MANUALE

DEGLI

AMMINISTRATORI COMUNALI E PROVINCIALI

DIRETTO DA

CARLO ASTENGO

IMPIEGATO NEL MINISTERO DELL'INTERNO

RACCOLTA QUINDICINALE

contenente

Le leggi, i regolamenti, le circolari, i pareri del consiglio di stato, le decisioni di massima delle amministrazioni centrali e degli uffici superiori, e tutte le norme più importanti relative all'amministrazione comunale e provinciale.

Prima Serie. – 1866 – ANNO V.

FIRENZE

TIPOGRAFIA FODRATTI, VIA CAVOUR, 11.

Digitized by Google

Anno V. -- N. 1. 1° Gennaio 1866.

MANUALE

DEGLI

AMMINISTRATORI COMUNALI E PROVINCIALI.

SOMMARIO.

Ai Lettori.

Cominciando la prima dispensa del nuovo anno crediamo bene ripetere brevemente ai nostri lettori quanto abbiamo loro detto coll'ultima dispensa del volume 1865.

Ogni qualvolta gli atti ufficiali non ci lascieranno sufficiente spazio per la parte destinata alla giurisprudenza, sarà aumentata la mole della dispensa, e così coll'aggiunta di varie pagine potremo contentare gli associati che tengono molto ad avere completa la collezione degli atti ufficiali che interessano l'amministrazione comunale e provinciale, e coloro eziandio che preferiscono avere una più copiosa raccolta di decisioni di massima. E quanto i pareri del consiglio di stato richiederanno, per la maggiore interpretazione, che siano preceduti dalla narrazione dei fatti che li hanno determinati, noi non ommetteremo di ciò fare, essendoci anzi a questo scopo procurata la cooperazione di alcuni nostri amici valenti nella scienza amministrativa.

Per guadagnare maggiore spazio riporteremo d'ora in poi nelle copertine delle dispense anche i movimenti nel personale amministrativo e le diverse bibliografie ed annunci che ci occorresse di fare. Sono queste materie, che, per la loro natura, troveranno sede più conveniente nella copertina anzichè nel corpo della dispensa destinata a raccogliere solamente tutto ciò che può interessare il servizio comunale e provinciale.

Alla fine poi del 1866 daremo gratuitamente agli associati, come abbiamo già promesso, un opuscolo contenente l'indice generale alfabetico e cronologico di tutte le materie contenute nei cinque volumi del *Manuale* dal 1862 al 1866.

Nè questi sono tutti i vantaggi che intendiamo fare ai nostri associati. Per gli accordi che abbiamo presi colla tipografia Pirola di Milano, editrice dell'Opera che colla collaborazione dei signori avvocati Bisio e Boselli abbiamo testè pubblicata sulla nuova legge comunale e provinciale col titolo di *Guida amministrativa*, ci fu dato di ottenere che solamente ai nostri associati l'Opera sia venduta al prezzo di favore di L. 7 50 a vece di quello di costo stabilito in L. 10. — Noi siamo lieti di poterne dare partecipazione ai nostri lettori, avvertendoli che volendo approfittare di questo favore, dovranno rivolgere a noi le loro domande col relativo vaglia postale. I nostri associati hanno potuto apprezzare l'importanza di questo lavoro dai giudizi che ne ha dato tutta la stampa periodica, in ispecie i giornali d'amministrazione, giudizi che siamo andati riportando fino ad ora nelle copertine del *Manuale*, e perciò speriamo che troveranno tali accordi di tutto loro interesse.

E prendiamo fin d'ora impegno che occorrendoci di pubblicare altri lavori, questi saranno sempre dati ai nostri associati ad un prezzo di favore.

Ecco tutto ciò che intendiamo eseguire. In compenso noi non domandiamo alcun maggior prezzo d'associazione. Ci sobbarchiamo volen-

Digitized by Google

tieri alle maggiori e gravi spese cui andiamo incontro ed una sola condizione noi mettiamo, quella cioè che si paghi l'associazione *anticipatamente*.

Una dolorosa esperienza di quattro anni ci ha fatto persuasi essere questa una ineluttabile necessità. E ne facciamo appello alla coscienza dei nostri lettori.

Siamo in credito di molte migliaia di lire per associazioni non ancora pagate riferibili non solo alla annualità del 1865, ma pur anco a quelle del 1862, 1863 e 1864. Abbiamo esaurite indarno tutte le preghiere possibili, ed infruttuosi sono pur riusciti tutti gli eccitamenti fatti pervenire ai debitori morosi anche in via privata. In vista di questo procedere così disonesto sospendemmo loro l'invio delle dispense e ne pubblicammo i nomi. Tutto ciò fu egualmente inutile. Dobbiamo dunque continuare in questo sistema di perdite così gravi?

Noi, ripetiamo, ce ne appelliamo alla coscienza di tutti i nostri lettori e siamo sicuri che approveranno la nostra risoluzione. Chi ha in animo di bene operare, deve tornargli indifferente di pagare prima o dopo. — E qui ci sia permesso di porgere i più vivi e cortesi ringraziamenti agli associati che riconoscendo l'equità della nostra domanda, già ci hanno fatto tenere l'importo della nuova associazione. Questa è la miglior prova che hanno riconosciuta giusta la risoluzione da noi presa.

Dunque coloro che vorranno seguitare ad onorarci del loro concorso, siano compiacenti di mandarci subito l'importo dell'associazione, giacchè il *Manuale* non è più spedito che a coloro che ci hanno pagata anticipatamente l'annualità. — Una sola eccezione facciamo pei Municipii, giacchè trattandosi di corpi morali, anche aspettando, nulla possiamo perdere.

Noi faremo del nostro meglio perchè il *Manuale* riesca sempre della maggiore utilità e procureremo che questo Periodico, come è il più a buon mercato di quanti si pubblicano in Italia, sia pure quello che riunisca tutte le maggiori condizioni di una pratica utilità. A nostra volta facciamo assegnamento sul concorso di tutti coloro che ci hanno aiutato fin qui. Questo concorso, speriamo, non ci verrà meno anche nel 1866!

La Direzione.

R. decreto 25 giugno 1865 N° 2362, che approva il regolamento per la esecuzione degli articoli 11, 14 e 16 della legge 20 marzo 1865, sul contenzioso amministrativo.

VITTORIO EMANUELE II. ec., Re d'Italia.

Vista la legge sul contenzioso amministrativo (allegato E della legge 20 marzo 1865);

Sulla proposta del ministro guardasigilli e di quello dell'interno di concerto cogli altri ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È approvato il regolamento visto d'ordine nostro dal ministro guardasigilli e da quello dell'interno per l'esecuzione della legge sul contenzioso amministrativo (Allegato E della legge 20 marzo 1865).

Ordiniamo, ec.

Dato a Firenze, addì 25 giugno 1865.

VITTORIO EMANUELE.

G. Vacca.
G. Lanza.

REGOLAMENTO

CAPO I.

Delle citazioni e della rappresentanza in giudizio delle pubbliche amministrazioni.

Art. 1.

In qualunque giudizio civile le amministrazioni dello stato così attrici come convenute, possono essere rappresentate dai propri funzionari, senza bisogno del concorso o dell'assistenza di avvocati, patrocinatori o procuratori.

Art. 2.

La tabella annessa al presente decreto (1) vista d'ordine nostro dal ministro guardasigilli, designa nella 3ª colonna i funzionari, che possono rappresentare in giudizio le rispettive amministrazioni dello stato e delegare la rappresentanza ad altri funzionari della stessa amministrazione.

Art. 3.

Le amministrazioni dello stato possono altresì essere rappresentate in giudizio dai direttori del contenzioso finanziario, dai loro sostituiti, dai procuratori e loro sostituiti procuratori addetti al loro uffizio, e degli altri impiegati dell'ufficio che venissero delegati dai rispettivi capi.

Allo stesso direttore del contenzioso finanziario e suoi sostituiti, esclusivamente a qualunque altro impiegato, spetta la rappresentanza nei giudizi vertenti avanti alla corte di cassazione.

(1) **Estratto dalla detta tabella:** Le amministrazioni dipendenti dal ministero dell'interno sono rappresentate in giudizio, anche senza concorso di avvocati o procuratori, dai prefetti, dai sotto-prefetti o dagli impiegati da essi delegati. - I prefetti e sotto-prefetti sono autorizzati a ricevere le citazioni e le notificazioni per le cause che si portano avanti l'autorità giudiziaria delle rispettive provincie o circondari.

Digitized by Google

Art. 4.

I capi degli uffici che hanno nel compartimento o nella provincia la direzione di un ramo di amministrazione possono a norma delle istruzioni emanate dal rispettivo ministero delegare di volta in volta un avvocato od un procuratore secondo le leggi vigenti nel regno, per rappresentare in giudizio l'amministrazione interessata nella causa.

Possono altresì di concerto col competente direttore del contenzioso finanziario delegare temporaneamente avvocati o procuratori per determinate specie di controversie. In questo caso gli avvocati, i procuratori o patrocinatori sono iscritti in un albo da tenersi presso l'ufficio del contenzioso e presso quelli dei capi deleganti.

Art. 5.

Quando le pubbliche amministrazioni sono rappresentate da funzionari propri, i capi degli uffici designati nel precedente articolo possono, a termini delle facoltà ricevute, ordinare che la causa sia sostenuta anche coll'assistenza di avvocati o procuratori.

Art. 6.

I funzionari addetti ad un ufficio del contenzioso finanziario accennati nel precedente articolo 3°, e quelli che possono rappresentare le amministrazioni in giudizio a norma dell'annessa tabella, non hanno bisogno di un mandato, ma basta che consti della loro qualità.

Gli impiegati delegati, gli avvocati, i procuratori che rappresentano in giudizio le amministrazioni debbono far constare del loro mandato mediante lettera del delegante munita del bollo di ufficio.

Art. 7.

Ove occorresse nel corso del giudizio un mandato speciale per qualche atto di procedura, basterà una delegazione in iscritto, nelle forme accennate nel precedente articolo, del capo che dirige nel compartimento o nella provincia il ramo di amministrazione interessato nella causa.

Non sarà richiesto il mandato speciale nel caso in cui la rappresentanza sia sostenuta dai direttori dell'ufficio del contenzioso finanziario o loro sostituiti.

Art. 8.

I rappresentanti delle amministrazioni non avranno diritto nelle udienze nè a precedenze, nè a distinzioni di posto.

Art. 9.

Le citazioni e le notificazioni, che occorrono nelle controversie civili interessanti le amministrazioni dello stato, debbono farsi alle persone designate per ciascuna amministrazione nella colonna quarta dell'annessa tabella.

Ove però si tratti di una controversia concernente un contratto stipulato negli uffici centrali, la quale debba portarsi avanti un'autorità giudiziaria del luogo in cui hanno sede i ministeri o le direzioni generali, la citazione introduttiva del giudizio deve essere fatta nella persona del segretario generale o direttore generale.

Art. 10.

Non ostante la disposizione dell'articolo precedente saranno sempre osservati i patti speciali, che fossero stabiliti nei contratti circa il luogo e le persone a cui debbono farsi le citazioni e notificazioni.

CAPO II.

Delle cause pendenti presso i giudici del contenzioso amministrativo.

Art. 11.

Le controversie in materia contravvenzionale pendenti al 30 giugno 1865 davanti i giudici del contenzioso amministrativo, che a norma della nuova legge sono devolute all'autorità giudiziaria ordinaria, saranno portate avanti il tribunale di circondario o la corte d'appello competente per cura del pubblico ministero addetto al tribunale od alla corte.

A questo scopo il ministero pubblico, che esiste presso le autorità del contenzioso amministrativo di primo e di secondo grado, dovrà trasmettere le carte concernenti le cause contravvenzionali in corso al pubblico ministero anzidetto.

Non esistendo il pubblico ministero presso l'autorità del contenzioso amministrativo, la spedizione delle carte sarà fatta di ufficio dall'una all'altra segreteria o cancelleria per l'ulteriore procedimento.

Le amministrazioni interessate veglieranno, e potranno, occorrendo, richiedere che le cause contravvenzionali vertenti davanti i giudici del contenzioso amministrativo siano portate avanti il tribunale o la corte competenti.

Art. 12.

Nei giudizi civili le citazioni delle parti, per riassumere la causa oltre le indicazioni richieste dalle leggi di procedura, devono contenere l'indicazione dell'autorità del contenzioso amministrativo davanti la quale era pendente.

La causa sarà portata davanti il tribunale o la corte competente nello stato in cui si trova.

Art. 13.

Qualunque sia lo stato della causa portata avanti ai tribunali ordinari, dovranno le parti comunicarsi le loro conclusioni, e sarà sempre ammessa la discussione della causa alla udienza a norma delle leggi di procedura civile.

Art. 14.

I termini giuridici non ancora compiuti al 1° luglio 1865 sono prorogati di 30 giorni a datare dalla detta epoca.

Art. 15.

La perenzione di istanza non peranco incorsa o dichiarata al 1° luglio 1865, sarà regolata dalle dispo-

Digitized by Google

sizioni delle leggi di procedura vigenti nelle diverse provincie, ma non avrà luogo prima che siano trascorsi 30 giorni a datare dall'epoca suddetta.

Art. 16.

Per riassumere le cause, i procuratori che già rappresentavano le parti ai termini delle leggi vigenti quando le stesse cause furono incominciate, non hanno bisogno di un nuovo mandato.

Art. 17.

Dalle sentenze profferite in 1° grado per le quali al 1° luglio 1865, sia ancora aperta la via all'appello ai sensi delle leggi speciali ora vigenti, l'appello potrà proporsi nei termini stabiliti dalle leggi medesime decorribili dalla notificazione della sentenza.

L'appellabilità delle sentenze sarà regolata dalle leggi vigenti al tempo in cui vennero profferite.

Lo stesso avrà luogo per le domande di rivocazione nei casi ammessi dalle vigenti leggi, e per le opposizioni alle sentenze contumaciali.

È applicabile a questi termini anche la disposizione dell'art. 14.

Art. 18.

Gli atti e le scritture delle cause vertenti in secondo grado di giurisdizione ed esistenti, sia presso il consiglio di stato, sia presso le sezioni del contenzioso amministrativo di Napoli e Palermo, sia innanzi al tribunale del contenzioso di Parma, sia infine presso i ministeri saranno immediatamente inviati d'ufficio dai rispettivi ministeri, segreterie od uffici alle prefetture nella cui circoscrizione si trova il giudice od il tribunale del contenzioso amministrativo, che ha giudicato in primo grado.

Le carte relative a cause vertenti, che si trovano presso il consiglio di stato come corpo consultivo, o presso qualsiasi altro corpo consultivo, saranno rimesse per cura delle rispettive segreterie od uffici alle prefetture avanti indicate nella via gerarchica.

Art. 19.

Le parti potranno ritirare dalle segreterie delle prefetture e da quelle dei giudici o tribunali del contenzioso amministrativo di primo grado quegli atti delle cause e quelle scritture, che sono di esclusiva loro pertinenza.

Della consegna fatta alle parti sarà per cura del segretario o di chi ne fa le veci ritirata una ricevuta.

Art. 20.

Gli atti comuni alle parti e quelli compilati di ufficio, e che devono pel disposto delle leggi attuali rimanere depositati nella segreteria o cancelleria dell'autorità giudiziaria, saranno conservati dagli uffici delle prefetture o dei tribunali di primo grado, per gli effetti di cui al seguente articolo.

Art. 21.

Ciascuna delle parti interessate potrà richiedere che gli atti accennati nel precedente articolo siano trasmessi di ufficio alla segreteria o cancelleria del tribunale o corte, avanti cui intende di portare la causa.

Art. 22.

Gli originali delle sentenze o decisioni ed i registri dei provvedimenti, pronunziati dalle autorità del contenzioso amministrativo, saranno depositate negli uffici di prefettura della provincia in cui hanno sede le dette autorità, salvo ciò che è stabilito dall'articolo seguente.

Eseguito il deposito, le copie delle sentenze o decisioni e dei provvedimenti saranno rilasciate dal segretario della prefettura.

Occorrendo la spedizione in forma esecutiva, questa vi sarà apposta dal cancelliere o segretario del tribunale di circondario del luogo in cui si trovano depositati i provvedimenti o le sentenze o decisioni, osservate le norme stabilite dalle leggi di procedura civile.

Art. 23.

Gli originali delle sentenze o decisioni ed i registri dei provvedimenti pronunziati dal consiglio amministrativo e dalla sezione del contenzioso dell'abolita gran corte dei conti di Napoli, dalla consulta o commissione dei presidenti e dalla sezione del contenzioso dell'abolita gran corte dei conti di Palermo e dal tribunale del contenzioso amministrativo di Parma, saranno depositati nella cancelleria o segreteria della corte d'appello nel distretto in cui hanno sede le accennate autorità del contenzioso amministrativo.

Le copie delle dette sentenze o decisioni e dei provvedimenti saranno rilasciate tanto in forma ordinaria quanto in forma esecutiva dal cancelliere o segretario della corte presso cui fu eseguito il deposito, osservate le norme stabilite dalle leggi di procedura civile.

Art. 24.

La segreteria del consiglio di stato del regno curerà la esecuzione degli incumbenti accennati nei precedenti articoli 14 e 23 per quanto concerne le cause civili e contravvenzionali, che fossero pendenti al 30 giugno 1865, avanti il consiglio di stato di Torino.

Per le cause pendenti a detta epoca avanti il tribunale del contenzioso amministrativo di Parma, od avanti le sezioni del contenzioso amministrativo delle abolite gran corti dei conti di Napoli e di Palermo, il ministero di grazia e giustizia di concerto con quello dell'interno costituirà un ufficio di stralcio per le operazioni sopraccennate.

CAPO III.

Dei conflitti di giurisdizione pendenti.

Art. 25.

Le carte relative ai conflitti di giurisdizione accennati nel secondo alinea dell'art. 14 della nuova legge

Digitized by Google

sul contenzioso amministrativo, saranno di ufficio e per cura della segreteria o degli uffici dell'autorità presso cui esistono immediatamente rimandati alla segreteria del tribunale ordinario o della corte di appello in di cui confronto fu elevato il conflitto.

CAPO IV.

Dei funzionari aggiunti ai commissari ripartitori.

Art. 26.

I funzionari aggiunti richiesti dall'art. 16 della nuova legge sul contenzioso amministrativo saranno due.

Essi verranno scelti, l'uno dal presidente del tribunale di circondario che ha sede nel capoluogo della provincia, fra i giudici dello stesso tribunale, e l'altro dal prefetto fra i consiglieri provinciali o di prefettura.

Art. 27.

I funzionari aggiunti assisteranno alle pubbliche udienze i prefetti, sempre che questi nell'esercizio delle loro attribuzioni relative ai demani comunali procedano come giudici in primo grado di giurisdizione.

Art. 28.

Le ordinanze dei prefetti saranno sempre motivate, e faranno menzione di essersi sentito l'avviso dei funzionari aggiunti colla formula: *Udito l'avviso dei due funzionari aggiunti.*

Art. 29.

Qualora il governo riconoscesse il bisogno di affidare a speciali commissari ripartitori le suddette attribuzioni dei prefetti, saranno osservate le stesse norme stabilite nei precedenti articoli in ordine ai funzionari aggiunti.

Art. 30.

Le cause vertenti al 30 giugno 1865, nelle materie contemplate nel 2° capoverso dell'art. 16 della legge sul contenzioso amministrativo, saranno portate davanti la corte d'appello colle forme prescritte dall'articolo 14 della detta legge o del capo 2° del presente regolamento.

Visto d'ordine di S. M.

G. Vacca.
G. Lanza.

Circolare del ministero dell'interno in data 15 novembre 1865, ai prefetti delle provincie meridionali. — Tesorieri comunali.

È stato promosso il dubbio da qualche ufficio delle provincie meridionali, se dopo la promulgazione della legge 20 marzo 1865, allegato *A*, siano ancora applicabili contro i tesorieri comunali morosi a rendere conti, le misure di rigore stabilite dalla legge del 12 dicembre 1816.

Lo scrivente credette opportuno di sentire in proposito il consiglio di stato, il quale con parere del 29 settembre p. p. ebbe ad opinare che dopo la pubblicazione della nuova legge comunale non possono più ritenersi affatto in vigore le predette speciali disposizioni, e così anche nella parte che stabilivano l'arresto personale e le multe, e che anche le provincie napoletane e siciliane d'ora in avanti dovranno regolarsi in tale materia giusta le norme generali portate dalla legge del 20 marzo 1865, la quale stabilisce un altro metodo di sorveglianza, che rende assai più difficile il caso che un tesoriere comunale si renda moroso alla reddizione dei conti.

Ma ove ciò avvenisse, gli eccitamenti dell'autorità amministrativa, le pronte deliberazioni dei consigli comunali che devono ricevere i conti nella sessione di primavera, per cui possono i tesorieri essere rimossi dall'impiego, e le cauzioni che rispondono di ogni danno provenibile dal ritardo, debbono ritenersi mezzi sufficienti per garentire i comuni e per curare senz'altro da parte di tali contabili l'esatto adempimento di tali doveri.

Aderendo pienamente questo ministero al summentovato parere del consiglio di stato, crede bene di darne notizia per loro norma e con preghiera di confermarvisi ai signori prefetti delle provincie napoletane e siciliane.

Pel ministro, Rabli.

Circolare del ministero di grazia e giustizia in data 18 novembre 1865, n. 420, div. 7ª, ai prefetti. — Sollecita attuazione nei comuni degli uffici dello stato civile.

Pubblicato essendosi il regolamento sullo stato civile, siccome già si partecipava colla precedente circolare del 7 corrente, il sottoscritto si pregia ora trasmettere al signor prefetto quel numero di esemplari del medesimo che sia sufficiente a fornire tutti gli uffici comunali di codesta provincia.

Egli fa preghiera al signor prefetto di voler disporre per la pronta distribuzione loro ai comuni, invitandoli ad un tempo ad ordinare sollecitamente gli uffici dello stato civile, per modo che al primo del prossimo gennaio siano in grado di soddisfare a tutte le obbligazioni che dalla legge e dal regolamento loro sono imposte. Vorrà ad un tempo il signor prefetto essere cortese di far conoscere ai comuni che in quest'anno, stante l'urgenza, non avranno ad attendere alla provvista dei registri, i quali saranno loro trasmessi direttamente dalle autorità giudiziarie muniti delle occorrenti vidimazioni.

Il guardasigilli, Cortese.

Circolare del ministero dell'interno (direzione gen. amministrativa) in data 19 dicembre 1865, div. 5, sez. 4, n° 57, diretta ai prefetti. — Istruzioni per

Digitized by Google

la compilazione dei conti provinciali di cassa del 1865 e pel servizio di tesoreria delle aziende provinciali.

Nel corso dell'esercizio finanziario 1866, questo ministero avrà cura di diramare istruzioni e moduli per la formazione dei relativi conti consuntivi delle aziende provinciali, in rapporto alle istruzioni ed ai moduli diramati con sua circolare del 19 agosto p. p., n° 35, per i bilanci preventivi delle stesse aziende.

Frattanto però rendendosi opportuno il segnare alcune norme transitorie per la liquidazione e l'aggiustamento delle contabilità provinciali dell'esercizio 1865 e retro, come pure lo stabilire le regole cardinali da applicarsi dal 1° gennaio 1866 per il servizio di cassa e di controllo della gestione provinciale, il ministero ha creduto il caso di concretare in apposite note istruttive un insieme di disposizioni atte a soddisfare a simili emergenze.

Tali note, portanti la data della presente circolare, si spediscono con la medesima nel numero di sei esemplari, incaricandosi le prefetture di rimetterne due all'ufficio, ed uno al cassiere della provincia.

Il sottoscritto si ripromette dalla solerte cooperazione dei signori prefetti e delle deputazioni provinciali il soddisfacente adempimento delle norme e regole di cui si tratta, ed in tale fiducia attende dai prefati funzionari un pronto cenno di ricevuta della suespressa spedizione.

Pel ministro, Salino.

MINISTERO DELL'INTERNO

(19 dicembre 1865).

Note istruttive per la compilazione dei conti provinciali di cassa riferibili all'esercizio 1865 e *retro*, e per la organizzazione al 1° gennaio 1866 del servizio di tesoreria delle aziende provinciali.

Art. 1.

Chiusura dell'esercizio 1865 *e* retro, *appuramento delle contabilità relative fino a tutto marzo* 1866.

L'annata finanziaria del 1865 si protrae a tutto il 31 marzo 1866, giusta l'art. 105 del regolamento 8 giugno p. p. Le operazioni di riscossione e di pagamento delle partite spettanti all'anno solare 1865, o ad altri anteriori, e riguardanti i relativi bilanci, si proseguiranno fino alla detta epoca del 31 marzo, in conformità degli ordinamenti contabili, a norma dei quali furono principiate.

Ritengasi che la gestione del 1865 va tenuta affatto distinta da quella del 1866, la quale si apre al 1° del prossimo gennaio, e che alla sera del 31 marzo 1866 occorrerà chiudere tutti i registri di cassa e di controllo, nei quali sono consegnate le risultanze del maneggio dell'annata 1865 e *retro*, sia che tale maneggio si fondi sopra un solo, sia che comprenda più bilanci.

Art. 2.

Liquidazione dei residui attivi e passivi 1865 *e* retro. *Spogli dei medesimi.*

Nei primi giorni d'aprile 1866 si procederà dalla deputazione provinciale, con la scorta dei predetti registri e degli altri documenti della gestione, e sentito il cassiere provinciale nei suoi rilievi e schiarimenti, ad una liquidazione precisa delle somme rimaste a riscuotersi e di quelle rimaste a pagarsi la sera del 31 marzo sui singoli stanziamenti del bilancio o dei bilanci scaduti.

Con gli elementi di simile liquidazione verranno preparati, per il 15 aprile al più tardi, gli spogli dei residui attivi e passivi dell'azienda generale e di ciascun azienda speciale, i quali — ammessi e firmati dalla deputazione e sottoscritti pure dal cassiere per la parte che concerne la sua gestione — costituiranno la parte terza del rispettivo bilancio 1866.

Fra le restanze attive e passive (come d'altronde la loro denominazione fa palese) non sono ammissibili articoli di entrate o di spese non previste nel bilancio dell'esercizio o degli esercizi chiusi. Ciò non esclude per altro che fra i residui attivi s'inscrivano — ancorchè eccedenti le cifre di previsione del bilancio — tutte le somme da riscuotersi a saldo di articoli di reddito contemplati dal bilancio stesso; ma i crediti e proventi dei quali, sebbene in mora negli esercizi scaduti, non siasi accesa iscrizione nei relativi bilanci, converrà classificarli fra le rendite straordinarie del 1866, da riportarsi in appositi ruoli.

Circa gli spogli dei residui passivi è essenzialissimo ritenere che la cifra dei rispettivi articoli non deve superare il restante disponibile sui corrispondenti stanziamenti portati dal bilancio, e da *storni* che fossero stati regolarmente deliberati nel corso dell'annata finanziaria scaduta.

Si ritenga poi che gli uni e gli altri spogli vanno depurati rispettivamente delle quote inesigibili e di quelle che passano in economia, previo l'accertamento di cui nel seguente articolo.

Art. 3.

Accertamento di quote inesigibili e di economie sui bilanci 1865 *e retro.*

Contemporaneamente alle operazioni descritte nell'art. 2°, la deputazione addiverrà, previe diligenti indagini e sentito il cassiere nelle sue giustificazioni e proposte, all'accertamento di tutte le quote da dichiararsi inesigibili fra gli stanziamenti attivi dei bilanci anteriori al 1866, e ne farà constatare per mezzo di verbale in apposita tabella contenente la descrizione particolareggiata — per ogni azienda — delle singole quote, cioè l'anno ed il bilancio da cui provengono, l'oggetto, la somma, i motivi d'inesigibilità: questa tabella, da firmarsi pure dal cassiere, sarà posta a corredo del conto finanziario 1865 per essere tenuta presente nelle deliberazioni del consi-

Digitized by Google

glio provinciale e nelle decisioni del consiglio di prefettura sul medesimo conto.

Sarà parimenti dalla deputazione proceduto nella stessa circostanza alla ricognizione delle partite passive dei bilanci anteriori al 1866, le quali non siansi erogate in tutto od in parte e per le quali più non occorra far luogo a pagamenti, di guisa che il fondo destinatovi debba rimanere svincolato e passare fra le economie applicabili all' attivo dei bilanci successivi. Una tabella di siffatte economie ne segnerà i motivi, designando (come quella delle quote inesigibili e per ogni azienda) la provenienza, l'oggetto e la cifra dei singoli articoli, e correderà il conto 1865 per l'effetto suespresso.

Art. 4.

Compilazione dei conti di cassa del 1865.

Il conto finanziero dell' esercizio 1865 e *retro*, abbraccia tutte le contabilità della gestione provinciale rimasta aperta a tutto marzo 1866, e riferentesi all'anno solare 1865 ed a precedenti. Tale conto vuol esser redatto nella forma fin qui in uso ed appoggiato agli esistenti registri e titoli di riscossione e di pagamento, con l' aggiunta di una copia autentica degli spogli e tabelle menzionati negli articoli 2 e 3, la quale sarà dall'ufficio provinciale rimessa sollecitamente al cassiere. Incombe a questi allestire e consegnare al detto ufficio in principio di maggio, ritirandone ricevuta, il proprio conto e tutte le carte giustificative accompagnate da elenco.

Art. 5.

Operazioni in ordine al conto di cassa demandate alla deputazione.

La deputazione, ricevuto il conto, ne compie una prima disamina confrontandolo coi suoi registri di controllo, fa rettificare gli errori materiali che vi rinvenisse, appura e discute, in quanto è uopo, col cassiere i fatti e le quistioni che ravvisasse influenti sulla regolarità intrinseca della gestione, fa aggiungere i documenti che credesse necessari per chiarire il maneggio del contabile, e prepara infine uno specchio da cui si desumano le risultanze finali del conto e degli spogli dei residui, la cifra del fondo effettivo rimasto in cassa la sera del 31 marzo, e la somma del fondo disponibile da applicarsi all' attivo del bilancio 1867, titolo 2°, categoria 1ª, sotto deduzione della quota stanziata in pari sede sul bilancio 1866. (Si veda a questo riguardo l'art. 13 delle istruzioni sui bilanci).

Nello specchio di cui avanti — come negli spogli dei residui e nelle tabelle delle quote inesigibili e delle economie — non sono da fondersi in una sola massa le contabilità generali della provincia e quelle speciali di circondari, frazioni di territorio, ovvero di stabilimenti autonomi, ma importa presentare separatamente i risultati di ciascuna di tali contabilità, seguendo in ciò le massime inculcate dalle istruzioni e dai moduli sui bilanci.

Ad esaurimento poi del suo cómpito la deputazione riassume in un rapporto le osservazioni suggeritele dall' esame del conto di cassa, per essere nella sessione ordinaria sottomesse al consiglio provinciale unitamente allo stesso conto ed ai titoli e documenti di corredo.

Art. 6.

Decisioni sul conto di cassa e loro notificazione al cassiere.

Tostochè la rappresentanza della provincia abbia deliberato a norma di legge sul conto di cassa e siasi soddisfatto, in quanto è d'uopo, al disposto dal titolo 3°, capo 4° della legge 20 marzo p. p., allegato *A*, il prefetto cura la consegna del conto e dei relativi atti al consiglio di prefettura, il quale emana nel più breve termine le decisioni di sua competenza giusta l' art. 197 della citata legge. Quindi l' ufficio provinciale, cui viene rimesso il conto con tutte le carte e col decreto del consiglio di prefettura, classifica ogni cosa nel suo archivio, dopo aver desunto dall'originale e fatto recapitare al cassiere una copia autentica del solo conto e del decreto di approvazione, ritirandone ricevuta. Questa ricevuta produrrà gli effetti di una legittima notificazione.

Art. 7.

Contabilità e servizio di cassa da stabilirsi nel 1866.

Si premette, per abbondanza, che in quanto alla gestione materiale del 1865 e retro, ed alla forma del relativo conto di tesoreria, nulla è innovato degli ordinamenti che ressero finora quell'esercizio, tranne nelle parti contrarie alle norme specificate dagli articoli antecedenti.

Ciò posto, rimangono a determinarsi le massime in base alle quali verrà attuata al 1° gennaio 1866, l'impianto delle contabilità provinciali e del servizio di cassa per l'esercizio del bilancio 1866 e di quelli avvenire.

Valgano in proposito le regole segnate qui appresso.

Art. 8.

Ruoli di riscossione. Norme della loro compilazione.

Appena il bilancio sia divenuto esecutorio la deputazione

A) Fa tenere al cassiere una copia autentica del medesimo e di tutti gli allegati che ne fanno parte integrante, ritraendone ricevuta.

B) Prepara i ruoli di esazione dei redditi certi e liquidi previsti nell'attivo del bilancio, esclusi i proventi dei centesimi addizionali alle contribuzioni dirette; questi ruoli, distinti per l'azienda generale e per ognuna delle speciali ed intestati convenientemente, devono pure designare, in apposite colonne e per le singole partite, il numero d'ordine progressivo; il numero della categoria e dell' articolo di bilancio

Digitized by Google

quando trattisi di redditi previsti ivi; il debitore e le persone che si fossero solidariamente obbligate per esso; l'oggetto ed i titoli del debito; l'anno cui si riferisce; la somma da incassarsi scritta in tutte lettere ed in cifra; le scadenze infine dei pagamenti.

Nel quadro contenente le accennate indicazioni si lascierà una colonna in bianco dove il cassiere noterà a riscontro di ciascuna partita e nel momento dell'esazione i pagamenti effettuatigli, con la data ed il numero delle quitanze spedite.

Per gli articoli di reddito composti di molte quote portate in somma certa e liquida da elenchi o riparti allegati al bilancio, non è necessario di aprire nel ruolo tanti articoli parziali, quanti sono i debitori, ma basterà descrivervi l'articolo collettivo, con riferimento a simili elenchi o riparti; così per esempio, le quote di concorso dei comuni della provincia nelle spese di mantenimento dei fanciulli esposti, dato che la ripartizione regolare ne sia annessa al bilancio, si noteranno sul ruolo nel loro complesso per mezzo di un solo articolo, enunciandosi l'epoca della scadenza dei pagamenti in una o più rate, ed aggiungendosi la spiegazione che la esazione della somma si farà dagli enti e nelle proporzioni risultanti dal riparto unito al bilancio sotto la lettera.....

Le rendite non previste in bilancio che si verificassero nel corso dell'anno per qualsiasi causa e quelle stanziate in via approssimativa, si comprenderanno in ruoli suppletorii, cioè — le prime a misura che si verificano, e le seconde quando la cifra del credito e la persona del debitore siano accertate da contratti di locazione o di appalto, da riparti o da altri titoli.

Ogni ruolo porterà l'addizione delle somme descrittevi, sarà compilato in due originali firmati dalla deputazione, uno dei quali da consegnarsi al cassiere, che ne segna ricevuta in calce dell'altro da custodirsi presso l'ufficio della provincia.

Dalla data della recezione dei ruoli, o di titoli di riscossione che ne facciano le veci, il cassiere è risponsabile della loro puntuale esazione nei modi e con le forme volute dalle leggi.

Art. 9.

Tabelle delle sovraimposte e spogli dei residui attivi. Formano titolo di riscossione come i ruoli.

Per le sovraimposte generali a carico della provincia, e per quelle speciali a carico di circondario o frazioni di provincia, tostochè per opera delle amministrazioni competenti siasi preceduto al riparto dei centesimi addizionali ad una delle imposte dirette, la deputazione si procura i necessari dati e consegna in una tabella distinta per azienda le quote complessive di sovraimposta attribuite ad ogni comune. Simili tabelle costituiscono il titolo di riscossione che si rimette al cassiere, mediante ricevuta come per i ruoli.

Anche gli spogli dei residui attivi dell'ultimo esercizio chiuso costituiscono titolo di riscossione. Però la responsabilità del cassiere circa l'esazione di essi residui risale all'epoca nella quale gli furono rimessi i ruoli da cui i medesimi provengono.

Art. 10.

Registri di cassa ed operazioni del cassiere.

Il cassiere apre al principio dell'esercizio, e chiude definitivamente alla scadenza del medesimo, i seguenti registri tanto per la contabilità generale quanto per ciascuna delle speciali, cioè:

Numero 1, registro giornale delle riscossioni.
Id. 2, registro giornale dei pagamenti.
Id. 3, registro a matrice delle quitanze.
Id. 4, registro delle spese coattive.

(La tenuta di quest'ultimo è subordinata al caso in cui la cassa provinciale, per effetto del sistema di riscossione in vigore ovvero dei contratti annessi, abbia qualche maneggio di fondi in tale natura).

I detti registri sono, nel primo giorno dell'esercizio, vidimati nel frontespizio dal presidente della deputazione previa dichiara del numero di fogli che li compongono; quello numero 3 si vidima pure dal prefato presidente nell'ultimo foglio.

Giornale delle riscossioni.

Nel registro numero 1 deve indicarsi in numero progressivo la persona che fa il versamento, la data, l'oggetto e l'ammontare di ogni riscossione, come pure il numero corrispondente del ruolo o dell'equivalente titolo di esazione.

Giornale dei pagamenti.

Nel registro numero 2 si annota per ogni pagamento la data in cui segue, il numero del mandato, il percipiente, l'oggetto della spesa e la somma soddisfatta.

Registro delle quitanze, avvertenze diverse.

Il registro numero 3 deve contenere per ogni quitanza (sia nella madre, sia nella figlia da staccarsi per rimettere alla parte solvente) il numero d'ordine progressivo, quello del ruolo di esazione, l'indicazione dell'individuo o dell'ente morale e dell'agente a favore di cui si rilascia, la natura del pagamento, la somma in tutte lettere ed in cifra, la data, ed in calce la firma del cassiere.

La quitanza figlia non si distacca dal registro, quando a termini di legge è necessario l'uso della carta bollata: in tal caso, se la parte solvente lo richiede e rimborsa il costo della carta bollata, si rilascia una consimile quitanza in foglio a parte munita del bollo, annotandosi simile spedizione sullo spazio destinato alla scrittura della quitanza figlia.

Parimenti la quitanza figlia non si stacca quando si tratti di riscossioni operate in forza di un mandato di pagamento emesso da una pubblica amministrazione a favore della provincia e per essa del suo cassiere, nel qual caso quest'ultimo appone la pro-

Digitized by Google

pria quitanza sul mandato, senza omettere di compilare sul suo registro la quitanza madre, e solo prende memoria della quitanza del mandato sullo spazio destinato alla quitanza figlia.

Registro delle spese coattive.

Il registro n° 4 deve adattarsi, nel caso ne occorra la tenuta, agli ordinamenti in vigore nelle varie parti del regno per la riscossione delle pubbliche rendite. Esso rappresenta, in forma di conto corrente, cioè nell'entrata la designazione dei debitori di rendite provinciali i quali hanno pagato spese coattive, dell'articolo di ruolo da cui queste procedono, del loro ammontare, e della data del pagamento: nell'uscita si descrive la data, l'oggetto e la somma delle spese regolarmente soddisfatte per tutti gli atti coercitivi esauriti contro i debitori.

Tenuta dei registri del cassiere.

È obbligo del cassiere di tenere i riferiti registri con la massima esattezza e di eseguire sui medesimi le rispettive scritture appena addiviene a riscossioni o pagamenti, evitando rigorosamente le abrasioni, cancellature ed interlinee. Le somme degli stessi registri sono dal cassiere addizionate alla fine d'ogni mese, aggiungendosi al totale del mese quello dei precedenti, per stabilire mensilmente il totale generale.

Art. 11.

Note delle riscossioni e dei pagamenti.

Il cassiere compila ogni giorno, dopo chiusa la cassa, una nota descrittiva delle riscossioni e dei pagamenti della giornata, distintamente per la contabilità generale e per ognuna di quelle particolari. Questa nota, sottoscritta dal contabile, deve recapitarsi — nel mattino del giorno successivo — all'ufficio provinciale che ne riporta indilatamente i dati nei suoi registri di controllo e la custodisce in archivio.

Art. 12.

Ufficio del cassiere. Cautele pel maneggio dei fondi.

L'ufficio del cassiere rimane aperto nei giorni non festivi e nelle ore da determinarsi dalla deputazione. Le operazioni di cassa sono sospese nel primo giorno d'ogni mese, per far luogo alla verificazione periodica, e si sospendono anche — pel tempo strettamente necessario — alla evenienza di verificazioni straordinarie.

La deputazione cura che il maneggio dei fondi venga solidamente guarentito; a questo scopo promuove ed assicura la prestazione, per parte del cassiere, di una malleveria reale proporzionata all'entità della gestione e fa ascendere contro il contabile e i di lui mallevadori le iscrizioni d'ipoteca che fossero del caso: provvede inoltre alla tenuta di due casse, una delle quali — da denominarsi *cassa corrente* — resti a piena disposizione del cassiere, e l'altra — da chiamarsi *cassa di deposito* — riceva le somme eccedenti i bisogni giornalieri dell'azienda, e si chiuda con due differenti chiavi, una delle quali conservata dal cassiere, e l'altra dal presidente della deputazione.

Ambedue le casse rimarranno affidate alla custodia del cassiere siccome il solo materialmente responsabile verso la provincia dei fondi riposti in esse.

Ogni qual volta esistano nella *cassa corrente* fondi al di là del montare della malleveria del cassiere, oppure superiori alle presunte esigenze giornaliere dei pagamenti, la somma di eccedenza si fa passare nella cassa di deposito; e viceversa quando accada di rifornire la cassa corrente, si estraggono da quella di deposito i necessari fondi.

Art. 13.

Movimento della cassa di deposito. Relativo registro.

Premesso che il suespresso movimento di deposito e di retrodazione si effettua coi fondi in massa, senza distinzione di provenienza e senza alterare in nulla i risultati delle contabilità delle singole aziende, si accenna che per tale movimento occorre formare un registro da rimanere nella cassa di deposito, sul quale viene aperta una partita per le somme introdotte ed un'altra per quelle ritirate. In questo registro si notano volta per volta le relative operazioni compilandosi il totale di ciascuna partita, in guisa da constatare a primo aspetto la cifra dei fondi esistenti in cassa: ogni operazione è presenziata dal presidente della deputazione, dal cassiere e dal segretario dell'ufficio provinciale ed autenticata con la loro firma sul detto registro.

L'ufficio provinciale tiene in evidenza fra i suoi atti la situazione della cassa di deposito, per regolarne attentamente le operazioni a misura del bisogno.

Art. 14.

Verificazioni di cassa.

Il presidente della deputazione, al quale incumbe particolarmente la sorveglianza della cassa provinciale, procede il primo giorno d'ogni mese ad una diligente verificazione della stessa cassa, in contraddittorio del cassiere e con assistenza del segretario dell'ufficio provinciale, facendone redigere apposito verbale in doppio esemplare da firmarsi da tutti gli intervienti e da ritenersi uno dal contabile, l'altro dalla deputazione la quale sarà dal presidente invitata a prenderne conoscenza.

Lo stesso presidente compie pure in altre epoche le verificazioni straordinarie di cassa che crede opportune. Egli si attiene in siffatte ricognizioni mensili o straordinarie alle massime ed istruzioni in vigore per le casse erariali, in quanto siano applicabili al caso, ed ha cura sopratutto di mettere in rilievo l'importare delle riscossioni e dei pagamenti regolarmente avvenuti dal giorno dell'apertura dell'esercizio del bilancio fino a quello della verificazione, il fondo complessivo ritrovato presso il cassiere, e la somma che effettivamente devesi dal medesimo

Digitized by Google

rappresentare, il dare e l'avere delle singole contabilità dalle quali si desume il fondo complessivo di cassa.

Per le verificazioni mensili di gennaio, febbraio e marzo, come per le straordinarie che seguissero in tale periodo di tempo durante cui sono aperti due esercizi, si compilano verbali distinti per le contabilità del rispettivo esercizio, avvertendosi che il fondo presso il cassiere deve raggiungere la somma complessiva che apparirà d'avanzo nei verbali di ricognizione contemporanea dei due esercizi.

ART. 15.

Trasporto del fondo di cassa da un esercizio all' altro.

Il fondo di cassa proveniente dall'esercizio che si chiude al 31 marzo, nella somma constatata per le rispettive aziende dal verbale di verificazione, si passa a credito dell'esercizio immediatamente successivo a quello scaduto, rilasciandosi a tal effetto — e per ogni contabilità — una quitanza a titolo di versamento per conto dell'esercizio in corso e riportandosi la corrispondente somma sul relativo registro delle riscossioni.

Simili quitanze si rimettono dal cassiere all'ufficio provinciale non più tardi del 2 di aprile.

Art. 16.

Registri da tenersi presso l'ufficio provinciale.

L'ufficio provinciale oltre ad un doppio dei ruoli, dei titoli di riscossione equivalenti ai ruoli, e dei verbali di verificazione di cassa, tiene *per ogni esercizio* i seguenti registri di controllo, cioè:

Registro delle riscossioni.
Id. dei pagamenti.
Id. dei mandati.

Registro di controllo delle riscossioni.

Il registro di controllo delle riscossioni è destinato al giornaliero accertamento dei proventi che s'incassano, desunto dalle apposite note trasmesse dal cassiere. Contiene in separate colonne il numero d'ordine, la data del versamento del fondo, l'indicazione del debitore, l'oggetto dell'entrata, l'anno da cui questa procede e la somma. Per annotare le cifre delle rispettive esazioni si aprono tante colonne quante sono le aziende comprese nel bilancio. In tal modo separando per azienda le cifre dei proventi, ed addizionandole alla fine di ogni mese, con aggiungersi ai totali mensili quelli dei mesi precedenti, si avrà il riassunto delle entrate divise per ogni contabilità.

Registro di controllo dei pagamenti.

Il registro di controllo dei pagamenti ricava giornalmente i dati delle rispettive note da trasmettersi dal cassiere, e contiene un numero d'ordine progressivo, quello dei mandati ai quali sono appoggiati i singoli esiti, la data del pagamento, l'indicazione del percipiente, l'oggetto della spesa, l'anno da cui proviene e la somma di ciascun articolo. Tale somma si colloca (conformemente alla separazione menzionata per le esazioni, e nello stesso scopo) in colonne distinte per le spese generali della provincia e per quelle di ogni azienda parziale. Il detto registro dei pagamenti si addiziona pure alla fine di ogni mese, epoca in cui si aggiungono agli esiti del mese i riporti degli anteriori, per formare il totale generale delle spese di ogni ramo di contabilità provinciale.

Registro dei mandati.

Il registro ossia libro maestro dei mandati si compone di tante parti, quante sono le aziende del bilancio. La prima parte abbraccia l'azienda generale, e ciascuna delle successive contempla le spese esclusive di un circondario o di altra speciale gestione. Nelle rispettive parti di esso libro, e nelle pagine a manca di chi scrive, si segnano le singole partite di credito fissate dal bilancio e le aggiunte o deduzioni fattevi con regolari storni, descrivendo il titolo, la categoria e l'articolo del bilancio, l'oggetto di ogni spesa e la somma disponibile.

Nelle pagine a destra di chi scrive ed accanto di ogni partita di credito vengono designati i mandati di pagamento che si rilasciano sovra ciascun articolo di spesa, notandosi ivi il numero d'ordine e la data del mandato, le indicazioni del creditore, la causale del pagamento, la somma, i documenti a corredo e la data della rimessione del mandato al cassiere. Avvertasi di lasciare tra una partita e l'altra del registro lo spazio sufficiente ad inserirvi tutte le relative scritture con ordine e chiarezza.

Indice dei mandati.

Onde assegnare ai singoli mandati un numero di ordine progressivo per ciascun' azienda, si stabilisce in capo ad ogni parte del libro mastro un indice generale, dove viene inscritto in apposite colonne e per ordine di spedizione ogni mandato, limitatamente ai seguenti dati, cioè: il numero progressivo, la data, il creditore, la somma, e la pagina del registro nella quale si rilevano le particolarità del mandato.

L'indice in discorso è di tutta importanza anche per facilitare le ricerche e tanto più per mettere in evidenza — procedendosi di frequente all' addizione delle somme ivi riportate — l'andamento delle spese in confronto ai mezzi forniti dalle entrate reali risultanti dal registro di controllo delle riscossioni; per modo che varrà a far prevenire i gravi inconvenienti del rilascio dei mandati a *vuoto*, cioè nel momento in cui non esistessero fondi in cassa.

ART. 17.

Norme per la spedizione ed estinzione dei mandati.

Per la spedizione dei mandati di pagamento e la loro estinzione, si osserveranno le massime essenziali qui appresso riferite:

Digitized by Google

Siffatti recapiti si spiccano sempre in relazione ai titoli, categorie ed articoli del bilancio esecutorio nei modi prescritti, tenuto conto degli storni di fondo votati con deliberazioni produttive di effetto legale. La somma che col mezzo di storni si aggiunge ad uno stanziamento prende posto nel titolo, categoria ed articolo dello stanziamento medesimo, e per contro si detrae dal titolo, categoria ed articolo nei quali era stata inscritta.

Ogni mandato porta in fronte l'indicazione della provincia; dell'azienda cui spetta, se cioè quella generale oppure quella speciale di un circondario, di una frazione di territorio, di uno stabilimento ecc.; dell'esercizio finanziario; del numero d'ordine; del titolo, categoria ed articolo sui quali si rilascia. Porta inoltre al margine dell'intestazione il totale della cifra stanziata, sia dal bilancio sia col mezzo di storni, per l'oggetto della spesa; e sotto la stessa cifra porta il totale di quella dei mandati che fossero già stati emessi per simile oggetto, la quale si sottrae dalla prima per constatare la rimanenza disponibile e la sufficienza di fondo per il mandato che si rilascia. La parte ordinativa del mandato esprime il nome, il cognome o la qualità del creditore, l'oggetto del pagamento, il montare in tutte le lettere ed in cifre della somma da soddisfarsi; enuncia altresì i titoli e documenti a corredo e segna lo spazio in cui il percipiente deve apporre la propria quitanza.

Il cassiere, presentandoglisi nel suo ufficio il creditore ed assicuratosi della identità della persona, estingue puntualmente i mandati appoggiati a titoli regolari e spediti nei limiti dei crediti aperti dal bilancio e da successivi storni giustificati. Egli risponde in proprio della legalità delle quitanze e di ogni pagamento indebito.

Quando il cassiere abbia motivi per cui si creda fondato a rifiutare il pagamento totale o parziale di un mandato, li dichiara alla parte interessata e ne riferisce indilatamente per iscritto all'ufficio provinciale ond'essere dalla deputazione provveduto ai termini di legge.

Art. 18.

Prescrizione di moduli di contabilità a cura della deputazione provinciale.

La disparità dei sistemi in vigore nelle varie parti del regno per la riscossione dei proventi delle pubbliche amministrazioni e la latitudine lasciata alle provincie di provvedere alla gestione delle proprie casse sia con agenti speciali, sia per opera della banca nazionale o di altre istituzioni di credito autorizzate, inducono il ministero ad astenersi dalla diramazione di moduli pel servizio di tesoreria e di controllo delle aziende provinciali; giacchè nelle presenti circostanze di transizione mal potrebbesi adattare alla materia in discorso un metodo uniforme in tutte le provincie, essendo evidente che il raggiungimento di questo scopo va subordinato alla unificazione del sistema di esazione delle pubbliche imposte dirette ed al partito cui le amministrazioni delle provincie si appiglieranno per il servizio della rispettiva cassa.

Laonde il ministero rimette alle singole deputazioni provinciali la cura di prescrivere, in base ai vigenti ordinamenti di riscossione ed alle convenzioni già conchiuse o prossime a stabilirsi legittimamente pel maneggio dei fondi provinciali, i moduli che ravvisino più adatti al servizio provinciale di tesoreria e di controllo: conchè però nel disimpegno di questo cómpito si attengano alle massime svolte dalle presenti istruzioni, in tutte le parti che possano adattarsi agli agenti ed alle contabilità della rispettiva provincia, ed alla speciale organizzazione degl'istituti di credito coi quali si contrattasse il maneggio dei fondi.

Art. 19.

Avvertenza per assicurare l'alimentazione della cassa provinciale.

Per quanta sollecitudine sia usata nell'attivare la riscossione dei redditi provinciali (ed a questo riguardo la vigilanza della deputazione non sarà mai soverchia), può di frequente accadere che nei primi mesi dell'anno le provincie manchino di fondi per le esigenze giornaliere dei loro servizi, e ciò a causa di ritardi forzati nella compilazione di ruoli di riparto delle sovraimposte, ovvero perchè gli altri redditi non siano in mora che in epoca dell'anno più inoltrata, o per altre circostanze.

In siffatta occorrenza riesce indispensabile che le deputazioni adottino d'urgenza qualche temperamento efficace ad assicurare la temporaria alimentazione della cassa e ad evitare qualsiasi ritardo nel soddisfacimento delle spese in mora.

Un mezzo acconcio a tale emergente, quello sarebbe della contrattazione di un prestito a breve scadenza ed anche (per le provincie che possedano titoli di rendita sui quali gl'istituti di credito ammettano anticipazioni) quello di procurarsi una competente somma mediante deposito di simili titoli.

Firenze, 19 dicembre 1865.

Pel ministro, ALASIA.

AMMINISTRAZIONE PRATICA

ATTI DELLO STATO CIVILE.

Crediamo utile, nell'interesse delle amministrazioni comunali associate al nostro periodico, di qui riportare per loro norma il seguente manifesto pubblicato dal sindaco di Torino, manifesto che sembrandoci completo potrà esser preso a modello dai sindaci degli altri comuni. — In vista poi della importanza grandissima della materia e giacchè il Governo non si è per anco curato di diramare istruzioni ufficiali con appositi moduli, noi abbiamo pensato di facili-

Digitized by Google

tare ai nostri associati l'esecuzione delle nuove disposizioni cominciando a riportare anche alcuni moduli di atti dello stato civile che desumiamo dal Manuale per l'ufficiale dello stato civile *compilato dal signor Giovanni Rossi.*

—

CITTÀ DI TORINO

IL SINDACO

Visto il regio decreto 15 giugno 1865, n° 2358, con cui venne approvato il nuovo codice civile;

Visto il regio decreto 15 successivo novembre, n° 2602, che approva il regolamento per l'ordinamento dello stato civile portato da detto codice,

NOTIFICA

Col giorno 1° del prossimo mese di gennaio andando in vigore il nuovo codice civile italiano, verrà pure attuato il novello ordinamento dello stato civile.

A cominciare da questo giorno dovranno perciò farsi nel palazzo comunale avanti all'ufficiale dello stato civile i seguenti atti:

1° *Atti di nascita.*
2° *Atti di matrimonio.*
3° *Atti di morte.*

A tale uopo è instituito apposito ufficio al quale si ha accesso in via Corte d'Appello, n° 1, scala n° 3, piano 2°.

Detto ufficio resterà aperto:

Per gli atti di *nascita* e di *morte* nei giorni feriali dalle ore 8 1\|2 antimeridiane alle 4 1\|2 pomeridiane, e nei giorni festivi dalle ore 8 1\|2 antimeridiane alle 2 pomeridiane.

Per gli atti di *matrimonio* nei giorni feriali dalle ore 10 antimeridiane alle 4 pomeridiane, e nei giorni festivi dalle ore 10 antimeridiane alle 2 pomeridiane.

Tuttavia la celebrazione del matrimonio potrà anche aver luogo in ore diverse quando concorrano circostanze eccezionali, e previi concerti coll'ufficiale dello stato civile.

Principali disposizioni riguardanti i suddetti atti.

1° Il sindaco, o chi ne fa le veci, è l'ufficiale dello stato civile.

2° Gli atti e le dichiarazioni da farsi avanti allo ufficiale dello stato civile sono ricevuti in presenza di due testimoni scelti dalle parti interessate, i quali sieno di sesso maschile, abbiano compiuti gli anni 21 e risiedano nel comune.

Atti di nascita.

3° Nei cinque giorni successivi al parto si dovrà fare la dichiarazione di nascita all'ufficiale dello stato civile del luogo, a cui sarà altresì presentato il neonato.

L'ufficiale dello stato civile potrà, per circostanze gravi, dispensare dalla presentazione del neonato, accertandosi altrimenti della verità della nascita.

4° La dichiarazione di nascita deve essere fatta dal padre o da un suo procuratore speciale, in mancanza, dal dottore di medicina o chirurgia, o dalla levatrice, o da qualche altra persona che abbia assistito al parto, o, se la puerpera era fuori della sua ordinaria abitazione, dal capo della famiglia, o dallo ufficiale delegato dello stabilimento in cui ebbe luogo il parto.

La dichiarazione può anche essere fatta dalla madre o da persona munita di suo speciale mandato.

5° L'ufficiale a cui si presenti una persona per dichiarare una nascita dopo il termine dei cinque giorni fissati dalla legge, o che venga egli stesso a conoscere la ommessa denunzia, deve farne rapporto al procuratore del re, e non può più ricevere la dichiarazione tardiva di nascita che sulla presentazione di sentenza del tribunale che ne lo autorizzi.

6° Chiunque trovi un bambino, è tenuto a farne la consegna all'ufficiale dello stato civile, colle vesti e cogli altri oggetti ritrovati presso il medesimo, e a dichiarare tutte le circostanze del tempo e del luogo in cui sarà stato ritrovato.

Atti di matrimonio.

7° La celebrazione del matrimonio deve essere preceduta da due pubblicazioni da farsi per cura dell'ufficiale dello stato civile.

8° La richiesta per le pubblicazioni deve farsi all'ufficiale dello stato civile, davanti al quale gli sposi celebreranno il matrimonio.

9° La richiesta delle pubblicazioni deve farsi da ambedue gli sposi personalmente, o dal padre, o dal tutore, o da persona munita da essi di mandato speciale ed autentico.

10. Se la richiesta è fatta da un solo degli sposi, o da persona che lo rappresenti, in esecuzione di una promessa di matrimonio fatta per scrittura privata, giusta il disposto dall'art. 54 del codice civile, l'ufficiale non può procedere alle pubblicazioni, se le firme dei contraenti e di coloro che vi intervennero per dare il loro consenso non sono autenticate dal sindaco del luogo in cui la promessa fu fatta o da un notaio.

11. L'ufficiale dello stato civile non può procedere alle pubblicazioni se non gli consta del consenso degli ascendenti, o del consiglio di famiglia, o di tutela, nei casi in cui tale consenso è necessario.

12. Il re o le autorità a ciò delegate possono per gravi motivi dispensare da una delle pubblicazioni. In questo caso sarà fatta menzione della dispensa nell'unica pubblicazione.

Può anche essere concessa per cause gravissime la dispensa da ambedue le pubblicazioni, mediante la presentazione di un atto di notorietà col quale cinque persone, ancorchè parenti degli sposi, dichiarino con giuramento, davanti al pretore del mandamento di uno di essi, di ben conoscerli, indicando esattamente il nome e cognome, la professione e la residenza dei

Digitized by Google

medesimi e dei loro genitori, e di poter assicurare sulla loro coscienza, che nessuno degli impedimenti stabiliti dagli articoli 56, 57, 58, 59, 60, 61 e 62 si oppone al loro matrimonio.

13. Il procuratore del re presso il tribunale, nella cui giurisdizione trovasi l'ufficio nel quale sarà celebrato il matrimonio, è delegato a concedere per gravi motivi la dispensa da una delle pubblicazioni.

Il ministro di grazia e giustizia è delegato a concedere la dispensa da ambedue le pubblicazioni, se concorrono cause gravissime.

La domanda sarà presentata al procuratore del re, corredata degli atti di nascita e di consenso degli ascendenti o dal consiglio di famiglia o di tutela, ove sia necessario, e degli altri documenti giustificativi che occorrono. Se la dispensa è chiesta da ambedue le pubblicazioni, il procuratore del re trasmetterà prontamente le carte col suo parere al ministro di grazia e giustizia.

14. Gli sposi debbono presentare all'ufficio dello stato civile del comune in cui intendono di celebrare il matrimonio:

Gli estratti dei loro atti di nascita;

Gli atti di morte, o le sentenze che provino lo scioglimento o la nullità dei precedenti loro matrimoni;

Gli atti comprovanti il consenso degli ascendenti, o del consiglio di famiglia o di tutela, nei casi in cui è dalla legge richiesto;

Il certificato delle seguìte pubblicazioni o il decreto di dispensa;

Tutti gli altri documenti che, nella varietà dei casi, possono essere necessari a giustificare la libertà degli sposi e la loro condizione di famiglia.

15. Il matrimonio non può essere celebrato prima del quarto giorno dall'ultima pubblicazione.

16. Il matrimonio deve essere celebrato nella casa comunale e pubblicamente innanzi all'ufficiale dello stato civile del comune, ove uno degli sposi abbia il domicilio o la residenza ed alla presenza di due testimoni, ancorchè parenti degli sposi.

Atti di morte.

17. Non si darà sepoltura se non precede l'autorizzazione dell'ufficiale dello stato civile da rilasciarsi in carta non bollata e senza spesa.

L'ufficiale dello stato civile non potrà accordarla se non dopo che si sarà accertato della morte, o personalmente o per mezzo di un suo delegato, e dopo che siano trascorse ventiquattro ore dalla morte medesima, salvi i casi espressi nei regolamenti speciali.

Appena accaduta la morte di qualche persona, se ne dovrà dare avviso all'ufficio municipale dello stato civile acciò possa provvedere per la visita del cadavere.

Il medico necroscopo lascierà a domicilio del defunto apposita dichiara. Questa verrà portata da due parenti o conoscenti del defunto al predetto ufficio dello stato civile ove si redigerà l'atto di morte.

Nei distretti suburbani l'avviso della morte continuerà a darsi all'abitazione del medico-chirurgo di beneficenza delegato nelle singole località per le visite necroscopiche.

18. Si stenderà l'atto di morte dall'ufficiale dello stato civile, dopo la dichiarazione di due testimoni che ne siano informati.

19. Quando si fosse data sepoltura ad un cadavere senza l'autorizzazione del pubblico ufficiale, non sarà ricevuto l'atto di morte, se non dopo la sentenza del tribunale pronunziata ad instanza di persona interessata o del pubblico ministero.

Il municipio adoprerà dal suo canto la massima cura per rendere agevole l'eseguimento della legge, e confida che i cittadini apprezzando come conviensi la somma importanza dei suddetti atti che regolano lo stato civile delle persone, useranno nel compierli ogni premura e diligenza.

Torino, dal palazzo comunale, addì 24 dicembre 1865.

Il sindaco, Rorà.

MODULI

Avvertenze
da servire per qualsiasi atto.

Se l'ufficiale che riceve l'atto non è il sindaco, quegli che lo riceve, deve enunciare se per assenza o per impedimenti di lui, ovvero se per delegazione avuta, nel qual caso indicherà la data dell'atto di delegazione.

Se il dichiarante non sa firmare e lo asserisce, alla chiusura dell'atto si dirà — *Così fatto ec. . . . e firmato dai testimoni e da me soltanto essendo il dichiarante illetterato come asserisce.*

Se i testimoni non sanno firmare e lo dichiarano, si dirà — *Così fatto ec. . . . e firmato dal dichiarante e da me soltanto essendo i testimoni illetterati come dichiarano.*

Se uno solo dei testimoni non sa firmare e lo dichiara, si dirà — *Così fatto ec. . . . . e firmato dal dichiarante, da me e dal solo testimonio . . .* (nome e cognome di chi si firma) *essendo l'altro . . .* (nome e cognome di chi non firma) *illetterato come dichiara.*

Se nè il dichiarante, nè i testimoni sanno firmare e lo dichiarano, si dirà — *Così fatto ec. . . . e firmato da me soltanto essendo il dichiarante ed i testimoni illetterati come dichiarano.*

Trattandosi di atti per matrimonio in cui concorrono altre parti come gli ascendenti che prestano lo assenso ec., seguirassi la norma di cui sopra.

Modelli dei verbali
per la richiesta delle pubblicazioni
di matrimonio.

Caso primo.

Modello pel caso di due contraenti celibi che ab-

Digitized by Google

biano vivi i loro ascendenti, e che sieno maggiori di età; ossia che l'uomo abbia compiuti gli anni 25, la donna 21.

L'anno mille ottocento . . . questo giorno . . . del mese di . . .

Avanti di me *(nome, cognome e qualità)* ufficiale dello stato civile del comune di . . . . provincia di . . . . sono comparsi il signor . . . . *(nome, cognome, età, professione, domicilio o residenza e luogo di nascita del futuro sposo)* celibe, figlio dei signori . . . *(nome, cognome, professione, domicilio o residenza dei genitori del futuro sposo)* e la signora . . . . *(nome, cognome, età, professione, domicilio o residenza e luogo di nascita della futura sposa)* nubile, figlia dei signori . . . . *(nome, cognome, professione, domicilio o residenza dei genitori della futura sposa)* i quali, volendosi prendere in marito e in moglie, mi fanno formale richiesta perchè vengano fatte le due pubblicazioni prescritte dalla legge, da seguire la prima addì . . . . del mese di . . . . dell'anno . . . . giorno di domenica; la seconda addì . . . . del mese di . . . . dell'anno . . . . pure giorno di domenica.

I contraenti essendo maggiori di età, come risulta dagli atti di nascita rispettivi che mi presentano in copia autentica, e non avendovi luogo a rifiuto, ho compilato il presente verbale per poter procedere nei giorni suindicati e come prescrive la legge alle richieste pubblicazioni.

Questo verbale è stato fatto alla continua presenza dei signori . . . . *(nome, cognome, età, professione, domicilio o residenza dei due testimoni)* testimoni a tal uopo richiesti, i quali attestano di bene conoscere i contraenti suddetti, e, previa lettura, è stato firmato dai contraenti, dai testimoni e da me.

Firme { *dei contraenti* / *dei testimoni* / *dell'ufficiale* }

NB. Questo verbale servirà pure pell'uomo che abbia compiuti gli anni 21, e che sia senza ascendenti; ma dovrà produrre gli atti di morte degli ascendenti stessi, ossia dei genitori, dell'avolo e dell'avola.

Se i contraenti sieno vedovi, dovrassi dire *vedovo* là dove leggesi *celibe*, e *vedova* dove leggesi *nubile*. Se i contraenti sono stranieri, dirassi che hanno presentato il certificato di nulla osta delle competenti autorità del loro paese, di cui citerassi la data e la legalizzazione (questo avviso valga per tutti i casi che seguono).

L'ufficiale che riceve l'atto, deve enunciare la sua qualità di sindaco o di assessore, e quando sia l'assessore delegato a rappresentare il sindaco, dovrà essere enunciato nel modo seguente: — assessore anziano delegato a rappresentare il sindaco in caso d'assenza o d'impedimento; — quando sia un'altro assessore, dirassi: — pel sindaco ed assessore anziano assenti od impediti ec.

Caso secondo.

Modello pel caso di due contraenti che sieno minori e che abbiano vivi gli ascendenti, ossia che l'uomo non abbia compiuti gli anni 25 e la donna non abbia compiuti gli anni 21.

L'anno mille ottocento . . . . questo giorno . . . . del mese di . . . .

Avanti di me *(ec. fino alle parole del modello del primo caso. — . . . . pure giorno di domenica)* — *indi si aggiungerà.*

I signori . . . . *(nome, cognome dei genitori del futuro sposo)* qui presenti, prestano il loro assenso alla richiesta delle pubblicazioni.

I signori . . . . *(nome, cognome dei genitori della futura sposa)* qui presenti, prestano pur essi il loro assenso alla richiesta delle pubblicazioni.

I contraenti essendo minori di età, come risulta dagli atti di nascita rispettivi che mi presentano in copia autentica, e non avendovi luogo a rifiuto, ho compilato il presente verbale per poter procedere nei giorni preindicati, e come prescrive la legge, alle richieste pubblicazioni.

Questo verbale è stato fatto alla presenza continua dei signori . . . . *(nome, cognome, età, professione, domicilio o residenza dei due testimoni)* testimoni a tal uopo richiesti, i quali attestano di ben conoscere i comparenti suddetti, e previa lettura, è stato firmato dai contraenti, dai genitori dei contraenti, dai testimoni e da me.

Firme { *dei contraenti* / *dei genitori* / *dei testimoni* / *dell'ufficiale* }

NB. Se la madre dissente, e vi acconsente il padre, basta l'assenso del padre; ma tale circostanza deve essere menzionata.

Se, nel caso della mancanza dei genitori, l'avola dissente, e vi acconsente l'avolo, basta l'assenso dell'avolo; ma tale circostanza deve del pari essere menzionata nel verbale.

Se l'avolo e l'avola di una linea dissente, e l'avolo e l'avola dell'altra acconsente, questo disparere equivale a consenso; ma deve esserne fatta menzione nel verbale.

Non presentandosi gli ascendenti a dare l'assenso, gli sposi futuri esibiranno all'ufficiale dello stato civile atto autentico che lo contenga, e seguirassi perciò per la parte che riguarda l'assenso, il modulo che segue, che è quello pei contraenti minori di età senza ascendenti che si darà altra volta.

Dandosi il caso che un contraente sia maggiore di età, ossia non abbia d'uopo d'assenso, e l'altro sia minore, userassi il modulo che all'uno e all'altro si riferisce.

Se uno dei contraenti od ambidue sono stati adottati, aggiungerassi: — l'assenso dell'adottante o degli adottanti. — Questa nota serve per una volta tanto.

Pubblicazioni.

Modello dell'atto di prima pubblicazione di matrimonio.

L'anno mille ottocento sessanta . . . questo giorno . . . . del mese di . . . .

A cura del sottoscritto *(nome, cognome e qualità)* ufficiale dello stato civile del comune di . . . . provincia di . . . . per seguito della richiesta, come da verbale del . . . *(giorno, mese ed anno)* oggi stesso, giorno di domenica, a nove ore di mattina alla porta della casa comunale, posta in . . . . *(nominare il*

Digitized by Google

luogo dove è situata) è stato enunciato e pubblicato che havvi promessa di matrimonio tra il signor . . . . *(nome, cognome, età, professione, domicilio o residenza e luogo di nascita del contraente)* figlio dei signori . . . . *(nome, cognome, professione, domicilio o residenza dei genitori)* e la signora . . . . *(nome, cognome, età, professione, domicilio o residenza e luogo di nascita della contraente)* figlia dei signori . . . . *(nome, cognome, professione, domicilio o residenza dei genitori)*, ambi maggiori di età, celibe il primo e nubile la seconda.

È pure stato enunciato che quest'atto serve di prima pubblicazione, e che rimarrà affisso fino alla prossima ventura domenica in cui seguirà la seconda ed ultima pubblicazione.

Quest'atto è stato quindi affisso alla porta della casa comunale, luogo solito di tali affissioni, perchè chiunque possa prenderne cognizione e perchè ogni avente interesse possa farvi opposizione.

In fede

L'ufficiale dello stato civile
(*Firma*).

NB. Se i contraenti sono minori, dirassi — minori di età. — Se vedovi, dirassi — vedovi. — Insomma si indicherà la condizione in cui trovasi tanto l'uno quanto l'altro dei contraenti: e trattandosi di vedovi, dovrassi enunciare il nome ed il cognome del coniuge premorto.

Modello dell'atto di seconda pubblicazione di matrimonio.

L'anno mille ottocento sessanta . . . . questo giorno . . . . (*ec. fino alle parole del modello di prima pubblicazione*) — nubile la seconda — *indi aggiungerassi*:

È pure stato enunciato che questa è la seconda pubblicazione, avendo la prima avuto luogo domenica ultima scorsa, e che perciò quest'atto rimarrà affisso per tre giorni consecutivi, scorsi i quali potrassi procedere alla celebrazione del matrimonio se non vi osterà opposizione nessuna.

Quest'atto è stato quindi affisso alla porta della casa comunale, luogo solito di tali affissioni perchè chiunque possa prenderne cognizione, e perchè ogni avente interesse possa farvi opposizioni.

In fede

L'ufficiale dello stato civile.
(*Firma*).

Modelli degli atti di matrimonio.

Caso primo.

Modello pel caso in cui ambidue gli sposi sieno celibi, abbiano vivi gli ascendenti e sieno maggiori di età: ossia l'uomo abbia compiuti gli anni 25 e la donna gli anni 21.

L'anno mille ottocento sessanta. . . . questo giorno. . . . del mese di. . . .

Avanti di me (*nome, cognome e qualità*) ufficiale dello stato civile del comune di. . . . provincia di. . . in una sala di questa casa comunale, situata in. . . . (*indicare il luogo dove è situata*) sono comparsi il signor. . . . (*nome, cognome, età, professione, domicilio o residenza e luogo di nascita dello sposo*), celibe, maggiore di età, figlio dei signori. . . . (*nome, cognome e professione, domicilio o residenza dei genitori*) e la signora. . . . (*nome, cognome, età, professione, domicilio o residenza e luogo di nascita della sposa*), nubile, maggiore di età, figlia dei signori. . . . (*nome e cognome, professione, domicilio o residenza dei genitori*) i quali mi fanno richiesta perchè proceda alla celebrazione del matrimonio tra di essi progettato, di cui le due pubblicazioni sono state fatte nei modi, luoghi e termini dalla legge prescritti, in questa comunità dove ha domicilio (*o residenza*) la sposa: e nella comunità di. . . . provincia di. . . . dove ha domicilio (*o residenza*) lo sposo, la prima addì. . . . del mese di. . . . dell'anno. . . . giorno di domenica, e la seconda addì . . . . del mese di . . . . dell'anno . . . . pure giorno di domenica (1), essendo scorso il terzo giorno dall'ultima pubblicazione, non essendo passato il centottantesimo dalla medesima, avendo gli sposi a me presentati e consegnati gli atti della rispettiva loro nascita in copia autentica, non che gli attestati delle seguite pubblicazioni (2), nessuna opposizione essendo stata significata a quest'ufficio dello stato civile, nè a quello del comune predetto, come risulta da attestazione inserita nell'attestato delle fatte pubblicazioni, volendo far giustizia alla predetta loro richiesta, ho data lettura ai prefati sposi degli articoli 130, 131 e 132 del titolo quinto, libro primo del codice civile, ed ho invitati gli sposi medesimi a fare separatamente qui dinanzi a me la loro rispettiva dichiarazione di volersi prendere in marito ed in moglie.

Dietro di che il signor. . . . (*nome e cognome dello sposo*) ha dichiarato separatamente di voler prendere per propria sua moglie la signora. . . . (*nome e cognome della sposa*) e la signora. . . . (*nome e cognome della sposa*) ha dichiarato pure separatamente di voler prendere per proprio suo marito il signor. . . (*nome e cognome dello sposo*) e perciò, io ufficiale dello stato civile, ho pronunciato a chiara voce, in nome della legge, che il detto signor. . . . (*nome e*

(1) Se nell'atto vuolsi riconoscere un figlio nato dagli sposi anteriormente al matrimonio, dopo le parole — pure di domenica — aggiungerassi: — e in pari tempo mi dichiarano che vogliono riconoscere come effettivamente riconoscono per loro proprio figlio (*nome e cognome attribuitogli nell'atto di nascita*) nato da essi addì. . . . (*giorno, mese ed anno della nascita*) inscritto sui registri appositi del comune di. . . . provincia di. . . . per l'effetto della legittimazione.

(2) Se vi concorra la dispensa dagli impedimenti per affinità o parentela aggiungerassi dopo le parole — attestati delle seguite pubblicazioni — avendo i medesimi ottenuta dispensa dagli impedimenti di cui al numero 2 (*oppure*) di cui al numero 3 dell'articolo 59 del codice civile, come risulta dal regio decreto alla data. . . . (*giorno, mese ed anno*) che pure mi presentano e mi consegnano in copia autentica.

Digitized by Google

cognome dello sposo) e la detta signora. . . . (*nome e cognome della sposa*) sono uniti in matrimonio. I documenti prodotti rimangono uniti al presente atto.

Del che tutto fatto alla continua presenza dei signori. . . . (*nome, cognome, età, professione, domicilio o residenza dei testimoni*) testimoni a tal uopo richiesti, i quali attestano di ben conoscere gli sposi, ho immediatamente steso questo atto di matrimonio, che previa lettura, è stato dagli sposi, dai testimoni e da me firmato.

Così fatto in questa casa comunale il giorno, mese ed anno come sopra, approvato e firmato come segue.

Firme { *degli sposi*
dei testimoni
dell'ufficiale

NB. Per ciò che sia del matrimonio, l'età maggiore pell'uomo è protratta agli anni 25 se sieno vivi gli ascendenti: se gli ascendenti sieno defunti, si ferma come per la donna agli anni 21, senza che abbia d'uopo del consenso del consiglio di famiglia o di tutela secondo i casi.

Se l'uomo ha appena compiuti, nel caso concreto, gli anni venticinque, e la donna i ventuno, dirassi nell'indicare l'età d'anni venticinque compiti per l'uomo e d'anni ventuno compiuti per la donna: quando gli sposi sorpassano l'estremo anno della loro minore età l'aggiunto *compiuti* diventa inutile.

Se le pubblicazioni fossero state fatte anche in un comune altro da quello dell'attuale residenza degli sposi, ciò dovrà risultare nell'atto di matrimonio.

Modelli degli atti di nascita e di riconoscimento della figliazione.

Caso primo.

Modello dell'atto di presentazione e dichiarazione di nascita di un fanciullo legittimo fatta dal padre.

L'anno mille ottocento . . . . questo giorno. . . . del mese di. . . .

Avanti di me (*nome, cognome e qualità*) ufficiale dello stato civile del comune di. . . . provincia di. . . . è comparso il signor. . . . (*nome, cognome, età, professione e domicilio o residenza del comparente*) il quale ha presentato un fanciullo di sesso. . . . (*maschile o femminile*) che mi dichiara essere nato alle ore. . . . (*antimeridiane o pomeridiane*) del giorno. . . mese di. . . . dell'anno. . . . in questo comune al luogo detto. . . . nella casa n°. . . . da sua moglie la signora. . . . (*nome, cognome, età e professione*) seco lui convivente, e al quale è stato posto il nome di. . . . — *oppure* — al quale sono stati posti i nomi di. . . .

Questa presentazione e dichiarazione è stata fatta alla continua presenza dei signori. . . . (*nome, cognome, età, professione dei due testimoni*) testimoni residenti in questo comune, aventi le qualità volute dalla legge.

Il presente atto, previa lettura, è stato dal dichiarante, dai testimoni e da me firmato.

Firme { *del dichiarante*
dei testimoni
dell'ufficiale

NB. Essendovi il bisogno di dispensare dalla presentazione del fanciullo dirassi: — È comparso il signor. . . . (*nome, ecc.*) il quale, da me dispensato per causa legittima della presentazione del fanciullo, ed essendomi altrimenti accertato della nascita del medesimo mi ha dichiarato ecc.

Caso secondo.

Modello dell'atto di presentazione e dichiarazione di nascita di un fanciullo legittimo fatta da qualcheduna delle persone autorizzate dalla legge in mancanza del padre.

L'anno mille ottocento. . . . questo giorno. . . . del mese di. . . .

Avanti di me (*nome, ecc.*) ufficiale dello stato civile ecc. è comparso il signor. . . . (*nome, cognome, età, luogo di domicilio o di residenza*) medico-ostetrico che ha assistito al parto, il quale in mancauza del padre (*assente o malato o defunto, a norma del caso*) mi ha presentato un fanciullo di sesso. . . . (*maschile o femminile*) che mi dichiara essere nato addì. . . . (*ora, giorno, mese ed anno della nascita*) in questo comune, a. . . . nella casa n° . . . dalla signora. . . . (*nome, cognome, età e professione della madre*) moglie al signor. . . . (*nome, cognome, età e professione del padre*) insieme domiciliati nella casa suddetta, al quale è stato posto il nome di. . . . *oppure* — sono stati posti i nomi di . . . .

Questa presentazione e dichiarazione ecc.

Il presente atto, previa lettura, ecc. —

Nota. Se sarà la mammana od altra donna che abbia assistito al parto, volgerassi nel senso femminile il senso che riguarda la persona comparente.

Se il comparente sarà munito da atto autentico, dirassi — è comparso il signor. . . . (*nome, ecc.*) munito di atto autentico di procura speciale dal padre, il quale mi ha presentato ecc. ecc.

Modelli degli atti di morte.

Caso primo.

Modello dell'atto di morte.

L'anno mille ottocento. . . . questo giorno. . . . del mese di . . . .

Avanti di me (*nome, ecc.*) ufficiale dello stato civile del comune di. . . . provincia di. . . . sono comparsi. . . . (*nome, cognome, età, professione e grado di parentela, se sono parenti, dei due dichiaranti*) domiciliati a. . . . . informati del fatto della morte, i quali mi hanno dichiarato che alle ore. . . . del giorno. . . . del mese di. . . . dell'anno. . . . (*nome, cognome, età, professione, luogo di nascita, di domicilio o residenza del defunto*) figlio di. . . . (*nome cognome, professione, domicilio dei genitori*) celibe — *oppure marito o vedovo della* — (*nome e cognome dell'altro coniuge*) è morto nella sua casa di abitazione, posta a. . . . di questo comune, al civico n° . . .

Digitized by Google

Il presente atto, previa lettura, è stato dai dichiaranti con me firmato.

Firme { *dei dichiaranti*
dell' ufficiale

Caso secondo.

Modello dell' atto di morte di un bambino morto.

L' anno mille ottocento. . . . questo giorno. . . . del mese di. . . .

Avanti di me *(nome, ecc.)* ufficiale ecc. sono comparsi. . . . *(nome e cognome, età, professione e grado di parentela, se sono parenti dei comparenti)* domiciliati a. . . . i quali presentandomi un fanciullo dell' età di. . . . *(indicare l' età)* mi dichiarano che è morto alle ore. . . . *(antimeridiane o pomeridiane)* del giorno . . . . del mese di . . . . dell' anno. . . . nella casa posta a. . . . di questo comune, al civivo n°. . . . che asseriscono essere nato a. . . . ed essere figlio dei signori. . . . (*nome, cognome, professione e domicilio dei genitori*).

Il presente atto, previa lettura, è stato dai dichiaranti con me firmato.

Firme { *dei dichiaranti*
dell' ufficiale

Caso terzo.

Modello dell' atto di morte di persona sconosciuta da compilarsi dietro notizie ricevute dall' ufficiale giudiziario.

L' anno mille ottocento . . . . questo giorno . . . . del mese di. . . .

Avanti di me (*nome, ecc,*) ufficiale ecc., sono comparsi. . . . quali mi hanno dichiarato che addì). . . . (*ora, giorno, mese ed anno*) a. . . . di questo comune (*indicare il luogo, la strada, il campo ecc.*) è stato ritrovato un cadavere di persona defunta dell' età apparente di anni. . . . di sesso. . . . e di cui non si conoscono nè nome, nè cognome, nè luogo di nascità, nè domicilio, nè nome, nè cognome dei genitori.

Il presente atto, previa lettura, è stato dai dichiaranti con me firmato.

Firme { *dei dichiaranti*
dell' ufficiale

GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA

Cimitero. — Culto tollerato.

L' obbligo della spesa pei cimiteri, senza distinzione di culto, imposto ai comuni dalla legge comunale, non si estende fino al punto che ogni culto tollerato debba avere un separato cimitero; bastando, per adempiere il voto della legge, che le comunioni religiose tollerate abbiano nel cimitero generale un luogo a parte nei modi prescritti dall' igiene.

Parere 1° aprile 1865 del consiglio di stato, adottato.

La sezione, ec.,

Ritenuto che sebbene l' art. 111 (1) della legge 23 ottobre 1859 ponga fra le spese obbligatorie pei comuni quelle dei cimiteri, senza distinzione di culti, tuttavia non ne segue che i comuni siano obbligati a costruire nuovi cimiteri separati e distinti per ogni culto;

Che l' interpretazione costantemente data all' articolo 111 della legge suddetta, e che già ebbe a ricevere ripetute volte la pratica sua applicazione, fu sempre quella che i comuni debbono riguardarsi unicamente tenuti ad assegnare nel cimitero generale un luogo segregato ed a parte destinato appositamente per i culti tollerati nei modi prescritti dalle leggi igieniche;

Che conseguentemente il comune di Monticelli di Ongina, nel quale esiste un cimitero più ampio del bisogno di metri quadrati 1534, come risulta dal tipo unito alla pratica, e che non deve provvedere in media che a quattro sepolture ogni anno per gli ebrei, ha mezzo più che sufficiente di compiere all'obbligo impostogli dalla legge, senza che si possa costringerlo alla costruzione d'un nuovo ed apposito cimitero;

Che dove l' Università israelitica insista per un cimitero speciale conforme ai suoi riti particolari, ad essa spetta di provvedere a tutte sue spese;

E perciò è di parere:

Che l'intervento dell'autorità abbia allora soltanto da manifestarsi quando il comune di Monticelli di Ongina si ricusi in modo assoluto di far seppellire i cadaveri degli ebrei in conformità alle leggi d' igiene.

Agenti di custodia presso le carceri di mandamento.

Le disposizioni dell' art. 54 *del regolamento* 8 *giugno* 1865, *e del* § 8 *delle istruzioni* 30 *giugno medesimo non fanno eccezioni di sorta riguardo agli agenti di custodia che debbono prestare servizio nelle carceri mandamentali. Quindi tanto per gli agenti che già si trovano in servizio, quanto per gli agenti nuovi è necessario che sia fatta dalla giunta municipale proposta di conferma o di nomina al prefetto della provincia; e gli uni e gli altri debbono essere muniti dalla prefettura di un atto che li abiliti a stare in servizio.*

Dispaccio del ministero dell'interno, direzione generale delle carceri, in data 19 novembre 1865, al sindaco di . . . . .

Al dubbio elevato dal municipio di . . . . . cioè,

(1) Corrispondente al N. 11 dell' art. 116 della nuova legge.

Digitized by Google

se sieno gli agenti carcerari governativi che debbonsi con apposito atto delle giunte comunali confermare o nominare, ovvero se si tratti di quelli che per avventura si trovassero al servizio de' comuni (?), rispondé chiaramente e pienamente il § 8 delle istruzioni comunali del 30 giugno ultimo.

Dalla testuale giacitura di quanto in esso è prescritto risulta, che tanto per gli agenti *in carica*, che s'intendono dal comune confermare nel posto, quanto pei *nuovi* da assumersi in servizio il 1° gennaio 1866, occorre che le giunte ne facciano proposta alle prefetture, come viene indicato dall'art 54 del regolamento dell'8 giugno detto.

In una parola sarà ritenuto, che per tutte le carceri *mandamentali* gli agenti di custodia, nessuno escluso, devono ricevere un atto dalla prefettura rispettiva che li abiliti a stare in servizio.

Spese obbligatorie. — Guardaboschi.

Ritenuta obbligatoria una spesa (nel caso concreto lo stipendio del guardaboschi), il di cui ammontare non sia stabilito da disposizione alcuna di legge, la deputazione provinciale oltrepassa i limiti della sua competenza, se ne determina la cifra.

Parere 8 luglio 1865 del consiglio di stato, adottato.

La sezione, ec.:

Osservato che lo stipendio del guardaboschi non essendo stabilito in somma precisa da alcuna disposizione di legge, mentre la stessa deputazione provinciale per eseguire d'ufficio lo stanziamento di lire 130 ha dovuto appoggiarsi unicamente *all'esempio di quanto hanno praticato altri comuni ed al riflesso della necessità di migliorare il personale addetto a quell'importante servizio*, avrebbe essa per tal guisa oltrepassato i limiti della sua competenza determinando la cifra dello stipendio del guardaboschi, dappoichè, ritenuta anche obbligatoria la spesa, al solo consiglio comunale spettava fissarne l'ammontare.

E perciò è di avviso che sia da rivocarsi il decreto della deputazione provinciale.

Elezioni comunali.

Non si possono annullare le elezioni per l'irregolarità di aver riunito in una sola sala più di 400 elettori.

Decisione 17 ottobre 1865 della Deputazione provinciale di Napoli.

La deputazione:

Letto il deliberato del 23 agosto corrente preso dal consiglio comunale di Castellammare, con cui rigettò il ricorso del signor Pasquale Bonadia, che denunziava di nullità l'elezione amministrativa del quinto dei consiglieri sorteggiati, per non essersi divisi gli elettori in due sezioni, giusta lo art. 49 della legge comunale;

Letto il gravame prodotto dal sig. Bonadia;

Osserva che in tutti i tempi e presso tutte le nazioni l'arte ermeneutica ha insegnato, che non tutte le violazioni della parola della legge menano a nullità, ma debbono distinguersi i precetti che riguardano la sostanza, da quelli che concernono la forma, e mentre la violazione dei primi mena sempre alla nullità dell'atto, quella degli altri si annulla unicamente quando leggasi espressamente scritta la sanzione penale della nullità;

Osserva, che sebbene nell'art. 49 della legge provinciale e comunale si legga: « eccedendo gli elettori il numero di 400, il comune si divide in sezioni ec. » a questo precetto però non segue veruna sanzione penale; or quest'articolo fuori dubbio concerne il modo ossia il rito secondo il quale debbono raccorsi i suffragi, e non già la sostanza, laonde non può annullarsi il risultato dell'elezione, perchè i 440 elettori furono chiamati tutti in una sala e non già in due assemblee;

Che fu ritenuto mai sempre che le irregolarità, le quali non hanno esercitato veruna influenza sul risultato dell'elezione, non sono nè possono elevarsi a causa di nullità, e certamente non meni a conseguenza l'essersi riuniti tutti gli elettori in una sola sala piuttosto che in due, mentre la disposta divisione è dettata unicamente pel comodo degli elettori, non già per garantire il risultamento dell'elezione;

Che nelle precedenti elezioni fu mai sempre tenuta in Castellammare un sola assemblea, ed in quella quistione non fu rilevato il bisogno di dividerla in due sezioni, se non dopo d'essere divenuto noto il risultato dell'elezione; e da ciò due corollari: l'errore comune scusa mai sempre, ed altronde le nullità non debbono denunziarsi dopochè l'atto fu consumato, a fine di non lasciar la dubbiezza d'essere state dettate da un privato interesse,

Per tali ragioni, sul rapporto del cav. Avellino, la deputazione provinciale rigetta il reclamato del sig. Pasquale Bonadia prodotto contro il deliberato del consiglio comunale di Castellammare di Stabia del 23 agosto corrente anno, e dispone di liberarsi il deposito alla congregazione di carità del comune medesimo.

CARLO ASTENGO, *Direttore-Gerente*.

FIRENZE. — TIP. FODRATTI.

Digitized by Google

Anno V. -- N. 2. 15 Gennaio 1866.

MANUALE

DEGLI

AMMINISTRATORI COMUNALI E PROVINCIALI.

SOMMARIO.

Regio decreto 13 *dicembre* 1865 *che approva il regolamento per la polizia dei lavori delle miniere, cave, torbiere ed officine mineralurgiche. — Giurisprudenza amministrativa: assenza dei maestri dalla scuola; consiglieri interessati nelle deliberazioni; continuazione di lite; licenziamento dei professori ginnasiali; visto dei prefetti; contratti; liste elettorali. — Elezioni: assenso per liti da muoversi dai comuni alla provincia; pensioni agli impiegati comunali; poteri del delegato straordinario; remozione degli impiegati comunali e pensione ai medesimi; tasse comunali sulle bestie da tiro, da sella e da soma.— Atti dello stato civile.—Moduli.*

R. Decreto 23 *dicembre* 1865, *n°* 2716. — *È approvato il Regolamento per la polizia dei lavori delle miniere, cave, torbiere ed officine mineralurgiche.*

VITTORIO EMANUELE II, ECC., RE D'ITALIA.

Sulla proposta del ministro di agricoltura, industria e commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. È approvato l'unito regolamento per la polizia dei lavori delle miniere, cave, torbiere ed officine mineralurgiche annesso al presente decreto visto d'ordine nostro dal ministro anzidetto.

Ordiniamo, ecc.

Dato a Firenze, addì 23 dicembre 1865.

VITTORIO EMANUELE.

TORELLI.

REGOLAMENTO

per la polizia dei lavori delle miniere, cave, torbiere ed officine mineralurgiche.

Art. 1. Nelle provincie in cui non è ancora in vigore la legge mineraria del 20 novembre 1859, n° 3755, il governo esercita, colle norme del presente regolamento, una sorveglianza di polizia sui lavori delle miniere, cave, torbiere, sulla conservazione delle sorgenti d'uso sanitario e sulle officine destinate all'elaborazione con qualsiasi mezzo delle sostanze minerali e dei metalli.

Art. 2. La vigilanza governativa è diretta a guarentire la sicurezza delle persone, degli edifizi, delle strade e dei corsi d'acqua, ed è esercitata sotto la dipendenza del ministero di agricoltura, industria e commercio per mezzo del consiglio e del corpo reale delle miniere.

Art. 3. Gli ingegneri delle miniere ed altri pubblici funzionari a ciò delegati hanno diritto di visitare le miniere, le cave d'ogni genere e le officine mineralurgiche. I proprietari od esercenti hanno obbligo di agevolare loro tali visite e fornire i dati e le informazioni necessarie all'adempimento del loro ufficio. In caso di rifiuto, gli ingegneri ed ufficiali delegati potranno invocare l'assistenza delle autorità locali di polizia.

Art. 4. Gli ufficiali delle miniere nelle loro visite, quando lo giudichino necessario, lasciano all'esercente un'istruzione scritta, circa ai provvedimenti da osservarsi.

Art. 5. Le prescrizioni dell'amministrazione, nell'interesse della pubblica sicurezza e salubrità, sono notificate agli esercenti per mezzo del sindaco del comune.

Se l'esercente trascura di uniformarvisi, l'adempimento di esse è provocato d'ufficio sotto la vigilanza dell'ingegnere delle miniere ed a spese dell'esercente medesimo.

Art. 6. Non si possono fare scavi per estrazione di sostanze minerali sotto una zona di 20 metri dai cortili, giardini e luoghi cinti di muro, e di metri 100 dagli edifizi, ovvero dai canali e dalle sorgenti di privata spettanza, a meno che gli interessati vi acconsentano, o che sia a spese del richiedente dimostrata, e dichiarata dall'autorità giudiziaria la innocuità dei lavori.

Sulle istanze degli interessati l'autorità giudiziaria potrà inibire od ordinare che siano in altro modo condotti gli scavi che mettono in pericolo cortili, giardini, edifizi, canali e sorgenti poste a distanze anche maggiori delle sovraccennate.

Art. 7. Non si possono fare scavi per estrazione di sostanze minerali sotto una zona di 20 metri dalle strade nazionali, provinciali e comunali, od in un terreno inclinato oltre il 30 p. 0|0 sovrastante o sottostante ad un pubblico passaggio, ovvero sotto

Digitized by Google

una zona di metri 100 dalle strade ferrate, dai corsi d'acqua, canali e sorgenti di pubblica spettanza, senza una licenza del sotto-prefetto il quale, dopo consultati gli uffici tecnici, prescrive le cautele richieste dalla pubblica sicurezza.

Si potranno dal prefetto inibire scavi a distanze anche maggiori delle sopra accennate, quando la sicurezza del transito e dei pubblici corsi d'acqua lo richiegga.

Le disposizioni del presente articolo non derogano a quanto è prescritto da leggi e regolamenti speciali, circa ai lavori sulle spiagge marittime e presso i corsi d'acque e strade.

Art. 8. Le disposizioni dei due precedenti articoli si applicano anche ai trivellamenti che si facessero nelle adiacenze di una sorgente minerale o termale di uso sanitario.

Art. 9. Ogni esercente di miniere o cave sotterranee deve mantenere in duplice copia il piano con profili dei lavori eseguiti nelle medesime alla scala di 1 a 500.

Una copia di esso messa annualmente al corrente è conservata nell'ufficio dell'ingegnere delle miniere.

Ove non si riconosca sufficiente esattezza e chiarezza nel piano, il prefetto ne potrà ordinare la rettifica, ed in caso di rifiuto, la formazione d'ufficio a spese dell'esercente.

Art. 10. È vietato far lavorare nei sotterranei adolescenti in età minore di anni 10.

Art. 11. I lavori delle miniere o cave devono essere condotti secondo le regole d'arte, in guisa da provvedere efficacemente alla sicurezza e salute delle persone e non compromettere la sicurezza degli edifizi, strade e corsi d'acqua.

Art. 12. Si devono tenere presso le miniere, cave e stabilimenti che ne dipendono, i mezzi di soccorso necessari in ragione del numero degli operai, della natura dei lavori o della loro situazione.

Art. 13. Allorchè la sicurezza delle persone, edifizi, strade o corsi d'acqua, può essere in pericolo, il prefetto o sotto-prefetto, sopra relazione dell'ingegnere delle miniere, e udito l'esercente, può prescrivere le disposizioni occorrenti.

In caso di reclamo degli interessati, il decreto del sotto-prefetto non è esecutorio, senza l'approvazione del prefetto.

Contro i decreti del prefetto vi è ricorso, non sospensivo, al ministro, il quale delibera, sentito il consiglio delle miniere.

Art. 14. Quando succedesse un avvenimento che cagioni gravi infortunii, o mettesse in pericolo imminente la sicurezza delle persone, edifizi, strade o corsi d'acqua, i direttori od i loro rappresentanti debbono tosto informarne il sindaco e l'ingegnere delle miniere.

In caso d'urgenza, il sindaco dà i provvedimenti indispensabili, e le spese saranno a carico degli esercenti la miniera o cava, salvo il ricorso a chi di ragione.

Il sindaco ha facoltà di richiedere utensili, cavalli ed ogni altro mezzo di soccorso agli esercenti miniere o cave vicine, i quali avranno diritto all'indennità di ragione.

Art. 15. Accadendo che i lavori di miniere, cave o torbiere vicine siano condotti in modo da mettere in pericolo la reciproca sicurezza, il prefetto o sotto-prefetto, udito l'ingegnere delle miniere e gli esercenti, potrà prescrivere il modo con cui debbono essere condotti i lavori al fine di ovviare ad ogni inconveniente.

Qualora gli interessati non vi acconsentano, il prefetto o sotto-prefetto avrà facoltà di inibirli in tutto od in parte. Simili disposizioni sono preventivamente applicabili alle miniere o cave che diversi proprietarii volessero aprire in contiguità, sempre quando ne possa accadere pericolo reciproco.

In caso di reclamo degli interessati il decreto del sotto-prefetto non è esecutorio senza l'approvazione del prefetto.

Contro i decreti del prefetto si può nel termine di un mese ricorrere al ministro, il quale delibera, sentito il consiglio delle miniere.

Art. 16. Gli esercenti officine mineralurgiche sono sempre tenuti a uniformarsi ai provvedimenti che nell'interesse della pubblica sicurezza e salubrità, e dopo sentite le loro osservazioni, fossero decretati dal prefetto.

Contro le disposizioni del prefetto vi è ricorso al ministro, il quale decide, sentito il consiglio delle miniere.

Visto d'ordine di S. M.

Il ministro d'agricoltura, industria e commercio

TORELLI.

GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA

Assenza dei maestri dalla scuola.

I maestri elementari che si assentano dalla scuola per attendere alle conferenze magistrali, dietro invito delle autorità scolastiche, comunicato per mezzo del sindaco, non sono imputabili di verun mancamento e non possono essere privati dello stipendio durante il tempo dell'assenza.

Parere 10 giugno 1865 del Consiglio di Stato, adottato.

La sezione, ecc.,

Ha considerato che il rifiuto del comune di Reggio di pagare lo stipendio per il mese di agosto 1863 ai maestri elementari si fonda sul fatto dello essersi essi allontanati dalla scuola per attendere alle conferenze magistrali, e quindi sul non aver essi durante quel mese prestato servizio al comune;

Che siffatta assenza ed interruzione di servizio

Digitized by Google

non fu volontaria da parte dei maestri, ma risulta imposta nell'interesse della pubblica istruzione dalla autorità scolastica, i cui inviti vennero comunicati col mezzo del sindaco senza che questi movesse veruna opposizione, e perciò i maestri recatisi in piena buona fede alle prescritte conferenze magistrali, non fecero che adempiere ad un obbligo dell' ufficio loro, e non sono imputabili di verun mancamento;

Che qualora il comune avesse creduto di non aderire alla temporaria sospensione delle scuole, neppure colla vista del vantaggio futuro che sarebbe a quelle derivato dalla migliore istruzione dei maestri, era in sua facoltà di far conoscere a questi il proprio dissenso o di provvedere come meglio avesse creduto altrimenti, mentre coll' inviare loro l'invito dell' autorità scolastica, senza veruna osservazione, dovea intendersi che non avrebbero incontrato ostacolo da parte sua;

E per questi ragioni,

La sezione, non trovando fondato il ricorso del comune di Reggio, opina doversi mantenere la deliberazione della deputazione provinciale.

Consiglieri interessati. — Liti.

Il divieto imposto ai consiglieri dall' art. 209 *della legge comunale, di prender parte a deliberazioni nelle quali siano interessati i loro congiunti, è assoluto in modo che la validità della deliberazione stessa non può farsi dipendere dall' eventuale portata del voto in un senso piuttosto che in un altro.*

Il deliberare sulla continuazione d' una lite, nella quale il comune sia rimasto vincitore in prima istanza, può ritenersi come un atto conservatorio dei diritti del comune e spettare, in caso d' urgenza, alla Giunta.

Parere 11 maggio 1865 del Consiglio di Stato, adottato.

La sezione, ecc.,

Ha considerato che il motivo del promosso annullamento è fondato sulla circostanza di aver preso parte a quella deliberazione alcuni Consiglieri, i quali a' termini dell' art. 209 (1) della legge comunale dovevano astenersene, perchè congiunti nei gradi ivi accennati con taluno degli intervenienti nella lite suddetta contro il comune;

Che questa circostanza non sarebbe contestata e risulterebbe che ove i voti dei consiglieri che in essa si trovavano fossero dedotti dal numero totale dei votanti, la deliberazione non potrebbe più essere valida;

Che non potrebbe ammettersi contro l'applicazione dell' articolo di legge in questione il riflesso che i consiglieri di cui si tratta, anzichè votare in favore dei loro congiunti, sostennero contro di essi le ragioni del comune, sicchè gli adunati furono unanimi nel volere continuata in appello la lite già vinta nel primo giudizio; imperocchè il divieto esplicito pronunciato dalla legge impedisce la partecipazione alla votazione in modo assoluto ed *a priori* e non può quindi menomamente subordinarsene la validità alla eventuale portata del voto in un senso piuttosto che in un altro;

Che però escludendo dal consiglio tutti gli interessati nel senso dell'art. 209 si verificherebbe il caso di una vera impossibilità per il consiglio comunale di deliberare sull'oggetto di questa lite;

Che, trattandosi di una lite nella quale il comune trovasi convenuto e vincitore in prima istanza, il deliberare sulla sua continuazione non potrebbe a meno di ritenersi nella fattispecie come un atto conservatorio dei diritti del comune e di vera urgenza, per cui sarebbe competente la giunta municipale, essendo ovvio del resto come la lite non possa essere evitata, e sia di tutto interesse del comune che non venga decisa in sua contumacia;

Epperciò è d'avviso,

Che non si possa prescindere dal pronunciare con regio decreto l' annullamento della deliberazione del comune di Bagnolo del 19 giugno 1864.

(1) Identico all'art. 222 della nuova legge.

Professori ginnasiali - Licenziamento - Indennità.

In mancanza di convenzione scritta relativamente alla somma da corrispondersi all'insegnante nel Comune la indennità da assegnarsi deve essere regolata in ragione del numero delle lezioni, secondo il disposto dell'articolo 29 *della legge* 13 *novembre* 1859.

Non è necessario un preventivo licenziamento per i professori ginnasiali, essendo essi, per disposto dell'articolo 213 *della predetta legge, nominati per un tempo determinato.*

Sentenza 14 *giugno* 1865 *del Consiglio di Prefettura di Torino.*

Fatto.

Espose a questo consiglio il Dughera che, trovandosi nell'anno scolastico 1862-63 addetto al ginnasio della città di Chivasso nella qualità di professore di letteratura italiana, venne contemporaneamente ivi pure incaricato dell'altro insegnamento tecnico di storia e geografia dal notaio Pietro Ferrero ivi sindaco, per quale insegnamento rivestiva tutti i requisiti legali, e che poteva in fatto cumulare col primo, senza pregiudizio in ambi i corsi dei rispettivi studenti;

Non essersi mai, pendente l'anno scolastico, par-

Digitized by Google

lato dello stipendio ossia onorario da corrispondersi per tale insegnamento; solo in fine dell'anno pretendevasi da taluno di tacitarlo a tale titolo con L. 200, stipendio stato da esso esponente formalmente rifiutato, siccome troppo inferiore alle lire 800, *minimum* stabilito dalla legge;

Che tornato finora affatto frustraneo ogni relativo tentativo di stragiudiziale amichevole adeguamento col comune di Chivasso a tale intento adoperatosi, l'esponente trovasi perciò costretto suo malgrado di ricorrere come ricorre alla via giuridica, chiedendo la citazione nanti codesto consiglio di prefettura del suddetto comune in persona del suo signor sindaco, notaio Pietro Ferrero, e conchiudendo, previo formale interrogatorio che gli si deduce sulla verità del sopra esposto, dir cause per cui non debbe dichiararsi tenuto ed ove d'uopo anche condannato a corrispondergli il suddetto intiero stipendio di lire 840 a titolo d'insegnamento di storia e geografia da esso dato nello scorso anno scolastico 1862-63, cogl'interessi e spese;

Rispose la città di Chivasso che l'insegnamento di cui è caso, essendo subordinato a quello principale di terza grammatica per il ginnasio, egli non poteva acquistare che un diritto ad indennità, quale sarebbe stata relativa alle circostanze, giusta il diffidamento datogliene da chi primieramente gli parlò di tale incarico, motivo per cui, senza violare la legge, non si sarebbe potuto parlare di stipendio nè in principio, nè in fine dell'anno, e perchè lo stipendio stanziato dalla legge, di cui fa cenno l'autore, si riferisce ad insegnamento tecnico solo e principale; che in caso diverso vi sarebbe cumulo di stipendii; che contro tale indennità, assegnatagli con deliberazione del consiglio comunale del 2 luglio 1863, l'attore aspettò a reclamare solo il 2 ottobre successivo, cioè due giorni dopo la reiezione della sua domanda di riammessione all'impiego, da cui aveva dovuto licenziarsi dopo finito l'anno scolastico 1862-63; che per essersi dovuto dal municipio esonerare il Dughera per fatti a lui imputabili (siccome in caso di bisogno si può provare), non per questo si doveva avere per meno congrua l'indennità di lire 200; che tiene luogo di accettazione l'annotazione attergata alla lettera Gazzotti, su del che lo interpellava formalmente; per il che chiedeva assolversi il municipio dalle altrui domande; subordinatamente ammettersi le offerte prove, colle spese;

Previa accettazione negli utili delle avversarie ammissioni, e produzione di un certificato a suo favore, replicava, in merito, non essersi mai parlato di stipendio nè in genere, nè in misura; che non suffraga l'avversario assunto la dichiarazione attergata alla lettera Gazzotti, per avere il semplice carattere di una dichiarazione di fatto che riguarda terze persone; che a fronte del disposto dell'articolo 135 del R. Decreto 19 settembre 1860 non sussiste il preteso cumulo di stipendii; che, per essersi mantenuto estraneo alle deliberazioni comunali 6 novembre 1862 e 2 luglio 1863, non decorse ad esso nessun termine perentorio al reclamo; che qualunque altra considerazione desunta da imputazioni a carico dell'attore rimane senza efficacia a fronte del preciso e letterale disposto della legge e regolamento sull'istruzione pubblica e della giurisprudenza del Consiglio di Stato, persisteva perciò nelle già prese conclusioni;

Controreplicando il Comune diceva che all'occasione della trattativa tra esso occorsa ed il Soprintendente venne esclusa l'idea di stipendio ed adottata quella di una indennità; e dopo aver rettificato alcune inesatte allegazioni del Dughera, ed avere narrato fatti a carico dello stesso tendenti a provare che l'attestato rilasciatogli dal soprintendente non poteva precludere la prova dei fatti dedotti a capitolo, ne aggiungeva un'altra, cioè: sapere i testimoni come pendente l'anno scolastico 1862-63 il professore Giuseppe Dughera andasse dicendo che per l'insegnamento della storia e geografia nelle scuole tecniche del primo corso in Chivasso egli si aspettasse un compenso approssimativo a quello che gli venne poi accordato in fin dell'anno colla deliberazione del consiglio comunale 2 luglio 1863;

Che lo stipendio reclamato dall'attore sul fondamento di un disposto, non applicabile al caso, in lire 840 per il solo insegnamento tecnico senza far caso del ginnasiale pure da esso dato, comprenderebbe non solo la storia e geografia, ma anche la lingua italiana, e questo risulta dallo specchio degli stipendi che venne stampato per cura del ministero d'istruzione pubblica per gli insegnamenti a darsi nelle scuole tecniche, e che serve di complemento alla tabella annessa alla legge 13 novembre 1859 sulla pubblica istruzione, n° 3725;

Onde si raccoglie che lo stipendio di lire 840, non potendosi dall'attore pretendere ancorchè egli avesse come principale e solo incarico quello dell'insegnamento tecnico, ma dovendosi dividere in questa stessa ipotesi fra esso lui per la storia e geografia e fra quegli che insegnò la lingua italiana al primo corso, consegue tanto più che il compenso non poteva spettare in quella somma fissa, ma doveva come indennità accertarsi e determinarsi per trattarsi d'insegnamento tecnico accessorio;

Che la nota attergata alla lettera Gazzotti riveste il carattere di una convenzione senza che occorresse alcuna sua sottoscrizione, e che non sussiste l'eccezione che si tratti di cosa passata fra terzi; al progetto di quell'annotazione interpellava specificamente l'avversante;

Che la giurisprudenza del Consiglio di Stato e le istruzioni ammettono indennità anche inferiori al

Digitized by Google

minimum stabilito dalla legge, quantunque trattandosi di indennità non prevista dalla legge si debba stare alla convenzione; che trattandosi di missione accessoria congiunta ad altra principale, od, a meglio dire, di semplice incaricato, la legge ammette persino il compenso in ragione del numero delle lezioni;

Che d'altronde mancava persino l'approvazione ministeriale dalla legge prescritta;

Per il che, previa la offerta prova in caso di bisogno, persisteva nelle prese conclusioni;

In un terzo memoriale il professore Dughera ripeteva le già fatte eccezioni, impugnava gli appunti contenuti nella lettera Gazzotti, dimostrando essere indipendente da lui il cattivo esito dell'esame dei suoi scolari; eccepiva di inconchiudenza ed inammissibilità dei capitoli di prova testimoniale tendenti a provare la intervenuta convenzione; che all'eccezione di mancanza di titolo a percepire il *minimum* dello stipendio osta il combinato disposto degli articoli 204 e 274; che la trasmissione al sindaco dell'anzidetta dichiarazione, allo scopo di evitarsi ulteriori imputazioni, non può avere il valore avversariamente attribuitole;

Ragionando in diritto, all'appoggio dell'art. 135 del regolamento 19 settembre 1860, faceva diverse produzioni deducendone argomento in suo favore;

Che, attesa l'insistenza dell'avversante nel rifiutargli la chiesta indennità, faceva istanza perchè venisse indennizzato del danno avuto pel tardivo licenziamento, e così in aggiunta alle sovra instate lire 840 gli venga corrisposta un'indennità di lire 1120 pari allo stipendio dalla legge fissatogli a titolo di reggente la 3ª grammatica;

Che la sua domanda trovava pure appoggio sullo stanziamento fatto dal consiglio provinciale di Torino nella sua seduta 4 settembre 1863 di un sussidio di lire 2000 anche in considerazione delle scuole tecniche;

La città di Chivasso dava maggiore sviluppo alle già fatte osservazioni, e citando documenti e date, diceva insussistente l'eccezione di tardivo diffidamento del pari che la nuova domanda di indennità di lire 1120 od altra qualsiasi;

In proposito poi dello stanziamento delle lire 2000 fatto dal consiglio provinciale soggiungeva che la causa principale è quella del Ginnasio e Convitto, e meno principale quella delle scuole tecniche, a quale sussidio il Dughera partecipò nel 1863;

Presentando un quarto memoriale il professore Dughera si faceva a ribattere tutti gli appunti personali fattigli nell'esercizio dell'insegnamento, citava a suo sostegno il disposto della legge e regolamento sull'istruzione, invocava la giurisprudenza amministrativa, e ripetendo in genere le già fatte osservazioni, eccezioni, ed istanze conchiudeva:

1° Esservi stato mandato e mandato rettamente eseguito; 2° alla convenzione aver supplito la legge colla fissazione di un *minimum;* 3° il diffidamento essere stato tardivo, e quindi nullo nel termine, ingiusto e gravatorio nelle cause, illegale e perciò nullo nella forma del procedimento; quindi giusta la sua domanda di un'indennità pari allo stipendio di lire 1120 cadauno dei due anni che ancora gli rimaneva a compiere il legale triennio d'insegnamento;

Il consiglio, ecc.;

Sentiti, ecc.;

Ritenuto che tre sono le domande del Dughera, cioè: 1° pagamento delle lire 840 pell'insegnamento della storia e geografia da esso dato nell'anno scolastico 1862-63; 2° pagamento di due anni di stipendio quale professore reggente di terza ginnasiale di Chivasso in dipendenza di intempestivo licenziamento; 3° istanza per soppressione di espressioni ingiuriose;

Ritenuto, in ordine alla prima domanda, che in mancanza di convezione scritta relativamente all'ammontare della somma da corrispondersi al Dughera pel suddetto insegnamento di storia e geografia, è forza ricorrere ai principii di diritto comune;

Che, ciò posto, all'art. 1226 del codice civile si stabilisce che *le convenzioni obbligano non solo a ciò che in esse è espresso, ma anche a tutte le conseguenze che l'equità, l'uso, o la legge, attribuiscono all'obbligazione secondo la sua natura;*

Che la legge, la quale nel concreto è quella del 13 novembre 1859 sull'istruzione pubblica, stabilisce all'art. 291, alinea, che *le indennità da assegnarsi eventualmente agli incaricati degli insegnamenti saranno regolate in ragione del numero delle lezioni;*

Che parlandosi all'anzidetto articolo di indennità, e non di stipendio, è inammissibile la domanda come sopra fatta in lire 840 all'appoggio della tabella *G* annessa alla legge stessa, la quale non riguarda che gli stipendi, ed è presumibilmente non a caso che il comune nella sua deliberazione del 6 nevembre 1862 si servì della parola *indennità* e non *stipendio;*

Che però se inattendibile si presenta l'istanza come sovra formulata in lire 840, non è men vero d'altro canto che tutt'affatto tenue si mostra la somma proposta dal comune in lire 200, alla quale argomentando da certi indizii e dalle discussioni seguite all'udienza, non pare che sin da principio e durante l'anno scolastico fosse intendimento del comune di rigorosamente attenersi;

Che quindi arbitrando *ex quo et bono*, ed avuto ad ogni caso gli opportuni riguardi, può l'indennità come sopra proposta portarsi a lire 300;

Ritenuto, in ordine alla seconda domanda, che all'art. 213 della legge suddetta stabilendosi *che i professori ginnasiali sono nominati per un tempo de-*

Digitized by Google

terminato che non può eccedere 3 *anni, e che essi possono, osservando le stesse norme, essere riconfermati allo spirare del termine per cui furono eletti*, appare ad evidenza come, essendo stata la nomina del Dughera limitata all'anno scolastico 1862-63, non era necessario alcun preventivo licenziamento; cosa di cui non può dubitarsi fosse persuaso il Dughera stesso a fronte dell'istanza che sul finire del 1863 (come appare dal suo ricorso) faceva all'amministrazione comunale di volerlo confermare nel suo ufficio;

Che quindi destituita di fondamento onninamente è la domanda del Dughera del pagamento delle due annate di stipendio qual reggente professore ginnasiale;

Ritenuto infine, riguardo alla domanda di soppressione delle espressioni ingiuriose, che nella causa agitatasi in via d'appello avanti il Consiglio di Stato fra il comune di Codogno ed un tale Bergamaschi per licenziamento dall'impiegò di segretario, quel tribunale supremo del contenzioso con sua sentenza del 29 novembre 1861 ebbe a dichiarare che *le espressioni usate a suo riguardo dal comune nel memoriale di risposta, piuttostochè recare oltraggio, sono dirette in senso del comune a giustificare ancora più il fatto del suo licenziamento, e che se il Bergamaschi le crede calunniose gli resta aperta la via di riparazione davanti il giudice competente;*

Che per ragione di stretta analogia sarebbe l'anzidetta considerazione applicabile al caso;

Per questi motivi,

Assolvendo il comune di Chivasso da ogni maggiore attrice istanza, lo dichiara tenuto a pagare al professore Dughera Giuseppe l'indennità di lire 300, di cui è caso.

Spese compensate.

Visto dei prefetti. — Contratti.

Il visto, *col quale i sotto-prefetti e i prefetti rendono esecutorie le deliberazioni comunali, non è un atto di* giurisdizione *ma di* attribuzione amministrativa, *e quindi non può avere influenza sulle* azioni giuridiche *di forma o di sostanza, che possano nascere dalle deliberazioni stesse, nè ostare al loro esperimento in via contenziosa.*

L'esecuzione volontaria vale di ratifica tacita all'atto affetto di nullità, solamente quando essa viene dalla persona o rappresentanza in cui risiede il diritto di intentare l'azione di nullità.

La fideiussione essendo una obbligazione sussidiaria nell'interesse di colui che stipula, il principale obbligato non ha diritto di far tradurre coattivamente in giudizio il fideiussore solidale.

Il regolamento per la contabilità dello stato dovendo, per adattarsi ai comuni, essere messo in armonia coi principii della legge comunale, deve intendersi alla persona del ministro surrogato il comune per far uso delle facoltà che gli articoli 69 *e* 84 *del regolamento stesso accordano al ministro, e che nell'esercizio delle medesime il comune non possa esercitare attribuzioni più estese del ministro.*

—

Sentenza 21 marzo 1865 del Consiglio di Prefettura di Catania.

—

Il consiglio, ecc.,

Visti gli atti del processo,

Il signor prefetto presidente ha elevato le seguenti quistioni di diritto:

1. Osta il *visto* della sotto-prefettura sull'atto di deliberamento del 29 agosto ultimo all'azione giuridica del comune?

2. Che sulla eccezione di esecuzione volontaria?

3. Deve ordinarsi lo intervento coattivo in causa del fideiussore Grasso?

4. Gli atti relativi allo appalto furono compiuti in conformità della legge?

5. Nella negativa, è il caso di dichiararsi la nullità dei medesimi, e di condannarsi il convenuto alla restituzione delle somme esatte nella qualità di appaltatore?

6. Che per le spese?

Sulla prima:

Considerato che, ben mirandosi all'organismo ed agl'intendimenti della legge amministrativa del 23 ottobre 1859, la sotto-prefettura non è una *potestà di giurisdizione*, ma una *potestà di ordine o di gerarchia*: è quella potestà ordinata ad attuare il principio costitutivo di sorveglianza o ingerenza del governo sugli atti dei comuni. E per fermo la giurisdizione, come la parola stessa dinota (*juris dicto*) nel suo conforme significato filologico e legale, è proprio di chi ha facoltà di giudicare, importando *dichiarar diritti.*

Essa si esercita con date forme *audita parte* con pronunziati positivi ed espressi, e vincola indistintamente tutti coloro cui interessa il diritto ch'essa dichiara.

Ed attesochè niuno di questi caratteri, che sono essenziali alla giurisdizione, si trova nell'atto che il sotto-prefetto o il prefetto esercitano in base all'articolo 128 della citata legge, che anzi il *visto* di cui ivi è menzione può essere supplito, pei suoi effetti, dal silenzio dei cennati funzionarii, ne risulta che il medesimo non può riputarsi atto giurisdizionale, ma bensì un atto di *attribuzione amministrativa*, il cui effetto si è di facoltare il municipio alla esecuzione del deliberato;

Digitized by Google

Considerato che, se il *visto* non è atto giurisdizionale, se non *è dichiaratorio*, non può aver influenza sulle azioni giuridiche, (sieno di sostanza, sieno di forma) che possano scaturire dalla deliberazione comunale; e perciò non può ostare allo esperimento delle azioni medesime in linea contenziosa;

Che nel sistema contrario propugnato dal convenuto, che il comune, cioè, per poter adire la potestà contenziosa sopra quistione di forma nascente da un atto amministrativo già *vistato*, dovrebbe pria percorrere la via dei ricorsi gerarchici per far eliminare dall' atto la formalità del *visto*, si avrebbero i seguenti illegali effetti:

1. In rapporto al diritto civile, in quantochè il comune, considerato dal codice, parte 1ª (articolo 10), come persona, e pareggiato a tutti i cittadini nel godimento dell' esercizio dei diritti civili, verrebbe poi a distorlo dal suo giudice naturale ovveramente sottoposto a doppia giurisdizione per lo identico atto.

Giudice naturale del comune per le quistione di validità o legittimità degli atti amministrativi è, giusta la legge 21 marzo 1817, il consiglio di prefettura.

Ora se le autorità amministrative, cui, a senso degli oppositori, dovrebbe il comune preliminarmente ricorrere per la ritrattazione del *visto*, respingessero il ricorso, al comune resterebbe conseguentemente preclusa la via al magistrato contenzioso: se poi lo accogliessero, benchè questo accoglimento implica necessariamente esame della quistione, e soluzione favorevole al comune, non ne sarebbe esso menomamente suffragato, e dovrebbe ricominciare per la identica causa il suo piatire presso l' ordine giudiziario;

2. In rapporto al diritto amministrativo, in quanto che il comune, soggetto unicamente al placito della deputazione provinciale per intentar lite, verrebbe anche ad esser sottoposto alla ingerenza governativa, che in ciò sarebbe illegittima come quella che non è dalla legge esplicitamente autorizzata;

Considerato inoltre che nella opposta sentenza sarebbe più che la illegalità, sarebbe lo assurdo ed invero non si porrà, nè si potrà porre certamente in dubbio, che il *visto* con cui il sotto-prefetto o il prefetto abbiano reso esecutoria una deliberazione municipale, non vincola il terzo che sia nella medesima interessato per ragion di diritti suoi particolari; e che costui, semprechè azion gli competa, sia libero di far cessare innanzi ai magistrati gidiziarii gli effetti di quella, tuttochè *vistata*. Ora se la permanenza del *visto* sulla deliberazione contestata non interdirà al comune di comparire in giudizio da convenuto quando sia regolarmente autorizzato dalla deputazione provinciale (verta la lite sulla sostanza, verta sulla forma dell' atto), come potrassi poi, senza contraddizione, ritenere che al medesimo comune abbia ad essere interdetto di comparirvi da attore?

Considerato, ciò posto, che non potrebbe dirsi inammissibile, per ragion del visto sotto-prefettizio, la istanza del comune.

Sulla seconda:

Considerato che, per escludere la istanza del comune, inopportuna è anche l' eccezione della esecuzione volontaria, che il convenuto desume dallo essersi dal tesoriere del comune ricevute, con conoscenza e consenso del sindaco, le rate del canone gabellario: imperocchè, senza entrare nella disquisizione se i corpi amministrati possano sanare, mercè esecuzione volontaria, gli atti nulli per mancanza di forma; e se di essa possa formarsi un titolo contra i medesimi per obbligarli alla esecuzione di tali atti, è risaputo che la esecuzione volontaria allora vale di ratifica tacita all'alto affetto di nullità, quando essa viene dalla persona o rappresentanza in cui risiede il diritto d'intentare l' azione di nullità: ora nè al sindaco isolatamente, nè al tesoriere compete questo diritto;

Che è anzi a riflettere che il primo, essendo stato uno degli autori degli atti impugnati, agiva in conseguenza del suo precedente operato, che moralmente legavalo, nello apporre il *visto* all'atto di ricevuta di pagamento;

Che il diritto ad intentar l' azione di nullità, salvo l' approvazione superiore, sta nel consiglio comunale, e questo, ben altro che ratificar gli atti di aggiudicazione, al 24 dicembre deliberava di promuoversi la causa di nullità dei medesimi;

Che questa esplicita manifestazione della volontà del consiglio non può essere contrastata e distrutta dal fatto, quando pure fosse stabilito (che dagli atti processuali non risulta) che lo stesso consesso, a detta della difesa del convenuto a' 31 dicembre comprendeva nel progetto di bilancio pel 1865, la somma di entrata risultante dall' appalto, fatto che vorrebbesi elevare a presunzione di ratifica;

Che canone, non che legale, di logica, è, che contra i casi espressi e certi non può ammettersi presunzione; imperciocchè le presunzioni sono la deduzione che il magistrato fa da un fatto noto ad un fatto ignoto (art. 1303, cod. part. 1ª). Or quando il vero è palese e certo, le indagini in-

Digitized by Google

duttive dirette a rinvenirlo sarebbero un assurdo. Il consiglio (ammesso pure il fatto asserito), chiamato dalla legge a formare il bilancio, vale a dire a descrivere lo stato delle entrate e delle spese dell'amministrazione secondo gli elementi presentatigli dalla giunta, trovando esistente la partita di rendita proveniente dall'appalto delle farine, non potea certamente non tenerne conto senza commettere una falsità. Ma questo fatto, ancorchè mancasse la dichiarazione del 24 dicembre, non potrebbe qualificarsi come ratifica agli atti di aggiudicazione; imperocchè esso è interamente estraneo al valore giuridico degli stessi, nè havvi il menomo indizio che il consiglio avesse in quel punto tenuto presente la quistione di forma degli atti suddetti e che avesse inteso, intorno a ciò, pronunziarsi in una qualunque guisa;

Attesochè, pertanto, non potendo ritenersi esservi stata esecuzione volontaria degli atti in disamina, manca la base a questa altra eccezione d'inammissibilità della domanda del comune.

Sulla terza:

Considerando che la fideiussione è una obbligazione sussidiaria nello interesse di colui che stipula;

Che la solidarietà nell'obbligazione non dà diritto al principale obbligato di veder tradotto coattivamente in giudizio il fideiussore solidale, essendochè anche la obbligazione solidale è nello interesse dello stipulante;

Che perciò, avendo il comune dichiarato di non aver interesse alla presenza del fideiussore Grasso in giudizio, non è il caso di ordinarsi il costui intervento coattivo;

Che d'altronde la obbligazione fideiussoria discendendo essenzialmente dalla obbligazione principale, cade con essa, se questa vien meno (art. 1884, cod. part. 1ª): epperò non aggiunge nè toglie al giudizio la presenza del fideiussore;

Che l'essere il Grasso, come asserisce il convenuto Pappalardo, socio nell'appalto, non muta tampoco la posizione della lite, imperocchè tratterebbesi d'interesse esclusivo tra loro due, ed estraneo al comune.

Sulla quarta:

Considerando, constare in fatto che la giunta municipale di Aci Reale addì 18 agosto 1864 deliberava il capitolato per le condizioni dello appalto, fissando lo stato a canone gabellario ad annue lire 65700, la durata dell'appalto ad anni due e mesi quattro, cioè dal 1° settembre 1864 al 31 dicembre 1866, promettendo il premio del quinto sugli aumenti, e scegliendo il metodo dell'asta pubblica (cose tutte appoggiate a precedente deliberazione del consiglio), e stabiliva le altre condizioni del contratto, ch'erano di sua competenza; che nello stesso giorno 18 la giunta senza attendere che la sopradetta sua deliberazione, portando il quaderno d'oneri, fosse *vistata* dal sotto-prefetto, pubblicava l'avviso d'asta designando il giorno 25 per le prime operazioni degli incanti, ed il giorno 28 per la presentazione delle offerte in grado di vigesimo: che il giorno 25, non essendosi presentati licitatori, la giunta deliberava rimandarsi il primo esperimento d'asta al 27 agosto, e quello dei *fatali* al giorno 30, ed aumentarsi lo stato gabellario a lire 67575; e pubblicava nello stesso giorno 25 nuovi avvisi in consonanza del suo deliberato; - che nel giorno 27 gl'incanti restavano nuovamente deserti; - che al 28 la giunta deliberava esigersi in economia pel mese di settembre allora prossimo il dazio: epperò l'appalto restringersi ad anni due e mesi tre: il canone rimanere lo stesso in lire 67575 annue, ma accordarsi un premio di lire 8415, oltre al beneficio del quinto, a chi rimanesse gabelliere; che, a coerenza di ciò, nello stesso giorno 28 la giunta pubblicava avvisi al pubblico fissando il primo incanto all'indomani (29) alle ore 14 d'Italia (ore 9 a. m.), e il termine dei *fatali* al 1° settembre a mezzogiorno; che al 29 agosto presentavansi due oblatori, certo Salvatore Fichera, che offrì la stessa somma nello stato fissata, e il convenuto Pappalardo che offrì la stessa somma pel periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre; portò poi allo stato un aumento di lire 2550 annue sul biennio successivo, salvo il godimento dei quinti e del premio delle lire 8415; che al 1° settembre il termine dei *fatali* decorse infruttuosamente e che lo appalto rimase perciò aggiudicato al convenuto Pappalardo;

Constare altresì in fatto che di tutte queste deliberazioni della giunta due sole furono sottoposte al *visto* della sotto-prefettura, cioè quella del 18 agosto portante il quaderno d'oneri, la quale fu vistata il 20, vale a dire due giorni dopo che era stata eseguita mercè la pubblicazione degli avvisi, e quella del 29 agosto contenente l'aggiudicazione dell'appalto;

Considerato non potersi revocare in dubbio che la giunta commetteva in cotali atti molte illegalità, alcune per usurpazioni di poteri proprii del consiglio comunale, come furono quelle relative all'aumento dello estaglio, al restringimento della durata dell'appalto, alla concessione del premio straordinario di lire 8415: altre per l'abbreviazione del periodo che la legge ha fissato tra la pubblicazione degli avvisi e la esecuzione degli

Digitized by Google

incanti e tra l' aggiudicazione e il termine dei *fatali*;

Che la legge comunale e provinciale avendo ordinato che i comuni negli appalti di cose od opere eccedenti in valore le lire 500 debbano procedere, per regola generale, col sistema dell' asta pubblica, secondo le forme stabilite per gli appalti delle opere dello stato (articolo 123), gli art. 69 e 84 del regolamento approvato con R. decreto 13 dicembre 1863, n. 1628, son divenuti norma impreteribile negli incanti comunali;

Che l' art. 69 fissa, come regola generale, che tra gli avvisi al pubblico e la esecuzione degl'incanti debba correre un periodo di quindici giorni, come eccezione poi statuisce che questo termine, secondochè l' interesse del servizio richiegga, possa essere ridotto *fino a cinque giorni* o esteso a un tempo maggiore dal ministro competente. L' articolo 84 poi stabilisce, come regola generale, che il periodo che debba intercedere tra la seguita aggiudicazione e il punto dei *fatali*, sia di quindici giorni, e in via di eccezione permette che il ministro, a seconda delle esigenze del servizio, riduca *fino a cinque giorni* questo periodo;

Che, dovendosi il regolamento per la contabilità dello stato adattare a comuni, dovrà intendersi modificato e messo in consonanza con l'organismo e co' principii della legge comunale. Ciò importa che alla persona del ministro debba intendersi surrogato il comune, per far uso, nell' interesse dell'amministrazione comunale, di quella facoltà che, nell' interesse dello stato, gli art. 69 e 84 del regolamento attribuiscono al ministro;

Che nell' esercizio di questa facoltà, sia il comune rappresentato dal consiglio, sia dalla giunta (poco interessa negli effetti della lite il definirlo), egli è certo non poter esso esercitare attribuzione più estesa di quella che il ministro esercita: epperò la facoltà di abbreviare i termini per gl' incanti doversi intendere, così pel ministro, come pel comune, limitata fino a cinque giorni, altrimenti il comune non surrogherebbe in ciò il ministro, ma sostituirebbe la propria volontà alla legge;

Che adunque, a meno che non si voglia ammettere che quelli articoli non sieno applicabili al comune (che tanto varrebbe metterli a discrezione dell' autorità municipale anche per quella parte in cui essi precettano che il termine di cinque giorni non debba in alcun caso violarsi), non altrimenti che nello esposto modo è ad intendere la ministeriale, allegata dal convenuto, del 17 gennaio 1860, n° 171, con la quale si dichiarava come dovea adattarsi ai comuni (del già regno sardo) il regolamento 30 ottobre 1853; che negli articoli 138 e 153 ha disposizioni conformi a quelle contenute nei sopracitati due articoli 69 e 84 del regolamento 13 dicembre 1863, ora vigente;

Che se fosse vero che il comune avesse facoltà di passarsi di quel precetto della legge, ch'è uno dei più assoluti sul soggetto degli incanti, non si scorge perchè avesse a contrastarglisi quella di preterire le altre formalità ivi prescritte, ed allora che resterebbe altro che lettera morta il disposto dall' articolo 123 della legge 23 ottobre 1859?

Che, ciò posto, non è a dubitare che i termini prefissi dagli art. 69 e 84 del regolamento succitato sono imprescindibili per gli appalti ad asta dei comuni, così come per quelli dello stato, e che perciò la giunta di Aci Reale, avendoli trasandati, ha operato in contraddizione alla legge.

Sulla quinta:

Ritenuto, come sopra si è accennato, che le illegalità che furono commesse negli atti relativi all' appalto di cui si tratta, sono a distinguersi, pei loro effetti, in due classi: la prima comprende quelle poggiate sopra la usurpazione, fatta dalla giunta dei poteri del consiglio, e sopra il fatto della esecuzione data dalla medesima alle sue deliberazioni senza la formalità del *visto* della sottoprefettura; la seconda classe comprende le illegalità poggiate sulla violazione degli articoli 69 e 84 del regolamento 13 dicembre 1863;

Considerando che le illegalità della prima classe se possono suscitare la responsabilità della giunta innanzi al consiglio, non possono però influire sulla contrattazione stipulata dalla medesima coi terzi, i quali sono a riputarsi contraenti di buona fede, non essendo conformi alla ragione pratica ammettere che i medesimi debbono intendersi tenuti per legge ad eseguire indagini nelle segreterie dei comuni per accertare se la giunta nel compilare il quaderno d' oneri siasi tenuta fedele alle deliberazioni del consiglio e alla dipendenza gerarchica; che anzi la presunzione è per l' affermativa: sicchè siffatte illegalità, di mero ordine interno, non essendo opponibili a' terzi, non potrebbero viziare di nullità la convenzione, ed è a questo caso che va applicato il *convelli nequit* dei Romani, invocato dalla difesa del convenuto;

Che altrettanto non può dirsi per la illegalità basata sul fatto di essersi interposte sole poche ore dalla pubblicazione degli avvisi alla esecuzione degl'incanti e dell' aggiudicazione e soli tre giorni tra il tempo dell' aggiudicazione e quello dei *fatali*;

In questo fatto, non la volontà di un consiglio

Digitized by Google

comunale è stata oltrepassata, non una semplice regola d'ordine è stata lesa, ma è stata violata la maestà della legge;

Considerando che, la violazione della legge, anche in ordine a forme, produce nullità, semprechè la forma violata sia essenziale all'atto che debbe subirla;

Considerando, non essere applicabile al caso presente la massima proclamata dal codice di procedura civile (art. 1106) « *non potrà essere dichiarato nullo alcun atto di citazione di procedura se la legge non pronunzia formalmente la nullità*, » perocchè versiamo in atti di natura diversa di quelli pei quali la regola fu dettata;

Che questa regola ha ragione sufficiente e dà norma sicura in un codice, come quello nel quale pei varii atti di procedura, è espresso ciascun caso in cui il legislatore ha fulminato la nullità per difetto di forme, onde la regola generale posta all'ultimo, che nei casi, pei quali non sia stata espressa la pena di nullità, questa non potesse pronunziarsi, è logica e concludente;

Che non è lo stesso nel caso in ispecie, in cui vuolsi perciò cercar norma più confacente ed opportuna;

Che non potendo ammettersi che i precetti della legge possano impunemente conculcarsi allorchè in una legge non trovasi alcuna penale esplicita a danno dei trasgressori, la scienza e la giurisprudenza di accordo hanno riconosciuto come necessario e stabilito il principio, che la nullità dell'atto debba essere sanzione penale alla infrazione dei dettati legislativi, attuata nell'atto stesso;

Che la pena di nullità adunque è inerente ed implicita, semprechè la legge abbia formulato un precetto contro quelli atti nei quali essa è stata violata, altrimenti la parola del legislatore rimarrebbe vuota di effetti; imperocchè, priva di sanzione penale, la legge è lettera morta;

Che, ciò stante, si è riconosciuto nel magistrato il diritto di pronunziare la nullità anche nei casi in cui la legge non l'abbia espressamente comminata;

Che però essendo ovvio al criterio, sì naturale che legale, che non tutte le prescrizioni della legge riguardo a formalità son di uguale importanza, si è ritenuto che la nullità allora solamente abbia a pronunziarsi quando la infrazione si opponga *direttamente* al precetto legislativo, o in altri termini, quando il fine cui ha mirato il legislatore ne rimanga per essa in tutto o in parte avversato o impedito, insomma quando la violazione cada sopra una formalità che si reputa essenziale all'atto. Ed in tal caso è rigorosamente esatta la massima: *quod contra legem fit, nullum esse;*

Che, per venire all'applicazione di questi principii alla specie, egli è irrecusabile che il legislatore, nel dettare le formalità per gli incanti ad asta pubblica, ha mirato a tutelare il corpo amministrato dagli intrighi dello interesse privato, e a procurargli un più largo censo possibile;

Che ciascuna formalità prescritta deve dunque riguardarsi come un mezzo o *necessario* o semplicemente *utile* ad eseguire questo duplice scopo; imperocchè nelle leggi non possono supporsi pleonasmi;

Che se può prescindersi di pronunziare la nullità per vizio di forma, la quale non abbia se non il pregio di mera utilità, non può al certo prescindersi quando trattisi di violazione di essenziale formalità; epperò vuolsi esaminare se l'abbreviazione dei termini, di cui sopra è parola, importi violazione di formalità essenziale in rapporto alle condizioni elementari, che costituiscono il sistema degli incanti ad asta pubblica. E la soluzione affermativa sembrerà indubitabile sol che pongasi mente che asta pubblica, per fermo, non può darsi senza avvisi (art. 68 del regolamento); che gli avvisi al pubblico sono integralmente costituiti dagli elementi enumerati nell'articolo 70 di esso Regolamento;

Che tra questi elementi sono i termini a presentare le offerte (art. cit. n. 90); che dunque i termini, come parte integrale degli avvisi, sono essenziali all'asta; e pongasi mente d'altra parte che il termine legale di rigore, giusta gli articoli 69 e 84 del regolamento, non può essere minore di cinque giorni;

Che la riduzione a più breve tempo è la negazione del termine legale, il che importa che uno degli elementi essenziali dai quali l'asta pubblica risulta è mancato, e che quindi non può ritenersi esservi stata asta pubblica ai sensi della legge;

Che dunque appalto legale, che non potea essere se non il risultato dell'asta, questa mancata, non può riputarsi esistere;

Considerato, oltre a ciò, che se scopo del legislatore negli incanti pubblici si è quello di suscitare la maggior possibile concorrenza; se a tale effetto nell'articolo 71 del regolamento egli prescrisse che agli avvisi avesse a darsi la più grande pubblicità, e questa avesse tanto più ad estendersi, quanto maggior fosse l'importanza del negozio, sino a doversi in certi casi divulgare gli avvisi nelle principali città del regno ed inserirsi nella *Gazzetta ufficiale*; se la facoltà di restringere i termini fino a cinque giorni non l'accorda se non limitatamente pel solo caso in cui l'abbre-

Digitized by Google

viazione fosse richiesta dal servizio, non è dubbio che la abbreviazione eccessiva sopra enunciata è venuta ad opporsi direttamente agli intendimenti del legislatore;

Considerato, in merito, che non possono addursi a sostegno dell' operato le precedenti deserzioni degli incanti; in primo luogo, perchè la medesima abbreviazione eccessiva di termini viziava anche i precedenti avvisi; in secondo luogo, perchè negli ultimi avvisi furono migliorate d' assai le condizioni dello appalto mercè il premio di lile 8415. Infatti se questo premio fu quello che indusse Pappalardo e Fichera a presentarsi agli incanti, è ragionevole a presumere che il medesimo avrebbe eccitato altri oblatori se il regolare periodo non si fosse strozzato;

Considerato che inopportunamente poi adduce il convenuto in suo favore una massima del consiglio di stato, espressa in un parere del 1858 (V. *rivista amministrativa* di quell' anno, pag. 832), perocchè dalla nostra sostanzialmente diversifica la posizione di fatto e di diritto alla quale applicavasi quella massima;

La specie era la seguente: l' amministrazione pubblica aveva negli avvisi d' asta prolungato il termine stabilito dalla legge (7 ottobre 1848, art. 276) per la scadenza dei fatali;

L' autorità governativa avea annullato per questa ragione gli atti di incanto e deliberamento. L' amministrazione mosse richiamo in via gerarchica contro il decreto di annullamento, e il consiglio di stato, considerando, fra l' altro, che il prolungamento del termine era riuscito proficuo all' amministrazione; che esso non aveva pregiudicato a' terzi, i quali conobbero ed accettarono nello adire agli incanti il cennato prolungamento che fu enunciato negli avvisi, che *la maggiore o minore durata del termine utile per l' aumento del decimo non era in se stesso sostanziale, e che l' art. 207 non aveva comminato la nullità per l' inosservanza di tale disposizione, come fece in modo espresso nell' articolo successivo* — opinava *non potersi quel prolungamento ritenere causa sufficiente per denegare l' approvazione degli incanti sotto gli altri rapporti regolarmente compiuti.* Or posta mente alle circostanze essenziali che fanno diverso, anzi del tutto contrario quel caso dal nostro, cioè:

1° Che il servizio pubblico si era avvantaggiato dal prolungamento dei termini; epperò la mente del legislatore, lungi dall' essere per tale provvedimento contrariata, n' era secondata;

2° Che tra l' amministrazione e gli appaltatori non era nata, nè poteva nascere contestazione per effetto dello stesso;

3° Che nella legge 7 ottobre 1848 i casi pei quali il legislatore voleva la nullità degli atti erano preveduti, onde emergeva la massima *inclusio unius*, *exclusio alterius*, conforme a quella stabilita nell' articolo 1106 del nostro codice di procedura civile;

4° Che la maggiore o minore durata, di cui parlava il consiglio di stato, era riferibile al caso di prolungamento e non al caso di abbreviazione infra i termini di rigore — ne risulterà evidentemente che l' addotta massima, come quella che fu applicata in circostanze assolutamente diverse, non si attaglia al caso nostro, epperò non fa contrasto coi principii come sopra stabiliti;

Considerando che, affetti come sono di vizio essenziale di forma gli atti relativi allo appalto, non può prescindersi di pronunziarsi la nullità dei medesimi, eccettuandosi solamente la deliberazione della giunta del 18 agosto, con cui fu stabilito il capitolato di appalto, la quale è in regola

Considerando che l' effetto della dichiarazione di nullità è quello di rimettere le parti contraenti nella condizione in cui si trovavano prima della contrattazione;

Che per rigoroso corollario di questo principio il convenuto Pappalardo dovrebbe essere condannato alla restituzione delle somme esatte per ragion della gabella illegalmente assunta;

Che però ragione di equità persuade a mitigare il più che si possa gli effetti della condanna, sul riflesso che la causa delle illegalità posa principalmente sulla giunta municipale.

Sulla sesta:

Considerando che non dovendosi accogliere tutte le dimande del municipio, le spese del giudizio non possono gravarsi interamente sul convenuto, ma deggiono ripartirsi fra le parti contendenti in proporzione della rispettiva soccombenza;

Per queste considerazioni,

Il Consiglio definitivamente pronunziando, non rimanendosi alle dimande ed eccezioni del convenuto, che rigetta, dichiara:

1° Il *visto* della sotto-prefettura sull' atto di deliberamento del 29 agosto ultimo non ostare all' azione giuridica del comune, del quale ammette perciò la istanza;

2° Non essere il caso dello intervento coattivo in causa del fideiussore sig. Grasso;

3° In merito, dichiara nullo l' atto di deliberamento nel 29 agosto 1864, e tutti gli altri allo stesso relativi, ad eccezione della deliberazione della giunta del 18 di quel mese, con cui fu stabilito il capitolato per lo appalto di che si tratta, e rimette il comune nel possesso del diritto alla

Digitized by Google

percezione del dazio: assolve però il convenuto dalla restituzione delle somme da esso lui esatte sino al presente giorno per ragion di questa gabella, con che il comune riterrà o percepirà in corrispettivo il canone gabellario, pattuito come nell' atto di appalto, in quota proporzionale sino a questo medesimo giorno;

4° Rigetta tutt' altre dimande dell' attore.

Le spese compensate, ad eccezione di quelle necessarie per la spedizione e notifica della presente, che mette a carico del convenuto.

Liste elettorali. — Elezioni.

La disposizione dell' art. 25 della legge comunale del 1859 (corrispondente all' art. 28 della nuova legge) che impone alla giunta l' obbligo di rivedere ogni anno le liste, almeno quindici giorni prima della convocazione del consiglio per la sessione di primavera, è di ordine e di diritto pubblico e, quando sia violata col fare sulle liste stesse dell' anno antecedente le elezioni, queste si debbono ritenere come nulle.

Parere 28 novembre 1865 del Consiglio di Stato, adottato.

La sezione,

Veduta la relazione del ministero dell' interno dei 21 novembre 1865, ecc., colla quale trasmette un reclamo del prefetto di Foggia per l'annullamento d'una deliberazione presa dalla deputazione provinciale di Capitanata intorno all' elezioni comunali del comune di San Paolo di Civitate;

Veduti gli atti trasmessi colla medesima relazione;

Udito il relatore;

Ritenuto che il sotto-prefetto di Sansevero invitava per tempo il sindaco di San Paolo di Civitate a ritirare le liste elettorali pubblicate prima della loro presentazione ed approvazione;

Ritenuto che il sindaco di quel comune, non accogliendo la fatta avvertenza, dava luogo alle elezioni nel giorno 28 maggio sulle liste del 1864;

Ritenuto che per l'art. 25 (1) della legge comunale del 1859 la giunta aveva obbligo di rivedere ogni anno le liste almeno quindici giorni prima della convocazione del consiglio per la sessione di primavera; e che per l' art. 43 (2) della stessa legge le elezioni si dovevano fare non più tardi del mese di luglio, talchè nel caso concreto non è dato di opporre che mancasse il tempo alla revisione delle liste e fosse necessario valersi di quelle del 1864, come si fece col procedere alle elezioni nel giorno 28 maggio suddetto;

Ritenuto che la domanda di annullamento di quell'elezione, promossa dal sotto-prefetto di Sansevero, non veniva accolta dalla deputazione provinciale, perchè dalla medesima si ebbe riguardo non già all' art. 25 della legge, ma allo art. 32 (1), il quale si riferisce alla notificazione dei richiami fatti intorno alle liste rivedute e pubblicate;

Ritenuto che non essendosi osservate le prescrizioni dell'art. 25 è rimasta violata una disposizione di ordine e di diritto pubblico, e che lo art. 43 citato dalla deputazione provinciale, stabilendo il termine delle elezioni, non dispensa dall'obbligo di procedere ad esse colle norme e guarentigie indicate negli articoli precedenti;

È di avviso:

Che sia da ammettere il ricorso del prefetto di Foggia per l'annullamento della deliberazione presa dalla deputazione provinciale di Capitanata il 16 giugno prossimo scorso.

(1) Identico all'art. 28 della nuova legge.
(2) Id. all'art. 46 id. id.

(1) Corr. all' art. 35 della nuova legge.

Deputazione provinciale. — Assenso per lite.

Nel caso la deputazione provinciale, chiamata ad autorizzare un municipio a muovere lite alla provincia per rivendicazione di stabili, creda da ritenersi impedita a provvedere per supposta incompatibilità tra lo esercizio delle funzioni tutelari del comune e le amministrative della provincia, in allora il rimedio alla denegata attribuzione non deve promuoversi dinanzi al prefetto, ma trattandosi di riparare ad una determinazione emessa dalla deputazione nello esercizio della sua giurisdizione tutelare dei comuni, compete ai comuni il ricorso al re per l'art. 143 della legge comunale.

Parere 22 novembre 1865 del Consiglio di Stato, adottato.

La deputazione provinciale di Avellino essendo recentemente chiamata ad autorizzare quella città a muovere lite alla provincia per rivendicazione di stabili, declinava la sua competenza, dichiarando di astenersi come parte interessata.

In seguito a ciò, quel prefetto fece il quesito al ministero se *in questo caso* la deputazione provinciale potesse realmente ritenersi impedita e

Digitized by Google

in caso affermativo chi dovrebbe *provvedere in sua vece* a senso *dell'art. 144* della legge *20 marzo 1865*.

Il consiglio di stato cui fu proposto il quesito predetto, emise il seguente parere:

Il comitato;

Veduta la nota 6 novembre del ministero dell'interno (div. 5ª, sez. 2ª), con la quale in occasione al rifiuto della deputazione provinciale di Principato Ultra, di pronunziare sulla domanda di autorizzazione a litigare contro la provincia, fatta dal comune di Avellino, si propone il dubbio se il rimedio alla denegata determinazione debba promuoversi innanzi al prefetto o impetrarsi dal re col parere del consiglio di stato;

Sentito il relatore;

Ritenuto che il rifiuto della deputazione provinciale sarebbe motivato dalla incompatibilità da essa presunta, tra lo esercizio delle funzioni tutelari del comune e le amministrative della provincia;

Considerando che l'argomento desunto dagli articoli 201 e 232 della legge comunale e provinciale del 20 marzo 1865 per deferire ai prefetti l'attribuzione di cui è parola, non può ritenersi da tanto che riesca a giustificare l'applicazione, per analogia, di speciali disposizioni a casi dissimili; che con detta legge si è voluto conferire ai prefetti la qualità di regii commissari ad amministrare la provincia quando sia sciolto il consiglio provinciale, o dopo la convocazione non riesca a deliberare, ma che nella specie in questione si tratterebbe di riparare ad una determinazione emessa dalla deputazione provinciale nello esercizio della sua giurisdizione graziosa, tutelare dei comuni, consistente anche nel diniego d'interporre la sua autorità, il quale basta, quante volte sia constatato, anche quando non consista in un formale decreto a dar causa di gravame all'autorità superiore;

Che contro simili atti, non di amministrazione ma di giurisdizione, compete ai comuni il ricorso al re per l'art. 143 della legge comunale del 20 marzo 1865;

È d'avviso:

Che sul ricorso del comune di Avellino debba provvedersi per decreto reale, inteso sul merito il consiglio di stato, previa comunicazione del ricorso e degli atti relativi all'autorizzazione a litigare di cui è questione.

Impiegato comunale. — Pensione.

Quantunque la legge non conferisca agli impiegati comunali alcun diritto alla pensione di riposo, non è interdetto ai comuni, concorrendovi giusti motivi, di rimunerare i propri impiegati con una annua vitalizia pensione, allogando nel bilancio fra le spese facoltative, *la somma corrispondente nei limiti delle risorse del comune e in relazione coi servizii prestati.*

Parere 15 luglio 1865 del Consiglio di Stato, adottato.

Il comitato;

Veduto colla relazione del ministero dell'interno, in data del 5 corrente (div. 5ª, sez. 2ª, nº ecc.), il ricorso presentato al re dalla giunta comunale di Cutro, autorizzata dal consiglio, contro la deliberazione della deputazione provinciale di Catanzaro, del 26 dicembre 1863, colla quale si rifiutò di approvare le deliberazioni del 25 di ottobre ed 8 dicembre stesso anno del suddetto consiglio comunale, portanti l'assegnamento di un'annua pensione di L. 408 a favore del suo segretario Pietro Gentile, collocato a riposo;

Vedute le dianzi citate deliberazioni del consiglio comunale di Cutro, insieme a quelle del 14 maggio 1864, nonchè le deliberazioni della deputazione provinciale di Calabria-Ultra II del 30 novembre e 26 dicembre 1863, come pure la successiva del 27 maggio p. p.;

Veduta la legge comunale e provinciale 23 ottobre 1859, promulgata nelle provincie napoletane con decreto del 2 gennaio 1861;

Udito il relatore;

Premesso come non sia il caso di occuparsi delle leggi napoletane in materia di pensioni, alle quali il consiglio comunale di Cutro non ha inteso di riferirsi (1);

Ritenuto, che sebbene la legge 23 ottobre 1859 non conferisca agli impiegati comunali alcun diritto di conseguire una pensione di riposo a carico dell'erario comunale, tuttavia non è interdetto al comune, concorrendovi giusti motivi, di rimunerare i proprii impiegati con un'annua vitalizia pensione, allogando nel suo bilancio, fra le spese *facoltative*, la somma corrispondente, ogni qualvolta questa somma sia mantenuta nei limiti delle risorse del comune, determinata da giuste cause e in relazione coi servizii prestati;

Che in questo senso ebbe già ad emanare sentenza della sezione del contenzioso e furono già

(1) Le pensioni degli impiegati comunali nelle provincie napoletane erano regolate dalla legge 1° giugno 1842.

emessi ripetuti pareri delle sezioni amministrative del cessato consiglio di stato di Torino;

Considerando che nel caso concreto il consiglio comunale di Cutro, nell'assegnare al suo segretario Gentile una pensione di riposo di annue L. 408 dopo 40 anni di lodevole ed intemerato servizio, ed avuto riguardo all' età sua avanzata ed allo stato cagionevole della sua salute, non sembra avere oltrepassato i termini di un' equa misura;

Che conseguentemente non saprebbe scorgersi un ragionevole motivo per cui la deputazione comunale di Catanzaro abbia creduto di non dover munire quel deliberato della sua approvazione, dappoichè il consiglio comunale di Cutro non ebbe mai intenzione di riferirsi alle leggi napoletane sulla materia delle pensioni, e dappoichè non par dubbia la facoltà che aveva quel comune, ai termini della legge 23 ottobre 1859, e secondo i principii che la informano, di stanziare fra le spese facoltative del suo bilancio una modica pensione di riposo a favore del suo segretario,

È di parere che debba accogliersi il ricorso della giunta comunale di Cutro e revocarsi la deliberazione della deputazione comunale di Catanzaro del 26 dicembre 1863.

Delegato straordinario — Poteri — Stipendiato del Comune — Remozione — Pensione.

La remozione d' uno stipendiato del comune, quando sia richiesta da motivi urgenti, può essere decretata dal delegato governativo investito dalla legge dei poteri stessi della giunta; non così l' assegno della pensione, che se può essere urgente per l' individuo non lo è mai per l' amministrazione municipale.

Sarebbe perciò nullo, come contenente eccesso di potere, il decreto del delegato per lo scopo sopra indicato, nè varrebbe a dargli efficacia l' approvazione della deputazione provinciale.

Parere 29 settembre 1865 del Consiglio di Stato, adottato.

La sezione, ecc.,

Visto il decreto 27 agosto 1864 del delegato straordinario del comune di Resina, Capuano Pietro, col quale si concede l'annua pensione di L. 496 60 a Pasquale Pacifico, sotto-segretario di detto comune di Resina, destituito dallo stesso regio delegato straordinario, quale deliberazione venne approvata dalla deputazione provinciale di Napoli in adunanza del 31 dello stesso mese di agosto;

Visto il ricorso al re del sindaco di Resina specialmente incaricato dal consiglio comunale onde ottenere annullata la deliberazione della deputazione provinciale colla quale venne approvato il decreto 27 agosto che concede la pensione a Pasquale Pacifico e tutti gli atti successivi di detta deputazione risguardanti il pagamento della pensione a Pasquale Pacifico;

Visto le altre carte della pratica;

Vista la nota del ministero interni del 21 settembre corrente (divis. 5, sez. 2, n. ecc.) colla quale si chiede il parere del consiglio di stato al riguardo;

Sentito il relatore:

Ha considerato che il R. Delegato straordinario per l' amministrazione del comune di Resina, Pietro Capuano, a' termini dell' art. 144 della legge comunale 23 ottobre 1859 esercitò soltanto le attribuzioni della giunta comunale (1);

Che il licenziare gl' impiegati stipendiati del comune appartiene al solo consiglio comunale articolo 84, n° 2 (2) e non alla giunta comunale, le cui attribuzioni sono ristrette ai salariati del comune (art. 90, n° 3) (3);

Che il sotto segretario Pacifico appartiene manifestamente agl' impiegati stipendiati e non già ai salariati del comune;

Che quindi la giunta e il R. Delegato che ne faceva le veci poteva soltanto prendere quanto al Pacifico quelle provvidenze che fossero ravvisate d' urgenza (art. 91 (4) di detta legge) salvo a riferirne al consiglio comunale;

Considerato che se poteva ravvisarsi d' urgenza il far cessare dal suo impiego di sotto-segretario Pacifico Pasquale perchè la sua presenza nella qualità di sotto-segretario poteva incagliare l' andamento regolare dell' amministrazione comunale affidata alla responsabilità del Delegato straordinario, il quale perciò era autorizzato a prendere le provvidenze d' urgenza secondo il disposto dell' art. 91 della legge suddetta e quindi emettere il decreto 23 giugno 1864 col quale rimuoveva dall' impiego il Pacifico; tuttavia lo stesso carattere d' urgenza non può ravvisarsi nel decreto 27 agosto successivo che gli concede la pensione.

Di fatti è evidente che allontanato il Pacifico da ogni ingerenza nel comune, il Delegato straordinario poteva liberamente amministrare il comune e dare ad una tale amministrazione la direzione

(1) È identico l' art. 131 della nuova legge comunale del 20 marzo 1865.

(2) Corr. all' art. 87, n.° 1 della nuova legge.

(3) Corr. all' art. 93, n.° 2 della nuova lagge.

(4) Corr. all' art. 94 della nuova legge.

Digitized by Google

che egli credeva conveniente senza che per quest' oggetto fosse necessario il decidere la questione della pensione Pacifico, che poteva essere urgente per l'individuo ma non per l' amministrazione.

Doveva poi tanto più astenersi il Delegato straordinario dall' imporre quest' onere continuativo al comune e la deputazione provinciale dall' approvarlo in quantochè, come si ammette nello stesso decreto di concessione, nel comune di Resina non v' è alcun regolamento che stabilisca norme per le pensioni degli impiegati, dimodochè in quel decreto la pensione viene regolata da una legge che non contempla gl' impiegati comunali;

Laonde ne segue dalle premesse considerazioni che il decreto 27 agosto 1864 del Delegato straordinario non ha il carattere d' urgenza e che perciò il medesimo contiene un eccesso di potere; onde, essendo nullo, non poteva essere approvato dalla deputazione provinciale;

Per questi motivi:

È di parere che debbano essere annullati, la deliberazione della deputazione provinciale di Napoli che approva il decreto 27 agosto del Delegato straordinario di Resina, come pure tutti gli altri atti successivi della stessa deputazione provinciale relativi alla pensione concessa al Pasquale Pacifico, al suo stanziamento in bilancio e relativo pagamento, salvo al consiglio comunale il deliberare e provvedere per tale pensione.

Tasse comunali sulle bestie da tiro, da sella e da soma.

Malgrado il disposto dell' art. 37 della legge sulla ricchezza mobile, i comuni possono sempre imporre una tassa a loro favore sulle bestie da tiro, da sella e da soma, giusta l'art. 118 della legge comunale e provinciale.

Decisione 12 maggio 1865 del ministero delle finanze, (direz. gen. gabelle).

Anche nel seno di questo ministero è sôrto prima d' ora il dubbio se potessero tassarsi dai comuni le bestie da tiro, da sella e da soma, a fronte dell' art. 37 della legge sulla imposta mobiliare. Ma tale dubbio fu tosto dissipato dalla considerazione che l' art. 118 della nuova legge comunale e provinciale, conforme del resto allo art. 113 della precedente del 23 ottobre 1859 consente appunto a favore dei comuni la tassazione succitata.

È poi fuori di questione che possa la tassa estendersi ai buoi aratori, appartenendo questi appunto al novero delle bestie da tiro; e resta quindi confermato pienamente quanto avvisavasi nel precedente dispaccio del 20 aprile sui modi per parte del comune di Monte Silvano di ricoverare i redditi onde abbisogna.

AMMINISTRAZIONE PRATICA

ATTI DELLO STATO CIVILE.

MODULI

(*Continuaz. — Vedi dispensa precedente*)

Registro delle dichiarazioni di cittadinanza.

Caso primo.

Dichiarazione da farsi nel senso dell'articolo 3° del codice civile pel figlio il quale, nato nel regno da padre che all'atto del suo nascere aveva perduta la cittadinanza, è reputato cittadino ed elegge la qualità di straniero.

L' anno mille ottocento . . . . questo giorno . . . del mese di . . . .

Avanti di me (*nome, cognome e qualità*) ufficiale dello stato civile del comune di . . . . provincia di . . . . è comparso oggi stesso il signor . . . . (*nome, cognome e professione*) d'anni ventuno compiuti, e non giunto ancora agli anni ventidue, nato nel regno, residente in questo comune, figlio del signor. . . . (*nome, cognome, età e condizione, o quando sia ignoto il padre)*, della signora . . . . (*nome, ecc.*) il quale presentandomi l' atto di sua nascita in copia autentica per unirsi al presente registro, mi ha dichiarato che, quantunque reputato cittadino perchè nato nel regno da padre o da madre che avea perduta la cittadinanza quando nacque, elegge la qualità di straniero.

Questa dichiarazione è stata fatta alla continua presenza dei signori . . . . (*nome, cognome, età e professione*) testimoni richiesti residenti in questo comune, aventi le qualità volute dalla legge.

Così fatto nell' ufficio del comune il giorno, mese ed anno come sopra, letto e firmato come segue:

Firme { *del dichiarante*
dei testimoni
dell' ufficiale dello stato civile.

Digitized by Google

Caso secondo.

Dichiarazione da farsi a senso dell'articolo 6° del codice civile quando cioè il figlio che, nato all'estero da padre il quale all'atto della sua nascita aveva perduta la cittadinanza, è reputato straniero ed elegge la qualità di cittadino.

L'anno mille ottocento .... questo giorno.... del mese di ....

Avanti di me .... (*nome, cognome e qualità*) ufficiale dello stato civile del comune di.... provincia di .... è comparso oggi stesso il signor.... (*nome, cognome e condizione*) d'anni 21 compiuti, non ancora giunto agli anni ventidue, nato e residente all'estero (*indicare il luogo della nascita e della residenza*) figlio del signor .... (*nome, cognome, età e condizione, o se è ignoto il padre,* della signora .... *nome, ecc.*) il quale, presentandomi l'atto di sua nascita in copia autentica, debitamente legalizzata, per unirsi al presente registro mi ha dichiarato che, quantunque reputato straniero perchè nato all'estero da padre (*o da madre*) che aveva perduta la cittadinanza quando esso nacque, elegge la qualità di cittadino e fissa il suo domicilio in questo stesso comune — *oppure* — e che fisserà prima che scada un anno dalla presente dichiarazione, il suo domicilio ecc.

Questa dichiarazione è stata fatta alla continua presenza dei signori .... (*nome, cognome, età e professione*) testimoni richiesti, residenti in questo comune, aventi le qualità volute dalla legge.

Così fatto nell'ufficio comunale, il giorno, mese ed anno come sopra, letto e firmato come segue:

Firme { *del dichiarante* / *dei testimoni* / *dell'ufficiale dello stato civile.*

Avvertenza. Tanto nel primo quanto nel secondo caso se il dichiarante trovasi all'estero farà la sua dichiarazione nanti i regi agenti diplomatici o consolari designati.

Giuramento a sensi dell'articolo 10 *del codice civile e degli articoli* 45 *e* 50 *del R. decreto per l'ordinamento dello stato civile.*

Avanti di me ecc.

Comparso il signor (*cognome, nome, età e professione*) residente in questa città .... comune .... ed abitante nella casa .... mi ha presentato il reale decreto, con cui fu egli ammesso alla naturalità del regno d'Italia, dietro di che — osservati i riti speciali della religione .... da lui professata — ho da lui ricevuto il giuramento di essere fedele al re e di osservare lo statuto e le leggi del regno.

Ciò fatto, viene da me restituito ad esso signor (*cognome e nome*), che dichiara di stabilire in questa città.... comune.... il proprio domicilio, il reale decreto, previa la trascrizione del medesimo su questo registro come segue: — (*trascrivasi il decreto per intero indi chiudasi l'atto colle formole generali cioè*):

Sono stati testimoni i signori, ecc.

Atto di delegazione alle funzioni di ufficiale dello stato civile.

(Data)

Il sottoscritto sindaco, nella sua qualità di ufficiale dello stato civile, valendosi della facoltà accordatagli dall'art. 1° del regio decreto 15 novembre 1865, N° 2602, col presente atto delega il signor (*qualifica, cognome e nome*) consigliere.... segretario (1)... comunale che ha dichiarato e dichiara di accettare il mandato, a rappresentarlo nelle funzioni prescritte per la celebrazione dei matrimoni, come pure nella tenuta del registro di cittadinanza.

Steso il presente in doppio originale, per essere depositato a termini dell'art. 2° del citato regio decreto, uno nella cancelleria del tribunale di circondario e l'altro negli archivi comunali a completamento degli atti dello stato civile, previa la duplice apposizione del decreto d'approvazione per parte del procuratore del re.

Il sindaco ufficiale dello stato civile

(Il delegato accettante)

Atto di revoca di delegazione.

(Data)

Giusta le precorse intelligenze l'onorevole S. V. col giorno .... viene ad essere esonerata dalle funzioni d'ufficiale dello stato civile in rappresentanza del sottoscritto in seguito alla delegazione avuta per atto ....

A sensi pertanto dell'art. 5° del regio decreto 15 novembre 1865 n° 2602, sull'ordinamento dello stato civile, verrà depositato un originale del presente nell'archivio comunale, previa la spedizione di copia autentica al signor procuratore del re.

In quest'incontro lo scrivente non sa dispensarsi dal porgere alla gentilezza di lei i ben dovuti ringraziamenti.

(Il sindaco ufficiale dello stato civile.)

(1) Pel segretario dopo la parola *comunale* si continuerà come segue, *a rappresentarlo nelle funzioni prescritte per la formazione e tenuta dei registri di nascita e di morte.*

Steso ecc.

Carlo Astengo, *Direttore-Gerente.*

Firenze. — Tip. Fodratti.

Digitized by Google

Anno V. -- N. 3. 1° Febbraio 1866.

MANUALE

DEGLI

AMMINISTRATORI COMUNALI E PROVINCIALI.

SOMMARIO

Regio decreto 30 *dicembre* 1865, *n°* 2728. — *Indennità ai prefetti.*

VITTORIO EMANUELE II, ECC., RE D'ITALIA.

Vista la legge 11 maggio 1865, n° 2297, colla quale si è determinato che nel bilancio passivo del ministero interni, spese ordinarie, sarà stanziata la somma di lire 300,000 per indennità di rappresentanza ai prefetti del regno, da ripartirsi per decreto reale;

Sulla proposta del nostro ministro segretario di stato per gli affari dell'interno;

Sentito il consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. Un'annua indennità di rappresentanza sarà accordata ai soli prefetti delle provincie di Napoli, Torino, Palermo, Milano, Genova, Firenze, Cagliari, Messina, Ancona, Livorno, Bologna, nelle proporzioni seguenti, cioè:

Napoli	L.	60,000.
Torino	»	40,000.
Palermo	»	30,000.
Milano	»	25,000.
Genova	»	20,000.
Firenze	»	10,000.
Cagliari	»	6,000.
Messina	»	6,000.
Ancona	»	6,000.
Livorno	»	6,000.
Bologna	»	6,000.
Totale	L.	215,000.

Art. 2. Sarà posta a disposizione del nostro ministro dell'interno l'annua somma di lire 85 mila per rimborso ai prefetti, ai quali non è accordata indennità di rappresentanza, di quelle spese, alle quali possono essere obbligati in qualche circostanza per necessità e decoro del loro ufficio.

Art. 3. Tale rimborso non potendosi riferire che alle spese per le quali fosse riconosciuta la necessità, occorrerà la preventiva autorizzazione del nostro ministro dell'interno.

Art. 4. Le disposizioni del presente decreto avranno vigore dal 1° gennaio 1866, restando abrogato quanto trovasi precedentemente stabilito in opposizione allo stesso.

Ordiniamo, ecc.

Dato a Firenze, addì 30 dicembre 1865.

VITTORIO EMANUELE.

CHIAVES.

Estratto della tariffa giudiziaria in materia civile approvata con R. decreto 23 *dicem.* 1865, *n°* 2700.

TITOLO I.

Dei diritti dovuti ai cancellieri dei conciliatori ed agli inservienti di comune, degli onorari dei periti e delle indennità ai testimoni ed alle parti nelle cause avanti gli stessi conciliatori.

Art. 6 e 7 *cod. proc. civ. e* 180 *regolam. gen. giudiz.*

1. Per ogni processo verbale di riuscita conciliazione, qualunque sia il numero delle parti intervenute, cent. 50.

Art. 456 e 460 *cod. proced. civile e* 180 *regolam.*

2. Per ogni sentenza portante decisione della causa ovvero incompetenza del conciliatore, cent. 60.

Art. 7, 459 e 461 *codice procedura civile.*

3. Per ogni copia d'atti o di processi verbali e spedizione di processi verbali di conciliazione o di sentenze, e per ogni facciata a senso del successivo n° 240 (1), cent. 20.

Art. 556 e 557 *codice di procedura civile.*

Quando la copia avrà la forma esecutiva, compreso l'obbligo delle annotazioni nei registri dalla legge prescritte, sarà dovuto di più il dritto di cent. 25.

Art. 627 *codice di procedura civile.*

4. Per il verbale di vendita degli effetti mobili pi-

(1) N° 240 - Il numero delle sillabe per ogni linea, non sarà minore di 16, nè potrà essere maggiore di 25.

Digitized by Google

gnorati, il bando onde annunciare la medesima al pubblico, e per le relative copie, non che occorrendo per la relazione di perizia enunciata nell' articolo 628 del codice di procedura civile, la metà dei dritti attribuiti al cancelliere del pretore delegante di cui ai numeri 25, 26, 28 e 79, titolo II di questa tariffa.

Gli atti tutti in questo numero enunciati saranno estesi in carta da bollo.

Art. 847 e 861 *codice procedura civile.*

5. Per il verbale di apposizione di sigilli assieme al conciliatore, e quello di rimozione dei medesimi, la metà del dritto fissato pei cancellieri del pretore, come ai numeri 50 e 65 del titolo II di questa tariffa.

Art. 4, 135, 453 e 459 *codice di procedura civile.*

6. Per ogni notificazione di avvisi per conciliazione, citazione di parti, testimoni e periti, per biglietto o oralmente quanto ai testimoni, e per ogni notificazione di sentenze, od altro atto, spetterà agli inservienti comunali il dritto fisso di cent. 30.

Qualora i medesimi dovessero trasferirsi fuori dell' abitato del comune ad una distanza dalla sede della casa comunale maggiore di due chilometri e mezzo, il dritto sarà aumentato di cent. 30.

Le copie delle sentenze da notificarsi saranno spedite dai cancellieri, e quelle degli avvisi dagli inservienti comunali, i quali, mediante il diritto come sovra stabilito, nulla di più potranno esigere.

7. Per qualunque perizia che occorrerà innanzi dei conciliatori:

Se i periti sono coltivatori o semplici artigiani, il diritto sarà determinato dal conciliatore nel limite non minore di centesimi cinquanta, nè maggiore di lire due, avuto riguardo alle circostanze della causa.

Se i periti fossero agrimensori, misuratori, geometri, architetti, od esercitassero altre arti liberali, il diritto sarà fissato dallo stesso conciliatore colla norma suaccennata nel limite non minore di lire due, nè maggiore di lire quattro.

8. Ai testimoni che dovranno essere esaminati non sarà dovuta alcuna indennità.

Potranno tuttavia i conciliatori, allorchè si tratterà di persone che ritraggono dal lavoro giornaliero la loro sussistenza, accordare ad esse un' indennità non minore di centesimi cinquanta, nè maggiore di lire tre, tenendo conto della loro mercede giornaliera e del tempo che avranno impiegato.

L' ammontare delle tasse accordate a tre testimoni esaminati potrà essere ammesso in ripetizione nella definitiva liquidazione delle spese.

9. Per la presenza delle parti o dei loro mandatari ad ogni udienza dei conciliatori, potranno questi, sempre chè le une e gli altri risiedano ad una distanza dal comune dove quelli hanno sede, maggiore di cinque chilometri, e gli ultimi non rappresentano parti in esso comune residenti, portare in tassa una somma da centesimi cinquanta a lire tre, in proporzione adeguata alle speciali circostanze che si presentassero ed alla condizione delle persone, purchè le vacazioni siano state dai conciliatori ammesse al l' udienza.

Queste vacazioni non potranno mai in qualunque caso essere maggiori di due

Oltre i diritti sopra contemplati non potranno i cancellieri dei conciliatori, nè gli inservienti comunali, esigere veruna altra somma per qualsiasi atto di loro competenza......

Circolare del ministero dell' interno in data 19 gennaio 1866, div. 5ª, sez. 3ª, nº 3, ai prefetti. Annuale revisione dei ruoli della Guardia Nazionale del regno. — Quadro statistico della G. N.

Il mese di gennaio è l' epoca stabilita dalla legge in cui i consigli di ricognizione della guardia nazionale debbono procedere all' annua revisione dei ruoli, inscrivendo nella matricola e sui controlli del servizio, e cancellandone a seconda i casi tutti coloro, pei quali il termine dell' età, il pagamento del censo, il domicilio, la condizione civile e gli altri requisiti di legge abbiano sofferti delle modificazioni nel corso dell' anno precedente. Si dovrà pure in quest' epoca procedere dai suddetti consigli alla formazione delle liste di tutti coloro che avranno acquistate le qualità volute per far parte della guardia mobile e passarsi immediatamente dai consigli di revisione alle operazioni di verifica per la definitiva formazione dei ruoli, avvertendosi che con regio decreto del 29 gennaio 1865, nº 2137 pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del 9 febbraio seguente, fu modificato l'art. 10 del regolamento 24 settembre 1864 nel senso che invece di un consiglio di revisione per battaglione ve ne sarà uno per circondario.

Il ministero che conosce con quante cure e con quale impegno i signori prefetti si adoperano perchè la guardia nazionale del regno consegua quel grado di sviluppo e di perfetto ordinamento a cui è desiderabile di vederla presto pervenire, è sicuro che essi avranno diretto a quest' ora ai singoli municipi gli opportuni eccitamenti perchè i consigli di ricognizioni adempiano colla dovuta sollecitudine e con iscrupolosa accuratezza l' importante incarico che viene loro dalla legge affidato. È perciò che il sottoscritto si astiene dal fare alcuna raccomandazione in proposito. Prega soltanto i signori prefetti che appena ultimate le operazioni della revisione facciano tenere a questo ministero uno stato delle guardie nazionali delle rispettive provincie secondo le indicazioni accennate nello annesso prospetto, di cui si acchiude un conveniente numero di copie in istampa affinchè la compilazione di simili quadri proceda più spedita ed in modo uniforme. Il lavoro riuscirà facile per quelle provincie dove trovasi istituito un ispettorato della guardia nazionale, perchè allora le notizie richieste pei singoli comuni della provincia si troveranno già raccolte nell' ufficio dell' ispettore; ad ogni modo poichè tre mesi di tempo sono da ritenersi piucchè sufficienti per recarsi a termine le

Digitized by Google

operazioni della revisione, e per ottenersi dai singoli comuni le indicazioni volute, cureranno i signori prefetti che gli stati dei quali è parola giungano a questo ministero non più tardi del 30 aprile prossimo.

Questo ministero avendo ancora disponibile buona quantità di fucili nuovi a percussione, si farà premura a semplice richiesta dei signori prefetti di spedirne loro quel numero di cui riconosceranno ancora il bisogno in seguito alle risultanze delle notizie raccolte in occasione della formazione del quadro di cui si tratta.

Siccome poi in quest'anno va a scadere il periodo legale del quinquennio d'esercizio per una grande parte degli ufficiali di regia nomina, il sottoscritto prega con questa occasione i signori prefetti a voler trasmettere con quella sollecitudine che potranno maggiore un categorico elenco, di cui si unisce il modulo, di tutti gli ufficiali suddetti e così tanto di quelli scadenti nel corrente anno che degli altri la cui nomina spiri soltanto negli anni successivi, colla indicazione della data della nomina rispettiva, affinchè possa esser tenuto presente in ciò che possa occorrere.

Pel ministro, Salino.

Circolare del ministero di grazia e giustizia e dei culti, in data 10 *dicembre* 1865, *div.* 5ª, *sez.* 1ª, *n°* 64058, *ai prefetti del regno (esclusi quelli delle provincie napoletane e siciliane). — Formazione delle terne da parte dei consigli comunali per la nomina dei conciliatori.*

In esecuzione della legge 2 aprile 1865, n° 2215, Sua Maestà, nell'udienza del 6 corrente dicembre, ha sanzionato la nuova legge sull'ordinamento giudiziario.

Al titolo 2°, capo 1°, sono istituiti per tutto il regno i conciliatori che già si trovano nelle provincie napoletane e siciliane, le funzioni dei quali, puramente onorifiche, sono:

Comporre le controversie, quando ne siano richiesti;

Giudicare le controversie ed esercitare le altre attribuzioni che loro sono deferite dalla legge.

In ogni comune vi ha un conciliatore; ed in quelli in cui, per ragione di popolazione o per altre cause, un solo conciliatore sia insufficiente, può esserne stabilito un numero maggiore. Essi durano in carica tre anni, e sono nominati dal Re sulla proposta dei rispettivi consigli comunali, fatta mediante la presentazione di tre candidati, aventi l'età d'anni 25, dimoranti nel comune, ed inscritti nelle liste degli elettori comunali. Possono però essere confermati.

Attesochè la nuova legge sull'ordinamento giudiziario andrà in vigore per tutto il regno col primo gennaio 1866, così il guardasigilli invita i signori prefetti ad impartire sollecitamente le opportune disposizioni, acciò dai consigli comunali della provincia siano senza indugio formate le terne di cui sopra. Queste dovranno poi essere trasmesse ai regi procuratori, i quali le invieranno per via gerarchica a questo ministero.

Il guardasigilli confida che i signori prefetti, ravvisando l'urgenza del provvedimento, metteranno ogni impegno dal canto loro perchè le terne siano formate regolarmente e trasmesse al più presto.

Intanto prega gli sia segnata ricevuta della presente.

Pel ministro, Eula.

Circolare del ministero dell'interno, in data 12 *gennaio* 1866, *div.* 5ª, *sez.* 1, *n°* 16073-16068, *ai prefetti del regno (esclusi quelli delle provincie napoletane e siciliane). — Formazione delle terne da parte dei consigli comunali per la nomina dei conciliatori.*

Il ministero di grazia e giustizia ha diramato il 10 ultimo scorso dicembre, una sua circolare col numero 64058 sulla formazione delle terne da parte dei consigli comunali per la nomina dei conciliatori, in esecuzione della nuova legge sull'ordinamento giudiziario.

Sebbene il sottoscritto sia certo che i sigg. prefetti penetrati dell'importanza ed utilità di tale istituzione, nonchè della sua urgenza, avranno già date le occorrenti disposizioni, tuttavia secondando il desiderio espressogli dal sullodato dicastero non può esimersi dal vivamente raccomandare ai sigg. prefetti d'invigilare per la più esatta osservanza delle istruzioni contenute nella sovraccitata circolare.

Gradirà pure lo scrivente di venir a suo tempo informato sull'esito delle disposizioni che avranno fatto al riguardo.

Pel ministro, Salino.

Circolare del ministero dell'interno, in data 30 *dicembre* 1865, *div.* 3ª, *sez.* 2ª, *n°* 59, *ai prefetti del regno. — Concorso dei comuni nelle spese delle guardie di pubblica sicurezza.*

Il ministro stima opportuno di ricordare ai sigg. prefetti del regno che, conforme dispone l'articolo 25 della nuova legge sulla pubblica sicurezza, devono in fine d'ogni anno comunicare ai municipi lo stato delle giornate di presenza delle guardie che furono realmente pagate pel servizio prestato nel rispettivo territorio, onde i comuni siano in grado di predisporre i fondi occorrenti al pagamento della metà retribuzione che ad essi spetta per i graduati e guardie di P. S., esclusi i comandanti di compagnia.

Per determinare la quota precisa che a tale oggetto deve assegnarsi a ciascun comune, i signori prefetti conteggieranno da prima le giornate in ra-

Digitized by Google

gione della forza stabilita secondo l'organico, comprendendo gli allievi destinati al deposito d'istruzione: di poi desumeranno dai ruoli di paga le giornate per cui non occorse spesa, stante la manca'a presenza od altro di qualche guardia o graduato; avvertendo però di ritenere come sempre presenti gli allievi del deposito e quindi come pagato il loro stipendio. Se il numero di queste giornate è superiore al decimo di quelle computate sulla forza organica, in tal caso la spesa risparmiata verrà dedotta dal montare complessivo degli stipendi delle guardie, e la quota del comune verrà stabilita in ragione di metà del residuo risultante. A maggiore chiarezza in proposito, si vegga l'esempio posto in fine alla presente.

Per le provincie napoletane siffatta comunicazione avrà principio coll'ultimo dell'anno 1866; siccome soltanto dal 1° gennaio p. v. venne posta a carico di quei comuni la metà della suindicata retribuzione per le altre provincie, che già per effetto di precedenti leggi avevano l'aggravio di simile spesa, essa avrà luogo alla fine dell'anno corrente. Ai municipi di queste ultime provincie verrà notificato per l'anno 1865 l'importo corrispondente alla metà delle spese di casermaggio sostenute dal governo, acciò i medesimi abbiano del pari a provvedere per il relativo rimborso.

I signori prefetti trasmetteranno contemporaneamente al ministero un esemplare della notifica diretta ai municipi, per poter curare l'incasso della quota rispettivamente attribuita.

Per il ministro,
ALASIA.

ESEMPIO.

In un comune il drappello delle guardie, secondo l'organico, è costituito (*poniamo dal 1° giugno a tutto dicembre* 1865) di un *vice-brigadiere*, due *appuntati* e di quattro *guardie*. Effettivamente però dai ruoli di paga risulta che fino al 15 novembre non venne corrisposto lo stipendio ad uno dei due appuntati e ad una delle quattro guardie fino al 1° ottobre.

Risultati secondo l'organico:

					Giornate	Lire	
1. Vice-brigadiere — dal 1° giugno a tutto dicembre .... giornate	210	a L. 2,50 L.	525	»			
2. Appuntati id. id. .... »	420	» 2,22,22 »	933	32			
4. Guardie id. id. .... »	840	» 2, — »	1680	»			
	1470	L.	3138	32	1470	3138	32
Risparmio di spesa secondo i ruoli:							
1. Appuntato dal 1° giugno a tutto il 15 novembre ... giornate	165	L.	366	66			
1. Guardia dal 1° giugno al 1° ottobre .... »	120		240	»			
Sommano . »	285						
Essendo il numero delle giornate non pagate superiore a 147 che è il decimo delle giornate 1470 risultante in base all'organico, ha luogo la deduzione del risparmio della spesa di .... L.			606	66	»	L. 606	66
e quindi il comune dovrà concorrere nel pagamento della metà del residuo di						L. 2531	66
che è quanto a dire in						L. 1265	83

Ammesso, per ipotesi, che il numero delle giornate non pagate fosse invece risultato di 146, il comune non avrebbe avuto diritto ad alcuna riduzione e dovrebbe contribuire nella metà della spesa complessiva d L. 3138, 32 stabilita sull'organico, giacchè il numero di dette giornate è inferiore al decimo di quello che corrisponde alle giornate 1470, conteggiate sul complesso della forza stabilita.

Digitized by Google

Circolare del ministero dell'interno in data 8 *gennaio* 1866, *div.* 4ª, *sez.* 4ª, *n°* 1, *ai prefetti del regno. — Sulle aperture di credito, di spese di rimpatrio d'indigenti.*

A partire dal 1° del corrente anno venne stabilito che la liquidazione delle contabilità delle spese di indennità di via e di trasporto d'indigenti, le quali, a tenore dell'art. 5° del regolamento 24 giugno 1860 sono i comuni tenuti ad anticipare, venga direttamente operata dal ministero in base alle specifiche di credito che trimestralmente o semestralmente le comunità creditrici gli faranno pervenire col mezzo delle rispettive prefetture.

Le aperture di credito per conseguenza che per tale articolo di spesa venivano fatte ai sigg. prefetti negli scorsi anni cesseranno nell'anno corrente, per quanto ha tratto al servizio dell'anno in corso, nè più avranno luogo se non che per le restanze passive decorse a tutto il 1865, pelle quali continueranno a provvedere i signori prefetti colle assegnazioni che loro si procureranno mediante convenienti aperture di credito sul capitolo 35 del bilancio di detto anno.

A nessuna domanda di aperture di credito o di note di variazioni in aumento ai crediti già aperti sarà dato corso, se contemporaneamente alla richiesta non sarà fatto conoscere l'importo parziale delle somme che restano ad estinguersi, e pei crediti già aperti non vien la domanda corredata del relativo prospetto di situazione finanziaria con cui venga dimostrata la necessità del nuovo fondo da assegnarsi.

Come poi non pochi comuni, trattandosi delle anticipazioni che fanno pel rimpatrio degl'indigenti, ritardano anni ed anni a domandarne il rimborso, e mettono l'amministrazione centrale nell'impossibilità, alla resa dei conti consuntivi dell'anno, di farne figurare l'importo tra le somme da trapassarsi dall'uno all'altro esercizio, il sottoscritto prega i signori prefetti, di prevenire le comunali amministrazioni sotto la loro dipendenza dell'obbligo che tengono di presentare le loro specifiche di credito nel primo semestre dopo scaduto l'anno solare da cui piglia nome l'esercizio finanziario a cui sono imputabili, e di soggiunger loro che ogni e qualunque ritardo oltre detto termine le metterà nella circostanza di vedersene protratto il rimborso, infine a che entri in esercizio il bilancio di quell'anno in cui si avrà il mezzo di stanziarvi i corrispondenti fondi, essendo intenzione del ministero di non più ricorrere a domande di crediti supplimentarii.

Perdurando infine le amministrazioni comunali nel lamentato ritardo si vedrà chi scrive obbligato a promuovere dal parlamento una disposizione che fissi un termine alla presentazione dei titoli in parola, trascorso il quale s'intendono decaduti dai loro dritti di rimborso.

In questa circostanza il sottoscritto rinnova le più vive raccomandazioni, affinchè il rilascio dei fogli di via con indennità e mezzi gratuiti di viaggio sia rigorosamente ristretto ai casi preveduti nel regolamento del 24 giugno 1860: esclusa ogni eccezione di favore, resa impossibile dalle condizioni delle finanze.

Si attenderà ricevuta della presente.

Pel ministro
ALASIA.

Circolare del ministero dell'interno, in data 26 *gennaio* 1866, *div.* 4ª, *sez.* 3ª, *n°* 1557, *ai prefetti del regno. — Inservienti presso gli uffici di Pubblica Sicurezza.*

In esecuzione dell'art. 3° della legge di P. S. 20 marzo 1865, colla soppressione delle delegazioni mandamentali furono istituiti degli uffici distaccati di pubblica sicurezza.

La formazione di questi nuovi uffici, deve ritenersi meramente provvisoria, essendo prestabilito abbiano mano mano a cessare a misura che andranno a scomparire le cause che ne hanno consigliata l'attivazione.

A differenza delle soppresse delegazioni mandamentali alle quali i comuni dovevano provvedere il locale col relativo mobilio, e quanto aveva attinenza al basso servizio, gli uffici distaccati sono posti intieramente a carico dello Stato.

Al governo pertanto incumbono ora la spesa degli stipendi ai delegati, quella dei locali e dei mobili di ufficio, l'altra delle occorrenze di cancelleria, e finalmente la spesa degli inservienti.

È bensì vero che a proposito degli inservienti nulla di esplicito fu dichiarato nella legge. E in questo silenzio si potrebbe presumere non senza fondamento ferma l'osservanza della pratica antecedente. Tuttavia il ministero non intende di insistere per ritenere la spesa a carico dei comuni.

E dovendo ora provvedere perchè il servizio venga fatto, chi scrive commette ai sigg. prefetti di invitare i municipi, nel cui territorio è stata stabilita una delegazione di P. S., a volere disporre, onde la pulizia di quei locali d'ufficio e le altre incumbenze di basso servizio vengano disimpegnate da un inserviente comunale contro una congrua retribuzione da determinarsi previamente secondo la consistenza del lavoro.

Ha ragione il ministero di presumere che un siffatto procedimento riescirà di facile attuazione, essendo i comuni alla portata con poca spesa di rispondere. Che se la previsione avesse a fallire, in tal caso li sigg. prefetti vorranno avere la compiacenza di suggerire quale altro provvedimento possa essere adottato, sentite al caso le sotto-prefetture, ed anche i delegati posti alla dirigenza degli uffici.

Pel ministro
ALASIA.

Digitized by Google

GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA

Impiegati dei cessati consigli degli ospizi nelle provincie meridionali.

Gli impiegati dei cessati consigli degli ospizi nelle provincie meridionali non possono essere scelti di preferenza dai consigli provinciali per l'ordinamento dei nuovi uffici provinciali. Trattandosi del primo ordinamento di tali uffici possono solo passare al servizio provinciale i funzionari e salariati governativi addetti ai servizi che da governativi divengono provinciali.

Gli impiegati dei consigli degli ospizi potranno solo essere scelti quando spetterà ai consigli provinciali la libera scelta dei loro impiegati, lo che non avviene nella prima composizione degli uffici provinciali.

—

Decisione 30 settembre 1865 del prefetto della provincia di Napoli.

—

Il prefetto della provincia di Napoli:

Visto il processo verbale della deliberazione presa dal consiglio provinciale di Napoli nella tornata del 21 settembre 1865, con la quale si è stabilito che il servizio delle opere pie passi a carico della segreteria della prefettura; che nell'ordinamento dell'ufficio provinciale, giusta l'articolo 196 della nuova legge, si adibiscano a preferenza possibilmente gli impiegati attualmente addetti alle opere pie; che gli altri impiegati rimanenti siano raccomandati al governo perchè li collochi nella pianta della prefettura a misura del bisogno; che si alloghi intanto nel bilancio la somma necessaria per continuare il pagamento degli stipendi a favore di quegli impiegati che non fossero altrimenti collocati;

Sentito il consiglio di prefettura;

Attesochè l'art. 34 della legge del 3 agosto 1862 sulle opere pie dichiarando sciolti nelle provincie meridionali i consigli degli ospizi, ha stabilito che sino al 1° gennaio 1865 fosse provveduto coi ratizzi imposti alle opere pie al pagamento degli impiegati addetti agli aboliti consigli delle pensioni di diritto e dei sussidii fissi anteriormente assegnati a stabilimenti od individui, e che pel tempo successivo al 1865 i consigli provinciali avrebbero determinato nella sessione del 1865 i modi di provvedere agli stipendi, alle pensioni ed ai sussidi preindicati sotto la speciale approvazione del governo;

Attesochè in esecuzione di quella disposizione ed a seguito delle deliberazioni diverse dei consigli provinciali, emanava il reale decreto del 20 agosto 1864, col quale veniva prescritto che a cominciare dal 1° gennaio 1865 sarebbe provveduto al pagamento degli stipendi, delle pensioni e dei sussidii a cui si riferisce il mentovato art. 34 della legge 3 agosto 1862, mediante un contributo proporzionale sulla rendita lorda delle opere pie, e degli altri instituti sui quali erano imposti ratizzi; che questo contributo non avrebbe luogo in quelle provincie, dove i consigli avessero deliberato di porre a carico dei fondi provinciali la spesa di siffatti pagamenti, od avrebbe luogo soltanto come supplemento ai fondi provinciali là dove i consigli avessero deliberato di assumerla in parte; che il contributo debba durare fino a che occorra provvedere al pagamento degli stipendi, delle pensioni e dei sussidii a cui è provvisoriamente destinato; che intanto non si possono nominare impiegati nuovi, ed a misura che verranno a mancare o per morte o per altra causa gli impiegati dei soppressi consigli ne sarà assunto il servizio dalla segreteria di prefettura; e che l'ammontare del detto contributo debba essere fissato dai consigli provinciali nella sessione ordinaria di ciascun anno;

Attesochè alle accennate disposizioni dell'articolo 34 della legge 3 agosto 1862 e del relativo decreto reale 20 agosto 1864, delle quali il governo raccomandava l'osservanza ai consigli delle provincie meridionali colla istruzione del ministero dell'interno del 1° agosto 1865, ha manifestamente contravvenuto il consiglio provinciale di Napoli, rifiutando di fissare il contributo, o di fare, come per l'anno corrente, uno stanziamento nel bilancio provinciale del 1866 pel pagamento degli stipendi, delle pensioni e dei sussidii avanti indicati;

Che per esimere la provincia da tale obbligo fuori di proposito il consiglio invocava l'intervenuto pareggiamento delle imposte fra tutte le provincie del regno e le disposizioni della nuova legge comunale e provinciale, e del relativo regolamento che pone a carico delle segreterie delle prefetture il servizio delle opere pie; imperocchè, trattandosi di un carico che non è della provincia, ma sibbene delle opere pie in conseguenza di uno stato di cose tutto particolare alla amministrazione degli istituti di beneficenza delle provincie meridionali, che fu reputato meritevole di speciale provvedimento, non vi può punto influire la mutata condizione finanziaria delle provincie meridionali, nè sarebbe d'altronde giusto di aggravare lo stato d'impegni contratti da stabilimenti non governativi, ma sottoposti soltanto

Digitized by Google

alla sua tutela; che se per l'avvenire la condizione delle opere pie di queste provincie sarà in tutto uguagliata a quella delle opere pie delle altre provincie, nel presente stato di transizione la legge ha giustamente lasciato a carico delle opere pie meridionali l'adempimento di oneri speciali creati dalla precedente loro amministrazione; nè a questa disposizione speciale di legge si sarebbe potuto altrimenti derogare che con altra speciale disposizione, relativa al medesimo oggetto, non mai con generica induzione derivata da una legge generale concernente altra materia;

Attesochè il consiglio mal si opponeva nel supporre che nel primo ordinamento del suo ufficio gli competa la facoltà di introdurvi degli impiegati del cessato consiglio degli ospizi, mentre la chiara disposizione transitoria dell'art. 244 della legge comunale e provinciale fa passare a carico delle provincie i funzionari e salariati governativi, addetti ai servizi che da governativi divengono provinciali, nel numero e nel modo che sarà disposto con reali decreti, sentiti i consigli delle provincie; che se la summentovata istruzione ministeriale del 1° agosto p. p. accenna alla destinazione di taluno degli impiegati dei soppressi consigli degli ospizi agli uffici provinciali, come a mezzo di disgravare le opere pie di tali impiegati, lo fa in relazione all'art. 196 e seguenti della nuova legge comunale e provinciale, cioè pel caso e pel tempo in cui spetterà ai consigli provinciali la scelta dei loro impiegati, lo che non avviene nella prima composizione dei detti uffici;

Attesochè infine il consiglio non avrebbe in nessuna maniera provveduto al pagamento delle pensioni e dei sussidii che stanno a carico delle opere pie, essendosi unicamente occupato degli stipendi degli impiegati dei cessati consigli degli ospizi, nè la deliberazione presa per questi potrebbe mai ricevere applicazione ai provvisti di pensione o sussidio;

Per questi motivi,

Visti gli articoli 191, 192, 193 e 227 della legge comunale e provinciale,

Annulla la deliberazione del consiglio provinciale di Napoli, della quale si tratta.

Napoli, il dì 30 settembre 1865.

Il prefetto, Vigliani.

Lascito Pio.

Quando le persone designate nelle tavole di fondazione come amministratori di un lascito fatto a favore della generalità degli abitanti non accettino l'incarico e il consiglio comunale non abbia, come l'art. 29 della legge sulle opere pie gliene dà il diritto, proposto un'amministrazione speciale, questa spetta alla congregazione di carità.

—

Parere 31 ottobre 1865 del Consiglio di Stato, adottato.

—

Il comitato,

Veduto il testamento segreto del fu Giovanni Sabatini in data del 1° agosto 1864, presentato con atto del 2 dello stesso mese, ed aperto e pubblicato con altro atto del 20 dicembre dello stesso anno, ambedue rogati dal notaio Marconi, col quale dopo di avere fatto alcuni legati ed istituito in suoi eredi usufruttuarii li di lui fratelli Pietro e Camillo, nominò in eredi proprietari al cessare del detto usufrutto, la scuola delle zittelle povere di Porretta, in allora diretta dalle reverende suore della carità, e l'ospedale di detto luogo, cioè la prima fino alla concorrente di L. 26,000 ed il secondo pel rimanente;

Veduto l'atto giudiziale del 7 luglio 1865 col quale il parroco di Porretta, nominato, col detto testamento, amministratore del lascito come sopra fatto alla scuola delle zittelle povere, rinunciò a tale qualità nell'intendimento precipuo, come ivi si legge, che la eredità ed i relativi incarichi si accettino per altri, cui spetta la tutela delle cause pie e che meglio ne possono disimpegnare le incumbenze;

Veduto il verbale della congregazione di carità di Porretta, in data del 7 luglio scorso, col quale, nella sua qualità di amministratrice dell'ospedale deliberò di accettare la detta eredità Sabatini, con beneficio d'inventario, sia pel pio luogo, sia anche per la parte di eredità destinata alla scuola delle zittelle povere, attesa la formale rinunzia come sopra fatta dal parroco all'amministrazione lasciatagli col succitato testamento;

Vedute le deliberazioni della deputazione provinciale di Bologna, l'una dell'11 stesso mese di luglio e l'altra del 15 settembre ultimo scorso, approvativa della deliberazione presa dalla suddetta congregazione di carità di Porretta;

Veduta la nota del ministero dell'interno del 25 ottobre 1865 (divis. 6, sez. 2), colla quale viene comunicata al consiglio di stato la relazione sportagli dal direttore capo della 6ª divisione, in un con tutte le carte della pratica pel suo parere;

Sentito il relatore;

Considerato che per la rinuncia fatta dal parroco di Porretta ad assumere l'amministrazione della parte d'eredità lasciata dal defunto Saba-

Digitized by Google

tini alla scuola delle zittelle povere di Porretta, relativamente alla speciale amministrazione come sopra da esso disposta, si riduce la cosa al punto come se su di essa non si fosse provvisto;

Che in questo caso, giusta l' art. 29 della legge sulle opere pie 3 agosto 1862, n° 753, l'amministrazione dei beni lasciati spetta alla congregazione di carità, non avendo il consiglio comunale di Porretta, valendosi dell' alinea del detto articolo, proposto la istituzione di un' amministrazione speciale, risultando anzi dalla nota 24 agosto 1865 diretta dal sindaco di Porretta alla detta congregazione di carità, che lo stesso consiglio comunale, dietro richiesta dell' autorità governativa, aveva deliberato che il patrimonio lasciato dal Sabatini per la scuola delle zittelle povere, venisse amministrato da quella congregazione di carità;

Considerato nel resto che si sarebbero adempiute in proposito tutte le formalità dalla legge richieste;

È di avviso:

Che si possa con decreto regio autorizzare la congregazione di carità di Porretta (Bologna) in rappresentanza e nell' interesse dell' ospedale e della scuola femminile di quel comune, ad accettare con benefizio dell' inventario l' eredità a favore di detti pii luoghi, lasciata da Giovanni Sabatini, col suo testamento segreto del 1° agosto 1864, presentato con atto del 2 stesso mese, ed aperto e pubblicato con altro atto del 20 dicembre stesso anno 1864, amendue rogati dal notaio Marconi.

Liste elettorali. — Appello. — Cittadinanza.

Il reclamo contro la decisione del consiglio comunale in materia di capacità elettorale non ha di mestieri d' un preventivo esame e giudizio della deputazione provinciale per essere presentato sotto forma di azione giuridica alla corte di appello, essendo questa soltanto dalla legge riconosciuta come secondo grado giurisdizionale in questo genere di discorsi.

Qualora le parti non impugnino la deliberazione del consiglio comunale, questa acquista l' autorità di cosa giudicata.

Per le leggi romane l' incolato, o cittadinanza dell' università, acquistavasi col domicilio reale, trasportando cioè in un luogo le proprie cose e la famiglia e dimostrando l' animo di rimanervi perpetuamente.

Le leggi romane sulla predetta materia fecero parte del diritto municipale dell' ex-reame di Napoli fino alla pubblicazione del codice francese; regolandosi però a norma di esse la cittadinanza minore, ossia quella di un comune o università, non già la maggiore o nazionalità, per il conseguimento della quale da parte d' uno straniero occorreva una speciale concessione del principe.

La distinzione tra cittadinanza maggiore e minore aveva perduto molto della sua importanza per l' autorità delle prammatiche e per la giurisprudenza.

Per virtù dei regi decreti 23 aprile e 31 luglio 1814 gli esteri che prima del 23 aprile di quell' anno avevano compiuto un decennio di domicilio nel regno di Napoli acquistarono la qualità di cittadini.

—

Sentenza 3 novembre 1865 della corte d' appello di Napoli.

—

Questioni ecc.

1ª È competente la corte d' appello a conoscere il reclamo in via d' azione giuridica avverso una deliberazione del consiglio comunale, relativa a quistione di capacità di un individuo ad essere elettore ed eleggibile, senza che si fosse precedentemente udita la deputazione provinciale?

2ª Vi ha l' ostacolo della cosa giudicata, pel riesame innanzi alla corte di appello, sol se sussista la carenza di azione a reclamare sulla capacità di un individuo ad essere elettore ed eleggibile, per motivi preesistenti alla lista elettorale definitiva?

3ª Il signor Giuseppe Lazzaro ha diritto di esser dichiarato cittadino italiano, e come tale capace ad essere elettore ed eleggibile nei sensi della vigente legge comunale e provinciale?

Sulla prima:—Considerando che la incompetenza di questo collegio è dedotta sotto il riflesso che per la legge comunale e provinciale del 20 marzo ultimo il reclamo avverso una deliberazione del consiglio comunale, in materia di operazioni elettorali, va proposto pria innanzi alla deputazione provinciale, e quindi innanzi alla corte d' appello con azione giuridica, ove si creda ingiusta anche la deliberazione della deputazione.

Che quanto fallace sia siffatta eccezione risulta evidente sol che si guardi al concetto intero della legge in fatto di reclami, sia avverso la formazione delle liste, sia avverso le operazioni elettorali.

E di vero, tre ipotesi contempla la legge del 20 marzo di questo anno: o che si reclami avverso la formazione delle liste, o che si reclami av-

Digitized by Google

verso le operazioni elettorali, le quali non riguardino quistioni di capacità di un cittadino ad essere elettore od eleggibile; o infine che si reclami appunto avverso il fatto delle elezioni per quanto tale capacità allo elettorato ed all' eleggibilità si attenga.

Nella prima ipotesi, due esami permette la legge l' uno innanzi alla deputazione provinciale, l' altro innanzi alla corte d'appello (art. 36 e 39 legge suddetta).

Nella seconda ipotesi indipendentemente dalla pronunzia in via provvisoria dell'ufficio elettorale, come dall' articolo 73 della legge in esame, ammessa nel fine al certo di far che le operazioni elettorali procedano spedite e troncando gli ostacoli, anche due mezzi, che diremo plenarii, ammette la legge: l' uno innanzi al consiglio comunale, l' altro innanzi alla deputazione provinciale.

Nella terza ipotesi, oltre pure la pronunzia provvisoria dell' ufficio elettorale, come dal rammentato art. 73, del pari due esami plenarii concede il legislatore: il primo innanzi il consiglio comunale, il secondo con azione giuridica innanzi alla corte di appello.

E che la idea della legge, nella seconda e terza ipotesi, sia precisamente quella di sopra espressa, basterà rammentare la locuzione dello articolo 75, così espresso:

« Contro le operazioni elettorali è ammesso il « ricorso al consiglio comunale, e da questo alla « deputazione provinciale, la quale pronuncierà a « termini dell'art. 36. Quando la decisione del « consiglio comunale versi sulla capacità legale « di un cittadino ad essere elettore od eleggibile « è aperta la via all' azione giuridica a senso del« l' articolo 49. »

I fautori della opinione contraria sul procedimento della terza ipotesi, ch' è appunto quella in controversia, traggono argomento in appoggio del loro assunto dalla menzione dello articolo 39, cui la legge si riporta, quando accorda l' azione giuridica in materia di capacità elettorale; e sostengono che se pel suaddidato articolo 39 all' azione giuridica innanzi alla corte di appello si dà luogo dopo la deliberazione della deputazione provinciale, debba altrettanto aver luogo quando si tratti di quistione di capacità, in seguito di osservazioni elettorali. Ma due principalissime ragioni mostrano nettamente la erroneità di tale argomentazione. — La prima si è che la legge nella seconda parte dell' articolo 75 stabilisce testualmente che l' azione giuridica compete avverso la decisione del consiglio comunale, non già della deputazione provinciale; la seconda si è che, ove si ammettesse l' intermezzo della deputazione, si avrebbero nel caso in discorso tre gradi di giurisdizione; il che ricalcitra al sistema non solo della stessa legge comunale e provinciale negli altri casi di reclami di sopra contemplati, ma al sistema ancora costantemente serbato, per modo di regola, in ogni materia che sia contenziosa, o che ad essa si assomigli, il sistema, cioè, di accordar sempre non più che due gradi giurisdizionali nello esame del merito di una domanda od azione qualsiasi che fosse.

Il richiamo perciò dello art. 39, nell' azione giuridica cui accenna l' articolo 75, non ha, nè aver può altro significato tranne quello relativo al termine ed al modo con cui l' azione medesima va intentata.

Ed in ciò è fatta una notevolissima innovazione alla preesistente legge comunale e provinciale del 23 ottobre 1859, la quale con l'articolo 72 nettamente dava adito all' azione giuridica in fatto di capacità, precisamente dopo la decisione della deputazione provinciale; ma tutto ciò era conseguenza di un sistema diverso, imperocchè quella legge non chiamava il consiglio comunale a decidere dopo la deliberazione dell' ufficio elettorale, sibbene vi chiamava appunto la deputazione provinciale, giusta quanto si ricava dallo stesso articolo 72.

Era logico e necessario perciò, che la corte di appello avesse conosciuto della deliberazione della deputazione, come il solo collegio che aveva portato il primo esame plenario nella quistione.

Nè diversamente la seconda parte dello articolo 75 della legge del 20 marzo prossimo passato è stata interpretata dal regolamento approvato dal Re nel dì 8 giugno del corrente anno, ove con l'art. 36 vien dichiarato che i ricorsi contro le decisioni del consiglio comunale, le quali versino sulla capacità di un cittadino ad essere elettore ed eleggibile, debbono essere portati direttamente alla corte di appello.

La quale interpretazione se per i principii regolatori di un regime rappresentativo non varrà come autentica, non può non avere la sua importanza come dottrinale ed ausiliatrice della interpretazione, che la corte ha creduto di dover dare al più volte rammentato art. 75. Se adunque il richiamo dei signori Pepe, Giura ed altri, in una materia indubitatamente di capacità, dal consiglio comunale è stato recato direttamente alla corte di appello, ritualmente si è proceduto e la competenza non può non essere del collegio adito.

Sulla seconda: — Considerando che anche innanzi al consiglio comunale fu agitata la quistione

Digitized by Google

di vedere, se rimasta ferma definitivamente la lista elettorale, competa o pur no il diritto ad impugnare la qualità di elettore ed eleggibile in chi come tali figuri nella lista medesima e per motivi preesistenti a tale lista;

Che coloro fra i consiglieri comunali, i quali opinavano per la negativa, invocavano l'art. 38 della legge comunale e provinciale, ed all'uopo uno fra essi, l'onorevole duca di S. Donato, propose analogo ordine del giorno;

Considerando però che siffatto ordine del giorno venne a grande maggioranza respinto con deliberazione del 15 settembre ultimo, sicchè il consiglio nella tornata seguente, cioè del 18 dello stesso mese, passò senza più allo esame del merito del reclamo;

Che contro la deliberazione del 15 settembre il signor Lazzaro non ha proposta azione giuridica, e molto meno quella avanzata dai signori Pepe e compagni contro la deliberazione posteriore riguardo il deliberato del 15 settembre, il quale naturalmente favoriva e non pregiudicava i reclamanti;

Che così al riesame della quistione medesima osta l'autorità della cosa giudicata, costituita dalla non mai oppugnata deliberazione del 15 settembre; epperò rendonsi applicabili gli articoli 1305 e 1306 delle veglianti leggi civili, e fa d'uopo dichiarare inammessibile la carenza di azione sostenuta con le arringhe alla pubblica udienza nello interesse del signor Lazzaro Giuseppe.

Sulla terza: — Considerando, in diritto, che per le leggi romane acquistavasi col domicilio l'incolato, e l'incola era riputato cittadino dell'università, dove si trovava di aver trasferito il suo reale domicilio (L. 7ª cod.: *de incolis* « *incolas domicilium facit* »).

Per domicilio capace a trasmettere la qualità d'incola s'intendeva il luogo in cui si fosse costituita la somma delle cose, cioè la casa e famiglia, e si agisse in modo da dimostrare l'animo di rimanervi perpetuamente (L. 7ª cod.: *de incolis* e L. 17ª D. *ad municipalem*). — L'imperatore Alessandro sulla L. 2ª, cod. ad *municipalem*, aggiunge che la dimora per causa di studii dei figliuoli duratura per un decennio facesse ivi acquistar loro domicilio. Nella L. 6ª, D. *ad municipalem*, era di principio che non si perdesse la qualità di cittadino, ricusando la propria patria, sia per errore, sia per menzogna, non potendo nè l'uno, nè l'altra cangiare la verità;

Considerando che tutte le enunciate leggi sulla materia in esame furono ricevute nell'ex reame di Napoli, e fecero parte del diritto municipale del regno fino alla pubblicazione del codice francese;

Considerando che nel rigore dei principii non può negarsi riferirsi le cose sinora discorse alla cittadinanza minore, val dire alla cittadinanza di un comune od università, e non già alla cittadinanza maggiore, cioè alla qualità di regnicolo, che noi propriamente chiamiamo nazionalità, per lo conseguimento della quale da parte di uno straniero occorreva una speciale concessione del principe, rientrando ciò nei diritti di maestà (pragmatica 1ª *de officior. provis;* prammatica 2ª *de immunit. Neapolit. — ut officia in regno obtinere valeant Principi reservatum fuit* »). — La distinzione per altro tra cittadinanza maggiore e cittadinanza minore aveva perduto di molto della sua primitiva importanza, dopo che Federico concedette agli stranieri la facoltà di far testamento, e di essere eredi dei cittadini napoletani. Nè si aggiunge che nella pratica i sovrani del tempo non furono costanti ad applicare esattamente gli enunciati principii, cosa che altronde si verificava nel foro anche per leggi della più grande importanza, le quali talvolta rimanevano distrutte dalla sola desuetudine, sicchè dicevasi comunemente « la pratica rompe la prammatica ». — Ne sia prova il reale dispaccio del 3 settembre 1748, col quale si ritiene soggetto alla competenza del tribunale napoletano un tale Lavaggi, genovese di origine, sulla considerazione che « avendo costituito fino da più anni il suo domicilio in questa capitale e regno, con avere di più aperto in Napoli casa di negozio, non può riputarsi per espressa disposizione di legge come estero e peregrino, ma come cittadino di questa capitale; di modo che il suo tribunale competente è, non già il consolato, ma la Vicaria ». Una simile risoluzione pur trovasi nello altro real dispaccio delli 25 febbraio dello stesso anno; e non di rado s'incontrano esempii di giurisprudenza, in cui si confondevano gli effetti della cittadinanza minore con quelli della maggiore cittadinanza;

Considerando, che stando così le cose, e pubblicatosi il codice civile nel 1809, sopraggiunsero i due reali decreti del 23 aprile e 31 luglio 1814; coi quali, ritenendosi la incapacità per qualunque pubblico impiego di tutti coloro che non avessero la qualità di cittadini del regno di Napoli, si dichiarava di aver acquistato siffatta qualità gli esteri che prima del 23 aprile 1814 avessero compiuto il decennio del loro domicilio nel regno. Sia qualunque lo scopo che si prefisse il legislatore di quel tempo nell'emanare il decreto del 31 luglio 1814, indubitatamente il decreto mede-

Digitized by Google

simo racchiude dichiarazione autentica sulla intelligenza della preesistente legislazione, relativamente alla qualità di nazionale che si fosse acquistata dagli esteri, mercè il loro domicilio nel regno, senza che si fosse fatta distinzione tra persone straniere di origine, che occupassero degl'impieghi, e di altre che non ne avessero;

Considerando, in fatto, che da documenti vicendevolmente esibiti dalle parti, risulta che Giuseppe Lazzaro seniore, di nazione Svizzera, trovandosi trasferito in Napoli, sposava in questa medesima città nel 1793 Luisa Gauthier; che in Napoli nacquero i tre suoi figli Carolina, Gaetano e Francesco, nati nel 1793, 1795 e 1797; che gli atti di matrimonio e battesimo furono solennizzati nella parocchia di Castel Nuovo e Palazzo Reale; che nel 1807 esso Giuseppe Lazzaro seniore, che stava già servendo la real corte di Napoli, ebbe destinazione al servizio della regina di quel tempo, che nel 1806 seguì la corte di re Ferdinando IV in Sicilia, congiuntamente alla quale fu di ritorno nel 1815, e sempre continuò a servire in corte fino a che gli venne accordata la giubilazione nel 1831; che di Gaetano figliuolo di Giuseppe seniore è figlio di Giuseppe Lazzaro, la cui elezione a consigliere comunale vien contrastata per motivo d'incapacità dipendente dall'asserta sua qualità di straniero; e che non è dimostrato nè dedotto d'aver Giuseppe Lazzaro seniore fatto ritorno in Biasca sua patria d'origine dal 1799 in poi, nè d'aver colà rimasto beni, casa, stabilimento di sorta;

Considerando che le enunciate circostanze di fatto inducono al fermo convincimento essersi da Giuseppe Lazzaro seniore volontariamente trasferito il suo domicilio da Biasca suo paese d'origine in Napoli, da epoca forse precedente al 1792, fissando in questa città la somma delle cose col fermo proponimento di rimanervi in perpetuità, come infatti vi rimase in continuazione per lo elasso di oltre un decennio, e non altrimenti dee ritenersi, se se ne allontanò nel 1805 se non col proposito di presto ritornarvi, facendo seguito al sovrano che per necessità imperiosa lasciava il continente con la risoluta volontà di ricuperare quello che aveva perduto per la forza delle armi;

E che in questa medesima città egli realmente venne a fissare la somma delle sue cose, chiaramente risulta dall'aversi qui creata una famiglia che non avea, prendendovi moglie, e procreandovi dei figli, ed esercitando impiego presso la reale corte fin dalla stessa epoca del 1792, o poco dopo, come è da ritenersi, sia perchè si trova dimostrato che anche prima del 1802 trovavasi al servizio della real corte, e come pure perchè non si dubita che egli avesse avuta abitazione nel real palazzo fin da che tolse in moglie la sig. Gauthier;

Considerando, che applicando le suesposte teorie di diritto alla specie in esame, abbiamo che Giuseppe Lazzaro seniore avendo trasferito il suo domicilio a senso di legge in questa capitale fin dal 1792, avea indubitatamente acquistato fin da quell'epoca l'incolato, e quindi era divenuto cittadino dell'università di Napoli, e solo potea muoversi dubbio intorno all'acquisto della cittadinanza maggiore prima del real decreto del 31 luglio 1814, ma non già dopo la pubblicazione del decreto medesimo; perciocchè avendo egli compiuto il decennio del suo domicilio nel regno, non solo prima dell'epoca del 23 aprile, detto anno 1814, ma fin dal 1802, vale a dire quattro anni prima che fosse partito da Napoli per seguire re Ferdinando in Sicilia, è indubitato che egli fin dal 1802 aveva acquistato la cittadinanza maggiore, quindi la nazionalità di questo ex reame, a senso della vigente legislazione, nazionalità che non potette perdere per la sua dimora in Sicilia dal 1806 al 1815, sia perchè non si può riconoscere in lui la volontà di abbandonare l'acquistata nazionalità per le ragioni di sopra espresse, come pure perchè se pregiudizio avesse potuto ricevere la di lui qualità di regnicolo napolitano dal suo allontanamento in Sicilia o dalla sua assenza nel momento in cui pubblicavasi il ripetuto real decreto del 31 luglio 1814, sarebbe stato reintegrato in ogni sua ragione pel diritto di postliminio dipendente dal real decreto degli 11 ottobre 1815 su la ripristinazione dei diritti dei particolari impediti dallo stato della passata occupazione militare. — Ritenuta, adunque, la cittadinanza di regnicolo napolitano in persona di Giuseppe Lazzaro seniore, è evidente che la medesima nazionalità fu trasfusa al di lui figliuolo Giuseppe iuniore, il quale, per gli avventurosi ultimi cangiamenti politici, è certamente divenuto cittadino italiano capace d'essere elettore ed eleggibile, ai termini della legge provinciale e comunale attualmente in vigore;

Considerando, da ultimo, che non vale a distruggere un tal concetto l'opporre a Giuseppe Lazzaro iuniore tutte le pratiche da lui e dai suoi germani usate per isfuggire le leve militari ed anche il servizio sotto la nobile divisa della guardia nazionale, perciocchè, comunque siffatto contegno non meriti plauso, non è stato capace a privarlo della vera nazionalità che gli si appartiene, come trovasi sancito nella legge 6ª, *D. ad municipalem*, di sopra ricordata;

Digitized by Google

Sulla quarta: — Considerando che, comunque si respinga l'azione giuridica, pure non vi ha condanna di spese da emettere, perchè nè alcuno atto giudiziale nè alcun documento legale è stato esibito o notificato da parte del signor Lazzaro, contro del quale l'azione si è intentata (arg. dallo art. 222 LL. il rito civile);

Per queste ragioni,

La corte, definitivamente pronunziando, ritiene la propria competenza, e dichiarando inammessibile la dedotta carenza di diritto a reclamare in merito, rigetta l'azione giuridica proposta avverso alla deliberazione del consiglio comunale di Napoli del 18 settembre ultimo; e per lo effetto dichiara il signor Giuseppe Lazzaro capace ad essere elettore ed eleggibile a senso della vigente legge comunale e provinciale.

Nulla per le spese.

Opera pia. — Condizione contraria alla legge.

Si deve ritenere come contraria alla legge e quindi come nulla, secondo il principio generale di diritto che regola le condizioni apposte agli atti di ultima volontà, la clausola con la quale il testatore abbia disposto che l'opera pia da esso fondata non debba andar soggetta a quelle discipline che la legge abbia già stabilito o possa in seguito stabilire per gli istituti di pubblica beneficenza.

Se in forza della clausola sopraddetta gli amministratori nominati dal testatore rifiutassero di assoggettarsi alla legge, il governo potrebbe valersi della disposizione dell' art. 21 della legge sulle opere pie 3 agosto 1862.

—

Parere 11 luglio 1865 del Consiglio di Stato, adottato.

—

Il comitato;

Vista la relazione del ministero dell'interno in data 25 giugno ultimo (divisione 6ª, sezione 1ª, nº ecc.) colle carte annesse;

Visto il parere del cessato Consiglio di Stato di Torino in data 29 marzo 1865;

Sentito il relatore;

Ritenuto che con testamento 30 maggio 1837 il marchese Luigi Rangoni di Modena istituiva un' opera pia attribuendo al suo erede ed ai suoi successori ivi designati un diritto di patronato « sui beni soggetti all' opera, i quali dovessero divenire di respettivo possesso del patrono *pro tempore*, ogni qual volta pei mutamenti delle cose e vicende di sistemi si volessero all' opera stes[sa] applicare le discipline prescritte ai pubblici st[a]bilimenti di beneficenza, ritenuto anche allora n[el] patrono l'obbligo di coscienza di erogarne i re[d]diti negli oggetti e modi sovra spiegati: lo stes[so] avrà luogo in caso di pubblica innovazione, o[s]sia di comandata soppressione di quest' opera »;

Che nel succitato parere discutendo il quesit[o] se dovesse l'opera contemplata in tale istituzio[ne] riguardarsi sottoposta alla legge 3 agosto 18[62] si stabilì:

1º Essersi con tale disposizione inteso di fo[n]dare un istituto di pubblica beneficenza da a[n]noverarsi tra quelli contemplati nei due primi a[r]ticoli della citata legge, nè potersi annovera[re] fra le istituzioni meramente private, contempl[ate] nell' art. 3º;

2º Non potersi attribuire alcun valore al[la] disposizione che vietava di assoggettare la p[ia] istituzione alle discipline prescritte in generale p[er] le opere di beneficenza, siccome quella che co[n]traria alla legge non poteva produrre alcun e[f]fetto;

Che dal ministero essendosi prefisso agli am[]ministratori della pia opera Rangoni un termi[ne] perentorio di un mese per uniformarsi alla legg[e] il marchese Giuseppe Rangoni, non quale pre[si]dente dell' opera pia, ma quale erede del ma[r]chese Luigi, faceva significare il 7 giugno ultim[o] al prefetto, quale presidente della deputazione provinciale, per mezzo di un usciere, una protesta in cui dichiarava di assumere per diritto proprio la libera amministrazione dei beni della cessata opera Rangoni, a' termini del testamento, invitando la deputazione provinciale, ove abbia osservazioni in contrario a proporle nelle vie regolari avanti i tribunali ordinarii;

Che la deputazione provinciale con deliberazione 19 giugno scorso in vista del manifesto rifiuto degli amministratori dell' opera Rangoni di ottemperare alla legge, chiedeva lo scioglimento dell' amministrazione a tenore dell' art. 21 della legge 3 agosto 1862, e per non aggravare di soverchio la congregazione di carità già di troppo occupata, propone una separata amministrazione nelle persone ivi segnate;

Che il ministero interroga il consiglio onde vedere se debba integralmente accogliersi la proposta della deputazione, o se meglio non convenga di limitarsi per ora alla nomina d' un regio commissario con riserva di provvedere in seguito alla definitiva amministrazione dell' opera pia Rangoni;

Considerato che a tenore non meno delle leggi

Digitized by Google

omane, che di quanto si dispone nei moderni odici civili e segnatamente nel codice civile stense, art. 748, le disposizioni contrarie alle eggi si hanno per non apposte negli atti di ulima volontà;

Che evidentemente contraria alla legge sarebbe quella disposizione apposta dal testatore che l'opera pia da esso ordinata, non dovesse andar oggetta a quelle discipline che la legge avesse tabilito in generale a tutti gli stabilimenti di pubblica beneficenza;

Che dovendosi una tale condizione ritenere ome non apposta, debbe riguardarsi privo di ondamento il rifiuto degli amministratori di assoggettarsi alla legge e la pretesa del marchese Giuseppe Rangoni di assumere *jure proprio* l'amministrazione dei beni;

Che dovendo la superiore autorità provvedere all'osservanza della legge si fa manifesta la necessità di ricorrere all' applicazione dell' art. 21 della legge 3 agosto 1862;

Che però per continuare in quella temperanza di modi che il governo ebbe sempre ad usare nel corso di questa vertenza, sembra prudente il disimpegno proposto dal ministero di nominare per ora un R. commissario, salvo a provvedere in seguito alla nomina di nuovi amministratori;

Il comitato pertanto,

Avvisa:

Doversi con decreto reale dichiararsi disciolta l'attuale amministrazione dell' opera pia Rangoni e provvedere ad un tempo per la nomina di un R. commissario, il quale assuma temporariamente l'amministrazione dei beni spettanti alla pia opera impiegandone i proventi nel modo prescritto dalle tavole testamentarie.

Bilanci comunali. — Stanziamenti.

La competenza della deputazione provinciale in ordine ai bilanci comunali è ristretta a fare di ufficio le allocazioni necessarie per le spese obbligatorie, secondo le precise disposizioni della legge.

Violerebbe quindi la libertà e la indipendenza del comune quella deputazione che volesse fare riduzioni negli stanziamenti deliberati dal comune o dare provvedimenti intesi alla regolarizzazione del bilancio.

Parere 20 maggio 1865 del Consiglio di Stato, adottato.

La sezione,

Vista la relazione del ministero dell'interno in data 10 volgente mese (div. 5ª, sez. 2ª, ec.), concernente il richiamo presentato al Re addì 20 agosto 1864 dal consiglio del comune di Capistrano contro deliberazione della deputazione provinciale di Calabria Ultra II, 19 marzo detto anno, con cui nella parte attiva del bilancio di detto comune stanziò L. 90, 95 per grane addizionali, e L. 25, 50 per rimborso di somministranze militari, mentre nella parte passiva aggiunse L. 255 per le rate dovute alla provincia per lo arretrato dei proietti, e, onde sopperire alle spese, decretò ridursi lo stipendio del segretario comunale da L. 212, 50 a L. 127, 50 e da L. 64, 95 il fondo per spese imprevedute, sopprimendo poi intieramente l'assegnamento al sindaco per rappresentanza, ed il fondo per vacazioni, per mantenimento delle strade e delle fontane;

Ha considerato:

Che a tenore dell'art. 135 della legge 23 ottobre 1859 la competenza della deputazione provinciale in ordine ai bilanci comunali, era ristretta a fare d'ufficio in bilancio le allocazioni necessarie per le spese obbligatorie;

Che impertanto ammessa la realtà del debito per i proietti, la deputazione provinciale di Calabria Ultra II doveva limitarsi a stanziare nel passivo la somma occorrente, e nell'attivo il corrispondente aumento in conformità dell' art. 114 della detta legge;

Che quindi, le narrate riduzioni sono inammessibili come quelle che violano l'indipendenza e la libertà del comune, nè si possono sostenere i provvedimenti relativi alla semplice maggior regolarizzazione del bilancio cui debbe rimanere assolutamente estranea la deputazione provinciale, trattandosi semplicemente di cose che possono venire consigliate e suggerite dai prefetti o sottoprefetti, ai quali certo non fanno opposizione i comuni in siffatti oggetti, tanto più quando si ha cura di dimostrare acconciamente i vantaggi e la convenienza delle misure proposte;

Ha considerato inoltre:

Che in ordine alla spesa dei proietti il comune allega di avere stanziato nel bilancio 1863 la somma di L. 1322; che nell' accennate controosservazioni la deputazione provinciale non contesta la cosa, nè allega siasi per intero assorbito un tale fondo per il pagamento degli arretrati; che impertanto dovrebbesi anzi tutto appurare tale punto, onde non aggravare di troppo la condizione del comune con uno stanziamento, che non risultasse poi totalmente necessario;

Per tali motivi la sezione opina:

Che si debba revocare l'impugnata deliberazione

Digitized by Google

19 marzo 1864, salvo in quanto riguarda lo stanziamento di L. 255 per proietti, o di quell'altra somma che risultasse realmente dovuta, disponendo in pari tempo per aver disponibile la corrispondente partita d'attività.

Istituzione di beneficenza.

Riconosciuta come corpo morale, a istanza del comune, una istituzione di beneficenza e approvato nei modi voluti dalla legge lo statuto organico che deve reggerla, il comune, quantunque promotore, deve cessare da ogni ingerenza diretta nell'amministrazione di detta istituzione, sulla quale può solo esercitare quella sorveglianza che gli è concessa sopra gli altri istituti di beneficenza del comune.

Non possono dirsi verificati gli estremi contemplati dagli articoli 23 e 24 della legge 3 agosto 1862 sulle opere pie, quando la direzione d'un istituto pio per fatto non suo non potè esercitare pienamente le sue attribuzioni.

—

Parere 2 dicembre 1865 del Consiglio di Stato, adottato.

—

La sezione, ecc.;

Considerando che con R. decreto 28 maggio 1863 l'asilo di infanzia del comune di Strevi, sull'istanza dello stesso comune, venne eretto in corpo morale ed approvato lo statuto organico che deve reggerlo;

Che all'articolo 23 del medesimo si stabilisce la relativa direzione composta di sette membri, cioè del sindaco, del parroco, del medico pei poveri, di due consiglieri comunali da eleggersi dal municipio e di due fra i principali azionisti;

Che il municipio di Strevi vorrebbe ora con deliberazione 11 ottobre 1863 cangiare la direzione dell'asilo, sostituendo membri eleggibili a quelli designati nello statuto organico ed in specie ai membri nati;

Che senza punto esaminare il merito della proposta variazione si deve in primo luogo stabilire se il consiglio municipale abbia veste e qualità per sollecitare una tale modificazione, la quale gli viene negata dalla deputazione provinciale;

Considerato a questo riguardo che dal momento in cui l'asilo d'infanzia venne con decreto R. eretto in corpo morale e determinata la direzione per la sua amministrazione, sorse una istituzione avente una propria esistenza, la quale deve essere amministrata dalla direzione appositamente costituita;

Che quindi il municipio di Strevi, sebbene pro[motore] dell'asilo d'infanzia e promotore e bene[merito] verso il medesimo pei proposti soccors[i] deve cessare da ogni ingerenza diretta nella am[ministrazione] di detta istituzione, sulla quale pu[ò] solo esercitare quella sorveglianza che gli è con[ceduta] sopra gli altri istituti di beneficenza d[el] comune;

Che perciò, invece di proporre modificazio[ni] alla composizione della direzione, dovrebbe piu[t]tosto eleggere i due consiglieri comunali, i qua[li] congiunti con gli altri membri nati possono co[stituire] il vero corpo di direzione creato dall[o] statuto organico; il quale assuma di fatto la di[rezione], promuova le azioni e procuri di ottener[e] gli altri elementi necessarii per aprire l'asilo, pro[ponendo] in ogni caso col concorso degli azionist[i] quelle modificazioni che l'esperienza avrà dimo[strato] necessarie;

Considerato che nemmeno potrebbe il cons[iglio] comunale di Strevi appoggiarsi agli artico[li] 23 e 24 della legge 3 agosto 1862 sull'ammini[strazione] delle opere pie, poichè non si sono ve[rificati] nel caso concreto gli estremi richiesti dal[l'articolo] 23, per autorizzare una riforma nell'[amministrazione] del corpo morale; inquantochè [è] evidente potersi ancora ottenere il fine dell'opera p[ia] nè doversi la costituita direzione ritenere inetta al[lo] scopo, dappoichè in fatto non ha ancora eserci[tato] la sua amministrazione per colpa dello stess[o] municipio, che non si curò di completare il corp[o] della direzione a renderlo capace d'azione me[diante] l'elezione di due consiglieri municipali [a] farne parte;

Che quindi nemmeno sotto quest'aspetto p[uò] ravvisarsi proponibile la domanda del municip[io] di Strevi per la riforma della direzione costi[tuita];

Laonde ne segue che meritamente dalla dep[utazione] provinciale venne respinta la domanda d[el] municipio di Strevi, siccome fatta da persone in[competenti]: epperciò la deliberazione di detta de[putazione] non dev'essere annullata;

Per questi motivi,

È di parere doversi rigettare il richiamo d[el] municipio di Strevi, del quale si tratta.

Guardie di pubblica sicurezza. - Retribuzione.

Ai termini dell'articolo 147 della legge 13 novem[bre] 1859 (1), n° 372, il comune è obbligato [a] corrispondere la metà della retribuzione dov[uta]

(1) Corrispondente all'art. 23 della Legge di P. S. 20 marzo 1865.

Digitized by Google

ai bassi ufficiali e guardie di pubblica sicurezza che abbiano prestato la loro opera in detto comune.

Al solo ministero dell' interno spettando la distribuzione della forza delle guardie di pubblica sicurezza, secondo le varie circostanze locali, i richiami del comune per ottenere la riduzione del numero di esse non sono un argomento valido per sottrarlo alla spesa che gli spetta per disposizione di legge.

—

Parere 5 dicembre 1865 del Consiglio di Stato, adottato.

—

La deputazione provinciale di Massa e Carrara con decreto del 27 settembre 1864, spediva d'ufficio un mandato di lire 9313, 33 sulla cassa comunale di Pontremoli in pagamento della somma corrispondente, dovuta da quel comune al tesoro dello stato per causa del concorso nelle spese di paga e casermaggio di otto guardie di pubblica sicurezza tenute sul luogo negli anni 1861-62-63.

Il comune di Pontremoli ricorse contro tale provvedimento al Re a' termini dell'articolo 143 della legge 20 marzo 1865, all. *A*, rappresentando:

Che il numero di otto guardie era superfluo pel mandamento di Pontremoli; che fu per equivoco che si trattennero ivi otto guardie, delle quali solo tre erano destinate per Pontremoli e le altre cinque pei mandamenti di Bagnone e Mulasso, e che il governo stesso ebbe a riconoscere il proprio fallo, poichè con successive disposizioni riduceva il numero delle guardie di Pontremoli a cinque;

Che ritenuto questo numero di cinque, il comune non aveva difficoltà di pagare le spese corrispondenti, cioè lire 5550, ma che stimava indebito l'aggravio addossatogli delle altre L. 3763, 33; le quali involgendo una spesa capricciosa ed incorsa per semplice errore, non può essere obbligato a pagare;

Conseguentemente a tali deliberazioni si saldava infatti il debito del comune per lire 5550, restando da pagarsi le altre 3763, 33 che formano appunto l'oggetto del reclamo;

La divisione 7ª (ora 3ª) del ministero interni, nell'accompagnare gli atti osservava:

Che non consta siasi fatto dal municipio di Pontremoli alcun reclamo per chiedere la diminuzione di quel drappello di guardie anteriormente all'anno 1864;

Che il solo ministero dell'interno è in grado di apprezzare il numero delle guardie di pubblica sicurezza occorrenti per le singole località;

Trasmessa la pratica al consiglio di stato, questo consesso emetteva il seguente parere:

Veduta la deliberazione del consiglio comunale di Pontremoli 27 maggio 1863, colla quale in seguito ad invito della deputazione provinciale di Massa e Carrara iscriveva nel bilancio 1863 la somma di lire 9510 per quota spettante al comune per il mantenimento delle otto guardie di pubblica sicurezza stanziate in detto comune durante gli anni 1861-62-63;

Veduta la deliberazione 27 settembre 1864 della deputazione provinciale di Massa e Carrara, colla quale ordinò spedirsi di ufficio mandato sulle casse comunali di Pontremoli a favore del tesoriere provinciale di Massa per la somma di lire 9513, 33 in soddisfazione della quota arretrata di detto comune per le guardie di pubblica sicurezza;

Veduto il ricorso al Re di detto comune di Pontremoli col quale chiede che sia annullata la deliberazione della deputazione provinciale suddetta, e ridotto il debito arretrato per dette guardie di pubblica sicurezza a lire 5550 che il comune avrebbe già pagate;

Veduta la relazione del ministero dell'interno de' 21 scorso novembre, divisione 5ª, sezione nº ecc., colla quale si chiede il parere del consiglio di stato in ordine al suddetto proposto richiamo;

Vedute le altre carte della pratica;

Sentito il relatore;

Ritenuto in fatto che realmente nel comune di Pontremoli negli anni 1861-62-63 stanziarono permanentemente otto guardie di pubblica sicurezza, ed il ministro dell'interno con circolare 6 maggio 1861, procedendo al riparto della spesa delle guardie di pubblica sicurezza, ritenne assegnata al capo-luogo di circondario di Pontremoli la spesa in ragione di dette otto guardie;

Che soltanto sul finire del 1863 il ministro dell'interno ridusse per Pontremoli da otto a cinque le guardie di pubblica sicurezza, fermo però il debito anteriore del comune in ordine alle otto guardie pel triennio precedente;

Considerato in diritto che a termini dell'articolo 147 della legge 13 novembre 1859, nº 372, il comune è obbligato a corrispondere la metà della retribuzione dovuta ai bassi ufficiali e guardie di pubblica sicurezza che abbiano prestata la loro opera in detto comune;

Che quindi essendo state assegnate al comune di Pontremoli dal ministro dell'interno otto guardie di pubblica sicurezza negli anni 1861-62-63, ed avendo queste realmente prestato l'opera loro

Digitized by Google

a favore di detto comune, questo non può sottrarsi al pagamento dell'intera quota dovuta per tale servizio;

Considerato che non possono avere influenza nella questione presente i varii richiami presentati dal municipio durante il triennio per ottenere la riduzione di dette guardie al numero di tre, che il comune ravvisava sufficienti, poichè un tale richiamo non essendo stato secondato, rimaneva in tutta la sua forza il primo assegno fatto dal ministero, al quale soltanto spettava la distribuzione della forza delle guardie, secondo le varie circostanze locali;

Che se il ministero sullo scorcio del 1863 ravvisò alquanto mutata la condizione del paese e quindi sufficienti cinque guardie per Pontremoli, questa decisione deve limitarsi per l'avvenire e non può cangiare le conseguenze dello stato anteriore delle cose;

Che il comune di Pontremoli sapendo che a termini di legge era obbligato a pagare la quota per le otto guardie, di cui aveva il vantaggio, deve imputare a se stesso se non provvide in tempo utile alla spesa e si trova ora gravato nel farvi fronte;

Che se Pontremoli non pagasse anche la spesa per le tre guardie contestata, questa dovrebbe ingiustamente sopportarsi dallo stato, il quale non la potrebbe ripetere da altri comuni che non sentirono il benefizio della residenza e del servizio di queste guardie;

Che quindi meritamente il comune il 27 maggio iscriveva nel bilancio 1863 l'intera spesa delle otto guardie, non sussistendo le proteste che accompagnarono tale stanziamento;

Che perciò giustamente la deputazione provinciale ordinò spedirsi il mandato occorrente pel pagamento di detta somma bilanciata e non ha fondamento l'inoltrato ricorso.

Per questi motivi, ecc.;

È di parere:

Doversi rigettare il richiamo del comune di Pontremoli del quale si tratta.

Guardie municipali. - Porto d'armi.

Le guardie municipali non possono essere considerate come agenti di P. S. se non sono istituite in forza di regolamento deliberato dal consiglio comunale ed approvato dalla deputazione provinciale. Solo quando siano così costituite hanno diritto di portare armi senza la speciale licenza dell'autorità. — Le guardie municipali invece non instituite in forza di regolamento deliberato ed approvato non possono considerarsi che come servienti del comune, ed in tal caso volendo far uso di armi debbono munirsi della licenza prescritta dalla legge.

—

Decisione del ministero dell'interno, 28 dicembre 1865, div. 4ª, sez. 1ª, nº 33078, al prefetto di . . . .

—

Perchè le guardie municipali possano rivestire la qualità di agenti di S. P. loro attribuita dall'art. 6° della legge sulla pubblica sicurezza, richiedesi che la loro istituzione, siano esse isolate ovvero riunite in corpo, sussista in forza di regolamento deliberato dal consiglio comunale ed approvato dalla deputazione provinciale colle forme stabilite dall'art. 138 della legge comunale e provinciale 20 marzo 1865, per i regolamenti di polizia locale.

Le guardie municipali così costituite non solo possono andare armate nell'esercizio delle loro funzioni, ma altresì vestire la divisa, e, se sono riunite in corpo, assumere le denominazioni ed avere i distintivi di grado che sono nel regolamento loro particolare stabiliti, i quali però devono sempre essere dissimili da quelli de' vari corpi dell'esercito e degli agenti doganali e di P. S.

Le guardie municipali invece non istituite in forza di regolamenti deliberati ed approvati come sopra non possono considerarsi che come inservienti del comune, di cui è cenno nell'art. 45, § 2 della legge comunale e provinciale, ed aversi nella condizione delle guardie particolari, cui si riferisce l'art. 7° della legge di P. S.; e debbono per far uso di armi lunghe da fuoco, ottenere e pagare la licenza di porto d'armi.

Questa risposta che il sottoscritto fa in ordine alla domanda del Sindaco dal comune di . . . . non differenzia in sostanza da quella data da codesta prefettura colla nota 16 settembre u. s. nº 3348, riportata nell'altra diretta a questo ministero a margine citata, se non su questo punto che laddove è detto essere necessario un decreto sovrano per approvare la istituzione di guardie municipali, questa facoltà è invece dalla nuova legge comunale e provinciale del 20 marzo 1865 attribuita alla deputazione provinciale, colla riserva però di cui all'ultimo paragrafo dell'articolo 138 di detta legge.

Carlo Astengo, *Direttore-Gerente.*

Firenze. — Tip. Fodratti.

Digitized by Google

Anno V. -- N. 4. 15 Febbraio 1866.

MANUALE

DEGLI

AMMINISTRATORI COMUNALI E PROVINCIALI.

SOMMARIO

Regio decreto 21 gennaio 1866, n. 2781. — È passata a carico d'ogni singola provincia la spesa pel personale e pel mantenimento degli archivi provinciali nel Napoletano e Siciliano.

VITTORIO EMANUELE II, ECC., RE D'ITALIA.

Visti gli articoli 172, 174, 243 e 244 della legge comunale e provinciale in data del 20 marzo 1865, n° 2248, allegato *A*.

Sentiti i consigli delle provincie napoletane e siciliane in cui sono archivi provinciali;

Avuto il parere del Consiglio di Stato;

Sovra relazione e proposta del ministro dell' interno,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1° La spesa pel personale e pel mantenimento degli archivi provinciali nel napoletano e nel siciliano, compresi gli archivi suppletorii, stata sino al 31 dicembre 1865 a carico del così detto *fondo comune*, sarà dal 1° gennaio 1866 a carico d'ogni singola provincia.

Art. 2° Gl' impiegati ed i commessi dei mentovati archivi, faranno dal 1° gennaio 1866 parte degl' impiegati e commessi dell' amministrazione della provincia rispettiva.

Ordiniamo, ec.

Dato a Firenze, addì 21 gennaio 1866.

VITTORIO EMANUELE.

CHIAVES.

Circolare del ministero dell' interno, in data 31 dicembre 1865, div. 5ª, sez. 2ª, n° 60, ai prefetti e sotto-prefetti del regno.

Competenza passiva delle spese pel casermaggio delle guardie di P. S. pel 1° trimestre 1865.

In seguito alle molteplici rappresentanze pervenute da parte di diversi municipi del regno sulle disposizioni date colle circolari del 12 luglio e 20 settembre p. p. in ordine al tempo in cui doveva entrare in vigore l'art. 23 della legge sulla P. S. del 20 marzo 1865 allegato *B* che pose a carico dei comuni le spese pel casermaggio delle guardie di P. S., il sottoscritto, desideroso che la questione venisse ripresa in esame e maturatamente studiata, provocata in proposito il parere del consiglio di stato a sezioni riunite, il quale in adunanza del 23 p. p. settembre (1) opinava doversi anche per tale categoria di spese, come per tutte le altre nuovamente imposte ai comuni e alle provincie dalle recenti leggi di unificazione amministrativa, ritenere applicabile il disposto generale dell' art. 236 della legge 20 marzo 1865 allegato *A*.

Lo scrivente, apprezzando le considerazioni di diritto svolte in siffatto parere, e preoccupandosi delle ragioni d' ordine amministrativo ed economico che raccomandano tale misura, in vista particolarmente dell' impossibilità in cui si trovavano i comuni dello stato di contemplare anteriormente alla pubblicazione della nuova legge di pubblica sicurezza nei loro bilanci preventivi i fondi corrispondenti a tale onere, è venuto nella determinazione di adottare l' autorevole avviso del prefato consesso, e dichiara perciò che nulla dovrà innovarsi riferibilmente alla competenza passiva delle spese medesime fino a tutto l'anno corrente 1865.

Il signor prefetto vorrà ciò partecipare ai comuni da esso dipendenti, con avvertenza che in riforma delle circolari 12 luglio e 20 settembre 1865, n° 4689-4963 e 25687-25035 le spese pel casermaggio di cui si tratta non saranno ritenute a loro carico che dal 1° gennaio 1866 in avanti, non dubitando nemmeno il sottoscritto che nei preventivi comunali di detto anno si sarà già provvisto allo stanziamento dei fondi all' uopo necessarii.

---

(1) Questo parere trovasi riportato più sotto.

Digitized by Google

Si compiaceranno infine i signori prefetti di disporre perchè vengano riprodotte a questo ministero div. 4ª le contabilità del casermaggio in parola per l'epoca dal mese di giugno a tutto dicembre 1865 e che erano state precedentemente respinte.

Pel ministro, Alasia.

Circolare del ministero dell' interno, in data 18 gennaio 1866, div. 5ª, sez. 4ª, n° 5, ai prefetti del regno.

§ 1. *Istruzioni circa i provvedimenti* d' ufficio *per la soddisfazione de' servigi obbligatorii provinciali.*
§ 2. *Norme circa il rogito de' contratti interessanti l' amministrazione provinciale.*

§ 1° Il bisogno che i servizi obbligatorii provinciali procedano senza incaglio e la convenienza che nei provvedimenti dell' autorità governativa necessari a conseguire l' indicato scopo si abbia quella regolarità ed uniformità, che formano il requisito indispensabile di una bene ordinata amministrazione, inducono questo ministero ad impartire ai signori prefetti del regno le seguenti norme direttive in proposito.

Allorchè si verifichi il caso che un consiglio provinciale, o la deputazione a vece del consiglio si recusino di riconoscere in massima l' obbligo della provincia a provvedere ad un determinato ramo di servizio, per essa reso obbligatorio da disposizioni di legge, oppure, riconosciutolo, non vogliano ammetterne la spesa in quella proporzione dalla legge stabilita, non basta che si proceda all' annullamento della relativa deliberazione ai termini dell' art. 192 e seguenti della vigente legge comunale e provinciale del 20 marzo 1865, ma converrà che contemporaneamente e con l' atto stesso dell' annullamento si faccia luogo al provvedimento indicato dall' art. 85 del regolamento per la esecuzione della indicata legge, stato approvato col regio decreto dell'8 giugno successivo.

Questo procedimento, mentre non trovasi in contraddizione col disposto della legge, presenta da un lato l' apprezzabile vantaggio di non apportare ritardo alle esigenze del ramo di servizio, nel cui interesse, viene adottato, e non pregiudica dall' altro ai diritti della rappresentanza provinciale, cui non preclude l' adito al reclamo al re, statole dalla legge accordato contro la misura dell' annullamento.

Ed è appunto nella veduta di porre riparo all' inconveniente del ritardo, che indispensabilmente vien prodotto dalla interposizione del reclamo, che apparisce dettato il surriferito art. 85, come ben resulta dalle parole con le quali incomincia il secondo paragrafo del medesimo.

Così, allorquando il consiglio provinciale o la deputazione, richiamati a deliberare sopra una spesa obbligatoria, tralascino di prendere in considerazione la proposta, occorrerà che dal prefetto si abbia cura di devenire immediatamente all' applicazione dell'indicato articolo 85, su di che non è d' uopo di spiegazione, essendo abbastanza esplicita la dichiarazione contenuta nella prima parte dell' articolo stesso.

E poichè si è porta occasione di parlare del reclamo che le rappresentanze provinciali possano avanzare contro l' annullamento di una deliberazione o contro il procedimento adottato ai termini del surriferito art. 85, fa d' uopo avvertire i signori prefetti a vigilare che il reclamo suddetto venga munito del bollo di una lira a norma della prescrizione contenuta nell' art. 24, n° 6 della legge sul bollo del 21 aprile 1862, sia che il medesimo venga contenuto nel corpo della deliberazione del consiglio o della deputazione provinciale, sia che venga prodotto con atto separato in seguito al mandato dato con apposita deliberazione (nel qual caso la deliberazione può esser trascritta su carta libera), e che abbia inoltre il corredo di tutti i documenti ed informazioni necessarie a dare al medesimo il conveniente corso ai termini di legge.

Giova poi fermare l' attenzione de' signori prefetti sulla differenza che passa fra le deliberazioni che i consigli provinciali emettono ai termini dell' art. 172 della legge comunale e provinciale 20 marzo 1865 relativamente agli oggetti in esso indicati, e quelle che da essi vengono prese ai termini del successivo art. 176.

Le deliberazioni di questa seconda categoria, rivestendo il carattere di deliberazioni semplicemente consultive, non vincolano nell' esercizio della sua giurisdizione l' autorità che è chiamata a statuire sul soggetto che hanno preso di mira, e quindi, se sieno state emesse ne' casi e ne' modi dalla legge assentiti, con l' indicato criterio dovranno essere esaminate per gli effetti di che nell' articolo 192 della citata legge.

§ 2° Il dubbio promosso per parte di alcuni prefetti, se per il rogito degli atti amministrativi cui si riferisce l' articolo 6° della legge del 16 novembre 1859, n° 3723, stata estesa a tutte le provincie del regno, le deputazioni provinciali possano essere astrette a valersi dell' opera del segretario capo della prefettura o di chi per esso, ovvero possano provvedersi altrimenti, richiama il ministero a dare schiarimenti pure su questo rapporto.

Anche ai termini della indicata legge del 16 novembre 1859 non è fatto obbligo alle rappresentanze provinciali di valersi imprescindibilmente per tali atti dell' opera de' segretari delle prefetture. Può talvolta riconoscersi il bisogno di ricorrere all' opera di un pubblico notaio, e questa libertà di apprezzamento, che avevano in precedenza le rappresentanze provinciali, rimane tanto più conservata alle medesime dalla nuova legge amministrativa del 20 marzo 1865, che s' impronta al principio della completa autonomia nella amministrazione dell' azienda provinciale.

Si aggiunge poi ad ogni buon fine ed effetto che gl' impiegati delle segreterie delle prefetture, che hanno fatto passaggio dalla dipendenza del governo a quella della provincia, hanno perduto per tale pas-

Digitized by Google

saggio quella facoltà che aveano nella precedente loro qualità di rogare gli atti dipendenti dal loro ufficio soggetti ad insinuazione, imperocchè la legge del 16 novembre 1859, essendo di natura affatto eccezionale, non può applicarsi ad impiegati che hanno una veste differente da quella in essa indicata, dovendo le eccezioni per regola comune di diritto essere interpretate restrittivamente.

Ne consegue quindi per le accennate osservazioni che i contratti interessanti l'amministrazione della provincia potranno essere ricevuti dagl' impiegati dell' ufficio provinciale, ad eccezione di quelli che per disposto di legge hanno bisogno dello intervento di un pubblico notaio, nel qual caso dovrà adibirsi preferibilmente l'opera del segretario capo della prefettura corrispondendo gli emolumenti stabiliti dalla indicata legge 16 novembre 1859, oppure quella di un notaio qualunque di soddisfazione della deputazione provinciale, non escluso quell' impiegato dell' ufficio provinciale che fosse autorizzato al libero esercizio della professione notarile.

In coerenza delle osservazioni contenute in questo secondo paragrafo, le quali combinano pure con le vedute del ministero di grazia e giustizia, i signori prefetti si compiaceranno di fare le occorrenti comunicazioni alla respettiva deputazione provinciale.

Pel ministro, ALASIA.

Circolare del ministero dell' interno, in data 27 *gennaio* 1866, *div.* 5ª, *sez.* 1ª, *n°* 6, *ai prefetti del regno.*

Circoscrizione dei Comuni.

Dopo pubblicata la legge de' 20 marzo 1865, uno de' cui principali oggetti fu di provvedere coll' allegato *A* alla riforma dell' amministrazione comunale e provinciale, questo ministero confidava che le autorità e le rappresentanze delle provincie si sarebbero specialmente adoprate ad apprestare al governo gli elementi indispensabili per un beninteso esercizio delle facoltà concessegli di modificare la circoscrizione comunale. È chiaro, infatti, che a qualunque riforma dell' amministrazione municipale deve logicamente precedere la ricostituzione stessa del comune sopra basi che rendano possibile anzitutto la sua regolare esistenza, e poi anche quel materiale e morale sviluppo ch' è il fine ragionevole di ogni civile associazione. Nè gli elementi di siffatta ricostituzione potevano altronde aspettarsi che da quelle autorità e da quelle rappresentanze, le quali per la immediata conoscenza delle condizioni e de' bisogni locali erano sole in grado di somministrarli. I mutamenti territoriali che occorrer possano nella costituzione delle provincie, dipendono principalmente dal concetto che il governo si faccia del miglior modo di ripartire la propria azione su tutta la superficie del regno: quelli invece, da apportarsi nella circoscrizione dei comuni sono essenzialmente subordinati alla piena e retta estimazione delle particolari loro condizioni, alla quale non è possibile che il governo, da tante maggiori cure distratto ed a tanta distanza, per se stesso pervenga. Perciò si vede la detta legge de' 20 marzo 1865, nell'art. 2° della sua parte generale dar facoltà di mutare le circoscrizioni delle provincie e dei circondari, e riserbare alla prima delle sue parti speciali (all. A), cioè agli art. 13-16 della legge comunale e provinciale, la facoltà di provvedere ad un migliore assetto della circoscrizione comunale.

Ma l' attitudine in tal materia serbata dal più delle autorità provinciali non ha risposto a tali speranze ed intendimenti del governo. Perciocchè talune di esse, nelle comunicazioni in proposito avute con questo ministero, si sono mostrate convinte che ad esso propriamente si appartenesse l' iniziativa delle modificazioni da apportarsi alla circoscrizione dei comuni; e le altre, sebbene non dessero segno di tale erroneo giudizio, pure non si sono punto manifestate co' fatti comprese dell' obbligo di porre al più presto il ministero medesimo in istato di far godere a' comuni che ne abbisognano i benefizi di una più ragionevole esistenza. Il sottoscritto, pertanto, sente il bisogno di rivolgersi a' signori prefetti del regno per pregarli di fare essi medesimi e di procurare che le rappresentanze de' loro amministrati facciano al più presto le pratiche occorrenti al conseguimento di tanto desiderabile scopo. E primieramente debbono essi mirare a ciò, che i municipii impotenti a raggiungere i fini della vita municipale riconoscano eglino stessi cosiffatta impotenza, e domandino di essere abilitat a più larga e prospera esistenza, fissando da sè le condizioni della loro riunione con altri comuni. Questo è il primo de' casi previsti dalla legge comunale e provinciale nel suo art. 13, e questo ragionevolmente dev' essere il primo degli obbietti da proporsi nulla essendovi di più desiderabile in tanta importante materia, che lo spontaneo consentimento degli interessati. Solo giova avvertire che sebbene per tal caso non sia particolarmente richiesto il voto de' consigli provinciali, tal silenzio vuolsi interpretare nel senso che quel voto non debba di necessità esser favorevole alle riunioni spontanee, com' è per le forzose, non potendo il consiglio provinciale intendersi dispensato dalla generale prescrizione dell' art. 176 della legge medesima, di deliberare sopra qualunque proposta di cambiamento di circoscrizione, anche comunale.

Quando le pratiche tendenti alla rinunzia spontanea di un' autonomia impossibile o nociva sieno riuscite infruttuose, allora soltanto sarà il caso di preparare il campo all' esercizio dell' autorità governativa, richiamando la sua attenzione su quelle condizioni locali che i signori prefetti hanno già avuto, o possono facilmente avere, modo di conoscere e valutare, e comunicando que' lumi che i consigli e le deputazioni provinciali possono fornire in proposito. E perchè la riunione imposta di più comuni riesca meno ingrata, sarà bene di tener presente e di richiamare alla considerazione degli interessati che anche in tal caso l' art. 14 della detta legge fa luogo alle divi-

Digitized by Google

sioni di patrimonio consigliate da speciali circostanze.

Resta la costituzione delle frazioni in comuni distinti; ma questo provvedimento essendo subordinato alla espressa richiesta degli abitanti, nè il governo avendo altro movente ad applicarlo che la soddisfazione de' richiedenti medesimi, non occorre in ciò sollecitare l' opera della autorità della provincia.

La solerzia solita del sig. prefetto di . . . . in tutto ciò che possa contribuire al bene della sua provincia, fa certo il sottoscritto ch' egli si affretterà, col concorso del consiglio e della deputazione provinciale, a porre questo ministero in grado di provvedere con piena cognizione di causa alle modificazioni occorrenti alla presente circoscrizione dei comuni.

Pel ministro, ALASIA.

GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA

Naturalizzazione italiana.

La naturalizzazione concessa ai nati nelle provincie italiane non soggette alla Corona d' Italia, attribuisce loro tutti i diritti civili e politici, ivi compreso l' elettorato politico. Gli stranieri invece non appartenenti alle suddette provincie possono bensì ottenere la naturalità per regio decreto, ma questa concessione non comprende l' elettorato politico, il quale non si acquista dagli stranieri se non nel caso in cui venga loro accordata la naturalità per legge.

—

Parere 6 febbraio 1866 del Consiglio di Stato (sezioni riunite dello interno e della giustizia), adottato.

—

Le sezioni, ec.

Veduta la relazione del ministero dello interno in data del 9 gennaio 1866 (div. 4ª, sez. 1ª) sul quesito: se il governo può in forza dell' articolo 10 del nuovo codice civile accordare per decreto reale la cittadinanza agli stranieri in genere per farli cittadini attribuendo loro quei diritti pei quali non è espressamente richiesta la naturalità per legge, ovvero debba concedersi la naturalità per decreto solo ai nati in provincia italiana non soggetta alla Corona d'Italia, stante il disposto dall' articolo 3 del codice civile; ed in ogni caso quale debba essere la formula del decreto reale di naturalizzazione;

Udito il relatore;

Ritenuto che l' articolo 3 del codice civile dichiarando che lo straniero è ammesso a godere dei diritti civili attribuiti ai *cittadini* mantiene per ciò stesso una distinzione di stato fra quello e questi, ed in altri termini non ha fatto che tutti gli stranieri siano diventati cittadini;

Che ciò risulta tanto più evidente a fronte degli articoli 9 e 10, dove sono chiaramente indicati i soli mezzi di diventar cittadino per chi non è nato nello stato, nelle condizioni previste dall' articolo 8;

Che questi mezzi sono per la donna straniera il matrimonio con un cittadino o la naturalizzazione, e per un uomo non sono che la naturalizzazione;

Che perciò il codice civile nulla immutò nelle antiche legislazioni d' Italia in ordine alla necessità della naturalizzazione;

Che quanto alla forma di questa il citato articolo 10 dice soltanto che è *concessa per legge o per decreto reale*;

Che perciò pare doversi ammettere il decreto reale ogni qualvolta non è prescritta una legge;

Che gli ordinamenti vigenti non richiedono una legge se non per conferire l' elettorato politico a persone estranee all' Italia;

Che per conseguenza basta un decreto reale in tutti gli altri casi in cui si voglia dare l' elettorato politico, o si tratti di conferirlo ad italiani non soggetti alla Corona d' Italia;

Che quindi non occorre fare altra distinzione di forme e di casi, bastando che si sappia che la naturalizzazione concessa per legge attribuisce tutti i diritti civili e politici, compreso l' elettorato politico, e che concessa per decreto reale abbraccia tutti i diritti anche politici ad eccezione soltanto di quello elettorato, il quale però vi sarà pure compreso di pien diritto quando il concessionario sia un italiano;

Che quando si facessero decreti limitati alla concessione d' una parte de' diritti compresi nella naturalità, o concedendo questa si dichiarasse eccettuato alcuno fra i diritti ch' essa naturalmente comprende, si correrebbe il rischio di commettere un' illegalità non vedendosi che la legge ammetta naturalizzazioni dimezzate;

Che neppure potrebbero essere regolari ed opportune altre distinzioni di forma, spettando ai tribunali di esaminare e decidere quali sieno i diritti che il decreto conceda in ragione dell' origine delle persone; che spetta pure ad essi di stabilire, se cioè, sieno o non sieno italiani, non potendo una enunciazione fatta nel decreto escludere a tale riguardo una discussione giudiziaria,

Digitized by Google

Le sezioni sono di parere:

Che il codice civile nulla abbia innovato circa alla concessione della cittadinanza.

Che perciò il decreto di naturalizzazione sia necessario come in passato per acquistarla.

Che la forma dei decreti reali debba essere quella d'una semplice concessione di naturalizzazione senza indicazione dei diritti che il concessionario potrà esercitare.

Che bensì quando si tratti di italiani non soggetti alla Corona d'Italia possa esprimersi ch' essi esposero d'essere italiani e chiesero la naturalizzazione a questo titolo; cosicchè rimanga libera la decisione dei tribunali su questo fatto in caso di contestazione.

Segretari comunali.

La disposizione dell'art. 18 del regolamento 8 giugno 1865 per l'esecuzione della legge comunale, che stabilisce nessuno poter essere nominato segretario comunale se non giustifica preventivamente, tra le altre condizioni, di avere riportato la patente d'idoneità in seguito ad esame, non è applicabile a coloro che erano stati nominati al posto di segretario comunale prima dell' attivazione della detta nuova legge comunale.

Trattandosi della nomina di segretari non ancora patentati è vietato all'autorità governativa di apporre il visto *sulla relativa deliberazione colla riserva che il nominato subisca l'esame ed ottenga le patenti prescritte.*

Parere 19 gennaio 1866 del Consiglio di Stato, adottato.

La sezione, ec.

Veduta la deliberazione del consiglio comunale di .... del 26 maggio ultimo scorso, colla quale N. N. fu nominato segretario comunale per un anno da principiare col 1° successivo luglio;

Veduta la relazione del ministero interni, 18 dicembre ultimo scorso (div. 5ª, sez. 2ª), colla quale si chiede il parere del Consiglio di Stato sopra due questioni:

1° Se debba annullarsi in forza dell'art. 227 della nuova legge comunale 20 marzo 1865 la nomina di .... a segretario comunale del comune di .... per non essere il medesimo patentato a termini dell' art. 18 del regolamento 8 giugno 1865, emanato per l'esecuzione della predetta nuova legge;

2° Se trattandosi della nomina di segretarii non ancora patentati, possa apporsi dall' autorità governativa il *visto* colla riserva che il nominato subisca l'esame ed ottenga le patenti prescritte dall' art. 18 del surriferito regolamento;

Sentito il relatore;

Considerato, in ordine alla prima questione, che realmente l'art. 18 del regolamento 8 giugno 1865 per l'esecuzione della legge comunale 20 marzo precedente stabilisce, che nessuno può essere nominato segretario comunale se non giustifica preventivamente, tra le altre condizioni, di avere riportato la patente d'idoneità in seguito ad esame;

Che però con circolare ministeriale 27 settembre ultimo scorso, fu avvertito non potersi dare effetto retroattivo a questa disposizione, cosicchè essa non potrebbe applicarsi a coloro che erano stati nominati al posto di segretario comunale prima dell'attivazione della nuova legge 20 marzo scorso;

Che nella fattispecie la nomina di N. N. avendo avuto luogo il 26 maggio 1865, e così anteriormente all' epoca in cui andò in vigore la legge comunale del 20 marzo, ne segue che la disposizione anzidetta non gli è applicabile e quindi che non v'ha motivo per annullare la nomina stessa;

Considerato, in ordine alla seconda questione, che il citato art. 18 del regolamento prescrive che la patente d'idoneità si ottenga prima della nomina a segretario;

Che non si potrebbe introdurre una pratica diversa senza derogare a quel regolamento recente e dettato da evidente convenienza;

Che, rimanendo in ufficio benchè sprovvisti di patenti tutti i segretarii attuali nominati prima dello scorso luglio, si trova assicurato il servizio nella generalità dei luoghi, e perciò in ogni caso mancherebbe l'urgenza di pensare a rivedere una disposizione che si comincia appena ad attuare;

Che nel programma degli esami annesso alla circolare del 27 settembre si era stabilito che gli esami stessi si dovessero aprire nell' ora scorso mese di ottobre, e, se infatti si apersero, convien credere che si abbia in oggi un buon numero di candidati esaminati e quindi provvisti della patente d'idoneità, talchè non manchino idonei concorrenti per quelle segreterie che possano ritrovarsi vacanti;

Che se non bastano gli esami dati, i prefetti possono aprirne altri nel corso dell'anno, in virtù delle facoltà che ne hanno dall' art. 2° del programma;

Che perciò non vedrebbesi la necessità di modificare il regolamento per ammettere la scelta

Digitized by Google

di soggetti non patentati, colla condizione che la persona nominata debba poi ottenere le patenti;

Per questi motivi,

La sezione è di parere che non si debba annullare la nomina di N. N. al posto di segretario comunale di . . . .

Che non sia il caso di approvare la nomina di segretarii non patentati, apponendo al *visto* la riserva che debbano subìre l'esame e ottenere la patente, ma che piuttosto debbano rendersi più frequenti questi esami laddove sia riconosciuto il bisogno.

Organo per la chiesa parrocchiale. Spesa facoltativa.

Eccede nell'esercizio della tutela degl' interessi comunali la deputazione che rifiuta di approvare una spesa deliberata dal comune per il solo motivo che non è obbligatoria, quando d'altronde la spesa stessa (organo per la chiesa nel caso presente) è giustificata da ragioni di convenienza e di decoro e non impugnata dai contribuenti.

Parere 2 dicembre 1865 del Consiglio di Stato, adottato.

La sezione, ec.

Veduta la relazione 20 novembre del ministro dell'interno (div. 5ª, sez. 2ª) coi documenti uniti;

Veduto il ricorso al re del comune di Pretore contro decreto della deputazione provinciale di Bergamo, col quale fu ricusata l'approvazione alla deliberazione comunale di concorrere per la somma di L. 3000, ripartita in sei esercizi, alla costruzione del nuovo organo nella chiesa parrocchiale;

Sentito il relatore;

Ritenuto che la deliberazione comunale per il concorso a detta spesa e quella per il ricorso al re furono pubblicate e non opposte dai ricorrenti;

Che anzi il concorso a detta spesa fu domandato non solo dalla fabbriceria, ma anche con petizione dei possidenti nel comune;

Considerando che qualunque sia la necessità dell'organo per l'esercizio del culto, non può vietarsi una spesa che può essere facoltativa, per la sola ragione che non sarebbe obbligatoria; che la spesa è ripartita sopra sei e non tre esercizi come ritenne la deputazione provinciale;

Che trattasi non già di provvedere per la prima volta d'un organo la chiesa parrocchiale di Pretore, ma di supplire alla recente mancanza dell' organo antico, non più atto all' uso per troppa vetustà;

Che in tali circostanze si può ben presumere che nella popolazione sia desiderio legittimo di non lasciar decadere dal relativo decoro in cui erano le funzioni religiose, e che quindi la deputazione provinciale abbia ecceduto nello zelo di tutela degli interessi economici del comune, che la determinò a rifiutare la sua approvazione,

È d'avviso:

Che, remosso l'ostacolo dell'impugnata determinazione della deputazione provinciale, si possa autorizzare la spesa di cui si tratta.

Casermaggio delle guardie di P. S.

L'art. 236 *della legge comunale e provinciale è anche applicabile alle spese di casermaggio delle guardie di P. S prescritte dall'art.* 23 *della legge di P. S. e poste da questa legge, metà a carico dello Stato e metà a carico dei comuni.*

Conseguentemente la nuova spesa obbligatoria del casermaggio deve porsi a carico dei comuni dal 1° *gennaio* 1866 *e non dal* 1° *luglio* 1865.

Parere 20 dicembre 1865 del Consiglio di Stato a sezioni riunite, adottato (1).

Il consiglio, ec.

Veduta la nota 7 novembre del ministero dell' interno, div. 5, sez. 2, n° 11831, con la quale si propone al consiglio di stato in sezioni riunite il *riesame del quesito « se l' art. 236 della legge comunale* sia anche applicabile alle spese di casermaggio prescritte dall'art. 23 della legge sulla sicurezza pubblica »;

Veduta la nota del 7 settembre con la quale fu proposto il detto quesito;

Veduto il parere emesso dal primo comitato dell' interno nella adunanza del 10 settembre 1865;

Veduti gli articoli 116, 236 della legge comunale e provinciale, e 23, 122 della legge di pubblica sicurezza, allegato *A* e *B* della legge di unificazione amministrativa del 20 marzo 1865;

Sentito il relatore;

Ritenuto che provvedendosi dal citato art. 122 alla immediata esecuzione della legge di pubblica sicurezza dal giorno della sua promulgazione, e avendo l' art. 236 della legge provinciale e comunale posto a carico delle provincie e dei comuni le nuove spese obbligatorie, a partire dal

(1) Vedi più sopra la circolare stata emanata a seguito di questo parere.

Digitized by Google

1° gennaio 1866, è sorto il dubbio, se la nuova spesa obbligatoria del casermaggio delle guardie di pubblica sicurezza, ordinata dall'art. 23 citato, debba porsi a carico de'comuni dal 1° di gennaio 1866, o dal 1° di luglio 1865, epoca della promulgazione delle leggi suddette;

Considerando che le leggi comunale e provinciale, e di pubblica sicurezza furono pubblicate contemporaneamente, e con la stessa legge di unificazione amministrativa; che quindi debbono interpretarsi in un solo contesto, in modo che tutte le loro disposizioni concorrano a conformità d'intenti; non potendo ammettersi nell'una di esse una forza derogatoria dell'altra, ma soltanto, che alcuna legge contenga disposizioni eccezionali alle regole poste in altra legge di pari data;

Che per quanto sia vero, che le obbligazioni imposte da una legge debbono applicarsi dall'epoca in cui essa diviene esecutoria, non è men vera l'eccezione a questa massima, quando si riscontri qualche disposizione di legge che altrimenti disponga: « *nisi speciatim de tempore fuerit provisum* »;

Che questa disposizione di legge si riscontra nell'art. 236 sopraindicato, nel quale è detto che « la legge provinciale e comunale andrebbe in vigore col giorno 1° luglio del 1865; però le nuove spese obbligatorie per le provincie e pe' comuni comincieranno ad essere a loro carico a partire dal 1° gennaio 1866, eccetto quelle che riguardano l'istruzione pubblica »;

Che l'unica eccezione delle spese che riguardano l'istruzione pubblica, conferma la legge per tutte quelle che non sono eccettuate, tra le quali è la spesa che forma oggetto del presente esame, per il casermaggio delle guardie di pubblica sicurezza;

Considerando che non può muoversi alcun dubbio, che questa nuova spesa entri nel novero delle obbligatorie per i comuni, benchè non si trovi particolarmente indicata tra quelle che enumera l'art. 116 della legge provinciale e comunale; dappoichè l'enumerazione è seguita dalla clausola generale, che comprende tra le obbligatorie tutte le spese poste a carico de' comuni da speciali disposizioni legislative del regno;

Che quindi la specialità delle disposizioni dello art. 23 della legge di pubblica sicurezza non può invocarsi come argomento che non sia ad essa applicabile la regola generale della legge comunale e provinciale, quando il legislatore ha espressamente dichiarato che tra le altre obbligatorie volle comprendere anche le spese portate da leggi speciali, senza distinguere le anteriori dalle contemporanee, ed anche dalle leggi speciali avvenire;

Che l'oggetto o materia della legge sulla pubblica sicurezza altronde contemporanea, e non posteriore, è l'ordinamento della polizia dell'ordine pubblico, e il modo con cui adempie alle sue funzioni; che la disposizione relativa alla spesa di casermaggio, la quale fa piccola parte del citato art. 23, appartiene alla materia affatto diversa della economia de' comuni, e della distribuzione de' servizi tra essi, le provincie e lo stato, che forma oggetto della legge provinciale e comunale; che quindi è il vero caso preveduto dall'art. 116 di essa legge, di spesa portata *da legge speciale*, e non di *disposizione speciale* relativa a una data spesa;

Che anche quando vi fosse ommissione nell'una o nell'altra legge, per la quale sorgerebbe il dubbio proposto, non essendovi dichiarazione espressa del legislatore che costringa a porre la spesa di cui è parola a carico de' comuni prima del gennaio 1866, sarebbe il caso di applicare la massima « *casus omissus habetur pro expresso si similis fuerit ratio* » dappoichè non vi è ragione alcuna per distinguere dalle altre la spesa obbligatoria del casermaggio, e porla a carico de'comuni sei mesi prima, anzi tutte le ragioni di convenienza, di ordine ne'preventivi e nell'amministrazione dei comuni e dello stato consigliano di regolarne in modo semplice e uniforme la economia, per tutte le spese obbligatorie, a cominciare dal nuovo esercizio 1866;

Che questa fu l'interpretazione data alla legge dalle stesse Camere legislative e dal Governo nella formazione de' bilanci dello stato, come risulta ampiamente dai fatti già ricordati, da alcun voto di minoranza in comitato, e ampiamente esposti nell'ultima nota ministeriale, e dalle discussioni parlamentari: elementi di criterio che hanno un valore speciale quando si tratta, non già di leggi che regolano il privato, ma di leggi dell'ordine amministrativo, che sono ispirate da ragioni di convenienza e di economia, non assolute come la giustizia, ma contingenti e mutabili,

È di avviso:

Che l'art. 236 della legge comunale e provinciale sia anche applicabile alle spese di casermaggio prevedute dall'art. 23 della legge sulla pubblica sicurezza.

Deputazione provinciale. — Poteri. — Consorzi.

La deputazione provinciale nell'esercizio delle facoltà tutorie attribuitele dalla legge, *è indipendente*

Digitized by Google

dal voto del consiglio provinciale, al quale è tenuta soltanto di conformarsi quando essa agisce come potere esecutivo per l'amministrazione della provincia.

La deputazione provinciale non può astenersi dallo esercitare l'ufficio ad essa conferito dalla legge relativamente alle deliberazioni dei consorzi, le quali in virtù dell'art. 48 della legge sulle opere pubbliche sono regolate e rese esecutorie nei modi e colle formalità prescritte ai consigli e alle giunte comunali.

Dato questo rifiuto, è aperta la via del ricorso al re anche per parte del prefetto ai termini dello art. 143 della legge comunale.

Parere del Consiglio di Stato 8 gennaio 1866, adottato.

La deputazione provinciale di Capitanata chiamata a ratificare, nell'esercizio delle funzioni di tutela deferitele dalla legge, la deliberazione dell'assemblea generale del consorzio per la costruzione delle strade di Gargano in data 31 ottobre 1865, con la quale, fra le altre cose, stabilivasi di ridurre alla minor somma di un milione e 650 mila lire il prestito da contrarsi dal consorzio predetto, in ordine alla precedente deliberazione del 27 maggio di detto anno, con sua pronunzia del 16 dicembre ora decorso ricusavasi di prendere cognizione delle indicate deliberazioni, per la ragione che riteneva non costituito legittimamente il consorzio, in seguito alle deduzioni fatte dal consiglio provinciale col suo deliberato del 29 novembre p. p.

Contro questa deliberazione della deputazione provinciale, il prefetto di Foggia, valendosi della facoltà accordata dall'art. 143 della vigente legge comunale e provinciale del 20 marzo ult. scorso, produsse reclamo al re, rappresentando che la deputazione provinciale, nella sua qualità d'autorità tutoria del consorzio, ha tenuto conto d'un deliberato del consiglio provinciale che deve considerarsi come non intervenuto, perchè con decreto del prefetto stesso del 29 novembre ora decorso, è rimasto annullato in quanto negava di riconoscere la legittima costituzione del consorzio, avvenuta in forza dell'ordinanza prefettizia del 7 gennaio 1865.

Il Consiglio di Stato, interpellato sulla vertenza, emise il seguente parere:

La sezione,

Veduta la relazione del ministero dell'interno del 3 gennaio 1866 (div. 5ª, sez. 4ª), colla quale trasmette un ricorso del prefetto di Foggia contro una deliberazione della deputazione provinciale, intorno ad un consorzio istituito per la costruzione d'una rete stradale;

Veduti gli atti trasmessi colla relazione medesima;

Udito il relatore;

Ritenuto che il consorzio, del quale si tratta, instituito con decreto del 7 gennaio 1865, deliberava nell'adunanza del 27 maggio, di contrarre un prestito di due milioni, e che tale deliberazione era approvata dalla deputazione provinciale nel 1° giugno successivo;

Ritenuto che il consorzio suddetto modificava in seguito quella deliberazione, riducendo nell'adunanza del 31 ottobre ad un milione e 650 mila lire la somma da prendere a prestito, e che la deputazione provinciale si rifiutava di esaminare una tale deliberazione, reputando che il consorzio non fosse peranche legittimamente costituito, e riferendosi al voto espresso dal consiglio provinciale di Capitanata;

Ritenuto che l'atto del consiglio provinciale non essendo stato annullato per decreto della prefettura, non potrebbe nello stato presente delle cose aver alcun effetto legale, e che in ogni modo la deputazione provinciale era chiamata non già all'esercizio del potere esecutivo per l'amministrazione della provincia, ma bensì all'esercizio di un'autorità tutoria;

Ritenuto che per l'art. 48 della legge sull'opere pubbliche, le attribuzioni o deliberazioni dei consorzii sono regolate e rese esecutorie nei modi e colle formalità prescritte in riguardo ai consigli ed alle giunte comunali, onde la deputazione provinciale non poteva astenersi dall'esercitare l'ufficio ad essa conferito in tale materia in conformità delle leggi relative;

Ritenuto che per l'art. 143 della legge comunale e provinciale, i prefetti contro le decisioni delle deputazioni provinciali possono ricorrere al governo del re, il quale provvede con decreto reale, udito il parere del consiglio di stato;

Ritenuto che l'approvazione del prestito, risultando dall'atto del 1° giugno 1865, non perde la sua efficacia per l'atto del 18 dicembre, col quale la deputazione provinciale indebitamente rifiutava di occuparsene, e che la proposta ridotta a somma minore non potrebbe per la fatta eccezione rimanere sospesa senza danno del servizio pubblico e senza turbamento ed offesa degli ordini e dei rapporti amministrativi;

Ritenuto che il prefetto avrebbe avuto diritto di ricorrere contro il rifiuto di deliberare, dopochè la deputazione provinciale ne aveva già approvata

Digitized by Google

la proposta primitiva, e che dall'ammesso ricorso verrebbe la conseguenza di rendere esecutoria la deliberazione presa ad esame;

Ritenuto che mentre si risolve intorno al ricorso trasmesso dal prefetto di Foggia in questo caso speciale, tutte le altre questioni rimangono riservate,

La sezione è di parere: che il ricorso del prefetto di Foggia sia da ammettere contro il voto col quale la deputazione provinciale rifiutava di occuparsi dell'approvazione d'un prestito che risultava già da essa approvato precedentemente in somma maggiore.

Elezioni comunali.

Non ha forza di annullare una elezione il fatto dell'essersi trovata una scheda in bianco aderente e ripiegata con una scheda scritta.

Decisione della deputazione provinciale di Novara in data 24 novembre 1865.

La deputazione provinciale di Novara,

Visto il ricorso di Guglielminetti Costantino, Vittore Giovanni e Cerini Giovanni in appello dalla decisione pronunciata dal consiglio comunale di Sambughetto con verbale del 27 ottobre 1865, circa la validità dell'elezione dei consiglieri seguita in quel comune il 23 luglio scorso;

Visti i verbali della elezione e della decisione consolare succitata;

Attesochè il motivo sul quale si fonda il consiglio comunale per annullare la proclamazione dei consiglieri fatta dall'ufficio elettorale non è altro, che il fatto d'essersi trovata una scheda in bianco aderente e ripiegata con una scheda scritta, accidente materiale facile a succedere e di niuna possibile influenza sul risultato dell'elezione,

La deputazione, riformando la decisione del consiglio comunale, manda stare ferma l'elezione dei consiglieri di Sambughetto.

Ornato.

Non la sola ispezione sull'ornato, ma la cura e la tutela della pubblica salubrità, sia in rapporto alla polizia delle strade, delle abitazioni e delle officine, sia in rapporto ai modi di edificare, sono ufficii che sono compresi sotto il nome di autorità edilizia.

Nell'esercizio delle sue attribuzioni l'autorità edilizia ripara, previene, comanda con tutta la forza e indipendenza del potere esecutivo, lasciando alla autorità giudiziaria il giudicare i rapporti e le conseguenze giuridiche che possono sorgere dai suoi provvedimenti, a condizione che gli ordinamenti governativi rimangano salvi ed incolumi.

Per conseguenza un municipio non può essere citato davanti ai tribunali ordinarii a render conto dell'operato suo come magistrato edilizio, e la sentenza che a ciò l'obbligasse peccherebbe di eccesso di potere.

Sentenza 15 dicembre 1865 della Corte di Cassazione in Torino.

La corte di cassazione, ec.

Attesochè nelle terre della cessata dominazione estense, i municipi furono sempre investiti e costantemente esercitarono l'autorità edilizia, dapprima per virtù d'un decreto vice-reale del 18 gennaio 1807, e successivamente per molte apposite disposizioni dei duchi, pel regolamento comunale del 1852, e per la legge sarda del 1859 sui comuni e sulle provincie, colà pubblicata ed attuata in quell'anno medesimo dal dittatore dell'Emilia;

Che sotto nome di autorità edilizia non può dubitarsi che non sia compresa, oltre all'ispezione sull'ornato, anche la cura e tutela della pubblica salubrità, sia in rapporto alla polizia delle strade, delle abitazioni e delle officine, sia in rapporto ai modi di edificare;

Che questo si ricava dalla natura stessa delle cose, dall'osservanza diuturna, dalle leggi espresse, dall'organismo delle commissioni d'ornato composte d'architetti e di medici;

Atteso perciò che quando il municipio di Modena proibiva l'alzamento del muro nel vicolo dell'*Eremita*, dichiarandosi di volere osservare le massime sull'ornato e sulla igiene, se ne stava appuntino dentro i limiti delle attribuzioni proprie, e, non tanto che esercitasse un diritto, adempiva a un dovere;

Che il suo ufficio non ha poi la più che minima attinenza colle materie e colle forme della giurisdizione civile. Provvede al pubblico interesse, per quanto si appartiene al decoro e alla salute della città; ripara, previene, comanda, governa con tutta l'indipendenza e con tutta la forza del potere esecutivo. Se dall'opera sua sorgeranno rapporti e conseguenze giuridiche, di queste potrà conoscere senza dubbio l'autorità giudiziaria; ma a patto, e a solo patto che gli ordinamenti governativi rimangano salvi ed incolumi;

Che, ciò posto, l'avvocato Lucchi, col suo atto di citazione 31 marzo 1863, metteva innanzi so-

Digitized by Google

stanzialmente coteste pretensioni: tradurre in figura di reo convenuto al cospetto di un tribunale di circondario il municipio di Modena per obbligarlo in sede civile a render conto del fatto suo come magistrato edilizio; provocare una sentenza dei giudici ordinari, la quale, condannando ed annullando i decreti municipali, dichiarasse potersi alzare il muro dell'*Eremita* a beneplacito dello attore, senza violare minimamente l'ornato, e senza punto compromettere la pubblica salubrità;

Che basta enunciare un assunto siffatto per vedere tutto quanto vi si comprende di ripugnante. La sentenza denunciata, accogliendolo come accettabile e buono, spogliava l' autorità amministrativa del suo carattere essenzialissimo, l' autonomia; consentiva alla magistratura civile un *jus* di sindacato in argomento puramente governativo e politico; induceva e operava un anarchico rimescolamento di attribuzioni fra due ordini di potere irresistibilmente distinti e separati per forza di natura, per bisogno sociale, per leggi scritte di tutti i popoli civili;

Che indarno si appella ai cambiamenti politici avvenuti nel 1859 nell'Italia centrale. — È vero che la gerarchia amministrativa costituita dal duca di Modena era cessata; i delegati delle provincie, i ministri ducali non esistevano più; ma bene continuava a sussistere il gran principio della separazione dei poteri, esso era professato dalle leggi estensi, non potè menomarsi per le sarde, che le professano anch' esse; meno potè esserlo dallo Statuto di Carlo Alberto, che lo consacrò come base costituzionale di governo. E a fronte di un tal principio, l'essere venuti meno i magistrati del duca, non era sufficiente ragione di trasportare la loro autorità a chi non l' aveva, e nemmanco può averla. Altri magistrati amministrativi sottentrano agli antichi; essi ne furono i naturali continuatori; essi soli i legittimi raccoglitori della loro giurisdizione;

Per questi motivi, che mettono in evidenza lo eccesso di potere commesso nell' odierna fattispecie dalla corte di Modena;

Visto l'art. 592, n° 3, cod. proc. civ.,

Cassa senza rinvio la sentenza di essa corte, in data 31 di agosto 1863, della quale si tratta, rimette le parti nello stato in cui erano prima di essa, ecc.

Visite necroscopiche.

I comuni rurali, esentati dalla visita necroscopica prescritta dall' art. 93 della legge di P. S. del 20 marzo 1865, sono quelli solo dove non abita qualche medico o chirurgo; le frazioni dei comuni rurali alle quali può essere accordata la stessa esenzione sono quelle notevolmente distanti dalla abituale residenza di un medico o chirurgo.

Decisione del ministero interni, 10 febbraio 1865, div. 7ª, n° 797, diretta al prefetto di Genova.

Il signor prefetto di Genova ha chiesto al ministero quali siano le norme sulle quali l'autorità governativa dovrà regolare l' esenzione dalla visita necroscopica nei comuni o frazioni di comuni rurali, contemplati nell'art. 94 della legge 20 marzo 1865 sulla P. S.

Il sottoscritto, aderendo pienamente al parere del signor prefetto, si fa sollecito di dichiarare che i comuni rurali esentati dalla visita necroscopica, prescritta dall'art. 93 della legge citata, sono quelli solo dove non abiti qualche medico o chirurgo, e le frazioni di comuni rurali cui possa essere accordata la stessa esenzione sono quelle notevolmente distanti dall'abituale residenza di un medico o chirurgo.

Maestro comunale.

Il comune non può licenziare scorso un anno dal conferimento del posto il maestro elementare, perchè nell' avviso di concorso furono usate l' espressioni — per il prossimo anno scolastico — *senza altre dichiarazioni; dovendosi in tal caso la nomina ritenere duratura per tre anni, come dispone l' art. 333 della legge 13 novembre 1859.*

Parere 17 maggio 1865, del Consiglio di Stato, adottato.

Nell' anno 1863 essendo rimasto vacante il posto di maestra della scuola elementare femminile del comune di Chiuro, la giunta municipale pubblicava un avviso di concorso, determinando le condizioni per la nomina. In questo avviso era detto che era aperto il concorso per il posto di maestra per il *prossimo anno.*

Ebbe luogo la presentazione dei titoli per parte di due concorrenti, tra le quali il consiglio prescieglieva Adelaide Grumelli con deliberazione del 27 agosto 1863.

Con altra del 15 luglio 1864 la giunta municipale, ritenendo che la nomina della Grumelli fatta nel 27 agosto 1863, non dovesse aver effetto che per un anno, secondo la dichiarazione dell' avviso di concorso, determinava d' interro-

Digitized by Google

gare il consiglio comunale se intendesse conservare la Grumelli nel posto conferitole, estendendo questa volta la durata della nomina ad un triennio; disponeva insieme che questa deliberazione fosse notificata alla Grumelli.

La maestra Grumelli avendo protestato contro la deliberazione sostenendo che la durata della sua nomina si deve desumere non dall'avviso di concorso, ma dalla deliberazione consigliare 27 agosto 1863, ed applicare al caso l'art. 74 del regolamento sancito col regio decreto 1860 corrispondente all'art. 333 della legge 13 novembre 1859, la giunta sottopose l'esame della vertenza al consiglio, il quale con deliberazione 9 ottobre 1864, dichiarava vacante il posto di maestra ed ordinava alla giunta di provvédere ad una nuova nomina, pubblicando all'uopo un avviso di concorso.

Il prefetto di Sondrio con decreto 24 novembre 1864, annullava la detta deliberazione per i seguenti motivi:

Che secondo l'art. 333 della legge 13 novembre 1859, la nomina della Grumelli deve intendersi valevole per 3 *anni*;

Che essa maestra potrebbe perciò ripetere lo stipendio dell'intero triennio;

Che a torto si pretende duratura la nomina per un anno solo, fondandosi sulle parole usate nell'avviso di concorso, le quali solo determinano l'epoca dalla quale la nomina prende effetto, e principiano gli impegni reciproci tra la eletta ed il comune;

Che illegale fu la diffida intimata alla maestra Grumelli;

Che con tale licenziamento illegale si esporrebbe la finanza comunale al pericolo di un indebito aggravio;

Contro questo decreto il consiglio comunale di Chiuro nell'adunanza straordinaria del 2 gennaio 1865, dava incarico alla giunta di ricorrere al re;

Sostenne il ricorso che l'avviso di concorso servì di base alla deliberazione della nomina, e che da esso pertanto devesi desumere la sua durata;

Che l'interpretazione data dalla prefettura alle parole — *per il prossimo anno* — è erronea;

Che l'operato della giunta non passò i limiti prescritti dalla legge;

Che la deliberazione della giunta per la diffida alla maestra non è illegale, non essendo richiesto il *visto* alle deliberazioni relative all'esecuzione di provvedimenti già deliberati;

Il ricorso fu dal prefetto trasmesso al ministero dell'istruzione pubblica, il quale, prima di inviarlo per ragione di competenza a quello dell'interno, ha sottoposta la vertenza all'esame del consiglio superiore dell'istruzione pubblica; questo fu di parere che il ricorso non dovesse essere accolto.

Sottoposta la quistione all'esame del Consiglio di Stato, si ebbe il seguente parere:

La sezione, ecc.;

Sentito il relatore;

Considerato che tutta la quistione si aggira sulla interpretazione esatta delle parole dell'avviso di concorso, le quali dichiaravano aperto l'aspiro al posto di maestra *pel prossimo anno scolastico*;

Che, stando alla più ovvia significazione, esse non altrimenti potrebbero intendersi se non come indicanti l'epoca, in cui doveva cominciare l'esercizio anzichè la durata del medesimo;

E infatti, ove questo si avesse voluto limitare al solo anno scolastico, sarebbe stato inutile lo aggiuntivo di *annuo* allo stipendio ivi promesso;

Che l'essersi fatta la nomina della Grumelli in base a quell'avviso ed alla istanza di lei, non importa che il comune implicitamente intendesse di restringere la nomina al solo anno scolastico, nè che la Grumelli accettasse quella eccezionale condizione, giacchè nel predetto avviso essendo specificati i requisiti che dovevano avere le aspiranti, questi costituiscono la base della nomina e della istanza;

Che stando le cose in questi termini, ed in mancanza, d'ogni più esplicita dichiarazione, la nomina della Grumelli non poteva ritenersi fatta con patti e condizioni diverse da quelle che la legge 13 novembre 1859 stabilisce all'art. 333, e quindi doveva considerarsi duratura per tre anni;

Che la diffida intimata alla Grumelli dietro deliberazione 15 luglio 1864 fu evidentemente intempestiva, e quindi illegale il licenziamento di quella maestra,

Per questi motivi:

Opina che il ricorso del comune di Chiuro, contro il decreto 24 novembre 1864 del prefetto di Sondrio, abbia ad essere rigettato.

Opera Pia.

Deve considerarsi come opera pia, e quindi soggetta alle prescrizioni della legge 3 agosto 1862, il legato fatto a benefizio delle figlie dei coloni d'un determinato paese perchè si collochino in matrimonio.

Digitized by Google

Perchè un' istituzione possa essere compresa nelle eccezioni contemplate dall'art. 3° della legge sopra ricordata, si richiedono due condizioni: 1° che i proventi dell' istituzione debbano essere goduti da certe e determinate famiglie nominate dal testatore: 2° che per questa istituzione esista una amministrazione privata o per titolo di famiglia.

Parere del Consiglio di Stato in data 2 settembre 1865, adottato.

Il comitato, ec.

Veduto il parere della deputazione provinciale di Novara in data 22 luglio ultimo scorso, col quale si opina che il lascito di Giuditta Ravizza Cajrati di lire cento annue per essere distribuite in tre doti di lire 33,33, a favore delle figlie de'suoi coloni di Devignano, non deve ritenersi quale pia istituzione soggetta alla legge 3 agosto 1862, ma bensì cade nel novero della eccezione di cui all' articolo 3° di detta legge;

Veduta la nota 6 scorso agosto del ministero dell' interno (div. 6ª, sez. 1ª, n° 6906-4840), colla quale si formola il seguente quesito al Consiglio di Stato: se cioè il lascito Ravizza Cajrati debba o non essere compreso tra le eccezioni sancite dall' art. 3° della legge 3 agosto 1862, ovvero se debba ritenersi come un' opera pia soggetta alla prescrizione della legge medesima;

Sentito il relatore;

Considerato che in forza del lascito Ravizza Cajrati vengono annualmente stabilite tre doti di lire 33, 33, a favore di figlie residenti in Devignano, e che per avere diritto a queste doti si richiede nelle zitelle la qualità di figlie appartenenti alle famiglie di coloni di detta testatrice pei beni posseduti in Devignano;

Che quindi questo lascito riguarda un atto di beneficenza col quale si presta assistenza alle figlie di certi coloni onde collocarsi in matrimonio, e siccome le figlie de'coloni appartengono alla classe meno agiata della popolazione, quindi in questo lascito vi concorrono gli estremi stabiliti dall'art. 1° di detta legge 3 agosto 1862, per essere considerato quale opera pia;

Che quindi deve essere soggetto alle norme stabilite in detta legge, salvo questo lascito per sua natura possa dirsi compreso nell' eccezione menzionata nell' art. 3° di detta legge, inquantochè contenga una fondazione di amministrazione meramente privata amministrata da privati o per titolo di famiglia, e destinata a pro d' una o più famiglie certe e determinate, nominativamente indicate dal fondatore;

Considerato che un' istituzione per essere compresa nell'eccezione dell' art. 3° richiede manifestamente due condizioni: in primo luogo che i proventi dell' istituzione debbano essere goduti da certe e determinate famiglie nominate dal fondatore; in secondo luogo che per questa istituzione esista un' amministrazione privata o per titolo di famiglia, le quali due condizioni non si riscontrano nel lascito Ravizza Cajrati;

Di fatti le doti non sarebbero stabilite a favore di certe e determinate famiglie come prescrive la legge, poichè il fondatore non indicò nominativamente alcuna famiglia di Tizio e Sempronio, a favore della quale sorga il diritto alla dote come sarebbe necessario, ma determinò soltanto una qualità che deve avere la figlia che vuole godere del lascito, cioè che non basta che sia residente in Devignano, bensì si richiede che sia fra i coloni della fondatrice, e perciò non venne indicata alcuna famiglia in particolare, potendo tutti gli anni queste famiglie coloniche mutarsi e cessare il diritto alla dote, che non è inerente alla qualità di membro d' una data famiglia, ma alla qualità di colono temporaneo;

In ogni caso poi non si riscontra l' altro estremo che cioè quest' istituzione sia amministrata da qualche privato o per titolo di famiglia, poichè la legge non vuole ammettere un' istituzione che non sia amministrata da qualcheduno, qualora non si applichi quella amministrazione che è stabilita dalla legge. La fondatrice non indicò veruna persona od istituto che debba avere la gestione di questo lascito; nemmeno alcun membro può assumerla per tutela di famiglia, non essendovi famiglie individuali chiamate al godimento di queste istituzioni, ma in genere i coloni che possono cangiarsi, e che perciò non hanno un vero interesse perenne per assumere l' amministrazione. Ed in vero, non essendovi amministratore, il prefetto dovette rivolgersi alla congregazione di carità per fare praticare alcuni atti di cautela e di conservazione dei diritti del lascito;

Sembra perciò dimostrato che vi mancano gli estremi della eccezione dell' art. 3° che la deputazione provinciale di Novara ha creduto di ravvisare;

Considerato, che almeno la quistione sarebbe molto dubbia, ed in tal caso bisogna ritenere la regola generale e non ammettere l' eccezione, tanto più che ne avverrebbero molti inconvenienti;

Imperocchè dalle tavole di fondazione non è stabilita alcuna amministrazione e non può nemmeno stabilirsi per titolo di famiglia per la na-

Digitized by Google

ıra stessa dell' istituzione; perciò dovrebbe rimanere senza alcun amministratore (essendo il arroco estraneo a questo lascito). Ora, trattanosi di un lascito progressivo e perpetuo, può arsi che manchino le figlie per lucrare la dote, el qual caso devono i fondi conservarsi ed acumularsi. Se vi sorge dubbio sulla qualità di co- ɔno concorrente in una famiglia, se vi sono più i tre figlie concorrenti alla dote, chi provvederà questa emergenza in difetto di amministraione?

Laonde l' interesse dell' istituzione esige che si tabilisca un' amministrazione, e tale è certamente o spirito della legge;

Per questi motivi,

È di parere:

Che il lascito per le doti della Ravizza Cajrati ıon sia compreso nell'eccezione dell' art. 3° della egge 3 agosto 1862, ma bensì deve ritenersi ome opera pia soggetta alla predetta legge.

Citazione dei comuni. - Residenza del sindaco.

È nulla la citazione di un comune eseguita, non nella casa in cui risiede l' amministrazione comunale, ma in altro comune nella casa in cui il sindaco ha la sua residenza.

Sentenza 3 aprile 1865 della corte d' appello di Torino.

La corte, ec.

Attesochè la citazione in appello del comune li S. Benigno venne eseguita non nella casa in ui risiede l' amministrazione comunale di detto ogo, siccome prescrive l' art. 59 del codice di rocedura civile, ma in Torino nella casa in cui a la sua residenza il sindaco attuale di quel omune, modo di citazione sostituito ed ammesso al detto articolo riguardo agli amministratori o ppresentanti di quei soli enti morali, stabilienti pubblici o società di commercio, che non bbiano una sede propria di amministrazione;

Che pertanto, nel difetto di comparizione del nune suddetto, rimane quella citazione affetta ullità radicale e non può farsi luogo ad alcuna le conclusioni prese dalla società costruttrice,

la dichiarato e dichiara ostare all'accoglimento le conclusioni della società costruttrice della ovia centrale del Canavese il difetto di rego- citazione, ec.

Decime sacramentali nelle provincie meridionali.

Non può invocare per sottrarsi all'obbligo del pagamento, l'articolo 1° del decreto luogotenenziale 7 febbraio 1861, quel comune delle provincie meridionali che con atto anteriore a detto decreto convertì in una somma determinata le decime sacramentali.

Parere 5 dicembre 1865 del Consiglio di Stato, adottato.

La sezione, ec.

Veduta la relazione del ministero dell' interno dell' 11 novembre 1865 colla quale trasmetteva un ricorso al comune di S. Demetrio Corone contro la deliberazione della deputazione provinciale di Cosenza per lo stanziamento della congrua al parroco;

Ritenuto che l'obbligo del comune ha fondamento in un rescritto sovrano del 26 marzo 1860, col quale le decime sacramentali dovute al parroco si commutavano in una somma determinata;

Ritenuto che il comune, per sottrarsi dal pagamento della somma relativa, allega le condizioni del proprio bilancio e le disposizioni del decreto del 7 febbraio 1861, pel quale coll'articolo 1° si proibiva la riscossione delle decime sacramentali a favore delle chiese, e coll'articolo 3° si ordinava a carico dei benefizi semplici di nomina regia una rendita a favore di quelle parrocchie che, per la mancanza delle decime sacramentali, non fossero in tutto dotate della congrua stabilita;

Ritenuto che la commutazione delle decime sacramentali in una somma a titolo di congrua si verificava pel comune ricorrente in un tempo anteriore a questo decreto, il quale non potrebbe quindi essere citato nel caso presente, nè per la proibizione delle decime già legalmente cessate colla precedente commutazione, nè per la mancanza di una congrua, la quale apparisce dovuta dallo stesso comune in forza del rescritto surriferito;

Ritenuto che, se per la insufficienza delle rendite assegnate nel bilancio del comune, si mantenne col fatto l' antico sistema nel 1860, i termini del diritto rimanevano inalterati ed avevano una nuova e maggiore conferma pel successivo decreto del 1861, il quale vietando la percezione delle decime, rendeva impossibile la tolleranza del passato sistema;

Ritenuto che la deputazione provinciale ha fatto le opportune riserve, perchè il comune possa esperimentare verso la cassa ecclesiastica quelle

Digitized by Google

ragioni le quali fossero per competergli a titolo di rimborso;

Ritenuto che l'altra eccezione opposta dal comune, attribuendo la qualità di facoltative alle spese di cui si tratta, è contraddetta dallo stato degli atti e dalle disposizioni speciali rimaste in vigore su tale materia,

È di parere: non sia ammessibile il ricorso del comune di S. Demetrio Corone contro la deputazione provinciale di Cosenza per lo stanziamento della congrua al parroco.

AMMINISTRAZIONE PRATICA

ATTI DELLO STATO CIVILE

MODULI.

Nelle dispense del 1° e 15 gennaio scorso avevamo intrapresa la pubblicazione dei moduli degli atti dello stato civile colla promessa di darne poi la continuazione.

Presentemente però essendo stato distribuito a tutti i comuni l'opuscolo stampato a Firenze coi tipi di A. De Clemente, contenente i predetti moduli compilati per cura del ministero di grazia e giustizia e dei culti, crediamo affatto inutile la continuazione di simile pubblicazione.

Oltre però agli atti dello stato civile, incumbono ai predetti ufficiali alcuni altri lavori dai medesimi atti dipendenti, fra i quali v'hanno: la richiesta all'ufficiale sanitario perchè proceda alla visita del cadavere; la relazione della visita suddetta; il permesso del seppellimento; la notificanza di decesso al pretore da darsi a termini dell'articolo 113 del regolamento, e la deliberazione del consiglio di famiglia che presta l'assenso al matrimonio del minorenne.

I modelli di tali lavori non trovandosi nell'opuscolo preaccennato, crediamo fare cosa utile riportandoli nel presente.

Modello della richiesta all'ufficiale sanitario perchè proceda alla visita di un cadavere.

Provincia di....... Comune di.......

Essendo stato notificato al sottoscritto, ufficiale dello stato civile del comune di....... provincia di....... che nella casa n°..... posta a..... di questo comune, è morto alle ore..... del giorno..... del mese di..... dell'anno..... *nome, cognome, età, professione e domicilio o residenza del defunto*) figlio dei signori..... (*nome, cognome, professione e domicilio dei genitori*) celibe — *oppure* maritato o vedovo — (*in questi due casi dirassi il nome ed il cognome dell'altro coniuge*), si fa invito al signor... (*nome, cognome e qualità*) perchè tosto proceda alla visita del cadavere per l'accertamento della morte, e faccia relazione del risultato della visita.

Fatto a.......
il... del mese di....... dell'anno.....

(Firma)

Modello della relazione a seguito della visita per l'accertamento della morte di un individuo.

Provincia di....... Comune di.......

Il sottoscritto (*nome, cognome e qualità*) in virtù dell'invito avuto dall'ufficiale dello stato civile in data (*giorno, mese ed anno*) si è recato alla casa n°... posta a..... di questo comune, ha proceduto alla visita del cadavere di... (*nome, cognome, età, professione, domicilio e del luogo di nascita del defunto*) figlio di... (*nome, cognome, professione e domicilio dei genitori*) marito (*o vedovo*) della..... (*nome e cognome dell'altro coniuge*) — *oppure* — celibe, e dichiara ch'esso è veramente morto in causa..... (*indicare la causa della morte*).

Fatto a.....
li... del giorno... dell'anno.....

L'Ufficiale sanitario

(Firma)

Modello del registro di permesso di seppellimento a madre figlia.

PERMESSO

DI SEPPELLIMENTO

N°.... del Registro delle morti

L'ufficiale dello stato civile del comune di...

Veduto

1° L'articolo 385 del codice civile;

2° La relazione data addì..... del mese di..... dell'anno..... dall'ufficiale sanitario incaricato delle verificazioni per lo accertamento della morte colla quale è fatta fede che... (*nome e cognome*) nato a... dell'età di... figlio di....... e della....... celibe — *oppure* — marito alla....... (*nome e cognome*) — *oppure* — vedovo della..... (*nome e cognome*) è morto nella casa n°... posta a... di questo comune il giorno... del mese di....... dell'anno....... alle ore... della... (*mattina o sera*);

In virtù del citato articolo,

Permette il seppellimento del corpo del... suddett... defunt... nel cimitero di........... dopo che saranno scorse ore ventiquattro da quella della morte avvenuta come sopra.

Fatto a..... li......

N. B. Questo registro deve essere *a madre e figlia* perfettamente eguale in ambedue le parti.

Digitized by Google

Modello della notificazione che l'ufficiale dello stato civile deve mandare al pretore ogni volta che riceve una dichiarazione di morte di persona che abbia lasciati superstiti dei figli di minorile età.

Comune	Cognome e nome e paternità della persona defunta	Data della morte			Indicaz. dei figli per ordine di età			Nome e cognome dei parenti più prossimi e che debbono far parte del consiglio di famiglia	Rendita in		*OSSERVAZIONI*
		Giorno	Mese	Anno	Numero dei figli	Nome	Età		Immobili	Mobili	

Modello della deliberazione colla quale il consiglio di famiglia presta l'assenso al matrimonio del figlio minorenne.

L'anno mille ottocento..... questo giorno..... del mese di.......

Il consiglio di famiglia pel minorenne..... (*nome e cognome*) convocato nelle persone di tutti i membri che lo compongono, dal signor pretore che ne è il presidente, mediante invito individuale alla data.... (*giorno, mese ed anno e numero dell'invito*) si è radunato oggi stesso nella sala di sue sedute posta..... (*indicare il luogo dov'è situata*).

Sonosi presentati i signori:

. . . . pretore, *presidente*.

. . . .
. . . .
. . . . } *membri del consiglio*.

Assistente questo cancelliere..... (*nome e cognome*).

Il numero dei membri presenti essendo legale il signor... (*nome e cognome*) pretore presidente ha dichiarata aperta la seduta: indi ha esposto, ad istanza del signor..... (*nome e cognome*) tutore del minore.... (*nome e cognome del minore*) ho convocato oggi questo consiglio di famiglia perchè prenda le sue deliberazioni sulla domanda che fa il nominato signor..... (*nome e cognome del tutore*) pel suo tutelato, il quale intende ammogliarsi alla signora..... (*nome e cognome della promessa sposa*) prima d'aver compiuti gli anni 21 di età, e chiede che a termini di legge, gli sia prestato l'assenso per essere ammesso alla richiesta delle pubblicazioni e susseguente celebrazione di matrimonio:

Il consiglio, sentito quanto sopra;

Veduto che non vi si oppone l'età del minore;

Veduta la convenienza sotto ogni rapporto del matrimonio da contrarsi;

Considerando che il giovane suddetto ha dato segni non dubbi di capacità, ecc.;

A voti tutti favorevoli — *oppure* — a maggioranza assoluta di voti, presta il suo assenso e alla richiesta delle pubblicazioni e alla conseguente celebrazione di matrimonio tra il minore suddetto signor..... (*nome, cognome, età, professione, luogo di nascita e di domicilio o residenza*) figlio..... (*nome e cognome, professione e domicilio o residenza dei genitori*) e la signora..... (*nome, cognome, età, professione e luogo di nascita e di domicilio o residenza*) figlia....... (*nome, cognome, professione e domicilio o residenza dei genitori*).

Così fatto il giorno, mese ed anno come sopra, letto, approvato e sottoscritto come segue:

Il pretore
I membri del consiglio
Il segretario.

MATERIE DIVERSE

*I nostri lettori ci vorranno perdonare, se, cedendo ad un vivo sentimento di soddisfazione, facciamo una eccezione al nostro programma riportando nel corpo della dispensa la seguente rivista bibliografica che abbiamo letta nel giornale politico l'*Umbria *del 6 febbraio corrente mese. — Abbiamo stimato di dare pubblicità a questa rivista non per i meriti personali che l'egregio Scrittore ha voluto attribuirci e che punto non possediamo, ma sibbene perchè ci è di sommo conforto il vedere come siano apprezzati gli onesti intendimenti che abbiamo sempre avuto in mira fin da quando ci accingemmo alla pubblicazione di questo periodico.*

Circa ai consigli che ci sono dati e che riconosciamo giustissimi, noi faremo il possibile di riportare sempre anche le circolari degli altri ministeri, oltre quello dell'interno, che possano interessare gli amministratori dei comuni e delle provincie. Se qualche volta ci può essere occorso di averne ommessa alcuna, ciò deve attribuirsi alle non poche difficoltà che incontriamo per il pedante sistema, invalso in alcuni dicasteri, di circondare del mistero le disposizioni che dovrebbero invece avere la più ampia pubblicità nell'interesse del servizio. Gli stessi nostri associati però potranno

Digitized by Google

aiutarci a rimediare a questo inconveniente quando vogliano avvertirci, come li preghiamo vivamente, ogni qualvolta ci possa passare inosservato qualche disposizione di altri ministeri che meriti di essere riportata nel Manuale. — *Ci è impossibile poi di pubblicare i movimenti ed in ispecie i traslocamenti dei pubblici funzionari amministrativi, oltre quelli che ricaviamo dalla* Gazzetta Ufficiale *del regno, giacchè non possiamo averli, nè il ministero vuol darceli. È una risoluzione che noi deploriamo, perchè anche in opposizione al sistema adottato in tutte le altre amministrazioni, ma nulla possiamo farci ed i nostri lettori, siamo certi, riconosceranno l'impossibilità in cui per questa parte ci troviamo di contentarli:*

Ecco ora la rivista bibliografica:

Dacchè vi è piaciuto, direttore gentilissimo, aggiungere il titolo di *letterario* al vostro periodico, meritamente stimato nella nostra provincia, per la sua indipendenza e libertà di discussione, permettete che ne occupi una colonna con una rivista bibliografica dettata dalla coscienza di attestare la verità e dal bisogno di estendere il più possibile la conoscenza di un buon libro. Sono già alla luce le prime due dispense quindicinali, del *Manuale degli amministratori comunali e provinciali*, compilazione dell' instancabile ed egregio sig. Carlo Astengo, impiegato nel ministero dell' interno. È il quinto anno di tale pubblicazione, si che oramai questo libro e per la diffusione ottenuta e pel chiaro nome dell' autore si raccomanda da sè; tuttavia non so ristarmi dal suggerirlo pubblicamente alla lettura ed all' approvazione di quanti seggono alle pubbliche amministrazioni.

La vita municipale è qui in Italia più che altrove, vivissima, e niuno saprà al certo disconoscere quanto importi all'avvenire e prosperità della nazione, che le aziende comunali e provinciali siano a mani perite affidate. Da tutte parti si sclama alla semplificazione amministrativa, all' economia d' impiegati, ma questi due fini tanto più agevolmente potranno conseguirsi, se le segreterie municipali procederanno più sicure nel disimpegno dei molteplici loro incombenti, senza troppo spesso costringere gli uffici centrali del governo a respingere i loro atti con continue istruzioni e circolari esplicative di legge. Se ora, siccome si spera, saranno soppressi i circondari e le sotto-prefetture, inutile inciampo e ritardo alla speditezza degli affari ed alle relazioni fra amministratori ed amministrati, tanto più si farà vivo il bisogno che le subalterne amministrazioni abbiano una scorta sicura, un consigliere fidato cui ricorrere nei frequenti casi di dubbiezza o di oscurità nelle locuzioni della legge. *Il Manuale* del sig. Astengo riproducendo periodicamente tutti i più essenziali decreti e regolamenti, le circolari ministeriali, i pareri del consiglio di stato, e le decisioni di massima nelle varie questioni amministrative, corrisponde mirabilmente allo scopo e torna di un utile pratico ed incontestabile.

Pur troppo le più volte consimili pubblicazioni sono mere speculazioni librarie, ma questa ben merita di essere designata come eccezione e per la sua utilità amministrativa omai sperimentata e pel modesto costo di annue L. 7, 50, tale che respinge qualunque sospetto di lucro e di assoluto mercantismo. Senza contestare ai grandi municipii della nostra estesa provincia il merito di una saggia e ben regolata burocrazia amministrativa, è specialmente nei comuni piccoli e rurali che quasi affatto se ne difetta, e però loro più che altrui si raccomanda l' acquisto di tale operetta, che per la modica spesa annuale non può imbarazzare nè le finanze comunali, nè le private dei segretari, quand' anche la pubblica amministrazione fosse così meschinamente informata a vista di gretta economia da negare lo stanziamento di una spesa cotanto utile ma insignificante. Anche i precedenti volumi possono aversi a prezzo tanto discretamente ridotto, da ben meritare il sacrifizio di poche lire; e ciò valga a mostrare sempre più il disinteresse del sig. Astengo cui tutti dobbiamo esser grati di fornirci un bel *Manuale* sempre in corrente colle nuove disposizioni di legge e colla loro applicazione.

Solo lo pregheremmo, e si è persuasi d' essere favoriti, di riportare più spesso nel suo *Manuale* anco le altre disposizioni, che sebbene emanate da altri ministeri che non quelli dell' interno e delle finanze, possono per avventura riflettere più da vicino le attribuzioni demandate comunque agli amministratori dei comuni o delle provincie. Così del pari si gradirebbe fossero notati, almeno nelle copertine, per non rubare uno spazio prezioso per l' opera, i traslocamenti di tutti i pubblici funzionari amministrativi del governo, occorrendo spesso di dovere far ricerca di tale o tal' altro impiegato, senza sapere ove dirigersi, e tanto più che neanche la *Gazzetta ufficiale* li riporta, o almeno non per intiero, e poco si può desumere dagli annuari del regno, sempre pubblicati ad esercizio compìto. — Ciò però non riguarda che una estrinsecità, nè punto minora il pregio del *Manuale*, che di nuovo e caldamente a tutti si raccomanda.

28 gennaio 1866. Avv. P. A.

Carlo Astengo, *Direttore-Gerente.*

Firenze — Tip. Fodratti.

Anno V. -- N. 5. 1° Marzo 1866.

MANUALE

DEGLI AMMINISTRATORI COMUNALI E PROVINCIALI.

SOMMARIO

Circolare del ministero dell' interno, in data 16 *febbraio* 1866, *div.* 2ª, *sez.* 2ª, *n°* 8, *ai prefetti del regno.*

Collocamento a riposo degli impiegati che dal servizio governativo passarono al provinciale.

Questo ministero si è rivolto alla corte dei conti pregandola dell' autorevole suo avviso sul dubbio se il pronunciare la collocazione al riposo degli impiegati che, giusta le leggi del 1865 per l' unificazione amministrativa sono passati a carico delle singole provincie, spetti all' autorità governativa ovvero alla provinciale.

E la prefata corte con nota del 12 febbraio corrente, n° 317, si è compiaciuta di rispondere nei seguenti termini:

« La corte senza addentrarsi nella questione di merito, ossia di competenza, e senza pregiudicare le future sue deliberazioni a casi concreti, fecesi anzi tutto a considerare che dall' un canto, per la legge di sua istituzione, non esercita essa verun controllo sugli atti della autorità provinciale quando agisce col carattere di capo ed amministratore della provincia, e che dall' altro lato l' autorità provinciale non può imporre oneri al bilancio dello stato.

» Considerò in secondo luogo che i soli decreti governativi sono soggetti alla registrazione della corte e che sfuggendo perciò dalla sua giurisdizione i decreti dell' autorità provinciale, non ponno produrre effetti giuridici innanzi alla corte stessa nè avere conseguenza a carico dello stato.

» A ciò aggiungesi che per l' art. 4° della legge 14 aprile 1864, salvo si tratti d' impiegati addetti al Parlamento, il collocamento a riposo non può essere dato che per decreto reale o ministeriale da registrarsi alla corte dei conti, ai termini degli articoli 13 e 19 della legge organica 14 agosto 1862.

» Conseguentemente un decreto di collocazione a riposo dato da un' altra autorità e non debitamente registrato, non può nè condurre alla liquidazione di pensione per parte di essa corte, nè essere produttivo, in tutto od in parte, di pensione a carico dello stato, ritenuto massimamente che niuna quota di pensione può iscriversi sul bilancio dello stato, salvo in seguito a deliberazione della corte medesima, la quale mancando, torna evidente che resterebbero ognora inefficaci i decreti di riposo dati dall'autorità provinciale o da altra autorità qualunque che non sia governativa, o non abbia facoltà di pigliar ingerenza nel maneggio e nell' esercizio del bilancio nazionale.

» Dietro a siffatte considerazioni la corte andò nello avviso che il collocamento a riposo degl' impiegati in questione debba darsi con decreto dell' autorità governativa, siccome soli soggetti alla registrazione della medesima e soli produttivi di utili effetti in ordine a funzionarii e salariati già governativi; e ritenne di più che quando pure taluno di tali impiegati venisse dalla autorità provinciale dispensato dal servizio, non potrebbe giammai presentarsi alla corte per la liquidazione della competentegli pensione se non fu in seguito posto a riposo ed abilitato ad esperire del relativo suo diritto per decreto reale o ministeriale da sottoporsi alla dovuta registrazione. »

Il sottoscritto non esita ad adottare il sovra recato parere, e però si affretta di renderne intesi i signori prefetti affinchè quando accada di collocare al riposo uno dei detti impiegati si adoperi conformemente allo avviso della corte dei conti, cioè si proceda secondo le norme della legge 14 aprile 1864, n° 1731 e del regolamento 24 dello stesso mese, n° 1747.

Pel ministro,
ALASIA.

Digitized by Google

Circolare del ministero delle finanze, div. 2ª, sez. 2ª, in data 4 febbraio 1866, ai prefetti, alle giunte e commissioni di appello, ed ai direttori delle tasse e del demanio.

Se le giunte e le commissioni provinciali di appello per la tassa della ricchezza mobile possono fissare una rendita diversa da quella stabilita dalla commissione di sindacato e chiesta dal reclamante.

Fu sollevato il dubbio se le giunte e le commissioni provinciali d'appello debbano limitarsi ad ammettere o respingere i reclami, che loro vengono presentati contro le rendite determinate dalle commissioni di sindacato, ovvero se, secondo il proprio apprezzamento, possono fissare una rendita diversa da quella stabilita dalla commissione di sindacato, e chiesta dal reclamante.

Giusta la giurisprudenza, il magistrato d'appello non ha limiti nell'esercizio della sua autorità; esso conosce indipendentemente dall'apprezzamento del magistrato giudicante.

Nè certamente potrebbe ammettersi che il legislatore, nello istituire le giunte e le commissioni provinciali d'appello per la definizione dei reclami contro l'operato delle commissioni di sindacato, abbia voluto far prevalere altro principio.

Ed in vero, in questioni controverse, come quelle relative all'accertamento delle rendite dei contribuenti, possono essere egualmente lontane dal vero tanto le apprezzazioni delle commissioni di sindacato, come quelle del reclamante.

Ed è appunto ufficio delle giunte e delle commissioni provinciali d'appello il ricercare, mediante opportune indagini, e mediante un giusto apprezzamento d'ogni circostanza, la rendita vera, o quella che come tale possa ritenersi.

Ora se le giunte e le commissioni d'appello dovessero limitarsi alla reiezione od all'ammissione del reclamo, accadrebbe soventissimo che esse sanzionassero uno stato di cose che abbiano riconosciuto non essere conforme a verità. Il che ognun vede quanto poco corrisponda alla missione affidata alle giunte ed alle commissioni d'appello.

Non sarà infine fuor di luogo l'accennare, che il dubbio insorse anche nell'applicazione dell'imposta di ricchezza mobile pel 1864, e che fu chiarito nel suespresso senso.

Per il ministro, FINALI.

GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA

Impiegati dei cessati consigli degli ospizi nelle provincie meridionali.

Il pagamento degli impiegati addetti ai cessati consigli degli ospizi, che ora prestano servizio alle deputazioni provinciali, deve ritenersi continuativo a carico delle opere pie nelle provincie meridionali, come fu imposto dall'art. 34 della legge 3 agosto 1862, fino a che con legge speciale non venga altrimenti disposto.

Fra gl'impiegati che devono passare a carico della provincia pe' rami che da governativi *divengono* provinciali, *non possono essere compresi gl'impiegati che erano al servizio degli ospizi.*

Nè potrebbe il consiglio provinciale comprendervi o preferirli ai veri impiegati governativi, in forza della facoltà di nomina accordatagli dall'art. 196 della legge comunale, dovendo per ora questa facoltà esercitarsi sotto l'osservanza della disposizione speciale transitoria contenuta nell'art. 241.

I consigli provinciali delle provincie napoletane hanno l'obbligo di stanziare non solamente gli stipendi, ma anche le pensioni di diritto a favore degl'impiegati dei cessati consigli degli ospizi.

Parere 18 gennaio 1866 del Consiglio di Stato, (sezioni riunite dell'interno e della giustizia), adottato.

Le sezioni, ecc.

Veduta la deliberazione del consiglio provinciale di Napoli delli 21 settembre 1865, relativa al modo col quale, a termini dell'art. 34 della legge 3 agosto 1862 sulle opere pie, si dovesse provvedere alla spesa occorrente per gli stipendi e pensioni degli impiegati e pei sussidi che erano a carico dei soppressi consigli degli ospizi, si sarebbe adottato il modo seguente:

1° Che il servizio delle opere pie passi a carico della segreteria della prefettura a norma della legge;

2° Che nell'ordinamento dell'ufficio provinciale, giusta l'art. 196 della nuova legge comunale, sieno collocati a preferenza, possibilmente, gli impiegati attualmente addetti alle opere pie, e che i rimanenti siano raccomandati al governo, perchè li collochi nella pianta delle prefetture a misura del bisogno;

3° Che si alloghi intanto nel bilancio provinciale la somma necessaria per continuare il pagamento degli stipendi a favore di quegli impiegati che non fossero altrimenti collocati;

Veduto il decreto del prefetto di Napoli in data 30 settembre ultimo scorso (1), col quale viene in ogni sua parte annullata la predetta deliberazione del consiglio provinciale, siccome contraria alla legge;

---

(1) Fu riportato a pag. 42 del *Manuale* 1866.

Digitized by Google

Veduta la deliberazione 4 scorso ottobre del consiglio provinciale di Napoli, colla quale si fa richiamo al Re per l'annullamento del suddetto decreto prefettizio;

Veduta la relazione del ministero dell'interno delli 13 dicembre corrente, divisione 5, sezione 4, n° 14678-15245, colla quale si chiede il parere del Consiglio di Stato in ordine al richiamo del consiglio provinciale di Napoli;

Vedute le altre carte della pratica;

Veduti gli articoli 34 della legge 3 agosto 1862, 196 e 244 della legge comunale 20 marzo 1865 ed il real decreto 20 agosto 1864;

Udito il relatore,

Hanno preso ad esaminare separatamente i tre oggetti sui quali deliberò il consiglio provinciale di Napoli;

Ed hanno considerato, in ordine al 1° oggetto, che non sarebbe fondata la pretesa del consiglio provinciale di mettere a carico delle prefetture, e quindi dello stato, gli impiegati delle opere pie addetti alla deputazione provinciale;

Che difatti, mentre la legge 3 agosto 1862 esime implicitamente le opere pie nelle altre provincie dello stato, dal concorrere al pagamento degl'impiegati addetti alla deputazione provinciale, essa stabilì all'art. 34 una condizione eccezionale per le opere pie delle provincie napoletane, mantenendo per ragioni speciali in quelle opere pie l'obbligo di pagare gl'impiegati dei cessati consigli degli ospizi, i quali divenivano addetti alla deputazione provinciale, prima coi conservati ratizzi fino al 1865, poi col modo che determinerebbe il consiglio provinciale;

Che tra i modi di provvedere quest'articolo non potè contemplare quello di porre la spesa a carico dello stato, poichè in tal caso il legislatore non avrebbe incaricato la provincia di provvedere;

Che altronde, quando la legge stessa volle imporre un simile incarico allo stato, lo disse espressamente, come fece nel medesimo articolo pel morotrofio di Aversa e pell'istituto di S. Nicola alla Strada;

Che trattandosi di un obbligo imposto da legge speciale, deve continuare fin che ne sussiste l'oggetto, a meno che con legge speciale venga altrimenti disposto;

Che il concetto generale della unificazione amministrativa e finanziaria non basta per se stesso ad abrogare il disposto dell'articolo di legge precitato, e soltanto somministra una ragione impellente per fare una disposizione legislativa, che pareggi anche in questa parte le provincie meridionali colle altre, al quale fine converrebbe eziandio che cessasse fra loro ogni disparità nella sfera di competenza delle deputazioni provinciali in materia di opere pie;

Ed in ordine al 2° oggetto è stato considerato:

Che l'art. 244 della legge comunale vigente, avendo prescritto che gl'impiegati delle prefetture debbano passare a carico della provincia pei rami di servizio, che da governativi divengono provinciali, ne segue che la provincia deve prendere a suo carico i veri impiegati governativi e non quelli dei cessati consigli degli ospizi, come si pretende dalla provincia di Napoli con danno dello stato, il quale d'altronde ha molti impiegati di prefettura in disponibilità ed aspettativa ai quali è tenuto di provvedere;

Che il consiglio provinciale non può invocare a sostegno del suo voto la libertà a lui lasciata dall'art. 196 della legge comunale per la scelta dei proprii impiegati, giacchè li due articoli 196 e 244 vogliono pur essere conciliati, e facilmente conciliano, essendo il primo una norma generale e permanente, il secondo invece una disposizione speciale e transitoria, onde si evince che la prerogativa conferita dal primo debbe per ora esercitarsi sotto l'osservanza del secondo;

E finalmente sul 3° oggetto fu considerato che, sebbene il consiglio provinciale di Napoli, dopo il decreto prefettizio delli 4 scorso ottobre, abbia stanziato una somma per stipendi, pensioni e sussidii, ed abbia per ciò provvisto semprechè la somma stanziata sia sufficiente a quei diversi bisogni, tuttavia il prefetto ebbe ragione di annullare anche in tal parte la deliberazione del 21 settembre, inquantochè la riserva ivi presa di provvedere riguardava solo gli stipendi degli impiegati e non si estendeva alle pensioni ed ai sussidi, che il consiglio provinciale era pure in obbligo di contemplare ai termini del citato art. 34 della legge sulle opere pie.

E per questi motivi,

Sono di parere:

Che il prefetto di Napoli, annullando la citata deliberazione di quel consiglio provinciale in data 21 settembre ultimo scorso, ha ottemperato alla legge, e che per conseguenza sia da rigettarsi il richiamo di esso consiglio provinciale.

Impiegati delle cessate intendenze di Sicilia. Pensioni.

Il ritardato pagamento del 2 1/2 per 0/0 sullo stipendio, non fa decadere gl'impiegati delle cessate intendenze di Sicilia dal beneficio loro concesso dal R. Rescritto napoletano 13 aprile 1859;

Digitized by Google

potendo essi ottenere la liquidazione secondo i termini di quel Rescritto, quando operino il pagamento del rilascio predetto sugli stipendi percetti avanti il 9 ottobre 1852.

Il difetto della ritenzione sugli stipendi correnti non può opporsi come condizione mancante per la valutabilità dei servizi resi dai predetti impiegati prima del 9 ottobre 1852, quando anche essi invochino per la liquidazione della pensione la legge Sarda 22 marzo 1824.

Sentenza 23 dicembre 1865 della Corte dei Conti (Sezioni riunite).

Sul richiamo prodotto dal signor Gerolamo Arcadipane, già segretario di 1ª classe presso la prefettura di Catania contro il R. decreto 29 ottobre 1863 che gli assegnava l'annua pensione di lire 600,

La corte dei conti a sezioni riunite,

Sentita in pubblica udienza la relazione della causa fatta dal signor consigliere commissario;

Ritenute le conclusioni scritte ed orali della parte richiamante e del signor procuratore generale;

Ritenuto domandarsi dal richiamante che la sua pensione venga liquidata in relazione all' utile servigio prestato per 18 anni, anzichè in relazione al servizio dei soli ultimi anni 10, mesi 6, giorni 22;

Ritenuto domandarsi invece dal signor procuratore generale la reiezione del richiamo colle spese a carico del richiamante;

Ritenuto in fatto quanto segue:

Il signor Gerolamo Arcadipane, addetto già quale aspirante alla intendenza di Caltanissetta fino dal 1° gennaio 1843, fu nominato ufficiale sopranumerario il giorno 15 novembre 1844, e promosso poi il 7 luglio 1846 ad ufficiale di 3ª classe, ed il 22 luglio 1850 ad ufficiale di classe 1ª;

Sopra li stipendi percetti per tali ufficii egli non ha subìto la normale ritenzione per il fondo delle pensioni, mentre la detta ritenzione non era allora in uso pegli impiegati delle intendenze siciliane.

Quando comparve il decreto del Re di Napoli 24 maggio 1852, che approvò il regolamento per le segreterie di quelle intendenze e sotto-intendenze. E coll'articolo 65 di esso regolamento fu dichiarato:

« Gli impiegati delle intendenze e sotto-intendenze rilascieranno il 2 1|2 per cento sui loro soldi a favore del Monte delle vedove e dei ritirati a norma dei reali decreti dei 27 novembre 1819, 25 gennaio 1823 e 1° giugno 1842. »

Attuatosi quindi col giorno 9 ottobre 1852 quel regolamento, si attuò pure la ritenzione sugli stipendii di questi impiegati, compresovi il signor Arcadipane, che in quell' occasione ottenne la nomina di vice-capo di ufficio di 3ª classe, sugli stipendii successivi percepiti fino al collocamento a riposo, cioè fino a tutto aprile 1863, l'Arcadipane subì sempre la ritenzione normale.

Ora il ministero calcolò come utile per la pensione i soli anni 10, mesi 6 e giorni 22 decorsi dal 9 ottobre 1852 al 30 aprile 1863.

Senonchè il richiamante sostiene doversi applicare al suo caso il temperamento eccezionale di favore accordato dal Re di Napoli col rescritto 13 aprile 1859. Secondo quel rescritto e per le espressavi considerazione che il non avere pagato il 2 1|2 per cento sugli stipendi percepiti prima che fosse attuato il regolamento 24 maggio 1852, difficultava ad ogni impiegato delle intendenze e sotto-intendenze della Sicilia la liquidazione della pensione di ritiro e privava le vedove dalle pensioni vedovili, fu permesso ai detti impiegati di pagare a doppia annata gli arretrati che dovevano del 2 1|2 per cento.

Il signor Arcadipane asserisce che, conosciuta appena tale benefica risoluzione, la luogotenenza generale con ministeriale 21 maggio 1859 dispose farsi dai consigli d'intendenza la liquidazione del debito incumbente ai singoli impiegati per il 2 1|2 per cento arretrato, e ciò affinchè ogni intendenza compilasse il corrispondente quadro da rimettersi poi alla luogotenenza per l'approvazione e le disposizioni convenienti.

Egli asserisce pure di essere stato il primo ad ottenere dal consiglio d' intendenza di allora la liquidazione del debito, che fu di lire 46,75, ma che, avvenuto il risorgimento del 1860, il quadro per tutti gli impiegati non potè completarsi, ed ogni operazione rimase sospesa.

Secondo le dichiarazioni del richiamante, la prefettura di Messina, il ministero dell'interno, e quello delle finanze con officiose corrispondenze degli anni 1861 e 1863 avrebbero riconosciuto che gli impiegati delle intendenze siciliane non erano decaduti dal diritto di versare a doppia annata la ritenuta del 2 1|2 per cento non fatta prima del 1852, per avere liquidata la pensione di giustizia secondo il rescritto 13 aprile 1859.

E la stessa corte dei conti avrebbe adottato lo stesso principio in due sezioni del 28 aprile, e del 1° maggio 1863, riguardo ad impiegati delle intendenze napoletane.

Digitized by Google

Un certificato 4 dicembre 1863 prodotto dal richiamante proverebbe che esso Arcadipane, quando veniva rilasciato quel certificato, era disposto a versare detta somma, « (ducati 11 liquidati per il debito del 2 1[2 per cento arretrato) o a rate mensili o in una sol volta, tosto liquidata la pensione. » Ma l'Arcadipane col suo richiamo nega di avere aggiunto questa clausola nella sua dichiarazione.

Il signor procuratore generale opponeva:

Che il beneficio del rescritto 13 aprile 1859 era alligato alla condizione che il 2 1[2 per cento, non rilasciato prima, venisse pagato poi a doppia annata;

Che il signor Arcadipane non ha eseguito quel posteriore pagamento, e che dunque nessun beneficio gli è derivato da quel rescritto;

Che la postuma offerta di pagare oggidì quello importo viene inefficace, perchè la condizione del pagamento avrebbe dovuto essere già verificata quando l'Arcadipane fu collocato a riposo, mentre il diritto alla pensione si determina secondo gli elementi che concorrono a costituirlo in quel giorno;

Che la stessa parola del rescritto 13 aprile 1859 esclude la possibilità di pagare utilmente l'importo arretrato della ritenzione dopo il collocamento a riposo, essendo ivi espresso il modo di pagamento a doppia annata, cioè simultaneamente al 2 1[2 per cento da pagarsi sullo stipendio corrente;

Che la iniziata liquidazione della ritenzione arretrata dovuta dai singoli impiegati proverebbe tutto al più un semplice progetto di esecuzione da parte del consiglio d'intendenza, il quale non ebbe poi seguito di sorta;

Che da quell' epoca al collocamento a riposo sono decorsi tre anni, e che l'Arcadipane aveva bene il tempo di uniformarsi alle prescrizioni di quel rescritto;

Che la corte dei conti a sezioni riunite non ha mai deciso la quistione ora proposta, per cui manca sulla quistione medesima ogni principio di giurisprudenza;

Che la sezione 2ª della corte nel punto di cui si tratta fu ben lontana dall'essere costante e fissa nel senso preteso dal ricorrente;

Che in ogni caso, siccome l'Arcadipane ha invocato per la liquidazione della sua pensione la applicazione della legge Sarda 22 marzo 1824; siccome questa legge fu appunto applicata, e siccome per questa legge medesima è valutabile il solo servizio accompagnato dal rilascio della pensione, così il richiamante non può ricorrere al rescritto 13 aprile 1859, che forma parte del sistema legislativo siciliano.

Il richiamante ha replicato:

Che il diritto di pagare l'importo del 2 1[2 per cento arretrato per l'effetto della pensione, rimase costituito e acquistato colla emanazione del rescritto 13 aprile 1859;

Che il decadimento di quel beneficio per la dilazione del pagamento, non può ammettersi senza una legge che lo stabilisca;

Che neppure è avvenuto un fatto, per cui possa presumersi la rinunzia dell' Arcadipane a quel diritto;

Che invece tutti i fatti concorsero a dimostrare la conservata volontà di profittare del rescritto 13 aprile 1859, poichè le autorità si prestarono ad eseguirlo e l'Arcadipane si è offerto, come è pronto oggidì, a pagare quell' importo;

Considerando che la speciale disposizione emessa dal Re di Napoli, in favore degli impiegati delle intendenze di Sicilia, col rescritto 13 aprile 1859 produceva due distinti effetti, cioè: per la valutabilità dei servigii resi da quegli impiegati prima del 9 ottobre 1852, sostituiva alla ritenzione del 2 1[2 per cento dovuta sugli stipendii correnti, giusta la legge generale sulle pensioni, una ragione di corrispondente credito a favore delle finanze dello stato, e stabiliva poi che il pagamento del dovuto importo era una condizione per togliere la difficoltà alla effettiva liquidazione della pensione;

Considerando perciò che il ritardato pagamento di quelle tasse arretrato continua bensì a difficultare la liquidazione della pensione nei precisi termini del sopracitato rescritto, ma non porta il decadimento dal beneficio col rescritto medesimo già conceduto;

Considerando che il difetto della ritenzione sugli stipendi correnti, se non potrebbe opporsi al richiamante come condizione mancante giusta la legge siciliana per la valutabilità di quei servigi, neppure può opporsi come condizione mancante rispetto alla legge Sarda 22 marzo 1824, invocata dall'Arcadipane per la liquidazione della sua pensione, mentre il fatto della ritenzione sugli stipendi correnti è supplito dal fatto del credito costituito in favore dello stato;

Considerando che il signor Arcadipane non avendo ancora effettuato il pagamento dell'importo corrispondente al 2 1[2 per cento sugli stipendi percetti anteriormente al 9 ottobre 1852, non può ancora pretendere che sia operata la liquidazione della sua pensione col computo di quegli anteriori servizii;

Digitized by Google

Per questi motivi,

Senza arrestarsi alle eccezioni del pubblico ministero, dirette ad escludere la utilità del tardivo pagamento, ammette il richiamante, quando avrà pagato alle finanze dello stato l'importo del 2 1|2 per cento sugli stipendi percetti prima del 9 ottobre 1852, ad adire la sezione 2ª di questa corte per l'effetto che la pensione gli venga liquidata coll'applicazione del benefizio del reale rescritto 13 aprile 1859.

Elezioni comunali. - Inchieste.

Compete ai consigli comunali e alle deputazioni provinciali, come naturale conseguenza della facoltà di decidere sopra la sussistenza delle operazioni elettorali in genere a loro accordata dall'art. 75 della legge comunale, l'altra facoltà di ordinare inchieste amministrative e di farle eseguire da commissarii scelti nel loro seno o altrove, come credano più conveniente.

Qualora occorrano spese, queste, per analogia della disposizione dell' art. 140 della legge 20 marzo 1865, devono essere sopportate dal comune nel cui interesse è fatta l'inchiesta.

Alle inchieste amministrative ora dette non potrebbero procedere, senza eccedere la propria competenza, le autorità giudiziarie, meno il caso che si trattasse dei reati contemplati negli articoli 190, 191, 192 e 193 del codice penale, pei quali esse sono competenti ad agire secondo le norme generali di procedura sopra qualunque denunzia.

Parere del Consiglio di Stato, 30 gennaio 1866 (Sezioni riunite dell' interno e della giustizia), adottato.

Le sezioni, ecc.

Veduta la relazione del ministero dell' interno de' 29 dicembre 1865 (div. 5ª, sez. 2ª), colla quale in occasione d' una nota di spese cagionate da un' inchiesta giudiziaria per le elezioni comunali di Maglione eseguita sull'istanza del sotto-prefetto di Ivrea, si chiede il parere del Consiglio di Stato sulle tre seguenti questioni:

1° Se possano aver luogo in materia d'elezioni amministrative le inchieste ed in specie le giudiziali sopra i fatti contestati;

2° Quale autorità possa ordinarle, da chi e come possano eseguirsi;

3° Infine a chi spetti sostenerne la spesa;

Veduto il parere emesso dalla sezione di giustizia in data del 10 novembre 1865 sul quesito proposto dal ministero di giustizia a seguito del rapporto del procuratore generale di Brescia sul punto se la deputazione provinciale abbia diritto di ordinare un' inchiesta giudiziaria sovra irregolarità in elezioni amministrative;

Udito il relatore;

Considerato, in ordine alla prima questione, che il tenore dell'articolo 75 della legge 20 marzo 1865 è più ampio di quanto viene stabilito nell'articolo analogo 72 della legge comunale 23 ottobre 1859, poichè in questo il potere della deputazione provinciale sopra ricorso contro le elezioni comunali era limitato all'esame delle deliberazioni prese dall' ufficio elettorale, le quali secondo il precedente articolo 70 riguardavano solo le operazioni dell'adunanza; invece l'art. 75 della legge comunale 20 marzo 1865 attribuisce la facoltà ai consigli comunali, e quindi alle deputazioni provinciali, dietro appositi ricorsi, di decidere sopra la sussistenza delle operazioni elettorali in genere e perciò sopra ogni vizio delle medesime da qualunque causa provenga;

Che quindi l'autorità, cui spetta di pronunziare, può anche portare il suo esame sopra fatti che abbiano preceduta l'elezione o sieno avvenuti fuori dell'adunanza elettorale, come sarebbero i raggiri, le pressioni, le corruzioni che hanno potuto influire sulla sincerità delle elezioni;

Che comunque ciò non sia espresso nella legge comunale, è naturale conseguenza del diritto di statuire quello di avere i mezzi di formarsi una opinione coscienziosa;

Che deve adunque competere ai consigli comunali e alle deputazioni provinciali la facoltà di ordinare inchieste *amministrative* e di *farle eseguire* da commissarii scelti nel loro seno o da altri, come credano più conveniente, e, qualora occorrano spese, queste in analogia a quanto è disposto dall'articolo 140 alinea della legge 20 marzo 1865 devono essere sopportate dal comune nel cui interesse è fatta l'inchiesta;

Considerato, in ordine all'altra parte della questione, se, cioè, il consiglio comunale o la deputazione provinciale, ovvero il prefetto o sottoprefetto, possano ordinare che tali inchieste siano eseguite dai pretori e giudici, che, secondo la legge organica dell'ordine giudiziario i pretori, come i tribunali superiori, oltre i veri giudizi civili e penali, possono soltanto esercitare quelle attribuzioni che loro sono dalla legge conferite (articoli 35, 42, 66), dimodochè non potrebbero procedere ad inchieste amministrative senza eccedere la loro competenza;

Che, ciò stante, occorre distinguere se i fatti sopra i quali deve raggirarsi la inchiesta costitui-

Digitized by Google

scano i reati contemplati negli articoli 190, 191, 192, 193 del codice penale, nel qual caso l'autorità giudiziaria è competente ad accertare questi fatti e punirli secondo le norme generali di procedura sopra qualunque denunzia; e le autorità amministrative possono valersene per apprezzare la sussistenza della seguìta elezione; ovvero i fatti sui quali deve cadere l'inchiesta non costituiscono reati, ed in tal caso l'autorità giudiziaria non può procedere ad inchiesta;

Che d'altronde nel silenzio della legge il principio generale della divisione dei poteri basterebbe ad escludere che l'autorità giudiziaria prenda parte in cose di ordine amministrativo;

Che se per questi motivi le inchieste sulle elezioni amministrative non possono essere affidate all'autorità giudiziaria, rimane inutile occuparsi delle altre questioni proposte circa l'autorità che dovrebbe ordinare le inchieste e circa la competenza delle relative spese,

Sono di parere: che per accertare i fatti relativi alla sussistenza delle elezioni amministrative possano bensì dai consigli comunali e dalle deputazioni provinciali ordinarsi inchieste amministrative da eseguirsi nel modo che sarà dai medesimi determinato ed a spese del comune interessato, ma in tali casi le inchieste non possano aver luogo che per mezzo della autorità giudiziaria.

Pensioni agli impiegati delle opere pie.

Non va compresa tra le facoltà attribuite dalla legge alla deputazione provinciale quella di liquidare ed assegnare pensioni agli impiegati degli stabilimenti di beneficenza.

Prima della pubblicazione della nuova legge organica sulle pensioni agli impiegati dei luoghi pii delle provincie lombarde che avessero subìta la ritenuta del 2 per 0[0 sullo stipendio, era accordata la pensione nel modo stesso che agl' impiegati dello stato, con quelle diversità però che erano prodotte dalle differenti condizioni di quei due ordini di funzionarii.

—

Parere 2 giugno 1865 del Consiglio di Stato, adottato.

—

La sezione, ecc.

Vista la relazione del 28 maggio scorso del ministero dell' interno (div. 6ª, sez. 2ª, n. ecc.) accompagnata da un ricorso della congregazione di carità di Cologno sul Serio per ottenere che sia revocata una deliberazione della deputazione provinciale di Bergamo, colla quale veniva liquidata a favore dell' ex-economo dello spedale Vailetti la pensione di lire 129,62, eguale all' ammontare dello stipendio da esso in tale qualità percepito;

Vista la predetta deliberazione in data 25 gennaio 1864 e tutte la altre carte annesse alla pratica;

Sentito il relatore;

Ha considerato:

Che nelle attribuzioni di tutela affidate dalla legge alle deputazioni provinciali non si può in verun modo intendere compreso il diritto di liquidare ed assegnare pensioni agl' impiegati degli stabilimenti di beneficenza, e perciò la deputazione provinciale di Bergamo avrebbe oltrepassato i limiti del proprio mandato, facendo atto di amministrazione che non le appartiene;

Che, anche ove non esistesse tale preliminare eccezione, la misura nella quale la deputazione avrebbe liquidata la pensione al Zanoni dovrebbe ritenersi eccessiva e non attendibile.

Infatti se non può negarsi che per effetto delle direttive austriache della sovrana risoluzione 30 ottobre 1824 agli impiegati dei luoghi pii delle provincie lombarde potessero, prima della pubblicazione della nuova legge organica sulle pensioni, competere gli stessi diritti che agl' impiegati dello stato, ciò vuolsi unicamente esteso a quelli pei quali ebbe luogo la ritenuta del 2 per 0[0 da quelle norme prescritta, e nel caso concreto non risulterebbe che il Zanoni avesse adempito a siffatta condizione.

Inoltre l' effetto del pareggiamento degl' impiegati dei luoghi pii con quei dello stato non può considerarsi così assoluto da abbracciare tutte le disposizioni particolari, le quali sono naturalmente modificate dalle diverse condizioni dei due ordini diversi di funzioni.

Quindi se in massima era stabilito che le norme da seguire nell' accordare le pensioni fossero le stesse per ciò che spetta al diritto acquistato dopo un certo tempo e per certi titoli, come pure per la commisurazione della pensione cogli anni di servizio, non ne viene da ciò che a tutti gl' impiegati indistintamente sia applicabile l' eccezione introdotta all' art. 17 delle direttive austriache, colla quale si dichiara che la pensione non possa essere minore di fiorini 100, qualora il soldo fisso dell' impiegato ammontasse a soli fiorini 200. Quella eccezione fu evidentemente introdotta a solo beneficio degli impiegati pagati dallo stato, e non potea senza assurdo allargarsi agli altri, giacchè se tra gl' impiegati dello stato era ben scarso il numero di quelli che fossero

Digitized by Google

retribuiti con soli 200 fiorini, e lo stato era nel suo pieno diritto di migliorare con un favore la sorte di coloro che gli avevano prestato servizio, non poteva allo stesso titolo disporre di fondi non suoi ed obbligare gl' istituti di beneficenza ad aumentare in moltissimi casi a titolo di pensione la spesa delle loro amministrazioni.

Vediamo infatti nel caso presente che cosa avverrebbe ove si volesse applicare quel principio. Ne avverrebbe che la congregazione di carità di Cologno, la quale per viste di economia s'induce a sopprimere l' ufficio dell' economo, sarebbe forzata a spendere 100 fiorini per dare a lui la pensione dopo soli 11 anni di servizio, e così pagherebbe di più i suoi impiegati in condizione di giubilati che nell'esercizio attivo delle loro funzioni.

E la stranezza di cotesta conseguenza non sfuggì infatti alla deputazione provinciale di Bergamo, la quale credette di poter conciliare ciò che essa riputava avere forza di legge colla convenienza, assegnando all' economo dell' ospedale Vailetti come pensione lo stipendio intero da lui finora percepito in lire 129,62. Ma, oltrechè nell' ipotesi che reggesse a favore di questo la disposizione invocata non sarebbe stato in sua facoltà di derogare alla legge, e quindi avrebbe dovuto portare quella somma ai 100 fiorini, è chiaro che anche col proposto temperamento s' imporrebbe alla congregazione di carità di Cologno un tale peso che renderebbe impossibili le economie che essa intende introdurre.

E per queste considerazioni la sezione opina:

Che la deliberazione della deputazione provinciale di Bergamo, colla quale venne liquidata la pensione all' economo dell' ospedale Vailetti in Cologno sul Serio, abbia ad essere annullata per incompetenza.

Maestro comunale.-Annullamento di deliberazioni comunali.

A' termini dell' art. 17 della legge del 7 gennaio 1861, tuttora vigente nelle provincie napoletane, l' elezione d' un maestro comunale, ove altrimenti non si pattuisca, s' intende fatta a triennio, e il maestro nominato non può essere licenziato senza gravi ragioni da giustificarsi dinanzi all' autorità competente.

Il consiglio provinciale scolastico non è vincolato quanto alle deliberazioni comunali concernenti l' istruzione dal termine stabilito per il prefetto per gli annullamenti; e può investire dell' autorità propria il prefetto stesso incaricandolo di annullare una deliberazione comunale.

Parere 9 ottob. 1865 del Consiglio di Stato, adottato.

La sezione, ecc.

Vista la nota del ministero dell' interno in data del 29 settembre 1865, divisione 5ª, sezione 2ª, n. ecc., con la quale chiede il parere del consiglio di stato sul ricorso a S. M. il re del comune di Campagna nella provincia di Salerno;

Visto il ricorso del consiglio comunale di Campagna contro la deliberazione della deputazione provinciale del 6 aprile 1865 che gl' imponeva di pagare tre mesi di onorario al maestro comunale Carlo Cattaneo;

Viste le informazioni del prefetto e del regio ispettore degli studii del circondario di Campagna;

Ritenuto che il consiglio comunale di Campagna con la sua deliberazione del 14 ottobre 1864, in seguito di relazioni sugli esami fatti nelle scuole comunali da una sua commissione, invitò il sindaco *a far pratiche presso l' ispettore provinciale delle scuole onde voglia destinare il Cattaneo a maestro in qualche altro comune, ove forse troverà condizioni più conformi al suo modo d' istruire i giovani, riserbandosi il consiglio medesimo di provvedere al rimpiazzo*;

Ritenuto che il consiglio provinciale scolastico, cui dal prefetto fu deferita la detta deliberazione, dichiarò che il consiglio municipale aveva oltrepassato le sue competenze, perchè il maestro Cattaneo non poteva essere licenziato senza le forme di procedura prescritte dalla legge, e pregò il prefetto ad annullare quella deliberazione, raccomandando che al Cattaneo fosse continuato lo stipendio;

Ritenuto che il consiglio comunale, contrapponendo il suo asserto diritto alla risoluzione del prefetto, considerò come licenziato il Cattaneo e gli abbuonò soltanto lo stipendio del mese di ottobre, talchè la deputazione provinciale fu indotta da tale opposizione a spedire d' ufficio il mandato di pagamento per i mesi successivi a carico del comune;

Considerando che la deliberazione del consiglio comunale in data del 14 ottobre 1864 non può tenersi per assoluta licenza del maestro Cattaneo, giacchè dal prescrivere che si facessero sollecitazioni all' ispettore provinciale acciò egli fosse traslocato dal comune di Campagna in altro comune, consegue che il Cattaneo continuava ad essere maestro finchè il fatto della traslocazione, che non dipendeva dal consiglio comunale, ma

Digitized by Google

dalla volontà di un terzo, non si fosse verificato;

Considerando ancora che a' termini dell' articolo 17 della legge del 7 gennaio 1861, tuttora vigente nelle provincie napoletane, l' elezione d' un maestro comunale, ove altrimenti non si pattuisca, s' intende fatta a triennio, ond' è che il Cattaneo non poteva, senza gravi ragioni da giustificarsi all'autorità competente, essere licenziato dopo il primo anno della sua triennale condotta;

Considerando che se il consiglio comunale di Campagna colla deliberazione sopra citata non licenziò di fatto nè poteva licenziare il Cattaneo, ragion vuole che egli si debba considerare maestro comunale in ufficio anche dopo quella deliberazione e però abbia diritto al pattuito stipendio, il quale se dal comune si rifiutò di pagare la deputazione provinciale era nel diritto di spedire il mandato d' ufficio;

Considerando come a nulla rilevi che la deliberazione del 14 ottobre non fosse annullata dal prefetto nel termine stabilito dalla legge comunale, perchè per ragione di materia quella deliberazione era deferibile al consiglio provinciale scolastico, il quale non è vincolato dal rigore di così fatta procedura, ed incaricando il prefetto di annullare una deliberazione comunale non gli fa spendere autorità propria, ma lo investe come suo presidente di quella che compete al consiglio secondo la legge costitutiva del consiglio scolastico,

Per questi motivi, la sezione è d'avviso:

Che sia da rigettare il ricorso del consiglio comunale di Campagna, lasciando che abbiano piena esecuzione le deliberazioni della deputazione provinciale del Principato Citeriore relative al maestro Carlo Cattaneo.

Giunta municipale. — Rinnovazione.

La rinnovazione per metà della giunta comunale, in conformità del disposto dell'art. 91 della legge 20 marzo 1865, avrà effetto nelle tornate autunnali del 1866, dovendo essa essere nominata per intero, secondo la vera intelligenza dell' articolo predetto, nelle elezioni autunnali del 1865 (1).

Parere 12 gennaio 1866 del Consiglio di Stato, adottato.

La sezione, ecc.

Veduto il ricorso al re del comune di S. Severino delli 18 dicembre 1865, col quale si richiede l' annullamento del decreto prefettizio 24 precedente novembre, che annullò la deliberazione 28 ultimo scorso ottobre di quel consiglio comunale portante la rinnovazione della giunta municipale per una metà soltanto e non per intiero;

Veduta la relazione del ministero interni delli 28 scorso dicembre (div. 2ª, sez. 2ª), colla quale si trasmette al Consiglio di Stato il sopraindicato ricorso per il suo parere sopra il quesito di massima, se nelle tornate autunnali del 1865 i consigli comunali, per intero o per metà, debbano rinnovare le giunte municipali a termini della lettera e dello spirito della legge;

Considerato che a termini dell'art. 91 della nuova legge 20 marzo 1865 deve ritenersi più fondata l'opinione, secondo la quale la giunta municipale deve col primo anno essere nominata per intiero, poichè il detto articolo ha due parti: nella prima attribuisce al consiglio comunale la nomina della giunta, la quale perciò nelle prime tornate autunnali posteriori alla legge, e così in quelle del 1865, deve comprendere tutti i membri della medesima in quel numero che è stabilito dalla nuova legge; nella seconda parte poi, cioè nella alinea, contempla il caso della rinnovazione di questa stessa giunta che può aver luogo soltanto nelle tornate autunnali del 1866 e successive, e definisce che si effettui soltanto per una metà;

Che una diversa intelligenza di quest' articolo condurrebbe a conseguenze che non si possono ammettere; per rinnovare la giunta municipale nel 1865 per metà bisogna supporre che i membri di questa giunta fossero stati eletti per due anni, inquantochè quelli che la sorte non designa per la surrogazione devono rimanere in forza della propria elezione. Ora le giunte municipali esistenti nel 1865, a termini dell' art. 88 della legge 23 ottobre 1859, furono nominate per un solo anno, e perciò il loro mandato cessò all' aprirsi delle tornate autunnali del 1865, onde mancherebbero di titolo i suoi membri a continuare nell' ufficio, e perciò è necessario rinnovarle per intiero e dare a suoi membri un mandato continuativo per due anni;

Che non si può d' altronde ammettere il supposto che la giunta municipale nominata nel 1864 non cessi nel 1865, ma bensì abbia il mandato dalla legge stessa di continuare nell'ufficio anche pel 1866, poichè nella legge 20 marzo 1865 non havvi alcuna disposizione che attribuisca alla giunta municipale questo mandato legale, anzi il medesimo viene escluso dal principio generale che riconosce nei consigli comunali il diritto di nominare le giunte municipali, e non può ritenersi

(1) Vedi anche in questo senso la decisione del prefetto di Napoli riportata a pag. 386 del volume 1865.

Digitized by Google

che il legislatore abbia declinato dal medesimo nella nomina delle prime giunte;

Che se in forza di questa intelligenza della legge si differisce d'un anno l'applicazione dello alinea dell'art. 41, il benefizio cioè di ritenere una metà della giunta per conservare le tradizioni dell'amministrazione comunale, una tale dilazione è indispensabile, siccome conseguenza dello stato transitorio e di passaggio della legge comunale antica alla nuova riguardo alle giunte municipali. D'altronde poi i consigli comunali possono ottenere questo benefizio conservando non solo la metà della giunta, ma anche un numero maggiore de' suoi membri, qualora lo ravvisano utile all'amministrazione;

Che segue dalle fatte osservazioni che, secondo la vera intelligenza dell'art. 91 della legge 20 marzo 1865, si devono nominare per intiero le giunte municipali nelle tornate autunnali del 1865 e rinnovarsi poi per metà nelle tornate autunnali del 1866;

Per questi motivi,

È di parere:

Che secondo la vera intelligenza dell'art. 91 della legge comunale 20 marzo 1865 nelle tornate autunnali del 1865, i consigli comunali devono nominare l'intera giunta comunale, la cui rinnovazione per metà avrà luogo nelle tornate autunnali del 1866;

Che in conseguenza deve rigettarsi il richiamo del comune di S. Severino contro il decreto prefettizio 24 novembre ultimo scorso.

Decisioni di massima sulla nuova legge comunale e provinciale e sul relativo regolamento

Certificati di vita - Pensionari dello stato - Tassa - Segretari comunali.

Per il rilascio dei certificati di vita ai pensionati dello stato non possono i segretari comunali pretendere la tassa che è stabilita nella tabella n° 3 annessa al regolamento comunale 8 giugno 1865 per i certificati diversi e atti di notorietà.

(Dispaccio del ministero dell'interno a quello delle finanze in data 17 febbraio 1866, n° 12893-15392, div. 5ª, sez. 2ª).

Atti privati - Copie e certificati comuni - Illegalità.

Deve ritenersi come illegale ed abusivo il sistema praticato in alcuni comuni dello stato di rilasciare copie e certificati di atti privati, nonchè la tassa per tale titolo da' sindaci percetta.

(Dispaccio del ministero dell'interno al prefetto di . . . . in data 17 ebbraio 1866, n° 15064-14233, div. 5ª, sez. 2ª).

Delegazione - Sindaco - Assessore supplente.

In mancanza dell'assessore delegato non può il sindaco scegliere un assessore supplente per suo delegato in caso d'impedimento o di assenza; ostando a ciò il disposto dell'articolo 108 della legge comunale che, in mancanza dell'assessore delegato, ha designato l'assessore anziano, ed in mancanza degl'assessori il consigliere anziano, senza mai parlare di supplenti.

(Dispaccio del ministero dell'interno al prefetto di . . . . . in data del 14 febbraio 1866, n° 16477-15883, div. 5ª, sez. 2ª).

Carcere mandamentale - Spese - Riparto - Beni rustici e fabbricati - (Art. 55 del regolamento comunale 8 giugno 1865).

Tanto i beni rurali quanto i fabbricati devono prendersi indistintamente di mira quali basi del riparto che tra i comuni deve essere fatto delle spese per il carcere mandamentale in ragione della popolazione e della tassa fondiaria per la disposizione dell'articolo 55 del regolamento 8 giugno 1865, numero 2321.

(Dispaccio del ministero dell'interno al prefetto di . . . . . in data 13 febbraio 1866, n° 7562-1343, div. 5ª, sez. 2ª). (Dalla *Legge*).

QUESTIONI
INTORNO ALL'IMPOSTA SUI REDDITI DELLA RICCHEZZA MOBILE.

(Continuaz. - Vedi pag. 128 del Volume 1865).

N. 137. — **Legni mercantili, diritti marittimi.**

I proprietari o possessori di legni mercantili debbono, pei redditi di ricchezza mobile che ricavano dai detti legni, andare esenti dalla tassa in quanto che essi pagano le tasse o *diritti marittimi?*

Le tasse d'ancoraggio, tonnellaggio ed in generale i diritti marittimi dovuti dai proprietarii di bastimenti mercantili sono il corrispettivo di alcuni speciali servigi che lo stato rende particolarmente loro, vuoi per la conservazione dei porti, vuoi pel mantenimento dei fari, per la vigilanza sulla sanità marittima ec., e non possono tener luogo della tassa sulla ricchezza mobile, la quale colpisce tutti i redditi non fondiarii di qualsivoglia origine, e così anche quelli procedenti dai noleggi, trasporti ed altre operazioni commerciali eseguite col mezzo delle navi mercantili.

A maggior conferma di ciò basti l'avvertire come fra i criteri stabiliti dalla legge pel riparto dell'imposta, siavi pur quello dei *diritti marittimi*, il quale serve appunto ad indicare la ricchezza mobile della industria nautica; oltre di che vuolsi notare che i commercianti, gl'industriali, e in generale tutti i

Digitized by Google

produttori di redditi di ricchezza mobile, pagano dazi *doganali*, tasse di *registro* e di *bollo* ec., senza che abbiano, per questo fatto, un motivo da andare esenti dalla imposta sui redditi di ricchezza mobile.

N. 138. — **Vice-parroci.**

Se la spesa pel mantenimento di un vice-parroco, alla quale provvede il titolare d'una parrocchia, possa venir portata dallo stesso titolare in deduzione dei propri redditi di ricchezza mobile.

Col disposto dall'art. 15 della legge, si è mirato ad escludere dall'imposta soltanto quella parte del reddito lordo dichiarato da un contribuente, la quale si riferisce alla produzione del reddito medesimo.

Perciò avuto riguardo allo spirito ed al disposto dalla legge, il titolare d'una parrocchia, il quale provvede al mantenimento d'un vice-parroco non può portare in deduzione la spesa relativa al mantenimento del medesimo, se non per quanto può riguardare quella maggiore produzione di redditi di ricchezza mobile, che servendosi dell'opera e dell'aiuto del vice-parroco egli possa ottenere.

Ad ogni modo però quella spesa non può mai riferirsi a redditi di categoria *A;* ma soltanto a quelli di categoria *C*, cioè ai diversi proventi che il parroco riceve per l'esercizio delle sue funzioni.

N. 139. — **Devoluzione delle ammende e multe stabilite dall'articolo 63 del Regolamento.**

Se analogamente a quanto è disposto dall'art. 19 del regolamento per le ammende e multe applicabili ai membri delle commissioni e sotto-commissioni di sindacato in caso di rifiuto o di assenza, debbansi intendere devolute a vantaggio dei rispettivi comuni anche le multe, ed ammende comminate dall'art. 63 del regolamento medesimo a carico dei contribuenti che non si prestassero alle chiamate delle commissioni.

Giusta il regolamento, specialmente per ciò che è disposto dall'art. 19, le penalità di cui si tratta devono andare a tutto profitto dei comuni, da cui procedono le nomine, e nell'interesse dei quali si compiono le operazioni demandate alle commissioni di sindacato.

N. 140. — **Impiegati.**

In qual modo debbano pagare la tassa quegli impiegati i quali tengono il loro impiego in un comune di cui concorsero ad aumentare il contingente *come stipendiati*, ed hanno la loro dimora in altro comune del quale aumentarono il *contingente come popolazione*.

Non può mettersi in dubbio che debba essere osservata la disposizione dell'art. 45 del regolamento, che prescrive che la denuncia dei redditi e il pagamento della relativa tassa sia fatta nel comune ove il contribuente ha la principale abitazione. Perciò gli impiegati dei quali è parola nel quesito, e che trovansi in condizione eccezionale e rarissima, per gli effetti della legge d'imposta sui redditi della ricchezza mobile, devono essere compresi fra i contribuenti del comune nel quale abitano. Del resto le variazioni avvenute nella popolazione dal censimento del 31 dicembre 1861 in qua rendono affatto insensibili i mutamenti di questo genere.

N. 141. — **Acque irrigatorie.**

Se l'acqua d'irrigazione che serve unicamente pei fondi del proprietario dell'acqua stessa sia soggetta a tassa, abbenchè faccia parte dei prodotti del fondo che paga già un censo, e senza la quale il fondo porterebbe un aggravio censuario assai minore.

Il reddito derivante dall'acqua che il proprietario di fondi rustici impiega nell'irrigarli, e che non serve ad altro uso, non può considerarsi che come agrario; e se tale reddito appartiene al proprietario deve essere esente dall'imposta per l'art. 9° della legge.

N. 142. — **Acque irrigatorie.**

Se quando il proprietario dell'acqua ritrae profitti estranei alla proprietà del di lui fondo, utilizzandola mediante affitto, sia per irrigare altrui terreni, sia per forza motrice od altro, i redditi relativi sieno o no soggetti a tassa.

I redditi che il proprietario dell'acqua ritrae da affitti per irrigamento di terreni altrui, per forza motrice od altro sono veri redditi di ricchezza mobile soggetti a tassa. — L'esenzione dei redditi agrarii è fondata sulla sola ragione, che quei redditi sono già soggetti all'imposta di beni stabili; e quando ciò non sia, il reddito rimane compreso nell'art. 6° della legge sulla ricchezza mobile, lettera *e*.

N. 143. — **Commissioni provinciali d'appello.**

Se un membro effettivo o supplente della commissione provinciale d'appello possa rifiutare la nomina perchè non tiene la sua abitazione nella città capo-luogo, ma bensì in un'altra città o comune della provincia; e se in caso di rifiuto sia applicabile la multa stabilita dall'articolo 17 del regolamento di cui si richiama l'osservanza nel successivo articolo 72.

L'art. 72 del regolamento estendendo puramente e semplicemente alle commissioni provinciali d'appello le disposizioni degli articoli 17 e 19, devono questi ultimi articoli venir intesi secondo il testo letterale; per ciò possono non accettare l'incarico di commissari provinciali d'appello coloro che non hanno la principale abitazione nel comune o consorzio in cui le commissioni devono tenere le loro sedute. È bensì vero che secondo lo spirito degli articoli 17 e 19 potrebbe ritenersi che come per le nomine da farsi dai consigli comunali è prescritto l'ambito del comune, così l'ambito per la nomina da farsi dal consiglio provinciale sia quello della provincia; ma il regolamento non tanto mirò a regolare entro giusti confini le nomine di quei consigli, quanto di non obbligare

Digitized by Google

chi abitualmente non risiede nel comune ove s'aduna la commissione, a intervenire con suo soverchio disagio nelle adunanze.

N. 144. — **Commissioni provinciali d'appello.**

Se un giudice supplente di tribunale di commercio possa essere nominato membro della commissione provinciale d'appello.

I giudici sia effettivi che supplenti dei tribunali di commercio, pare debbano essere considerati quali magistrati giudiziari; e questa loro qualità è incompatibile colle funzioni di membri delle commissioni provinciali d'appello a termini dell'art. 17 del regolamento, tanto più che non sempre potrebbero contemporaneamente adempiere agli incarichi inerenti ad ambedue le qualità.

N. 145. — **Redditi fondiari delle mense vescovili, dei canonicati e delle parrocchie.**

Se si debbano considerare i redditi fondiari delle mense vescovili, dei canonicati, delle parrocchie e simili, esenti dalla tassa, perchè procedenti da beni stabili, o se debbano invece colpirsi della tassa medesima siccome redditi di ricchezza mobile perchè procedenti da fondi non propri, e goduti soltanto quale correspettivo degli obblighi inerenti all'impiego, alla qualità o al ministero esercitato.

L'art. 8° della legge 14 luglio, esentando dall'imposta sulla ricchezza mobile tutti i redditi procedenti da beni stabili soggetti alla contribuzione fondiaria e prediale, egli è fuor di dubbio che i redditi delle mense vescovili, dei canonicati e delle parrocchie, provenienti dai beni stabili, non devono andar soggetti ad altra imposta che alla fondiaria o prediale.

Per altro le mense suddette pagheranno sempre la tassa minima, di cui all'art. 40 del regolamento, quando non avessero altri redditi non fondiari superiori a L. 250 imponibili.

N. 146. — **Indigenti.**

Se la commissione di sindacato riconosce che un individuo al quale l'autorità municipale ha rilasciato un attestato d'indigenza, possegga redditi mobiliari dovrà, questo individuo, essere assoggettato all'imposta corrispondente al suo reddito?

La legge non ad altri che all'autorità municipale dà la facoltà di giudicare chi debba esser dichiarato indigente, come rilevasi dal n° 5 dell'art. 7° e dallo art. 20.

Quindi le commissioni di sindacato non possono attribuire redditi alle persone dichiarate indigenti dall'autorità stessa.

Però siccome per errore materiale può essere sfuggito qualche nome nella lista degli indigenti di persona che non lo sia realmente, così in simili casi faranno bene le commissioni stesse d'indicare con ogni sollecitudine l'errore all'autorità comunale, affinchè riconosciuto che l'abbia possa rettificarlo.

Se l'autorità stessa acconsente alla rettifica potrà allora la commissione valersi delle facoltà accordate dalla legge per attribuire al nuovo contribuente il reddito che gli è dovuto.

N. 147. — **Reclami in appello.**

Se le commissioni provinciale e centrale di appello debbano o possano prendere ad esame i reclami dei contribuenti che furono trasmessi direttamente alle commissioni stesse, e non per mezzo delle rispettive commissioni di sindacato, come prescrive l'articolo 68 del regolamento.

I reclami presentati direttamente alle commissioni d'appello non possono ritenersi pienamente regolari se non corrispondono in tutto alle prescrizioni dello art. 68 del regolamento. Però l'irregolarità di non essere stati trasmessi i reclami per mezzo delle rispettive commissioni di sindacato non è di tale importanza da rendere necessario il non ammettere i reclami stessi. Quindi le commissioni d'appello sono libere di accertarli o respingerli; ma nel primo caso è necessario che esse comunichino il reclamo alla commissione di sindacato contro il cui operato si riferisce, affinchè possa, ove il creda, produrre le proprie osservazioni sul reclamo stesso.

N. 148. — **Società anonima della strada ferrata maremmana.**

Se la società anonima della strada ferrata maremmana è tenuta all'osservanza di quanto prescrive l'articolo 43 del regolamento e quindi a fare la denunzia della somma degli interessi delle obbligazioni, sebbene la emissione delle medesime obbligazioni sia stata fatta dallo stato il quale ne corrisponde inoltre gli interessi ai portatori.

La circostanza che l'emissione delle obbligazioni sia stata fatta dal governo, e che gl'interessi delle obbligazioni medesime siano corrisposti dalla cassa dello stato, non muta punto la qualità di anonima che è propria della società della ferrovia maremmana, la quale pertanto deve ottemperare alle disposizioni dell'art. 43 del regolamento.

La società della quale si tratta non può trovarsi in condizione diversa, in faccia alla legge d'imposta, da quelle società per le quali lo stato avesse garantito un determinato interesse sulle obbligazioni. Ora siccome queste ultime società dovrebbero denunziare senza dubbio il reddito dei portatori delle obbligazioni, per lo stesso motivo la società della ferrovia maremmana deve farlo giacchè in sostanza sia le emissioni delle obbligazioni, sia il pagamento degli interessi sulle medesime, venne e vien fatto dallo stato per conto della società.

N. 149. — **Usufruttuarii di fondi stabili e di capitali fruttiferi.**

Gli usufruttuarii di un fondo stabile sia desso condotto ad economia o dato in affitto, debbono, qualora sieno loro addossati i pesi inerenti al godimento dello

Digitized by Google

stabile, andar soggetti pei redditi dall'usufrutto alla imposta sulla ricchezza mobile; e sono tassabili pure li usufruttuarii di capitali fruttiferi?

Se gli usufruttuari di fondi stabili pagano pei medesimi l'imposta fondiaria, non essendo estranei alla proprietà del fondo, vanno esenti dall'imposta sulla ricchezza mobile pei redditi dall'usufrutto provenienti, i quali diversamente contro il disposto dall'art. 8° della legge sarebbero soggetti a due imposte. Pagano però la tassa minima, come i proprietari di fondi stabili.

Non così però deve ritenersi per gli usufruttuari di capitoli fruttiferi, imperocchè questi per tali redditi non essendo sottoposti a veruna tassa, devono senza altro pagare quella sui redditi di ricchezza mobile.

N. 150. — **Possedimenti fondiarii di membri d'una stessa famiglia.**

Un figlio, una moglie, od altro membro di una famiglia quando è possidente di immobili, e per conseguenza abbia un reddito fondiario, se gode questo separatamente dal capo di famiglia, debbesi tassare di tassa minima, oppure debbesi da essa ritenere esente, e ciò per la dichiarazione espressa nel n° 4, articolo 7 e 28, *reddito di qualsiasi origine?*

L'art. 40 del regolamento consentaneo all'art. 28 della legge, sottopone a tassa minima i possessori di redditi fondiari, per le ragioni svolte nelle questioni 35 e 69. Però secondo il n° 4 dell'art. 7 si fa eccezione pei membri d'una famiglia, che godano redditi non superiori a L. 250; ed è ritenuto non aver reddito di ricchezza mobile superiore a quella somma il possessore di redditi fondiari, quando non ne possegga di quelli che cadano nelle varie categorie dei redditi mobiliari.

Nè con questa soluzione trovasi in contraddizione quella della quistione n° 76, imperciocchè quella non si riferisce a redditi goduti separatamente dal capo della famiglia, ma bensì a redditi goduti cumulativamente in famiglia; nel qual caso il capo di famiglia è obbligato a fare la dichiarazione complessiva, come all'articolo 34 del regolamento.

N. 151. — **Redditi di individui conviventi in famiglia.**

Se un individuo convivente col capo di famiglia vada soggetto all'imposta, quando goda separatamente redditi non fondiarii, benchè non superiori a L. 250 imponibili.

Il membro della famiglia che ha reddito di ricchezza mobile inferiore a L. 250 imponibili, e lo gode separatamente dal capo di famiglia, è esente dalla tassa minima, come è chiaramente scritto nel n° 4, art. 7 della legge.

N. 152. — **Redditi di individui conviventi in famiglia.**

Se per tassare separatamente un individuo dal capo di famiglia con cui convive sia necessario che il reddito da esso goduto superiore a L. 250 sia solo di ricchezza mobile, oppure fondiario di ricchezza mobile insieme *(di qualsiasi origine)*.

Non si deve tener conto che del solo reddito di ricchezza mobile; e lo stesso articolo 40 del regolamento nel dichiarare sottoposti a tassa minima i possessori di redditi fondiari suppone in essi un reddito non fondiario, per quanto piccolo si voglia.

Se taluno è possessore di redditi non fondiari di specifica natura, allora non è più applicabile l'art. 40 del regolamento e restano le norme dell'art. 28 della legge. Se il reddito non fondiario è superiore alle L. 250 allora, quantunque appartenga ad un membro della famiglia, è soggetto alla tassa graduale o proporzionale secondo che è maggiore o minore di L. 500 imponibili. Quando in un individuo o in una famiglia vi sono speciali redditi non fondiari, non è mai applicabile l'art. 40 del regolamento, e del reddito fondiario non si tiene conto alcuno.

N. 153. — **Possessori di beni stabili indivisi.**

Se vari individui possidenti beni stabili ed inscritti nel catasto censuario, *pro indiviso*, abbiasi a ritenere soggetto a tassa minima ognuna separatamente o complessivamente tutti soggetti ad una sola tassa minima.

È soggetto a tassa minima ciascuno di loro; se poi ha speciali redditi di ricchezza mobile va soggetto ognuno alla tassa graduale o proporzionale.

N. 154. — **Contribuenti insolvibili.**

Se un individuo che abbia redditi di ricchezza mobile, ed anche fondiari, ma sia talmente gravato di debiti che i propri redditi non bastino a coprirli per cui si trovi nell'impossibilità di pagare qualunque tassa, debbasi ritenere esente da quella di ricchezza mobile come impotente a sostenerla, oppure se debba inscriversi tra i contribuenti nella classe a cui può appartenere.

La facoltà di esentare dall'imposta per indigenza non l'ha che l'autorità municipale. Se l'individuo di cui si parla non è dichiarato indigente da quell'autorità dev'essere compreso tra i contribuenti.

N. 155. — **Contribuenti di tassa minima.**

Se tutti quelli che hanno reddito inferiore a L. 250 e quelli che per essere possidenti di fondi devono pagare la tassa minima, abbiansi a comprendere nelle tabelle dei redditi *K* ed *O* complessivamente per numero totale, ovvero se debbano esservi portati individualmente.

È necessario che siano compresi nelle tabelle distintamente, affinchè si sappia chi sieno coloro che dovranno pagare la tassa minima, ed affinchè gl altri contribuenti possano reclamare se credessero alcuni dovere essere compresi in altre classi di contribuenti.

N. 156. — **Redditi di beni stabili.**

Se per la dichiarazione espressa al n° 4, artic. 7,

Digitized by Google

ed all'articolo 28 della legge si debba intendere per *reddito di qualsiasi origine* anche il reddito fondiario ed unirsi questo al reddito di ricchezza mobile indicato nelle colonne *A*, *B*, *C* della scheda.

Il reddito fondiario soggetto all' imposta fondiaria non deve mai comprendersi in quello di ricchezza mobile. L'art. 28 percuote della tassa minima il possessore di redditi fondiari, soltanto perchè non essendo indigente non va esente dalla tassa sui redditi di ricchezza mobile per quanto tenui essi siano.

N. 157. — **Redditi inferiori di L. 250 imponibili.**

Se vari individui convivono assieme, e niuno ha personalmente un reddito di ricchezza mobile superiore a L. 250, debbono dichiarare complessivamente i redditi di tutti da iscriversi nella classe corrispondente e quindi pagare la tassa sopra tutti; oppure ciascuno deve dichiarare separatamente il proprio reddito e pagare la tassa minima?

La dichiarazione dev' essere fatta e l'imposta deve essere pagata individualmente da ciascun possessore di reddito quantunque il reddito sia goduto in comune. Quindi se il reddito di ciascuno separatamente non raggiunge le L. 250 imponibili dovrà pagarsi la tassa minima da ogni individuo. — Ma se si tratta di persone che fanno parte d' una famiglia, allora deve osservarsi quanto è prescritto dall' art. 7, n° 4 della legge.

N. 158. — **Sussidii temporanei.**

Se i redditi provenienti da sussidii temporanei percepiti da individui o da enti morali vanno soggetti all'imposta sulla ricchezza mobile; e nel caso affermativo in quale categoria si debbano iscrivere le somme per tal titolo percepite.

I redditi provenienti da sussidi temporanei, da chiunque sieno percepiti, debbono senza dubbio essere sottoposti a tassa perchè costituiscono pei sussidiati veri redditi di ricchezza mobile soggetti all'imposta e designati alla lettera *b* dell' articolo 12 della legge.

Riguardo poi al modo di tassare tali redditi, egli è altresì certo che non essendo essi perpetui o dipendenti da capitali, nè entrando a formarli il capitale e l'opera dell' uomo insieme uniti, nè l'opera dell' uomo soltanto, a senso dell' art. 24 della legge devono essere tassati per 5|8 del loro valore integrale: e perciò debbono essere iscritti nella categoria *C*, la quale oltre ai redditi temporanei dipendenti dall' opera dell' uomo senza il concorso di capitali, comprende altresì i redditi temporanei in cui non concorre nè l'opera dell'uomo, nè il capitale.

Oltre al testo della legge, spiega ciò maggiormente la discussione che intorno all' art. 24 ebbe luogo in parlamento, in seguito alla quale le due categorie di redditi distinte alle lettere *b* e *c* dall' art. 12 della legge furono riunite in una sola.

N. 159. — **Spese di traslocazione degli impiegati.**

Se gl'impiegati traslocati per ragione di servizio senza avere diritto a rimborso delle spese fatte per essi e per loro le famiglie, possono chiedere la deduzione di esse dal reddito derivante dai rispettivi stipendi.

L' art. 37 del regolamento, stabilisce che non si tasseranno nè occorrerà dichiarare le indennità per trasferimento assegnate ai pubblici ufficiali.

Ora se l'impiegato per l' indennità di spese di trasferimento che riceve dal governo non è tenuto pagare l' imposta, devesi per lo stesso principio ritenere che quando il trasferimento ha luogo a sue spese debba l' ammontare di questo non essere soggetto a tassa, e che possono quindi le spese medesime dedursi dal reddito derivante dallo stipendio.

N. 160. — **Deduzioni.**

Se dai redditi consistenti in interessi del prezzo di uno stabile venduto si possano portare in deduzione le annualità che si pagano per un mutuo contratto, o per una dote, o per acquisto di altri stabili.

Gl' interessi del prezzo di uno stabile venduto sono pure tassabili perchè costituiscono effettivamente un reddito di ricchezza mobile. Le spese e le annualità che un contribuente ha diritto di portare in deduzione sono soltanto quelle indispensabili ed inerenti alla produzione e conservazione del reddito dichiarato; quindi è fuor di dubbio che non possano portarsi in deduzione quelle accennate nello esposto quesito.

N. 161. — **Doti.**

Se i capitali o le somme dotali ritirate dal marito, e da lui impiegati in acquisto od in pagamento parziale o totale di prezzo di fondi stabili in di lui capo, od altrimenti in estinzione di passività proprie, abbiansi ad intendere redditi effettivi di ricchezza mobile e quindi soggetti a tassa.

Soggetti ad imposta sono i redditi di ricchezza mobile e non i capitali. Quindi se la somma portata dalla moglie in dote al marito venne investita in capitali mobili egli è indubitato che i redditi provenienti dai medesimi debbano assoggettarsi all' imposta sulla ricchezza mobile.

Al contrario se la dote è stata impiegata nel pagamento parziale o totale del prezzo di un fondo stabile, od ha servito all' estinzione di passività del marito, allora non producendo reddito di ricchezza mobile non può venir colpita dalla tassa.

Se poi i frutti dotali sono goduti dalla vedova, la quale ne riceve il pagamento dalla famiglia del defunto marito, debbono i frutti stessi essere assoggettati alla tassa, imperocchè i medesimi costituiscono per la vedova un vero reddito di ricchezza mobile.

N. 162. — **Stradotali.**

Se gli stradotali siano soggetti alla tassa della ricchezza mobile, e se in ispecie lo siano quando la

Digitized by Google

moglie col consenso del marito ne abbia esatto il capitale e dato al marito, che lo trasformava in proprietà fondiaria, o in altro modo per conto di lui, e senza che fossero convenuti gl'interessi.

Qualora i beni parafernali o stradotali producono alla moglie redditi di ricchezza mobile, è fuor di dubbio che questi redditi debbano venir colpiti dalla tassa.

Se il capitale stradotale è divenuto un debito del marito, il quale ne fece l'investimento, non è per contro dovuta tassa per conto della moglie, perchè questa non ritrae interesse dal proprio capitale stradotale; ma il marito pagherà la tassa sui redditi non fondiari che da quell'investimento ottiene.

N. 163. — **Redditi dei conventi di mendicanti.**

Chiedesi se i conventi di claustrali mendicanti debbano denunziare i proventi che ottengono dalla questua del frumento, del formentone e dell'uva ecc.; oppure se essi si debbano limitare a denunziare soltanto le elemosine che ricevono per la celebrazione delle messe.

Dappoichè tanto le questue raccolte dai religiosi, quanto le oblazioni per le messe dei sacerdoti, vanno ad esclusivo vantaggio del convento, non v' ha dubbio che corre a questo l' obbligo di dichiarare il reddito effettivo che gliene ridonda.

Il convento va considerato come unico contribuente a norma di quanto è detto nella questione 12, e dal reddito non possono dedursi le spese pel mantenimento dei claustrali nella stessa guisa che dal reddito d'una famiglia non è dedotta la spesa che occorre al suo mantenimento.

N. 164. — **Vendita de' prodotti agricoli al minuto.**

Se il proprietario di beni stabili, il quale vende al minuto le proprie derrate, esercitando così un vero commercio, debba ritenersi obbligato a denunziare i guadagni che riceva da tale commercio consistenti nel maggior profitto che percepisce in confronto del prezzo che ne ritrarrebbe smerciandole all'ingrosso nel pubblico mercato.

I prodotti che il proprietario ottiene dall' industria agricola esercitata sui propri fondi secondo l'art. 9 della legge, devono andare esenti dall'imposta sui redditi della ricchezza mobile.

Ma altrettanto non può dirsi dei maggiori proventi che il proprietario stesso ricava coll' esercitare un vero commercio delle proprie derrate vendendole al minuto.

Sottraendo pertanto dai proventi avuti dal proprietario colla vendita suddetta quei minori che avrebbe ricavato dalla vendita all' ingrosso delle stesse derrate, si otterrano i redditi di ricchezza mobile da attribuirsi al detto proprietario, i quali, ridotti secondo le norme prescritte, daranno il reddito imponibile del medesimo.

N. 165. — **Spillatico, mesata, ecc. pagate dal marito alla moglie.**

Ciò che il marito paga alla moglie seco lui convivente a titolo di spillatico, di mesata o simili, indipendentemente dai beni parafernali della moglie, deve ritenersi come un reddito della moglie stessa soggetto all'imposta?

L'assegno che il marito paga alla moglie con cui convive a titolo di spillatico, o mesata, ecc., non può ritenersi soggetto all' imposta, non essendo un vero reddito di ricchezza mobile, ma soltanto il corrispettivo di una spesa che invece di farla il marito, questi la lascia fare alla moglie.

La somma che serve di spillatico fa parte dei redditi del capo di famiglia; ed è per conseguenza compresa tra quelli per cui il marito paga l'imposta fondiaria, oppure di ricchezza mobile.

N. 166. — **Conflitto tra comuni e consorzi.**

In quali casi può avere luogo il conflitto fra più comuni o consorzi della stessa o diversa provincia su cui deve pronunciarsi la commissione provinciale o centrale d'appello a termini dell'articolo 47 del regolamento?

Tale conflitto può aver luogo sol quando si tratti d'individui che possiedono in comuni diversi *stabilimenti industriali* fra loro indipendenti e suscettibili di redditi separati e distinti. In ogni altro caso è facoltativo alle commissioni di sindacato di fare di ufficio la dichiarazione e di sottoporre a tassa i contribuenti che ritengono domiciliati ed abitualmente residenti nel rispettivo consorzio o comune la maggior parte dell'anno, o che nel medesimo producono un reddito; e spetta poi a questi contribuenti d'interporre reclamo in appello, perche sia determinato in qual comune o consorzio debbano esclusivamente pagare l'imposta.

N. 167. — **Facoltà delle commissioni di sindacato.**

Se le commissioni di sindacato hanno la facoltà:

1° di comprendere nella tabella *K* gl'individui creduti soggetti d'imposta, benchè i medesimi non fossero stati compresi dalla giunta municipale nella lista *A*;

2° di togliere dalla tabella *K* individui giudicati dalle commissioni stesse esenti dall'imposta per le disposizioni dell'articolo 7° della legge;

3° di aggiungere le deduzioni quando mancassero nella dichiarazione, quantunque all'epoca della pubblicazione della tabella *K* non fossero state fatte osservazioni intorno a tale mancanza, qualora però risulti positivamente alla commissione che realmente esistano spese ed annualità da defalcarsi.

1° La lista *A* compilata dall'autorità comunale contiene i presunti contribuenti e non è definitiva, e le commissioni hanno facoltà dall'art. 22 della legge di rettificarla; quindi esse debbono comprendere nella

tabella *K* o nella tabella *O* tutti quegli individui, che esse credono soggetti all' imposta e che la giunta municipale non ha compreso nella lista degli indigenti.

2° Le commissioni di sindacato furono create nell' interesse dei contribuenti collo scopo di ottenere, che mercè di esse, l' imposta venga equamente ripartita, e che tutti concorrano in ragione dei loro mezzi al pagamento di essa. Perciò le commissioni, mentre devono da una parte vegliare a che nessun reddito imponibile sfugga alla tassa, hanno pure per altra parte la facoltà di correggere gli errori in cui fossero incorsi le autorità comunali e gli agenti delle tasse nel compilare e rivedere le liste dei contribuenti, e pei quali fosse nelle medesime stato compreso qualche individuo che per l' art. 7° della legge esse giudichino esente dall' imposta.

Tale facoltà però non è loro concessa relativamente agl' indigenti, imperciocchè il giudizio d' indigènza è dalla legge esclusivamente riservato all' autorità comunale; laonde non possono le commissioni nè aumentare, nè diminuire il numero delle persone comprese nella lista *C* senza che le modificazioni sieno consentite dall' autorità municipale.

3° Le commissioni mentre devono da una parte vegliare a che nessun reddito sfugga all' imposta, hanno pure d' altra parte la facoltà ed il dovere di fare, anche in mancanza di osservazione per parte degli interessati, che nessun contribuente paghi di più di quello che da lui è dovuto.

N. 168. — **Parroci.**

Se debbano essere sottoposti alla tassa sulla ricchezza mobile i parroci che percepiscono annualmente, come correspettivo della loro opera, una data quantità di grano proveniente da fondi enfiteutici di dominio diretto delle rispettive chiese, non ostante che dai detti canoni pagati in grano venga detratto, a favore dei possessori dei fondi censiti, un quinto pel contributo fondiario a cui i fondi stessi sono sottoposti.

Soltanto le chiese di cui si parla nel suesposto quesito, come enti morali investiti del dominio diretto dei fondi enfiteutici, devono andare esenti dall'imposta sui redditi della ricchezza mobile in virtù dell'art. 8 della legge e dell'art. 40 del regolamento.

Non così si può dire dei parroci, i quali (e ciò avviene specialmente quando i beni della parrocchia sono amministrati da una fabbriceria) essendo estranei totalmente alla proprietà dei detti fondi, devono pagare la tassa per le annualità che essi ricevono sia in grano o in qualunque altro modo come corrispettivo dell' opera da loro prestata, atteso che formano per essi, le dette annualità, un vero reddito di ricchezza mobile soggetto alla tassa.

Nel caso però che i parroci sieno *investiti* dell' usufrutto della proprietà della chiesa, e che per tale investitura ricevano il canone in grano, allora esso non può più considerarsi come un correspettivo dell'opera prestata, e quindi dev'essere esente dall'imposta, come lo sarebbe la chiesa stessa pei motivi esposti.

Se però invece di redditi enfiteutici propriamente detti, trattisi di decime ecclesiastiche, queste sono in qualunque ipotesi soggette all'imposta di ricchezza mobile.

N. 169. — **Redditi prodotti all'estero.**

Una parte degli abitanti di alcuni comuni fanno commercio all'estero, e spediscono annualmente delle somme alle loro mogli o famiglie dimoranti nei detti comuni, le quali colle cessate leggi pagavano la personale e la mobiliare. Si chiede se per tali somme queste famiglie devono essere colpite dalla tassa sulla ricchezza mobile.

I redditi di cui è parola producendosi fuori dello stato, ed essendo dovuti da persone residenti fuori dello stato, devono andare esenti dalla tassa sulla ricchezza mobile in forza dell' articolo 6° della legge lettera *e*.

N. 170. — **Contribuenti scoperti dopo il tempo assegnato alle dichiarazioni tardive.**

Se l'agente finanziario possa inserire d'ufficio nella tabella *O*, o nel ruolo *R*, i possessori di redditi di ricchezza mobile di cui ebbe contezza soltanto dopo la pubblicazione della tabella *K*, o nell'intervallo fra questa pubblicazione e la formazione dei ruoli.

L'agente delle tasse non può inscrivere d'ufficio alcun contribuente nelle tabelle *O* o nei ruoli, può bensì fare istanza presso le commissioni di sindacato perchè siano da esse inscritti d' ufficio nelle tabelle *O* (per essere poi portati nei ruoli anzidetti) quei contribuenti che furono riconosciuti possessori di redditi, nell' intervallo posto fra la pubblicazione della tabella *K* e la pubblicazione della tabella *O*.

Se l' istanza dell' agente non fosse esaudita dalla commissione, oppure se anche dopo la pubblicazione delle tabelle *O* si scoprissero nuovi contribuenti, l'agente potrà richiedere alle commissioni d'appello la iscrizione dei contribuenti stessi nelle tabelle del rispettivo comune.

N. 171. — **Ammontare delle tasse minime superiore alla somma del contingente di subriparto.**

Quando in un comune o consorzio la somma delle tasse minime uguagli o superi il contingente comunale o consorziale, quale sarà la tassa proporzionale da applicarsi ai contribuenti di seconda o di terza classe aventi redditi superiori alle lire 500 imponibili?

Nel caso poco probabile previsto nel suesposto quesito, non sarebbe applicabile alcuna quota d'imposta erariale ai redditi dei contribuenti di seconda e terza classe; ma questi sopporteranno da soli il carico delle imposte provinciali e comunali da cui sono esentate le tasse minime pel disposto dall'art. 34 della legge, e che in questo caso dovrebbero ragguagliarsi al reddito.

(*Continua*)

Carlo Astengo, *Direttore-Gerente.*

Firenze — Tip. Fodratti.

Anno V. -- N. 6 15 Marzo 1866

MANUALE

DEGLI

AMMINISTRATORI COMUNALI E PROVINCIALI.

SOMMARIO

Estratto del codice di procedura civile per la parte riflettente le attribuzioni dei conciliatori, approvato con regio decreto 25 giugno 1865.

1. I conciliatori, quando ne siano richiesti, devono adoperarsi per comporre le controversie.

2. La conciliazione può aver luogo quando le parti abbiano la capacità di disporre degli oggetti su cui cade la controversia, e non si tratti di materia nella quale siano vietate le transazioni.

La conciliazione fatta da un tutore o altro amministratore, o da chi non possa liberamente disporre degli oggetti su cui cade la controversia, ha soltanto effetto quando sia approvata nei modi stabiliti per la transazione.

Le conciliazioni sul falso proposto in via civile non hanno effetto se non siano omologate dall' autorità giudiziaria, sentito il ministero pubblico.

3. La richiesta per la conciliazione è fatta anche verbalmente al conciliatore del comune in cui una delle parti che si vuole chiamare in conciliazione ha residenza, domicilio, o dimora, ovvero si trova la cosa controversa.

4. Gli avvisi alle parti per le conciliazioni sono scritti dal cancelliere, che indica in essi l' oggetto e il giorno per la comparizione.

Il messo del comune notifica questi avvisi lasciandone copia alla persona, o alla residenza, o al domicilio, o alla dimora, e il cancelliere nota sull' originale la seguita notificazione.

Gli avvisi originali si consegnano alla parte istante.

5. Le parti possono farsi rappresentare nelle conciliazioni da persona munita di mandato speciale per quest' oggetto, e autentico.

Se alcuna di esse non comparisca nel giorno e nell' ora stabiliti, non si ammettono altre richieste per la conciliazione, salvo che siano fatte da tutte le parti.

6. Quando le parti siansi conciliate, si forma processo verbale che contenga la convenzione.

Il processo verbale è sottoscritto dalle parti, dal conciliatore e dal cancelliere.

Se le parti, od una di esse, non possano sottoscrivere, se ne fa menzione indicando il motivo.

Se una delle parti ricusi di sottoscrivere, la conciliazione si ha per non avvenuta.

Non riuscendo la conciliazione, il cancelliere ne fa menzione in apposito registro.

7. Quando l' oggetto della conciliazione non ecceda il valore di lire trenta, il processo verbale di conciliazione è esecutivo contro le parti intervenute, al quale effetto il conciliatore può autorizzarne la spedizione della copia nella forma stabilita per le sentenze.

Se l' oggetto della conciliazione ecceda il valore di lire trenta, o il valore sia indeterminato, l' atto di conciliazione ha soltanto la forza di scrittura privata riconosciuta in giudizio.

...70. Sono di competenza dei conciliatori tutte le azioni personali, civili o commerciali, relative a beni mobili, il valore delle quali non ecceda lire trenta.

Sono altresì di competenza dei conciliatori le azioni relative alle locazioni di beni immobili, se la pigione o il fitto per tutta la durata della locazione non ecceda il detto valore.

Le controversie sulle imposte dirette o indirette sono escluse dalla competenza dei conciliatori.

...448. Davanti i conciliatori i giudizi sono spediti senza formalità. Le domande e le difese sono esposte verbalmente.

449. Chi vuol porre in causa il garante deve farlo nel termine per comparire, o in quello che il conciliatore gli accordi: altrimenti l' istanza in garantia è separata dalla causa principale.

450. Nel giorno stabilito per la comparizione l' attore presenta i documenti su cui fonda la domanda.

Quando il convenuto ne faccia richiesta, il conci-

Digitized by Google

liatore può accordargli un termine per la risposta o per la presentazione di documenti.

Il conciliatore esamina i documenti, sentite le parti nelle loro osservazioni.

451. Agli interrogatorii diretti da una parte all'altra si risponde immediatamente, sempre che il conciliatore li riconosca ammessibili.

452. Quando sia deferito il giuramento, il conciliatore ne precisa la formola, e fa risultare del giuramento prestato con processo verbale sottoscritto dal giurante, dal conciliatore e dal cancelliere.

453 Quando occorra di esaminare testimoni, il conciliatore stabilisce l'udienza per l'esame. I testimoni sono sentiti separatamente, previo giuramento, ancorchè allegati a sospetto; salvo a tener conto dei motivi di sospetto nell'apprezzarne le deposizioni.

Se i testimoni siano necessari, e per impedimento legittimo non siano intervenuti all'udienza, il conciliatore ne può differire l'esame per pochi giorni.

454. Quando il conciliatore stimi conveniente di sentire altri testimoni, fare una verificazione, od ordinare una perizia, dà le occorrenti disposizioni con ordinanza stabilendo il giorno e l'ora in cui si dovrà eseguire l'atto ordinato.

Nello stesso modo nomina un altro perito, se una delle parti alleghi a sospetto il primo per motivi fondati.

455. Non si fa alcun atto o processo verbale dell'istruzione, eccettuati i casi indicati negli articoli precedenti, e quello in cui sia impugnato come falso un documento.

In quest'ultimo caso il conciliatore provvede a norma dell'articolo 406 (1).

456. L'azione d'incompetenza proposta da una delle parti non sospende il corso del giudizio, se il conciliatore non la creda fondata. In questo caso il conciliatore deve spiegare i motivi del suo avviso con semplice atto, e trasmetterne copia al pretore del mandamento, il quale pronunzia sull'incidente.

La sentenza definitiva del conciliatore non può eseguirsi finchè il pretore non abbia pronunziato sull'incidente.

Quando il pretore dichiari l'incompetenza, il giudizio davanti il conciliatore si ha come non avvenuto.

457. Le parti possono far pervenire al pretore le loro memorie e i documenti.

La sentenza del pretore è spedita d'ufficio per copia al conciliatore.

458. Quando il conciliatore creda fondata l'eccezione d'incompetenza proposta dalla parte, o senza eccezione di parte si reputi incompetente per materia o valore, esprime con semplice atto i motivi del suo avviso, e ne trasmette copia a norma dell'articolo 456.

(1) Art. 406. Quando sia impugnato come falso un documento, il presidente lo trasmette, dopo di averlo sottoscritto, al procuratore del re presso il tribunale civile, e rimette le parti a udienza fissa davanti lo stesso tribunale perchè sia provveduto sull'incidente di falso.

Il corso del giudizio resta sospeso finchè il pretore non abbia pronunziato sull'incidente.

459. Quando l'incidente sulla incompetenza elevato dalle parti non sia stato sottoposto al pretore, o il conciliatore non abbia d'ufficio elevato l'incidente della incompetenza per materia o valore, le parti possono appellare dalla sentenza, e l'appello non ha effetto sospensivo.

La parte che intenda proporre l'appello, ne fa dichiarazione al cancelliere del conciliatore, nel termine di giorni tre dalla notificazione della sentenza.

Il cancelliere scrive la dichiarazione, e ne consegna copia, da notificarsi all'altra parte nel termine di giorni tre successivi.

Il tutto sotto pena di nullità.

Il cancelliere trasmette immediatamente copia della dichiarazione di appello e della sentenza al pretore, osservato nel resto il disposto dall'articolo 457.

460. La sentenza definitiva del conciliatore deve contenere l'indicazione del nome e cognome, del domicilio, o della residenza delle parti, le domande e le eccezioni, le circostanze influenti, il dispositivo.

461. La spedizione della sentenza si fa dal cancelliere colle forme esecutive stabilite per le altre sentenze.

462. Le sentenze pronunziate nei giudizi in contraddittorio sono esecutive due giorni dopo la notificazione.

463. L'esecuzione è sospesa se persona solvente prometta di pagare tra giorni sei la somma e le spese del giudizio.

La cauzione è ricevuta con processo verbale dal cancelliere, ed è esecutiva scaduto il detto termine, senza necessità di notificazione o di precetto, e non può in verun caso sospendersi l'esecuzione.

464. Il procedimento davanti i conciliatori, per tutto ciò che non è regolato espressamente da questo capo, prende norma dalle disposizioni del capo precedente, in quanto siano applicabili.

L'istanza però non proseguita è perenta al compiersi di mesi sei dall'ultimo atto.

Il conciliatore nell'esercizio delle sue funzioni non può infliggere pena maggiore dell'ammenda di lire cinque.....

Estratto del regolamento generale giudiziario, approvato con regio decreto 14 dicembre 1865, n° 2641, per la parte riflettente le attribuzioni dei conciliatori.

.... Art. 172. Le funzioni attribuite ai conciliatori e gli atti di loro giurisdizione sia volontaria, sia contenziosa, possono compiersi anche nei giorni festivi.

Art. 173. I conciliatori tengono le ordinarie loro udienze nella casa comunale o in quell'altra che sia dal municipio destinata; ma, in caso d'urgenza, possono sentire le parti e provvedere sulle loro istanze nella propria abitazione, tenendone aperte le porte quando non si tratti di semplice conciliazione.

Art. 174. In caso di mancanza o impedimento del

Digitized by Google

segretario comunale, e di chi ne faccia le veci, e in mancanza delle persone indicate nell'art. 159 della legge sull'ordinamento giudiziario, il conciliatore assume, per le funzioni di cancelliere, qualunque persona maggiore di età che abbia capacità sufficiente e non sia esclusa dall'esercizio dei pubblici uffici, la quale presta giuramento a norma dell'articolo 311 del presente regolamento.

Art. 175. Nelle cancellerie dei conciliatori si tengono i registri seguenti:

a) registro per annotarvi gli avvisi menzionati nell'articolo 4° e la non seguita comparizione delle parti in senso dell'articolo 5° del codice di procedura e per iscrivervi le menzioni di cui è cenno nel successivo articolo 6°;

b) registro dei processi verbali di conciliazioni per somme non eccedenti le lire 30;

c) registro dei processi verbali di conciliazioni per somme eccedenti le lire 30;

d) registro per i processi verbali, le ordinanze, i semplici atti e le dichiarazioni di cui è menzione nelle sezioni 1ª, 2ª, 3ª, capo 6°, titolo 4° del libro 1° del codice suddetto;

e) registro per gli originali delle sentenze e dei provvedimenti indicati nell'ultimo capoverso dell'articolo 460 del medesimo codice.

Art. 176. I processi verbali, le ordinanze, i semplici atti, e le dichiarazioni da iscriversi nei registri menzionati alle lettere *a*, *b*, *c*, e *d* del precedente articolo devono contenere la precisa indicazione dei nomi e cognomi delle parti, la sostanza dei provvedimenti dati, o dei fatti stabiliti, la data, e le sottoscrizioni del conciliatore e del cancelliere.

Art. 177. I registri di cui nell'articolo precedente devono, prima che se ne faccia uso, essere numerati e firmati in fine dell'ultimo foglio dal pretore, previa indicazione del numero di fogli in esso contenuti.

Tra un atto e l'altro non possono lasciarsi interstizi, e se occorrono cancellazioni il cancelliere ne fa menzione in fine dell'atto prima che vi si appongano la data e le sottoscrizioni.

Art. 178. I registri sopra prescritti sono somministrati in carta libera a spese dei comuni, ad eccezione di quello indicato alla lettera *C* dell'articolo 175.

Quando occorra di rinnovare alcuno di tali registri, il pretore, prima di vidimarne un nuovo, verificherà se il precedente sia stato tenuto in modo regolare, e rimostrerà occorrendo al cancelliere le incorse irregolarità, delle quali farà apposito cenno nel registro medesimo.

Allo stesso fine il pretore può sempre farsi presentare i registri in corso.

Art. 179. Ogni registro terminato deve depositarsi nell'archivio comunale.

Di tale deposito è fatta in principio del registro nuovo espressa menzione con dichiarazione sottoscritta dal conciliatore, dal sindaco e dal cancelliere.

Art. 180. Per ogni processo verbale di riuscita conciliazione e per ogni sentenza del conciliatore è dovuto al cancelliere il diritto fisso stabilito dalla tariffa giudiziaria (1).

Art. 181. Quando l'ufficio di conciliatore è esercitato dal pretore sono ad esso e al suo cancelliere applicabili le disposizioni che precedono.

Però le udienze ordinarie, di cui nell'articolo 173 del presente regolamento, si tengono nella sede della pretura.

Art. 182. Il processo verbale di conciliazione nel caso previsto nella parte prima dell'articolo 7° del codice di procedura è scritto su carta libera; nel caso menzionato nel capoverso dell'articolo medesimo lo atto suddetto è soggetto alle leggi sul bollo e sul registro.

Art. 183. Tutti gli altri atti, provvedimenti e sentenze dei conciliatori sono esenti da ogni tassa.

Sono similmente scritti su carta libera, e non soggiacciono alla tassa di registro, i provvedimenti e le sentenze del pretore relativi alla competenza dei conciliatori nei casi espressi dagli articoli 108, 456, 457 del codice di procedura.

... Art. 311. Nei casi previsti dagli articoli 159 della legge di ordinamento giudiziario (2) e 174 del presente regolamento la persona assunta per le funzioni di cancelliere presta, davanti l'autorità giudiziaria da cui è assunta, il giuramento *di adempiere da uomo d'onore e di coscienza le funzioni che le sono affidate*....

Circolare del ministero delle finanze, in data 5 gennaio 1866, div. 1ª, sez. 1ª, n° 24, alle giunte provinciali d'appello ed agenti delle tasse.

Regolamento sull'imposta fabbricati. — Interpretazione dell'art. 14.

Appena pubblicato il regolamento per l'esecuzione della legge d'unificazione dell'imposta sui fabbricati del 26 gennaio 1865, fu da qualcheduno obbiettato che l'articolo 14 di esso non fosse in armonia col disposto dall'articolo 2° della legge, e che venisse a danno dei possessori di fabbricati a restringerne il significato.

A dimostrare la perfetta consonanza tra la legge ed il regolamento, il ministero emanava la circolare del 5 settembre scorso, n° 255-12 (2).

In essa si è ad evidenza dimostrato che coll'articolo 14 del regolamento altro non si fece che schiarire e spiegare l'articolo 2° della legge, come era instituto dal regolamento di fare, perchè fosse uniformemente applicata.

È lieto il sottoscritto di potere riconoscere che la grande maggioranza delle commissioni di sindacato si è strettamente attenuta alle spiegazioni date col citato articolo 14 del regolamento. Solo alcune di esse, persistendo a veder contraddizione tra la legge ed il regolamento, ritennero come *rurali* fabbricati che devono come *urbani* considerarsi.

Gli agenti delle tasse hanno tenuto conto di siffatte decisioni; e ne interporranno a tempo opportuno appello presso le giunte provinciali.

(1) È riportata a pag. 37 vol. 1866. - (2) Id. nel vol. 1865.

Digitized by Google

Il sottoscritto non dubita punto che le giunte provinciali d'appello sieno per correggere le accennate decisioni; e confida che mercè della autorita loro attribuita, la legge avrà uniforme applicazione in tutte le provincie del regno; ma reputa suo dovere di richiamare la loro attenzione sulla questione, affinchè, nella ristrettezza del tempo in cui devono soddisfare al loro còmpito, possano fin d'ora farsene un giusto criterio, per poter poi con maturità di consiglio emettere i loro giudizi.

Per norma delle giunte si unisce alla presente un congruo numero d'esemplari della circolare 5 settembre.

Il ministro, A. Scialoja.

Circolare del ministero dell' interno, in data 23 *febbraio* 1866, *div.* 5ª, *sez.* 4ª, *n°* 9, *ai prefetti, sotto-prefetti e questori di P. S. del regno.*

§ 1° *Assegno fisso alle prefetture, sotto-prefetture e questure di P. S. per le rispettive spese d' ufficio.*

§ 2° *Bollettino delle prefetture: norme circa la pubblicazione e compilazione del medesimo.*

§ 1°

Nel fermo intendimento d' introdurre nelle spese d' ufficio delle prefetture, sotto-prefetture e questure di P. S. le economie, delle quali simile ramo di servizio fu riconosciuto suscettibile, come pure nello scopo di far cessare le attuali complicazioni del relativo sistema di contabilità il quale non produsse utili resultati, questo ministero ha reputato indispensabile che si stabilisca un nuovo riparto del fondo stanziato per le dette spese sul proprio bilancio e che si adotti il metodo dell' assegnamento delle rispettive quote in somma fissa ed invariabile.

Si è perciò che lo scrivente ha promosso la emanazione di un regio decreto (1) mediante il quale — tenuto per base l' annuo assegno complessivo fissato dalla tabella annessa al decreto reale del 6 giugno 1863, n° 1330 — in L. 542,900, viene approvato un nuovo reparto di questa somma e si determina che, a partire dal 1° del 1866, la tangente per ciascun ufficio sia corrisposta al rispettivo capo in porzioni dodicesimali da anticiparsi mensilmente, con obbligo al titolare di provvedere a proprio carico (e quindi a suo rischio e pericolo senzachè occorrano rendimenti di conti) a tutte le esigenze di siffatto servizio.

Il ministero non pone in dubbio che l' assegnamento attribuito ai singoli uffici dalla nuova ripartizione, permetta di sopperire alle spese in discorso con sufficiente larghezza, purchè presiedano alla gestione delle medesime i principii d' ordine e le regole di ben intesa economia, giacchè tale riparto fu appoggiato a varii criterii che rappresentano nel loro insieme con approssimativa sicurezza i bisogni reali dei singoli uffici. E se le quote non raggiungono la media delle somme erogate nel biennio dal 1° luglio 1863 a tutto giugno 1865, ciò vuolsi attribuire alla persuasione del ministero che una proposta di aumento del fondo totale ammesso dalla precitata tabella (che è pur quello inscritto nel progetto di bilancio pel 1866) non sarebbe giustificata, ostandovi le considerazioni seguenti:

Dal 1° gennaio 1866, per effetto della costituzione dell' ufficio amministrativo della provincia — le spese del quale sono sostenute dall' azienda provinciale, le prefetture risentiranno un corrispondente risparmio nelle spese d' ufficio, e tanto ad esse quanto alle sotto-prefetture ridonderà altresì una qualche economia per la diminuzione di personale derivata dal passaggio d' impiegati governativi alle provincie.

È inoltre cessata per le prefetture e sotto-prefetture, in conseguenza dell' associazione obbligatoria de' comuni al bollettino della prefettura, una spesa di qualche riguardo che in addietro esse sostenevano per la stampa di circolari, istruzioni ed atti diversi i quali si dirameranno col mezzo del detto bollettino, come si accenna nel § 2° della presente.

Quindi il sottoscritto si fa premura di portare a cognizione di tutti i funzionari interessati il recente provvedimento per il servizio delle spese d' ufficio, e di prevenirli che il governo rimarrà assolutamente estraneo alla gestione materiale di qualsiasi ramo del ripetuto servizio, mediante il compenso fisso ossia abbuonamento decorrente a loro favore dal 1° gennaio p. p.

All'oggetto poi di escludere possibili dubbiezze sulla estensione degli obblighi inerenti a tale compenso, si segnano qui appresso per sommi capi alcune regole generali, cioè:

1° Sotto la denominazione di *spese d' ufficio* si comprendono quelle degli oggetti di cancelleria e delle stampe occorrenti al disimpegno di tutte le incombenze de' rispettivi ufficii; quelle per l' illuminazione ed il riscaldamento — nelle circostanze e stagioni in cui se ne presenti il bisogno — dei locali destinati al personale; quelle di abbuonamento ad un esemplare della *Gazzetta ufficiale* del regno e dei rendiconti del parlamento.

Vanno pure comprese sotto la stessa denominazione le associazioni a giornali ed altre pubblicazioni periodiche amministrative e politiche tanto nazionali quanto estere, delle quali i singoli uffici si trovino nel caso di valersi per l' esercizio delle loro funzioni. La scelta e la quantità di siffatte associazioni è lasciata al discernimento de' funzionarii, e spetterà ad essi il cessare da quelle che stimino superflue od estranee ai loro uffici, previe le disdette e le pratiche che si rendano necessarie.

2° Si dichiara ad ogni buon fine che fra le spese di cancelleria e di stampe sono da annoverarsi anche le provviste di tutti i registri e moduli necessarii al celere e puntuale andamento dell' ufficio; le pubblicazioni periodiche o straordinarie — in forma di circolari, manifesti od altrimenti — per le quali non sia adatto il mezzo fornito dal bollettino della prefettura; la legatura degli esemplari della collezione

(1) Lo riporteremo nella prossima dispensa.

ufficiale delle leggi distribuiti dal governo per dotazione degli uffici; la legatura della *Gazzetta ufficiale*, degli atti del parlamento, del bollettino di prefettura, ed in genere di tutti gli atti e documenti collettivi di corpi morali o pubbliche amministrazioni che importi di tenere riuniti.

3ª I titolari dei singoli uffici sono risponsabili verso il governo dell' adempimento soddisfacente dei pesi che costituiscono il correspettivo della quota fissa assegnata ad essi per le *spese d' ufficio*, ed a loro volta gl' impiegati, ai quali gli stessi titolari affidassero l' incarico della economia dei relativi fondi, rispondono della buona e diligente gestione verso i loro capi.

4ª Avvenendo la surrogazione del titolare di un ufficio, il successore riceve in consegna e rimborsa al predecessore od a chi per esso — ai prezzi correnti nella città dove ha sede l' ufficio — l' ammontare degli oggetti di cancelleria, delle stampe e del combustibile che restano di provvista ad uso dello ufficio nel giorno in cui il titolare cessato ne lasciò la direzione.

Nella liquidazione relativa, alla quale si procederà dal funzionario cessante e da quello che lo surroga o da rispettivi delegati, si terrà conto del dare e dell' avere di ciascuno sulle porzioni di assegno maturate nel giorno della consegna.

Per le operazioni enunciate nel presente numero il nuovo titolare, nel caso di assenza, è rappresentato di diritto dal funzionario che regge interinalmente l' ufficio.

Se il posto del titolare rimane scoperto per meno di un mese dalla data della vacanza, la gestione delle spese in discorso ha luogo per conto del funzionario che sarà chiamato ad occupare tal posto; in caso di vacanza per oltre un mese, siffatta gestione procede per conto del reggente.

§ 2°

Il bollettino della prefettura conviene che sia edito con un formato economico, le cui pagine abbiano le proporzioni di quelle della collezione delle leggi; e ciò al fine di raccogliere annualmente tutti i fogli in un volume facile a maneggiarsi e consultarsi.

Tale bollettino si pubblica almeno una volta al mese; ciascun numero si compone di uno o più fogli, secondochè la quantità delle materie sia per richiedere.

Nel corso del mese possono pubblicarsi più numeri, a misura che si abbia in pronto la materia per un foglio di stampa, ovvero quando trattasi di provvedimenti urgenti.

Di regola è da evitarsi la pubblicazione di articoli dimezzata tra un numero e l' altro, giovando che ogni numero contenga integralmente le materie segnate nell' oggetto.

La prefettura distribuisce i fogli del bollettino alle sotto-prefetture, alla questura — dove esiste — ed a tutti i comuni della provincia, notando in apposito registro il numero d' ordine e la data della spedizione dei fogli all' indirizzo dei destinatari.

La collezione annuale del bollettino abbraccia il periodo dell' anno solare: le singole pubblicazioni portano un numero d' ordine progressivo, che si rinnova d' anno in anno, e la numerazione delle pagine — pure progressiva e da rinnovarsi annualmente.

In testa a ciascun numero si appone un sommario delle materie che vi si contengono, per ordine d' inserzione.

Scaduto l' anno, il prefetto affida ad un impiegato della segreteria l' incarico di compilare, sotto la speciale direzione del capo della medesima, un indice cronologico ed un indice analitico-alfabetico per tutte la materie trattate nel bollettino dell' anno decorso, prendendo norma dal metodo tenuto per consimili indici nella raccolta ufficiale delle leggi.

Gl' indici anzidetti si formano seperati e si distribuiscono non più tardi del mese di febbraio per essere uniti alla collezione del bollettino dell' anno decorso, cioè quello cronologico in precedenza alla prima pagina e quello alfabetico dopo l' ultima del volume.

Circa alle misure da prendersi per la stampa, il ministero si affida alle premure ed al particolare interessamento dei signori prefetti, persuaso che sapranno con opportune convenzioni (nelle quali si tenga conto del costo di ogni foglio di stampa e si escluda qualunque contabilità diretta tra la prefettura e l' editore) assicurare il relativo servizio in modo economico e puntuale, addivenendo anche — a seconda dei casi — a speciali licitazioni tra gli editori, e valendosi — ove circostanze eccezionali lo consigliassero — dell' opera di tipografie esercite in altre città.

Relativamente all' intrinseco del bollettino, si accenna che per massima non vi si deve inserire il testo delle leggi, nè de' reali decreti integralmente pubblicati dalla collezione ufficiale che si conserva presso ciascun comune: tale massima non si estende ai regi decreti riferiti per sunto nella parte supplementare di detta collezione, dei quali fosse utile di generalizzare la conoscenza. Nulla osta poi che in via di eccezione si pubblichi nel bollettino anche il testo di qualche legge o regio decreto fra quelli da pubblicarsi per disteso nella raccolta ufficiale, quando si abbiano motivi di affrettarne la diramazione.

Del resto avranno conveniente posto nel bollettino le circolari ed istruzioni tendenti all' attuazione di leggi e regolamenti che concernono la pubblica amministrazione, ovvero a richiamare l' osservanza di provvedimenti d' ordine pubblico; quelle che si aggirano intorno a riforme d' interesse economico generale; le risoluzioni di quesiti e decisioni che involgono massime di giurisprudenza amministrativa; documenti statistici; qualsiasi atto insomma che interessi in alto grado la pubblica amministrazione economica e finanziaria ne' suoi rapporti coi municipi od in materie nelle quali i medesimi abbiano qualche ingerenza diretta od indiretta.

Digitized by Google

L'esperienza dei luoghi e degli affari guiderà i signori prefetti nella scelta e nello svolgimento dei soggetti del bollettino, ed il sottoscritto si rimette in tal parte al prudente loro giudizio, aggiungendo solo che uno fra i precipui intenti delle pubblicazioni in discorso vuol essere quello di riuscire nella unificazione dei sistemi amministrativi in base alle norme generali che si vanno diramando dalle autorità centrali.

In fine si raccomanda ai signori prefetti di fare puntualmente l'invio a questo ministero (direzione generale amministrativa) di due esemplari di ogni numero del rispettivo bollettino, a misura che ne seguirà la pubblicazione.

Il sottoscritto attende un *pronto* cenno di ricevuta della presente circolare dai singoli funzionari, ai quali la medesima viene indirizzata.

Pel ministro, ALASIA.

Circolare del ministero dell'interno, *in data* 23 *febbraio* 1866, *div.* 5ª, *sez.* 2ª, *n°* 10, *ai prefetti del regno.*

Acquisti di immobili e accettazione di lasciti e doni da parte dei comuni.— Necessità della preventiva autorizzazione sovrana.

Essendosi da questo ministero in vista della gravità dell'argomento sottoposta a nuovo esame presso il consiglio di stato la questione se o meno dopo la pubblicazione della nuova legge comunale e provinciale del 20 marzo 1865 dovesse ritenersi ancora in vigore la legge del 5 giugno 1850 che prescrive la necessità dell'autorizzazione sovrana, previo parere del consiglio di stato, per tutti i corpi morali che vogliono procedere all'acquisto di immobili, od all'accettazione di lasciti o doni da parte dei privati, il prefato consiglio nella adunanza a sezioni riunite tenuta il 18 gennaio p. p. ha dichiarato in via di massima che deve effettivamente ritenersi in vigore la predetta legge del 1850, e per conseguenza che anche i comuni e le provincie non potranno procedere ad acquisti di immobili, nè all'accettazione di lasciti e doni senza esservi in precedenza autorizzati con regio decreto, presentito il consiglio di stato.

Mentre i signori prefetti del regno dovranno uniformarsi pel tratto avvenire a questa decisione che il ministero scrivente adotta, si rende pur necessario di regolarizzare in conformità della medesima anco le pratiche e le deliberazioni che intorno a tale materia avessero avuto luogo nelle provincie o nei comuni dal 1° luglio 1865 fino al presente, e per le quali, sotto l'influenza di norme direttive diverse, non fosse intervenuta quella reale sanzione che può interessare come formalità sostanziale la validità dei contratti impegni di fronte ai terzi.

Vorranno quindi compiacersi i signori prefetti di riprodurre a questo ministero anche tutte quelle pratiche che fossero state respinte nel concetto che, di fronte alla nuova legge comunale, più non ricorres[se] il bisogno di questa preventiva approvazione.

Pel ministro, ALASIA.

Circolare del ministero dell'interno, *in data* 28 *febbraio* 1866, *div.* 6ª, *sez.* 2ª, *n°* 11, *ai prefetti del regno.*

Rimpatrio dei figli spurii dalla Francia e disposizioni in ordine al loro allattamento e ricovero negli ospizi degli esposti del regno.

Il governo dell'ex-regno di Sardegna nell'intendimento di adottare norme conciliabili con le esigenze internazionali in ordine all'allattamento ed al ricovero dei figli nati fuori matrimonio da madri regnicole residenti in Francia e da queste depositati negli ospizi di quell'impero, apriva trattative diplomatiche col governo imperiale di Francia, giusta le quali venne determinato che siffatti figli abbiano ad essere rimpatriati, previo diligente accertamento della loro nazionalità operato per cura degli agenti consolari stabiliti in Francia, indirizzandoli all'autorità politica delle provincie finittime alla frontiera francese, ond'essere dalla stessa autorità immediatamente avviati agli ospizi degli esposti di quella provincia, a carico dei quali risultasse dai titoli che accompagnano detti bambini dover ricadere le spese del loro mantenimento.

Le norme colle quali dovevansi mettere ad esecuzione le suddette disposizioni, venivano indicate nella circolare del ministero dell'interno in data 24 maggio 1856, n° 3862, div. 3ª.

Secondo quelle norme, appena giunti gli anzidetti figli spurii nella provincia vicina alla frontiera francese, il sig. prefetto dopo aver constatato il comune a cui appartenessero le loro madri prima di recarsi in Francia deve dirigerli, con quei mezzi che ravvisa più pronti ed economici secondo le pratiche in vigore pel trasporto degli indigenti, all'ospizio degli esposti a cui spetta il carico del loro allattamento.

Ove la stagione o la condizione fisica di tali bambini non consentano il loro immediato trasporto al rispettivo ospizio, oppure alcune speciali circostanze dimostrino la necessità di ricoverarli in un ospizio qualunque della provincia dove arrivano, in tali casi i signori prefetti ne potranno ordinare la loro ammissione quivi, a titolo affatto temporario, facendo però subito intese le amministrazioni di quegli ospizi a cui propriamente appartengono.

E siccome all'evenienza di simili casi non potrebbesi esigere che gli ospizi dove i bambini vennero temporaneamente ricoverati dovessero sopportare la spesa che per tale oggetto ne deriva, così i signori prefetti invieranno a cui spetta il conto della spesa stessa ogni trimestre corredato da tutti i necessari schiarimenti, affinchè dalle amministrazioni dei singoli ospizi si corrisponda il dovuto rimborso.

Tutte queste disposizioni fondate sul principio d[i]

equità ed introdotte nell'esclusivo intento di provvedere all'assistenza ed allo stato compassionevole di così sventurate creature, ricevettero esecuzione, può dirsi, senza contrasto in tutti gli stati che man mano vennero a far parte del regno, al pari di tutte le altre convenzioni internazionali stipulate dall'ex-governo sardo e senza che fosse d'uopo altro provvedimento speciale.

Or essendo, col principio del corrente anno, mercè l'attuazione dell'art. 237 della legge 20 marzo 1865 sulla amministrazione comunale e provinciale, avvenuto un cangiamento nella competenza delle spese pel mantenimento dei trovatelli, il sottoscritto crede utile, nell'interesse della uniformità di trattamento pei suddetti bambini, ed a scanso di reclami, di ripetere e rendere manifeste le anzidette determinazioni, pel buon fine di garantirne l'esatta esecuzione. Ed i signori prefetti vorranno portarle anche a notizia delle deputazioni provinciali, per quella parte che possa loro spettare.

Il peso poi che ne ridonderà ai comuni ed alle provincie sarà di ben poca rilevanza, essendosi constatato dall'esperienza degli scorsi anni che non sono punto frequenti i casi di rimpatrio degli accennati figli spurii, salvo per le antiche provincie, stante la finitimità del loro territorio colla Francia.

Non dubita punto il sottoscritto della solerte cooperazione dei signori prefetti e delle deputazioni provinciali pel soddisfacente adempimento delle succennate disposizioni e norme, ed in questa fiducia attende un cenno di ricevuta della presente.

Pel ministro, Alasia.

Circolare del ministero dell'interno, in data 8 *marzo* 1866, *div.* 6ª, *sez.* 1ª, *n°* 12, *ai prefetti del regno.*

Consenso al matrimonio degli esposti. — Da chi debba impartirsi.

Da alcune prefetture del regno, massime delle provincie meridionali, venne al ministero promosso il dubbio se, dopo l'attuazione del nuovo codice civile, l'autorità chiamata a dare il consenso al matrimonio degli esposti, che non hanno ancora raggiunta l'età richiesta per contrarlo senza questa preliminare formalità, sia tuttora la congregazione locale di carità sotto la dipendenza della deputazione provinciale.

Questo ministero, dopo aver preso gli opportuni concerti con quello di grazia e giustizia e dei culti, crede necessario a schiarimento di siffatto dubbio di fare ai signori prefetti alcune avvertenze, affinchè servano loro di norma all'evenienza dei casi, e possano dare le occorrenti istruzioni alle pie amministrazioni interessate.

Secondo l'art. 66 del nuovo codice civile spetta al consiglio di tutela dare il consenso pel matrimonio dei figli naturali che non sono legalmente riconosciuti e non hanno genitori adottivi.

Ove i figli nati fuori matrimonio non siano stati ammessi in un pubblico ospizio il consiglio di tutela si compone del pretore, di due consiglieri comunali, e di due altre persone scelte dal pretore stesso (art. 261 dello stesso codice civile).

Pei trovatelli ammessi negli ospizi la stessa amministrazione dell'ospizio forma per essi il consiglio di tutela senza intervento del pretore (art. 262, ivi).

Ad ambedue questi consigli di tutela sono comuni le disposizioni risguardanti i consigli di famiglia in quanto possono avere applicazione (art. 261 ivi in fine).

Queste disposizioni regolando per intero la tutela degli esposti, ne segue che rimangono abrogate le leggi preesistenti in questa materia (art. 48 del regio decreto 30 novembre 1865, nº 2600).

Solo potrebbe sorgere dubbio se la formazione dei nuovi consigli instituiti nell'interesse dei trovatelli sia obbligatoria altresì pei nati anteriormente all'attuazione del nuovo codice civile, i quali sottostavano finora alla cura e sorveglianza delle congregazioni di carità o di altri istituti di beneficenza.

Ma questo dubbio è risoluto dagli articoli 14 e 16 del sovracitato regio decreto 30 novembre 1865, numero 2600, contenenti disposizioni transitorie per la esecuzione del codice civile. Infatti l'articolo 14 sancisce che, anche per le tutele già aperte al giorno dell'attuazione del nuovo codice, è costituito un consiglio di famiglia permanente giusta le disposizioni del medesimo; e con l'articolo 16 dello stesso decreto siffatta disposizione viene ugualmente estesa ai consigli di tutela. Anzi conviene all'uopo soggiungere che per le combinate disposizioni degli articoli succitati incombe specialmente alle congregazioni di carità, che per le leggi anteriori avevano la cura e la sorveglianza degli esposti, l'obbligo di promuovere la convocazione dei consigli di tutela.

E insomma spetta in ogni caso a questi consigli, come sopra si è detto, dare il consenso al matrimonio degli esposti.

Gradirà il sottoscritto di ricevere un cenno di ricevuta della presente.

Pel ministro, Salino.

Circolare del ministero dell'interno, in data 1° *marzo* 1866, *divisione* 2ª, *sezione* 1ª, *n°* 1721, *ai prefetti, sotto-prefetti, questori e direttori di carceri del regno.*

Pagamenti in sospeso per deficienze di fondi.

Con circolari autografate 5 agosto e 18 dicembre 1865 furono li varii uffici amministrativi e politici avvisati dal ministero della mancanza di fondi ad alcuni capitoli del bilancio, per cui li mandati tratti su di essi dovevano essere tenuti in sospeso infino all'ammessione per parte del parlamento delle occorrenti maggiori spese.

In dette circolari, e particolarmente in quella delli

Digitized by Google

18 dicembre, si accennava ai capitoli sui quali erasi verificata tale deficienza di fondo, che si erano quelli destinati alle spese di stampa, alle indennità di tramutamento e di missione.

Ciò nonostante, ed in via privata ed in quella ufficiale, non si è discontinuato fin ora di sollecitare presso il ministero pagamenti a carico di cosiffatti fondi.

Il sottoscritto che non ha assolutamente mezzo alcuno di secondare le dette istanze, deve novellamente dichiarare agli uffici amministrativi e politici anzilodati, che le spese tutte facienti carico ai capitoli di stampa, d'indennità di traslocazione e di missione del bilancio 1865 ed anni precedenti, le quali non furono finora soddisfatte, non lo potranno essere prima che dal parlamento non saranno ammessi i crediti occorrenti, e che quindi riesce inutile qualunque sollecitazione che possa venir fatta dai rispettivi creditori.

Appena il maggior credito sia ammesso, chi scrive prende impegno di darne sollecita partecipazione, e di provvedere alla pronta emissione dei mandati relativi.

Pel ministro, Alasia.

GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA

Acquisto di beni immobili. - Accettazione di lasciti o doni.

L'acquisto di beni immobili e l'accettazione di lasciti o doni per parte dei comuni, quantunque non sieno più compresi, per virtù dell'articolo 137 della nuova legge comunale 20 marzo 1865 tra gli atti sottoposti all'approvazione della deputazione provinciale, sono sempre soggetti a quella del re in conformità della legge 5 giugno 1850.

—

Parere 18 gennaio 1866 del Consiglio di Stato (sezioni riunite dell'interno e della giustizia), adottato (1).

—

Le sezioni, ecc.

Veduta la relazione del ministero dell'interno delli 20 dicembre 1865, divis. 5ª, sez. 2ª, n° 14251, colla quale si propone il seguente quesito, cioè:

« Se in ordine alla nuova legge comunale del 20 marzo 1865 i comuni abbiano o no bisogno di autorizzazione sovrana per procedere ad acquisto d'immobili od all'accettazione di lasciti o doni dei privati; »

Veduta la legge del 5 giugno 1850;

Veduto l'articolo 137 della legge comunale e provinciale del 20 marzo 1865;

Veduti gli articoli 932 e 1060 del codice civile del regno d'Italia;

Udito il relatore;

Considerato che per virtù della citata legge del 5 giugno 1850 gli stabilimenti e corpi morali sieno ecclesiastici o laicali, non possono acquistare stabili senza essere a ciò autorizzati con R. decreto, previo il parere del consiglio di stato, e che le donazioni fra vivi e le disposizioni testamentarie a favore di quei corpi morali non hanno effetto se non vengono nello stesso modo autorizzate ed accettate;

---

(1) Vedasi in questa dispensa la circolare del ministero, 23 febbraio 1866, con cui è adottato il parere del consiglio di stato. — A questo proposito ci sia permesso accennare, per un sentimento di giusta soddisfazione, come nella *Guida Amministrativa* ossia nel *Commentario della nuova legge comunale e provinciale*, già fosse stata da noi svolta, contrariamente ad una decisione ministeriale, questa importante questione nel senso appunto ora indicato dal consiglio di stato. Ecco le considerazioni che facevamo in proposito, le quali armonizzano pienamente con quelle del consiglio di stato:

« L'alinea 3° dell'art. 84 della precedente legge 23 ottobre 1859 era così concepito: « Il consiglio comunale delibera i contratti d'acquisto, l'accettazione o rifiuto di doni o lasciti, salve le disposizioni delle leggi relative alla capacità d'acquistare dei corpi morali. » Sebbene la nuova legge non abbia riprodotte le ultime parole, tuttavia noi riteniamo che siano sempre salve le disposizioni delle leggi relative alla capacità di acquistare dei corpi morali. Le deliberazioni dei comuni relative alla accettazione dei lasciti e doni ed all'acquisto di stabili furono colla nuova legge sottratte a qualunque tutela amministrativa, non essendo più prescritta l'approvazione delle medesime per parte della deputazione provinciale, ma rimane però sempre obbligatoria l'approvazione sovrana in senso della legge 5 giugno 1850, poichè i comuni sono veri corpi morali, e perciò sono ad essi applicabili le disposizioni delle leggi relative alla capacità d'acquistare dei corpi morali.

« Noi ripetiamo la stessa riserva in ordine alle consimili deliberazioni delle rappresentanze provinciali cui si riferisce l'alinea 2° dell'articolo 172 della nuova legge comunale e provinciale.

« Una recente decisione ministeriale avrebbe altrimenti definito questo punto d'interpretazione, ma noi non possiamo a meno di persistere nell'idea sostenuta e che pensiamo abbia ad essere di preferenza confermata dalle supreme magistrature amministrative.

« È fuori di dubbio che il comune e la provincia, quali sono costituiti dalla nuova legge, sono veri corpi morali. Ora tutti i corpi morali senza eccezione e per generale e tassativo disposto della legge 5 giugno 1850 non possono accettare lasciti o doni senza l'autorizzazione sovrana.

« La legge 5 giugno è una legge d'ordine pubblico e di permanente ed universale ragione economica. Se il legislatore avesse voluto stabilire una deroga ad essa in favore dei comuni e delle provincie lo avrebbe dovuto palesare esplicitamente. Il suo silenzio non fa che suggellare l'applicabilità al caso della legge generale. Una legge generale invero, per inconcusso principio di diritto, non si deroga altrimenti per una data materia o in grazia di talune persone, se con un positivo, espresso e formale testo di disposizione derogativa. Altrimenti i suoi effetti non cessano per ciò solo che il legislatore non l'abbia richiamata nella contingenza speciale.

Digitized by Google

Considerato che la legge medesima ebbe per fine di provvedere ad interessi di ordine pubblico e sociale, e di prevenire sopratutto lo eccessivo concentramento dei beni nelle manimorte;

Considerato che l'articolo 137 della legge comunale e provinciale ha uno scopo diverso e distinto, riferendosi alla tutela amministrativa, alla quale per li interessi dei comuni sono sottoposte alcune loro deliberazioni;

Considerato che mentre per l'effetto dell' articolo 137 della nuova legge comunale non sono più soggette all' approvazione della deputazione provinciale le deliberazioni dei comuni relative all' acquisto dei beni immobili, ed alla accettazione od al rifiuto di lasciti o doni, non si può intendere con ciò che abbiano cessato di essere soggette all' approvazione sovrana in conformità della legge del 5 giugno 1850;

Considerato che la legge comunale del 1859, assoggettando coll' articolo 133 alla approvazione della deputazione provinciale l' acquisto dei beni immobili e l' accettazione od il rifiuto di lasciti o doni, soggiungeva che rimanevano salve le disposizioni intorno alle capacità dei corpi morali di acquistare, e veniva con ciò a significare come l' approvazione richiesta per la tutela amministrativa dell' interesse comunale non dispensasse dall' approvazione richiesta per la tutela di altri interessi di ordine pubblico e sociale;

Considerato che il silenzio della nuova legge comunale a questo riguardo non potrebbe essere interpretato come una deroga delle disposizioni contenute in una legge speciale per un obbietto e scopo determinato, la quale a norma anche dell' articolo 5° del codice civile non sarebbe abrogata fuorchè per una dichiarazione espressa dal legislatore, non verificandosi alcuna incompatibilità fra le due leggi del 5 giugno 1850 e del 20 marzo 1865, e non essendo questo il caso nel quale con una legge nuova si regola per intero la materia già regolata da una legge anteriore affatto diversa e distinta da quella relativa all' amministrazione comunale e provinciale;

Considerato che per gli articoli 932 e 1060 del codice civile l' eredità e le donazioni non possono essere accettate dai corpi morali, fuorchè coll' autorizzazione del governo da accordarsi colle forme stabilite da leggi speciali;

« Per ciò appunto la nuova legge ha risecate le parole con cui quella del 1859 stabiliva la necessità dell'autorizzazione sovrana che noi sosteniamo, senza che da tale modificazione si possa dedurre valevole argomento a difesa della sentenza contraria alla nostra.

« Quelle parole erano un vero pleonasma. A che mantenerle in una nuova legge? Si invece da quella disposizione precedente noi traggiamo conferma sempre maggiore della logica e della opportunità del nostro sistema.

« Invano si citerebbe la relazione Restelli, come prova dell'erroneità del nostro assunto. Anzitutto i motivi della legge non sono la legge, e quando il testo di questa non ammette, giusta i più fermi principii di diritto e la naturale economia della legislazione, che un solo determinato senso, non si può ricercare in una relazione parlamentare una autorità che valga ad acconciarlene un altro, disforme dalla forza ed interpretazione patente del disposto in controversia.

« Di più contro la relazione Restelli sorge la relazione Boncompagni, la quale è la prima immediata e più originaria espressione delle riforme introdotte circa l'argomento che ci occupa. Or bene, quel gravissimo documento, ci dice senza ambagi come mentre si vollero sciogliere le deliberazioni di cui è discorso dal vincolo dell'approvazione *amministrativa*, a così dirla, s'intese di mantenerle soggette all' approvazione sovrana, vera approvazione *politica*. Senza fallo, se la ragione della legge ha forza, bisogna cercarla nelle fonti che meglio valgono ad attestarla.

« Nè la relazione Restelli ripugna all'opinione che noi professiamo, inquantochè quell' egregio giureconsulto accenna a franchigie ottenute dai corpi amministrativi nella sfera amministrativa, e non potea certo aver di mira le competenze dell'ordine generale politico, il quale esige che la manomorta dei corpi morali s'invigili in ogni sua forma e si premunisca lo stato dai pericoli che potrebbero derivare da una soverchia potenza o da illegittime captazioni, mercè cui qualsiasi corpo morale uscisse dai limiti e dall'equilibrio della propria natura.

« Arrogi che il nuovo codice civile all' art. 932 stabilisce che — le eredità devolute ai corpi morali non possono essere accettate che coll' autorizzazione del governo da accordarsi nelle forme stabilite dalle leggi speciali. — E all' art. 1060 prescrive — che le donazioni fatte ai corpi morali non possono essere accettate se non coll' autorizzazione del governo menzionata all' art. 932. —

« Lo ripetiamo. La questione ha due lati. I comuni e le provincie debbono avere una doppia capacità per agire legalmente: la capacità *amministrativa* e la *giuridica* ordinaria. Queste due capacità sono regolate da leggi diverse, indipendenti l' una dall'altra, ciascuna di per sè, stante la legge comunale e provinciale, e gli statuti d' ordine civile o pubblico. Secondo la nuova legge comunale la loro capacità amministrativa è intiera, libera, autonoma, non ha d'uopo d' alcuna approvazione. Questa legge non disse e non doveva dir altro. Quanto alla loro capacità *giuridica* è limitata, attesa la natura particolare della loro personalità, dalle leggi che s' attengono ai rapporti propriamente detti giuridici o civili, sui quali nulla può la legge amministrativa, tanto meno in via di deroga implicita o sottointesa. E la *capacità giuridica* di acquistare a titolo gratuito, nei corpi morali, e così nei comuni e nelle provincie, è vincolata all' approvazione sovrana, nè alla legge amministrativa spettava di disporre su questo punto nè in via di deroga, nè in via di conferma, senza confondere le diverse specie di legislazione, ed invadere il campo delle discipline civili e delle leggi d' ordine pubblico.

« Non si può quindi accedere alla recente decisione ministeriale senza contorcere due ordini distinti di leggi e di facoltà, e senza prestare all' omissione del nuovo legislatore un senso che i principii di una rigorosa interpretazione legale sicuramente rigettano.

« Mentre pertanto persistiamo nelle nostre idee, lasciamo all' opera della giurisprudenza del consiglio di stato di fissare una massima più autorevole al riguardo. »

Digitized by Google

Considerato ancora, a conferma di questa interpretazione, che nella relazione presentata nel 1863 alla camera dei deputati sulle nuove proposte della legge comunale e provinciale si dichiarava di non voler restringere la libertà delle amministrazioni comunali in ordine all' accettazione ed al rifiuto di lasciti o doni, soggiungendosi *che codesti atti cadono già sotto la ispezione del governo senza la cui abilitazione i corpi morali non hanno capacità di acquistare*;

Considerato nello stesso senso che nella relazione del 1865 si accennava come fossero sottratte *a qualunque tutela amministrativa* le deliberazioni dei comuni intorno all' accettazione di lasciti o doni, ed all' acquisto di beni stabili, indicandosi che veniva appunto a cessare colle fatte proposte quella tutela amministrativa, la quale si esercitava dalla deputazione provinciale;

Sono di parere: che in seguito della nuova legge comunale e provinciale del 20 marzo 1865 sia rimasta in vigore anche pei comuni la legge del 5 giugno 1850.

Consiglio provinciale. — Pianta degli impiegati.

Il diritto attribuito al consiglio provinciale di formare la pianta degl' impiegati della provincia non si estende fino al punto di togliere al governo la facoltà attribuitagli dall' art. 244 della legge comunale vigente, la cui disposizione, per quanto transitoria, deve essere osservata e posta in armonia con le altre disposizioni della legge stessa e specialmente con quella dell' art. 196.

—

Parere 25 gennaio 1866 del Consiglio di Stato, adottato.

—

La sezione, ecc.

Veduta la relazione del ministero per gli affari dell' interno in data 16 gennaio 1866 (div. 1ª, sezione 3ª);

Veduta la deliberazione presa dal consiglio provinciale di Capitanata nella sessione straordinaria del 24 novembre 1865, nella quale, invitato a deliberare intorno alla sistemazione della pianta degli impiegati che sarebbero necessarii per l' attuazione della nuova legge, avrebbe stabilito di mantenerla nella proporzione che aveva precedentemente, e riconfermava una sua deliberazione del 20 ottobre 1864 relativa alla pianta degli impiegati provinciali;

Veduto il decreto del prefetto della provincia di Capitanata in data 16 dicembre 1865, col quale ebbe ad annullare le accennate deliberazioni siccome contrarie al prescritto dell' art. 244 della legge relativa all' amministrazione comunale e provinciale 20 marzo 1865;

Veduto il ricorso sporto dalla deputazione provinciale di Capitanata contro la decisione del prefetto, a tenore degli articoli 180 e 193 della legge;

Sentito il relatore;

Considerando che sebbene l' articolo 244 della legge 20 marzo 1865, relativa all' amministrazione dei comuni e delle provincie, abbia per se stesso una indole transitoria e sia diretto a sistemare il personale dei vari servizii, che erano per l' addietro a carico dello Stato, e che in forza della legge medesima divennero provinciali, non ne avviene da ciò che nell' applicare le altre disposizioni della legge, e così quella dell' articolo 196 non si debba tener conto delle disposizioni di cui all' articolo 244;

Che evidentemente il consiglio provinciale si scostava da tale principio quando invitato a formare una pianta degli impiegati necessari a disimpegnare tutte le incombenze fatte provinciali vi provvedeva in numero non sufficiente, e non si limitava a proporre la pianta, ma addiveniva alla destinazione dei singoli impiegati della provincia, pretendendo così di togliere al governo la facoltà attribuitagli dal citato art. 244;

Che così operando il consiglio provinciale avrebbe violata la legge, e meritamente si sarebbe dal prefetto pronunziato l' annullamento di tale deliberazione,

Opina: doversi rigettare il ricorso della deputazione provinciale di Capitanata diretto a veder revocato il decreto prefettizio 16 dicembre 1865 del quale si tratta.

Condotte mediche. — Abitanti non poveri.

Quando le condizioni locali rendano utile e conveniente per un comune la condotta di un medico esteso alla cura di tutti gli abitanti, è in facoltà dei consigli comunali di stabilire questa spesa al pari di ogni altra di natura consimile. — Questa spesa cade nel novero delle facoltative.

—

Parere 30 gennaio 1866 del Consiglio di Stato (sezioni riunite dell' interno e della giustizia), adottato.

—

Le sezioni, ecc.

Veduta la relazione del ministero interni delli 22 scorso mese di settembre (divisione 5ª, sezione 2ª, nº 15552), colla quale si chiede al con-

Digitized by Google

siglio di Stato il parere sul quesito « se a fronte della nuova legge comunale unificativa 20 marzo 1865 un comune possa tenere i medici condotti a tutta cura gratuita per i comunisti senza distinzione tra i poveri e agiati e quale spesa meramente facoltativa, ovvero se debba in modo assoluto limitarsi a provvedere alla spesa obbligatoria pei soli poveri, e se infine a questo onere soltanto si debbano ridurre anche quelle provincie italiane che da gran tempo provvedono allo intiero servizio sanitario; »

Hanno considerato che la legge comunale del 20 marzo 1865 dopo avere enumerate le spese che intendeva essere obbligatorie pei comuni dichiarò all' art. 117 che tutte le altre spese sarebbero *facoltative;*

Che quindi la stessa legge avendo classificata fra le spese obbligatorie quella dell' assistenza medica pei soli poveri, ne segue che la spesa stessa pei non poveri cada nel novero delle facoltative a meno che si potesse obiettare che la cura dei non poveri fosse oggetto estraneo alla competenza dell' amministrazione comunale;

Che se vi hanno autorevoli precedenti nel senso che in massima i comuni non debbano ingerirsi della cura dei non poveri, non si può disconoscere l' esistenza di gravissime ragioni per ravvisare in molti comuni interessata l' intiera popolazione alla chiamata d' un medico che presti la sua assistenza alla generalità degli abitanti, così che non possa negarsi agli amministratori la facoltà di assecondare in proposito le convenienze portate dalla condizione speciale dei luoghi;

Che tanto meno si potrebbe credere contraria questa facoltà agli intendimenti della legge vigente in quanto che essa manifestò una più viva sollecitudine che le precedenti pel servizio sanitario, introducendo fra le spese obbligatorie quella occorrente per la cura dei poveri, la quale per l'addietro non era facoltativa;

Sono d' avviso: che quando le condizioni locali rendano utile e conveniente per un comune la condotta di un medico estesa alla cura di tutti gli abitanti, sia in facoltà della rappresentanza comunale di stabilire questa spesa al pari d' ogni altra di natura consimile.

Ricorsi relativi alla capacità elettorale. Giurisdizione. — Stipendio o salario. — Medico.

Il termine per ricorrere alla corte d'appello contro una decisione della deputazione provinciale, non decorre se non dal momento in cui risulti esserne stata fatta intimazione alla parte interessata.

La vigente legge comunale, quantunque abbia chiamato il consiglio municipale a giudicare in primo grado i ricorsi relativi alla capacità elettorale, non ha abrogato la giurisdizione della deputazione provinciale. Quest' ultima pertanto deve essere adita prima di promuovere l' azione giuridica innanzi la corte di appello (1).

Il carattere di stipendio o salario, causa di esclusione dal consiglio comunale indicata nell'ultima parte dell' art. 25 della legge 20 marzo 1865, non deve desumersi dalla denominazione che la prestazione controversa abbia ricevuto nel bilancio, o dalla sua quantità sia assoluta, sia relativa, sibbene dai rapporti di autorità e dipendenza che essa suggelli tra chi la riceve e il consiglio comunale.

In conseguenza di ciò, deve comprendersi tra gli esclusi, per virtù del preindicato art. 25, il medico che presta la sua opera in forza di convensione progressiva annualmente, salvo la convenuta disdetta in tempo utile, mediante una retribuzione obbligatoria preventivamente fissata nel bilancio comunale.

Sentenza 14 novembre 1865 della corte d'appello di Torino.

La corte d'appello di Torino,

Attesochè non risulta di intimazione fatta al Bassignano della decisione emanata dalla deputazione provinciale, contro cui ebbe a porgere richiamo, nè quindi potè decorrergli termine pregiudizievole per muovere l' azione giuridica innanzi alla corte;

Che il presente caso nulla ha di comune con quello di rigettata domanda di inscrizione sulle liste previsto dalla legge comunale all'alinea dell' art. 39, e pel quale venne limitata eccezionalmente all' individuo soggetto alla decisione la facoltà di intentare l'azione giuridica generalmente concessa a tutti gli elettori, e vengono meno così entrambe le eccezioni pregiudiziali opposte dal medico Bellone;

Che regolare altronde fu il procedimento tenuto

(1) Vedi però a pag. 44 la sentenza 3 novembre 1865 della corte d'appello di Napoli colla quale giustamente, a nostro avviso, si sostiene la tesi contraria. — Noi davvero ci meravigliamo di questa nuova decisione della corte d'appello di Torino perchè fra le molte ragioni che a questa si possono opporre, basterebbe per noi quella sola contenuta nel disposto dell'art. 36 del regolamento comunale 8 giugno 1865, così concepito: « I ricorsi contro le decisioni del consiglio comunale che versino sulla capacità legale d'un cittadino ad essere elettore ed elegibile, debbono essere portati *direttamente* alla corte d'appello. »

Digitized by Google

dal Bassignano, scorgendosi dai documenti prodotti adito dapprima il consiglio comunale siccome la legge testualmente prescrive all'art. 75, e quindi la deputazione provinciale abbastanza indicata col richiamo ivi fatto al precedente art. 39;

Che invero a fronte di questo richiamo, dalla economia generale della legge, e dalla giurisprudenza assentita sulla legge precedente, non puossi credere introdotta così grande variazione dalla legge nuova, quale sarebbe quella di abrogare, trattandosi di capacità legale, la giurisdizione della deputazione provinciale, sull' unico fondamento di una alquanto diversa redazione, fatta anche necessaria dal nuovo elemento aggiuntovi del consiglio comunale chiamato ora a giudicare in primo grado;

Nel merito, considerato che la ragione della legge sulle esclusioni segnate nell' ultima parte dell'art. 25 indica sufficientemente come il carattere di stipendio o salario di cui ivi è cenno, causa di esclusione dal consiglio che lo presta, debba desumersi non dalla denominazione che la controversa prestazione abbia ricevuto nel bilancio, o dalla sua quantità sia assoluta, sia relativa, sibbene dai rapporti di autorità e dipendenza che essa suggelli tra chi la riceve e il consiglio comunale;

Che pertanto non ne vesta il carattere la rimunerazione che dal consiglio comunale venga per avventura graziosamente decretata per servigi spontaneamente e liberamente prestati, ma sì invece quella qualunque stipulata per obbligazione rispettivamente assunta;

Che la supposta sproporzione tra l'opera ed il corrispettivo può essere titolo particolare di benemerenza, ma non argomento per distrurre questo carattere, sempre rimanendo vero che desso rimunera obbligatoriamente in parte almeno le opere stesse;

Ritenuto ciò stante che i documenti prodotti chiariscono come il medico Bellone si trovi appunto in quest' ultima condizione, di dovere cioè la sua opera ai poveri in forza di convenzione progressiva annualmente, salvo la convenuta disdetta in tempo utile, mediante una retribuzione obbligatoria, preventivamente fissata nel bilancio comunale, e tanto basta per collocarlo nel caso di esclusione previsto dall'accennato art. 25 della legge comunale;

Dichiara ostare alla elezione del medico Agostino Bellone a consigliere comunale di Limone il disposto dall'art. 25 della legge sull'amministrazione comunale.

Illuminazione notturna.

Nè la legge comunale, nè quella di pubblica sicurezza, avendo accennato fino a quale ora debba durare l'illuminazione notturna nei comuni dove è stabilita, è evidente che il legislatore ha lasciato di determinarla al prudente criterio delle amministrazioni comunali, e che a queste devesi lasciare una certa libertà di azione nel conciliare le esigenze della legge, coi riguardi dovuti alle finanze dei comuni.

L'autorità politica non potrebbe pretendere che l'illuminazione sia protratta ad una data ora nello interesse dell'ordine pubblico, se non quando si avveri che l'ordine pubblico venne ad essere turbato in conseguenza appunto della mancanza dell'illuminazione.

Decisione del ministero interni, 6 dicembre 1865, divis. 4ª, sez. 1ª, nº 32203, al prefetto di.....

Il sottoscritto crede non si possa risolvere con norme fisse ed assolute il quesito promosso dal sig. prefetto di . . . . . sulla facoltà che può spettare all' autorità governativa di insistere affinchè la illuminazione notturna nelle città e comuni sia protratta per tutta la notte.

Sta vero che la nuova legge comunale e provinciale ha reso obbligatoria questa spesa dove l' illuminazione sia stabilita, ma nè questa legge, nè quella di sicurezza pubblica avendo accennato fino a qual ora debba durare questa illuminazione, è evidente che il legislatore ha inteso lasciare al prudente criterio delle amministrazioni comunali di determinarla a seconda delle abitudini del paese e dei bisogni della polizia locale, e che generalmente devesi lasciare a queste, come maggiormente interessate alla sicurezza dei loro amministrati, una tal quale libertà di azione nel conciliare le esigenze della legge coi riguardi dovuti alle finanze dei comuni.

Certamente che ove l' ordine pubblico venisse ad essere turbato in conseguenza appunto della mancanza di illluminazione, l' autorità politica sarebbe nel pieno diritto di pretendere che l' illuminazione notturna sia protratta fino all' ora che fosse da essa autorità reputata necessaria pel mantenimento dell' ordine pubblico; ma finchè non si avveri questa eventualità, chi scrive ritiene conveniente rimettersene al prudente criterio delle amministrazioni comunali sulla considerazione anche delle tante altre spese, cui sono già obbligate in forza di legge e del gravissimo dispendio cui si esporrebbero ove si volessero obbligare

Digitized by Google

a mantenere l' illuminazione per tutta la durata della notte.

Tanto il sottoscritto pregiasi riscontrare alla nota di codesto ufficio, ecc.

Istituzione pia. — Conversione di fondi.

I fondi destinati ad una istituzione, che non derivino da lasciti aventi uno scopo speciale, ma da redditi comunali amministrati dal comune, possono essere convertiti nel mantenimento d' un istituto d' altra specie.

—

Parere 9 febbraio 1866 del Consiglio di Stato, adottato.

—

Creavasi nel comune di Corigliano Calabro con regio decreto del 23 aprile 1855 un ospedale sotto il titolo di *Casa di carità del Santissimo Salvatore*.

Se non che la dotazione del nuovo istituto, consistente nella somma di lire 45,000 provenienti dagli avanzi di quell' amministrazione comunale, essendo affatto insufficiente allo scopo cui era destinato, non potè effettuarsi l' impianto del progettato stabilimento sanitario, e sebbene la dotazione sia ora aumentata mediante la capitalizzazione dei redditi, pure essa non basterebbe ancora per mandare ad effetto il progetto dell' ospedale, sicchè converrebbe differirlo a tempo indefinito.

E perciò il consiglio comunale locale facevasi ad esaminare se non vi sarebbe stato modo di trarre un miglior partito dagli accennati suoi redditi, convertendoli invece ad uso di un istituto di pubblica istruzione, che è vivamente desiderato da quella popolazione. Per lo che il detto consiglio, visto che sarebbe stato protratto assai in lungo ed avrebbe approfittato a pochi infermi, che potevano facilmente venir ricoverati nel vicino ospedale del capo-luogo del circondario, mentre che l' accennato istituto di pubblica istruzione presenta, per le circostanze locali, il doppio vantaggio di una più immediata, e più generale utilità, deliberava in adunanza del 30 settembre p. p. (dopo di aver presi i dovuti concerti col consiglio scolastico e col ministero dell' istruzione pubblica) di chiedere al governo l' autorizzazione di erogare nell' impianto e mantenimento di un ginnasio il capitale ed i redditi che erano stati col regio decreto destinati alla fondazione di una casa di carità.

Questa deliberazione del consiglio comunale di Corigliano ottenne il voto favorevole della locale congregazione di carità (che era la amministratrice dell' ospedale) e della deputazione provinciale.

Per le ragioni sovraesposte, sembrando al ministero dell' interno non esistervi difficoltà all' accoglimento della domanda, sopratutto perchè le somme, della cui inversione si tratta, provengono dai fondi comunali e non da privati benefattori, ne fece apposito quesito al Consiglio di Stato, il quale emise in proposito il parere che segue:

Il comitato,

Vista la relazione del ministero dell' interno del 23 scorso gennaio (divis. 6ª, sez. 2ª, numero 4289-280), colla quale si propone di convertire ad uso di ginnasio le rendite dell' ospedale esistente in Corigliano Calabro;

Sentito il relatore;

Atteso l' esposto nella relazione ministeriale, e sovratutto sul riflesso che i fondi, della cui inversione si tratta, non derivano da lasciti aventi speciale destinazione, ma da redditi comunali, dei quali l' amministrazione spetta al comune stesso;

Considerato che la congregazione di carità, la quale sarebbe stata l' amministratrice dell' ospedale che si voleva erigere, non oppone alcun ostacolo al divisamento di stabilire in luogo di quello un ginnasio;

Tenuto conto del voto favorevole della deputazione provinciale,

È d' avviso:

Che nulla si opponga alla proposta inversione.

QUESTIONI
INTORNO ALL' IMPOSTA SUI REDDITI DELLA RICCHEZZA MOBILE.

(Continuaz. - Vedi pag. 78 della dispensa precedente).

N. 172. — **Commercio di terreni.**

Se il reddito o guadagno che si ottiene dalla compra e rivendita di fondi (quando questo genere di negoziazione venga fatto in modo abituale) debba essere imposto come un reddito di ricchezza mobile indipendentemente dai crediti ipotecari inerenti a questo genere di speculazione.

Il guadagno che un individuo ricava dall' abituale compera e rivendita ai fondi stabili è indubitamente un vero reddito di ricchezza mobile come il reddito di qualsivoglia altro commerciante, servendo per quello da merce la terra stessa; ed in forza dell' art. 8° della legge, tal reddito deve essere assoggettato all' imposta da essa stabilita dalla quale non può essere esente che la sola industria agricola che il pro-

Digitized by Google

prietario esercita sul proprio fondo, da non confondersi col commercio esercitato nella compera e vendita di terreni.

N. 173. — Dipendenza e rapporti delle commissioni di sindacato.

Nell'ordine gerarchico da chi dipendono le commissioni di sindacato?

Le commissioni di sindacato sono affatto indipendenti per tutto ciò che risguarda l'appuramento dei redditi dichiarati e l'esercizio delle facoltà loro affidate dalla legge, salvo l'obbligo che esse hanno di sottomettersi alle decisioni delle commissioni d'appello.

Per ciò che si riferisce alla nomina de' loro membri, alla loro costituzione ed alla stretta osservanza del regolamento dipendono dai prefetti o sotto-prefetti.

Corrispondono poi cogli agenti e colle direzioni delle tasse relativamente a questioni intorno ai redditi dei contribuenti e relativamnte ad ogni schiarimento che possa occorrere intorno all'interpretazione della legge, del regolamento e delle disposizioni che si emanano dal ministero.

N. 174. — Redditi di collegiate e di conventi.

Se debbansi assoggettare all'imposta le partecipazioni in denaro ed a titolo di vestiario, di prebenda e di distribuzione, che i membri di un convento o di una collegiata percepiscono dalla massa comune dei redditi propri dell'ente suddetto, non ostante che esso paghi già l'imposta per tutti i redditi di ricchezza mobile che possiede.

Devesi ritenere, come è espresso nella soluzione delle questioni n° 12 e 63, che le collegiate ed i conventi sono soggetti alle disposizioni dell' art. 17 della legge; e quali devono essere considerati come unici contribuenti ed obbligati a dichiarare i redditi provenienti da ricchezza mobile che godono tutti i beneficiati componenti la collezione ed il convento e pagare la tassa. I singoli individui componenti le collegiate devono ritenersi solidali per l'imposta della parte determinata di reddito che a ciascuno di loro appartiene; e le denunzie individuali si riferiranno agli altri redditi che essi avessero oltre a quelli che fruiscono come membri di dette collegiate. Altrettanto deve dirsi pei frati e per le monache; ad eccezione della responsabilità solidale, che non hanno perchè non godono di personalità civile.

N. 175. — Cambii marittimi.

In quale categoria debbansi inscriversi i redditi provenienti da mutui a cambio marittimo.

O il mutuo a cambio marittimo è fatto senza assicurazione di sorta; ed in tal caso il mutuante esercita una vera industria nella quale concorre il capitale e l'opera dell'uomo col pericolo che il primo vada in tutto o in parte perduto. In questo caso il reddito che il mutuante ricava, va inscritto nella categoria *B*.

O il mutuo è fatto per un'impresa marittima assicurata dal proprietario della nave per cui il mutuante non corre verun pericolo pel suo capitale, che gli dà un reddito certo; allora questo reddito deve essere inscritto nella categoria *A*, e potrà contemporaneamente essere inscritto il premio di assicurazione tra le annualità passive da dedursi, essendo indispensabile per la produzione del reddito stesso.

N. 176. — Commissioni d'appello.

Se le commissioni d'appello debbano limitare il loro giudizio al principio delle questioni che sono loro sottoposte, oppure se debbano ancora stabilire l'ammontare dei redditi ai quali le questioni stesse possono riferirsi.

Alloraquando la questione sottoposta alla commissione d'appello si riferisce solo ad un principio, come quando trattasi di giudicare in quale luogo debba essere tassato un contribuente che fu inscritto in due o più comuni o consorzi, per lo stesso reddito basta che la commissione deliberi che quel reddito sia cancellato dalle tabelle dei comuni o consorzi in cui era indebitamente inscritto, e sia invece portato in quel comune o consorzio in cui la commissione avrà giudicato essere dovuta l'imposta.

In tutti gli altri casi, cioè quando le questioni si riferiscono all'ammontare del reddito, è necessario che la deliberazione della commissione indichi la somma di reddito che colla medesima viene stabilita.

Egli è perciò che l'art. 75 del regolamento attribuisce alle commissioni d'appello tutte le facoltà d'indagine che hanno le commissioni di sindacato, mercè le quali esse possono raccogliere tutte le notizie particolari che possono occorrere a determinare i redditi di quei contribuenti cui si riferisce il reclamo.

N. 177. — Commissioni d'appello.

Nel caso in cui un contribuente ricorra in appello, perchè una commissione di sindacato gli ha attribuito il reddito d'ufficio, mentre egli ha fatto la dichiarazione in un altro comune, la commissione d'appello delibera in quale dei due luoghi è dovuta l'imposta: ma quale dei due redditi deve ritenere per buono? quello dichiarato ed appurato dalla commissione di sindacato, oppure quello attribuito d'ufficio dall'altra commissione?

Più probabilmente esatto debbe essere il reddito stabilito dalla commissione del luogo in cui il contribuente ha fatta la dichiarazione perchè esso ha origine dalla dichiarazione stessa, ed il contribuente potè contrapporre le sue osservazioni al giudizio della commissione.

Però in questi casi è necessario che la commissione d'appello quando abbia ragioni di dubitare, in-

Digitized by Google

nanzi di emettere il proprio giudizio, assuma ancora particolari informazioni per conoscere quale di due redditi possa ritenersi più conforme al vero e conformemente alle notizie raccolte prenda le proprie deliberazioni: attenendosi anche in ciò a quanto è prescritto dall'art. 75 del regolamento, rammentato nell'ultimo paragrafo della questione 176.

N. 178. — **Redditi ereditarii.**

Dove debbano fare la dichiarazione dei redditi ed il pagamento dell'imposta quei contribuenti che nel 1864 acquistarono per eredità redditi di ricchezza mobile?

Se il testatore è morto dopo di avere fatta la dichiarazione de'propri redditi, l'erede è tenuto a pagare l'imposta nel luogo in cui vivendo l'avrebbe pagata il dichiarante stesso.

Se l'erede è entrato al possesso dell'eredità innanzi all'epoca stabilita per le dichiarazioni, allora deve fare la dichiarazione del reddito provenientegli dalla eredità, come d'ogni altro suo reddito, complessivamente nel luogo in cui ha la sua principale abitazione, a meno che non si tratti di redditi industriali o commerciali, nel qual caso l'imposta è dovuta nel luogo in cui il reddito si produce.

Trattandosi di coeredi, benchè indivisi, nell'indicato caso in cui tocca all'erede fare la dichiarazione del reddito ereditario, ogni coerede fa la dichiarazione e paga l'imposta per la sua parte nel comune o consorzio ove abita.

AMMINISTRAZIONE PRATICA

CONCILIATORI.

I. In ogni comune vi ha un conciliatore (art. 27 della legge 6 dicembre 1865, n° 2626) (1).

II. Le funzioni del conciliatore sono:

1° Comporre le controversie quando ne sia richiesto;

2° Giudicare le controversie ed esercitare le altre attribuzioni, che gli sono deferite dalla legge (articolo 28, citata legge).

III. I conciliatori sono nominati dal Re sulla proposta dei rispettivi consigli comunali fatta mediante la presentazione di tre candidati (art. 29).

IV. Sono di competenza dei conciliatori tutte le azioni personali, civili o commerciali, relative a beni mobili, il valore delle quali non ecceda le lire trenta.

Sono altresì di competenza dei conciliatori le azioni relative alle locazioni di beni immobili, se la pigione o il fitto per tutta la durata della locazione non ecceda il detto valore (art. 70, codice di procedura civile) (2).

(1) Riportata per estratto a pag. 370 del vol. 1865.
(2) Riportato per estratto nella presente dispensa.

V. Il conciliatore può compiere alle sue funzioni anche nei giorni festivi, tiene le ordinarie sue udienze nella casa comunale o in quell'altra che sia dal municipio destinata, e in caso d'urgenza può sentire le parti e provvedere sulle loro istanze nella propria abitazione (art. 172 e 173 del regolamento generale giudiziario 14 dicembre 1865) (1).

VI. Al segretario comunale, il quale è il cancelliere nato del conciliatore (art. 32 del regio decreto sull'ordinamento giudiziario 6 dicembre 1865, n° 2626), può venire sostituita un'altra persona la quale abbia i voluti requisiti e presti giuramento (articolo 174, regolamento generale giudiziario).

VII. Gli avvisi alle parti per le conciliazioni sono scritti dal cancelliere, che indica in essi l'oggetto e il giorno per la comparizione.

Il messo del comune notifica questi avvisi lasciandone copia alla persona, o alla residenza, o al domicilio, o alla dimora, e il cancelliere nota sull'originale la seguìta notificazione.

Gli avvisi originali si consegnano alla parte instante (art. 4, codice citato).

VIII. Davanti i conciliatori i giudizi sono spediti senza formalità. Le domande e le difese sono esposte verbalmente (art. 448, codice citato).

IX. Quando le parti siansi conciliate, si forma processo verbale che contenga la convenzione.

Il processo verbale è sottoscritto dalle parti, dal conciliatore e dal cancelliere.

Se le parti, od una di esse, non possano sottoscrivere, se ne fa menzione indicando il motivo.

Se una delle parti ricusi di sottoscrivere, la conciliazione si ha per non avvenuta. Non riuscendo la conciliazione, il cancelliere ne fa menzione in apposito registro (art. 6, codice procedura civile).

X. Quando l'oggetto della conciliazione non ecceda il valore di lire trenta, il processo verbale di conciliazione è esecutivo contro le parti intervenute, al quale effetto il conciliatore può autorizzarne la spedizione della copia nella forma stabilita per le sentenze.

Se l'oggetto della conciliazione ecceda il valore di lire trenta, o il valore sia indeterminato, l'atto di conciliazione ha soltanto la forza di scrittura privata riconosciuta in giudizio (art. 7, codice predetto). Anzi occorre notare, che le sentenze dei conciliatori, nei limiti della loro competenza, sono dichiarate inappellabili (art. 481 combinato coll'articolo 459 del detto codice).

XI. Cinque sono i registri da tenersi nella cancelleria dei conciliatori, i quali debbono contenere la precisa indicazione dei nomi e cognomi delle parti, la sostanza dei provvedimenti dati o dei fatti stabiliti, la data e le sottoscrizioni del conciliatore e del cancel-

(1) Riportato per estratto nella presente dispensa.
NB. Vedi anche a pag. 37 del vol. 1866 la tariffa dei diritti dovuti ai cancellieri dei conciliatori.

Digitized by Google

liere; e prima di farne uso debbono essere numerati e firmati in fine dell'ultimo foglio dal pretore, previa indicazione del numero di fogli in esso contenuti (articolo 175 regolamento generale giudiziario).

XII. Le sentenze definitive dei conciliatori devono contenere l'indicazione del nome e cognome, del domicilio o della residenza delle parti, le domande e le eccezioni, le circostanze influenti, il dispositivo (articolo 460 del codice di procedura civile).

La spedizione della sentenza si fa dal cancelliere colle forme esecutive stabilite per le altre sentenze (art. 461 del codice citato) che consistono principalmente nei seguenti punti:

1. Le sentenze sono pronunziate in nome del Re (art. 54 del codice di procedura civile);

2. Debbono essere sottoscritte dal conciliatore e pubblicate dal cancelliere. La pubblicazione si fa mediante lettura dei nomi, cognome, domicilio o residenza delle parti e del dispositivo della sentenza;

3. Fatta la pubblicazione, il cancelliere fa menzione sulla sentenza se le parti erano o no presenti, ed appone alla medesima la data e la propria sottoscrizione.

XIII. Premesse queste brevi osservazioni intorno al mandato dei conciliatori, o per meglio dire intorno alle idee primordiali, che si deve avere delle funzioni di quel magistrato, che la legge vuole circondato delle maggiori distinzioni onorifiche (articolo 30 del regio decreto premenzionato), noi verremo senza altro a dare ai nostri lettori i seguenti moduli, i quali più si ravvisano urgenti nella prima attuazione del novello sistema:

1° Modulo degli avvisi per le conciliazioni;

2° Modulo pei verbali di conciliazione;

3° Modulo di una sentenza.

Ci riserviamo poi di parlare più ampiamente dei registri e della regolare loro tenuta, quando, come lo speriamo, almeno per la prima volta, i comuni li avranno ricevuti dal regio governo, e per ora ci limitiamo a far osservare, che il verbale di conciliazione, quando l'oggetto della controversia non ecceda il valore di lire trenta è scritto su carta libera, ed è scritto su carta da bollo quando si tratti di valore eccedente le lire trenta o di valore indeterminato.

Ecco i moduli sovracitati.:

Avviso per conciliazione.

Il cancelliere del conciliatore del comune di....

Veduto l'art. 4° del codice di procedura civile,

Avverte

Il signor N. N. di N. domiciliato a.... che per parte del signor N. N. di N. domiciliato a.... è chiamato in conciliazione in questa sala comunale alle ore.... del giorno.... per.... (*indicare l'oggetto*).

Diffidandolo, che in caso di non comparizione personale, o per mezzo di rappresentante munito di mandato speciale, si procederà a termini di legge.

.... *addì* ....

Il Cancelliere

N. B. L'anzidetto avviso dovrà essere fatto per originale e copia. Sull'originale, eseguita la notificazione per parte del messo del comune, il cancelliere apporrà le seguenti parole:

Notificato in persona propria (od in persona di....) lì....

Verbale di conciliazione.

L'anno.... ecc. e nella sala comunale;

Ivi nanti il signor.... regio conciliatore di questo comune con assistenza del cancelliere infrascritto;

Sono comparsi li signori.... (*nome, cognome, figliazione e domicilio degli intervenuti*). Instante il primo, ed il secondo convenuto in conciliazione, a seguito di avviso statogli debitamente intimato il giorno....

Propone l'instante andare in credito verso il convenuto della somma di lire quindici per prezzo di merci accreditategli sotto la data delli.... e chiede di quella somma l'immediato pagamento.

Non contesta il convenuto la fattagli somministranza, ma eccepisce, che la merce di cui si tratta era di qualità inferiore a quella pattuita, ed offre prove del suo asserto.

Il conciliatore, sentite ancora le parti in osservazioni di minor conto, invita le medesime ad addivenire ad amichevole transazione proponendo il pagamento all'instante della somma di lire dodici, fra giorni cinque da quest'oggi.

La proposta del conciliatore fu da entrambe le parti accettata.

Del che si è redatto il presente verbale, al quale si sono le parti, col conciliatore e col cancelliere sottoscritte. (*Seguono le firme*).

Modulo della sentenza.

IN NOME DI S. M.

VITTORIO EMANUELE II

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA.

Il conciliatore del comune di....

Ha pronunciato la seguente sentenza:

nella causa

Di (*nome, cognome e domicilio, o residenza dell'attore*):

contro

(*nome, cognome e domicilio, o residenza del convenuto*).

Chiese l'attore.... (*indicare la domanda che forma il soggetto della controversia - per esempio* - il pagamento della somma di lire quindici per merci accreditate).

Eccepì il convenuto.... (*indicare parimenti le fatte eccezioni - per esempio* - che le merci non erano della qualità convenuta, chiedendo una riduzione sul prezzo che propose in lire dieci).

Considerato.... (*indicare le circostanze influenti - per esempio* - che l'eccezione dal convenuto fatta non è sussistente, poichè avrebbe dovuto restituire subito le merci al venditore, e non ritenerle come ha fatto, aspettando poi oggi a fare eccezione sul prezzo):

dichiara

Indicare il dispositivo - per esempio - tenuto il convenuto signor N. N. al pagamento a favore dell'attore signor N. N. della somma di lire quindici; spese liquidate in L.... a carico del convenuto.

(*Firma del conciliatore*).

Letta e pronunziata in pubblica udienza, presenti entrambe le parti.

(*Data e firma del cancelliere*).

Carlo Astengo, *Direttore-Gerente*.

Tip. Fodratti.

Digitized by Google

Anno V. -- N. 7

1° Aprile 1866

MANUALE

DEGLI

AMMINISTRATORI COMUNALI E PROVINCIALI.

SOMMARIO

Regio decreto, in data 18 *marzo* 1866, *con cui si stabilisce il riparto della spesa degli esposti pel* 1866 *fra comuni e provincie.*

VITTORIO EMANUELE II, ECC., RE D'ITALIA.

Sulla proposta del ministro dell'interno;

Veduto l'art. 237 della legge 20 marzo 1865, allegato A, relativo alla spesa di mantenimento degli esposti;

Vedute le deliberazioni e proposte dei consigli provinciali e quelle in via d'urgenza adottate dalle deputazioni delle infraindicate provincie;

Sentito il consiglio di stato;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. La spesa pel mantenimento degli esposti per l'anno 1866 sarà sopportata nella proporzione di tre quarte parti dalla provincia e di una quarta parte dai comuni nelle provincie di Alessandria, Cuneo, Novara, Torino, Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Pavia e Sondrio.

Art. 2. La spesa stessa sarà sopportata nella proporzione di una metà dalla provincia e dell'altra metà dai comuni nelle provincie di Abruzzo Citeriore, Abruzzo Ulteriore 1°, Abruzzo Ulteriore 2°, Basilicata Calabria Ulteriore 1°, Calabria Ulteriore 2°, Capitanata, Molise, Napoli, Principato Citeriore, Principato Ulteriore, Terra di Bari, Terra di Lavoro, Terra di Otranto, Catania, Girgenti e Siracusa.

Art. 3. Sarà sopportata la detta spesa nella proporzione di un terzo dalla provincia e di due terzi dai comuni nelle provincie di Cagliari, Sassari, Arezzo, Firenze, Grosseto, Lucca, Pisa, Ancona, Ascoli, Bologna, Ferrara, Macerata, Pesaro-Urbino, Umbria, Modena, Massa-Carrara, Parma e Reggio d'Emilia.

Art. 4. Il riparto della quota complessiva spettante ai comuni verrà eseguito da ciascuna deputazione provinciale sulla base della popolazione di ciascun comune risultante dall'ultimo censimento ufficiale.

Art. 5. Apparterrà alla stessa deputazione provinciale di stabilire in ciascuna provincia le epoche ed i modi di versamento delle quote dovute dai singoli comuni.

Il nostro ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Firenze, addì 18 marzo 1866.

VITTORIO EMANUELE.

CHIAVES.

R. decreto 22 *febbraio* 1866, *num.* 2811, *che stabilisce gli assegnamenti per le spese d'ufficio delle prefetture, sotto-prefetture e questure di pubblica sicurezza.*

VITTORIO EMANUELE II, ECC., RE D'ITALIA.

Ritenuta la opportunità e convenienza di riformare il sistema attualmente in vigore per la esecuzione ed il pagamento delle *spese d'ufficio* delle prefetture, sotto-prefetture e questure di pubblica sicurezza, in modo che tale ramo di servizio rimanga invariabilmente assicurato in tutte le sue parti mediante l'assegnamento complessivo di L. 542,900 proposto nel bilancio del ministero dell'interno per l'anno 1866, è già stabilito dalla tabella annessa al reale decreto del 6 giugno 1863, n° 1330;

Sulla proposta del nostro ministro dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. A partire dal 1° gennaio 1866 saranno corrisposti ai prefetti, sotto-prefetti e questori di pubblica sicurezza del regno assegni annui per le rispettive *spese d'ufficio* nelle proporzioni fisse ed invariabili determinate dall'annessa tabella, la quale sarà firmata d'ordine nostro dal ministro dell'interno.

Art. 2. Mediante tali assegni, da pagarsi a dodicesimi mensili ed anticipati sull'apposito fondo inscritto nel bilancio del ministero dell'interno, i predetti funzionari dovranno provvedere per proprio conto esclusivo a tutte le occorrenze dei servizi delle *spese d'ufficio*, e lo stato rimarrà estraneo alla relativa gestione materiale.

Art. 3. Sul fondo complessivo di L. 542,900 destinato per le mentovate spese, rimarrà a disposizione del ministero dell'interno una quota di L. 7,200 per sopperire al pagamento di compensi a causa di lavori straordinari di assoluta necessità che si verificassero lungo l'anno in alcuni uffici.

Art. 4. È abrogato, dall'anzidetta epoca del 1° gennaio 1866, il nostro decreto del 6 giugno 1863, n° 1330.

Ordiniamo, ecc.

Dato a Firenze, addì 22 febbraio 1866.

VITTORIO EMANUELE.

CHIAVES.

Digitized by Google

PREFETTURE, SOTTO-PREFETTURE E QUESTURE.	Assegnamento annuale alle		
	Prefett.	Sotto Prefett.	Questure
Abruzzo Citeriore - Chieti	4,300	—	—
Lanciano	—	1,600	—
Vasto	—	1,600	—
Abruzzo Ultra 1° - Teramo	4,500	—	—
Penne	—	1,000	—
Abruzzo Ultra 2° - Aquila	6,000	—	—
Avezzano	—	1,300	—
Cittaducale	—	600	—
Solmona	—	700	—
Alessandria	6,000	—	—
Acqui	—	2,200	—
Asti	—	2,300	—
Casale	—	2,300	—
Novi	—	1,300	—
Tortona	—	1,500	—
Ancona	5,200	—	—
Arezzo	3,600	—	—
Ascoli	3,600		
Fermo	—	1,900	—
Basilicata - Potenza	4,500	—	—
Lagonegro	—	1,200	—
Matera	—	1,000	—
Melfi	—	1,300	—
Benevento	3,300	—	—
Cerreto	—	800	—
S. Bartolomeo in Galdo	—	800	
Bergamo	8,000	—	—
Clusone	—	1,700	—
Treviglio	—	1,600	—
Bologna	7,000	—	—
Imola	—	1,200	—
Vergato	—	900	—
Bologna (questura)	—	—	3,500
Brescia	8,500	—	—
Breno	—	1,600	—
Castiglione	—	1,500	—
Chiari	—	1,200	—
Salò	—	1,500	—
Verolanuova	—	1,300	—
Cagliari	5,000	—	—
Iglesias	—	900	—
Lanusei	—	1,500	—
Oristano	—	1,800	—
Calabria Citeriore - Cosenza	6,200	—	—
Castrovillari	—	1,100	—
Paola	—	900	—
Rossano	—	800	—
Calabria Ultra 1° - Reggio	3,200	—	—
Gerace	—	900	—
Palme	—	1,100	—
Calabria Ultra 2° - Catanzaro	5,200	—	—

PREFETTURE, SOTTO-PREFETTURE E QUESTURE.	Assegnamento annuale alle		
	Prefett.	Sotto Prefett.	Questure
Cotrone	—	1,000	—
Monteleone	—	1,200	—
Nicastro	—	900	—
Caltanisetta	3,000	—	—
Piazza	—	800	—
Terranuova	—	700	—
Capitanata - Foggia	5,000	—	—
Bovino	—	900	—
Sansevero	—	1,200	—
Catania	5,200	—	—
Acireale	—	900	—
Caltagirone	—	900	—
Nicosia	—	900	—
Catania (questura)	—	—	1,800
Como	8,500	—	—
Lecco	—	2,100	—
Varese	—	2,400	—
Cremona	6,200	—	—
Casalmaggiore	—	1,600	—
Crema	—	1,500	—
Cuneo	5,800	—	—
Alba	—	1,800	—
Mondovì	—	2,200	—
Saluzzo	—	2,300	—
Ferrara	6,400	—	—
Cento	—	900	—
Comacchio	—	1,000	—
Firenze	11,000	—	—
Pistoia	—	1,400	—
Rocca S. Casciano	—	900	—
San Miniato	—	1,200	—
Firenze (questura)	—	—	4,000
Forlì	4,000	—	—
Cesena	—	1,400	—
Rimini	—	1,500	—
Genova	7,500	—	—
Albenga	—	1,200	—
Chiavari	—	1,500	—
Levante	—	1,500	—
Savona	—	1,700	—
Genova (questura)	—	—	4,000
Girgenti	3,300	—	—
Bivona	—	1,100	—
Sciacca	—	900	—
Grosseto	3,600	—	—
Livorno	4,400	—	—
Isola d'Elba	—	800	—
Livorno (questura)	—	—	2,200
Lucca	5,200	—	—
Macerata	3,800	—	—

Digitized by Google

PREFETTURE, SOTTO-PREFETTURE E QUESTURE.	Assegnamento annuale alle		
	Prefett.	Sotto Prefett.	Questure
Camerino	—	1,300	—
Massa - Carrara	3,200	—	—
Castelnuovo di Garfagnana	—	1,400	—
Pontremoli	—	1,100	—
Messina	4,200	—	—
Castroreale	—	900	—
Mistretta	—	800	—
Patti	—	800	—
Messina (questura)	—	—	2,200
Milano	14,000	—	—
Abbiategrasso	—	2,000	—
Gallarate	—	1,900	—
Lodi	—	1,900	—
Monza	—	2,200	—
Milano (questura)	—	—	6,500
Modena	5,000	—	—
Mirandola	—	1,100	—
Pavullo	—	1,200	—
Molise - Campobasso	4,500	—	—
Isernia	—	1,400	—
Larino	—	1,000	—
Napoli	11,000	—	—
Casoria	—	1,500	—
Castellamare	—	1,600	—
Pozzuoli	—	1,000	—
Napoli (questura)	—	—	5,500
Novara	6,000	—	—
Biella	—	2,100	—
Ossola	—	1,300	—
Pallanza	—	1,500	—
Valsesia	—	1,100	—
Vercelli	—	2,000	—
Palermo	10,000	—	—
Cefalù	—	800	—
Corleone	—	900	—
Termini	—	1,200	—
Palermo (questura)	—	—	5,000
Parma	5,300	—	—
Borgo S. Donnino	—	1,400	—
Borgotaro	—	1,100	—
Pavia	5,800	—	—
Bobbio	—	900	—
Lomellina	—	2,000	—
Voghera	—	1,800	—
Pesaro - Urbino - Pesaro	4,000	—	—
Urbino	—	1,600	—
Piacenza	3,700	—	—
Fiorenzuola	—	1,600	—
Pisa	4,500	—	—
Volterra	—	1,100	—
Porto Maurizio	2,800	—	—
San Remo	—	1,100	—

PREFETTURE, SOTTO-PREFETTURE E QUESTURE.	Assegnamento annuale alle		
	Prefett.	Sotto Prefett.	Questure
Principato Citer. - Salerno	6,000	—	—
Campagna	—	1,200	—
Sala	—	1,100	—
Vallo	—	1,000	—
Principato Ulter. - Avellino	5,800	—	—
Ariano	—	1,300	—
S. Angelo de' Lombardi	—	1,200	—
Ravenna	3,600	—	—
Faenza	—	1,300	—
Lugo	—	1,300	—
Reggio Emilia	4,800	—	—
Guastalla	—	1,300	—
Sassari	3,200	—	—
Alghero	—	1,100	—
Nuoro	—	1,200	—
Ozieri	—	1,100	—
Tempio	—	700	—
Siena	3,800	—	—
Montepulciano	—	900	—
Siracusa	3,200	—	—
Modica	—	900	—
Noto	—	800	—
Sondrio	4,200	—	—
Terra di Bari - Bari	4,600	—	—
Altamura	—	1,000	—
Barletta	—	1,400	—
Terra di Lavoro - Caserta	6,200	—	—
Gaeta	—	1,100	—
Nola	—	1,000	—
Piedimonte	—	800	—
Sora	—	1,200	—
Terra d'Otranto - Lecce	4,200	—	—
Brindisi	—	1,000	—
Gallipoli	—	1,200	—
Taranto	—	1,100	—
Torino	8,500	—	—
Aosta	—	2,200	—
Ivrea	—	2,300	—
Pinerolo	—	1,800	—
Susa	—	1,700	—
Torino (questura)	—	—	5,000
Trapani	3,200	—	—
Alcamo	—	900	—
Mazzara	—	700	—
Umbria - Perugia	7,500	—	—
Fuligno	—	1,500	—
Orvieto	—	1,700	—
Rieti	—	1,800	—
Spoleto	—	1,800	—
Terni	—	1,800	—
Totale	319,800	176,200	39,700

Digitized by Google

RIEPILOGO

Prefetture . . , ...	L. 319,800
Sotto-prefetture	» 176,200
Questure	» 39,700
Somma a disposizione del ministero per compenso di lavori straordinari .	» 7,200
Totale generale .	L. 542,900

Firenze, addì 22 febbraio 1866.

Visto d'ordine di S. M.
Il ministro dell'interno
CHIAVES.

Circolare del ministero dell' interno, in data 26 febbraio 1866, div. 4ª, sez. 3ª, nº 6530-2405, alle prefetture del regno.

Camera di disciplina pei brigadieri dei R. carabinieri.

Per effetto di alcune modificazioni avvenute nel regolamento di disciplina militare, all' occasione che un sott' uffiziale dell' esercito viene punito colla sala di disciplina, il medesimo dev'essere rinchiuso in una camera distinta da quella della bassa-forza.

Tale trattamento speciale fu pure esteso ai brigadieri del corpo dei reali carabieri, perciò tanto il ministero della guerra come il comitato del corpo dei reali carabinieri, hanno fatto uffici presso questo ministero dell' interno, onde in ogni sede di comando d'uffiziali venga allestita una seconda camera di disciplina ad uso esclusivo dei brigadieri, i quali venissero puniti con quella specie d'arresto.

Nel desiderio di corrispondere a una così giusta domanda, il sottoscritto si rivolge ai signori prefetti colla preghiera di rappresentare l'emergenza alla rispettiva deputazione provinciale, e di adoperare di tutto l'impegno affinchè a cura e spese di chi spetta, venga dato opera ai relativi provvedimenti colla possibile premura.

Pe ministro, ALASIA.

Circolare del ministero dell' interno, in data 15 marzo 1866, divis. 5ª, sez. 4ª, nº 13, ai prefetti e sotto-prefetti del regno.

Oggetti diversi.

§ 1º *Schiarimenti sulla intelligenza da darsi alla eccezione posta in fine dell'articolo 142 della legge comunale e provinciale 20 marzo 1865.*

La eccezione posta in fine dell'articolo 142 della vigente legge comunale e provinciale e contenuta nelle parole ivi « *salvo quelle concernenti l'amministrazione della provincia* » e la mancanza di speciale disposizione nella legge stessa che provveda al caso dall'eccezione contemplato, resero dubbioso questo ministero circa la giusta interpretazione da darsi a siffatta riserva e circa il modo con cui debbasi legalmente supplire all'azione della deputazione provinciale, allorchè rendasi applicabile l'eccezione predetta. Quindi il ministero stesso, all'oggetto di remuovere il dubbio surriferito, stimò conveniente rivolgersi al consiglio di stato per essere confortato dal suo autorevole parere in proposito. Ed il consiglio di stato con i suoi due voti emessi nelle adunanze del 28 dicembre 1865 e 30 gennaio prossimo decorso, espresse avviso che l'indicata eccezione trovi la sua applicazione solo in quelle operazioni che sono previste dall'articolo di legge che la contiene, vale a dire, nei provvedimenti di ufficio, che la deputazione provinciale è chiamata a fare dall'articolo stesso allorchè l'interesse del comune sia in contrasto con quello della provincia. Ed in quanto poi al modo con cui debbasi provvedere a siffatta contingenza, il consiglio medesimo, ponendo il principio che per l'economia della legge surriferita, ove manca espressa disposizione, spetta il provvedere alla superiore autorità governativa, cioè al re che ha il potere di riformare i provvedimenti degli uffici amministrativi inferiori, è stato di parere che debbasi provvedere caso per caso mediante decreto reale.

Schiarito per tal modo il dubbio sorto a questo ministero, il sottoscritto trova opportuno di dar comunicazione ai signori prefetti del regno del parere che in proposito ha espresso il consiglio di stato, affinchè le deputazioni provinciali possano in esso avere una norma per giudicare quando, chiamate a provvedere a termini del surriferito articolo 142, la loro azione rimanga interdetta per l'esistenza di un contrasto di interessi fra il comune e la provincia, e perchè i signori prefetti in tal caso si prendano la cura di rimettere l'affare debitamente istruito a questo ministero per promuovere sovr'esso la conveniente risoluzione.

§ 2º *Ufficii telegrafici addetti alle prefetture e sotto-prefetture.*

Competenza passiva nelle spese pei locali e pei mobili degli ufficii predetti.

Le lagnanze fatte da alcune rappresentanze provinciali del regno circa l'onere imposto alla provincia di provvedere il locale e mobilia per gli uffici telegrafici istituiti presso le prefetture e sotto-prefetture in coerenza all' indicazione contenuta nella tabella di nº 4 — annessa al regolamento per l'esecuzione della legge comunale e provinciale, rimasto approvato col regio decreto dell'8 giugno 1865, nº 2321, indussero questo ministero ad interpellare il consiglio di stato sull' attendibilità che le medesime potessero meritare di fronte all' indicazione surriferita ed alle disposizioni emanate dalla legge comunale e provinciale suddetta. Ed il consiglio di stato, esaminando la questione dal lato del rigoroso diritto, col suo voto del 29 gennaio prossimo decorso è stato di avviso che, tranne il caso speciale di uffici telegrafici addetti ad una prefettura per suo uso esclusivo, come esistono nei più importanti capo-luoghi, si presentino fondate le osservazioni fatte da alcune rappresentanze provinciali per escludere che le spese pei locali e pei mobili degli ufficii telegrafici a servizio del pubblico debbano andare a carico dell' azienda provinciale.

Digitized by Google

In ossequio pertanto a siffatto parere, ed al seguito dei concerti presi fra questo ministero con l'altro dei lavori pubblici, è stato ritenuto che le spese dei locali e mobili per gli uffici telegrafici addetti alle prefetture e sotto-prefetture, eccettuati per altro quelli inservienti ad uso esclusivo di una prefettura, abbiano a sostenersi, come per il passato, a carico dell'erario nazionale, salvo per altro il disposto dagli art. 12 e 13 del regio decreto 18 settembre 1865, n° 2504.

Si comunica quanto sopra ai signori prefetti perchè si compiacciano darne partecipazione per notizia e regola alle rispettive rappresentanze provinciali, facendo sentire in pari tempo a quelle, che per l'insorta vertenza quanto all'obbligo delle spese predette produssero reclamo, che essendo ormai cessata per l'adottato provvedimento la causa che gli diè vita, sparisce pure la ragione di dare al medesimo l'ulteriore corso di ragione ai termini di legge.

§ 3° *Adempimento delle formalità prescritte dalla legge per la esecutorietà degli atti interessanti la amministrazione provinciale.*

A tenore del combinato disposto dagli articoli 59 e 96 del regolamento 8 giugno 1865, occorre che gli atti interessanti l'amministrazione della provincia, alla pari di quelli del comune, sieno muniti, per devenire esecutori, del *visto* del prefetto, affinchè resti accertato che sono state osservate pei medesimi le forme dalla legge prescritte.

A conseguire l'esatto adempimento della disposizione surriferita il ministero sente il bisogno di raccomandare ai signori prefetti di farsi carico, prima di procedere all'indicata formalità, di esaminare diligentemente se siano state in effetto osservate per gli atti sovraccennati le prescrizioni di forma volute dalle vigenti leggi, e di quelle in ispecie che non possono essere disimpegnate che da un pubblico notaio o da chi è autorizzato legittimamente a farne le veci.

§ 4° *Franchigia postale per gli affari da trasmettersi ai membri della deputazione provinciale non residenti nel capo-luogo della provincia esclusi per altro gli affari attinenti all'azienda provinciale.*

Il richiamo fatto per parte di alcuni prefetti, al seguito della circolare di questo ministero del 27 novembre 1865, n° 14802, sulla convenienza di concedere la franchigia postale alle corrispondenze destinate a far pervenire ai membri della deputazione provinciale non residenti nel capo-luogo della provincia le carte attinenti agli affari che la deputazione stessa è obbligata ad esaminare non nella sua qualità di rappresentanza della provincia, ma come autorità tutoria in questa parte autonoma e indipendente dal consiglio provinciale, fece sentire al ministero stesso la necessità di iniziare a questo proposito le occorrenti trattative con quello dei lavori pubblici per ottenere siffatta concessione. Ed il prefato ministero, fattosi persuaso delle ragioni di convenienza che a tale uopo gli furono sottoposte, ha assicurato di avere trasmesso agli uffici postali gli ordini occorrenti perchè vengano ammesse a franchigia postale le indicate corrispondenze, da tenersi per altro col mezzo dei sindaci o sotto-prefetti locali.

§ 5° *Comunicazione al ministero dell'interno di affari che interessano pure le competenze di altri ministeri.*

Accade di sovente che i signori prefetti si rivolgano a questo ministero, incaricandolo di dar comunicazione ad altri dicasteri di affari che direttamente interessano le competenze dei medesimi. A risparmio di tempo e di opera e pel conseguimento di una più pronta risoluzione dell'affare giova avvertire essere indispensabile che siffatte comunicazioni vengano di subito indirizzate al dicastero interessato e non a questo ministero, come fino ad ora si è talvolta praticato.

Le attribuzioni dei vari dipartimenti ministeriali furono determinate dal regolamento approvato con decreto reale 21 dicembre 1850, n° 1122, e riferito a pagina 35 e seguenti « della raccolta di atti go» vernativi sull'amministrazione centrale e provinciale » nei rapporti col ministero dell'interno, edita per » cura di esso ministero — Torino — Stamperia reale » — dicembre 1861. » Ivi trovansi annotate le modificazioni apportatesi posteriormente e fino a tutto il 1861 a tale regolamento, cosicchè riescirà agevole agli uffici il tener presenti le innovazioni occorse dal 1862 in poi.

§ 6° *Riscontro al ricevimento delle circolari.*

Questo ministero ha dovuto notare come da alcuni uffici non si usi di dar riscontro del ricevimento delle circolari o di altre importanti comunicazioni, che vengono loro spedite, sebbene il riscontro sia stato espressamente richiesto.

Tale omissione, facendo incerto questo ministero dell'avvenuto ricevimento delle fatte comunicazioni, rendesi indispensabile che d'ora innanzi non abbia più a verificarsi, ed il ministero riterrà come segno di grave trascuratezza per parte dei respettivi uffici il rinnovarsi di simile inconveniente.

Si attende un riscontro alla presente circolare che assicuri il ministero del ricevimento della medesima.

Pel ministro, ALASIA.

Circolare del ministero dell'interno, in data 24 *marzo* 1866, *divisione* 6ª, *sezione* 1ª, n° 14, *ai prefetti del regno.*

R. decreto con cui si stabilisce il riparto della spesa degli esposti pel 1866 *fra comuni e provincie, e si dànno altre disposizioni relative all'argomento.*

In esecuzione dell'art. 237 della legge 20 marzo 1865 sull'amministrazione comunale e provinciale venne firmato da S. M., nell'udienza del 18 corrente, il R. decreto con cui è determinata la proporzione da seguirsi nel riparto della spesa di mantenimento degli esposti per l'esercizio 1866, messa a carico dei comuni e delle provincie per effetto della cennata legge.

Digitized by Google

Con lo stesso decreto che fu sanzionato dietro il parere del consiglio di stato, e il cui tenore è qui in calce (1) riferito, si stabiliscono ancora le norme pel subriparto fra i comuni della quota loro complessivamente assegnata, e si attribuiscono alle rispettive deputazioni provinciali le facoltà necessarie per l'eseguimento delle relative disposizioni.

Benchè la chiarezza di queste sia tale da non richiedere spiegazioni, tuttavia mi farò ad aggiungere alcune dichiarazioni in quanto ai motivi che le dettarono, perchè meglio se ne comprenda l'intendimento, e si conosca la ragione per la quale non poterono essere assecondate talune proposte dei consigli provinciali.

Queste proposte infatti diversificavano assai fra di loro, sia nella proporzione con cui si voleva ripartita la spesa in discorso fra i comuni e le provincie, sia nel criterio con cui credevasi subripartire fra comuni la quota loro assegnata. E tali discrepanze non pure si verificavano nei consigli di quelle provincie già soggette a legislazioni per ciascuna di esse rispettivamente diverse, ma altresì nei consigli di quelle provincie le quali in passato erano regolate da una legge medesima.

Al cospetto delle quali discordanti proposte da parte delle rappresentanze provinciali dovette necessariamente il governo preoccuparsi anzitutto delle seguenti questioni, cioè:

a) Se il decreto reale da emanarsi avesse a provvedere in modo uniforme per tutte le provincie in quanto alla ripartizione della spesa fra esso ed i comuni;

b) In quale ragione dovesse contribuire la provincia ed in quale i comuni;

c) Qual criterio si avesse a seguire nel subripartire fra i comuni la quota loro complessivamente assegnata.

Or si è considerato che l'art. 237 della detta legge 20 marzo 1865 ha il carattere di un provvedimento transitorio, affine di lasciare a studi avvenire la difficile scielta del sistema migliore di regolare questa spesa; che difatti non si è tale spesa annoverata fra quelle normali di cui la nuova legge fa carico ai comuni od alle provincie e che appunto in vista delle diverse condizioni delle varie provincie d'Italia, non fu formolata in quell'articolo una prescrizione che fissasse in modo uniforme per tutte le parti del regno la rispettiva quota di contributo delle provincie e dei comuni;

Che essendo questi gli intenti del legislatore, il provvedimento transitorio attribuito al potere esecutivo dovesse scostarsi il meno possibile dall'attuale stato di cose, purchè in sostanza si raggiungano i fini della legge i quali sono di sollevare dalla spesa di che si tratta il bilancio dello stato, e di ripartirla in debite proporzioni sulle provincie e sui comuni, avuto pure in mira, per quanto si può, il vantaggio dell'uniformità;

Che ammessi questi principii non era il caso di provvedere in modo uniforme alla ripartizione della spesa in tutte le provincie dello stato, ma la ragione proporzionale dovesse essere quella emergente per una parte dalle condizioni locali in cui si trovano le provincie, e per l'altra dalle varie leggi da cui questo servizio è oggi governato;

Che l'opposto interesse delle provincie e dei comuni, il quale si manifesta vuoi nell'influenza degli usi e dei sistemi in vigore, vuoi nella varietà delle deliberazioni dei consigli provinciali, ha dimostrato non potere il governo limitarsi a stabilire in astratto la quota di concorso dei comuni e delle provincie e molto meno deferire alle rappresentanze provinciali interessate il subriparto delle quote comunali, ma dover stabilire esso medesimo le norme di riparto col solo sussidio delle deliberazioni consultive dei consigli provinciali e dell'avviso del consiglio di stato;

Che finalmente il criterio di riparto, oggi adottato nella maggior parte del regno, essendo quello della popolazione, non pareva il caso, attesa la provvisorietà del provvedimento, di scostarsene; dappoichè esso è tale che offre dei risultati pronti ed abbastanza sicuri, quand'anche non fossero talora forse del tutto equi e proporzionali alla provenienza degli esposti.

Muovendo da siffatte considerazioni sulle quali furono d'accordo il ministero ed il consiglio di stato, e passando alla loro applicazione, si è adottato pel riparto della spesa, fra le varie provincie e fra queste ed i comuni, una norma differente, secondochè differente si era ed è la speciale legislazione dalla quale è oggi retto il servizio degli esposti, procurando di accordare con la medesima, per quanto fosse possibile, le disposizioni portate dalla nuova legge.

Così è che per le provincie antiche e lombarde, per le quali tutta la spesa degli esposti gravitava in passato sul pubblico erario (il quale poi ne aveva la rifusione dalle provincie), si è fatta cadere la parte maggiore della spesa stessa sulla provincia, e la parte minore sopra i comuni, essendosi considerato che questi ultimi nessun peso ebbero sin qui per tale servizio.

Ed allo scopo egualmente di non scostarsi troppo dalle anteriori discipline si è stabilito per le provincie napoletane e siciliane che la spesa sia fatta per una metà dalla provincia e per l'altra metà dai comuni.

E furono invece gravati di maggior quota i comuni nelle provincie dell'isola di Sardegna, in quelle della Toscana, dell'Emilia, delle Marche, Romagne ed Umbria, giacchè appunto i comuni furono quivi soliti finora a sopportare tale carico in maggior proporzione che non le provincie.

Per le stesse sopraccennate considerazioni fu determinata l'entità della popolazione come l'unico criterio da cui debbasi procedere nel subripartire fra i comuni di ciascuna provincia la quota loro complessivamente attribuita, e si è creduto di non poter meglio affidare che alle deputazioni provinciali il compimento di questa operazione, per modo che ad esse

(1) È riportato in capo della dispensa.

Digitized by Google

appartenga lo stabilire la tangente da sopportarsi da ciascun comune, ed il fissare l'epoca ed il modo di pagamento. Sul qual proposito è appena da notare due cose: l'una il debito che loro incumbe di conseguenza, cioè di pubblicare le tabelle del subriparto e le relative determinazioni; l'altra il diritto che rimane nei comuni di reclamare presso le deputazioni stesse, od in appello presso la superiore autorità per riparare gli errori o le irregolarità.

Il R. decreto di che si tratta non contempla tutte le provincie del regno, ma quelle soltanto che in esso sono nominativamente indicate. Per le poche altre che vi mancano non si è potuto provvedere, perchè non si fecero pervenire in tempo, e non ancora pervennero affatto, le deliberazioni volute dall'art. 237 più volte citato della legge 20 marzo 1865. Il governo si riserva quindi di supplirvi con un altro decreto.

Mi resta ora di parlare di alcune questioni che per avere attinenza alla materia e per essere state mosse da alcune rappresentanze provinciali, importa risolvere ad appianamento delle insorte difficoltà, e sono:

1° Se debba durare nelle antiche provincie del regno l'obbligazione imposta alle opere pie dalle regie patenti del 15 ottobre 1822 pel concorso nella spesa degli esposti, ovvero abbiano quelle patenti a considerarsi come implicitamente abrogate in questa parte, dopo la nuova competenza passiva stabilita dalla nuova legge.

2° Se debbano o no ritenersi per sussistenti gli obblighi speciali che in alcune provincie e particolarmente nell'Italia centrale, incumbevano a certi comuni di fare in proprio la spesa di che si tratta, o di sopperirvi con particolari contributi.

3° Infine se sussistano le obbligazioni inerenti ad alcuni ospizii o spedali di ricoverare, mantenere ed allevare gli esposti di dati comuni e di date circoscrizioni più o meno estese; e se i comuni e le divisioni territoriali che si trovassero in questo caso possano essere esenti dal concorrere nella spesa, od almeno esentati in proporzione.

La risposta negativa circa le prime due questioni non può esser dubbia.

Riguardo alla prima si deve considerare che il carico delle opere pie, sia esso per effetto delle regie patenti del 15 ottobre 1822, sia per altre disposizioni legislative, è contrario alla prescrizione dell'art. 237 della legge provinciale e comunale, la quale se da una parte tende ad esonerare lo stato dalla spesa del mantenimento degli esposti, non può dirsi che dall'altra non abbia voluto anche liberare le pie fondazioni dalle contribuzioni che loro avessero potuto essere per lo innanzi imposte, non per volontà dei testatori, ma per fatto del legislatore, fatto che la legge nuova evidentemente colpisce ed abroga.

Riguardo alla seconda deve dirsi altrettanto, cioè che sono cessati gli obblighi speciali di quei comuni, i quali in alcune provincie provvedevano da sè unicamente al servizio dei proprii esposti; dacchè la legge ha stabilito una comunione di spese più consentanea alla natura del servizio, il quale se in gran parte si comincia localmente e specialmente in quei luoghi dove le comunicazioni sono difficili, ha spesso però il suo compimento negli istituti e nei più stabilimenti centrali o sparsi per la provincia.

Affermativa debbe per contro essere la risposta sulla terza questione, in quanto che gli ospizii di carità i quali principalmente ed anche indirettamente contribuiscono alla cura, al mantenimento, all'educazione ed alla istruzione degli esposti, sono, secondo i loro titoli diversi di fondazione o di dotazione, istituzioni generali o locali, create a benefizio di alcuna città o provincia o di qualche altra divisione territoriale o antico stato d'Italia, ed in tal qualità egli è facile il comprendere che il loro concorso debba operare nelle proporzioni del contributo a favore di tutti o di alcuni di tali enti morali, secondo la volontà dei fondatori; cosicchè è giusto ne derivi un discarico a pro di quei comuni a vantaggio dei quali le dette pie fondazioni furono istituite.

Tali sono le dichiarazioni che mi occorre fare per l'esecuzione del regio decreto in discorso. Non rimane altro se non di portarle a notizia dei signori prefetti, onde vogliano darne comunicazione al consiglio ed alle deputazioni provinciali non che ai consigli comunali per quanto li potrà riguardare.

Sarà dato un cenno di ricevimento della presente, ed a suo tempo verrà fatta trasmissione di un rapporto sul modo con cui siansi adempiute le premesse disposizioni.

Pel ministro, ALASIA.

GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA

Elezioni comunali.

Se l'ufficio elettorale definitivo tralascia di menzionare nel verbale, come gliene impone l'obbligo l'art. 73 della legge comunale e provinciale, tutti i reclami incorsi e di pronunciare sommariamente sopra di essi, l'omessione di questa formalità, quantunque deplorevole, non trae seco in tutti i casi la nullità dell'elezione, ma allora soltanto che la decisione debba dipendere dall'esame di un fatto materiale, influente sulla validità della elezione.

L'omessione dell'ufficio non pregiudica il diritto dei cittadini, i quali per l'art. 35 del regolamento 8 giugno 1865 possono presentare al consiglio comunale delle questioni non proposte all'ufficio e delle quali sono giudici il consiglio stesso in primo grado e la deputazione in appello.

Quando siasi proceduto simultaneamente all'elezione del consigliere provinciale e di quello comunale, e siensi elevati reclami comuni all'una e all'altra elezione, basta che la deputazione abbia dichiarata

Digitized by Google

valida una delle due, perchè debbansi intendere implicitamente respinti i reclami contro l'altra.

L'essere state deposte in una stessa urna le schede per il consigliere provinciale e per quello comunale non è motivo per annullare l'elezione.

Purchè si adempia quanto è prescritto dall'art. 65 della legge, non è motivo di nullità il fatto consistente nell'avere estratte tutte le schede dall'urna, poi riposte a dieci a dieci e indi nello stesso modo ricavate.

Spetta al presidente e non già all'usciere fare lo appello degli elettori; e non è quindi eccezione attendibile quella che si voglia trarre dall'assenza di questo.

L'ingresso nella sala dell'elezione di persone estranee è un fatto vietato dalla legge e perciò punito; ma non produce la nullità dell'elezione, specialmente quando non ne sia derivato alcun broglio o confusione.

In mancanza di ricorso deve presumersi che l'ufficio elettorale abbia proceduto regolarmente, e il verbale ne fa fede sino all' iscrizione in falso.

—

Decisione 5 dicembre 1865 della deputazione provinciale di Napoli.

—

La deputazione provinciale, ecc.

Ritenuto in fatto che nel 23 luglio corrente anno, essendosi proceduto all'elezione del quinto dei consiglieri comunali in Resina, vennero presentate delle proteste dall'elettore Dionigi Cozzolino, scritte in quattro distinti fogli di carta, e delle quali l'ufficio stesso non tenne conto alcuno, trascurando financo d'inserirle nel correlativo verbale.

Ritenuto del pari che il presidente dell'ufficio rilasciò copia delle proteste suindicate, dichiarando colla sua sottoscrizione averne ricevuti gli originali, di tal che le reclamazioni medesime essendo state presentate al consiglio comunale colla soggiunta di essersi violato dall'ufficio l'art. 73, legge 20 marzo 1865, vennero dallo stesso vagliate ed accolte nella tornata del 13 settembre ultimo, annullandosi l'elezione in parola;

Ritenuto che dai componenti il suddetto ufficio definitivo si è prodotto reclamo contro il deliberato del consiglio comunale;

Osservando che se per l'art. 73 della legge provinciale e comunale, è ingiunto l'obbligo allo ufficio definitivo di menzionare nel verbale tutti i reclami insorti, e di pronunziare sommariamente sugli stessi, l'omissione di questa formalità, quantunque deplorevole, non trae seco in tutti i casi la nullità dell'elezione, ma essa la vizia allora soltanto che la decisione debba dipendere dallo esame di un fatto materiale, influente alla validità dell'elezione, come si avvisò il consiglio di stato di Francia nel 24 agosto 1832 e nel 7 agosto 1835;

Osservando che l'ufficio definitivo è chiamato a pronunziare sommariamente sulle difficoltà insorte nell'atto della elezione, ma il vero primo giudice dei reclami è il consiglio municipale e la deputazione provinciale vi provvede in grado di appello;

E di vero nell'art. 35 del regolamento approvato il dì 8 giugno 1865, si è aggiunta una nuova disposizione che, cioè, al consiglio comunale si possono presentare delle questioni non proposte all'ufficio definitivo, ed è però che il diritto dei cittadini rimane vulnerato dall'omissione dell'ufficio, essendovi dei giudici innanzi a cui presentare le proprie doglianze anche in duplice grado di giurisdizione;

Che nella specie l'ufficio non può accagionarsi di mala fede, quando il presidente rilasciò ricevuta dei fatti reclami, e dall'inchiesta eseguita per disposizione della deputazione, è risultato che l'ufficio non tenne conto dei reclami come di cosa privata, e se omise di parlarne nel verbale, lo fece perchè l'ora si era troppo inoltrata;

È mestieri dunque non invalidare l'elezione *a priori*, ma indagare di quale natura fossero i reclami, onde dal merito di essi discendere alla risoluzione della tesi;

Osservando che nello stesso giorno 23 luglio si procedeva in Resina all'elezione del consigliere provinciale ed al quinto dei consiglieri comunali, e dei reclami proposti da Cozzolino alcuni sono riferibili al solo consigliere provinciale, tali altri sono comuni ad entrambe le elezioni;

Che torna inutile occuparsi dei primi, perciocchè la deputazione provinciale dichiarò valida la elezione del consigliere provinciale avvenuta nella persona del consigliere Cacace Saverio, e quindi risolvette allora le questioni alla stessa relative;

Che se un novello consigliere provinciale trovasi dipoi eletto, lo fu perchè, dietro il sorteggio, rimase il Cacace per la sezione Porto di Napoli, dove anche era risultato consigliere;

Osservando che implicitamente furono del pari reietti i reclami comuni ad entrambe le elezioni, col dichiararsi l'una valida dalla deputazione provinciale; ma a dimostrarne la loro niuna solidità vanno più brevemente esaminati e discussi;

Osservando che vuolsi elevare a motivo di nullità l'essersi collocato in un'urna sola le schede portanti i nomi dei consiglieri comunali e quelle

Digitized by Google

del consigliere provinciale. Nulla si vede intorno a ciò dalla legge prescritto; ma è un fatto che il più delle volte sulla istessa scheda con precisione stampata, si collocano i nomi del consigliere provinciale e dei comunali, ponendosi in un' urna. Ed è questo il mezzo più facile ad evitare equivoci, mentre potendosi per errore o per ignoranza, quando le urne fossero due, porre in una le schede appartenenti all'altra, non sarebbe al caso l'ufficio di rettificarle; e d'altronde essendo ingiunto allo ufficio definitivo il dovere di stare tassativamente per la nomina del consigliere provinciale alle schede rinvenute nell' urna per questa elezione destinate, ove si trovassero cinque nomi scritti su di una scheda, ch' era forse destinata per i consiglieri comunali, dovrebbe l'ufficio per l'articolo 69 ritenerla valida pel primo nome, avendo siccome non scritti gli altri, e così la votazione sarebbe snaturata. Tutto ciò non è verificabile quando l'urna è una sola. Nella specie poi si ha che gli elettori presenti furono 160, ed un egual numero di schede fu rinvenuto per entrambe le elezioni; e quindi non essendovi dubbio alcuno sulla regolarità della votazione, non è annullabile la seguita esecuzione;

Osservando che nulla influisce sulla regolarità delle operazioni elettorali il fatto, ove fosse vero, che estratte dall'urna tutte le schede, vennero di poi riposte a dieci a dieci, ed indi nello istesso modo ricavate. L'importante dell'operazione consiste nell' adempimento di quanto è prescritto nell'art. 65 della detta legge, che, cioè, riconosciuto il numero delle schede, uno degli scrutatori piglia successivamente ciascuna scheda, la consegna al presidente, che ne dà lettura ad alta voce, e la fa passare ad altro scrutatore, operazione la quale consta di essersi eseguita. Ma che lo scrutatore prenda ciascuna scheda dall'urna, o n' estragga dieci per volta, non può influire al regolare andamento dello scrutinio perchè questo sia fatto per ogni scheda. Se poi si fossero estratti insieme, o se invece dello scrutatore le avesse aperte prima il presidente, non costituisce ciò un motivo di nullità (consiglio di stato francese, decisione 20 giugno 1844);

Osservando che più specioso che solido è il motivo di nullità che si fonda sulla mancanza dell' usciere, il quale avesse fatto il secondo appello. L' art. 61 della citata legge prescrive che il presidente chiami gli elettori e non già l'usciere; ed è notevole poi nel fatto che al secondo appello si presentarono cinque elettori a votare;

Osservando infine che l' essersi introdotte nella sala della elezione persone estranee non ne produce l'annullamento. La legge non attribuisce ai fatti conseguenza che dagli stessi non deriva. Chi s' introduce nella sala non essendo elettore vi è il divieto per lui scritto, ed è perciò punito (art. 58 detta legge); ma a nulla influisce sulla elezione, specialmente quando, come nella specie, niun broglio o confusione si verificava per la presenza dei non elettori; sarebbe un modo facile mandar via un' operazione elettorale non gradita ad un partito, fare entrare nella sala un individuo estraneo. Trovasi in tal modo risoluto questo dubbio le mille volte dal consiglio di stato francese e dalla camera elettiva subalpina;

Osservando che a questi motivi, dedotti innanzi all'ufficio definitivo, l'elettore Cozzolino aggiunse altri in ordine alla violazione dell' art. 73, di cui si è parlato, che non si era tenuto conto dei reclami relativi alla ineliggibilità di Cacace Saverio. Ma a prescindere che ciò non risulta dalle proteste scritte, è cotesto un fatto che essendo relativo al consigliere provinciale, non occorre discuterlo nell'attuale controversia;

Osservando infine che nella deliberazione comunale si legge anche discussa la questione su sei schede annullate e che non portavano sufficiente indicazione. — Ma questa disamina è del tutto ultronea, mentre di una protesta su questo proposito non vi è parola nè nelle carte consegnate all'ufficio, nè nel reclamo sporto al consiglio comunale. Rimarrebbe quindi un fatto eseguito dall'ufficio senza controversia, ed il verbale fa fede sino all'iscrizione in falso;

Per queste considerazioni;

Udito il rapporto del consigliere Leoncavallo,

Delibera:

Revocarsi la deliberazione presa dal consiglio municipale di Resina, ed invece dichiara valida l' elezione del quinto dei consiglieri municipali avvenuta il 23 luglio corrente anno.

Atti d'incanto.

Negli incanti comunali non possono ommettersi le formalità prescritte dagli articoli 74 e 84 del regolamento 13 dicembre 1863, n° 1628. Quindi devono essere annullati i verbali di deliberamento con cui sia stata accettata un' offerta privata prima di procedere ad un secondo esperimento di asta, o siasi nell' avviso d' asta ommesso di stabilire il termine dei fatali.

Il deliberatario che ricorre contro il decreto del prefetto che annulla i verbali di deliberamento, è nel suo pieno diritto in virtù del particolare suo in-

Digitized by Google

teresse, a cui non potrebbe in altro modo provvedere.

—

Parere 9 febbraio 1866 del Consiglio di Stato, adottato.

—

In data dei 4 novembre ultimo scorso il sottoprefetto di Casale Monferrato sospendeva, e con decreto dell'11 del p. p. dicembre il prefetto di Alessandria annullava un atto del municipio di Frassineto-Po in data 18 ottobre antecedente, col quale veniva definitivamente aggiudicato, in seguito ad esperimento d'asta, un fondo boschivo di proprietà comunale a favore di Giuseppe Sanziano, Giuseppe Ghietti e fratelli Barbano.

L'incanto che precedette il deliberamento era il secondo che esperimentavasi dal comune per essere rimasto deserto altro precedente tenutosi il dì 18 settembre 1865.

Tanto l'atto di sospensione del sotto-prefetto, quanto il decreto di annullamento del prefetto, si basano sopra i seguenti motivi:

Che il secondo incanto fu tenuto dietro accettazione di una offerta privata, e fu considerato come definitivo, essendosi nell'avviso d'asta omesso di stabilire il termine dei fatali, contro cui gli aspiranti avevano diritto di fare l'aumento del ventesimo;

Che per tal guisa fu violato l'articolo 74 del regolamento approvato col regio decreto 13 dicembre 1863, n° 1628, per disposizione del quale il secondo incanto deve farsi sulle stesse basi del primo, e per conseguenza l'avviso deve contenere tutte le indicazioni prescritte dal precedente art. 70, compresa quella del termine utile per presentare l'offerta del ventesimo;

Che, sempre in conformità delle disposizioni del regolamento predetto, solo in mancanza di oblatori anche al secondo incanto si può accettare un'offerta privata;

Che gl'interessi dei terzi e l'interesse comunale furono lesi con le commesse irregolarità.

Contro il decreto del prefetto ha ricorso il deliberatario Giuseppe Sanziano, chiedendone la revoca per le seguenti ragioni:

Che l'art. 70 del regolamento 13 dicembre 1863, prescrivendo la pubblicazione d'un avviso con diverse indicazioni, non comminava alcuna pena di nullità per qualche *omissione di poco momento* massime quando vi supplisca qualche atto autentico;

Che le menzioni contemplate in detto articolo debbonsi intendere in modo dimostrativo e non tassativo, di maniera che l'amministrazione comunale possa tralasciare quelle che non ravvisa necessarie, ed aggiungerne altre più confacenti all'uopo, come si addice all'autonomia e libertà dei comuni;

Che questi principii osservati nel caso presente, dovendo l'incanto del 10 ottobre considerarsi come originato dal verbale d'asta deserta, in data 17 settembre, avanti il quale ebbe luogo l'avviso di pubblicazione con tutte le formalità prescritte dalla legge;

Che ammessa pure l'irregolarità, come sostiene la prefettura, il contraente, che è in buona fede, non può rimanerne pregiudicato non essendo obbligato che ad accertarsi della capacità, competenza ed autorizzazione degli amministratori;

Che del resto la clausola annullante non è espressa nei precitati articoli del regolamento 13 dicembre 1863, e che perciò potrebbe solamente pronunziarsi la nullità dell'atto se fossero state violate, ciò che nella specie non è, le formalità essenziali;

Il prefetto di Alessandria osservò che il ricorrente non ha veste per impugnare un provvedimento dell'autorità governativa che, nei limiti della sua competenza, statuisce sopra un atto dell'autorità municipale.

Il consiglio di stato, che fu interrogato in proposito, emise il seguente parere:

La sezione, ecc.

Veduta la relazione del ministero per gli affari dell'interno, in data 20 gennaio 1866, n° 491, divis. 5ª, sez. 2ª;

Veduto il decreto del prefetto di Alessandria in data 11 novembre 1865, col quale venne annullato l'atto di deliberamento in data 18 ottobre precedente di un fondo boschivo di spettanza del municipio di Frassineto a favore di Giuseppe Sanziano, il quale dichiarò compartecipanti allo acquisto li Ghietti Giuseppe fu Giuseppe, Carlo, Pietro e Giovanni Barbano fu Antonio;

Veduto il ricorso col quale il Giuseppe Sanziano chiederebbe la revoca dell'accennato decreto d'annullamento;

Sentito il relatore;

Ritenuto che il decreto d'annullamento anzidetto, contro cui porge richiamo il Sanziano, sarebbe fondato sui motivi seguenti:

1° Violazione dell'articolo 74 del regolamento 13 dicembre 1863, n° 1628, alla cui osservanza sono tenuti i comuni giusta il prescritto della legge 20 marzo 1865, articolo 128, per essersi accettata una offerta privata prima di procedere ad un secondo esperimento d'asta;

2° Violazione del successivo articolo 84 per

Digitized by Google

essersi omessa l'indicazione essenziale del tiletto, del giorno e dell'ora per la scadenza dei fatali, essendosi così ritenuto quel secondo incanto per definitivo;

Che invano vorrebbe il ricorrente ritenere quelle formalità come non essenziali alla validità dell'atto, non trovandosi nella legge veruna distinzione della quale possa apparire che siffatte formalità non sieno di natura tale che l'omissione loro non abbia ad invalidare l'atto stesso;

Che conseguentemente fondato sarebbe il decreto d'annullamento di cui è caso, non potendosi contendere che il Sanziano fosse in ragione di ricorrere in via amministrativa in virtù del particolare suo interesse, a cui non poteva in altro modo provvedere;

Per tali considerazioni,

La sezione avvisa:

Doversi rigettare la domanda del Sanziano.

Mantenimento de' trovatelli nelle provincie siciliane. - Spesa obbligatoria. - Allocazioni di ufficio.

Il regolamento napoletano 14 giugno 1854, in forza del quale i singoli comuni componenti ciascuna provincia sono costituiti in consorzio pel mantenimento dei trovatelli, e vi concorrono in ragione della rispettiva popolazione, deve ritenersi tuttora in vigore e come avente forza di legge nelle provincie siciliane, alle quali fu esteso con rescritto regio 18 luglio 1859.

Il diritto competente alla deputazione provinciale di fare nel bilancio del comune le allocazioni d'ufficio per le spese obbligatorie, non si estende fino al punto di ordinare al tesoriere comunale di versar la somma indicando gli articoli dai quali debba essere prelevata.

—

Parere 22 novembre 1865 del Consiglio di Stato, adottato.

—

La sezione, ecc.

Veduta la relazione del ministero dell'interno, in data 10 novembre 1865 (div. 5ª, sez. 2ª, numero 12,508);

Le relazioni della prefettura di Caltanisetta, in data 8 agosto e 19 ottobre 1865;

La deliberazione della deputazione provinciale di Caltanisetta, in data del 9 giugno 1865;

La deliberazione del consiglio comunale di San Cataldo, in data 25 luglio 1865, in cui si stabiliva d'aver ricorso al re onde ottenere l'annullamento della decisione della deputazione provinciale avanti citata, dichiarando l'obbligo del comune ristretto al mantenimento de' soli proietti propri, senza peso di concorso per la spesa generale occorsa a tal uopo in tutta la provincia;

Sentito il relatore;

Ritenuto in fatto che il regolamento per le provincie di terraferma 14 giugno 1854 relativo al peso del mantenimento di trovatelli sarebbe stato esteso alla Sicilia con rescritto reale 18 luglio 1859, non sarebbe mai stato abrogato e sarebbe anzi stato dichiarato in vigore con lettera della luogotenenza del re nelle provincie siciliane, 25 giugno 1860;

Che in forza di tale regolamento avente indubbiamente forza di legge i singoli comuni componenti la provincia sono costituiti in consorzio pel mantenimento di trovatelli o proietti e vi concorrono in ragione della rispettiva popolazione;

Che formata la liquidazione della spesa occorsa a tal uopo nell'anno 1861, il comune di S. Cataldo appariva debitore di lire 1170 76, ed il prefetto di Caltanisetta con lettera 31 ottobre 1865 gliela trasmetteva accompagnata dalle più appaganti spiegazioni invitandolo a farne il pagamento, al che si ricusava quel municipio, come da verbale 19 maggio 1865;

Che in seguito a tale rifiuto la deputazione provinciale di Caltanisetta avrebbe presa l'avanticitata deliberazione di cui il comune chiede l'annullamento, e colla quale avrebbe mandato al tesoriere di versare nella cassa della provincia la somma di lire 1170 76, prelevandola dagli articoli del bilancio, debiti arretrati, ed in mancanza sui fondi comunicati;

Che i motivi sui quali il municipio ricorrente pretende fondare la sua istanza sarebbero dimostrati erronei in fatto ed in diritto nella citata relazione del prefetto, in data 19 ottobre 1865;

Che non sussiste in fatti che per dividere la spesa siasi presa per base la popolazione risultante da un preteso censimento del 1863 e non del 1861, in quanto che col regio decreto 1° maggio 1863 si approvava appunto il censimento del 1861;

Non sussiste del pari trattarsi di un semplice ordine ministeriale alla cui osservanza potessero i comuni rifiutarsi, apparendo invece che il provvedimento di cui è caso sarebbe emanato in una epoca in cui gli ordini sovrani pubblicati sotto la forma di rescritto avevano forza di legge;

Che essendosi il consiglio comunale rifiutato al pagamento della quota di ratizzo ad esso attribuita, non era più il caso che la deputazione provinciale avesse ad interrogarlo nuovamente a

Digitized by Google

tenore dell' art. 135 della legge 23 ottobre 1859;

Che non meno infondati appariscono gli altri motivi sui quali si appoggia il comune di S. Cataldo, che vennero del pari confutati nella citata relazione prefetturiale;

Che però se nel merito il decreto della deputazione provinciale sarebbe fondato, non sarebbe ammessibile la parte dispositiva del medesimo, in quanto che a tenore della legge spetta bensì alla deputazione il fare d' ufficio in bilancio le allocazioni necessarie per le spese obbligatorie, ma non le competeva, allo stato delle cose, il diritto di ordinare al tesoriere di versare la somma indicando gli articoli da cui doveva essere prelevata;

Per tali considerazioni,

Opina:

Dover star ferma la deliberazione della deputazione provinciale della quale si tratta, esclusa la detta parte della dispositiva che non sarebbe consentanea alla legge.

Elezioni. - Appaltatori di strade. Sindaco in un comune e consigliere in un altro.

Le eccezioni stabilite dalla legge alla regola della capacità elettorale, debbono essere strettamente interpretate e non possono quindi essere estese dai casi tassativamente contemplati ad altri non preveduti, qualunque fosse l'affinità tra questi.

L'appaltatore di strade comunali e il socio dell'appaltatore non sono incapaci ad essere eletti consiglieri comunali.

La qualità di sindaco d'un comune, non rende incompatibile per chi la riveste la nomina di consigliere in altro comune (1).

Sentenza 22 novembre 1865 della corte d'appello di Napoli.

Questioni.

1° Il socio nell'appalto di strade comunali è incapace ad essere eletto consigliere municipale nello stesso comune?

2° Vi è incompatibilità tra la carica di sindaco di un comune e quello di consigliere municipale in altro comune?

3° Che per le spese?

Sulla prima: — La corte osserva che le eccezioni stabilite dalla legge alla regola della capacità dei cittadini ad essere eletti consiglieri municipali sono della più stretta interpretazione; esse non possono estendersi dai casi tassativamente contemplati ad altri non preveduti, qualsivoglia affinità vi fosse mai tra essi. In altri termini, sempre che la incapacità non sia stata dal legislatore sanzionata, non è lecito argomentarla per analogie. — Osserva, che nella fattispecie manca la prova di essere il signor Giovanni Lucianelli socio nello appalto per la costruzione del basolato sulla strada del comune di Teano. Per contro sta in fatto che quando il consiglio municipale fu chiamato allo esame del reclamo del sindaco di Teano contro l' elezione del Lucianelli a consigliere, invitò il segretario a dichiarare, se da tutti gli atti di appalti delle strade e da altri documenti esistenti nell' archivio comunale, risultasse la qualità nel predetto Lucianelli di socio interessato in appalto di strada, al che quel funzionario rispose negativamente. — Arroge che sull' obbietto si è anche prodotto analogo certificato dello stesso segretario comunale;

Che sebbene la deputazione provinciale con deliberazione del 21 luglio 1864, cui accenna l'ufficio del prefetto di Terra di Lavoro del 22 detto mese, avesse dichiarato il Lucianelli ed altri decaduti dalla carica di consiglieri per essere provato il loro interesse in appalto del comune, pure cotesto pronunziato non ha forza di autorità di cosa giudicata, potendo essere rivocato in seguito di richiamo del Lucianelli. — Che dimostrata anche la qualità di socio, e sia pure di unico appaltatore in esso Lucianelli, andrebbe sempre mal vagheggiata la pretesa incapacità. Ed in vero gli articoli 25, 26 e 27 della legge del marzo 1865, dopo di aver stabilita la regola generale di essere eleggibili tutti gli elettori iscritti, determinano le diverse eccezioni d' ineleggibilità ed incompatibilità, fra le quali non è noverata quella di socio o di appaltatore di strade comunali;

Che l' art. 222 della stessa legge di cui vuolsi giovare il municipio di Teano, lungi dal confortare il suo assunto, ribadisce per converso il concetto di non essere incapace dell' ufficio di consigliere municipale colui che figuri da socio nello appalto di strade comunali. Infatti quell' articolo stabilisce da prima che i consiglieri si asterranno dal prender parte alle deliberazioni riguardanti liti, o contabilità loro proprie, verso i corpi cui appartengono, coi stabilimenti dai medesimi amministrati, o soggettti alla loro amministrazione o vigilanza: e coerentemente allo stesso principio soggiunge nell' alinea che segue: « si asterranno pure dal prender parte direttamente, o indirettamente in servizii di esazioni di diritti, somministrazioni, od appalti di opere, nell' interesse del

(1) Vedi anche in questo senso la *Guida amministrativa*, a pag. 637 e 638.

Digitized by Google

comune o della provincia, alla cui amministrazione appartengono. »

Or se l'invocato articolo prescrive che il consigliere debba astenersi dal divenire appaltatore, ed alla violazione di cotesto precetto non è comminata la pena della decadenza dall'ufficio di consigliere, nel modo che trovasi testualmente sanzionata dall'art. 208, per la contravvenzione agli articoli 25, 26 e 27, ne segue che la qualità di consigliere rimane salda nel contravventore, ritenendosi invece inefficace il contratto di appalto che egli avesse stipulato. Sarebbe poi illogico che, nel caso inverso, come quello in esame, la qualità di appaltatore preesistesse all'altra di consigliere; una tale qualità rendesse l'appaltatore incapace ad esser eletto consigliere. Merita, per fermo, maggior censura quel consigliere che, ad onta del divieto della legge, si rende appaltatore, che un appaltatore, il quale, malgrado cotesta qualità, venga ad accettare la carica di consigliere conferitagli dal suffragio dei suoi concittadini. Or se nel primo caso gli è solo vietato di votare nelle questioni relative al suo appalto, sarà eleggibile nel secondo caso, ma con lo stesso divieto di votare intorno al suo appalto.

Sulla seconda: — Osserva che in rapporto al signor Michele De-Quattro è speciosa la incompatibilità che gli si oppone della carica di consigliere del comune di Teano, con quella di sindaco dell'altro comune di Caianiello. Primieramente pel succitato art. 25 della legge del 20 marzo 1865, è eleggibile a consigliere municipale qualunque elettore iscritto, salve le eccezioni stabilite con gli articoli seguenti, fra le quali non si legge quella di trovarsi l'elettore già nominato sindaco di un comune. Secondamente, per l'art. 99 niuno può essere sindaco contemporaneamente di più comuni, il che non esclude che si possa essere sindaco in un comune e consigliere in un altro. Ed in vero, dovendo esser fatto un sindaco tra i consiglieri, e potendo essere confermato, purchè conservi la qualità di consigliere ai sensi dello art. 98, la legge, col divieto sancito nell'art. 99, ha supposto necessariamente che un individuo sia sindaco in un comune e consigliere in un altro. In ultimo sta scritto nell'art. 184, che quando il sindaco o consigliere comunale sia contemporaneamente membro della deputazione provinciale, egli non potrà nè votare nè intervenire alle adunanze dove si tratti degli affari del comune al quale appartiene.

Laonde, un individuo può essere contemporaneamente consigliere e sindaco di un comune, consigliere provinciale e deputato provinciale nella stessa provincia. Or se la legge non ravvisa alcuna incompatibilità della carica nello stesso individuo di sindaco di un comune, e di consigliere e deputato provinciale della provincia alla quale quel comune appartiene, non è compatibile che la stessa legge avesse ritenuta una incompatibilità tra la carica di sindaco di un comune e quella di consigliere di altro comune; mentre nella prima ipotesi un cittadino viene ad esercitare un doppio potere esecutivo nel perimetro del comune ed in quello della provincia, laddove nel secondo caso egli esercita il potere esecutivo nel comune ove è sindaco, ed il semplice potere deliberativo nell'altro comune ove trovasi eletto consigliere. Osserva che è un fuor di opera per i ricorrenti contro la deliberazione del consiglio municipale invocare la esecuzione del secondo alinea dello art. 25, concernente i funzionarii del governo che debbono invigilare sull'amministrazione comunale, e gli impiegati dei loro uffici, imperocchè i sindaci sarebbero mal collocati nella categoria dei funzionari, di cui parla la legge nel citato articolo, mentre eglino non invigilano sull'amministrazione, ma amministrano essi stessi e sono vigilati dalle autorità superiori: (art. 97, 102 e 103, legge del 20 marzo 1865). D'altronde, ove fosse applicabile ai sindaci la eccezione dell'art. 25, potrebbe stare il divieto ad esercitare le funzioni di consigliere nel comune in cui si è sindaco, e non così in un comune diverso.

Che in fine non è sostenibile la pretesa incompatibilità per la deliberazione della giunta municipale di Teano, di doversi procedere a giudizio contro il comune di Caianiello per debiti di ratizzi, perciocchè non possono essere eleggibili coloro che abbiano lite vertente col comune ai sensi dell'art. 25, ma nella specie la lite starebbe tra due comuni, e non nello interesse del signor Michele De-Quattro. Costui rappresentando il comune di Caianiello con la qualità di sindaco, potrà solo, anzi dovrà, astenersi dal deliberare con la qualità di consigliere municipale, ove la lite fosse contestata presso il consiglio di cui fa parte.

Sulla terza: — Osserva che le spese del giudizio debbonsi sopportare dalla parte succumbente (art. 222 ll. di procedura civile).

Che nella specie fa d'uopo condannare alle spese i componenti della giunta comunale nel proprio nome, avvegnachè essendo detta giunta una emanazione del consiglio municipale, e dovendo quindi vegliare alla esecuzione delle sue deliberazioni, per gli articoli 91 e 96 della legge del 20 marzo 1865, è evidente che i signori Nobile, Gastallo, Piscicelli e Casilli temerariamente

Digitized by Google

si siano spinti ad impugnare invece la deliberazione in esame.

Per siffatte osservazioni,

La corte pronunziando definitivamente rigetta l'azione promossa dal municipio di Teano con atto del 17 ottobre ultimo, ed ordina che la deliberazione del 25 agosto corrente anno abbia la sua esecuzione.

Condanna i signori Nobile Nicola, Camillo Gastallo, Gennaro Piscicelli e Domenico Casilli, nel proprio nome, alle spese del giudizio liquidate in lire 54 e centesimi 86.

Contratti comunali. - Atti d'incanto.

Le disposizioni dell' art. 128 della legge comunale e provinciale, applicando ai contratti comunali le forme stabilite per l' appalto delle opere dello stato, hanno avuto per fine di prevenire le collusioni e le frodi che possano accadere per difetto di pubblicità nei contratti, assicurando all' amministrazione comunale quelle stesse guarentigie che la legge richiede nell' interesse dell' amministrazione dello stato.

Queste guarentigie consistenti nella pubblicità degli incanti e nel doppio esperimento di asta non sono prescritte a pena di nullità; e però mentre si può dall' amministrazione opporre l' inosservanza di esse a qualunque contraente, l' autorità amministrativa non è costretta a pronunziare la nullità degli atti celebrati senza la rigorosa osservanza delle dette forme, quante volte essa non sia tornata a danno dell' interesse comunale.

L' art. 59 del regolamento sulla legge comunale e provinciale coll' attribuire ai sotto-prefetti per maggiore celerità dell' azione amministrativa la esecutorietà mediante il visto *degli atti d' incanto, non ha derogato alle disposizioni degli art. 7 e 251 della legge comunale, nè al principio per cui gli atti dell' autorità inferiore amministrativa sono subordinati alla riparazione dell' autorità superiore immediata.*

—

Parere 2 marzo 1866 del Consiglio di Stato, adottato.

—

Con verbale del 6 settembre ultimo scorso il consiglio comunale di Cagli approvava gli atti d' incanto e di deliberamento per una locazione novennale dei pascoli di Monte Petrano di proprietà comunale.

Il sotto-prefetto di Urbino, cui fu trasmesso il verbale predetto per la sua approvazione, rifiutava di apporvi il *visto* e lo respingeva insieme cogli atti d' incanto al sindaco, allegando come motivo di questa sua risoluzione l' essersi proceduto dal comune all' aggiudicazione dell' affitto mediante le offerte di *sesta* in opposizione all' articolo 70 del regolamento 13 dicembre 1863 sulla contabilità dello stato, le cui norme debbonsi secondo dispone l' art. 128 della legge comunale, osservare dai comuni nei loro contratti.

Il prefetto, a cui il sindaco e la giunta si erano diretti per ottenere riparazione dell' atto del sotto-prefetto, rispondeva non spettare ad esso il riformare quella decisione, emessa dalla sotto-prefettura in forza della competenza attribuitale dall' art. 128 della legge comunale, e altro rimedio non rimanere al comune che il ricorso all' autorità superiore.

Frattanto diversi offerenti, rimasti vinti nel concorso dell' asta pubblica, hanno ricorso al ministero, reclamando che sia mantenuta ferma la decisione del sotto-prefetto per i motivi stessi in quella espressi, e allegando il danno da essi risentito e che loro non sarebbe toccato se il comune non avesse violate le disposizioni di legge.

Il sindaco a nome della giunta ha ricorso al ministero contro la decisione del sotto-prefetto di Urbino, allegando:

Che l' art. 128 della legge comunale del 20 marzo 1865 è identico all' art. 123 della legge 23 ottobre 1859, e che il regolamento sulla contabilità del 13 dicembre 1863 andò in vigore nel 1864;

Che nel 1864 e 1865 il comune conchiuse varii contratti, praticando gli esperimenti di *vigesima* e *sesta*, e che tutti furono muniti del *visto* del prefetto;

Che perciò il comune di Cagli non ritenne contrario alla legge il procurare migliorie oltre il ventesimo, tanto più dopo l' approvazione data dall' autorità tutoria a quegli atti;

Che anche standosi al disposto dell' art. 70 del regolamento di contabilità 20 dicembre 1863, è facile scorgere dalla lettera dell' articolo stesso che se è vietato accettare migliorie minori del ventesimo, non è tolto procurarne maggiori di questo limite;

Che i ricorrenti contro il deliberamento del comune accettavano i capitoli d' asta nella forma proposta dal comune stesso, compreso cioè l' esperimento per il miglioramento della *sesta*, e a torto vogliono disdire oggi il fatto proprio;

Che del resto il comune fu in buona fede e conseguì il maggior utile; e che se alcuno si credesse leso nei suoi interessi dal modo tenuto dal

comune nel deliberamento d' affitto, dovrebbe ricorrere ai tribunali ordinari.

Il prefetto di Pesaro osservò che egli si era astenuto dal pronunziare sulla decisione del sotto-prefetto, ritenendo che nella specie non si trattasse di un atto di amministrazione attiva ma sibbene di un atto di mera amministrazione esecutiva demandato dall' art. 102 della legge comunale alle esclusive attribuzioni del sindaco, e che perciò non era il caso di applicare gli art. 132 e 136 della legge stessa, ma che si dovesse stare alle decisioni del sotto-prefetto, a cui spettava rendere esecutorie le operazioni d' incanto.

Il consiglio di stato, a cui fu comunicata la pratica, ha emesso il parere che segue:

La sezione, ecc.

Veduta la nota del ministero dell' interno 27 ultimo febbraio, divisione 5ª, sezione 2ª, nº 2008, coi documenti uniti e richiesti con precedente avviso in adunanza del 29 febbraio;

Veduto il ricorso del municipio di Cagli contro il decreto del sotto-prefetto di Urbino, col quale fu rifiutato il *visto* agli atti di deliberamento dei pascoli e prati di Monte Petrano di proprietà di quel comune, perchè non eseguiti a norma della legge e del regolamento sulla contabilità dello stato applicati alle locazioni delle case comunali, il cui valore complessivo oltrepassa il valore di lire 500, per l' art. 128 della legge comunale e provinciale 20 marzo 1865;

Veduta la determinazione del prefetto di Pesaro, con cui declinò la cognizione del ricorso presentato dal municipio di Cagli, rinviandolo a provvedersi innanzi alla autorità superiore amministrativa;

Sentito il relatore;

Ritenuto che con avviso d' asta del 9 giugno fu aperto il concorso alla locazione dei detti pascoli e prati per il giorno 19 luglio dello stesso anno, e fu notificato nel tempo istesso al pubblico che nel giorno 3 agosto avrebbe luogo lo esperimento della vigesima, nel quale sarebbe aperta la gara per farsi luogo posteriormente agli aumenti di sesta;

Che con altro avviso del 20 luglio fu intimato l' esperimento di vigesima pel giorno 3 agosto, non senza aggiungere che pel giorno 10 agosto si riceverebbero poscia le schede in aumento di sesta, e sulle migliori di esse, senza alcuna gara alle ore 9 antimeridiane si procederebbe al definitivo deliberamento, salvo che verificandosi eguaglianza fra due o più schede per lo stesso lotto si aprirebbe la gara fra le medesime;

Che il sotto-prefetto d' Urbino sul ricorso degli antichi conduttori, di cui un solo comparì concorrente alla nuova locazione, rifiutò il *visto* agli atti di deliberamento perchè non conformi al regolamento del 13 dicembre 1863, che stabilisce l' esperimento di vigesima e non quello di sesta, ed il prefetto motivò il suo rifiuto a conoscere del ricorso contro il decreto del sotto-prefetto sulle disposizioni dell' articolo 59 del regolamento per l' esecuzione della legge cumunale e provinciale, che attribuisce al sotto-prefetto il *visto* per la esecuzione degli atti d' incanto celebrati dai comuni;

Considerando che le disposizioni dell' art. 128 della legge comunale e provinciale, applicando ai contratti comunali le forme stabilite per lo appalto delle opere dello stato, hanno avuto per fine di prevenire le collusioni e le frodi che possono accadere per difetto di pubblicità nei contratti, assicurando all' amministrazione comunale quelle stesse guarentigie che la legge richiede nello interesse dell' amministrazione dello stato;

Che tali guarentigie essenzialmente consistono nella pubblicità degli incanti e nel doppio esperimento di asta, in modo che il primo deliberamento non sia definitivo e gli aumenti o i ribassi che possono prodursi nel secondo termine di asta non sieno inferiori al vigesimo;

Che non essendo queste forme prescritte a pena di nullità, mentre si può dall' amministrazione opporre l' inosservanza d' esse a qualsivoglia contraente, d' altra parte l' autorità amministrativa non è costretta a pronunciare la nullità degli atti celebrati senza la rigorosa osservanza delle dette forme, quante volte essa non sia tornata a danno dell' interesse amministrativo, scemandone le guarentigie, e della parità di condizione in cui debbono essere posti tutti i concorrenti; che in conformità a queste norme il consiglio di stato, specialmente nei primi tempi d' applicazione delle nuove leggi, ha coverto l' inosservanza delle forme prescritte dai regolamenti, sempre che concorrevano le circostanze testè indicate ed erano stati osservati i solenni esperimenti posti in uso dalla legislazione precedente;

Considerando che nel caso in esame l' inosservanza consiste nell' essersi oltrepassate le guarentigie ordinate dalla legge e dai regolamenti sulla contabilità generale dello stato; dappoichè non è già che non siansi fatti colla massima pubblicità i due solenni esperimenti dei primi incanti e di quelli in termine di vigesimo, ma si aggiunse ad essi un terzo esperimento in termini di *sesta* secondo le norme precedenti in uso in quelle provincie, e che la prefettura aveva tol-

Digitized by Google

lerate sotto l'impero della legge 23 ottobre 1859, conforme in questa parte a quella del 20 marzo 1865;

Che sebbene un tale eccesso di guarentigia non sia degno di plauso, nè debba rinnovarsi onde abbia luogo il vantaggio della semplicità e della uniformità in questi atti rituali per le convenzioni dell'amministrazione pubblica, non può però elevarsi a motivo di nullità di un deliberato che migliorò la fortuna comunale di meglio che 68 mila lire, quando nè i ricorsi furono sporti da coloro che si erano presentati concorrenti, o che fossero rimasti deliberatari nei fatali di vigesimo, nè alcun possibile oblatore ha potuto soffrir danno o essere costituito in condizione inferiore a quella dei deliberatari per effetto del terzo esperimento, che fu a tutti annunziato e posto come condizione d'incanto fin dal 9 giugno 1865;

Considerando che se l'art. 59 del regolamento sulla legge comunale e provinciale attribuisce ai sotto-prefetti per maggior celerità dell'azione amministrativa il rendere esecutorii col loro *visto* gli atti d'incanto nei circondarii delle rispettive giurisdizioni, non deroga per nulla alle disposizioni degli art. 7 e 251 della legge comunale, nè ai noti principii per cui gli atti dell'autorità inferiore amministrativa sono subordinati alla riparazione dell'autorità superiore immediata;

Che quindi è tanto meno plausibile il rifiuto del prefetto di Pesaro di provvedere al ricorso contro il decreto del sotto-prefetto di Urbino, quanto maggiore era l'urgenza di provvedere a che la locazione avesse il suo compimento prima che trascorresse la stagione dei pascoli invernali;

Che la stessa urgenza autorizza la superiore amministrazione governativa a ritenere il merito delle questioni a lei deferite per ricorso e da pronunciare sopra esso,

È d'avviso:

Che debbano rendersi esecutorii gli atti di deliberamento dei pascoli e prati di Monte Petrano e si debba rescrivere al prefetto di Pesaro che a lui non mancava la giurisdizione per provvedere in proposito, rivocando il decreto del sotto-prefetto di Urbino.

Carabinieri reali. — Rapporti ai sindaci.

I carabinieri reali nella loro qualità di agenti di pubblica sicurezza sono in obbligo di riferire ai sindaci, considerati come ufficiali di pubblica sicurezza, intorno a tutto ciò che concerne la pubblica sicurezza. — Nè vale la ragione che i comandanti di stazione rivestano come i sindaci, a termini del codice di procedura penale, la stessa qualità di ufficiali di polizia giudiziaria, giacchè nella presente questione non si tratta dei diritti e dei doveri degli ufficiali di polizia giudiziaria, ma dei doveri degli agenti di pubblica sicurezza verso gli ufficiali di pubblica sicurezza.

Decisione del ministero interni, 3 marzo 1866, div. 4ª, sez. 1ª, nº 5527, al prefetto di......

Codest'ufficio di prefettura, colla lettera del 16 scorso febbraio, ha domandato al ministero se l'arma dei carabinieri reali può rifiutarsi di fare ai sindaci i rapporti di cui all'art. 16 della legge di P. S. del 20 marzo 1865, sul riflesso specialmente che i comandanti di stazione essendo, pel disposto dall'art. 57 del codice di procedura penale, ufficiali di polizia giudiziaria non sarebbero in obbligo di fare alcun rapporto ai sindaci che rivestirebbero la stessa qualità.

Questo ministero non esita punto a dichiarare che, ove dall'arma dei reali carabinieri fosse opposto un simile rifiuto, sarebbe del tutto irregolare e contrario alle leggi.

L'art. 6° sovra citato della detta legge di P. S. dichiara agenti di P. S. anche i carabinieri reali e fa loro obbligo di riferire agli ufficiali di P. S. intorno a tutto ciò che concerne la pubblica sicurezza, oltre quanto ad essi agenti impongono le leggi sulla procedura penale.

Egli è vero che la detta legge non annovera i sindaci fra gli ufficiali di P. S., ma siccome allo art. 4° è prescritto che nei comuni ove non sia un ufficiale di P. S. il sindaco o chi ne fa le veci ne esercita le attribuzioni sotto la direzione del prefetto o del sotto-prefetto, ne viene di conseguenza che i sindaci esercitando le attribuzioni degli ufficiali di P. S. sono nel pieno diritto di avere da tutti gli agenti di P. S. i rapporti che concernono la sicurezza pubblica locale.

Il codice di procedura penale nulla ha che fare nella presente questione, giacchè qui non si tratta dei diritti e dei doveri degli ufficiali di polizia giudiziaria, ma degli agenti di P. S.

Tanto il sottoscritto pregiasi accennare al signor prefetto, osservandogli che anche il comitato del corpo dei carabinieri reali ha riconosciuto infondato il rifiuto che potrebbe essere opposto dall'arma, ed ha già nella suespressa conformità dato le occorrenti disposizioni perchè non abbiano a succedere inconvenienti di sorta.

CARLO ASTENGO, *Direttore-Gerente.*

FIRENZE. — TIP. FODRATTI.

Digitized by Google

Anno V. -- N. 8 15 Aprile 1866

MANUALE

DEGLI

AMMINISTRATORI COMUNALI E PROVINCIALI.

SOMMARIO.

Legge 18 *marzo* 1866 *sulle cessioni e sequestri degli stipendi e pensioni.* — *R. D.* 4 *marzo* 1866 *sull'esazione provvisoria dell'imposta fondiaria del* 1866. — *Circ.* 21 *dic.* 1865 *sulla tassa fondiaria sopra gli edifici provinciali e comunali.* — *Circ.* 28 *marzo* 1866 *sul mantenimento dei quarantenanti poveri.* — *Circ.* 28 *marzo* 1866 *sulle cessioni e sequestri degli stipendi e pensioni* — *Circ.* 28 *marzo* 1866 *sulle spese d'ufficio.* — *Circ.* 4 *aprile* 1866 *sui matrimoni contratti da vedove ed orfane d'impiegati.* — *Giurisprudenza amministrativa: erezione in corpo morale di un asilo infantile; liti-appello; diritti dovuti ai servienti comunali; stipendiati comunali-nomina-intervento di congiunti; nomina della giunta municipale; chiusura serale degli esercizi pubblici; elezioni comunali; registro di popolazione; deputazione provinciale-assenso per lite; lanterna accesa alla porta degli stabilimenti pubblici.* — *Estratto delle istruzioni* 14 *dicemb.* 1836 *per il servizio interno degli uffici d'intendenza.*

Legge in data* 18 *marzo* 1866, *n°* 2830. — *Cessioni e sequestri degli stipendi e pensioni degli impiegati civili e militari.

VITTORIO EMANUELE II, ECC., RE D'ITALIA.

Il senato e la camera dei deputati hanno approvato.

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Le cessioni e i sequestri degli stipendi anteriori alle leggi 14 aprile e 17 giugno 1864, n° 1731 e 1807, da queste leggi vietati, non sortiranno effetto tranne per gli arretrati e per la parte di rata in corso di maturazione al tempo della promulgazione dell'una e dell'altra delle accennate leggi.

Le cessioni e i sequestri delle pensioni anteriori alle leggi stesse conservano la loro giuridica efficacia.

Sarà però sempre salva l'autorità della cosa giudicata dopo la pubblicazione delle menzionate leggi e prima della pubblicazione della presente legge.

Ordiniamo, ecc.

Dato a Firenze, addì 18 marzo 1866.

VITTORIO EMANUELE.

A. SCIALOJA.

R. decreto* 4 *marzo* 1866, *n°* 2845, *intorno all'esazione provvisoria dell'imposta fondiaria del* 1866, *ed al riparto dei centesimi addizionali a favore dei comuni e delle provincie nei ruoli definitivi.

VITTORIO EMANUELE II, ECC., RE D'ITALIA.

Considerata l'impossibilità di procedere, pei compartimenti di Lombardia, Parma-Piacenza, ex-ducato di Modena, Toscana, ex-Pontificio, Napoli, Sicilia e Sardegna, alla formazione dei ruoli per l'imposta sui terreni pel 1866 fino a che non siano compiute le operazioni di stralcio dell'estimo dei fabbricati da quello dei terreni;

Considerata l'impossibilità di procedere, per le provincie di Piemonte e Liguria, alla formazione dei ruoli dell'imposta sui terreni 1866, non essendo ancora compiute le operazioni prescritte dalla legge 14 luglio 1864, n° 1831, per la formazione dei ruoli dell'imposta stessa pel 1865;

Considerato che i ruoli del 1866 per l'imposta sui fabbricati non potranno essere compiuti prima del mese di maggio p. v., nè posti in riscossione prima del successivo mese di giugno;

Considerata la impossibilità, a fronte dello stato dei lavori per l'applicazione delle imposte dirette del 1866, di ripartire proporzionalmente a ciascuna imposta le sovrimposte provinciali e comunali, come è disposto dall'art. 230 della legge sull'amministrazione comunale e provinciale;

Sulla proposta del ministro delle finanze,

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Art. 1. Pei compartimenti di Lombardia, Parma-Piacenza, ex-ducato di Modena, Toscana, ex-pontificio, Napoli, Sicilia e Sardegna, la imposta fondiaria sui terreni e sui fabbricati pel 1866, coi relativi addizionali a favore dei comuni e delle provincie, sarà provvisoriamente esatta in base ai ruoli del 1865.

Per le provincie di Piemonte e Liguria la imposta stessa pel 1866, coi relativi addizionali a favore dei comuni e delle provincie, sara provvisoriamente esatta pei terreni in base ai ruoli raddoppiati del 2° semestre 1864; e pei fabbricati in base ai ruoli dell'imposta stessa del 1865.

Le somme in tal modo esatte saranno imputate nei pagamenti che dovranno farsi in base ai ruoli definitivi per lo stesso esercizio 1866.

Art. 2. I centesimi addizionali compresi nei ruoli del 1864 e del 1865 a favore dello stato per rimborso di talune spese, che ora sono passate a carico delle provincie, saranno versati nelle casse provinciali in conto delle quote di sovrimposta provinciale che verranno stabilite nei ruoli definitivi del 1866.

Art. 3. Nei ruoli definitivi per l'imposta sui terreni e per quella sui fabbricati del 1866, saranno provvisoriamente ripartite le sovrimposte comunali e provinciali resultanti dalle somme complessive stan-

Digitized by Google

ziate nei bilanci comunali e provinciali del 1866, salvi a suo tempo i necessari compensi.

Ordiniamo, ecc.

Dato a Firenze, addì 4 marzo 1866.

VITTORIO EMANUELE.

A. SCIALOJA.

Circolare del ministero delle finanze, (direzione generale delle tasse), in data 21 dicembre 1865, ai prefetti del regno.

Sulla moderazione o rilascio della tassa fondiaria sopra edificii provinciali e comunali destinati a pubblico uso.

Incerte sono state alcune direzioni delle tasse e del demanio delle provincie meridionali sull'interpretazione dell'art. 10 della legge 14 luglio 1864, n° 1831, e sull'applicazione dell'art. 11 della suddetta legge in quanto agli edificii provinciali e comunali ch'erano esentati dalla fondiaria, lorchè erano destinati ad uso pubblico.

Questo ministero, inteso il parere dell'abolito consiglio delle contribuzioni dirette di Napoli, e conformemente allo avviso del consiglio di stato, è venuto nella seguente risoluzione:

1. Che la facoltà conceduta alle provincie ed ai comuni nelle provincie meridionali, di ottenere, in seguito di reclamo, la moderazione od il rilascio della tassa imposta sopra i loro edificii destinati a pubblico uso, si debba intendere quale uno dei privilegi dei quali si parla nell'art. 10 della sopracitata legge di luglio 1864, n° 1831, e quindi per effetto di essa legge abolito.

2. Che in conseguenza i detti edificii debbono con effetto pagare l'imposta fondiaria senza pretendere alcun rilascio, nè moderazione, ma nella misura prescritta dall'art. 11 della legge suddetta fino al 1866.

3. Che non potendo la detta legge avere effetto retroattivo si possa concedere nei soliti modi pel primo semestre 1864 la moderazione o rilascio della tassa corrispondente al detto semestre sui fabbricati dei quali si ragiona.

Il sottoscritto comunica l'anzidetta risoluzione a cotesta prefettura per la debita intelligenza.

Pel ministro, G. FINALI.

Circolare del ministero dell'interno, div. 7ª, sez. 3ª, in data 28 marzo 1866, num. 16, ai direttori di sanità marittima.

Mantenimento di quarantenanti poveri.

La legge 30 giugno 1864, n° 4, relativa al servizio della sanità marittima prescrive all'art. 12 che i poveri provenienti dall'estero sopra navi soggette a quarantena siano mantenuti nei lazzaretti e curati se infermi a spese del governo.

È ben lontano il governo dal volersi esimere dalla stretta esecuzione di questa disposizione di legge, ma nell'interesse delle finanze ed a prevenire ogni possibile abuso, è suo dovere di sorvegliare a che sotto la generica denominazione di poveri non si ammettano al benefizio della legge quei viaggiatori che in realtà non vi abbiano diritto.

A questo scopo deve il ministero osservare che l'obbligo imposto dalla legge ha radice in analoga disposizione del regolamento annesso alla convenzione internazionale sanitaria 3 febbraio 1852, attualmente in vigore in tutto lo stato in virtù della precitata legge, il quale regolamento all'art. 84 dichiara che le persone, la cui povertà sarà constatata dall'autorità sanitaria, saranno non solo ammesse, ma anche nutrite gratuitamente nei lazzaretti.

Non avendo quindi la legge 31 giugno avuto in mira di modificare menomamente la convenzione e il regolamento sanitario internazionale, ma solo di estendere in tutto il regno questo e quella, è evidente che la qualificazione di povero deve essere subordinata al riconoscimento delle autorità sanitarie.

Ma siccome queste autorità nei porti di approdo non potrebbero, senza nuocere grandemente al servizio ed al pronto disimpegno delle operazioni che loro incumbono all'arrivo di una nave, procedere alla ricognizione di povertà dei singoli viaggiatori che invocassero il benefizio della legge per il loro mantenimento e cura gratuita in lazzaretto, nè d'altronde potrebbero avere gli elementi per una esatta consimile ricognizione, il regolamento sanitario internazionale contiene pure l'indicazione dei recapiti che possono senza altro far riconoscere la vera condizione di povertà richiesta, mentre all'art. 99, n° 5, si dichiarano esenti dal pagamento di ogni diritto sanitario gli *indigenti, che siano stati imbarcati a spese del governo del loro paese, o per ufficio dei consoli.*

Non basterà quindi l'asserzione dei viaggiatori di non aver mezzi di sussistenza, e tanto meno la condizione di aver avuto imbarco, sia o no gratuito, fra i passeggieri di ultima categoria per essere ammessi al trattamento gratuito nei lazzaretti, ma sarà necessario la presentazione di un certificato da cui risulti non solo dell'imbarco nel senso sovra espresso, ma lo stato di loro indigenza.

A questo certificato dovranno rigorosamente attenersi le autorità, ed i funzionari preposti agli stabilimenti quarantenari, i quali rimangono sin d'ora diffidati, che non saranno ammesse in loro discarico le spese di mantenimento incontrate per qualsiasi viaggiatore, senza la presentazione contemporanea del documento che attesti la povertà e l'imbarco di esso nel modo dichiarato dall'art. 99 del regolamento.

Nel pregare il signor direttore di comunicare le presenti istruzioni ai suoi subalterni preposti alla direzione degli stabilimenti quarantenari di sua giurisdizione, il sottoscritto lo informa che si è inviata copia della presente ai consoli del regno all'estero per loro norma nel rilasciare i ricapiti in essa accennati.

Sarà gradito dallo scrivente un cenno di riscontro della presente circolare.

Pel ministro, ALASIA.

Digitized by Google

Circolare del ministero finanze (direzione generale del tesoro), in data 28 marzo 1866, alle direzioni compartimentali, alle agenzie provinciali del tesoro, ai tesorieri provinciali, alla cassa centrale dei depositi e prestiti, ai ministeri, ed alla corte dei conti.

Sulle cessioni e sui sequestri delle pensioni e degli stipendi anteriori alle leggi del 1864.

In pendenza delle deliberazioni del parlamento, ed in seguito alle disposizioni contenute nelle due circolari di questo ministero del 6 maggio e 19 giugno 1865, n° 13,113-1702 e 14,922-1968, furono versate nelle casse dei depositi e prestiti, a cura degli agenti del tesoro, e per conto dell'amministrazione del tesoro, le somme ritenute sulle pensioni civili e militari per effetto di cessioni o sequestri anteriori alle leggi del 14 aprile e 17 giugno 1864, n° 1721 e 1807, quando le medesime per ciascun pensionato giungevano al valore di lire cento.

Ora colla legge del 18 corrente mese di marzo, n° 2830, che trovasi pubblicata nella *Gazzetta ufficiale* del regno del giorno 27 stesso mese, viene stabilito che le cessioni ed i sequestri delle pensioni anteriori alle precitate leggi del 1864 conservano la loro giuridica efficacia.

Epperciò dovendo aver luogo la restituzione dei detti depositi a favore dei rispettivi cessionari o sequestranti, questo ministero comunica alla cassa centrale dei depositi e prestiti, giusta il disposto con lo art. 123 del regolamento annesso al R. decreto del 25 agosto 1863, n° 1446, essere attualmente cessata la causa dei depositi stessi, e la invita a provvedere pel rilascio a mezzo delle casse da essa dipendenti dei *mandati di rimborso* delle somme depositate, e di quelli di pagamento dei relativi interessi.

All'oggetto poi che le operazioni al riguardo demandate agli uffici del tesoro seguano con procedimento uniforme, il sottoscritto dispone quanto segue:

1° I tesorieri provinciali descriveranno in appositi elenchi in duplo, conformi al modello qui unito, le polizze di deposito per le rate d'ogni cessione o sequestro di pensioni spedite dalle casse dei depositi e prestiti, e li consegneranno unitamente alle polizze medesime agli agenti del tesoro.

2° Gli agenti del tesoro, verificata l'esattezza di questi elenchi colla scorta dei registri in uso per le spese del debito vitalizio, e del registro mod. 88 prescritto dall'art. 381 del vigente regolamento di contabilità, vi apporranno la loro firma, ne tratterranno un esemplare per ogni eventuale bisogno di successive ispezioni, e trasmetteranno l'altro colle polizze alle preposte direzioni compartimentali del tesoro.

3° Le direzioni del tesoro trasmetteranno gli elenchi colle polizze alle rispettive casse dei depositi e prestiti, invitandole ad emettere i mandati di rimborso dei depositi relativi, e di pagamento degli interessi decorsi a favore dei singoli cessionari o sequestranti.

4° Le rate di cessioni o di sequestri di pensioni già scadute, e non ancora depositate nelle casse dei depositi e prestiti, perchè inferiori a lire cento, e quelle successive saranno liberamente soddisfatte sopra mandati degli agenti del tesoro intestati ai cessionari o sequestranti.

5° Gli uffici del tesoro dovranno por mente alla eccezione contenuta nella suddetta legge interpretativa del 18 marzo 1866, nel senso che deve rimanere salva l'autorità della cosa giudicata dopo la pubblicazione delle menzionate leggi del 1864, e prima della pubblicazione della legge medesima del 18 marzo 1866. Di conseguenza non dovranno comprendere negli elenchi suddetti per la restituzione gli importi e le polizze di quelle rate di pensioni cedute o sequestrate, che giacessero in deposito presso le casse dei depositi e prestiti, e per le quali nel suddetto intervallo di tempo fossero intervenute decisioni dell'autorità giudiziaria, dovendo per esse avere effetto la cosa giudicata.

Del resto si osserva che non occorrono disposizioni per l'esecuzione della legge suddetta del 18 marzo 1866 nella parte che si riferisce alle cessioni ed ai sequestri degli stipendi, essendo stato prima d'ora per essi provveduto in conformità della emanata interpretazione legislativa.

Gli uffici del tesoro vorranno prestarsi con tutta alacrità ed esattezza allo adempimento delle presenti disposizioni, che vengono comunicate anche alla cassa centrale dei depositi e prestiti, ai ministeri ed alla corte dei conti.

Per il ministro, T. ALFURNO.

ELENCO delle somme giacenti in deposito nella cassa dei depositi e prestiti di....... provenienti da sequestri o cessioni di pensioni civili e militari anteriori alla legge del 14 *aprile e* 17 *giugno* 1864, *e che sono da restituire con mandati a favore dei singoli sequestranti o cessionari a norma della legge del* 18 *marzo* 1866.

Numero progressivo	Cognome, nome e domicilio		Ritenzioni eseguite e versate nella cassa dei depositi e prestiti			Annotazioni
				Importo		
	del pension. civile o militare	del sequestr. o cessionario	Numero e data delle polizze	Parziale	Totale per ogni cessione o sequestro	

Circolare del ministero dell' interno, in data 28 marzo 1866, div. 4ª, sez. 4ª, n° 22601-7545, alle prefetture del regno.

Spesa per abbonamento ai giornali.

Ad opportuna norma di cotest' ufficio e degli uffici

Digitized by Google

di sotto-prefettura e di questura si previene che, avendo la recente circolare 23 p. p. febbraio, n° 9, derogato al disposto della circolare 12 marzo 1862, n° 23, nella parte che riguarda l'abbuonamento ai giornali, comprendendone la relativa spesa fra quelle d'ufficio da doversi perciò imputare dal 1° gennaio del corrente anno in poi allo assegno annuo fatto per queste ultime alle singole prefetture, sotto-prefetture e questure, più non verrà ammesso d'or innanzi in iscaricamento nei rendiconti trimestrali delle spese di pubblica sicurezza, l'importo del detto abbuonamento.

Pel ministro, Alasia.

Circolare del ministero di grazia e giustizia e dei culti, div. 6ª, sez. 1ª, in data 4 aprile 1866, *n°* 1237, *ai procuratori generali e procuratori del re.*

Stato civile. — Matrimonio contratto da vedove ed orfane d'impiegati.

Con circolare del 16 gennaio 1866 il guardasigilli accennando all'abuso invalso che soventi le vedove ed orfane d'impiegati nel passare rispettivamente ad altre nozze o a marito, continuano a percepire la pensione di cui sono provviste, chiamava l'attenzione delle SS. LL. sulla necessità d'invitare gli ufficiali dello stato civile all'esatta osservanza del disposto dell'articolo 101 del regio decreto 15 novembre 1865, diretto appunto a prevenire simili abusi.

Ora, per disposizione governativa, le pensioni pagandosi alla fine di ogni mese, e non trimestralmente come facevasi pel passato, il ministero di grazia e giustizia, di concerto con quello delle finanze, ha stabilito che le notificazioni di cui nell'anzidetta circolare debbano farsi dai pretori agli agenti del tesoro ed al ministero delle finanze al finire di ciascun mese, e ciò in base al regio decreto 15 novembre 1865 succitato, ed all'articolo 350 del regolamento sulla contabilità generale dello stato.

Vorranno quindi le SS. LL. indirizzare per tale oggetto le opportune istruzioni ai pretori, e segnare al ministero ricevuta della presente.

Pel ministro, Borgatti.

GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA

Erezione in corpo morale di un asilo infantile.

Può essere riconosciuto come corpo morale un asilo infantile quando il fondo ottenuto per la sua creazione, quantunque non molto cospicuo, sia sufficiente ad accertarne la esistenza, e si possa ragionevolmente presumere che le sue rendite aumenteranno.

Parere 2 marzo 1866 del Consiglio di Stato, adottato.

Il comitato, ecc.

Veduta la relazione del ministero interni delli 23 scorso mese di febbraio, div. 6ª, sez. 2ª, n° 12493-8921, colla quale si chiede il parere del consiglio di stato sopra l'erezione in corpo morale d'un asilo infantile nel comune di Salò e circa l'approvazione dello statuto organico del medesimo;

Veduta la deliberazione della direzione promotrice di detto asilo infantile 6 agosto ultimo scorso, non che lo statuto organico per detto istituto;

Udito il relatore;

Considerato che sebbene per ora non sia molto cospicuo il fondo ottenuto per l'impianto di detto asilo, contuttociò il medesimo è sufficiente per accertare tal sua esistenza, purchè l'esercizio sia mantenuto in modesti confini come si è saviamente deliberato;

Che d'altronde si può presumere con fondamento che le varie fonti delle sue entrate non mancheranno di aumentarsi, e in ispecie le spontanee largizioni quando l'asilo sia posto in esercizio con soddisfazione della popolazione, e che perciò non mancherà di prosperare;

Considerato che in quanto allo statuto organico di detto asilo il medesimo non contiene disposizioni contrarie alle leggi, e sembra provvedere a quanto riguarda detto istituto;

Che però sembra degna di approvazione l'aggiunta proposta nella nota ministeriale di premettere al XXIV un articolo così concepito:

« Le deliberazioni dell'assemblea degli azionisti sono prese a maggioranza assoluta de' membri intervenuti; »

In tal modo si determinano in modo esplicito le condizioni necessarie per la legalità delle deliberazioni dell'assemblea generale, le quali però sono conformi all'indole dell'assemblea;

Che non occorre altra osservazione ulteriore semprechè esista la deliberazione favorevole della deputazione provinciale;

Per questi motivi,

È di parere:

Che si possa con decreto reale erigere in corpo morale l'asilo infantile in Salò ed approvare il relativo statuto organico pel medesimo, coll'aggiunta però del sovra tenorizzato articolo.

Liti. - Appello.

A termini della legge comunale in vigore è necessaria una deliberazione del consiglio comunale e la susseguente autorizzazione della deputazione provinciale per intentare e sostenere i giudizi d'appello in tutti i casi in cui è prescritta pei giudizi di prima istanza, cioè quando si tratti di azioni relative a diritti immobiliari. — Per giudizi relativi a diritti mobi-

Digitized by Google

liari non occorre più l'autorizzazione della deputazione provinciale.

Dispaccio del ministero interni, 28 ottobre 1865, al prefetto di . . . .

Sul dubbio fatto dal signor prefetto di . . . . colla nota 27 agosto p. p., num. 1840, sull'applicazione dell'art. 144 della legge 20 marzo 1863, all. A, lo scrivente sentiva il consiglio di stato, il quale in adunanza del 14 corrente ottobre ebbe ad emettere il seguente parere:

« Considerando che l'art. 87 della vigente legge comunale chiama il consiglio comunale a deliberare *sulle azioni da promuovere o sostenere in giudizio* senza distinguere i giudizi di prima istanza da quelli d'appello;

« Che mancherebbe eziandio una ragione intrinseca di così fatta distinzione, poichè è cosa assai grave il promuovere un giudizio d'appello non ostante la presunzione contraria che nasce dalla condanna sofferta in un primo giudicato, e sarebbe troppo pericoloso il lasciare in balìa dell'amministrazione esecutiva la possibilità di compromettere il decoro e la finanza del comune col sostenere impegni appassionati ed inconsulti;

« Che non potrebbe trarsi un argomento sufficiente in appoggio ad interpretazione diversa dal fatto che l'articolo precitato dalla legge attuale abbia ripetuto il tenore dell'art. 84 della legge comunale del 1859, omettendo il cenno che in quella esisteva di giudizio di qualunque grado, mentre questa omissione non cangia il senso letterale dell'articolo e neppure havvi ragione alcuna di credere tolto quel cenno altrimenti che come superfluo;

« Che infatti la legge nuova ha bensì voluto favorire le libertà comunali, restringendo la ingerenza dell'autorità tutoria, ma non ebbe in vista di sottrarre all'esame del consiglio, che è la vera rappresentanza comunale, gli atti importanti dell'amministrazione del comune, e di allargare così senza necessità la sfera delle facoltà dell'amministrazione esecutiva.

« E che il legislatore non abbia voluto farlo nella specialità delle attribuzioni relative alle liti si ha per anco un argomento di più nella cura che esso prese di specificare negli articoli 93, n° 12 e 102 n° 9, la competenza dei consigli delegati e de' sindaci in ordine agli affari contenziosi;

« Considerando che se viene così dimostrato che l'art. 87 nulla innovò rispetto alle cautele necessarie per le liti dei comuni, cade necessariamente ogni argomento che si voglia dedurre dal tenore dell'articolo stesso per dire che non sia più necessario pei giudizi di appello l'assenso dell'autorità tutoria;

« Che per l'altra parte non potrebbe risolversi la quistione presente per induzioni tratte dall'art. 144 della legge nuova ove si dice necessaria l'autorizzazione della deputazione provinciale per iniziare azioni relative a diritti immobiliari, e non si parla di altre liti poichè ne nasce bensì la conseguenza che non occorre più l'autorizzazione della deputazione quando trattasi di azioni relative a diritti mobiliari, ma non può inferirsene una distinzione tra i giudizi di prima istanza e quelli di appello nelle materie per cui la legge conserva l'intervento di una tutela,

« Il consiglio è d'avviso: che sotto l'impero dell'ora vigente legge comunale sia necessaria una deliberazione del consiglio comunale e la susseguente autorizzazione della deputazione provinciale per intentare e sostenere i giudizi d'appello in tutti i casi in cui è prescritta per giudizi di prima istanza. »

Lo scrivente aderendo pienamente a tale avviso, si pregia trasmetterne copia al signor prefetto di . . . . con preghiera di conformarvisi.

Diritti dovuti ai servienti comunali.

Se i servienti comunali non sono stati nominati colla condizione di non poter ricevere alcun diritto pei contratti comunali, non si potrebbe denegare ai medesimi quell'emolumento che può essere stabilito in forza di disposizioni governative precedenti, o di deliberazioni municipali, o quanto meno da una ben accertata consuetudine, finchè non sia emanato un provvedimento uniforme in tutto il regno anche per questa materia. — I diritti stabiliti dalla tariffa A annessa alla legge del 16 novembre 1859, non si potrebbero applicare ai servienti comunali, perchè stabiliti soltanto per gli uscieri delle prefetture e sotto-prefetture.

Dispaccio del ministero interni, 9 gennaio 1866, al prefetto di.....

Sebbene nella tariffa dei diritti dovuti ai segretari comunali pubblicata col regolamento per l'esecuzione della legge comunale 20. marzo 1865, non sia fatta menzione dei diritti che possono spettare al serviente comunale per la pubblicazione degli avvisi d'asta, e per la sua assistenza agli incanti degli affittamenti, vendite ed appalti, tuttavia ritiene chi scrive che l'opera del serviente comunale sia tuttora richiesta, come fu per lo passato, e come si pratica per simili atti che seguono negli uffici governativi.

In quanto poi ai diritti che possono spettare ai servienti comunali per siffatto servizio, siccome non potrebbesi di ragione applicare il diritto di cui all'art. 20 della tariffa A annessa alla legge del 16 novembre 1859, perchè stabilito soltanto per gli uscieri delle prefetture e sotto-prefetture, così a meno che il serviente non sia stato nominato colla condizione di non poter ricevere alcun diritto pei contratti co-

Digitized by Google

munali, e che si intenda per tutto ciò retribuito collo stipendio, non pare che possa denegarglisi quell' emolumento che può essere stabilito in forza di disposizioni governative precedenti, o di deliberazioni municipali, o quanto meno da una ben accertata consuetudine, finchè non sia emanato un provvedimento uniforme in tutto il regno anche per questa materia.

Tale è l' avviso che il sottoscritto esprime al signor prefetto di . . . . in risposta a sua nota qui contro ricordata.

Stipendiati comunali. — Nomina. — Intervento di congiunti.

Lo intervento alla discussione e votazione portante nomina di stipendiati comunali di alcuni congiunti del nominato, non trae la nullità della deliberazione, se non nel caso che il numero dei votanti congiunti abbia per poco influito sull'esito della votazione.

Decreti della sotto-prefettura di Castroreale e della prefettura di Messina del 22 gennaio e 7 febbraio 1866.

Il sotto-prefetto di Castroreale:

Vista la deliberazione del consiglio comunale di Castroreale 7 gennaio corrente, colla quale si passava alla nomina del tesoriere speciale del comune in persona del signor Coppolino Cammareri Andrea;

Astrazion facendo dalla irregolarità della deliberazione perchè in contravvenzione all' art. 216 della legge il quale prescrive, dovere essere discusse prima le proposte dell' autorità governativa, e qui mentre espressamente colla nota 28 dicembre, n° 8832, di quest' ufficio si incaricava il sindaco di far deliberare prima in massima, se era il caso di passarsi o no l'esazione delle rendite comunali da mani dell' esattore fondiario in quelle di un cassiere speciale, indi a che si sarebbe passato alla elezione di quest' impiegato, pur tuttavia il sindaco non curava questa prescrizione e faceva passare alla elezione puramente e semplicemente;

Ritenuto che nella votazione in parola prendevano parte i consiglieri Iannelli Guglielmi, Presti Gaetano, Muscianisi Antonio, fratelli cognati dell' eletto Coppolino, Antonino fratello e Natale figlio;

Ritenuto che essi si trovano al grado di parentela preveduto dall' art. 222 della legge 20 marzo 1865 (allegato *A*);

Ritenuto che trattandosi di votazione segreta non potrebbe dirsi *a priori* che vi abbiano preso parte, poichè non era noto ufficialmente che dovea conferirsi un impiego determinatamente al candidato eletto, onde non potrebbe dirsi viziata l'elezione in modo assoluto come presa apertamente in contraddizione del suddetto articolo;

Considerando che per la esatta applicazione della legge, la giurisprudenza elettorale ha fissato però la massima, che lo intervento nella elezione di congiunti che non possono prendervi parte non porta la nullità della stessa se non nel caso, che abbia influito nel risultato della votazione, ond'è che *a posteriori* dee dirsi se vi abbiano o no preso parte;

Considerando che giusta questo sistema giuridico generalmente seguìto, ne risulta chiaramente, che se non avessero votato i cinque congiunti del Coppolino, egli non avrebbe riportato la maggioranza dei voti voluta dalla legge e nella specie dall'art. 223;

Considerando che ciò che è contrario alla legge è nullo;

Visti gli articoli 132, 135, 222, 223, legge comunale e provinciale 20 marzo 1865,

Decreta: — La deliberazione del consiglio comunale di Castroreale portante la nomina del cassiere comunale è sospesa.

Il sotto-prefetto, A. Fassari.

Il prefetto della provincia di Messina:

Vista la deliberazione del 7 dello scorso gennaio, colla quale il consiglio comunale di Castroreale nominava tesoriere di quel comune il signor Andrea Coppolino;

Visto il decreto del 22 dello stesso mese, col quale il sotto-prefetto del circondario sospendeva la esecuzione di tale deliberato per i seguenti motivi:

1° Perchè il sindaco non abbia curato far deliberare al consiglio pria di procedere alla nomina del tesoriere, se conveniva lasciarsi la cassa del comune in potere dell' esattore fondiario, che l' avea amministrata, come il sotto-prefetto istesso disponeva con lettera del dì 28 dicembre, essendosi per tal modo contravvenuto all'art. 216 della legge 20 marzo 1865, allegato *A*;

2° Perchè intervenuti nella seduta numero cinque consiglieri parenti del Coppolino, nei sensi dello art. 222 legge citata, i quali presero parte nella deliberazione e con i loro voti la resero preponderante in favore del Coppolino;

Udito il consiglio di prefettura;

Veduto i reclami avanzati tanto in favore che contro la deliberazione del consiglio;

Considerando che con una precedente deliberazione il consiglio comunale avea stabilito le condizioni, cui dovesse sottoporsi l'individuo che sarebbe nominato tesoriere speciale ed erasi proceduto alla nomina corrispondente, che annullata la deliberazione nella sola parte, che riguardava la nomina per il difetto, di cui era viziata, ed approvata in quell'altra che riguardava le condizioni, si era implicitamente

Digitized by Google

riconosciuta e spiegata la convenienza per parte del consiglio di aversi un tesoriere speciale;

Considerando che nella seduta straordinaria del 7 gennaio, in cui i consiglieri furono invitati per procedere alla nomina del tesoriere, intervennero 14 consiglieri fra i quali cinque parenti del Coppolino nei gradi indicati dall'art 222 della legge, allora il funzionante da sindaco fece osservare che la proposta fatta dal consiglio comunale nella seduta degli 8 novembre di tesoriere comunale in persona del signor Coppolino Andrea, essendo stata annullata fa d'uopo passarsi alla novella elezione;

Tale proposizione implicava lo interesse del consiglio a sostenere la elezione precedente fatta in persona del Coppolino, lo interesse di quest'ultimo ad essere rieletto per la qual cosa i cinque consiglieri parenti si sarebbero dovuti astenere dal prendere parte nella votazione;

Che passato allo scrutinio dei voti, due soli furono in favore di Antonino Lo Presti, e dodici del Coppolino;

Ritenendosi di nessun conto i cinque voti dei consiglieri, che si sarebbero dovuti astenere, e che deve presumersi sieno stati dati in favore del Coppolino, i voti liberi che rimasero in di lui favore sarebbero sette, numero non superiore alla metà dei consiglieri intervenuti;

Visti gli articoli 222, 223 e 136 della legge 20 marzo 1865, allegato *A* e adottando nel resto i motivi del decreto della sotto-prefettura,

Decreta: — La deliberazione del consiglio comunale di Castroreale è annullata.

Il prefetto, FARALDO.

Nomina della giunta municipale.

La nomina della giunta fatta in due tempi distinti, ma sempre entro i termini della sessione autunnale, non è nulla.

—

Parere 12 marzo 1866 del Consiglio di Stato, adottato.

—

Il consiglio comunale di Voghera, con deliberazione del 16 ottobre 1865, rinnovava solo per metà la propria giunta, credendo con ciò di ottemperare al disposto dell'art. 91 della nuova legge comunale.

Verso i primi di novembre, avendo il ministero, con circolare ai prefetti, ingiunto che si rinnovassero le giunte per intero, il prefetto di Pavia ordinava al comune di Voghera di riconvocarsi per nominare l'altra metà della giunta. Quel consiglio comunale però in adunanza 23 novembre p. p., stimando che la prefettura avesse erroneamente interpretate le istruzioni ministeriali, rieleggeva invece integralmente la giunta, ritenendo nulle, e come non avvenute, le nomine fatte nella precedente seduta del 16 p. p. ottobre.

Senonchè il sotto-prefetto, con ordinanza 3 dicembre p. p., sospendeva tale ultima deliberazione, e il prefetto, sentito l'avviso di quel consiglio di prefettura, con decreto 16 stesso mese l'annullava, osservando che le nomine fatte il 16 ottobre p. p., dovevano ritenersi un fatto compiuto, e che non rimaneva più che a completare l'altra metà della giunta.

Contro siffatto provvedimento il consiglio comunale di Voghera ricorse al re, adducendo che se le giunte, nella sessione del 1865, dovevano farsi per intero e non per metà, nulla in ogni sua parte deve considerarsi la deliberazione 16 ottobre, in cui la giunta veniva eletta solo per metà, e necessaria conseguentemente la sua integrale rielezione.

Il Consiglio di Stato, che venne interrogato in proposito, emise il parere seguente:

La sezione, ecc.

Vista la relazione del ministero interni del 27 scorso febbraio, div. 5ª, sez. 2ª, nº 12960-2203, colla quale si chiede il parere del consiglio di stato sul richiamo fatto al re dal consiglio comunale di Voghera per l'annullamento del decreto del prefetto di Pavia del 16 dicembre 1865, col quale vennero annullate le deliberazioni 21 e 23 novembre ultimo scorso di detto consiglio di Voghera, portanti la nomina della intera giunta comunale in vece di compire soltanto la metà dei membri mancanti in aggiunta alle nomine già fatte nella precedente deliberazione 16 ottobre 1865 secondo l'invito dell'autorità amministrativa;

Viste le altre carte della pratica;

Udito il relatore;

Considerando che la deliberazione del 16 dicembre 1865, colla quale il consiglio comunale di Voghera nominò la metà della giunta comunale, non può considerarsi come nulla ed inefficace, dappoichè essa fu munita del *visto* dell'autorità amministrativa e non venne poscia annullata, in guisa che da una tale deliberazione sorse il diritto perfetto nei nominati di far parte della giunta comunale;

Che se secondo l'art. 91 della legge comunale si ritenne obbligo del comune di nominare l'intiera giunta e non soltanto la metà, dal medesimo, secondo lo spirito della dichiarazione, soltanto ne sorgeva la necessità di supplire la deficienza e rendere compiuta la nomina di tutti i membri e non di ritornare sopra elezioni già per-

Digitized by Google

fette in forza di deliberazione non annullata e che erano conciliabili col principio che si veniva di stabilire;

Che quantunque la giunta comunale in questa guisa venisse nominata in due tempi distinti, cioè una metà li 16 ottobre e l'altra metà in epoca posteriore, non ne deriva perciò una nullità, dappoichè non havvi articolo di legge il quale stabilisca che la nomina dell'intiera giunta debba farsi nello stesso tempo con unità di contesto, prescrivendo soltanto l'art. 84 della legge comunale 20 marzo 1865, che i membri della giunta sieno nominati nella sezione autunnale; nè d'altronde può l'atto di nomina dei vari membri considerarsi come un atto assolutamente individuo inquantochè le nomine riguardando diverse persone possono farsi con distinte e separate deliberazioni senza che si ledano le prerogative del consiglio comunale, il quale è sempre libero nelle elezioni mancanti purchè rispetti i diritti già acquistati dai nominati colle precedenti deliberazioni;

Considerato che se la decisione presa di doversi rinnovare le giunte per intiero, rendeva necessariamente inutile il sorteggio che si praticò il 16 ottobre 1865 per determinare quali fossero i membri della giunta componenti la metà che si dovevano surrogare, inquantochè tutti i membri erano da nominarsi, tuttavia per questa ragione non devono ritenersi inefficaci le fatte elezioni di quei membri, poichè il sorteggio fra i membri della giunta era un atto preliminare per far luogo alla surrogazione di alcuni membri, ma esso fu di diversa indole e distinto dall'elezione la quale si esercitava fra i diversi consiglieri e che conteneva sempre in sostanza un voto libero di fiducia verso nuovi membri della giunta; onde è il caso del principio di diritto che *utile per inutile non vitiatur*;

Che quindi le deliberazioni 21 e 23 novembre 1865 del consiglio comunale di Voghera appoggiandosi ai principii contrari alla legge vennero meritamente annullate dal prefetto della provincia di Pavia;

Per questi motivi,

La sezione è di parere: doversi rigettare il richiamo del consiglio comunale di Voghera del quale trattasi.

Chiusura serale degli esercizi pubblici.

La chiusura ordinaria degli esercizi pubblici deve essere stabilita dalle giunte municipali, mediante apposita deliberazione redatta in modo generico, e non nominativamente, cioè indicando i diversi esercenti.

Per stabilire la protrazione della chiusura serale degli esercizi pubblici sono necessarie due condizioni: l'avviso della giunta che deve risultare da una deliberazione adottata in proposito; ed il permesso del sindaco, che dev'essere rilasciato in conformità del parere dato dalla predetta giunta.

Decisione del ministero interni, 7 marzo 1866, div. 4ª, sez. 2ª, num. 5708, al prefetto di ....

Riguardo alla chiusura serale degli esercizi pubblici è mestieri distinguere la chiusura ordinaria di tutti i pubblici stabilimenti di cui trattano gli articoli 42 della legge di P. S. e 56 del regolamento, e la protrazione della chiusura in determinate epoche per taluno o tutti gli esercenti contemplata dall'articolo 57 del citato regolamento.

In quanto alla chiusura ordinaria il sottoscritto concorre nell'avviso emesso da codest'ufficio che la legge con l'articolo 42 accorda alla giunta municipale la facoltà di stabilirla, e l'orario della chiusura serale degli esercizi pubblici, a termini del disposto dall'art. 56 del regolamento di P. S., deve risultare da una deliberazione adottata in proposito dalla giunta municipale, la quale, come ben si osserva da codesta prefettura, non può esser fatta nominativamente, cioè indicando i diversi esercenti, ma dev'essere redatta in modo generico; dappoichè in caso contrario potrebbe succedere l'inconveniente che un esercizio pubblico aperto dopo la deliberazione della giunta non avrebbe orario di chiusura, ovvero sarebbe necessaria una nuova deliberazione e così si dovrebbe praticare poi per ogni singolo esercizio pubblico che si aprisse posteriormente, il che è contrario al disposto della legge.

In effetto l'art. 42 della legge di P. S. per evitare gl'inconvenienti, di cui sopra è parola, stabilisce in termini generali che la chiusura degli esercizi pubblici deve essere fissata dalle giunte municipali, e l'art. 56 del regolamento viene poi ad indicare il modo con cui si deve stabilire l'orario di chiusura di tutti i pubblici stabilimenti. Ora una deliberazione adottata in proposito dalle giunte municipali, in cui s'indichino i pubblici esercenti, viene a restringere l'esecuzione di una disposizione data dalla legge in modo generico, la quale deve applicarsi anche agli esercizi che potrebbero aprirsi posteriormente.

La deliberazione quindi della giunta municipale di ..... del 24 dicembre p. p., relativa alla chiusura ordinaria degli esercizi pubblici, non è

Digitized by Google

conforme allo spirito della legge ed al disposto dell' art. 42 sopra citato, perchè in essa sono indicati i nomi degli esercenti.

Cotesto ufficio deve perciò sospendere l' esecuzione della accennata deliberazione con decreto motivato a norma del disposto dall' articolo 132 della legge comunale e provinciale.

In quanto poi alla protrazione in determinate epoche della chiusura serale di tutti o di taluno degli esercizi pubblici, l' art. 56 del regolamento di P. S. prescrive due condizioni: l' avviso della giunta, ed il permesso rilasciato dal sindaco in cui deve essere espressa la condizione che non si permette, dopo l' ora ordinaria di chiusura, l' esercizio dei giuochi di qualunque sorta.

Ora l' avviso della giunta non può risultare che da una deliberazione adottata in proposito dalla medesima; ma in questa deliberazione la giunta deve soltanto emettere un parere a mente dell' art. 57 del regolamento di P. S., e non può fissare la protrazione della chiusura per tutti o taluno degli esercizi pubblici, imperocchè questa facoltà è esplicitamente demandata al sindaco dal citato art. 57 del regolamento.

La deliberazione perciò della giunta municipale di . . . . del 2 dello scorso febbraio, con cui si stabilisce la protrazione della chiusura serale di alcuni esercizi pubblici, non è conforme alla disposizione emanata dal surriferito articolo 57 del regolamento, imperocchè avrebbe dovuto contenere soltanto un avviso, ed il sindaco poi in conformità del medesimo avrebbe dovuto rilasciare una licenza in iscritto colla condizione di non permettersi giuochi di qualunque sorta oltre l' ora ordinaria di chiusura.

La cennata deliberazione deve perciò essere modificata nel senso sopra espresso e codest' ufficio può, con decreto motivato, sospenderne l'esecuzione a norma del menzionato art. 132 della legge comunale e provinciale.

Piaccia a codest' ufficio di richiamare l' attenzione del sig. sindaco di . . . . . sulle osservazioni surriferite, acciò voglia persuadersi della loro giustezza ed informarsi alle norme sopra indicate.

L'epoca della protrazione della chiusura serale dei pubblici stabilimenti dev'essere quella indicata dal pubblico esercente nella sua domanda, ma è lasciato alla prudenza dell'autorità municipale o politica il fissarla.

Se un pubblico esercente domanda di protrarre la chiusura serale del suo stabilimento per tutto l'anno, l'autorità municipale può accordargli questo permesso.

Il pubblico esercente che ha ottenuto il permesso della protrazione dell'orario di chiusura è obbligato a tenere aperto il suo stabilimento sino all'ora che gli venne assegnata.

—

Decisione del ministero interni, 22 marzo 1866, div. 4ª, sez. 2ª, num. 6984, al prefetto di . . . .

—

La disposizione contenuta nell' articolo 57 del regolamento di P. S. relativa alla protrazione della chiusura serale degli esercizi pubblici in determinate epoche, è evidentemente una eccezione alla disposizione generale impartita dall' articolo 56 del detto regolamento, che riguarda la chiusura serale di tutti i pubblici stabilimenti.

Ora come i pubblici esercenti sogliono il più delle volte domandare la protrazione della chiusura dei loro stabilimenti per un certo periodo di tempo, nel quale per alcune condizioni speciali e locali possono sperare di avere un discreto numero di avventori anche in un' ora più tarda dell' ordinaria, così il regolamento non poteva determinare questo periodo di tempo che varia secondo i diversi paesi, e le circostanze particolari, ed ha dovuto quindi adoperare l' espressione vaga e generale di *determinate epoche.*

Da quanto si è detto risulta che si è voluto lasciare con la cennata disposizione al giudizio ed alla prudenza dell' autorità municipale o politica il fissare l' epoca, durante la quale si possa permettere la protrazione della chiusura serale dei pubblici stabilimenti.

E poichè con la menzionata disposizione si accorda un favore ai pubblici esercenti od a taluno di essi nell' interesse del pubblico, ne segue che l' epoca della protrazione della chiusura serale dei pubblici stabilimenti dev' essere quella indicata dall' esercente nella sua domanda. E però se un esercente chiede di protrarre la chiusura del suo stabilimento per tutto l' anno, l' autorità municipale può accordargli questo permesso, ove creda opportuno questo provvedimento nell' interesse del servizio del pubblico, non avendo potuto il regolamento per le ragioni addotte determinare precisamente l' epoca della protrazione della chiusura serale.

Riguardo poi all' altro quesito, se cioè l' autorità possa esigere che l' esercente favorito della protrazione dell' orario possa essere obbligato a tenere aperto il suo stabilimento sino all' ora che gli venne assegnata, crede il sottoscritto che la risposta debba essere affermativa.

In effetti la protrazione della chiusura dei pub-

Digitized by Google

blici stabilimenti non si accorda nell' interesse dei pubblici esercenti, ma per comodo e servizio del pubblico, come bene osserva codesta prefettura, e l' autorità nel concederla deve avere appunto in mira i bisogni della popolazione, e le condizioni in cui si può trovare il pubblico in certe circostanze.

Ora quando un individuo ha destinato spontaneamente la sua proprietà al servizio del pubblico, deve sottostare alle condizioni inerenti alla destinazione da lui data alla sua proprietà, fra le quali è compresa anche quella dell' orario.

È veramente raro il caso che un pubblico esercente il quale ha spontaneamente chiesto la protrazione della chiusura del suo stabilimento, ed ha ottenuto questo favore, voglia poi chiudere il suo esercizio prima dell'ora stabilita. Ma ad ogni modo, ove ciò si avveri, e ne venga pregiudizio al servizio del pubblico, può l' autorità competente togliere al pubblico esercente, che sia causa di questo inconveniente, il permesso di protrazione della chiusura serale del suo stabilimento, ed accordarlo a qualche altro esercente che ne faccia domanda.

Del resto si può ovviare all' inconveniente preveduto, apponendo nel permesso di protrazione d' orario la condizione che l' esercizio debba rimanere aperto nelle ore stabilite.

Elezioni comunali.

Trae la nullità dell'elezione, quando l' ufficio provvisorio non viene formato dai due elettori più anziani e dai due elettori più giovani, facendosi comporre invece dai membri della giunta municipale.

Qualunque sieno i convincimenti dell' ufficio definitivo sull'assenza degli elettori, ciò che del resto non è di sua competenza, poichè non è giudice degl' impedimenti degli elettori, pur tuttavia deve seguirsi il secondo appello all'ora indicata dall' art. 63 *della legge comunale* 20 *marzo* 1865.

—

Decisione della deputazione provinciale di Napoli, in data 10 ottobre 1865.

—

La Deputazione, ecc.

Veduto il ricorso elettorale dell' elettorale Buono Vincenzo contro l'elezione municipale seguita in Testaccio d' Ischia ;

Considerando che l' elezione dei consiglieri municipali eseguite in Testaccio il 30 luglio ultimo è informata di nullità fin dal suo inizio, imperocchè vedesi composto l' ufficio provvisorio dai membri della giunta municipale in aperto disprezzo dell'articolo 50 della legge 20 marzo 1865, che chiama ad eseguire le parti di scrutatori i due elettori più anziani di età, ed i due più giovani;

Considerando che l' art. 63 della detta legge a diversità del correlativo art. 60 della legge 1859 richiede espressamente non solo che un secondo appello si faccia, dopo trascorsa un'ora dal primo, ma che questo abbia luogo non prima di un' ora dopo il mezzodì, e ciò nel fine di dare maggiore latitudine agli elettori di presentarsi;

Considerando che nella elezione di che si tratta non si fece il secondo appello, ma l' ufficio compì le sue operazioni molto tempo prima dell' ora indicata nel citato art. 63, come sorge dallo stesso verbale, e dalla deliberazione comunale che ebbe a vagliare il reclamo prodotto dall' elettore Buono;

Che le ragioni esposte dall' ufficio difinitivo onde validare il suo operato non sono legali, poichè lo essersi appartati gli elettori, i quali avevano votato, non impediva che si dovesse attendere l' ora designata per provvedere ad un secondo appello degli elettori che non si erano presentati; e molto meno può soddisfare il voto della legge il convincimento che i componenti dell' ufficio dicevano di avere che degli elettori non presenti, uno fosse ammalato, ed altri si trovassero in Ischia od in Napoli; imperocchè a prescindere che dessi non erano chiamati a giudicare sugl' impedimenti degli elettori, l' assenza di taluni di costoro dovea consigliare con maggior fondamento l' ufficio ad attendere l' ora prefissa dalla legge, mentre l' elettore che avesse dovuto recarsi di lontano sapeva pur bene che l'urna elettorale gli era aperta fino ad un' ora dopo il mezzogiorno. Invece quell' ufficio credette chiudere l' operazione elettorale *senz' altro indugio*, impedendo così che altri elettori si fossero presentati;

Visti gli art. 34, 36, 63 e 75 della legge sull' amministrazione comunale e provinciale;

La Deputazione,

Delibera: accogliersi il reclamo proposto dall'elettore Vincenzo Buono contro la deliberazione comunale di Testaccio del dì 14 settembre ultimo, e questa rivocando annulla l' elezione del 5° dei consiglieri comunali, seguita il 30 giugno prossimo scorso, lasciando alle attribuzioni del prefetto le ulteriori pratiche per la riconvocazione del collegio elettorale.

Delibera restituirsi al ricorrente Buono il deposito delle lire 10, fatto presso quell' esattore comunale,

---

Registro di popolazione.

Non compete alla deputazione provinciale di provvedere, a senso dell'art. 142 *della vigente legge comunale* 20 *marzo* 1865, *n°* 2248, *alleg. A*, *in caso di omissione o ritardo per parte dell' amministra-*

Digitized by Google

zione comunale nel procedere alle operazioni affidate ai comuni, per la formazione e revisione dei registri di popolazione, ma appartiene invece tale facoltà al prefetto in senso dell' art. 145 della suddetta legge comunale.

—

Parere 25 gennaio 1866 del consiglio di prefettura di Porto-Maurizio.

—

QUESITO.

Un comune non eseguì nel termine stabilito dall' art. 53 del regolamento 31 dicembre 1864, la revisione del registro di popolazione. — Si fa quesito se spetti al prefetto di provvedervi d' ufficio a termini dell' art. 145 e 232 della vigente legge comunale, oppure spetti alla deputazione provinciale in forza dell' articolo 142 della legge stessa.

Il consiglio di prefettura riunito, ecc.

Veduta la legge provinciale e comunale vigente non che il real decreto delli 31 dicembre 1864 sulla tenuta del registro di popolazione,

Ebbe a considerare:

Chè le operazioni su cui deve provvedere la deputazione provinciale, giusta il disposto dell' art. 142 della vigente legge comunale, in caso che non vi diano esecuzione le giunte municipali, sono quelle che le giunte stesse dovrebbero direttamente compiere per propria attribuzione, o quale potere esecutivo dei provvedimenti deliberati dai consigli comunali, o quale corpo per se stesso deliberativo come ad esempio spedire i mandati, preparare le liste elettorali, formare i ruoli delle tasse, redigere il progetto del bilancio, ecc.;

Che per tutte le altre operazioni comunali non affidate tassativamente alle giunte, nel limite però dell' esecuzione, deve tenersi responsabile il sindaco come ufficiale del governo e capo dell' ufficio comunale, e nelle medesime la deputazione provinciale non avrebbe alcuna ingerenza, la quale solo si deve dire affidata al prefetto che come capo della provincia deve per principio generale sorvegliare al buon andamento degli uffici, alla sua direzione ed a quella dei funzionari da lui dipendenti affidati (articolo 1° del regolamento per l' esecuzione della legge comunale);

Che poi ciò è specificatamente indicato nell' articolo 145 della legge comunale in cui si stabilisce che il prefetto, in caso di omissione per parte degli uffici comunali nel disimpegno delle loro incumbenze, può inviare a loro spese un commissario sul luogo per la spedizione degli affari in ritardo;

Che nel caso concreto non havvi dubbio che la negligenza nel preparare i registri di popolazione da rivedersi, non alla giunta sibbene all' ufficio comunale è attribuibile, e se nell' art. 2° del real decreto 31 dicembre 1864 sul registro di popolazione si dice che nell' occasione della revisione il sindaco deve essere assistito dalla giunta municipale e dalla giunta di statistica, pure, oltrechè la giunta municipale stessa è solo chiamata come quella di statistica ad assistere il sindaco, a questi specialmente in detto articolo si affida siffatta attribuzione nella esecuzione — la formazione e conservazione del registro di popolazione sarà nelle attribuzioni dei sindaci, ecc., ecc.;

Che inoltre dal contesto di tutto il regolamento suddetto sul registro di popolazione vedesi chiara la intenzione del legislatore di volere al prefetto e non ad altre autorità nè individuali nè collegiali affidare l' alta sorveglianza sulle operazioni di cui si tratta, come più indicatamente evincesi dal titolo II, art. 56 e seguenti del ripetuto regolamento,

È di parere:

Non essere di spettanza della deputazione provinciale di provvedere, a senso dell' art. 142 della vigente legge comunale, in caso di omissione o ritardo per parte delle amministrazioni comunali, nel procedere alle operazioni affidate ai comuni per la formazione e revisione dei registri di popolazione, ma appartiene invece tale facoltà al prefetto a senso dell' articolo 145 della legge comunale stessa.

Deputazione provinciale. — Assenso per lite.

Se la deputazione provinciale ricusa di pronunciarsi sulla richiesta di un municipio o di un' opera pia per autorizzazione a stare in giudizio contro la deputazione stessa, in tal caso è aperto il gravame all' autorità superiore che deve provvedere a senso dell'art. 143 *della legge comunale e provinciale* (1).

—

Dispaccio del ministero interni, 20 dicembre 1865, div. 6ª, n° 7179, al prefetto di Avellino.

—

Pel caso riferito da V. S. nella lettera segnata al margine, cioè se la deputazione provinciale di Avellino debba assolutamente pronunciarsi sulla richiesta del municipio e della congregazione di carità di Monteforte per essere autorizzati a stare in giudizio contro la deputazione stessa, onde opporsi alla vendita dei beni dell' orfanotrofio Loffredo di Monteforte da quest'ultima deliberata, il sottoscritto deve significarle che siccome pel passato nei casi simili si è rimessa il più delle volte la quistione alla risoluzione del re, previo l'avviso del consiglio di stato, così ha creduto di sentire anche nella presente occasione il testè citato collegio. E questo ha in effetti emesso l'avviso, che qualunque sia il motivo per cui

(1) Vedi anche in questo senso a pag. 32 e 104 del *Manuale* di quest'anno.

Digitized by Google

la deputazione provinciale ricusi di provvedere tale diniego, anche quando non consista in un formale decreto, può formare oggetto di gravame all' autorità superiore, che deve provvedere a senso dell'articolo 143 della legge 20 marzo 1865, allegato A. Quindi potrà V. S. informare la deputazione provinciale, ed anche il municipio e la congregazione di carità di Monteforte, perchè possano al caso regolarsi di conformità.

Lanterna accesa alla porta degli stabilimenti pubblici.

L'obbligo imposto dalla legge di pubblica sicurezza agli esercenti di tenere una lanterna accesa alla porta principale del loro stabilimento è assoluto, e non può essere modificato dall'autorità comunale.

Decisione del ministero interni, 25 febbraio 1866, divis. 4ª, sez. 2ª, n° 4762, al prefetto di.....

Il disposto dell' articolo 22 della legge di P. S. del 13 novembre 1859 nella parte riguardante l' obbligo di tenere accesa una lanterna alla porta principale dello stabilimento, aveva dall' art. 18 del regolamento per la esecuzione di essa ricevuto notevole modificazione per le facoltà con esso fatte all' autorità municipale. Se non che non potrebbe più ricorrersi a questa disposizione di quel regolamento dal momento che collo articolo 122 della nuova legge di P. S. del 20 marzo 1865 tutti i testi della legge anteriore, e così pure ogni altra legge o regolamento, in tutte le materie contemplate nella stessa nuova legge cessarono di aver vigore.

La stessa nuova legge nell' articolo 43 riporta testualmente la identica prescrizione che era fatta dall' art. 22 di quella del 13 novembre 1859 in riguardo all' obbligo di tenere accesa la lanterna, ma il regolamento emanato il 18 maggio per la esecuzione di essa non contiene su questo argomento disposizione veruna che ne mitighi il senso assoluto. La quale appunto perchè assoluta deve essere osservata senza che possa esserle arrecata alcuna modificazione dalla autorità municipale, modificazione che non potrebbe più di presente essere appoggiata al citato articolo 18 del regolamento 8 gennaio 1860, come che stato derogato dall' articolo 122 della nuova legge perchè conteneva materia sulla quale questa nuova legge appunto provvede coll' art. 43.

MATERIE DIVERSE

Estratto delle istruzioni 14 dicembre 1836 per il servizio interno degli uffici d' intendenza (ora prefetture e sotto-prefetture).

Molti associati avendoci esternato il desiderio di vedere riportate nel Manuale *le disposizioni già vigenti nelle antiche provincie del regno sul servizio interno degli uffici di prefettura e sotto-prefettura, le quali pel lungo lasso di tempo truscorso sono oramai di difficilissima ricerca mentre potrebbero ancora essere tanto utili, specialmente nelle nuove provincie, noi aderendo a siffatto desiderio, riportiamo un estratto delle istruzioni del 14 dicembre 1836, le quali, in mancanza delle particolari istruzioni promesse coll'art. 12 del regolamento comunale 8 giugno 1865, e non ancora diramate, potranno essere utilmente consultate, coordinandole ben inteso colle nuove leggi, ed in ispecie colle nuove disposizioni stabilite negli articoli 8 e seguenti del detto regolamento comunale.*

CAPO I.

Avvertenze generali concernenti al personale.

SEZIONE PRIMA.

Doveri degl' intendenti, e vigilanza loro sugli ufficiali da essi dipendenti, sì nell' ufficio che fuori di quello.

Art. 1° Gl' intendenti hanno la responsabilità di tutti gli affari che formano parte integrante delle loro attribuzioni; epperciò gli impiegati negli uffici d'intendenza, nel qual novero sono compresi i sotto-intendenti generali di divisione e i sotto-intendenti provinciali, sono nel preciso dovere d' eseguire tutte le incumbenze che, nella sfera delle dette attribuzioni, sono ad essi ordinate dal rispettivo capo d'ufficio, o da chi ne fa le veci.

Art. 2° Gl' intendenti debbono pertanto vegliare assiduamente sulla condotta dei loro collaboratori e dipendenti, sì nell' interno che fuori dell' ufficio, e risultando loro che il contegno dei medesimi sia meno conforme ai dettami della morale; che si lascino gravare da debiti; che non abbiano numeri adeguati agli uffici cui debbono attendere; che si mostrino negligenti nell' adempimento dei propri doveri; che non tengano segrete le pratiche dell' ufficio; che si facciano lecito di distrarre o comunicare alcune carte senza preventiva partecipazione al capo del medesimo, debbono informarne immediatamente questa regia segreteria di stato.

Art. 3° Queste informazioni serviranno di norma alla medesima per le proposizioni, che sarà nel caso di rassegnare a S. M. rispetto all' avanzamento dei soggetti più meritevoli e per i provvedimenti di cen-

Digitized by Google

sura o di repressione, che dovrà promuovere contro gl'immeritevoli.

Art. 4° Quando altri ufficiali, posti bensì sotto la vigilanza degl'intendenti, ma dipendenti da altri dicasteri, porgessero fondato argomento a lagnanze, essi debbono del pari riferirne a chi spetta, con imparzialità pei necessari provvedimenti.

Art. 5° Rendendosi per causa di morte, o per altri motivi vacante un posto nel loro ufficio, corre obbligo agl'intendenti d'informarne immediatamente questa regia segreteria di stato, perchè si provveda ad altra nomina. E quando si tratti delle vacanze per uguali cause d'ufficii estranei, ma posti sotto la loro vigilanza, debbono fare uguale partecipazione al dicastero od azienda da cui dipendono.

. . . .

CAPO III.

Avvertenze speciali concernenti all'ordine materiale dell'ufficio e delle carte tenute nell'archivio corrente e nell'archivio generale.

Sezione prima.

Ordine materiale dell'ufficio e divisione uniforme delle pratiche.

...Art. 52. L'uniformità del servizio richiede che le pratiche trattate in ogni ufficio d'intendenza sieno distribuite per materia in due serie distinte.

Art. 53. La natura degli affari che si trattano negli ufficii predetti indica la divisione più conveniente, ed è questa:

1ª Affari generali.
2ª Affari dei comuni.

Art. 54. Ogni serie si suddivide nelle diverse categorie che la compongono; la tabella annessa alla presente accenna le varie categorie e la loro suddivisione nelle materie di cui sono composte (Tab. n° 1).

Art. 55. Questa divisione di serie, in categorie ed in materia è di rigore, nè può essere lecito agl'intendenti di adottarne una diversa, perchè cesserebbe per la loro provincia, rispetto alle altre, quel vantaggio d'uniformità, di semplicità e di esattezza, cotanto necessario per il regolare andamento dell'amministrazione.

Art. 56. Alla ricevuta della presente pertanto, gli intendenti porranno opera a distribuire le pratiche del loro ufficio e le carte relative nel prescritto modo, e colle regole più speciali che seguono.

Art. 57. A questo effetto destineranno appositi scaffali con altrettante caselle chiuse, onde custodirvi le carte relative alle diverse pratiche d'ogni specie: questa classificazione prende il nome dell'archivio corrente.

Art. 58. Per la serie prima, *Affari generali*, le pratiche si disporranno in altrettante caselle o custodie di cartone, quante sono le categorie ivi indicate: essi porteranno in fronte il numero e l'indicazione generica della categoria e della materia conforme all'accennata tabella.

Art. 59. Quando per una categoria e materia non bastasse una sola casella o cartone, gl'intendenti avranno cura di destinarne il numero necessario, e l'intitolazione loro sarà conforme alla suddivisione d'ogni categoria e materia.

Art. 60. Le carte d'ogni pratica si debbono classificare per ordine di data in ogni casella o cartone, in tanti separati quaderni (*dossier*) sull'involto esterno dei quali debb'essere scritto (Modulo n° 2):

1° La serie.
2° La categoria.
3° La suddivisione in materia della medesima.
4° L'intitolazione della pratica.
5° L'indicazione dell'anno in cui è cominciata.
6° La successiva intitolazione delle carte inserte nel quaderno e delle provvidenze date.

Art. 61. La classificazione degli affari particolari delle comunità debb'essere individuale per ognuna di esse, e secondo la progressione alfabetica.

Si eccettuano da questa distribuzione gli affari di servizio comunale bensì, ma generali per tutta la provincia.

Art. 62. Tutte le carte relative al personale saranno classificate nel gabinetto dell'intendente in apposito scaffale, e quelle fra esse che per la loro natura delicata e confidenziale, debbono essere tenute segrete, verranno custodite in armadio chiuso, acciò non emerga alcuna indiscreta propalazione rispetto alle medesime.

Sezione seconda.

Riparto del lavoro fra i diversi ufficiali.

...Art. 64. Il riparto del lavoro fra i diversi ufficiali di una intendenza non può essere in tutte conforme, perchè dipende dal numero e dalla relativa abilità dei medesimi. Sono perciò gl'intendenti liberi di distribuire la spedizione delle diverse pratiche nel modo che ravvisano più conveniente ed utile al bene del servizio, non senza osservare però le norme che seguono.

Art. 65. Possono ripartire l'ufficio, in due, tre, quattro o più divisioni, assegnando ad ognuna di esse un dato numero delle categorie segnate nella tabella n° 1, purchè non si separino le materie delle diverse categorie a scanso di confusione.

Art. 66. Debbono attribuire ad una sola divisione gli affari della contabilità regia e provinciale, perchè dal ripartirli fra più divisioni potrebbe nascere complicazione nelle scritture, e quindi disordine nei conti.

Art. 67. Debbono ancora attribuire ad una sola divisione gli affari concernenti ai comuni, sieno essi generali o speciali, perchè dallo spartirli fra diverse divisioni, come succede in alcune intendenze, nasce l'inconveniente gravissimo del perditempo e dei provvedimenti contradditorii, proposti talvolta al capo di ufficio da un impiegato non informato di ciò che si è fatto dall'altro.

Art. 68. Debb'essere riservata alla divisione che è retta dal segretario dell'ufficio:

Digitized by Google

I. La registrazione di tutte le carte che arrivano e partono dall'ufficio, al registro chiamato di protocollo, di cui nella seguente sezione;

II. La stipulazione degli atti e contratti d'ogni specie, che si debbono stipulare nelle intendenze;

III. Le legalizzazioni ed autentiche delle segnature.

IV. La custodia e la conservazione dell'archivio, sì corrente che generale.

Sezione terza.

Registrazione delle pratiche al protocollo e distribuzione di esse alla divisione per la spedizione o per la partenza.

Art. 69. Per stabilire in ogni intendenza nel modo più chiaro e più preciso l'ordine e la responsabilità della pronta spedizione delle pratiche, è indispensabile che all'arrivo come alla partenza delle medesime, esse vengano inscritte con sommaria analisi in apposito registro, il quale chiamasi registro di protocollo generale, di cui si trova qui annesso il modulo n° 3.

Per facilitare le ricerche nel detto registro, si dovrà tenere una rubrica alfabetica conforme al modulo n° 4, la quale sarà tenuta costantemente al corrente.

Art. 70. Mediante questo registro e questa rubrica cessa agli ufficii d'intendenza l'obbligo di tenere i registri detti generale, giornale e d'ordine.

Art. 71. Qualunque ricorso, ordinato, deliberazione, dispaccio, lettera od altro indirizzo che arriva all'ufficio d'intendenza, debbe essere dal capo del medesimo numerato col numero della divisione, cui, per la categoria e materia alla quale appartiene, debbesi attribuire, e quindi vuol essere fatto passare all'ufficio del protocollo generale pella registrazione di cui nell'art. 69.

Art. 72. Seguita la registrazione ed inserta al relativo quaderno, se la pratica ha degli antecedenti, od intavolato un quaderno nuovo se si tratta di affare di nuova posizione, si fa passare alla divisione cui compete per la sua pronta spedizione.

Art. 73. Le circolari saranno raccolte in un registro separato per ogni dicastero, azienda od altro generale ufficio; quali registri verranno anche divisi per materia per riguardo a quei dicasteri, aziende od altri generali ufficii, che hanno colle intendenze una corrispondenza più frequente e più moltiplicata.

Per le pratiche cui dette circolari possono dar luogo, si aprirà tuttavia un quaderno con indicazione della circolare che ne è causa.

Art. 74. Trattandosi di trasmissioni periodiche e della stessa natura, a scanso di moltiplicazione di quaderni, se ne formerà un solo mensile, semestrale od annuale in ragione della moltiplicità delle suddette trasmissioni.

Art. 75. Di mano in mano che la spedizione delle pratiche avrà avuto luogo, i quaderni saranno restituiti all'archivio corrente per essere classificati nella casella o cartone, al quale appartengono.

Art. 76. Le minute delle provvidenze date, che, per maggiore cautela, è utile che sieno dal capo d'ufficio o di divisione parafrate, debbono stare unite ai rispettivi quaderni nell'ordine di data che segna la loro spedizione, con indicazione della registrazione nei registri copia-lettere e decreti.

Art. 77. Spedite le pratiche, registrati i relativi provvedimenti al copia-lettere o decreti, sottoposti alla firma del capo d'ufficio, prima che partano dalla intendenza per la loro destinazione, si debbono registrare al protocollo generale, per stabilire così lo scaricamento dell'ufficio medesimo.

Art. 78. Al fine di conoscere ogni mese almeno la situazione dell'ufficio, e per discernere quali sieno le pratiche arretrate, giacenti nel medesimo, o per ritardo degli ufficiali d'intendenza a spedirle, o per difetto di riscontri aspettati dagli altri ufficii, gli intendenti debbono farsi presentare al principio d'ogni mese uno stato conforme al modulo n° 5, sul quale l'impiegato incaricato del protocollo generale dovrà scrivere tutte le pratiche pendenti non definite a tutto lo scorso mese.

Art. 79. Fatto esame dello stato sopra prescritto, l'intendente ordina ai proprii ufficiali la più pronta spedizione delle pratiche che sono in ritardo, o prescrive i necessarii eccitamenti e richiami per quelle, il cui ritardo proviene da ufficii estranei.

Art. 80. Il registro di protocollo generale si apre nuovo ogni anno, e si comincia perciò una nuova serie di numero ordinale. Quando tutte le registrazioni occorrenti di un protocollo generale di un anno sono terminate, i relativi fascicoli si debbono far legare in appositi registri, e tenere nell'ufficio del protocollo finchè può essere necessario consultarli frequentemente; e quando questa necessità cessa, debbono passare all'archivio corrente, ed in fine allo archivio generale, quando questo riceve le carte e i registri del primo, che più non occorre dover avere in corso di esame.

Sezione quarta.

Registri uniformi che debbonsi tenere in ogni ufficio.

Art. 81. La regolarità del servizio richiede che i registri relativi alle diverse incumbenze attribuite agli ufficii d'intendenza abbiano pure una divisione di materie uniforme e normale.....

Art. 82. I registri economici finanzieri debbono essere di volume sufficiente a durare almeno l'anno intiero, portare ciascuno un numero ordinale che ricomincia al principio del nuovo anno; ed essi saranno inoltre numerati ad ogni facciata, e quelli delle corrispondenze, dei decreti amministrativi ed ordinanze giuridiche porteranno in fronte una rubrica alfabetica, sulla quale sia scritto il numero, la data ed il sunto d'ogni lettera e provvidenza.

Art. 83. I detti registri vogliono inoltre essere scritti con massima possibile nitidezza e correttamente, e quelli sopra indicati delle lettere, dei decreti e delle ordinanze debbono portare sempre

Digitized by Google

l'indicazione del capo d'ufficio, che ha firmato ogni provvedimento oltre all'indirizzo della persona cui è diretta la lettera, il decreto o l'ordinanza, la data della segnatura e l'oggetto della corrispondenza o decisione. Queste indicazioni si scriveranno in appositi compartimenti nel margine al fine di facilitarne le ricerche.

Art. 84. Quantunque le lettere, decreti ed ordinanze appartengano a diverse divisioni, si dovranno tuttavia registrare nel solo registro segnato per ogni specie di corrispondenze o di decisioni; il perchè gl'intendenti incaricheranno uno o più dei loro scritturali di siffatta registrazione, assicurandosi tratto tratto, che niun provvedimento parta dal loro ufficio se essa non venne realmente eseguita; e per meglio cautelare questa cosa, veglieranno acciò in ogni provvedimento, prima di essere sottoposto alla loro firma, venga scritto in fronte il numero ordinale del relativo registro.

Art. 85. Alfine poi di vieppiù assicurarsi della regolare tenuta, di tutti i registri del loro ufficio, gli intendenti costituiranno il segretario responsabile delle ommessioni che potessero derivare dal difetto di vigilanza in esso per tale rispetto, e si faranno presentare in capo di ogni mese tutti i registri dello ufficio, onde riconoscere, se le norme che precedono, vennero da chi spetta osservate, e per apporvi la propria vidimazione.

Art. 86. Tutti i registri, libri e raccolte di leggi, regolamenti, istruzioni e circolari dell'ufficio, faranno sempre parte dell'archivio corrente, per avervi, occorrendo, ricorso.

Art. 87. Si eccettuano soltanto i registri degli anni antecedenti, che più non è necessario di consultare frequentemente, i quali debbono passare all'archivio generale.

Sezione quinta.

Norme concernenti agli atti notarili stipulati nelle intendenze.

Art. 88. Gli atti notarili, che si stipulano nelle intendenze, debbono essere esattamente conformi alle leggi sul notariato, e gl'intendenti hanno la responsabilità morale dell'osservanza delle medesime.

Art. 89. È perciò debito loro di vegliare acciò i minutari del segretario siano cuciti, affogliati e rubricati, nitidamente scritti, senza contravvenzioni alle leggi sul bollo e sull'insinuazione, e gelosamente custoditi sotto chiave.

Art. 90. Quando per il caso preveduto dall'art. 12 delle regie patenti 14 ottobre 1836, o per altro legittimo impedimento, il segretario dell'ufficio non può rogare un atto che si debbe stipulare nel medesimo, essendovi altro impiegato del detto ufficio legalmente autorizzato a riceverlo, dovrà essere preferito ad altro notaio estraneo.

Sezione ottava.

Ordinamento e conservazione dell'archivio generale di ogni intendenza.

...Art. 97. L'archivio generale di ogni ufficio d'intendenza debbe contenere classificate e disposte nel maggior ordine, necessario alla facilità delle ricerche occorrenti, le carte ed i documenti rimasti all'ufficio medesimo, che per la loro antica data non sono più di un uso continuato e frequente.

Art. 98. Esso distinguesi dall'archivio corrente in ciò che questo è di un uso quotidiano per la spedizione delle pratiche pendenti, e quello solo serve a custodire titoli e carte antiche, le quali potrebbero ancora servire al pubblico od ai privati, dovendole consultare.

Le carte nell'archivio generale saranno divise per serie e suddivise per ordine di materie.

Le serie sono tre, vale a dire, prima dell'invasione dei francesi, nel periodo di quella, e dopo il 1814.

Ogni serie avrà un registro apposito, ossia repertorio non generico soltanto, ma particolarizzato in modo a rendere facili le ricerche, e per cui si dovrà formare una rubrica indicata della persona o luogo a cui si riferisce la pratica, e l'oggetto della medesima.

Art. 99. Se l'archivio è perfettamente ordinato ed inventalizzato:

I. L'intendente riconosce in contradditorio del segretario colla scorta dell'inventario, se tutte le carte ivi descritte si trovano al rispettivo luogo.

II. Eseguita quest'operazione, ne fa risultare con verbale, di cui manda copia al ministero, e dichiara in esso consegnato al segretario l'archivio, e tenuto il medesimo ad assumerne la custodia e conservazione sotto la propria responsabilità.

III. Gli rimette perciò la chiave dell'archivio dopo essersi assicurato che sia ben chiuso e sicuro da ogni pericolo.

IV. Gli fa aprire un registro di dare ed avere, sul quale debbono essere successivamente scritte le estrazioni di carte e la loro restituzione quando vennero riposte nell'archivio.

V. Ad ogni cambio di segretario l'operazione della consegna è rinnovata, ed il predecessore riceve per di lui scarico copia del verbale, di cui altra copia è trasmessa al ministero.

Art. 100. Se l'archivio ordinato ed inventarizzato dapprima fu nel seguito trascurato e lasciato in nuovo disordine, senza continuazione dell'inventario per le carte successivamente archiviate alla rinfusa:

I. L'intendente destina uno dei proprii impiegati per rimettere le carte sì antiche che nuove a loro luogo, nello stesso ordine che prima avevano, acciò non sia perduto il lavoro del primo inventario.

II. Fa notare in fine dell'operazione sul medesimo le carte che si trovano mancanti, con dichiarazione d'aver esperito ogni mezzo per ritrovarle.

III. Fa passare in questa circostanza dall'archivio corrente a quello generale tutte le carte che non debbono più stare nel medesimo.

IV. Prescrive la continuazione dell'inventario collo stesso modulo per le carte archiviate successivamente.

V. Compiuto il riordinamento, procede alle stesse operazioni prescritte nel precedente articolo 99, onde rimettere l'archivio al segretario, costituirlo responsale

Digitized by Google

del medesimo, assicurarne la conservazione, ed informarne per quella volta e nelle mutazioni del segretario al ministero.

Art. 101. Se l'archivio è intieramente disordinato, senza che mai siasi posto opera ad alcuna classificazione del medesimo, e si può indilatamente procedere al suo ordinamento:

I. Ottenuti i provvedimenti del ministero sì relativamente all'edificio, che agli arredi, ed alla destinazione d'uno o più ufficiali per attendere a siffatto straordinario lavoro, l'intendente procura che incomincino sollecitamente l'opera loro, secondo l'ordine delle tre serie, di cui all'art. 98.

II. Quanto alla divisione di materie delle due prime serie, adotta quella che gli pare più chiara e più atta a facilitare le ricerche.

III. Rispetto alla terza serie fa adottare la stessa divisione praticata per l'archivio corrente segnata nella tabella n° 1.

IV. Durante il lavoro invigila con frequenti visite al medesimo, e vi fa egualmente invigilare quotidianamente dal sotto-intendente e dal segretario.

V. Compiuto il lavoro, fa procedere alla collaudazione del medesimo per opera del segretario, e vi assiste per poterne accertare in apposita relazione il ministero, cui ne rassegna il relativo verbale.

VI. Procede in seguito alle stesse operazioni prescritte nell'art. 99 per rimettere l'archivio al segretario in modo atto a curarne la successiva conservazione e custodia, e ne informa il ministero colla trasmissione del prescritto verbale, rinnovando l'operazione ad ogni mutazione di segretario.

Art. 102. Se la condizione dei luoghi necessita di protrarre il riordinamento dell'archivio, finchè siasi trovato altro luogo più idoneo:

I. Pratica le necessarie indagini ed incumbenti per rinvenirlo quanto prima è possibile.

II. Fa al ministero le proposte più acconcie a riuscire prontamente al divisato fine.

III. Frattanto provvede alla conservazione delle carte ed alle precauzioni temporanee che possono prendersi per assicurarle da ogni pericolo.

IV. Tiene egli stesso la chiave della porta del luogo dove trovansi, e provvede perchè sempre rimanga chiusa, nè alcuno vi abbia accesso, fuorchè il sotto-intendente ed il segretario, occorrendo qualche ricerca.

V. Non permette alcuna nuova archiviazione di carte, che tutte conserva all'archivio corrente, finchè si possa aver quello generale ordinato a dovere.

VI. Superate le difficoltà locali, provvede all'ordinamento nel senso prescritto dall'articolo precedente, e quello compiuto, deviene agl'incumbenti prescritti nell'art. 99 per assicurare, come negli altri casi, la conservazione dell'archivio, ed attribuirne la responsabilità a chi spetta.

Art. 103. Sarebbe desiderabile, che anche nei casi di cui agli articoli 99 e 100, la terza serie ricevesse la stessa classificazione dell'archivio corrente e della tabella n° 1; la qual cosa vuolsi eseguire semprechè non s'incontrano difficoltà troppo gravi.

Art. 104. Se poi per la quantità delle carte ciò riuscisse lungo e difficile, si adotterà il partito di fare una quarta serie, che incominci dall'epoca che segna la data delle carte ancora da archiviare, ed il supplemento d'inventario, di cui all'articolo seguente, sarà esteso nell'ordine del predetto archivio corrente. Così non sarà perduto il primo lavoro, e si continuerà il nuovo coll'ordine dell'ufficio ora stabilito.

Art. 105. In ogni triennio almeno si faranno passare all'archivio generale le carte che non fossero più in uso in quello corrente, previa registrazione all'inventario del medesimo se vi è margine sufficiente, o mediante compilazione di un supplemento d'inventario.

Art. 106. Si farà risultare dell'operazione con nuovo verbale, come all'art. 99, per darne caricamento al segretario, e si rassegna copia al ministero del detto verbale.

Art. 107. Quando l'archiviazione delle carte non è necessaria, o non è possibile per qualche fondato motivo, se ne informa il ministero con apposita relazione, ond'essere dispensato dall'operarla.

Art. 108. Quando un intendente lascia un ufficio per altra destinazione, nel verbale di rimessione che debbe fare del detto ufficio al di lui successore, o non essendovi il medesimo al sotto-intendente, che procede poi alla stessa operazione quando quello giunge ad assumere l'ufficio predetto, si fa risultare dello stato in cui si trovarono l'archivio generale ed il corrente, non che i registri, onde accertare la continuità della conservazione e delle cautele tendenti ad assicurarla. Copia di detto verbale è trasmessa a questa regia segreteria di stato coll'atto d'insediamento del nuovo amministratore.

Art. 109. In ognuno dei casi di sopra previsti, potendovi essere carte inutili, le quali ad altro non servono che ad ingombrare l'archivio, si curerà che siano separate dalle altre, e fattone un elenco particolarizzato, si ricorrerà al ministero per poterne effettuare la vendita a qualche cartiera, colla condizione che siano poste nella pesta. Il prodotto di tale vendita potrà essere impiegato in miglioramenti ai mobili dell'archivio, e per la prima volta nella spesa che occorre per il suo riordinamento.

Art. 110. Gl'intendenti sono personalmente responsali della puntuale osservanza delle discipline che precedono, la trascuranza delle quali (che non vuolsi supporre) li esporrebbe a doverne dare stretto conto.—

N.B. - *Nella prossima dispensa riporteremo la tabella e i moduli uniti a queste istruzioni.*

Carlo Astengo, *Direttore-Gerente.*

Firenze. — Tip. Fodratti.

Digitized by Google

Anno V. -- N. 9 1° Maggio 1866

MANUALE

DEGLI

AMMINISTRATORI COMUNALI E PROVINCIALI.

SOMMARIO.

Regio decreto e regolamento 5 giugno 1865 per l'esecuzione della legge sul consiglio di stato e sul contenzioso amministrativo. — Circ. 23 febb. 1866 sui certificati di vita ai pensionari. — Circ. 16 marzo 1866 sui contratti coi comuni pel dazio di consumo. — Circ. 16 marzo 1866 sul pagamento dei mandati delle spese dello stato. — Circ. 20 aprile 1866 sul pagamento delle doti di beneficenza. — Giurisprudenza amministrativa: richiesta della forza pubblica; rogito dei contratti comunali; commissione per l'imposta fabbricati; emolumenti per le segreterie degli uffici provinciali; stabilimento e fitto degli uffici giudiziari nelle provincie napolitane. — Continuazione e fine dell'estratto delle istruzioni 14 dic. 1836 per il servizio interno degli uffici di intendenza.

R. decreto 5 *giugno* 1865, *n.* 2323. — *È approvato il regolamento per l'esecuzione della legge sul consiglio di stato e sul contenzioso amministrativo* (1).

VITTORIO EMANUELE II, ECC., RE D'ITALIA.

Sulla proposizione del ministro segretario di stato per gli affari dell' interno;

Veduta la legge sul consiglio di stato, in data del 20 marzo 1865, allegato *D*;

Veduta la legge sulla corte dei conti, in data del 14 agosto 1862;

Veduta la legge sui conflitti, in data del 20 novembre 1859, estesa a tutto il regno colla legge sul contenzioso amministrativo, in data del 20 marzo 1865, allegato *E*;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È approvato l' unito regolamento per tutto ciò che concerne l' esecuzione delle sovracitate leggi, che sarà ' ordine nostro sottoscritto dal ministro segretario di tato per gli affari dell' interno.

Ordiniamo, ecc.

Dato a Firenze, addì 5 giugno 1865.

VITTORIO EMANUELE.

G. LANZA.

---

(1) Sebbene tardi secondiamo il desiderio di molti associati riportando questo regolamento col quale avranno così mpleta la raccolta di tutte le leggi e regolamenti emanati l 1865 per l'unificazione amministrativa del regno.

REGOLAMENTO

in data 5 giugno 1865 per l'esecuzione della legge sul consiglio di stato e sul contenzioso amministrativo.

—

Personale di segreteria.

Art. 1. È addetto al consiglio di stato un personale di segreteria nel numero, coi gradi e stipendi fissati dall' annessa tabella.

Art. 2. Gli impiegati, restando per un quinquennio nello stesso grado, avranno titolo all' aumento del decimo sul loro stipendio.

Quest' aumento potrà essere portato al quinto dello stipendio dopo il decennio.

Art. 3. Sono stabiliti, presso il consiglio di stato, uscieri per l' esercizio degli atti propri del loro ministero negli affari giurisdizionali di competenza del consiglio, e per il servizio delle adunanze nel numero e colle paghe, di cui nella tabella annessa.

Art. 4. Vi sono inoltre inservienti per il disimpegno dei servizi occorrenti ai vari uffici del consiglio nel numero e colle paghe di cui nella tabella suddetta

Art. 5. Gli uscieri ed inservienti sono nominati e revocati dal presidente del consiglio di stato, che trasmette i relativi decreti al ministro dell' interno per le opportune notificazioni alla corte dei conti ed al ministero delle finanze.

Affari consultivi.

Art. 6. Le comunicazioni al consiglio di stato per averne parere sono fatte mediante decreto del ministro sovra relazione del capo di servizio, contenente i fatti e le questioni specifiche, sulle quali si propone di consultare il consiglio.

Art. 7. Gli affari dai ministri diretti al presidente del consiglio di stato per il parere sono annotati in apposito registro generale per ordine di data.

In ogni sezione è tenuto pari registro degli affari ad essa distribuiti.

Art. 8. La sezione dell' interno tratta gli affari relativi:

All' amministrazione dell'interno;

Ai lavori pubblici;

All' istruzione pubblica;

Digitized by Google

All' agricoltura, industria e commercio.

Essa è divisa in due comitati:

L' uno per gli affari dell' interno e dell' istruzione pubblica;

L' altro pei lavori pubblici e l' agricoltura, industria e commercio.

Art. 9. La sezione di giustizia ha nelle sue attribuzioni:

Gli affari di giustizia e quelli di grazia;

Quelli dei culti;

Gli affari esteri.

Art. 10. La sezione di finanze tratta gli affari:

Di finanze;

Di amministrazione militare;

Di amministrazione della marina.

È divisa in due comitati:

L' uno per gli affari di finanze;

L' altro per quelli di amministrazione militare e marittima.

Art. 11. L' esame preparatorio dei progetti di legge e di regolamenti generali ha luogo nella sezione cui la materia spetta.

Quando interessino più sezioni, l' esame stesso è affidato ad una commissione speciale composta dal consiglio, a norma dell' articolo 21 della legge organica.

Le stesse norme si applicano per l' attribuzione delle questioni d' interpretazione di leggi, o regolamenti.

Art. 12. Ciascun presidente di sezione distribuisce gli affari fra i comitati che la compongono, e deferisce alla sezione intiera l' esame di quelli di maggior gravità.

Inoltre ciascun comitato, dopo esaminato un affare, può, attesa la gravità sua ed i dubbi che sollevi, chiedere che sia sottoposto all' intiera sezione.

Sono sempre deferiti all' intiera sezione gli affari sui quali siavi stata parità di voti nel seno di un comitato.

Art. 13. Le sezioni sono convocate e presiedute dal rispettivo presidente, ed in assenza dal consigliere anziano.

Il presidente di sezione presiede pure ad un comitato secondo il riparto, di cui all' articolo 17 della legge organica. L' altro è presieduto dal consigliere più anziano.

I comitati sono convocati da chi li presiede.

L' adunanza di due sezioni è presieduta dal presidente di sezione più anziano.

Il presidente del consiglio designa chi deve presiedere alle commissioni speciali, e può sempre convocare e presiedere tali commissioni e sezioni.

Art. 14. Il presidente della sezione, o della commissione speciale nomina un relatore per ogni affare. Nullameno tale designazione può essere fatta dal presidente del consiglio.

Quando il relatore sia impedito, il presidente designa, anche verbalmente se vi è urgenza, chi deve surrogarlo.

Art. 15. I pareri delle sezioni devono contenere un breve cenno dei fatti, i punti caduti in discussione, ed i motivi del voto.

Art. 16. Quando nel parere non abbia concorso la maggioranza assoluta, di cui all' articolo 19 della legge organica, si esprimeranno le diverse opinioni, ed il numero dei voti.

Art. 17. Il segretario d'ogni sezione redige verbale delle adunanze della sezione e dei comitati.

I sotto-segretari suppliscono al segretario della sezione, cui sono addetti dal presidente.

Questo designa il segretario delle commissioni speciali.

Art. 18. Nel verbale sono indicati i nomi dei membri presenti. Deve contenere un breve cenno dei fatti, e l'enunciazione delle quistioni proposte. Vi è inserto il parere adottato.

I membri della minoranza possono richiedere che si inserisca nel verbale il loro voto.

Art. 19. il verbale d'adunanza di due sezioni o di una commissione speciale è inserto nei registri della sezione cui l'affare principalmente riguarda, e se ne fa sommaria indicazione nei registri dell'altra, a cura del segretario presente alla discussione.

Art. 20. Dalle sezioni o commissioni speciali sono deferiti al consiglio di stato in adunanza generale i preavvisi riguardanti:

1. I progetti di legge e di regolamenti generali;

2. Gli affari, di cui agli articoli 9, 22 alinea, e 24 della legge organica;

3. Quelli d'interesse generale o di massima che costituiscono norma di casi simili;

4. Gli altri che vengono designati dal presidente del consiglio.

Art. 21. Il relatore della sezione, o commissione speciale, ed in caso d'impedimento quello che vi sia surrogato dal presidente del consiglio, riferisce all'adunanza generale.

La relazione del ministero, ed il preavviso della sezione, o commissione, sono distribuiti per copia a stampa, salvi i casi d' urgenza, ai membri del consiglio due giorni prima dell'adunanza.

Art. 22. Gli affari, sui quali è chiesto parere quando anche d'interesse di privati, o di corpi amministrati, non possono essere discussi coll' intervento dei loro rappresentanti, o consulenti.

I memoriali o documenti, che gli interessati credono di sottoporre al consiglio di stato, devono rassegnarsi al ministro cui spetta di provvedere.

Non può tenersi conto d' alcun documento non trasmesso dal ministero.

Art. 23. Chiusa la discussione, e sentito il voto consultivo dei referendari, si raccolgono i voti, per appello nominale, dapprima del relatore, quindi dei membri della sezione, cui trovasi applicato, ed in seguito degli altri consiglieri cominciando da chi tiene l' ultimo posto.

Art. 24. Delle adunanze generali è redatto verbale dal segretario generale nella conformità, di cui all' l'art. 18 del presente regolamento.

Art. 25. I pareri del consiglio, delle commissi[oni]

Digitized by Google

speciali, delle sezioni e dei comitati sono trasmessi dal presidente del consiglio di stato, o d'ordine suo dal segretario generale, al ministro che ne fece richiesta.

La copia da trasmettersi al ministro è sottoscritta dal segretario generale, o dal segretario di sezione, e vidimata da chi presiedette alla adunanza.

Sono contemporaneamente restituite al ministero le carte e documenti che erano uniti alla relazione, di cui all'articolo 6° del presente regolamento.

Art. 26. Occorrendo nuova comunicazione di uno stesso affare al consiglio di stato, nella relazione del ministero deve essere richiamata la data ed il numero del parere già emesso dal consiglio, e debbono essere rinviati tutti i documenti, che erano annessi alla precedente relazione, coll'aggiunta degli altri che del caso.

Art. 27. È vietato di far conoscere il nome del relatore incaricato dell'esame di un determinato affare.

Non si può dar copia, nè comunicazione dei pareri emessi dal consiglio di stato, se non dietro assenso per iscritto del ministro, cui l'affare riguarda.

Art. 28. Quando dall'esame degli affari discussi dal consiglio risulti che la legislazione vigente è in qualche parte oscura, viziosa od incompleta, il consiglio ne fa apposito rapporto al ministro competente.

Il consiglio può ordinare la comunicazione di parere emesso sulla richiesta di un ministro, ove creda che possa esservi interessato.

Affari giurisdizionali.

Art. 29. Gli affari, sui quali il consiglio di stato, esercitando giurisdizione propria, pronuncia definitivamente, sono pure annotati nel registro generale, di cui all'articolo 7° del presente regolamento.

Degli affari medesimi si tengono inoltre tre distinti registri:

L'uno dei conflitti, l'altro dei provvedimenti relativi alle podestà ecclesiastiche, ed il terzo per le controversie ed altre materie, di cui ai numeri 2 e 4 della legge organica.

Questi registri sono tenuti in carta libera: vi sono descritti i ricorsi, memoriali od istanze ed i titoli, o documenti presentati o depositati; vi è pure indicato il relatore designato dal presidente del consiglio o della sezione, ed occorrendo il nome del funzionario, cui sono commesse le parti di ministero pubblico.

Conflitti.

Art. 30. Nei casi di conflitti positivo o negativo tra l'autorità amministrativa e l'autorità giudiziaria, i ricorsi e documenti che a norma della procedura stabilita colla legge 20 novembre 1859 devono rassegnarsi al ministro dell'interno, sono da questo trasmessi al presidente del consiglio di stato a norma dell'art. 6° del presente regolamento.

Art. 31. Avuta comunicazione dell'istanza di conflitto e dei documenti relativi, il presidente del consiglio di stato decreta la notificanza agli interessati del deposito delle carte suddette, e prefigge loro il termine di giorni trenta per prenderne visione, presentare scritture e documenti a norma dell'articolo 26 della legge organica.

Il decreto di notificanza è trasmesso per mezzo del ministro dell'interno, dal quale viene poi inviata al presidente del consiglio la relazione d'intimazione.

Art. 32. Gl'interessati debbono con atto autentico, da depositarsi nella segreteria del consiglio di stato, fare elezione di domicilio nella città di residenza del consiglio.

Art. 33. Trascorso il termine, di cui all'art. 31, resta preclusa la via agli interessati a fare osservazioni o produzioni.

Provvedimenti relativi alle podestà ecclesiastiche.

Art. 34. Nelle materie, di cui al n° 3 dell'articolo 10 della legge organica, il consigliere o referendario incaricato delle parti di pubblico ministero a tenore del successivo articolo 27, deposita alla segreteria le sue requisitorie coi documenti.

Art. 35. Con decreto del presidente del consiglio di stato, tale deposito è notificato al prelato interessato, e gli è trasmessa copia delle requisitorie per mezzo del presidente del tribunale del circondario.

Collo stesso decreto è prefisso al prelato il termine, di cui al precedente articolo 31, per prendere visione delle carte depositate nella segreteria del consiglio, e per presentare documenti e scritture difensive.

Però quando siano chiesti provvedimenti di urgenza, di cui all'articolo 11 della legge organica, l'affare sarà anzitutto deferito alla sezione di giustizia, grazia e culti per le opportune determinazioni.

Art. 36. Quando l'interessato faccia produzioni, queste sono comunicate al ministero pubblico, che avrà facoltà di fare osservazioni nel termine di giorni trenta.

Nel caso di nuove osservazioni od istanze per parte del ministero pubblico, spetta all'interessato egual termine per le controsservazioni.

Art. 37. Nessun'altra istanza o comunicazione viene ricevuta dopo i termini, di cui nei precedenti articoli 35 e 36.

Art. 38. In questi procedimenti il ministero pubblico non interviene alle adunanze.

Controversie relative al debito pubblico,
alla contabilità ed altre.

Art. 39. Nei casi di cui all'articolo 43 della legge 14 agosto 1862 sulla corte dei conti, e negli altri contemplati nei numeri 2 e 4 della legge organica del consiglio di stato, la parte interessata si provvede con istanza diretta al consiglio.

Art. 40. Copia dell'istanza è notificata agli interessati per mezzo d'usciere a diligenza dell'istante.

Gl'interessati hanno un termine di giorni trenta dalla data della notificanza per presentare le loro scritture e documenti.

Per le contro risposte spetta alle parti eguale termine, dopo del quale non è ammessa proroga ulteriore.

Art. 41. Dagl'interessati si fa constare presso la se-

Digitized by Google

greteria del consiglio dell'elezione di domicilio, a norma dell'articolo 32 del presente regolamento.

Art. 42. Il domicilio dei funzionari, od agenti rappresentanti le pubbliche amministrazioni, è di diritto nel rispettivo loro ufficio, e non fa d'uopo per loro parte dell'indicazione del domicilio speciale.

Disposizioni comuni agli affari giurisdizionali.

Art. 43. Tutti indistintamente i termini stabiliti coi precedenti articoli possono essere abbreviati dal consiglio di stato.

Art. 44. Agli interessati è lecito di prendere visione, senza asportarle, delle produzioni depositate nella segreteria del consiglio anche per mezzo di un loro mandatario.

Deve però constare del mandato speciale in forma legale, e restarne copia autentica nella segreteria.

Art. 45. Dalla segreteria del consiglio si rilascia ricevuta a richiesta delle parti delle scritture rispettivamente prodotte, che non possono ritirarsi se non contro ricevuta.

Art. 46. Trascorsi i termini, il relatore presenta il suo rapporto per iscritto alla sezione di giustizia, grazia e culti.

Questa ad eccezione dei casi d'urgenza, di cui all'articolo 11 della legge organica, procede all'esame preparatorio dell'affare che rassegna al consiglio generale col proprio preavviso.

Art. 47. Il segretario della sezione redige sempre verbale dell'adunanza, in cui indica i membri presenti, e fa cenno dell'oggetto discusso senza riportare le opinioni espresse.

Art. 48. Il consiglio di stato, sentito il rapporto del relatore, e discusso l'affare, delibera nel modo stabilito all'articolo 24 del presente regolamento.

Art. 49. La decisione del consiglio è firmata dal presidente e dal relatore, e controsegnata dal segretario generale.

Art. 50. Le decisioni sono comunicate all'autorità, cui riguardano per mezzo del ministro, dal quale dipendono.

Però alle autorità ecclesiastiche sono notificate nel modo prescritto all'articolo 35.

Riguardo ai privati intervenuti è loro notificata al domicilio eletto per cura della segreteria del consiglio la dispositiva della decisione emessa.

Art. 51. Le parti ammesse alla discussione hanno diritto d'aver copia delle decisioni del consiglio.

Art. 52. Le notificazioni nella sede del consiglio di stato possono eseguirsi dagli uscieri presso il medesimo istituiti coll'articolo 3° del presente regolamento, e sono altrimenti eseguite dagli uscieri presso le corti e tribunali.

Ordine delle adunanze.

Art. 53. Le adunanze sono annunziate ai membri del consiglio di stato con avviso scritto indicante il giorno e l'ora delle medesime dal segretario generale, o dai segretari di sezione rispettivamente.

Art. 54. I membri del consiglio, quando sieno impediti d'intervenire alle adunanze, devono informarne il presidente, da cui fu ordinata la convocazione.

Art. 55. Prima d'ogni adunanza si trasmette al presidente un elenco contenente l'indicazione degli affari da discutersi, ed il nome del relatore.

Art. 56. L'ordine di precedenza fra i componenti il consiglio di stato è regolato dalla data della nomina, e quando sia questa dello stesso giorno, dal grado della carica precedentemente coperta.

Art. 57. Nelle adunanze generali il presidente ed i membri d'ogni sezione sedono gli uni presso gli altri nell'ordine delle sezioni.

Nella riunione di due sezioni, i membri della sezione cui l'affare riguarda, sedono a destra di chi presiede all'adunanza, e quelli dell'altra a sinistra.

Nelle commissioni speciali sedono per ordine d'anzianità.

Allorchè ad una sezione vengono aggiunti alcuni membri d'altra sezione, i medesimi sedono al lato sinistro del presidente.

Il segretario generale sede a sinistra del presidente.

Art. 58. Quando intervengono al consiglio i ministri od i loro commissari, i primi prendono posto a destra, e gli altri a sinistra del presidente.

Art. 59. Nelle discussioni nessuno può prendere la parola se non dopo averla ottenuta dal presidente.

Disposizioni generali.

Art. 60. Oltre i registri, di cui negli articoli 6 e 29 del presente regolamento, ogni sezione tiene due indici alfabetici, l'uno per nome delle parti, o titolo dell'affare, l'altro analitico delle materie trattate.

I verbali delle adunanze generali e delle adunanze d'ogni sezione sono ogni anno riuniti in appositi volumi col rispettivo indice cronologico.

Si tengono pure speciali registri del personale e delle corrispondenze.

Art. 61. Il riparto del personale nei vari uffici è stabilito dal presidente del consiglio.

Egli fissa l'orario d'ufficio a seconda delle esigenze dei diversi servizi.

Art. 62. I segretari di sezione ed i sotto-segretari capi di servizio debbono specialmente vegliare al mantenimento della disciplina fra gli impiegati posti sotto i loro ordini, ed in caso di grave mancanza o negligenza abituale devono farne rapporto scritto al segretario generale.

Art. 63. Sono applicabili agli impiegati del consiglio di stato le disposizioni generali sulle pene disciplinari sancite per l'amministrazione centrale.

Però la censura, e la semplice ritenenza d'una parte dello stipendio, è decretata da una commissione composta del presidente del consiglio, dei presidenti di sezione e del segretario generale.

Una copia del decreto che assoggetta l'impiegato alla ritenenza è trasmessa al ministro dell'interno, ed unita poi al mandato di pagamento dello stipendio che verrà ridotto in conformità del decreto stesso.

Digitized by Google

Art. 64. Dal presidente del consiglio è designato il referendario, che in caso di assenza o di impedimento del segretario generale deve farne le funzioni.

Art. 65. La biblioteca e l'archivio sono sotto la diretta dipendenza del presidente del consiglio.

Gli impiegati incaricati delle funzioni di bibliotecario ed archivista tengono esatto inventario dei libri e carte, che non possono essere portati fuori d'ufficio.

È necessario il permesso del presidente per prendere copia o visione delle carte depositate negli archivi.

Art. 66. Ove al consiglio di stato occorra di avere documenti esistenti negli archivi del regno, o titoli, od atti originali depositati nei ministeri od uffici dipendenti, sono rimessi dietro richiesta del presidente, o, d'ordine suo, del segretario generale, che rilascia ricevuta a scarico degli archivisti o depositari, e ne fa loro restituzione senza indugio.

Art. 67. Le somme coll'annessa tabella assegnata al consiglio di stato per sopperire alle spese d'ufficio, ed ai lavori straordinari sono amministrate dall'economo del consiglio sotto la dipendenza del segretario generale, e la sorveglianza di una commissione.

Art. 68. La commissione di sorveglianza è composta di uno fra i presidenti di sezione, di un consigliere per ciascuna sezione, designati dal presidente del consiglio e dal segretario generale.

Art. 69. Le funzioni di economo sono esercitate da un impiegato di segreteria.

L'economo è contabile della gestione dei fondi.

Art. 70. Le spese sono ordinate dal segretario generale che rilascia i mandati di pagamento.

Il mandato è munito del visto del presidente, o di un altro membro della commissione di sorveglianza.

Art. 71. In fine dell'anno l'economo rende conto della sua gestione, e viene scaricato di ogni contabilità mediante apposita deliberazione della commissione di sorveglianza su rapporto del relatore designato.

Art. 72. Mediante trasmissione al ministro dell'interno di copia del conto, e della deliberazione di scarico dell'economo, le spese restano giustificate in senso degli articoli 15 e 19 del regio decreto 16 novembre 1859, n° 3723.

Art. 73. I membri del consiglio di stato hanno quarantacinque giorni di ferie in ogni anno nei modi e tempi determinati dal presidente, previi gli opportuni concerti col ministro dell'interno, senza che possa essere interrotta la spedizione degli affari.

Nel riparto hanno preferenza di scelta i più anziani.

Art. 74. Al personale di segreteria potrà essere accordato un annuale congedo di giorni trenta.

Art. 75. Il presidente del consiglio potrà anche concedere straordinarie licenze a breve termine per gravi circostanze debitamente giustificate.

Art. 76. I distintivi del presidente, dei presidenti di sezione, dei consiglieri, del segretario generale, dei segretari di sezione e del personale addetto al consiglio di stato sono stabiliti, conforme alla descrizione vidimata d'ordine di S. M., dal ministro segretario di stato dell'interno.

TABELLA *indicativa dei gradi, delle classi e degli stipendi del personale di segreteria del consiglio di stato.*

N° 1 sotto-segretario a .	L. 4,000	L.	4,000
» 2 idem	» 3,500	»	7,000
» 4 idem	» 3,000	»	12,000
» 4 applicati di 1ª classe	» 2,200	»	8,800
» idem 2ª classe	» 1,800	»	7,200
» idem 3ª classe	» 1,500	»	10,500
» idem 4ª classe	» 1,200	»	8,400
		L.	57,900

N° 1 usciere delle adunanze a . . .	L. 1,500	L.	1,500
» 2 idem	» 1,400	»	2,800
» 1 idem	» 1,200	»	1,200
» 1 inserviente a . . .	» 1,200	»	1,200
» 6 detti	» 1,000	»	6,000
		L.	12,700

Assegnamento per le spese di ufficio per la biblioteca e per lavori straordinari L. 22,000.

Visto d'ordine di S. M.

Il ministro dell'interno,
G. LANZA.

Circolare del ministero dell'interno, in data 23 febbraio 1866, div. 5ª, ai prefetti del regno.

Certificati di vita che si rilasciano dai sindaci ai pensionari dello stato.

Essendosi verificato non infrequentemente il caso di attestazioni meno precise per parte dei sigg. sindaci del regno, nel rilasciare i certificati di esistenza in vita pei pensionarii dello stato, ed anco più specialmente nelle attestazioni sullo stato vedovile o di nubilità delle pensionarie, lo scrivente aderendo alle sollecitudini in proposito manifestategli dal ministero delle finanze, invita i sigg. prefetti del regno a volere in questa parte di servizio richiamare tutta la maggiore attenzione dei sigg. sindaci perchè vogliano usare maggiori cautele nel rilascio dei predetti certificati di vita, onde evitare indebiti pagamenti e il danno che può risentirne l'erario nazionale, non che la responsabilità personale che in difetto verrebbero ad incontrare.

Pel ministro, SALINO.

Circolare del ministero finanze, in data 16 marzo 1866, n° 15319, ai prefetti e sotto-prefetti del regno.

Proroga di un anno dei contratti coi comuni per l'assicurazione del reddito daziario.

I contratti dal governo conchiusi con diversi comuni di codesto circondario a riguardo del dazio di

Digitized by Google

consumo dello stato scadono colla fine dell'anno in corso.

Si dovrebbero quindi predisporre le pratiche a fine di rinnovare cotesti contratti per altro triennio, tenendo conto degli aumenti normali secondo i risultamenti della esperienza.

Ma essendo stato presentato alla camera elettiva un progetto di legge che estende il dazio ad altri generi, non sarebbe opportuno codesto rinnovamento de' contratti per la durata di tre anni; e perciò è desiderio del ministero che possano essere prorogati sino a dicembre 1867 quelli che presentemente sono in vigore, riserbando al tempo in cui il potere legislativo avrà pronunciato sul suddetto disegno di legge, di fare le opportune trattative non solo per tener ragione delle disposizioni legislative che potranno essere date, ma anche per preparare per lo avvenire nuovi contratti.

Pei comuni adunque che intendessero di approfittare della disposizione suindicata, basterà che il signor sindaco, dopo di averne riportato il consenso dal consiglio comunale, aggiunga una postilla alla vigente scrittura di contratto, da cui risulti che ne viene protratta l'efficacia fino alla fine dell'anno prossimo. Questa postilla verrà accompagnata da una dichiarazione di accettazione per l'interesse del governo, che la S. V. è colla presente autorizzata ad emettere, riservandosi poi il ministero di adempiere alle formalità prescritte dalla legge e dal regolamento sulla contabilità generale dello stato, quando gli sarà trasmesso in doppio originale un elenco nominativo di tutti i comuni che avranno prorogato il rispettivo contratto.

Ma potrebbe essere che tra i comuni che hanno assicurato al governo un minimo di provento e la divisione delle eccedenze depurate dalle spese, siavi taluno che preferisca ora conchiudere un contratto di abbuonamento, aumentando del dieci all'incirca per cento il canone pattuito a minimo. In tal caso sarà mestieri far luogo ad una nuova stipulazione da redigersi, secondo le norme precedentemente stabilite, sugli esemplari di contratto che in conveniente numero sono uniti alla presente. Anche per queste sostituzioni di contratto il ministero riservasi di far conoscere la sua definitiva approvazione, al quale effetto gli si dovrà far tenere una copia autentica in carta libera della nuova stipulazione.

Il sottoscritto, affidando alla S. V. il disimpegno delle operazioni necessarie onde provvedere all'assetto del dazio di consumo anche pel prossimo anno, confida che vi si accingerà con tutto lo zelo, all'intento di procurare che in tutti i comuni convenuti del suo circondario abbia a continuarsi sotto gli auspici della comunale amministrazione la gestione dell'imposta, poichè riuscirebbe doloroso al sottoscritto di trovarsi nella necessità di ricorrere ad altri mezzi meno accetti ai contribuenti all'uopo di assicurare l'incasso dei redditi daziarii.

Egli attende poi di essere informato, non dopo la fine del prossimo maggio, del risultato che avranno ottenuto gli uffici che la prego di far tosto pervenire alle amministrazioni comunali interessate, e gradirà frattanto un cenno sul ricevimento della presente.

Il ministro, A. Scialoja.

Circolare del ministero delle finanze, direzione generale del tesoro, n° 36, in data 16 marzo 1866, ai ministeri, tesorieri centrali e ai ricevitori circondariali nelle provincie napolitane e siciliane.

I mandati delle spese dello stato non possono essere spediti che ai tesorieri e agli altri contabili che debbono pagarli, nè essere allontanati dagli uffici dei tesorieri e dei contabili anzidetti; ma in presenza loro debbono venire quitati dai titolari o dai loro rappresentanti nominati in essi mandati.

È invalsa l'abitudine in alcune amministrazioni dello stato di far ritirare dai tesorieri e dagli altri contabili, incaricati del pagamento, i mandati di stipendi, di spese d'ufficio e d'altro, a fine di poterli far quietare dai singoli titolari, e rimetterli poi, così quitati, ai tesorieri o ai contabili anzidetti per ottenere lo effettivo contante del relativo ammontare.

Ciò è vietato dagli articoli 399 e 400 del regolamento sulla contabilità generale dello stato e sul servizio del tesoro del 13 dicembre 1863. I quali articoli stabiliscono che i titolari dei mandati (ovvero coloro quivi nominati che dovessero dar quietanza per essi) si presentino in persona ai tesorieri o agli altri contabili che debbono pagare i mandati stessi, e stendano la ricevuta della somma rispettivamente dovuta in presenza di chi paga.

Lo scopo di siffatte disposizioni è esclusivamente quello di assicurare vie più la regolarità delle ricevute e dei pagamenti, e di guarentirne la responsabilità che ai tesorieri ed ai contabili predetti deriva dall'art. 412 del succitato regolamento.

E l'improvvida arrendevolezza dei tesorieri e degli altri contabili a mantenere quella abitudine ha dato luogo a non pochi casi di *ricevute false* e di *irregolari pagamenti*, che, riconosciuti da questo ministero, dovette necessariamente farli escludere dalla contabilità dei tesorieri e addebitarne i contabili cui riguardavano.

A voler perciò che non abbiano a rinnovarsi tali inconvenienti, i quali potrebbero tornare di grave danno all'interesse dei contabili ed anche delle finanze nazionali, ove i primi non avessero modo di reintegrare il tesoro degli indebiti pagamenti fatti, è d'uopo che siano rigorosamente osservate le discipline stabilite nel rammentato regolamento di contabilità in vigore per la esecuzione dei pagamenti dei mandati di spese a carico dello stato.

E pertanto il sottoscritto debbe di nuovo ricordare il divieto che coll'antipenultimo capoverso della circolare di questo ministero delle finanze (direzione generale del tesoro), in data 26 giugno 1861, n° 32,

Digitized by Google

venne fatto perchè si spedissero i mandati di spesa soltanto ai contabili che dovevano pagarli, e perchè questi non permettessero che fossero allontanati dai loro uffici, dovendo le persone che debbono riscuotere e dar quietanza dei detti mandati presentarsi ad essi e, in presenza dei medesimi, far le rispettive quietanze.

Nè l'ottemperare a tali disposizioni può riuscire di grave molestia pei funzionari e per gl'impiegati in generale, e neppure può essere di pregiudizio o d'imbarazzo del pubblico servizio, quando essi vogliano approfittare della facoltà loro conceduta dagli articoli 335-336 del surripetuto regolamento di contabilità, delegando cioè, nei modi prescritti dagli articoli medesimi e colle avvertenze date dalla circolare del ministero delle finanze (direzione generale del tesoro) del 1° aprile 1862, n° 57, una sola persona per ogni corpo o dicastero, cui piaccia commettere di riscuotere gli assegni di tutti, e di dar quietanza per tutti sui corrispondenti mandati.

È quindi fatta particolare raccomandazione ai ministeri di tener modo perchè immanchevolmente sortano il loro effetto le sopraindicate disposizioni.

Sarà poi special cura degli agenti del tesoro di vegliare sui tesorieri, acciò estinguano, nelle forme letteralmente prescritte, le diverse qualità dei mandati di spese dello stato, senzachè però sia negato ai tesorieri stessi e agli altri contabili pagatori, quando concorrano speciali circostanze da non poter far altrimenti per l'effettuazione del pagamento, la *ricevuta in foglio separato*, permessa dall'art. 407 del summenzionato regolamento di contabilità generale.

Pel ministro, T. Alfurno.

Circolare del ministero dell'interno, in data 20 *aprile* 1866, *divis.* 6ª, *sez.* 1ª, *n°* 24054-1730, *ai signori prefetti del regno.*

Se per eseguire il pagamento di doti di beneficenza a donzelle nubende faccia più mestieri, dopo la promulgazione del nuovo codice civile, dell'esibizione del certificato del parroco che constati la celebrazione del matrimonio religioso.

Dall'economato generale preposto all'amministrazione del patrimonio ecclesiastico, a carico del quale incombe il pagamento di molteplici doti di beneficenza in occasione di matrimonio, venne promosso il quesito se debbasi richiedere, pel pagamento delle doti medesime, dopo la promulgazione del nuovo codice civile, il certificato del parroco che constati la celebrazione del matrimonio religioso.

Siccome la soluzione di questo quesito interessa non solo l'economato generale, ma altresì tutti gli amministratori delle pie opere, le quali abbiano per iscopo la collazione di doti per matrimonio, così questo ministero, presi gli opportuni accordi con quello di grazia e giustizia e dei culti, ha considerato quanto segue:

La concessione ed il pagamento delle doti di matrimonio è cosa di diritto meramente civile, ossia è l'effetto mediato della legge civile, la quale come ha creato in diritto l'opera pia, così la sostiene con uno scopo di utilità essenzialmente sociale. Or a causa della intervenuta promulgazione del nuovo codice, il matrimonio religioso avendo cessato di essere riconosciuto per gli effetti civili, e ad esso essendo stato in tutto sostituito il matrimonio civile, ne deriva per naturale conseguenza che ogni altra forma di matrimonio che si discosti da quella riconosciuta dalla legge, non possa più avere influenza sulla concessione e sul pagamento delle doti in discorso, e debba quindi bastare all'uopo il matrimonio civile.

Le disposizioni adunque di regolamenti che per avventura fossero tuttora in corso circa a tale materia, debbonsi ritenere implicitamente abrogate dal solo fatto della promulgazione ed attuazione del nuovo codice, il quale, rispetto al matrimonio ed a tutto ciò che direttamente od indirettamente lo riguarda, costituisce la legge nuovissima.

In conformità delle quali considerazioni resta stabilito che le doti per matrimonio debbano e possano pagarsi all'atto dell'esibizione del certificato dell'ufficiale dello stato civile, che constati essersi celebrato il matrimonio civile delle dotande, senz'uopo di altro attestato da parte del parroco.

I signori prefetti si compiaceranno di far conoscere queste disposizioni alle amministrazioni delle pie opere per loro norma e direzione, e di accusare ricevuta della presente.

Pel ministro, Alasia.

GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA

Richiesta della forza pubblica.

I segretari comunali nelle provincie lombarde, a termini delle nostre leggi penali, non hanno la facoltà di richiedere la forza pubblica.

—

Dispaccio del ministero dell'interno, in data 13 aprile 1866, div. 4ª, sez 1ª, n° 25750-8649, al sig. prefetto di . . . . .

—

Il sig. prefetto di . . . . con suo ufficio delli 9 corrente, n° 1301, domanda al ministero le sue risoluzioni intorno al punto se i segretari comunali nelle provincie lombarde abbiano diritto di richiedere l'arma dei reali carabinieri, e comunica una lettera del locale comando della divisione dell'arma, in cui si osserva che tale facoltà, la quale era accordata agli agenti comunali dall'art. 63 della patente imperiale 18 aprile 1816, sarebbe stata abrogata dagli art. 68 e 69 del regio decreto relativo alla riorga-

Digitized by Google

nizzazione del corpo dei reali carabinieri, in data del 24 gennaio 1861.

Il ministero non può a meno di osservare a tale proposito come la facoltà che la patente imperiale succitata accordava agli agenti comunali, che furono colla nuova legge comunale e provinciale surrogati in Lombardia dai segretarii comunali, sia stata abrogata non solo dai surriferiti articoli del regio decreto 24 gennaio 1861, ma eziandio da tutto il contesto della legge comunale e provinciale, secondo cui i segretari comunali altro non sono che gli autenticatori degli atti del municipio, revocabili dal municipio istesso, e che quindi non possono in modo alcuno richiedere la forza pubblica.

Le nostre leggi penali poi e la legge di sicurezza pubblica, che sono anche estese alla Lombardia, determinano quali sono le autorità che possono richiedere la forza pubblica. Ora tra queste autorità non è menomamente compreso il segretario comunale, il quale è un semplice impiegato del municipio, alla dipendenza esclusiva del medesimo.

Rimane adunque abbastanza chiarito come nè la nuova legge comunale e provinciale, nè le disposizioni delle nostre leggi penali facciano facoltà al segretario comunale di richiedere la forza pubblica, e nel porgere tale riscontro alla nota succitata del sig. prefetto di . . . . . il sottoscritto si pregia di restituirgli la lettera del locale comando della divisione dei reali carabinieri che gli andava unita.

Rogito di contratti comunali.

I segretari comunali, ove non sieno rivestiti della qualità di notaio, non possono rogare i contratti comunali soggetti al registro se non ne hanno dal ministero di grazia e giustizia riportata l'autorizzazione.

Dispaccio del ministero interni, in data 7 marzo 1866, al prefetto di . . . . .

È stato fatto il quesito a questo ministero se i segretari comunali, massime se abbiano ottenuta la patente d'idoneità indicata nell'art. 8° del regolamento approvato col regio decreto dell' 8 giugno 1865, n° 2321, possano rogare nell'interesse del comune rispettivo i contratti e gli atti soggetti al registro.

Questo ministero, consultato anche quello di grazia e giustizia, deve osservare:

Che nè la nuova legge comunale e provinciale, nè il regolamento dianzi accennato hanno derogato alle precedenti disposizioni, le quali obbligavano i detti impiegati a conseguire dal ministero di grazia e giustizia una speciale autorizzazione per rogito degli atti suindicati;

Che sebbene l'esame prescritto dall'art. 8° del summentovato regolamento e la conseguente patente d'idoneità valgano a far fede dell'abilità loro, per ciò che ha rapporto coll'amministrazione comunale, non possono essere di sufficiente garantia per tutte le altre qualità, che si richieggono in chi è chiamato ad essere depositario della fede pubblica, nè far ritenere abolita una condizione di tanto rilievo, anche nell'interesse de'terzi, quale si è quella dell'approvazione del governo;

Che pertanto i segretari comunali ove non siano rivestiti della qualità di notaio, debbano, siccome per lo passato, riportare dal ministero di grazia e giustizia una speciale autorizzazione per poter rogare gli atti dipendenti dalla rispettiva amministrazione comunale soggetti al registro.

Imposta fabbricati. - Commissione speciale.

Non debbono i comuni nominare una speciale commissione per l' applicazione della legge sull' unificazione della imposta sui fabbricati, dovendo anche di questa occuparsi la commissione di sindacato per l'applicazione della legge sull' imposta della ricchezza mobile.

Decreto 14 agosto 1865 del prefetto della provincia di Pisa.

Il prefetto,

Viste le due separate deliberazioni del consiglio comunale di Collesalvetti del 23 luglio perduto, con le quali quel municipale consiglio è devenuto alla nomina di due distinte commissioni di sindacato, una delle quali per l' applicazione della imposta sui redditi della ricchezza mobile pel 1865, di che nella legge 11 maggio decorso, n° 2276, e regolamento approvato in data del 25 successivo con regio decreto, num. 2318, e l'altra per l' unificazione della imposta sui fabbricati pel 1866, di che nella legge 26 gennaio decorso, num. 2136, e regolamento approvato col regio decreto 25 maggio ultimo, n° 2319;

Vista la circolare del ministero delle finanze (direzione generale delle tasse e del demanio) del 19 giugno 1865, num. 208, con cui, a più esplicita intelligenza delle leggi e regolamenti di sopra ricordati, è prescritto « che le commissioni di sindacato per l' applicazione della imposta sui redditi di ricchezza mobile pel 1865 debbono occuparsi *anche della rendita pei fabbricati* secondo i rispettivi regolamenti » ;

Sentito il consiglio di prefettura, e, considerando che ove per l' imposta sui fabbricati avesse dovuto funzionare una speciale commissione che l' art. 10 della legge designa in massima, il regolamento re-

Digitized by Google

lativo avrebbe tracciate certamente le norme e la procedura per la elezione della medesima;

Considerando come nulla disponendo al riguardo il detto regolamento, è logica conseguenza il dedurne — che la commissione di che nel ricordato articolo di legge sia quella stessa che fissa l'articolo 12 e seg. del regolamento emanato in esecuzione della legge 11 maggio 1865, num. 2276, per l'imposta sui redditi della ricchezza mobile del corrente anno;

Considerando come da tali premesse ne deriva chiara e limpida la conseguenza che pel comune di Collesalvetti siffatta commissione sia e debba essere unicamente quella già eletta nella citata adunanza del 23 luglio perduto per l'imposta sui redditi della ricchezza mobile pel 1865;

Visti gli art. 131, 132 e 136 della legge sull'amministrazione comunale e provinciale del 20 marzo 1865,

Decreta:

Art. 1°. La deliberazione del consiglio comunale di Collesalvetti del 23 luglio 1865, con cui fu proceduto alla elezione di una commissione composta di quattro consiglieri effettivi e di quattro supplenti per le operazioni attinenti all'unificazione dell'imposta sui fabbricati pel 1866, è annullata.

Art. 2. Il presente decreto sarà comunicato al cav. sindaco di Collesalvetti per l'uso opportuno di legge.

Il prefetto, Lanza.

Segreterie degli uffici provinciali - Emolumenti. Occupazione delle strade provinciali.

La tariffa per le tasse ed emolumenti da esigersi dalle segreterie degli uffici provinciali stabilita con la legge del 16 dicembre 1859 deve ritenersi come tuttora in vigore, nè può essere modificata da una deliberazione del consiglio provinciale.

Il pagamento d'un diritto per la occupazione temporanea del suolo delle strade provinciali non può considerarsi come una tassa propriamente detta; e la deliberazione del consiglio provinciale che volesse imporlo è subordinata al disposto dell'art. 24 della legge sulle opere pubbliche.

Parere del consiglio di stato, in data 9 marzo 1866, adottato.

La sezione, ecc.

Veduta la relazione del ministero dell'interno del 21 febbraio 1866 (div. 5ª, sez. 4ª, n. 11720-1985), colla quale propone una questione di massima per la tariffa dei diritti da percepirsi dalle segreterie provinciali per le spese degli atti e per la occupazione temporanea delle vie provinciali;

Udito il relatore;

Premesso che il consiglio provinciale di Firenze nella seduta del 30 gennaio 1866 deliberava:

1° Che per le copie delle deliberazioni del consiglio e della deputazione, e degli atti esistenti in archivio, sarà percepito il diritto di cent. 50 per carta, non compreso il bollo;

2° Che per i permessi di occupazione di suolo appartenente alle vie provinciali sarà percepito il diritto di lire una per ogni metro quadrato di superficie occupata e per ciascun mese di occupazione.

Su questo proposito il ministero osserva, che alla tariffa degli atti comunali si provvede con una tabella aggiunta al regolamento dell'8 giugno 1865 in esecuzione della legge del 20 marzo 1865; ma che tanto la legge quanto il regolamento hanno taciuto affatto per ciò che si riferisce all'amministrazione provinciale.

Prima della composizione dei nuovi uffici provinciali le copie degli atti provinciali si rilasciavano dalla segreteria della prefettura percependosi i diritti stabiliti dalla legge del 16 dicembre 1859.

Si opinava dal prefetto di Firenze che la relativa tariffa si continuasse ad applicare, ed anche il ministero crederebbe che finchè non sia ordinata una tariffa nuova si debba osservare l'antica da confermarsi e modificarsi con aggiunta al regolamento surriferito.

Interpella quindi « se convenga o no di compilare una nuova tariffa per le segreterie provinciali, siccome fu praticato per quelle comunali da approvarsi con decreto reale ».

La riscossione di un diritto per l'occupazione temporanea del suolo stradale non è riguardata dal ministero « come un diritto di segreteria, ma bensì come una tassa imposta a profitto dell'amministrazione provinciale, non essendo che la riproduzione della facoltà concessa ai comuni dell'articolo 118, num. 3, della citata legge 20 marzo 1865 ».

Il ministero ritiene che questa *vera e propria tassa* non si possa ammettere; « imperocchè, mentre non può negarsi al consiglio provinciale la facoltà di stabilire, mediante regolamento da compilarsi ai termini della medesima legge sulle opere pubbliche, le norme che abbiano a regolare la occupazione predetta, non può delle medesime formare subbietto per la istallazione ed imposizione di una tassa che la legge comunale e provinciale non accorda alle provincie, non potendo essa provvedere alla insufficienza delle proprie rendite che colle risorse stabilite dall'art. 173 della legge predetta ».

Intorno alla prima parte del quesito è da consi-

Digitized by Google

derare che l'articolo 90 della legge comunale e provinciale ordina che le deliberazioni dei consigli comunali sieno pubblicate nell'albo pretorio, e che ogni contribuente possa averne copia pagando i relativi diritti fissati con decreto reale, mentre l'art. 200 ordina che gli atti dei consigli provinciali siano pubblicati colla stampa;

Che la facoltà conferita per la tariffa degli atti comunali non venne estesa agli atti dei consigli provinciali dalla legge 20 marzo 1865, e che prima di questa le copie degli atti provinciali si rilasciavano dalla segreteria di prefettura coi diritti stabiliti dalla legge del 16 dicembre 1859;

Che dove la legge medesima venne pubblicata, la tariffa relativa è mantenuta in vigore finchè non sia approvata una nuova tariffa colle opportune modificazioni, non potendosi ad una legge preesistente derogare con decreto del potere esecutivo,

La sezione è d'avviso:

Che convenga applicare una tariffa generale ed uniforme agli atti provinciali, ma che non sia da provvedere ad una nuova tariffa con decreto reale, come si pratica per gli atti dei comuni a norma dell'articolo 90 della legge comunale e provinciale.

Intorno alla seconda parte del quesito è da considerare che il pagamento di un diritto per la occupazione temporanea del suolo stradale non è da confondere con una tassa propriamente detta, prendendo piuttosto il carattere di un correspettivo, e che la presa deliberazione rimase necessariamente subordinata al disposto degli articoli 28 e 55 della legge sulle opere pubbliche;

Che la deliberazione surriferita debba rimanere collegata coll'osservanza delle norme e discipline relative alla conservazione ed alla polizia delle strade provinciali in conformità della legge sulle opere pubbliche.

Uffici giudiziarii nelle provincie napoletane. Spese di stabilimento e di pigione dei medesimi.

Le spese fatte dal governo per stabilire nelle provincie napoletane i collegi giudiziarii secondo l'ordinamento sanzionato dal decreto luogotenenziale 17 *febbraio* 1861 *e dalla legge* 19 *gennaio* 1862, *devono essergli rimborsate dalle provincie predette.*

Parere del consiglio di stato, in data 13 marzo 1866, adottato.

La sezione, ecc.

Veduta la nota del ministero dell'interno del 27 caduto febbraio (div. V, sez. IV, n° 11034-1884), colla quale chiede l'avviso del consiglio sopra ricorso del consiglio provinciale di Abruzzo Citeriore contro il decreto di quel prefetto del 16 ottobre 1865, che annullava una deliberazione dello stesso consiglio del 10 settembre ultimo;

Udito il relatore,

Osserva:

Per lo stabilimento dei nuovi collegi giudiziarii nella provincia di Abruzzo Citeriore, il governo, autorizzato dall'art. 4° della legge 19 gennaio 1862, erogava la somma di L. 35,128 55, della quale nell'anno scorso richiedeva il rimborso dalla provincia. Il consiglio provinciale colla deliberazione del 10 settembre negava il pagamento, allegando che se per l'art. 4° della suddetta legge fu mantenuto fermo l'obbligo del concorso a queste spese, e fu autorizzato il governo ad anticiparle, non fu determinato se la provincia o i comuni, sedi degli uffici giudiziarii, dovessero concorrervi: che non si può invocare l'obbligo per la provincia derivante dall'art. 162 della legge 12 dicembre 1816, che metteva a carico della stessa le spese pel mantenimento dei locali addetti alle amministrazioni provinciali, sia perchè la legge 12 dicembre 1816 fu abrogata col decreto del luogotenente nelle provincie napoletane del 2 gennaio 1861, che vi promulgava la legge del 23 ottobre 1859; sia perchè la legge suddetta 12 dicembre 1816 riguardava l'antico organico giudiziario per il quale vi era un collegio giudiziario civile ed uno penale per ciascuna provincia, mentre per il nuovo attuato nel 1862 si crearono i tribunali di circondario e diversa organizzazione di collegi per l'amministrazione della giustizia penale; che se dubbio vi fosse, resta tolto dalla legge 20 maggio 1864, colla quale è approvata la spesa di L. 400 mila in anticipazione delle amministrazioni comunali delle provincie napoletane e siciliane per far fronte alle spese di primo stabilimento delle corti di assisie, dei tribunali di circondario e delle giudicature di mandamento. Questa deliberazione veniva annullata dal prefetto come contraria alla legge 12 dicembre 1816, e a quella del 19 gennaio 1862 col decreto del 16 ottobre 1865, contro il quale ha presentato ricorso quel consiglio provinciale per mezzo della deputazione ripetendo le ragioni dianzi esposte;

Ritenuti i superiori fatti;

Attesochè per l'art. 4° della legge 19 gennaio 1862 furono mantenute ferme le disposizioni vigenti sull'obbligo di concorso nelle spese di primo stabilimento e di pigione dei locali, della provvista dei mobili pei collegi ed uffici giudiziari, e soltanto fu autorizzato il governo a farne l'anticipazione;

Attesochè non si nega che la provincia nell'ex reame di Napoli vi era obbligata per l'art. 61 della legge 12 dicembre 1816, ma si vuole cessato questo obbligo sia per la promulgazione della nuova legge comunale e provinciale del 23 ottobre 1859 fattavi col decreto luogotenenziale del 2 gennaio 1861, sia

per la cessazione dell'antico ordinamento giudiziario;

Attesochè è una verità ormai incontrastabile che essendosi col decreto luogotenenziale promulgata la legge 23 ottobre 1859 soprimendone l'art. 241, ed abrogando le leggi anteriori, furono mantenute a carico delle provincie le spese cui erano obbligate per la legge 12 dicembre 1816. E diffatti lo stesso consiglio provinciale riconosce di avervi adempiuto fino a giugno 1862, quando si impiantava il nuovo ordinamento giudiziario;

Attesochè non può dirsi cessato l'obbligo della provincia per l'attuazione di questo nuovo ordinamento giudiziario, poichè quest'obbligo deriva dalla legge 12 dicembre 1816, e non già dalla legge organica giudiziaria del 1817, e perchè espressamente era mantenuto fermo colla legge 19 gennaio 1862. Nè la istituzione di tribunali di circondario dava loro il carattere di una istituzione riguardante l'interesse comunale; se anche si volesse ritenere come un'amministrazione circondariale, le spese per la stessa, come per altri simili uffici, sono sempre a carico della provincia, non avendo il circondario per le nuove leggi una propria personalità amministrativa;

Attesochè non si può neanche ammettere la pretesa che l'art. 4° della legge 19 gennaio 1862 intese parlare del concorso dei comuni e non già della provincia, imperocchè l'art. 4° mantiene le disposizione vigenti sull'obbligo del concorso, e non dispone nuove norme, come sarebbe stato necessario se si avesse voluto far passare a carico dei comuni il peso che per le leggi allora vigenti era a carico della provincia. Questa verità risulta più evidente dal riflettere che nel promulgarsi nelle provincie napolitane il nuovo ordinamento giudiziario col decreto 17 febbraio 1861 veniva soppresso l'articolo 228 della legge 13 novembre 1859, per la quale le spese per il primo stabilimento, ecc., delle corti di assisie e dei tribunali di circondario erano poste a carico dei comuni nei quali hanno sede;

Attesochè, riconosciuto l'obbligo della provincia a sostenere le spese in parola, non venne lo stesso menomato dalla legge 20 maggio 1864, come si pretende dal consiglio provinciale, argomentando dal parlarvisi di anticipazione alle amministrazioni comunali: questa legge, diretta solamente a regolare la contabilità dello stato per varie spese fatte oltre le stanziate in bilancio, non intese nè volle determinare che vi fossero tenuti i comuni anzichè la provincia; e sarebbe strano dedurre da una equivoca frase una innovazione di somma importanza alle leggi preesistenti;

Per queste ragioni,

La sezione è di avviso:

Doversi rigettare il ricorso del consiglio provinciale di Abruzzo Citeriore.

MATERIE DIVERSE

Estratto delle istruzioni 14 dicembre 1836 per il servizio interno degli uffici d'intendenza (ora prefetture e sotto-prefetture).

(*Continuazione e fine. — Vedi precedente dispensa*).

INSERZIONE n° 1.

Tabella degli affari attribuiti agli uffici d'intendenza distribuiti in categorie ed in materie.

SERIE PRIMA — AFFARI GENERALI.

I. *Personale degli impiegati economici e diversi.*

1. Personale dell'ufficio d'intendenza, nomine, vacanze, traslocazioni, collocamenti a riposo, ed altri provvedimenti.
2. Id. dei commessi e pedoni dello stesso ufficio.
3. Id. degli impiegati del genio civile, movimenti ed assenze.
4. Id. degli ispettori forestali.
5. Id. dei capi-guardie.
6. Id. delle guardie comunali e particolari.
7. Id. degli ingegneri, ed altri impiegati delle miniere.
8. Id. dei verificatori dei pesi e misure.
9. Id. degli impiegati giuridici, e loro segretari.
10. Id. degli ufficiali da piazza.
11. Id. degli ufficiali stipendiati e gratuiti delle congregazioni di carità.
12. Id. dei tesorieri delle medesime.

II. *Personale degli impiegati finanzieri.*

1. Personale dei tesorieri provinciali, nomine, assenze e collocamenti a riposo.
2. Malleverie dei tesorieri, loro svincolamento, inscrizioni ipotecarie e cancellazioni.
3. Personale degli esattori, nomine, vacanze, permessi d'assenza e collocamenti a riposo.
4. Malleverie degli esattori, loro svincolamento, inscrizioni e cancellature.
5. Personale e nomine dei commessi all'esecuzioni.
6. Id. dei latori delle compulsioni militari.
7. Id. degli agenti demaniali.
8. Id. degli impiegati del marchio.
9. Id. degli ispettori e ricevitori del regio lotto.
10. Id. degli impiegati delle dogane.
11. Id. dei banchieri e distributori del sale e tabacco.
12. Id. dei notai certificatori, e deposito delle loro firme.

III. *Stabilimento dell'ufficio d'intendenza.*

1. Locale dell'ufficio d'intendenza e degli archivi.
2. Ammobigliamento del medesimo.

IV. *Archivio.*

1. Registrazione, distribuzione e pubblicazione degli atti del governo.
2. Trasmissione delle relazioni di pubblicazione.
3. Id. per gli altri manifesti, avvisi ed annunzi qualunque.

Digitized by Google

4. Inventari mobili ed effetti dell'ufficio d'intendenza.
5. Id. del tribunale di prefettura.
6. Id. del regio comando ed ufficio di polizia.
7. Id. della tesoreria provinciale.
8. Id. dell'ufficio del genio civile.
9. Id. degli ufficii ed archivii d'insinuazione.
10. Id. degli ufficii delle giudicature.
11. Inventario e rubrica dell'archivio generale della intendenza colle aggiunte e supplementi.

V. *Delegazioni speciali.*

1. Pratiche relative alle delegazioni e commissioni speciali per oggetti estranei alle attribuzioni ordinarie dell'ufficio, tanto regie che camerali e ministeriali.

VI. *Contribuzioni dirette.*

1. Ripartimento delle contribuzioni dirette d'ogni genere, e delle imposte provinciali e locali, e tabelle relative.
2. Verificazione ed approvazione dei ruoli di dette imposte, pubblicazione loro, e rimessione agli esattori.
3. Deposito dei ruoli negli archivi comunali.
4. Riscossione delle imposte, ed appuramento degli arretrati.
5. Aggravi per contribuzioni e loro scarichi.
6. Rendimento di conti per le spese di coazione.
7. Verificazioni ordinarie e straordinarie di cassa agli esattori, e situazione mensuale.
8. Liquidazione trimestrale ed annuale dell'aggio agli esattori, e ritenenza.
9. Deposito dei fondi comunali inoperosi nella tesoreria e loro retrodazione.
10. Vidimazione dei registri a matrice pegli esattori e contabilità relativa.
11. Commutazione delle quitanze dei versamenti in conto contribuzioni dirette.

VII. *Contabilità regia e servizio della tesoreria provinciale.*

1. Assegnamenti di fondi per parte delle generali aziende.
2. Pagamento dei mandati e degli assegni sulla tesoreria provinciale.
3. Spedizioni mensuali dei recapiti estinti, dei loro rimborsi ed altre situazioni.
4. Note e situazioni giornaliere, decadarie e mensuali della tesoreria, e registrazioni analoghe.
5. Verificazioni ordinarie e straordinarie della tesoreria.
6. Movimenti e trapassi nelle casse di deposito dei fondi regii, provinciali e comunali.
7. Depositi particolari autorizzati, e loro situazione.
8. Trasporto di fondi alla tesoreria generale, ed a quelle provinciali.
9. Scorta dei carabinieri reali ai fondi regii.
10. Pagamento e movimento dei pensionari religiosi, civili e giubilati, sì per decessi che per cambio di domicilio.
11. Spedizione degli ordini di pagamento e recapiti provvisionali d'ogni natura sulla tesoreria per conto delle generali aziende.
12. Spedizione e pagamento degli ordini del debito pubblico, ed operazioni relative.
13. Congrue parrocchiali, e supplemento di esse a carico del regio erario.

VIII. *Contabilità provinciale.*

1. Sommario di consistenza dei beni patrimoniali ed altre rendite per case, edifizi, ponti, porti e pedaggi spettanti alla provincia, amministrazione e mantenimento loro.
2. Compilazione dei bilanci provinciali.
3. Verificazione e purificazione del rendiconto provinciale, compilazione del ristretto di esso, ed altre operazioni relative.
4. Amministrazione e pagamento delle spese provinciali d'ogni natura.
5. Allievi della scuola veterinaria a carico della provincia.
6. Ammessione dei mentecatti poveri nei regii manicomiii, e contabilità relativa.
7. Fanciulli esposti, bilanci, conti e concorsi diversi.
8. Supplementi di dotazione ai vescovi ed ai capitoli.
9. Locali per le caserme dei carabinieri reali.
10. Ammobigliamento di esse caserme.
11. Mantenimento mobili per il tribunale di prefettura.
12. Mantenimento mobili per l'ufficio del regio comando e di polizia.

IX. *Fondi di sussidio.*

1. Stato degli immuni per 12ª prole, e loro movimenti.
2. Certificati di catasto dei beni immuni.
3. Copia delle loro patenti d'immunità e d'interinazioni.
4. Quote inesigibili e simili scarichi.
5. Sussidii ordinari e straordinari per tempeste, geli, brine ed inondazioni.
6. Sussidii ordinari e straordinari per incendi ed altri infortunii.
7. Tabelle relative di ripartimenti.

X. *Catasti.*

1. Censimento generale e territoriale.
2. Rinnovamento delle mappe.
3. Id. dei libri di trasporti ed altri registri.
4. Diminuzioni e sospensioni di registro per corrosioni e simili.
5. Allibramento per alluvioni.
6. Diminuzioni d'estimo pei beni di seconda stazione.
7. Aumenti d'estimo pei beni di seconda stazione.
8. Mutazioni di proprietà.
9. Contravvenzioni relative.

XI. *Ponti e strade reali.*

1. Bilanci pelle strade reali.
2. Appalti delle strade, pagamenti delle imprese, avvisi ai creditori e reclami.
3. Appalti per i ponti.

Digitized by Google

4. Traverse di esse strade negli abitati.
5. Indennità per occupazioni di terreni e questioni relative.
6. Strade in manutenzione.
7. Stati dei lavori in corso.
8. Polizia delle strade, e contravvenzioni.
9. Nomina, salario e vestiario dei cantonieri.

XII. *Ponti e strade provinciali.*

1. Deliberazioni del consiglio de'maggiori imposti.
2. Bilanci delle spese pei ponti e strade provinciali.
3. Conti id.
4. Appalti delle strade, pagamento delle imprese, avvisi ai creditori e reclami.
5. Appalti per i ponti.
6. Indennità per occupazioni di terreno e questioni relative.
7. Strade in manutenzione.
8. Lavori in corso.
9. Polizia delle strade, e contravvenzioni.
10. Nomina, salario e vestiario dei cantonieri.

XIII. *Acque.*

1. Pesca.
2. Navigazione.
3. Flottazione di legnami.
4. Ponti, porti e barche particolari.
5. Mulini natanti e fissi.
6. Derivazioni.
7. Nuove inalveazioni e rettilinei.
8. Causati e conti dei canali d'irrigazione.

XIV. *Boschi e miniere.*

1. Consegne dei boschi.
2. Affari generali relativi all'amministrazione ed alla vigilanza de' boschi.
3. Affari generali delle miniere, cave e fossili.
4. Perlustrazioni dei boschi e delle selve.
5. Circoscrizione dei distretti e dei raggi forestali.
6. Dissodamenti.
7. Piante di riserva.
8. Terreni banditi.
9. Esportazioni di legnami.
10. Obblazioni e transazioni per le contravvenzioni.
11. Fucine e fonderie ed altri simili opifizii, loro stabilimento e consegna.
12. Permessi per costruzione di fornaci, carbonaie e simili.
13. Permessi per tagli boschi particolari.

XV. *Opere pie.*

1. Stati delle opere pie e degli altri instituti di carità, e natura loro.
2. Inventari dei loro redditi ed effetti.
3. Verificazione ed approvazione dei bilanci.
4. Verificazione dei conti.
5. Alienazioni, permute, acquisti e simili.
6. Eredità, lasciti e donazioni.
7. Erezione di nuovi instituti.
8. Vigilanza sugli instituti elemosinieri.
9. Verificazioni ordinarie e straordinarie dei tesorieri delle opere pie.
10. Ammessione gratuita degli indigenti infermi nei regii stabilimenti termali.

XVI. *Carceri e carcerati.*

1. Locali delle carceri e riparazioni occorrenti.
2. Somministranza del pane ai detenuti.
3. Id. della minestra.
4. Id. della paglia.
5. Id. dei cappotti, coperte ed altri effetti.
6. Visite mensuali e trimestrali delle carceri.
7. Servizio religioso e sanitario.
8. Sopraintendenza sulle carceri centrali o di correzione.
9. Contabilità relativa.

XVII. *Regio patrimonio;*
economato generale e stabilimenti pubblici.

1. Palazzi e villeggiature reali, acquisti, vendite, affittamenti e manutenzione loro.
2. Id. vescovili.
3. Id. delle abbazie, ed altri beneficii ecclesiastici.
4. Id. degli altri stabilimenti pubblici diversi.

XVIII. *Amministrazione demaniale.*

1. Amministrazione dei beni demaniali.
2. Id. delle case, edifici ed altri effetti.
3. Id. dei canali.
4. Servizio delle multe e pene pecuniarie d'ogni genere.

XIX. *Regie zecche; sistema monetario,*
pesi e misure.

1. Amministrazione delle regie zecche.
2. Id. del marchio.
3. Consegna dei dorini ed altri oggetti di oro e di argento.
4. Sistema monetario e provvedimenti relativi.
5. Consegna dei campioni dei pesi e misure, e verificazione loro annuale.
6. Stabilimento dei nuovi pesi e misure.

XX. *Regio lotto.*

1. Amministrazione del regio lotto.
2. Permissioni di lotterie private o particolari, e vigilanza loro.

XXI. *Regie gabelle.*

1. Oggetti diversi dipendenti dall'azienda di gabelle.
2. Gabelle accensate e nomine di commessi.

XXII. *Azienda di guerra.*

Affari concernenti l'azienda generale di guerra.

XXIII. *Artiglieria;*
fortificazioni e fabbriche militari.

Affari diversi riflettenti l'azienda d'artiglieria, le fortificazioni e le fabbriche militari.

XXIV. *Aziende ed amministrazioni diverse.*

1. Amministrazione delle regie poste e servizio relativo.

Digitized by Google

2. Id. del debito pubblico.
3. Commissioni e giunte di liquidazione.
4. Ispezioni delle leve.
5. Ufficii generali ed altre aziende diverse.

XXV. *Somministranze militari; trasporti, detenuti, ed indennità di via.*

1. Carte e stati per le somministranze, ed alloggi militari, e loro rimborsi.
2. Id. pel trasporto de'detenuti e corpi di delitto.
3. Id. per indennità di via e trasporto degli indigenti.

XXVI. *Confini ed operazioni geodetiche.*

1. Conservazione, ricognizioni e questioni relative ai confini di stato.
2. Id. pei confini di provincia.
3. Operazioni geodetiche e spese relative.

XXVII. *Statistica ed annona.*

1. Quadri e relazioni statistiche.
2. Operazioni della commissione provinciale di statistica.
3. Consegna dei cavalli e muli.
4. Mercuriali dei cereali.
5. Fiere e mercati, loro stabilimento e trasporti.
6. Casse annonarie.
7. Agricoltura, commercio, industria e manifatture.

XXVIII. *Regie università.*

1. Convitti, collegii e pensionati regii.
2. Approvazione dei professori e maestri per parte dell'università.
3. Allievi gratuiti ai pubblici collegii.
4. Altri oggetti generali dipendenti dal magistrato dell'università.

XXIX. *Sanità pubblica.*

1. Magistrato di sanità.
2. Giunta provinciale sul vaccino ed operazioni relative.
3. Malattie epidemiche e contagiose, epizoozie e simili.
4. Speziali e fondaci, visite dei medesimi.

XXX. *Ebrei ed acattolici.*

1. Università israelitiche, loro regolamenti e deputati.
2. Approvazione dei bilanci, ruoli di spesa e dei conti.
3. Sgravi ed altri provvedimenti diversi.
4. Id. per gli acattolici.

XXXI. *Oggetti diversi.*

. . . .

SERIE SECONDA — AFFARI DEI COMUNI.

AFFARI GENERALI.

I. *Personale amministrativo.*

1. Registro personale delle amministrazioni comunali.
2. Rinnovamento biennale dei sindaci.
3. Nomina ed approvazione dei vice-sindaci e consiglieri ordinari.
4. Maggiori registranti, e nomina degli agenti aggiunti e supplementari.
5. Nomina dei segretari, loro sostituiti e catastari.

II. *Archivii comunali.*

1. Locale degli archivii comunali ed arredi occorrenti.
2. Riordinamento delle carte.
3. Rubriche ed inventari degli archivii comunali, e loro supplementi.

III. *Spese mandamentali.*

1. Fitto del locale per gli ufficii ed archivii d'insinuazione, amministrazione delle spese relative, autorizzazione loro e verificazione dei conti.
2. Id. degli uffici ed archivi delle giudicature.
3. Salario degli uscieri di giudicatura.
4. Spese di legatura dei volumi e degli atti depositati all'insinuazione.
5. Provvista e mantenimento dei mobili pegli uffici ed archivi d'insinuazione.
6. Id. per gli uffici ed archivi di giudicatura.
7. Paga delle guardie forestali.
8. Vestiario ed armamento dei medesimi.
9. Fitto del locale per l'ufficio del verificatore dei pesi e misure.
10. Associazione alla raccolta delle leggi patrie.
11. Per le diverse altre associazioni.

IV. *Ponti e strade comunali e vicinali.*

1. Classificazione delle strade comunali.
2. Nomina dei delegati mandamentali per le strade.
3. Affari generali relativi ai ponti ed alle strade comunali.
4. Strade vicinali gravate di servitù a favore del pubblico.

V. *Consorzi per ponti e strade.*

1. Consorzi tra comunità e comunità, per costruzioni e riparazioni ponti e strade.
2. Id. tra comunità e particolari.
3. Id. tra particolari e particolari.

VI. *Consorzi d'acque.*

1. Consorzi tra comunità e comunità, per riparazioni ai canali d'acque, arginature e simili.
2. Id. tra comunità e particolari.
3. Id. tra particolari e particolari.

VII. *Attivo dei comuni.*

1. Quadri di consistenza dei beni e gerbidi comunali, dei boschi, delle case, delle fabbriche, ed altri stabili e rendite dei comuni.
2. Id. dei beni appartenenti alle riunioni di abitanti, quartieri o borgate.

VIII. *Passivo dei comuni.*

1. Quadri delle spese ordinarie dei comuni.
2. Proposizioni d'aumento delle spese ordinarie, stanziamento di quelle annuali straordinarie, autorizzazioni ed incumbenti relativi.
3. Tabelle relative alle imposte, ed ordinanze di approvazione della regia segreteria di finanze.
4. Verificazione e stabilimento dei causati comunali.
5. Verificazione ed ammessione dei conti esattoriali
6. Spogli dei causati.
7. Id. dei conti esattoriali.

Digitized by Google

8. Impiego dell' eccedenza dei redditi in estinzione dei tributi.

AFFARI SPECIALI.

Elenco dei diversi altri affari speciali dei comuni, i di cui quaderni debbono essere collocati nella casella delle rispettive comunità.

Chiese e case parrocchiali; costruzioni, riparazioni e mantenimento tanto per appalto che ad economia; autorizzazioni, approvazione degli atti relativi, collaudazione delle opere, verificazione dei conti di spesa e pagamenti.

Cimiteri; trasporto, ampliazione e ristaurazione dei medesimi; stabilimento delle tombe particolari, ed oggetti relativi.

Congrue parrocchiali a carico dei comuni e supplemento di esse.

Maestri di scuola comunale, loro approvazione e pagamento.

Stabilimento del minervale.

Distribuzione dei premii per le scuole, ed autorizzazione della spesa.

Approvazione delle nomine e pagamento dei predicatori.

Id. dei medici e chirurghi condotti.

Id. delle levatrici.

Id. degli organisti, messi, campanari, becchini ed altri salariati dei comuni.

Trasporto dei poveri infermi e spese relative.

Apertura e costruzione di nuove strade comunali, e di ponti, riparazione e mantenimento loro.

Autorizzazione per l'eseguimento dei progetti e delle opere, sia per appalto che ad economia, approvazione degli atti relativi, compresi quelli d'incanto, deliberamento e simili; direzione dei lavori, collaudazione loro, pagamento dei prezzi d'appalto, e verificazione dei conti analoghi.

Servizio delle comandate, approvazione delle imposte e dei ripartimenti, verificazione ed ammessione dèi conti.

Autorizzazioni per l'eseguimento di tutte le altre spese comunali, approvazione dei relativi atti, permissione del pagamento, ed ogni altro incumbente opportuno.

Vigilanza sulle liti in corso, ed autorizzazione pel pagamento delle spese di processura.

Vacazioni dovute agli amministratori per trasferte, e rimborso delle spese relative.

Verificazione e liquidazione delle spese d' ufficio dei comuni.

Id. delle spese di stampa.

Amministrazione dei beni comunali, mantenimento ed affittamento dei medesimi.

Acquisti, permute, vendite, enfiteusi, impieghi di capitali e simili.

Beni usurpati, ricognizione e rivendicazione loro.

Vendita od affittamento di tagli di boschi, autorizzazioni ed approvazione degli atti.

Dazi comunali, instituzione e riordinamento loro.

Dritti di peso, di misure, di piazza e simili spettanti ai comuni.

Macelli e panatterie.

Stabilimento dei cotizzi sulle arti e mestieri; tassa fuocolare, tassa sul bestiame ed altre simili imposte comunitative.

Concessioni di legna gratuite ed onerose.

Pascoli comunali.

Approvazione e registrazione dei ruoli per l' incasso di tutti i prodotti comunali, ed ogni altro incombente ai suddetti oggetti relativo.

Verificazione, e parafrazione dei registri copia-lettere, mandati, ordinati e simili delle comunità.

NUMERI del protocollo gen.	Inserzione n° 2. Art. 60 dell'Istruzione del 14 dic. 1836 Anno 183 Divisione Serie Categoria OGGETTO **INVENTARIO**	
	DATA	PROVVIDENZE

Inserzione n° 3.

Art. 69, 70, 80 dell'Istruzione 14 dicembre 1836.

R. Intendenza della provincia di

REGISTRO DI PROTOCOLLO GENERALE

per l'anno 18

Note. La colonna n° 2 è destinata a notare il numero precedente della pratica quando trattasi di affari già in corso, come scorgesi dalla stessa intitolazione, e ciò al fine di poter sempre richiamare un numero coll'altro per gli affari della stessa pratica.

In quella n° 12 si scriveranno gli eccitamenti che si dovessero fare per le pratiche in ritardo presso le amministrazioni od altri ufficii.

In quella poi n° 13 si riporta il numero del protocollo che ha il riscontro a misura che si riceve e che si registra.

Le pratiche per le quali non occorre alcun eccitamento, si noteranno con due tratti di penna nella detta colonna n° 12, come si noterà in quella successiva l'indicazione *affare finito* quando la pratica è ultimata, onde avere così a primo aspetto la situazione materiale degli affari dell'ufficio.

Gli stampati ad uso degli uffici saranno sopra carta detta *realone.*

Avvertasi ancora che nella colonna n° 5 si dovrà

Digitized by Google

sempre scritturare la denominazione del corpo, autorità od amministrazione che rappresenta chi scrive, e così per esempio suppongasi che il sindaco di Saluzzo trasmetta all'intendenza un ordinato per la nomina del maestro di scuola, la registrazione avrà luogo nel modo seguente:

Saluzzo-Sindaco *trasmette copia dell'ordinato delli . . . . per la nomina del sig. . . . . . . a maestro di scuola comunale per la 4ª classe, in rimpiazzamento di . . . . demissionario, mediante l'annuo stipendio di lire . . . . .*

NUMERO		CARTE ricevute all'Inten.			OGGETTO	INDICAZIONE dei documenti annessi	DIVISIONE alla quale compete la pratica	DATA delle risposte e provvedimenti dell'Ufficio	A chi sono dirette	RISTRETTO delle risposte e provvedimenti	RISULTATO della PRATICA	
d'ordine progressivo	antecedente della pratica	Data delle carte e della lettera d'invio	Data dell'arrivo	da chi esse pervengono							Data degli eccitamenti fatti	Numero del protocollo pei riscontri avuti
1	2	3	4	5	9	7	8	9	10	11	12	13

Inserzione n° 4.

Art. 69 dell' Istruzione del 14 dicembre 1836.

RUBRICA GENERALE ALFABETICO-ANALITICA

del protocollo dell' ufficio della regia intendenza della provincia di ________ *per l'anno* 18

Nota. Per facilitare le ricerche, tutti gli affari debbono essere duplicatamente rubricati sotto l'iniziale, cioè dell'autorità, corpo od amministrazione da cui pervengono, e sotto quella dell'oggetto principale cui sono relativi, e così ritenendo l'esempio già notato nel modulo del protocollo generale, deve qui rubricarsi sotto le due iniziali S e M, come infra:

Saluzzo-Sindaco — *nomina del maestro di quarta.*

Maestro di quarta — *il sindaco di Saluzzo ne trasmette la nomina.*

Indirizzo	ANALISI	NUMERO del Protocollo

Inserzione n° 5.

Art. 78, 79 dell'Istruzione 14 dicembre 1836.

Divisione   Mese di   18

Elenco *degli affari pendenti alla divisione dal* 1°   *a tutto il mese di*

Numero di protocollo	DATA		A chi diretti	OGGETTO	Osservazioni
	dell' arrivo	della sped.			

Carlo Astengo, *Direttore-Gerente.*

Firenze. — Tip. Fodratti.

Digitized by Google

Anno V. -- N. 10 15 Maggio 1866

MANUALE

DEGLI

AMMINISTRATORI COMUNALI E PROVINCIALI.

SOMMARIO.

Legge in data 26 *aprile* 1866, *n°* 2875, *che approva il R. decreto* 9 *agosto* 1865 (1) *relativo alla revisione straordinaria delle liste elettorali politiche.*

VITTORIO EMANUELE II, ECC., RE D'ITALIA.

Il senato e la camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico. È approvato il R. decreto, in data 9 agosto 1865, n° 2431, col quale fu ordinata una revisione straordinaria delle liste elettorali politiche al sono fine di aggiungervi quei cittadini che, mediante la quota da essi dovuta nel suddetto anno per l'imposta sui redditi della ricchezza mobile e le altre contribuzioni dirette loro accollate, pagano in complesso l'annuo censo stabilito dalla legge 17 dicembre 1860, n° 4513, ed hanno gli altri requisiti dalla stessa legge prescritti per essere elettori politici.

Ordiniamo, ecc.

Dato a Firenze, addì 26 aprile 1866.

VITTORIO EMANUELE.

CHIAVES.

(1) Riportato a pag. 245 del vol. 1865.

Regio decreto in data 26 *aprile* 1866, *n°* 2854. — *Stato civile.* — *Atti relativi al matrimonio.*

VITTORIO EMANUELE II, ECC., RE D'ITALIA.

Vista legge del 2 aprile 1865, n° 2215, con la quale nell'autorizzare il governo del re a pubblicare il codice civile, gli fu data facoltà di fare con decreto reale quelle altre disposizioni che fossero necessarie per la completa attuazione del medesimo;

Visto il nostro decreto del 15 novembre 1865, numero 2602, per l'ordinamento dello stato civile;

Visto il parere emesso dal consiglio di stato nella sua adunanza del 23 marzo 1866;

Udito il consiglio dei ministri;

Sulla proposta del nostro guardasigilli, ministro segretario di stato per gli affari di grazia e giustizia,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1° Nei comuni dove il sindaco e i consiglieri siano nell' incapacità di adempiere alle formalità stabilite per gli atti relativi al matrimonio, tali atti saranno ricevuti dal sindaco o da chi ne fa le veci coll'intervento del segretario del comune; ma la lettura agli sposi degli articoli di legge prescritta dal codice civile o dai regolamenti, la compilazione, la lettura e la sottoscrizione dei processi verbali, come pure le altre operazioni di lettura e di scritturazione che dovrebbero farsi dall'ufficiale dello stato civile, saranno in questo caso eseguite dal segretario che esprimerà nei relativi processi verbali l' ordine ricevuto dall'ufficiale dello stato civile, l' autorizzazione di cui è parola nel seguente articolo, e la cagione per cui questa fu concessa.

Art. 2° L' intervento del segretario comunale per l'adempimento delle formalità accennate nell'articolo precedente, sarà autorizzato dal procuratore del re dietro l' accertamento dell' incapacità del sindaco e dei consiglieri di adempiere le formalità medesime, ed osservare le norme stabilite dall'art. 2° del decreto 15 novembre 1865 sull'ordinamento dello stato civile.

Le pene comminate all' ufficiale dello stato civile per l'inosservanza delle dette formalità, sono applicabili al segretario comunale se questo vi contravviene.

Ordiniamo, ecc.

Dato a Firenze, addì 26 aprile 1866.

VITTORIO EMANUELE.

DE FALCO.

Digitized by Google

Circolare del ministero interni, direz. gen. delle carceri, divis. 9ª, nº 21031-120-60-A, in data 15 novembre 1865, alle prefetture del regno.

Personale di custodia delle carceri mandamentali, e dichiarazione delle carceri succursali.

Con lettera circolare del 30 giugno ultimo, nº 28, venne fra l'altro fatto eccitamento a' signori prefetti onde promuovere dalle giunte municipali le proposte riguardanti le nuove nomine o la conferma degli agenti di custodia delle carceri mandamentali; ma fu parimente nello stesso tempo dal sottoscritto ritenuto che tali proposte non avrebbero potuto essere definitivamente avanzate alle rispettive prefetture se prima dai consigli comunali, nella imminente sessione, non si fossero allogati i fondi necessari a sostenere le nuove spese addossate a' comuni dalla legge del 20 marzo prossimo passato, nº 2248.

Oggi però chiuse e presso a chiudersi le sessioni autunnali di detti consigli, il ministero non crede inutile fare nuovo ricordo a' signori prefetti perchè spingano le giunte medesime a non frapporre indugio di sorta alla presentazione delle proposte come sopra, a' termini dell'articolo 54 del regolamento dell'8 giugno approvato con decreto reale, nº 2321, in modo che le prefetture si abbiano il tempo di pronunziare sulle stesse anche prima del termine perentorio del 21 dicembre prossimo venturo.

E siccome è da prevedersi che taluni degli agenti attualmente in servizio stabile presso le carceri mandamentali verranno a trovarsi fuori posto, sia perchè i municipi non ne proporranno la conferma, sia perchè gli stessi agenti, non volendo perdere la qualità governativa, non troveranno convenienza di rimanere come stipendiati dai comuni, o non vorranno accettare nuovi patti sulla paga ed altre competenze, così si dichiara sin da ora, che i medesimi col cadere del 31 dicembre prossimo venturo si troveranno nello stato di disponibilità con l'assegno concesso dalla legge dell'11 ottobre 1863, e in quella misura che loro consente il periodo di tempo passato in servizio dello stato.

Se al ministero intanto interessa conoscere con qualche anticipazione i nomi degli agenti confermati nelle funzioni, non che i nomi di quelli nuovi nominati, è di suprema necessità poi si sappiano quali agenti siano stati esclusi, e che devono perciò far parte del personale in disponibilità a partire dal 1º gennaio 1866.

Epperò dovendosi anche occupare il sottoscritto delle pratiche per mettere in regola la sorte di costoro, i signori prefetti, non più tardi del 31 dicembre prossimo venturo mese, son pregati di spedire al ministero uno stato per la rispettiva provincia ripartito in tre categorie come appresso:

Nella prima si annoteranno tutti gli agenti di custodia delle carceri mandamentali rimasti senza collocazione, e con la indicazione del mandamento, del cui carcere lasciarono il servizio.

Per essi deve farsi constare:

a) Il motivo pel quale non vennero confermati, se, cioè, per poco lodevole condotta tenuta nello esercizio delle loro funzioni, o per mancato aggiustamento col municipio per nuove condizioni offerte e non accettate, o per altra ragione;

b) Se sieno in salute, robusti ed atti a servire in carcere di una certa importanza;

c) In caso sieno ritenuti inabili, se, una volta che trovansi in istato di disponibilità, abbiano diritto ad un collocamento a riposo per aversi una quota di pensione o una indennità, a' sensi della legge del 14 aprile 1864, nº 1731, e se preferiscano farne domanda pria della scadenza del biennio di disponibilità;

d) Indicare quale località intendano scegliere, sia per soggiornarvi, sia per dimorarvi definitivamente, e ciò all'oggetto di sapersi dove far corrispondere il pagamento di assegno di disponibilità, e mandare la disposizione di richiamo al servizio attivo, per quelli che ne saranno giudicati abili.

Nella seconda categoria si noteranno i nomi degli agenti affatto nuovi nominati con l'indicazione del rispettivo mandamento.

E finalmente nella terza si faranno conoscere al ministero gli agenti confermati, e che quindi pel fatto della loro conferma cessano di appartenere al personale di custodia carcerario governativo, intendendosi volontariamente dimissionari.

Si avverte che il ministero riterrà come agenti, ai quali sarà applicabile la misura della disponibilità, tutti coloro che sono muniti di un decreto registrato alla corte dei conti. Gli allievi guardiani saranno rimandati puramente e semplicemente con la sola restituzione della massa, e salvo ad esser ricollocati in servizio anche in concorrenza cogli agenti in disponibilità in altre carceri dello stato. Gli attuali agenti provvisori o diurnisti s'intende che non fruiranno dei vantaggi de' primi, nè delle promesse fatte ai secondi, restando *ipso facto* col 31 dicembre p. v. cancellati dal ruolo provvisorio del personale di custodia delle carceri mandamentali.

E per evitare degli equivoci si ripete, a più ampia spiegazione delle istruzioni comunicate con la circolare dell'8 giugno ultimo, nº 28, di sopra citata, che ai termini dell'art. 116 della legge 20 marzo 1865, e articoli 53, 54 e 55 del regolamento del susseguente giugno, devono essere ritenute carceri *mandamentali*, per le quali è data alle giunte la facoltà della proposta del personale di custodia, tutte quelle dove non esiste nè un tribunale collegiale, nè una direzione carceraria con apposito personale, a mente del reale decreto del 13 marzo 1861, nè sia stata preventivamente dichiarata *succursale* dal governo, secondo venne cennato nel § 1º delle ripetute istruzioni del 30 giugno prossimo passato.

All'oggetto i signori prefetti, ove credessero che taluna carcere mandamentale, per rilevante numero dei detenuti e alla custodia de' quali si è obbligati a tenervi un personale eccedente due guardiani, debba esser ritenuta temporaneamente come *succursale*, allora se

Digitized by Google

ne provocherà sollecitamente la dichiarazione dal ministero anche per via telegrafica, mentre una tardiva proposizione potrebbe ingenerare degli imbarazzi e al ministero e a' municipi.

Il sottoscritto fa assegnamento sullo zelo de' signori prefetti perchè al cadere del volgente anno questo interessante ramo di pubblico servizio si trovi del tutto regolato, e sia in funzione il nuovo sistema sul personale di custodia delle carceri mandamentali; ed ha fiducia che, cessando col 1° gennaio 1866 di gravare sul capitolo allogato per ispese del personale carcerario in attività di servizio gli stipendi de' guardiani che lascieranno le funzioni nelle dette carceri mandamentali, il ministero riceverà a tempo opportuno gli stati richiesti, per così essersi al caso di non fare sperimentare un lungo ritardo al pagamento degli averi di questi ultimi agenti, loro dovuti come assegno di disponibilità, e di poter altresì ricollocare, subito come si presenteranno le opportunità di vacanze, i giudicati abili a riassumere il servizio in carcere di qualche importanza.

Il direttore generale, Boschi.

Estratto della circolare del ministero della guerra, direzione generale delle leve, in data 12 *aprile* 1866, *sez.* 1ª, *n°* 10, *ai consigli di leva.*

Leva militare sulla classe 1845.
Istruzioni relative.

Giusta quanto fu stabilito colla circolare del 25 marzo ora scorso, n° 7, i consigli di leva dovranno col dì 25 del corrente mese dar principio alle loro sedute per l'esame definitivo degli inscritti della classe 1845 e per mandare all'assento il contingente fissato dalla legge 11 maggio 1865, n° 2287.

Il ministero, soddisfacendo alla riserva espressa nella precedente sua circolare del 2 ottobre 1865, n° 14, porge ora ai consigli medesimi alcune norme ed avvertenze, che importa siano tenute presenti nelle loro deliberazioni.

. . . .

§ 3° È insorta questione circa le attribuzioni spettanti ai sindaci ed alle giunte comunali nelle operazioni della leva.

A scansare per l'avvenire ogni conflitto a tal riguardo il ministero della guerra, sul concorde parere di quello dell'interno, crede opportuno dichiarare nella presente circostanza che, in base alle disposizioni della legge comunale e provinciale 20 marzo 1865, come di quelle della legge organica sul reclutamento 20 marzo 1854, esistono in fatto di leva distinte attribuzioni le une appartenenti alle giunte e le altre ai sindaci.

Alle giunte spetta esclusivamente, pel combinato disposto del n° 9 dell'art. 93 della citata legge comunale e provinciale e degli articoli 24 e 25 della legge sul reclutamento, il verificare, stabilire ed autenticare le liste di leva; e spetta invece ai sindaci, come ufficiali del governo, pel combinato disposto del n° 7 dell'art. 103 della ripetuta legge comunale e provinciale e degli articoli 19, 22, 33 e 55 della legge sul reclutamento, la compilazione delle liste di leva e l'intervento sia al sorteggio, sia all'esame definitivo degli inscritti, salvo, ben inteso, il loro diritto di farsi rappresentare in queste operazioni da chi spetta farne le veci, senza che le giunte abbiano a prendere in ciò veruna ingerenza. . . . . . .

. . . .

Il ministro, Di Pettinengo.

Circolare del ministero delle finanze, in data del 21 *aprile* 1866, *n°* 8054, *alle direzioni delle tasse e del demanio.*

Differenze risultanti fra la quota anticipata dai contribuenti per la tassa fondiaria 1865, *e quella stabilita dal reparto definitivo.*

È stato elevato il dubbio se i contribuenti che, anticipando pel 1865 secondo i reparti provvisorii, avessero pagato una quota minore di quella in realtà da loro dovuta, giusta i reparti definitivi posteriormente pubblicati, fossero o no passabili della multa sancita dall'articolo 8° della legge 24 novembre 1864 che decretava quella anticipazione.

Considerando che i contribuenti anticipando pel 1865 la quota di fondiaria che venne loro richiesta, adempirono pienamente al debito loro, e che se la somma da loro pagata fu minore di quella che realmente avrebbero dovuto, fu questo l'effetto della mancanza del reparto definitivo all'atto del pagamento, e non può ascriversi a loro colpa, o renitenza, il sottoscritto dichiara che per la differenza tra la somma anticipata secondo i ruoli provvisorii, e quella dovuta giusta i ruoli definitivi, non avvi luogo al pagamento della multa nel citato articolo comminata.

Il che si comunica alle direzioni delle tasse e del demanio per loro norma, nei casi che ancora in proposito potessero loro presentarsi.

Pel ministro, G. Finali.

Circolare del ministero delle finanze, in data 10 *maggio* 1866, *n°* 30, *ai direttori delle tasse e del demanio, ed agli agenti delle tasse.*

Imposta sui fabbricati.
Applicazione delle multe. — Quesito.

Fu fatto il quesito se il contribuente che abbia dichiarato come rurale, e perciò colle sole indicazioni di cui ai n. 1 e 2 dell'artic. 11 del regolamento, un fabbricato il quale, dalla commissione di sindacato o dalla giunta d'appello, sia stato ritenuto come urbano, vada soggetto alle multe comminate per inesatta dichiarazione.

Considerando che dalla legge 26 gennaio 1865 non è contemplato tale caso; che le multe, secondo lo

Digitized by Google

spirito della legge, sono intese a frenare e punire le infedeltà delle dichiarazioni rispetto all'ammontare delle rendite; che nella applicazione delle pene non debbe usarsi mai interpretazione estensiva;

Considerando che il contribuente, sebbene erroneamente abbia ritenuto il fabbricato come rurale, ha tuttavia soddisfatto al debito della dichiarazione;

Considerando che ben diverso è il caso di questo contribuente, da quello in cui non fosse fatta alcuna dichiarazione,

Il sottoscritto risolve, in risposta al quesito proposto, non esser luogo ad applicazione della multa.

Pel ministro, G. Finali.

Circolare del ministero dell'interno, in data 27 aprile 1866, div. 7ª, sez. 1ª, nº 24, ai prefetti, sotto-prefetti e sindaci.

Commercio interno dei stracci.

La scomparsa del colera asiatico da tutto il territorio del regno impone al governo il debito di prosciogliere, in quanto si possa senza danno della sanità pubblica, il commercio interno degli stracci da quei vincoli cui fu e rimane tuttavia soggetto in forza della circolare del ministero dell' interno, in data del 27 settembre 1865, nº 8220, divisione 7ª, sezione 1ª.

Quindi è che, sentito il consiglio superiore di sanità, il sottoscritto dispone quanto appresso:

1° È mantenuto fermo il divieto della uscita degli stracci dai comuni infetti di colera.

2° La esportazione degli stracci dai comuni mai stati infetti di colera nella cessata epidemia è libera, rimanendo così abrogate le disposizioni di cui è discorso nei numeri 2, 3 e 4 della circolare del ministero dell'interno, in data 27 settembre 1865, nº 8220, divisione 7ª, sezione 1ª.

I comuni dove durante la cessata epidemia non siasi verificato che un solo caso di colera sono equiparati, quanto al commercio interno degli stracci, ai comuni mai stati infetti.

3° La esportazione degli stracci dai comuni stati infetti di colera ed attualmente esenti dal morbo è permessa, a condizione però che sieno trascorsi almeno trenta giorni dall'ultimo caso di colera ivi avvenuto e che siasi adempiuto alle seguenti prescrizioni:

a) Gli stracci da esportarsi saranno sottoposti alla operazione conosciuta col nome di sciorinamento da farsi, col tenerli distesi in istrati sottili e in verun caso più alti di 25 centimetri ed esposti a molta libera ventilazione — A ciò si aggiunga il maneggio, sia che questo avvenga mediante la separazione che si usa delle diverse qualità di stracci, sia facendolo espressamente.

Al medico condotto membro e segretario della commissione municipale di sanità è affidato, sotto la dipendenza della commissione stessa, l'incarico di regolare lo sciorinamento degli stracci a norma delle circostanze locali e di sorvegliarlo.

Le spese dello sciorinamento sono a carico dello esportatore degli stracci.

b) La operazione dello sciorinamento degli stracci ammessi alla esportazione da un comune stato infetto di colera, dovrà essere attestata da un certificato del sindaco da presentarsi ad ogni richiesta delle autorità municipali e governative dei comuni sul territorio dei quali succede il trasporto.

I colli, ed occorrendo il carico, saranno legati o posti in tali condizioni che durante il tragitto non sia possibile introdurvi nuova quantità di stracci o sottrarne senza alterarne visibilmente lo imballaggio. Nel certificato dovranno essere indicati il numero dei colli ed il loro peso approssimativo.

4° Gli stracci esportati dai comuni stati infetti di colera, e posti in circolazione senza il certificato della seguita disinfezione, potranno essere sequestrati.

L'autorità governativa locale che avrà ordinato il sequestro ne darà immediatamente avviso al prefetto della provincia, il quale invierà un suo particolare rapporto al ministero dell'interno.

Il ministero dell' interno deciderà se e sotto quali condizioni gli stracci possono essere restituiti al proprietario o se debbono invece essere bruciati.

Le spese di sequestro e tutte le altre che concernano sia la restituzione sia la dispersione degli stracci sequestrati sono a carico del proprietario.

I prefetti, i sotto-prefetti ed i sindaci, ciascuno per quella parte che li riguarda, sono incaricati della esecuzione delle presenti disposizioni.

Il ministro, Chiaves.

Elenco dei comuni ai quali sono applicabili le disposizioni contenute ne' n. 3 e 4 della circolare del ministero dell'interno, in data 27 aprile 1866, nº 24, divisione 7,ª sezione 1.ª

PROVINCIE	COMUNI
Abruzzo Citra	Chieti Casale in Contrada Forcabobolina
Abruzzo Ultra 1° . .	Giulianova Pescara Penne
Abruzzo Ultra 2° . .	Castelsangro
Alessandria	Acqui Cartosio Cavatore Castelletto d'Erro Frassineto Po Gavi Melazzo Quattordio Rivalta Bormida Visone
Ancona	Ancona Aguagliano Camerano Chiaravalle Camerata Picena Castelfidardo Falconara

Digitized by Google

PROVINCIE	COMUNI
Ancona	Filottrano
	Fabriano
	Iesi
	Loreto
	Montesicuro
	Montemarcino
	Montalboddo
	Osimo
	Offagna
	Paterno
	Polverigi
	Poggio S. Marcello
	Sinigaglia
	Sª Mª Nuova
	Sirolo
	Umana
Arezzo	Castiglion Fiorentino
Ascoli	Ascoli
	Fermo
	Pedeso
	S. Elpidio
Basilicata	Melfi
	Lavello
	Rapolla
	Tito
Benevento	Castelvetere Valfortore
Bologna	Bologna
Capitanata	Apricena
	Foggia
	Lucera
	Manfredonia
	Motta
	Poggio Imperiale
	S. Severo
	S. Nicandro
	S. Paolo Civitate
	S. Marco in Lamis
	Torremaggiore
	Vico del Gargano
	Volturino
	Vieste
Cuneo	Alba
	Busca
	Caraglio
	Cuneo
	Casalgrasso
	Cavallermaggiore
	Cavallerleone
	Centallo
	Caramagna
	Fossano
	Genola
	Limone
	Morozzo
	Magliano
	Monastirolo
	Oncino
	Polanghera
	Revello
	Ruffia
	Racconigi
	Savigliano
	Saluzzo
	Tarantasca
	Villanova Solaro
Ferrara	Ro (per Copparo)
	Ferrara

PROVINCIE	COMUNI
Forlì	Forlì
	Longiano
	Rimini
	S. Giovanni Marignano
	S. Arcangelo
	Verrucchio
Genova	Pareto
	Zuccarello
Macerata	Camerino
	Cingoli
	Civitanova
	Macerata
	Marrovalle
	Monteluppone
	Muccia
	Potenza Picena
	Recanati
	Serravalle
	Tolentino
Modena	Modena
	Sassuolo
Molise	Campo di Pietra
	Castelpizzuto
	Casella
	Gildone
	Isernia
	Larino
	Longano
	Macchia Valfortore
	S. Martino
	Termoli
	Tufara
Napoli	Afragola
	Arzano
	Barra
	Bosco Reale
	Bosco tre case
	Capri
	Casoria
	Caivano
	Casandrino
	Casalnuovo
	Cardito
	Castellamare
	Frattamaggiore
	Giugliano
	Grumo Nevano
	Ischia
	Meta
	Mugnano
	Napoli
	Ottaiano
	Portici
	Ponticelli
	Pomigliano d'Atella
	Pozzuoli
	Pianura
	Piano di Sorrento
	Resina
	S. Giovanni a Teduccio
	S. Anastasia
	S. Giorgio a Cremona
	Secondigliano
	S. Antimo
	S. Pietro a Patierno
	Torre del Greco
	Torre Annunziata
Novara	Novara

Digitized by Google

PROVINCIE	COMUNI
PAVIA	Rosasco
	Bobbio
	Semiana
PESARO	Fano
	Mondolfo
	Pesaro
PORTO MAURIZIO	Aurigo
	Vallebona
PRINCIPATO CITRA	Angri
	Auletta
	Bracigliano
	Castiglione
	Lutra
	Montecorvino
	Nocera Inferiore
	Nocera Superiore
	Priguano
	Scafati
	Salerno
PRINCIPATO ULTRA	S. Paolina
RAVENNA	Ravenna
REGGIO EMILIA	Bibbiano
	Cavriago
	Reggio
TERRA DI BARI	Andria
	Bari
	Barletta
	Bitonto
	Bisceglie
	Bitetto
	Bitritto
	Capurso
	Carbonara
	Cassano
	Canneto
	Corato
	Fasano
	Giovinazzo
	Grumo
	Molfetta
	Modugno
	Montrone
	Monopoli
	Noci
	Noicattero
	S. Nicandro
	S. Michele
	Saline di Barletta
	Terlizzi
	Triggiano
	Turi
TERRA DI LAVORO	Aversa
	Acerra
	Caserta
	Castelvolturno
	Carinola
	Cassino S. Angelo
	Casaluce
	Cascano
	Frignano Maggiore
	Frignano Piccolo
	Gricignano
	Lusciano
	Maddaloni
	Marcianise
	Marigliano
	Mariglianella
TERRA DI LAVORO	Nola
	Parete
	Portico
	S. Cipriano
	Sessa
	S. Marcellino
	Vico del Pantano
TERRA D'OTRANTO	Brindisi
	Ceglie
	Galatina
	Genga
	Genosa
	Lecce
	Latiano
	Mesagne
	Manduria
	Ostuni
TORINO	Bardonnêche
	Barbania
	Bussolene
	Bruzzolo
	Chianoc
	Grugliasco
	Lingotto
	Madonna di Campagna
	Novalesa
	Pozzo di Strada
	Rivoli
	Susa
	Torino
	Villar Almese
UMBRIA	Magione
	Perugia
	Spoleto

GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA

Segretario comunale.-Sospensione.-Deliberazioni Votazione. - Nullità.

Per un segretario comunale in funzione al moment della promulgazione della legge 20 marzo 1865, e che ha già dato prova della sua idoneità, non è necessaria la patente prescritta dall'articolo 11 del regolamento comunale 8 giugno 1865.

Gli articoli 86 e 222 della legge comunale inibend ai componenti del consiglio di prendere parte all deliberazioni, nelle quali essi siano interessati, hann inteso parlare del caso d'un interesse materiale, diretto, privato che possa essere in opposizione a quel del pubblico e non già d'un interesse morale.

Conseguentemente non potrebbe dirsi nulla la delib razione sulla sospensione d'un impiegato inflitta d sindaco, e alla quale il sindaco stesso avesse pre parte col voto.

Per quanto sia riprovevole la condotta dei consiglie che per impedire una deliberazione si allontan dalla sala del consiglio nel momento della votazi ne, tuttavia essi non possono considerarsi come i tervenienti; e la deliberazione presa da quei che r

Digitized by Google

masero è nulla, se eglino erano in numero minore di quello prescritto dall'art. 89 *della legge comunale.*

Parere del Consiglio di Stato, in data 7 aprile 1866, adottato.

La sezione, ecc.

Vista la nota del ministero dell'interno del 13 caduto mese di marzo, n° 3004 (div. 5ª, sez. 2ª), colla quale chiede il parere del consiglio sui reclami presentati sulla questione della validità delle deliberazioni del comune di Sinalunga relative al segretario comunale Andrei, e contro provvedimenti del prefetto di Siena;

Visti i documenti rimessi, dai quali risultano i fatti esposti dalla nota ministeriale anzidetta, e pei quali si propongono le seguenti questioni:

1° Se il segretario Andrei può considerarsi come legalmente eletto e confermato in ufficio colla deliberazione consigliare del 13 settembre 1865;

2° Se il prefetto di Siena poteva promuovere la eccezione di nullità di quella deliberazione dopo decorsi tre mesi, e con un provvedimento eccezionale, rivolgendosi cioè allo stesso consiglio comunale per farla correggere;

3° Se la efficacia giuridica della deliberazione anzidetta del 13 settembre 1865 poteva essere menomata dalla posteriore deliberazione del 10 febbraio 1866;

4° Se le deliberazioni del 10 febbraio 1866 possono ritenersi valide;

Udito il relatore;

Osserva:

Sulla prima questione: — Che se l'art. 11 del regolamento 8 giugno 1865 in esecuzione dell'art. 87, n° 2, determinò *che nessuno possa essere nominato segretario comunale se non abbia riportato la patente d'idoneità dal prefetto della provincia in seguito ad esame*, pur nondimeno è chiaro che trattandosi di un segretario già in funzione, e della cui idoneità si aveva la miglior prova nel fatto, non sia necessaria la patente d'idoneità, come il ministero con buona ragione dichiarava colla circolare del 27 settembre 1865.

Ora il signor Andrei alla pubblicazione della legge 20 marzo 1865, secondo egli asserisce, era di già segretario comunale per nomina conferitagli con deliberazione del 27 gennaio 1864, approvata dalla prefettura di Siena colla nota dell'11 febbraio 1864.

E però legalmente egli poteva essere confermato nell'ufficio colla deliberazione del 13 settembre 1865.

Ma è da esaminarsi piuttosto se il consiglio volle confermare lo Andrei segretario comunale, oppure conferirgli una nuova nomina sottoponendolo alla condizione della patente; imperocchè nella deliberazione anzidetta si legge, che propostasi la nomina del segretario il consigliere Castellani si opponeva ad ogni deliberazione se prima non veniva licenziato il titolare attuale, ma sulla osservazione che lo Andrei era segretario del gonfaloniere e non del comune, e che quindi per questa nuova qualità si rendeva necessaria la sua conferma o nomina, deliberava per la nomina dello stesso a segretario del comune, *a forma delle nuove* disposizioni della legge e del regolamento.

Dalle frasi usate sembra che il consiglio comunale fosse nella opinione di essere per legge tenuto lo Andrei alle condizioni del regolamento perchè segretario del gonfaloniere; o per lo meno volle nel 13 settembre 1865 attendere che l'autorità superiore avesse risoluto il dubbio proposto per le provincie toscane « se il segretario del gonfaloniere per essere nominato segretario comunale bisognasse della patente »; ma non volle di certo fare della patente una condizione indispensabile: e difatti quando veniva convocato nel 10 febbraio 1866, per deliberare se lo Andrei dovesse sottoporsi all'esame, si proponeva l'affermativa, perchè questa era la determinazione del prefetto.

Laonde non vi è alcun vizio da rimproverare alla deliberazione del 13 settembre 1865, e se l'Andrei veramente fosse, come sembra essere, in alcuno dei casi contemplati nella circolare del 27 settembre 1865, si può ritenere legalmente nominato a segretario senza bisogno di esame e di patente.

Sulla seconda: — Per le cose sopra esposte è evidente che non sia il caso di annullare la deliberazione del 13 settembre 1865 per alcuno dei vizi indicati nell'art. 227 della legge 20 marzo 1865; nè il prefetto di Siena aveva bisogno di annullarla per obbligare lo Andrei all'esame e alla patente, se fosse stato egli tenuto alle condizioni richieste dall'art. 18 del regolamento 8 giugno 1865 perchè si ripete, la nomina del 13 settembre era fatta *a forma delle nuove disposizioni della legge e del regolamento*, e col richiederne l'adempimento invece di annullare si eseguiva il deliberato. La nota del prefetto del 20 dicembre 1865 al sotto-prefetto di Montepulciano può quindi essere annullata per avere voluto applicare all'Andrei le condizioni richieste dalla legge e dal regolomento per le nuove nomine dei segretari, ma non già per avere pronunciato l'annullamento della deliberazione del 13 settembre dopo decorso il termine fissato nell'art. 136 della legge comunale, poichè in fatto manca l'annullamento.

Sulla terza: — Se vi fosse dubbio che il consiglio di Sinalunga nel 13 settembre 1865 avesse voluto per sua determinazione assoggettare l'Andrei all'esame ed alla patente e con nuova deliberazione venisse a chiarire questo dubbio, il posteriore deliberato po trebbe far venir meno la pretesa dell'Andrei; ma poichè nella specie il consiglio si convoca a nuova deliberazione per ordine del prefetto e per dare ese-

Digitized by Google

cuzione al costui disposto, che si trova non conforme alla legge, e la deliberazione del 10 febbraio è nulla come sarà detto sulla seguente questione, si deve ritenere la deliberazione del 13 settembre 1865 nella sua piena efficacia.

Sulla quarta: — Per due motivi si dicono nulle le deliberazioni del 10 febbraio 1866:

1° Per esservi presente il sindaco quando si discuteva sopra la sospensione da lui inflitta al segretario Andrei;

2° Per essere stato votato da sette consiglieri, numero minore della metà dei componenti il consiglio.

Il primo motivo non sarebbe fondato. La legge comunale nell'articolo 222 prescrive ai consiglieri di astenersi dal prender parte alle deliberazioni riguardanti liti, contabilità, interessi loro proprii o dei loro congiunti; e pel sindaco e i membri della giunta nell'articolo 86 dispone che hanno diritto di assistere alla discussione ancorchè scaduti dall'ufficio, ma dovranno ritirarsi al tempo della votazione; soltanto interdice loro la presidenza del consiglio. Nel 10 febbraio il consiglio di Sinalunga era chiamato a deliberare sulla sospensione inflitta dal sindaco al segretario. Si trattava quindi di un atto di esercizio dei poteri conferitigli dalla legge, nel giudizio del quale poteva avere un interesse morale, ma non già quello interesse materiale, diretto, privato, che possa essere in opposizione a quello del pubblico e cui sembra accennare l'art. 222 e l'art. 86. Il disposto dell'articolo 86 di ritirarsi al tempo della votazione sul conto, offre altresì argomento a dedurre che in tutte altre materie può il sindaco non solo assistere alla discussione ma anche alla votazione quando non si tratta di un suo interesse materiale e privato; e molto più lo poteva nella specie che ai termini del n° 11 dell'articolo 102 può il sindaco sospendere gli impiegati, ma coll' obbligo di riferirne al consiglio alla prima adunanza. E però se ragione di convenienza può fare desiderare che in simili casi il sindaco si astenga dal votare, non si può dir nulla la deliberazione cui egli avesse preso parte, e molto meno può ammettersi la pretesa che il sindaco si ritiri dalla sala della deliberazione lungo la discussione. Ma la deliberazione del 10 febbraio è nulla per non essere in numero legale il consiglio al momento della votazione. Per quanto sia riprovevole la condotta dei consiglieri, che ad impedire una deliberazione si allontanano dalla sala del consiglio al momento della votazione, non si potranno ritenere intervenienti, e quindi se i consiglieri restanti non sono nel numero richiesto dall'art. 89 devono astenersi dal deliberare. Si è ritenuto in caso che l'astensione o il rifiuto di votare non nuoce alla validità di una deliberazione presa dagli altri; mentre invece coll' assentarsi dimostrano volere che non si deliberi, e non si può per alcuna finzione legale ritenerli presenti. Il rimedio agl'inconvenienti che possano derivare dal malvolere di alcuni consiglieri negantisi ad intervenire, o che abbandonano la sala, sta nella potestà di deliberare in una seconda convocazione qualunque sia il numero degl'intervenienti giusta lo stesso art. 89; e se anche in questo mezzo non riuscisse vi provvedono secondo i varii casi gli articoli 142, 220 e 232. Ond'è che le deliberazioni del 10 febbraio 1866 sono nulle di pieno diritto ai termini dell'art. 227 perchè prese in adunanza illegale.

Per queste ragioni la sezione è di avviso:

1° Che lo Andrei debba ritenersi come legalmente nominato segretario comunale colla deliberazione del 13 settembre 1865;

2° Che si deve ritenere illegale la nota del prefetto del 20 dicembre 1865;

3° Che sono nulle di pieno diritto le due deliberazioni del 10 febbraio 1866.

Sepoltura. - Autorizzazione.

L'inumazione di un cadavere fatta prima che siano trascorse ventiquattro ore dalla dichiarazione di morte dell'ufficiale sanitario a ciò destinato, sebbene impropriamente compresa dall'art. 113 della legge di pubblica sicurezza 20 marzo 1865, allegato B, nella categoria delle contravvenzioni, essendo punibile con pene correzionali entra nel novero dei delitti.

Il parroco che sulla presentazione dell'autorizzazione di sepoltura trascorse ventiquattr'ore dalla morte, *rilasciata dall'ufficiale dello stato civile a termini dell'art. 385 del codice civile, procede alla sepoltura stessa, se avvenga che non tutte le ventiquattro ore siano effettivamente trascorse, non perciò può essere imputabile di inumazione precipitata a norma degli articoli 93 e 113 della legge di pubblica sicurezza, tanto meno poi può dirsi contemplato dall'art. 517 del codice penale, che si riferisce al caso d'inumazione fatta senza precedente* autorizzazione dell'ufficiale a ciò destinato.

Col nuovo ordinamento dello stato civile, che in tal materia ha introdotto una completa separazione fra stato e chiesa, la permissione di sepoltura si reputa data alla famiglia dell'estinto e non al parroco. Questi richiesto dagli interessati accompagna i cadaveri all'estrema dimora e compie attorno ad essi i riti religiosi; l'autorità civile soltanto deve vegliare a che tutte le guarentigie volute dalle leggi siano rigorosamente osservate.

Le ventiquattro ore di cui all'art. 93 della legge sulla P. S. vogliono essere determinate da quella constatata dalla fatta dichiarazione di morte, non già intendersi semplicemente decorrere da questa stessa dichiarazione.

Digitized by Google

Il parroco che ha proceduto all' inumazione nei termini esposti e prima che fossero trascorse intieramente le ventiquattro ore dalla morte, allora soltanto sarebbe imputabile se direttamente o indirettamente si fosse con volontà adoperato ad infrangere la legge.

Non potrebbe dirsi imputabile il becchino che ha prestato nella inumazione l' opera sua tutta materiale e in perfetta buona fede; e neppure il parente, a cui fu rilasciata l'autorizzazione dall'ufficiale dello stato civile, dovendo questi presumere con ragione di poter procedere alla sepoltura appena conseguita l'autorizzazione, di cui all' articolo 385 capoverso del codice civile.

Sentenza del pretore di Pianezza, in data 22 marzo 1866, nella causa del fisco di Collegno contro None teologo Don Luigi, parroco di detto luogo.

Capo d' imputazione:

Aver permesso o data sepoltura il 1° marzo 1866, alle ore quattro pomeridiane della defunta Dughera Camilla, fu Giuseppe, deceduta in Collegno alle ore otto pomeridiane del 28 p. p. febbraio, e così quattro ore anzi che fossero trascorse le ventiquattro dalla morte, contro il divieto del sindaco ed ufficiale dello stato civile.

Reato previsto dall'art. 517 del codice penale; 93, 113 legge di P. S. 20 marzo 1865; 385 cod. civ.; 61, 63 regolamento sulla sanità pubblica 8 giugno 1865; 111, 117, 118 del regolamento sullo stato civile 15 novembre 1865;

Il pretore, ecc.;

Udite, ecc.;

Osserva in fatto:

Il 28 febbraio ultimo decedeva in Collegno, alle ore otto pomeridiane, Dughera Camilla, per morte naturale.

Dopo relazione dell' ufficiale sanitario, il sindaco lasciava, il primo marzo, a Dughera Maddalena, zia materna della Camilla, autorizzazione per la sepoltura nel cimitero di quel comune, *trascorse le ore ventiquattro dalla morte.*

La quale, essendosi operata prima delle ore otto del primo marzo (non constando dai testi escussi dell'ora precisa), il sindaco informava il procuratore del re a Torino, essersi il teologo None Luigi arbitrato di fare la sepoltura della Dughera Camilla *prima del termine prescritto dalla legge.*

E quegli trasmetteva detta nota al pretore in Pianezza, per ragione di competenza, in conformità degli articoli 93 e 113 della legge di P. S. e 11 del codice di proc. pen.

Onde il pretore spiccava decreto di citazione per l'udienza di polizia in conformità di legge.

Ed il priore D. Luigi None nelle risposte al subìto interrogatorio si mantenne sulle generali, dimostrando, con indifferenza, di conoscere e di sconoscere ad un tempo l'ora della morte; quella in cui seguì la sepoltura; affermando non aver badato al tenore dell'autorizzazione rimessa dall' ufficiale dello stato civile alla Dughera Maddalena, e da questa a lui consegnata.

Soggiunse però di non poter essere imputabile del fatto ascrittogli.

Non tacque proibirsi dall'art. 385 del cod. civ. la sepoltura *senza previa autorizzazione*, che qui non mancava.

Dichiarò di assumere egli ogni responsabilità, sebbene siasi eseguita con intervento del vice-curato, D. Oberti Giovanni Battista, e non di lui.

Da ultimo, osservò il difensore del teologo None, avrebbe tutt'al più il suo cliente commesso un atto abusivo sfuggente alla competenza ordinaria.

Tali osservazioni premesse, trattisi di qui applicare l'articolo 517 del codice penale, ovvero l'art. 113 della legge di pubblica sicurezza; tale reato è di competenza del pretore. — Quello e questo non infliggono pena maggiore di tre mesi di carcere, o multa oltre le L. 300 (art. 11, cod. p. p).

I reati passibili di pene correzionali si chiamano delitti (art. 2, cod. pen.).

Il carcere è pena correzionale (art. 26, cod. pen.). La trasgressione ascritta al parroco di Collegno è punibile altresì col carcere (art. 93, 113, leg. P. S. e 517, cod. pen.

Sebbene impropriamente l'art. 113 la denomini contravvenzione, tuttavia entra nel novero dei delitti.

L'art. 113 suddetto (con cui, a dir vero, si lascia troppo arbitrio al magistrato senza porgerli ad un tempo le opportune norme) non potè derogare al canone di diritto sancito dall'art. 2° del codice penale.

Laonde quantunque l'art. 11 del cod. di proc. pen. affidi al pretore la cognizione delle contravvenzioni soltanto passibili di pene di polizia, il giudicare delle altre (purchè non si eccedano i tre mesi di carcere e L. 300 di multa) a lui spetta in forza della 1ª parte dell'art. 11 dello stesso codice di procedura penale.

Stante la natura del reato, il teologo None doveva comparire personalmente (art. 271, cod. p. p.) ed essere munito di difensore (art. 275, cod. p. p.).

Dopo tali premesse in fatto e in materia di competenza, rimane a investigarsi:

1° È egli applicabile l' art. 517 del cod. pen., ovvero sono da applicarsi gli articoli 93 e 113 della legge sulla pubblica sicurezza?

2° Si avverano, quanto al priore in Collegno, gli estremi costituenti la materiale consumazione del reato in parola?

3° Posto che vi concorrano tali estremi, è egli legalmente imputabile?

Digitized by Google

4° Ove nol sia in modo principale, il sarà come complice?

5° Dichiarata la non imputabilità del priore, si dovrà procedere contro il becchino e la famiglia dell'estinta per violazione dell'art. 61 del regolamento sulla pubblica sanità?

Come conchiuse il pubblico ministero?

1° Sia a fronte dell'istanza del procuratore del re a Torino, sia in cospetto del reato ascritto al parroco in Collegno nel decreto di citazione, esso venne imputato di violazione dell'articolo 93 della legge di pubblica sicurezza, in rapporto ai relativi articoli del codice civile e del regolamento per lo stato civile e sulla sanità pubblica.

Laonde si potrebbe dubitare se possa al dibattimento mutarsi senz'altro l'articolo di legge di cui vien dichiarato contravventore.

Ma è certo, quanto al parroco, l'ascritto reato essere previsto dall'art. 93 della legge sulla pubblica sicurezza, perchè egli è imputato di aver dato sepoltura prima della decorrenza delle ore ventiquattro dalla morte.

Invece l'art. 517 del codice penale contempla coloro che, *senza precedente autorizzazione*, avranno fatto seppellire un cadavere.

Ora, senza dire esistere nella fattispecie l'autorizzazione voluta, è invece in particolar modo a notarsi, come non sia il parroco che faccia seppellire, sibbene i parenti dell'estinto.

2° Non è dubbio doversi l'art. 93 della legge di pubblica sicurezza interpretare in rapporto colle leggi relative.

Or bene, l'art. 93 vieta di dare *sepoltura* se non dopo constatata e dichiarata la morte dall'ufficiale sanitario, e trascorse le 24 ore, calcolandole dalla fatta dichiarazione.

Ma, nel caso concreto, la morte era regolarmente constatata.

In presenza della ricevuta autorizzazione di addivenire alla sepoltura, gl'interessati erano in diritto di presumere fosse trascorso il termine voluto dalla legge.

Altrimenti il sindaco, od ufficiale dello stato civile, non *poteva rilasciare* l'autorizzazione di sepoltura (articolo 385 codice civile alinea).

Imputet sibi, diranno gli interessati, se egli la rilasciò anzi tempo.

Nè dicasi, il permesso si subordinò ad una condizione, fossero cioè trascorse le ore 24.

Il cittadino è obbligato a conoscere la legge, non le variazioni cui altri possa addurvi.

E poteva ritenersi come una formola troppo letteralmente desunta dalla legge, senza badarne al giuridico valore.

Onde, gli ufficiali dello stato civile debbono andare ben cauti nell'adottare certi moduli mal rispondenti alla legge.

La quale, meglio dei moduli, è la salvaguardia dei cittadini.

Non concorrono adunque gli estremi costituenti il reato in discorso rispetto al priore.

3° Ponendo in confronto le varie leggi relative alla materia, chiaro emerge essere punita la sepoltura fatta senza autorizzazione (art. 11, regol. sullo stato civile) e l'art. 93 della legge sulla pubblica sicurezza riflettesse in ispecial guisa i pubblici funzionari e gli interessati alla sepoltura.

E tali cessarono ora di essere i parroci, nè debbonsi ritenere interessati.

Il che non ha bisogno d'addimostrazione (corte di cassazione francese, 27 gennaio 1832).

In seguito alla separazione e indipendenza della chiesa dallo stato, in fatto di matrimonio, di nascite, di morte, il cittadino non è più costretto uniformarsi a riti religiosi.

Lecito soltanto a chi ha fede nella religione e nei doveri cui la stessa incombe (circondati la vita e la morte dell'uomo d'un'aureola d'immortalità e di luce divina, la quale separa lo spirito dalla materia) rivolgersi al sacerdote competente per l'osservanza dei riti religiosi.

Non ostante il silenzio della legge in proposito, la permissione della sepoltura si dà alla famiglia dell'estinto, e non al parroco.

Questi riceve il morto non a seppellirlo, ma ad ossequiarlo.

Dunque per sepoltura s'intende, secondo la legge, inchiodare il feretro ed interrare il cadavere.

Al che è straniero il prete.

Essa è indipendente dalle preghiere, onde l'estinto si accompagna sull'ali del perdono di Dio all'altro regno.

L'atto religioso, di cui s'ingerisce il parroco, non può essere colpito dall'articolo 93 della legge di pubblica sicurezza.

Quand'anche il teologo None fosse conscio non potesse la sepoltura ancora aver luogo, egli non era strettamente obbligato di rifiutarsi all'istanza dei parenti per le preghiere dei cristiani al defunto.

Se moralmente un siffatto obbligo gli incombeva (e sotto questo lato è censurabile la condotta del teologo None) legalmente non è imputabile.

La sepoltura sebbene non si disgiunga dalle funzioni religiose, per le consuetudini dei cristiani, è atto però cui attualmente è straniero il parroco. Il quale assecondava l'instanza degli interessati senza occuparsi d'altro. Veglia per l'esecuzione della legge l'autorità civile.

Nulla impedirebbe si eseguisse il *sotterramento*, quand'anche non preceduto dalle funzioni religiose.

Benchè queste non possano eseguirsi senza violazione dell'articolo 61 del regolamento sulla sicurezza pubblica (secondo cui è proibito abbandonare il cada-

Digitized by Google

vere, di coprirgli la faccia e porlo in condizione atta ad impedire la manifestazione della vita, quando la morte fosse apparente).

Ognun vede non essere il parroco che inchioda il feretro, e lo cuopre, ma il becchino ed i parenti.

I cimiteri, sebbene *loca religiosa*, diventarono di proprietà pei comuni e si affidano alla loro tutela (argoment. degli articoli 70, 71 e 72 del regolamento sulla sanità pubblica, 87 e 116 della legge del 20 marzo 1865, allegato A).

E dovendosi protrarre o anticipare la sepoltura, la sola autorità civile dà gli opportuni provvedimenti (art. 389, 390, 391 del codice civile, 110 del regolamento sullo stato civile, 62, 63 e 68 sulla sanità pubblica).

Pertanto non è il caso di occuparsi se le 24 ore, di cui l'articolo 93 della legge sulla pubblica sicurezza, decorrano dalla fatta dichiarazione, come ivi si prescrive, ovvero dalla morte, secondo la disposizione di altre leggi più recenti (articolo 385 codice civile, 117, 118 regol. sullo stato civile, 61 e relativi di quello sulla sanità pubblica).

Le quali, a dirla di passaggio, ne indurrebbero a interpretare l'articolo 93 per ora della morte a ritenere quella constante dalla fatta dichiarazione.

Non già nel senso che decorrano solo dalla medesima.

Oltrechè il codice civile ed i regolamenti succitati corressero la legge sulla pubblica sicurezza e le diedero meglio giuridica interpretazione.

Troppo verrebbe, in più d'un caso, a protrarsi la sepoltura contro la pubblica igiene.

Infatti non può sempre la dichiarazione effettuarsi tosto.

Massime trattandosi di morte avvenuta durante la notte.

4° Non ostante le premesse considerazioni, il teologo None sarebbe imputabile, ove direttamente o indirettamente siasi con volontà adoperato ad infrangere la legge.

La questione è di fatto, e si rannoda alla teorica degli agenti principali e dei complici.

Ora, dall'esito del dibattimento non consta in nessuna guisa concorrano, quanto a lui, gli estremi voluti dagli articoli 102 e 103 del codice penale.

E tanto meno contribuì all'esecuzione del reato sia di fronte all'autorizzazione ricevuta, sia perchè non concorse nè all'inchiodamento del feretro, nè al sotterramento del cadavere.

Non risulta altresì abbia scientemente aiutato l'esecuzione di un siffatto delitto; nè può presumersi perchè non aveva interesse di sorta.

Troppo intelligente è il teologo None da sottoporsi senza motivo alle conseguenze di un penale procedimento.

5° Le osservazioni di cui al N. 1° dimostrano come non siavi neppure ragione sufficiente da procedere contro il becchino e la Dughera Maddalena.

Ricevuta l'autorizzazione, che non può accordarsi salvo dopo le 24 ore della morte, eglino presunsero a ragione di potere eseguire la sepoltura, senza violare la legge.

Quanto al becchino in ispecial maniera si osserva essere il medesimo soltanto un agente materiale.

Il quale potrebbe essere addebitato quando scientemente avesse concorso nella violazione e fosse stato diffidato dall'autorità competente di non procedere al seppellimento prima di una determinata ora.

Del che non consta.

Ad ogni modo la legge sulla pubblica sicurezza, a differenza dell'articolo 157 del regolamento di polizia punitiva pel gran ducato di toscana 20 giugno 1853 (degno in molte parti di imitazione) non prescrive contro chi cada la contravvenzione in discorso.

E rigorosamente non è censurabile la condotta dell'ufficiale in Collegno, ove ponga mente alle gravi difficoltà insorgenti nei promordii di un nuova legislazione.

Sibbene l'esito di questa causa appalesa qual diligenza sia necessaria negli atti dello stato civile, e avverte i parroci essere moralmente obbligati a concorrere all'esatta osservanza delle leggi.

Ove così avvenga, sarà facile consolidare l'edificio della nuova legislazione civile e penale.

Ne sarà meglio rispettato il sacerdozio a vantaggio e decoro della religione e della libertà.

Per questi motivi,

Visto e letto l'articolo 343 del codice di procedura penale,

Dichiara:

Non farsi luogo a procedimento.

BOETTI, *pretore.*

Opere pie - Accettazioni di legati in denaro.

Le deliberazioni concernenti l'accettazione di legati in denaro devono essere approvate solamente dalla deputazione provinciale, a termini del comma 3° *dell'art.* 15 *della legge* 3 *agosto* 1862.

Dispaccio del ministero interni, in data 8 novembre 1865, div. 6ª, n° 13161, al prefetto di Avellino.

Il sottoscritto pregiasi di restituire alla S. V. le carte relative all'accettazione per parte del conservatorio delle oblate di Avellino del legato di ducati 200 fattogli dal fu Raffaele Pluntulli, pervenutigli colla emarginata nota, poichè trattandosi di un legato in denaro basta la relativa approvazione della deputazione provinciale, a termine del comma 3° dell'articolo 15 della legge 3 agosto 1862, il quale colle

Digitized by Google

espressioni « *salve perciò che riflette beni stabili le disposizioni della legge* 5 *giugno* 1850 » restrinse evidentemente agli acquisti di *beni stabili* la necessità dell'approvazione governativa.

Guardiani passati a servizio delle carceri mandamentali.

Avendo il ministero dichiarato con circolare 15 *novembre* 1865 *(1) che i guardiani, i quali si sarebbero contentati di passare a carico de' comuni, e rinunciare alla qualità di impiegati governativi in disponibilità, si intendevano volontariamente dimissionarii, non può spettare ai medesimi verun diritto per pretendere la restituzione delle ritenute fatte sulle loro paghe durante il loro servizio come impiegati governativi.*

Ai medesimi agenti non è quindi neanco applicabile per analogia il beneficio dell'art. 245 *della legge comunale e provinciale vigente, col quale si è conservato agli impiegati provinciali il diritto della pensione tanto pei servigi prestati a carico dello stato, quanto per quelli prestati per la provincia.*

Dispaccio del ministero dell'interno, direz. generale delle carceri, div. 9ª, sez. 1ª, nº 5701-10-13-A, in data 27 marzo 1866, alla prefettura di Caltanisetta.

Con lettera del 16 marzo 1866, nº 3054, div. 4ª, sez. 1ª, ha fatto presente il sig. prefetto una dimanda del guardiano delle carceri mandamentali di Mussomeli Iacopelli Nicolò tendente ad ottenere la restituzione della somma che a titolo di ritenuta, venne mensilmente al medesimo diffalcata sulla paga, quando trovavasi agente dipendente dal governo, da settembre 1864 a dicembre 1865.

Il sig. prefetto ha poi soggiunto essere sua opinione spettare al personale di custodia passato a servizio delle carceri mandamentali, ora a peso dei comuni, il beneficio istesso concesso agli impiegati passati a servizio dell'amministrazione provinciale. E tale opinione è posta avanti per conchiudere sul rigetto della domandata restituzione.

Lo scrivente nel mentre concorda col sig. prefetto sulla deduzione ultima cioè di non potersi operare la chiesta restituzione, dissente però dalle ragioni premesse.

Nessuna analogia esiste tra la posizione degli agenti di custodia carceraria che son passati allo stipendio de' comuni e quella degli impiegati governativi che passano all'amministrazione provinciale; poichè, mentre i primi passavano al servizio municipale per spontanea loro volontà, secondo è dichiarato nella circolare del 15 novembre 1865; i secondi vengono trasferiti nominatamente al servizio dell'amministrazione provinciale in virtù di disposizione del ministero e per decreti reali. Da ciò ne segue che, anche sorpassando sul legalissimo argomento di non potersi far servire una legge al di là delle sue tassative disposizioni, quelle disposizioni nemmeno per analogia si possono estendere agli agenti di custodia, i quali passati per loro spontanea volontà ai municipii, si son dovuti ritenere come dimissionari volontarii.

Però, siccome l'art. 13 della legge 14 aprile 1864, nº 1732, consente la unione di un servizio governativo anteriore con altro posteriore ugualmente governativo, così gli agenti carcerari riterranno integro quel periodo in caso di richiamo ad un posto governativo.

D'altronde qualunque sia per essere l'avvenire di un impiegato e la sua susseguente volontà, una volta che lo stipendio di cui è stato in percezione, si trova dalla legge colpito dalla ritenuta, questa non può evitarsi, anche previa rinunzia di beneficio della pensione; nè si è più in diritto di averla restituita per qualsiasi ragione.

Con tale dichiarazione il sottoscritto ritiene aver completamente corrisposto ai desideri del signor prefetto espressi con la succennata lettera del 16 marzo 1866.

(1) È riportata in questa dispensa.

Pensione. - Indennità. - Vedova.

L'indennità stabilita dalla legge sulle pensioni 14 *aprile* 1864, *sebbene abbia come la pensione il suo fondamento nei servizi prestati dall'impiegato, ha indole affatto diversa dalla pensione.*

Conseguentemente i principii che servono per determinar la misura della pensione spettante alla vedova non sono applicabili alla indennità, la quale, per disposizione assoluta e tassativa dell'articolo 23 *della legge sopra ricordata, è dovuta alla vedova nella misura identica stabilita per l'impiegato dal precedente art.* 22.

Sentenza della Corte dei Conti in data 15 febb. 1866.

Sul ricorso di Eufemia Astengo, vedova di Giuseppe Mombello, già agente del tesoro nella provincia di Genova (rappresentata dal signor commendatore avvocato Giacomo Astengo, di lei procuratore speciale), in via di richiamo contro il decreto della sezione 2ª della corte dei conti 28 gennaio 1864, portante assegnazione a suo favore dell'indennità di L. 907 37 per una sola volta;

La corte de' conti a sezioni riunite;

Sentita in pubblica udienza la relazione fatta dal signor consigliere relatore;

Digitized by Google

Ritenute le conclusioni emesse dalla ricorrente e dal signor procuratore generale, che sono per parte della prima;

Fissarsi, in riparazione dell' impugnato decreto, nella somma di L. 2722 11 l' indennità dovutale come vedova del già agente del tesoro Giuseppe Mombello, morto in attività di servizio il 9 luglio 1864;

E per parte del procuratore generale, rigettarsi l' istanza della reclamante, colle spese a di lei carico;

Ritenuto in fatto quanto segue:

Avendo la sezione 2ª con decreto 28 gennaio 1864 assegnato ad Eufemia Astengo l' indennità di L. 907 37 per una sola volta, corrispondente ad una terza parte di quella che sarebbe spettata all' or defunto di lei marito Giuseppe Mombello, in ragione della durata del di lui servizio utile computato per anni 14, la stessa vedova Mombello mosse reclamo alle sezioni riunite contro tale decreto, sostenendo per le ragioni che sviluppò spettarle a tenore della legge 14 aprile 1864 (articolo 23) l' indennità di L. 2722 11, uguale all' intiero ammontare di quella che sarebbe dovuta al detto di lei marito.

Intorno a siffatto richiamo la procura generale osserva sembrare conforme, se non al testo, allo spirito della legge la giurisprudenza seguita dalla sezione 2ª; mentre l' indennità tiene luogo della pensione e per l' impiegato e per la vedova e prole di lui, ed essendo principio generale che alla vedova non spetta se non una quota della pensione del marito, la quota stabilita per le pensioni, si può bene intendere stabilita medesimamente per l' indennità, non iscorgendosi motivo di differenza, e potendo anzi dall' introdurre una differenza derivare inconvenienti che non erano certo nella mente del legislatore, giacchè la vedova ricevendo l' indennità intiera si troverebbe spesso in condizione più vantaggiosa di quella in cui sarebbe se avesse diritto a pensione per avere il marito prestato un più lungo servizio.

Così stando le cose, le parti prendevano rispettivamente le conclusioni avanti tenorizzate.

Considerando in merito

Che sebbene l' indennità stabilita dalla legge 14 aprile 1864 abbia, come la pensione, il suo fondamento nei servizi prestati dall' impiegato, non è meno vero però che l' indole della medesima differisce intrinsecamente da quella della pensione;

Che infatti la pensione veste sempre, in rapporto all' impiegato, carattere vitalizio, ha essenzialmente tratto consecutivo, è sottoposta a regole e condizioni speciali nella sua progressività, e rimane soggetta a trasmissione, racchiudendo in sè i requisiti necessari a poter passare, come passa, in quota alla vedova e prole dell' impiegato;

Che all' opposto l' indennità consiste in una somma fissa, la quale costituisce un capitale unico dovuto per una sola volta o alla persona dell' impiegato od in difetto alla persona della di lui vedova o prole orfana, e ciò *jure proprio* e non mai in linea di successività o di continuazione, di cui l' indennità non sarebbe tampoco suscettibile nè in tutto nè in parte;

Che l' articolo 23 della citata legge invocata dalla reclamante distingue precisamente la pensione dalla indennità, e parlando della prima dice che la vedova ha diritto ad una parte (senza accennare quale e quanta) della pensione, o a pensione in genere senza determinazione alcuna; laddove che parlando dell' indennità dice, che la vedova ha diritto all' indennità come all' articolo 22, e determina così in modo assoluto e tassativo l' indennità stessa nell' identica misura stabilita per l' impiegato dal detto articolo 22 correlativamente all' articolo 3°;

Che quindi se per la pensione della vedova si rendeva necessario che il legislatore ne determinasse, come ne determinò, la quota nel successivo articolo 24, non occorreva nè poteva occorrere di ciò fare quanto all' indennità, per l' evidente motivo che questa già si trova determinata dal precedente articolo 23 in una quantità pari a quella che sarebbe spettata al marito, a tenore dei suindicati articoli 3° e 22;

Che in conseguenza, comunque il vocabolo *pensione* si scorga non raramente usato nella legge per indicare il trattamento di riposo in genere, sicchè non poche fra le disposizioni relative alla pensione sono applicabili, conciliabilmente colla natura del soggetto, all' indennità, non sarebbe tuttavia logicamente e giuridicamente possibile di estendere all' indennità il disposto del suddetto articolo 24, che fissa la quota di pensione spettante alla vedova nel terzo di quella di cui godeva od a cui aveva diritto il marito, sia perchè siffatta estensione si troverebbe in contraddizione coi termini del precedente articolo 23 che diversamente statuisce, assegnando alla vedova l' indennità intiera, e non una parte soltanto di essa; sia perchè avendo il legislatore parlato distintamente nell' articolo 23 di pensione e dell' indennità dovuta alla vedova, sarebbe inesplicabile l' assoluto silenzio da lui osservato nel successivo art. 24 quanto all' indennità, ove questa non si trovasse già determinata nell' articolo 23, e fosse stato intendimento del legislatore stesso di sancire coll' articolo 24 una regola comune, così per la pensione come per l' indennità;

Che coerentemente a quanto sopra l' indennità dovuta alla reclamante Eufemia Astengo deve corrispondere non al solo terzo, ma all' intiero ammontare di quella che sarebbe toccata all' or defunto di lei marito, e così alla totale somma di L. 2722 11;

Per questi motivi,

Accogliendo il reclamo della ricorrente Eufemia Astengo, dichiara: doversi liquidare ed assegnare, come liquida ed assegna, l' indennità da pagarsi alla medesima, come vedova del già agente del tesoro

Digitized by Google

Giuseppe Mombello, nella somma di L. 2722 11 (duemila settecento ventidue e centesimi 11) per una sola volta, in luogo e vece della indennità di L. 907 37 (novecento sette e centesimi trentasette) assegnatale con decreto della sezione 2ª, 28 gennaio 1865, che resta così riformato.

Cassieri comunali nelle provincie meridionali.

Il decreto 2 dicembre 1823, che comminava l'arresto personale ai cassieri comunali per costringerli a pagare i debiti resultanti da decisioni emesse dai consigli di prefettura sui loro conti, ha cessato d'aver vigore nelle provincie meridionali dopo la promulgazione del nuovo codice civile, il cui articolo 2095 provvede su questa materia.

Le pronunzie di arresto personale emanate dai consigli di prefettura anteriormente al 1° luglio 1865, debbono essere eseguite nei limiti segnati dall'articolo 46 della legge transitoria 30 novembre 1865 per l'attuazione del codice civile.

Negli stessi limiti e colle stesse avvertenze debbono essere trattenuti in carcere coloro che fossero stati preventivamente carcerati.

Parere del Consiglio di Stato (sezioni riunite dell'interno e delle finanze), in data 24 marzo 1866, adottato.

Le sezioni riunite, ecc.

Veduta la relazione del ministero dell'interno, in data 27 gennaio 1866, divis. 4ª, sez. 2ª, n° 4015-606, nella quale si propongono i seguenti quesiti:

1° Se il decreto 2 dicembre 1823 che ammetteva la misura dell'arresto personale contro i cassieri comunali per costringerli a pagare i debiti risultanti da decisioni emesse dai consigli di prefettura sui loro conti sia ancora applicabile dopo la pubblicazione della nuova legge 20 marzo 1865;

2° Se sia applicabile sulle pronunzie che fossero antecedentemente emanate dai consigli stessi;

3° Se nell'ipotesi negativa debbonsi liberare quei cassieri che sono detenuti per tale causa;

Vedute le note del prefetto di Basilicata 2 e 22 dicembre 1865 e 10 gennaio 1866;

Veduto il parere del cessato consiglio di stato di Torino dell'11 marzo 1865, nonchè quello dell'attuale consiglio del 20 settembre 1865;

Veduto il preavviso della sezione dell'interno emesso nell'adunanza del 19 corrente;

Sentito il relatore;

Considerando che la legge contenente disposizioni transitorie per l'attuazione del codice civile, in data 30 novembre 1865, n° 2606, dichiara all'art. 48 che nelle materie che formano soggetto del nuovo codice cessano d'aver forza dal giorno dell'attuazione del medesimo tutte le altre leggi generali e speciali;

Che nel codice civile anzidetto (art. 2095) si provvede appunto sulla materia in questione quando si stabilisce che l'arresto personale può anche essere ordinato dall'autorità giudiziaria, valutando le circostanze del caso, contro i contabili verso lo stato, le provincie, i comuni, gli ospizii ed altri pubblici stabilimenti, come pure i loro agenti e preposti per danaro ed oggetti di cui fossero dichiarati responsabili ancorchè non siavi dolo,

Avvisano:

Che in virtù di tale provvedimento, cessando necessariamente di aver forza di legge il decreto 2 dicembre 1824 dal giorno dell'attivazione del codice civile pel regno d'Italia, superfluo riesca l'investigare se il medesimo fosse tuttora in vigore dopo la pubblicazione della legge provinciale e comunale 20 marzo 1865;

Che per lo stesso motivo vogliano le due altre questioni, come sopra proposte, essere definite secondo le norme sancite dall'art. 46 della legge transitoria avanti citata;

Che conseguentemente le pronuncie di arresto personale emanate da' consigli di prefettura anteriormente al 1° luglio 1865, epoca in cui cessava in essi la giurisdizione del contenzioso amministrativo, debbono essere eseguite nei limiti segnati dal citato art. 46 della legge transitoria, e che negli stessi limiti e colle medesime avvertenze debbano essere trattenuti in carcere coloro che fossero stati preventivamente carcerati;

Che finalmente per tutti gli altri sia necessario un provvedimento dell'autorità giudiziaria a termini dell'art. 2095 del codice civile.

Mantenimento di maniaci. — Ordini religiosi mendicanti.

Le disposizioni in forza delle quali lo stato ed i comuni concorrono nelle spese di mantenimento e ricovero di maniaci sono applicabili ai membri degli ordini religiosi mendicanti.

Parere del Consiglio di Stato, 23 dicembre 1865, adottato.

La prefettura di Novara con decreto 19 agosto 1864 mandava, perchè vi fosse ricoverato, nel manicomio di quella città il frate Valeriano, al secolo Garbarini Antonio d'Intra, che trovavasi nel convento dei minori osservanti in Varallo.

Richiesti i comuni di Intra e Varallo di concorrere nelle spese relative, se ne ricusavano adducendo che i frati quantunque mendicanti non debbono ritenersi come indigenti nel senso della legge, e che

Digitized by Google

debbono perciò i rispettivi conventi provvedere al loro sostentamento e cura se infermi, spettando ad ogni modo e in loro mancanza ai vescovi diocesani di far assicurare e custodire gli ecclesiastici caduti in mania, a senso dei regolamenti approvati colle regie patenti 30 maggio e 16 agosto 1857.

La prefettura di Novara sul rifiuto dei comuni con decreto 15 dicembre 1864, decretava accollarsi d'ufficio le spese per la cura di detto frate Valeriano per 4 quinti allo stato, di cui 2 quinti pel circondario di Pallanza, 2 quinti per quello di Varallo, per 1 decimo al comune di nascita, Intra, e per 1 decimo a quello di Varallo ove il Valeriano aveva avuto domicilio per oltre un biennio.

La prefettura di Novara appoggiava tale provvedimento alle considerazioni:

Che se dal governo è riconosciuta un'associazione di mendicanti, per tale qualità non si può ad essa togliere il vantaggio che derivi dalla qualità stessa che si verifichi nei singoli associati;

Che non è applicabile lo spediente anzitutto suggerito dai municipii, poichè se sono facili i mezzi coercitivi contro un ordine religioso che possegga, non ve ne sarebbero altri che la coercizione personale contro chi non possegga, e quindi il manicomio avrebbe un'azione il cui esperimento si renderebbe impossibile;

Che il diocesano non potrebbe essere richiamato a sostenere la spesa, poichè i conventi regolari non fanno parte del clero secolare e gli ordini monastici dipendono direttamente da speciali superiori nell'ordine, trovandosi solo accidentalmente e per ragione di dimora nella diocesi.

I comuni d'Intra e di Varallo ricorsero contro il decreto prefettizio al Re, invocandone la revoca.

Trasmessa la pratica al consiglio di stato, questi emise il seguente parere:

Il consiglio, ecc.

Veduta la relazione del ministero dell'interno, in data 16 dicembre 1865;

La deliberazione del consiglio comunale di Varallo, in data 16 maggio 1865, portante opposizione al decreto della prefettura di Novara con cui per provvedere alla pensione del maniaco frate Valeriano, al secolo Garbarini Antonio, nativo d'Intra, dell'ordine dei minori osservanti del convento di Varallo, ne poneva a carico dello stesso comune un decimo;

La deliberazione della giunta municipale d'Intra, in data 7 febbraio 1865, portante un'identica opposizione sull' altro decimo posto a suo carico come comune di nascita;

La deliberazione del consiglio comunale d' Intra confermativa della precedente, in data 23 giugno 1865;

Il decreto della prefettura di Novara, in data 15 dicembre 1864;

Sentito il relatore;

Considerato che i motivi sui quali pretendono fondarsi i comuni ricorrenti onde esimersi dal pagamento della quota di pensione del maniaco frate Valeriano, e che furono vittoriosamente combattuti dal prefetto di Novara nel suo decreto 15 dicembre 1865, si appalesano privi di fondamento;

Difatti, sebbene sia vero che gli ordini religiosi quantunque mendicanti abbiano l'obbligazione di mantenere gli individui dell'ordine tanto in stato di sanità che di malattia, è pur anche vero che la mania è per se stessa un genere di infermità d'indole affatto speciale, per cui occorrono particolari provvedimenti nell'interesse dell'umanità e dell'ordine pubblico, motivo per cui si provvide perchè col concorso dei comuni e dello stato venissero ricoverati, tanto per tentarne la guarigione, che per impedire i disordini che potrebbero derivare dalla trascurata custodia degli affetti di mania;

Che la qualità d'indigente non potrebbe contestarsi ai membri degli ordini mendicanti, nè si potrebbe ragionevolmente contestar la loro ragione d' essere trattati come tali quando siano affetti di mania;

Che evidentemente insufficiente sarebbe la pretesa di voler applicare ai frati regolari mendicanti le disposizioni emanate in ordine al clero secolare o di far concorrere a tale spesa la cassa ecclesiastica;

Per tali motivi e per quelli spiegati dal prefetto di Novara,

Opina:

Doversi rigettare le domande dei comuni d'Intra e di Varallo.

Dazio di consumo. — Contravvenzioni. Decisioni delle giunte municipali.

Le giunte municipali non hanno facoltà di pronunciare di propria autorità la condanna della multa verso i contravventori, spettando questa esclusivamente all'autorità giudiziaria. — Le decisioni in sede amministrativa attribuite alle giunte, si riferiscono alle materie puramente amministrative, non alle contravvenzionali o contenziose.

Dispaccio del ministro delle finanze (direzione generale delle regie gabelle), diretto al prefetto di Cremona il 20 gennaio 1866, sul ricorso del macellaio Ercole Ghisalberti.

Preso ad attenta disamina il ricorso di Ercole Ghisalberti, macellaio in Pizzighettone, oggetto della nota in margine predistinta, con cui si farebbe a reclamare contro la decisione emessa dalla giunta

municipale di Pizzighettone, in data del 17 novembre 1865, e visti tutti gli atti e documenti al medesimo uniti, specialmente il verbale di contravvenzione 14 mese predetto. — Il ministero delle finanze ha dovuto convincersi, che per quanto fondata in massima possa essere la stessa contravvenzione, ascritta come sopra al Ghisalberti per mancata notifica di bestiami in senso degli art. 20 e 21 della legge sui dazi 3 luglio 1864, non era però in facoltà della giunta municipale di pronunciare di propria autorità la condanna della multa, siccome quella che spetta esclusivamente all' autorità giudiziaria in senso dell'art. 25 della legge medesima, e degli articoli 85 e 86 del regolamento doganale approvato con legge 21 dicembre 1862, cui lo stesso si riferisce, non che dell'art. 95 del regolamento daziario 10 luglio 1864. Con essi invero è stabilito che le *multe per le contravvenzioni sono applicate dal giudice competente secondo le leggi in vigore, e soltanto dietro domanda sottoscritta dal contravventore, e prima che il giudice abbia pronunciato definitivamente* è fatta facoltà all' autorità amministrativa di decidere nei limiti del massimo e del minimo, e nei modi e nei termini ivi specificati.

Ora nel caso concreto non risultando in alcun modo, od essendo anzi escluso, che il Ghisalberti siasi rimesso alla decisione amministrativa, ne viene di conseguenza che la giunta municipale di Pizzighettone era incompetente a pronunciare la multa di cui si tratta, e contro la quale reclama ora lo stesso Ghisalberti.

Nè vale invocare l'art. 7° del citato regolamento annesso alla legge daziaria 10 luglio 1864, in forza del quale compete alla giunta di fare delle decisioni in sede amministrativa; imperocchè cotesto articolo si riferisce alle materie puramente amministrative, non alle contravvenzionali, o contenziose, per le quali la legge ha provveduto altrimenti coi successivi articoli, e che non poteva sottrarre alla competenza giuridica senza sconvolgere e violare i diversi ordini e poteri fondamentali della nostra costituzione.

In conseguenza di ciò il ministero nel restituire a cotesta prefettura il reclamo cogli allegati che vi andavano annessi, la interessa di farne la restituzione al petente, con dichiarazione che l'autorità amministrativa è incompetente a provvedervi, e che la sola via a seguirsi onde conseguire il suo intento, è quella dei tribunali ordinari, in senso delle anzi accennate disposizioni di legge.

Atti catastali nei comuni della Toscana.

Dopo il nuovo organamento dell' amministrazione del catasto avvenuto col decreto 26 *luglio* 1865, *le comunità toscane devono ritenersi discaricate non solo da ogni ingerenza nel servizio censuario, ma anche dall'obbligo di sopperire alla spesa per la manutenzione di tutti i registri ed atti catastali. — Però le multe censuarie cessano di cedere in vantaggio delle comunità medesime e restano intieramente devolute all'erario nazionale.*

Dispaccio della prefettura di Firenze, in data 25 aprile 1866.

Fu sollevato il dubbio se in dipendenza del nuovo organamento dell' amministrazione del catasto avvenuto col decreto 26 luglio 1865, si possa tuttavia gravare ai comuni del compartimento toscano la spesa relativa alla buona manutenzione dei documenti castali che, giusta i regolamenti preesistenti, andavano a carico dei comuni medesimi;

Essendo stato per effetto dell'art. 9° del succitato R. decreto, fra di altro, soppresse le cancellerie del censo in Toscana e conseguentemente tolta ai comuni di questo dipartimento la conservazione dei volumi, registri ed atti catastali, non parve equo che si tenessero più obbligati i comuni a sopportare la spesa per la manutenzione di ciò che è passato esclusivamente in potere degli agenti governativi; ma d'altra parte le antiche norme vigenti in Toscana sulla materia debbono intendersi abrogate in virtù dell'art. 5° dei preliminari al nuovo codice per l'incompatibilità derivanti dalle nuove disposizioni portate dal decreto organico citato di sopra, e fra queste le disposizioni per le quali erano attribuite ai detti comuni le multe censuarie, le quali vanno ora invece attribuite allo erario, anche perchè è agli agenti delle tasse, non più ai comuni, che spetta di adire i tribunali per l'applicazione di queste multe.

Al seguito pertanto di siffatte considerazioni, il ministero delle finanze (direz. generale delle tasse e del demanio), con nota de' 19 volgente mese, ha creduto dover dichiarare quanto appresso, cioè:

1° Che le comunità toscane restano, da oggi innanzi, discaricate non solo da ogni ingerenza nel servizio censuario, ma anche dall' obbligo di sopperire alla spesa per la manutenzione di tutti i registri ed atti catastali.

2° Che le multe censuarie cessano dall' altra parte di cedere in vantaggio delle comunità medesime e restano intieramente devolute al R. erario.

Si comunica ciò alla S. V. per opportuna norma di cotesto comune.

CARLO ASTENGO, *Direttore-Gerente.*

FIRENZE. — TIP. FODRATTI.

Digitized by Google

Anno V. -- N. 11 1° Giugno 1866

MANUALE

DEGLI

AMMINISTRATORI COMUNALI E PROVINCIALI.

SOMMARIO.

Regio decreto 6 maggio 1866 con cui si stabilisce il riparto delle spese degli esposti fra comuni e provincie.

VITTORIO EMANUELE II, ECC., RE D'ITALIA.

Sulla proposta del nostro ministro dell'interno;

Veduto il nostro decreto del 18 marzo ultimo con cui, in esecuzione dell'articolo 237 della legge 20 marzo 1865, allegato *A*, si è stabilita la proporzione da osservarsi nel corrente anno 1866 pel riparto della spesa degli esposti fra i comuni e le provincie nello istesso decreto nominate, e si sono determinate le norme per l'effettuazione di tale riparto;

Vedute le deliberazioni che in relazione al citato articolo 237 della legge 20 marzo 1865 vennero emesse dai consigli e dalle deputazioni delle altre provincie non contemplate nel suddetto decreto;

Sentito il consiglio di stato;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. La spesa di mantenimento degli esposti per l'anno 1866 sarà sopportata nella proporzione di tre quarte parti dalla provincia e di una quarta parte dai comuni nelle provincie di Genova e Porto Maurizio.

Art. 2. La spesa stessa sarà sopportata nella proporzione di una metà dalla provincia e dell'altra metà dai comuni nelle provincie di Benevento, Calabria Citeriore, Caltanisetta, Messina e Trapani.

Art. 3. Sarà sopportata la detta spesa nella proporzione di un terzo dalla provincia e di due terzi dai comuni nelle provincie di Livorno, Siena, Ravenna e Piacenza.

Art. 4. Tanto pel riparto della quota complessiva spettante ai comuni delle singole provincie sopranominate, quanto per le competenze delle rispettive loro deputazioni provinciali, sarà osservato il disposto degli articoli 4 e 5 del citato nostro decreto.

Il ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Firenze, addì 6 maggio 1866.

VITTORIO EMANUELE.

CHIAVES.

All'istesso data del 6 maggio corrente, la M. S. si è degnata di firmare altro regio decreto, con cui assecondando le proposte dei consigli provinciali di Forlì e di Ferrara, ha determinato che la spesa di mantenimento degli esposti per l'anno 1866 sia intieramente sopportata dal bilancio provinciale, rivocando in quanto alla provincia di Ferrara le disposizioni del regio decreto 18 marzo ultimo, per le quali la cennata spesa doveva ripartirsi per un terzo sulla provincia e per due terzi sopra i comuni di essa.

Legge in data 13 maggio 1866, n° 2928. — Esecuzione nelle provincie siciliane degli articoli 2 e 19 della legge 4 marzo 1848 sulla guardia nazionale.

VITTORIO EMANUELE II, ECC., RE D'ITALIA.

Il senato e la camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico. Sono abrogate le disposizioni dell'articolo 4° del decreto della cessata luogotenenza generale di Sicilia del 15 dicembre 1860, n° 11.

Colla pubblicazione della presente legge avranno piena esecuzione nelle provincie siciliane le disposizioni di che negli articoli 2 e 19 della legge 4 marzo 1848 sulla guardia nazionale.

Ordiniamo, ecc.

Dato a Firenze, addì 13 maggio 1866.

VITTORIO EMANUELE.

CHIAVES.

Estratto della nuova tariffa in materia penale approvata con regio decreto 23 dicembre 1865, numero 2701.

TITOLO I. — SPESE DI GIUSTIZIA RIPETIBILI.

CAPO I. — *Delle indennità che si possono accordare ai testimoni.*

. . . 15. Non è dovuta alcuna indennità alle guardie campestri nè per la rimessione o trasmissione dei loro verbali, nè per la traduzione avanti l'autorità competente delle persone arrestate secondo l'obbligo loro imposto dagli articoli 60 e 61 del codice di procedura penale. — Ciò nondimeno le dette guardie chiamate fuori del mandamento, nella di cui cerchia trovasi il comune di loro residenza, sia per essere sentite come testimoni nei casi in cui non avessero steso verbale, sia per dare schiarimenti sui fatti narrati nei loro verbali, avranno diritto alle indennità accordate ai testimoni ordinari. — Lo stesso si osserverà quando saranno chiamate al capo-luogo di mandamento ove non avessero la loro residenza per fare testimonianza di fatti estranei alle loro funzioni. — Le disposizioni di questo articolo sono applicabili ai carabinieri reali, alle guardie di pubblica sicurezza, doganali e forestali ed altri impiegati delle amministrazioni.

16. Per facilitare l'accertamento delle indennità di trasferta i prefetti, quando non sia già redatto, faranno stendere dagli ingegneri provinciali uno *stato* delle distanze in chilometri che separano ciascun comune dal capo-luogo del mandamento, e da quelli dove hanno sede il tribunale correzionale e la corte d'appello. — Gli stessi prefetti faranno inoltre compilare dalle giunte di ogni comune, col mezzo di apposita deliberazione, altro *stato* delle distanze che separano ogni borgata, parrocchia od altra qualsiasi frazione di territorio che dipende da un capo-luogo di comune tutto assieme riunito, ovvero concorre a formarlo, prendendo per base nell'ultimo caso la borgata, parrocchia o frazione dove esiste la casa comunale. — Le giunte anzidette faranno anche constare delle distanze che separano le dette località dai comuni limitrofi, e se le medesime trovansi in senso opposto a quello del comune da cui dipendono in direzione del capo-luogo di pretura, di tribunale e della corte d'appello. — Nella formazione di questo secondo *stato* le giunte comunali dovranno farsi carico delle sole borgate, parrocchie o frazioni staccate che comprendano un numero di abitanti non minori di cento individui; nel caso si tratti di territori in cui si trovi un numero ragguardevole di case, ville o cascinali a varie distanze, dovranno farsi divisioni speciali nello *stato* suddetto, indicandoli per vallate o monti o per regioni a modo da formarsi un complesso di abitanti non minore di cento e non maggiore di duecentocinquanta, ed indicarsi la distanza dal punto approssimativamente più centrale. — Quando non si abbia un numero di abitanti maggiore di cento per caduna di tali regioni o vallate, non si terrà conto di altra distanza fuor quella del comune, della parrocchia o della borgata cui essi appartengono. — Gli stati originali saranno conservati negli uffici di prefettura. — Copia autentica del primo sarà depositata nelle cancellerie delle corti d'appello ed assise, dei tribunali correzionali, delle preture di mandamento ed urbane, e del secondo nelle sole cancellerie delle preture da cui dipendono i detti comuni, e negli uffici del pubblico ministero. Tanto l'uno che l'altro di tali stati dovranno essere muniti del *visto* del procuratore del re, della data, arma e timbro d'ufficio. — Copia di entrambi sarà a cura dei detti prefetti trasmessa al ministero di grazia e giustizia e dei culti, non che a quello delle finanze, ed altra sarà rimessa alle direzioni demaniali ed agli agenti incaricati del pagamento e della verificazione delle spese di giustizia.

. . . .

CAPO III. — *Delle trasferte agli ufficiali di giustizia ed ai depositari e delle vacazioni a questi ultimi.*

. . . 40. Gli ufficiali di giustizia, compresi i rispettivi cancellieri e segretari, nonchè le autorità giudiziarie militari ed i loro segretari, nei casi in cui, a termini del codice di procedura penale, *sarà necessaria la loro trasferta*, riceveranno senza alcuna distinzione le seguenti indennità:

1° Per le spese di viaggio e di cibaria purchè si trasferiscono *ad una distanza maggiore di cinque chilometri* dalla loro residenza, lire sei per ogni giorno aumentato di un quarto quando la detta distanza superi i chilometri venti.

2° Per le spese di soggiorno, *ove questo abbia luogo*, lire cinque per ogni giornata. — Pel computo dei chilometri di cui al n° 1, non si potranno cumulare le distanze percorse nell'andata e nel ritorno, ma si terrà conto della sola andata; e perciò nel caso in cui il luogo dove deve eseguirsi la trasferta si trovasse ad una distanza inferiore ai cinque chilometri, loro non competerà alcuna indennità di viaggio e di cibaria.

41. Quando il viaggio, di cui al n° 1, dell'articolo precedente, sarà stato fatto in tutto od in parte su piroscafi della marina mercantile e nazionale, nelle cui tariffe per convenzioni stipulate col governo sia stabilita una diminuzione di prezzo dei posti in favore dei pubblici funzionari dello stato, l'indennità sarà regolata nel modo prescritto dall'art. 130 del regolamento generale giudiziario.

. . . 43. Per qualsiasi causa non potranno mai cumularsi due indennità di trasferta in uno stesso giorno, e nemmeno l'indennità di trasfertà con quella di *permanenza* o *soggiorno* fuori dei casi accennati nel l'articolo precedente.

. . . 47. I pretori di mandamento quando si recheranno a fare le visite dei registri dello stato civile prescritte dal regio decreto 15 novembre 1865, n° 2602, sia per omessa presentazione dei registri per parte dei segretari comunali, sia per delegazione dei procuratori del re, in comunità distanti dalla loro resi-

Digitized by Google

denza più di quattro chilometri, avranno le stesse indennità di trasferta e di soggiorno previste dal precedente articolo 40, che dovranno essere pagate dallo stesso comune nell'interesse del quale ebbe luogo la trasferta. — In queste trasferte non sarà necessario l'intervento nè dei cancellieri nè degli uscieri. — Alle medesime sono applicabili le disposizioni di cui negli art. 41 e 43. — I procuratori del re ed i loro sostituti che, a termini del citato decreto, procederanno, quando il bisogno lo richieda, ad una verificazione straordinaria dei detti registri in comuni siti alla distanza suaccennata dalla loro residenza, avranno pure le indennità di trasferta sovra indicate coll'aumento del quarto. — In queste trasferte non sarà nemmeno necessario l'intervento nè del segretario, nè dell'usciere, e saranno applicabili ugualmente le disposizioni dei detti articoli 41 e 43 e dei numeri 397 e 400 della tariffa civile.

. . . .

TITOLO II. — Delle spese di giustizia non ripetibili.

. . . . CAPO II. — *Delle indennità di trasferta ai presidenti delle corti d'assise, ai procuratori generali e loro sostituti ed ai giurati.*

. . . 115. Ai consiglieri delle corti di appello designati alle funzioni di presidenti delle corti di assise fuori della città capo-luogo in cui siede la corte d'appello, ai procuratori generali o loro sostituti deputati ad intervenirvi, ed ai giurati che si trasferiranno ad una distanza maggiore di due chilometri e mezzo dalla loro residenza, oltre le indennità di *soggiorno* stabilite nella legge sull'ordinamento giudiziario, saranno accordate le seguenti per la loro trasferta, cioè:

. . . 2° Ai giurati, qualunque sia il mezzo di cui debbano servirsi per recarsi alla residenza della corte di assise, centesimi dieci per ogni chilometro percorso nell'andata, ed altrettanto nel ritorno.

116. Oltre all'indennità di viaggio stabilita dall'articolo precedente per i magistrati ed i giurati non potranno i medesimi esigerne verun'altra per trasporto di bagaglio od altra spesa qualsiasi.

. . . 118. La indennità di *soggiorno*, salvo il caso speciale accennato nell'articolo precedente, non è dovuta ai magistrati delle assise se non dal giorno antecedente a quello in cui comincierà la sessione o *quindicina* sino al giorno in cui finisce, a meno che per l'ora tarda della chiusura dell'udienza si fosse dovuta protrarre la partenza al giorno successivo, al quale, in tal caso, dovrà estendersi l'indennità. — Quando due o più sessioni saranno le une alle altre consecutive, la detta indennità di *soggiorno* non è dovuta nell'intervallo che corre fra le medesime, a meno che non vi passi uno spazio così breve da non poter far ritorno in residenza.

119. La stessa norma dell'articolo precedente sarà osservata anche riguardo a quei giurati che per non aver fatto dimanda di esenzione nel termine di una sessione continuassero il servizio in quelle successive.

120. Ai giurati, purchè si trasferiscano ad una distanza maggiore di venti chilometri, oltre all'indennità accordata dal numero 2 dell'articolo 115, sarà pure dovuta quella di lire quattro per la giornata di viaggio quando non fosse possibile recarsi al capoluogo nel giorno stesso fissato per l'udienza ed all'ora stabilita. — L'indennità di lire quattro non potrà mai essere accordata se si trovino alla portata di valersi delle ferrovie. — Qualora il presidente della corte d'assise, per la distanza a cui trovasi il giurato dalla residenza di essa corte, riconoscesse non essergli stata sufficiente una sola giornata di viaggio, potrà accordargli l'indennità in ragione di quelle altre che saranno riconosciute necessarie e che dovranno essere indicate in modo preciso nella tassa.

121. I giurati senza distinzione fra ordinari o supplenti, i quali risiedono nel capo-luogo del circolo delle assise, allorchè dovranno rimaner chiusi più di ore sedici in camera di consiglio per deliberare, avranno diritto alla stessa indennità di lire quattro che è concessa a quelli che hanno la loro residenza al di là di due chilometri e mezzo dal detto capo-luogo quando ne facciano richiesta, e giusta il prescritto dell'articolo 264 della legge di ordinamento giudiziario 6 dicembre 1865, numero 2626.

TITOLO III. — Delle spese che non devono comprendersi tra quelle di giustizia.

CAPO I. — *Delle spese di sepoltura dei condannati e di quelle di trasporto, esposizione, custodia e sepoltura di persone defunte o trovate morte sulle pubbliche vie o altrove.*

. . . 123. Le spese di sepoltura dei condannati saranno a carico dei comuni sempre quando le famiglie dei defunti non abbiano reclamato i cadaveri. — Per queste spese spetta ai comuni il dovuto regresso contro gli eredi.

124. Saranno parimente a carico dei comuni il trasporto, l'esposizione, la custodia e la sepoltura delle persone trovate nel loro territorio morte sulla pubblica via od altrove. . . . . .

CAPO II. — *Delle spese di traslocamento degl'imputati od accusati, e di estradizione dei medesimi e dei condannati, e delle spese di trasporto degli atti, dei processi e degli oggetti che possono servire di prova.*

125. Gli imputati od accusati saranno tradotti per mezzo dei carabinieri reali in conformità dei regolamenti che risguardano questi ultimi. — Tuttavia se circostanze straordinarie richiederanno un diverso modo di traduzione, potrà questo eseguirsi in quella guisa che sarà indicata dagli ufficiali di giustizia con richieste motivate. — Le richieste saranno unite per originale o per copia autenticata dagli ufficiali, che daranno l'ordine, a ciascuna nota di spese da presentarsi da coloro che avranno eseguito il trasporto.

. . . 127. Le richieste per la somministrazione dei

Digitized by Google

mezzi di trasporto saranno indirizzate ai sindaci che provvederanno nel miglior modo possibile. — Essi faranno fronte coi fondi del comune alle occorrenti spese, le quali verranno loro rimborsate dal ministero degli interni a norma dei vigenti regolamenti.

. . . 129. La traduzione degli impiegati od accusati all'udienza nell'interno della città dove devono essere giudicati, si potrà eseguire tanto a piedi che col mezzo di vetture chiuse. — Dovrà però essere sempre eseguita con quest'ultimo mezzo in quelle città ove esiste un'impresa particolare in virtù di appalto stipulato collo stato. — Le spese che all'occorrenza potessero essere occasione dalla traduzione in vettura di detti imputati ed accusati saranno, sulla richiesta fattane dal comandante l'arma dei carabinieri reali, anticipate dai comuni, i quali ne verranno rimborsati nel modo accennato nell'art. 127.

130. I processi e gli oggetti che possono servire all'accusa saranno trasportati dai carabinieri reali, o quando traducono gli imputati od accusati, ovvero per mezzo della loro corrispondenza. — Se gli oggetti non potessero a cagione del loro peso o volume essere trasportati dai carabinieri reali, ne sarà effettuato il trasporto mediante richiesta per iscritto del giudice o del pubblico ministero col mezzo delle vetture pubbliche, ed in qualunque altro modo più economico, osservate le convenienti cautele per la sicurezza degli oggetti. — La richiesta enuncierà il peso e la natura degli oggetti che debbono trasportarsi ed il giorno in cui essi debbono arrivare al loro destino; la medesima resterà annessa alla nota da presentarsi dalla persona incaricata del trasporto. — Questa richiesta sarà indirizzata al sindaco il quale è incaricato di provvedere nel modo prescritto nell'art. 127. — Nel caso previsto nel precedente capoverso di quest'articolo, non che dal detto articolo 127 si indirizzerà inoltre un'altra richiesta in iscritto al comandante della stazione dei carabinieri reali, affinchè provveda per la occorrente scorta; le due richieste saranno rimesse al comandante, il quale è incaricato di far rimettere al sindaco quella che a lui è diretta. — Le spese di trasporto saranno anticipate dai comuni. — Le spese pel trasporto di piante e di altri oggetti caduti in contravvenzione e sequestrati, quando non si possano affidare alla custodia dei proprietari, saranno anche anticipate dai comuni, salvo ad ottenere il rimborso nel modo suindicato.

131. Se per eseguire ordini superiori relativi alla traduzione degli imputati od accusati da un carcere ad un altro, posti in diverse città o luoghi, si rendessero necessari mezzi straordinari di trasporto, come per esempio la posta, le diligenze od altri consimili, le spese che i carabinieri dovessero fare a tale scopo lungo la via, verranno loro rimborsate dal ministero dell'interno sulla presentazione della loro nota specificata a cui dovranno unire gli ordini che avranno ricevuti, nonchè le quitanze particolari per le spese che ammettono un tale modo di prova. — In questo caso la richiesta non sarà fatta all'autorità locale, ma ai carabinieri. — Se questi ultimi non avessero fondi sufficienti per far fronte alle spese, il giudice che ordina il trasporto farà una richiesta al sindaco locale onde loro provveda quella somma che potrà essere necessaria. — Sull'ordine di trasporto si dovrà fare menzione del montare della anticipazione loro fatta. — Arrivando al luogo della loro destinazione i carabinieri faranno definitivamente regolare dal giudice avanti cui comparisce l'imputato, la spesa da loro incontrata onde ottenerne il rimborso dal ministero suddetto e fare la restituzione del fondo avuto dal sindaco locale. — Eccettuati i veri casi d'urgenza non si impiegheranno i mezzi straordinari di trasporto menzionati in quest'articolo se non dopo esserne stato riferito al ministero di grazia e giustizia.

132. Per l'estradizione delli imputati, accusati o condannati saranno eseguite le stesse norme sopra prescritte e le spese relative saranno, quando ne sia d'uopo, anticipate dai comuni, i quali ne verranno rimborsati nella maniera accennata nell'art. 127.

CAPO III. — *Degli alimenti ed altri soccorsi assolutamente necessari agl' imputati od accusati durante il loro trasporto.*

133. Gli alimenti ed altri soccorsi assolutamente necessari agli imputati od accusati durante il loro trasporto, saranno loro somministrati nelle carceri o case di detenzione dai comuni che si trovano lungo il cammino. Questa spesa sarà iscritta colle altre ordinarie delle carceri. — Nei comuni dove non esistono carceri, i sindaci provvederanno perchè si facciano agli imputati od accusati le somministrazioni degli alimenti e delle altre cose loro necessarie; il rimborso ne sarà fatto nel modo stabilito per le spese di trasporto.

. . . .

TITOLO V. — DEL PAGAMENTO E DEL RICUPERO DELLE SPESE DI GIUSTIZIA E DELLE PENE PECUNIARIE.

CAPO I. — *Del modo di pagamento.*

...136. Le spese fattesi nell'interesse delle parti civili e quelle nei procedimenti risguardanti le provincie ed i comuni, non che i consorzi delle une e degli altri, in cui a termini dell'articolo 2° della legge 26 gennaio 1865, n° 2134, corre obbligo ai medesimi di farne l'anticipazione, saranno pagate dai cancellieri colle somme presso di loro depositate nel modo prescritto dagli articoli 60, 61 e seguenti di questa tariffa. . . . . Le spese di trasferta per le verifiche ai registri dello stato civile per parte dei procuratori del re e dei pretori saranno pagate dai ricevitori dei comuni nell'interesse dei quali hanno luogo. . . . . . .

Circolare del ministero dell'interno, in data 10 *maggio* 1866, *div.* 1ª, *sez.* 2ª, *n°* 3578, *ai prefetti e sotto-prefetti.*

Divieto ai funzionari ed impiegati dipendenti dal

Digitized by Google

ministero dell'interno di allontanarsi dal loro posto o obbligo agli assenti di farvi immediato ritorno.

Di fronte alle imperiose circostanze in cui versa il paese, il ministero dell' interno crede necessario che nessuno dei funzionari o degl' impiegati da esso dipendenti si trovi ora lontano dal suo posto.

In conseguenza invita tutti quelli fra essi che si trovano assenti per causa o di traslocazione o di congedo, a qualunque grado appartengano, a raggiungere indilatamente il proprio ufficio, e revoca ogni disposizione che ne autorizzava l'assenza.

La S. V. vorrà quindi provvedere a che sia tosto notificata tale disposizione non solo ai funzionari, o impiegati appartenenti all' ufficio cui ella è preposto e che ora sono fuori residenza, ma ben anche a quelli che assenti da un ufficio dipendente da questo ministero, ella sappia trovarsi momentaneamente costì.

Il sottoscritto non dubita che nella solennità del momento alcuno possa mancare all' appello. Gradirà però di conoscere le pratiche che la S. V. avrà fatto al riguardo, e quando i funzionari e gl'impiegati degli uffici da lei dipendenti si restituiranno al loro posto.

Pel ministro, Alasia.

Circolare del ministero di grazia e giustizia, in data 14 gennaio 1866, ai pretori.

Per le cancellerie dei conciliatori.

Nel trasmettere ai signori pretori gli uniti moduli del registro degli avvisi per le conciliazioni onde ne vogliano curare la sollecita trasmissione ai sindaci dei comuni esistenti nella loro giurisdizione, il sottoscritto invita le SS. LL. a volerli avvertire:

1° Che ai termini dell' art. 178 del regolamento 14 dicembre 1865, n° 2641, devono essere provveduti a *spese dei comuni* i moduli a stampa occorrenti per la loro formazione, e che non potrebbero essere vidimati a senso dell' articolo 177 del regolamento medesimo, ove fossero composti con carta o moduli differenti.

2° Che gli altri registri prescritti alle lettere *b*, *d*, *e* dell' articolo 175, devono essere formati con carta di buona qualità ed avente le dimensioni che furono stabilite per la legge sul bollo all' art. 5°, cioè millimetri 307 d' altezza e 425 larghezza.

I fogli di caduno di tali registri dovranno linearsi come fu determinato in tale articolo.

3° Che tali registri devono formare regolari volumi di mano in mano che il numero dei fogli impiegati sia ravvisato sufficiente, avvertendo solo che non siano per eccedere i centocinquanta fogli;

4° E finalmente che nelle cancellerie dei conciliatori si deve formare un indice alfabetico con indicazione dei cognomi e nomi degli attori e dei convenuti, della natura degli atti, della pagina e del volume in cui si trovano.

Di queste avvertenze dovranno i signori giudici farsi carico all' occasione delle verifiche dei registri e delle vidimazioni, prima che vengano depositati in archivio, a senso dell'art. 179 del più volte citato regolamento.

Pel ministro, Eula.

Circolare del ministero dell'interno, in data 14 maggio 1866, div. 4ª, sez. 3ª, n° 34050-11545, ai prefetti e questori del regno.

Istruzioni sul pagamento delle indennità di via agli indigenti forniti di trasporto sulle ferrovie e sui piroscafi.

All'art. 3°, paragrafo 2° del regolamento 24 giugno 1860 è stabilito non doversi corrispondere alcuna indennità di via agli indigenti cui sono concessi i mezzi di rimpatrio sulle ferrovie e sui piroscafi, se non quando la distanza che debbono percorrere oltrepassi gli 80 chilometri o siavi interruzione nella corsa per cui la durata del viaggio debba eccedere le sei ore.

Oltrepassando la distanza gli 80 chilometri od essendovi la notata interruzione di viaggio, l'indennità di via a corrispondersi è fissata in ragione di 20 centesimi ogni 25 chilometri.

Ciò malgrado, nelle contabilità che vengono trasmesse a questo ministero pel rimborso ai comuni delle anticipazioni fatte al predetto titolo, spessissime volte avviene di trovarvi annotate somme per indennità corrisposte ad indigenti forniti di viaggio gratuito sulle ferrovie e sui piroscafi per viaggio in meno di una distanza di 80 chilometri, la qual cosa fa sì che tali spese non si possono rimborsare perchè illegale il pagamento.

Importa dunque vengano richiamati i funzionari autorizzati al rilascio dei fogli di via per rimpatrio d'indigenti, con indennità e mezzi di trasporto, alla stretta e precisa osservanza del regolamento, richiamandone loro a memoria non solo l'indole e il concetto, ma eziandio col diramare istruzioni mediante cui ogni indebita assegnazione d' indennità che potesse venir fatta in avvenire, non possa sortire il suo effetto se non a carico di chi l' ha ordinata, o veramente si è prestato nel tradurla ad effetto.

Ed a questo oggetto il ministero invita i signori prefetti a prevenire le amministrazioni comunali della provincia da essi amministrata, ed in cui sono stabilite stazioni ferroviarie o partenze con piroscafi, che d'ora in poi abbiano a rifiutare l'accettazione e il pagamento di tessere portanti indennità conteggiate sovra una distanza minore degli 80 chilometri, da percorrersi in ferrovia o piroscafi, salvo a sopportarne esse medesime il carico, e d' ingiungere ai loro dipendenti di non riempiere tessere nè firmarle per indennità corrispondenti a distanze minori di 80 chilometri, se non vogliono incontrare la responsabilità del rimborso verso i comuni che le hanno anticipate.

In ogni caso il ministero dichiara voler restare fin d'ora estraneo al rimborso di tali spese.

Pel ministro, Alasia.

Digitized by Google

Circolare del ministero dell'interno, in data 17 maggio 1866, div. 5ª, sez. 4ª, nº 26, ai signori prefetti e sotto-prefetti del regno.

Anticipazione di spese per la stampa di sentenze penali.

Essendosi stabilito dall'articolo 114 della nuova tariffa penale, approvata dal regio decreto 23 dicembre 1865, nº 2701, che la spesa occorrente per la stampa delle sentenze penali che debbono pubblicarsi a mente dell'articolo 23 del codice penale, debba essere anticipata dalle procure generali presso le corti d'appello, per esserne poi rimborsate dal ministero di grazia e giustizia e dei culti coi fondi stanziati nel proprio bilancio per spese di giustizia penale, il sottoscritto si reca a premura di fare avvertiti i signori prefetti e sotto-prefetti che restano da ora innanzi esonerati di anticipare la spesa predetta.

Pel ministro, Alasia.

Circolare del ministero dell'interno, in data 22 maggio 1866, div. 7ª, sez. 1ª, nº 27, ai signori prefetti e sotto-prefetti del regno.

Rinnovazione dei consigli sanitari.

I consigli sanitari del regno ai termini dell'art. 14 del regolamento 8 giugno 1865 sulla sanità pubblica, nella prima adunanza del p. v. mese di giugno, debbono procedere alla rinnovazione del terzo dei loro membri per estrazione a sorte.

Per quanto il ministero debba ritenere che i signori prefetti e sotto-prefetti nella loro rispettiva qualifica di presidenti dei consigli provinciali e circondariali di sanità, non avrebbero mancato di convocare a tale effetto i consigli stessi in tempo utile per provvedere entro lo stesso mese di giugno ed in conformità del disposto all'art. 11 della legge 20 marzo 1865 (all. *C*) a nuove nomine ovvero alla conferma dei consiglieri sanitari, pure il sottoscritto stima suo debito di raccomandare, siccome fa colla presente, ai signori prefetti e sotto-prefetti del regno ogni maggiore diligenza nell'adempimento della prescrizione di cui si tratta.

In questa occasione il sottoscritto stima opportuno dichiarare che il governo del re ha stabilito in massima di far partecipare alle funzioni di consigliere sanitario tutti indistintamente i cittadini dello stato capaci di esercitarle degnamente. Gli è perciò che i signori prefetti, conformemente ad una tale dichiarazione nello adempire alle prescrizioni dell'art. 15 del regolamento sulla sanità pubblica, proporranno al ministero la nomina di nuovi individui sia che si tratti del consiglio provinciale, sià che si tratti di consiglio circondariale di sanità limitando la proposta di conferma nei casi eccezionali della mancanza di altri che possano rimpiazzare coloro i quali vanno a compiere il periodo legale di loro funzione.

I signori prefetti e sotto-prefetti faranno cosa grata al sottoscritto, se vorranno accusare ricevuta della presente circolare.

Pel ministro, Alasia.

GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA

Guardia nazionale. - Battaglioni mandamentali.

Il potere di eseguire la ripartizione della quota dovuta da ciascun comune per la spesa dei battaglioni mandamentali di guardia nazionale, spettante ai prefetti per disposizione dell'art. 71 della legge 4 marzo 1848, non è vincolato da nessuna norma tassativa assoluta. Tuttavia nell'eseguire una tale operazione conviene tener conto delle circostanze per modo di direzione suggerite agl'intendenti generali nel parere del cessato consiglio di stato di Torino del 30 luglio 1851 adottato dal ministero.

Parere del Consiglio di Stato, in data 7 aprile 1866, adottato.

Il consiglio di amministrazione del primo battaglione della guardia nazionale di Montefusco presentava alla prefettura di Avellino a termini di legge lo stato delle spese bisognevoli nel 1865 al battaglione stesso, e quel signor prefetto dopo aver adempiuto quanto è prescritto dall'art. 71 della legge 4 marzo 1848, decretava la ripartizione delle spese predette tenendo conto dei criteri indicati dal consiglio di stato, con parere 30 luglio 1851.

La quota in tal modo assegnata al municipio di Montefusco fu di L. 1515; e siccome nel bilancio comunale non erano stanziate che L 552 30, la prefettura richiedeva quel municipio di votare altri fondi per L. 962 61 onde raggiungere la quota come sopra assegnatagli.

Il consiglio comunale di Montefusco allora in adunanza 19 maggio 1865 prendeva in esame la fattagli richiesta, e dopo aver fatto rimostranze pella entità delle spese del battaglione, e sulla loro ripartizione fra i comuni che lo componevano, deliberava: di chiedere la formazione di un solo battaglione per tutto il mandamento; di tenere a carico del comune la spesa di due tamburini; di chiedere che la quota del comune per le spese del battaglione fosse la stessa dell'anno 1864; e che ove non si volesse aderire a tali domande si reclamasse al governo del re.

Con nota del 20 giugno seguente la prefettura replicava alle diverse domande del consiglio dichiarando i motivi pei quali non poteva accoglierle.

Persistendo allora il comune nel rifiuto di deliberare altri fondi, venne la questione sottoposta alla deputazione provinciale, la quale, con decreto 25 novembre 1865, stanziava d'ufficio nel bilancio di detto anno le predette L. 962 61, ordinando farsi fronte a detta spesa con corrispondente aumento di centesimi addizionali.

Il sindaco di Montefusco, in esecuzione della suc-

Digitized by Google

citata deliberazione consigliare, con memoriale 24 settembre ultimo scorso, trasmetteva la deliberazione al ministero dell'interno, il quale rimise la pratica al consiglio di stato per il suo parere, che fu del seguente tenore:

La sezione, ecc.

Vista la relazione del ministero dell'interno, in data 16 marzo p. p. (divisione 5ª, sezione 2ª, numeri 16827-2741), concernente il ricorso del consiglio comunale di Montefusco in provincia di Principato Ulteriore (Avellino) contro la ripartizione eseguita a carico di quel comune li 9 maggio 1865 dalla prefettura della suddetta provincia per le spese del 1° battaglione mandamentale della guardia nazionale di Montefusco pel 1865, e conseguentemente contro il decreto della deputazione provinciale di Avellino in data del 25 novembre ultimo scorso;

Veduto il suddetto ricorso, la ripartizione della spesa occorrente nel 1865 pel battaglione mandamentale di cui è parola decretata dalla prefettura di Avellino, la deliberazione del consiglio comunale di Montefusco del 19 maggio, anno decorso, il decreto della deputazione provinciale 25 novembre successivo, nonchè le altre carte unite alla pratica;

Sentito il relatore;

Considerato che l'ultimo capoverso dell'articolo 71 della legge 4 marzo 1848 sulla guardia nazionale attribuisce all'intendente generale (ora prefetto) in consiglio d'intendenza (ora di prefettura) il potere di eseguire la ripartizione della quota dovuta da ciaschedun comune per le spese dei battaglioni mandamentali, dopo avere preso il parere dei consigli comunali interessati;

Considerato che sui dubbi insorti in ordine alle basi sulle quali si dovesse operare la ripartizione delle spese suddette ebbe già ad emettere il suo parere il cessato consiglio di stato dell'ex regno di Sardegna li 30 luglio 1851 (1);

Che dal decreto della prefettura di Avellino risulta essere stati previamente sentiti i pareri dei comuni interessati nelle spese di cui si ragiona, circostanza d'altronde che non viene dal consiglio di Montefusco impugnata;

Che risulta pure dallo stesso decreto avere avuto il prefetto presente, nell'attribuire al comune di Montefusco la quota di L. 1515 11, le norme indicate nel dianzi citato parere del consiglio di stato, il quale aveva d'altra parte riconosciuta l'impossibilità di determinare tali norme in modo abbastanza preciso da escludere ogni arbitrio a fronte del silenzio della legge ad un tale riguardo;

Considerato che i criteri sui quali sarebbe basato il calcolo di ripartizione contenuto nella deliberazione del consiglio comunale di Montefusco del 19 maggio 1865, non possono sostituirsi a quelli che deve aver avuto presenti nell'eseguirla il prefetto, al quale soltanto è attribuita dalla legge la facoltà di procedere a simile operazione;

Ritenuto che per tal modo la quota attribuita al comune di Montefusco nelle spese pel 1865 del primo battaglione della guardia nazionale essendo obbligatoria, ed il comune essendosi rifiutato di accettarla, la deputazione provinciale di Avellino era competente a provvedere;

E d'avviso:

Che il ricorso del consiglio comunale di Montefusco non possa essere accolto.

(1) Questo parere che reputiamo superfluo di riferire qui per intero stabiliva: « non essere l'intendente generale vincolato da veruna base nell'operare il riparto di cui nell'ultimo alinea dell'art. 71 della legge 4 marzo 1848; potersi però in via di direzione suggerire agl'intendenti generali in modo dimostrativo, non tassativo, di tener conto nel determinare le quote, assieme alle altre circostanze che ravvisassero importanti, singolarmente del tributo prediale e della popolazione. »

Opere pie. — Tutela.

Le autorità amministrative soltanto, alle quali la legge affidò la tutela delle opere pie, e non i tribunali ordinari, sono competenti a decidere le questioni relative all'andamento e all'amministrazione interna delle opere predette.

Non si può quindi adire il tribunale per far dichiarare illegale l'atto di nomina d'un commissario preposto ad un'opera pia, sia che questa nomina voglia considerarsi come un atto di vigilanza, sia come un atto di scioglimento dell'amministrazione preesistente.

Sentenza del Tribunale civile di Napoli, in data 21 febbraio 1866.

Questioni.

1ª È competente il tribunale a giudicare su di un reclamo contro un provvedimento dell'autorità amministrativa o del potere esecutivo riguardante l'amministrazione e governo di un'opera pia?

2ª Spese?

Il tribunale ha ritenuto in fatto:

Sulla prima: -- Che con real decreto del 20 settembre 1863 fu incaricato il prefetto di Napoli di nominare un commissario straordinario per reggere lo stabilimento di Santa Maria Vertecoeli;

Che in esecuzione di questo decreto il prefetto di Napoli nominò dapprima il marchese della Palla, e quindi il sig. Camillo Cammarota a regio commissario;

Che i signori Buonocore, Rubinacci, Giordano e Romano nella qualità di confratelli dello stabilimento medesimo hanno citato il detto sig. Cammarota, ed hanno dedotto che, secondo gli statuti di questo

Digitized by Google

stabilimento, il governo di esso devesi affidare a tre fratelli eletti a maggioranza di suffragi segreti dagli altri confratelli; che con rescritto del luogotenente Carignano del 18 maggio 1861 fu fatta cessare ogni ingerenza dell'ordinario diocesano e di qualunque suo delegato nel governo e nell'amministrazione di tale stabilimento; furono richiamati in vigore i suoi statuti, e fu ordinato che ai governatori da eleggersi dovesse presiedere un magistrato da delegarsi in nome del re; hanno soggiunto che la nomina del signor Cammarota è fatta non solamente in disprezzo di tali statuti e rescritto, ma anche in disprezzo della legge sulle opere pie, secondo la quale l'amministrazione di dette pie opere va affidata a' corpi morali, consigli, ecc., istituiti dalle rispettive tavole di fondazione, e non può essere sciolto il corpo morale, consiglio, ecc., cui è affidata l'amministrazione, senza un decreto reale, intesa la deputazione provinciale, e previo il parere del consiglio di stato. Hanno dimandato quindi dichiararsi illegali la giurisdizione e gli atti esercitati dal sig. Cammarota, ecc.;

Che contro questa dimanda il sig. Cammarota ha eccepita la incompetenza del tribunale;

Ha considerato in diritto:

Che gli attori impugnano la giurisdizione e gli atti esercitati dal signor Cammarota, censurando d'illegalità la sua nomina così nella sostanza che nella forma. Nella sostanza, perchè con questa nomina si è negato ai confratelli un diritto che l'art. 4° della legge sulle opere pie loro espressamente concedeva. Nella forma, perchè questa nomina che importa scioglimento del governo dello stabilimento è fatta senza l'intesa della deputazione provinciale, e senza il parere del consiglio di stato, formalità queste che l'art. 21 della legge medesima testualmente richiede;

Che, prima di discendere all'esame di queste circostanze della causa, è da osservare che trattandosi di un'opera pia e del suo interno andamento il tribunale è incompetente, imperocchè la medesima legge invocata dagli attori, quella del 3 agosto 1862, ha collocato le opere pie, per quanto riguarda l'interna amministrazione di esse, sotto la esclusiva dipendenza e tutela delle autorità amministrative. Ed in realtà l'art. 14 di detta legge dichiara che ogni opera più è posta sotto la tutela della rispettiva deputazione provinciale, l'articolo 20 impone al ministero dell'interno il dovere d'invigilare al regolare andamento di esse, e lo faculta a nominare a questo scopo speciali delegati; l'art. 34, ultimo capoverso, dichiara che esse dipenderanno dal prefetto della provincia dove l'opera pia ha sede, intesa la deputazione provinciale;

Che se dunque l'andamento, l'amministrazione interna delle opere pie sono posti sotto la esclusiva dipendenza e tutela delle autorità amministrative, cioè la deputazione provinciale, il prefetto, il ministro dell'interno, sia qualunque la questione che a causa di tale amministrazione si solleva, il tribunale è incompetente a deciderla, imperocchè questi reclami e questioni vanno tutti proposti alle cennate autorità amministrative;

Che, ciò premesso, inopportunamente si è adito il tribunale per censurare d'illegalità la sostanza dell'atto di nomina, l'atto stesso di nomina del sig. Cammarota a regio commissario; imperocchè sia che questa nomina voglia considerarsi come un atto di semplice vigilanza, sia che si voglia considerare come un atto di scioglimento dell'amministrazione dello stabilimento, con ciò non si è violato alcuna legge, che anzi le autorità amministrative ed il potere esecutivo aveano in generale la facoltà di fare l'uno e l'altro per gli articoli 20 e 21 della ripetuta legge sulle opere pie. Potrà dunque esser quistione se sia stato o no opportuna questa nomina del regio commissario, e se l'amministrazione dello stabilimento meritava o no questo provvedimento sia di vigilanza, sia di scioglimento dell'amministrazione medesima; ma è questo un campo puramente amministrativo, imperocchè si tratta dell'amministrazione interna dello stabilimento, ed in questa materia il tribunale è incompetente, ed ogni reclamo non può proporsi che alle autorità amministrative;

Che se è manifesta la incompetenza del tribunale per giudicare la validità o invalitità, la legalità o illegalità dell'atto in se stesso, dell'atto intero col quale fu nominato il signor Cammarota a regio commissario, molto meno sarà competente il tribunale medesimo per giudicare delle forme di questo atto; imperocchè se l'atto medesimo sfugge alla cognizione del tribunale, per necessaria conseguenza sfugge ancora la forma, la modalità di questo atto;

Che però è mestieri dichiarare l'incompetenza del tribunale.

Sulla seconda: — Il tribunale ha considerato che le spese sono a carico del soccombente.

Il tribunale, intese le parti ed il pubblico ministero nelle sue orali in parte uniformi conclusioni, difinitivamente pronunziando sulla dimanda proposta con atto del 20 gennaio ultimo, da'signori Buonocore, Rubinacci, Giordano e Romano, dichiara la propria incompetenza;

Condanna i detti signori Buonocore, Rubinacci, Giordano e Romano alle spese che saranno liquidate dal giudice Gatti, che rimane all'uopo delegato.

Impiegati del comune. — Scelta dei medesimi.

Non può il consiglio comunale delegare ad altri il diritto che esclusivamente gli compete di scegliere gli impiegati del comune.

Sarebbe quindi contraria alla legge e perciò merite-

Digitized by Google

vole di annullamento la deliberazione con la quale il consiglio conferisse la facoltà alla locale congregazione di carità di nominare i medici del comune, eccetto il caso in cui a questa fosse per istituzione attribuito il servizio medico.

Parere del Consiglio di Stato, in data 7 aprile 1866, adottato.

Con deliberazione de' 12 dicembre ultimo scorso, il consiglio comunale di San Damiano d'Asti stabiliva che la somma di L. 600, stanziata nel bilancio per la cura dei poveri, venisse pagata alla congregazione di carità, dandole restrittivamente però a tutto il corrente anno 1866 libera facoltà di provvedere a tutto quanto concerne il regolare andamento del predetto servizio, e quindi anche alla nomina dei medici.

Il consiglio comunale nel prendere questa deliberazione allegava come motivo la necessità di far cessare gl' inconvenienti resultanti dal sistema praticato sino a quell epoca, per il quale la direzione del servizio sanitario era divisa fra il comune che nominava i medici e la congregazione di carità che somministrava i medicinali.

Il prefetto di Alessandria, quantunque la deliberazione predetta non fosse stata sospesa dal prefetto di Asti, l'annullava con decreto del 26 gennaio ultimo scorso, valendosi della facoltà di cui all'articolo 65 del vigente regolamento comunale.

Il decreto prefettizio addusse quale motivo di annullamento la violazione dell'art. 87, n° 2, della vigente legge comunale per avere il municipio delegata ad altri una facoltà che ad esso soltanto competeva.

Contro il decreto del prefetto ha ricorso il consiglio comunale al re con deliberazione del 20 febbraio ultimo scorso, allegando, che non si controverte nè si oppugna la disposizione dell' art. 87 della legge comunale invocata dal prefetto, ma che la disposizione predetta non trova applicazione se non quando il comune ha un servizio sanitario proprio;

Che ciò non si verifica nel caso del comune di San Damiano d' Asti, nel quale è la congregazione di carità che provvede alla cura dei poveri;

Che quindi la deliberazione 12 dicembre altro in sostanza non ha fatto che concedere un sussidio alla congregazione ;

Che l'art. 116, n° 15, disponendo essere obbligatoria per i comuni la spesa del servizio sanitario, in quanto non sia su quello provvisto da istituzioni particolari, addimostra la legalità della deliberazione annullata.

Interrogato su tale vertenza il consiglio di stato, questo emise il parere seguente :

La sezione, ecc.

Vista la relazione in data 19 marzo 1866 (numero 3022, divis. 5ª, sez. 4ª), colla quale il ministero dell' interno accompagna un ricorso a S. M. del municipio di San Damiano d'Asti, contro decreto del prefetto di Alessandria che annullava la deliberazione presa dal consiglio comunale di S. Damiano stesso di pagare lire 600 pel corrente anno 1866 alla congregazione di carità locale, incaricandola di provvedere a quanto concerne il regolare andamento del servizio sanitario ;

Viste tutte le carte annesse alla pratica ;

Udito il relatore ;

Ritenuto in via di fatto che la deliberazione presa nell' adunanza del consiglio comunale di S. Damiano d'Asti del giorno 12 dicembre 1865, come risulta dalla lettura del verbale, avea per oggetto di *provvedere alla cura medico-chirurgica dei poveri* nell'occasione che andava a scadere ai 15 dello stesso mese la convenzione stipulata coi medici addetti a quella cura ;

Che colla medesima per viste di migliore servizio, e per evitare inconvenienti economici lamentati nei passati anni, il consiglio comunale determinava di affidare alla congregazione locale di carità tutti i provvedimenti concernenti la cura dei poveri malati, mettendo a tal uopo a disposizione della medesima le lire 600 stanziate per siffatto oggetto nel bilancio del comune ;

Ha considerato:

Che un tale affidamento, sebbene stabilito per un solo anno, della sorveglianza e dei mezzi risguardanti il servizio sanitario del comune, costituisce una vera delegazione di attribuzioni, giacchè venne incaricata la congregazione di carità di un ufficio che l' art. 87 alinea 2° della legge comunale esclusivamente accorda al municipio, quale è la nomina del personale sanitario pei poveri;

Che quindi il prefetto di Alessandria a buon diritto annullava codesta deliberazione come contraria alla legge, non potendosi ammettere nel consiglio la facoltà di dare ad altri il diritto di scelta degli impiegati del comune. Nè giova che il comune ricorrente cerchi appoggio nel disposto dell'articolo 116, num. 5, della citata legge, sostenendo trattarsi qui di un sussidio che il comune largisce alla congregazione, e non di un vero servizio sanitario regolare; imperciocchè contro a tale asserto sta il fatto che nel bilancio comunale furono assegnate per tale servizio appunto lire 600 che finora il comune ha direttamente provvisto per la cura de'suoi poveri, e che il concorso prestato dalla congregazione di carità per la somministrazione dei medicinali non può considerarsi come un titolo che trasmetta in lei il diritto di nominare i medici dei poveri. Nè qui saprebbesi qual valore potesse avere l'art. 116 nel caso

Digitized by Google

di cui si tratta; esso dichiara obbligatoria pel comune la spesa pel servizio sanitario, in quanto non sia a quello provveduto da istituzioni particolari. Ora non risulta, nè il comune di S. Damiano ha in alcun modo provato, che tale servizio fosse per istituzione attribuito alla congregazione di carità locale, limitandosi essa invece a fornire i medicamenti ai più bisognosi;

Quindi è ovvio che spetta al consiglio comunale di provvedere al personale medico-chirurgico;

E perciò la Sezione opina:

Doversi confermare il decreto del prefetto di Alessandria e respingere il ricorso del comune di S. Damiano d'Asti.

Pensioni Governative. - Stati Sardi.

É regola generale costantemente osservata e conforme al disposto dell'art. 7° *del regio brevetto* 21 *febbraio* 1835 *che la qualità di volontario negli stati già sardi deve, per gli effetti della pensione, constare da brevetto, da lettera o da altro titolo segnato dal capo del dicastero o ufficio che dichiari la nomina o ammissione governativa dell'individuo in tale qualità in alcuno degli uffici dello Stato.*

Il fatto materiale *e non* interrotto *del servizio prestato così dall'impiegato come dal volontario, vuol essere provato con autentici certificati spediti dai capi delle amministrazioni od uffici in cui ebbe luogo e colla scorta delle scritture e registri ivi esistenti.*

Sentenza della Corte dei Conti (sezioni riunite), in data 10 marzo 1866.

Sul ricorso del notaio Giovanni Salis già segretario della giudicatura mandamentale di Guatila (Sardegna), collocato in aspettativa dal 5 agosto 1851, e messo in riposo con R. decreto 27 settembre 1863, in via di richiamo contro la deliberazione della sezione II• della Corte dei Conti 20 luglio 1864, colla quale si dichiarò non competergli alcuna pensione.

La Corte dei Conti, sezioni riunite,

Sentita in pubblica udienza la relazione fatta dal consigliere relatore;

Ritenute le conclusioni prese dal ricorrente e dal signor procuratore generale, le quali sono per parte del primo;

Pronunciarsi, in riparazione dell'impugnata deliberazione, spettargli il diritto ad una pensione di riposo nei limiti prescritti dalla legge;

E, per parte del procuratore generale, rigettarsi il richiamo del ricorrente assolvendo, ove d'uopo, l'erario dello Stato dalle di lui domande colle spese;

Ritenuto in fatto:

Che il notaio Salis porgendo richiamo contro la deliberazione della sezione II• 20 luglio 1864, la quale dichiarò non competergli pensione stante l'ivi espressa mancanza degli anni di servizio a ciò richiesti, sostiene essere tale deliberazione contraria alla legge, e lesiva de' suoi diritti, in quantochè escluse dal computo del di lui servizio due distinti periodi della sua carriera utile, cioè: 1° il tempo scorso dal 15 marzo 1826 a tutto il 14 giugno 1829, durante il quale allega aver lavorato come volontario nell'ufficio dell'intendenza provinciale di Oristano; 2° quello decorso dal 15 giugno 1829 a tutto settembre 1838 in cui prestò servizio in qualità di sostituto scrivano nell'in allora curia di Cabras, qualità di cui venne pur fatta menzione nel R. decreto 8 dicembre 1838 della posteriore sua nomina a segretario della giudicatura mandamentale di Milis;

Che a giustificazione del primo di tali due periodi di servizio lo stesso Salis produsse una attestazione giudiziale in data 1° aprile 1863, ed in comprova del secondo presentò alcuni certificati rilasciati dalla giudicatura di Cabras sotto le date 25 febbraio e 23 maggio stesso anno, oltre ad una dichiarazione 5 agosto 1864 dell'ufficio degli archivi governativi di Cagliari, avente a tergo un estratto di quattro statistiche del personale giudiziario della provincia di Oristano, dicendo rimanere accertato da siffatti documenti che la complessiva durata del suo servizio utile, computato anche per metà soltanto il tempo scorso in aspettativa, non è di soli anni 18, mesi 5 e giorni 23, come ritenne la sezione II•, ma di oltre anni 30, e così più sufficiente a conferirgli il diritto alla reclamata pensione;

Che la procura generale eccepisce non potersi tener conto nè dell'uno nè dell'altro degli anzidetti due periodi cadenti in questione: *non del primo*, perchè il Salis non giustificò nè giustifica ora in grado di richiamo la sua nomina a volontario con la produzione del corrispondente atto o titolo, a senso dell'art. 7° del R. brevetto 21 febbraio 1835, e non risulta tampoco comprovato il fatto del relativo servizio non essendo modo legittimo a stabilirlo la presentata attestazione giudiziale: *non del secondo*, perchè non si è prodotta la regia provvisione di nomina dalla cui data comincia a decorrere il servizio giusta il citato articolo 7°, nè la medesima potrebbe prodursi, mentre il sostituto scrivano era un aiuto dello scrivano, e non aveva il carattere d'impiegato regio; talchè

Digitized by Google

sia per la mancanza di quella provvisione, sia per l'indole del servizio di sostituto scrivano, quel periodo era indubbiamente non valutabile per la pensione, e conchiude conseguentemente pel richiamo nella conformità in principio tenorizzata;

Considerando in merito:

Essere regola generale costantemente osservata e conforme al disposto dell'art. 7° del R. brevetto 21 febbraio 1835, che la qualità di volontario negli stati già sardi deve per gli effetti della pensione constare da brevetto, da lettera, o da altro titolo segnato dal capo del dicastero o ufficio portante nomina od ammissione governativa dell'individuo in tale qualità in alcuno degli uffici dello stato;

Considerato che nel caso presente non solamente manca la produzione di un atto o titolo di tal genere quanto all'asserto volontariato dal 1826 al 1829 nell'ufficio dell'intendenza provinciale di Oristano, ma non risulta neppure in altra guisa se, in qual modo, sotto qual precisa data, e da chi il ricorrente Salis sia stato nominato od ammesso al volontario medesimo;

Che anzi non potrebbe nemmeno dirsi stabilito il fatto materiale e non interrotto del servizio che si dice prestato dal Salis in detto ufficio di intendenza durante quel periodo di tempo, dappoichè il fatto del servizio così dell'impiegato, come del volontario, vuol essere provato non con dichiarazioni di testimoni, ma con autentici certificati spediti dai capi delle amministrazioni od uffici in cui ebbe luogo e colla scorta dei registri e delle scritture ivi esistenti;

Che quindi non poteva e non può tenersi conto del periodo anzidetto dal 1826 al 1829 in rapporto alla pensione cui il notaio Salis pretende aver diritto;

Che la stessa cosa deve dirsi relativamente al tempo scorso del 1829 al 1838, durante il quale il ricorrente allega avere servito come sostituto scrivano nella già curia di Cabras, sia perchè manca l'indispensabile requisito della regia o governativa provvisione di nomina, senza di cui il servizio non può essere computabile analogamente a quanto dichiara pure l'art. 7° del R. brevetto del 1835, sia anche perchè il servizio del sostituto scrivano, il quale essendo un semplice aiuto o supplente dello scrivano non rivestiva nemmeno la qualità di vero propriamente impiegato regio, non racchiudeva nè poteva racchiudere in sè i caratteri necessari per essere produttivo di pensione;

Che l'essersi nel regio decreto 8 dicembre 1838, contenente la prima nomina governativa del Salis a segretario di giudicatura mandamentale, fatto menzione della precedente di lui quantità di sostituto scrivano, non immutando punto la natura intrinseca e la portata giuridica di quest'ultima, non vale a trasformare in servizio produttivo di pensione a carico dell'erario dello stato la relativa di lui prestazione d'opera;

Che dovendosi impertanto escludere, come giustamente fece la sezione II^a, dal computo della carriera valutabile del notaio Salis i prenarrati due periodi dal 1826 al 1829 e dal 1829 al 1838, il di lui servizio rimane ridotto come nell'impugnata deliberazione ad anni diciotto e mezzo circa, insufficienti a conferirgli dritto a pensione;

Per tali motivi,

Rigetta l'istanza del reclamante notaio Giovanni Salis. — Spese a di lui carico.

Tesorieri comunali.

Tutte le disposizioni che in qualsiasi provincia del Regno esistevano riguardanti le cauzioni dei tesorieri comunali particolari debbono considerarsi come cessate dopo la promulgazione della legge 20 marzo 1865.

Deve però ritenersi come sempre in vigore per la Sicilia il regio decreto 20 marzo 1864 relativo ai percettori delle contribuzioni dirette.

Parere del Consiglio di Stato, in data 21 aprile 1866, adottato.

La sezione, ecc.

Vista la relazione del ministero dell'interno, in data del 10 andante, div. 5^a, sez. 2^a, colla quale prendendo occasione da una deliberazione dell'11 febbraio p. p. del consiglio comunale d'Itala in provincia di Messina, relativa alla cauzione da prestarsi dal suo tesoriere sacerdote Stefano Chirieleison, sottopone al consiglio di stato per averne il parere i seguenti quesiti:

1° Se la legge comunale e provinciale 20 marzo 1865 abbia inteso di lasciare esclusivamente nelle facoltà dei consigli comunali, al pari della nomina, il determinare se i loro tesorieri speciali debbano prestare una cauzione, in quale somma ed in qual modo, e se si debbano tenere ancora in osservanza per la Sicilia il R. decreto 20 marzo 1864 e per le altre provincie del regno le precedenti disposizioni, che prescrivevano certamente in genere l'obbligo della cauzione e in alcune provincie anche il modo di guarentire il maneggio del danaro comunale;

2° Se, qualora si ritenga che la legge suddetta

Digitized by Google

abbia anche in questa parte data piena libertà ai municipii, non potendo tuttavia contestarsi l'opportunità d'una cauzione nell'interesse de' comuni, una prescrizione di massima possa farsi uguale a quella contenuta nell'art. 11 della legge 3 agosto 1862 per i tesorieri delle opere pie e tale disposizione emanarsi dal potere legislativo con R. decreto, oppure debba farsi con legge;

Veduto il parere del consiglio di prefettura di Messina in data 15 marzo, u. s. e la nota del prefetto di quella provincia in data 23 stesso mese;

Vedute le leggi comunali e provinciali 23 ottobre 1859 e 20 marzo 1865, nonchè il regio decreto 20 marzo 1864, n° 1720, contenente disposizioni relative ai percettori delle contribuzioni dirette in Sicilia;

Sentito il relatore;

Ha considerato, sul primo dei fatti quesiti, che la legge 20 marzo 1865 nell'articolo 120 s'è limitata a riprodurre letteralmente le disposizioni contenute nel primo paragrafo dell'articolo 115 della legge precedente 23 ottobre 1859 eliminandone per intero i due capoversi successivi;

Che ugualmente nell'art. 87 n° 2 della prima delle leggi suddette più non si riscontrano, dopo quelle di *tesorieri, dove sono istituiti*, le parole *e ne discute le cauzioni*, che si rinvenivano nell'art. 84 n° 2 della seconda delle leggi anzidette;

Che evidentemente tali omessioni non ponno a meno di ritenersi quale indizio bastante che la nuova legge intendeva di lasciare in piena libertà dei comuni lo esigere o no dai loro tesorieri una cauzione, di stabilirne la somma e determinarne il modo; il che tutto si riscontra conforme allo spirito di maggiore larghezza dal quale la stessa legge si volle informata;

Che conseguentemente tutte le disposizioni che precedentemente esistevano in qualsiasi provincia del regno, relative alle cauzioni dei tesorieri comunali particolari, come contrarie alla legge 20 marzo 1865, debbono in forza dell'art. 252 della stessa legge considerarsi cessate;

Che la stessa cosa non sembra però potersi affermare quanto al R. decreto 20 marzo 1864 per la Sicilia, il quale riguardando, non già i tesorieri particolari dei comuni, ma bensì i percettori, ossia esattori delle contribuzioni dirette, mira a guarentire, insieme con quello dei comuni, l'interesse eziandio dell'erario nazionale.

Ha considerato in ordine al secondo quesito:

Che ammessa l'interpretazione data all'art. 120 della legge 20 marzo 1865 ne segue che una disposizione qualunque che venisse da parte del potere esecutivo a vincolare quella libertà che si volle lasciata ai comuni per tutto ciò che riguarda i loro tesorieri particolari, non potrebbe a meno di ritenersi in opposizione alla lettera ed allo spirito della legge comunale e provinciale in vigore, ed eccederebbe pertanto i limiti della sua competenza;

Per questi motivi,

Opina:

1° Che la legge 20 marzo 1865 abbia inteso di lasciare esclusivamente nella facoltà dei consigli comunali, come la scelta de'suoi tesorieri, così anche lo arbitrio di sottometterli o no ad una cauzione, di determinarne l'ammontare ed il modo, e che tutte le precedenti disposizioni relative alle cauzioni di detti impiegati, abbiano cessato di avere vigore, tranne il decreto 20 marzo 1864 per la Sicilia che riguarda i percettori delle contribuzioni dirette in quelle provincie;

2° Che dove si potesse ravvisare opportuno di adottare per i tesorieri comuni una prescrizione di massima uguale a quella contenuta nell'art. 11 della legge 3 agosto 1862 sulle opere pie, una simile disposizione non potrebbe emanarsi altrimenti che per mezzo di apposita legge.

Maestri elementari. - Stipendio.

I maestri elementari comunali che posteriormente alla nomina dichiarino di contentarsi di uno stipendio minore di L. 500, limite minimum, *garantito loro dalla legge 12 gennaio 1861 sulla pubblica istruzione, emettono una rinunzia che non incontra ostacolo legale, tanto più se vi sia l'approvazione del consiglio provinciale scolastico.*

Parere del Consiglio di Stato, in data 7 aprile 1866, adottato.

La deputazione provinciale di Caserta con deliberazione de' 23 febbraio 1865 avendo osservato che lo stipendio assegnato dal comune di Roccasecca ai maestri elementari di ambo i sessi era minore della cifra voluta dalla legge 12 gennaio 1861 sulla pubblica istruzione, ne ordinava l'aumento fino alla somma legale comminandone entro otto giorni lo stanziamento d'ufficio, ove il comune si rifiutasse di provvedere, e ordinava in pari tempo che per far fronte alla spesa si decretasse l'attivo con centesimi addizionali alla fondiaria.

In conseguenza di schiarimenti dati dal comune l'aumento degli stipendii non avrebbe dovuto farsi che per i soli maestri elementari delle due borgate di Castello e di Caprile, il cui onorario essendo stato fissato per ciascuno in L. 424 99, sarebbero bastate L. 150 per raggiungere la cifra stabilita dalla legge.

Il comune non avendo ottemperato all'ingiunzione fattagli, la deputazione provvide d'ufficio prelevando

la somma occorrente con centesimi addizionali alla fondiaria.

Ha ricorso al re contro il provvedimento della deputazione il comune di Roccasecca, allegando in sostanza:

Che i maestri elementari delle due borgate sopra ricordate, nell'atto della loro nomina si dichiararono paghi dello stipendio fissato loro dal comune in una somma minore di quella stabilita per legge;

Che la rinunzia per tal modo implicitamente fatta da essi al di più che loro sarebbe spettato per legge è valida, potendo ogni cittadino rinunziare a un proprio diritto;

Che del resto l'aumento dello stipendio fino alla misura legale sarebbe stato effettuato fino al 1866, secondo aveva già deliberato il consiglio comunale.

Comunicato il ricorso al prefetto, acciò fosse in proposito sentita la deputazione provinciale per le sue osservazioni, questa dichiarò non aver nulla da aggiungere e confermò la propria decisione.

Trasmessa la pratica al consiglio di stato, venne emesso il seguente parere:

La sezione, ecc.

Vista la nota del ministero dell'interno del 17 caduto mese (divisione 1ª, sezione 2ª, n° 3013), colla quale si chiede l'avviso del consiglio sul ricorso del comune di Roccasecca contro il decreto della deputazione provinciale di Caserta che ordinava stanziarsi di ufficio nel bilancio comunale pel 1865 L. 150 a compimento di L. 1000 per lo stipendio dei due maestri elementari, che si era notato per L. 180;

Visto il ricorso del comune e la deliberazione della deputazione provinciale e la nota del prefetto di Caserta;

Udito il relatore;

Attesochè nella specie la rielezione dei due maestri delle scuole elementari delle due borgate Castello e Caprile aveva luogo con deliberazione del 13 novembre 1864, che veniva approvata dal consiglio provinciale scolastico nella tornata dell'8 dicembre 1864; approvazione che assicura della idoneità dei due maestri, i quali si trovano da qualche anno a reggere quelle scuole lodevolmente;

Attesochè i due maestri, quando di già avevano un diritto certo per la nomina anzidetta, colle lettere 16 e 17 gennaio 1865 dichiaravano di contentarsi di L. 425 per ciascuno, rinunziando il supplemento fino alle L. 500, *minimum* stabilito dalla legge per lo stipendio;

Attesochè questa rinunzia posteriore alla nomina non incontra alcun ostacolo nella legge, perchè ciascuno può rinunziare ad un suo diritto, e l'approvazione del consiglio provinciale scolastico non fa temere gl'inconvenienti ai quali con lodevole zelo accenna il prefetto;

Che inoltre il consiglio si è dichiarato pronto pel 1866 a stanziare nel bilancio la somma di L. 1000 secondo la legge,

Per queste ragioni è d'avviso di farsi diritto al ricorso del comune di Roccasecca.

Cimiteri nelle provincie toscane.

Nelle provincie toscane deve ritenersi cessata l'antica legislazione che poneva l'onere della spesa dei cimiteri a carico dei parrochi e dei patroni. — Questa spesa, a termini dell'art. 116, *n°* 11, *della legge* 20 *marzo* 1865 *anche in queste provincie deve andare a tutto carico dei comuni.*

—

Dispaccio del ministero di grazia e giustizia e dei culti, in data 12 aprile 1866, div. 2ª, sez. 2ª, n° 5891, al prefetto di Firenze.

—

Il ministero dell'interno cui era stato, in conseguenza dei dubbi articolati da codesta prefettura, sottoposto il quesito se dopo la pubblicazione della legge sull'amministrazione comunale e provinciale del 20 marzo 1865, n° 2248, ed in specie atteso il disposto dell'art. 116, n° 11, di detta legge, potesse ancora invocarsi l'antecedente legislazione toscana riguardo alla costruzione dei cimiteri che poneva, nei congrui casi, l'onere della spesa a carico dei parrochi e dei patroni, ha risposto quanto appresso: « Che il ministero dell'interno conviene interamente con quello di grazia e giustizia e culti circa la soluzione da darsi al dubbio insorto sulla competenza della costruzione dei cimiteri nelle provincie toscane, e quindi che in forza dell'art. 116, n° 11, della legge 20 marzo 1865 sull'amministrazione comunale e provinciale, tutti i comuni di quelle provincie (le toscane) sono tenuti alla costruzione dei cimiteri a loro proprie spese, e ciò anche entro il tempo e nei modi prescritti dal regolamento 8 giugno 1865 sulla sanità pubblica. »

Tanto si partecipa, ecc.

Espropriazioni per causa di utilità pubblica.

Può il prefetto, prima di autorizzare il pagamento dell'indennità, pretendere dalla parte espropriata i documenti necessari a dimostrare che non esistono altri diritti sul fondo soggetto all'espropriazione.

—

Dispaccio del ministero di grazia e giustizia, in data 12 marzo 1866, alla prefettura di Ravenna.

—

La prefettura di Ravenna con nota 8 gennaio 1866, ha mosso al ministero di grazia e giustizia il seguente quesito;

Digitized by Google

«Nello esaurimento delle formalità prescritte dalla nuova legge sulle espropriazioni per causa di utilità pubblica in data 25 giugno 1865, n° 2359, nasce dubbio relativamente all' autorizzazione del pagamento delle indennità. All'art. 55 è detto che tale autorizzazione si concede, *ove non esista alcun diritto reale sul fondo espropriato*, ed all'art. 76 è detto che *esistendo vincoli reali sul fondo espropriato, od opposizioni al pagamento dovrà provvedersi dal tribunale.*

» Sembra adunque precettiva la cognizione dell'esistenza o no dei diritti reali prima di risolvere sul pagamento; e siccome la pubblicazione del decreto d'espropriazione (art. 34), ha per solo scopo il richiamo delle rimostranze sul quoto delle indennità, e non dei diritti reali, così lo scrivente ufficio crederebbe, che fosse a procurarsi la conoscenza della esistenza o no dei diritti reali mediante i certificati censuari ed ipotecari da dover essere prodotti dalla parte espropriata, senza di che non si saprebbe come potesse essere accertata la esistenza, o non esistenza di tali diritti.

» Il sottoscritto prima di esigere dagl' espropriati tali documenti, che in non pochi casi possono importare grave spesa, e maggiore ancora del prezzo di espropriazione, si è diretto per una dilucidazione al ministero dei lavori pubblici, facendo istanza altresì perchè avesse voluto significare se per le minime espropriazioni potevano omettersi le formalità di legge e in che consistesse l' idonea guarentigia da darsi dall' espropriato a termini dell' art. 30 per essere pagato in precedenza alle formalità stesse.

» Il ministero dei lavori pubblici avendo fatto sentire che più propriamente la domanda si sarebbe dovuta rivolgere al ministero di grazia e giustizia, da cui emanò il relativo progetto di legge, così chi scrive prega la compiacenza del medesimo a voler favorire opportune istruzioni al riguardo, onde poter procedere con speditezza nelle spesse pratiche che occorrono in proposito, massime coi lavori ai fiumi.

» Sarebbe occorso il pensiero che la prefettura potesse mettersi in conoscenza dell' esistenza o no dei diritti reali mediante interpellanza all' ufficio della conservazione delle ipoteche premesse le ricerche al censo dei proprietari antecedenti all' espropriato, ma oltrechè è dubbio che ciò possa eseguirsi in via d' ufficio dalla conservazione, è manifesto poi che ne tornerebbe danno all' erario, tutte le volte che l' espropriato a sue spese dovesse fornire i relativi documenti, onde il partito è tenuto sospeso fino a ministeriali istruzioni che il sottoscritto invoca per la presente. »

Ed il ministero di grazia e giustizia ha risolto il quesito colla seguente nota del 12 marzo 1865:

«Il sottoscritto ha preso in esame il dubbio proposto dalla S. V. Ill.ma colla nota in margine accennata e concorre nell' avviso espresso, che cioè possa il prefetto prima di autorizzare il pagamento dell' indennità pretendere dalla parte espropriata i documenti necessari a dimostrare che non esistono altri diritti sul fondo soggetto ad espropriazione.

» La disposizione infatti dell' art. 55, che stabilisce potersi autorizzare tale pagamento *quando non esista alcun diritto reale sul fondo espropriato* non avrebbe alcun effetto, ove non fosse in facoltà del prefetto di obbligare la parte espropriata a produrre documenti necessari a provare tale fatto.

» La legge non potè indicare tassativamente quali documenti si dovessero a tale scopo produrre perchè la disparità grandissima nelle legislazioni delle diverse provincie avrebbe resa difficile non solo, ma pericolosa tale emanazione: si ravvisò quindi miglior sistema il lasciare tale determinazione alla prudenza del prefetto.

» Quest' art. 52 del resto è in perfetta correlazione cogli art. 30 e 48 i quali per tutelare sempre i diritti dei terzi prescrivono il deposito dell' indennità nella cassa dei depositi e prestiti, sempre quando non siasi data idonea guarentigia pei diritti dei terzi. »

Suono delle campane.

Il suono protratto delle campane durante la notte, quantunque vi sia l'acquiescenza dei vicini, è vietato, secondo il disposto dell'articolo 85 della legge di pubblica sicurezza, e costituisce una contravvenzione punibile a termini dell'art. 117 della stessa legge.

—

Sentenza del signor Giudice di Verolanuova in data 29 novembre 1865, confermata dalla Corte di Cassazione con sentenza 24 aprile 1866.

—

Il Giudice del mandamento di Verolanuova ha pronunciato la seguente

Sentenza

Nella causa penale promossa dal sig. Luogotenente dei reali carabinieri in luogo

Contro

Prestini Gio. Battista, del fu Angelo, soprannominato Pistola, nato a Verolanuova, d'anni 51, domiciliato in Verolanuova, di professione campanaro e sagrestano

Imputato

del reato di cui agli art. 85 e 117 della legge di P. S. 20 marzo 1865, n° 2248, per avere nella mattina del giorno 8 corrente mese suonate a distesa cinque campane del campanile di questo comune incominciando pochi minuti prima delle ore cinque e fin circa alle ore 6 3|4, disturbando in tal modo la pubblica quiete specialmente delle persone dimoranti in prossimità al campanile stesso.

In esito al pubblico dibattimento che ebbe luogo a porte aperte nel giorno d'oggi, e udite le conclu-

Digitized by Google

sioni del pubblico ministero rappresentato nella persona del sig. Faustino Salvioni, delegato di P. S. presso la locale regia sotto-prefettura;

Séntito l'imputato comparso personalmente ed ultimo ad aver la parola; considerato essere risultato dall'udienza in linea di fatto che nella mattina dell'8 novembre corrente Prestini Gio. Battista odierno imputato ebbe a suonare a distesa le campane di questo campanile comunale incominciando dalle ore 5 e terminando verso le ore 6 3|4, come è detto nel verbale di contestata contravvenzione, contro il quale l'imputato non ha addotto che dichiarazioni limitative della durata non comprovate in alcun modo, e quindi non meritevoli di fede, a termini degli articoli 62 e 328 del codice di procedura penale: ed essere del pari risultato che ciò avvenne malgrado l'ammonizione data personalmente e fatta per altrui mezzo pervenire all'imputato dal luogotenente dei reali carabinieri che avesse a cessare dal suonare troppo sollecitamente le campane.

Considerato in diritto che l'art. 85 della vigente legge di P. S. nella sua generica dizione di rumori può benissimo comprendere anche quello delle campane fatto di notte tempo. Questa proposizione che potrebbe parere sacrilega alle anime acciecate da fanatismo religioso e forti dell'arma di una tolleranza secolare, messa invece alla prova dei principii di eguaglianza, giustizia e pubblica tranquillità che la legge è chiamata a tutelare, si trova rispondere perfettamente ai dettami della ragione. — In fatti non è giusto che il clero e suoi dipendenti abbiano essi soli il privilegio di turbare il silenzio della notte, laddove a tutte le altre classi di cittadini il divieto estendesi indubitatamente. — Se il clero vuol radunare anche di notte i fedeli nelle chiese, non è necessariamente astretto a ricorrere al suono delle campane a segno che il violare questo equivalga ad interdire le pratiche religiose nelle chiese in tempo di notte. Come i cittadini accorrono agli spettacoli ed ai festivi convegni in ore tanto diurne quanto notturne senza il richiamo di campane, trombe e tamburo, ma aspettando che l'orologio batta l'ora prefissa alla adunanza, così il clero notifichi a tempo le ore dei convegni dei fedeli nel santuario, e l'orologio allora segnerà ai credenti il momento opportuno per accorrere all'esercizio delle pratiche religiose. — Non dicasi che con tale teoria bisognerebbe far tacere anche l'orologio in tempo di notte per non disturbare la pubblica tranquillità coi rintocchi delle ore che sono pur rintocchi di campane. — Ognuno di buona fede saprà vedere la grande differenza che corre tra alquanti rintocchi che appena ponno essere numerati da chi è desto, ed una distesa di campane parecchie che si protrae a dilungo, rompendo il sonno dei cittadini, specialmente di quelli che sono più prossimi all'onda sonora, ed allontanandolo inesorabilmente dagli occhi di quelli che nelle prime ore della notte ebbero la sfortuna di inutilmente invocarlo. Non è il frastuono delle campane in cui il clero può affidarsi per aumentare il concorso dei fedeli, ma deve procacciarselo coll'inspirare un verace fervore religioso. — Questo ottenuto, non saranno discare le notti vegliate in attesa dell'ora dei sacri convegni, laddove un richiamo fragoroso e molesto non aggiunge un solo individuo al novero di quelli che anelano anticipare il giorno nelle chiese, ed anzi promuove mormorazioni tutt'altro che devote e tutt'altro che atte a conciliare gli animi ai religiosi sentimenti.

Considerato che, volendosi anche prescindere dall'esposto principio, e stando fermi nell'altro che senza introdurre una innovazione radicale in cosa da lunga mano stabilita e per così dire tradizionale, miri a conciliarlo colle esigenze della pubblica tranquillità alla stregua di una ragionevole moderazione limitata alla pura necessità, starebbe sempre che il Prestini colle circostanze di fatto contestate in suo confronto avrebbe violato l'art. 85 della legge di P. S., perchè allo scopo per cui era chiamato al suono delle campane non era punto necessario di protrarne il suono per oltre un'ora, quando già era stato diffidato che suonando le campane di notte tempo incorreva in una violazione della legge; per cui è manifesto che l'eccesso del frastuono fu da lui voluto precisamente allo scopo di turbare la quiete della notte, proposito tanto più biasimevole perchè ricalcitrante colle ammonizioni fattegli da persona rivestita di un carattere ufficiale, ed agente con dolcezza nei limiti delle proprie attribuzioni (articolo 1 e 9 della legge 20 marzo 1865, ed art. 96 e 97 del regolamento per l'esecuzione di detta legge).

Considerato che il precitato art. 85 non definisce la durata della notte, bensì soltanto l'ora in cui cominciano i clamori o rumori notturni ad essere proibiti, ma il tempo di notte di cui discorre l'alinea dell'art. 68 precedente viene ad essere precisato dall'art. 84 del regolamento, dove è detto che nell'inverno ossia dal 21 dicembre al 21 marzo comincia dal tramonto del sole e termina al sorgere di esso, e negli altri mesi dell'anno da un'ora dopo il tramonto ad un'ora dopo il levare del sole. Questo potrebbe essere un regolo anche pel caso in esame, perchè desunto da materia affine, ma volendosi anche stare ad una stregua più benigna, e più conforme alla realtà delle cose, quella additata dal codice penale, all'art. 613, che cioè sia notte tutto il tempo che corre da un'ora dopo il tramonto del sole ad un'ora prima della sua levata, è fuor di dubbio che il fatto processato avvenne in tempo di notte, poichè all'8 novembre il sole leva alle ore 7-8 come risulta dalle indicazioni dell'almanacco. — Considerato che l'imputato vorrebbe sottrarsi alla incorsa responsa-

Digitized by Google

bilità, producendo una lista di nomi di comunisti firmati sotto una dichiarazione colla quale si protesta che il suono delle campane non li molesta anche se di notte; ma anzi tutto uno dei tre firmatari uditi al dibattimento ha dichiarato che nella posizione di sua abitazione non lo disturba mai il suono delle campane perchè non gli arriva, ed altro degli stessi ha deposto che non riceve più alcuna molestia dal suono delle campane per la lunga abitudine che vi ha fatto, senza di ciò però la sua quiete notturna sarebbe certamente disturbata.

Ma v'ha di più, che ove anche tutti gli abitanti della comunità, e non soltanto la maggioranza accennata dal P. M. venisse in giudizio a dichiarare che niun disturbo proviene dallo scampanare, la violazione della legge sussisterebbe egualmente, trattandosi di legge d'ordine pubblico, l'impero della quale non potrebbe senza sua grave offesa essere o non essere attivo a seconda della volontà dei cittadini, e molto meno essere attivo oggi per non esserlo all'indomani, quando la volontà dei cittadini subisse alterazione. Può benissimo andare a genio di tutta una comunità che in un giorno solenne si sparino i mortaretti a segno di pubblica esultanza, anche senza che l'autorità di P. S. porti lo stesso avviso, ma così è che l'art. 90 della legge in esame dispone che quella autorità vi dia il suo assenso.

Lo stesso avviene di ogni altra disposizione della legge stessa che deve per l'indole di lei essere osservata qualunque sia la volontà dei cittadini;

Considerato che la circolare 9 aprile 1864 citata dal Prestini non ha la menoma influenza nel caso concreto, perchè permette bensì le funzioni religiose all'albeggiare, ma non parla di modi di convocare i fedeli nelle ore di notte, sul quale punto pertanto è uopo attenersi alle altre disposizioni di legge;

Considerato che non è mestieri richiamare a discolpa, come vorrebbe il Prestini, le persone delle quali asserisce di aver avuto ordine di suonare così precocentemente, giacchè la legge colpisce gli autori dei rumori turbanti la quiete pubblica, e quanto a quelli che vi hanno data causa, coi loro comandi, potrebbero tutt'al più venire a condividere la responsabilità dell'imputato, giusta l'art. 102 del codice penale, ma discaricarlo giammai;

Considerato che non vale l'obbietto posto innanzi che i prestinai rimangano impuniti malgrado che nell'esercizio del loro mestiere producono notte tempo dei rumori, giacchè la giurisprudenza applicando l'art. 85 a loro riguardo ammette che non li contempli, trattandosi di un mestiere troppo indispensabile alla vita degli individui, e tale pertanto che la legge non può aver vietato per non volerla cospirante contro la vita sociale che essa invece tutela. Se poi sonvi altri mestieri fragorosi che si esercitano in tempo di notte, la loro impunità proviene dal non essere stati denunciati, non perchè la legge li escluda, mentre anzi espressamente li contempla in senso proibitivo;

Visto e letto gli art. 85 e 117 della legge succitata, il prefato Giudice del mandamento di Verolanuova

Dichiara:

essere l'imputato Prestini Gio. Batta, fu Angelo, reo di contravvenzione all' art. 85 della legge di P. S. punibile a termini del successivo art. 117 dipendentemente dal fatto come sopra addebitatogli, e viene perciò condannato alla pena di lire dieci (10) di ammenda scontabile in caso di insolvenza con cinque giorni di arresto in queste carceri mandamentali, oltre alla rifusione delle spese processuali a termini di legge.

Verolanuova, il giorno 29 novembre 1865.

Il Giudice
D. Bardello.

Estratto della sentenza della Corte di Cassazione:

Sul ricorso di Prestini di Giovanni Battista, fu Angiolo, campanaro nato e domiciliato a Verolanuova, diretto ad ottenere l'annullamento della sentenza proferita dal giudice del mandamento del detto luogo in data del ventinove novembre mille ottocento sessantacinque, colla quale, in applicazione degli articoli 85 e 117 della legge sulla sicurezza pubblica 20 marzo 1865, venne condannato alla pena dell'ammenda di lire dieci, da scontarsi in caso d'insolvenza con cinque giorni d'arresto e nelle spese, siccome colpevole di avere la mattina dell'8 novembre suddetto suonato a distesa cinque campane del campanile del comune sopradetto, incominciando pochi minuti prima delle ore cinque e sino circa alle ore sei e tre quarti, disturbando in tal modo la pubblica quiete specialmente delle persone dimoranti in prossimità del campanile.

La Corte di Cassazione,

Sentita in udienza pubblica la relazione del ricorso della sentenza e degli atti relativi fatta dal signor consigliere Bertarelli; sentite le conclusioni del signor Pozzi sostituto procuratore generale, contrarie alla domanda, non essendo comparso l'avv. Achille Bernardi difensore ufficioso che appoggiò i mezzi già addotti dal Prestini,

Rigetta la domanda del nominato Prestini Giovanni Battista e lo condanna al pagamento della multa nella somma di lire trentasette e centesimi cinquanta e e nelle spese.

Fatta e pronunziata in pubblica udienza a Torino li ventiquattro aprile mille ottocento sessantasei.

Carlo Astengo, *Direttore-Gerente*.

Firenze. — Tip. Fodratti.

Digitized by Google

Anno V. -- N. 12 15 Giugno 1866

MANUALE

DEGLI

AMMINISTRATORI COMUNALI E PROVINCIALI.

SOMMARIO.

Legge in data 17 maggio 1866, n° 2933. — Istituzione o cambiamento di fiere e mercati.

VITTORIO EMANUELE II, ECC., RE D'ITALIA.

Il senato e la camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1° Spetta ai consigli comunali di stabilire le fiere ed i mercati nelle località dipendenti dalla loro amministrazione.

La rispettiva deliberazione sarà trasmessa al prefetto perchè ne ordini la pubblicazione nei comuni limitrofi.

In caso di opposizione da parte dei medesimi, deciderà la deputazione provinciale.

Contro la decisione della stessa è aperto il ricorso al consiglio provinciale che pronuncierà inappellabilmente.

Il termine per opporsi alla deliberazione dei consigli comunali è di trenta giorni dal dì della pubblicazione, spirato il quale, la deliberazione rimane esecutiva.

Art. 2° Per l'istituzione di una fiera o di un mercato e pel loro cambiamento in modo permanente, sarà pagato a titolo di registrazione della deliberazione del consiglio comunale una tassa a favore dello stato, secondo la tabella qui unita.

Art. 3° Tutte le disposizioni attualmente in vigore relativamente alla istituzione delle fiere e dei mercati, restano abrogate in quanto sieno contrarie alla presente legge.

Ordiniamo, ecc.

Data a Firenze, addì 17 maggio 1866.

VITTORIO EMANUELE.

BERTI.

TABELLA *per la tassa di registro annessa alla legge del 17 maggio 1866.*

COMUNI aventi una popolazione			Per ciascuna fiera o mercato nuovo	Pel cambiamento in modo permanente di una fiera o mercato
Superiore a	60,000	abitanti	L. 200 »	L. 100 »
Id.	30,000	id.	» 150 »	» 75 »
Id.	10,000	id.	» 100 »	» 50 »
Id.	5,000	id.	» 50 »	» 25 »
Al dissotto di	5,000	id.	» 25 »	» 12 50

Firenze, addì 17 maggio 1866.

Visto d'ordine di S. M.
Il ministro d'agricoltura e commercio
BERTI.

Legge in data 12 giugno 1866, n° 2967, sulla coltivazione del riso.

VITTORIO EMANUELE II, ECC., RE D'ITALIA.

Il senato e la camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1. La coltivazione del riso è permessa alle distanze dagli aggregati di abitazioni e sotto le condizioni prescritte nell'interesse della pubblica igiene da regolamenti speciali, che, sentiti i consigli comunali e sanitari delle provincie, sono deliberati dai consigli provinciali ed approvati dal re, previo il parere del consiglio superiore di sanità e del consiglio di stato.

Art. 2. Chiunque voglia attivare la coltivazione a riso dovrà nei modi e tempi fissati dai regolamenti farne apposita dichiarazione al prefetto, che la comunicherà immediatamente al sindaco.

La giunta municipale entro dieci giorni successivi all'avuta comunicazione dovrà dichiarare se sono osservate le distanze e le condizioni volute dai rego-

Digitized by Google

lamenti stessi, od indicare le prescrizioni che a termini di questi occorressero, notificandole al ricorrente.

Art. 3. La dichiarazione colla deliberazione della giunta saranno pubblicate e trasmesse entro altri dieci giorni all'autorità governativa, la quale vi apporrà il suo *visto*, se riconoscerà osservata la legge ed il regolamento.

In caso contrario, e quando insorgono opposizioni, il prefetto deciderà con decreto motivato in consiglio di prefettura nel termine di un mese dalla ricevuta, decorso il quale senza alcun provvedimento, la coltivazione del riso dichiarata non potrà vietarsi se non dopo un anno.

Art. 4. Le risaie coltivate entro le distanze proibite, o contro il divieto dell'autorità governativa, potranno a diligenza di questa essere fatte distruggere a spese dei contravventori.

Art. 5. Alle infrazioni della presente legge e dei regolamenti emanati in esecuzione della medesima, saranno applicabili pene pecuniarie sino alla somma di lire 200 per ogni ettare di risaia in contravvenzione.

Art. 6. I consigli provinciali dovranno sottoporre alla sanzione sovrana i regolamenti di cui all'art. 1, entro il termine di sei mesi dalla promulgazione della presente legge. Trascorso detto termine senza effetto, il regolamento sarà proposto d'ufficio dal consiglio di prefettura.

Art. 7. Cesseranno di aver effetto le leggi e i regolamenti vigenti riguardo alla formazione e coltivazione delle risaie, all'epoca in cui andranno in vigore i regolamenti contemplati nella presente legge.

Ordiniamo, ecc

Data a Firenze, addì 12 giugno 1866.

VITTORIO EMANUELE.

CHIAVES.

Circolare del ministero di grazia e giustizia e dei culti, in data 27 aprile 1866, divis 3ª, alle autorità giudiziarie.

Verifiche periodiche degli atti e registri di stato civile. In quali casi debba applicarsi la tariffa penale giudiziaria.

L'art. 126 del R. decreto per l'ordinamento dello stato civile, 15 novembre 1865, n° 2602, stabilisce che i pretori devono eseguire, alla scadenza di cadun quadrimestre, le verificazioni degli atti e registri esistenti negli uffici di stato civile compresi nel loro mandamento.

Dal n° 400 della tariffa civile è stabilito che « nel « caso in cui dai segretari comunali non si presen- « tassero all'ufficio di pretura i registri dello stato « civile, e quindi si rendessero necessarie le trasferte « dei pretori per eseguire le ispezioni prescritte, sa- « ranno dovute le tasse accordate per le trasferte in « materia penale. »

« Le somme per queste ad essi dovute saranno pure « determinate, osservando le norme prescritte dalla « tariffa penale, e pagate dai singoli comuni nell'in- « teresse dei quali furono eseguite. »

Finalmente coll'art. 47 della tariffa penale si stabilisce che le indennità per tali trasferimenti non siano dovute ai pretori se non nel caso che si tratti di comuni distanti più di quattro chilometri dal capoluogo di mandamento, e che dovranno essere tassate giusta il disposto dal precedente art. 40.

Nel richiamare le accennate disposizioni ai signori sindaci dei comuni dipendenti, vorranno i procuratori del re invitarli a prendere gli opportuni concerti coi pretori prima della scadenza di ogni quadrimestre per determinare in qual giorno possano trasferirsi al capo-luogo, e nel tempo stesso per stabilire le cautele opportune ad impedire lo smarrimento degli atti e dei documenti.

Vuolsi poi far notare ai signori sindaci che sta alla loro saggezza lo apprezzare se ed in quali casi possa essere conveniente il trasferirsi sul luogo dei pretori, piuttosto che il trasporto degli atti e dei registri alla pretura, tenendo conto specialmente della quantità dei documenti presentati, del numero dei registri e delle speciali circostanze di luogo.

Vorranno inoltre i procuratori del re invitare i pretori ad eseguire le dette verificazioni quando avvenga che per altri atti del loro ministero dovessero trasferirsi nei comuni nelle epoche fissate dall'art. 126 del regolamento succitato, e semprechè si possano eseguire nello stesso giorno, avvertendo che le tasse per le indennità in questi casi sono compensate con quelle dovute per gli atti eseguiti.

Appena occorre avvertire che le disposizioni sopra accennate si riferiscono esclusivamente ai comuni nei quali i pretori non tengono residenza, giacchè in questi ultimi essi devono recarsi per le verificazioni agli uffici di stato civile.

Quando poi le tasse sono dovute dal comune, giusta il n° 400 della tariffa civile, le relative note verranno spedite su modelli a stampa (n° 10, annesso alla tariffa penale) e trasmesse al procuratore del re per il *visto* a norma dell'art. 142 della tariffa medesima, e quindi rimesse al presidente del tribunale per il decreto di cui è cenno nell'art. 138, con avvertenza che la richiesta di pagamento dovrà essere fatta *al ricevitore comunale di......* od a quell'ufficiale pubblico che avrà l'incarico dal comune di eseguirlo.

Le tasse ora accennate non devono essere iscritte nel registro indicato nell'articolo 160 della tariffa penale, ma i cancellieri delle preture dovranno rilevarne le copie valendosi del modello a stampa, e conservarle in fascicolo speciale con numero d'ordine progressivo, tanto per il caso di smarrimento, quanto per giustificazione, ove si elevassero reclami od altrimenti occorresse accertarne l'ammontare.

Il ministro, G. DE-FALCO.

Digitized by Google

Circolare del ministero dell'interno, in data 25 maggio 1866, divis. 5ª, sez. 1ª, nº 28, ai signori prefetti.

Contenzioso finanziario.

A risparmio di tempo e per la più pronta e regolare instaurazione dei giudizii, nei quali sono interessate le amministrazioni dello stato, il ministero delle finanze fa vive raccomandazioni presso lo scrivente, affinchè, quando gli uffici pubblici richieggano le direzioni del contenzioso finanziario di sostenere liti per conto dell'amministrazione dello stato, abbiano contemporaneamente a comunicare alle direzioni stesse tutti i documenti e le notizie relative all'affare in questione, sicchè i difensori erariali possano tosto farsi un giusto concetto della causa che si deve iniziare.

Il sottoscritto pregiasi dare di ciò partecipazione al signor prefetto affinchè cotesta prefettura e gli uffici dalla medesima dipendenti vogliano uniformarsi alla saggia raccomandazione suespressa del ministero delle finanze.

Pel ministro, ALASIA.

Circolare del ministero dell'interno, in data 28 maggio 1866, div. 5ª, sez. 1ª, nº 5271, alle prefetture e sotto-prefetture delle antiche provincie di Terraferma, delle Romagne e Marche.

Spesa per registri supplementari dello stato civile.

Per la provvista di vari registri supplementari dello stato civile fatta per gli ultimi due mesi dell'anno 1864 e per tutto il 1865 ai comuni delle antiche provincie di Terraferma, delle Romagne e delle Marche, occorse la spesa di L. 536.

Questo ministero fece il riparto di detta somma fra li accennati comuni giusta il regolamento 20 giugno 1837 sulla complessiva loro popolazione; ed in seguito a tale ripartizione venne a risultare che il quoto individuale è di L. 0,005,402,32 e che conseguentemente a codesto circondario per la sua popolazione di.... abitanti tocca la somma di Lire....

Ora il sottoscritto prega codest'ufficio d'eseguire sulla medesima base il riparto di detta somma fra i comuni del circondario, di trasmettere colla maggiore possibile sollecitudine a questo ministero l'elenco dei comuni stessi, coll'indicazione delle somme a ciascuno attribuite e di provvedere che senza ritardo sia operato il versamento delle rispettive quote nelle tesorerie locali.

Per il ministro, SALINO.

Circolare del ministero dell'interno, in data 4 giugno 1866, divis. 2ª, sezione 2ª, nº 30, ai prefetti.

Compilazione degli stati delle distanze per l'applicazione della tariffa in materia penale.

Per l'eseguimento dell'art. 16 del regio decreto in data del 23 dicembre 1865 sulla tariffa in materia penale conviene che siano compilate le tabelle delle distanze, ed il ministero di grazia e giustizia ha ufficiato lo scrivente a disporre in proposito verso dei signori prefetti.

Giusta le prescrizioni del citato articolo e le norme indicate dal suddetto ministero, al lavoro si deve procedere come segue:

1° Gl'ingegneri provinciali compileranno lo stato delle distanze in chilometri che separano ciascun comune dal capo-luogo del mandamento, e da quelli ove hanno sede il tribunale correzionale e la corte d'appello;

2° Le giunte d'ogni comune formeranno con apposita deliberazione un altro stato delle distanze che separano ogni borgata, parrocchia od altra qualsiasi frazione che dipende da un capo-luogo tutto insieme riunita, ovvero concorre a formarlo, prendendo per base nell'ultimo caso la borgata, parrocchia o frazione dove esiste la casa comunale. Esse giunte debbono anche far constare delle distanze che separano la detta località dai comuni limitrofi, e se le medesime trovansi in senso opposto a quello del comune da cui dipendono in direzione dal capo-luogo di pretura, tribunale e corte d'appello;

3° In questo secondo stato le giunte si faranno carico soltanto delle sole borgate, parrocchie o frazioni staccate che comprendono non meno di cento abitanti; qualora si tratti di un numero ragguardevole di case, ville e cascinali a varie distanze si faranno divisioni speciali nello stato, indicandole per vallate o monti o per vallate a modo di formarsi un complesso di abitanti non minore di cento e non maggiore di dugentocinquanta, segnando la distanza dal punto approssimativamente più centrale. Se per ciascuna di tali regioni o vallate non si hanno più di cento abitanti, si terrà conto della sola distanza del comune, della parrocchia o della borgata cui esse appartengano;

4° Non è punto necessaria una indicazione geometrica e matematicamente esatta delle distanze, ma bensì una esattezza giusta gli apprezzamenti che di ordinario se ne fanno nell'uso comune delle località;

5° Lo stato delle giunte dovrà essere controllato e verificato dagli uffici del genio provinciale;

6° Appena compilati gli stati si distribuiranno alle autorità giudiziarie.

Il sottoscritto prega i signori prefetti di dare le necessarie disposizioni, e per agevolare agl'ingegneri provinciali la revisione e l'approvazione degli stati preparati dalle giunte comunali, ed anche per ottenere un maggiore elemento di garanzia per l'erario, questo ministero d'accordo con quello di grazia e giustizia ravvisano conveniente che i signori prefetti diano ad un tempo incarico ai reali carabinieri, ri volgendosi ai rispettivi comandanti di compilare per parte loro gli stati di cui ai numeri 2, 3, 4, 5 e 6 della presente circolare.

Essi carabinieri pratici delle località, le quali per ragione del loro servizio debbono percorrere di con-

Digitized by Google

tinuo, compieranno facilmente il lavoro ed il raffronto che gl'ingegneri provinciali potranno fare fra questi stati e quelli preparati dalle giunte comunali, e li metterà in grado di potere con maggiore sollecitudine e con maggior sicurezza soddisfare all'ufficio che nella preparazione di detti stati loro viene commesso.

Non si dubita che la diligente cooperazione dell'arma dei reali carabinieri sarà efficace.

Pel ministro, Alasia.

GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA

Contratto d'appalto - Consigliere comunale deliberatario - Nullità.

Un contratto di appalto comunale concluso da un consigliere del comune in opposizione al divieto dell'art. 222 della legge è nullo di pien diritto; e la nullità può essere dichiarata indipendentemente dall'approvazione dell' appalto per ciò che si riferisce alle forme prescritte senza pregiudizio della sostanza.

L'ignoranza dell' elemento di fatto dal quale procede il titolo di nullità, non impedisce la dichiarazione del relativo annullamento.

Parere del Consiglio di Stato, in data 24 marzo 1866, adottato.

Il comune di Sospiro (Cremona), in base a regolare progetto e dietro la voluta approvazione apriva nello scorso ottobre nel proprio ufficio gli atti di asta pel contratto d' appalto della novennale manutenzione delle proprie strade.

In seguito alle occorse pratiche veniva l' appalto deliberato con atto 16 ottobre p. p. al signor Olzi Alessandro, e l' atto stesso veniva riconosciuto regolare dalla prefettura, la quale con nota 20 stesso mese accordava l' assenso per la stipulazione dell'atto pubblico di sottommissione.

Al momento però di concedere l' approvazione per la cauzione ipotecaria offerta dal predetto impresario a garanzia del suo contratto, la prefettura venne a conoscenza dell' essere lo stesso appaltatore consigliere comunale del comune medesimo, per cui era inabilitato ad assumere l'impresa in discorso a termini dell'articolo 221 della legge comunale.

Essendo però trascorso i termini per l' annullamento delle relative deliberazioni, il signor prefetto trasmise al ministero dell' interno tutti gli atti della pratica per l'annullamento del decreto prefettizio di approvazione delle medesime.

Il consiglio di stato, che venne interrogato in proposito, emise il parere seguente:

La sezione, ecc.

Veduta la relazione del ministero dell' interno del 5 marzo 1866 (div. V, sez. II, n° 14848-2373), colla quale propone l' annullamento dell' appalto per la manutenzione delle strade del comune di Sospiro, appalto deliberato a favore di un consigliere comunale ed approvato dalla prefettura senzachè fosse nota codesta qualità di consigliere;

Udito il relatore;

Considerato che coll'art. 222 della legge comunale e provinciale è fatto divieto ai consiglieri di prendere parte direttamente od indirettamente ad appalti per l' interesse del comune;

Che un contratto conchiuso in opposizione a tale divieto è nullo di pieno diritto, e che la nullità di esso può essere dichiarata indipendentemente dalla approvazione dell' appalto per ciò che si riferiva alle forme prescritte senza pregiudizio della sostanza;

Che l' essersi ignorato quell' elemento di fatto, dal quale procedeva il titolo di nullità, non deve impedire la dichiarazione del relativo annullamento affinchè il disposto della legge non rimanga deluso contro ragioni di interesse e di ordine pubblico.;

Che l'appaltatore deve imputare a se medesimo l' effetto della contravvenzione nella quale cadeva concorrendo ad un appalto del comune, quantunque per la sua qualità di consigliere comunale ciò gli fosse divietato dal surriferito articolo 222;

La sezione,

Opina per l' annullamento dell'appalto surriferito.

Militi di guardia nazionale in carcere.

Il mantenimento dei militi della guardia nazionale in carcere è a carico del municipio quando vi sono per punizione disciplinare, ed è a carico dello stato se vi sono per pena correzionale.

Dispaccio del ministero dell'interno, div. 9ª, sez. 3ª, n° 5000 82-2-A, in data 31 marzo 1866, alla prefettura di......

Dopo gli schiarimenti dati da codesta prefettura colla pregiata lettera delli 21 marzo corrente, n° 3150, non occorre alcun provvedimento per le spese rimaste insolute al chiudersi dell'esercizio 1864.

Relativamente poi a quanto chiede nell' ultima parte della citata nota, lo scrivente si associa a codesto sig. prefetto, nell'avviso perfettamente sviluppato nell'antecedente lettera del 20 p. p. febbraio, n° 2000, che cioè il mantenimento delle guardie nazionali in punizione debba stare a carico dei rispettivi comuni quando trattasi di pena disciplinare; ma quando sieno condannati a pena correzionale si abbiano da considerare come tutti gli altri detenuti, e quindi a spese dello stato.

Digitized by Google

Pascolo — Furti campestri.

Indipendentemente da qualsivoglia ricorso le disposizioni deliberate dai comuni per la polizia del pascolo sono soggette all'esame del ministero, in virtù dell'art. 138 della legge comunale e provinciale.

Le disposizioni dei regolamenti municipali sui furti campestri e sul pascolo abusivo debbono conformarsi a quelle degli articoli 97, 98 e seguenti della legge di pubblica sicurezza sulla stessa materia.

Parere del Consiglio di Stato, in data 5 aprile 1866, adottato.

Con deliberazione 6 luglio 1865 il consiglio comunale di Montechiarugolo nominava una commissione incaricata di dettar norme onde evitare ai danni derivanti dal pascolo abusivo delle pecore, e la giunta municipale alli 20 ottobre seguente, visto il rapporto della commissione stessa, ordinava che qualunque proprietario volesse stabulare e mantenere nel proprio fondo un gregge, dovesse chiederne permesso al sindaco, il quale glielo rilascierebbe quando constasse che il richiedente possegga o tenga in affitto terreno sufficiente al mantenimento del gregge, avvertendo che per ogni capo lanuto occorrano trenta are di terreno pascolivo;

Che, una volta ottenuto il permesso di mantenere un gregge, non si potrà condurlo fuori del proprio fondo senza averne ottenuto parimente il permesso dall'autorità comunale, che lo rilascierà quando vi sieno motivi abbastanza giustificanti, rimanendo però assolutamente vietato il pascolo nei cigli delle vie comunali.

Sottoposta tale deliberazione alla deputazione provinciale, la stessa l'approvò con decreto 13 dicembre 1865.

Detta deliberazione fu dal signor prefetto di Parma sottoposta al consiglio comunale, il quale in seduta 3 marzo p. p. l'approvava ad unanimità.

Contro tale ordinanza però venne presentato un ricorso da parecchi comunisti, col quale osservarono:

Che l'ordinanza è contraria all'industria e lesiva del diritto di proprietà;

Che la giunta ha ecceduto i suoi poteri, ed ha dato disposizioni di competenza del consiglio comunale.

Tale ricorso venne trasmesso al prefetto per esser sottoposto alla deputazione provinciale, la quale aveva approvato l'impugnata deliberazione; ed il prefetto nel comunicare le osservazioni della deputazione provinciale osservò che solo per attendere la deliberazione del consiglio comunale erasi ritardato sino allora a spedirla al ministero per gli effetti di che all'art. 138 della legge comunale, alinea 6.

Trasmessa la pratica al consiglio di stato, questi emise il parere seguente:

La sezione, ecc.

Veduta la relazione del ministero dell'interno del 29 marzo 1866, (div 5ª, sez. 2ª, nº 20187-2061), colla quale trasmette gli atti relativi ad una vertenza per un regolamento sul pascolo abusivo nel comune di Montechiarugolo;

Veduto il decreto del dittatore delle provincie modenesi e parmensi del 9 novembre 1859, col quale si abrogava la legge del 10 luglio 1855 pei possessori di mandrie di pecore e sul modo di regolare la stabulazione;

Veduto il regolamento pubblicato in forma di ordinanza dalla giunta municipale di Montechiarugolo il 19 dicembre 1865, col quale si presumeva che qualunque proprietario volendo mantenere un gregge nel proprio fondo dovesse chiederne permesso al sindaco; che il sindaco prima di concedere quel permesso verificasse se il chiedente possedesse o tenesse in affitto il terreno reputato necessario in ragione di are trenta per ogni capo lanuto; che all'autorità comunale si chiedesse pure il permesso di condurre il gregge fuori del proprio fondo ricordandosi il divieto di pascolare nei cigli delle strade;

Veduta la deliberazione del consiglio di quel comune in data 3 marzo 1866, colla quale approvava la deliberazione presa per urgenza dalla giunta intorno al citato regolamento nel giorno 20 ottobre 1866;

Veduti i reclami di alcuni abitanti del comune e gli atti della deputazione provinciale intorno a quella vertenza;

Udito il relatore;

Ritenuto che l'eccezione della incompetenza per parte della giunta venne a cessare colla deliberazione presa dal consiglio municipale; che in forza dell'articolo 138 della legge comunale e provinciale la deputazione della provincia di Parma si credeva in grado di approvare quel regolamento fino dal 13 dicembre 1865, e che la copia di questo non si trasmetteva al ministero, al quale appartiene di annullarlo in quanto sia contrario alle leggi ed ai regolamenti generali;

Ritenuto che una copia di quel regolamento in forma di ordinanza è ora trasmessa fra gli allegati del ricorso, col quale si fa istanza perchè il regolamento medesimo venga annullato;

Ritenuto che indipendentemente da qualsivoglia ricorso le disposizioni deliberate per la polizia del pascolo sono soggette all'esame del ministero per l'effetto dell'articolo surriferito dalla legge comunale e provinciale;

Ritenuto che ai furti campestri ed al pascolo abusivo si provvede cogli art. 97, 98 e seguenti della legge sulla pubblica sicurezza, e che le autorità municipali eccederebbero le proprie attribuzioni e farebbero un atto contrario alle leggi generali qualora

Digitized by Google

intendessero di alterarne il senso e di modificarne l'applicazione;

Ritenuto che nel regolamento deliberato dal comune di Montechiarugolo non si tiene conto alcuno della competenza giudiziaria alla quale sarebbe sostituita l'ingerenza municipale con un sistema di permessi preventivi in disaccordo colle prescrizioni e cautele ordinate dalla legge sulla pubblica sicurezza;

Ritenuto che per la polizia delle strade è da osservare il disposto degli articoli 62 e 63 richiamati dall'articolo 80 della legge sulle opere pubbliche;

La sezione è d'avviso: che qualora il ministero ritenga regolarmente comunicata la copia delle disposizioni deliberate dal comune di Montechiarugolo intorno al pascolo abusivo, sia il caso di annullarla in conformità dell' articolo 138 della legge comunale e provinciale.

Giunta municipale — Provvedimenti d'urgenza.

Le deliberazioni prese dalla giunta municipale invece del consiglio per motivi di urgenza non sono inappellabili e rimangono sottoposte a richiamo ai termini dell' art. 137 della legge comunale, secondo l'intelligenza data dal consiglio di stato all' articolo 91 della legge stessa e la relativa giurisprudenza invalsa.

La deliberazione di concorrere in favore dei danneggiati dal brigantaggio non può considerarsi come provvedimento d'urgenza.

Parere del Consiglio di Stato, in data 21 aprile 1866, adottato.

La giunta municipale di Vasto, aderendo agli inviti del governo, con deliberazione 20 gennaio 1863 presa in via di urgenza a senso dell' art. 91 della legge 23 ottobre 1859, accordava la somma di L. 2000 a sollievo dei danneggiati dal brigantaggio.

Si rifiutava però il consiglio comunale a provvedere allo stanziamento di detta somma, adducendo, fra le altre ragioni, che nella deliberazione della giunta non vi era il caso di urgenza contemplato dal precitato articolo di legge, per cui la deliberazione medesima non ha potuto vincolare il comune.

La deputazione provinciale di Chieti, considerando che il consiglio comunale, coll'avere approvata senza eccezioni la gestione della giunta pel 1863, aveva implicitamente sancito anche l' operato di essa per riguardo all'anzidetto sussidio, e che l' urgenza era dimostrata da che quanto più pronto altrettanto più pregevole e sentito sarebbe stato il beneficio reso ai danneggiati, ed il fatto della giunta di Vasto servì di nobile esempio alle altre città italiane, con deliberazione 28 marzo 1865 stanziò d'ufficio nel bilancio comunale la suddetta somma di L. 2000, disponendo anche che all'eccedenza passiva si dovesse sopperire mediante sovrimposta alle contribuzioni dirette quando il municipio non avesse altri mezzi per pareggiare l'attivo col passivo del bilancio.

Contro questa decisione il consiglio comunale, in adunanza 12 luglio p. p., ha deliberato di ricorrere, a termini dell'art. 143 della legge 20 marzo stesso anno, osservando che la giunta non sottoppose mai la sua deliberazione all' approvazione del consiglio comunale, cui solo appartiene di disporre del danaro del comune a qualunque titolo, nè fece cenno del sussidio da essa offerto nel rendiconto del 1863; — che urgenza non vi era di votare questa spesa, perchè la sottoscrizione dei sussidi ai danneggiati dal brigantaggio rimase aperta più mesi; e che trattandosi di una spesa facoltativa la deputazione provinciale non poteva stanziarla contro il voto del consiglio comunale.

Preso in esame questo reclamo la deputazione sostenne con deliberazione 24 gennaio p. p. che la giunta ha potuto validamente deliberare il sussidio in via di urgenza di cui essa sola potè fare apprezzamento, a meno di rendere illusoria la facoltà fattale dall'articolo 91 della precedente legge comunale 23 ottobre 1859; dimodochè quell'atto vincola l'amministrazione comunale, la quale non avrebbe altro diritto che di farne cadere la responsabilità sui componenti la giunta, sebbene debbasi notare che i membri i quali votarono nel 1863 il sussidio sono gli stessi che ora disapprovano tale operato.

Sottoposta in seguito la vertenza al consiglio di stato, lo stesso emise il parere seguente:

La sezione, ecc.

Vista la relazione del ministero interni del 17 scorse mese di febbraio (div. 5ª, sez. 2ª, nº 9209-1592), colla quale si domanda il parere del consiglio di stato sul richiamo fatto al re dal consiglio comunale di Vasto per l'annullamento della deliberazione della deputazione provinciale di Chieti, la quale mandò stanziare L. 2000 nel bilancio comunale del 1865, onde dare esecuzione alla deliberazione della giunta comunale di Vasto 20 gennaio 1863 colla quale stanziò L. 2000 in profitto dei danneggiati dal brigantaggio;

Viste le deliberazioni 20 febbraio e 12 luglio 1865 del consiglio comunale di Vasto;

Viste le deliberazioni della deputazione provinciale di Chieti 28 marzo 1865 e 24 gennaio 1866;

Visto il richiamo al re del 29 scorso luglio del sindaco di Vasto in nome del consiglio comunale;

Considerato che la questione consiste nel determinare se il consiglio comunale di Vasto sia obbligato in forza della deliberazione presa dalla giunta comunale, in base dell' art. 91 della legge 23 ottobre 1859, di stanziare L. 2000 in favore dei dan-

Digitized by Google

neggiati dal brigantaggio, poichè la deputazione provinciale poteva stanziare d'ufficio questa somma nel bilancio comunale nel solo caso che questo consiglio non desse esito ad una somma pel cui pagamento fosse obbligato;

Che lo stabilire se la deliberazione della giunta comunale 20 gennaio 1863 possa obbligare il comune, dipende dal vedere se questa deliberazione abbia il carattere d'urgenza a termini dell'art. 91 della citata legge comunale, in quantochè nella sola ipotesi d'urgenza può la giunta obbligare il consiglio;

Considerato a questo riguardo che in primo luogo non regge l'opinione della deputazione provinciale, che cioè nel caso di una deliberazione presa d'urgenza il giudizio della giunta sia inappellabile e non possa più porsi in discussione, poichè l'art. 91 della citata legge comunale non stabilisce questa inappellabilità, e perciò deve anche questa deliberazione rimanere sottoposta al richiamo secondo le espressioni generiche dell'art. 137, e d'altronde non è impossibile d'apprezzare nei casi singolari se vi sia urgenza e perciò se sia estorto il giudizio della deputazione;

Infine tale fu sempre l'intelligenza data dal consiglio di stato al predetto art. 91 della legge comunale e la relativa giurisprudenza invalsa;

Considerato in merito che la deliberazione di concorrere in favore dei danneggiati dal brigantaggio non può ravvisarsi siccome misura d'urgenza, se si ritiene che non era limitato il tempo nel quale poteva deliberarsi un tale concorso, onde nelle speciali circostanze di questa spesa qualche ritardo non può ravvisarsi dannoso, e la giunta poteva certamente ottenere una convocazione straordinaria in tempo utile del consiglio comunale per prendere la relativa deliberazione, convocazione che non le sarebbe stata negata dal prefetto che promuoveva il concorso;

Che non può ammettersi l'addotta ragione che vi era urgenza onde dare un buon esempio agli altri per un tale concorso, poichè questa ragione poteva eccitare la giunta ad essere sollecita nello ottenere la convocazione del consiglio comunale per deliberare, e non già di sostituirsi al consiglio, e d'altronde sarebbe pericoloso il riconoscere un tale elemento così vago di urgenza nella materia tanto importante dell'imposta che può cagionare gravi dissesti finanziari nel comune;

Che nemmeno può sostenersi che il consiglio comunale abbia col suo contegno approvato lo stanziamento della giunta, imperocchè risulta dal resoconto della giunta dell'anno 1863 e dalla relativa deliberazione 30 novembre 1863 che non si fece cenno di questo stanziamento sul quale abbia perciò potuto acconsentire il consiglio; d'altronde poi gli stanziamenti devono operarsi con deliberazioni esplicite e non per mere induzioni di consenso presunto;

Che sebbene in questo caso non si possa riconoscere l'urgenza della spesa non ne segue che rimanga inutile l'art. 91 della legge comunale, essendo frequenti i casi nei quali una tale urgenza si riscontra e potrebbe presentarsi in certi casi relativi al brigantaggio, quando cioè si trattasse di spesa relativa alla difesa contro una aggressione imminente del medesimo;

Considerato perciò che lo stanziamento fatto dalla giunta comunale non avendo il carattere di urgenza non può vincolare la libertà del consiglio comunale, il quale era nel diritto di rifiutare il concorso e quindi non sussiste lo stanziamento di ufficio in questione fatto dalla deputazione provinciale di Chieti;

Per questi motivi,

La sezione è di parere: che debba annullarsi la deliberazione della deputazione provinciale di Chieti 28 marzo 1865, ed il relativo stanziamento d'ufficio delle L. 2000 in questione, secondando così il richiamo del consiglio comunale di Vasto.

Parrocchiani di comuni diversi - Conflitti.

Il consiglio comunale non può deliberare sugli interessi di quella frazione di parrocchiani che è situata nel territorio di altro comune, i quali non possono rimanere obbligati se non dalle deliberazioni del comune da cui dipendono.

I conflitti che, sotto l'aspetto economico, possano sorgere dalle opposte deliberazioni dei due diversi comuni, debbono essere risoluti dall'autorità amministrativa, salvi i diritti che gl'interessati vogliano far valere in via giuridica avanti l'autorità giudiziaria.

Parere del Consiglio di Stato, in data 21 aprile 1866, adottato.

Il consiglio comunale di Zerba, in seduta del 3 settembre 1863, deliberava di ripartire a carico dei parrocchiani la spesa occorrente per le riparazioni di cui abbisognava la canonica della chiesa parrocchiale pure di Zerba.

A seguito di una tale deliberazione venne compilato e reso esecutorio il ruolo di riparto nel quale vennero compresi anche gli abitanti della borgata Belnome, che si trova compresa nella parrocchia di Zerba, ma appartiene alla circoscrizione del comune di Ottone.

Gli abitanti di Belnome ricorsero al proprio municipio contro il riparto eseguito a loro carico, e l'autorità municipale, prescindendo dalla questione di merito ed attenendosi a quella di forma, accolse il reclamo giudicando non potere il municipio di Zerba prelevare imposte sugli individui appartenenti

Digitized by Google

al municipio di Ottone senza l'annuenza di quest'ultimo.

Sottopostasi dalla sotto-prefettura di Bobbio alla prefettura di Pavia la pratica, onde emetesse le sue decisioni sulla vertenza insorta, la stessa, con nota 11 gennaio ultimo scorso, dichiarava che il municipio di Ottone non aveva titolo per ingerirsi nel riparto fatto dal municipio di Zerba a carico dei parrocchiani pure di Zerba.

Contro tale decisione il consiglio comunale di Ottone, con deliberazione del 28 stesso mese ricorse al Re, chiedendo che sia revocata.

Il consiglio di stato, a cui fu sottoposta la vertenza, ha emesso il parere seguente:

La sezione, ecc.

Vista la relazione del ministero dell'interno del 6 corrente mese (div. V, sez., II, n° 21758-3707), colla quale si chiede il parere del consiglio di stato sul richiamo al Re del consiglio comunale di Ottone per fare rivocare la risoluzione del prefetto di Pavia data l'11 gennaio 1866, colla quale dichiarò insussistente l'opposizione fatta dalla giunta municipale di Ottone all'esecuzione del reparto delle spese di riparazioni fatte alla casa parrocchiale di Zerba, nell'interesse di alcuni parrocchiani della frazione di Belnome formante parte del comune di Ottone;

Vista la predetta risoluzione del prefetto di Pavia 11 gennaio ultimo scorso, colla quale decise in quanto alla forma che i parrocchiani di Zerba, abitanti della frazione di Belnome, sebbene, appartengono al municipio di Ottone obbligati a pagare la loro quota di riparto nelle spese di riparazione della casa parrocchiale di Zerba, a termini delle R. patenti 6 gennaio 1824, ancorchè circa tali spese non sia stato sentito il consiglio comunale di Ottone, inquantochè l'art. 82 della legge comunale 20 marzo 1865 non è applicabile al caso per trattarsi di società religiose e di una quota personale e non già d'interessi comunali e di vere imposte;

Vista la deliberazione 28 gennaio 1866 del consiglio comunale di Ottone, colla quale, appoggiandosi a ragioni di merito e di forma, ricorre al Re acciò dichiari come nullo e non avvenuto il ruolo speciale del municipio di Zerba per ciò che riguarda la quota e la relativa imposta della popolazione della frazione di Belnome senza veruna deliberazione della comunità di Ottone;

Viste le altre carte della pratica;

Udito il relatore;

Considerando che esaminando la sola questione di forma essa consiste nel determinare se il municipio di Zerba abbia proceduto regolarmente a termini di legge quando essendo le spese di riparazione della casa parrocchiale di Zerba deliberate da quel solo municipio, dal quale venne pure fatto il riparto delle spese a carico dei rispettivi parrocchiani volle costringere i parrocchiani della frazione di Belnome al pagamento delle loro quote, sebbene questi facciano parte del comune di Ottone, e che il consiglio di questo comune non abbia deliberato nell'interesse di questi parrocchiani a termini dell'art. 82 della legge comunale 20 marzo 1865;

Considerato che a termini di detto articolo 82 non può esservi dubbio che il consiglio comunale ha il diritto di deliberare sugli interessi dei parrocchiani, quando questi ne sostengono qualche spesa a termine di legge, inquantochè questi interessi sono espressamente sottoposti al consiglio comunale, il quale perciò deve esercitare la occorrente tutela dei medesimi;

Che a fronte di questa disposizione le spese di riparazione della casa parrocchiale di Zerba, siccome quelle che impongono una quota di concorso ai parrocchiani con qualunque nome si voglia designare e di qualunque natura supporre, costituiscono interessi tali dei parrocchiani della frazione di Belnome che devono pure essere sottoposti in via amministrativa alla tutela di qualche consiglio comunale;

Considerato che la tutela di questi interessi per la frazione di Belnome deve essere esercitata dal proprio consiglio comunale di Ottone e non già da quello di Zerba, sia perchè sarebbe assurdo lo affidare la tutela di questi diritti ad un consiglio comunale, da cui gli individui non dipendono e che possono avere interessi anzi opposti; come pure perchè le parole della legge sono generali e non fanno distinzione fra il caso in cui i parrocchiani appartengono alla parrocchia dello stesso comune, ovvero ad una parrocchia situata in altro comune; che se possono sorgere deliberazioni contrarie dei due diversi comuni, questi conflitti sotto l'aspetto economico devono essere risolti dall'autorità amministrativa, salvi i diritti che gl'individui interessati vogliono far valere in via giuridica davanti l'autorità giudiziaria;

Che quindi fino a che sia data comunicazione della pratica relativa con tutti i documenti al consiglio comunale di Ottone, acciò questi emetta la sua deliberazione sopra gli interessi dei parrocchiani di Belnome, non può ritenersi regolare e rendersi esecutorio il ruolo speciale di riparto contro i medesimi;

Per questi motivi,

La sezione è di parere che debba annullarsi la decisione 11 gennaio 1866 del prefetto di Pavia, della quale si tratta; si mandi la pratica con tutti i documenti al consiglio comunale di Ottone per la relativa deliberazione, sospeso intanto contro i parrocchiani di Belnome ogni effetto del ruolo speciale di riparto delle spese di riparazione della casa parrocchiale di Zerba, di cui è quistione.

Digitized by Google

Elezioni comunali - Processi verbali.

I componenti l' ufficio elettorale per le elezioni amministrative rivestono la qualità di pubblici ufficiali ed imprimono ai loro processi verbali la qualità di atto pubblico.

Conseguentemente per togliere fede alla data che portano i processi verbali predetti non basta un' inchiesta amministrativa, ma si richiede un processo per reato di falso.

Non potrebbe la deputazione annullare le elezioni comunali in base ad un'inchiesta fatta per verificare la data apposta ai verbali.

Parere del Consiglio di Stato, in data 12 aprile 1866, adottato.

La sezione, ecc.

Veduta la relazione del ministero dell' interno del 30 scorso mese di marzo (divis. 5ª, sez. 2ª), colla quale chiede il parere del consiglio di stato sul quesito se debba dichiararsi nulla per violazione delle leggi una deliberazione della deputazione provinciale di Bari del 26 settembre 1865, colla quale si annulla l' elezione del quinto dei consiglieri del comune di Palignano a Mare avvenuta il 10 luglio 1865, per non avere l' ufficio elettorale redatto il processo verbale seduta stante e prima di sciogliersi, ma bensì due giorni dopo;

Viste le altre carte della pratica;

Udito il relatore;

Considerato innanzi tutto che in parere emesso a sezioni riunite, in data del 3 di marzo prossimo scorso, si è già riconosciuto come una decisione di una deputazione provinciale sulla validità di elezioni amministrative, la quale sia da considerarsi come nulla a' termini dell' art. 227 della legge comunale 20 marzo 1865, possa essere di ufficio dichiarata tale;

Considerato in fatto che la deputazione provinciale di Bari annullò con la decisione di cui si tratta le elezioni comunali di Palignano dello scorso mese di luglio, perchè l' ufficio elettorale aveva redatto il processo verbale delle operazioni non già prima di sciogliersi, come vuole la legge, ma sibbene due giorni dopo, come lo avrebbe chiarito un' inchiesta appositamente praticata;

Che ora occorre appunto esaminare se possa dirsi legalmente stabilito che quel processo verbale sia stato redatto dopo il giorno delle seguite operazioni elettorali;

Che dal prodotto originale del processo verbale risulta ch'esso porta la data del 16 luglio 1865, giorno nel quale ebbero luogo le elezioni comunali;

Che a' termini di diritto gli atti pubblici fanno piena fede dei fatti seguiti alla presenza dell' ufficiale pubblico che gli ha redatti, fino a prova contraria stabilita in seguito ad accusa di falsità;

Che secondo i processi sanciti dalla costante giurisprudenza i componenti l' ufficio elettorale anche per elezioni amministrative rivestono la qualità di pubblici ufficiali, ed imprimono ai loro processi verbali la qualità di atto pubblico;

Che è pur fuori di dubbio come la data degli atti pubblici sia uno dei fatti principali dei quali essi fanno fede;

Che quindi l' unico mezzo di escludere che il verbale sia realmente stato redatto sotto la data che porta, sarebbe quello d'un processo di reato per falso;

Che non essendosi nella fattispecie sporta querela di falso, per parte di chi aveva interesse di impugnare la data del processo verbale, era dovere della deputazione provinciale di ritenere quell' atto come avvenuto il 16 luglio, e così regolarmente, onde non poteva supporsi una data posteriore per inferirne che le operazioni elettorali fossero nulle;

Che infatti per le stesse ragioni di diritto l' inchiesta amministrativa che ebbe luogo per la verificazione di tale data non può avere alcun valore;

Che in conseguenza la decisione profferita dalla deputazione in seguito dell' inchiesta medesima essendo contraria ai principii di diritto sulla fede dovuta agli atti pubblici, vuole essere dichiarata nulla in forza dell' art. 227 della legge comunale;

Per questi motivi,

È di parere:

Che debba d'ufficio annullarsi la decisione della deputazione provinciale di Bari 26 settembre 1865, della quale si tratta, in forza dell' art. 227 della legge comunale, siccome contraria alla legge.

Consigliere comunale — Fideiussore — Contratto.

Non è incompatibile la qualità di consigliere comunale con quella di fideiussore in un contratto nel quale sia interessato il comune.

Parere del consiglio di prefettura di Pesaro e Urbino, in data 29 marzo 1866.

Venne fatto il quesito se possa un consigliere comunale rendersi fideiussore di un contratto col quale siasi dal consiglio conceduto ad una persona l'esercizio dell'esattoria comunale, a fronte del contenuto nell'alinea dell'art. 222 della vigente legge comunale, il quale dispone che i consiglieri comunali si asterranno dal prender parte direttamente od indirettamente in servizii, esazioni di diritti, somministranze od appalti di opere nell'interesse del comune alla cui amministrazione appartengono.

Considerato che la locuzione *prender parte direttamente od indirettamente* che si riscontra nella legge

vuolsi intendere nel senso che materialmente un consigliere per conto proprio o d'altri sia incaricato dell'esigenza di diritti spettanti al comune o della prestazione di opere od altri servizii per il comune stesso,

Che la fideiussione prestata nel caso in questione non pone mai il fideiussore in alcune di queste circostanze, risolvendosi l'obbligazione sua in un eventuale risarcimento di danni, che possono derivare al comune quando l'obbligato principale non adempia ai suoi impegni, e che tutt' al più sarà applicabile al fideiussore il disposto della prima parte del citato art. 222, dovrà cioè astenersi dal prender parte alle deliberazioni concernenti il contratto nel quale è interessato;

Che se poi il fideiussore in conseguenza della prestata fideiussione venisse ad incontrar lite col comune, o si trovasse in alcun dei casi contemplati nell'articolo 25 della legge comunale, si dovrebbe promuovere la decadenza del medesimo dalla carica di consigliere comunale in forza dei combinati articoli 25 e 208, e che la legge comunale quando avesse voluto che la fideiussione fosse un motivo di esclusione dalla carica di consigliere l'avrebbe dichiarato come per gli altri casi enunciati negli articoli 25, 26 e 27 dellla stessa;

Considerato inoltre che anche una ragione di equità e convenienza si oppone all' interpretazione contraria che per avventura si volesse dare all'indicato articolo, non parendo giusto che una persona, la quale gode la fiducia del pubblico, possa essere esclusa dal far parte del consiglio comunale per il fatto d'una fideiussione prestata nell'interesse del comune, e che nei piccoli paesi specialmente quando si escludano i consiglieri comunali può benissimo verificarsi il caso che non vi sia persona in grado di prestare la voluta fideiussione con danno del comune stesso;

Per questi motivi il consiglio opina non essere incompatibile la qualità di consigliere comunale con quella di fideiussore in un contratto nel quale sia interessato il comune alla cui amministrazione il medesimo appartiene.

Pensione agli impiegati comunali.

La deliberazione d' un comune per l' assegno d' una pensione ad un suo impiegato, quando sia emessa colle forme prescritte dalla legge, equivale ad un pubblico istrumento e ne produce gli effetti. — La pensione per tal guisa accordata è vitalizia e irrevocabile. — Un atto del comune, deposto nei suoi archivi e non prodotto in causa, si presume regolare.

Sentenza della corte d'appello di Torino, in data 15 gennaio 1866.

La corte, ecc.

Considerato che alla continuazione della pensione, ssegnata coll' ordinato 12 ottobre 1847 a Giovanni Romersi, oppone il municipio di Cuneo non avere egli assunto l' obbligo di pagare tale annualità durante tutta la vita del Romersi, o almeno quest'obbligo non avere assunto in forma legale;

Considerato che la lettera del 6 settembre 1847, annunciando l' assegnamento di una pensione di riposo ad un antico impiegato del municipio, e l'ordinato precitato esprimendo imporsi al successore nell' impiego del Romersi di pagare al medesimo la pensione *sua vita naturale durante*, mal si comprende come sia sorto il dubbio se la pensione si fosse voluta costituire vitalizia, come ognora sono le pensioni di riposo ad impiegati per avanzata età dispensati dal servizio, e l' intenzione di usare tale usanza trovandosi per soprappiù espressa nell'ordinato;

Considerato che l'atto col quale viene la pensione assegnata sarebbe una deliberazione del municipio in data 3 settembre 1847, secondo la citata lettera del sindaco, e tale atto non è prodotto in causa, e perciò non consta mancare il medesimo di veruna formalità dalla legge richiesta, trattando che l' esistenza di esso e l'assegnamento della pensione sono pienamente stabiliti dai due documenti rammentati e dall' esecuzione datavi dal 1847 al 1852;

Che debbesi ciò stante presumere quest' atto regolare, siccome quello che trovasi negli archivi del municipio, e sarebbesi potuto da lui produrre, se voleva impugnarlo, ritenuto eziandio che l' ordinato 12 settembre, il quale provvede in conformità di esso, venne, come prescrive la legge, sottoposto all' autorità superiore, la quale lo approvò; e non appare che abbia dato luogo a richiami nei rendimenti dei conti che dai sindaci si presentano annualmente alle comunali amministrazioni;

Considerato che quando si volesse ritenere l' ordinato del 12 settembre come costitutivo della pensione, non reggerebbe il sistema del municipio di ritenerlo come una convenzione o una donazione, stante una qualche analogia tra queste operazioni e le disposizioni date nell' ordinato; imperciocchè attesta l' ordinato una disposizione amministrativa compiuta da competente autorità, da non confondere con private transazioni, davasi tale disposizione nella forma per essa prescritta; non sussistendo che si accrescessero le spese comunali, e fosse quindi necessario un raddoppiato consiglio, le prese deliberazioni venivano, come si osservò, approvate; non rimane pertanto al municipio facoltà di revocare ciò che fu regolarmente osservato;

Che quell' ordinato equivale ad un pubblico istrumento, e perciò riguardata come contratto di censo vitalizio la costituzione della pensione avrebbe la forma voluta dalla legge, mentre la rinuncia fatta da Romersi ad ogni sua maggiore pretesa ed al preventivo diffidamento pattuito conferisce appunto a quella costituzione la sostanza di un contratto;

Digitized by Google

Considerato che fondata si presenta la subordinata conclusione dell' appellante, ma siffatta circostanza non richiede riguardo nell'aggiudicazione delle spese, poichè la prescrizione quinquennale invocata in quella conclusione non fu proposta in prima istanza, e non fu per parte di Romersi contraddetta;

Per questi motivi, ecc., conferma la sentenza resa dal consiglio di prefettura di Cuneo nel 19 giugno 1865, del cui appello si tratta, limitato però il pagamento delle pensioni arretrate a quelle di cinque anni anteriori allla mossa lite.

Colle spese tassate in lire 131,60, oltre a quelle successive a carico dell'appellante municipio di Cuneo.

Privative di Panatica - Macello - Pizzicheria.

Sotto il regime della vigente legge comunale i comuni delle provincie meridionali non hanno più diritto d'imporre le privative della panatica, del macello, della pizzicheria *e simili.*

Parere del Consiglio di Stato, in data 27 marzo 1866, adottato.

La sezione, ecc.

Vista la relazione del ministero dell' interno del 5 corrente marzo (div. V, sez. II), colla quale producendosi gli schiarimenti richiesti dal consiglio di stato nel suo parere emesso in seduta 30 dicembre 1865, si chiede che il medesimo pronunzi parere definitivo sul *quesito* se nelle provincie meridionali a fronte della nuova legge comunale 20 marzo 1865 possa ancora intendersi lasciata ai comuni la facoltà d' imporre la privativa della panatica, del macello, della pizzicheria, della neve, finora stata in vigore;

Visti i rapporti dei prefetti delle provincie di Otranto, di Principato Ulteriore e di Calabria Ulteriore Seconda;

Considerato che nelle provincie meridionali in forza della legge organica sulle amministrazioni civili 12 dicembre 1816 agli articoli 206, 207, 208 e 209 era riconosciuta nei comuni la facoltà, per provvedersi i mezzi finanziari occorrenti, di stabilire privative volontarie e temporarie per la vendita di alcuni oggetti tra i quali quelli relativi all' annona, e così momentaneamente sospendere il diritto di ciascun cittadino a vantaggio esclusivo della generalità della popolazione;

Che queste privative ebbero sempre un carattere coattivo, e quindi anche quelle che presentemente cadono in discussione;

Considerato che la nuova legge comunale 20 marzo 1865 all' art. 118 nè in alcun altro ha riconosciuto nei comuni la facoltà di provvedere all' insufficienza dei mezzi finanziarii collo stabilire privative riguardanti oggetti dell' annona, e ristringere così l' attività della personalità umana e la libertà dell' industria e del commercio, ma bensì determinò altre fonti di proventi alle quali i comuni devono ricorrere per far fronte alle loro spese;

Che soltanto in eccezione al predetto principio ammise al num. 2 di detto art. 118 l'esercizio delle privative di alcuni diritti ivi tassativamente indicati, del peso pubblico, delle misure pubbliche, dei cereali, del vino e dell'affittamento dei banchi pubblici in occasione di fiere e mercati, con che però questi diritti non assumano carattere coattivo;

Che quindi non havvi dubbio che, in conformità ai principii di diritto la nuova legge comunale 20 marzo 1865 non ammette le privative con carattere coattiva, e che perciò non esclude la facoltà nei comuni di stabilire le privative della panatica, del macello, ecc., ed altri simili, pei quali venne richiesto il parere.

Considerato che la legge comunale 20 marzo 1865 venne pure pubblicata ed applicata alle provincie meridionali senza alcuna restrizione;

Che perciò ne deriva che non siano più ammesse in dette provincie le privative di cui si tratta, che si osservarono sino all' attuazione di detta legge;

Che quantunque non vi sia un articolo esplicito della nuova legge che abroghi queste privative in modo generale, tuttavia una tale abrogazione rimane stabilita dallo spirito e dai principii che reggono la nuova legge, dalla limitazione di dette privative a certi casi ed entro certi limiti e dalla regola consacrata dell' art. 5° del codice civile, secondo la quale la nuova legge regolando tutta la materia relativa all' amministrazione comunale e provinciale s' intende avere escluse quelle disposizioni della legge anteriore comunali che non si riscontrano rinnovate e comprese nella nuova legge, quali sono le disposizioni generali relative alle privative di vendere certi oggetti ed in ispecie circa l' annona;

Considerato che se in conseguenza dell' esclusione di detta privativa in massima generale il governo venisse a riconoscere che realmente in certi comuni per circostanze locali venisse temporariamente a verificarsi la mancanza di oggetti necessarii alla consumazione e quindi all' igiene e sanità pubblica, dimodochè abbia a temersi per l' ordine pubblico; in questi casi il governo può adottare quelle misure necessarie onde provvedere a queste emergenze eccezionali;

Per questi motivi,

La sezione è di parere: che nelle provincie meridionali a fronte della legge comunale 20 marzo 1865 non può intendersi lasciata ai comuni la facoltà d' imporre le privative della panatica, del macello, delle pizzicherie, della neve ed altre simili, salvo al governo di dare le opportune misure per provvedere all' ordine e sanità pubblica, qualora in certi comuni per circostanze locali eccezionali venisse a verificarsi la mancanza di oggetti d' annona necessari alla consumazione.

Digitized by Google

AMMINISTRAZIONE PRATICA

Tabella riassuntiva dei lavori spediti negli uffizi comunali.

Crediamo far cosa utilissima ai segretari comunali, nostri associati, riportando dalla Guida Beltrami *il seguente modulo esemplificato della tabella riassuntiva dei lavori spediti negli uffici comunali, che, giusta l'art.* 19 *del regolamento comunale* 8 *giugno* 1865, *deve trasmettersi al prefetto od al sotto-prefetto nella prima quindicina di luglio. In questa tabella ha il* Beltrami *egregiamente riportati tutti i lavori che si spediscono nei comuni, lasciando però ai singoli segretari di ommettere quelli che non li riguardino, o di aggiungervi quelli d'interesse puramente locale. — Ecco la tabella:*

OGGETTO	Legge od altra disposizione gov.ª cui il lavoro si riferisce	N. d'ordine	NATURA DEI LAVORI e modo della loro esecuzione	DATA dell' esecuzione
			CATEGORIA PRIMA	
			Lavori relativi alle spese obbligatorie.	
Spese per l'uff. e per l'archivio comunale	Art. 116 N. 1 della legge 20 marzo 1865, alleg. A.	1	Provviste di carta bollata e semplice, registri, legna, lume, dritti di posta ecc. state fatte a economia e pagate con regolari mandati emessi dalla giunta a favore dei provveditori od in rimborsi al segretario.	alla fine di ogni semestre
	Art. » N. 1 e 15	2	Provvista di stampati fatta e pagata come sopra. *Veggasi inoltre la Categoria* 6.	id.
		3	Provvista di buste e legatura di volumi per l'archivio fatta e pagata come sopra.	id.
		4	Provviste e riparazioni di mobili come sopra.	id.
	Art. » N. 1 e 16	5	Associazioni diverse deliberate dalla giunta, e pagate come sopra al segretario, in rimborso, dietro presentazione di analoga quitanza.	id.
Elezioni politic. ed amministr.	Art. » N. 17		*Veggasi alla Categoria* 3.	
Assicuraz. contro gl'incendi.	Id. » N. 6	6	Assicurazioni contro gli incendi ed altre pagate in conformità delle polizze relative.	id.
Stipendi e salari	Id. » N. 2 e 20	7	Al signor sindaco, sue spese di rappresentanza con un mandato regolare.	id.
		8	Al segretario ed altri impiegati di segreteria e del catasto. Stipendio come sopra ed in conformità dell'allegato del bilancio.	alla fine di ogni mese
		9	Agli agenti municipali, guardie campestri, guardie da fuoco, spazzini pubblici, ed altre persone a servizio del comune, salario pagato in conformita dell'alleg. del bilan.	id.
Servizio delle riscossioni e dei pagamenti	Id. » N. 3	10	Aggio d'esazione pagato all'esattore delle rendite comunali, liquidato in base dei veglianti regolamenti, come da deconto analogo annesso al conto finanziere del 1865.	31 marzo
Imposte dovute dal comune	Id. » N. 4	11	Imposta fondiaria sui beni rurali, sui fabbricati, sulla ricchezza mobile, tassa sulle manimorte ed altre dovute allo stato, state pagate con regolari mandati all'appoggio degli avvisi analoghi.	luglio e gennaio
	Legge 26 gennaio 1865	12	Fatto la consegna dei redditi dei fabbricati proprii del comune e spedito all'agente delle tasse la scheda analoga.	agosto

Digitized by Google

OGGETTO	Legge od altra disposizione gov.ª cui il lavoro si riferisce	N. d'ordine	NATURA DEI LAVORI e modo della loro esecuzione	DATA dell' esecuzione
	Legge 14 luglio 1864	13	Fatto la consegna come sopra per conguaglio dell'imposta fondiaria.	agosto
Serviz. sanitario di medici, chirurghi e levatrice pei poveri	Art. 116 N. 5 Legge Comun.	14	Stipendio ai medici e chirurghi condotti ed alle levatrici pei poveri descritti nell'allegato del bilancio, pagato loro con regolare mandato. *Veggasi inoltre alla Categoria* 9.	alla fine di ogni semestre
Conserv. del patrim. comun.	Id. » N. 6	15	Liti sostenute colla dovuta autorizzazione in numero di le cui spese relative furono pagate all'appoggio di parcelle debitamente liquidate.	id.
Pagamento dei debiti esigibili	Id. » N. 7	16	Pagati in numero di con mandati regolari nelle somme stanziate in bilancio.	
Sistemaz. e manutenz. delle strade com. ecc.	Id. » N. 8		*Veggasi alla Categoria* 16.	
Id. porti, fari ed altre opere marittime	Id. » N. 9		*Veggasi alla Categoria* 19.	
Mantenimento di edilizi, acquedotti, piazze, ecc.	Id. » N. 10	17	Eseguiti gli occorrenti ristauri ad economia, perchè il valore complessivo di ciascuno non oltrepassava le lire 500 e pagati con regolari mandati.	alla fine di ogni semestre
Cimiteri	Id. » N. 11	18	Eseguiti i ristauri come sopra e pagato la convenuta indennità al becchino.	id.
Istruzione elemen are	Id. » N. 12	19	Emessi i mandati di pagamento pel fitto dei locali ad uso delle scuole alle persone designate negli allegati del bilancio.	alla fine di ogni mese
			Idem per gli stipendi ai maestri ed alle maestre in numero di	alla fine di ogni semestre
			Provviste di arredi per le scuole, di libri e di oggetti di cancelleria fatte ad economia e pagate ai provveditori con regolari mandati. *Veggasi inoltre alla Categoria* 3.	alla fine di ogni trimestre
Illuminazione notturna	Id. » N. 13	20	Spediti regolari mandati di pagamento all'imprenditore in base del contratto.	id.
			Spediti mandati come sopra agli agenti municipali per le loro quote sulle contravvenzioni eseguite.	id.
Guardia Nazion.	Id. » N. 14	21	Spediti mandati come sopra in capo all'ufficiale pagatore sul fondo apposito stanziato in bilancio. Pagato come sopra il fitto del locale per l'ufficio dello stato maggiore e del corpo di guardia.	alla fine di ogni semestre
			Idem la provvista della legna in base del contratto per appalto. *Veggasi alla Categoria* 3.	dicembre
Spese consorz.	Id. » N. 18	22	Spedito mandato di pagamento in base dell'avviso analogo per la quota di concorso a carico del comune nella spesa consortile di	
Sala di arresto presso la pretura del mandamento a custodia dei detenuti	Id. » N. 19	23	Spediti regolari mandati per le somme stanziate in bilancio pel fitto o per la custodia del carcere, previa ripartizione della spesa per ottenere il rimborso delle quote di concorso dovute dagli altri comuni del mandamento.	alla fine di ogni semestre
Spesa per l'uff. della pretura del mandamento	Id. ultimo alinea	24	Spedito mandati come sopra, previo riparto della spesa fra i comuni del mandamento, tanto pel fitto del locale, quanto pel mobilio occorso.	id.

Digitized by Google

OGGETTO	Legge od altra disposizione gov.^e cui il lavoro si riferisce	N. d'ordine	NATURA DEI LAVORI e modo della loro esecuzione	DATA dell' esecuzione
Spesa per l'ufficio del Registro	Id. ultimo alinea	25	Spedito i mandati di pagamento e ripartita come sopra la spesa occorsa pel fitto del locale, pel mobilio occorso e per la legatura degli atti fra tutti i comuni componenti la tappa.	alla fine di ogni semestre
Spese per le guardie di pubblica sicurezza	Id. art. 23 della legge 20 marzo 1665, alleg. B.	26	Spediti i mandati come sopra per la metà della retribuzione dovuta alle guardie di pubblica sicurezza e provvisto nella stessa guisa intieramente al loro casermaggio.	alla fine di ogni trimestre
Guardia forestale del distretto	Art. 116, ultimo alinea della legge, comunale	27	Idem pel concorso del comune nella spesa della guardia forestale del distretto.	alla fine di ogni semestre
Manutenzione degli esposti	Art. 23 della legge suddetta comunale	28	Idem pel concorso nella spesa di manutenzione degli esposti della provincia, giusta il riparto. *Veggasi inoltre alla Categoria* 3.	giugno
Polizia locale	Art. 116, N. 20	29	Spedito regolari mandati di rimborso all'economo municipale per ispese e provviste fatte d'ordine della giunta, e da questa liquidate per la polizia locale. *Veggasi inoltre ai numeri* 9 *e* 17 *di questa Categoria.*	alla fine di ogni trimestre
Statistica e movimento della popolaz.	§ 7 dell'istr. min. 17 novembre 1862	30	Emesso il mandato di pagamento degli stampati occorrenti, giusta il riparto stato fatto dal sotto-prefetto. *Veggasi inoltre alla Categoria* 6.	ottobre
Spesa per la corte d'assisie	Art. 268 della leg. 6 dicembre 1865	31	Emesso il mandato di pagamento per la quota di concorso nella spesa di fitto e mobilio dei locali per la corte d'assisie, giusta il fatto riparto.	maggio
Spese pel tribunale civile e correzionale	Id. Id.	32	Emesso mandato come sopra, per la stessa spesa relativa al tribunale civile e correzionale giusta il riparto.	id.
Uffici del concil.	Id. art. 270	33	Provvisto a tutte le spese occorrenti per lo stabilimento dell'ufficio del conciliatore.	id.
Vaccinazioni	Art. 31 e 32 del reg. 13 dic. 1859	34	Provvisto pel pagamento delle spese del servizio vaccinico. *Veggasi inoltre alla Categoria* 9.	giugno
Servizio dei pesi e misure	Art. 15 della legge, e 28 del reg. 28 luglio 1861	35	Provvisto per la somministranza del locale necessario al verificatore per le operazioni periodiche. *Veggasi inoltre alla Categoria* 3.	febbraio
Maniaci	Art. 116 della leg. comun, ul. alinea	36	Provvista per la spesa di ricovero di maniaci poveri del comune, in conformità dei regolamenti in vigore.	ad epoche diverse
Commissione di sindacato per le imposte	Art. 22, 77 e 66 dei tre regolamen. 25 maggio 1865	37	Provvisto con regolari mandati pel pagamento delle spese occorse per la commissione di sindacato, pei commessi servienti.	maggio
			CATEGORIA SECONDA	
			Verificazioni mensili della Cassa	
Cassa comunale	Art. 56 del Registro, 8 giugno 1865 N. 2321	1	Procedutosi dal sindaco coll'assistenza del segretario alla ricognizione dei fondi esistenti nella cassa comunale, e stesone verbale in doppio originale, firmato dal sindaco, dal tesoriere, e dal segretario.	il 1° d'ogni mese
Cassa esattoriale	Art. 6 del R. dec. 15 febbraio 1852	2	Procedutosi alla ricognizione come sopra e trasmesso copia autentica del verbale alla direzione delle tasse.	id.

Digitized by Google

OGGETTO	Legge od altra disposizione gov.° cui il lavoro si riferisce	N. d'ordine	NATURA DEI LAVORI e modo della loro esecuzione	DATA dell' esecuzione
			CATEGORIA TERZA	
			Esecuzione e pubblicazione di leggi, regolamenti ed altri ordini.	
Pubblicazione delle leggi	Art. 103 della legge comunale N. 1	1	Pubblicate a misura che si ricevevano le leggi ed i decreti governativi, e spedite alla sotto-prefettura le relazioni analoghe.	alla fine di ogni mese
Codice civile e di proced. civ.	Art. 3 del R. dec. 25 giugno 1865	2	Pubblicato il manifesto del sindaco indicante l'esposizione durante un mese di detti codici nella sala del consiglio comunale, e spedita al sotto-prefetto la relazione di detta pubblicazione.	agosto
Codice di commercio e per la marina mercan.	Id. Id.	3	Pubblicato come sopra e speditane la relazione al sotto-prefetto.	novembre
Codice di procedura penale	Art. 3 del R. dec. 26 novembre 1865	4	Pubblicato e rifertone al sotto-prefetto come sopra.	dicembre
Tassa di bollo e di registro	Regio decreto 15 giugno 1865	5	Pubblicato il manifesto del ministero relativo alla disposizione del contracitato R. decreto, che permette di riparare senza penalità alcune contravvenzioni alle leggi sulle tasse di bollo e di registro e speditane la relazione.	luglio
Cessazione del corso legale delle monete	Circolare minist. 18 luglio 1865	6	Pubblicato il relativo manifesto stato trasmesso all'ufficiale comunale e speditane la relazione al sotto-prefetto.	id.
Demanio e tasse	Art. 72 della legge 21 aprile 1862 N. 585	7	Trasmesso lo stato indicativo delle persone decedute nel trimestre colle informazioni individuali del sindaco.	alla fine di ogni trimest.
Repertorio degli atti soggetti alla tassa di registro	Art. 68. id.	8	Presentato all'ufficio del registro il repertorio degli atti soggetti a registrazione, tenuto in conformità dell'articolo 65 della controcitata legge.	nei primi 10 gior. suc. alla scad. d'ogni trimestre
Medicina e veterinaria.	Art. 79 e 95 del regolamento 8 dicembre 1860	9	Pubblicato il manifesto ministeriale relativo agli esami per la collazione dei posti gratuiti nella scuola di Torino.	
Pagamento delle rendite sul debito pub.	Circolare del sotto-prefetto	10	Pubblicato un manifesto del sindaco indicante l'apertura del pagamento degli interessi delle cedole dello stato.	gennaio
Pensionari e reddituari dello stato	Art. 274 e 356 del regolamento 13 dicembre 1863	11	Rilasciati i certificati d'esistenza in vita a N. nel 2° trimestre 1865 N. nel 3° » » N. nel 4° trimestre 1865 N. nel 1° » 1866	 luglio ottobre gennaio aprile
	Art. 347 e 350	12	Mutamenti di domicilio e decessi notificati all'agente del tesoro. Mutamenti N. Decessi N. » N. » N. » N. » N. » N. » N.	 nel 3 tr. 1865 nel 4 » » nel 1 1866 nel 2 » »
Pesca e caccia	Art. 172, N. 20 della leg. 20 marzo 1865, allegato A.	13	Pubblicato il manifesto del prefetto relativo all'apertura della caccia.	luglio
		14	Pubblicato il manifesto della deputazione provinciale, col quale sono determinate le epoche in cui è proibita la caccia.	febbraio

Digitized by Google

OGGETTO	Legge od altra disposizione gov.ª cui il lavoro si riferisce	N. d'ordine	NATURA DEI LAVORI e modo della loro esecuzione	DATA dell' esecuzione
Distruzione dei bruchi	Circ. della prefett.	15	Pubblicato il manifesto del sindaco prescrivente la distruzione di detti insetti.	marzo
Condizioni e bisogni del comune	Art. 16 del reg. 8 giugno 1865, N. 2321	16	Trasmesse al sotto-prefetto dietro sua domanda le memorie necessarie per la compilazione della relazione a farsi a norma del controcitato articolo del regolamento.	agosto
	Art. 1 id.	17	Trasmesse al prefetto dietro sua domanda le memorie per la compilazione della relazione, di cui nel controcitato articolo di regolamento.	novembre
Notizie sulla campagna		18	Compilata la relazione sui raccolti della stagione autunnale e primaverile, e sullo stato sanitario del bestiame, e trasmessa al sotto-prefetto.	maggio e novembre
Consorz. nazion.	Circolare del pref. della provincia	19	Costituitosi un comitato locale per promuovere le offerte a favore del consorzio.	marzo
Esame dei segret. comun.	Art. 18 del reg. 8 giugno 1865, N. 2321	20	Pubblicato il decreto del prefetto della provincia per l'apertura di esami straordinari per gli aspiranti all'ufficio di segretario comunale.	dicembre
Scuole normali e magistrali	R. dec. 9 novemb. 1861, N. 515	21	Pubblicato il manifesto del R. ispettore provinciale delle scuole pel conferimento delle patenti di maestro elementare.	luglio
	Art. 54 del reg. 24 giugno 1860	22	Pubblicato il manifesto dello stesso relativo alla collazione di sussidi per gli aspiranti alle scuole normali.	ottobre
	Decreto della deput. prov.	23	Pubblicato il manifesto della deputazione provinciale relativo all'apertura di una scuola magistrale in....	novembre
Sistema metrico decimale	Circolare del prefetto della provincia delli agosto	24	Pubblicato un manifesto del sindaco contenente le norme dirette ad impedire gli abusi che rallentano l'attuazione del sistema metrico decimale.	settembre
Sale ad uso della pastorizia	R. decreto 26 settembre 1862	25	Compilato l'elenco dei dichiaranti per domande di sale pastorizio e trasmesso al magazziniere della privativa, giuste la sua circolare.	marzo
Fanciulli esposti	Art. 237 della legge comunale	26	Dichiarata dal sindaco sugli appositi stampati l'esistenza in vita degli esposti collocati a nutrice per l'esazione del baliatico.	alla fine di ogni trimestre
	Art. 52 e seg. della istruz. minister. 1° aprile 1838		Stesi N. processi verbali del sindaco per altrettanti fanciulli di parenti incerti stati consegnati, e trasmessi, coi verbali, i fanciulli medesimi all'ospizio degli esposti.	ad epoche diverse
Fiere e mercati	Circolare del sotto-prefetto	27	Trasmessagli una tabella indicante le fiere ed i mercati che si tengono in questo comune.	aprile
Elezioni amministrative	Art. 60 e 74 della legge comunale	28	Convocati gli elettori per la rinnovazione del 5° del cons. com.; eseguite le elez. ed ottemperato a tutte le dispos. dei controcitati articoli della legge.	luglio
Elezioni politic.	R. dec. 9 agosto 1865 ed art. 52 della legge 17 dicembre 1860	29	Operatasi dal consiglio comunale la straordinaria revisione della lista, e pubblicato il successivo decreto del prefetto che definitivamente la stabilisce.	agosto
	Art. 61 della legge suddetta e circol. del prefetto	30	Pubblicato il manifesto del prefetto indicante le elezioni. Distribuiti agli elettori i certificati d'inscrizione e date tutte le disposizioni anche in ordine ai locali per la regolarità delle operazioni.	ottobre

(*Continua*)

CARLO ASTENGO, *Direttore-Gerente*. FIRENZE. — TIP. FODRATTI.

Digitized by Google

Anno V. — N. 13 1° Luglio 1866

MANUALE

DEGLI

AMMINISTRATORI COMUNALI E PROVINCIALI.

SOMMARIO.

R. decreto 10 giugno 1866 che pone sotto la dipendenza del ministero delle finanze il servizio dei pesi e misure. — R. decreto 14 giugno 1866 che scioglie i consigli provinciali in Toscana e provvede ad una nuova ricostituzione dei medesimi. — Circ. 1 giugno 1866 intorno ai reclami sulla ricchezza mobile 1865 per cessazione di reddito. — Circ. 7 aprile 1866 sulla gratuita distribuzione agli uffici governativi della raccolta ufficiale delle leggi e decreti. — Circ. 3 maggio 1866 sull'uso dei biglietti della banca nazionale. — Circ. 15 maggio 1866 sui mandati provvisori di pagamento che posssono rilasciarsi dai prefetti. — Circ. 14 giugno 1866 sulla corrispondenza per l'esercito. — Giurisprudenza amministrativa: riunione dei piccoli comuni in uno solo; consigliere comunale - appaltatore di opere comunali; stanziamento in bilancio di spese obbligatorie; guardia nazionale mobile; incanto di beni comunali; manutenzione di strade; rogito di contratti comunali. — Tabella dei lavori spediti negli uffici comunali.

R. decreto 10 giugno 1866, n° 2977. — Il servizio dei pesi e delle misure è posto nelle attribuzioni dell'amministrazione delle tasse e del demanio.

VITTORIO EMANUELE II, ecc., Re d'Italia.

Vista la legge 27 luglio 1861, n° 132, ed i regolamenti relativi annessi ai reali decreti 20 luglio e 13 ottobre 1861, n° 163 e 320;

Visto il R. decreto 11 settembre 1864, n° 1931;

Visto il R. decreto 27 maggio 1866, n° 2963, col quale venne attribuito alle competenze del ministro delle finanze il servizio dei pesi e delle misure;

Sulla proposizione del ministro delle finanze;

Udito il consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. Il servizio dei pesi e delle misure è posto nelle attribuzioni dell'amministrazione delle tasse e del demanio alla quale spetta la riscossione dei relativi proventi.

Art. 2. Il personale addetto al servizio dei pesi e delle misure fa parte del personale dell'amministrazione della tassa e del demanio.

Nulla è innovato al ruolo organico stabilito dal R. decreto 11 settembre 1864, n° 1931, in sino a che non sarà provveduto al suo riordinamento.

Art. 3. Le incombenze, che dalle leggi e dai regolamenti sui pesi e sulle misure sono ora affidate al ministero di agricoltura, industria e commercio ed alle prefetture e sotto-prefetture, saranno esercitate dal ministero delle finanze e dalle direzioni provinciali delle tasse e del demanio secondo le norme di competenza che verranno stabilite.

La pubblicazione prescritta dalla prima parte dell'art. 67 del regolamento 28 luglio 1861 continuerà tuttavia a farsi per cura dei prefetti di concerto coi direttori delle tasse.

Art. 4. I prefetti e sotto-prefetti continueranno parimente ad esercitare, in concorso coi direttori demaniali, la sorveglianza sulla esecuzione delle leggi e dei regolamenti relativi ai pesi ed alle misure loro attribuita dall'art. 5° del regolamento sopracitato.

Art. 5. I direttori delle tasse dovranno compilare e rivedere le tabelle di cui è cenno all'art. 35 del regolamento e sottoporle all'approvazione del prefetto, che provvederà per la pubblicazione ordinata dall'art. 36 successivo.

Art. 6. L'inventario del materiale di verificazione prescritto dall'art. 33 del regolamento predetto, e la ricognizione annuale dell'inventario medesimo avrà luogo in contraddittorio di un ispettore o sotto-ispettore delle tasse.

Tali inventari e verbali di ricognizione saranno redatti in triplice originale da rimanere uno presso l'ufficio di verificazione, l'altro sarà depositato all'ufficio di direzione, ed un terzo trasmesso al ministero delle finanze.

Art. 7. I direttori e i loro delegati avranno facoltà per le occorrenze di servizio di riconoscere i campioni dei pesi e misure depositati presso gli uffici di prefettura.

Art. 8. I ruoli degli utenti e dei diritti di verificazione, appena formati, verranno dai verificatori rimessi al direttore della provincia, il quale, previa apposizione del *visto*, li trasmetterà alle giunte comunali per lo scopo previsto dall'art. 77 del regolamento. Il prefetto tostochè li avrà resi esecutivi ne farà la consegna al direttore che provvederà per la pubblicazione e riscossione.

Art. 9. Le dichiarazioni coi documenti, di cui è cenno all'art. 4° del regolamento 13 ottobre 1861, sulla fabbricazione dei pesi e misure, saranno presentate al direttore delle tasse della provincia da cui

Digitized by Google

dipende il comune nel quale ha luogo a fabbricazione. Il direttore dovrà notificare la dichiarazione al prefetto della provincia.

Art. 10. Gl'impiegati dei pesi e misure nelle relazioni di servizio corrisponderanno coi direttori demaniali della provincia in cui ha sede l'ufficio di verificazione, e saranno tenuti all'osservanza delle discipline vigenti per l'amministrazione delle tasse e del demanio.

Oltre agl' incarichi loro assegnati dalle leggi, regolamenti ed istruzioni sui pesi e sulle misure, gl'impiegati suddetti dovranno anche attendere alle operazioni relative alle imposte dirette e a quelle altre incumbenze di servizio poste nelle attribuzioni dell'amministrazione delle tasse e del demanio che verranno loro affidate.

Art. 11. Il presente decreto avrà esecuzione dal 1° luglio 1866, e da quel giorno s'intenderanno abrogate le disposizioni contrarie al medesimo.

Ordiniamo, ecc.

Dato a Firenze, addì 10 giugno 1866.

VITTORIO EMANUELE.

A. Scialoja.

R. Decreto 14 giugno 1866, *n°* 2985. — *Scioglimento degli attuali consigli provinciali delle provincie toscane e nuova ricostituzione dei medesimi.*

VITTORIO EMANUELE II, ecc., Re d'Italia.

Visto il nostro reale decreto del 14 dicembre 1865, con cui al seguito della effettuata pubblicazione della legge sull'ordinamento giudiziario del regno, viene provveduto ad una nuova circoscrizione giudiziaria per le provincie della Toscana;

Considerando che la riforma portata dalla legge predetta e dalla successiva circoscrizione giudiziaria nella istituzione e nel perimetro territoriale dei tribunali pretoriali in precedenza esistenti nelle provincie suddette ha prodotto la necessità di dover procedere ad un nuovo reparto dei consiglieri provinciali, affinchè la rappresentanza legale di ciascuna di esse sia costituita nei modi dalla legge prescritti;

Visti gli articoli 72 e 109 del regolamento in esecuzione della legge comunale e provinciale stato approvato col nostro regio decreto dell'8 giugno 1865.

Visto l'articolo 235 della surriferita legge comunale e provinciale del 20 marzo di detto anno;

Avuto il parere del consiglio di stato;

Sulla proposta del nostro ministro segretario di stato per gli affari dell'interno,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1° Gli attuali consigli provinciali delle provincie della Toscana sono disciolti per essere quindi ricostituiti entro il termine dalla legge prefisso.

Art. 2° Fino alla installazione delle nuove rappresentanze provinciali, i predetti consigli nonchè le deputazioni provinciali continueranno a compiere le attribuzioni e gli atti che dalle leggi vengono loro affidati.

Art. 3° La elezione dei nuovi consiglieri provinciali verrà effettuata in base al reparto indicato nella tabella annessa al presente decreto, che rimane da noi approvata, e sarà vidimata d'ordine nostro dal ministro dell'interno.

Ordiniamo, ecc.

Dato a Firenze, addì 14 giugno 1866.

VITTORIO EMANUELE.

Chiaves.

Nuovo reparto de' consiglieri provinciali assegnati a ciascuna pretura delle provincie toscane, al seguito delle circoscrizioni territoriali stabilite col R. decreto del 14 *dicembre* 1865.

N° d'ordine	PRETURE	POPOLAZIONE	N° dei consiglieri assegnati a ciascuna pretura
	Provincia di Firenze.		
	Firenze (città)		
1.	Santa Croce	"	3
2.	Santa Maria Novella	"	3
3.	Santo Spirito	"	3
4.	S. Giovanni	"	3
		144346	12
5.	Firenze (campagna)	39646	3
6.	Sesto	19713	2
7.	Campi	22602	2
8.	Lastra a Signa	18655	2
9.	Pontassieve	23654	2
10.	Dicomano	9431	1
11.	Prato (città)	35634	3
12.	Prato (campagna)	19393	2
13.	S. Casciano	29043	3
14.	Greve	10497	1
15.	Scarperia	20671	2
16.	Firenzuola	8790	1
17.	Figline	22847	2
18.	Borgo San Lorenzo	20953	2
19.	Marradi	11310	1
20.	Pistoia 1ª	28468	2
21.	Pistoia 2ª	28314	2
22.	Pistoia 3ª	24542	2
23.	San Marcello	13943	1
24.	San Miniato	18346	1
25.	Empoli	35286	3
26.	Castelfiorentino	23503	2
27.	Fucecchio	25164	2
28.	Bagno di Romagna	10454	1
29.	Modigliana	9221	1
30.	Rocca San Casciano	12980	1
31.	Galeata	9398	1
	Totale	696804	60
	Provincia di Lucca.		
1.	Lucca (città)	32151	5
2.	Lucca (campagna)	33284	5
3.	Barga	11461	2

Digitized by Google

4. Borgo a Mozzano	24288	4
5. Camaiore	15813	2
6. Capannori 1ª	21683	3
7. Capannori 2ª	23803	4
8. Monsummano	12053	2
9. Borgo a Buggiano	12405	2
10. Pescia	23945	4
11. Pietrasanta	11704	2
12. Serravezza	14227	2
13. Viareggio	17344	3
Totale	256161	40

Provincia di Siena.

1. Siena 1ª	31345	3
2. Siena 2ª	22096	2
3. Asciano	12926	1
4. Chiusdino	10029	1
5. Chiusi	12778	1
6. Colle	12047	1
7. Montepulciano	15055	2
8. Montalcino	13276	1
9. Pienza	7467	1
10. Poggibonsi	14574	2
11. Radda	11095	1
12. Radicofani	13907	2
13. Sinalunga	16330	2
Totale	192925	20

Provincia di Arezzo.

1. Arezzo 1ª	18815	3
2. Arezzo 2ª	23830	4
3. Bibbiena	16044	3
4. Castiglion Fiorentino	12085	2
5. Cortona	25032	5
6. Foiano	13842	2
7. San Giovanni	25252	5
8. Montesansavino	13165	2
9. Montevarchi	21066	4
10. Pieve Santo Stefano	11264	2
11. Poppi	19568	4
12. San Sepolcro	21036	4
Totale	220999	40

Provincia di Pisa.

1. Pisa 1ª	25091	4
2. Pisa 2ª	25966	4
3. Pisa 3ª	22637	4
4. Pontedera	24620	4
5. Cascina	17986	3
6. Rosignano Marittimo	12440	2
7. Lari	15624	2
8. Peccioli	10898	2
9. Fauglia	14433	2
10. Vicopisano	17502	3
11. Volterra	17416	3
12. Pomarance	10958	2
13. Fitto di Cecina	13404	2
14. Campiglia Marittima	10770	2
15. Piombino	3283	1
Totale	243028	40

Provincia di Grosseto.

1. Grosseto	6582	1
2. Arcidosso	15720	3
3. Santa Fiora	9378	2
4. Roccastrada	12132	2
5. Massa Marittima	16028	3
6. Giglio	1788	1
7. Orbetello	9121	2
8. Manciano	4238	1
9. Pitigliano	9038	2
10. Scansano	7169	1
11. Giuncarico	9432	2
Totale	100626	20

Provincia di Livorno.

1. Livorno 1ª	34521	6
2. Livorno 2ª	35500	6
3. Livorno 3ª	26450	5
4. Portoferraio	13522	2
5. Marciana Marittima	6818	1
Totale	116811	20

Totale generale della popolazione delle provincie della Toscana, e numero dei consiglieri assegnati a ciascuna di esse provincie:

1. Firenze	696804	60
2. Lucca	256161	40
3. Siena	192925	20
4. Arezzo	220999	40
5. Pisa	243028	40
6. Grosseto	100626	20
7. Livorno	116811	20
Totale generale	1,827354	240

Visto d'ordine di S. M.
Il ministro dell'interno,
CHIAVES.

Circolare del ministero delle finanze, direzione generale delle tasse e del demanio, in data 1 giugno 1866, div. 2ª, sez. 1ª, nº 25, ai presidenti delle commissioni provinciali d'appello, delle commissioni di sindacato, ai sindaci, ai direttori delle tasse e del demanio, ed agli agenti delle tasse.

Intorno ai reclami
contro i ruoli della ricchezza mobile 1865
per cessazione di reddito.

Ai termini dell'articolo 7 del regio decreto 25 agosto 1865, nº 2460, il contribuente alla tassa sulla ricchezza mobile, cui sia cessato un reddito nel corso dell'anno, può ottenere la retrodazione dell' imposta corrispondente, qualora la cessazione sia riconosciuta dalla commissione di sindacato del consorzio o comune. Il contribuente deve rappresentare reclamo alla commissione; e quando il giudizio della commissione sia favorevole al reclamo, e nel suo giudizio convenga il direttore delle tasse e del demanio, si fa senz'altro luogo alla retrodazione dell'imposta corrispondente al reddito cessato; se il direttore non convenga nel giu-

dizio favorevole della commissione, potrà il contribuente promuovere, entro otto giorni, il giudizio definitivo della commissione provinciale d' appello. Quando la commissione di sindacato abbia giudicato non doversi accogliere il reclamo, o per quella parte in cui non lo avrà accolto, il suo giudizio è definitivo, nè il contribuente potrà ricorrere od appellare sia al direttore delle tasse che alla commissione d'appello.

Per la esecuzione del citato regio decreto fu poi diramata la circolare del 24 settembre 1865 colla quale si prescrive, fra le altre cose, che il termine per presentare il reclamo alle commissioni di sindacato è di mesi due dalla data della pubblicazione del ruolo contro cui si reclama.

Essendo ora per pubblicarsi i ruoli definitivi dell'annata 1865, e considerato principalmente che le suddette commissioni già trovansi in gran parte incomplete o sciolte, il sottoscritto reputa utile, a scanso d'ogni inconveniente, di far precedere a detta pubblicazione la comunicazione delle avvertenze ed istruzioni che seguono:

1° Fermo il principio, secondo cui la sola cessazione, e non la semplice diminuzione di reddito, dà diritto a reclamare la retrodazione dell' imposta, non devesi però intendere così largamente, che per ammettere la cessazione di reddito richieggasi la cessazione di tutti i redditi d'una determinata categoria; p. es.: chi aveva due redditi per mutuo chirografario di lire 1,000 ciascuno, ambedue compresi nella categoria A, e l'uno dei due fosse reso inesigibile per fallimento del debitore, potrebbe domandare la retrodazione dell' imposta corrispondente a lire 1,000 del reddito già accertato.

2° La retrodazione dell'imposta non è applicabile all'intera annata, ma a datare dal giorno in cui venne effettivamente meno il reddito.

3° Quando trattasi di redditi di capitali od altri che non cessano assolutamente, ma si trasformano o si rinnovano, non è ammessibile il reclamo per cessazione di reddito; come sarebbe p. es. quando un capitale già dato a mutuo s' investe in rendita sul gran libro, o quando si passa dall' esercizio di una ad altra industria o commercio.

4° Il termine utile di mesi due per la presentazione dei reclami alle commissioni di sindacato è perentorio, e comincia a decorrere dalla data della pubblicazione dell'avviso modulo R. con cui i sindaci notificano ai contribuenti che i ruoli trovansi depositati ed ostensibili presso gli uffici incaricati della riscossione.

5° I reclami debbono essere estesi in carta da bollo da centesimi 50, e debbono essere indirizzati alle commissioni di sindacato, ma saranno frattanto trasmessi agli agenti locali delle tasse, i quali li riceveranno e daranno ai medesimi corso in seguito, nei modi che verranno prescritti.

6° Ogni reclamo deve essere individuale e corredato del documento, bolletta, ricevuta od altro, che comprovi essere già stata pagata la imposta di cui si domanda la retrodazione.

7° Non sono ammessi reclami collettivi.

8° I contribuenti saranno avvisati colla stessa notificazione, mod. R., che avverte della ostensione dei ruoli, che da quel giorno decorre il termine per fare il reclamo di cessazione di reddito.

9° I sindaci manderanno copia della notificazione mod. R. all'agente del rispettivo distretto con indicazione del giorno della pubblicazione, affinchè l'agente possa riconoscere la decorrenza del termine utile a reclamare.

10. Gli agenti delle tasse di mano in mano che riceveranno i reclami, vi segneranno il giorno della loro presentazione, con il numero d'ordine del relativo registro, nel quale oltre alla designazione del comune, al cui ruolo il reclamo si riferisce, ed al nome, pronome e paternità del reclamante, si dovrà anche registrare il numero e l'ammontare dell' articolo di ruolo contestato con le altre annotazioni occorrenti intorno al movimento ed all'esito che ogni reclamo sarà per avere.

11. Gli agenti saranno solleciti di esaminare reclami, di informarsi o di richiedere, ove d'uopo quelle maggiori giustificazioni che possono occorrere, per provvedersi poi da chi spetta con piena cognizione di causa.

12. In quanto ai reclami che fossero già stati presentati prima della pubblicazione dei ruoli definitivi, o alle commissioni o ai direttori delle tasse, saranno essi pure concentrati negli uffici degli agenti delle tasse, ai quali verranno perciò trasmessi dai presidenti delle commissioni di sindacato, o dai signori direttori presso i quali i reclami stessi si trovino. La trasmissione di questi reclami sarà accompagnata da apposito elenco in doppio esemplare, uno dei quali verrà dall'agente restituito da lui medesimo firmato.

13. Pei reclami contro errori materiali si provveda a norma dell'art. 112 del regolamento.

Il ministro, A. Scialoja.

Circolare del ministero di grazia e giustizia e dei culti, div. 3ª, in data 7 aprile 1866, ai prefetti.

Gratuita distribuzione agli uffici governativi della raccolta ufficiale delle leggi e decreti.

La raccolta ufficiale delle leggi e decreti sarà nel volgente anno distribuita gratuitamente agli uffici governativi. I prefetti e sotto-prefetti, ai quali è affidata la distribuzione pei singoli uffici delle loro provincie e dei loro circondari, vorranno provvedere perchè la medesima continui ad essere eseguita colla diligenza e sollecitudine che si potranno maggiori.

Se nelle successive spedizioni dei fogli di stampa che si fanno da questo ministero venisse a riconoscersi essere stato trasmesso per errore un numero di fogli maggiore di quello richiesto, dovrà tosto farsi la restituzione a questo ministero di ogni eccedenza. Che se per contro il numero dei fogli fosse minore dovrà senza ritardo essere indicata a questo ministero la mancanza, onde vi si possa provvedere

Digitized by Google

in tempo, giacchè in caso di ritardo non potrebbe accogliersi il reclamo se contemporaneamente non si pagasse l'importo di ciascun foglio richiesto.

I signori prefetti e sotto-prefetti avvertiranno e faranno avvertire come la raccolta delle leggi e dei decreti sia destinata esclusivamente a corredo degli uffici ai quali viene distribuita, e come i titolari siano tenuti responsabili di ogni mancanza, per evitare la quale corre ad essi l'obbligo di provvedere alla diligente custodia ed alla legatura annuale dei singoli volumi.

Se nel corso dell'anno venisse a cessare o ad essere soppresso un qualche ufficio cui sia distribuita gratuitamente la raccolta delle leggi e dei decreti, sarà cura dei signori prefetti e sotto-prefetti di disporre pel pronto ritiro della medesima informandone questo ministero, ed inviandone contemporaneamente un elenco specificato degli atti ritirati, coll'obbligo intanto di conservarli presso di loro finchè non siasi da questo ministero altrimenti provveduto.

Da ultimo i signori prefetti vorranno compiacersi di fare avvertiti i comuni, i quali si associano alla raccolta ufficiale che si pubblica dalla stamperia reale, che essi debbono nel più breve termine trasmettere al direttore della medesima in Torino le loro domande franche di posta ed accompagnate dal corrispondente importo, che rimane quale era nello scorso anno di lire 8.

Pel ministro, BORGATTI.

Circolare del ministero delle finanze (direz. gen. del tesoro), in data 3 *maggio* 1866, *n°* 39, *alle prefetture, agenzie del tesoro, tesorerie, ricevitorie e a tutti i contabili del regno.*

Uso dei biglietti della banca nazionale e suoi effetti nelle pubbliche casse.

Il regio decreto 1° maggio corrente prescrive che i biglietti della banca nazionale del regno d'Italia siano dati e ricevuti in pagamento come contante per il valore nominale, non ostante qualunque contraria disposizione di legge o di patto convenzionale.

In adempimento di ciò si avvertono le cose seguenti:

1° I tesorieri e tutti gli altri contabili non sono obbligati di ricevere in biglietti una somma maggiore di quella dovuta, in modo da dare il residuo in numerario. Si permette però, per comodo delle parti versanti, che si ricevano biglietti per somma eccedente il debito, con che tale eccedenza non superi le lire 10. L'eccedenza sarà restituita per quanto sia possibile metà in moneta divisionaria di argento e metà in moneta di bronzo.

2° Nei pagamenti saranno impiegati i biglietti della banca nazionale suddetta e nelle provincie napolitane e siciliane anche le polizze dei banchi di Napoli e di Palermo rispettivamente. Si potranno adoperare nelle provincie toscane i biglietti della banca nazionale toscana di cui nell'articolo 4° del decreto. Gli appunti e le partite che non raggiungono l'ammontare intiero di un biglietto o di una polizza di banco saranno pagati in numerario e preferibilmente in moneta divisionaria d'argento decimale, e fino alla somma di lire 2 in moneta di bronzo. Se i creditori dello stato si rifiutassero a ricevere la moneta di bronzo per la somma suddetta di lire 2, in questo caso i contabili limiteranno l'impiego del bronzo alla frazione della lira, come è prescritto dalla legge.

3° Il pagamento dei mandati d'acconto per le paghe ai militari di terra e di mare sarà per ora eseguito nella proporzione seguente:

Il settanta per cento in biglietti, o anche in fedi di credito o polizze per le provincie napoletane e siciliane;

Il venti per cento in moneta divisionaria di argento;

Il dieci per cento in moneta di bronzo.

4° Gli agenti del tesoro baderanno che le tesorerie sieno provviste di biglietti e nelle provincie meridionali di biglietti e di polizze di diverse quantità, in modo da adempiere esattamente il servizio dei pagamenti, informando nelle relazioni giornaliere sulla situazione di cassa i direttori compartimentali del tesoro, affinchè questi dispongano le sovvenzioni occorrenti.

I capi di servizio e gli agenti provinciali del tesoro vigileranno sotto la più stretta responsabilità che non si facciano dai contabili cambi di monete e di biglietti o polizze.

Le prefetture e sotto-prefetture sono anche pregate di apportare la loro vigilanza per l'esatta applicazione di tutte queste disposizioni.

Il ministro, SCIALOJA.

Circolare del ministero delle finanze (direz. generale del tesoro), in data 14 *maggio* 1866, *n°* 41, *div.* 4ª, *ai prefetti e contabili del regno.*

Mandati provvisori di pagamento che i prefetti del regno possono trovarsi nel caso di rilasciare sulle casse governative.

L'articolo 3° della legge sull'amministrazione comunale e provinciale del 20 marzo 1865 dichiara che *il prefetto rappresenta il potere esecutivo in tutta la provincia*, e dispone fra le altre cose che esso prefetto *veglia sull'andamento di tutte le pubbliche amministrazioni, ed in caso di urgenza fa i provvedimenti che crede indispensabili nei diversi rami di servizio.*

Naturalmente codesti provvedimenti debbono essere ristretti alle competenze del *potere esecutivo*; e siccome il potere medesimo non ha facoltà di ordinare pagamenti a carico dello stato, se non in conformità alle norme stabilite dalle leggi e dal regolamento di contabilità in vigore, così è fuor di dubbio che in nessun caso, anche d'urgenza, il prefetto non può estendere i provvedimenti suoi fino ad ordinare *pagamenti provvisori sui fondi in genere esistenti nelle casse governative.*

Digitized by Google

Atteso però le attuali contingenze e le facoltà speciali state concedute al governo, il sottoscritto, per viemeglio provvedere al più pronto e regolare procedimento dei vari servizi, è venuto nella determinazione di emanare le seguenti prescrizioni, che avranno effetto sino a nuova contraria sua disposizione:

Art. 1° Nel caso di non estrema urgenza i signori prefetti chiederanno anche in via telegrafica al ministero delle finanze (direzione generale del tesoro) l'autorizzazione di spedire l'occorrente mandato provvisorio che sarà rilasciato, ottenuta la detta autorizzazione, della quale autorizzazione sarà fatto risultare nel mandato provvisorio, unendovi l'originale o la copia del relativo documento.

2° Nel caso di estrema urgenza che non permetta di domandare la preventiva autorizzazione, o nel caso d'interruzione di comunicazioni telegrafiche, i signori prefetti spediranno *i mandati provvisori di pagamento* colla espressa dichiarazione: *atteso la estrema urgenza del provvedimento, ed in virtù della facoltà impartita dalla circolare del ministero delle finanze del 14 maggio 1866, n° 14, ordina al di pagare al la somma di L. per*

Con ciò s'intende che i signori prefetti assumeranno la responsabilità della regolarità dell'ordinato pagamento.

3° I mandati provvisori spediti in conformità alle prescrizioni degli articoli precedenti saranno senza più pagati dai tesorieri o dagli altri contabili incaricati del pagamento, i quali ne renderanno subito avvertito il rispettivo agente del tesoro cui incombe d'immediatamente informarne il ministero delle finanze (direzione generale del tesoro) per le disposizioni del rimborso, o materiale, o con quitanza della tesoreria centrale, a termini degli articoli 7 e seguenti delle istruzioni 20 dicembre 1860.

Il ministro, Scialoja.

Circolare del ministero dell'interno, in data 14 giugno 1866, div. 2ª, sez. 2ª, n° 33, alle prefetture e sotto-prefetture del regno.

Corrispondenza per l'esercito.

Affinchè le corrispondenze dirette alle autorità militari dell'esercito in operazione, possano giungere senza ritardo ai destinatari, il ministero dei lavori pubblici, con circolare n° 17648 del dì 11 corrente, ha stabilito che nell'indirizzo delle medesime non venga designata la località nella quale eventualmente si trovano, ma portino soltanto l'indirizzo del *corpo d'armata* a cui appartengono, ovvero del *quartiere generale principale*, se i destinatari fanno parte del medesimo.

In questo modo gli uffici postali non incorrono nell'errore facilissimo ad avvenire nella celerità con la quale si compiono le operazioni di spedizione, di rimettere cioè le corrispondenze in discorso all'ufficio del luogo indicato nell'indirizzo, ma le spediscono necessariamente agli uffici di posta militare che seguono l'esercito, i quali conoscendo perfettamente ove i destinatari sono stanziati al momento dell'arrivo, le fanno loro pervenire senza ritardo e con tutta sicurezza.

Il sottoscritto si affretta di dar conoscenza di tale determinazione alle prefetture e sotto-prefetture del regno, affinchè vogliano disporre analogamente alla medesima, sia per le corrispondenze proprie, sia per quelle di tutti gli uffici da esse dipendenti.

Per il ministro, Alasia.

GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA

Riunione dei piccoli comuni in un solo.

L'art. 14 della legge comunale vigente è informato dallo spirito di garantire la libertà ed autonomia dei piccoli comuni, che non chiedono di riunirsi in un solo.

Perciò le condizioni richieste dall'articolo predetto, acciò i comuni contermini possano essere riuniti in un solo, sono tutte sostanziali, e in specie quella che i comuni stessi abbiano una popolazione inferiore a 1500 abitanti.

Il prefetto agisce nei limiti della sua competenza annullando la deliberazione colla quale il consiglio provinciale abbia proposto la riunione di più comuni, aventi ciascuno una popolazione inferiore ai 1500 abitanti.

Parere del Consiglio di Stato, in data 21 maggio 1866, adottato.

La sezione, ecc.

Veduta la deliberazione del consiglio provinciale di Napoli, 19 settembre 1865, colla quale sulla domanda degli abitanti di Cercola, frazione del comune di Massa di Somma, opina doversi, in forza degli articoli 14 e 15 della legge comunale 20 marzo 1865, unire i tre comuni di San Sebastiano, di Pallena Strocchia, di Massa di Somma ed una frazione di Ponticelli in un solo comune col capo-luogo in Cercola;

Visto il decreto del prefetto di Napoli, 4 ottobre 1865, col quale viene annullata la predetta deliberazione del consiglio provinciale di Napoli, per violazione dell'art. 14 della legge comunale e provinciale 20 marzo 1865, trattandosi di comuni cui la popolazione è superiore ai 1500 abitanti;

Visto il ricorso al ministro, sporto dal consiglio provinciale di Napoli, delli 10 ottobre 1865, col quale si chiede l'annullamento del decreto del prefetto e l'erezione del comune di Cercola, sia perchè la condizione che i comuni uniti abbiano una popolazione inferiore ai 1500 abitanti non è sostanziale; sia perchè il prefetto di Napoli non aveva l'autorità di annullare la deliberazione 17 settembre 1865, inquantochè questa non contiene una decisione ese-

Digitized by Google

cutoria, ma soltanto una proposta al ministero per l'erezione d'un comune, la cui esecuzione perciò dipendeva dall'apprezzamento del potere esecutivo;

Vista la relazione del ministero interni, del 23 scorso aprile (divisione 5ª, sezione 4ª), colla quale si chiede il parere del consiglio di stato in ordine al predetto reclamo del consiglio provinciale di Napoli;

Viste le altre carte della pratica;

Udito il relatore;

Considerato che due sono le questioni elevate:

1° Se sia da secondarsi la proposta di erigere con decreto reale il nuovo comune di Cercola per concorrervi le condizioni richieste dall'articolo 14 della legge comunale e provinciale 20 marzo 1865;

2° Se il prefetto abbia ecceduto le sue attribuzioni nello annullare la deliberazione 17 settembre 1865, del consiglio provinciale di Napoli;

Considerato, in quanto alla prima questione, che secondo l'economia della legge comunale 20 marzo 1865 (art. 13 e 14), ben diversa è la facoltà concessa in modo straordinario al potere esecutivo circa l'unione di vari comuni in un solo, secondo che questi comuni sono consenzienti ovvero opponenti, poichè nel primo caso a tenore dell'articolo 13 di detta legge basta il solo consenso dei comuni e non si richiede alcuna condizione. Al contrario, qualora si tratti di comuni dissenzienti, la facoltà data al potere esecutivo di operare l'unione sopprimendo la personalità d'un comune esistente fu meritamente sottoposta a certe condizioni, siccome misura molto più delicata, perchè lesiva della libertà ed autonomia dei comuni;

Che queste condizioni devono ritenersi tutte sostanziali in quanto al potere esecutivo a termini dell'articolo 14 di detta legge, e perciò anche quella che i comuni da unirsi abbiano una popolazione inferiore ai 1500 abitanti, perchè in questi casi sembra maggiore l'interesse pubblico di far cessare un comune così piccolo, concorrendovi le altre condizioni, di quello che possa esistere nel caso di comune d'una maggior popolazione; onde s'è conceduta nel primo caso una facoltà straordinaria al potere esecutivo, conservando nell'altro caso la regola comune di operare l'unione per legge;

Che non vi sarebbe d'altronde ragione sufficiente nel silenzio della legge per ritenere sostanziali le altre condizioni apposte nell'art. 14 di detta legge e non quella relativa al numero della popolazione, che è d'altronde la più precisa, inquantochè tutte egualmente tendono a limitare la facoltà accordata al potere esecutivo;

Considerato che nella fattispecie risulta evidentemente dalle stesse ammessioni del consiglio provinciale che i tre comuni di San Sebastiano, di Pollena Strocchia e di Massa Somma, hanno tutti una popolazione maggiore di 1500 abitanti e che si approssima ai 2000;

Che d'altronde emerge pria che le comunità soppresse sono opponenti e lo stesso consiglio provinciale deliberò l'unione, in forza dell'art. 14 di detta legge comunale e non già dell'art. 13 che contempla il caso dell'unione volontaria;

Che quindi è evidente come nel caso concreto non possa con decreto reale farsi luogo all'erezione del nuovo comune di Cercola colla soppressione dei tre comuni di San Sebastiano, di Pollena Strocchia e Massa di Somma, quantunque opponente, perchè vi manca la condizione che questi comuni abbiano una popolazione inferiore a 1500 abitanti;

Che il consiglio provinciale di Napoli non ha ben compreso lo spirito dell'art. 14 della legge comunale 20 marzo 1865 e che perciò non è il caso di secondare la sua deliberazione 17 settembre 1865;

Considerato, in ordine alla seconda quistione, che sebbene secondo gli art. 172 e 176 della legge comunale e provinciale 20 marzo 1865, possono avere diverse conseguenze più o meno efficaci, questo non influisce circa l'autorità del prefetto nelle sue attribuzioni circa la deliberazione del consiglio provinciale di Napoli presa dietro le facoltà accordate dall'art. 14 della legge comunale 20 marzo 1865. Difatti questa legge, dopo avere stabilito genericamente all'art. 190 che tutti i processi verbali delle deliberazioni dei consigli sono trasmessi dal presidente al prefetto entro otto giorni, all'art. 191 impone al prefetto l'obbligo di esaminare se la deliberazione sia regolare nella forma, se sia nei limiti delle attribuzioni del consiglio, e se sia conforme alle leggi, ed in dipendenza di quest'esame concede al prefetto nel successivo art. 193 la facoltà di annullare la deliberazione, qualora vi riconosca qualche vizio. E perciò questa attribuzione del prefetto essendo concessa in modo generale quanto a tutte le deliberazioni del consiglio, e siccome conseguenza dell'esame acciò il consiglio nel disimpegno delle facoltà accordate dalla legge non la vicli, ne segue che il prefetto di Napoli non eccedette la sua autorità nell'annullare la deliberazione in quistione che riconobbe meritamente contraria alla legge;

Che d'altronde se il consiglio provinciale desidera che la sua deliberazione abbia il suo corso e sia presentata al ministro, egli ha un mezzo facile col porgere richiamo contro l'annullamento pronunciato dal prefetto come si fece nel presente caso; e perciò non regge l'osservazione che il prefetto potrebbe con annullamento arrestare il corso d'una proposta ed impedire che la medesima giunga all'esame del ministro per avere la sua esecuzione;

Che quindi non è pure fondata l'istanza del consiglio provinciale di Napoli per l'annullamento del decreto del prefetto;

Digitized by Google

Per questi motivi,

È di parere:

Doversi rigettare il richiamo del consiglio provinciale di Napoli del quale si tratta.

Consigliere comunale — Appaltatore di opere comunali.

La disposizione dell'art. 222 della legge comunale che dichiara incompatibile la qualità di consigliere comunale con quella di appaltatore delle opere comunali è applicabile al caso d'un contratto stipulato sotto l'influenza di leggi anteriori, che quella incompatibilità non riconoscevano, se venga oggi il contratto predetto prorogato.

Parere del Consiglio di Stato, in data 27 marzo 1866, adottato.

Certo Giovanni Rossi, consigliere comunale di Scarperia, provincia di Firenze, assumeva nel 1845 il mantenimento delle pompe dei pubblici pozzi locali, che poi esercitò per due novennii consecutivi fino a tutto il 31 dicembre 1864.

Il municipio di Scarperia, in adunanza 27 aprile 1865, visto che nessuno meglio del Rossi poteva fare questo servizio anche perchè le trombe sono di sua proprietà, deliberava la continuazione del contratto per un altro novennio con un aumento di corrispettivo, cioè per L. 400 all'anno ed innoltrava la pratica alla prefettura per la superiore approvazione.

Senonchè il prefetto con atto del 26 giugno 1865 respingeva la domanda in base alle leggi precedenti in vigore in Toscana che vietavano la licitazione privata; e posteriormente essendosi ripetuta la istanza medesima sotto l'impero della nuova legge comunale, che non esclude tali licitazioni per somme inferiori a L. 500, il prefetto la respingeva nuovamente con decreto 12 settembre p. p. in appoggio all'articolo 222 della legge stessa, che sancisce l'incompatibilità degli uffici di consigliere comunale e di appaltatore di opere a servizio del comune.

Contro questo provvedimento ricorse al re il sindaco di Scarperia per mandato di quel consiglio comunale, in data 13 novembre u. s., rappresentando particolarmente:

Che il contratto stipulato col Rossi non è in realtà che una continuazione di quello fatto nel 1845 e nel successivo novennio, e che la legge del 20 marzo 1865, allegato A, non potrebbe ad esso applicarsi senza esercitare un indebito effetto retroattivo;

Che, meno il Rossi, nessuno assumerebbe di fare quel servizio, e che stando in questa circostanza al rigoroso diritto scritto, si porterebbe gravissimo danno al paese privandolo di un oggetto di prima necessità come è l'acqua potabile.

Il prefetto volle insistere nel suo provvedimento appoggiandosi alla lettera della legge, ed osservando che nulla osta a che il Rossi si dimetta dall'ufficio di consigliere, con che gli resterebbe libero di esercitare l'appalto di cui si tratta.

Trasmessa la pratica al consiglio di stato, fu emesso il seguente parere:

La sezione, ecc.

Veduta la relazione del ministero dell'interno del 15 marzo 1866 (div. 5ª, sez. 2ª, nº 17656-2946), colla quale trasmette un ricorso del comune di Scarperia contro una decisione della prefettura di Firenze, la quale dichiarava non potersi autorizzare un consigliere comunale ad assumere l'impresa del mantenimento delle trombe dei pozzi pubblici;

Veduti gli atti uniti alla relazione medesima;

Udito il relatore;

Ritenuto che dall art. 222 della legge comunale e provinciale è fatto divieto ai consiglieri di prender parte direttamente od indirettamente a servigi o appalti di opere nell'interesse del comune o della provincia alla cui amministrazione appartengono;

Ritenuto che dal comune ricorrente si afferma che l'appalto attribuito al consigliere era la continuazione di quello del 1845 rinnovato nel 1856, onde la legge citata non potrebbe avere una forza retroattiva, soggiungendosi che essendo quel consigliere proprietario delle trombe e di altri arnesi, era necessario per la mancanza di concorrente di trattare con esso affinchè la popolazione non rimanesse priva del beneficio dell'acqua potabile;

Ritenuto che l'appaltatore nel 16 giugno 1864 faceva intimare al comune una formale disdetta pel termine del contratto alla fine di detto anno, onde non si potrebbe affermare che il contratto successivo fosse una tacita proroga del contratto precedente;

Ritenuto che quand'anche il contratto fosse stato semplicemente prorogato avrebbe avuto per effetto di rendere incompatibile la qualità di appaltatore colla carica di consigliere;

Che per tal modo la legge non avrebbe avuto e non avrebbe alcuna forza retroattiva applicandosi alla eccezione della incompatibilità, ed essendo sempre libero un consigliere di rinunziare a questa carica laddove intenda di assumere un appalto nell'interesse del comune;

Che in virtù di tale argomento, e contro la volontà espressa della legge, le considerazioni esposte nel ricorso per l'inchiesta del comune non possono avere alcuna efficacia;

La sezione per tali motivi è di avviso che non sia da ammettere il ricorso del comune di Scarperia contro la decisione della prefettura di Firenze.

Digitized by Google

Spese obbligatorie — Stanziamento in bilancio.

Non può la deputazione provinciale, ordinando lo stanziamento nel bilancio comunale delle spese obbligatorie omesse, imporre che ad esse si provveda coll'aumento della sovrimposta al tributo diretto, avendo il comune il diritto di farvi fronte o coll'aumento delle sovrimposte, o colla riduzione delle spese facoltative, o con gli altri mezzi acconsentiti dalla legge.

Parere del Consiglio di Stato, in data 27 marzo 1866, adottato

La deputazione provinciale di Catanzaro con decreto 10 giugno 1865 stanziò d'ufficio nel bilancio del comune di Nocera Tirinese varie spese sotto il titolo di supplementi allo stipendio del maestro, di rimborso di anticipazioni governative, di servizio vaccinico, ecc.

Per sopperire a tutte queste spese la deputazione provinciale ordinava contemporaneamente si allogasse nella parte attiva di quel bilancio comunale un corrispondente aumento nella sovraimposta ai tributi diretti.

Il consiglio comunale di Nocera Tirinese con deliberazione dei 25 agosto 1865 ricorse contro tale provvedimento al re, rappresentando l'impossibilità assoluta in cui si troverebbero i contribuenti di sottostare improvvisamente a siffatte spese e promettendo di provvedere a quelle che risulterebbero veramente necessarie, con opportuni stanziamenti nel venturo esercizio.

La deputazione provinciale di Catanzaro, cui venne trasmesso il richiamo, osservò con verbale del 4 novembre p. p. che tutti gli esiti predetti erano obbligatorii per il comune ed insistè per la reiezione dell'istanza del comune da parte dell' autorità superiore.

Il consiglio di stato sentito sopra questa vertenza emetteva il seguente parere:

La sezione, ecc.

Veduta la relazione del ministero, ecc.

Sentito il relatore;

Ritenuto che la deputazione provinciale, ordinando lo stanziamento di quelle spese obbligatorie, soggiungeva doversi ad esse provvedere coll'aumento della sovraimposta al tributo diretto;

Ritenuto che il comune ricorrente, chiamandosi gravato da tale aumento, promette d' iscrivere nel bilancio venturo le somme relative;

Considerato che mentre il comune non può sottrarsi allo stanziamento delle spese per legge obbligatorie, è in diritto di provvedere alle medesime o coll'aumento delle sovrimposte, o colla riduzione delle spese facoltative, o cogli altri mezzi acconsentiti dalla legge,

È d'avviso che il ricorso non sia ammissibile in quanto si riferisce allo stanziamento delle spese obbligatorie, e sia invece da ammettere per ciò che riguarda l'aumento della sovraimposta alle contribuzioni dirette.

Guardia nazionale mobile.

Non è obbligato a marciare nelle file della guardia nazionale mobile colui che ha un fratello germano nell'esercito.

Decisione 11 maggio 1866 del consiglio di ricognizione di Genova per la guardia nazionale mobile.

Il consiglio, discussa la pratica;

Veduto l'art. 10 della legge 4 agosto 1861 sull'ordinamento della guardia nazionale mobile;

Veduto l'art. 87 della legge sulla leva 20 marzo 1864 ed i §§ 430 e 438 del relativo regolamento;

Considerando che l'art. 10 della legge 4 agosto 1861 dispone: — *Sono esenti dalla guardia mobile coloro i quali per ragioni di famiglia sarebbero esenti dal far parte del contingente di leva.* — Che l'art. 87 della legge sulla leva dispone: — *È parimente esente l'iscritto che abbia un fratello consanguineo al servizio militare dello stato.* — Che i §§ 430 o 438 del regolamento 31 marzo 1855, emanato in senso dell'art. 2° della citata legge, dichiarano applicabile la esenzione anche al fratello germano di chi si trova sotto le armi, essendo così reso manifesto, essere regola generale in materia di leva, doversi applicare l'art. 87, sia al fratello consanguineo soltanto, quanto al fratello che è pure germano;

Che stabilito così, essere questa la regola generale su materia di leva, la sua applicabilità anche in tema di guardia mobile è una conseguenza logica della parità di trattamento stabilita dall'art. 10 della legge speciale che la riguarda;

Considerando che a questa regola generale il capoverso dello stesso articolo oppone una limitazione nei termini seguenti: — *Per altro non sarà titolo di esenzione l'avere un fratello consanguineo, od un cambio nell'esercito*;

Che il regolamento approvato con R. decreto 31 luglio 1862 per l'applicazione della citata legge speciale non contiene alcuna spiegazione al riguardo, e per ciò la *disposizione limitativa* del detto capoverso dell'art. 10 della legge non può avere altra applicazione, tranne quella che chiaramente rilevasi dal testo della legge medesima;

Che se fratelli consanguinei sono coloro i quali hanno comune il padre soltanto, mentre i germani sono quelli che hanno comuni ambidue i genitori; come non può mettersi in dubbio, se in tutte le leggi sono sempre ben distinti gli uni dagli altri, il

Digitized by Google

legislatore che certo non ignorava queste così elementari distinzioni, se parlò dei *consanguinei*, le sue parole non si possono estendere ai *germani* senza aggiungere nella legge una nuova limitazione che non vi è scritta;

Considerando che non varrebbe il dire, esservi identità di ragione per l'uno e per l'altro caso, giacchè, in primo luogo è massima elementare di diritto, non potersi le limitazioni estendere per pretesa identità di ragione da un caso all'altro, e nel caso in esame l'esenzione consentita per la leva è la regola generale, il capoverso ove si parla dei fratelli *consanguinei* è una limitazione a cui nulla è permesso di aggiungere. — In secondo luogo poi il vincolo di parentela non è dalla legge reputato identico fra consanguinei e fra germani, e diffatti gli articoli 938 e 939 del cessato codice civile, quando si trattava di successione a fratelli, i germani escludevano i consanguinei; trattandosi di successione al padre, il subingresso accordato ai fratelli nella parte delle sorelle era accordato a favore dei soli fratelli germani se esistevano; soltanto in loro mancanza passava ai consanguinei, e il nuovo codice civile, sempre in tema di successioni, se cambiò in molta parte le disposizioni del codice precedente, non ha lasciato di distinguere fra germani e consanguinei, come si rileva dagli art. 740 e 741;

Che pertanto il vedere identità di condizione giuridica rispettivamente nella famiglia tra fratelli germani e consanguinei sarebbe disconoscere i principii di diritto coi quali è assai chiaramente distinta; e se il legislatore in tema di guardia mobile ha voluto nel diminuire le esenzioni limitarsi a parlare del solo caso di un fratello consanguineo sotto le armi, il quale propriamente non appartiene ad una stessa famiglia come il germano, la diversità di condizioni giuridiche di questi individui fra loro e rimpetto alla famiglia ha potuto esserne un sufficiente motivo, senzachè si possa andare in cerca di un diverso concetto quasi per evitare un assurdo;

Considerando anzi a questo riguardo, che quando si è nel tema di fratelli consanguinei, figli cioè di un padre che ha contratto successivamente più matrimoni, è ancora possibile, che verificandosi il caso di più figli possa rimanere in famiglia un fratello germano, mentre invece se anche a questi si voglia estendere la limitazione di cui si tratta, è assicurato che tutti quanti i figli possono essere contemporaneamente chiamati sotto le armi; che se il legislatore volle provvedere colla legge sulla leva e con quella sulla guardia nazionale mobile alla difesa del paese, non dimenticò, nè poteva dimenticare entro certi limiti i riguardi dovuti alle famiglie, i di cui danni sono danno materiale e morale della nazione;

Considerando che non giova il dire, trattarsi nella guardia nazionale mobile di un servizio meno grave di quello dell'esercito, giacchè questa non potrebbe mai essere la ragione di decidere; ed inoltre il servizio della guardia nazionale mobile può assumere proporzioni non lievi, ove si ritenga che, a termini dell'art. 2° della legge 4 agosto 1861, può essere chiamata a *cooperare ovunque per difendere l'indipendenza e l'integrità dello stato;* ed il suo servizio, che giusta l'art. 17 non può normalmente essere oltre tre mesi, può essere dal governo protratto *pel tempo che si crede necessario quando siavi guerra guerreggiata nei confini d'Italia;*

Considerando che, se nel 1862 il ministro dell'interno comunicando il suo modo di vedere intorno ad alcuni dubbi elevatisi sull'applicazione della legge 4 agosto 1861, dichiarava essere *sua opinione* doversi estendere la limitazione di cui si parla nel capoverso dell'art. 10 anche ai fratelli germani, partiva dal concetto, che la legge sulla leva accenni ai soli consanguinei; dimodochè dicea, se in questa legge tale espressione per esentare sia estesa anche ai germani, in questa per la guardia nazionale si deve estendere egualmente per togliere l'esenzione; ma in questo ragionamento non si teneva a calcolo, che in materia di leva una espressa disposizione di regolamento comprende nell'esenzione i fratelli germani; che finalmente nella legge sulla leva si tratta di una regola generale di esenzione, e che perciò quanti vi possono entrare hanno diritto di profittarne, mentre invece la legge sulla guardia mobile dopo adottata la regola generale, pone una limitazione, e le limitazioni non si possono estendere con qualunque argomento di analogia;

Considerando per ultimo, che le esenzioni accordate dal consiglio di ricognizione costituiscono altrettanti diritti acquistati per coloro a cui le stesse si riferiscono, nè potrebbe ritornare a nuovo esame delle medesime il consiglio medesimo, se non siano mutate le circostanze, come non potrebbe occuparsene direttamente il consiglio di revisione chiamato dalla legge nell'art. 13, al solo ufficio di risolvere *inappellabilmente i reclami interposti dai militi designati contro le decisioni dei consigli di ricognizione* — che poi non è più il caso di occuparsene per parte di questo consiglio dopo le premesse considerazioni;

Per tali motivi,

All'unanimità delibera in massa, non doversi procedere a nuovo esame delle esenzioni accordate in applicazione all'art. 10 della legge 4 agosto 1861.

Incanto di beni comunali — Offerta di aumento. Avviso d'asta — Deposito.

Una prima aggiudicazione di beni comunali va sottoposta all'eventualità dell'aumento senza veruna distinzione tra il caso in cui l'aggiudicazione medesima abbia

Digitized by Google

luogo in un primo incanto e quello in cui segua in un secondo incanto apertosi per la deserzione del primo.

La facoltà di fare l'offerta d'aumento è di diritto, quantunque non se ne facesse menzione nel secondo avviso di asta.

Non sono ammessi gl'interrogatorii affine di provare che la giunta comunale assicurò l'oblatore nel momento dell'incanto che il deliberamento, a cui si stava per procedere, sarebbe definitivo.

Il regolamento 13 dicembre 1863 sulle forme da osservarsi nelle alienazioni ed appalti di cose ed opere comunali, prescrive la giustificazione dell'idoneità e il deposito per gli aspiranti all'asta, ma non per quelli che fanno l'offerta dell'aumento.

Sentenza della Corte d'Appello di Torino, in data 8 maggio 1866.

La corte, ecc.

Ritenuto in fatto che la comunità di Palanzeno essendosi determinata di alienare per mezzo di pubblica subasta un taglio di bosco ceduo, situato nella regione detta *Solivo di Bosciume*, delegava e autorizzava la giunta municipale di addivenire alla formazione del relativo capitolato, ed a tutti gli atti occorrenti.

Che la giunta municipale di Pallanzeno dopo ottenuta la opportuna approvazione della superiore autorità amministrativa, pubblicava sotto il 16 ottobre 1864 un avviso d'asta, nel quale si rendeva noto al pubblico, che alle ore otto antimeridiane del 31 stesso mese nella sala comunale si sarebbe proceduto alla vendita per incanto del bosco ceduto in questione sul prezzo di estimo di 20 mila lire, e sotto l'esatta osservanza dei singoli capitoli a detta subasta relativi, e dei quali chiunque avrebbe potuto aver visione presso il segretario del comune, avvertendosi inoltre gli aspiranti, che non sarebbonsi ammesse a far partito tranne persone di conosciuta probità, le quali di più avrebbero dovuto garantire le loro offerte col deposito in denaro del decimo del prezzo d'asta; che i fatali per l'aumento del ventesimo del prezzo risultante dal deliberamento erano stabiliti a giorni 15 scadenti col mezzodì del 15 novembre allora prossimo, e che sarebbero state nell'asta osservate le formalità prescritte dal titolo 2°, capitolo 2° del regolamento approvato col regio decreto del 13 dicembre 1863, n° 1626;

Che nel luogo, giorno ed ora sovra fissati, come ne risulterebbe da apposito verbale, sarebbe seguìto l'incanto dinanzi alla giunta municipale, ma essendosi naturalmente estinte l'una dopo l'altra le tre candele vergini, senza che si presentassero oblatori, sarebbesi proclamata la deserzione di quell'incanto con incarico al segretario comunale di diramare nuovi tiletti per un secondo incanto;

Che difatti, sotto il 4 novembre 1864, pubblicavasi un avviso di asta, ed in esso dopo essersi notificato al pubblico che alle ore 9 antimeridiane del giorno 24 novembre 1864 nella sala comunale, e dinanzi alla giunta municipale di Pallanzeno si procederebbe al secondo incanto, che per un errore evidentemente materiale di locuzione si qualificò di secondo deliberamento, si ripeterono tutte le clausole inserte nel primo avviso d'asta, ad eccezione di quella riguardante la decorrenza e scadenza dei fatali per l'aumento del ventesimo sul prezzo che sarebbe risultato dal deliberamento;

Che procedutosi in conformità del suddetto avviso al secondo incanto, ed essendo rimasto miglior offerente Giuseppe Conterio, veniva questi proclamato deliberatario pel prezzo di 20,160 lire, e in tale qualità prometteva e si obbligava di passare all'opportuno atto di sottomissione con cauzione a semplice richiesta dell'amministrazione comunale, ritenendosi intanto dal sindaco il deposito precedentemente eseguito dallo stesso Conterio in garanzia della fatta offerta, come di tutto si sarebbe fatto constare da verbale del giorno medesimo, 24 novembre 1864;

Che all'8 del successivo dicembre, e così entro i 15 giorni dal deliberamento ottenuto da Giuseppe Conterio, il negoziante Giovanni Fantoli presentavasi in villa d'Ossola al notaio Francesco Novandini, segretario del comune di Pallanzeno, e dichiarava di fare l'aumento del ventesimo al prezzo del suddetto primo deliberamento, ed in garanzia di questa offerta di cui si concedevano testimoniali dal notaio e segretario Novandini, si riteneva « non dubbia la parola *onesta*, e la risponsabilità personale dello stesso offerente »;

Che in conseguenza dell'aumento fatto dal Fantoli pubblicavasi sotto il 16 di aprile 1865 un apposito avviso d'asta, nel quale diffidavasi il pubblico che alle otto antimeridiane del 2 maggio allora prossimo, si sarebbe proceduto sul complessivo prezzo di L. 21,168 a nuovo incanto, e definitivo deliberamento del taglio di bosco comunale;

Che seguiva difatti il detto incanto, nel quale essendo rimasto ultimo e miglior offerente il negoziante Pietro Bionda, veniva questi proclamato deliberatario pel prezzo di lire 21,550;

Che Giuseppe Conterio denunciava come nulli e di nessun effetto l'incanto e deliberamento come sovra seguiti, appoggiandosi ai seguenti motivi:

1° A che le disposizioni contenute nel regolamento approvato col regio decreto del 13 dicembre 1863 da cui erano determinate le forme da osservarsi nelle alienazioni, locazioni ed appalti per pubblica subasta di cose od opere appartenenti a comuni, non permettessero che due incanti, e conseguentemente il deliberamento a favore di esso Conterio sotto il 24 novembre 1864 essendo seguìto in un secondo incanto,

Digitized by Google

non fosse più passibile dell'aumento del ventesimo, ma dovesse ritenersi come definitivo;

2° A che nell'avviso d'asta preceduto al secondo incanto, nel quale esso Conterio rimase deliberatario, non si fosse più ripetuta la clausola inserta nell'avviso d'asta preceduto al primo incanto riguardo alla facoltà di fare l'aumento del ventesimo, ed alla scadenza dei fatali per tale aumento;

3° A che nell'atto stesso, in cui stavasi per aprire il secondo incanto, la giunta municipale appositamente interpellata dagli aspiranti, e per essi da Conterio avesse risposto che, seguendo il deliberamento, questo non sarebbe stato più passibile dell'aumento del ventesimo, come si ricavasse dagli stessi capitoli d'asta, ma sarebbe stato definitivo;

4° A che l'offerta d'aumento del ventesimo sul prezzo del deliberamento ottenuto da Conterio fosse stata fatta dal Giovanni Fantoli, non già all'ufficio, che aveva proceduto al secondo incanto, vale a dire, alla giunta municipale di Pallanzeno, in conformità di quanto prescrivevasi nell'articolo 84 del sovra accennato regolamento, ma sibbene nel comune di Villa d'Ossola, e ad un ufficiale incompetente, quale si fosse il notaio Novandini, tuttochè segretario del comune di Pallanzeno;

5° Finalmente, a che l'anzidetta offerta non fosse stata accompagnata dal deposito del decimo del prezzo come esigevasi e dalla legge e dalle condizioni del contratto;

Considerando, in diritto, che sebbene l'esperimento di subasta infruttuosamente seguito ai 31 ottobre 1864 costituisse in realtà un primo incanto, e non si possa quindi muover dubbio che il deliberamento ottenuto a suo favore da Giuseppe Conterio, col successivo atto del 24 novembre stesso anno, abbia effettivamente avuto luogo in un secondo incanto; da ciò tuttavia non ne derivava che tale deliberamento fosse definitivo nel senso di non andare per lo spazio di quindici giorni sottoposto all'eventualità dell'aumento del ventesimo, come sostiene Conterio nella prima e preliminare sua eccezione;

Difatti l'art. 74 del regolamento 13 dicembre 1863, a cui Conterio si appoggia, contemplerebbe unicamente il caso, in cui per difetto del voluto numero di oblatori andassero deserti tanto un primo che un secondo incanto, ed a vece di permettere un terzo esperimento di subasta, fosse egualmente infruttuoso, farebbe facoltà all'ufficiale, che presiedette al secondo incanto, di accettare un'offerta privata, per sottoporla all'autorità competente;

Ora sarebbe di tutta evidenza che il contenuto nel detto articolo 74 invocato da Conterio si presenterebbe assolutamente inapplicabile al caso, in cui nell'uno o nell'altro dei due incanti si verificasse la aggiudicazione, ossia il deliberamento dell'oggetto posto in subasta, ma ricorrere si debba al disposto dei successivi articoli dello stesso regolamento per la risoluzione della soggetta questione;

Stando pertanto ai detti articoli si evincerebbe dal loro complesso, che una prima aggiudicazione, quale appunto sarebbe stata il deliberamento proclamato a favor di Conterio nell'atto 24 novembre 1864, andrebbe sottoposta all'eventualità dell'aumento del ventesimo senza veruna distinzione tra il caso, in cui l'aggiudicazione medesima avesse luogo in un primo incanto, e quello in cui seguisse in un secondo incanto apertosi per la deserzione del primo, ed anzi una siffatta distinzione, la quale non si potrebbe nemmeno dedurre dall'articolo 10 del regio decreto 3 maggio 1863, parimenti invocato da Conterio, vuolsi per lo contrario ravvisare almeno implicitamente respinta e dallo stesso articolo 74 del regolamento del 13 dicembre 1863, a termini del quale il secondo incanto deve essere ordinato sulle basi medesime del primo rimasto infruttuoso; e dal successivo articolo 86, in cui parlandosi per la prima volta di aggiudicazione definitiva, si ritiene unicamente come tale quella che si effettuasse dietro subasta apertasi in dipendenza di aumento o di ribasso del ventesimo sul prezzo di precedente aggiudicazione, e conseguentemente manderebbe senz'altro procedersi nel più breve termine alla stipulazione del contratto;

Considerando, sulla seconda eccezione, che la facoltà di fare nel termine di quindici giorni il ribasso, o l'aumento del ventesimo al prezzo di una prima aggiudicazione sta scritta nella legge in modo sì assoluto e positivo, che il di lei esercizio si troverebbe indipendente affatto dalla formalità della indicazione richiesta al num 9 dell'articolo 70 del regolamento 13 dicembre 1863, ed anzi le espressioni letterali di detto articolo, massime se combinate con quanto contiensi nel successivo articolo 84, persuadono ancor meglio, come l'obbligo di indicare negli avvisi di asta il termine utile per presentare un'offerta di ribasso o di aumento non inferiore ad un ventesimo del prezzo di aggiudicazione sia stato introdotto non già allo scopo di porre una condizione al di cui adempimento fosse alligato l'esercizio della facoltà anzidetta, ma sibbene all'unico fine di mettere in maggior avvertenza il pubblico in ordine alla voluta entità dell'offerta del ribasso o dell'aumento, ed in ordine al giorno della scadenza dei fatali, per evitare offerte inutili per insufficienza, o tardività; e d'altronde si cadrebbe evidentemente nell'assurdo, se, non ostante il difetto di una espressa disposizione della legge, si ammettesse, che per la semplice omissione di una indicazione, la quale non sarebbe in sostanza che la ripetizione di quanto già emergerebbe dalla legge stessa, possa venir meno una facoltà, a togliere la quale dovrebbe almeno inserirsi nel bando venale una apposita clausola acconsentita da chi aveva diritto di determinare i capitoli e le condizioni della subasta;

Digitized by Google

Considerando che le premesse osservazioni già dimostrerebbero per se stesse la inconchiudenza del fatto da Conterio invocato e dedotto ad interrogatorio a sostegno della sua terza eccezione; se non che, ammesso eziandio che la giunta municipale di Pallanzeno avesse avuto il necessario potere di derogare alla legge, cioè di esimere dall'eventualità dell'aumento del ventesimo il deliberamento a cui tendeva il secondo incanto seguito al 24 novembre 1864, ella avrebbe sempre dovuto esercitare il detto potere mediante una regolare deliberazione, e renderne quindi avvertito il pubblico mediante apposita dichiarazione inserta nell'avviso di subasta, a vece di limitarsi ad una semplice riposta oralmente data agli aspiranti nel momento stesso, in cui stava già per aprirsi il secondo incanto, giacchè una tale risposta, di cui non sarebbesi neppur fatta menzione nel verbale dell'incanto medesimo, non eccedeva i limiti di una opinione personale manifestata dai membri componenti la giunta municipale, ed era perciò inetta a produrre qualsivoglia giuridico effetto.

Invano poi pretende Giuseppe Conterio che la giunta municipale coerentemente alla risposta anzidetta lo abbia proclamato deliberatario definitivo, coll'avergli mandato di prestare l'opportuno atto di sottomissione con cauzione; imperocchè la qualificazione di *definitivo* al deliberamento ottenuto da Conterio non si riscontra punto nel relativo verbale del 24 novembre 1864, e sarebbe egualmente erroneo che la giunta municipale abbia mandato allo stesso Conterio di prestar sottomissione con cauzione, essendo invece il Conterio che si obbligò di addivenire a tale atto a semplice richiesta della amministrazione comunale; e d'altronde una siffatta circostanza sarebbe assolutamente inconchiudente pel motivo che al medesimo andrebbe per legge sottoposto egualmente quel deliberatario, il di cui contratto dipendesse ancora dall'eventualità di una offerta di ribasso o di aumento pendente lo spazio di quindici giorni.

Finalmente, se la giunta municipale avesse realmente ritenuto per definitivo il deliberamento di Conterio, dessa non avrebbe mancato di fissare un termine per la stipulazione del contratto in conformità dell'art. 86 già sovra citato;

Considerando che li motivi svolti dai primi giudici, e che si adottano, dimostrerebbero quanto sieno pure infondate le due ultime eccezioni di Conterio; se non che vuolsi abbondantemente aggiungere riguardo alla eccezione in quarto luogo proposta che nell'alinea 5° dell'art. 84 del regolamento 13 dicembre 1863, dicendosi che l'offerta di aumento o di ribasso debba essere presentata all' ufficio che ha proceduto all'asta, non contempla il luogo materiale in cui dovettero seguire li incanti; ma dovette necessariamente nella sua qualità di segretario comunale di Pallanzeno intervenirvi per redigere ed autenticare il relativo verbale, e concedere le opportune testimoniali, così era pure persona idonea per accettare l'offerta di aumento del ventesimo, come non si ebbe mai a dubitare, sia che si tratti di subastazioni giudiciali, sia che cadano in volontaria subasta i beni dei comuni.

Riguardo poi alla quinta ed ultima eccezione vuolsi ancora riflettere che la legge, ossia il regolamento del 13 dicembre 1863, farebbe una distinzione tra coloro che si presentano come aspiranti, ossia oblatori all'asta, e quelli che vogliono presentare un'offerta di aumento o di ribasso al prezzo di una già seguita aggiudicazione, e quanto ai primi non solo richiede che la loro idoneità e responsabilità sia giustificata (v. n. 6 dell'art. 70), ma vuole per di più un deposito (v. n. 8 dello stesso articolo); invece per li secondi, cioè per la validità della offerta d'aumento o di ribasso del ventesimo, esigerebbe soltanto che tale offerta sia accompagnata dalle carte prescritte per gli oblatori (v. 5° alinea dell'art. 84), sia cioè giustificata la idoneità e la risponsabilità dell'offerente; e siccome la onestà e risponsabilità di Giovanni Fantoni, da cui erasi offerto al segretario Novandini l'aumento del ventesimo sul prezzo del deliberamento Conterio, era sufficientemente dimostrata al detto notaio Novandini il quale d'altronde sarebbe stato egli stesso risponsabile di quanto attestava nell'atto, in cui concedeva testimoniali della fatta offerta, così doveva questa produrre il suo giuridico effetto;

Considerando finalmente che dietro tutto quanto sovra sarebbe egualmente inutile in questo giudizio d'appellazione di occuparsi della questione di rilevo tra Pietro Bionda e la comunità di Pallanzeno,

Ha perciò dichiarato e dichiara doversi confermare, come conferma, la sentenza del tribunale di circondario di Domodossola, in data del 15 novembre 1865, e del di cui appello si tratta, colla condanna, ecc.

Annullamento di deliberazioni — Manutenzione delle strade in Lombardia — Collaudo.

Per lo spirito che informa la vigente legge comunale tutti gli atti dei comuni, meno quelli sottoposti a tutela da esplicite disposizioni, non possono essere sospesi nè annullati se non per violazione di legge e vizii di forma.

Dopo la promulgazione della legge comunale 20 marzo 1865 ha cessato di aver vigore in Lombardia il regolamento colà pubblicato il 31 maggio 1833, e i comuni nè in caso di appalto nè in caso di economica manutenzione delle strade debbono più sostenere la spesa d'un collaudo ordinario competente all'autorità provinciale.

L'autorità superiore però qualora risulti dalle visite e

Digitized by Google

da altri mezzi di verificazione che i comuni non adempiono alla manutenzione per essi obbligatoria, può procedere a norma di legge per costringerli all'adempimento.

Parere del Consiglio di Stato, in data 21 maggio 1866, adottato.

La sezione, ecc.

Veduta la nota 24 aprile 1866 del ministero dell'interno, divis. 5ª, sez. 2ª, n° 4073, coi documenti uniti al ricorso del comune di Paspardo contro il provvedimento della deputazione provinciale di Brescia, relativo alla destinazione di un ingegnere collaudatore della manutenzione di una strada comunale tenuta in economia;

Sentito il relatore;

Ritenuto che non vi è ricorso al Re, a cui spetta rivocare e annullare i decreti delle deputazioni provinciali, e limitandosi a rispondere ai quesiti proposti dal ministero:

1° Se debba ritenersi vigente in Lombardia il regolamento 31 maggio 1833, anche dopo la promulgazione della legge sulle opere pubbliche, del 20 marzo 1865;

2° Se, ritenuto che quel regolamento abbia tuttora efficacia, le sue disposizioni si estendano anche alle strade mantenute col sistema di economia;

Premesso che dopo il parere 8 aprile 1863 del cessato consiglio di stato, sedente in Torino, pel ricorso del comune di Ossalengo (1), sono state pubblicate le nuove leggi sui lavori pubblici, comunali e provinciali, e le disposizioni preliminari del codice civile sulla deroga delle leggi anteriori per fatto di leggi posteriori;

Attesochè trattasi nella specie di esaminare se poteva la deputazione di Brescia destinare a spese del comune di Paspardo un ingegnere collaudatore delle strade mantenute dal comune in economia;

Che la deputazione provinciale si avrebbe attribuito un tal diritto in forza del regolamento lombardo del 31 maggio 1833, che ritiene non abrogato, come nol fu dalla legge sulle opere pubbliche del 1859, dappoichè non sono da quella difformi le relative disposizioni della legge del 20 marzo 1865;

Che stabilita da quel regolamento la facoltà all'amministrazione provinciale di collaudare i lavori delle strade comunali, la cui manutenzione è appaltata, la deputazione provinciale crede, che se non potesse esercitare la stessa ingerenza sulle strade mantenute in economia, il solo modo di assicurarne la esatta manutenzione sarebbe il voto del prefetto contro ogni manutenzione economica;

Considerando che il regolamento del 31 maggio 1833, più che con la legge sulle opere pubbliche, ha rapporto con quelle che regolano l'ingerenza dell'amministrazione dei comuni;

Che a questa materia ha provveduto in modo uniforme per tutto lo stato la legge provinciale e comunale del 20 marzo 1865, nè potrebbe ammettersi che i comuni lombardi debbano essere sottoposti per le loro opere a maggiore ingerenza che gli altri comuni del regno;

Che il regolamento del 1833 è informato a principii di accertamento e di tutela illimitata, che non rispondono alle odierne libertà comunali garantite dalla legge, nel cui spirito, tolti gli atti sottoposti a tutela da esplicite disposizioni, tutti gli altri non possono sospendersi nè annullarsi che per violazioni di legge e vizi di forma;

Che la sopraveglianza attribuita al ministero dei lavori pubblici e ai prefetti e deputazioni provinciali sulla manutenzione delle strade comunali, nell'interesse degli abitanti e delle pubbliche comunicazioni, non implica certamente che l'esercizio della manutenzione non possa altrimenti compiersi e legittimarsi che con l'intervento dell'ingegnere collaudatore destinato dall'autorità superiore, ma conferisce bensì il diritto all'autorità superiore, semprechè risulti dalle visite e da altri mezzi di verifica che i comuni non adempino alla manutenzione ad essi fatta obbligatoria, il procedere a norma di legge per costringerli all'adempimento,

È di avviso:

Che l'ingerenza stabilita dal regolamento lombardo del 31 maggio 1833 è cessata per la pubblicazione della legge provinciale e comunale del 1865, e che quindi nè in caso di appalto nè in caso di economica manutenzione debbono i comuni sostenere le spese di un collaudo ordinario che compete all'autorità provinciale.

(1) Con quel parere si opinava che il regolamento austriaco, 31 maggio 1833 sulle opere pubbliche, doveva ritenersi come avente tuttora la sua piena efficacia nelle provincie lombarde sia per se stesso, sia per la disposizione dell'art. 380 dell'antica legge sulle opere pubbliche del 20 novembre 1859.

Rogito di contratti comunali.

A scanso di equivoci crediamo bene di avvertire che la decisione ministeriale riportata a pag. 140 del *Manuale* relativa al rogito degli atti comunali soggetti a registro, quantunque dal testo sembri concernere tutti i segretarii in genere, pure non riguarda che i segretarii comunali di quelle provincie, come nelle romagne, nelle quali già potevano farsi autorizzare al rogito di tali atti.

Digitized by Google

AMMINISTRAZIONE PRATICA

Tabella riassuntiva dei lavori spediti negli uffizi comunali.

CONTINUAZIONE — (Vedi Dispensa N. 12).

OGGETTO	Legge od altra disposizione gov.ª cui il lavoro si riferisce	N. d'ordine	NATURA DEI LAVORI e modo della loro esecuzione	DATA dell' esecuzione
			Segue CATEGORIA TERZA.	
Guardia nazion.	Art. 17 e 19 della legge 4 marzo 1848, leg. 4 agosto 1861 e regolam. 24 settembre 1864	31	Compiutesi per parte del consiglio di ricognizione tutte le operazioni di cui nelle contracitate disposizioni di legge, e trasmesso successivamente al prefetto un quadro indicativo della composizione di questa milizia.	gennaio febbraio
	Art. 23 della legge 4 marzo 1848	32	Trasmessa al pretore la lista a senso del controcitato articolo per la formazione del comitato di revisione.	marzo
Guardia nazion. mobile	Circolare del sotto-prefetto	33	Trasmesso al sotto-prefetto l' elenco dei militi mobilizzabili chiamati a formare il contingente assegnato a questo Comune, ed intimato ai militi medesimi il precetto per presentarsi al consiglio di revisione in caso di reclamo. Intervenuto quindi il sindaco alla seduta di detto consiglio.	ai tempi debiti
Istruzione elem.	Art. 17, 21, 49, 52 e 53 del regol. 15 settembre 1860	34	Eseguite tutte le operazioni di cui negli articoli controcitati.	maggio
Camere di com.	Art. 13 della legge 6 luglio 1862	35	Eseguitasi la revisione della lista degli elettori, in conformità della legge controcitata.	id.
Carceri giudiz.	Art. 7 del regol. 27 gennaio 1861	36	Rinnovatosi dal consiglio comunale il quarto dei membri della commissione visitatrice.	novembre
Congregazione di carità	Art. 28 della legge 3 agosto 1862	37	Rinnovatosi come sopra il quarto dei membri della congregazione.	id.
Sessioni ordin. del cons. com.	Art. 84 e 85 della legge com.	38	Eseguitesi per parte del consiglio comunale le operazioni di cui negli articoli contracitati.	maggio
Servizio dei pesi e misure	Art. 66 del reg. 28 luglio 1861	39	Procedutosi per parte della giunta alla revisione dello stato degli utenti pesi e misure, e trasmesso al verificatore.	novembre
	Art. 19 della legge 28 luglio 1861 e 77 del regol. sudd.	40	Depositato per giorni otto nella sala comunale il ruolo ricevuto dal verificatore, e notificato detto deposito al pubblico con manifesto.	gennaio
	Id. Id.	41	Trasmesso col mezzo del sotto-prefetto al prefetto per l'approvazione il ruolo predetto stato discusso dalla giunta municipale.	febbraio
	Art. 67 del regol. suddetto	42	Pubblicato il manifesto del predetto indicante l'epoca della verificazione periodica per ogni mandamento.	id.
	Id. Id.	43	Pubblicato il manifesto del sotto-prefetto indicante l'epoca della verificazione periodica pei comuni componenti questo mandamento.	marzo
Dazio comunale e governativo	Art. 86 del reg. 10 luglio 1864	44	Spediti regolari mandati di pagamento pel canone annuo convenuto per abbuonamento del dazio.	il 25 d'ogni mese
	Circolare minist. 18 agosto 1865	45	Compilato e trasmesso al sotto-prefetto uno stato contenente le chieste nozioni sugli oggetti colpiti da tassa.	settembre
	Lettera del sotto-prefetto marzo 1865	46	Trasmessa al medesimo copia della tariffa del dazio esistente sulle farine, pane e paste.	marzo
	Circolare minist. 16 marzo 1866	47	Accettata dal consiglio comunale la proposta proroga a tutto il 1867 del contratto di abbuonamento al dazio.	maggio

Digitized by Google

OGGETTO	Legge od altra disposizione gov.ª cui il lavoro si riferisce	N. d'ordine	NATURA DEI LAVORI e modo della loro esecuzione	DATA dell' esecuzione
Festa nazionale	Leg. 5 mag. 1861	48	La giunta municipale delibera circa il modo di celebrare la festa nazionale.	maggio
Pene pecunarie	Legge 26 gennaio 1865, N. 2134	49	Compilati in conformità della legge e trasmessi all'esattore n° elenchi di pene pecuniarie.	ad epoche diverse

CATEGORIA QUINTA

Servizio della Leva.

OGGETTO	Legge od altra disposizione gov.ª cui il lavoro si riferisce	N. d'ordine	NATURA DEI LAVORI e modo della loro esecuzione	DATA dell' esecuzione
Renitenti	Reg. 31 marzo 1855 § 926	1	Trasmessa al sotto-prefetto la nota dei renitenti da inseguirsi, modulo n° 93.	1° gennaio
Inscrizioni sul giornale	Id. § 1	2	Pubblicato il manifesto modulo n° 1 per ammonire i giovani che compiono l'anno 19 di età del dovere di farsi inscrivere sulla lista di leva.	id.
	Id. § 2	3	Aperto il registro giornale mod. 2 per inscrivervi i giovani quando vengono a presentarsi.	2 gennaio
Lista di leva	Id. § 33	4	Compilata la lista di leva dei giovani nati nel 1847 conforme al mod. n° 6.	gennaio
	Id. § 37	5	Pubblicato per 15 giorni consecutivi l'elenco dei giovani inscritti sulla lista di leva, mod. n° 7.	febbraio
	Id. § 40	6	Pubblicato come sopra l'elenco dei giovani nati nel comune ignoti all'autorità amministrativa, mod. n° 8.	id.
	Id. § 43	7	Esaminata e verificata la lista di leva dalla giunta municipale.	id.
	Id. § 45	8	Trasmesso al sotto-prefetto copia autentica della suddetta lista approvata.	marzo
Militari in congedo illimitato	Id. § 990 e 993	9	Vidimato il foglio di congedo ai militari giunti alle case loro in congedo illimitato, giusta l'elenco ricevuto dal comandante militare.	gennaio
Ruoli matricolari	Id. § 997	10	Fatte sui ruoli matricolari del comune le annotazioni in conformità dell'elenco suddetto.	id.
Cong. assoluto	Id. § 1019	11	Ricevuto dal comandante militare l'elenco dei militari in congedo illimitato i quali debbono ritirare il congedo assoluto, e dato ai medesimi le istruzioni di cui nel controcitato paragrafo.	marzo
Chiamata alla leva	Id. § 97 e 98	12	Pubblicato il manifesto del sotto-prefetto relativo alla chiamata della leva dei giovani nati nel 1845, e spediti individuali precetti agli iscritti, e pubblicato il manifesto, mod. n° 7.	ottobre
Estrazione	Id. § 108	13	Intervento del sindaco e del segretario al capo-luogo del mandamento per l'estrazione.	novembre
Ripartimento del contingente	Id. § 158	14	Pubblicato per giorni otto lo stato numerico del ripartimento del contingente ricevuto dal sotto-prefetto.	gennaio
Sospensione della leva	Disposiz. minist. 2 gennaio 1866	15	Pubblicato il manifesto del sotto-prefetto relativo alla sospensione sino a nuovo ordine delle operazioni di leva.	id.
Ripresa della leva	Id. Id. 23 marzo 1866	16	Pubblicato il manifesto del sotto-prefetto indicante la ripresa della leva e l'epoca delle relative operazioni per ogni mandamento. Intimato individuali precetti agli inscritti.	aprile

(Continua)

CARLO ASTENGO, *Direttore-Gerente*. FIRENZE. — TIP. FODRATTI.

Digitized by Google

Anno V. -- N. 14 15 Luglio 1866

MANUALE

DEGLI

AMMINISTRATORI COMUNALI E PROVINCIALI.

SOMMARIO.

R. decreto 14 *giugno* 1866 *sull'esercizio della professione di dentista.* — *R. decreto* 28 *giugno* 1866 *sulla riscossione pel* 1866 *delle imposte fondiaria, fabbricati e ricchezza mobile.* — *R. decreto* 28 *giugno* 1866 *portante nuova imposta sulle vetture pubbliche e private e sui domestici.* — *R. decreto* 28 *giugno* 1866 *sui dazi di consumo.* — *Circ.* 25 *giugno* 1866 *sui renitenti della guardia mobile.* — *Circ.* 23 *giugno* 1866 *sulla rappresentanza delle amministrazioni in giudizio.* — *Giurisprudenza amministrativa: sovrimposte; impiegati provinciali; domicilio; privative di pesi e misure pubbliche; spese obbligatorie.* — *Tabella dei lavori spediti negli uffici comunali.*

R. decreto 14 *giugno* 1866, *n°* 3003. — *Esercizio della professione di dentista.*

VITTORIO EMANUELE II, ECC., RE D'ITALIA.

Sulla proposta del nostro ministro per gli affari dell'interno;

Veduta la legge 20 marzo 1865, n° 2248 (all. C) sulla sanità pubblica;

Veduto il regolamento per l'esecuzione della predetta legge approvato con regio decreto 8 giugno 1865, n° 2322;

Considerando che il testo letterale dell'art. 17 del detto regolamento sull'esercizio dell'arte di dentista, può prestarsi a qualche dubbio nella sua applicazione, relativamente a quegli esercenti che non possedendo diploma in alta chirurgia, sono tuttavia autorizzati all'esercizio dell'arte di dentista con diploma in chirurgia minore, o con diploma speciale e valevole solo per l'esercizio dell'arte di dentista.

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. All'art. 117 del regolamento 8 giugno 1865 sulla sanità pubblica è sostituito il seguente:

Art. 117. Nessuno potrà esercitare l'arte di dentista, se non ha ottenuto il diploma in alta chirurgia od in chirurgia minore, ovvero quello speciale di dentista, in una delle università dello stato.

Ordiniamo, ecc.

Dato a Firenze, il 14 giugno 1866.

VITTORIO EMANUELE.

CHIAVES.

R. decreto 28 *giugno* 1866, *n°* 3023. — *Ammontare e modo di riscossione pel* 1866 *dell'imposta fondiaria sui terreni e sui fabbricati e di quella sui redditi della ricchezza mobile, e nuove imposte autorizzate a favore dei comuni.*

EUGENIO PRINCIPE DI SAVOIA CARIGNANO

Luogotenente generale di S. M.

VITTORIO EMANUELE II, ECC., RE D'ITALIA.

In virtù dell'autorità a noi delegata;

Vista la legge in data d'oggi, n° 2987;

Visto il progetto di legge sui provvedim. finanziari;

Sulla proposizione del ministro delle finanze;

Sentito il consiglio dei ministri;

Abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

Per l'anno 1866 le imposte qui appresso indicate verranno riscosse nella misura e secondo le norme stabilite nel presente decreto.

Art. 1. L'imposta fondiaria sui terreni per l'anno 1866 sarà riscossa in conformità della legge 14 luglio 1864, n° 1831, fatta deduzione da ciascun contingente compartimentale dell'imposta sui fabbricati che vi era unita, e che ne fu stralciata per effetto della legge 24 gennaio 1865 n° 2136.

Art. 2. L'imposta fondiaria sui fabbricati continuerà ad essere regolata dalla legge 26 gennaio 1865, n° 2136: l'aliquota sarà quella fissata colla legge 11 marzo 1865, n° 2272.

Art. 3. La legge 14 luglio 1864, n° 1830, che stabilì una imposta sui redditi della ricchezza mobile è mantenuta in vigore.

Pel primo semestre del 1866 il governo è autorizzato ad esigere l'imposta, valendosi dei ruoli rettificati del 1865.

Pel secondo semestre del 1866 l'imposta sarà applicata colle modificazioni introdotte in forza degli articoli seguenti.

Art. 4. L'imposta sui redditi della ricchezza momobile è stabilita dal 1° luglio 1866 nell'aliquota uniforme dell'8 per cento sopra il reddito imponibile di ciascun contribuente.

Quando i redditi di ricchezza mobile, contemplati nel secondo e terzo capoverso dell'articolo 24 della citata legge, non sono superiori alle 250 lire imponibili, sono esenti da imposta.

I redditi di ricchezza mobile, contemplati nel primo capoverso dell'articolo 24 della stessa legge, sa-

Digitized by Google

ranno tassati su tutto l'ammontare loro, ancorchè inferiori alle 250 lire imponibili.

Quando, tenuto conto degli altri redditi derivanti o da ricchezza mobile contemplati nel primo capoverso dell'articolo 24 della legge suddetta o da beni stabili spettanti allo stesso contribuente, questi abbia in complesso un reddito superiore alle 250 lire imponibili, ma non alle 350, i redditi imponibili, contemplati nel 2° e 3° capoverso dell'art. 24 della legge, pagheranno il 4 per cento.

Quando i redditi di ricchezza mobile, contemplati nel 2° e 3° capoverso dell' articolo 24 della legge, sono superiori alle 250 lire imponibili, ma non alle 350, pagheranno il 4 per cento.

Quando il reddito complessivo di un contribuente, comunque composto, sia superiore a lire 350 imponibili, sarà tassato con l'aliquota dell'8 per cento.

Art. 5. Non saranno compresi nella determinazione della parte imponibile dei redditi quelli provenienti da stipendi, pensioni ed altri assegni fissi personali, che si pagano dal tesoro per conto erariale, pei quali si riscuoterà l' imposta mediante ritenuta all'atto del pagamento delle rispettive rate di stipendio, di pensioni o di assegni.

Art. 6. Le provincie, i comuni, gli enti morali, le società in accomandita per azioni e le società anonime dichiareranno non solo i redditi propri, ma eziandio gli stipendi, pensioni e assegni che essi pagano, gl'interessi dei debiti da loro contratti e delle obbligazioni da loro emesse, e pagheranno direttamente l'imposta relativa anche a questi ultimi redditi, rivalendosene sui loro assegnatari e creditori mediante ritenuta.

Art. 7. Le direzioni delle casse ecclesiastiche, gli economati, e le amministrazioni dei beni di enti morali soppressi faranno altrettante dichiarazioni parziali in ciascun capo-luogo di quelle provincie nelle quali abbiano redditi di ricchezza mobile.

I consigli provinciali ripartiranno i redditi in tal modo dichiarati fra i comuni secondo la provenienza loro.

Le banche e gli istituti di credito dovranno dichiarare i loro redditi parziali in ciascun comune ove hanno sede, succursale, o agenzia, e i possessori di più stabilimenti industriali dove gli stabilimenti sono posti. I redditi relativi alle obbligazioni delle società anonime saranno dichiarati nella sede principale della società.

Art. 8. Ferme le disposizioni degli articoli precedenti, i contribuenti faranno le loro dichiarazioni e pagheranno le loro quote d'imposta nei luoghi stabiliti dalle disposizioni della legge 14 luglio 1864, n° 1830.

Art. 9. Nella dichiarazione dei redditi sui quali il contribuente deve pagare direttamente l'imposta, sarà fatta menzione di quelli di cui è parola nei precedenti articoli 5, 6 e 7.

Nel caso in cui un contribuente sia tenuto a fare la dichiarazione in più comuni, dovrà in ognuno di essi far menzione dei redditi dichiarati.

Art. 10. Le liste dei contribuenti preparate dalle giunte municipali, e le dichiarazioni fatte dai contribuenti verranno rivedute ed appurate da uno o più agenti finanziari ai quali sono date tutte le facoltà che la legge 14 luglio 1864, n° 1830, attribuisce alle commissioni di sindacato.

L'agente finanziario sarà però tenuto di mandare avviso al contribuente per cui avesse fatta la dichiarazione od aumentato il reddito dichiarato.

Art. 11. Le rappresentanze comunali o consorziali nomineranno due delegati, che uniti ad un delegato del governo formeranno una commissione alla quale potranno ricorrere i contribuenti.

Quando un comune o consorzio abbia una popolazione maggiore di dodici mila abitanti, la commissione potrà essere composta di un numero maggiore, serbata la proporzione fra i membri elettivi e i delegati del governo.

Le commissioni comunali o consorziali rinvieranno col loro avviso il ricorso all'agente finanziario, il quale, quando annuisca al parere della commissione, farà sulle schede e sulle tabelle dei redditi le occorrenti rettificazioni e modificazioni; in caso contrario ne deferirà la decisione ad una commissione provinciale di appello. A questa commissione potranno ricorrere i contribuenti contro i pareri delle commissioni locali.

Art. 12. La commissione provinciale d'appello sarà composta di cinque membri, uno nominato dal consiglio provinciale, un altro nominato dalla camera di commercio della provincia o del capo-luogo della provincia, e due nominati dalla direzione generale delle tasse: il quinto sarà nominato dal prefetto ed avrà la presidenza della commissione.

Potrà il governo accrescere, occorrendo, di due o di quattro membri la commissione, e la nomina di essi spetterà per metà al consiglio provinciale e per metà alla direzione delle tasse.

Art. 13. Pei casi di conflitto fra comuni e consorzi intorno all'attribuzione dei redditi di un contribuente, e pei casi d'iscrizione di un contribuente per gli stessi redditi nelle tabelle di più comuni di diverse provincie, sarà ammesso il ricorso presso una commissione centrale nominata dal ministro delle finanze.

Sono pure ammessi avanti alla stessa commissione, dopo il giudizio delle commissioni provinciali d'appello, ricorsi che riguardano la applicazione della legge. Ma il giudizio delle commissioni provinciali, quanto alla estimazione delle somme dei redditi imponibili, non è soggetto a ricorso, e quelle somme diventano definitive a norma dell'art. 26 della legge 14 luglio 1864, n° 1830.

Art. 14. Pel secondo semestre dell'anno 1866, non sarà applicato il decimo di guerra sulla tassa prediale e su quella dei fabbricati, ma in sua vece sarà imposta una tassa straordinaria sull'entrata fondiaria nel modo seguente:

I proprietari dei beni stabili, rustici ed urbani dichiareranno la entrata netta dei loro stabili; la entrata sarà dichiarata dove sono situati i beni, e sarà

Digitized by Google

accertata nelle forme e coi metodi stabiliti per i redditi della ricchezza mobile.

Si terrà conto in deduzione:

1° Dei debiti ipotecari, chirografari e degli altri oneri che gravano l'entrata del fondo;

2° Della tassa fondiaria, e della sovratassa provinciale e comunale.

Sul residuo il proprietario pagherà il 4 per cento all'anno.

Art. 15. Dal 1° luglio 1866 saranno applicate, rispetto alle imposte e sovrimposte provinciali e comunali, le seguenti disposizioni:

È data facoltà alle provincie di sovrimporre centesimi addizionali all'imposta principale sulla ricchezza mobile sino al limite del 25 per 100 della medesima.

Uguale facoltà è data ai comuni; però qualora la provincia non credesse di usare della sua facoltà interamente, quella dei comuni si estenderà di altrettanto, in guisa che nel complesso la sovrimposta sui redditi della ricchezza mobile in nessun caso possa oltrepassare il 50 per 100 della principale.

È esente da sovrimposte comunali e provinciali la imposta sui redditi di che agli articoli 5 e 14.

Art. 16. La facoltà concessa ai comuni dall'art. 118 della legge 20 marzo 1865, n° 2248, è estesa eziandio ad imporre una tassa sul valore locativo delle abitazioni e delle immediate loro dipendenze.

Art. 17. L'imposta sul valore locativo è dovuta da chiunque privato cittadino o straniero tenga a sua disposizione del comune una casa o un appartamento con mobili, siano questi propri o altrui, quand'anche non occupi o solo rade volte la sua casa od il suo appartamento.

Se la casa od appartamento serve in parte a pubblico ufficio, a scuola, ad istituto di beneficenza, ad opifizio o magazzino, la parte che è destinata a simili usi sarà esente da tassa.

Per gli appartamenti che si affittano mobiliati, e per quelli che si subaffittano con mobili o senza, la tassa è dovuta dal proprietario o dal primo inquilino che se ne rivarranno sugli inquilini o subinquilini.

Le società, circoli, casini e stabilimenti privati sono imposti in nome collettivo in ragione dei locali di cui hanno l'uso o la disponibilità.

Art. 18. Il valore locativo delle abitazioni si desume dal loro fitto reale o presunto senza veruna detrazione.

Il fitto reale è determinato dalle locazioni scritte o verbali.

Il fitto presunto è stabilito per via di confronto con le case ed abitazioni poste in parità di condizioni.

Art. 19. La tassa diretta sul valore locativo potrà essere proporzionale o progressiva.

La tassa proporzionale non sarà maggiore del 2 per cento.

Per applicare la tassa in ragione progressiva sul valore locativo, il consiglio comunale dovrà distinguere in categorie il montare delle pigioni e graduare la tassa dentro il limite di 4 a 10 per cento, determinando anche le categorie degli esenti.

Art. 20. Quando i centesimi addizionali, provinciali o comunali sull'imposta fondiaria giungano complessivamente a pareggiare l'imposta principale governativa, i comuni non potranno aumentare ancora centesimi addizionali sulla fondiaria, se non ottenendone speciale autorizzazione dalla deputazione provinciale, e semprechè nel tempo stesso sperimentino la tassa sul valore locativo.

Art. 21. È fatta facoltà al governo del re, previo l'avviso del consiglio di stato, di coordinare con decreti reali le disposizioni comprese nel presente decreto e negli altri della stessa data relativi a provvedimenti finanziari, con quelli delle leggi in vigore, e di concordarle fra loro per quanto concerne la loro esecuzione.

Ordiniamo, ecc.

Dato a Firenze, addì 28 giugno 1866.

EUGENIO DI SAVOJA.

A. Scialoja.

R. decreto 28 giugno 1866, n° 3021. — Imposta sulle vetture pubbliche e private, e sui domestici.

EUGENIO PRINCIPE DI SAVOIA CARIGNANO
Luogotenente generale di S. M.
VITTORIO EMANUELE II, ecc., Re d'Italia.

In virtù dell'autorità a noi delegata;

Vista la legge in data d'oggi, n° 2987;

Visto il progetto di legge sui provvedimenti finanziari;

Sulla proposizione del ministro delle finanze;

Sentito il consiglio dei ministri;

Abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

Art. 1. I possessori e concessionari di vetture si pubbliche che private, tanto per uso proprio che per oggetto di speculazione e per servizio altrui, sono sottoposti ad una tassa.

Art. 2. È considerata come vettura pubblica qualunque veicolo, sospeso su molle e destinato al trasporto, mediante mercede, di persone o di merci.

Non sono compresi in questo decreto i veicoli che percorrono le strade ferrate e quelli che sono di proprietà dello stato.

Art. 3. Chiunque intende mettere e tenere in circolazione una vettura pubblica dovrà munirsi di licenza.

Art. 4. Non sarà accordata licenza se non si farà constare del pagamento della tassa nella misura fissata dal presente decreto.

Art. 5. Le vetture pubbliche sono distinte in due categorie:

La prima categoria comprende le vetture che fanno un servizio a periodi fissi, o con destinazioni determinate, e che contengono più di cinque persone oltre il conduttore.

La seconda comprende tutte le altre vetture da nolo o di piazza di qualunque forma e dimensione.

Art. 6. La tassa di licenza cui sono sottoposte le vetture pubbliche è fissata dalla tariffa che va unita al presente decreto, e che servirà di base anche agli abbonamenti.

Digitized by Google

Art. 7. Ogni possessore, a qualunque titolo, di vetture sospese su molle destinate al trasporto delle persone, è sottoposto ad una tassa, la quale è fissata dalla tariffa unita al presente decreto.

Art. 8. La tassa sulle vetture private che sieno fregiate di stemmi ed emblemi gentilizi, sarà raddoppiata.

Art. 9. La tassa sulle vetture pubbliche è dovuta nel comune dove è stabilita la sede principale del servizio; quella sulle vetture private nel luogo ove se ne fa l'uso ordinario, e sarà pagata a trimestri anticipati.

Il trimestre cominciato s'intenderà per compiuto.

Art. 10. Chiunque tenga a sua disposizione domestici per servizio suo e della sua famiglia, sarà sottoposto ad una tassa di lire 3 per ogni serva, e di lire 6 per ogni servitore, senza distinzione se i detti domestici ricevano o no l'alloggio e il vitto dalle persone da cui dipendono.

La tassa sarà raddoppiata per quei servitori che indossassero livrea.

Art. 11. Non si comprendono nel novero di domestici:

1° I commessi, fattorini, operai, giornalieri, e salariati che prestano i loro servigi per lavori agricoli, industriali e commerciali;

2 I trabanti e i soldati di confidenza;

3° I vetturali, sorveglianti e mozzi delle vetture pubbliche;

4° I famigli al servizio delle amministrazioni dello stato, delle provincie e dei comuni, e degli istituti di educazione, di istruzione e di beneficenza;

5° Coloro che nella giornata prestano servizio a più persone non conviventi nello stesso alloggio.

Art. 12. Sono esenti dalle tasse contemplate in questo decreto:

1° Il Re ed i membri della famiglia reale;

2° I rappresentanti e gli agenti di potenze estere, salvo che sieno regnicoli, o naturalizzati, e semprechè esista reciprocità di trattamento negli stati dai quali essi agenti dipendono;

3° I fabbricanti o negozianti di carrozze per il loro commercio;

4° I possessori di veicoli d'ogni specie destinati esclusivamente al trasporto delle merci.

Art. 13. È data facoltà ai comuni di sovrimporre centesimi addizionali al principale delle tasse contemplate in questo decreto, ma in nessun caso la sovrimposta potrà oltrepassare il 50 per cento.

Art. 14. Con regolamento da approvarsi per decreto reale, previo il parere del consiglio di stato, sarà provvisto all'esecuzione ed all'applicazione di questo decreto.

Ordiniamo, ecc.

Dato a Firenze, addì 28 giugno 1866.

EUGENIO DI SAVOIA.

A. Scialoja.

Tariffa delle tasse sulle vetture.

	Nei comuni aventi popolazione agglomerata non minore di 50 mila abitanti	Nei comuni aventi popolazione agglomerata non minore di 10 mila abitanti e non maggiore di 50 mila	Negli altri comuni aventi popolazione agglomerata minore di 10 mila abitanti
Vetture pubbliche.			
1° Vetture di prima categoria per ogni posto da viaggiatori, e per ogni chilometro di percorrenza	L. 0 01	0 005	0 0025
2° Vetture di seconda categoria, tassa fissa annuale . . .	» 60 »	40 »	20 »
Vetture private.			
3° Vetture a quattro ruote con più di tre posti, compreso il conducente, disponibili per trasporto delle persone, e vetture a quattro ruote e a due cavalli	» 40 »	20 »	10 »
4° Vetture a quattro ruote e ad un solo cavallo, con meno di tre posti disponibili, escluso il conducente.	» 20 »	10 »	5 »
5° Vetture a due ruote. . . . . : .	» 12 »	8 »	4 »

Visto d'ordine di S. A. R.

Il ministro delle finanze, A. Scialoja.

Digitized by Google

Estratto del R. decreto in data 28 giugno 1866, n° 3018, relativo ai dazi di consumo.

EUGENIO PRINCIPE DI SAVOIA CARIGNANO
Luogotenente generale di S. M.
VITTORIO EMANUELE II, ECC., RE D'ITALIA.

In virtù dell'autorità a noi delegata, e delle facoltà concedute al governo coll'articolo 2° della legge in data d'oggi, n° 2987;

Vedute le disposizioni contenute nel progetto di legge sui provvedimenti finanziari relativamente ai dazi di consumo ed alle privative;

Considerando che nelle presenti circostanze sia utile non aggravare durante il 1866 con aumenti di dazi di consumo la condizione finanziaria dei comuni;

Sulla proposta del ministro delle finanze;

Sentito il consiglio dei ministri;

Abbiamo ordinato ed ordiniamo:

TITOLO I.
Dazi di consumo.

Art. 1. L'imposta in pro dello stato istituita colla legge 3 luglio 1864, n° 1827, sul consumo del vino dell'aceto, dell'acquavite, dell'alcool, dei liquori, della carne, si estenderà cominciando dal 1° gennaio 1867 alle farine, al riso, agli olii, al burro, al sego, strutto bianco e allo zucchero.

Sono sostituite le annesse tariffe, allegato *A*, firmate d'ordine nostro dal ministro delle finanze, a quelle che andavano unite a detta legge.

Nella esportazione dai comuni per l'estero dei prodotti compresi nella predetta tariffa, sarà restituita la tassa pagata all'interno colle norme che verranno stabilite con decreti reali.

Nell'uscita dai comuni chiusi le disposizioni dell'art. 17 della legge 3 luglio 1864 sovracitata circa la restituzione del dazio dell'uva, mosto e vino sono applicate anche agli olii e alle olive, con quelle cautele che saranno stabilite con apposito regolamento.

Art. 2. Per l'applicazione delle nuove tariffe i comuni sono divisi in quattro classi, e per la riscossione dei dazi in esse determinati è mantenuta la distinzione di comuni chiusi e di comuni aperti.

Art. 3. Sono comuni di prima classe quelli di una popolazione agglomerata superiore a 50,000 abitanti.

Sono comuni di seconda classe quelli di una popolazione agglomerata da 20,001 a 50,000.

Sono rispettivamente comuni di terza e quarta classe quelli che per la legge 3 luglio 1864, n° 1827, erano di quarta e quinta classe.

Conseguentemente le prescrizioni dei due primi capoversi dell'articolo 5° di detta legge non sono applicabili che ai comuni delle prime tre classi.

Si applicheranno alla quarta classe le disposizioni dell'articolo 5° stabilite pei comuni di quinta classe.

Art. 4. Gli animali che nascono nei comuni chiusi sono considerati riguardo all'imposta come animali che vi entrano.

Si estenderà il dazio anche alle farine macinate entro la linea daziaria dei comuni chiusi quando venga dichiarato che sono destinate per la consumazione locale.

La stessa disposizione si applicherà agli olii e ai vini fatti con olive ed uve raccolte nel perimetro daziario.

Sarà provveduto con apposito regolamento, al modo di accertare la quantità delle farine, olii e vini prodotti nell'interno dei comuni chiusi, distinati all'interna consumazione.

Art. 5. L'articolo 8° della legge suddetta è applicabile a tutte le carni annoverate nella nuova tariffa.

Art. 6. I consigli comunali possono imporre una tassa addizionale di consumo sulle derrate annoverate all'art. 1° ed un dazio di consumo sugli altri commestibili e sulle altre bevande, sui foraggi, combustibili, materiale da costruzione, mobili, sapone ed altre materie di consumo locale, di natura analoga ai generi suindicati, e ciò sino all'importo del 15 per cento sul loro valore. Però la tassa addizionale comunale non potrà oltrepassare il 30 per cento della principale, salvo per la farina, pane, pasta e riso, ai quali potrà applicarsi il *maximum* degli altri dazi di consumo.

Potrà inoltre il governo del re acconsentire che questo *maximum* sia portato al 15 per cento del valore, previo il parere della deputazione provinciale.

Potrà infine, durante il 1866, sulla domanda dei municipii, previo il parere della camera di commercio e sentito il consiglio di stato, aggiungere altre materie di consumo locali a quelle sopraindicate sulle quali possano imporre una tassa i comuni.

Art. 7. Sono mantenute tutte le disposizioni della legge 3 luglio 1864, n° 1827, che non siano espressamente modificate col presente decreto.

Art. 8. I comuni attualmente convenuti col governo pei dazi di consumo avranno diritto di ottenere una proroga del loro contratto per un biennio a datare dal 1° gennaio 1867, estendendolo anche ai nuovi dazi, purchè paghino un canone che pei comuni chiusi non sia inferiore a ventun decimi, e per gli aperti diciasette decimi del canone che ora corrispondono.

I comuni già convenuti col governo per un minimo, colla divisione delle eccedenze, dovranno pagare almeno il 5 per cento di più del nuovo canone totale di cui al capoverso precedente.

Ove però qualcuno di essi ricusasse la convenzione, il governo potrà provvedere alla riscossione anco mediante appalti provinciali.

Pel comune di Firenze il nuovo contratto sarà basato anco sull'ampliamento della nuova circoscrizione daziaria e sull'aumento della sua popolazione.

Per gli altri comuni, ad eccezione di quello di Torino, per cui venne specialmente provveduto, si terrà per base della loro classe la popolazione accertata ufficialmente il 31 dicembre 1861, senza farsi carico degli eventuali aumenti e diminuzioni posteriori.

Art. 9. Pei comuni, nei quali la riscossione dei dazi di consumo è stata ceduta alla società dell'appalto generale, il governo potrà affidare alla so-

Digitized by Google

cietà stessa anche la riscossione dei nuovi dazi, dovendo in questo caso la società concessionaria pagare così pei comuni chiusi, come pei comuni aperti quel maggior canone che sia in giusta proporzione colle variazioni delle tariffe portate dal presente decreto.

Art. 10. In caso di guerra è fatta facoltà al governo di provvedere con decreto reale alla esenzione temporaria del dazio di consumo pei viveri e foraggi destinati alle truppe mobilizzate ed al modo di indennizzare i comuni e gli appaltatori dei dazi in confronto degli introiti medii dell' anno precedente, tenuto conto delle variazioni di tariffa.

A coloro che abusino di codesta esenzione saranno applicate le pene che sono o saranno stabilite contro i frodatori del dazio di confine.

Art. 11. Sarà punito con multa non minore del doppio del dazio dovuto, nè maggiore del declupo chi in frode della legge introduca oggetti sottoposti alla tassa, intraprenda o eserciti la manifattura dei prodotti soggetti a tassa di fabbricazione, non uniformandosi ai regolamenti sul dazio, o notifichi quantità o qualità inferiori alle reali; e in generale chiunque in qualsiasi modo, tanto nei comuni chiusi che negli aperti, sottragga o tenti sottrarre gli oggetti al pagamento della tassa dovuta.

A colui che, dopo essere stato condannato tre volte, commetterà una nuova contravvenzione, oltre il massimo della multa, potrà, se le circostanze dimostrino che si tratti di contrabbando per speculazione, essere applicata la pena del carcere ostensibile a tre mesi.

Il massimo della pena sarà sempre applicato agli impiegati dello stato o dei comuni, agli agenti della forza pubblica, alle guardie doganali ed alle guardie comunali che abbiano partecipato al contrabbando.

Le suddette pene saranno applicate senza pregiudizio delle maggiori che fossero stabilite dalle altre leggi penali.

Art. 12. È fatta facoltà al governo di permettere che i dazi di consumo esclusivamente comunali si mantengano a tutto l' anno 1867 anche oltre il limite del *maximum* di cui all' art. 13 della legge 3 luglio 1864, n° 1827, nei comuni dove le tariffe ora vigenti sieno superiori a quel limite.

. . . .

ALLEGATO A.

Tariffa del dazio interno di consumo.

		COMUNI – Classe 1ª	2ª	3ª	4ª
Bevande.					
Vino ed aceto in fusti	l'ettolitro	7 "	5 "	4 "	3 50
Id. in bottiglie	l'una	" 15	" 10	" 05	" 05
Il vinello, il mezzovino, la pesca, l'agresto, pagano la metà del vino					
Mosto (nei soli comuni chiusi)	l'ettolitro	5 50	4 "	3 "	2 50
Uva in quantità maggiore di 5 chilog. (nei soli comuni chiusi)	il quint.	3 50	2 50	2 "	1 50
Alcool e acquavite sino a 50 gradi dell'alcoolometro di Gay-Lussac	l'ettolitro	24 "	16 "	12 "	9 "
Alcool e acquavite a più di 59 gradi dell'alcoolometro di Gay-Lussac e liquori	l'ettolitro	40 "	30 "	20 "	16 "
Alcool, acquavite e liquori in bottiglie	l'una	" 60	" 50	" 40	" 30
Carni.					
Buoi e manzi	per capo	40 "	30 "	25 "	20 "
Vacche e tori	"	25 "	20 "	17 "	13 "
Vitelli sopra l'anno	"	22 "	16 "	14 "	12 "
Vitelli sotto l'anno	"	12 "	10 "	8 "	6 "
Maiali	"	16 "	12 "	10 "	8 "
Id. piccoli da latte	"	5 "	4 "	3 "	2 "
Agnelli, caprotti, pecore e capre	"	" 50	" 40	" 30	" 25
Carne macellata fresca	il quintale	12 50	10 "	8 "	6 "
Carne salata, strutto bianco	"	25 "	20 "	17 "	14 "
La tassa sulle bestie si riscuoterà a peso ed in base alla tariffa della carne macellata fresca diminuita del 20 per 100 in quei comuni che ne faranno rischiesta e che provvederanno i pesi occorrenti.					
Farine e riso. (Nei soli comuni chiusi).					
Farine di frumento, pane e paste	il quintale	2 "	1 80	1 60	1 40
Farine, pane e paste d'ogni altra specie	"	1 40	1 20	1 "	" 90
Riso	"	2 "	1 80	1 60	1 40
Il riso con buccia paga la metà, il risino un terzo del dazio già stabilito pel riso.					
Olii e burro. (Nei soli comuni chiusi).					
Burro, olio vegetale ed animale di qualunque sorta, esclusi gli olii medicinali	il quintale	8 "	7 "	6 "	5 "
Olio minerale, sego	"	4 "	3 50	3 "	2 50
Frutti e semi oleiferi	"	2 "	1 75	1 50	1 25
Zucchero. (Nei soli comuni chiusi).					
Zucchero	il quintale	10 "	8 "	6 "	4 "

Tariffa della tassa di fabbricazione.

Birra	l'ettolitro	7 "
Acque gassose	"	4 "

Visto d'ordine di S. A. R., il ministro delle finanze, A. SCIALOIA.

Digitized by Google

Circolare del ministero dell'interno (direz. generale amministrativa), in data 23 giugno 1866, n° 36, div. 5ª, sez. 3ª, ai prefetti e sotto-prefetti del regno.

Denunzia ai tribunali dei renitenti della guardia mobile.

Talune prefetture si son rivolte a questo ministero chiedendo da chi debba promuoversi l'azione penale di cui all'art. 146 della legge 4 marzo 1848 contro i militi renitenti della guardia mobile.

Infatti nè la cennata legge del 1848, nè l'altra del 4 agosto 1861, nè il regolamento del 24 settembre 1864 per l'esecuzione della medesima contengono alcuna disposizione al riguardo; però siccome, ai termini dell'art. 11 di esso regolamento, è dato al consiglio di revisione l'obbligo di trasmettere al ministero della guerra per mezzo del comando militare il ruolo nominativo dei componenti i battaglioni mobili, così per analogia e sul conforme avviso del detto ministero, il sottoscritto ha creduto dichiarare che spetta allo stesso consiglio di revisione il promuovere per mezzo del suo presidente l'azione penale contro i militi renitenti, sulla denuncia dei medesimi che dovrà esser fatta dall'autorità militare da cui dipendono i battaglioni mobilizzati della guardia nazionale.

Nel darne comunicazione ai signori prefetti e sotto-prefetti del regno per loro opportuna norma, il sottoscritto crede utile di avvertire onde prevenire ogni dubbio che per procedere al rimpiazzo dei renitenti spetterà ai consigli di revisione il designare i militi iscritti nelle liste dei mobilizzabili immediatamente dopo quelli già chiamati, salvo a prendersi prima gli opportuni concerti coll'autorità militare per sentire se reputa assolutamente necessario il completamento del battaglione.

Pel ministro, Bianchi.

Circolare del ministero dell'interno (direz. generale amministrativa), in data 23 giugno 1866, n° 35, div. 5ª, sez. 1ª, ai signori prefetti del regno.

Rappresentanza delle amministrazioni in giudizio.

Questo ministero ha potuto verificare che non tutti i capi di amministrazione autorizzati dal regolamento 25 giugno 1865 a rappresentare lo stato dinanzi ai tribunali ed a delegare chi lo rappresenti, si attengono alle forme stabilite così dal regolamento anzi detto come dal codice di procedura civile.

Molti di essi, infatti, invece di munire del mandato i procuratori, trasmettono senz'altro l'atto di citazione intimato loro agli uffici del contenzioso finanziario perchè provveggano essi alla rappresentanza e difesa delle ammininistrazioni, anche quando la causa è portata avanti alle autorità giudiziarie fuori del luogo ove ha sede l'ufficio stesso del contenzioso.

Questo provvide finora delegando i procuratori inscritti nell'albo dei difensori erariali; ma potrebbe accadere che tale sistema venisse impugnato, per non essere il mandato del procuratore nella forma voluta dall'art. 48 del codice di procedura civile e dal regolamento approvato per l'esecuzione della legge sul contenzioso amministrativo, e potrebbero da ciò derivare, massime per quanto riguarda i giudizi di appello, danni irreparabili.

Importa pertanto, che tutti i capi delle amministrazioni provinciali autorizzati alla rappresentanza dell'erario, giusta la tabella annessa al regolamento 25 giugno 1865, si concertino prontamente cogli uffici del contenzioso finanziario per la delegazione dei procuratori che abbiano a rappresentare le amministrazioni stesse in giudizio per determinate specie di controversie, rilasciando ai medesimi analogo mandato a termini delle sopracitate disposizioni. Per ogni altra controversia, la cui natura non richiegga partecipazione del contenzioso finanziario, basterà che tanto i capi delle amministrazioni centrali quanto quelli delle provinciali, rilascino mandato speciale e lo trasmettano unitamente all'atto di citazione.

Nell'interesse della difesa giudiziale dello stato, e per secondare le giuste rimostranze in proposito fatte dal signor ministro delle finanze, il sottoscritto prega il signor prefetto di porre ogni cura perchè le suddette regole sieno puntualmente osservate nella trattazione delle liti, compiacendosi di tenere ragguagliato questo ministero de' relativi provvedimenti.

Pel ministro, Alasia.

GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA

Sovrimposte.

Il consiglio comunale ha facoltà di fare sovrimposte alle contribuzioni dirette, e non già alla sola imposta fondiaria.

La proporzionale distribuzione della somma che vuolsi sovra imporre alle varie imposte dirette è di competenza del direttore delle tasse.

Decisione della prefettura della provincia di Girgenti, in data 17 dicembre 1865.

Vista la deliberazione con la quale il consiglio comunale di X.... nella seduta del 23 dello scorso novembre, ha ammesso nel bilancio del p. v. esercizio 1866 un articolo d'introito in lire 3023,60 di sovraimposta alla fondiaria;

Vista la lettera del sotto-prefetto di ..... in data del 10 di questo mese, qui pervenuta il 13 successivo, con la quale è stata inviata la detta deliberazione, da lui vistata, ad oggetto di farsene la trasmissione alla direzione delle tasse e del demanio pel dippiù di legge;

Visto il regolamento per l'applicazione dell'imposta sui redditi della ricchezza mobile nell'anno 1865, approvato con R. decreto del 25 maggio scorso, n° 2318;

Visto il regolamento per l'esecuzione della legge

Digitized by Google

26 gennaio 1865, nº 2136, sull'unificazione dell'imposta sui fabbricati, approvato con regio decreto del 25 maggio scorso, nº 2319;

Vista la legge comunale e provinciale del 20 marzo 1865, e il successivo regolamento per l'esecuzione della legge medesima, approvato con R. decreto dell'8 giugno ultimo;

Considerando che il nº 5 dell'art. 118 dà facoltà ai consigli comunali di *fare sovraimposte alle contribuzioni dirette* e non mai sulla sola imposta fondiaria, e che il fare diversamente è contrario non solo alla chiara dizione dell'articolo suddetto, ma ben anco al successivo art. 230 alinea, relativo alla proporzionale distribuzione delle imposte medesime;

Considerando che il consiglio comunale non ha altra facoltà se non che quella di stanziare la cifra che intende di sovrimporre sulle contribuzioni dirette, mentre la proporzionale distribuzione di detta cifra fra le varie imposte dirette è di competenza del direttore delle tasse in forza dell'art. 106 del regolamento per l'applicazione dell'imposta sui redditi della ricchezza mobile, e dell'art. 60 del regolamento sulla unificazione dell'imposta sui fabbricati;

Considerando che, ai sensi dell'art. 65 del suenunciato regolamento degli 8 giugno scorso, il termine prefisso dall'art. 136 della legge comunale e provinciale, relativamente alle deliberazioni che dovrebbero dichiararsi nulle a mente del successivo art. 227, non decorre che dal giorno in cui risulti essere le deliberazioni suddette pervenute a notizia del prefetto;

Ritenuto che con la deliberazione di cui è cenno si sono violate le disposizioni contenute negli articoli 118 e 230 della ripetuta legge comunale e provinciale, e quindi la deliberazione stessa essere nulla di pien diritto in forza dell'art. 227 suenunciato;

Sentito il consiglio di prefettura,

Dichiara:

Nulla e come non avvenuta la deliberazione colla quale il consiglio comunale di X.... nella seduta del 26 dello scorso novembre, ammetteva nel bilancio del p. v. esercizio 1866 un articolo d'introito di L. 3023,60 di sovraimposta alla fondiaria; ed ordina di parteciparsi la presente al sotto-prefetto di X.... ed al sindaco di X... agli effetti di legge.

Girgenti, 17 dicembre 1865.

Il prefetto, ALBENGA.

Impiegati provinciali — Ingegneri.

Non può il consiglio provinciale rifiutarsi di ricevere al servizio della provincia nei tre primi anni dall'attuazione della vigente legge sui lavori pubblici un ingegnere destinatovi dal governo, che, secondo la legge stessa, ha facoltà di determinare il numero complessivo per classe degl'ingegneri del genio civile.

Parere del Consiglio di Stato, in data 14 maggio 1866, adottato.

Il consiglio provinciale di Como, con deliberazione del 20 febbraio prossimo decorso, rifiutavasi di ammettere al servizio della provincia per l'ufficio tecnico uno dei tre ingegneri che le erano stati assegnati col regio decreto del 16 dicembre 1865, ritenendo che i due che aveva proposto fossero sufficienti al bisogno e che un terzo fosse di troppo.

Il prefetto locale, ravvisando nella accennata deliberazione una violazione al disposto della legge, con suo decreto del 18 marzo successivo ne ha pronunciato l'annullamento ai termini dell'art. 193 della vigente legge comunale e provinciale del 20 marzo 1865.

Contro siffatto annullamento la deputazione provinciale, valendosi della facoltà accordata dall'articolo predetto, ha dichiarato, a vece del consiglio, di interporre reclamo, sostenendo che il governo non possa pretendere che la provincia abbia a gravarsi del mantenimento d'impiegati che le restano inutili.

Trasmesso il reclamo al consiglio di stato, quell'onorevole consesso emise il seguente parere:

La sezione, ecc.

Veduta la relazione del ministero dell'interno, in data 27 aprile 1866, num. 4837 (div. 5ª, sez. 4ª);

La deliberazione del consiglio provinciale di Como, in data 20 febbraio 1866, in cui si dichiara di non voler accettare al servizio della provincia un terzo ingegnere, come fu statuito dal regio decreto 16 dicembre 1865 sul riflesso che due soli ingegneri, come erano stati proposti dallo stesso consiglio, sieno bastanti per disimpegnare il servizio della provincia;

Il decreto del prefetto in data 18 marzo 1866 con cui venne annullata siffatta deliberazione;

Il memoriale della deputazione provinciale con cui fu stabilito come per il servizio tecnico di quella provincia siano bastevoli due ingegneri, e la nomina di tre ingegneri fatta dal ministero debba attribuirsi ad equivoco, per cui chiede abbia il ministero a provvedere;

Sentito il relatore;

Considerando che l'art. 244 della legge 20 marzo 1865 per l'ordinamento dei comuni e delle provincie attribuisce in modo non dubbio al governo il diritto di fissare il numero degli impiegati governativi che avrebbero fatto passaggio al servizio delle provincie;

Che invano la deputazione provinciale di Como nella precitata deliberazione in data 20 febbraio 1865 avrebbe preteso di ricorrere all'articolo 368 della legge sui lavori pubblici che attribuisce alle provincie il diritto d'instituire un proprio personale d'ingegneri ed altri agenti tecnici; mentre una tale facoltà vuol essere intesa in correlazione coll'alinea dello stesso articolo, che durante i tre primi anni accenna dover

Digitized by Google

cadere su impiegati dello stato, e col successivo articolo 369 che attribuisce al governo la facoltà di stabilire, sentito il consiglio di stato, non solo la quota degli stipendi, ma eziandio il numero complessivo per classe degli ufficiali del genio civile;

Che a fronte di tali espresse disposizioni di legge meritamente avrebbe il prefetto annullata quella deliberazione colla quale il consiglio provinciale di Como avrebbe preteso di respingere la nomina del terzo ingegnere;

Che però la deputazione provinciale non richiederebbe neppure la revoca di siffatto decreto, che non solo potrebbe aver luogo, ma si limiterebbe a chiedere di essere esonerata dalla spesa che crede superflua di un tale ingegnere,

Avvisa:

Che si debba mantenere fermo il decreto del prefetto 18 marzo 1866.

Domicilio.

La dimora di un mendicante in un paese, quando non è accompagnata da alcuna prova di voler in quello stabilirsi definitivamente, e venne quindi interrotta da più o meno lunghe assenze, non può ritenersi come domicilio legale.

In questo caso nelle provincie di Lombardia la competenza passiva del mantenimento di detto individuo ricade, secondo i principii colà adottati, a carico del paese di nascita.

—

Parere del Consiglio di Stato, in data 23 giugno 1866, adottato.

—

La sezione, ecc.

Vista la nota del 15 giugno 1866 del ministero dell'interno, div. 4ª, sez. 1ª, n° 40518-13908, colla quale viene accompagnato per averne l'avviso al consiglio di stato il ricorso del comune di Contra, contro la decisione della deputazione provinciale di Como, che assegnava al comune stesso le spese di mantenimento del mendicante girovago Valli;

Viste le altre carte della pratica;

Udito il relatore;

Considerato che dai presentati documenti risulta che il Valli nacque a Montevecchio nel circondario di Lecco, e che fino dal 1812, avendo abbandonato quel comune, menò una vita girovaga senza stabile domicilio;

Che non risulta aver egli dato prova di volersi stabilire in altro comune, non potendosi ritener come domicilio da lui prescelto la sua dimora in Contra, la quale fu interrotta da più o meno lunghe assenze, ed avere il carattere di un temporaneo soggiorno determinato dalla maggior facilità di viver ivi di elemosina;

Che nella mancanza di prove, le quali valgano a metter in chiaro il domicilio legale, od una dimora accompagnata da circostanze che inducano a creder che il Valli intendesse di fissarsi in Contra, secondo i principii adottati in Lombardia, la competenza passiva del suo mantenimento, ricade a carico del luogo di nascita;

Per questi motivi,

La sezione opina che sia da accogliersi il ricorso del comune di Contra, annullando la deliberazione della deputazione provinciale di Como.

Pesi e misure pubbliche — Privative.

La facoltà concessa ai comuni di dare in appalto con privativa i diritti di peso e misura pubblica non si estende fino al punto di imporre ai privati la proibizione di tenere pesi ad uso proprio nei luoghi di mercato.

—

Parere del Consiglio di Stato, in data 18 maggio 1866, adottato.

—

La sezione, ecc.

Vista la relazione del 7 corrente maggio, con cui il ministero delle finanze espone al consiglio di stato che la giunta municipale di Torino, fin dal 1862, nel regolamento deliberato per l'esercizio di peso e misura, inseriva un articolo concepito nei seguenti termini: «che fosse proibito ai privati di tenere nei «siti di mercato, anche per uso proprio, dei pesi «di portata maggiore di un miriagramma.» Il consiglio di prefettura di Torino, il ministro dell'interno ed il consiglio di stato, nella parte rispettivamente presa per l'approvazione di detto regolamento, convennero nel riconoscere la riferta disposizione contraria alla legge comunale allora vigente, la quale nell'art. 113, n° 2, simile all'art. 118, n° 1 della nuova legge ora vigente, vuole espressamente che l'uso dei pesi e misure pubbliche non sia coattivo, sicchè nel rendersi esecutivo il predetto regolamento con decreto reale del 15 gennaio 1865, fu sceverato tale disposizione introdottavi dalla giunta. La stessa giunta di Torino credette non per tanto di poter riprodurre la indicata disposizione come addizionale al decreto 15 gennaio 1865, e con deliberazione del 14 aprile 1865 chiedutane l'approvazione alla deputazione provinciale, la quale gliela rifiutò con deliberazione del 1° settembre del decorso anno. Il consiglio comunale di Torino, in data del 25 dicembre ultimo, produsse ricorso contro la deliberazione della deputazione provinciale, la

Digitized by Google

quale interrogata su tale ricorso persistette nel rifiuto, ed il ministro, prima di emettere le superiori disposizioni, chiede sul ricorso stesso l'avviso del consiglio di stato;

Visti gli atti citati e messi in appoggio della ministeriale relazione, e specialmente l'avviso emesso sul proposito dal cessato consiglio di stato di Torino nell'adunanza del 29 agosto 1863, non che le due deliberazioni sulle novelle istanze della giunta e del consiglio municipale di quella città, emesse dalla deputazione provinciale di Torino nelle sedute del 1° settembre 1865 e 28 marzo 1866;

Visti gli articoli 118, n° 1 e 143 della legge comunale;

Udito il relatore;

Considerato che le stesse ragioni per le quali il consiglio di stato di Torino nell'adunanza del 29 aprile 1863, respinse l'articolo che voleva inserirsi nel regolamento di quella città per proibire ai privati di avere nel mercato pesi superiori al miriagramma, anche per proprio uso, sussistono tuttora, niuna diversità essendovi fra la disposizione dell'art. 113, n° 2 della legge comunale allora invocata, e quella dell'art. 118, n° 1 della nuova legge comunale ora in vigore: infatti con le identiche testuali parole, nei citati articoli, accordandosi ai comuni facoltà di dare in appalto con privativa i diritti di peso e misura pubblica, si aggiuge — *purchè questi diritti non vestano carattere coattivo;*

Considerato che come in virtù della citata legge fu dal decreto 15 gennaio 1865, escluso l'articolo proposto dalla giunta di Torino per impedire che i privati potessero anche per proprio uso avere nei mercati pesi superiori al miriagramma, così non vi è possibilità di accogliere la stessa disposizione che posteriormente al citato regio decreto la giunta ed il consiglio comunale di Torino persistono a volervi introdurre come articolo addizionale;

Considerato che la deputazione provinciale di Torino ragionevolmente ed inconformità della legge respinse il novello progetto della giunta ed avvisò contrariamente al ricorso del consiglio comunale contro quella sua deliberazione,

È d'avviso:

Che per mezzo del dicastero dell'interno debbasi con decreto reale rigettare il ricorso contro la deliberazione della deputazione provinciale di Torino, in data 1° settembre 1865, e ritenersi per inammissibile, illegale ed incapace di aggiungersi come appendice alle disposizioni regolamentari, approvate col regio decreto del 15 gennaio 1865, il divieto di avere in mercato peso superiore al miriagramma per uso proprio.

Spese obbligatorie — Intangibilità.

Le somme stanziate in bilancio per spese obbligatorie sono intangibili, a meno che per sopravvenute circostanze comprovate e riconosciute dalla competente autorità non abbiamo cambiato natura.

Decisione della prefettura della provincia di Girgenti, in data 16 dicembre 1865.

Il prefetto, ecc.

Vista la deliberazione con la quale il consiglio comunale di X.... nella seduta del 22 dello scorso novembre deliberava di erogarsi lire duecento per la compra di arnesi bisognevoli per la sezione cadaverica, ordinando di prelevarsi quella spesa dal tit. 2°, cat. 1°, articolo 1° del bilancio del cadente esercizio;

Visto il bilancio suddetto;

Vista la legge comunale e provinciale del 20 marzo scorso;

Considerando che le somme stanziate in bilancio per spese obbligatorie sono intangibili, perchè vincolate al soddisfo degli oneri dichiarati obbligatori dall'articolo 116 nella suddetta legge; e che non possono per conseguenza destinarsi in tutto o in parte ad altro uso, a meno che per sopravvenute circostanze comprovate e riconosciute dalla competente autorità, non abbiano cambiato natura;

Ritenuto che lo stanziamento di lire 5801 48, di cui all'articolo suddetto del bilancio, figura come spesa obbligatoria prevista dal num. 7 dell'articolo 116 della legge surriferita, e che non è stato comprovato nè riconosciuto della competente autorità che tale stanziamento sia in tutto o in parte libero dal vincolo imposto dalla legge;

Ritenuto che l'impiegare ad altro uso le spese obbligatorie costituisce indirettamente una violazione di legge;

Sentito il consiglio di prefettura in forza dell'articolo 13 della legge medesima,

Dichiara:

Nulla e come non avvenuta la deliberazione suddetta, ed incarica il sindaco di X... per le occorrenti partecipazioni agli effetti di legge.

Girgenti, 16 dicembre 1865.

Il prefetto, ALBENGA.

ERRATA-CORRIGE.

A pag. 197, col. 1ª, linee 28 e 29 invece di *legge 27 e 20 luglio*, leggasi 28 *luglio*.

Digitized by Google

AMMINISTRAZIONE PRATICA

Tabella riassuntiva dei lavori spediti negli uffizi comunali.

CONTINUAZIONE E FINE — (Vedi Dispensa N. 13).

OGGETTO	Legge od altra disposizione gov.ª cui il lavoro si riferisce	N. d'ordine	NATURA DEI LAVORI e modo della loro esecuzione	DATA dell' esecuzione
			Segue CATEGORIA QUARTA.	
Esame definit. ed assento	Reg. 31 marzo 1855 § 203	17	Intervenuto il sindaco col segretario al capo-luogo di circondario per le contro indicate operazioni, portando seco loro le carte comprovanti i diritti all'esenzione per quelli inscritti cui compete.	maggio
	Id. Id.	18	Pubblicato la lista parziale dei designati.	id.
Chiamata degli uomini di 2ª categoria	R. dec. 11 marzo 1864, § 1102 del suddetto regol.	19	Pubblicato il manifesto del comandante militare relativo alla chiamata degli uomini di 2ª categoria della leva sulla classe 1844, onde ricevere gli elementi dell'istruzione militare e spedito i precetti individuali.	marzo
Chiamata dei militari in cong. illimitato	Ordine del com. milit. 30 aprile 1866	20	Pubblicato il controcitato manifesto relativo alla chiamata sotto le armi di tutti i militari in congedo illimitato, ad eccezione di quelli di 2ª categoria del 1842 e 1843, e spedito analoghi precetti ai medesimi.	1° maggio
Spese relative alla leva milit.	Circolare del sotto-prefetto del... aprile	21	Trasmesso al sotto-prefetto la nota delle spese fatte dal comune per le operazioni della leva sulla cl. 1844.	maggio
Chiamata dei militari in cong. illimitato appartenenti alla real marina	Ordine del com. milit. 1 mag. 1866	22	Pubblicato il manifesto contro distinto per la chiamata sotto le armi dei militari in congedo illtmitato appartenenti alla real marina, qualunque sia la loro classe di leva, e spediti precetti individuali.	2 maggio
Assegnaz. degli uomini assent. di 1ª categoria	§ 234 del regol. 31 marzo 1855	23	Ricevuto dal comandante militare del circondario l'estratto delle assegnazioni degli uomini assentati di 1ª categoria e trascritte le medesime sulla lista di leva.	giugno
			CATEGORIA QUINTA Somministranze militari ed altre.	
Mezzi di trasp. alle truppe	Art. 3 e 4 del reg. 9 agosto 1836	1	Rettificazione per parte della giunta della stato nominativo degli abitanti aventi vetture, carri, cavalli, buoi, ecc., per precettarli all'occorrenza.	gennaio
	Id. 35 e 36		Compilato lo stato mod. n° 2 dei mezzi di trasporto somministrati nel corso del trimestre precedente, e trasmesso al sotto-prefetto corredato delle volute carte.	nei primi quindici gior. di ogni mese
Alloggi alle truppe ed altre somministranze	Id. art. 64 e seg. ed istruz. minist. 30 luglio 1855 e 8 gennaio 1856	2	La giunta municipale forma lo stato nominativo dei particolari che vanno soggetti alla somministranza dell'alloggio alle truppe, quale stato, verificato dal consiglio comunale e pubblicato, vien trasmesso al sotto-prefetto per la sua approvazione.	gennaio
	Reg. ed art. 88, 94 e 95, e circol. della cess. azienda di guerra 21 luglio 1851.		Compilati gli specchi degli alloggi e delle altre somministranze del trimestre, secondo i moduli 3 e 4, e trasmessi al sotto-prefetto corredati delle carte giustificative.	nei primi quindici gior. di ogni trim.
	Regol. suddetto e legge 4 agosto 1861		Ritirate dal governo le dovute buonificazioni e ripartite le medesime agli aventivi diritto previa pubblicazione del prescritto elenco.	id.

Digitized by Google

OGGETTO	Legge od altra disposizione gov.[a] cui il lavoro si riferisce	N. d'ordine	NATURA DEI LAVORI e modo della loro esecuzione	DATA dell' esecuzione
Indennità di via e mezzi di trasporto alle persone indig.	Reg. 24 giug. 1860	3	Trasmesso al ministero col mezzo del sotto-prefetto un estratto autentico del registro, mod. B, esistente nell'ufficio comunale, dove sono indicate le somme anticipate per averne il rimborso.	ne'primi quindici gior. di ogni trim.
Trasporti di ditenuti, di corpi di reato e di agenti di custodia ed altre somministranze	Circolari minist. 19 dicembre 1862, 10 maggio e 31 dicembre 1864, e R. dec. 23 dicem. 1865 che approva la tarif. in materia penale, art. 127, 130 e 133.	4	Compilato lo stato, mod. B, delle somme anticipate pei trasporti controdistinti, e spedito il medesimo al sotto-prefetto, corredato delle richieste e delle relative quitanze. Compilato inoltre sul modulo apposito lo stato delle somme anticipate per alimenti ed altri soccorsi necessari agli imputati durante il loro trasporto.	id.
			CATEGORIA SESTA	
			Censimento della popolazione, statistica, ed atti relativi.	
Registro di popolazione	Art. 53 e 64 del regolamento 31 dicembre 1864.	1	La giunta municipale di concerto con quella di statistica ha proceduto alla revisione del registro di popolazione facendone risultare per verbale.	gennaio
	Id. art. 49		Procedutosi come sopra alle verificazioni relative ai cambiamenti di residenza.	alla fine di ogni trimestre
Movimento della popolaz.	Istruz. minister. 17 novembre 1862	2	Trasmessi al sotto-prefetto lo stato mensile delle nascite, dei matrimoni e delle morti.	ne'primi gior. di ogni mese
Decessi	Art. 72 della legge 21 aprile 1862, n° 585 e 52 del regio decreto 4 maggio 1862	3	Trasmesso al ricevitore del registro gli stati delle morti avvenute nel trimestre colla indicazione dei nomi e delle qualità degli eredi e della presumibile entità dell'asse ereditario.	nel mese suc. ad ogni trimestre
Stato civile	Reg. 15 novembre 1865.	4	Provvisto per l'impianto dell'ufficio dello stato civile e pubblicato apposito manifesto.	dicembre
	Regol. suddetto art. 126		Presentato i registri dello stato civile con tutti i documenti al pretore per la voluta verificazione.	maggio
Notizie statist. diverse	Circolare della prefettura	5	Trasmesso al prefetto in apposito quadro i dati statistici relativi agli elettori del comune inscritti sulle liste politiche ed amministrative.	gennaio
	Id. Id.		Trasmesso come sopra i dati statistici intorno ai molini ed alle macine di cereali, esistenti nel comune.	settembre
	Circolare minist. 4 aprile 1866 n° 303	6	Trasmesso al ministero d'agricoltura, industria e commercio notizie statistiche intorno alla circoscrizione delle parrocchie.	maggio
			CATEGORIA SETTIMA	
			Catasto ed operazioni relative.	
Mutazioni di proprietà	Art. 2 e 3 delle regie patenti 8 gennaio 1839.	1	Pubblicato il manifesto prescrivente la presentazione dei titoli per operare le occorrenti mutazioni sui libri censuari.	ne'primi gior. succ. ad ogni trimestre
	Id. Id.	2	La giunta, esaminati i titoli suddetti, ha deliberato sulle mutazioni di proprietà da farsi.	quindici gior. dopo.
	Id. art. 15	3	Ricevuto dal ricevitore del registro l'elenco degli atti stati registrati, i quali importano mutazioni di proprietà. *Veggasi inoltre alla Categoria* 8ª.	id.

Digitized by Google

OGGETTO	Legge od altra disposizione gov.ª cui il lavoro si riferisce	N. d'ordine	NATURA DEI LAVORI e modo della loro esecuzione	DATA dell' esecuzione
			CATEGORIA OTTAVA	
			Ruoli dei tributi.	
Tasse ed oneri comunali	Art. 93, n° 5 della legge com. e 49 del regol. 8 giugno 1865	1	Compilato i ruoli delle tasse e degli oneri comunali e quelli trasmessi al sotto-prefetto per essere resi esecutorii.	marzo
Imposte dovute allo stato *Ricchez. mobile*	Art. 28 del regol. 25 maggio 1865, n° 2318	2	Revisione, per parte della giunta, delle tabelle A, B, C, riferibili a detta imposta.	luglio
Fabbricati	Art. 1 del reg. id. n° 2319	3	Compilato la tabella A.	id.
Conguaglio della fondiaria	Id. 2320	4	Compilato la tabella B.	id.
Commissione di sindacato	Id. n° 2318	5	Pubblicato il decreto del sotto-prefetto, col quale si approva la nomina dei membri della commissione di sindacato stata rieletta per disposizione ministeriale 19 giugno 1865.	id.
Ricchezz. mobile	Art. 89 del regol. 14 agosto 1864 e circol. minist. 24 settembre 1865	6	Pubblicato il manifesto col quale si annunzia il deposito del ruolo presso l'esattore, 2° semestre 1864.	settembre
Imposte suddet.	Art. 5 e 33 dei reg. sopracitati.	7	Fatto distribuire le schede per la dichiarazione dei redditi colpiti da quelle tre imposte.	luglio
	Id. 6 e 37.	8	Pubblicato il manifesto del sindaco.	31 dicembre
	Id. 42, 32, 22.	9	Trasmesso all'agente delle tasse le schede ricevute.	settembre
	Id. art. 65 del reg. sud., n° 2318.	10	Depositata la tabella supplementare, mod. O, e pubblicato il manifesto M, L.	novembre
	Art. 110 del sud. reg. n° 2318.	11	Pubblicato il manifesto pel pagamento della 1ª rata d'imposta sui redditi di ricchezza mobile pel 1865.	dicembre
	Art. 82 e 44 del reg. sud. n° 2318 e 2319	12	Pubblicato il manifesto mod. L, indicante il deposito delle tabelle dei redditi soggetti alle imposte di ricchezza mobile e di fabbricati.	id.
	Art. 37 del reg. sud. n° 2320	13	Pubblicato il manifesto modello M, indicante lo stesso deposito per le rendite fondiarie.	id.
		14	Secondo deposito delle tabelle suddette pubblicate.	gennaio
	Art. 6 del reg. sud., n° 2318	15	Pubblicato il decreto del prefetto col quale è stabilito il subriparto del contingente di ricchezza mobile assegnato alla provincia.	dicembre
Quote inesigibili	Art. 12 del R. D. 25 agosto 1865	16	La giunta emette il suo parere sullo stato delle quote inesigibili verificatesi sulla tassa ricchezza mobile esercizio 1864.	febbraio
Fabbricati			Pubblicato il ruolo di dell'imposta pel 1865.	marzo
			CATEGORIA NONA	
			Professioni sanitarie e lavori attinenti alla sanità pubblica.	
Eserc. sanitarii	Art. 95 del reg. 8 giugno 1865.	1	Impiantato il registro per la inscrizione del diploma degli esercenti sanitari del comune.	ottobre
	Art. 23 della legge 20 marzo 1865 alleg. C.	2	Spedito al sotto-prefetto un estratto di detto registro per la formazione del quadro degli esercenti sanitarii.	gennaio
	Art. 23 id.	3	Pubblicato il quadro degli esercenti suddetti compilato dal consiglio di sanità del circondario.	marzo

Digitized by Google

OGGETTO	Legge od altra disposizione gov.e cui il lavoro si riferisce	N. d'ordine	NATURA DEI LAVORI e modo della loro esecuzione	DATA dell' esecuzione
Stato sanitario del comune	Art. 10 del reg. 8 giugno 1865, n° 2322.	4	Compilato dal sindaco e trasmesso al sotto-prefetto il rapporto statistico sanitario del comune.	alla fine di ogni trimest.
	Circol. del pref. della provincia	5	Pubblicazione di manifesto per disposizioni in ordine alla sanità pubblica e relazione analoga al sotto-prefetto.	agosto
Regol. d'igiene	Reg. sud., art. 132	6	Il consiglio comunale forma il regolamento d'igiene del proprio territorio.	novembre
Comm. munic. di sanità	Id. art. 19	7	Il consiglio suddetto nomina la controdistinta commissione.	luglio
	R. D. 30 dic. 1865	8	Rinnovata la nomina suddetta in base del regio decreto controcitato.	maggio
Vaccinazione	Art. 27 del reg. 18 dicembre 1859	9	Trasmesso al sotto-prefetto i registri semestrali dei vaccinatori d'ufficio e le note analoghe degli altri uffici sanitari.	alla fine di ogni semest.
	Id. art. 16	10	Pubblicato il manifesto del sindaco per annunziare la vaccinazione generale gratuita.	maggio
			CATEGORIA DECIMA — Pubblici esercenti.	
Esercizi pubblici	Legge 20 marzo 1865 all. B. art. 35	1	Trasmesso al sotto-prefetto l'elenco generale degli esercenti in detto articolo contemplati.	gennaio
Apertura	Id. art. 36 e 43 del regol.	2	Emesso dalla giunta voto favorevole per l'apertura di n°..... esercizi.	ad epoc. div.
Giuochi	Art. 59 del regol. sud. 18 mag. 1865	3	Trasmesso al sotto-prefetto per la vidimazione le tabelle degli esercenti, indicanti i giuochi che dai medesimi saranno tenuti.	id.
Chiusura serale	Art. 42 della legge e 56 del reg.	4	Trasmesse al prefetto ed al comandante l'arma dei reali carabinieri copia di verbale della giunta relativo alla chiusura serale degli esercizi, previa pubblicazione e rimessione di copia ai singoli esercenti.	gennaio
			CATEGORIA UNDECIMA — Sicurezza pubblica e certificati relativi.	
Mendicanti	Art. 83 del reg. 18 maggio 1865	1	Impiantato il registro per inscrivervi gli individui cui sarà concesso il certificato per mendicare, operatevi n°..... inscrizioni nel corso dell'anno.	luglio
Oziosi e vagab.	Id. art. 107	2	Impiantato il registro come sopra; trasmesso al sotto-prefetto l'elenco degli inscritti, e rinnovata tale trasmissione ogni mese.	dicembre
Maschere	Art. 34 della legge e 42 del reg. sud.	3	Pubblicato il manifesto col quale sono stabilite le prescrizioni per l'uso delle maschere.	gennaio
Sparo d'armi da fuoco ecc.	Art. 105 del sud. regolamento	4	Permessi rilasciati *nessuno*.	
Animali pericol.	Id. Id.	5	Id. id. *nessuno*.	
Trattenimenti pubblici	Id. art. 32	6	Concesso nel corso dell'anno n°..... licenze.	ad epoc. div.

Digitized by Google

OGGETTO	Legge od altra disposizione gov.[*] cui il lavoro si riferisce	N. d'ordine	NATURA DEI LAVORI e modo della loro esecuzione	DATA dell' esecuzione
Persone ospitate e camere mob.	Art. 61 e 62 id.	7	Appostosi dal sindaco il visto a n°..... dichiarazioni state presentate.	ad epoc. div.
Libretti degli operai	Id. 63 e 64	8	Rilasciato n°..... libretti ad operai ed inscritti sull'apposito registro.	id.
Passaporti per l'interno	Id. 78	9	Rilasciato n°..... passaporti per l'interno nel corso dell'anno.	id.
Porto d'armi	Art. 29 del reg. 18 maggio 1865	10	Rilasciato n°..... attestati di notorietà per ottenerlo.	id.
Passaporti per l'estero	R. D. 13 nov. 1857	11	Rilasciato n°..... *nulla osta* per ottenere passaporto per l'estero.	id.
Bagni	Id. art. 86	12	Pubblicato il manifesto del sindaco nel quale è fissato il tempo ed il luogo in cui è lecito bagnarsi nelle acque che trovansi nel territorio del comune.	giugno
Professioni ambulanti	Art. 57 della legge e 71 del reg. sud.	13	Certificati rilasciati ed inscrizioni sull'apposito registro. *Nessuno.*	
			CATEGORIA DUODECIMA	
			Stabilimenti industriali (**Nulla**).	
			CATEGORIA TREDICESIMA	
			Indennità di Via.	
			Veggasi alla Categoria quinta.	
			CATEGORIA QUATTORDICESIMA	
			Liste dei Giurati.	
Revisione della lista	Art. 58 e seg. della legge 13 nov. 1859	1	Il sindaco rivede le liste degli individui aventi i requisiti per essere giurati, quindi viene essa pubblicata, e non essendosi presentato alcun reclamo, venne trasmessa al sotto-prefetto per la sua approvazione.	agosto
Elezione dei giurati	Art. 64 id.	2	La commissione apposita elegge sulla predetta lista un individuo per ogni 400 abitanti, e ne trasmette l'elenco al sotto-prefetto.	ottobre
Nomina della commissione	Art. 89 della legge 6 dicem. 1865	3	Il consiglio comunale elegge la commissione incaricata della revisione della lista degli individui aventi i requisiti per essere giurati.	maggio

Digitized by Google

OGGETTO	Legge od altra disposizione gov.ª cui il lavoro si riferisce	N. d'ordine	NATURA DEI LAVORI e modo della loro esecuzione	DATA dell' esecuzione
			CATEGORIA QUINDICESIMA	
			Supplemento od appendice ai diversi inventari.	
Formazione d'inventario	Art. 22 del reg. 8 giugno 1865 n° 2321	1	Formato l'inventario degli stabili e dei mobili non che l'elenco dei crediti e dei debiti.	gennaio
			CATEGORIA SEDICESIMA	
			Strade comunali.	
Elenchi	Art. 22 del reg. 8 giugno 1865 ed art. 17 della legge 20 marzo 1865 allegato F.	1	Formatosi dalla giunta l'elenco delle strade comunali e vicinali, pubblicato durante un mese col manifesto analogo, quindi deliberato dal consiglio comunale, senza opposizione.	id.
Manutenzione	Art. 116 n° 8 della legge comun.	2	Provvisto con regolare appalto per la provvista della ghiaia necessaria.	
		3	Provvisto ad economia per lo spandimento della ghiaia e per la sistemazione dei guasti eventuali.	ad epoche diverse
Curatura dei fossi laterali	Art. 80 della legge 20 marzo 1865 allegato F.	4	Pubblicato il manifesto del sindaco prescrivente la curatura dei fossi laterali.	marzo e ottob.
			CATEGORIA DICIASETTESIMA	
			Monumenti ed oggetti d' arte (**Nulla**).	
			CATEGORIA DICIOTTESIMA	
			Annona e mercuriali relative.	
Mercuriale dei prezzi delle der.	Art. 43 del R. D. 4 mag. 1865, n° 595	1	Fatta la mercuriale dei prezzi delle derrate in tutti i giorni di mercato e quelle trasmesse all'ufficio del registro.	nei primi dieci giorni del mese
Tasse dei generi	Regol. municipale proprio	2	Formatosi dalla giunta la tassa del prezzo dei vari generi contemplati nel regolamento municipale proprio.	ogni volta vi era bisogno
			CATEGORIA DICIANNOVESIMA	
			Marineria e navigazione.	
Spese per i porti	Art. 197 e seg. leg. 20 marzo 1865 allegato F.	1	Emessi mandati di pagamento per la complessiva somma di lire . . . . . per lavori eseguiti intorno al porto. a carico del comune.	ad epoche diverse
	Art. 188 e 190 id.		Emesso mandato di pagamento per la somma di lire . . . . . . importare della quota di concorso del comune nelle spese fatte attorno al porto, giusta il riparto eseguitosi in conformità dei controcitati articoli di legge.	id.

CARLO ASTENGO, *Direttore-Gerente*. FIRENZE. — TIP. FODRATTI.

Digitized by Google

Anno V. -- N. 15 — 1° Agosto 1866

MANUALE

DEGLI

AMMINISTRATORI COMUNALI E PROVINCIALI.

SOMMARIO.

Decreto 30 *giugno* 1866, *n°* 3034. — *Sovrimposte comunali e provinciali da applicarsi alle varie imposte pel* 1866.

EUGENIO PRINCIPE DI SAVOIA-CARIGNANO
Luogotenente generale di S. M.
VITTORIO EMANUELE II, ECC., RE D'ITALIA.

In virtù dell'autorità a noi delegata;

Visti i regolamenti approvati con decreti del 25 maggio 1865, n° 2318-2319-2320;

Visto l'articolo 230 dell'allegato *A* della legge 20 marzo 1865, n° 2248;

Visto il decreto 4 marzo 1866, n° 2845;

Visto il decreto 28 giugno 1866, n° 3023;

Considerando che in forza del decreto 28 giugno 1866 fu stabilita una tassa sulla ricchezza mobile soggetta a sopratasse comunali e provinciali, la quale non esisteva al 4 marzo di quest'anno allorchè furono date le disposizioni per la formazione dei ruoli dell'imposta fondiaria pel 1866;

Sulla proposizione del ministro delle finanze;

Sentito il consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Art. 1. Pel 1866 nei ruoli definitivi dell'imposta sui terreni e sui fabbricati, sarà applicato per la sola metà il decimo di guerra, e dove i ruoli siano già compilati e spediti, ne sarà ridotta a metà la riscossione.

Art. 2. L'ammontare dei contingenti comunali dell'imposta di ricchezza mobile stabiliti pel 1865, dedotte le quote dei contribuenti di sola tassa fissa, sarà provvisoriamente ritenuto per base del riparto delle sovrimposte comunali e provinciali nell'anno 1866 fra le tasse dirette.

Art. 3. Le somme complessive stanziate nei bilanci comunali e provinciali del 1866 saranno divise proporzionalmente ai contingenti di ricchezza mobile come sopra depurati ed alle somme riunite d'imposta sui terreni e sui fabbricati dello stesso anno, compresavi la sola metà del decimo di guerra.

Art. 4. Quando la sovraimposta comunale e provinciale sulla ricchezza mobile, dopo la ripartizione fatta nel modo indicato nell'articolo precedente, eccedesse in complesso il 50 per 0|0 del contingente di ricchezza mobile, la parte eccedente rimarrà a sopraccarico dell'imposta sui terreni e sui fabbricati, salvo a suo tempo i necessari compensi.

Ordiniamo, ecc.

Dato a Firenze, addì 30 giugno 1866.

EUGENIO DI SAVOIA.

A. SCIALOIA.

Decreto 7 *luglio* 1866, *n°* 3036 (*estratto*). — *Soppressione delle corporazioni religiose.*

EUGENIO PRINCIPE DI SAVOIA-CARIGNANO
Luogotenente generale di S. M.
VITTORIO EMANUELE II, ECC., RE D'ITALIA.

.... Art. 1. Non sono più riconosciuti nello Stato gli ordini, le corporazioni e le congregazioni religiose regolari e secolari, ed i conservatorii e ritiri i quali importino vita comune ed abbiano carattere ecclesiastico.

Le case e gli stabilimenti appartenenti agli ordini, alle corporazioni, alle congregazioni ed ai conservatorii e ritiri anzidetti sono soppressi.

.... Art. 11. Salve le eccezioni contenute nei seguenti articoli, tutti i beni di qualunque specie appartenenti alle corporazioni soppresse dalla presente legge e dalle precedenti, o ad alcun titolare delle medesime, sono devoluti al demanio dello Stato coll'obbligo d'inscrivere a favore del fondo per il culto,

Digitized by Google

con effetto dal giorno della presa di possesso, una rendita 5 per cento eguale alla rendita accertata e sottoposta al pagamento della tassa di manomorta, fatta deduzione del 5 per cento per ispese d'amministrazione.

I beni immobili di qualsiasi altro ente morale ecclesiastico, eccettuati quelli appartenenti ai benefizi parrocchiali e alle chiese ricettizie, saranno pure convertiti per opera dello Stato, mediante iscrizione in favore degli enti morali, cui i beni appartengono, in una rendita 5 per cento, eguale alla rendita accertata e sottoposta come sopra al pagamento della tassa di manomorta.

Se vi sieno beni, le cui rendite non sieno state denunziate e sieno sfuggite alla revisione degli agenti finanziari nell'applicazione della tassa di manomorta, ne sarà determinata la rendita con le norme stabilite dalla legge del 21 aprile 1862, quanto ai beni degli enti non soppressi, e mediante stima quanto ai beni delle corporazioni soppresse.

Gli oneri inerenti ai beni, che non importino condominio, s'intenderanno trasferiti coi diritti e privilegi loro competenti sulla rendita come sopra inscritta.

Con legge speciale sarà provveduto al modo di alienazione dei beni trasferiti allo Stato per effetto della presente legge.

Art. 12. La presa di possesso sarà eseguita secondo le norme da stabilirsi in un regolamento approvato per decreto reale sopra proposta dei ministri di grazia, giustizia e dei culti e delle finanze.

.... Art. 19. Ai comuni, nei quali esistono le case religiose soppresse, saranno devoluti tutti o quella parte dei beni mobili esistenti al tempo della consegna e tutta o parte della rendita pubblica iscritta, a norma del precedente articolo 11 e corrispondente ai beni che, pei titoli legittimi, si trovino destinati alla cura degl'infermi o alla pubblica istruzione elementare o secondaria.

Per ottenere siffatta devoluzione i comuni dovranno farne domanda entro il termine di cinque anni dalla pubblicazione della presente legge e conservare la destinazione dei beni, o sostituirne altra equivalente con approvazione governativa, sotto pena di decadenza a favore del fondo del culto; assumendo inoltre gli obblighi inerenti ai beni stessi ed il pagamento al fondo per il culto delle pensioni dovute ai membri delle case o degli stabilimenti soppressi in proporzione dei beni che loro pervengano.

Art. 20. I fabbricati dei conventi soppressi da questa e dalle precedenti leggi, quando sieno sgombri dai religiosi, saranno conceduti ai comuni ed alle provincie, purchè ne sia fatta domanda entro il termine di un anno dalla pubblicazione di questa legge, e sia giustificato il bisogno e l'uso di scuole, di asili infantili, di ricoveri di mendicità, di ospedali, o di altre opere di beneficenza, e di pubblica utilità nel rapporto dei comuni e delle provincie.

Per le case destinate all'abitazione delle religiose, secondo il disposto dell'articolo 6°, il termine per fare la domanda decorrerà dal giorno in cui le case saranno rimaste sgombre.

Tale concessione non avrà luogo per quei fabbricati, che al giorno della pubblicazione di questa legge si trovassero occupati dallo Stato per pubblico servizio, o che potessero essere adattati a locali di custodia di carcerati.

Da questa concessione saranno sempre escluse quelle parti dei fabbricati che si trovano destinate ad uso produttivo di rendita. Potranno nondimeno i comuni e le provincie ottenere la concessione delle parti suddette qualora assumano l'obbligo di pagare la stessa rendita redimibile al 5 0|0.

Art. 21. Saranno definitivamente acquistati allo Stato, alle provincie ed ai comuni gli edifizi monastici destinati agli usi indicati nell'articolo precedente e già concessi in esecuzione delle leggi anteriori di soppressione.

Dal primo gennaio 1867 in poi non decorrerà ulteriore canone od affitto annuo che per dette concessioni si fosse stipulato, salvo gli altri obblighi assunti in occasione della concessione o inerenti agli edifizi concessi.

.... Art. 28. Saranno pagati a carico del fondo per il culto nell'ordine sotto indicato e nella misura dei fondi disponibili:

1° Gli oneri inerenti ai beni passati al demanio e trasferiti sulla rendita pubblica a norma dell'articolo 11, e quelli incombenti alla cassa ecclesiastica;

2° Le pensioni dei membri degli ordini e delle corporazioni religiose, a termini di questa e delle precedenti leggi di soppressione;

3° Tutti gli oneri che gravano il bilancio dello Stato per spese del culto cattolico;

4° Un supplemento di assegno ai parrochi che, compresi i prodotti casuali calcolati sulla media di un triennio, avessero un reddito minore di lire 800 annue. Le parrocchie che conterranno meno di 200 abitanti, quando non concorrano gravi circostanze di luoghi o di comunicazioni, potranno essere escluse in tutto o in parte dal supplemento anzidetto;

5° I pesi che le diverse leggi del regno pongono a carico delle provincie e dei comuni per spese di culto, in quanto non derivano da diritto di patronato, da contratti bilaterali o non siano il corrispettivo o la condizione di concessioni fatte dal governo, da un corpo o ente morale o da privati.

.... Art. 30. Pel pagamento dei debiti, degli oneri e di qualsiasi altra passività degli enti e corpi morali soppressi, il fondo per il culto, le provincie e i comuni non saranno tenuti ad un ammontare maggiore di quello risultante o dalla rendita netta accertata definitivamente nella presa di possesso, o dal capitale formato dal cinque per cento della rendita medesima.

.... Art. 35. A ciascun comune è concesso il quarto della rendita iscritta, e corrispondente ai beni delle corporazioni religiose soppresse dalla presente e dalle leggi precedenti nel comune medesimo, dedotti gli oneri e le passività gravitanti sulla rendita stessa.

Digitized by Google

I comuni saranno obbligati, sotto pena di decadenza in favore del fondo per il culto, ad impiegare il quarto anzidetto in opere di pubblica utilità, e specialmente nella pubblica istruzione.

Questo quarto sarà dato ai comuni a misura che, estinguendosi le pensioni, e pagato il debito che il fondo del culto avesse contratto ai termini dell'articolo 7°, si andrà verificando un avanzo delle rendite del fondo stesso destinato al pagamento delle pensioni ai religiosi.

Ai comuni di Sicilia sarà dato questo quarto dal primo gennaio 1867, coll'obbligo però di pagare il quarto delle pensioni dovute ai religiosi dell'isola, e colla devoluzione a vantaggio dei comuni stessi di quanto risulterà per la cessazione delle pensioni.

Le altre tre parti dell'avanzo che si andrà verificando nelle rendite del fondo per il culto collo estinguersi delle pensioni, e dopo pagato il debito che fosse stato contratto ai termini dell'articolo 7°, saranno devolute allo Stato.

Dalla concessione del quarto saranno eccettuate le rendite delle case religiose contemplate nell'art. 33, i di cui edifizi devono essere conservati a spese del fondo per il culto.

. . . .

Dato a Firenze, addì 7 luglio 1866.

EUGENIO DI SAVOIA.

BORGATTI. — SCIALOIA.

Estratto del Regolamento 21 *luglio* 1866, *n°* 3070, *per la esecuzione della legge sulla soppressione delle corporazioni religiose e sull'asse ecclesiastico.*

... Art. 20. L'incaricato della presa di possesso invita il sindaco del comune ad assistere all'atto relativo od a delegare a ciò alcuno dei consiglieri comunali, indicando il giorno, l'ora ed il luogo in cui comincierà l'operazione.

L'atto è firmato dal detto sindaco o suo delegato, e, quando non siano intervenuti od abbiano negato di apporre la loro firma, ne è fatto cenno nell'atto stesso.....

... Art. 22. Gli arredi, i mobili e tutti gli effetti, che non possono trasportarsi immediatamente, e i locali dei monasteri possono essere affidati temporaneamente in custodia al sindaco o a chi ne fa le veci, o ad altra persona responsabile del paese. Il sindaco o chi ne fa le veci non possono sottrarsi a questo dovere che viene loro imposto.

... Art. 30. Le domande delle provincie e dei comuni per l'effetto degli articoli 19 e 20 della legge, sono direttamente presentate all'amministrazione del fondo per il culto entro il termine rispettivamente fissato dalla legge.

Esse devono essere accompagnate da un'apposita motivata deliberazione del consiglio provinciale e comunale e da tutti quei titoli e documenti, che valgano ad appoggio dello invocato diritto.

Dietro richiesta sarà consegnata una ricevuta d'ufficio a prova della fatta presentazione.

... Art. 37. Morendo un religioso appartenente a casa religiosa soppressa e provvisto di pensione od assegnamento, è obbligo dei sindaci, dei pretori e di qualsiasi altra autorità od ufficio pubblico, che ne abbia notizia, di darne partecipazione alla amministrazione del fondo per il culto.....

Decreto 17 *luglio* 1866, *n°* 3071. — *Nuova costituzione del ministero dell'interno.*

EUGENIO PRINCIPE DI SAVOIA-CARIGNANO

Luogotenente generale di S. M.

VITTORIO EMANUELE II, ECC., RE D'ITALIA.

In virtù dell'autorità a noi delegata;

Veduto il regio decreto del 24 dicembre 1864 col quale vennero ricostituite nel ministero dell'interno le direzioni generali di sicurezza pubblica e della amministrazione provinciale e comunale;

Volendo determinare i rapporti fra il segretariato generale e le direzioni;

Abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

Art. 1. Il ministero degli affari interni sarà costituito del segretariato generale, e di tre direzioni superiori intitolate della sicurezza pubblica, dell'amministrazione e delle carceri.

Art. 2. La pianta del ministero dell'interno, approvata con reale decreto del 24 dicembre 1864, sarà modificata per quanto riguarda lo stipendio dei direttori superiori che rimane stabilito in lire 7,000.

Nulla è innovato per ciò che riguarda il grado e lo stipendio dell'attuale direttore generale delle carceri.

Art. 3. Con decreto ministeriale e con apposito regolamento saranno determinate le competenze del segretario generale e dei direttori superiori.

Ordiniamo, ecc.

Dato a Firenze, il 17 luglio 1866.

EUGENIO DI SAVOIA.

RICASOLI.

Decreto 18 *luglio* 1866, *n°* 3064. — *Provvedimenti per la reggenza delle provincie italiane liberate dalla occupazione straniera.*

Relazione a S. M. il Re.

SIRE,

Il vostro ministero si onora di sottoporre alla sanzione della Maestà Vostra i provvedimenti che reputa necessari per reggere le provincie italiane liberate dalla occupazione straniera.

La costanza colla quale le provincie oppresse e le altre tutte si mantennero nel proposito di costituire la unità ed ottenere la indipendenza nazionale, hanno già da molto tempo consentita quella comunione politica che nel nome di V. M. e delle libere istituzioni fece degli italiani una sola famiglia.

Digitized by Google

Occorre per ciò che colla pubblicazione di quelle leggi che sono base del nuovo diritto pubblico d'Italia si consacri l'unità indivisibile della nazione; e quanto all'amministrazione si provveda affinchè le popolazioni nel mutato e più felice ordine di cose trovino subito la soddisfazione dei loro bisogni e dei loro interessi, riservando alla deliberazione del parlamento gli ordinamenti che non abbiano il carattere della necessità.

Se la Maestà Vostra accoglie queste considerazioni, si degni apporre la sua firma reale al seguente decreto.

VITTORIO EMANUELE II, ecc., Re d'Italia.

Sulla proposizione del presidente del consiglio dei ministri, ministro dell'interno;

Sentito il consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. I commissari del re investiti di poteri speciali saranno delegati temporaneamente a reggere ciascuna delle provincie italiane finora soggette alla occupazione austriaca.

Art. 2. Nelle provincie venete le delegazioni provinciali sono sciolte.

I delegati provinciali e i vice-delegati cessano dal loro ufficio.

Gli impiegati delle delegazioni rimangono a disposizione del commissario del re.

Art. 3. Gli uffici amministrativi di ciascuna provincia dipendono dal commissario del re, il quale veglia su tutte le altre pubbliche amministrazioni. Gli uffici di finanza e gli altri uffici attinenti a materie speciali di amministrazione continueranno a corrispondere con gli uffici superiori e con quelli centrali del regno, secondo le rispettive competenze. Tale corrispondenza si terrà per mezzo del commissario del re.

Art. 4. I commissari del re possono ordinare la sospenzione dall'ufficio con privazione dello stipendio di qualsiasi pubblico funzionario. La destituzione definitiva sarà riservata al governo del re.

Art. 5. In caso di bisogno i commissari del re possono chiamare al servizio amministrativo anche persone che non vi erano prima addette, ma i chiamati non acquisteranno per ciò titolo ad una nomina definitiva.

Art. 6. I commissari del re possono fare provvedimenti speciali per la tutela della sicurezza e dell'ordine pubblico nella provincia, e possono allo stesso scopo sospendere l'applicazione di disposizioni particolari di legge ivi tuttora vigenti.

Art. 7. I commissari del re possono sciogliere i consigli comunali, decretare la rimozione di qualsiasi persona dalle cariche comunali e provvedere alla surrogazione di esse.

Le stesse facoltà loro competono rispetto ai deputati delle congregazioni provinciali.

Art. 8. Il governo del re provvederà perchè al più presto siano pubblicate ed attuate nelle provincie venete le norme della legge comunale e provinciale del 20 marzo 1865, n° 2248, relative alla elezione e costituzione dei consigli e delle autorità comunali.

Costituiti i nuovi consigli comunali, si procederà alla rielezione anche per le congregazioni provinciali.

Nel resto sono mantenute le istituzioni particolari per i comuni e per le provincie, vigenti nelle provincie venete.

Art. 9. I commissariati distrettuali continueranno ad esercitare le attuali loro attribuzioni, eccetto quelle concernenti la pubblica sicurezza.

Art. 10. Gli attuali uffici di polizia sono soppressi.

Per la pubblica sicurezza si destineranno dei delegati speciali, i quali corrisponderanno con un delegato capo della sicurezza in ogni provincia. Questi sarà all'immediata dipendenza del commissario del re.

Art. 11. Il governo del re provvederà perchè al più presto siano pubblicate ed attuate le norme della legge di sicurezza pubblica vigente nel regno, coordinandole colle disposizioni delle leggi penali e di procedura ivi in vigore.

Art. 12. La forza di sicurezza pubblica sarà ordinata nelle provincie venete secondo le norme in vigore nel regno.

Art. 13. Tutti gli affari che prima si indirizzavano alla luogotenenza di Venezia, si decideranno dai commissari del re o dai ministri.

Gli affari che erano devoluti immediatamente alla luogotenenza, e in primo grado di cognizione, saranno decisi dai commissari del re.

Gli affari nei quali la luogotenenza interveniva perchè vi era reclamo contro la decisione di una autorità provinciale e subordinata, saranno decisi dai ministri secondo le rispettive competenze.

Art. 14. Gli affari delle provincie venete saranno in ciascun ministero registrati in protocollo speciale e trattati separatamente.

Art. 15. Sarà provveduto con decreto speciale all'amministrazione del fondo del dominio.

Art. 16. Tutti gli affari nei quali la congregazione centrale è chiamata a decidere, a norma dei numeri 1° e 2° dell'ordinanza imperiale 31 maggio 1860, saranno devoluti alla cognizione e decisione del consiglio di stato.

Art. 17. Durante la guerra e fino a che gli uffici centrali residenti in Venezia non possano avere giurisdizione sulle provincie venete già liberate, i ministri nomineranno rispettivamente dei delegati speciali, i quali eserciteranno le funzioni degli stessi uffici centrali.

La residenza dei delegati speciali sarà fissata secondo le circostanze della guerra, e sarà fatta conoscere al pubblico.

Art. 18. Si pubblicheranno nelle provincie venete:

Lo statuto;

La legge per la intestazione degli atti pubblici e le norme per la promulgazione delle leggi;

Le leggi sulla guardia nazionale;

Le leggi sulla stampa.

Digitized by Google

Per l'applicazione delle leggi sulla stampa saranno date successive disposizioni dal governo del re, allo scopo di metterle in armonia colle leggi penali e di procedura penale vigenti nelle provincie venete.

Art. 19. I commissari del re provvederanno alla costituzione della guardia nazionale, aprendo i ruoli di essa, ed applicando immediatamente l'art. 2° della legge 4 marzo 1848.

Art. 20. I codici, le leggi ed i regolamenti che ora esistono nelle provincie venete continueranno ad avervi vigore in quanto non siano contrari al presente decreto ed alle leggi di cui esso ordina la pubblicazione.

Art. 21. Il presente decreto sarà applicato anche al territorio della provincia di Mantova, ed avrà vigore dal giorno della sua effettiva pubblicazione.

Ordiniamo, ecc.

Dato a Ferrara, addì 18 luglio 1866.

VITTORIO EMANUELE.

RICASOLI.

Decreto 19 *luglio* 1866, *n°* 3065. — *Pubblicazione nelle provincie venete della legge* 21 *aprile* 1861 *sulla intitolazione degli atti del governo ed altri provvedimenti d'ordine pubblico.*

EUGENIO DI SAVOIA-CARIGNANO

Luogotenente generale di S. M.

VITTORIO EMANUELE II, ECC., RE D'ITALIA.

In virtù dell'autorità a noi delegata;

Sulla proposizione del nostro guardasigilli ministro segretario di stato per gli affari di grazia e giustizia e dei culti;

Sentito il consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. È pubblicata ed avrà forza di legge nelle provincie venete la legge 21 aprile 1861, n° 1 degli atti del governo del regno d'Italia, sulla intitolazione degli atti del governo, la quale è del tenore seguente:

VITTORIO EMANUELE II, ECC., RE D' ITALIA.

« Il senato e la camera dei deputati hanno approvato;

« Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

« *Articolo unico.* Tutti gli atti che debbono essere intitolati in nome del re, lo saranno colla formola seguente:

(*Il nome del Re*)

Per grazia di Dio e per volontà della nazione, RE D' ITALIA.

« Ordiniamo, ecc.

« Torino, 21 aprile 1861.

« VITTORIO EMANUELE.

« G. B. CASSINIS. »

Art. 2. È pubblicato ed avrà forza di legge nelle provincie venete l'art. 1° delle disposizioni sulla pubblicazione, interpretazione ed applicazione delle leggi in generale che precedono il codice civile del regno d'Italia, che è del tenore seguente:

« Art. 1. Le leggi promulgate dal re divengono « obbligatorie in tutto il regno nel decimoquinto gior« no dalla loro pubblicazione, salvochè nella legge « promulgata non sia altrimenti disposto.

« La pubblicazione consiste nella inserzione della « legge nella raccolta ufficiale delle leggi e decreti, « e nell'annuncio di tale inserzione nella *Gazzetta « ufficiale del regno.* »

Art. 3. Tutti gli atti pubblici rogati dai notari dovranno portare l'intestazione: « *Regnando S. M. Vittorio Emanuele II, re d'Italia.* »

Art. 4. Le autorità giudiziarie nelle sentenze e negli altri giudicati dovranno premettere la formola: « *In forza del potere conferito da S. M. il Re d'Italia, Vittorio Emanuele II.* »

Art. 5. Il presente decreto andrà in vigore nel giorno seguente alla sua pubblicazione, e sarà applicabile ai territorii italiani finora soggetti all'Austria mano mano che verranno liberati dall'occupazione straniera, ed in seguito alla effettiva affissione di esso da eseguirsi in ciascun comune, per cura dei commissari del re, secondo le norme vigenti.

Ordiniamo, ecc.

Dato a Firenze, addì 19 luglio 1866.

EUGENIO DI SAVOIA.

F. BORGATTI.

Circolare del ministero dell' interno, in data 26 *maggio* 1866, *div.* 2ª, *sez.* 2ª, *n°* 4068, *ai prefetti e sotto-prefetti del regno.*

Abusi per dispacci telegrafici.

Questo ministero è dolente che malgrado le sue ripetute circolari si continui da molte autorità politiche a fare uno straordinario abuso del telegrafo, a danno sia del pubblico servizio per lo ingombro che producono sulle linee, sia delle finanze dello stato, a carico delle quali impongono un carico enorme.

In questi ultimi giorni il ministero dei lavori pubblici ebbe a denunziare alcuni fatti che veramente non possono a meno che recare una dolorosa sorpresa:

1° Un dispaccio circolare di un *prefetto* a tutte le autorità politiche e carabinieri di un compartimento del regno per la ricerca di un quadrupede del valore di L. 95 circa. — Il dispaccio è tassato L. 258, 40.

2° Un dispaccio circolare di un sindaco a tutte le autorità politiche dello stato per la ricerca di quattro giumente. — Il dispaccio è tassato L. 942.

3° Un dispaccio circolare come sopra di un sindaco per l'arresto di un individuo. — Il dispaccio costa allo Stato L. 3470, 60.

4° Finalmente un altro dispaccio circolare di un sindaco a tutte le autorità politiche del regno per la ricerca di due mule, il quale presumibilmente sarà tassato a L. 1080.

Digitized by Google

Ad ovviare ulteriori simili inconvenienti, che sgraziatamente si ripetono varie volte al giorno, furono dal ministero dei lavori pubblici e dal ministero dell'interno concertate insieme le seguenti disposizioni, giusta le quali furono diramati opportuni ordini agli uffici telegrafici:

1° I sindaci ed i delegati di sicurezza pubblica potranno indirizzare in franchigia dispacci telegrafici unicamente al loro rispettivo prefetto o sotto-prefetto;

2° I prefetti e sotto-prefetti potranno indirizzare in franchigia dispacci individuali a tutte le autorità dello Stato, ma non potranno fare circolari se non alle autorità della rispettiva provincia o circondario.

Occorrendo un caso in cui un prefetto giudichi necessario di fare un dispaccio circolare, ne farà comunicazione a questo ministero, il quale giudicherà se vi si debba dar corso.

Prego codesto ufficio di render note queste disposizioni alle autorità da esso dipendenti acciò ne siano intese, e non si pongano in caso di vedersi rifiutare i dispacci dagli uffici telegrafici ai quali furono impartiti ordini severissimi in proposito.

Pel ministro, ALASIA.

Circolare del ministero dell'interno, in data 2 *giugno* 1866, *div.* 2ª, *sez.* 2ª, *n°* 38981-4183, *ai prefetti e sotto-prefetti del regno.*

Abusi per dispacci telegrafici.

Di seguito alla lettera circolare di questo ministero del 26 maggio u. s., divis. 2ª, sez. 2ª, n° 4068, relativa alla limitazione dei dispacci-circolari telegrafici, si avverte che, là dove sono in essa espresse le parole *in franchigia*, sono da sostituirsi quelle *a credito*, essendo la franchigia telegrafica riservata ai soli ministri.

Pregasi affinchè la presente sia diramata per loro norma anche ai signori sotto-prefetti, al quale fine se ne unisce un competente numero di esemplari.

Pel ministro, SALINO.

Circolare del ministero dell'interno (direz. gen. amm.), in data 24 *aprile* 1866 *div.* 6ª, *ai prefetti ed ai consigli provinciali di sanità.*

Intorno all'esercizio della veterinaria.

L'art. 123 del regolamento 8 giugno 1865 sulla sanità pubblica facendo una eccezione al disposto dell'articolo precedente, in forza del quale l'esercizio della professione di veterinario resta vietato a chiunque non abbia ottenuto la patente di idoneità in una delle scuole veterinarie dello Stato, porta quanto segue:

« Art. 123. Gli esercenti la professione di veteri-
« nario che alla data della pubblicazione del presente
« regolamento mancassero di patente d'idoneità, ma
« che avessero in loro favore un esercizio pratico di
« dieci anni almeno, presenteranno i relativi docu-
« menti al prefetto della provincia, dove essi sono
« stabiliti, e qualora il consiglio provinciale di sanità
« all'esame del quale verranno sottoposti i documenti
« stessi li abbia trovati tali da constatare realmente
« la esistenza della condizione espressa di sopra, da
« attestare la sufficiente capacità degli esercenti, il
« prefetto li autorizzerà con atto speciale alla con-
« tinuazione della loro professione. »

La dizione del citato articolo è tale da presentare in termini chiari e precisi il concetto del legislatore.

Tuttavia, da qualche dubbio mosso sull'applicazione di questo articolo, e da deliberazioni prese da qualche consiglio provinciale di sanità intorno l'ammissione di esercenti non patentati all'esercizio della veterinaria, risultando come possa essere utile il diramare particolari istruzioni per la retta interpretazione del medesimo, il sottoscritto dichiara:

1° Che i consigli provinciali di sanità per accertarsi della capacità degli esercenti la veterinaria senza patente d'idoneità, non hanno diritto di sottoporli ad esami ma dovranno desumerla dai documenti da essi presentati.

2° Che i certificati dei sindaci, parrochi e privati cittadini non possono servire ad attestare la capacità degli esercenti, ma solo la durata e la continuità dell'esercizio e così l'importanza di esso sotto il rapporto numerico degli animali curati.

3° Che come titolo per dar corso all'istanza e giudicare della capacità dell'esercente non patentato, è necessario almeno un certificato di un veterinario munito di patente o di altro documento, da cui risulti che l'esercente fu impiegato ufficialmente da qualche autorità amministrativa o giudiziaria, come veterinario in caso di epizoozia.

4° Che il prefetto non potrà in verun caso rilasciare l'atto di autorizzazione, di cui è parola nell'art. 123 del regolamento 8 giugno 1865 sulla sanità pubblica, se l'esercente non sappia leggere e scrivere.

Tanto per norma di tutti i prefetti del regno e de'consigli provinciali di sanità.

Pel ministro, ALASIA.

Circolare del ministero dell'interno (direz. generale amministrativa), in data 7 *luglio* 1866, *divis.* 5ª, *sez.* 4ª, *n°* 46152-8409, *ai prefetti e sotto-prefetti del regno.*

Misura militare.

Sollevato il dubbio da talune autorità provinciali e di circondario sulla competenza passiva della spesa per la verificazione della misura di cui si fa uso per accertare la statura degli ascritti alla leva militare, il sottoscritto ha stimato conveniente di assoggettare il quesito al parere del consiglio di stato.

E quell'autorevole consesso avendo considerato:

1° Che nell'assegnamento di una somma fissa stato fatto alle singole prefetture e sotto-prefetture col real decreto 22 febbraio 1866, onde avessero a provvedere a tutte le spese d'ufficio, si volle sostanzialmente esonerare lo Stato dall'obbligo di sostenere

Digitized by Google

direttamente tutte quelle svariate spese necessarie ai singoli uffici;

2° Che sebbene nella enumerazione delle spese d'ufficio fatta dal ministero dell'interno colla circolare 22 febbraio u. s., non siasi contemplata nominativamente la spesa dell'annua verifica della misura di altezza, è però evidente che una tale spesa doveva ritenersi spesa d'ufficio, non meno che le spese di stampa, di legatura di libri e simili;

Ha opinato che la spesa di verifica della misura di altezza da ritenersi in tutti gli uffici di prefettura e sotto-prefettura per le operazioni della leva militare, debba considerarsi come spesa d'ufficio, e come tale debba essere sopportata dai singoli prefetti e sotto-prefetti.

La quale opinione essendo stata adottata dal ministero dell'interno, il sottoscritto si reca premura di rendere di ciò edotta la S. V. perchè ne tenga conto, e si uniformi alla medesima nei contingibili casi.

Pel ministro, Bianchi.

Circolare del ministero dell'interno (direz. generale amministrativa), in data 11 luglio 1866, n° 38, div. 5ª, sez. 1ª, ai signori prefetti e sotto-prefetti del regno.

Esenzione degli stranieri dall'alloggio militare.

Da varie estere legazioni residenti in Firenze pervennero al ministero degli affari esteri reclami contro l'obbligo dell'alloggio militare imposto a' loro nazionali, in opposizione alle stipulazioni in vigore tra i governi da esse rappresentati e l'Italia, in virtù delle quali i sudditi di ciascuna delle parti contraenti devono nel territorio dell'altra essere esenti da ogni servizio, prestazione o requisizione militare.

La legazione britannica in ispecie ha dichiarato che secondo l'interpretazione dal suo governo data all'art. XV del trattato di commercio e navigazione con esso firmato il 6 agosto 1863 in Torino, tra le militari prestazioni ivi accennate deve comprendersi anche l'obbligo dell'alloggio militare, ed ha espresso la speranza che il governo del re voglia interpretarlo nello stesso modo.

Il governo, infatti, esaminati tali reclami con quella lealtà e con quelle benevole intenzioni che suole apportare nelle sue relazioni colle potenze amiche, ha convenuto del giusto fondamento di essi. E quindi è che il sottoscritto si rivolge ai signori prefetti del regno, invitandoli a provvedere ciascuno nell'ambito della propria provincia, affinchè sieno in avvenire esonerati dall'obbligo in discorso i cittadini britannici, francesi, e quelli d'ogni altro stato a cui sia dai trattati accordata espressamente siffatta esenzione od altrimenti guarentito il trattamento delle nazioni più favorite.

Pel ministro, Bianchi.

Circolare del ministero dell'interno (direzione generale amministrativa), in data 12 luglio 1866, n° 37, div. 5ª, sez. 3ª, ai prefetti e sotto-prefetti del regno.

Rassegne di rimando per la guardia nazionale mobile.

È stato promosso da talune prefetture il dubbio, se gli individui della guardia nazionale mobile stati definitivamente ammessi dai consigli di ricognizione e revisione, ove fossero riconosciuti inabili dopo la mobilizzazione del battaglione a cui appartengono, possano essere licenziati dal servizio e rimandati alle case loro; e nell'affermativa con quali norme debbasi procedere alle operazioni relative senza contravvenire alle prescrizioni della legge, che dichiara inappellabili le sentenze dei consigli di revisione.

Sul proposito questo ministero ha dovuto osservare che non potendosi ragionevolmente obbligare al servizio il milite, la di cui inabilità è effettivamente constatata, e dall'altra parte essendo la guardia nazionale mobile assimilata per la disciplina e l'amministrazione ai corpi dell'esercito, debbono anche per la medesima ammettersi le rassegne di rimando, come si pratica nell'esercito stesso per verificare l'inabilità degli assentati e provvedere alla loro riforma.

Soltanto per non compromettere la suscettibilità dei consigli di revisione, il cui operato verrebbe infirmato qualche volta e controllato sempre, ove le rassegne delle quali è parola fossero deferite all'autorità militare da cui i battaglioni della guardia mobile dipendono dopo la loro mobilizzazione, il sottoscritto, presi gli opportuni concerti col ministero della guerra, ha creduto opportuno di determinare che gli individui dei quali si allega la inabilità verranno sulle istanze del comandante del battaglione sottoposti alla rassegna di rimando dallo stesso consiglio di revisione che gli ha definitivamente ammessi, nulla ostando che il consiglio ritorni sulla sua prima determinazione e la modifichi quando si accerti che la medesima sia stata emessa sopra erronee circostanze di fatto, ed a più forte ragione ancora quando l'inabilità del milite sia sopravvenuta posteriormente alla sua iscrizione, od il medesimo non sia stato precedentemente visitato.

Che se poi il battaglione mobilizzato trovasi a prestar servizio fuori del proprio circondario, allora ad evitare i possibili imbarazzi che nascerebbero se il milite di cui si chiede la riforma dovesse restituirsi per la rassegna al luogo di formazione del battaglione, il consiglio di revisione del circondario dove il battaglione si trova a servire, sarà chiamato per delegazione a procedere a nuovo esame ed a pronunziare la riforma del milite, ove la sua inabilità rimanga dietro tale esame constatata.

Se ne dà perciò comunicazione ai signori prefetti e sotto-prefetti del regno, perchè provvedano analogamente all'occorrenza.

Pel ministro, Bianchi.

Digitized by Google

Spese obbligatorie — Alloggio agli uffiziali di truppa.

L'articolo stanziato in bilancio per somma dovuta in forza di regolare appalto, è intangibile costituendo una spesa obbligatoria prevista dal n° 8 dell'art. 116 della legge comunale, e come così non può stornarsi dal consiglio comunale.

I cittadini sono obbligati di apprestare l'alloggio agli uffiziali di truppa in natura, non potendo invece essere costretti a somministrarlo in danaro.

L'imporre una tassa per l'alloggio militare, restringendosi questa tassa ad una sola classe di persone, è in opposizione ai principii di equa e proporzionale distribuzione dei tributi e delle pubbliche imposte, proclamati dallo statuto costituzionale del regno.

Decisione della prefettura della provincia di Girgenti, in data 15 dicembre 1865.

Il prefetto, ecc.

Vista la deliberazione con la quale il consiglio comunale di X.... nella sua adunanza del 20 novembre scorso, deliberava l'acquisto della mobilia da fornirsi agli uffiziali della truppa di linea ivi stanziata, ordinando di prevalersi per l'oggetto a titolo d'impronto la somma di lire mille dall'articolo 78 della cat. 6ª, tit. 2°, *spese straordinarie* del bilancio del corrente esercizio, ed impinguando il detto articolo con lo storno della somma stanziata all'articolo 30 della cat. 2ª, tit. 1°, *spese ordinarie* del bilancio medesimo; salvo al comune il rimborso dai particolari che per legge sarebbero tenuti ad apprestare l'alloggio ai militari in conformità del ruolo da stabilirsi dall'amministrazione comunale;

Visto il suenunciato bilancio;

Visto il regolamento pei comuni relativo alle somministranze alle truppe in marcia, spedite in distaccamento od agli alloggiamenti, approvato con regie patenti del 9 agosto 1836, num. 154, ed applicato alle nuove provincie del regno in virtù delle leggi del 4 agosto 1861 e 27 luglio 1862, num. 142 e 723, e del regio decreto del 23 dicembre 1862, n° 1050;

Visto lo statuto costituzionale del regno del 4 marzo 1848, esteso alla Sicilia con decreto prodittatoriale del 3 agosto 1860;

Vista la legge comunale e provinciale del 29 marzo scorso;

Considerando:

Che l'articolo 78 suddetto ammesso in bilancio per la cifra di lire 1345, 97 figura vincolato in favore di maestro A. V. con l'atto di aggiudicazione del 4 marzo 1860 per l'appalto della strada da......... a........., e che quindi per effetto di una tale convenzione è intangibile costituendo una spesa obbligatoria prevista dal num. 8 dell'articolo 116 della suddetta legge comunale e provinciale;

Che lo storno dell'articolo 30 suenunciato ammesso in bilancio in lire 500 per spese di rivendita di terre usurpate non impingua il predetto articolo 78 che di questa sola cifra, che è insufficiente a far fronte all'esito di lire 1000;

Che essendo obbligati i particolari ad apprestare l'alloggio agli uffiziali in natura, come rilevasi dall'articolo 64 e seguenti del detto regolamento per li comuni del 9 agosto 1836, non possono invece essere costretti a somministrarlo in danaro;

Che qualora anche si voglia riguardare il metodo immaginato dal consiglio comunale nel rimborso delle lire 1000 come una imposizione di tassa per l'alloggio militare, restringendosi questa tassa ad una sola classe di persone, è in opposizione ai principii di equa e proporzionale distribuzione dei tributi e delle pubbliche imposte, proclamati dall'articolo 25 del predetto statuto costituzionale del regno;

Per questi motivi;

Sentito il consiglio di prefettura; in forza dell'articolo 136 della ripetuta legge comunale e provinciale,

Dichiara:

Nulla e come non avvenuta la deliberazione presa dal consiglio comunale di X.... nella sua adunanza del 20 dello scorso novembre relativa all'acquisto della mobilia per gli alloggi militari, ed incarica il sindaco del detto comune per le occorrenti partecipazioni agli effetti di legge.

Il prefetto, ALBENGA.

Pensioni agli impiegati comunali nelle provincie toscane.

I comuni delle provincie toscane prima della promulgazione della vigente legge comunale potevano liquidare la pensione dei loro impiegati sia con le norme della legge toscana sulle pensioni 22 novembre 1849, sia con quelle della legge italiana 14 aprile 1864.

Le deputazioni provinciali della Toscana non sono competenti ad approvare le deliberazioni comunali per le pensioni, emesse prima del luglio 1865.

Parere del Consiglio di Stato, in data 21 maggio 1866, adottato.

La sezione, ecc.

Veduta la deliberazione del consiglio comunale di Radicondoli, 22 giugno 1865, colla quale si è conceduta dal comune a Sofia Bettazzi e sua numerosa famiglia minore, vedova del dottore Bernardo Bet-

Digitized by Google

tazzi, già medico condotto di quel comune per anni 22, con universale soddisfazione, la pensione annua di lire 546, come pure le susseguenti deliberazioni che la confermano;

Veduta la deliberazione della deputazione provinciale di Siena, 16 febbraio ultimo scorso, colla quale si è annullata la precedente deliberazione del comune, inquantochè, applicando al caso la legge sulle pensioni 14 aprile 1864, il dottore Bettazzi non aveva i 25 anni di servigio prescritti dall'articolo 1° di detta legge, per avere tanto egli quanto la sua famiglia diritto ad una pensione, che venne perciò loro conceduta violando la legge;

Veduto il ricorso del comune di Radicondoli 15 ultimo aprile al governo del re onde ottenere che si annulli la decisione della deputazione provinciale e si mantenga la pensione conceduta;

Veduta la relazione del ministero interni, 30 scorso aprile (divis. 5ª, sez. 2ª, n° 28195-4762), colla quale si chiede il parere del consiglio di stato in ordine al richiamo fatto dal comune di Radicondoli;

Vedute le altre carte della pratica;

Udito il relatore;

Considerato che l'unico motivo per cui la deputazione provinciale di Siena annullò la concessione della pensione fatta dal comune alla vedova Bettazzi consiste nel riflesso che i servigi del medico Bettazzi non ascendevano ad anni 25 per servire legalmente di elemento alla conceduta pensione;

Che quindi è unicamente il caso di esaminare se concorresse nel medico Bettazzi un servigio sufficiente per far luogo alla conceduta pensione;

Considerato a questo riguardo che se la legge 14 aprile 1864 sulle pensioni, all'articolo 1° richiede un servigio di anni 25 per far luogo ad un'annua pensione, invece la legge toscana sulle pensioni 22 novembre 1849, all'articolo 1° dichiarava essere sufficiente per ottenere la pensione il servigio di 10 anni quando l'impiegato divenne impotente nel continuarlo, come avvenne nel medico Bettazzi deceduto, il quale perciò trasmise nella sua famiglia il suo servigio di 22 anni onde ottenere una pensione pel medesimo;

Che a termini dell'art. 39 di detta legge 14 aprile 1864, la quale era pure in vigore al 22 giugno 1865 in Toscana, ogni impiegato che avesse prestato il suo servizio anche sotto la legge antecedente toscana poteva essere messo a riposo ed ottenere la sua pensione secondo la prima legge toscana e non secondo quella allora in vigore, 14 aprile 1864;

Che quindi non eravi alcun dubbio che il medico Bettazzi con 22 anni di servigio secondo la legge toscana 22 novembre 1849 aveva un servigio sufficiente per ottenere una pensione;

Considerato che il comune di Radicondoli al 22 giugno 1865 era autorizzato a concedere la pensione alla vedova e famiglia Bettazzi ai termini dell'articolo 132 della legge comunale toscana 31 dicembre 1859 ancora in vigore, il quale attribuisce al consiglio comunale in genere la facoltà di gratificare ed avere un giusto riguardo verso i suoi impiegati benemeriti per lungo ed utile servigio, come pure verso le loro famiglie, purchè non ecceda nella concessione quanto è stabilito per gl'impiegati dello stato dalle regole generali sulle pensioni;

Che quindi deve ritenersi che il consiglio comunale nel calcolare il servigio e concedere la pensione alla famiglia Bettazzi tra le due leggi 22 novembre 1849 toscana, e 14 aprile 1864 generale pel regno, abbia calcolato il servigio ed applicato la legge toscana che autorizza il suo operato;

Che nell'applicare questa legge al caso concreto era il comune nel suo pieno diritto ai termini dell'art. 39 della legge 14 aprile 1864, e perciò non violò alcuna legge;

Che quindi non regge la decisione della deputazione provinciale di Siena, che applicò meno rettamente l'art. 1° della legge 14 aprile 1864, e che perciò non rimane più necessario di esaminare se la pensione conceduta dal consiglio comunale il 22 giugno 1865, e così prima che fosse in vigore la legge comunale 20 marzo 1865, potesse esser soggetta all'approvazione della deputazione provinciale;

Per questi motivi,

È di parere doversi annullare la deliberazione della deputazione provinciale di Siena, della quale si tratta.

Consigli provinciali — Bilanci distinti pei circondari.

La deputazione provinciale non può in nome proprio esercitare il diritto di ricorso al re attribuito ai soli consigli dall'art. 231 della legge comunale e provinciale.

È annullabile come violatrice dei principii che reggono la costituzione della provincia la deliberazione colla quale il consiglio provinciale stabilisce di formare il bilancio in più bilanci distinti secondo i circondari.

Parere del Consiglio di Stato, in data 20 marzo 1866, adottato.

La sezione, ecc.

Vista la nota del ministero dell'interno 2 corr. (div. 5, sez. 4, n° 14420-2339), colla quale chiede l'avviso sul ricorso presentato dalla deputazione provinciale di Ascoli Piceno contro il decreto del prefetto del 24 gennaio ultimo;

Visti i documenti annessivi;

Udito il relatore;

Ritenuto in fatto che procedendosi dal consiglio

Digitized by Google

provinciale alla formazione del bilancio per l'anno 1866, con deliberazione del 26 novembre 1865, alla maggioranza di 11 voti, determinava procedere ai servizi generali della propria azienda con bilanci distinti per ciascuno dei due circondari di Ascoli e Fermo, costituenti quella provincia.

Il prefetto con decreto del 27 novembre annullava la deliberazione anzidetta, ma il consiglio continuò nello stesso sistema, e condusse a termine la redazione del bilancio nella seduta del 30 novembre, nella quale si chiuse la sessione straordinaria comunale all'uopo. Però il consiglio, prima di sciogliersi deliberò di sospendere la sua risoluzione in ordine al decreto del prefetto, e fece istanza al regio commissario perchè a questo oggetto volesse convocarlo in altra straordinaria sessione. Venne diffatti convocato il consiglio con decreti del 5 e 12 dicembre, ma non si riunì; ed invece nel giorno fissato per la seconda convocazione fu presentata al prefetto, qual presidente della deputazione provinciale, e al presidente del consiglio, una dichiarazione o protesta dei consiglieri del circondario di Fermo dell'8 dicembre 1865, allegando la difficoltà dello accesso ad Ascoli per la stagione e per la eccentrica situazione, dichiararono: 1° di non potere nè volere accedere all'adunanza convocata in Ascoli allo scopo di reclamare contro il decreto prefettizio del 27 novembre; 2° di ritenerla insufficiente, o per lo meno ingiusta per quelle conseguenze che ne deriverebbero a carico del circondario di Fermo, il quale resterebbe colpito da tre quinti di sovraimposta, mentre non ne fornirebbe che per un terzo appena; 3° incaricare una commissione per presentare al parlamento una petizione allo scopo di far cessare un'anormale e rovinosa posizione creata dal decreto ministeriale 22 dicembre 1860, ecc.

In questo stato di cose, e attesa la mancanza di riunione del consiglio, il prefetto con decreto del 24 gennaio ultimo, ritenendo divenuto irrevocabile il decreto di annullamento del 27 novembre, ma soltanto colpita dallo stesso la deliberazione del 26 novembre riguardante la forma materiale del bilancio, e non già le successive deliberazioni concernenti le singole categorie e gli ostacoli del bilancio medesimo, riunisce, per quanto riguarda i servigi generali della provincia, in uno i due bilanci votati dal consiglio per ciascun circondario; sulle partite stanziate nei due bilanci determina l'ammontare della sovraimposta alle contribuzioni dirette per tutta la provincia; decreta darsi comunicazione alla deputazione provinciale perchè dia esecuzione alle spese nel bilancio stanziate, esigendo all'uopo e a forma di legge le occorrenti tasse di sovraimposizione.

La deputazione provinciale, avuta comunicazione di questo decreto, da una parte deliberava per la regolarità del servizio di richiedere la direzione del demanio e delle tasse di fare il riparto della sovrimposta giusta quanto aveva decretato il prefetto; dall'altra, dubitando che il prefetto potesse riunire in uno i due bilanci senza che all'uopo fosse convocato il consiglio, e non volendo pregiudicare i diritti di questo corpo, ne propone il dubbio « al ministero » dell'interno *in via di reclamo* perchè giudichi se » il prefetto col ripetuto decreto 24 gennaio 1866 » abbia agito nei limiti della sua competenza senza » menomare le attribuzioni del consiglio. »

Si chiede l'avviso del consiglio di stato su questo ricorso, presentato al ministero ai termini dell'art. 251 della legge 20 marzo 1865.

A rigor di diritto potrebbe dirsi irregolare il ricorso diretto al ministro ai termini dell'art. 251, mentre avrebbe dovuto ricorrersi al re a termini dell'articolo 231; e si potrebbe dire anche inammissibile la deputazione provinciale ad esercitare il diritto che l'articolo 231 suddetto attribuisce al consiglio, le cui attribuzioni si suppongono violate. Ma la convenienza, o a dir giusto la necessità di dar termine a questa dispiacevole riluttanza del consiglio provinciale di Ascoli Piceno alla unicità del bilancio, consiglia esaminare in merito il reclamo anzidetto.

Considerato, sull'assunto, che non può elevarsi dubbio sulla efficacia giuridica del decreto prefettoriale del 27 novembre 1865, sia perchè non è stato impugnato dal consiglio, a nulla valendo la protesta dell'8 dicembre di alcuni consiglieri illegalmente convocati e riuniti in forma; sia perchè a buon diritto annullava la deliberazione del 26 novembre, colla quale il consiglio determinando doversi formare il bilancio provinciale in due bilanci distinti per ciascun circondario, violava i principii che regolano la costituzione della provincia secondo la legge 20 marzo 1865;

Considerato che col decreto suddetto del 27 novembre si annullava la deliberazione del 26 novembre, inquantochè determinava la distinzione dei due bilanci, ma non può estendersi l'annullamento alle deliberazioni per le spese necessarie ai servigi dalla legge posti a carico della provincia, o che non possono ritenersi d'interesse comunale; lo stanziamento di queste spese in massima parte obbligatorie non fu subordinato alla divisione dei bilanci per circondario, ma fu eseguito secondo i bisogni riconosciuti: per convincersi di questa verità basta leggere il bilancio e le deliberazioni del consiglio che continuò nelle sue operazioni nonostante il decreto di annullamento. E però, ritenendo fermi gli stanziamenti votati dal consiglio, non si doveva fare altro, per dare la forma legale al bilancio, che riunire in una sola le due separate cifre di ogni articolo;

Attesochè il prefetto col decreto del 24 gennaio limitavasi a questa riunione delle cifre secondo le norme segnate nelle istruzioni ministeriali del 19 agosto 1865 in esecuzione dell'art. 230 della legge 20 marzo 1865;

Digitized by Google

Attesochè il diritto del prefetto a provvedere per la regolarizzazione del bilancio come fece col decreto 24 gennaio, è una conseguenza del decreto del 27 novembre 1865 che annullava la forma datavi dal consiglio, e gli è inoltre testualmente attribuito dall'articolo 232 della legge 20 marzo 1865, perchè il consiglio chiamato per due volte onde risolvere quanto credeva opportuno sul decreto del 27 novembre non si riuniva, e colla protesta dell'8 dicembre 1865 di alcuni consiglieri era manifesto l'intendimento di non volere ottemperare al decreto prefettizio o impedire l'andamento del pubblico servizio della provincia;

Per queste ragioni,

È di avviso di respingersi il ricorso della deputazione provinciale di Ascoli contro il decreto del prefetto del 24 gennaio 1866.

Nomina dell'esattore fondiario nelle provincie napolitane.

La nomina dell'esattore fondiario non può farsi con le norme stabilite dalla legge 20 marzo 1855, allegato A, come per la nomina degl'impiegati comunali, ma si deve invece provvedere alla proposta in terna, secondo il preesistente sistema.

Parere del Consiglio di prefettura di Terra di Lavoro, adottato dal prefetto della provincia con decreto 28 febbraio 1866.

Il consiglio, ecc.

Considerando che la facoltà attribuita ai comuni di queste provincie di nominare a loro responsabilità l'esattore fondiario trae origine dal decreto 19 dicembre 1811, dilucidato e modificato dall'antica legge sull'amministrazione civile del 2 dicembre 1816, dal real rescritto 11 luglio 1829, dalla ministeriale delle finanze 6 marzo 1833, non che da altre moltiplici posteriori disposizioni di massima;

Che dal complesso di siffatte prescrizioni, avvalorate dalla costante e non mai interrotta pratica di mezzo secolo, risulta non potersi altrimenti procedere dai municipi alla nomina dell'esattore fondiario, che proponendo una terna di soggetti idonei alla superiore scelta ed approvazione;

Considerando che l'esattore fondiario, riscuotendo le entrate sulle contribuzioni dirette, e percependo sulle medesime un proporzionato compenso, deve considerarsi come impiegato a carico del governo, e quindi il comune, non potendo ritenerlo come particolare suo stipendiato, non può procedere alla sua nomina o al suo licenziamento, in virtù del n° 2 dell'art. 87 della legge comunale 20 marzo 1865, e con le forme attribuite da detta legge per la nomina e licenziamento degli impiegati comunali;

Che non regge l'osservazione fatta dal comune interessato di essersi col detto articolo stabilito che il consiglio comunale procede alla nomina dell'esattore e del tesoriere dove sono istituiti, imperocchè ciò deve intendersi quando l'esattore delle contribuzioni dirette sia incaricato, a norma del successivo articolo 120, dell'esazione delle rendite comunali e del pagamento delle spese; allora l'esattore potrà essere nominato, sospeso e licenziato dal comune, ma nella qualità di tesoriere comunale, non in quella di esattore fondiario, rispetto al quale le disposizioui in detto articolo contenute sono erroneamente invocate dal consiglio comunale di .....;

Che la legge comunale quindi in vigore non riguarda, come non potea riguardare, la nomina degli esattori unicamente incaricati della riscossione delle contribuzioni dirette, lasciando ad altra legge, ad altre disposizioni legislative comprendere e trattare le materie in esame. E queste disposizioni legislative sono ben quelle contenute nel decreto del 1811, nella legge 12 dicembre 1816 e nel rescritto 11 luglio 1829;

Considerando che l'obbiezione del comune, che sostiene distrutta ogni disposizione in queste provincie precedente alla legge comunale del 1865, è pienamente distrutta dalla stessa legge, che con l'articolo 252 stabilisce che continueranno ad osservarsi le leggi speciali che hanno rapporto con le pubbliche amministrazioni, in quanto non siano contrarie ad essa. E le disposizioni di cui è parola, nonchè contrarie, non fanno neanche parte delle materie comprese e trattate nella legge comunale, come si è precedentemente dimostrato;

Che oltre a ciò stabilì il ministero dell'interno di Napoli, sul parere uniforme di quello delle finanze, con circolare di massima del 10 ottobre 1861, che la pubblicazione della legge amministrativa del 23 ottobre 1859 non implicava innovazione alcuna agli ordinamenti speciali vigenti nelle provincie meridionali sul servizio della esazione fondiaria;

Che ciò che fu detto per la legge del 1859, può benissimo ripetersi per la legge comunale del 1865, la quale, in quanto a diritto nei comuni per nomina, licenziamento di personale, in quanto a modo di riscossione delle entrate e pagamento di spese, è informata ai medesimi principii della precedente, e non è in nulla dissimile nell'applicazione delle relative disposizioni legislative;

Per tali motivi,

E d'avviso rigettarsi la nomina dell'esattore fondiario fatta dal comune di ...... ed ordinarsi l'analoga terna.

Il consiglio:

Caracciolo, Fortebraccio, Gatti.

Digitized by Google

Opere pie.

Nell'esercizio dell'autorità tutoria sulle opere pie, che è d'ordine principalmente amministrativo, le deputazioni provinciali, al pari di qualunque autorità amministrativa, possono riparare gli errori commessi revocando una deliberazione anteriore con altra posteriore.

Questa facoltà delle deputazioni non trova ostacolo nelle disposizioni speciali stabilite nel codice di procedura civile in ordine ai giudici che non possono più rivenire sui proprii giudicati.

Sebbene i decreti delle deputazioni sieno subito eseguibili, tuttavia i richiami al re, presentati effettivamente prima dell'esecuzione dei decreti stessi, producono l'effetto sospensivo.

Parere del Consiglio di Stato, in data 24 aprile 1866, adottato.

La sezione, ecc.

Visto il decreto della deputazione provinciale di Napoli del 16 gennaio 1866, col quale, sul riflesso che di tutti gli amministratori della confraternita di S. Maria Annunziata in Cielo in Napoli, nominati li 25 agosto e 12 novembre 1865, il solo secondo confratello Matrilli, nominato secondo assistente, sarebbe rimasto in carica, avendo gli altri rinunciato, come pure essere consuetudine ricevuta in detta amministrazione, che tra più eletti, se rinunciano il priore ed il primo assistente, deve passare ed essere considerato come il priore il secondo assistente, si dichiarò priore il Matrilli e si mandò a procedere a nuova nomina del secondo assistente sulla proposta da farsi dal priore Matrilli;

Visto il decreto della deputazione provinciale del 9 ultimo scorso febbraio, col quale, dietro opposizione e protesta fatta da Pasquale Papa, ed altri confratelli all'epoca della seguita nuova elezione del 26 precedente gennaio, sul riflesso che non esisteva alcuna consuetudine che autorizzasse nella fattispecie a far passare il Matrilli da secondo assistente alla qualità di priore, come pure che le proposte pei nuovi eligendi non potevano esser fatte dal Matrilli, rivocò siccome insussistente il precedente decreto 16 gennaio, annullò le elezioni seguìte il 26 gennaio, dichiarò il Matrilli secondo assistente, a doversi far luogo ad una seconda elezione pel priore e primo assistente;

Visto il ricorso al re di varii confratelli di detta congregazione del 16 febbraio ultimo scorso, col quale si chiede acciò venga annullato il decreto della deputazione provinciale 9 stesso febbraio, inquantochè la medesima non poteva più portare un giudizio diverso da quello pronunziato il 16 precedente gennaio, e mandarsi intanto sospendere l'esecuzione di detto decreto 9 febbraio;

Viste le due deliberazioni 20 marzo 1866 della deputazione provinciale di Napoli;

Vista la relazione del ministero interni dell'11 corrente mese (div. VI, sez. IV, n° 2359-1856), colla quale si chiede il parere del consiglio di stato sopra il detto richiamo al re, ed in specie: 1° se la deputazione provinciale di Napoli potesse ancora prendere la nuova deliberazione 9 febbraio, contraria alla precedente 16 gennaio, sulle elezioni della congregazione di S. Maria Annunziata; 2° se il ricorso al re sporto contro il decreto 9 febbraio della deputazione provinciale debba avere effetto sospensivo, e perciò non possano intanto eseguirsi le nuove elezioni, ordinate con nuovo decreto;

Viste le altre carte della pratica;

Udito il relatore;

Considerato, in ordine alla prima questione proposta dal ministero, non potersi a meno di riconoscere che l'autorità tutoria accordata dalla legge 3 agosto 1862 alla deputazione provinciale sulle opere pie appartiene principalmente all'ordine amministrativo;

Che nell'ordine amministrativo qualunque autorità abbia commesso un errore può ripararlo con un altro atto della stessa natura;

Che quindi la deputazione provinciale di Napoli, la quale era stata indotta in errore sull'esistenza di una consuetudine circa il modo di determinare i varii amministratori della congregazione, quando ebbe a riconoscere l'insussistenza dell'allegata consuetudine contraria allo statuto dell'opera pia meritamente emise il nuovo decreto 9 febbraio del quale si tratta, mercè cui, mantenuto al suo luogo l'amministratore Matrilli come secondo assistente, mandò farsi nuova elezione pel priore e pel primo assistente;

Che le disposizioni speciali stabilite nel codice di procedura civile in ordine ai giudici, i quali non possono più pronunciare e rivenire sopra quanto è stato deciso coi loro giudicati, non sono applicabili alle deliberazioni delle deputazioni provinciali, per la diversa indole della loro autorità, alla quale non sono estese le precitate disposizioni concernenti i soli giudici;

Considerato, in ordine alla seconda questione, che sebbene ogni decreto delle deputazioni provinciali sia eseguibile per non esservi termine stabilito entro il quale si debba attivare il richiamo al re, tuttavia quando questo ricorso viene effettivamente presentato prima che il decreto della deputazione sia mandato ad esecuzione, il richiamo deve produrre l'effetto sospensivo secondo la giurisprudenza già adottata dal consiglio di stato. — Il richiamo al re è il mezzo ordinario per fare rivedere in merito la deliberazione della deputazione provinciale; quindi secondo i principii generali di diritto deve produrre l'effetto

Digitized by Google

sospensivo sottoponendo di nuovo ad esame ed a nuovo pronunziato la sostanza del decreto, e sarebbe stata necessaria una disposizione per cui il richiamo dovesse solo produrre un effetto devolutivo, disposizione che però non esiste;

Per questi motivi,

È di parere che in ordine alla prima questione debba rigettarsi il richiamo del quale si tratta.

Ed in quanto al secondo quesito che il richiamo al re debba produrre effetto sospensivo, quando all'epoca della sua presentazione il decreto della deputazione non è ancora eseguito.

Esecuzione dei regolamenti municipali. Attribuzioni del sindaco.

Le attribuzioni del sindaco per l'esecuzione dei regolamenti locali sono limitate, in caso di mancato amichevole componimento, a rinviare i contravventori nanti il potere giudiziario.

Quando il contravventore fosse forestiere e cercasse sottrarsi alle conseguenze della contravvenzione, può il sindaco farlo inseguire dalla forza pubblica e tradurre avanti a sè onde constatarne l'identità personale.

Dispaccio del ministero interni, 13 maggio 1866, div. 4ª, sez. 1ª, n° 13957, al prefetto di . . . . .

Il sindaco di . . . . . coll'unito suo foglio si è rivolto direttamente a questo ministero per la risoluzione di un quesito circa l'esecuzione dei regolamenti locali e segnatamente sulla competenza o meno del sindaco di far arrestare un individuo forestiere o no, il quale ricusasse di obbedire ad un suo precetto per rispondere di qualche fatto contro l'ordine od in contravvenzione ai regolamenti anzidetti.

I regolamenti fatti dai comuni nella sfera delle loro attribuzioni hanno forza di legge: quindi la violazione di essi importa l'applicazione di una pena, a norma degli stessi regolamenti e secondo le circostanze, anche del codice penale.

La sola autorità giudiziaria è competente a pronunciare in proposito. Quando pertanto una contravvenzione è constatata nel modo stabilito dall'art. 147 della legge comunale del 20 marzo 1865, il sindaco chiama avanti a sè il contravventore, sia o non forestiere, per un amichevole componimento, giusta il prescritto dall'articolo 148 della legge anzicitata. Se questo componimento non riesce od il contravventore ricusa di presentarsi, il sindaco dovrà limitarsi a trasmettere il verbale constatante la contravvenzione al pretore del mandamento, al quale soltanto spetta di pronunciare la sua sentenza.

Le attribuzioni pertanto del sindaco per la esecuzione dei regolamenti municipali sono limitate a rinviare i contravventori nanti l'autorità giudiziaria; agire diversamente sarebbe un confondere il potere giudiziario e amministrativo, locchè violerebbe il buon diritto e potrebbe dar luogo a gravi conseguenze.

Se poi il contravventore è un forestiero il quale cerca di fuggire dal paese per esimersi dalle conseguenze della contravvenzione e non dar contezza di sè, il sindaco, qualora agisca come ufficiale di pubblica sicurezza, ha il diritto di farlo anche inseguire dalla forza pubblica e condurre al suo ufficio per l'effetto di cui all'art. 65 della legge di pubblica sicurezza del 20 marzo 1865, allegato *B*. — Constatata così l'identità del contravventore, il sindaco, sempre quando non venga a conoscere che il contravventore sia debitore alla giustizia di altri reati che consiglino la detenzione del medesimo e per conseguenza l'immediata di lui consegna al potere giudiziario, dovrà lasciarlo libero e limitarsi a trasmettere il verbale constatante la contravvenzione alla stessa autorità giudiziaria pel procedimento di sua competenza in conformità dell'art. 149 della legge comunale anzicitata.

Il signor prefetto sarà compiacente di fare analogo riscontro al sindaco di . . . . . . facendogli in pari tempo sentire, che in ogni affare di pubblico servizio dovrà in avvenire rivolgersi a codesta prefettura dalla quale dipende direttamente.

Sindacato sopra pubblici funzionari.

Sono nulle le deliberazioni dei consigli comunali intese a esercitar sindacato sopra affari riguardanti i pubblici funzionari.

Ciò non toglie che il sindaco possa informare il governo degl'inconvenienti derivati dalla condotta dei pubblici impiegati.

Decreto 18 aprile 1866 della sotto-prefettura del circondario di Castroreale, confermato dal prefetto della provincia.

Il sotto-prefetto, ecc.

Vista la deliberazione della giunta municipale di Francavilla del 18 marzo 1866, colla quale assumendo vari carichi contro quell'ufficiale postale si delibera la proposizione della rimozione dall'ufficio di quell'impiegato;

Ritenuto che tanto il consiglio comunale quanto la giunta hanno nella legge 20 marzo 1865, all. A., fissate le loro attribuzioni agli articoli 84, 85, 87 e 118 il primo, 92, 93 e 94 la seconda, e tutto ciò che esce fuori delle materie in essi articoli prevedute non può essere da loro preso in esame, sotto pena di nullità espressamente fulminata dall'articolo 227 della legge suddetta;

Ritenuto conformemente alla giurisprudenza costante del consiglio di stato che in affari riguardanti

Digitized by Google

pubblici funzionari od impiegati la ingerenza di sindacato spiegata dai municipi costituisce un eccesso di potere come materia estranea alle loro attribuzioni, poichè così si scalzerebbe la autonomia di ogni costituita gerarchia governativa;

Che tutt'al più, ove il fatto potesse interessare l'ordine pubblico, è dato obbligo al sindaco all'articolo 103, n° 6, d'informare l'autorità superiore, non mai diritto al consiglio comunale e tanto meno alla giunta di prendere formale deliberazione, e passare a proposizioni esplicite al riguardo;

Considerando che la deliberazione proponente la rimozione dell'ufficiale postale di Francavilla, comunque plausibili possano essere i motivi che l'abbiano suggerita, rientra nella categoria di quelle che han per oggetto materia estranea alle attribuzioni della giunta municipale che l'ha presa e perciò è nulla;

Visti gli articoli 132, 136 e 227, legge 20 marzo 1865, all. A.,

Decreta:

1° La deliberazione della giunta municipale di Francavilla, 18 marzo 1866, circa la rimozione di quell'ufficiale postale, è sospesa;

2° Copia del presente decreto si trasmette al municipio per averne intelligenza, ed al signor prefetto per provvedere come di legge.

Il sotto-prefetto, A. FASSARI.

Il prefetto della provincia di Messina;

Vista la deliberazione del 18 marzo con cui la giunta municipale di Francavilla tratta della condotta in ufficio di quell'ufficiale postale, signor Gabriello Caracocci, e propone che il medesimo venga in qualunque modo rimosso, procedendosi al di lui rimpiazzo;

Visto il decreto del 18 aprile u. s. del signor sotto-prefetto di Castroreale con il quale si sospende la esecuzione di tale deliberato;

Vista la legge comunale e provinciale del 20 marzo 1865 (all. A) ai competenti articoli;

Inteso il consiglio di prefettura;

Considerando che la legge ha espressamente enumerato quali siano gli affari di che debbano occuparsi i consigli e le giunte municipali, e che non è delle attribuzioni nè delle giunte nè dei consigli il trattare della condotta dei pubblici funzionari ed il deliberare provvedimenti a loro carico;

Considerando che l'oggetto di che sopra è parola, è estraneo alle attribuzioni della giunta, e quindi la deliberazione che ne tratta è nulla di pieno diritto ai termini dell'art. 227, succitata legge,

Dichiara

Annullata la deliberazione della giunta municipale di Francavilla di Sicilia relativa alla rimozione di quell'ufficiale postale, signor Caracocci.

Messina, 2 maggio 1866.

Il prefetto, FARALDO.

Deliberazione comunale - Validità - Numero dei consiglieri.

La metà del numero dei consiglieri richiesti dalla legge per render valide le deliberazioni comunali, deve calcolarsi sul numero assegnato al comune in ragion di popolazione, senza tener conto che vi siano dei consiglieri morti o dimissionarii. Queste mancanze accidentali non escludono che al comune rimanga assegnato quel dato numero di consiglieri per ragione di popolazione.

Parere del Consiglio di Stato, in data 5 giugno 1866, adottato.

La sezione, ecc.

Vista la deliberazione del comune di Loro Ciuffena (provincia di Arezzo), nella quale con nove consiglieri sopra venti si devenne alla nomina d'un consigliere della giunta municipale occorrente per dimissione data;

Visto il decreto del prefetto di Arezzo 28 marzo successivo, col quale si annulla la precedente deliberazione perchè contraria agli articoli 89 e 91 della legge comunale 20 marzo 1865, inquantochè non intervenne per detta deliberazione un numero sufficiente di consiglieri;

Vista la deliberazione 16 ultimo scorso aprile del comune di Loro Ciuffena, colla quale il medesimo ricorre al re all'oggetto di far annullare il decreto prefettizio 28 marzo precedente;

Vista la relazione del ministero interni 22 scorso maggio, div. 5ª, sez. 2ª, colla quale si chiede il parere del consiglio di stato in ordine al predetto richiamo del comune di Loro Ciuffena;

Viste le altre carte della pratica;

Udito il relatore;

Ritenuto in fatto che al comune di Loro Ciuffena sono assegnati per ragione della sua popolazione venti consiglieri;

Considerato in diritto che ai termini dell'art. 89 della legge comunale 20 marzo 1865 i consigli comunali non possono deliberare se non interviene la metà del numero dei consiglieri *assegnati al comune*, e perciò nel caso in esame devono almeno essere dieci i consiglieri deliberanti;

Che dietro un disposto così preciso ed esplicito della legge non può ammettersi l'interpretazione, secondo la quale non devono calcolarsi i consiglieri o morti o demissionarii per determinare il numero dei consiglieri occorrenti per la deliberazione, inquantochè queste mancanze accidentali non escludono che

Digitized by Google

al comune rimanga *assegnato* quel dato numero di consiglieri per ragione di popolazione;

Che in tal senso venne inteso ed applicato dal consiglio di stato il predetto art. 89 della legge nei suoi precedenti pareri;

Considerato che il 26 febbraio 1866 alla deliberazione del comune di Loro Ciuffena intervennero soltanto nove consiglieri invece di dieci, che erano necessari ai termini di legge;

Che quindi una tale deliberazione è contraria alla legge per difetto del numero legale dei consiglieri, e che perciò la nomina del membro della giunta municipale mancante non può ritenersi fatta a maggiorità assoluta di voti ai termini dell'art. 81 di detta legge comunale;

Che perciò meritamente il prefetto annullò la deliberazione 23 febbraio 1866 del comune di Loro Ciuffena e che non ha fondamento il richiamo fatto dal detto comune contro il decreto prefettizio;

Per questi motivi,

È di parere che debba rigettarsi il richiamo del comune di Loro Ciuffena contro il decreto del prefetto di Arezzo 28 marzo ultimo scorso, del quale si tratta.

Elettore — Lite vertente — Diritti elettorali — Figlio — Censo elettorale — Diritto personale.

L'elettore che ha lite vertente col comune, quantunque non sia eleggibile, non cessa di avère la pienezza dei suoi diritti elettorali, e la delegazione che ne fa deve sortire il suo effetto consistente nel rendere ammissibile nella lista degli elettori il figlio cui manchi il censo elettorale.

Il figlio, cui è stata fatta la delegazione, non rappresenta il proprio padre, ma gode d'un diritto personale proprio e può usarne indipendentemente dalla volontà del padre, finchè questi non abbia revocata la delegazione.

La lite vertente tra il comune e il padre non rende ineleggibile il figlio, ma toglie a questi di prender parte alle deliberazioni concernenti la lite.

Sentenza in data 9 aprile 1866 della Corte d'Appello di Casale.

La corte, ecc.,

Ritenuto che Raimondi Francesco, di cui è certificata la qualità di elettore, contestò presso il consiglio comunale di Cuccaro che senza esprimere motivi ne respinse il richiamo a maggioranza di cinque voti contro tre contrari, e contesta in appello presso la corte la validità della elezione a consigliere comunale seguita addì 8 dicembre 1865 di Felice Mariscotti sul fondamento che questi non altrimenti sia stato iscritto nella lista elettorale dell'anno 1865, se non per delegazione fattagli per atto 14 aprile 1864 dal di lui padre Domenico dello esercizio dei suoi diritti elettorali, e che questo Domenico Mariscotti per essere unitamente a suo fratello Valerio in lite col comune dinanzi la pretura di Vignale, in causa di occupazioni di terreni comunali, non essendo eleggibile non abbia potuto rendere eleggibile il figlio a cui delegò lo esercizio dei proprii diritti;

Attesochè non è addotta veruna causa specifica per cui debba riputarsi irregolare l'instanza, risultando anzi adempiuti i requisiti voluti dalla legge comunale per legittimamente promuovere il giudizio della corte;

Attesochè la legge comunale annessa a quella 20 marzo 1865 dichiara eleggibili tutti gli elettori ai quali non osti alcuna delle eccezioni divisate negli art. 25 e 26 e quella in specie di avere lite col comune, ed ammette nel novero degli elettori quelli cui manchi il censo elettorale pur avendo gli altri requisiti prescritti, quando, secondo i vari casi prescritti negli articoli 21, 22, 23 possano giovarsi a titolo di censo elettorale della contribuzione pagata pei beni dei figli, della moglie, della madre, o della suocera o di una società commerciale in nome collettivo, ovvero loro sia delegato dal padre l'esercizio dei suoi diritti elettorali;

Attesochè l'elettore che ha lite vertente col comune, quantunque non sia eleggibile, non cessa di avere la pienezza dei suoi diritti elettorali, e la delegazione che ne fa debbe per conseguenza sortire il suo effetto consistente nel rendere ammessibile nella lista degli elettori il figlio cui manchi il censo elettorale;

Attesochè non si mette in dubbio che il Felice Mariscotti abbia gli altri requisiti prescritti per essere elettore, e mercè la delegazione fattagli dal padre non avviene già che egli rappresenti il proprio padre, cosa che sarebbe contraria alla disposizione dell'articolo 48 della legge, ma bensì che egli goda di un diritto personale proprio e possa usarne indipendentemente dalla volontà del padre, finchè questo non abbia rivocata la delegazione;

Attesochè il padre delegante cessò col fatto della delegazione di essere elettore nello stesso comune, ed invano perciò si addurrebbe contro di lui una causa d'ineleggibilità applicabile ad un elettore, e tanto meno potrebbe aversi riguardo alla lite sorta il 29 novembre 1865 molto posteriormente alla delegazione fatta col citato atto 14 aprile 1864;

Attesochè, se in varie condizioni giuridiche il padre ed il figlio sono considerati come una sola persona, e conforme a questo concetto è la disposizione dell'art. 27 della legge comunale che vieta la contemporanea qualità di consiglieri nello stesso comune degli ascendenti e dei discendenti, non segue da ciò che la esclusione del padre a cagione di lite col comune renda ineleggibile il figlio, il quale divenne

Digitized by Google

elettore e consigliere nella sua qualità di cittadino avente i requisiti prescritti, ed anche il censo elettorale di cui tiene luogo la delegazione fattagli dal padre, il quale ha sostanzialmente rinunziato all'esercizio de'suoi diritti elettorali in di lui favore, nè dalla sua rinuncia ritrasse alcuna ragione verso il figlio delegato in ordine all'esercizio della qualità di elettore o di consigliere;

Atteso per conseguenza che, se la lite vertente tra il padre ed il comune non concerne il patrimonio del figlio, Felice Mariscotti si trova meramente nella condizione prevista dall'art. 222 della legge comunale, cioè di non dover prender parte alle deliberazioni risguardanti la lite tra il comune ed il proprio padre;

Per questi motivi, in conferma della deliberazione 12 marzo 1866 del consiglio comunale di Cuccaro, dichiara non ostare alla elezione di Felice Mariscotti a consigliere dello stesso comune seguìta addì 8 dicembre 1865 l'eccezione opposta da Francesco Raimondi, ed essere devoluta alla congregazione locale di carità la somma di lire dieci dal Raimondi appellante depositata.

Integrità delle rendite comunali — Atti dello stato civile — Dazi.

Le leggi riguardanti le cose dei comuni hanno per iscopo il mantenimento della loro proprietà e della integrità delle loro rendite.

Perciò non è in facoltà del consiglio comunale rinunziare a benefizio degli amministrati i diritti sugli atti dello stato civile stabiliti dal real decreto 15 *novembre* 1865, *n°* 2602.

I dazi, come facoltativi e legati alla condizione della insufficienza delle entrate comunali, sono il solo reddito di cui il comune possa, se vuole, fare a meno.

Decreto 31 maggio 1866 della sotto-prefettura di Pozzuoli, confermato dalla prefettura di Napoli.

Il sotto-prefetto di Pozzuoli:

Vista la deliberazione del consiglio comunale di Soccavo del 10 del cadente mese, emessa nella tornata di primavera, e pervenuta all'ufficio al 22 detto, con la quale si propone la condonazione a favore dei naturali del comune dei diritti di segreteria spettanti all'amministrazione municipale, e pagarsi solamente quelli dovuti al segretario;

Visti gli articoli 147 e 149 del regio decreto sullo ordinamento dello stato civile 15 novembre 1865, n° 2602, nei quali sono indicati i casi della condonazione e riscossione dei cennati diritti;

Visto di essersi reso esecutivo il bilancio con lo introito proveniente da tal cespite;

Considerato che il provento dei diritti di segreterio di sopra cennati fanno parte delle principali entrate dei municipi;

Considerato che non può derogarsi da quanto è disposto nella citata legge, nè portarsi ad essa innovazione alcuna senz'altra superiore disposizione;

Considerato di essere stato preveduto il caso della condonazione e riscossione dei diritti in esame;

Considerato che se i municipi vogliono giovare ai naturali del comune possono togliere i dazi, e maggiormente quelli che si rendono più gravosi alla classe dei meno agiati, essendo ciò nelle facoltà dei consigli comunali, e non abolire quello che la legge tassativamente prescrive doversi eseguire;

Veduto l'art. 132 della legge 20 marzo 1865,

Decreta:

Sospendersi la esecuzione della summentovata deliberazione, ed inviarsi al signor prefetto della provincia il presente decreto per gli ulteriori effetti di legge, dandone immediata comunicazione al municipio di cui trattasi.

Il sotto-prefetto, FIORENTINO.

Il prefetto della provincia di Napoli:

Vista la deliberazione del consiglio comunale di Soccavo del 10 del passato maggio, emessa nella tornata primaverile, e pervenuta all'ufficio della sotto-prefettura li 22 detto colla quale si vorrebbe condonare ai soli naturali del comune il pagamento dei diritti esigibili dall'ufficiale dello stato civile;

Visto il relativo decreto di sospensione, emesso dal sotto-prefetto di Pozzuoli addì 31 detto;

Considerato che dall'insieme dello spirito e della lettera di tutte le leggi risguardanti alle cose dei comuni appare evidente lo scopo di salvaguardare la loro proprietà e l'integrità delle loro rendite;

Che più specialmente nella legge vigente comunale e provinciale non è menzionata in niun articolo la facoltà nel consiglio comunale di rinunziare ai redditi permanenti;

Che per lo converso nell'art. 118 della detta legge le instituzioni d'imposte e tasse facoltative sono legate alla condizione della insufficienza della rendita comunale; sicchè il consiglio di Soccavo quando potesse fare a meno di un cespite di rendita, sempre sui dazi dovrebbe farne cader la riseca, e non già sul fondo che gli viene fissato dal decreto reale del 15 novembre (art. 147 e 149);

Per le quali ragioni;

Inteso il consiglio di prefettura;

In virtù dell'art. 136 della legge comunale e provinciale del 20 marzo 1865,

Decreta: annullarsi, come annulla, la deliberazione del consiglio comunale di Soccavo, del cui esame si tratta.

Napoli, 17 giugno 1866. *Pel prefetto,* REGGIO.

CARLO ASTENGO, *Direttore-Gerente.*

FIRENZE. — TIP. FODRATTI.

Digitized by Google

Anno V. -- N. 16. 15 Agosto 1866

MANUALE

DEGLI

AMMINISTRATORI COMUNALI E PROVINCIALI.

SOMMARIO.

Decreto 25 luglio 1866, n° 3105 con cui si stabilisce che per eseguire il reparto delle sovrimposte comunali e provinciali pel 1866 nelle provincie di Piemonte e Liguria siano, per l'imposta sui terreni, presi per base i contingenti comunali o consorziali resultati pel 1865.

EUGENIO PRINCIPE DI SAVOJA-CARIGNANO
Luogotenente Generale di S. M.
VITTORIO EMANUELE II, ECC., RE D'ITALIA.

In virtù dell'autorità a Noi delegata,

Visto il Regolamento approvato con R. decreto del 27 maggio 1865, n° 2320;

Visto l'articolo 230 dell'allegato *A* della legge 20 marzo 1865, n° 2248;

Visto il R. Decreto 30 giugno 1866, n° 3034;

Considerando che nelle provincie di Piemonte e Liguria i contingenti comunali dell'imposta fondiaria pel 1866 non sono ancora formati, e che perciò non potrebbesi dar tosto esecuzione al R. decreto del 30 giugno 1866, n° 3034, per quanto concerne il reparto provvisorio delle sovrimposte provinciali e comunali del 1866;

Sulla proposizione del ministro delle finanze;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Articolo unico. Per eseguire il reparto indicato dal decreto 30 giugno 1866, n° 3034, delle sovrimposte provinciali e comunali da ripartirsi nei ruoli del 1866 nelle provincie di Piemonte e Liguria (compresi i comuni sulla destra del Ticino, aggregati alla provincia di Pavia) saranno, per l'imposta sui terreni, presi per base i contingenti comunali o consorziali resultati pel 1865.

Ordiniamo che il presente ecc.

Dato a Firenze, addì 25 luglio 1866.

EUGENIO DI SAVOJA.

A. SCIALOJA.

Decreto 28 luglio 1866 n° 3108. — Prestito nazionale forzato di 350 milioni effettivi ripartito fra le provincie e i comuni del regno.

EUGENIO PRINCIPE DI SAVOJA-CARIGNANO
Luogotenente Generale di S. M.
VITTORIO EMANUELE II, ECC., RE D'ITALIA.

In virtù dell'autorità a Noi delegata,

Vista la legge 1° maggio 1866, n° 2872;

Vista la legge 28 giugno 1866, n° 2987;

Sulla proposizione del ministro delle finanze;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Abbiamo ordinato ed ordiniamo:

Art. 1. Sarà fatto un imprestito nazionale di 350 milioni effettivi nei modi e con le condizioni espresse nel presente decreto.

Art. 2. La somma totale del prestito è ripartita per provincia, e quindi fra i comuni isolati ed i consorzi istituiti per l'applicazione della tassa sulla ricchezza mobile in ragione della somma totale che in ciascun comune o consorzio danno i redditi di ricchezza mobile congiunti alla rendite dei fabbricati ed alle rendite prediali.

Nei redditi di ricchezza mobile non sono compresi quelli che non superano le 250 lire.

Art. 3. A ciascuno dei contribuenti che pagano imposta di ricchezza mobile, imposta su fabbricati o imposta prediale nel comune isolato o nei comuni componenti il consorzio, sarà intestato il montare del suo reddito complessivo risultante dalla somma delle rendite e dei redditi relativi alle imposte che paga nel comune o nel consorzio.

Fatta questa intestazione, i redditi complessivi saranno ordinati dal più alto al più basso, gradatamente, e divisi in otto classi, ciascuna delle quali rappresenterà la ottava parte della somma totale dei redditi e delle rendite dei contribuenti nel comune o nel consorzio.

Digitized by Google

Art. 4. I contribuenti compresi nella ottava classe, cioè quella dove cadono i redditi complessivi più bassi, saranno esenti dal concorrere al prestito.

La parte del prestito spettante al comune o al consorzio sarà quindi ripartita per intero fra le rimanenti sette classi.

La classe media, cioè la quarta, pagherà la quota normale rappresentata da un settimo del contingente comunale o consorziale del prestito.

Le tre classi più elevate, cioè la terza, la seconda e la prima, pagheranno rispettivamente 1, 2 e 3 sesti di più della quota normale.

Le tre classi più basse, cioè la quinta, la sesta e la settima, pagheranno rispettivamente 1, 2 e 3 sesti di meno della quota normale.

Se il reddito complessivo di un individuo supera il montare del reddito di una intera classe, sarà scritto pel di più nella classe seguente, e così di seguito se il suo montare supera quello di più classi.

Quando per compiere il montare del reddito di una classe richiedesi una somma minore di quella che è rappresentata dall'intero reddito individuale che dovrebb'esser l'ultimo iscritto in essa, la parte di questo reddito che eccede il montare della classe sarà iscritto nella classe seguente.

Se in quest'ultima ipotesi sono più redditi eguali, da ciascuno di essi verrà presa una porzione eguale per comporre quella somma che occorre a compiere la classe; ed il resto di ciascuno di essi redditi sarà inscritto nella classe seguente.

La somma del prestito attribuita ad una classe sarà distribuita proporzionalmente fra i redditi complessivi individuali che vi sono compresi.

Art. 5. I redditi di ricchezza mobile e le rendite dei fabbricati e dei terreni a cui si riferiscono gli articoli precedenti sono:

a) I redditi di ricchezza mobile e le rendite dei fabbricati conformi all'ultimo accertamento fattone per l'applicazione delle relative imposte.

b) Le rendite prediali per le provincie liguri e piemontesi, quali risultano dall'accertamento fattone per esecuzione della legge 14 luglio 1864 (n° 1831); e per le altre provincie del Regno, quali risultano dal ragguagliare l'imposta principale stabilita pel 1867 dalla legge medesima, al 12 $^1/_2$ per cento del montare della rendita, il quale perciò si ottiene moltiplicando per 8 la somma dell'imposta.

Art. 6. Nelle quote individuali di prestito non maggiore di lire mille sarà eliminata qualunque cifra che non superi le lire 75 ancorchè costituisca la intera quota; e sarà portata al centinaio qualunque cifra maggiore di 75 lire.

Nelle quote superiori alle lire mille, ma non maggiori di lire diecimila, qualunque cifra in fuori delle centinaia sarà portata a cento.

Nelle quote maggiori di lire diecimila le cifre minori di lire cinquecento saranno portate a questa cifra tonda, e quelle maggiori delle 500 saranno portate al migliaio.

Nelle quote maggiori di venticinque mila lire le cifre al disotto del migliaio saranno sempre portate al migliaio intiero.

Le differenze in più o meno che potranno derivare sulla somma totale del prestito dall'applicazione del presente articolo saranno a carico o a vantaggio dello Stato.

Art. 7. Agli ufficiali dal grado di maggiore in giù sarà abbuonata la parte di prestito proporzionale al loro stipendio.

Art. 8. Sulle quote individuali del prestito sarà abbuonato un ventesimo, in modo, che per ogni 100 lire di cui sarà accreditato il contribuente, questi ne pagherà soltanto 95.

Le quote scemate del ventesimo saranno pagate in sei rate, cioè:

3/10 l'8 ottobre 1866,
1/10 il 15 novembre 1866,
1/10 il 20 dicembre 1866,
2/10 il 20 gennaio 1867,
2/10 il 20 febbraio 1867,
1/10 il 1° aprile 1867.

È data facoltà a qualunque concorrente al prestito di anticipare i versamenti delle rate mediante lo sconto del 6 per cento.

Art. 9. Il frutto del prestito sarà del 6 per cento all'anno sul valore nominale, di cui il 5 % sarà pagato in forma di interesse su ciascun titolo, e l'1 % all'anno sarà distribuito in forma di premii a sorte con le norme che saranno indicate nell'articolo seguente.

Gli interessi saranno pagati a rate semestrali con la scadenza del 1° aprile e del 1° ottobre.

La prima rata d'interessi scadrà il 1° aprile 1867 e potrà essere ritenuta dall'ultima rata sulle quote del prestito dovute alla scadenza medesima.

Dopo la settima rata d'interesse, comincierà il rimborso della somma principale coi relativi interessi in modo che la estinzione intera del debito dello Stato sarà compiuta mediante il pagamento di 20 rate semestrali eguali con le scadenze sopraindicate del 1° aprile e del 1° ottobre.

La prima rata semestrale di estinzione sarà pagata il 1° ottobre 1870, e l'ultima il 1° aprile 1880.

Art. 10. Durante il periodo del pagamento dei sette semestri d'interessi vi saranno i seguenti premii semestrali:

1 di 100,000 lire
2 di 50,000 »
40 di 5,000 »
100 di 1,000 »
200 di 500 »

e tanti di . . . . 100 lire, quanti se ne richieggono per compiere la somma a cui monterà la metà dell'1 per cento su l'intero valore nominale del prestito.

Durante il periodo del rimborso per rate semestrali i premi saranno:

1 di 100,000 lire
2 di 50,000 »
40 di 5,000 »
100 di 1,500 »
200 di 500 »

Digitized by Google

e tanti di . . . . 100 lire quanti se ne richieggono perchè non ostante la successiva estinzione semestrale, si abbia per ciascun semestre una somma costante di premii corrispondente nello insieme dei 20 semestri a quella somma che farebbe la metà dell' 1 per cento sulle somme nominali del prestito a scalare.

Alla scadenza d' ogni semestre sarà fatta l'estrazione dei numeri de' titoli vincitori de' premii, i quali saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale del Regno*.

I premi non reclamati entro cinque anni saranno prescritti.

Il giorno per la prima estrazione sarà fissato con decreto ministeriale appena chiusa la numerazione dei titoli definitivi.

Art. 11. Durante il tempo dei pagamenti a rate delle quote del prestito sarà data una ricevuta in forma di certificato provvisorio.

La consegna dei titoli definitivi sarà fatta dopo effettuati tutti i pagamenti.

Ciascun titolo definitivo del prestito avrà una cartella pel premio, sette cedole al portatore corrispondenti alle 20 rate di estinzione.

Queste cedole delle rate d'interessi e di estinzione alla loro scadenza e nei tre mesi che la precedono, saranno ricevute nelle casse delle Stato in pagamento delle imposte; saranno pure ricevute in pagamento del prezzo e degli interessi relativi per acquisto di beni che potranno essere messi in vendita dallo Stato, alle condizioni medesime alle quali è ricevuto il denaro.

La cartella pel premio potrà essere staccata ed alienata separatamente.

Essa solo dà dritto al pagamento del premio in caso di vincita.

Art. 12. Ciascun titolo avrà un numero progressivo e qualunque sia il suo valore sarà numerato come se fosse un complesso di titoli di cui ciascuno uguale a 100 lire di capitale. Il numero o i numeri del titolo sono ripetuti sulla cartella del premio.

I premii saranno estratti a sorte semestralmente.

Ciascun titolo concorrerà alla estrazione in ognuno dei 27 semestri sia pel proprio numero, se del valore di lire 100, sia per ciascuno dei numeri compresi nella sua numerazione, se è maggiore di lire 100.

Art. 13. Più titoli di cento ciascuno, o anche maggiori, possono essere convertiti in un titolo unico, che porterà la indicazione de' numeri dal più basso al più alto.

Un titolo maggiore di cento può essere spezzato in titoli di cento ovvero in più titoli, di cui alcuni o tutti maggiori di cento, purchè sia data loro una numerazione che entri ne' termini di quella posta nel titolo maggiore che si spezza.

Art. 14. I comuni ed i consorzi potranno assumere o fare assumere per loro il pagamento delle parti di prestito rispettivamente loro assegnate.

La provincia potrà pure assumere o fare assumere la parte di prestito assegnata all' intero numero de' comuni o de' consorzi che la compongono, o ad alcuni di essi.

Il Tesoro in questi casi pagherà loro un premio che verrà fissato dal ministro delle finanze.

Art. 15. Nel caso che la provincia, il comune o il consorzio nello assumere o fare assumere il pagamento del prestito, siccome è detto nell'articolo precedente, abbiano a sopportare alcun onere contrattuale, questo sarà loro rimborsato da' contribuenti che avrebbero dovuto concorrere al prestito mediante il pagamento di una somma proporzionale alle quote di prestito da cui vennero esonerati.

Art. 16. Prima della pubblicazione de' ruoli finali delle quote di prestito, i comuni o consorzi e le provincie che vorranno assumere il prestito o farlo assumere, ne daranno avviso a' contribuenti mediante notificazione in ciascun comune.

Sarà quindi aperta presso ogni comune interessato una lista di sottoscrizione; e ciascun contribuente che vi apporrà il suo nome, s' intenderà aver dichiarato di voler pagare la sua quota di prestito, rimanendo con ciò esonerato dal prendere parte a qualsiasi rimborso per le spese fatte dalla provincia, dal comune o dal consorzio con lo intento di liberarlo dal prestito. Questa lista rimarrà aperta sino al termine in cui sarà compiuta la pubblicazione del ruolo di cui all'articolo 19.

Art. 17. Per gli effetti degli articoli 14 e 15 i consorzi a' quali è assegnata una parte di prestito sono considerati come obbligatorii.

Sulla domanda delle Giunte de' comuni che lo compongono o anche di una sola di esse tutti i comuni di un consorzio dovranno concorrere a deliberare e provvedere nel modo seguente:

I Consigli municipali eleggeranno ciascuno un rappresentante nel loro seno; e questi eletti comporranno una Commissione consorziale, la quale:

a) Delibererà se è il caso di assumere l'imprestito ovvero di farlo pagare individualmente a' contribuenti;

b) E qualora intenda che debba essere assunto dal consorzio, deputerà uno o tre de' suoi membri a cercarne i modi e le condizioni, ed a trattare per mandare ad effetto la presa deliberazione.

L'approvazione della Commissione rende obbligatorio il contratto pel consorzio e per ciascuno de' comuni che lo compongono.

Se i comuni componenti un consorzio siano due soltanto, i rappresentanti eletti per far parte della Commissione saranno due per ciascun comune.

In caso che nella Commissione siavi disparità di voti, prevarrà l' opinione accolta dal rappresentante del capo-luogo del consorzio; e quando questi rappresentanti sono due prevarrà quella accolta dal più anziano di età fra di loro.

Pe' comuni isolati e per le provincie provvederanno i Consigli comunali o i Consigli provinciali.

Le deliberazioni de' Consigli comunali o provinciali di cui nel presente articolo saranno immediatamente esecutive senza bisogno di superiore approvazione.

Art. 18. Per ottenere la somma effettiva di 350 milioni, sarà questa aumentata di 1/7 in compenso così del montare eventuale degli abbuoni a favore de' pri-

Digitized by Google

vati, de' comuni o de' consorzi e delle provincie concorrenti al prestito e de' rilasci di quote a' militari di cui all'art. 7 come di ogni altra diminuzione per quote inesigibili o per spese di qualsiasi natura a carico dello Stato.

La somma nominale di 400 milioni è quindi ripartita nei modi detti all'art. 2 giusta la tabella annessa al presente decreto.

Art. 19. Compiuta la intestazione de' redditi complessivi, la classificazione, e l'assegnazione delle quote individuali; queste saranno inscritte in un ruolo che sarà pubblicato nel comune isolato o nei comuni del consorzio rimanendo ostensibile per lo spazio di cinque giorni nell' ufficio comunale.

Ogni contribuente potrà dentro 10 giorni da quello in cui comincierà la pubblicazione del ruolo reclamare al direttore delle tasse contro gli errori che abbiano potuto essere commessi a suo riguardo.

Questi errori saranno ragguagliati a quelli che diconsi *materiali*, e dopo essere stati riconosciuti saranno corretti. Gli effetti della loro correzione andranno a carico dell'Erario, rimanendo nel resto intatta la ripartizione nell' interesse degli altri concorrenti al prestito.

Il reclamante, il cui richiamo è respinto in tutto o in parte, può ricorrere al ministro delle finanze.

Può anche nel termine di 20 giorni da quello della pubblicazione del ruolo ricorrersi direttamente al ministro pel caso di cessazione assoluta di rendita o di redditi avvenuta prima della spedizione del ruolo medesimo.

Questi errori non arrestano le operazioni successive e neppure la riscossione delle rate di prestito, salvo restituzione.

Il ministro delle finanze, sentita una Commissione che sarà a tale scopo istituita, può con suo decreto ammettere i ricorsi di cui nel presente articolo.

Art. 20. Le quote individuali del prestito saranno riscosse per mezzo degli agenti addetti ad esigere le tasse dirette nelle forme relative a questa esazione e con le norme e le condizioni speciali che saranno stabilite.

Le parti di prestito assunte dalle provincie, dai consorzi e da' comuni direttamente o per conto loro, saranno versate alle scadenze di ciascuna rata presso le tesorerie locali.

Sulle rate non pagate tra 8 giorni dalla scadenza è dovuto l'interesse del 10 per cento dal dì della scadenza: e dopo un mese il titolo può essere venduto alla Borsa in danno del possessore, e senza altro avviso.

Ordiniamo che il presente ecc.

Dato a Firenze, addì 28 luglio 1866.

EUGENIO DI SAVOJA.

A. Scialoja.

Riparto del prestito fra le provincie del Regno

Provincie	Somme assegnate
Alessandria	10,646,833
Ancona	5,231,990
Aquila	2,996,362
Arezzo	3,517,237
Ascoli Piceno	2,249,606
Avellino	4,007,760
Bari	8,617,182
Benevento	2,530,522
Bergamo	5,164,958
Bologna	10,504,742
Brescia	9,119,858
Cagliari	6,170,839
Caltanisetta	3,168,969
Campobasso	2,672,473
Caserta	10,355,265
Catania	6,126,387
Catanzaro	4,133,366
Chieti	2,940,796
Como	5,446,514
Cosenza	3,556,306
Cremona	7,779,382
Cuneo	9,633,218
Ferrara	4,454,293
Firenze	20,459,353
Foggia	5,930,034
Forlì	3,958,963
Genova	15,903,775
Girgenti	3,616,189
Grosseto	1,436,032
Lecce	6,887,560
Livorno	5,632,910
Lucca	3,309,496
Macerata	3,097,665
Massa-Carrara	1,539,544
Messina	5,027,429
Milano	28,140,087
Modena	5,351,441
Napoli	29,707,403
Novara	10,136,198
Palermo	12,188,203
Parma	4,556,894
Pavia	8,754,087
Perugia	8,741,967
Pesaro e Urbino	2,637,968
Piacenza	3,965,034
Pisa	4,750,093
Porto Maurizio	1,272,585
Potenza	5,182,669
Ravenna	3,961,373
Reggio di Calabria	3,392,178
Reggio nell'Emilia	4,717,127
Salerno	6,388,769
Sassari	3,658,798
Siena	4,280,780
Siracusa	3,886,619
Sondrio	717,467
Teramo	1,885,782
Torino	30,734,585
Trapani	3,168,435
Totale	400,000,000

Digitized by Google

Decreto 1 agosto 1866 n° 3144 con cui è pubblicata nelle provincie venete, con alcune modificazioni, la legge 20 marzo 1865 sulla pubblica sicurezza.

EUGENIO PRINCIPE DI SAVOJA-CARIGNANO
Luogotenente Generale di S. M.
VITTORIO EMANUELE II, ECC., RE D'ITALIA.

In virtù dell'autorità a Noi delegata,

Sulla proposizione del presidente del Consiglio ministro dell'interno di concerto col ministro di grazia e giustizia e dei culti;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1° È pubblicata ed avrà forza di legge nelle provincie italiane liberate dalla dominazione austriaca la legge sulla sicurezza pubblica allegato *B* della legge 20 marzo 1865, n° 2248, colle modificazioni e secondo le norme contenute nel presente decreto.

Art. 2. Le funzioni domandate dalla suddetta legge ai prefetti, ai sotto-prefetti, ai consiglieri di prefettura, alle deputazioni provinciali, ai sindaci ed alle giunte municipali, saranno fino all'ordinamento amministrativo di quelle provincie rispettivamente esercitate dai commissari del Re e dai funzionari da loro dipendenti, dalle congregazioni municipali e deputazioni comunali.

Ogni qual volta sono menzionati i circondari s'intenderanno nominate le provincie.

Art. 3. In tutti i casi ne'quali è fatta menzione dei giudici di mandamento s'intenderanno nominati i pretori urbani e foresi.

Le funzioni demandate al Pubblico Ministero saranno esercitate dalla procura di Stato.

Art. 4. Fino a che sarà in vigore nelle suddette provincie il Codice penale austriaco del 27 marzo 1852, agli articoli 33, 113, 114, 117 della suddetta legge rimarranno sostituiti i seguenti:

« Art. 33. Nei regolamenti decretati dai prefetti e « nei manifesti dell'autorità locale di sicurezza pubblica « relativi ai teatri, agli spettacoli e trattenimenti pub- « blici si possono comminare *l'arresto da ventiquattro « ore a cinque giorni, e la multa da lire 2 a lire 50*, « l'espulsione dal locale ed anche l'immediato arresto « dei contravventori. »

« Art. 113. Sono punite *con l'arresto fino a cinque « giorni* o *con multa da lire 2 a lire 50 od anche con « l'arresto rigoroso fino a tre mesi* le contravvenzioni « agli articoli 31, 34, 35, 50, 57, 78, 79, 84, 91, 92, « 93, 110. »

« Art. 114. Sono punite colla pena dell'arresto rigo- « roso non minore di un mese ed estensibile ad un « anno le contravvenzioni agli art. 29, 30, 51, 75, « 76, 80. »

« Art. 117. Le contravvenzioni alla presente legge « per le quali non è stabilita una pena, saranno punite « con l'arresto fino a cinque giorni, e con la multa da « lire 2 a lire 50. »

Art. 5. Per l'attuazione della suddetta legge per la sicurezza pubblica, sono pubblicati nelle dette provincie, e vi avranno forza di legge, gli art. 435 e 436 del codice penale del Regno del 20 novembre 1859, i quali sono del tenore seguente:

« Art. 435. Si avranno per oziosi coloro i quali, « sani e robusti e non provveduti di sufficienti mezzi « di sussistenza, vivono senza esercitare professione, « arte o mestiere, o senza darsi a stabile lavoro. »

« Art. 436. Si avranno per vagabondi:

« 1° Coloro i quali non hanno nè domicilio certo, « nè mezzi di sussistenza, e non esercitano abitual- « mente un mestiere od una professione;

« 2° Coloro che vagano da un luogo all'altro affet- « tando l'esercizio di una professione o di un mestie- « re, ma insufficiente per sè a procurare la loro esi- « stenza;

« 3° Coloro che fanno il mestiere d'indovinare, pro- « nosticare o spiegare sogni per ritrarre guadagno dal- « l'altrui credulità. »

Art. 6. Sono pure pubblicati per avervi forza di legge nelle dette provincie gli art. 437, 439, 440, 441 e 446 del suddetto codice penale del Regno modificati come segue:

« Art. 437. I vagabondi dichiarati legalmente tali « saranno per questo fatto puniti con l'arresto rigoroso « per tre mesi. »

« Alla stessa pena soggiaceranno gli oziosi che « avranno contravvenuto ad una precedente ammoni- « zione fatta loro in conformità della legge di pubblica « sicurezza. »

« Art. 439. Ove i vagabondi dichiarati tali siano « stranieri, saranno espulsi dai Regi Stati ed in caso « che vi rientrassero saranno puniti coll'arresto rigo- « roso estensibile ad un anno. »

« Art. 440. I vagabondi nati nello Stato sono tenuti « dopo scontata la pena ad eleggere un domicilio, nè « possono variarlo senza previa partecipazione all'auto- « rità amministrativa del comune ove l'avranno eletto.

« A tal uopo presteranno sottomissione avanti l'au- « torità amministrativa e questa ne darà avviso all'au- « torità giudiziaria. »

« Art. 441. I minori di anni 16 oziosi o vagabondi « saranno per la prima volta consegnati ai loro geni- « tori o tutori, che presteranno sottomissione di atten- « dere alla loro educazione professionale.

« In caso di contravvenzione alla passata sottomis- « sione, i genitori o tutori potranno essere condannati « ad una multa estensibile a lire 150, od all'arresto ri- « goroso da uno a tre mesi, e i detti minori saranno « ricoverati in uno stabilimento pubblico di lavoro sin- « chè abbiano appreso un mestiere od una professione.

« Saranno del pari ricoverati quei minori di anni « 16 che sieno privi di genitori o tutori, o che non « ostante la cura di essi non vogliano darsi a stabile « lavoro.

« La durata del ricovero non potrà prolungarsi ol- « tre la maggiore età. »

« Art. 446. Saranno anche applicabili ai mendicanti « le disposizioni degli articoli 440 e 441.

« Se il mendicante è straniero, avrà luogo quanto « è disposto dall'articolo 439. »

Digitized by Google

Art. 7. La giurisdizione pei reati contemplati sia nella legge di pubblica sicurezza, sia negli articoli del Codice penale pubblicati col presente decreto, spetta alle preture, le quali nell'esercitare tale giurisdizione osserveranno le norme per esse tracciate nel regolamento di procedura penale austriaco del 29 luglio 1853, e le altre leggi relative.

Ordiniamo che il presente ec.

Dato a Firenze, il 1° agosto 1865.

EUGENIO DI SAVOJA.

RICASOLI.
BORGATTI.

Decreto 1 agosto 1866, n° 3128, con cui si mandano a pubblicare nelle provincie venete le leggi e i decreti reali già vigenti nelle altre provincie del regno sulla Guardia Nazionale.

EUGENIO PRINCIPE DI SAVOJA-CARIGNANO
Luogotenente Generale di S. M.
VITTORIO EMANUELE, ECC., RE D'ITALIA.

Sulla proposizione del presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno;

Veduto l'articolo 18 del Regio decreto 18 luglio 1866, n° 3064;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. Saranno pubblicati ed avranno vigore nelle provincie italiane liberate dalla occupazione austriaca le leggi e i decreti Reali infracennati sulla Guardia Nazionale:

Legge organica 4 marzo 1848, n° 675;

Legge 27 febbraio 1859, n° 3243, portante alcune modificazioni alla detta legge 4 marzo 1848;

Regolamento approvato con Regio decreto 6 marzo 1859, n° 3248, per l'esecuzione della citata legge 27 febbraio stesso anno;

Regio decreto 28 aprile 1848 che determina i colori, la forma e le dimensioni delle insegne;

Regio decreto sulla composizione dei Consigli di disciplina per giudicare gli ufficiali di stato maggiore, in data 14 ottobre 1848, n° 820;

Regio decreto sul servizio dei membri del comitato di revisione in data 14 ottobre 1848, n° 821;

Regio decreto 27 gennaio 1861, n° 1606 relativo alla divisa;

Legge per il riordinamento e l'armamento della Guardia Nazionale mobile, del 4 agosto 1861, n° 143.

Regolamento per l'esecuzione della legge medesima approvato con Regio decreto 24 settembre 1864, n° 1954;

Regio decreto 29 gennaio 1865, n° 2137, col quale è modificato l'articolo 10 del detto regolamento 24 settembre 1864;

Regio decreto 30 giugno 1866, n° 3032, col quale sono temporariamente dispensati dal servizio della Guardia Nazionale gl'impiegati delle poste, dei telegrafi e delle strade ferrate;

Saranno pure pubblicati ed avranno vigore il R. decreto 11 luglio 1853, n° 1583, relativo alle spese processuali nei giudizi davanti ai Consigli di disciplina, e per quanto riflette la Guardia Nazionale, i §§ 2 e 3 della legge 26 gennaio 1865, n° 2134, contenente disposizione e norme circa il riparto del prodotto delle pene pecuniarie e di altri proventi in materia penale.

Art. 2. Finchè saranno in vigore il Codice penale austriaco del 27 febbraio 1852 ed il regolamento di procedura penale del 29 luglio 1853, gli art. 82 e 109 della legge 4 marzo 1848, rimarranno modificati nel modo seguente:

Art. 82. Ogni milite comunale che nel corso di un anno avrà sofferto due condanne dal Consiglio di disciplina per rifiuto di servizio, sarà per la terza volta tradotto davanti al tribunale provinciale e condannato alla pena del carcere non minore di giorni sei, nè maggiore di dieci.

In caso di recidiva il carcere non potrà essere minore di giorni 10, nè maggiore di 20.

Sarà inoltre condannato nelle spese ed in una multa che non potrà essere nel primo caso minore di 5, nè maggiore di 50 lire.

Il tribunale provinciale procederà secondo le forme ordinarie.

Art. 109. Contro le sentenze definitive del Consiglio di disciplina non vi avrà ricorso che davanti al tribunale di terza istanza per incompetenza o abuso di potere o violazione di legge.

Il ricorso in terza istanza non avrà effetto sospensivo se non riguardo alle sentenze portanti la pena della prigione.

Il tribunale di terza istanza provvederà su tale ricorso nelle forme ordinarie.

Ordiniamo che il presente ecc.

Dato a Firenze addì 1° agosto 1866.

EUGENIO DI SAVOJA.

RICASOLI.

Decreto 28 luglio 1866, n° 3129. — È approvata la tariffa dei diritti sanitari marittimi. —

EUGENIO PRINCIPE DI SAVOJA-CARIGNANO
Luogotenente Generale di S. M.
VITTORIO EMANUELE II, ECC., RE D'ITALIA.

In virtù dell'autorità a Noi delegata,

Veduta la legge 28 giugno 1866, n° 2987, articolo 2°, lettera *A*;

Visto l'art. 49, 5° capoverso, del progetto di legge relativo ai provvedimenti finanziari;

Visto il Nostro decreto in data 28 giugno 1866, n° 3021, articolo 2°, 5° capoverso;

Sulla proposta del Nostro ministro dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, di concerto col ministro delle finanze;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. I diritti giornalieri di residenza per le persone che scontano contumacie nei lazzaretti dello Stato; la tassa sulle mercanzie depositate e disinfettate nei

Digitized by Google

lazzeretti medesimi; i diritti di visita sanitaria dei bastimenti, e le mercedi alle guardie sanitarie a bordo delle navi in contumacia saranno stabiliti e regolati in conformità della tariffa annessa al presente decreto, e firmata d'ordine Nostro, dal ministro dell'interno, presidente del Consiglio.

Art. 2. La tariffa medesima andrà in vigore il 15 del futuro agosto, salvo l'obbligo al Governo di presentarla al Parlamento nella discussione della legge del bilancio del 1867.

Art. 3. Sono esenti dal pagamento dei diritti portati dalla presente tariffa le persone e le navi contemplate nell'articolo 99 del regolamento internazionale sanitario annesso alla convenzione 3 febbraio 1852.

Ordiniamo che il presente, ecc.

Dato a Firenze, addì 28 luglio 1866.

EUGENIO DI SAVOJA.

RICASOLI.
A. SCIALOJA.

Tariffa dei diritti sanitari marittimi.

Diritto di soggiorno nei lazzaretti per ogni giorno.

Pei passeggieri di 1ª classe	L.	3 —
id. di 2ª id.	«	2 —
id. di 3ª id.	«	1 —

Diritti per le mercanzie sottoposte a contumacia, sbarcate e disinfettate nei lazzaretti.

Stracci, cenci, cavi vecchi, avanzi di sostanze animali, corna, per ogni 100 chilogrammi	L.	0 10
Cuoia di qualunque specie per ogni numero 100.	«	1 —
Pelli di montone, capra, vitellini per ogni nº 100	«	0 50
Lane, lini, canape, cotone per ogni 100 chilogrammi	«	0 50
Seta greggia, stoffe e tessuti per ogni 100 chilogrammi	«	4 —
Per le visite mediche alle navi, ciascuna	«	2 —
Per ogni guardia di sanità imbarcata sui bastimenti in quarantena e per ogni giorno di quarantena	«	2 50

Visto d'ordine di S. A. R.
RICASOLI.

Circolare del Ministero delle Finanze (Direzione Generale delle Gabelle) in data 17 luglio 1866 ai Prefetti. — Proroga dei contratti convenuti per la riscossione dei dazi di consumo governativi.

Con Luogotenenziale Decreto n. 3018 del 28 giugno 1866 (1) inserito nella Gazzetta ufficiale del 10 corrente venne disposto che col 1° gennaio 1867 abbiano ad attuarsi i dazi di consumo colle tariffe e prescrizioni testè approvate dai due rami del Parlamento.

Di fronte a tale decreto è cessata ogni efficacia della circolare di questo Ministero del 16 marzo prossimo passato, N. $^{15319}/_{3539}$ (1) delle deliberazioni in ordine alla medesima prese dai Consigli dei Comuni convenuti sulla proroga loro offerta a tutto il 1867 dei contratti in corso per riscuotere gli attuali dazi governativi, e tutte le trattazioni ed interpellanze sollevate su tale materia.

Giusta l'art. 8 del citato decreto i Comuni attualmente convenuti col Governo pei dazi di consumo hanno diritto di ottenere una proroga del loro contratto per un biennio a datare dal 1° gennaio 1867, anche per quanto riguarda i nuovi dazi, purchè paghino un canone che pei Comuni chiusi non sia inferiore a ventun decimi e per gli aperti ai diciassette decimi del canone che ora corrispondono.

I Comuni già convenuti col Governo per un minimo colla divisione delle eccedenze potranno convertire il loro contratto in abbuonamento pagando almeno il cinque per cento di più del canone totale testè accennato.

L'articolo stesso dispone che ove qualcuno di essi ricusasse la convenzione, il Governo potrà provvedere anco mediante appalti provinciali.

Dopo le tante e splendidissime prove che diedero i Comuni italiani del loro patriottismo sobbarcandosi ad ogni maniera di sacrifici pel compimento degli auspicati nostri destini, il Ministero ha piena fiducia che tutti i Comuni ora convenuti per la riscossione dei dazi di consumo governativi si affretteranno ad accogliere l'offerta loro fatta col succitato Decreto anche in considerazione dei vantaggi finanziarii che loro ne deriveranno.

Dall'elenco annesso sotto *A* la S. V. rileverà quale sia il canone dovuto per gli anni 1867 e 1868 da ciascuno dei Comuni convenuti in codesta provincia.

Vorrà Ella provvedere affinchè quei Consigli comunali siano in via straordinaria convocati ed abbiano a deliberare entro il corrente mese al più tardi sull'accettazione pura e semplice del proposto patto.

Dai computi che si fecero emerse a tutta evidenza che i prodotti ricavabili dai dazi attuali aumentati e da quelli di nuova istituzione superano di molto i minimi del correspettivo, che secondo l'art. 8 di detto Luogotenenziale Decreto si richiede ai Comuni per la proroga dei contratti ora in corso.

Ciò non ostante il Ministero animato da sentimento della massima deferenza verso i Comuni convenuti e volendo usare loro i massimi possibili riguardi, si è appigliato al partito di restringere i nuovi canoni negli accennati limiti minimi.

Essendo quindi assolutamente impossibile discendere al disotto dei medesimi, nessuna trattativa o corrispon-

(1) Vedi pag. 217 del *Manuale*.

(1) Vedi pag. 137 del *Manuale*.

Digitized by Google

denza rivolta a questo intento può ammettersi fra i Comuni ed il Ministero sia direttamente sia a mezzo di rappresentanti e simili. Le nozioni di fatto occorrenti potranno essere richieste e fornite col mezzo delle Prefetture e Sotto-Prefetture.

Pei Comuni che accettano basterà che, in seguito alla deliberazione ed autorizzazione del Consiglio, il Sindaco applicando alla vigente scrittura di contratto una marca da bollo da lire una, aggiunga una postilla del tenore seguente:

« Visto il disposto dalla circolare 17 luglio 1866 « N. $^{33350}/_{2195}$ del Ministero delle Finanze e la delibera- « zione in data . . . . del Con- « siglio comunale rimane convenuto e stabilito che il « presente contratto scadente col 31 dicembre 1866 « abbia a prorogarsi per altri due anni, ossia dal primo « gennaio 1867 a tutto dicembre 1868 alle seguenti « condizioni:

« 1.° Che si intendono pienamente efficaci ed ope- « rativi i patti stipulati nella presente scrittura;

« 2.° Che il canone annuo da pagarsi alle eguali « scadenze mensili sia portato alla somma di lire « (L.) che corrisponde ai $^{17}/_{21}$ decimi del « canone attuale. »

Questa postilla verrà susseguita da una dichiarazione di accettazione che nell' interesse del Governo la S. V. è colla presente autorizzata ad emettere, riservandosi poi il Ministero di adempiere alle formalità prescritte dalla legge e dal regolamento sulla contabilità generale dello Stato quando gli sarà trasmesso in doppio originale un elenco nominativo di tutti i Comuni che avranno prorogato il rispettivo contratto.

Pei Comuni che, convenuti a minimo colla divisione delle eccedenze, convertono il loro contratto in abbuonamento, sarà mestieri far luogo ad una nuova stipulazione da redigersi secondo le norme precedentemente stabilite sugli esemplari di contratto che saranno spediti a codesta Prefettura secondo le ricerche della medesima.

Anche per queste sostituzioni di contratto il Ministero riservasi di far conoscere la sua definitiva approvazione, al quale effetto attende che gli si faccia tenere una copia autentica in carta libera della nuova stipulazione.

Qualora contro le previsioni del Ministero qualche Comune ricusasse la proroga del contratto o vi apponesse condizioni o restrizioni che equivarrebbero come si disse ad un definitivo rifiuto, si procederà all'appalto il quale comprenderà tutti i Municipi d'ogni Provincia che si ponessero in tale condizione.

A tal uopo la S. V. vorrà compiacersi di pubblicare un avviso d'asta, in cui si contengano le seguenti indicazioni:

a) L'asta si farà a schede segrete;

b) L'ora ed il giorno in cui avrà luogo presso la Prefettura (il primo esperimento dovrà seguire al più entro agosto prossimo venturo);

c) Il giorno e l'ora dell'eventuale secondo esperimento che dovrà tenersi alla distanza di almeno giorni 15 dal primo;

d) Il canone annuo a netto su cui si apre l'asta formato da quella stessa somma che i Comuni posti all'appalto avrebbero dovuto pagare per abbuonamento secondo l'art. 8 del succitato Luogotenenziale Decreto;

e) La garanzia da unirsi alla scheda per cautelare l'offerta corrispondente al ventesimo della somma totale su cui si apre l'incanto, cioè il canone biennale, avvertendo che in seguito al deliberamento si riterrà soltanto il deposito di quell'offerente, a favore del quale sarà seguita l'aggiudicazione, mentre gli altri saranno restituiti al momento del chiudimento dell'asta;

f) Il giorno in cui scade il termine per presentare le offerte di aumento non inferiori al ventesimo sul prezzo d'aggiudicazione. Tale termine non potrà essere minore di giorni otto da quello dell'asta;

g) L'approvazione definitiva del deliberamento sarà riservata al Ministero delle Finanze, e l'aggiudicatario dovrà entro giorni dieci dalla data dell'atto di deliberamento prestarsi alla formale stipulazione del contratto ed all'adempimento degli obblighi relativi, sotto comminatoria di perdere la cauzione d'offerta e di vedere riaperto l'incanto a tutto suo rischio e pericolo;

h) L'avvertenza che presso le segreterie delle Prefetture e Sotto-Prefetture delle Provincie saranno ostensibili i capitoli d'onere e l'elenco dei Comuni da appaltarsi coll'indicazione del canone a ciascuno come sopra attribuito.

Il capitolato d'oneri si unisce in n. esemplari sotto *B*.

Provvederà la S. V. onde tale avviso abbia la maggiore possibile diffusione e sia inserto almeno una volta nel giornale della Provincia alle inserzioni legali.

Non potendo seguire l'aggiudicazione al primo esperimento se ne terrà un secondo pubblicando a tal uopo un altro avviso col richiamo del giorno fissato pel nuovo incanto e colle altre indicazioni pubblicate nell'avviso pel primo esperimento.

Per le spese di registro e bollo e pel numero di esemplari del contratto d'appalto, non che per le altre modalità concercenti la sua forma estrinseca, restano ferme le disposizioni tracciate nella circolare del 15 dicembre 1864, n. 146.

Tornando infruttuosi gli esperimenti d'asta ne sarà data partecipazione occorrendo anche per mezzo di telegramma a questo Ministero.

Confida lo scrivente che i signori Prefetti e Sotto-Prefetti adopereranno tutta la loro influenza onde siano intieramente soddisfatti i voti del Governo e del Parlamento, persuadendo i Comuni ora convenuti a continuare alle larghe condizioni loro proposte nella riscossione dei dazi di consumo governativi, onde rispondere così ad un interesse dell'ordine più elevato in uno Stato retto da istituzioni liberali come le nostre.

Si prega per un pronto cenno sul ricevimento della presente.

Per il Ministro
CAPPELLARI.

Digitized by Google

Circolare del Ministero dell'Interno, in data 22 luglio 1866, div. 7ª, sez. 1ª, nº 4631, ai Prefetti. — Visita periodica delle farmacie.

La pubblicazione del Regolamento 8 giugno 1865 sulla sanità pubblica avendo fatto cessare le ragioni che reclamarono la sospensione, per detto anno, della visita periodica delle farmacie, il sottoscritto si affretta a dichiarare che la visita periodica delle farmacie di cui è parola nell'art. 103 del citato Regolamento, dovrà essere eseguita senza eccezione alcuna in tutte le farmacie del regno entro il corrente anno 1866.

Il Regolamento 8 giugno 1865 sulla sanità pubblica prescrivendo in termini chiari e tassativi, sia la qualità dei titoli, che debbono possedere i farmacisti per l'esercizio legale della farmacia, sia gli obblighi annessi all' esercizio stesso, i signori Prefetti non hanno bisogno di tracciare col mezzo di particolari istruzioni ai visitatori da essi delegati le norme da tenersi nell' adempimento del loro mandato.

Tuttavia il sottoscritto desidera che i signori Prefetti, richiamando la particolare attenzione dei visitatori sull' art. 104 del Regolamento dove si stabilisce chiaramente l' oggetto della visita delle farmacie, raccomandino ai medesimi la più scrupolosa imparzialità e diligenza nel verificare se i farmacisti adempiano, e di che modo agli obblighi loro imposti dall'articolo 102. Gli è solo di siffatta guisa che la visita periodica delle farmacie potrà corrispondere degnamente alle intenzioni del Governo del Re, che quelle sono di farne una vera e seria guarentigia della sanità pubblica in ciò che concerne l' esercizio dell' arte salutare.

Siccome poi, onde rendere più facile il compito dei visitatori, e soprattutto uniforme il metodo da tenersi dai medesimi nello eseguire la visita, è necessario che essi adottino le stesse norme, il sottoscritto trasmette qui unito ai signori Prefetti del Regno uno schema di processo verbale per la visita periodica delle farmacie del quale ogni Prefetto, ciascuno nella sua provincia, ordinerà la stampa in numero sufficiente di esemplari a carico del fondo assegnato alle spese d'ufficio della prefettura.

È desiderio del sottoscritto che anche la nomina del consigliere comunale assistente alla visita sia fatta in modo uniforme in tutti i comuni del Regno; e quindi prega i signori Prefetti a volere notificare ai Sindaci dei comuni della loro rispettiva provincia che la nomina del consigliere comunale assistente alla visita delle farmacie dovrà ritenersi di spettanza del Sindaco, e che essa avrà luogo solo dopo la presentazione, da parte del visitatore delegato, delle sue credenziali.

Il Ministero ha ricevuto qualche osservazione sugli articoli 108 e 109 del Regolamento. V'ha chi crede come più conveniente lo affidare la visita delle farmacie non ad un sólo visitatore, come è disposto dall'articolo 108, ma a due visitatori un medico ed un farmacista — e troppo scarsa in alcuni casi la indennità di L. 20 al giorno assegnate ad ogni visitatore nell'articolo 109.

Il Ministero avendo esaminato la questione, nè trovando ragionevole di modificare, almeno per ora, di qualsiasi modo i citati articoli del Regolamento 8 giugno 1865 sulla sanità pubblica, il sottoscritto si dà cura di avvertirne i signori prefetti del regno per loro norma e per norma dei farmacisti che verranno da loro delegati alla visita delle farmacie.

I signori prefetti del regno faranno cosa grata al sottoscritto se vorranno accusare ricevuta della presente circolare.

Pel Ministro
BIANCHI.

Tenuta del Protocollo generale e degli Archivi delle Prefetture.

Istruzioni del Ministero dell' Interno in data 1º giugno 1866 ai Prefetti e Sotto-Prefetti del Regno (1).

In esecuzione al prescritto dagli art. 10 e 12 del regolamento sulla legge comunale-provinciale approvato col R. Decreto 8 giugno 1865, Nº 2321, si stabiliscono le seguenti norme, le quali abbracciano la tenuta del protocollo generale e degli archivi delle Prefetture, e si dichiarano anche applicabili alle Sotto-Prefetture nei limiti delle attribuzioni di queste ultime.

ARTICOLO I.

Registro di Protocollo generale.

§ 1. Tutti gli atti che pervengono alle Prefetture e quelli che le medesime emettono sia per iniziativa propria, sia sugli affari loro deferiti, devono inscriversi sommariamente (salve le eccezioni segnate nello art. 2) sull'apposito registro denominato *protocollo generale*, il quale sarà conforme al modulo N. 1 annesso alle presenti istruzioni: tale registro si apre il 1º di gennaio e si rinnova annualmente: il medesimo si compone di uno o più volumi, secondo la quantità degli affari dei rispettivi uffizi, e per la sua tenuta si avranno presenti le avvertenze che seguono.

§ 2. Ogni *affare* comprende il complesso degli atti che si svolgono nella trattazione di uno speciale oggetto deferito all' uffizio, la quale venga iniziata da Corpi morali, amministrazioni o privati, oppure dall'uffizio stesso.

Ritenuta questa massima, ciascun affare prenderà nel protocollo un solo numero d'inscrizione, progressivo dal

---

(1) *Vedi però la circolare ministeriale del 25 luglio 1866, div. 5, sez. 4, nº 40, così concepita:*

Facendo conto delle difficoltà rappresentate da taluna delle Prefetture, circa l'applicazione delle istruzioni diramate colla circolare ministeriale 1º pº giugno n.º 8508 per la tenuta dei Protocolli ed Archivi, lo scrivente acconsente a che il nuovo ordinamento quando non riesca agevole di attivarlo col prossimo mese di ottobre, venga condotto in esecuzione al 1º gennaio del venturo anno 1867.

Il Direttore Superiore, DEL CARRETTO.

Digitized by Google

principio fino allo spirare dell'anno, per ordine di presentazione del primo atto e senza distinzione di materia (colonna 1ª del modulo).

Successivamente alla prima inscrizione di ogni affare, gli atti posteriori che lo concernono si annotano di seguito a quello primordiale, qualunque sia l'epoca dell'anno nella quale simili atti posteriori si producano: questi ultimi non prendono numero.

§ 3. Gli estratti di deliberazioni comunali o provinciali *non soggette a speciale approvazione*, ma solo da munirsi del *visto* se regolari nella forma e non contrarie alla legge, possono esser inviati all'Uffizio governativo per mezzo di spedizioni complessive accompagnate da elenco dei singoli estratti, purchè non si ecceda il termine fissato dagli art. 130, e 190 della legge 20 marzo 1865, allegato *A*: anzi il Ministero raccomanda particolarmente tale modo di spedizione, nello scopo di semplificare il movimento della massa di atti sui quali la ingerenza governativa è limitata ad un semplice controllo: nei casi in parola ogni spedizione complessiva costituirà un solo affare e prenderà un solo numero di protocollo.

§ 4. Si fa eccezione alla regola del precedente § 3, per le deliberazioni che concernono affari generali e per quelle che, sebbene spettanti ad affari speciali, sono relative ad oggetti in corso di trattazione presso l'Uffizio: le une e le altre devono trasmettersi separatamente per essere registrate e classificate fra i rispettivi affari. Importa quindi che le Prefetture diramino particolarizzate direzioni agli Uffizi comunali e provinciali sull'oggetto de'§§ 3 e 4.

§ 5. Quando un affare non rimanga definito nel volgere dell'anno in cui ebbe principio, ma continui a trattarsi nei successivi, al primo atto che si presenta nel nuovo anno in continuazione dell'affare stesso deve assegnarsi un numero d'ordine del protocollo in corso, a riscontro di quale numero si segnerà l'oggetto principale dell'affare ed il numero di protocollo dell'anno antecedente, proseguendosi come nel § 2, la registrazione degli atti posteriori.

§ 6. Il sistema di registrazione avanti tracciato richiede che tra un numero e l'altro dei singoli affari si lasci in bianco uno spazio sufficiente per inscrivervi gli atti ulteriori che occorrano durante l'anno: a tal effetto e ad evitare un inutile spreco di carta o confusioni per ristrettezza di spazio, importa aver riguardo non solo alla entità e natura di ciascun affare ma ben anco all'epoca dell'anno in cui il medesimo s'inizia, giacchè, per quanto un affare richiedesse molteplici atti, vuolsi unicamente tener calcolo approssimativo di quelli che possono prodursi prima dello spirare dell'anno.

§ 7. Laonde, per conseguire la soddisfacente tenuta del protocollo ed in specie la osservanza delle avvertenze de'§§ precedenti, riesce indispensabile che si addicano al servizio in discorso impiegati intelligenti e versati nella procedura degli affari.

§ 8. Il modulo N° 1 contiene alcuni esempi di registrazione ed alcune osservazioni di cui gli Uffici vorranno diligentemente attenersi, essendo questo Ministero persuaso che siffatte norme con la scorta delle [...] cennate direzioni valgano a chiarire sufficientem[...] concetto del sistema di registrazione che si v[...] tuato nell'intento di assicurare l'ordine delle ca[...] semplicità del loro movimento e la facilità de[...] cerche.

ARTICOLO II.

Atti esenti dalla registrazione nel Protocollo gen[...]

Sono esenti da registrazione nel protocollo ge[...] (oltre agli affari di Leva e di Pubblica Sicure[...] quali avranno rispettivamente protocollo, archivio[...] gistri propri)

A) Le liste elettorali politiche ed amministra[...] reclami risguardanti le medesime, come pure i p[...] dimenti e risoluzioni su esse liste e reclami.

B) I verbali delle elezioni periodiche dei Cons[...] comunali e provinciali ed i ricorsi contro le r[...] operazioni.

C) I certificati di pubblicazione delle leggi [...] creti.

D) Le informazioni confidenziali e gli atti relati[...] ad affari riservati che si trattano di *gabinetto*.

E) Gli atti e documenti che si raccolgono per l[...] compilazione di lavori statistici complessivi; le ricevut[...] di circolari, provvedimenti e comunicazioni diverse; [...] certificati di pubblicazione di manifesti dell'autorità governativa.

F) E generalmente gli affari complessivi ordinari pe[...] quali si reputi opportuno di prescrivere, col regolamento di servizio interno dell'Uffizio, la tenuta di registri parziali da servire ad annotarvi l'arrivo dei rispettivi atti ed il movimento di essi: fra tali affari potrebbero designarsi p. e. gli stati di somministrazione del vitto ai detenuti nelle diverse carceri posti sotto la giurisdizione diretta dell'Uffizio, gli stati relativi alle spese di trasporto di detenuti e corpi di delitto, gli stati per somministrazioni militari da rimborsarsi dal Ministero della Guerra, e simili.

Le carte esenti da registrazione a tenore dei §§ *A. B. C. D.* del presente articolo saranno inscritte, come pure i provvedimenti relativi, in appositi registri speciali qui appresso enunciati, e quelle dei §§ *E. F.* s'inscriveranno in registri speciali da stabilirsi col regolamento di servizio interno.

Le inscrizioni di atti in tutti i detti registri speciali seguiranno con le dovute norme portate dall'art. 1° di queste istruzioni, in quanto tali norme possano adattarsi ai singoli casi.

ARTICOLO III.

Indice alfabetico del Protocollo generale.
Modo di tenerlo.

L'indice alfabetico annuale degli atti inscritti nel protocollo generale (modulo N° 2) forma un registro con partizioni segnate ciascuna da una lettera dell'alfabeto sul margine destro della prima pagina della partizione,

Digitized by Google

in guisa che la lettera stessa rimanga ben visibile anche quando il registro è chiuso: negli Uffizi di maggiore importanza tale registro può dividersi in due.

Gli atti, appena inscritti al protocollo generale e prima di essere passati alle Divisioni; devono *indeclinabilmente* segnarsi nell' indice sotto le lettere alfabetiche alle quali la prima enunciativa di un atto può rimandare la ricerca, in ragione almeno di materia, di ente o persona, e di luogo: valgano ad opportuna spiegazione i seguenti esempi, cioè:

Si registrano al protocollo generale due atti.

1° Un reclamo di Giusto Emanuele di Fiesole contro la direzione assegnata alla linea della strada consortile da aprirsi lungo la valle del Mugnone Prot. N. 105.

2° Un progetto di sistemazione della strada nazionale dell'Arno, trasmesso dal Ministero de'Lavori Pubblici per essere esposto agli incanti. — Prot. N. 700.

Il 1° atto si segnerà nell'indice:

Lettera *F.* — Fiesole: Giusto Emanuele — Reclamo circa la strada del Mugnone—Prot. 105.
« *G.* — Giusto Emanuele: Fiesole — id. id. id.
« *M.* — Mugnone-Consorzio — Reclamo di Giusto Emanuele — Prot. 105.

Il 2° si segnerà nell'indice:

Lettera *A.* — Arno strada nazionale — Progetto di opere di sistemazione — Prot. 700.
« *L.* — Lavori Pubblici: Ministero — Sistemazione strada nazionale dell' Arno — Prot. 700.
« *S.* — Strada nazionale dell'Arno. Progetto di sistemazione della medesima — Prot. 700.

Articolo IV.

Bollo di arrivo degli atti.

Sopra ogni atto che perviene all' Ufficio, compresi quelli non soggetti a registrazione sul protocollo generale ed escluse soltanto le carte degli *affari riservati*, si apporrà un bollo a umido portante la indicazione dell'Ufficio ed uno spazio per notarvi la data dell'arrivo, la Divisione cui spetta, nonchè il N. di protocollo generale se ne è il caso. Non occorre l'apposizione di tale bollo sugli allegati.

Articolo V.

Registri diversi da tenersi presso gli Uffizi di Prefettura.

Fra i registri da aprirsi e tenersi al corrente per gli affari estranei ai servizi di Leva e di Pubblica Sicurezza, sono da annoverarsi i seguenti, cioè:

1° Registro (per ordine alfabetico dei Comuni) di arrivo e partenza delle liste elettorali politiche e dei reclami che vi si riferiscono, con un cenno delle decretazioni e decisioni, e del numero degli elettori definivamente ammessi in ogni lista.

2° Registro come il precedente per le liste elettorali amministrative (vedi art. 24 del registro 8 giugno 1865).

3° Registro di ricevuta dei verbali delle elezioni periodiche amministrative e dei ricorsi contro le relative operazioni: (in questo registro, redatto pure per ordine alfabetico dei Comuni, si distingueranno le elezioni comunali da quelle provinciali e si accennerà se i reclami concernano le une o le altre, ovvero ambedue cumulativamente: si noterà anche un brevissimo cenno delle decisioni).

4° Registro copia-decreti definitivi dell' Uffizio sulle liste elettorali politiche e delle decisioni sui reclami presentati in ordine ad esse liste.

5° Registro copia-decisioni emesse dalla Deputazione provinciale sui reclami dipendenti dalle liste elettorali amministrative e dalle elezioni amministrative.

6° Registro di protocollo degli affari riservati al *Gabinetto* e custoditi ivi.

7° Registro per annotarvi la distribuzione della raccolta delle leggi e decreti, come altresì i certificati periodici di pubblicazione nei singoli Comuni.

8° Registro di protocollo speciale degli affari sottomessi alla Deputazione per provvedimenti di tutela nell'interesse de'Comuni e delle opere pie.

NB. In questo registro non occorre inscrivervi i reclami in materia elettorale, i quali resultano dai registri di cui nei §§ 2 e 3.

9° Registro copia-decisioni emesse dalla Deputazione, come Autorità tutoria, sopra affari dei comuni.

10° Registro copia decisioni emesse dalla Deputazione, come Autorità tutoria sopra affari delle cause pie.

11° Registro di protocollo speciale degli affari sottomessi al Consiglio di Prefettura.

12° Registro copia-pareri emessi per iscritto dal Consiglio di Prefettura.

13° Registro delle ordinanze del Consiglio di Prefettura sui Conti dei Cassieri dei Comuni e della provincia.

14° Registro del personale della Prefettura e dei Funzionari od Impiegati stipendiati sul bilancio dello Stato posti alla sua dipendenza.

15° Registro del personale del Consiglio e della Deputazione provinciale, (questo registro indicherà le annuali scadenze e rinnovazioni, come pure le nomine annuali dei Presidente, vice-Presidente, Segretario e vice-Segretario).

16° Registro del personale dei Consigli Comunali e delle Giunte Municipali, (questo registro indicherà le scadenze e rinnovazioni, nonchè le nomine dei Sindaci, Segretari e Tesorieri comunali; quelle dei Delegati dal Sindaco, ai termini degli art. 106 e 107 della legge, e quelle infine dei Regi Delegati nel caso di scioglimento di Consigli).

17° Registro del personale amministrativo delle Congregazioni di Carità (Presidenti e membri eletti dai Consigli comunali) e di quello di tutti gli altri Istituti di beneficenza soggetti alla legge sulle Opere pie; da formarsi tale registro per ordine alfabetico dei Comuni

Digitized by Google

in cui sono poste le singole opere, con avvertenza di far resultare la data delle elezioni o nomine e l'epoca delle scadenze, e di annotare anche le nomine e persone dei Segretari e Tesorieri.

Per ogni Opera, dopo l'intestazione che indica il Comune dove trovasi eretta e la denominazione di essa, si apporrà sul detto registro un cenno dell'epoca effettiva od approssimativa della costituzione dell'Instituto, nonchè il numero d'ordine dell'inventario che lo concerne.

18° Registro copia-decreti di annullamento di deliberazioni provinciali soggette alla approvazione della Prefettura.

19° Registro copia-decreti in materia di contenzioso amministrativo e di quelli per l'eseguimento di espropriazioni forzate in causa di utilità pubblica.

20° Registro di protocollo speciale degli affari sottomessi al Consiglio di Sanità.

21° Registro del personale del Consiglio di Sanità e delle deliberazioni dello stesso Consiglio.

NB. Per evitare suddivisioni non indispensabili, potrà stabilirsi un registro unico, i primi fogli del quale si destineranno per la designazione del personale e delle rinnovazioni periodiche, lasciando tutta la restante parte per la trascrizione delle deliberazioni.

22° Registro dei provvedimenti dell'Uffizio su tutte le materie risguardanti la Sanità pubblica.

Oltre ai registri avanti accennati il Prefetto prescriverà, per mezzo del regolamento interno dell'Uffizio, la tenuta di quegli altri registri che riconosca di non dubbia utilità, tenendo di mira l'andamento celere e ben ordinato del servizio, congiuntamente all'interesse dei vari rami dell'amministrazione ad esso affidata, ed avendo riguardo alla maggiore o minore affluenza e gravità degli affari delle diverse categorie.

Articolo VI.

Regole generali per la tenuta dei registri.

Tutti i registri di cui tratta l'art. 3, salvo quelli del personale, sono tenuti anno per anno, ed il rispettivo numero d'ordine progressivo si rinnova annualmente: però uno stesso registro può servire per più anni, lasciandovi un segno di separazione delle scritture fra un anno e l'altro.

Nei protocolli speciali si seguiranno le regole di registrazione stabilite per quello generale.

I registri del personale si rinnovano a misura del bisogno, quando per mancanza di spazio o per casi straordinari le scritturazioni non possano esservi proseguite con ordine e chiarezza.

I registri di contabilità sono aperti, tenuti e rinnovati secondo le particolari prescrizioni dei regolamenti di pubblica amministrazione.

Articolo VII.

Fascicoli degli affari. — Formazione. — Avvertenze.

Gli atti diversi di ciascun affare e le minute dei provvedimenti relativi si riuniscono e conservano dentro un apposito foglio di carta forte, sulla prima facciata del quale si segnano con cura ed a caratteri appariscenti le varie indicazioni richieste dall'annesso modulo N° 3.

L'insieme delle carte così riunite per ogni affare costituisce un fascicolo e questo prende un numero d'ordine progressivo per categoria, secondo la distribuzione determinata dalla tabella qui allegata sotto il N° 4.

Il numero d'ordine dei fascicoli delle rispettive categorie, desunto dagli elenchi di cui nell'art. 8°, si rinnova anno per anno: ciò non implica tuttavia la rinnovazione annuale dei fogli di coperta degli affari vertenti per più anni, bastando che si segni sul foglio primitivo il nuovo numero.

Articolo VIII.

Catalogo, ossia elenco dei fascicoli.

Ad antivenire i gravi inconvenienti della duplicazione di fascicoli e per poter accertare con facilità il numero e l'oggetto degli affari pendenti sulle materie delle rispettive categorie, si aprono al principio dell'anno e si tengono al corrente, a misura che occorre la formazione di un nuovo fascicolo ovvero la ripresa di un fascicolo dell'anno antecedente, tanti cataloghi, ossiano elenchi, quante sono le categorie per le quali si verifica la iscrizione di affari nel protocollo generale dell'anno. L'elenco dei fascicoli di ogni categoria, intestato convenientemente, si rinnova annualmente e deve contenere il numero d'ordine progressivo, (che sarà quello da notarsi sul foglio di coperta dei fascicoli) il titolo dell'affare ed il relativo numero di protocollo generale.

Articolo IX.

Categorie degli affari speciali dei Comuni, Opere Pie e Provincia.

Gli *affari speciali* di ogni Comune od Instituto di beneficenza, divisi in fascicoli secondo la distribuzione delle rispettive materie tracciata nella tabella N° 4, costituiscono una sola categoria la quale assume il numero spettante al Corpo morale nell'ordine che resulta dai *quadri* di designazione dei Comuni e Pii Instituti esistenti nella giurisdizione dell'Uffizio. (V. art. 11, che tratta di simili quadri).

Gli *affari speciali* della provincia costituiscono una categoria unica, che non assume alcun numero e si distingue con l'appellazione di *categoria provinciale.*

Articolo X.

Archivio. — Classificazione.

I fascicoli tutti si classificano per categoria in scaffali bene adatti, e disposti — gli scaffali destinati a ricevere le carte della 1ª Serie — saranno separati dagli altri per le carte della 2ª serie.

Gli scaffali della 2ª Serie vanno inoltre suddivisi tra Comuni ed Opere Pie posti nella circoscrizione di ogni Circondario.

Digitized by Google

Si procurerà che nell' assegnazione delle caselle le singole categorie si succedano con ordine numerico.

Quando poi i fascicoli di una categoria richiedano più caselle, ciascuna di queste dovrà portare in fronte l'indicazione numerica dei fascicoli che vi si custodiscono, cioè dal N° . . . al N° . . .

Per gli *affari speciali* propri, ogni Comune avrà una casella distinta col numero d'ordine alfabetico e con la propria denominazione.

Gli *affari speciali* delle Opere Pie si riporranno in caselle divise per Comune o per Instituto, e segnate ciascuna con la denominazione del Comune e dell'Opera Pia e col numero d'ordine di questa. Nulla osta però che i fascicoli di varie Opere Pie poste nello stesso Comune siano riuniti in una sola casella, purchè le stesse vengano indicate, assieme ai rispettivi numeri d'ordine, di fronte alla casella.

Così pure i fascicoli degli *affari speciali* concernenti i Comuni o le Opere Pie dei Circondari ai quali è preposto un Sotto-Prefetto possono essere nella Prefettura concentrati in caselle che abbraccino più Comuni o le Opere Pie di più Comuni, a condizione per altro che ogni casella porti di fronte le indicazioni di cui avanti.

In ordine alla classificazione delle carte nell' archivio generale ed alla compilazione dell' inventario del medesimo e dei suoi supplementi, si ricordano le prescrizioni degli art. 13 e 14 del regolamento approvato col R. Decreto 8 giugno 1865 N° 2321.

Articolo XI.

Quadri di designazione dei Comuni e delle Opere Pie.

Per valersene a corredo dei fascicoli di affari complessivi e tenere in evidenza il movimento di tali affari mediante annotazioni riunite in un solo foglio, è da desiderarsi che ogni Prefettura si tenga provveduta di *quadri* a stampa contenenti la descrizione, per Circondario, dei Comuni, o delle Opere Pie: simili *quadri* seguano, cioè — quelli per i Comuni, il numero d'ordine di ogni Comune e la sua denominazione per ordine alfabetico; quelli per le Opere Pie i Comuni — pure in ordine alfabetico — ed a riscontro di ciascuno di essi la denominazione degl'Instituti che vi sono eretti ed il numero d'ordine dei medesimi, progressivo per le opere di tutto il Circondario.

Articolo XII.

Protocollo ed archivio degli Uffizi di Leva e di Pubblica Sicurezza. — Registri pei rispettivi servizi.

Gli affari che risguardano il servizio della leva avranno un protocollo ed un archivio proprio: avranno parimenti protocollo ed archivio proprio gli affari di Pubblica Sicurezza.

Nella tenuta di questi protocolli ed archivi, alla quale si provvederà dalla Sezione o Sezioni incaricate di simili rami, si osserveranno le regole di registrazione e classificazione determinate nei precedenti articoli, salva la distribuzione delle materie relative agli stessi rami, da farsi in base alle rispettive tabelle qui allegate coi numeri 4 e 5.

Per i detti rami di servizio sono indispensabili, oltre al protocollo ed al relativo indice i seguenti registri, cioè:

Pel ramo della Leva

Registro delle decisioni e discussioni del Consiglio di leva.
id. delle liste di leva e di quelle di estrazione.
id. dei renitenti.
id. dei dispensati Ecclesiastici.
id. dei riformati.
id. dei surrogati.
id. dei conti di leva di ciascuna classe.

Pel ramo della Pubblica Sicurezza

Registro del personale delle Guardie di Pubblica Sicurezza.
id. della contabilità relativa.
id. della contabilità delle spese segrete.
id. della contabilità degli Uffizi sanitari.
id. dei permessi di caccia e porto d'armi.
id. degli operai e domestici cui si rilasciano libretti di servizio.
id. degli individui muniti di certificato per mendicare.
id. dei condannati destinati a domicilio obbligatorio.
id. caratteristico degli oziosi vagabondi, mendicanti validi, ladri di campagna e persone sospette.
id. delle persone condannate alla sorveglianza speciale della polizia.

Per la forma e tenuta dei registri enunciati nel presente articolo si osserveranno strettamente le prescrizioni dei vigenti regolamenti.

Firenze, addì 1° giugno 1866.

Pel Ministro
Alasia.

Digitized by Google

PREFETTURA di . . . . . .

Protocollo Gener

N° d'ordine di ciascun affare — 1	PROVENIENZA DEGLI ATTI — 2	DATA della Registrazione — 3	ANALISI SOMMARIA DEGLI AT — 4
1	Castelnuovo (Comune)	1° gennaio	Progetto ed istanza di costituzione di un Consorzi Comuni di Castelnuovo, S. Martino e Villanuova per tura d'una strada nella valle di . . . .
	Villanova (Comune)	11 febbraio	Deliberato che accetta, con alcune modificazioni, il sto consorzio.
	S. Martino (Comune)	21 detto	Deliberato contrario all'istanza.
	Castelnuovo (Particolari diversi)	29 detto	Ricorso contro l'eseguimento dell'opera progettata.
	Deputazione provinciale . . .	20 marzo	Decreto che statuisce sulle insorte opposizioni e dete la costituzione del consorzio.
	Ministero Lavori Pubblici . .	15 aprile	Trasmette un reclamo avanzato al Re dal Municipio Martino contro il Decreto della Deputazione.
	Detto.	22 giugno	Trasmette un R. Decreto che modifica le quote di c buto, rigettando nelle altre parti il reclamo.
2	(D'Uffizio)	1° gennaio	Circolare ai Sindaci e Consigli di ricognizione per puntualmente proceduto alla revisione annuale de della Guardia Nazionale Mobile e trasmessa all'U prescritta copia di detti ruoli.
	Pistoia (Sindaco)	12 detto	Chiede direzioni intorno ad alcuni dubbi elevati dal siglio di ricognizione nell'atto della revisione pre
3	Pontassieve (Sindaco)	1° gennaio	Trasmette gli estratti di 12 deliberazioni prese dal glio Comunale in sessione straordinaria del 26 di 1865 e non soggette a speciale approvazione.
4	Cassa de'Depositi e Prestiti (Bologna)	1° gennaio	Il Direttore chiede ulteriori dati a giustificazione manda di un prestito di L. 300 mila, fatta dall'O di . . . . . . per costruire un Orfanotrofio (Vedi denti sotto il N. 1405 del Protocollo del 1865).

Avvertenza. La data della registrazione (colonna 3ª) è quella del giorno d'arrivo degli tti, essendo regola

Digitized by Google

Allegato n° 1.
(Istruzioni 1° giugno 1866)

l'Anno 1866.

Divisione che tratta l'affare	RISTRETTO E DATA DEI PROVVEDIMENTI DELL'UFFIZIO		CLASSIFICAZIONE IN ARCHIVIO		
			Serie	Categoria	Fascicolo
6	7		8	9	10
2ª	Comunicazione ai Comuni di S. Martino e Villanuova perchè deliberino fra giorni 50	6 gennaio			
«	Sollecitato il Comune di S. Martino	11 febbraio			
«	Rimessi gli atti dell'affare alla Deputazione provinciale. . .	26 detto			
«	Alla Deputazione provinciale	2 marzo			
«	Notificato ai Comuni interessati, con direzione ai medesimi per la costituzione dell'amministrazione: rimessi gli atti al Sindaco di Castelnuovo	28 detto			
«	Relazione al Ministero dei Lavori Pubblici e comunicazione al medesimo di tutti gli atti.	23 aprile			
«	Notificato ai Comuni interessati e rimesso al Sindaco di Castelnuovo con tutti gli atti	30 giugno			
3ª	Diramata mediante inserzione nel N° 1 *Bollettino della Prefettura*				
«	Riscontrato in merito ai proposti quesiti	17 gennaio			
	Sollecitati N. 15 Comuni in ritardo.	25 detto			
	Delegato un Commissario per promuovere la revisione ne'Comuni di	6 febbraio			
2ª	Muniti del *visto* e rispediti al Sindaco N. 11 di detti estratti.	12 gennaio			
	Annullata, fra le deliberazioni di cui contro, quella portante nomina di un Segretario Comunale, non munito di patente d'idoneità	26 detto			
	NB. 1° Producendosi reclamo contro l'annullamento, tale reclamo e gli atti che ne dipendono costituirebbero un *affare* a parte da inscriversi a protocollo sotto apposito numero. 2° Se, dietro esame delle deliberazioni, se ne riconosca alcuna per la quale occorra un'approvazione speciale, il relativo estratto prenderà un numero di protocollo come affare distinto, facendosene cenno nella presente colonna. 3° Il reclamo contro una deliberazione nei casi previsti dall'art. 139, N. 2 e dall'ultimo periodo dell'art. 192 (Legge Comunale e Provinciale) prenderebbe pure un numero di protocollo come affare distinto, facendosi di ciò annotazione nella presente colonna.				
2ª					

linabile che la registrazione segua in tale giorno.

Digitized by Google

Modulo N° 2.
Allegato alle istruzioni 1° giugno 1866.

PREFETTURA di

Indice alfabetico del Protocollo Generale
1866

ENTE, PERSONA O TITOLO	NATURA DELL'AFFARE	NUMERO DEL PROTOCOLLO GENERALE

Modulo N° 3.
Allegato alle istruzioni 1° giugno 1866.

Prefettura di . . . . . { DIVISIONE . . . . . / SEZIONE . . . . . .

Serie . . . . — Categoria . . . .

Anno 1866 — Protocollo generale N° . . . Fascicolo N° . . .
Id. 1867 — Id. N° . . . Id. N° . . .

TITOLO DELL'AFFARE

NB. Il foglio di ogni fascicolo deve contenere, nello spazio destinato alla intitolazione dell'affare, le indicazioni seguenti, scritte a grossi caratteri, cioè:

Se si tratta di un *affare generale*, l'indicazione generica della categoria e quindi il titolo ben specificato dell'affare:

Se si tratta di un *affare speciale* di un Comune o di un'Opera pia, l'indicazione del Comune o dell'Instituto e quindi il titolo come sopra: avvertasi poi di notare sempre, sui fascicoli di affari speciali delle Opere pie, anche il Comune in cui l'Instituto trovasi eretto.

(Continua)

Carlo Astengo, *Direttore-Gerente*. Firenze. — Tip. delle Murate.

Digitized by Google

Anno V. -- N. 17. 1 Settembre 1866

MANUALE

DEGLI

AMMINISTRATORI COMUNALI E PROVINCIALI.

SOMMARIO.

Decreto 28 luglio 1866, n° 3143. = Esercizio delle professioni d'ingegnere, architetto, perito agrimensore, misuratore, ragioniere e simili.

EUGENIO PRINCIPE DI SAVOJA-CARIGNANO
Luogotenente Generale di S. M.
VITTORIO EMANUELE II, ECC., RE D'ITALIA.

In virtù dell'autorità a Noi delegata,

Veduto il regio decreto in data 21 marzo 1861, n° 4694, col quale si attribuiva al ministero dell'interno e sotto la sua dipendenza alle autorità amministrative provinciali la facoltà di concedere l'autorizzazione all'esercizio delle professioni d'ingegnere idraulico, architetto civile, misuratore, agrimensore, ragioniere e simili nelle provincie dell'Emilia, della Lombardia, delle Marche e dell'Umbria;

Veduto l'altro regio decreto in data 22 agosto 1863, col quale si conferiva ai prefetti la facoltà di concedere l'autorizzazione all'esercizio delle professioni di misuratore, agrimensore, ragioniere, perito stimatore, ecc., in quanto tale facoltà spettava allora al ministero di agricoltura e commercio, e in quanto si richiedesse l'emanazione di decreto reale o ministeriale;

Veduto che dopo l'emanazione di tali disposizioni vennero successivamente riordinati gli studi e gli esami relativi alle professioni sovra indicate in guisa da porgere sufficiente guarentigia della idoneità di chi intende esercitarle;

Udito il parere del consiglio di stato;

Sulla proposta del presidente del consiglio dei ministri, ministro segretario di stato per gli affari dell'interno, d'accordo con quelli della pubblica istruzione e di agricoltura, industria e commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. D'ora innanzi, per la facoltà di esercizio delle professioni d'ingegnere, architetto, perito agrimensore, misuratore, ragioniere e simili, non è più richiesta alcuna speciale autorizzazione del ministero dell'interno o dei prefetti, bastando a ciò le patenti e i diplomi che si conferiscono dalle competenti autorità scolastiche a termini dei vigenti regolamenti.

È abrogata qualsiasi disposizione contraria al presente decreto.

Dato a Firenze, addì 28 luglio 1866.

EUGENIO DI SAVOJA.

RICASOLI. — BERTI. — CORDOVA.

Decreto 28 luglio 1866 n° 3160. — Diritti da pagarsi dai privati per diligenze, lettura di carte ed estratti di documenti in ciascuno archivio provinciale del Napoletano e di Sicilia.

EUGENIO PRINCIPE DI SAVOJA-CARIGNANO
Luogotenente Generale di S. M.
VITTORIO EMANUELE II, ECC., RE D'ITALIA.

In virtù dell'autorità a Noi delegata,

Visto il regio decreto 21 gennaio 1866, n° 2781, inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del regno d'Italia;

Sulla proposizione del ministro dell'interno, il quale a quest'uopo si concertò col ministro delle finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. I diritti da pagarsi, giusta la tariffa in vigore, dai privati per diligenze, lettura di carte, ed estratti di documenti in ciascun archivio provinciale del Napoletano e di Sicilia, si riscuoteranno, come di propria spettanza, da ciascuna di quelle provincie.

Art. 2. Il terzo dei diritti di ricerca e di copiatura sarà da ciascuna provincia spartito, secondo la regola vigente, agl'impiegati d'archivio.

Digitized by Google

Art. 3. Le disposizioni di sopra avranno virtù dal 1° gennaio 1866.

Ordiniamo che il presente ecc.

Dato a Firenze, addì 28 luglio 1866.

EUGENIO DI SAVOJA.

RICASOLI. — SCIALOJA.

Decreto 11 *agosto* 1866 *n°* 3149. — *Pubblicazione nelle provincie venete del regolamento* 18 *maggio* 1865 *sulla pubblica sicurezza.*

EUGENIO PRINCIPE DI SAVOJA-CARIGNANO
Luogotenente Generale di S. M.
VITTORIO EMANUELE II, ECC., RE D'ITALIA.

In virtù dell'autorità a Noi delegata,

Visto il Nostro decreto del 1° agosto 1866, n° 3144, con cui si è pubblicata per aver forza di legge nelle provincie italiane liberate dalla dominazione austriaca la legge sulla sicurezza pubblica, allegato *B* della legge 20 marzo 1865, n° 2248, colle modificazioni e colle norme contenute in detto decreto;

Sulla proposizione del presidente del Consiglio, ministro dell'interno:

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Articolo unico. Per l'applicazione ed esecuzione del sopracitato decreto 1° agosto 1866 sarà pubblicato ed avrà vigore di legge nelle provincie liberate dalla dominazione austriaca il regolamento che fu approvato con regio decreto del 18 maggio 1865 vistato d'ordine di S. M. dal ministro dell'interno per l'esecuzione della legge di pubblica sicurezza.

Ordiniamo che il presente ecc.

Dato a Firenze, addì 11 agosto 1866.

EUGENIO DI SAVOJA.

B. RICASOLI.

Circolare del Ministero dell'Interno (direz. gen. amministrativa) div. 5ª, *sez.* 1ª, *n°* 42, *in data* 26 *luglio* 1866, *ai prefetti.*

Pagamento delle indennità dovute ai pretori per ispezioni ai registri dello stato civile.

Alcuni prefetti del regno hanno proposto il quesito, se le indennità dovute a'pretori per le ispezioni ai registri dello stato civile dei singoli comuni compresi nel loro mandamento, si debbano dagli esattori comunali sborsare a' pretori sulla semplice presentazione della specifica rilasciata dall'autorità giudiziaria, o se vi si richiegga, come per ogni altra spesa a carico dei comuni, regolare mandato dell'autorità municipale. Questo ministero è d'avviso che l'art. 124 della vigente legge comunale, il quale ordina che i mandati di pagamento sieno sottoscritti dal sindaco, da un assessore e dal segretario comunale, è troppo chiaro ed assoluto per dar luogo ad eccezione nel caso in questione. Vero è che la tariffa penale del 23 dicembre 1865, là dove regola il modo di pagamento delle dette indennità, porta che saranno pagate a' pretori su decreto del presidente del tribunale correzionale; ma vuolsi ciò intendere nel senso che agli agenti comunali non si appartenga di discutere sul merito del richiesto pagamento, dovendo essi limitarsi ad esaminare se per avventura non sieno intervenuti errori di calcolo o di scritturazione, e salvo questo solo caso, eseguire il pagamento non già nel senso che si debba far di meno dell'ordine del sindaco generalmente prescritto dal citato art. 124 della legge comunale.

Il sottoscritto, nell'atto che partecipa al signor prefetto di . . . . siffatta risoluzione del dubbio proposto, intesa anzitutto a tutelare gli interessi e la dignità dell'amministrazione municipale, lo invita a provvedere perchè le autorità comunali della sua provincia, nel ricevere gli ordini di pagamento delle dette indennità, non frappongano indugio alcuno all'esecuzione, nè diano per tal conto verun motivo all'autorità giudiziaria di giustamente lamentarsi. Che se poi il caso d'inadempimento di tali pagamenti si dovesse verificare, non mancherebbero certamente i signori prefetti di valersi del concorso delle rispettive deputazioni provinciali per gli effetti contemplati dall'art. 142 della legge comunale e provinciale.

Pel Ministro — BIANCHI.

Circolare del Ministero dell'Interno (Uffizio centrale di contabilità) in data 1° *agosto* 1866, *div.* 2ª, *sez.* 3ª, *n°* 41, *ai prefetti.*

Sono da dedursi dagli stipendi delle persone e dagli altri assegni fissi soggetti alla ritenuta per la ricchezza mobile le pensioni sequestrate o cedole a favore di terzi in forza di atti mantenuti in vigore dalle leggi attuali.

Dal Ministero delle Finanze con nota del 27 ora scorso luglio N. 21522-4414 Divisione 4 della Direzione Generale del Tesoro è stato notificato essere in alcuni sorto il dubbio se dalle rate degli stipendi, delle pensioni e degli altri assegni fissi personali soggetti a ritenzione per l'imposta della ricchezza mobile debbano o non dedursi quelle porzioni di esse rate che in forza di atti di sequestro o di cessione vengono tuttora corrisposte ai sequestranti o cessionari in dipendenza del disposto dagli articoli 36 e 45 della legge 14 aprile 1864 N. 1731 e delle leggi 17 giugno stesso anno N. 1807 e del 18 marzo 1866 N. 2830.

Epperciò a risoluzione di ogni dubbio e nell'intento di stabilire norme uniformi circa l'applicazione della ritenuta in conto dell'imposta per la ricchezza mobile, il prefato ministero considerando qual principio fondamentale del reale decreto del 25 giugno p. p. N. 3023, che la ritenzione di cui sovra debba farsi sopra lo stipendio, la pensione e l'assegno che effettivamente è da pagarsi al titolare, ha dichiarato che di conformità al *caso figurato* nella sua circolare del 17 ora scorso luglio, N. 48, stata diramata fra le altre autorità governative eziandio ai signori prefetti del regno nella loro qualità di ufficiali delegati, ove dalla rata di stipendio venne detratta la quota della mensuale ritenzione per

Digitized by Google

debito verso lo stato onde costituire la somma soggetta alla ritenuta per la summentovata imposta, debba pagamenti sottrarsi quella parte di stipendio, di pensione o di altro assegno che compete ai terzi in forza degli atti di sequestro o cessione aventi tuttora effetto in virtù delle surriferite leggi.

Però, secondo l'avviso esternato dall'amministrazione delle tasse, ha soggiunto non doversi operare alcuna ritenzione per la ricchezza mobile sopra la parte di stipendio o pensione devoluta al sequestrante o cessionario, in quanto che spetti a questi di farne la dichiarazione e di pagarne la tassa e le sovraimposte unitamente agli altri redditi mobiliari che possiede, se trattasi di reddito mobiliare, mentre se il sequestro o la cessione tende a recuperare un capitale, come per lo più accade, il sequestrante o cessionario non è obbligato a comprendere nella sua dichiarazione la somma sequestrata o ceduta, tranne per quella parte che rappresenta gli interessi del capitale stesso, e ciò per la ragione che le disposizioni dell'art. 5° del rammentato reale decreto del 28 giugno u. s. riguardano esclusivamente gli stipendi, le pensioni e gli assegni personali fissi a carico dell'erario, e non possono estendersi alle porzioni di stipendio, di pensione o di assegno sequestrate o cedute, perchè queste non sono già assegni personali dovuti dallo Stato al sequestrante o cessionario, ma si veramente sono crediti privilegiati che il sequestrante o cessionario ha verso gli impiegati, pensionati od assegnatari suoi debitori.

Codesta prefettura è interessata a ritenere siffatte determinazioni per opportuna sua norma, ed anche per quelle comunicazioni che troverà del caso di fare agli uffizi dipendenti, affinchè, ove per avventura si fosse operato non in conformità ai principii di sopra esposti, si possa provvedere facendo avvenire anche quei compensi che fossero dovuti dallo Stato.

Per il Ministro — Bianchi.

Circolare del Ministero dell'Interno (direz. gen. amministrativa) div. 5ª, sez. 1ª, nº 44, in data 10 agosto 1866 ai prefetti e sotto-prefetti.

Regolamenti di polizia urbana.

Il rimedio dell'annullamento di tutto o parte dei regolamenti di polizia urbana e di igiene, quando siano contrari alle leggi ed ai regolamenti generali, disposto dall'ultimo paragrafo dell'art. 138 della legge sull'amministrazione comunale e provinciale del 20 marzo 1865, non è scevro d'inconvenienti, specialmente quando venga esercitato dopo che i regolamenti stessi per l'approvazione della deputazione provinciale siano resi esecutivi e già sieno stati pubblicati. Infatti potrebbesi verificare, come è già stato notato, che disposizioni incompatibili con leggi generali rimangano in vigore per un periodo più o meno lungo, fino a che sia adottato il provvedimento di questo ministero, e che disposizioni utili e necessarie per la loro sostanza, ma difettose nella forma siano cancellate dai regolamenti, togliendo così ai municipii i mezzi per ben tutelare la polizia locale durante il tempo necessario per la rettifica e corrispondente procedura.

Ad ovviare a ciò il sottoscritto crede opportuno disporre che d'ora in poi i regolamenti, di cui è discorso, non vengano pubblicati dopo l'approvazione della deputazione provinciale, e che a mandarli ad esecuzione si attenda che sia fatto il debito esame da questo ministero, il quale se troverà che tutto è in regola, non mancherà d'informarne i signori prefetti colla maggior possibile sollecitudine; e se per lo contrario stimerà che tutte od alcune delle disposizioni deliberate siano inammessibili, consultato il consiglio di stato, giusta il prescritto della legge, ne comunicherà tosto le ragioni ai signori prefetti onde ne ragguaglino a loro posta i rispettivi municipii invitandoli ad introdurre nel regolamento le occorrenti rettificazioni ed a rinviarlo quindi alla prefettura per esser quivi nuovamente sottoposto all'esame ed all'approvazione della deputazione provinciale a norma del citato art. 138.

Tuttavolta che questo procedimento riesca allo scopo come sopra divisato basterà che i signori prefetti informino semplicemente questo ministero della seguita approvazione del regolamento; ma per l'opposto se i consigli comunali e le deputazioni provinciali persistessero nelle loro primitive deliberazioni, allora ritorneranno senz'altro tutta la pratica al ministero colle occorrenti informazioni, onde venga adottato il rimedio dell'annullamento in conformità della legge di sopra citata.

Si compiacciano i signori prefetti d'assicurare questo ministero dell'arrivo della presente.

Il Direttore superiore
Del Carretto.

Circolare del Ministero dell'Interno in data 16 febbraio 1866 ai prefetti delle provincie meridionali e delle antiche provincie del regno.

Dell'abolizione delle tasse e diritti fiscali per l'esercizio delle professioni sanitarie.

Alcuni prefetti delle provincie meridionali e delle antiche provincie del regno hanno domandato al ministero dello interno se l'autorizzazione all'esercizio della farmacia vada, per ciò che ad esse concerne, tuttavia soggetta al pagamento delle tasse e diritti sanitari imposti all'esercizio delle professioni sanitarie dal regolamento protomedicale 10 aprile 1850 (regno delle due Sicilie) e dal manifesto del magistrato della riforma 24 agosto 1835 (Stati Sardi).

Di risposta al quesito, il sottoscritto si fa sollecito di dichiarare che, in virtù della legge 20 marzo 1865 sulla sanità pubblica e del regolamento approvato con regio decreto 8 giugno successivo, le tasse ed i diritti sanitari di cui al regolamento protomedicale 10 aprile 1850 (regno delle due Sicilie) ed al manifesto del magistrato della riforma 24 agosto 1835 (Stati Sardi) sono aboliti.

Pel Ministro — Alasia.

Digitized by Google

4° Allegato
Alle istruzioni 1° giugno 1866.

Tenuta del Protocollo generale e degli Archivi delle Prefetture.

(Istruzioni ministeriali 1 giugno 1866. — Continuazione e fine : vedi precedente dispensa).

TABELLA *degli affari che si trattano nelle Prefetture (esclusi quelli di Leva e di Pubblica Sicurezza) distribuiti in categorie e materie.*

Serie prima — Affari generali

Numero d'ordine delle categorie	TITOLO GENERICO DELLE CATEGORIE	MATERIE PRINCIPALI ATTRIBUITE AD OGNI CATEGORIA	OSSERVAZIONI
1	**Personale delle Amministrazioni governative.**	Personale della Prefettura e degli Uffizi governativi che ne dipendono direttamente: nomine, traslocazioni, collocamenti in aspettativa, in disponibilità od a riposo: congedi, assenze, stati caratteristici, provvedimenti disciplinari. Sorveglianza di funzionari delle amministrazioni economiche e finanziarie governative: relazioni o proposte ai rispettivi dicasteri, e provvedimenti diversi.	
2	**Archivio.**	Distribuzione e pubblicazione delle leggi e decreti del Regno. Bollettino della Prefettura: compilazione, stampa e distribuzione. Collezioni annuali delle leggi e decreti, della Gazzetta Ufficiale, del bollettino della Prefettura, delle circolari ed istruzioni dei diversi Dicasteri. Raccolta annuale degli originali dei contratti stipulati presso la Prefettura. Repertorio degli atti soggetti alla tassa di registro. Raccolta delle firme dei funzionari soggette alla legalizzazione della Prefettura. Inventario o repertorio dell'archivio generale della Prefettura: ricognizioni e supplementi.	
3	**Contabilità erariali e della Cassa dei depositi e prestiti.**	Apertura di crediti a disposizione del Prefetto sul bilancio dello Stato: conti correnti e mandati di pagamento relativi: situazioni, variazioni, annullamenti dei crediti aperti. Affari relativi alla liquidazione e riscossione di crediti del Tesoro Nazionale, o della Cassa dei depositi e prestiti, verso Corpi morali della provincia. Spese di porta lettere per pubblico servizio: liquidazioni e pagamenti. Contabilità dei diritti di segreteria che si riscuotono nella Prefettura. Contabilità e rimborsi per somministranze od alloggi militari, nonchè per indennità di via e mezzi di trasporto ad indigenti, come pure per trasporto di detenuti e corpi di delitto.	
4	**Contribuzioni dirette e tasse diverse erariali.**	Imposta prediale sui beni rurali. Id. sui fabbricati.	

AVVERTENZE

1° Sorgendo affari della 1ª serie i quali abbiano stretta attinenza col titolo generico di alcuna delle prime 26 categorie, sebbene non enunciati fra le materie di esse, si classificheranno nella categoria con cui hanno principale rapporto. (Quest'avvertenza si estende anche agli affari delle categorie segnate nelle tabelle Numeri 5 e 6).

2° I Registri concernenti gli affari di una sola categoria prendono posto in archivio fra le carte di essa: gli altri registri relativi ed affari di più categorie si riuniscono e conservano ordinatamente in posto distinto. (La presente avvertenza è del pari applicabile ai registri di Leva e di P. S.).

3° La *categoria provinciale* (serie 2ª affari speciali della provincia) abbraccia gli affari segnati sotto la medesima nella presente tabella, nei loro rapporti con le attribuzioni ed ingerenze dell'Autorità governativa: quindi l'archivio della Prefettura non è in tal parte da confondersi con quello dell'Azienda provinciale, il quale va ordinato e tenuto presso l'Ufficio speciale amministrativo della provincia.

Digitized by Google

delle categorie	TITOLO GENERICO DELLE CATEGORIE	MATERIE PRINCIPALI ATTRIBUITE AD OGNI CATEGORIA	OSSERVAZIONI
		Imposta sulla ricchezza mobile. (Operazioni varie attribuite alla Prefettura relativamente al reparto di tali imposte e delle sovraimposte comunali e provinciali, nonchè in ordine ai rispettivi ruoli di riscossione. Tassa sulle mani-morte: Affari relativi. Dazio di consumo: Affari relativi. Procedimenti coattivi per la riscossione di imposte nazionali: contabilità analoghe: personale degli agenti incaricati delle compulsioni ed esecuzioni. Reclami e risoluzioni amministrative circa lo sgravio di imposte nazionali.	
5	**Catasti.**	Affari relativi al conguaglio della fondiaria. Affari relativi al catasto ed agli allibramenti. [1]	[1] In base alle competenze attribuite a ciascuna prefettura da leggi speciali alla materia catastale vigenti nelle varie parti del Regno.
6	**Boschi e miniere.**	Personale degl' impiegati governativi delle miniere e dell'amministrazione forestale. Amministrazione e regime dei boschi: permessi e provvedimenti di giurisdizione dell'autorità amministrativa. [2] Contravvenzioni forestali. Affari relativi alle miniere: ricerche, concessioni, coltivazioni, usine, ecc.	[2] In base alle leggi forestali in vigore nelle varie parti del Regno.
7	**Agricoltura, Industria e Commercio.**	Affari d'interesse generale dell'agricoltura. Affari dipendenti dall'amministrazione del Marchio. Sistema monetario e provvedimenti relativi. Pesi e misure: campioni, verificazioni a carico degli utenti, diritti di verificazione: contravvenzioni e misure repressive. Stabilimenii e trasporti di fiere e mercati. Privative industriali: concessioni ed elenchi relativi. Opere dell'ingegno: dichiarazioni e depositi per guarentire i diritti di autore: pubblicazioni relative. Creazione di casse di risparmio: sorveglianza di tali stabilimenti. Affari relativi al servizio dei cavalli-stalloni.	
8	**Poste, telegrafi, gabelle, lotto.**	Stabilimenti di uffizi postali. Id. di uffizi telegrafici. Id. di gabellotti dei sali e tabacchi. Affari diversi dipendenti dalle amministrazioni delle poste, dei telegrafi, delle gabelle e del regio lotto.	
9	**Debito Pubblico.**	Affari concernenti l'amministrazione del Debito Pubblico. Acquisto di rendite sul Debito Pubblico nell' interesse di Corpi morali della provincia: dati statistici relativi.	
10	**Culti.**	Culto Cattolico: Chiese, fabbricerie e fondazioni: amministrazione relativa e sorveglianza dell'autorità civile. Culto Cattolico: Economato generale. Id. Subeconomato dei benefici vacanti. Id. Cassa Ecclesiastica. } Affari concernenti le rispettive aziende: contabilità e servizi diversi. Culto Israelitico: Università e personale di esse: loro amministrazione e chiese. Culti accattolici: Erezioni di tempi ed affari diversi.	
11	**Giuridico.**	Liste comunali dei giurati: affari relativi: reclami e risoluzioni. Formazione della lista generale dei giurati: personale della commissione provinciale ed operazioni della medesima: comunicazioni all'autorità giudiziaria. Locali e mobilia per le Corti di Assisie e per i Tribunali civili: provviste e manutenzioni: riparto delle spese fra i comuni posti nella rispettiva giurisdizione.	
12	**Contenzioso amministrativo.**	Conflitti di giurisdizione. (Per le provincie meridionali) Affari relativi a scioglimenti di promiscuità, divisione in massa e suddivisione dei	

Digitized by Google

Numero d'ordine delle categorie	TITOLO GENERICO DELLE CATEGORIE	MATERIE PRINCIPALI ATTRIBUITE AD OGNI CATEGORIA	OSSERVAZIONI
		demani comunali; nonchè alla reintegra per occupazione od illegittima alienazione dei medesimi: statistica relativa. (Per la Sardegna) Affari dipendenti dalla soppressione degli ademprivi.	
13	**Censimento, statistica ed annona.**	Personale della Giunta provinciale di statistica. Personale delle Giunte comunali di statistica. Affari riguardanti la tenuta dei registri comunali del movimento della popolazione. Censimento generale della popolazione: operazioni e documenti relativi. Formazione di statistiche diverse periodiche o straordinarie. Mercuriali dei cereali ed altre derrate.	
14	**Istruzione pubblica.**	Personale dei Consigli e Funzionari preposti alla pubblica istruzione elementare e secondaria. Materie generali concernenti la esecuzione delle leggi sulla pubblica istruzione e la gestione del patrimonio scolastico. Sorveglianza degli esercenti l'insegnamento e degli Istituti educativi: misure disciplinari o repressive. Conferimento di posti gratuiti o semi-gratuiti in pubblici istituti d'istruzione, e di sussidi a favore d'insegnanti, di alunni, o di corpi morali. Dati statistici sulla pubblica istruzione.	
15	**Sanità pubblica.**	Personale dei Consigli di Sanità e dei Conservatore, vice Conservatore e Commissari del vaccino; dei vaccinatori d'*ufficio* e di quelli speciali. Formazione di Distretti vaccinici e reparto delle spese del relativo servizio fra i Comuni che li compongono. Provvedimenti per le vaccinazioni periodiche e straordinarie: statistica di esse e dei casi di vaiuolo. Vigilanza straordinaria su pubblici stabilimenti, commerci ed industrie: visite e provvedimenti. Quadro degli esercenti professioni sanitarie e dei rispettivi titoli. Tasse di note per provviste farmaceutiche o per onorari di periti sanitari. Provvedimenti contro esercenti professioni soggette alla sorveglianza dei Consigli sanitari. Visita annuale delle farmacie, drogherie ed altre industrie soggettevi: spese relative. Sifilicomi: personale ed amministrazione di essi. Sanità marittima: personale addettovi, lazzeretti ed accessori. Epidemie ed epizoozie; provvedimenti igienici e spese d'interesse generale. Statistica igienica e medica.	
16	**Guardia Nazionale.**	Matricole e controlli dei militi: operazioni relative demandate ai Consigli di Ricognizione. Costituzione dei Comitati di Revisione. Id. dei Consigli di disciplina. Composizione dei quadri: compagnie, battaglioni e legioni; statistica relativa. Formazione dei battaglioni mandamentali. Corpi ausiliari: (Bersaglieri, Artiglieri, Cavalleria). Regolamenti di servizio: approvazione dei medesimi. Nomine di Ufficiali superiori e subalterni riservate al Re; registro apposito. Nomine di Ufficiali per parte del Prefetto: registro apposito. Procedimenti amministrativi e decisioni in ordine alla sospensione di Ufficiali dalle loro funzioni. Istruzioni della Milizia: esercizi e riviste. Armamento: conservazione delle armi; registro delle loro distribuzioni ai Comuni.	

Digitized by Google

Numero d'ordine delle categorie	TITOLO GENERICO DELLE CATEGORIE	MATERIE PRINCIPALI ATTRIBUITE AD OGNI CATEGORIA	OSSERVAZIONI
		Scioglimenti e riorganizzazioni.	
		Servizi di distaccamento: contabilità relative.	
		Guardia mobile: quadri e ruoli permanenti; variazioni annuali.	
		Guardia mobile: formazione di battaglioni.	
		Consigli di revisione per la Guardia mobile; loro adunanze e decisioni: indennità a periti fisici adibiti dai medesimi.	
		Instituzione di tiri a segno comunali, mandamentali e provinciali: delegazioni di militi al tiro a segno nazionale.	
17	**Amministrazione carceraria.**	Locali delle carceri giudiziarie e delle case di pena: affari relativi a costruzione, sistemazione e conservazione dei medesimi: appalti diversi e loro esecuzione.	
		Vitto dei detenuti: contratti e contabilità per le relative somministrazioni.	
		Carceri giudiziarie: forniture ad uso dei detenuti: conservazione e rinnovamento delle medesime.	
		Carceri giudiziarie: lavorazioni pei ditenuti: affari e contabilità analoghe.	
		Carceri giudiziarie: servizio di direzione e servizio sanitario e religioso: personale e spese.	
		Carceri giudiziarie: personale di custodia; vestiario, armamento e fondi di massa dei guardiani.	
		Carceri giudiziarie: regolamenti interni.	
		Carceri giudiziarie: movimento dei detenuti e dati statistici.	
		Carceri giudiziarie: visite periodiche e straordinarie.	
		Case di pena: affari relativi al personale di direzione e di amministrazione.	
		Case di pena: affari relativi al personale di custodia.	
18	**Elezioni politiche.**	Decretazioni delle liste, decisioni sui reclami, appelli all'autorità giudiziaria.	
		Circoscrizione dei Collegi elettorali e delle loro sezioni.	
		Convocazione di Collegi: affari relativi alle operazioni di essi.	
		Dati statistici sulle elezioni politiche.	
19	**Elezioni amministrative.**	Provvedimenti sulle liste, decisioni sui reclami, appelli all'autorità giudiziaria.	
		Elezioni provinciali: provvedimenti relativi; verbali, ricorsi, decisioni e proclamazioni dei Consiglieri.	
		Elezioni comunali: provvedimenti relativi; verbali, ricorsi e decisioni.	
		Dati statistici sulle elezioni comunali e provinciali.	
20	**Ponti e strade nazionali.**	Affari e contratti relativi alla costruzione, sistemazione e manutenzione dei ponti e strade nazionali discorrenti nel territorio della provincia: sequestri e collaudazioni.	
		Personale dei cantonieri addetti alla manutenzione.	
		Eseguimento di opere facienti carico ai proprietari frontisti delle strade, ovvero ai possessori od utenti di canali artificiali posti lateralmente od a traverso delle strade.	
		Fabbricati, muri di cinta e piantagioni lungo le strade: permessi relativi.	
		Polizia stradale: contravvenzioni e provvedimenti amministrativi.	
		Dichiarazione di utilità pubblica: atti diversi per le occupazioni sì permanenti che temporarie.	
21	**Strade ferrate.**	Affari relativi a studi, concessioni, esercizi di ferrovie e ad atti dipendenti dalla legge sull'espropriazione per causa di utilità pubblica, in quanto concernano le occupazioni sì permanenti che temporarie a favore di strade ferrate.	
22	**Acque pubbliche.**	Costituzione di consorzi per le opere di difesa contro le acque pubbliche: concorsi, reclami e risoluzioni.	
		Comprensori e consorzi per lavori concernenti lo scolo delle acque.	

Digitized by Google

Numero d'ordine delle categorie	TITOLO GENERICO DELLE CATEGORIE	MATERIE PRINCIPALI ATTRIBUITE AD OGNI CATEGORIA	OSSERVAZIONI
		Statuti, regolamenti ed amministrazione dei detti consorzi e comprensori. Progetti di costruzione o modificazione di argini e di altre opere idrauliche: reclami, dichiarazioni di utilità pubblica ed atti che ne dipendono. Provvedimenti d'urgenza per la custodia degli argini. Concessioni di derivazione di acque pubbliche. Opere nei fiumi o canali navigabili; provvedimenti per la libera e sicura navigazione. Trasporto dei legnami a galla: licenze e questioni relative. Polizia delle acque pubbliche: lavori attorno ai fiumi, torrenti ecc., stabilimento di chiaviche negli argini di golena. Consorzi per opere marittime ed amministrazione dei medesimi. Approvazioni di progetti d'arte e dichiarazione di utilità pubblica per lavori a posti.	
23	**Delegazioni e commissioni.**	Delegazioni e Commissioni speciali diverse in affari dipendenti Dal Ministero della Guerra (esclusi gli oggetti di Leva). Id. della Marina. Id. degli Esteri. Id. della Casa Reale, e dall'Amministrazione Demaniale per quanto si riferisce alla vendita di beni demaniali.	
24	**Amministrazione provinciale** (materie generali).	Circoscrizione territoriale della provincia: atti e studi relativi: sistemazione di pendenze e contabilità derivanti da modificazioni di circoscrizione provinciale. Affari relativi a consorzi tra provincie. Determinazioni sull'apertura e chiusura della caccia. Relazione generale annua della Deputazione in ordine alle notizie statistiche sull'amministrazione della provincia. Relazione annua del Prefetto sulle condizioni generali della provincia e dei suoi Corpi morali. Regolamenti interni del Consiglio e della Deputazione provinciale. Regolamenti generali (art. 24 della legge sulle opere pubbliche) per la costruzione, manutenzione e sorveglianza delle strade provinciali, comunali e consorziali. Disposizioni ed istruzioni in massima dei vari rami di amministrazione provinciale.	
25	**Amministrazione comunale** (materie generali).	Classificazione delle strade comunali e vicinali: elenchi relativi; modificazione dei medesimi. Costituzione di consorzi stradali ed amministrazione di essi. Approvazione di linee di strade consortili e dei relativi progetti tecnici; dichiarazioni di utilità pubblica e procedure che ne dipendono. Circoscrizioni territoriali dei Comuni: soppressioni, concentramenti ed erezioni di Comuni; sistemazione di contabilità fra i territorii delle nuove e delle antiche circoscrizioni. Inventari dei beni mobili ed immobili dei Comuni e delle loro frazioni: aggiunte e modificazioni successive: indice numerico. Locali e mobilia per le Preture mandamentali. Locali e personale di custodia per le sale di arresto mandamentali. Locali e mobilia per gli uffici di registro. Agenti o guardie forestali a carico di più Comuni: nomine e contabilità relative. Personale dei Consigli e delle Giunte comunali: riparti di Consiglieri fra le frazioni comunali. Personale dei Sindaci: rinnovazioni periodiche e straordinarie.	

Digitized by Google

Numero d'ordine delle categorie	TITOLO GENERICO DELLE CATEGORIE	MATERIE PRINCIPALI ATTRIBUITE AD OGNI CATEGORIA	OSSERVAZIONI
		Esami degli aspiranti all' ufficio di Segretari comunali: conferimento dei relativi certificati d' idoneità. Servizi postali a carico generale dei Comuni. [1] Disposizioni ed istruzioni di massima sui vari rami dell'amministrazione comunale: spogli dei conti e bilanci: dati statistici.	[1] Materia concernente provincie meridionali.
26	**Opere pie** (materie generali).	Inventari e supplementi: indice numerico dei medesimi. Personale amministrativo delle Congregazioni di Carità e degli altri Istituti soggetti alla legge sulle opere pie. Statistiche diverse sulle opere pie. Disposizioni ed istruzioni di massima. Per le provincie meridionali: Ratizzi o contributo delle opere pie: riparto ed esazione dei medesimi. Luoghi pii laicali: questioni e massime relative.	
27	**Oggetti diversi.**	Affari eventuali relativi a materie generali che non abbiano attinenza con quelle precedenti categorie.	

Serie seconda — Affari speciali dei Comuni

Numero d'ordine delle categorie	CORPI MORALI	MATERIE SPECIALI	OSSERVAZIONI
Questo numero d'ordine si desume dai quadri di cui agli articoli 9 e 11 delle Istruzioni.	**Comuni rispettivi.**	Sessioni ordinarie e straordinarie del Consiglio comunale: convocazioni e relazioni in genere. Deliberazioni del Consiglio comunale e della Giunta Municipale non soggette a speciale approvazione: esame delle medesime e provvedimenti per parte dell' Uffizio. Bilancio e ruoli dei redditi: conto consuntivo e conto morale: riscossioni e pagamenti in genere: vincolo dei bilanci per oltre cinque anni. Personale del Segretario ed altri impiegati comunali: questioni sulle nomine, rimozioni, o pensioni. Edilità, polizia urbana e rurale: regolamenti analoghi. Regolamenti d' uso e d'amministrazione dei beni del comune e d'instituzioni da esso amministrate. Regolamenti dei dazi ed imposte comunali. Stabilimento di pedaggi su ponti e strade comunali. Alienazione d' immobili, di titoli del Debito Pubblico, titoli di credito, azioni industriali: costituzione di servitù e contrattazione di prestiti. Acquisto di stabili e di azioni industriali: impieghi di denaro soggetti ad approvazione. Locazioni e conduzioni per un termine eccedente i dodici anni. Apertura e ricostruzione di strade comunali non consortili. Ponti e strade comunali non consortili: strade vicinali; opere pubbliche comunali diverse, servizi, contratti e questioni.	

Digitized by Google

Numero d'ordine delle categorie	CORPI MORALI	MATERIE SPECIALI	OSSERVAZIONI
Questo numero d'ordine si desume dai quadri di cui agli articoli 9 e 11 delle Istruzioni.	**Comuni rispettivi.**	Dichiarazione di utilità pubblica per opere comunali: atti relativi alla espropriazione forzata. Liti e transazioni relative a diritti sopra beni stabili. Cimiteri: costruzione, ampliazione o trasporto di essi; inumazioni ed affari relativi. Servizi obbligatori comunali in materie estranee alla 1ª serie: provvedimenti, reclami e risoluzioni. Oggetti diversi (p. e. — affari speciali concernenti l'amministrazione o la circoscrizione delle Parrocchie del Comune, la gestione del patrimonio di frazioni, ecc.)	
		Affari speciali delle Opere Pie.	
	Istituti rispettivi di carità e beneficenza.	Erezione dell'Instituto od inversione del suo scopo. Statuto organico e regolamenti di amministrazione. Impiegati dell'opera: questioni relative alle nomine, rimozioni o pensioni dei medesimi, ecc. Tesosiere dell'opera: prestazione e svincolo di cauzione: questioni relative. Bilancio e conto annuale: ricorsi e provvedimenti relativi: affari concernenti spese ed entrate in genere. Acquisti, permute ed alienazioni: accettazioni o rifiuti di doni, eredità e lasciti. Aste, affitti, forniture di generi ed altri contratti: liti-autorizzazione o rifiuto allo sperimento delle medesime. Locali dell'opera: farmacie interne: manifatture. Domande per ammissioni nell'Instituto, per sussidi o per doti. Cura o ricovero di malati o di altri bisognosi: questioni sulla competenza passiva delle spese relative. Provvedimenti di sorveglianza e tutela governativa. Affari diversi estranei alle avanti specificate materie.	
		Affari speciali della Provincia.	
	Categoria provinciale.	Personale del Consiglio e della Deputazione provinciale. Sessioni ordinarie e straordinarie del Consiglio provinciale: convocazioni relative: rapporti in genere. Personale degl'impiegati stipendiati dalla provincia: questioni sulle nomine, rimozioni o pensioni. Classificazione ed elenco delle strade provinciali: modificazioni successive. Decretazione ed approvazione di linee stradali e progetti tecnici relativi. Ponti, strade ed altre opere pubbliche: contratti, servizi e questioni relative. Affari relativi alla somministranza e manutenzione di locali e mobilia per gli uffizi ed alloggi della Prefettura e delle Sotto-Prefetture. Servizio per il casermaggio dei Carabinieri Reali. Servizio pel mantenimento dei mentecatti. Servizio pel mantenimento dei fanciulli esposti. Spese obbligatorie pei vari altri servizi. Dichiarazioni di utilità pubblica per opere provinciali: atti vari per le spropriazioni forzate. Bilancio e conti consuntivo e morale: riscossioni e pagamenti in genere: vincolo dei bilanci per oltre 5 anni. Deliberazione del Consiglio e della Deputazione provinciale non soggette a speciale approvazione: esame delle medesime e provvedimenti dell'uffizio. Acquisto di stabili: creazione di stabilimenti pubblici a spese della provincia: locazioni e conduzioni eccedenti gli anni dodici. Oggetti diversi speciali estranei alle materie avanti specificate.	Affari diversi, questioni e risoluzioni. Id. Id. Id. Id. Id. Id.

Digitized by Google

5° ALLEGATO
Alle istruzioni 1° giugno 1866.

TABELLA

Degli affari relativi al servizio di Leva presso le Prefetture distribuiti in categorie e materie

Numero d'ordine delle categorie	TITOLO GENERICO DELLE CATEGORIE	MATERIE PRINCIPALI ATTRIBUITE AD OGNI CATEGORIA	OSSERVAZIONI
1	**Personale.**	Personale del Consiglio di leva e del f. f. di Commissario: rapporti intorno al concorso di esso personale nelle operazioni della leva.	
2	**Sessioni del Consiglio.**	Convocazioni ed adunanze: locali e mobilia: deliberazioni e decisioni.	
3	**Estrazione ed operazioni preliminari.**	Liste di leva; formazione e regolarizzazione di esse; chiamata della leva: manifesto, istruzioni e misure relative. Assistenze alle estrazioni e liste di esse: atti diversi concernenti le operazioni di cui nella presente categoria.	
4	**Visite sanitarie degli inscritti.**	Elenco dei periti sanitari designati per l'assistenza al Consiglio di leva e la visita degli inscritti: richieste per l'intervento di essi periti.	
5	**Renitenti.**	Liste dei renitenti: atti diversi per la loro ricerca e consegna: corrispondenza con le autorità giudiziarie e militari.	
6	**Dispense ecclesiastiche.**	Elenco, corrispondenza e disposizioni relative.	
7	**Esenzioni.**	Ricorsi analoghi: esame e decisioni.	
8	**Riforme.**	Liste dei riformati e provvedimenti relativi.	
9	**Surrogazioni.**	Surrogazioni del Governo: surrogazioni di particolari e cambi di numero: affari relativi: versamenti e contratti.	
10	**Conti di leva.**	Compilazione e spedizione di essi.	
11	**Archivio di leva.**	Protocollo particolare al ramo di leva ed indice relativo. Misura metrica per la leva. Lenti destinate all'esperimento della miopia. Raccolta delle leggi, regolamenti, istruzioni e circolari riflettenti la leva. Inventario e repertorio dell'archivio di deposito: annuali verificazioni e complementi.	
12	**Oggetti diversi.**	Dati statistici in materia di leva. Affari diversi estranei alle precedenti categorie.	

Digitized by Google

6° Allegato
Alle istruzioni 1° giugno 1866.

TABELLA

Degli affari relativi al servizio di Pubblica Sicurezza presso le Prefetture, distribuiti in categorie e materie

Numero d'ordine delle categorie	TITOLO GENERICO DELLE CATEGORIE	MATERIE PRINCIPALI ATTRIBUITE AD OGNI CATEGORIA	OSSERVAZIONI
1	**Emigrazione.**	Emigrati politici: sussidi ai medesimi e rendiconti relativi: personale e movimento.	
2	**Servizio segreto.**	Amministrazione del fondo per spese segrete di P. S. e rendiconti relativi.	
3	**Reati ed arresti.**	Relazioni periodiche: misure preventive, accertamento dei fatti criminosi, ricerca ed arresto dei malfattori o di renitenti alla leva: atti diversi nell'interesse della polizia giudiziaria.	
4	**Sorveglianza di P. S.**	Vigilanza di oziosi, vagabondi, mendicanti, ladri di campagna, persone sospette, o condannate a domicilio obbligatorio, ecc. Informazioni e provvedimenti relativi.	
5	**Caccia e porto d'armi.**	Permessi di caccia e di porto d'armi: contravvenzioni e procedimenti.	
6	**Passaporti e legalizzazioni per l'estero.**	Rilascio di passaporti all'estero, vidimazioni e registrazioni. Corrispondenza e contabilità relativa. Legalizzazioni per l'estero: contabilità relativa.	
7	**Fogli di via ogli indigenti.**	Rilascio di fogli di via per terra e per mare agli indigenti: affari analoghi.	
8	**Teatri e trattenimenti pubblici.**	Affari relativi alla polizia dei teatri e dei pubblici trattenimenti, ed alla revisione teatrale.	
9	**Vetture pubbliche.**	Stabilimento di vetture pubbliche: permessi, sorveglianza, contravvenzioni.	
10	**Esercizi pubblici.**	Apertura di alberghi, osterie, caffè e simili: permissioni e revoche, sorveglianza e contravvenzioni.	
11	**Libretti degli operai.**	Rilascio di libretti di servizio agli operai e domestici: contabilità relative.	
12	**Stamperie ed affissioni.**	Dichiarazioni per l'esercizio di tipografie, litografie e simili. Licenze per pubbliche affissioni di stampati e manoscritti.	
13	**Professioni e traffici ambulanti.**	Licenze, sorveglianza e disposizioni di pubblico interesse.	
14	**Prostituzione.**	Case di tolleranza e polizia di esse. Libretti alle prostitute e contabilità relativa. Uffizi sanitari: visite, spese e contabilità relativa.	
15	**Pubblica incolumità.**	Disposizioni proibitive dell'esercizio di professioni insalubri ed incomode: ricorsi e risoluzioni. Misure di precauzione onde impedire disastri per esplosione od accensioni, per circolazione di animali pericolosi o per altre cause.	
16	**Guardie di P. S. — Personale e disciplina.**	Nomine, trasferimenti, rimozioni dei graduati e delle guardie: onorificenze, ferme e congedi, mancanze e punizioni, deliberazioni del Consiglio di disciplina.	
17	**Guardie di P. S. — Contabilità e competenze.**	Stipendi, pensioni, gratificazioni e sussidi: conti di massa, armamento, vestiario e corredo: casermaggio e competenze diverse.	

NB. Le prefetture poste nelle Città dove ha sede una Questura, si limiteranno a tenere l'archivio di P. S. per i soli affari loro deferiti, solo serbata la distribuzione della presente Tabella.

Digitized by Google

Numero d'ordine delle categorie	CORPI MORALI	MATERIE PRINCIPALI ATTRIBUITE AD OGNI CATEGORIA	OSSERVAZIONI
18	**Azioni coraggiose.**	Relazioni ed accertamenti di azioni coraggiose: conferimenti di onorificenze, medaglie, menzioni onorevoli, ricompense pecuniarie.	
19	**Sudditanza.**	Domande per ottenere la concessione del diritto di sudditanza, ovvero lo svincolo da essa: affari relativi.	
20	**Archivio di P. S.**	Protocollo particolare al ramo di P. S. ed indice relativo. Raccolte delle leggi, regolamenti, istruzioni, circolari e disposizioni in massima concernenti la P. S. Inventario e repertorio dell'archivio di deposito, supplementi periodici.	
21	**Oggetti diversi.**	Dati statistici in materia di P. S.: avvenimenti straordinari. Affari diversi estranei alle precedenti categorie.	

GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA

Stipendio. — Impiegati comunali. — Sequestro.

Le recenti disposizioni legislative, colle quali fu vietato il sequestro degli stipendi, non sono applicabili agli impiegati comunali.

Sentenza in data 20 marzo 1866 della Corte d'Appello di Torino.

La corte ecc.

Considerando che gli stipendi dovuti dai comuni agli ufficiali loro non vennero compresi nelle recenti disposizioni legislative, colle quali fu vietato il sequestro di simili proventi;

Che non regge l'argomento per gli appellanti desunto dal cessato codice di procedura civile, art. 763, onde dimostrare non essere sequestrabili gli stipendi non ancora scaduti, consistente tale argomento nel rilevare che la legge permette il sequestro di somme dovute, qualificazione questa la quale non si applichi a stipendi non ancora guadagnati con lavoro corrispondente;

Che nel citato articolo la parola *dovute* si scorge adoperata in larghissimo senso, facendo esso menzione di crediti con mora, o di rendite, onde non siasi mai dubitato potersi accordare sequestro sopra crediti condizionali, quale sarebbe un censo vitalizio, e qual'è pure uno stipendio dipendente dalla condizione che il debitore continui ad esercitare il suo impiego;

Che a buon diritto il tribunale non ebbe riguardo alle nude allegazioni, essersi ottenuti altri sequestri, oltre a quello di cui il caso sullo stipendio dell'avvocato Brignone;

Che l'interesse del comune di S. Secondo a mantenere immune da sequestro lo stipendio del suo segretario, supponendolo esistente, non viene da veruna legge considerato come causa valevole ad arrestare l'azione dei creditori;

Per questi motivi,

Conferma la sentenza del tribunale civile di Torino, in data 5 giugno 1865, ecc.

Deliberazione comunale. — Nullità. — Spese. — Giudizio penale. — Sindaco. — Ingiuria.

È annullabile la deliberazione con la quale il consiglio comunale intende sottoporre il comune a spese che non riguardano l'interesse comunale.

Sarebbe di questa specie una deliberazione con la quale il consiglio comunale intendesse sopportare le spese del giudizio penale in cui sia impegnato il sindaco o un membro della rappresentanza comunale a cui fu fatta ingiuria in tale qualità.

Parere del Consiglio di stato in data 7 agosto 1866 adottato.

La Sezione, ecc.

Veduta la relazione del ministero dell' interno 22 giugno ultimo, divisione 5ª, Sez. II, Nº 7758,

Digitized by Google

relativa al ricorso del comune di Laterza contro il decreto del prefetto di Lecce del 6 aprile 1866 che annullava la deliberazione di quel comune 2 marzo precedente e i documenti annessi;

Veduti gli articoli 131, 132, 297 della legge comunale e provinciale;

Udito il Relatore ecc.;

Ritenuto in fatto, che colla deliberazione 2 marzo 1866 il consiglio comunale di Laterza decretava che il comune assumeva la responsabilità dell'azione penale dal D'Erario promessa contro il beccaio Carmine Scappati, che lo aveva insultato nella qualità di assessore comunale, obbligandosi a sopportare tutte le spese qualunque sieno, che potessero occorrere all'oggetto, *anche se il D'Erario venisse a soccombere e tanto se si costituisse parte civile quanto se no;*

E considerando che, senza esaminare se un comune, nell'interesse del suo decoro e per mantenere l'osservanza dei regolamenti, possa concorrere a sostenere spese di un giudizio penale in cui sia impugnato personalmente come querelante o il sindaco, o un membro della rappresentanza comunale a cui sia stata fatta ingiuria in tale qualità, è indubitato che la deliberazione del consiglio comunale di Laterza nei termini sopra riferiti, i quali porterebbero ad obbligare il comune a tutte le conseguenze della lite civile che il D'Erario rimaneva in facoltà di associare all'azione penale, e che egli ora avrebbe potuto istituire per proprio conto e a tutto suo vantaggio e pericolo, si presenta per sè come esorbitante le facoltà del consiglio comunale che non possono sottoporre il comune a spese che non riguardino l'interesse del comune, e trascende evidentemente le attribuzioni del consiglio, e doveva essere, come fu annullata;

È di avviso:

Che il ricorso del consiglio comunale di Laterza debba essere respinto.

Contratti di locazione. — Trattativa privata.

Il Prefetto può permettere in via eccezionale che un contratto di locazione di beni comunali per un valore maggiore di lire 500 sia concluso a trattativa privata; questo permesso deve intendersi subordinato a condizioni almeno analoghe a quelle per cui dalla legge sulla contabilità generale dello Stato è fatta eccezione alla regola dei pubblici incanti. Giudice delle circostanze nelle quali possono permettersi le trattative private è il Prefetto, ma il permesso deve precedere la conclusione del contratto.

Parere del Consiglio di Stato in data 12 giugno 1866, adottato.

La Villa Pretare, frazione del comune di Arquata del Tronto, possiede alcuni beni, i quali, per conto e a nome della università dei Pretaresi, sono amministrati da una deputazione nominata dal consiglio comunale di Arquata, per virtù di un decreto del prefetto di Ascoli Piceno del 24 aprile 1865.

Sul finir dell'anno 1865, dovendo scadere l'ultimo contratto di affitto di questi beni, il comune di Arquata li riaffittava per sei anni a Benedetto e fratelli Gheggi mediante l'annuo canone di L. 2088.10, senza esperimentare gli atti di pubblico incanto.

Il contratto veniva stipulato il dì 4 maggio 1865.

I Comunisti di Pretare ricorsero contro questo atto al prefetto di Ascoli Piceno chiedendogliene l'annullamento a cagione della violazione dell'articolo 123 della legge comunale del 23 ottobre 1859.

Ma il prefetto non credette di aderire alla istanza e decretare l'annullamento, perchè ritenne vantaggioso il contratto concluso dal comune, e, quanto alla questione di legalità, fu d'avviso che l'articolo 123 invocato dai ricorrenti, se prescrive che gli appalti e i contratti comunali debbano farsi all'asta pubblica quando il loro valore oltrepassa le L. 500, conferisce però al prefetto la facoltà di permettere, se la specialità del caso lo richiede, le private trattative.

I Comunisti di Pretare hanno ricorso al ministero contro questa decisione del prefetto, osservando che egli ha male interpretato il disposto dell'articolo 123 della legge comunale e provinciale 23 ottobre 1859, sotto l'impero della quale fu dal comune concluso il contratto d'affitto; perchè quell'articolo di legge concede bensì al prefetto la facoltà di permettere le trattative private anche per un valore superiore alle L. 500, ma prima che avvengano gli atti di aggiudicazione e prima che l'atto sia stipulato, e non già dopo, come si verifica nel caso presente.

Interrogato sulla vertenza il Consiglio di Stato, venne emesso il seguente parere:

Digitized by Google

La Sezione, ecc.

Veduta la relazione del ministero dell'interno div. II, sez. V, N° 5608, coi documenti ad essa uniti;

Veduto il ricorso dei Comunisti di Villa Pretare, frazione del comune di Arquata del Tronto, contro del prefetto di Ascoli Piceno del 26 gennaio 1866, col quale furono respinti i reclami per nullità di affitto conchiuso a partito privato il 4 maggio 1865 dei beni stabili da essi posseduti nella montagna della Villa Pretare;

Considerando che il valore annuo dell'affitto in questione oltrepassa le lire 2000; che per l'art. 123 della legge comunale in vigore all'epoca del contratto le locazioni il cui valore complessivo oltrepassa le lire 500 debbano farsi all'asta pubblica.

Che se il prefetto poteva permettere in via eccezionale che tali contratti si conchiudessero a trattativa privata, il permesso debbe intendersi suborbinato a condizioni almeno analoghe a quelle per cui dalla legge sulla contabilità generale dello Stato è fatta eccezione alla regola dei pubblici incanti;

Che se di tali circostanze è arbitro il prefetto, non è men vero che il permesso doveva precedere il contratto, e che dal prefetto per respingere il richiamo dei Comunisti di Villa Pretare non si allegò alcuno di quei motivi per cui poteva dispensarsi ulteriormente al contratto la formalità degl'incanti; ma egli oppose invece un motivo di convenienza attuale, per cui riteneva che non fosse nell'interesse dell'amministrazione il promuovere ora quel motivo di nullità;

Considerando che le ragioni del decreto impugnato, dirette piuttosto a motivare una sanatoria, che ad escludere la nullità, sarebbero a discutersi se si trattasse di un interesse di esclusiva pertinenza della amministrazione comunale di Arquata del Tronto o della frazione di Villa Pretare, ma che il caso è diverso quando vi è interesse di interessi di terzi, poichè trattasi di quattro Consorzi appartenenti a particolari famiglie, e di un terreno per nome Vittoretto, il cui dominio è rappresentato dall'intiera Villa, ma che è sottoposto all'uso civico di tutti gli abitanti;

Che i detti stabili furono in passato amministrati e locati insieme, sotto la regola degli incanti e solamente dopo la promulgazione della legge del 1859 venne in pensiero al municipio di Arquata di assumerne l'amministrazione;

Che avendo reclamato gl'interessati, il prefetto di Ascoli Piceno ne respingeva i ricorsi con decreto del 24 aprile 1865, nel quale facevasi una inopportuna applicazione dell'art. 79 della legge del 23 ottobre 1859, e di un parere del Consiglio di Stato del 7 maggio 1861, ritenendo che i beni appartenessero all'università degli abitanti di Villa Pretare, sopra quegli elementi di fatto che dovevano condurre ad una conclusione opposta;

Che se quel decreto non fu impugnato, egli è che a suggerimento della prefettura furono confermati nella qualità di deputati all'amministrazione di quelli stabili i principali reclamanti, come si riferisce senza ambiguità alcuna nella nota del prefetto del 30 aprile ultimo;

Che però quel decreto può annullarsi di ufficio e lasciar libera la scelta al consiglio interessato se intenda o no valersi delle disposizioni dell'articolo 123 della legge citata, per annullare lo affittamento.

È d'avviso:

Che debbano annullarsi i decreti della prefettura di Ascoli Piceno del 24 aprile 1865 e 26 gennaio 1866; e ristabilendo l'amministrazione degli stabili in consorzi degli abitanti di Villa Pretare, secondo lo stato anteriore a detti decreti, debba lasciarsi a sua cura il deliberare se convenga agli interessati promuovere lo annullamento dell'atto di locazione conchiuso a partito privato.

Cimiteri. — Perizie. — Spese obbligatorie.

Nelle spese obbligatorie per i cimiteri devono comprendersi quelle relative alle perizie eseguite dagli uomini dell'arte dietro mandato dell'autorità.

Parere del Consiglio di Stato in data 29 giugno 1866, adottato.

La Sezione, ecc.

Veduta la deliberazione del consiglio comunale di Savigliano 26 giugno 1865, colla quale si rifiutò di provvedere al pagamento di L. 150 per spese di perizia ordinata dal ministero dell'interno all'oggetto di verificare se la località dal municipio di Savigliano indicata nella regione Beviagna, di proprietà della famiglia Perrone, fosse adatta per collocare il nuovo progettato cimitero;

Veduta la deliberazione della deputazione provinciale di Cuneo del 10 luglio 1865, colla quale riconoscendo siccome obbligatoria la predetta spesa

Digitized by Google

collocò in bilancio il fondo occorrente per la medesima;

Veduto il richiamo al Re del comune di Savigliano fatto con deliberazione 21 novembre 1865, colla quale si chiede l'annullamento della precedente deliberazione della deputazione provinciale;

Veduta la relazione del ministero interni del 16 correnta giugno, div. V, sez. II, N. 7244, colla quale si chiede il pare del consiglio di stato sul predetto richiamo del comune di Savigliano;

Vedute le altre carte della pratica;

Udito il relatore;

Considerato che la legge comunale 20 marzo 1865 conforme alla precedente, colloca fra le spese obbligatorie comunali all'art. 116 quelle relative ai cimiteri;

Che fra queste spese devono pure comprendersi tutte quelle relative alla scelta della località nella quale deve stabilirsi il cimitero, e per accertare che nella medesima concorrono tutte le qualità stabilite dai relativi regolamenti a tutela della sanità pubblica;

Che perciò devono pur far parte di queste spese quelle relative alle perizie eseguite dagli uomini dell'arte dietro mandato dell'autorità per stabilire le condizioni igieniche della località, onde servire di norma all'autorità per risolvere le difficoltà ed opposizioni, e stabilire in modo definitivo quale sia la località da preferirsi, poichè senza quest' elemento è impossibile ogni decisione con una vera cognizione di causa;

Considerato che nella fattispecie non volendo il municipio di Savigliano accondiscendere a collocare il nuovo cimitero nella regione Borgiotti, già designata, indicò la regione Beviagna come località meglio conveniente ed adatta;

Che essendosi eccitati dubbi sulla opportunità di detta località, massime a fronte dell'altra Borgiotti già designata, era dovere dell' autorità di fare sciogliere il dubbio per mezzo di una competente perizia siccome elemento necessario per profferire una decisione senza che fosse indispensabile la domanda per parte della famiglia Perrone;

Che quindi questa perizia necessaria a determinare la località ed appurare un estremo reso necessario dalla nuova proposta del municipio deve essere sopportata dal comune stesso;

Che inoltre siccome la perizia fu contraria all'intento del municipio, anche per giustizia questo deve sopportare la spesa, la quale non deve cadere sulla famiglia Perrone, la cui opposizione risultò fondata;

Che quindi rimane evidente il fondamento della deliberazione della deputazione provinciale e l'insussistenza del richiamo del municipio di Savigliano;

Per questi motivi,

È di parere che si debba rigettare il richiamo del municipio di Savigliano, del quale si tratta.

Stanziamento di spese nel bilancio comunale.

È annullabile il decreto prefettizio col quale si ordina al comune di fare uno stanziamento in bilancio.

Parere del Consiglio di Stato in data 25 luglio 1866, adottato.

La Sezione, ecc.,

Vista la relazione del ministero dell' interno in data del 17 luglio corrente, div. V, sez. II, n° 44711-8524, colla quale si chiede il parere del Consiglio di Stato sul ricorso al Re del comune di Terentillo contro il decreto del prefetto di Perugia del 26 settembre 1865;

Visto ecc.

Ritenuto in fatto che il prefetto di Perugia col decreto, da cui è ricorso, pronunziando sul reclamo di Egidio Silvani per indebito pagamento di tassa comunale di focatico, ordinò al comune di Terentillo *di stanziare apposito fondo nel bilancio attivo e passivo pel 1866, affinchè abbia effetto la restituzione della metà della tassa focatico reclamata da Egidio Silvani;*

Considerando come il prefetto fondasse il suo giudicato sull'articolo 116 della vigente legge comunale e provinciale, ove sono designate le spese obbligatorie pei Comuni;

Considerando come la competenza di fare di ufficio nei bilanci comunali le allocazioni necessarie per le spese obbligatorie, è data alla deputazione provinciale e non al prefetto, pel chiaro disposto dell'art. 141 della legge citata;

Per questi motivi,

E prescindendo da ogni altra questione in merito,

È d'avviso:

Che sia da risolvere favorevolmente il ricorso del comune di Terentillo.

Errata-corrige.

A pag. 230, 2ª col., linea 54 invece di *cinque per cento* leggasi *cento per cinque.*

A pag. 248, 1ª col., linea 19 dove è detto *questi errori*, leggasi, *questi reclami.*

CARLO ASTENGO, *Direttore-Gerente.*

FIRENZE. — TIP. DELLE MURATE.

Digitized by Google

Anno V. -- N. 18. 15 Settembre 1866

MANUALE

DEGLI

AMMINISTRATORI COMUNALI E PROVINCIALI.

SOMMARIO.

Decreto 1 agosto 1866 portante disposizioni nel Veneto per la elezione e costituzione dei consigli e delle autorità comunali. — Decreti 4 agosto e 8 settembre 1866 portanti disposizioni per l'esecuzione del decreto concernente il prestito nazionale forzato. — Decreto 15 agosto 1866 che riduce ad un decimo le multe incorse dai contribuenti alle varie imposte. — Decreto 29 agosto 1866 che esenta dalla tassa di registro gli atti dei corpi morali riflettenti il pagamento delle quote del prestito nazionale. — Decr. 1 settembre 1866 portante disposizioni per la prima formazione delle liste elettorali nel Veneto. — Circ. 26 luglio 1866 sulle fiere e mercati. — Circ. 2 settembre 1866 sulle eredità dei trovatelli morti ab intestato e senza eredi. — Giurisprudenza amministrativa: sequestro dello stipendio dei segretari comunali; spese obbligatorie; numero legale dei consiglieri per le deliberazioni; termine per l'annullamento delle deliberazioni; tasse per licenze di apertura dei teatri.

Decreto in data 1 agosto 1866, n° 3130 con cui sono pubblicate nelle provincie venete le disposizioni relative alla elezione e costituzione dei consigli e delle autorità comunali.

EUGENIO PRINCIPE DI SAVOJA-CARIGNANO
Luogotenente Generale di S. M.
VITTORIO EMANUELE II, ECC., RE D'ITALIA.

In virtù dell'autorità a Noi delegata,

Sulla proposta del presidente del consiglio dei ministri, ministro dell'interno;

Visto l'articolo 8 del reale decreto 18 luglio 1866, n° 3064;

Sentito il consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. Sono pubblicate ed avranno forza di legge nelle provincie italiane liberate dall'occupazione austriaca le seguenti disposizioni relative alla elezione e costituzione dei consigli e delle autorità comunali.

CAPO I. — *Del comune.*

Art. 1. Ogni comune ha un Consiglio comunale ed una Giunta municipale.

Deve inoltre avere un segretario ed un uffizio comunale.

Più comuni possono prevalersi dell'opera di uno stesso segretario ed avere un solo archivio.

Art. 2. Il Consiglio è composto;

Di 80 membri nei comuni che hanno una popolazione superiore a 250,000 abitanti;

Di 60 membri nei comuni che hanno una popolazione eccedente i 60,000 abitanti;

Di 40 membri in quelli in cui la popolazione supera i 30,000 abitanti;

Di 30 membri nei comuni la cui popolazione supera i 10,000 abitanti;

Di 20 membri in quelli che supera i 3,000 abitanti;

Di 15 membri negli altri;

E di tutti gli eleggibili quando il loro numero raggiunga quello sopra fissato.

Art. 3. La Giunta municipale si compone, oltre il sindaco, di:

Dieci assessori e quattro supplenti nei comuni che hanno una popolazione superiore a 250,000 abitanti;

Di otto assessori e quattro supplenti nei comuni che hanno una popolazione eccedente i 60,000 abitanti;

Di sei nei comuni che hanno più di 30,000 abitanti;

Di quattro in quelli che ne hanno più di 3,000;

Di due negli altri;

In tutti questi casi il numero dei supplenti sarà di due.

CAPO II. — *Delle elezioni.*

Art. 4. I consiglieri comunali sono eletti dai cittadini che hanno 21 anni compiuti, che godono dei diritti civili, e che pagano annualmente nel comune per contribuzioni dirette di qualsivoglia natura:

Lire 5 nei comuni di 3,000 abitanti o meno;

Lire 10 in quelli di 3,000 a 10,000 abitanti;

Lire 15 in quelli di 10,000 a 20,000 ab[illegible]:

Lire 20 in quelli da 20,000 a 60,000 ab[illegible]

Lire 25 nei comuni oltre 60,000 abitanti.

Tuttavia nei comuni nei quali il numero degli elettori non è doppio di quello dei consiglieri da eleggersi, saranno ammessi all'elettorato altrettanti fra i maggiori imposti dopo quelli precedentemente contemplati, quanti bastino a compiere il numero suddetto.

Digitized by Google

Sono equiparati ai cittadini dello Stato per l'esercizio del diritto contemplato nel presente articolo i cittadini delle altre provincie d'Italia, ancorchè manchino della naturalità.

Art. 5. Sono altresì elettori:

I membri delle Accademie la cui elezione è approvata dal Re e quelli delle Camere di agricoltura e commercio.

Gli impiegati civili e militari in attività di servizio, o che godono di una pensione di riposo, nominati dal Re, o addetti agli uffizii del Parlamento;

I militari decorati per atti di valore;

I decorati per atti di coraggio o di umanità;

I promossi ai gradi accademici;

I professori ed i maestri autorizzati ad insegnare nelle scuole pubbliche;

I procuratori presso i tribunali e le corti di appello, notai, ragionieri, liquidatori, geometri, farmacisti e veterinari approvati;

Gli agenti di cambio e sensali legalmente esercenti.

Art. 6. I contribuenti contemplati nell'art. 4 debbono pagare la quota di tributo che li colloca fra gli elettori almeno da sei mesi.

Gli altri elettori compresi nell'articolo precedente voteranno nel comune del loro domicilio d'origine, ed ove lo abbiano abbandonato in quello in cui avranno fissata la residenza e fattane la legale dichiarazione.

Art. 7. Si ritengono come inscritti da sei mesi sui ruoli delle contribuzioni dirette i possessori a titolo di successione o per anticipazione d'eredità.

Art. 8. Al padre si tien conto della contribuzione pagata pei beni dei figli di cui abbia l'amministrazione per disposizione di legge.

Al marito, della contribuzione che paga la moglie, eccetto il caso di separazione di corpo e di beni.

Art. 9. La contribuzione pagata da una vedova o dalla moglie separata di corpo e di beni può valere come censo elettorale a favore di quello dei figli o generi che sarà da lei designato.

Il padre può delegare ad uno dei figli l'esercizio dei suoi diritti elettorali.

Nel delegato debbono concorrere gli altri requisiti prescritti per essere elettore.

La delegazione non può farsi che per atto autentico ed è sempre rivocabile.

Art. 10. La contribuzione pagata da proprietarii indivisi, o da società commerciali in nome collettivo, sarà, nello stabilire il censo elettorale, ripartita egualmente tra gli interessati, a meno che alcuno di essi giustifichi di partecipare per una quota maggiore.

Art. 11. Coloro che hanno il dominio diretto o tengono in affitto, od a masserizio beni stabili, potranno imputare nel loro censo il terzo della contribuzione pagata dall'utilista o dal padrone, senza che ne sia diminuito il diritto di questi.

Quando il dominio diretto, l'affittamento o il masserizio spettino per indiviso a più persone, sarà loro applicabile il disposto dell'articolo precedente.

Art. 12. Sono eleggibili tutti gli elettori inscritti, eccettuati gli ecclesiastici e ministri dei culti che abbiano giurisdizione o cura d'anime, coloro che ne fanno le veci e i membri dei capitoli e delle collegiate.

I funzionari del Governo che debbono invigilare sulla amministrazione comunale e gli impiegati dei loro uffizii:

Coloro che ricevono uno stipendio o salario dal comune o dalle istituzioni che esso amministra;

Coloro che hanno il maneggio del denaro comunale o che non ne abbiano reso il conto in dipendenza di una precedente amministrazione e coloro che abbiano lite vertente col comune.

Art. 13. Non sono nè elettori, nè eleggibili gli analfabeti, quando resti nel comune un numero di elettori doppio di quello dei consiglieri, le donne, gli interdetti, o provvisti di consulente giudiziario, coloro che sono in istato di fallimento dichiarato, o che abbiano fatto cessione di beni, finchè non abbiano pagati interamente i creditori; quelli che furono condannati a pene criminali, se non ottennero la riabilitazione, i condannati a pene correzionali od a particolari interdizioni, mentre le scontano; finalmente i condannati per furto, frode o attentato ai costumi.

Art. 14. Non possono essere contemporaneamente consiglieri nello stesso comune gli ascendenti, lo suocero ed il genero.

I fratelli possono essere contemporaneamente membri del Consiglio, ma non della Giunta municipale.

Art. 15. I nomi degli elettori sono inscritti in una lista compilata dall'ufficio comunale.

Art. 16. La lista deve indicare accanto al nome di ogni inscritto:

1° Il giorno ed il luogo della sua nascita;

2° L'atto, ove occorra, che prova il domicilio nel comune;

3° Il numero d'iscrizione nei ruoli delle contribuzioni dirette e la quota d'imposta pagata dall'inscritto;

4° Ogni altro titolo o qualità che gli conferisca il diritto elettorale.

Art. 17. Nella prima domenica successiva al compimento della lista verrà notificato al pubblico che questa starà depositata in una sala del comune per giorni otto, onde durante questo termine possa chiunque esaminarla e presentare al commissario del Re quei richiami che crederà di suo interesse.

Art. 18. Scorso il termine prefisso ai reclami, la lista originale con tutti i documenti e con una copia dei ruoli delle contribuzioni dirette sarà immediatamente trasmessa al commissario del Re, che ne farà ricevuta all'ufficio comunale.

Un esemplare della lista sarà serbato nell'ufficio comunale.

Art. 19. Ogni cittadino godente del diritto elettorale nel comune potrà reclamare al commissario del Re la iscrizione di un cittadino omesso sulla lista elettorale o per la cancellazione di chiunque siavi stato indebitamente compreso, non meno che per la riparazione di qualunque altro errore incorso nella formazione delle liste elettorali.

Digitized by Google

I richiami potranno essere indirizzati al commissario del Re anche per mezzo dell' ufficio comunale.

Ai richiami dovrà essere unito un certificato dello esattore comunale comprovante il deposito della somma di lire 10 fatta dal reclamante.

Questa somma sarà restituita ove sia fatto luogo al reclamo, ed in caso diverso sarà devoluta agli istituti locali di carità.

Dei richiami sarà sempre rilasciata ricevuta.

Art. 20. Niuno dei richiami accennati nell'antecedente articolo sarà ammesso, se proposto da un terzo, salvo consti della notificazione giudiziaria alla parte che vi ha interesse, la quale avrà dieci giorni per rispondervi, a contare da quello della notificazione.

Art. 21. Le liste saranno esaminate dal commissario del Re il quale pronuncierà sui reclami nei cinque giorni da quello del loro ricevimento, qualora essi siano proposti dall' individuo stesso che ne ha interesse o dal suo mandatario, e nei cinque giorni dopo spirato il termine prefisso dall'articolo precedente dove sieno fatti dai terzi.

Il commissario del Re aggiungerà alle liste quei cittadini che riconoscerà aver le qualità dalle leggi richieste e cancellerà tutti quelli che a senso dell'art. 13 non possono annoverarsi tra gli elettori.

Le decisioni saranno motivate e notificate agli interessati.

Art. 22. Il commissario del Re dopo aver così approvate le liste ne ordinerà nuovamente la pubblicazione nei rispettivi comuni.

Art. 23. I comuni ed i privati che volessero contraddire ad una decisione pronunziata dal commissario del Re, o lagnarsi di denegata giustizia, potranno promuovere la loro azione presso il tribunale d'appello, presentando i titoli che danno appoggio alla loro domanda entro il termine di giorni dieci dalla intimazione del provvedimento, contro il quale reclameranno.

Dove la decisione del commissario del Re avesse rigettata una domanda d' iscrizione sulla lista elettorale proposta da un terzo, l'azione non potrà intentarsi che dall' individuo del quale si sarà chiesta l' inscrizione.

Art. 24. La causa sarà decisa sommariamente ed in via di urgenza, senzachè sia d' uopo del ministero di avvocato, e sulla relazione che ne verrà fatta in udienza pubblica da uno dei consiglieri del tribunale di appello sentita la parte od il difensore, e sentito pure il procuratore superiore di Stato nelle sue conclusioni orali.

Art. 25. Una copia del ricorso d'appello, nel termine di tre giorni dalla presentazione del medesimo, verrà depositata nell'uffizio del procuratore superiore di Stato presso il tribunale d'appello dal quale sarà trasmessa al commissario del Re.

Questi potrà inviare al Ministero Pubblico i titoli e i documenti che crederà opportuni allo schiarimento dei fatti.

I titoli e i documenti medesimi saranno depositati nelle segreteria del tribunale, onde gli interessati ne prendano visione e saranno poi uniti agli atti.

Art. 26. Contro la decisione del tribunale di appello gli interessati potranno presentare ricorso al tribunale di terza istanza il quale provvederà nei modi fissati dall'articolo 24.

Le funzioni di Pubblico Ministero verranno esercitate dal consigliere meno anziano.

Art. 27. L'appello introdotto nel termine indicato all'articolo 23 contro una decisione, per cui un elettore sia stato cancellato dalla lista, ha un effetto sospensivo.

Art. 28. I ricevitori delle contribuzioni dirette e gli esattori comunali dove esistono, saranno tenuti di spedire su carta libera, ad ogni persona portata sul ruolo l' estratto relativo alle sue imposte, ed a chiunque creda di contraddire ad una inscrizione fatta sulla lista, i certificati negativi, ed ogni estratto di ruolo dei contribuenti.

Non potranno a tal titolo riscuotersi dai ricevitori e dagli esattori comunali che cinque centesimi per ogni estratto di ruolo concernente il medesimo contribuente.

Art. 29. Come sieno compiute le operazioni relative alla formazione delle liste, saranno a cura delle autorità governative fissati i giorni nei quali si procederà alla elezione dei consiglieri comunali. L'ufficio comunale con apposito avviso indicherà l' ora ed il luogo della riunione.

Art. 30. Il diritto elettorale è personale: nessun elettore può farsi rappresentare, nè mandare il suo voto per iscritto.

Art. 31. Gli elettori si riuniscono in una sola assemblea. Eccedendo gli elettori il numero di 400, il comune si divide in sezioni. Ogni sezione comprende 200 elettori almeno, e concorre direttamente alla nomina di tutti i consiglieri.

Art. 32. Avranno la presidenza degli uffizi provvisorii delle adunanze elettorali i preposti alle amministrazioni comunali ed in caso di loro impedimento i più anziani di età fra gli elettori presenti. Due elettori fra i più anziani di età e due fra i più giovani faranno la parte di scrutatori.

L' ufficio nominerà il segretario che avrà voce consultiva.

Art. 33. La lista degli elettori rimarrà affissa nella sala delle adunanze durante il corso delle operazioni.

Art. 34. L'adunanza elegge a maggioranza relativa di voti il presidente e quattro scrutatori definitivi, tenendo nota degli eletti che dopo questo ebbero maggior numero di voti.

L' uffizio così definitivamente composto nomina il segretario avente voce consultiva.

Art. 35. Se il presidente di un collegio ricusa od è assente, resta di pien diritto presidente lo scrutatore che ebbe maggior numero di voti: il secondo scrutatore diventa primo, e così successivamente; e l' ultimo scrutatore sarà colui che dopo gli eletti ebbe maggiori suffragi.

La stessa regola si osserverà in caso di rinunzia o di assenza di alcuno fra gli scrutatori.

Art. 36. Il presidente è incaricato della polizia delle adunanze e di prendere le necessarie precauzioni onde assicurarne l' ordine e la tranquillità.

Digitized by Google

Nessuna forza armata può essere collocata senza la richiesta del presidente nella sala delle elezioni o nelle sue adiacenze.

Le autorità civili ed i comandanti militari sono tenuti di obbedire ad ogni sua richiesta.

Art. 37. Le adunanze elettorali non possono occuparsi d'altro oggetto che dell' elezione dei consiglieri: è loro interdetta ogni discussione o deliberazione.

Art. 38. Tre membri almeno dell' ufficio dovranno sempre trovarsi presenti alle operazioni elettorali.

Art. 39. Chi con finto nome avrà dato il suo suffragio in un'adunanza elettorale in cui non dovesse intervenire, o che si fosse giovato di falsi titoli o documenti per essere iscritto sulle liste elettorali, perderà per dieci anni l' esercizio di ogni diritto politico, senza pregiudizio delle pene che potessero per lo stesso fatto essergli inflitte a termini del Codice penale.

Art. 40. Chiunque sia convinto di avere al tempo delle elezioni causato disordini o provocato assembramenti tumultuosi, accettando, portando, inalberando o affiggendo segni di riunioni od in qualsiasi altra guisa, sarà punito con un ammenda di L. 10 a 50, e sussidiariamente coll'arresto od anche col carcere da sei a trenta giorni.

Saranno puniti colla stessa pena coloro che non essendo nè elettori, nè membri dell' ufficio s'introdurranno durante le operazioni elettorali nel luogo dell' adunanza, e coloro che, non curando gli ordini del presidente, volessero far discussioni, dar prove di approvazione o di disapprovazione, od eccitassero altrimenti tumulto.

Il presidente ordinerà che sia fatta menzione della cosa nel verbale dell'adunanza che verrà trasmesso all'autorità giudiziaria per il relativo procedimento.

Le pene comminate in questo articolo saranno applicate dal pretore.

Art. 41. Niun elettore può presentarsi armato nell'adunanza elettorale.

Art 42. Niuno è ammesso a votare sia per la formazione dell' ufficio definitivo, sia per l' elezione dei consiglieri, se non trovasi iscritto nella lista degli elettori affissa nella sala e rimessa al presidente.

Il presidente e gli scrutatori dovranno tuttavia dare accesso nella sala ed ammettere a votare coloro che si presenteranno provvisti di una sentenza del tribunale d'appello, con cui si dichiari che essi hanno diritto di far parte di quelle adunanze e coloro che dimostreranno di essere nel caso previsto dall'art. 27.

Art. 43. Aperta la votazione per l'elezione dei consiglieri, il presidente chiama ciascun elettore nell' ordine della sua iscrizione nelle liste.

L'elettore rimette la sua scheda manoscritta e piegata al presidente che la depone nell' urna.

Art. 44. A misura che le schede si vanno riponendo nell'urna, uno degli scrutatori od il segretario ne farà constare scrivendo il proprio nome a riscontro di quello di ciascun votante sopra un esemplare della lista a ciò destinato, che conterrà i nomi e le qualificazioni di tutti i membri dell'adunanza.

Art. 45. Ad un'ora dopo mezzodì, semprechè sia trascorsa un'ora dal termine del primo appello, si procede ad una seconda chiamata degli elettori che non hanno ancora votato. Eseguita questa operazione, il presidente dichiara chiusa la votazione.

Art. 46. La tavola a cui siedono il presidente, gli scrutatori ed il segretario deve essere disposta in modo che gli elettori possano girarvi intorno durante lo scrutinio dei suffragi.

Art. 47. Aperta l'urna e riconosciuto il numero delle schede, uno degli scrutatori piglia successivamente ciascuna scheda, la spiega, la consegna al presidente che ne dà lettura ad alta voce e la fa passare ad un altro scrutatore.

Il risultato dello scrutinio è immediatamente reso pubblico.

Art. 48. Compiuto lo scrutinio le schede sono arse in presenza degli elettori, salvo quelle su cui nascesse contestazione, le quali saranno unite al verbale e vidimate almeno da tre dei componenti l'ufficio.

Art. 49. Delle operazioni elettorali si farà constare per mezzo del processo verbale sottoscritto dai membri dell'ufficio.

Art. 50. Ove il numero degli elettori esiga la divisione in più sezioni, lo scrutinio dei suffragi si fa in ciascuna sezione in conformità degli articoli precedenti.

Il presidente di ciascuna sezione reca immediatamente il processo verbale all'ufficio della prima sezione il quale in presenza di tutti i presidenti delle sezioni, procede al computo generale dei voti. Il presidente della sezione principale proclama il risultato della elezione.

I membri dell'ufficio principale in concorso dei presidenti delle sezioni redigono processo verbale prima di sciogliere l'adunanza.

Art. 51. Si avranno per non iscritti i nomi che non portino sufficiente indicazione delle persone elette ed i nomi di persone non eleggibili, come pure gli ultimi nomi eccedenti il numero dei consiglieri a nominarsi; la scheda resterà valida nelle altre parti.

Art 52. Saranno nulle le schede nelle quali l'elettore si sarà fatto conoscere.

Art. 53. S'intenderenno eletti quelli che avranno riportato il maggior numero di voti, ed a parità di voti il maggiore di età fra gli eletti otterrà la preferenza.

Art. 54. Se l'elezione porta nel Consiglio alcuni dei congiunti di cui all'art. 14, quello che ottiene meno voti viene escluso da chi ne ebbe maggior numero, il giovane dal provetto.

In tali casi si procede immediatamente a surrogare gli esclusi sostituendovi quelli che ebbero maggiori voti.

Art. 55. L'ufficio pronunzia in via provvisoria su tutte le difficoltà che si sollevano in riguardo alle operazioni dell'adunanza, sulla validità dei titoli prodotti e sovra ogni altro incidente, come sui richiami intorno allo scrutinio.

Si farà menzione nel verbale di tutti i richiami insorti e delle decisioni profferite dall'ufficio. Le note o

Digitized by Google

carte relative a tali richiami saranno munite del *visto* dai membri dell'ufficio ed annesse al verbale.

Art. 56. Il processo verbale delle elezioni è indirizzato fra giorni 3 dalla sua data al commissario del Re che ne proclama il risultato.

Si conserverà nell'ufficio del comune copia del verbale delle elezioni, certificata conforme all'originale dai membri dell'uffizio.

Art. 57. Contro le operazioni elettorali è ammesso il ricorso per questa prima volta al commissario del Re il quale pronunzierà a termine dell'art. 21.

Quando la decisione versi sulla capacità legale di un cittadino ad essere elettore od eleggibile è aperta la via all'azione giuridica a senso dell'art. 23.

Art. 58. L'articolo 36 ed i susseguenti saranno affissi alla porta della sala delle elezioni in caratteri maggiori e ben leggibili.

Capo III. — *Dei Consigli comunali.*

Art. 59. Tosto che sieno terminate e proclamate le elezioni, saranno convocati i nuovi consigli comunali al solo fine di eleggere le Giunte municipali ed i membri delle congregazioni provinciali e saranno nominati i sindaci.

Seguite le elezioni delle Giunte municipali le nuove amministrazioni comunali entreranno in ufficio.

Art. 60. I consiglieri eletti in questa volta dureranno in funzione fino alle nuove elezioni.

Perdendo la qualità di consigliere si cessa di far parte della Giunta.

Art. 61. Nel caso che il Consiglio si trovasse ridotto a meno di due terzi dei suoi membri si procederà alla loro surrogazione.

Art. 62. Fra eletti contemporaneamente si avranno per anziani coloro che ottennero maggior numero di voti, ed a parità di voti il maggiore d'età.

Art. 63. La qualità di consigliere si perde verificandosi alcuno degli impedimenti di cui agli articoli 12, 13 e 14.

Art. 64. I consiglieri entrano in carica nel primo giorno della sessione del Consiglio, che ha luogo dopo l'elezione.

Art. 65. Chi presiede l'adunanza dei Consigli creati col presente decreto è investito di potere discrezionale per mantenere l'ordine, l'osservanza delle leggi e la regolarità delle discussioni e deliberazioni.

Ha la facoltà di sospendere e disciogliere l'adunanza facendone processo verbale da trasmettersi al commissario del Re.

Può nelle sedute pubbliche, dopo aver dati gli opportuni avvertimenti, ordinare che venga espulso dall'uditorio chiunque sia causa di disordine, ed anche ordinarne l'arresto.

Si farà menzione di quest'ordine nel processo verbale e sull'esibizione del medesimo si procederà all'arresto.

L'individuo arrestato sarà custodito per 24 ore, senza pregiudizio del procedimento avanti i tribunali quando ne sia il caso.

Art. 66. I Consigli votano ad alta voce per appello nominale o per alzata e seduta.

Le sole deliberazioni concernenti persone si prendono a suffragi segreti.

Art. 67. I Consigli che omettono di deliberare sovra proposte dell'autorità governativa e dei presidenti, a cui siano specialmente eccitati, si reputeranno assenzienti; se ne farà constare nel processo verbale.

Art. 68. I consiglieri si asterranno dal prendere parte alle deliberazioni risguardanti liti o contabilità loro proprie, verso i corpi cui appartengono, cogli stabilimenti dai medesimi amministrati, o soggetti alla loro amministrazione o vigilanza; come pure quando si tratta d'interesse proprio, o d'interesse, liti o contabilità dei loro congiunti, od affini sino al quarto grado civile, o di conferire impieghi ai medesimi.

Si asterranno pure dal prender parte direttamente od indirettamente in servizi, esazioni di diritti, somministranze od appalti d'opere nell'interesse del comune o della provincia alla cui amministrazione appartengono.

Art. 69. Sono nulle di pien diritto le deliberazioni prese in adunanze illegali o sovra oggetti estranei alle attribuzioni del Consiglio o se si sono violate le disposizioni delle leggi.

Art. 70. Ove un Consiglio creda che le sue attribuzioni siano violate da disposizioni della autorità amministrativa, potrà ricorrere al Re. Il Re provvederà previo parere del Consiglio di Stato.

Art. 71. Ove malgrado la convocazione dei Consigli non potesse aver luogo alcuna deliberazione, il commissario del Re provvederà a tutti i rami di servizio e darà corso alle spese rese obbligatorie, tanto per disposizione di legge, quanto per antecedenti deliberazioni esecutorie.

Art. 72. Il Re per gravi motivi di ordine pubblico può disciogliere i Consigli comunali, ma sarà provveduto per una nuova elezione entro un termine non maggiore di tre mesi.

Capo IV. — *Della Giunta municipale.*

Art. 73. Il Consiglio comunale elegge nel suo seno a maggioranza assoluta di voti i membri della Giunta municipale che subentra alle attuali congregazioni municipali o deputazioni comunali.

Art. 74. La Giunta municipale delibera a maggioranza assoluta di voti.

Le sue deliberazioni non sono valide se non interviene la metà dei membri che la compongono e se questi non sono almeno in numero di tre.

Art. 75. Le Giunte prendono atto delle rinuncie presentate dai loro membri, ed in assenza dei Consigli di quelle presentate dai consiglieri.

Le Giunte non possono dispensarsi dal prendere atto delle rinuncie presentate. Gli impedimenti cui accenna l'articolo 63 debbono essere prontamente dal sindaco denunziati al commissario del Re, il quale decreta la decadenza dei consiglieri.

Digitized by Google

Art. 76. Fra i membri della Giunta eletti contemporaneamente si avranno per anziani coloro che riuscirono nel primo scrutinio per maggior numero di voti e quindi coloro che ne ottennero maggior numero negli scrutinii seguenti.

A parità di voti si intende eletto, o si avrà per anziano il maggiore d'età.

CAPO V. — *Del Sindaco.*

Art. 77. A capo della Amministrazione comunale sta il sindaco, che è anche ufficiale del Governo.

Art. 78. La nomina del sindaco è fatta dal Re. È scelto fra i consiglieri comunali; dura in ufficio tre anni e può essere confermato se conserva la qualità di consigliere.

Art. 79. Nessuno può essere contemporaneamente sindaco di più comuni.

Art. 80. Il sindaco presta il giuramento nelle mani del commissario del Re, o di quell'altra autorità da lui delegata; la formola del giuramento è la seguente:

« Io . . . . . giuro di essere fedele a S. M. il Re « ed ai suoi reali successori, di osservare lealmente lo « Statuto e le altre leggi dello Stato, e di esercitare le « mie funzioni di sindaco col solo scopo del bene inse« perabile del Re e della patria. »

Art. 81. Il distintivo del sindaco consiste in una fascia tricolore in seta da portarsi cinta intorno ai fianchi.

Art. 82. Il sindaco come capo dell'amministrazione comunale conserva le attribuzioni che erano proprie dei podestà e delle deputazioni comunali e distribuisce senza dipendere dalla autorità governativa gli affari fra gli assessori.

Art. 83. I comuni potranno stanziare a favore del sindaco un compenso per indennità di spese.

Art. 84. Il sindaco delega un assessore cui spetti di supplirlo in caso di bisogno.

Può inoltre fare speciali delegazioni ai singoli assessori.

Art. 85. Nelle borgate o frazioni risiederà un delegato del sindaco da lui nominato ed approvato dal commissario del Re. Esso verrà scelto tra i consiglieri od in difetto tra gli eleggibili delle borgate o frazioni. Eserciterà le funzioni di uffiziale del Governo a termini dell'articolo 77 e farà osservare le deliberazioni del Consiglio e della Giunta.

Art. 86. In caso di assenza od impedimento del sindaco o dell'assessore delegato, ne fa le veci l'assessore anziano, ed in mancanza degli assessori il consigliere anziano.

Art. 87. La rimozione dei sindaci è riservata al Re. Potranno essere sospesi dal commissario del Re, che dovrà immediatamente riferire al ministro dell'interno per gli ordini del Re.

Art. 88. I sindaci e coloro che ne fanno le veci non possono esser chiamati a render conto dell'esercizio delle loro funzioni, fuorchè dalla superiore autorità amministrativa, nè sottoposti a procedimento per alcun atto di tale esercizio senza autorizzazione del Re, previo parere del Consiglio di Stato.

CAPO VI. — *Disposizioni comuni alle congregazioni provinciali ed agli uffici comunali.*

Art. 89. Alle elezioni dei deputati provinciali si procederà secondo le disposizioni in vigore, tolta la distinzione dei deputati nobili e non nobili.

Art. 90. Il personale degli uffici comunali e delle congregazioni provinciali rimane come è.

Nei comuni privi di ufficio proprio i commissari distrettuali ed i loro aggiunti intervengono alle adunanze in qualità di segretari, e come tali coadiuvano i sindaci nel disimpegno delle loro attribuzioni amministrative ed attendono al disbrigo degli affari comunali.

Art. 91. Continueranno ad aver forza di legge tutte le disposizioni che non sono contrarie al presente decreto, il quale andrà in vigore nel giorno seguente alla sua pubblicazione; e sarà applicabile ai territorii italiani finora soggetti all'Austria mano mano che verranno liberati dalla occupazione straniera, ed in seguito alla effettiva affissione di esso da eseguirsi in ciascun comune per cura dei commissari del Re secondo le norme vigenti.

Ordiniamo che il presente ecc.

Dato a Firenze, addì 1° agosto 1866.

EUGENIO DI SAVOJA.

RICASOLI.

Decreto 4 agosto 1866, n° 3162. — ***Disposizioni per l'esecuzione del decreto concernente il prestito nazionale forzato.***

EUGENIO PRINCIPE DI SAVOJA-CARIGNANO

Luogotenente Generale di S. M.

VITTORIO EMANUELE II, ECC., RE D'ITALIA.

In virtù dell'autorità a Noi delegata,

Vista la legge 28 giugno 1866, n° 2987:

Visto il decreto 28 luglio 1866, n° 3108;

Considerando che sia utile provvedere all'applicazione di alcune disposizioni contenute nel detto decreto 28 luglio, acciocchè se ne ottengano risultamenti uniformi in tutte le provincie del regno;

Considerando che la somma totale del prestito divisa pei $^{7}/_{8}$ della somma totale delle rendite e dei redditi soggetti ad imposta e risultante dallo spoglio generale dei ruoli e delle tabelle relative dia in media il rapporto del 23 85 per cento;

Considerando che i dati complessivi raccolti da ciascun comune o consorzio dovranno essere riveduti e verificati nelle operazioni di distribuzione individuale;

Snlla proposta del ministro delle finanze:

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. In ogni consorzio o comune isolato sarà, con la scorta dei ruoli o tabelle locali dei terreni, dei fabbricati e della ricchezza mobile, determinato l'ammontare complessivo del reddito del consorzio o comune.

Le rendite ed i redditi di ogni contribuente del comune o consorzio saranno scritte in una scheda di-

stintamente. La loro somma servirà di base per determinare la quota del prestito.

Art. 2. I redditi e le rendite da inscriversi nelle schede sono:

a) I redditi di ricchezza mobile inscritti nella colonna 5ª della matrice dei ruoli fatti per riscuotere la imposta del 1865, aumentati però di lire 250, le quali vennero sottratte nell'atto della formazione della matrice stessa pel disposto dell'art. 6 della legge 11 maggio 1865;

b) Le rendite dei fabbricati accertate per l'imposta del 1866 quali si trovano nelle colonne 21, 22 e 23 delle tabelle di modello *G* compilate secondo le prescrizioni del regolamento approvato con regio decreto 25 maggio 1865, numero 2319.

c) Le rendite dei terreni:

Nel compartimento catastale ligure-piemontese sono quelle derivanti dall'accertamento eseguito per l'applicazione della legge di conguaglio e che si trovano nelle colonne 17, 18 e 19 delle tabelle di modello *I* compilate secondo le prescrizioni del regolamento approvato con regio decreto 25 maggio 1865, 2320.

Nel resto del regno le rendite prediali di ogni individuo saranno determinate nel modo seguente:

L'estimo catastale de'fondi che gli sono intestati in un consorzio o comune isolato, sarà moltiplicato pel quoziente risultante dal dividere per la somma dell'estimo di tutti quei terreni che sono sottoposti alla stessa qualità di catasto, in cui sono compresi i suoi, la somma complessiva delle rendite de' terreni medesimi, trovate col moltiplicare per 8 i contingenti relativi dell'imposta pel 1867, ed inscritte nella tabella annessa al decreto 28 luglio 1866.

Ne' calcoli qui indicati sarà sostituita l'imposta attuale all'estimo, per ciò che concerne le provincie romagnole, dove sin dal tempo dell'attivazione del catasto i conguagli tra comune e comune non furono fatti mediante rettifiche degli estimi, bensì mediante variazioni de' contingenti locali d'imposta.

Con apposite istruzioni verranno indicati agli agenti locali i *quozienti* pei quali dovranno rispettivamente moltiplicarsi gli estimi o le imposte siccome è detto qui sopra.

Art. 3. Le rendite ed i redditi che ne'ruoli o tabelle del comune isolato o di ciascuno dei comuni di un consorzio sono intestate ad uno stesso individuo, saranno raccolte in una scheda sotto il suo nome, e quindi insieme sommate come suo reddito complessivo nel comune isolato o nel consorzio.

Gli agenti incaricati di spogliare i ruoli e le tabelle avvertiranno che i soli 7/8 dell'ammontare totale del reddito complessivo del comune o consorzio sono necessari a formare le sette classi di redditi sottoposti al prestito, e quindi eviteranno, per quanto è possibile, di riempiere schede per rendite le quali sarebbero per dichiararsi esenti nella classificazione di cui nell'articolo seguente.

Art. 4. Di mano in mano che le schede sono formate si classificheranno per ordine decrescente di ammontare di reddito, seguendo le norme stabilite dall'articolo 4 del decreto 28 luglio, che saranno spiegate da apposite istruzioni.

Art. 5. Se nel rifare lo spoglio delle rendite e dei redditi si otterrà per alcun consorzio o comune isolato una somma che non sia perfettamente eguale a quella in ragione della quale gli fu, nella tabella generale annessa al decreto del 28 luglio, attribuita la parte di prestito ivi indicata, questa sarà emendata in guisa che la media normale del prestito spettante alla classe media, e che serve di base agli aumenti e alle diminuzioni progressive per le altre classi, non sia maggiore del 24, nè minore del 23, 70 per ogni cento lire di reddito complessivo.

Art. 6. Determinata la quota media di prestito spettante ad ogni 100 lire di reddito della classe media, si aumenterà di 1/6 di 2/6 di 3/6 per ottenere le aliquote da applicarsi rispettivamente ad ogni 100 lire di reddito delle tre classi superiori alla media, e si diminuirà di 1/6 di 2/6 di 3/6 l'aliquota media per ottenere quella che deve applicarsi rispettivamente ad ogni 100 lire di reddito delle tre classi inferiori alla media.

La somma del reddito complessivo di ciascuna scheda o la parte compresa in una classe, saranno moltiplicate per l'aliquota corrispondente alla classe nella quale si trovano inscritte. Fatta questa operazione se ne scriveranno i risultamenti sulla scheda medesima, dove saranno rotondate le cifre secondo il disposto dell'art. 6 del citato decreto 28 luglio, e scritte in apposita colonna.

Nel caso che il reddito di una sola scheda sia ripartito da più classi, ciascuna di queste parti sarà moltiplicata per l'aliquota della relativa classe; ma non sarà distintamente soggetto all'arrotondamento delle cifre ognuno di questi prodotti, bensì la sola quota totale risultante dalla loro somma.

Art. 7. La parte di prestito che ciascuna provincia o ciascun consorzio o comune isolato vorrà direttamente assumere o fare assumere, dovendo, per l'applicazione degli articoli 14 e 15 del decreto 28 luglio, corrispondere alla somma totale delle quote individuali de' concorrenti al prestito, sarà quella assegnata nella tabella annessa al decreto modificata secondo le variazioni che risulteranno dal ruolo di cui è detto nel precedente articolo.

Art. 8. In ciascun comune isolato o nel territorio che comprende i comuni di ciascun consorzio, il ruolo sarà reso ostensibile per 5 giorni consecutivi mediante deposito nell'ufficio comunale locale o del capo-luogo del consorzio, e mediante pubblicazione che del seguito deposito sarà fatta ne' comuni del consorzio o nel comune isolato.

Il deposito suddetto e la relativa pubblicazione seguiranno il 15 settembre prossimo entrante. Trascorsi i 5 giorni della pubblicazione i ruoli verranno dall'agente delle tasse ritirati e consegnati agl' incaricati della riscossione.

Art. 9. Le provincie, i comuni o i consorzi che vorranno assumere o far assumere il prestito, dovranno per mezzo de' sindaci farlo notificare rispettivamente

Digitized by Google

al pubblico in tutto il territorio a cui si applica la parte di prestito da loro assunta. In questa notificazione sarà dato avviso ai concorrenti al prestito che una lista di soscrizione è aperta in ciascun comune per comprendere i nomi di coloro, che intendono pagare al governo la quota per la quale saranno inscritti nel ruolo. Questa notificazione sarà fatta non più tardi del 12 settembre.

Art. 10. Le liste di sottoscrizioni saranno aperte sino a che dura il deposito e la ostensione dei ruoli.

La lista stessa verrà ritirata dall'agente delle tasse immediatamente dopo la chiusura per estrarne i nomi e consegnarli col ruolo all'agente delle riscossioni.

Art. 11. I ricorsi che possono essere fatti contro i risultati del ruolo saranno indirizzati per mezzo dell'agente delle tasse al direttore delle tasse nel termine prescritto dall'art. 19 del decreto 28 luglio.

L'agente li rimetterà immediamente al direttore col suò avviso, e questi con apposito decreto che comunicherà ai ricorrenti, delibererà intorno ai medesimi, dandone anche comunicazione all' incaricato della riscossione nei casi in cui si apporti modificazione al ruolo.

Art. 12. Contro alla deliberazione del direttore delle tasse è ammesso il ricorso al ministro di finanze entro 20 giorni dalla data del decreto del direttore.

Il ricorso al ministro non sospende l' esazione della quota di prestito su cui verte il reclamo, ma può dar luogo a restituzione.

Art. 13. Tutti coloro ai quali sia totalmente cessato un reddito od una rendita innanzi della spedizione del ruolo, possono ricorrere direttamente, oppure per mezzo del direttore o dell'agente delle tasse, al ministro delle finanze, entro 20 giorni da quello in cui ebbe principio la pubblicazione del ruolo.

Simili ricorsi non sospendono l' esazione delle rate di prestito, ma possono dar luogo al rimborso delle somme pagate.

Il ministro delle finanze udito il parere di una commissione composta di 5 membri delibererà intorno a tali reclami.

La commissione sarà nominata dal ministro delle finanze innanzi al giorno in cui dovrà aver luogo la pubblicazione dei ruoli.

Ordiniamo che il presente ecc.

Dato a Firenze, addì 4 agosto 1866.

EUGENIO DI SAVOJA.

A. Scialoja.

Decreto 8 *settembre* 1866 *n°* 3201. *Disposizioni per la riscossione del prestito nazionale forzato.*

EUGENIO PRINCIPE DI SAVOJA-CARIGNANO
Luogotenente Generale di S. M.
VITTORIO EMANUELE, ecc., Re d' Italia.

In virtù dell'autorità a Noi delegata,

Vista la legge 28 giugno 1866, n° 2987;

Visto il decreto 28 luglio 1866, n° 3108 sul prestito nazionale;

Sulla proposizione del ministro delle finanze;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Abbiamo ordinato ed ordiniamo:

Art. 1. Gli agenti delle tasse, trascorso il termine fissato per la pubblicazione dei ruoli, addiverranno al depuramento dei ruoli medesimi, deducendo le quote corrispondenti agli stipendi degli uffiziali dal grado di maggiore in giù, già esenti da sovrimposta di ricchezza mobile del 1865.

Art. 2. Nei casi in cui i comuni od i consorzi, e le provincie abbiano assunto o fatto assumere le quote di prestito non sottoscritte dai contribuenti, gli agenti delle tasse dovranno ripartire il ruolo già depurato come all'articolo precedente in due parti, una costituita delle quote sottoscritte dai contribuenti, l' altra costituita del montare restante del ruolo che rimane a carico del comune o consorzio, o della provincia.

La somma che risulterà assunta dal comune, o consorzio o dalla provincia sarà subito notificata sia alla giunta comunale od alla rappresentanza consorziale, sia al direttore provinciale delle tasse.

Art. 3. Nei luoghi in cui l'esazione delle imposte dirette è fatta da agenti governativi, la riscossione delle somme di prestito nazionale assegnate ai contribuenti, le quali non siano assunte dalle provincie o dai comuni o consorzi è affidata agli agenti della riscossione dei tributi diretti.

Le somme di prestito assegnate nel consorzio saranno riscosse dagli agenti dei capoluoghi di consorzio; quelle assegnate nei comuni isolati, dai rispettivi agenti della riscossione. Se nel capoluogo di consorzio non risiede agente di esazione, l'intiero consorzio s' intenderà riunito, per effetto della riscossione del prestito, al circolo di esazione in cui è incluso il capoluogo di consorzio.

Nei comuni isolati di maggiore popolazione, nei quali risiede più di un'agente di riscossione delle tasse dirette, il ministro delle finanze stabilirà e farà conoscere al pubblico le casse in cui dovranno effettuarsi i versamenti del prestito nazionale.

Nei luoghi in cui l'esazione è fatta per appalto, o da agenti non governativi, sarà secondo i vari casi o metodi di esazione provveduto per mezzo di ordinanze del ministro.

Art. 4. Gli esattori cureranno la riscossione delle quote a carico dei contribuenti conformemente ai registri contenenti gli schemi di ricevute provvisorie che gli agenti delle tasse prepareranno sulla base dei ruoli appena compiute le operazioni di cui agli articoli 1 e 2.

Tali registri verranno trasmessi agli agenti della riscossione innanzi al giorno 8 ottobre 1866.

Art. 5. Il direttore provinciale e delle tasse, ricevute dagli agenti delle tasse le notificazioni dell' importare delle quote di prestito per ciascun comune o consorzio non sottoscritte dai contribuenti, prepara un elenco contenente tanti articoli quante sono le somme complessive rimeste a carico di cadun comune o consorzio o di quella complessiva di più comuni a carico della provincia.

La somma risultante a carico della provincia sarà

dal direttore delle tasse tosto notificata alla Deputazione provinciale.

Art. 6. I comuni, o consorzi e le provincie la cui quota di prestito assunta o fatta assumere superi lire ventimila di capitale nominale, potranno domandare che per l'effetto delle ricevute provvisorie la quota medesima sia ripartita in più articoli, conchè ognuno di questi non sia inferiore a lire ventimila di capitale nominale.

Tale domanda sarà fatta pervenire al direttore provinciale delle tasse al più tardi cinque giorni dopo la notificazione della somma dovuta.

In mancanza di tale domanda la somma dovuta sarà dal direttore delle tasse considerata come articolo unico.

Art. 7. Colla scorta dell'elenco indicato all'articolo 5 e delle domande di ripartizione di cui all' 6° i direttori provinciali delle tasse prepareranno i registri di ricevute provvisorie per le somme a carico dei comuni o consorzi e delle provincie, e li trasmetteranno prima dell' 8 ottobre per mezzo delle agenzie provinciali del Tesoro ai tesorieri provinciali perchè ne curino la riscossione.

Nelle provincie meridionali le somme dovute ai comuni o consorzi saranno anche ricevute dai tesorieri ricevitori circondariali ai quali i direttori delle tasse daranno i registri delle ricevute provvisorie nella conformità suddetta.

Art. 8. I pagamenti delle diverse rate di prestito alle rispettive scadenze dovranno essere eseguiti senza che sia d' uopo d'avviso individuale, dovendosi considerare come avviso pel pagamento la pubblicazione dei ruoli e per le quote assunte da comuni, consorzi e provincie la notificazione avuta della somma a loro carico.

Art. 9. All' atto del primo versamento sarà rilasciata una ricevuta staccata da registro a matrice.

Questa ricevuta sarà presentata all' atto del secondo versamento e ritirata dalla cassa che la rilasciò, in cambio di un'altra ricevuta che provi questo secondo versamento, e così di mano in mano sarà fatto per le rate successive sino all' ultima di esse.

La ricevuta di un versamento è prova di tutti i versamenti precedenti; e perciò la ricevuta dell' ultimo versamento dà titolo a ritirare l' obbligazione definitiva.

Le ricevute sono nominative, ma trasmissibili per girata semplice. Questa girata ha effetto soltanto fra i giranti ed i giratari, ma l'amministrazione ritirerà la ricevuta precedente da chiunque va a pagare la rata successiva ed a lui rilascerà la nuova ricevuta.

Al modo medesimo sarà rilasciata il titolo definitivo all' esibitore della ricevuta a saldo.

Art. 10. Scaduti gli 8 giorni di tolleranza pel pagamento della 1ª rata dovuta all' 8 ottobre si procederà alla riscossione colle forme coattive, previa la spedizione d'avviso individuali da farsi tra il 15 ed il 25 ottobre.

In questi avvisi sarà indicato la sorte principale alla quale dovrà poi essere aggiunto l' interesse del 10 per cento dal giorno 8 ottobre sino a quello in cui il pagamento sarà effettuato.

Le multe da infliggersi ai morosi per sanzione delle forme seguite nella riscossione della prima rata del prestito, ai termini del § 1° dall'articolo 20 del decreto 28 luglio 1866, e secondo le varie leggi che regolano la esazione delle tasse dirette in Italia, andranno a vantaggio dell' erario.

Art. 11. In caso di smarrimento o distruzione di una ricevuta provvisoria l' intestato potrà effettuare i versamenti consecutivi i quali saranno annotati sui relativi schemi di ricevute nel registro dove rimarranno attaccati alla matrice.

In questo caso l' agente della riscossione od il tesosiere consegnerà all' interessaio speciale dichiarazione di pagamento.

Intanto sulla domanda ed a spese dell'interessato saranno dal direttore provinciale delle tasse fatte le occorrenti pubblicazioni nel giornale della provincia per tre volte ad intervallo di dieci giorni dall' una all'altra. Se trascorre un mese dalla data dell' ultima pubblicazione senza che siavi stata opposizione debitamente notificata o dalla direzione provinciale delle tasse od alla cassa che rilasciò la ricevuta dichiarata smarrita o distrutta, sarà consegnata alla parte la ricevuta corrispondente alle dichiarazioni provvisorie contro ritiro di queste.

Nel caso che vi sieno opposizioni l'agente della riscossione ed il tesoriere ne prenderà nota, e non consegnerà più la ricevuta provvisoria sinchè sia chiarito a chi spetta la proprietà contestata, o per mutuo accordo dei contendenti o per sentenza di tribunale civile passata in giudicato.

Il medesimo sarà praticato nel caso di smarrimento o distruzione dell' ultima ricevuta a saldo in quanto la sua presentazione è necessaria per ritirare l' obbligazione definitiva.

Art. 12. La somma che in ragione del tanto per cento sul valor nominale del prestito sarà dal tesoro fissata a pro delle provincie e dei comuni che assumano o facciano assumere la parte loro spettante del prestito sarà liquidata e da loro ritenuta per intero sul primo versamento.

I versamenti successivi dovranno farsi in ragione di lire 95 per ogni cento lire di capitale nominale, salvo lo sconto scalare 6 per cento all' anno accordato sulle anticipazioni.

Art. 13. Dal montare dell' ultimo decimo quand'anche sia versato in anticipazione, sarà sottratto l' interesse del semestre 1° aprile 1867 in ragione di lire 2 e 50 per ogni cento lire di capitale nominale.

Art. 14. La somma complessiva portata nei ruoli depurati dalle quote corrispondenti agli stipendi degli uffiziali come all'articolo 1° formerà il capitale nominale del prestito pel quale saranno emesse le obbligazioni definitive dalla direzione generale del debito pubblico.

Art. 15. Le obbligazioni definitive saranno preparate dalla direzione generale del debito pubblico colla scorta di elenchi estratti dai registri delle ricevute provvisorie.

Pe ogni articolo di quell'elenco sarà emessa la corrispondente obbligazione.

Art. 16. Le obbligazioni corrispondenti a quote di

Digitized by Google

prestito riconosciute inesigibili rimarranno di proprietà del tesoro che le potrà anche alienare.

Art. 17. Le quote di prestito non saldate a tutto il giorno 10 maggio 1867 tolgono il diritto a ricevere i premii che potessero spettare a' numeri de' titoli sortiti nella prima estrazione.

I premii suddetti andranno a profitto dell' erario, e ne sarà fatta apposita annotazione sulla cartella dei premii annessa all' obbligazione, quando questa venisse ritirata più tardi o alienata.

Art. 18. Saranno accettate in pagamento come contante pel loro valore nominale in qualunqne delle rate del prestito le cedole delle cartelle al portatore e le ricevute dei certificati nominativi del consolidato 5 per cento scadente il 1° gennaio 1867.

Apposite istruzioni del ministro delle finanze saranno notificate per quanto riguarda lo eseguimento del presente articolo.

Art. 19. Agli agenti della riscossione incaricati dell' esazione del prestito verrà assegnato un premio dal ministro delle finanze.

Art. 20. Il ministro delle finanze determinerà con apposite istruzioni il tempo ed il modo in cui gli agenti della riscossione dovranno versare nelle tesorerie le somme del prestito riscosse.

Art. 21. L' onere contrattuale sopportato dalle provincie e dai comuni o consorzi che avessero assunto o fatto assumere il pagamento del prestito, e che per l'art. 15 del decreto 28 luglio 1866 deve essere rimborsato dai contribuenti esonerati, sarà riscosso nei modi indicati dai precedenti articoli sopra ruoli preparati dagli agenti delle tasse.

Le provincie, i comuni o consorzi hanno facoltà di distribuire nel numero di rate che stimeranno più conveniente il rimborso dell' onere suddetto.

Se la quantità precisa dell' onere non risulta per intero o testualmente da convenziooe con un assuntore o somministratore dei fondi, ma risulta per indiretto da accordi presi, dal comune, dal consorzio o dalla provincia, o da operazioni fatte per procacciarsi i mezzi necessari per assumere il prestito, verrà determinata per via di computi diretti o di calcoli presuntivi, secondo i vari casi, ed approvata dalla competente autorità comunale, consorziale o provinciale, nei modi e sotto le condizioni espresse nell'articolo 17 del decreto 28 luglio.

Ordiniamo che il presente ecc.

Dato a Firenze, addì 8 settembre 1866.

EUGENIO DI SAVOJA.

A. Scialoja.

Decreto 29 agosto 1866, n° 3171. Esenzione dalla tassa di registro di tutti gli atti stipulati dai comuni, provincie o consorzi per eseguire il pagamento delle quote del prestito nazionale forzato.

EUGENIO PRINCIPE DI SAVOJA-CARIGNANO
Luogotenente Generale di S. M.
VITTORIO EMANUELE II, ecc., Re d'Italia.

In virtù dell'autorità a Noi delegata,

Vista la legge 28 giugno 1866, n° 2987;

Visto il Nostro decreto 28 luglio 1866, n° 3108;

Sulla proposizione del ministro delle finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. Potranno registrarsi senza pagamento di tassa di registro gli atti di obbligazione tanto principale che fideiussoria, quelli di mutuo, di promessa di mutuo, di apertura di credito e simili, che fossero stipulati entro il prossimo mese di settembre nell'interesse dei comuni, dei consorzi e delle provincie, all'unico scopo di eseguire o di assicurare il pagamento delle parti del prestito nazionale assunte o fatte per loro assumere dai detti enti morali a termini dell' art. 14 del citato Nostro decreto.

Ordiniamo che il presente ecc.

Dato a Firenze, addì 29 agosto 1866.

EUGENIO DI SAVOJA.

A. Scialoja.

Decreto in data 15 agosto 1866, n° 3161. Le multe incorse dai contribuenti alle varie imposte esistenti, sono ridotto ad un decimo dcl loro ammontare.

EUGENIO PRINCIPE DI SAVOJA-CARIGNANO
Luogotenente Generale di S. M.
VITTORIO EMANUELE II, ecc., Re d'Italia.

In virtù dell'autorità a Noi delegata,

Veduta la legge del 14 luglio 1864, n° 1831;

Veduta la legge del 16 gennaio 1865, n° 2136;

Veduta la legge dell'11 maggio 1865, n° 2276;

Visti i regolamenti approvati con reali decreti del 25 maggio 1865, numeri 2318, 2319 e 2330;

Sulla proposizione del ministro delle finanze;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. Sono ridotte ad un decimo del loro ammontare le multe incorse, per mancanza od infedele dichiarazione, dai contribuenti all'imposta di ricchezza mobile del 1865, e dai contribuenti alla imposta sui fabbricati del 1866.

Eguale riduzione è fatta pei contribuenti all'imposta dei terreni del 1865 nelle provincie di Piemonte e Liguria, compresi i comuni della provincia di Pavia sulla destra del Ticino.

Ordiniamo che il presente, ecc.

Dato a Firenze, addì 15 agosto 1866.

EUGENIO DI SAVOJA.

A. Scialoja.

Decreto in data 1 settembre 1866 n° 3188. Disposizioni riguardanti la prima formazione delle liste elettorali amminisrative nelle provincie venete.

EUGENIO PRINCIPE DI SAVOJA-CARIGNANO
Luogotenente Generale di S. M.
VITTORIO EMANUELE II, ecc., Re d'Italia.

In virtù dell' autorità a Noi delegata,

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposizione del presidente del Consiglio dei

Digitized by Google

ministri, ministro dell'interno, di concerto col ministro di grazia e giustizia e dei culti;

Visti gli articoli 23, 24, 25 e 26 del regio decreto 1° agosto 1866, n° 3130;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. Nella prima formazione delle liste elettorali amministrative nelle provincie di Rovigo, Padova, Vicenza, Treviso, Udine e Belluno, e nei territori temporaneamente aggregati alle provincie medesime, l'azione di cui all'art. 23 del regio decreto 1° agosto 1866 n° 3130, verrà promossa presso il tribunale provinciale della provincia cui appartengono od a cui sono aggiunti, il quale a questo solo oggetto farà le veci del tribunale d'appello, e deciderà secondo le norme siabilite negli articoli 24 e 25 del decreto medesimo.

Le funzioni del pubblico ministero saranno esercitate dalle procure di Stato.

Art. 2. I ricorsi contemplati nell'art. 26 del suddetto decreto contro le decisioni pronunciate a termini dell'articolo precedente verranno presentati alla Corte d'appello di Brescia, la quale deciderà come tribunale di 3ª istanza secondo le forme prescritte dal detto art. 26 del decreto 1° agosto succitato.

Le fuzioni del pubblico ministero saranno esercitate dalla procura generale.

Ast, 3. Il presente decreto avrà vigore dal giorno della sua pubblicazione.

Ordiniamo che il presente decreto ecc.

Daio a Firenze 1° settembre 1866.

EUGENIO DI SAVOJA.

B. Ricasoli.
Borgatti.

Circolare del Ministero delle Finanze (Direz. gen. delle tasse e del demanio) in data 26 luglio 1866 n° 322 agli impiegati dell'amministrazione delle tasse e del demanio.

Tasse per l'istituzione e i cambiamenti di fiere e mercati.

Nel giorno 16 del mese di giugno p. p. è entrata in attività la legge 17 maggio 1866, colla quale è fatta facoltà ai consigli comunali di stabilire fiere e mercati nella località dipendenti dalla loro amministrazione.

L'art. 2 di detta legge dispone che per la istituzione di una fiera o di un mercato, e per il loro cambiamento in modo permanente debbasi pagare a titolo di registrazione della relativa deliberazione del consiglio comunale una tassa a favore dell'erario nella misura segnata all'annessavi tabella.

Allo scopo di assicurare l'incasso di questa tassa si sono presi gli opportuni concerti col ministero di agricoltura, industria e commercio, il quale avrebbe disposto che le deliberazioni dei consigli comunali portanti istituzioni o cambiamenti di fiere e mercati non sì tosto sieno divenute esecutive, vengano dai sindaci presentate per la registrazione, col contemporaneo pagamento della dovuta tassa, agli ufficii incaricati della riscossione dei redditi demaniali, ed inoltre che debbano i signori prefetti dare partecipazione in ciascun trimestre delle deliberazioni stesse alle direzioni delle tasse e del demanio.

Lo scrivente si affretta d'informare gli agenti demaniali delle suaccennate disposizioni e reputa opportuno d'aggiungere le seguenti disposizioni.

1° Le anzidette deliberazioni comunali verranno registrate nel giornale modello 5 e le corrispondenti tasse saranno portate in entrata nella colonna n° 11.

La formola per la registrazione delle deliberazioni e per l'allibramento delle tasse sarà la seguente:

Registrata la deliberazione del consiglio comunale di . . . . . , . (denominazione del Comune) *in data*..... (giorno, mese ed anno) *portante* . . . . (indicare se istituzione o cambiamento, se fiera o mercato) *nel*.... (indicare il Comune, borgata o frazione nel quale ha luogo l'istituzione o cambiamento della fiera o del mercato e la popolazione del Comune) *ed esatta per tassa la somma di lire* . . . . . (in tutte lettere).

2° La deliberazione appena sarà stata registrata verrà restituita, previa dichiarazione dell'eseguimento della formalità, della data e numero del giornale sotto cui la formalità fu eseguita e della somma in tutte lettere riscossa per tassa. Questa dichiarazione sarà apposta a piedi o in margine della deliberazione e dovrà essere firmata dal ricevitore.

3° Colla scorta delle partecipazioni avute dagli ufficii di prefettura, le direzioni, nell'occasione del giro per l'assestamento della contabilità, rimetteranno agli ispettori una nota delle deliberazioni emesse nell'anno precedente, onde verifichino se tutte siano state registrate e se le tasse sieno state esattamente liquidate ed all'uopo facciano gli opportuni rilievi rendendone conto nel loro rapporto di giro.

4° Le disposizioni contenute nella Circolare a stampa del 5 marzo 1864, n° 104, rimangono abrogate.

Pel Ministro
Sacchi.

Circolare del Ministero dell' Interno in data 2 settembre 1866, div. 6ª, sez. 2ª, n° 52 ai prefetti. Eredità dei Trovatelli morti ab intestato *e senza eredi legittimi.*

Veniva testè richiesta, da parte dell' Amministrazione di un Ospizio di Esposti, la Sovrana autorizzazione per accettare l'eredità di un trovatello quivi allevato e morto senza testamento. Fondavasi la domanda sopra disposizioni già vigenti nella provincia dove l'Ospizio avea sede, mercè le quali le eredità lasciate dai trovatelli morti *ab intestato*, e senza eredi legittimi, erano devolute ai Pii Istituti nei quali i medesimi erano stati accolti e mantenuti.

Nasceva però il dubbio a questo ministero se dopo la pubblicazione del nuovo codice civile potessero continuare ad aver vigore disposizioni di siffatto genere che sotto forma di legge, o di decreti, o di rescritti,

Digitized by Google

o di patenti e simili, erano state emanate in proposito dai cessati Governi.

Volle esso perciò consultare il Consiglio di Stato, ed anche il Ministero di Grazia e Giustizia.

Or si è considerato di comune accordo che, se da una parte ragioni di equità dettarono quelle speciali disposizioni, dall'altra non si può disconoscere ch'esse erano fondate sopra un ordine di idee affatto diverse da quelle su cui è basata oggi la successione legittima, la quale deve dipendere unicamente dai fatti costanti della parentela e del vincolo coniugale, mentre il legislatore non può addentrarsi nella contemplazione dei fatti accidentali e mutabili e di ragioni speciali, le quali valgono bensì a guidare la volontà espressa dal testatore che per riconoscenza, per benevolenza, per carità, o per qualsiasi altro motivo, lasci la sua sostanza a taluno, ma non possono servire alla legge di guida per supplire quella volontà, massime che accettando il principio per un caso bisognerebbe estenderlo ad altri per i quali si avrebbero le stesse e forse maggiori ragioni di equità; ciò che sarebbe impossibile di fare, non solo senza inconvenienti e pericoli, ma anche senza travisare e sconvolgere tutto il sistema delle successioni intestate.

Arrogi che quelle speciali disposizioni dei cessati Governi costituivano già per se stesse una deroga alle prescrizioni dei varii codici civili allora vigenti, cioè non erano che atti speciali di applicazione, ossia destinazione diversa di quel prodotto di successione che per legge avrebbe dovuto appartenere allo Stato.

Ed oltre a ciò è d'avvertire che l'art. 48 delle disposizioni transitorie emanate per l'attuazione del codice civile stabilisce che, nelle materie a cui si riferiscono le disposizioni contemplate dal codice, cessano d'aver forza, dal giorno della attuazione del medesimo, tutte le altre leggi generali e speciali. Ora è chiaro che avendo il codice civile provveduto in genere alle successioni intestate, e fissato le norme secondo cui esse debbono essere deferite, cioè ai discendenti legittimi, agli ascendenti, ai collaterali, ai figli naturali, al coniuge, ed in loro mancanza al patrimonio dello Stato, tali disposizioni formano parte essenzialissima del codice civile, per modo che a cospetto della generale prescrizione del citato art. 48 debbono ritenersi abrogate le leggi speciali che si riferivano alla successione dei trovatelli.

Per queste considerazioni si rendono dunque avvertiti i signori Prefetti che in fatto di successione *ab intestato* dei trovatelli rimane abolita ogni passata disposizione che sia meno conforme al nuovo codice civile; e che quindi in caso di loro morte senza successori legittimi dovrà l'eredità devolversi, al pari delle altre, allo Stato e non già all'Ospizio presso cui furono allevati.

Tale fu pure la conclusione della Commissione incaricata di rivedere e coordinare il nuovo codice, come risulta dai verbali delle sue sedute.

Il Ministro
RICASOLI.

GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA

Sequestro dello stipendio dei segretari comunali.

Le disposizioni comunali (1) *contenute nelle istruzioni per i comuni del 1° aprile 1838 e nella circolare ministeriale del 5 settembre 1839, le quali vietano il sequestro oltre il terzo dello stipendio dei segretari comunali, hanno tuttora forza di legge, non essendo state derogate da speciale disposizione.*

Sentenza in data 2 marzo 1866 della Corte d'appello di Genova.

La Corte, ecc.,

Ritenuti i motivi dei primi Giudici, e considerando ancora, quanto al motivo di appello del Gandolfo, desunto da che l'art. 2147 del codice civile, disponendo che i beni del debitore sono la garanzia comune dei suoi creditori, questo articolo non abbia avuto derogazione o non possa averla che mercè altra disposizione avente egualmente carattere di legge; che primieramente l'art. 2147 del codice civile sta bensì nelle disposizioni generali, ma quelle premesse sul titolo di *privilegi e delle ipoteche*, che è quanto a dire: il legislatore intese in quel capo primo di accennare a beni posseduti dal debitore, non a quanto gli possa pervenire di stipendio da pubblico ufficio; or dunque il disposto di detto art. 2147, inteso nel vero suo senso, non può essere invocato contro il Lavagna Canevari segretario del comune di Barbianello, perchè siagli stato sequestrato un terzo soltanto dello stipendio che ha in più di L. 400, secondo le disposizioni particolari contenute nella istruzione per i comuni del 1° aprile 1838 e nella circolare ministeriale del 5 settembre 1839;

Considerando, circa quanto si oppone che detti due provvedimenti non abbiano carattere di legge, che l'uno e l'altro provvedimento furono pubblicati per ordine del Re, nel quale in quel tempo si raccogliea tutto il potere, e mandati comunicare ai magistrati affinchè vi si uniformassero nelle loro decisioni. E se all'art. 4 del codice cessato è disposto che le leggi si facessero per Editto o per Lettere patenti; l'art. 10 successivo fa conoscere come avessero forza di legge e dovessero osser-

(1) Queste disposizioni non potrebbero però invocarsi nelle nuove provincie, dove non furono mai pubblicate.

Digitized by Google

varsi quei manifesti, quei regolamenti che pubblici funzionari superiori emanassero per le attribuzioni che loro fossero specialmente demandate;

Considerando, quanto all'obbietto che per lo statuto fondamentale del regno abbiano cessato d'aver forza quella istruzione, quella circolare, che la instaurazione di una nuova forma di politico reggimento non ha potuto far sì che più non fosse mantenibile una disposizione emanata per volontà reale da quel pubblico funzionario superiore di cui è cenno nel citato art. 10 del codice civile; disposizione diretta a determinare la quantità dello stipendio che si potesse sequestrare ad un segretario di un comune; i motivi d'interesse pubblico, di umanità ad un tempo, che quelle disposizioni suggerivano allora, sono i medesimi di presente acciò quelli ufficiali non si trovino ad un tratto privati di ogni mezzo di sussistenza, del che non solo avrebbero danno eglino e le loro famiglie, ma l'amministrazione stessa presso cui prestano l'opera loro. Necessaria sarebbe una legge speciale per far deroga a quei provvedimenti, la quale finora non è emanata;

Considerando che mal si invocano gli art. 760 e 774 del codice di procedura civile cessato, quasi siano una deroga a quei provvedimenti; conciossiachè l'art. 760 non dispone che per le forme da seguitarsi in caso di pignoramento dei mobili e crediti; il secondo dispone circa la quantità dello stipendio o pensioni dello Stato che sola possa essere pignorata; se detto articolo solo concerne agli stipendii o pensioni sullo Stato, non è con ciò detto che i pignoramenti di stipendii da municipi corrisposti a loro segretarii od impiegati non siano soggetti alle leggi speciali o provvedimenti a tal riguardo emanati.

Nè vale meglio al Gandolfo di appigliarsi all'art. 1173 del codice di procedura civile, in quanto che, se per esso si dichiararono abrogate tutte le leggi e regolamenti relativi alla procedura civile nelle materie nel codice contemplate, rimasero tuttavia in vigore le disposizioni particolari sulla quotità degli stipendi che possono essere sequestrate agli impiegati municipali, di che non si occupò il codice di procedura civile come non fu contestato;

Considerando in ultimo che, stando così le disposizioni dell'istruzione e della circolare ministeriale finora non abrogata, non poteano i primi ischivarne all'applicazione, non essendo motivo per essi che il Lavagna Canevari avesse altronde mezzi di provvedere a sè, come intese a persuadere il Gandolfo appellante;

Per questi motivi,

Conferma la sentenza resa dal Tribunale del circondario di Genova 19 novembre 1864.

Spese obbligatorie. - Imposte. - Centesimi addizionali.

Gli aggravii delle imposte non possono dispensare i comuni dall'adempimento delle spese obbligatorie.

I comuni però sono liberi di far fronte alle spese predette con mezzi diversi dai centesimi addizionali.

Parere del Consiglio di Stato in data 15 giugno 1866, adottato.

La Sezione, ecc.,

Veduta la relazione del ministero dell'interno del 7 giugno 1866, div. V, sez. II, colla quale trasmette un ricorso del comune di Castelbaronia contro un decreto della deputazione provinciale di Principato Ulteriore per lo stanziamento d'ufficio della spesa pel cimitero;

Veduti gli atti uniti alla relazione medesima;

Ritenuto che la deputazione provinciale metteva in mora il comune a stanziare nel bilancio almeno il quarto della spesa occorrente pel camposanto secondo una perizia approvata fin dal 1820;

Che il consiglio del comune si rifiutava di aderire all'invito affermando che alla spesa pei lavori del camposanto si deve provvedere dal monte frumentario a norma del rescritto del 23 aprile 1842;

Che la deputazione provinciale dopo l'esame degli atti procedeva allo stanziamento della somma di lire 2000;

Che il rescritto del 1842 autorizzava la vendita di grano del monte frumentario perchè il prezzo fosse subito impiegato con preferenza alle riparazioni di una frana ed il di più servisse all'opera del camposanto;

Che l'ammministrazione del monte frumentario non fu in grado di prestarsi ad un concorso per quello e per gli altri titoli;

Che le leggi successive resero obbligatoria pei comuni la spesa dei cimiteri come risulta specialmente dall'art. 111 della legge comunale del 23 ottobre 1859 allora vigente;

Che gli aggravi delle imposte non possono dispensare dall'adempimento delle spese obbligatorie, essendo però libero al comune di prevalersi di mezzi diversi dai centesimi addizionali.

Digitized by Google

Opina: Che il fatto ricorso non sia ammessibile in quanto si riferisce allo stanziamento della spesa pei lavori del camposanto.

Numero legale dei consiglieri per le deliberazioni.

Non può prendersi veruna deliberazione dal consiglio in prima adunanza se, col ritirarsi di alcuni consiglieri che sul cominciare di essa erano presenti, il numero degli intervenuti sia ridotto minore del numero legale.

Decreto della sotto-prefettura di circondario di Castroreale in data 16 marzo 1866 confermato dalla prefettura di Messina con altro decreto in data 11 aprile 1866.

Il sotto-prefetto ecc;

Visto il bilancio del comune di Graniti;

Vista la deliberazione del consiglio emessa sul bilancio medesimo;

Ritenuto che dal verbale di essa non risulta essersi fatta la votazione nei modi di legge, poichè ivi è detto solamente, che nel mezzo della lettura della deliberazione della giunta, anzi quasi nel fine, dietro che il consiglio avea votato tutte le partite di introito ed esito del bilancio, si allontanarono dall'adunanza i consiglieri Cullotta e D'Amore, i quali volevano tolte alcune osservazioni che faceva la giunta, al che il consiglio in maggioranza non annuiva;

Ritenuto che da queste espressioni rilevasi un'assertiva di essersi votato il bilancio in tutte le partite d'introito ed esito, ma non è affatto rilevata la seguita votazione, ove ai termini dell'art. 223 legge 20 marzo 1865, alleg. A, dee dichiararsi quale sia stata la votazione, e quale l'esito proclamato dal presidente;

Ritenuto che dal prosieguo del verbale risulta, che l'accennata votazione non era col fatto seguita, poichè altrimenti non si sarebbe fatta dopo l'allontanamento dei due consiglieri una seconda deliberazione ad unanimità del resto dei consiglieri, che approvò il progetto della giunta con alcune modificazioni;

Ritenuto che da queste esplicite dichiarazioni rilevantesi risulta il bilancio votato da sette consiglieri, numero che non costituiva l'adunanza in numero legale da poter deliberare;

Ritenuto che se mal procedevano i due consiglieri dissidenti coll'allontanarsi, imperocchè invece se la maggioranza del consiglio respingeva le loro osservazioni, avevano diritto ai termini dell'art. 225 di fare inserire il loro voto nel verbale della deliberazione, il rimanente non essendo più in legale riunione non poteva esercitare potere deliberativo, ma doveva il sindaco dichiarare disciolta l'adunanza ed invitarla per un altro giorno in linea di seconda convocazione per deliberare con qualunque numero giusta l'art. 89;

Astrazion facendo dai vizi che presenta il bilancio nel merito delle partite di esito — per l'abolizione della spesa per la costruzione del cimitero, obbligatoria per la legge della pubblica sanità; della spesa per la rata di concorso all'ospizio di beneficenza di Messina, obbligatoria per disposizione speciale ancora in vigore; di quella della ricevitrice dei proietti, che è integrale alla spesa pel mantenimento di essi a carico dei comuni; della spesa per stipendio dei maestri e fitto dei locali pella scuola serotina e per la scuola elementare femminile come anche per gli arredi scolastici, non che per la non allocazione della rata di concorso pel salario del custode del carcere; della spesa pel concorso del mantenimento del mobilio della pretura mandamentale, e finalmente per la soppressione della cifra di abbuonamento per il dazio di consumo governativo, stantechè dura ancora il contratto col governo, spese tutte, che ove non allocasse il consiglio, sarebbero stanziate d'ufficio dalla deputazione provinciale;

Ritenuto fra le altre cose che l'obbligo che si vuole imporre al maestro della scuola elementare è un eccesso di potere del consiglio, poichè per la legge della pubblica istruzione non si può obbligarlo a dare studio alla classe superiore a quella a cui egli è addetto;

Ritenuto che non meno arbitraria è la condizione imposta al medico condottato di dovere prestare il suo gratuito servizio ai *mezzo agiati* volendo si fossero considerati come tali tutti coloro che non pagano il contributo fondiario di lire 10 in su, lo che importa oltre all'arbitraria definizione di questa mezzana agiatezza pei contribuenti citra infra le lire 10 la impossibile attuazione di questo sistema, poichè darebbe luogo a quistioni ed a dubbi continui e difficili a spiegarsi prontamente nel doversi adempire al pubblico ufficio, per altro il consiglio estendendo il significato della parola *poveri*, e venendo ad estendere perciò la portata del servizio, avrebbe dovuto estendere anche la misura del compenso, e la giurisprudenza ha sta-

bilito che l'obbligo del medico condottato è pei veri poveri (1).

Considerando che tutto ciò che si fa in controsenso alla legge è nullo, e tutto questo che viziosamente si è fatto viene d'altronde assorbito dalla nullità radicale del deliberato comprensivo la parte viziosa e la parte non viziosa, perchè preso in adunanza illegale composta di un numero minore a quello stabilito dalla legge;

Visti gli articoli 89, 227, 132 e 136 legge 20 1865, alleg. A;

Decreta:

1. La deliberazione del 15 febbraio 1865 emessa dal consiglio comunale di Graniti sul bilancio di quest'anno, ed il bilancio istesso sono sospesi;

2. Copia del presente decreto si trasmette al prefetto per i provvedimenti di legge, ed al sindaco per darne comunicazione al municipio.

Il Sotto-Prefetto
A. Fassari.

Il prefetto della provincia di Messina;

Vista la deliberazione del 15 dello scorso febbraio, con la quale il consiglio comunale di Graniti emise i suoi provvedimenti sul bilancio progettato pel corrente esercizio 1866;

Veduto il decreto del 19 dello scorso marzo con cui il sotto-prefetto di Castroreale sospese la esecuzione del predetto deliberato e con essa del bilancio;

Ritenuto che il consiglio di Graniti si compone di n. 15 votanti, e che la predetta deliberazione si prese in seduta straordinaria ma in prima convocazione;

Ritenuto che i consiglieri che intervennero all'adunanza ascesero al numero di nove, e da quanto si rileva dal contesto dell'atto pria di farsi la votazione se ne assentarono due, ciò non pertanto l'atto si consentì;

Ritenuto che mancando due votanti ne rimasero sette, quindi non era più il numero voluto dalla legge, e come tale la deliberazione è illegale;

Considerando che i predetti due consiglieri, da quanto si scorge, si allontanarono perchè non volle darsi dal consiglio ascolto alle loro osservazioni, mentre essi per legge erano autorizzati a poter far constare del loro voto, e dei motivi del medesimo, e tenersene conto nel verbale;

Considerando che ridotto il consiglio in numero non legale, non dovea prendersi alcuna deliberazione, ma invece si dovea ordinare una seconda convocazione, nella quale con qualunque numero potevansi prendere le opportune determinazioni;

Considerando che dovendosi provvedere ad una una nuova deliberazione per l'approvazione del bilancio anzidetto, sarebbe utile che dal consiglio si tenessero presenti le osservazioni fatte dal sottoprefetto di Castroreale, tanto per le partite omesse, quanto per quelle vincolate con delle condizioni;

Considerando che potendosi facilmente ovviare al buono andamento dell'amministrazione di quel comune col procedersi ad una *novella* deliberazione pel bilancio del corrente esercizio, non sembra conveniente che si ricorra al rimedio estremo della destinazione di un commissario provocata coll'atto del consiglio sopraccitato, quindi la proposta fatta a tale riguardo dalla minoranza del consiglio in numero non legale non sembra attendibile;

Inteso il Consiglio di Prefettura,

Decreta:

La deliberazione emessa dal consiglio comunale di Graniti sul bilancio pel corrente esercizio 1866 resta annullata.

Il Sotto-Prefetto di Castroreale ne curi la esecuzione.

Messina, 11 aprile 1866.

Per il Prefetto
Fortuzzi.

Annullamento. - Prefetto. - Termine.

Quando la facoltà dell'annullamento accordata al prefetto non sia da esso esercitata entro ai termini stabiliti e colle forme indicate, ogni sua giurisdizione viene a cessare e altro rimedio non v'è che l'annullamento con decreto reale, qualora ne occorra l'applicazione ai termini dell'art. 227.

Parere del Consiglio di Stato in data 1 agosto 1866, adottato.

La Sezione, ecc.

Veduta la relazione del ministero dell'interno del 19 luglio 1866, div. V, sez. n° 48597-7880 colla quale trasmette un ricorso del comune di

(1) Vedi però a pag. 94 del *Manuale* di quest'anno il parere 30 gennaio 1866 del Consiglio di Stato, adottato dal Ministero, con cui è stato ritenuto che le condotte mediche possono essere estese alla cura di tutti gli abitanti, anche dei *non poveri*.

Digitized by Google

Pescasseroli contro un decreto del prefetto della provincia di Abruzzo Ulteriore II, col quale si annullava deliberazione di quel comune fuori dei modi e dei termini prescritti dagli articoli 132, 134, 136 della legge comunale e provinciale;

Ritenuto, che senza entrare nel merito della deliberazione la quale rimane collegata coll'esame dei fatti relativi, ora basta conoscere come il decreto surriferito sia nullo per inosservanza delle norme prescritte dalla legge;

Considerando, che quando le facoltà dell'annullamento, nel caso in cui quella facoltà appartenga al prefetto non sia da esso esercitata entro i termini stabiliti e colle forme indicate, ogni sua giurisdizione viene a cessare, facendosi poi luogo a provvedere con decreto reale, all'effetto dell'articolo 227 qualora ne occorra l'applicazione;

Opina, che il ricorso del comune di Pescasseroli sia da ammettere contro il decreto del prefetto di Aquila in quanto alla forma, rimanendo riservata la questione del merito.

Apertura dei teatri. - Autorità comunali. - Tassa per la licenza di apertura.

Non può l'autorità comunale ingerirsi di quanto riguarda l'apertura dei teatri, a meno che si tratti di teatro di proprietà comunale o di servizio da prestarsi dagli agenti del comune.

Dopo la legge 20 marzo 1865 (allegato B*) qualsiasi disposizione di precedente regolamento municipale sui teatri non può ritenersi esecutoria.*

Non può quindi il comune imporre una tassa sulla licenza per l'apertura del teatro, spettando all'autorità di pubblica sicurezza il concederla senza percepire altro diritto che l'importo della carta bollata e della stampa.

Parere del Consiglio di Stato in data 21 luglio 1866, adottato.

La Sezione, ecc.,

Vista la nota del ministero dell'interno del 12 corrente, div. V, sez. II, riguardante il ricorso di Ferdinando Morini impresario del teatro Alfieri di Firenze, col quale chiede di vietarsi al Comune di Firenze la esazione di una tassa pei teatri e la pretesa di non potere aprire nessun teatro senza suo permesso;

Visto il ricorso e le osservazioni sullo stesso presentate dal Comune di Firenze coi documenti annessivi;

Sentito il Relatore;

Considerando che la polizia dei teatri è dalla legge 20 marzo 1865 affidata alle Autorità di pubblica sicurezza e da queste si danno i permessi per le rappresentazioni, ecc. (art. 34 e seguenti del Regolamento per la esecuzione della legge sulla sicurezza pubblica); — e però non può l'Autorità comunale ingerirsi in alcun modo su quanto riguarda l'apertura dei teatri, a meno che si tratti di teatri di proprietà comunale, o per servizio da prestarsi da' pompieri o da altri agenti del Comune e che dall'impresario fossero richiesti o dall'Autorità di pubblica sicurezza ordinati, nel qual caso può darsi luogo a particolare convenzione per l'uso del teatro, o a retribuzioni per i servigi prestati;

Che dopo la legge 20 marzo 1865 (all. B), qualsiasi disposizioni di precedente regolamento municipale sui teatri non può ritenersi esecutoria;

Che neanco si può ammettere la pretesa del comune di Firenze di trattarsi di una tassa speciale imposta per legge e fin dal 1782 ceduta al Comune, perchè questa tassa corrispettiva alla licenza dell'apertura del teatro è stata implicitamente colpita dalla legge sopraccitata di pubblica sicurezza che alle Autorità politiche esclusivamente conferisce lo accordare simile licenza senza percepire altro diritto che l'importo della carta bollata e della stampa;

Che se il Comune di Firenze crede di avere un diritto speciale per la cessione del 1782 ad esigere alcuna somma dagli impresarii, potrà farne esperimento in giudizio, ma non mai esigere il pagamento come una tassa e pretendere che l'apertura dei teatri sia subordinata alla sua licenza;

Che del pari oggetto di giudizio e non già di disposizione ministeriale può essere la ripetizione di quanto il Morini dice avere indebitamente pagato per la tassa dal Comune di Firenze pretesa;

La Sezione,

È d'avviso:

Che il Ministero possa dichiarare non aver diritto il Comune di Firenze ad accordare licenza per l'apertura dei teatri, ed esigere per la licenza una tassa.

CARLO ASTENGO, *Direttore-Gerente.*

FIRENZE. — TIP. DELLE MURATE.

Anno V. -- N. 19. 1 Ottobre 1866

MANUALE

DEGLI

AMMINISTRATORI COMUNALI E PROVINCIALI.

SOMMARIO.

Decreto in data 14 luglio 1866 portante disposizioni sulle tasse di bollo, carta bollata e marche da bollo. — Decreto in data 12 settembre 1866 sulla compilazione delle liste elettorali nelle provincie venete. — Decreti in data 19 e 22 settembre 1866 sul prestito nazionale forzato. — Circolare in data 10 settembre 1866 sugli atti stipulati nell' interesse dello stato. — Giurisprudenza amministrativa: incompatibilità dei consiglieri per ragione di affinità; accettazione dell'offerta del ventesimo negli incanti; tasse per occupazione di suolo pubblico.

Decreto in data 14 luglio 1866 n° 3122. — Tasse di bollo, carta bollata e marche da bollo.

EUGENIO PRINCIPE DI SAVOJA-CARIGNANO
Luogotenente Generale di S. M.
VITTORIO EMANUELE II, ECC., RE D'ITALIA.

In virtù dell' autorità a Noi delegata e delle facoltà concedute al governo del Re coll'articolo 2 della legge 28 giugno 1866, n. 2987;

Vedute le disposizioni sulle tasse del bollo contenute nell'allegato B annesso al progetto di legge approvato dalla camera dei deputati nella seduta del 20 giugno 1866;

Sulla proposizione del ministro delle finanze;

Sentito il consiglio dei ministri;

Abbiamo ordinato ed ordiniamo;

TITOLO I.

Delle tasse di bollo, della carta bollata e delle marche da bollo.

Art. 1. La tassa di bollo è dovuta su tutte indistintamente le carte destinate per gli atti civili e commerciali, stragiudiziali e giudiziali, e sugli scritti, stampe e registri designati nel presente decreto come soggetti al bollo fin dalla loro origine, oppure in ragione dell'uso, e per i quali si ammette la carta libera, ma con obbligo di pagare la tassa in certi casi.

Essa è parimente dovuta sopra quegli atti che erano esenti da tassa di bollo, unicamente perchè non assoggettati a tale formalità dalle leggi anteriori, o perchè fatti in luoghi nei quali niuna tassa di bollo era in vigore.

Per l'applicazione della tassa di bollo sotto la denominazione di *carta* s'intende compresa qualunque materia atta alla riproduzione di scritti o disegni che possano valere come atti o documenti.

Art. 2. Si fa uso di atti e scritti:

1. Quando si producono in giudizio o davanti un'autorità giudiziaria;

2. Quando si presentano all' ufficio del registro per essere registrati;

3. Quando si inseriscono in un atto pubblico;

4. Quando gli atti e scritti provenienti dal territorio estero, essendo tali che nello stato dovrebbero essere fatti in carta bollata, si presentano ad un funzionario o ad un ufficio pubblico per farli valere, od in qualunque modo se ne effettua nello stato la consegna o trasmissione giuridica anco fra privati.

Art. 3. La tassa di bollo è proporzionale o fissa.

La proporzionale, salvo quanto è specialmente disposto dal successivo art. 39, colpisce le lettere di cambio, i biglietti a ordine, gli ordini in derrate ed altri effetti e ricapiti di commercio tratti nello stato; od anche quando sono semplicemente presentati, consegnati, trasmessi, quietanzati, accettati, girati, muniti di avallo od altrimenti negoziati nel regno.

La fissa colpisce tutti gli altri atti o scritti.

Art. 4. La tassa di bollo si corrisponde in due modi: ordinario e straordinario.

Si corrisponde in modo ordinario impiegando la carta filigranata e bollata che si vende per conto dello stato.

Si corrisponde in modo straordinario applicando sopra ogni altra specie di carta le marche da bollo, o con l' impressione di un bollo speciale, o mediante il *visto* per bollo.

Art. 5. La carta filigranata e bollata che si vende per conto dello stato è di tre specie, cioè quella ordinaria destinata per gli scritti ed atti civili e commerciali, stra-

Digitized by Google

giudiziali, giudiziali ed amministrativi; quella graduale da impiegarsi per le cambiali ed altri recapiti od effetti di commercio; quella minore per i procedimenti dei giudici conciliatori e per le quietanze non esenti.

Art. 6. La carta per gli atti e documenti civili, giudiziali, stragiudiziali ed amministrativi ha per ogni foglio l'altezza di millimetri 307 e la larghezza di millimetri 425; è lineata orizzontalmente e verticalmente in ogni facciata in modo che presenti 25 linee e vi resti un margine del quarto a destra e d'un ottavo a sinistra.

La carta per i procedimenti davanti i giudici conciliatori consiste in un foglio di qualità eguale, ma avente dimensioni d'un quarto meno, e per le quietanze non esenti è un mezzo foglio di questa stessa carta.

Art. 7. La carta per le cambiali, effetti o ricapiti di commercio ha per ogni foglio l'altezza di millimetri 105 e la larghezza di millimetri 250.

Art. 8. Il prezzo della carta, fabbricata per conto dello stato è stabilito per ciascun foglio come segue:

Carta per gli atti civili, giudiziali ed amministrativi, col bollo a tassa fissa:

Quella d'ordinaria dimensione, secondo la sua destinazione come in seguito:
L. 0, 40
« 0, 50
« 1, —
« 2, —

Carta graduale per cambiali, recapiti ed altri effetti di commercio:

1.	fino a lire	100	L. 0, 15
2.	da oltre lire	100 a 200	« 0, 30
3.	id.	200 a 300	« 0, 45
4.	id.	300 a 400	« 0, 60
5.	id.	400 a 500	« 0, 75
6.	id.	500 a 600	« 0, 90
7.	id.	600 a 700	« 1, 05
8.	id.	700 a 800	« 1, 20
9.	id.	800 a 900	« 1, 35
10.	id.	900 a 1000	« 1, 50
11.	id.	1000 a 2000	« 3, —

e così per i numeri 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 con un aumento di lire 1, 50 per ogni migliaio.

Art. 9. Le tasse di bollo straordinario sono stabilite per ciascun foglio come segue:

In ragione della dimensione:

Fino alla dimensione di decimetri quadrati. .	L. 0, 50
Da 14 a 20	« 1, —
Da 20 a 30	« 2, —
Per ogni maggior dimensione	« 4, —

In ragione delle somme e dei valori:

Per le cambiali d'un valore non eccedente le lire 1000 la tassa di bollo straordinario, mediante marche da bollo, è stabilita in ragione di centesimi 15 per 100 lire con la graduazione di 15 in 15 centesimi; e per quelle di valore superiore a lire 1000 la stessa tassa è stabilita in ragione di lire 1, 50 per ogni migliaio di lire.

Sono inoltre stabilite le seguenti tasse di bollo straordinario applicabili nei casi previsti dal presente decreto:

a	L. 0, 05
a	« 0, 10
a	« 0, 50
a	« 1, —
a	« 2, —
a	« 3, —

Art. 10. Nel proporzionare le tasse di bollo al valore imponibile, le frazioni minori di 100 lire si computano per un centinaio intiero quanto alle cambiali ed ai recapiti di commercio che non superano le 1000 lire.

Quanto alle cambiali ed ai recapiti di commercio superiori a lire 1000 sono computate per un migliaio intiero le frazioni minori di lire 1000.

Art. 11. Un regolamenlo approvato con altro reale decreto determinerà la forma e gli altri caratteri distintivi dei bolli tanto ordinari che straordinari, delle marche da bollo e della carta bollata filigranata che si vende per conto dello stato.

Art. 12. Lo spaccio della carta bollata e delle marche da bollo a tassa fissa non potrà farsi che dalle persone designate dall'amministrazione delle finanze. La retribuzione per detto spaccio sarà determinata dal regolamento e dovrà contenersi nei limiti delle somme appositamente stanziate nel bilancio dello stato.

Art. 13. Per gli atti e scritti per i quali non è obbligatorio l'impiego di carta filigranata la tassa di bollo è corrisposta mediante l'apposizione delle marche da bollo, ad esclusione dei biglietti di trasporto, libri, registri e titoli indicati ai numeri 4, 9, 22 e 27 dell'articolo 20 e dei libri eziandio indicati nel numero 8 dello stesso articolo; meno però i giornali nautici tenuti dai capitani della marina mercantile, a cui possono essere apposte le marche da bollo o può applicarsi il bollo straordinario.

Per le cambiali e per gli effetti o recapiti di commercio fino a lire 10,000 è facoltativo l'impiego della carta filigranata o delle marche da bollo.

Qualora non si trovino marche da bollo di sufficiente valuta, si supplirà col *visto* per bollo.

Art. 14. L'apposizione in genere del bollo straordinario, quella delle marche da bollo con la tassa proporzionale e l'apposizione del *visto* per bollo sono affidate agli uffizi del bollo e del registro.

Art. 15. L'apposizione delle marche da bollo a tassa fissa sarà eseguita o direttamente dalle persone che sono tenute al pagamento della tassa, o da altri interessati, o a loro richiesta dagli uffizi accennati nell'articolo precedente.

Dovranno però sempre essere applicate dai detti uffizi le marche da bollo a tassa fissa sui registri, atti e scritti contemplati nei numeri 1, 2, 5, 7, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26 e 30 dell'articolo 20 del presente decreto, e su tutti indistintamente i libri e registri a madre e figlia.

Quanto alle polizze di carico, lettere di vettura e fogli di via indicati al § 2 dell'articolo 23 l'apposizione della marca da bollo dovrà essere fatta dagli uffizi doganali.

Art. 16. Agli atti e scritti che per il disposto di detto art. 20 debbono essere sottoposti al bollo prima della

Digitized by Google

loro sottoscrizione, la marca dovrà essere apposta prima che siano firmati.

La marca se è apposta dall'uffizio sarà applicata in qualunque parte del foglio ed annullata mediante la sovrapposizione di un bollo speciale che indichi l'uffizio che procede allo annullamento, e il giorno in cui l'annullamento fu eseguito.

Nei registri a madre e figlia la marca sarà applicata a ogni bolletta figlia in prossimità della linea di separazione dalla madre per modo che il bollo d'annullamento rimanga impresso in parte sulla bolletta madre.

Se la marca è apposta dal debitore della tassa di bollo, dovrà applicarsi in fine dell' atto o dello scritto, e sarà annullata scrivendo in tutte lettere la data dell'atto o scritto, in guisa che la scritturazione incominci sul foglio al lato destro della marca e passando orizzontalmente su di essa vada a terminare sul foglio al lato sinistro.

Nel caso in cui l'atto o scritto non richieda la data, o questa debba essere altrove collocata, essa dovrà scriversi o ripetersi nel modo sopra indicato alla fine dell'atto o dello scritto.

Le firme saranno poste immediatamente dopo.

Non si potrà supplire con una stampiglia, nè in altro modo alla scritturazione che serve d'annullamento della marca da bollo, nè scrivere sopra la medesima più d'una linea.

Le marche da bollo applicate agli stampati che si affiggono al pubblico potranno annullarsi imprimendo sulle medesime parte d'una o più linee di stampa.

Art. 17. Se l'atto o scritto sarà composto di più fogli, a ciascun foglio, non munito della marca a norma dell' articolo precedente, dovrà essere attaccata una marca corrispondente al diritto di bollo dovuto. Questa marca sarà apposta in principio della prima facciata di ciascun foglio e sarà annullata ripetendo sulla marca stessa la scritturazione della data dell' atto nel modo indicato nel precedente articolo.

Art. 18. Agli atti e scritti che in conformità del disposto degli articoli 21 e 23 del presente decreto debbono essere bollati prima di farne uso, ed agli stampati e manoscritti che si affiggono al pubblico, le marche saranno applicate sopra la prima pagina di ciascun foglio.

Se l'applicazione si farà dall'uffizio, sarà annullata nel modo avanti prescritto.

Se si farà dal debitore della tassa di bollo o da altri interessati, la marca dovrà contenere o scritta o stampata, in conformità delle disposizioni dell' articolo 16, la data della sua apposizione, salvo quanto è stabilito nell'articolo medesimo relativamente agli stampati che si affiggono al pubblico.

TITOLO II.

Degli atti e scritti soggetti al bollo fin dalla loro origine.

CAPO I. — *Degli atti e scritti per i quali è obbligatorio l' uso della carta filigranata col bollo ordinario.*

Art. 19. È obbligatorio l' uso delle seguenti specie di carta filigranata col bollo ordinario per la formazione degli atti e scritti indicati nel presente articolo, salve le eccezioni esplicitamente fatte dal presente decreto.

§ 1. — *Saranno scritti sulla carta da centesimi dieci:*

1. Gli atti, decreti, sentenze e copie nei procedimenti di competenza dei giudici conciliatori, e gli atti e scritti che si presentano negli stessi procedimenti in quanto non siano soggetti ad una maggior tassa di bollo al momento della loro formazione;

2. Le quietanze o ricevute ordinarie, quando non costituiscano atto liberatario da precedenti contratti o condanne, e non siano espressamente esentate in questo decreto.

§. 2. — *Saranno scritti sulla carta da centesimi cinquanta:*

3. Le procure per comparire avanti i pretori, qualunque sia la loro forma, e tutti gli atti sì per originale che per copia dei procedimenti in materia contenziosa o di volontaria giurisdizione di competenza dei pretori, escluse le copie delle sentenze.

4. I certificati, dichiarazioni, attestazioni, permessi ed altri simili scritti spediti dalle autorità, dalle amministrazioni e dai funzionari ed uffizi pubblici, qualunque sia lo scopo cui sono diretti, come pure i certificati, dichiarazioni ed attestati spediti dalle curie o cancellerie religiose e dai ministri di qualsiasi culto, quando sono destinati ad usi civili.

5. Gli originali e le copie delle offerte per componimento delle contravvenzioni ai regolamenti di polizia urbana e rurale.

§ 3. — *Saranno scritti sulla carta da una lira:*

6. Le private scritture portanti contratti di ogni specie, scioglimento di contratti, obbligazioni, liberazioni, consensi e simili stipulazioni, non che le scritture private contenenti descrizioni, contestazioni o inventari che siano atti a far prova fra le parti segnatarie.

7. Gli originali e le copie (compresi i protocolli) degli atti rogati dai notari, esclusi quelli designati ai numeri 3, 21, 22, 23 e 24 del presente articolo, e 36, 37 e 38 del successivo articolo 20.

8. Gli originali degli atti celebrati, e le copie autenticate dai cancellieri, segretari ed altri funzionari e ufficiali giudiziari od amministrativi in quanto non concernono la materia contenziosa e di volontaria giurisdizione di competenza dei pretori, esclusi gli atti e scritti indicati ai numeri 3, 21, 22, e 23 del presente articolo, e 37 e 38 del successivo articolo 20;

9. Gli originali delle notificazioni giudiziarie ed altre pubblicazioni che a termini delle leggi civili e commerciali debbonsi fare nella *Gazzetta Uffiziale* ed in altri giornali destinati alle inserzioni giudiziali;

10. Le dichiarazioni o scritture d'abbuonamento dei dazi o gabelle;

11. Le copie, estratti, note e certificati che si rilasciano dagli agenti di cambio e dai sensali, mezzani o pubblici mediatori, riguardanti affari commerciali;

12. Gli stati generali o parziali delle iscrizioni ipotecarie, gli estratti e le copie delle medesime e le note

Digitized by Google

d'iscrizioni e trascrizioni ipotecarie, non che i certificati d'ogni genere che si rilasciano dagli uffizi ipotecari;

13. Gli originali e le copie dei decreti o verbali d'espropriazione per utilità pubblica;

14. Le copie ed estratti degli atti, titoli, documenti e registri depositati nei pubblici archivi, in quelli delle amministrazioni delle provincie, dei comuni e degli altri corpi morali; come pure le copie degli atti, titoli e documenti depositati nelle curie o cancellerie religiose e presso i ministri di qualsiasi culto, quando sono destinate ad uso civile;

15. Le copie autentiche degli atti e scritti i di cui originali non siano ritenuti da notai;

16. Gli estratti dei libri o registri rilasciati autenticati da qualsiasi pubblico ufficiale;

17. Oltre quelli accennati al numero 5 del presente articolo, gli originali e le copie delle obbligazioni per componimento delle contravvenzioni alle leggi ed ai regolamenti;

18. Le copie delle sentenze dei pretori spedite o autenticate in qualunque forma dai cancellieri ed altri funzionari ed ufficiali dell'ordine giudiziario;

19. Gli originali e le copie di tutte le sentenze, decreti, atti, deliberazioni e provvedimenti che occorrono nei procedimenti di giurisdizione contenziosa o volontaria davanti a qualsiasi tribunale collegiale, consiglio o corte, firmati da qualsivoglia giudice, arbitro, perito, cancelliere, avvocato, causidico, usciere o notaro commesso, o dalle parti, incominciando dall'atto di citazione o dal ricorso sino al compimento delle cause ed all'esecuzione dei provvedimenti anzidetti;

20. Gli originali e le copie degli atti fatti avanti ai pretori per commissione o delegazione d'un tribunale o altra autorità giudiziaria superiore.

§. 4. — *Saranno scritti sulla carta da due lire:*

21. Gli originali e le copie delle procure pure e semplici alle liti e di quelle per deferire, riferire od accettare giuramenti in giudizio, anche fatte per atto notariale; gli originali e le copie delle procure speciali, per un atto o contratto, ancorchè soggetto alla registrazione, e delle procure per intervenire alle deliberazioni dei corpi riconosciuti dalla legge; gli atti di consenso o d'autorizzazione dei genitori ed ascendenti in favore dei discendenti, e del marito in favore della moglie, nei casi nei quali tali consensi o autorizzazione è dalla legge richiesto.

Le disposizioni di questo numero non sono applicabili alle procure per comparire innanzi ai pretori;

22. Le cauzioni di stare in giudizio nelle materie penali, e quelle dei marinari e dei giovani sottoposti alla leva militare onde ottenere passaporto all'estero;

23. Le copie spedite in forma esecutiva delle sentenze e degli atti contrattuali, giusta le disposizioni del codice di procedura civile, eccettuate le copie delle sentenze dei pretori;

24. Gli originali degli atti di ricevimento dei testamenti segreti, e gli originali dei processi verbali di deposito dei testamenti olografi.

Capo II. — *Atti, scritti e registri per i quali la tassa di bollo può essere corrisposta in modo straordinario.*

Art. 20. Per gli atti e scritti compresi in questo articolo, che non fossero redatti in carta da bollo di valuta corrispondente o superiore alla tassa imposta ai medesimi, questa potrà essere corrisposta per mezzo del bollo straordinario, delle marche da bollo o del *visto* per bollo a norma delle disposizioni del titolo primo, purchè non siano per anche muniti di firma delle parti, nè questa sia cancellata, o in altro modo alterata. I conti o fatture saranno sottoposti alle formalità suddette ed alla tassa relativa prima che sia firmata la quietanza.

I registri, repertorii e libri indicati in questo articolo dovranno assoggettarsi alla formalità del bollo in ciascun foglio, e il pagamento della tassa dovrà precedere qualsiasi scritturazione.

I biglietti, non muniti di firma, pel trasporto di merci o viaggiatori, saranno assoggettati al bollo e tassa prima di essere consegnati ai richiedenti; le matrici delle cartelle o biglietti per lotterie e tombole, prima che venga eseguita la estrazione.

§. 1. — *Saranno soggetti alla tassa di centesimi cinque qualunque sia la dimensione della carta:*

1. Bollette o dichiarazioni dei pesi pubblici a chiunque appartengono;

2. Le bollette o dichiarazioni relative ai dazi comunali tenuti in economia od appaltati, e le quietanze e le bollette di pagamento delle contribuzioni dirette o indirette delle provincie e dei comuni, e delle camere di commercio, ognorachè non si tratti di semplici sovrimposte;

3. Gli stampati o manoscritti qualsiansi che si affiggono al pubblico e che non siano già indicati dal numero 10 del presente articolo, esclusi però gli stampati o manoscritti che si affiggono al pubblico per parte delle autorità provinciali o comunali e delle camere di commercio quando riguardino la rispettiva amministrazione economica o patrimoniale della provincia, della comunità e della camera di commercio;

4. I biglietti per il trasporto non gratuito dei viaggiatori sulle ferrovie, sui piroscafi e sulle vetture pubbliche, e quelli di riscontro pel trasporto e per la consegna delle merci e dei bagagli a grande e piccola velocità;

5. Le matrici di ciascuna cartella o di ciascun biglietto per tombole o lotterie debitamente autorizzate.

§. 2. — *Saranno soggetti alla tassa di bollo di centesimi dieci senza riguardo alla dimensione della carta:*

6. Le note, fatture e conti dei negozianti o esercenti professioni, arti o mestieri qualunque sia la valuta a cui ammontano e la carta su cui si compilarono, ognora quando voglia apporsi la quietanza in calce dei medesimi;

7. I mandati o assegni a pagare sulle casse delle banche o degli istituti di credito (*chéques*), a qualunque somma ascendano;

8. Il libro giornale, il libro degli inventari che a

Digitized by Google

norma delle disposizioni del codice di commercio sono tenuti dai banchieri, manifattori, commercianti, armatori, dagli istituti di credito e dalle società industriali e commerciali; i giornali nautici tenuti dai capitani di marina mercantile; ed i libri in genere che possano far prova in giudizio tenuti dagli spedizionieri, commissionari e dalle persone autorizzate a tener case di pegno a norma dei regolamenti rispettivi;

9. I libri di contabilità che possono far prova in giudizio, tenuti dagli impresari o appaltatori di lavori, forniture, trasporti o servizi di ogni natura.

§. 3. — *Saranno soggetti alla tassa di centesimi cinquanta senza riguardo alla dimensione della carta:*

10. Gli avvisi d'asta e di licitazione a tempo determinato, sì giudiziaria che volontaria, ancorchè non contengano sottoscrizione;

11. I certificati di esistenza in vita, di cittadinanza, e quelli relativi allo stato ed alla condizione delle persone;

12. Gli estratti dei registri, gli assensi, le dichiarazioni, le licenze, i certificati e permessi qualunque rilasciati ai privati dalle autorità di pubblica sicurezza;

13. Le petizioni, istanze o ricorsi che si presentano alle autorità ed uffici governativi ed alle pubbliche amministrazioni, salvo il disposto dal § 4, n. 31, di questo articolo;

14. Le bollette per quietanze che non si riferiscono a pagamenti di dazi, o contribuzioni, quando vengano staccate dai registri a madre e figlia tenuti per conto delle amministrazioni comunali e provinciali e dagli altri corpi amministrati o enti morali, per somme eccedenti le lire trenta;

15. I mandati di pagamenti spediti dalle amministrazioni, corpi o enti indicati al precedente numero, egualmente per somme eccedenti le lire trenta;

16. I processi verbali, le istanze, le dichiarazioni, atti di notorietà, certificati, affissi di pubblicazioni ed ogni altro atto sì per originale che per copia riguardante lo stato civile, escluse le procure e gli atti di consenso e di autorizzazione di cui al n. 37 del presente articolo;

17. I registri dello stato civile, cioè quelli di cittadinanza, di nascita, di matrimonio, di pubblicazione di matrimonio e di morte, tanto per gli originali che si conservano dagli ufficiali dello stato civile, che per quelli che sono depositati nelle cancellerie dei tribunali;

18. Le copie od estratti dei libri dello stato civile da chiunque tenuti;

19. I repertorii che per legge sono obbligati di tenere i notari ed altri pubblici ufficiali, esclusi quelli dell'ordine giudiziario;

20. I libri delle operazioni che a norma del num. 2 dell'articolo 46 del codice di commercio debbono tenere gli agenti di cambio, sensali od altri pubblici mediatori;

21. I registri delle produzioni, quelli per la trascrizione dei ricorsi e provvedimenti di cui all'articolo 50 del codice di procedura civile, e i fogli di udienza tenuti dai cancellieri dei tribunali collegiali;

22. I registri degli uffici di conservazione delle ipoteche, cioè registro generale d'ordine e quelli delle iscrizioni, trascrizioni ed annotazioni;

23. Gli originali dei processi verbali delle deliberazioni delle provincie, delle comunità ed altri corpi amministrati che debbono essere muniti del *visto* o dell'approvazione dell'autorità superiore;

24. I registri che in forza della legge e dei regolamenti in vigore sono obbligati di tenere i proprietari ed impresari di diligenze ed altre vetture pubbliche per la denunzia dei viaggiatori e delle merci;

25. I registri che gli albergatori, i locandieri, e altri simili esercenti a termini delle leggi e dei regolamenti in vigore, sono obbligati di tenere per inscrivere le persone a cui somministrano alloggio;

26. I registri a madre e figlia per la spedizione delle polizze, dei titoli di azioni od obbligazioni, delle quietanze, ricevute parziali di pagamento, ed altri atti concernenti le operazioni delle società anonime ed in accomandita per azioni, ed ogni altra sorta di carta anche stampata, che si faccia servire alla formazione di essi atti, polizze, titoli, quietanze e ricevute parziali.

27. I titoli del debito pubblico dello Stato.

§. 4. — *Saranno soggetti alla tassa di lire una senza riguardo alla dimensione della carta:*

28. I diplomi, le patenti, gli atti di nazionalità dei bastimenti, gli attestati di privativa industriale, i certificati d'iscrizione per gli esercenti professioni, arti liberali, industrie o commercio;

29. Gli atti, la formazione dei quali in carta non filigranata venisse autorizzata a norma dell'articolo 29 del presente decreto;

30. Le polizze di carico, le lettere di vettura ed i fogli di via;

31. Le petizioni, istanze o ricorsi stragiudiziali che si presentano ai ministeri, alla corte dei conti, alla corte di cassazione ed al consiglio di stato;

32. Gli originali e le copie degli atti e scritti diretti allo scopo dell'esazione delle imposte quando contengono contratti;

33. I ruoli d'equipaggio dei bastimenti e i processi verbali di visita dei bastimenti della marina mercantile;

34. Le fedi di mercanzie imbarcate, i manifesti, le dichiarazioni di avarie ed ogni contratto concernente il traffico marittimo;

35. Le copie di protesto cambiario.

§. 5. — *Saranno soggete alla tassa di lire due senza riguardo alla dimensione della carta:*

36. Gli originali degli atti di ricevimento dei testamenti segreti, quando l'involto esibito dal testatore non sia munito del bollo competente;

37. Gli originali delle procure, consensi ed autorizzazioni indicate al n. 21 del precedente articolo quando non voglia farsi uso della carta filigranata.

§. 6. — *Saranno soggetti alla tassa di lire tre senza riguardo alla dimensione della carta:*

38. Gli originali degli atti di protesto cambiario.

Digitized by Google

§ 7. *Saranno soggetti alla tassa in ragione della dimensione della carta a norma dell'articolo 10*:

Cioè:

Fino a decimetri quadrati 14 . . . L. 0, 50
Da 14 a 20. . . . . « 1, —
Da 20 a 30. . . . . « 2, —
Per ogni maggior dimensione . . . « 4, —

39. I piani, tipi, disegni, modelli, dimostrazioni, calcoli ed altri lavori degl'ingeneri, architetti, misuratori e periti;

40. Le liquidazioni, dimostrazioni, calcoli ed altri lavori dei liquidatori e ragionieri.

§ 8. — *Saranno soggetti alla tassa proporzionale stabilita dall'articolo* 9.

41. Le cambiali ed altri effetti negoziabili o recapiti di commercio.

Titolo III.

Degli atti che si possono scrivere su carta libera, ma che devono essere bollati quando ne sia fatto uso.

Art. 21. I seguenti atti e scritti non saranno soggetti al bollo se non quando occorra di farne uso a termini dei primi tre numeri dell'art. 2:

1. Gli atti e scritti dei poteri legislativi dello stato, e le petizioni ai medesimi:

2. I registri, atti, scritti e carte nell'interesse esclusivo dello stato o del pubblico servizio, e, trattandosi di contratti, quando la tassa di bollo fosse posta a carico dello stato;

3. Le quietanze e le bollette per il pagamento delle pene pecuniarie e delle spese di giustizia penale;

4. I conti della gestione degli agenti dello stato, delle provincie, dei comuni e dei corpi amministrati, ed i conti relativi a spese sostenute in affari trattati nell'interesse delle rispettive amministrazioni;

5. Gli atti, documenti e scritti che devono servire di corredo e di giustificazione dei conti degli agenti, esattori, appaltatori ed altri incaricati dell'esazione delle imposte devolute allo stato, alle provincie, ai comuni ed ai consorzi, e gli atti, scritti e documenti a corredo dei conti degli altri amministratori delle provincie, dei comuni, ed in genere di tutte le istituzioni poste sotto la sorveglianza del governo, quando tali atti, documenti e scritti non siano soggetti al bollo fin dalla loro origine;

Non sarà considerata come presentazione in giudizio che porti l'obbligo del bollo la produzione dei suaccennati atti o scritti ai consigli di prefettura, alla corte dei conti ed al consiglio di stato;

6. I conti dei tutori, curatori ed altri amministratori giudiziali ed i relativi atti a corredo, in quanto questi non siano soggetti al bollo al momento della loro formazione. Il bollo per questi conti od atti è richiesto nel solo caso che formino oggetto di una procedura giudiziaria contenziosa che si debbano inserire in atti pubblici, o che si presentino per essere registrati;

7. Le denunzie, atti, scritti e copie che debbono presentarsi e rimanere negli uffici competenti per l'esecuzione e per gli effetti delle leggi d'imposta, purchè in tali atti, scritti e copie sia fatta menzione, prima che siano autenticati e firmati, dell'uso al quale sono destinati.

Non sono compresi in questo numero i ricorsi e le opposizioni anche in via amministrativa contro le imposte sovraccennate;

8. Gli atti e scritti che secondo le prescrizioni doganali, di riscontro o di pubblica sicurezza ed in forza di altre disposizioni, devono accompagnare le merci durante il loro trasporto e spaccio, quando tali atti o scritti non siano espressamente dichiarati soggetti al bollo dal presente decreto;

9. Le denuncie dirette a preservare da un danno le cose dello stato, delle provincie, dei comuni e dei pubblici stabilimenti posti sotto la tutela del governo;

10. I ricorsi o gravami, nell'interesse della legge e della pubblica morale, contro il personale contegno dei pubblici funzionari, quando non siano diretti contro le loro decisioni o disposizioni d'ufficio; quelli sull'abuso della patria potestà, sulla condotta illegale dei tutori, curatori od agenti pubblici, e sulla cattiva cura dei trovatelli ricoverati o posti presso persone private, e gli scritti o deduzioni delle persone come sopra incolpate, in quanto mirino a giustificare la loro condotta.

Di questi gravami e deduzioni non s'intenderà fatto uso in giudizio se non quando vengano presentati nei procedimenti in materia contenziosa;

11. Le ricevute dei compensi pei trasporti, acquartieramenti militari e per altre prestazioni allo stato, alle provincie ed ai comuni, stabilite con speciali ordinamenti;

12. Gli atti e scritti prodotti contro la formazione delle liste, elenchi e ruoli, o per le scuse concernenti l'ufficio di giurato, ed altre prestazioni personali verso lo stato, le provincie ed i comuni;

13. Le note e quietanze per elemosine o per collette in favore dei poveri, o per scopo esplicito e definito di beneficenza;

14. Gli atti e scritti che hanno per oggetto il conseguimento di un sussidio e l'ammissione gratuita in un istituto qualunque di beneficenza;

15. Gli atti e scritti necessari per l'ammissione alle scuole inferiori ed elementari purchè in essi sia indicato l'uso cui sono destinati e gli attestati sugli esami sostenuti nelle scuole medesime;

16. I mandati di pagamento spediti a favore degl'impiegati, dei pensionati o creditori dello stato, e la relativa quietanza quando anche separata;

17. Gli atti e le sentenze in materia penale, contravvenzionale e disciplinare di pubblica sicurezza;

18. Le requisitorie e conclusioni del pubblico ministero;

19. Le copie o estratti dei processi verbali, delle deliberazioni delle comunità e di altre pubbliche amministrazioni che si trasmettono all'autorità superiore per essere muniti del visto e del decreto di approvazione;

Digitized by Google

20. I mandati di pagamenti anche collettivi rilasciati dai corpi amministrati per somme non eccedenti le lire 30, per ciascun credito, purchè esse non formino parte o residuo di somma maggiore;

21. Le obbligazioni chirografarie per somme o valori non eccedenti le lire 30, e tutte le quietanze o ricevute ordinarie parimente non eccedenti le lire 30, quando non costituiscano atto liberatario da precedenti contratti o condanne, e non formino *a conto*, o residuo di maggiori somme o valori;

22. Le lettere e le corrispondenze fra negozianti o esercenti professioni, arti e mestieri sopra oggetti di loro commercio ed esercizio, ed anche le lettere e le corrispondenze fra altre persone e per oggetti diversi da quelli sopra indicati, quando non contengono mandati, obbligazioni, quietanze, o altre dichiarazioni d'indole contrattuale;

23. Le fedi di povertà, i certificati d'identità, d'inabilità al lavoro, i fogli di via, i permessi di residenza e simili, rilasciati ai viandanti, agl'indigenti ed ai giornalieri, purchè in tutti i predetti documenti si faccia risultare della condizione delle persone;

24. Gli atti dei ministri del culto che si presentano agli uffizi della stato civile quando non sono diretti a constatare lo stato civile delle persone cui si riferiscono, ma solamente lo adempimento di atti e funzioni religiose; le dichiarazioni ed i processi verbali da chiunque siano trasmessi agli uffici predetti per informare sulle morti avvenute, o sul rinvenimento di bambini abbandonati o ricoverati negli ospizi, ed in genere tutti gli atti che relativamente allo stato civile debbano esser fatti ed inviati di ufficio dalle autorità e dai pubblici funzionari a norma del relativo regolamento;

25. Gli atti tutti relativi allo stato civile accennati al numero 16 dell'articolo 20 che riguardano le persone povere, purchè in ciascun atto si faccia constare della povertà delle parti interessate mediante citazione dell'attestato a tale effetto rilasciato dall'autorità di pubblica sicurezza che risiede nel luogo di domicilio delle parti stesse;

26. I certificati e documenti che si debbono produrre per la liquidazione e pagamento delle pensioni a carico dello stato, delle pubbliche amministrazioni e degli istituti di beneficenza, purchè quanto alle pensioni già liquidate, queste non eccedano l'annua somma di lire 500;

27. I certificati e documenti che a tenore dei regolamenti sulla leva militare debbano gl'inscritti presentare per ottener l'esecuzione o la dispensa dal servizio militare purchè nei suddetti recapiti sia fatta menzione dell'uso a cui sono destinati;

28. I certificati di sofferto vaiuolo, e subita vaccinazione;

29. I libretti o ricevute rilasciate ai consegnanti dai monti di pietà, dai monti o società di soccorso, e dalle casse di risparmio, ed i registri di contabilità anche a matrice, tenuti dai suddetti stabilimenti;

30. Le ricette spedite dai medici, dai chirurghi e da altre persone autorizzate ad esercitare l'arte salutare;

31. I dispacci telegrafici benchè relativi a contratti;

32. Gli atti e scritti non contemplati negli articoli 19 e 20 del presente decreto.

Art. 22. Gli atti e scritti indicati nel precedente articolo quando debbano essere bollati, soggiacciono alle tasse di lire 0,10, qualora se ne voglia far uso davanti i giudici conciliatori; di lire 0,50 se davanti i pretori: e di lire 1 in tutti gli altri casi contemplati nell'articolo 2.

Si eccettuano tutti gli atti notati nel precedente articolo 21, numeri 6, 8, 12, 14, 15, 20, 21, 23, 25, 30 e 32 che saranno costantemente gravati con la tassa di centesimi dieci.

I libri e quadernetti di privata amministrazione, che trovansi compresi nella generalità del numero 32 saranno sottoposti al bollo di centesimi 10 in quelle pagine ove trovansi le partite delle quali occorra far uso; e quando di dette partite bisogna aver copia o estratti, questi saranno fatti in carta da centesimi 50.

Titolo IV.

Degli atti e scritti provenienti dall'estero che debbono essere bollati prima di farne uso.

Art. 23. Sono soggetti a bollo prima di farne uso nel senso di quanto dispone l'articolo 2 i seguenti atti e scritti provenienti dall'estero:

§. 1. *Colla tassa proporzionale determinata dall'articolo 9.*

Le cambiali e biglietti a ordine ed altri effetti negoziabili o recapiti di commercio.

§. 2. *Colla tassa fissa di una lira:*

Le polizze di carico, lettere di vettura e fogli di via.

§. 3. *Colla tassa determinata dall' art. 9 in ragione della dimensione della carta*:

Gli altri atti e scritti, ad eccezione degli atti di procura, consenso, cauzione e protesto, indicati ai numeri 21 e 22 dell'articolo 19 ed ai numeri 37 e 38 dell'articolo 20, ai quali tanto per gli originali quanto per le copie, devono applicarsi le tasse di bollo ivi rispettivamente determinate.

Titolo V.

Degli atti e scritti che si possono fare su carta libera, salva la ripetizione delle tasse di bollo al verificarsi dei casi previsti dal presente decreto.

Art. 24. É permesso l'uso della carta libera, salva la ripetizione delle tasse di bollo nei modi previsti dall'articolo seguente, per gli atti, sentenze e provvedimenti, sia per originale che per copia nelle cause e procedimenti d'interesse immediato dello stato, in quelli promossi dal pubblico ministero nell'esclusivo interesse della legge o del servizio pubblico, e nelle cause e procedimenti giudiziarii interessanti persone od enti morali ammessi al benefizio dei poveri.

Questa facoltà comprende i veri e proprii atti di causa, quelli preparatorii e gli esecutivi tanto in materia contenziosa che di volontaria giurisdizione, e si

Digitized by Google

estende parimente agli atti, scritti e documenti, che debbono prodursi in giudizio nelle cause e nei procedimenti sopra indicati.

Nelle cause e nei procedimenti interessanti persone ed enti morali ammessi al benefizio dei poveri, non potrà però aver luogo l'esenzione dalla tassa di bollo, se in ciascun atto e in ciascuna copia non sarà citato il decreto di ammissione alla gratuita clientela, e se, trattandosi di atti, documenti e copie da prodursi in giudizio, non sarà in essi indicato lo scopo della produzione cui sono destinati; rimanendo in ogni caso escluso il benefizio della esenzione per quei documenti che, all'epoca dell'iniziamento delle cause e dei procedimenti già si trovassero in qualunque modo in contravvenzione alle disposizioni del presente decreto.

Art. 25. Nei tre mesi dal giorno in cui sarà definitivamente ultimata, o in qualunque modo abbandonata la causa, nella quale siano state interessate le amministrazioni dello stato, persone o enti morali ammessi al benefizio dei poveri, si farà luogo all'esazione, dalle parti non ammesse alla gratuita clientela, delle tasse annotate a debito; e ciò in proporzione della condanna delle stesse parti nelle spese del giudizio, o della concorrente di tali spese posta a carico delle parti medesime nella transazione che pose fine alla lite.

Allorchè il povero, sia per sentenza, sia per transazione, sia per mezzo di procedimenti di volontaria giurisdizione, venisse a conseguire una somma o un valore eccedente il sestuplo delle tasse di registro e di bollo dovute per gli atti fatti nel suo interesse pagherà entro lo stesso tempo la tassa di bollo per gli atti medesimi sotto pena, in caso di ritardo, di una sopratassa eguale al decimo della somma da esso dovuta.

Per l'esecuzione delle precedenti disposizioni i cancellieri, terminate le cause ed i procedimenti, faranno il computo dei fogli di carta libera impiegati, e ne trasmetteranno le note all'agente incaricato della riscossione prima della scadenza del termine stabilito per il pagamento sotto la pena di lire dieci in caso di non fatta o ritardata trasmissione.

Titolo VI.

Degli atti e scritti esenti da bollo senza diritto di ripetizione.

Art. 26. Sono esenti dal bollo senza che si faccia luogo a ripetizione della tassa;

1. Gli atti e scritti concernenti l'esercizio dei diritti elettorali, politici ed amministrativi, e le relative opposizioni e contestazioni;

2. Gli atti e scritti riguardanti il servizio della guardia nazionale;

3. I testamenti olografi e le schede dei testamenti segreti;

4. Le copie ed estratti delle sentenze ed altri atti giudiziari e degli istrumenti, atti e scritti qualunque, richiesti dalle autorità e dagli uffiziali pubblici nell'interesse dello stato e della giustizia penale, purchè in esse copie ed estratti si faccia menzione della loro destinazione;

5. Gli originali e le copie delle ingiunzioni emesse dalle amministrazioni governative contro i debitori dello stato per crediti non eccedenti le lire 30, ed i relativi atti di esecuzione;

6. I passaporti muniti della speciale marca da bollo stabilita dai relativi regolamenti;

7. I buoni del tesoro ed i vaglia postali.

Titolo VII.

Disposizioni diverse.

Art. 27. Non si può eccedere il numero delle linee tracciate a' termini dell'articolo 6 del presente decreto, o scrivere fuori delle medesime o nel margine ivi prescritto.

Questa disposizione non è applicabile agli atti e scritti riprodotti colla stampa o colla litografia; però ogni intiero stampato o litografato non potrà contenere più di centoventi linee.

Art. 28. È proibito:

1. Di scrivere sull'impronta del bollo e della marca da bollo, salvo quanto è disposto dagli articoli 16 e 18;

2. Di far uso di qualunque specie di carta che presenti alterazione nel bollo, nella filigrana o nella dimensione;

3. Di applicare la marca non intiera, o composta di parti di una o diverse marche, ovvero applicare marche che portino traccie di precedente uso;

4. Di far uso di carta munita di bollo di prezzo inferiore alla tassa di bollo dovuta;

5. Di far uso di carta munita di bollo straordinario o di marca da bollo per gli atti e scritti pei quali è esclusivamente obbligatorio l'impiego di carta filigranata;

6. Di apporre ed annullare la marca in luogo ed in modo diverso da quello prescritto, e senza l'osservanza delle speciali disposizioni del presente decreto;

7. Di supplire all'insufficienza del bollo ordinario con l'applicazione di marche da bollo.

Art. 29. Alla disposizione proibitiva di cui al numero 5 del precedente articolo è fatta eccezione rispetto agli atti che emanano dalle autorità e dai pubblici uffici, ognorachè di concerto con la direzione provinciale delle tasse sia riconosciuta l'opportunità di scriverli in carta non filigranata.

Art. 30. Un foglio di carta bollata che ha già servito per un atto o scritto non potrà più servire per altro atto, ancorchè non ne contenga che la semplice intitolazione o principio. La stessa disposizione sarà applicabile alle copie.

Art. 31. È proibito di fare sì per originale che per copia due o più atti distinti sul medesimo foglio.

Art. 32. Si eccettuano dalle proibizioni enunciate nei due articoli precedenti:

1. Gl'inventari, processi verbali, ed altri atti che non possono essere portati a termine in una sola vacazione o seduta;

2. Gli atti d'istruttoria delle cause, i certificati e le attestazioni apposte ai medesimi, ed i referti di notificazioni, scritti in piè dell'atto da notificarsi;

Digitized by Google

3. Le deliberazioni delle comunità e gli atti dei corpi amministrati, e i relativi *visti* e decreti delle autorità superiori;

4. I pareri, le conclusioni e i decreti sopra i ricorsi in materia sì giudiziaria che amministrativa;

5. Le quietanze di somme a conto o a saldo di un solo e medesimo credito portato da scritture private di obbligazioni o di affitto, e le quietanze degli interessi ed annualità di ogni specie, ancorchè scritte a piedi del titolo di credito;

6. Le quietanze chirografarie di somme a conto o a saldo di un solo e medesimo credito, portato da atto pubblico, da sentenza o da altro provvedimento giudiziale e quelle dei relativi interessi ed annualità;

7. Le girate, avalli, quietanze e simili che si appongono sulle lettere di cambio, e sugli altri effetti negoziabili, sulle lettere di vettura, sulle polizze di carico, sugli ordini di pagamento e sui conti e fatture dei negozianti;

8. Le quietanze apposte ai mandati anche collettivi spediti sui fondi dei comuni, delle provincie e di altri corpi morali;

9. I ruoli d'equipaggio dei bastimenti e dei passeggieri;

10. I certificati d'iscrizione e trascrizione apposti sulle note relative, il duplicato delle note per le iscrizioni ipotecarie o loro rinnovazioni scritte sulla copia del titolo del credito; le copie delle iscrizioni ipotecarie costituenti un solo stato o certificato, e le relative aggiunte o variazioni;

11. Le ratifiche apposte dalle parti sugli atti stipulati nel loro interesse;

12. Le accettazioni apposte dal mandatario allo scritto privato di mandato;

13. Le dichiarazioni di conferma sulla verità dell'eposto in un atto, e le dichiarazioni di concordanza coll'originale apposte ad un documento o ad una copia;

14. La dichiarazione posta sull'atto di cessione dal debitore ceduto sulla denuncia fattagli della cessione del creduto;

15. Le dichiarazioni di vedovanza permanente scritte sul foglio contenente il certificato di esistenza in vita;

16. I certificati degli agenti delle contribuzioni dirette scritti in calce di un estratto di catasto per attestare la contribuzione dovuta sui beni descritti nello estratto, e le dichiarazioni di eseguito trasporto d'estimo, apposte ai documenti in seguito dei quali il trasporto fu eseguito;

17. Le annotazioni relative ai cambiamenti nei contratti matrimoniali;

18. Gli estratti rilasciati dai pubblici funzionari e desunti dai registri del rispettivo ufficio, purchè riguardino una sola persona; o, se concorrono più persone, purchè siano queste coobbligate o cointeressate nell'affare cui si riferiscono gli estratti che si rilasciano;

19. Le procure speciali per comparire innanzi ai tribunali di commercio scritte sul foglio che contiene l'originale o la copia dell'atto di citazione;

20. Le quietanze o ricevute ordinarie indicate al numero dell'articolo 19 ove siano scritte in un foglio di carta con bollo superiore a centesimi 10, in quanto il bollo della carta adoperata corrisponda al cumulo delle tasse dovute sulle ricevute in ragione di centesimi 10 ciascuna, e le ricevute medesime seguano fra le stesse parti e per l'identico titolo.

Art. 33. La semplice legalizzazione delle firme di qualsiasi scritto o atto, che sia già redatto in carta bollata o altrimenti sottoposto alla formalità del bollo, non sarà considerata come una dichiarazione o certificato distinto ognorachè venga apposta sullo stesso foglio che contiene le firme da legalizzarsi.

Art. 34. Non sono soggette alla tassa di bollo le iscrizioni destinate ad indicare un genere di commercio, di professione, arte o industria quando sono affisse nei luoghi esterni di ciascun esercizio; non sono parimente soggette al bollo le iscrizioni funerarie e monumentali, e quelle scolpite sui marmi o sulle pietre, o altrimenti incise o dipinte su lastre metalliche o sul legno, a qualunque scopo siano dirette.

Art. 35. È proibito agli stampatori e litografi di fare nei giornali destinati alle notificazioni giudiziarie alcuna delle inserzioni prescritte dalle leggi civili e commerciali se l'originale di ciascuna inserzione non è scritto sopra carta bollata.

Nei primi cinque giorni di ciascun mese gli stampatori e litografi medesimi dovranno presentare al ricevitore del bollo e del registro locale gli originali delle inserzioni eseguite durante il mese precedente.

Art. 36. I fogli di via e le lettere di vettura non possono essere impiegati per più di un viaggio.

Le polizze di carico e le lettere di vettura non possono contenere la descrizione di merci e di oggetti spediti a più di un destinatario o commissionario.

Art. 37. Gli uffiziali di pubblica sicurezza non potranno apporre il *visto* ai fogli di via ed alle lettere di vettura che non fossero muniti del bollo prescritto.

Gl'impiegati e preposti delle dogane e gabelle non potranno rilasciare veruna bolletta od altro recapito concernente i carichi di merci, apporvi il *visto* e darvi corso, ove non risulti loro che siano munite del bollo prescritto le polizze e le lettere di vettura, da cui i carichi medesimi debbono essere accompagnati.

Saranno però i suddetti impiegati, o preposti, tenuti di spedire prontamente le bollette, e di dar libero corso alle merci, nonostante la mancanza e la irregolarità delle polizze o lettere di vettura, purchè venga contemporaneamente apposta sulle medesime la semplice marca da bollo se le merci provengono dall'estero; e, se le merci provengono dall'interno, venga inoltre pagata la pena incorsa, salvo alle parti di valersi della riserva di che all'articolo 47.

Art. 38. Le istituzioni di credito autorizzate ad emettere biglietti di circolazione saranno esenti dalle tasse di bollo che sono dovute sui biglietti medesimi, purchè paghino annualmente una tassa di 50 centesimi per ogni mille lire della loro circolazione media ragguagliata sopra quella dell'anno precedente.

Il pagamento sarà eseguito a semestri scaduti.

Digitized by Google

Parimente le società concessionarie di ferrovie pubbliche o altri esercenti le medesime potranno essere esonerati dall'obbligo di far apporre il bollo ai biglietti o riscontri per trasporti dei viaggiatori o delle merci quando si sottomettano al pagamento, in rate trimestrali scadute, di una somma annuale corrispondente all'ammontare delle tasse che sarebbero state dovute in ragione del numero dei biglietti o riscontri emessi nell'anno precedente. Al termine di ciascun anno si farà il computo, di concerto con gli agenti finanziari, e sulle risultanze dei registri tenuti dalle società o altri esercenti, dei biglietti o riscontri realmente emessi, ed avrà luogo il pagamento o la restituzione di ciò che sarà in meno o in più pagato.

Per le ferrovie che entrano in esercizio dopo l'attivazione del presente decreto i rappresentanti delle società o i concessionari potranno, anche per il primo anno di esercizio, godere della indicata facilitazione, purchè entro un mese dalla attivazione della linea o di parte di essa dichiarino all'agente incaricato della riscossione della tassa il numero approssimativo dei biglietti o riscontri che presumono potersi emettere dal dì dell'attivazione sino al 31 dicembre dell'anno in corso, ed eseguiscano in base alla fatta dichiarazione il pagamento delle tasse in rate trimestrali scadute. Per l'anno successivo a quello in cui ha avuto luogo l'attivazione della linea si osserveranno le norme ordinarie calcolando per l'anno intiero il numero dei biglietti o riscontri in proporzione di quelli effettivamente emessi nella parte dell'anno precedente nella quale la ferrovia fu in esercizio.

I biglietti, o riscontri per l'abbuonamento al trasporto a tempo determinato di viaggiatori o di merci sulle ferrovie pubbliche, non sono compresi fra quelli indicati nel presente articolo e nel numero 4 del precedente articolo 20, ma saranno invece considerati quali atti delle società anonime e tassati giusta le disposizioni del num. 26 del citato articolo 20.

Art. 39. Le copie, le seconde, le terze ed ulteriori di cambio saranno soggette allo stesso bollo della prima quando questo non è superiore ad una lira. Essendo superiore, le copie, le seconde ed ulteriori di cambio potranno indistintamente assoggettarsi alla tassa di lire una, semprechè la loro presentazione all'ufficio del bollo venga fatta insieme alla prima di cambio o ad una delle copie debitamente bollata, ovvero sia accompagnata da una dichiarazione del ricevitore del bollo, comprovante il già eseguito pagamento della maggior tassa proporzionale. Mancando una di queste condizioni, soggiaceranno alla tassa proporzionale in ragione della somma espressa nella cambiale.

La prima di cambio, o la copia che fosse presentata per giustificare il pagamento della maggior tassa proporzionale, dovrà essere in ogni parte concorde col duplicato sul quale deve applicarsi la marca da bollo corrispondente alla tassa dovuta.

La limitazione della tassa per le copie, le seconde ed ulteriori di cambio non potrà aver luogo quando la prima e quella del duplicato siano state poste in circolazione e negoziate separatamente nello stato.

Art. 40. Non è dovuta tassa particolare di bollo per le aggiunte fatte alle cambiali ed agli altri effetti o recapiti di commercio, per iscrivervi girate, accettazioni, avalli ed altre simili dichiarazioni.

Art. 41. La trascrizione delle lettere di cambio e dei biglietti all'ordine nell'atto di protesto prescritta dall'art. 260 del codice di commercio non potrà essere eseguita dai notari ed uscieri se non sulla presentazione dello originale recapito, e se inoltre non sia stato soddisfatto sul medesimo alla tassa di bollo dovuta o coll'impiego della carta bollata, o mediante l'applicazione della marca da bollo, o del *visto* per bollo suplettivo, a norma delle disposizioni del presente decreto.

I notari e gli uscieri dovranno ancora fare menzione espressa nell'atto di protesto dello ammontare della tassa di bollo pagata per il recapito loro esibito; e quando il recapito sia munito di marca da bollo, o di *visto* per bollo, dovranno inoltre indicare l'ufficio che avrà apposto la marca, od il *visto* e la data della apposizione.

Art. 42. Tutti i patti che, anche indirettamente, fossero contrari al disposto di questo decreto, e principalmente quello che la tassa e la multa per la contravvenzione debbano ricadere sull'inosservante, o su chi desse causa all'uso giuridico dell'atto vizioso, sono assolutamente nulli e come non avvenuti.

Tutti indistintamente gli atti, contratti, recapiti, scritti, documenti, libri e registri di qualunque specie e denominazione soggetti alla tassa di bollo, i quali o non siano muniti di questa formalità, o portino un bollo o una marca da bollo di una tassa inferiore a quella prescritta, o infine si trovino in contravvenzione ad alcune delle disposizioni del presente decreto, non potranno essere registrati, nè presentati in qualunque modo e ammessi a far prova in giudizio, nè citati in atti pubblici, sentenze, ordinanze o decreti giudiziali, fino a tanto che non siano muniti del bollo straordinario, della marca o del *visto* per bollo corrispondente alla tassa dovuta.

L'apposizione del bollo straordinario, della marca e del *visto* per bollo, a seconda dei casi previsti nel presente decreto, dovrà essere eseguita esclusivamente dai ricevitori del bollo o registro, i quali dovranno espressamente attestare del pagamento anche delle multe da specificarsi in appresso.

Art. 43. È proibito ai giudici, funzionari ed ufficiali dell'ordine giudiziario e delle pubbliche amministrazioni di dare provvedimenti, procedere a legalizzazioni, a *visti* o ad altri atti, sulla presentazione o in seguito di carte, registri o libri che siano in contravvenzione al presente decreto.

È pure proibito ai cancellieri, segretari, causidici, patrociuatori, notari, archivisti, agenti delle tasse e del catasto, arbitri, periti, uscieri, cursori, servienti o messi di fare qualsiasi atto del loro ufficio rispettivo in appoggio di carte non munito del bollo prescritto, dar corso alle medesime, di riceverle in deposito, di spedirne copie, di citarle nei loro atti o scritture, o di farne altro uso.

Digitized by Google

Si eccettuano dalle disposizioni di questo articolo i casi di procedimenti criminali e di materiale descrizione di atti negli inventari, o in altri atti conservatorii.

Tuttavia se fosse giustificata la urgenza e la necessità di un provvedimento conservatorio, il giudice potrà unicamente assicurare le cose esposte a sottrazione o deperimento, senza procedere a dichiarazioni ulteriori; semprechè resti in cancelleria l'atto, scritto o registro che fu trovato in contravvenzione, e che ne sia data pronta comunicazione all' uffizio del registro.

Titolo VIII.

Della competenza nei giudizi, del procedimento e delle pene.

Art. 44. Le controversie e le contravvenzioni in materia di tasse di bollo saranno conosciute e decise dal tribunale civile nella cui giurisdizione fu accertata la contravvenzione.

Ove si tratti esclusivamente di controversie in materia di tasse si procederà sommariamente.

Per le contravvenzioni, anche quando vi fossero implicate controversie concernenti la tassa saranno osservate le regole stabilite dalla procedura penale.

Art. 45. Saranno obbligati solidalmente per le contravvenzioni al presente decreto:

1. Tutte le parti che sottoscriveranno, riceveranno o accetteranno un documento non bollato o con bollo insufficiente, quando pel documento fosse dovuto il bollo all'atto della sua formazione. Trattandosi di cambiali o altri effetti negoziabili non muniti del bollo prescritto, saranno obbligati solidalmente per la contravvenzione, oltre il traente, l'accettante e il girante, anche il possessore delle cambiali e degli effetti negoziabili, e tutti coloro che li riceverono in deposito, li negoziarono, li garantirono con avallo in qualunque modo accordato, li quietanzarono o ne incassarono l'ammontare;

2. I notari, i segretari, i cancellieri e gli altri funzionari dell' ordine giudiziario ed amministrativo per le contravvenzioni commesse negli altri atti del rispettivo ministero;

Quando l'atto o scritto, oltre la firma dell'autorità giudiziaria o amministrativa contiene ancora la sottoscrizione del cancelliere o segretario, ambedue saranno responsabili della contravvenzione;

3. Tutti coloro che faranno uso nel senso di questo decreto di un documento o di uno scritto senza prima farlo munire di bollo competente;

Oltre la responsabilità solidale colle parti per la contravvenzione imputabile alle medesime, le autorità, i funzionari ed ufficiali pubblici saranno inoltre responsabili in proprio per la contravvenzione al divieto di prestarsi all' uso di documenti non regolarmente bollati;

4. I singoli soci per le contravvenzioni incorse dalle società in quanto però i medesimi siano personalmente tenuti per le obbligazioni sociali secondo la legge comune;

5. Coloro che affiggono al pubblico gli avvisi stampati o manoscritti, e i loro committenti.

Fino a prova contraria si presumono committenti anche coloro nell' interesse dei quali l'affissione ebbe luogo;

6. I negozianti e bottegai, per gli stampati o manoscritti di ogni specie, affissi alle imposte, vetrine o altri luoghi esterni ed apparіscenti delle loro botteghe.

Art. 46. Le contravvenzioni al presente decreto dovranno essere constatate mediante processo verbale, ed al medesimo saranno uniti gli atti scritti o registri in contravvenzione. Il processo verbale però non sarà compilato se i contravventori pagheranno immediatamente e senza riserva le incorse pene pecuniarie e le tasse di bollo.

Allorquando gli atti, gli scritti o i registri non si potessero per qualsiasi causa unire al processo verbale si farà risultare di questa circostanza, ed i giudici occorrendo, dovranno valersi dei mezzi che offre la procedura per riconoscere i fatti costituenti la contravvenzione.

Non vi sarà contravvenzione quante volte risulti verificato che la mancanza o la insufficienza del bollo derivò dal non essersi potuto trovare carta nè supplire altrimenti, atteso la urgenza; conchè però sia dichiarato ciò nel contesto dell'atto, e che questo sia presentato dentro tre giorni all' uffizio per sottoporlo alla formalità ed alla tassa.

Art. 47. I contravventori al presente decreto potranno ritirare gli atti, gli scritti ed i registri in contravvenzione, depositando immediatamente le tasse di bollo e le pene pecuniarie, salva la facoltà di provocare dal tribunale competente la pronuncia relativa.

In questo caso si farà constare nel processo verbale del pagamento e della riserva fatta; si cifreranno le carte e si farà luogo al giudizio.

Sarà il contravventore obbligato di presentare a sua diligenza, prima del profferimento della sentenza, al tribunale competente le carte ritirate. Ove il contravventore non presentasse le carte ritirate, o le presentasse alterate, si avranno per veri i fatti risultanti dal verbale.

Art. 48. Anche dopo iniziato il procedimento saranno ammessi i contravventori al pagamento delle pene pecuniarie e delle tasse di bollo.

In questo caso, esibendosi la prova al pubblico ministero del pagamento delle tasse, delle pene e delle spese, non si farà più luogo ad ulteriore procedimento.

Art. 49. Per le carte e per gli scritti in contravvenzione, oltre alla pena pecuniaria, sarà sempre dovuta la tassa di bollo o il supplemento di essa.

Art. 50. Si incorrerà in tante pene pecuniarie quanti sono gli atti, titoli, scritture, libri e registri in contravvenzione, benchè una stessa persona li abbia sottoscritti o ne abbia fatto uso.

S'incorrerà similmente in tante pene pecuniarie quante sono le distinte contravvenzioni riferentesi ad un medesimo atto o scritto.

Art. 51. Gl' impiegati ed agenti delle tasse e del demanio, della sicurezza pubblica e delle dogane, sono specialmente incaricati nei limiti delle loro attribuzioni

Digitized by Google

di curare l'esatta esecuzione di questo decreto e di accertarne le contravvenzioni.

Tutti gli altri funzionari tanto dell' ordine giudiziario che amministrativo, dovranno denunziare agli uffici del bollo o del registro le contravvenzioni commesse sugli atti che loro verranno presentati, e trasmettere agli uffici medesimi gli atti e scritti in contravvenzione.

Per altro, se si trattasse di scritti muniti di bollo non sufficiente, e presentati alle autorità ed uffizi pubblici col solo scopo di domandare o di eccitare dichiarazioni, si considereranno soltanto come non avvenuti, e resteranno senza sfogo veruno.

Art. 52. I negozianti, i tipografi, i litografi, gli albergatori, i locandieri, i pesatori e generalmente tutti coloro che debbono tenere libri e registri bollati come pure notai, segretari, cancellieri, e qualunque funzionario od ammistratore pubblico dovranno permettere lo esame dei loro libri, registri, minutari, atti scritti e carte agli agenti incaricati nel precedente articolo, che muniti di speciale autorizzazione amministrativa loro si presentassero o ne facessero richiesta. I causidici dovranno permettere l' esame degli atti o documenti appartenenti alla lite da loro patrocinata, quando non siano rimasti visibili in cancelleria o presso gli uscieri.

In caso di rifiuto, l'agente richiederà l'assistenza del pretore o del sindaco locale o di chi ne fa le veci, per compilare in sua presenza un processo verbale sul rifiuto.

La medesima assistenza si dovrà richiedere in caso di visita a domicilio per sospetto di possesso di carta bollata filogranata, o bolli falsificati e degli istrumenti atti alla falsificazione.

Art. 53. Per le contravvenzioni alle disposizioni del presente decreto incorreranno nelle seguenti pene:

1. Di lire 50 i giudici, cancellieri od altri funzionari dell' ordine giudiziario, gli uffiziali del governo e delle pubbliche amministrazioni, gli archivisti, notari, avvocati, procuratori, ministri del censo, stampatori e litografi nell' esercizio delle rispettive loro funzioni, arti e professioni;

2. Di cento volte la tassa non pagata in ragione delle somme dei valori espressi nelle cambiali ed altri effetti o recapiti di commercio soggetti a tassa proporzionale tutti coloro che a norma delle disposizioni del presente decreto sono tenuti responsabili delle contravvenzioni della specie:

Se la contravvenzione deriverà dall' uso di un bollo insufficiente, il calcolo della pena pecuniaria verrà limitato alla somma espressa nella cambiale o nell' effetto e recapito di commercio per cui la tassa di bollo non sarà stata pagata;

La pena stabilita da questo numero non potrà mai essere minore di lire 25;

3. Di lire 50 i distributori o spacciatori di carta bollata e marche da bollo non autorizzati.

Questa pena in caso di recidiva sarà del doppio, oltre la perdita della carta bollata e delle marche da bollo in ambedue i casi;

4. Di lire 100 tutti coloro che contravvenissero sotto qualunque pretesto alle disposizioni dell'art. 52;

5. Di lire 35 gli uscieri, cursori, servienti e messi nell' esercizio dei loro incarichi, e qualunque altro contravventore per cui dalle disposizioni del presente articolo non sia determinata una pena maggiore.

Art. 54. L'azione per le pene pecuniarie si prescrive col decorso di cinque anni dal giorno della commessa contravvenzione.

Per altro la prescrizione non rende nè servibili, nè producibili gli atti e scritti in contravvenzione, senza l' effettivo pagamento delle tasse e multe dovute.

Art. 55. Le contravvenzioni alle leggi sul bollo anteriori al presente decreto saranno regolate dalle leggi anteriori quanto alle pene ed alla prescrizione; ma gli atti e scritti in contravvenzione saranno sottoposti alle tasse stabilite da questo decreto.

Art. 56. Sarà punito colla reclusione estensibile ad anni sette:

1. Chi avrà contraffatto la carta filigranata, i bolli o le marche da bollo stabilite dal presente decreto, o avrà fabbricato filigrane, punzoni, bolli, rami ed altri istromenti atti a tale contraffazione, o fatto scientemente uso di dette filigrane, punzoni, bolli, rami ed altri istrumenti;

2. Chi scientemente avrà fatto smercio, ed avrà scientemente fatto uso di carta bollata e marche da bollo falsificate.

Art. 57. Sarà punito col carcere per la durata non minore di due anni chi essendosi procurato le vere filigrane, i veri bolli, punzoni o rami, ne avrà fatto applicazione od uso a danno dello stato.

Art. 58. Sarà punito colla carcerazione estendibile fino ad un anno chi scientemente avrà ritenuto in casa od altrove filigrane, punzoni, bolli o rami contraffatti, o istrumenti destinati a fabbricarli, ovvero carta o marche da bollo fabbricate od improntate con tali filigrane, bolli o rami.

Art. 59. Le tasse di bollo stabilite dal presente decreto saranno soggette all'aumento del 10 per cento a titolo di sovrimposta di guerra, a norma delle leggi 5 e 9 luglio 1859, numeri 3482 e 3487, 5 dicembre 1861, numero 362, e 14 agosto 1862, numero 762.

Saranno tuttavia eccettuate dall'aumento sopraindicato le tasse di bollo applicabili ai biglietti per trasporto di merci e viaggiatori, alle note, fatture o conti quietanzati, ed ai *chéques* di che ai numeri 4, 6 e 7 dell'articolo 20; saranno eccettuate anche le tasse di 10 centesimi.

Art. 60. Il presente decreto andrà in osservanza il 1° ottobre 1866, e da quel giorno s' intenderanno abrogate le disposizioni ed esenzioni relative a tasse di bollo, ancorchè contenute in leggi speciali o riguardanti altre materie. Non sono tuttavia abrogate le disposizioni dell'articolo 23 della legge 21 aprile 1862, numero 587, relative all'abbuonamento al bollo per taluni atti delle società e compagnie di assicurazioni.

Ordiniamo che il presente, ecc.

Dato a Firenze, addì 14 luglio 1866.

EUGENIO DI SAVOJA.

A. Scialoja.

Digitized by Google

Decreto 12 *settembre* 1866 *n*° 3204. — *Abbreviazione di termini per la prima formazione delle liste elettorali amministrative nelle provincie venete.*

EUGENIO PRINCIPE DI SAVOJA-CARIGNANO
Luogotenente Generale di S M.
VITTORIO EMANUELE II, ECC., RE D'ITALIA.

In virtù dell'autorità a noi delegata,
Visto il R. decreto 1° agosto prossimo passato, n° 3130.
Udito il consiglio dei ministri;
Sulla proposta del presidente del consiglio, ministro dell'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. Nella prima formazione delle liste elettorali amministrative nelle provincie liberate dall'occupazione austriaca è data facoltà ai commissari del Re di abbreviare in ciascun comune i termini stabiliti dagli articoli 17, 20, 21 e 23 del R. decreto 1° agosto p. p., n° 3130, pel compimento delle operazioni preliminari alla compilazione delle liste elettorali amministrative, e per la presentazione dei relativi reclami.

Art. 2. I nuovi termini fissati a senso dell'articolo precedente saranno resi noti al pubblico all'atto della notificazione delle liste prescritta dagli articoli 17 e 23 del decreto succitato.

Art. 3. Il presente decreto avrà vigore dal giorno della sua pubblicazione.

Ordiniamo che il presente ecc.
Dato a Firenze, addì 12 settembre 1866.

EUGENIO DI SAVOJA.

B. RICASOLI.

Decreto 19 *settembre* 1866 *n*° 3215. — *Prestito nazionale forzato.*

EUGENIO PRINCIPE DI SAVOJA-CARIGNANO
Luogotenente Generale di S. M.
VITTORIO EMANUELE, ECC., RE D'ITALIA.

In virtù dell'autorità a Noi delegata,
Vista la legge 28 giugno 1866, n° 2987;
Visto il decreto 28 luglio 1866, n° 3108;
Sulla proposizione del ministro delle finanze;
Sentito il consiglio dei ministri;
Abbiamo ordinato ed ordiniamo:

Articolo unico. Il premio accordato dall'articolo 14 del citato decreto 28 luglio 1866 alle provincie, ai comuni o consorzi che assumessero o facessero assumere la quota del prestito nazionale loro assegnata, è pure accordato ai comuni e consorzi, alle provincie ed ai privati che assumessero o facessero assumere, a cominciare dalla classe più bassa, la quota di prestito assegnata ad una o più classi di contribuenti di uno o più consorzi o comuni isolati.

Ordiniamo che il presente ecc.
Dato a Firenze, addì 19 settembre 1866.

EUGENIO DI SAVOJA.

A. SCIALOJA.

Decreto Ministeriale in data 19 *settembre* 1866 *n*° 3216. — *Prestito nazionale forzato.*

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'articolo 14 del decreto 28 luglio 1866, numero 3108, col quale venne riserbata al ministro delle finanze, la facoltà di fissare il premio che il Tesoro dovrà corrispondere ai comuni o consorzi, ed alle provincie che assumessero o facessero assumere il pagamento delle quote del prestito nazionale loro assegnate per la parte che non fosse assunta dai contribuenti.

Determina il premio suddetto nella somma di sette (7) per cento del valore nominale della quota di prestito assunto.

Firenze, 19 settembre 1866.

Il ministro
A. SCIALOJA.

Decreto 22 *settembre* 1866 *n*° 3218. — *Prestito nazionale forzato.*

EUGENIO PRINCIPE DI SAVOJA-CARIGNANO
Luogotenente Generale di S. M.
VITTORIO EMANUELE ECC., RE D'ITALIA.

In virtù dell'autorità a Noi delegata,
Vista la legge 28 giugno 1866, n° 2987:
Vista la legge 28 luglio 1866 sul prestito nazionale.
Sulla proposizione del ministro delle finanze;
Sentito il consiglio dei ministri;
Abbiamo ordinato ed ordiniamo:

Articolo unico. I comuni, o consorzi e le provincie, che avendo assunto di pagare la somma di prestito nazionale ad essi assegnata, si obblighino verso lo stato ad assumersi le cure, le spese e le perdite eventuali della riscossione per tutte le quote, che i contribuenti dichiararono di voler direttamente soddisfare, godranno il premio del 7 per 100 anche sull'ammontare di queste quote.

Ordiniamo che il presente ecc.
Dato a Firenze addì 22 settembre 1866.

EUGENIO DI SAVOJA.

A. SCIALOJA.

Circolare del Ministero dell' Interno in data 10 *settembre* 1866, *div.* 2ª *sez.* 3ª *n*° 55 *ai prefetti e sotto-prefetti.*

Atti nell' interesse dello stato. — Esecuzione del regio decreto 14 *luglio* 1866 *n*° 3121.

Il ministero finanze ha trasmessa in data del 2 corrente sotto i nn. 50116-8820, a questo ministero la seguente circolare, che si rende nota a tutte le prefetture e sotto prefetture del regno, alle direzioni delle case di di pena, di correzione, di forza ec. ec. affinchè sia ad esse di norma in occasione di stipulazioni di contratti che per avventura fossero fatti dalle medesime.

Ecco la circolare anzidetta:

« Col 1° ottobre p. v. andrà in vigore il R. decreto « del 14 luglio 1866, N. 3121 sulle tasse di registro e « rimarrà per conseguenza abrogata la legge del 21 « aprile 1862, N. 585.

Digitized by Google

« A differenza di quanto disponeva l'art. 96 della « detta legge, i contratti che dal 1° ottobre 1866 in « poi, si stipuleranno nell'interesse dello stato, dovranno « soggiacere alle tasse di registro, secondo le norme « determinate dall'art. 86 del sullodato R. decreto.

« Il sottoscritto ha reputato opportuno di far rile- « vare questa sostanziale differenza che si riscontra « fra la legge ed il decreto anzidetto, affichè codesto « ministero dell'interno voglia compiacersi di dare le « occorrenti disposizioni perchè negli atti, che, nel- « l'interesse dello stato, saranno stipulati dopo il 30 « settembre prossimo, non sia fatto altrimenti cenno « di esenzione dalle tasse di registro, le quali a termini « del citato art. 86 debbono ricadere a carico dello « stato o delle parti, secondo la diversa natura delle « contrattazioni.

« Giova anche avvertire che, giusta il decreto suac- « cennato, l'obbligo della registrazione non si limita ai « soli atti che importano trasmissione di proprietà, « usufrutto, affitti, appalti, imposizione d'ipoteche o « servitù ec., sicome dispose la legge 21 aprile sud- « detto, ma si estende a tutte indistintamente le con- « venzioni, qualunque sia la loro forma, che ven- « gono stipulate dalle amministrazioni dello stato, ed « a quest'obbligo si dovrà corrispondere entro il ter- « mine di 20 giorni dalla data dello stipulato atto o « della sua approvazione, sottoponendo alla formalità « di registro la scrittura nel suo originale. »

Per Ministro
BIANCHI.

GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA

Incompatibilità di consiglieri per ragioni di affinità.

La incompatibilità di due consiglieri comunali per ragione di affinità, sorta quando essi già sedevano nel consiglio, deve essere risoluta in modo analogo a quello stabilito dall' art. 72 per il caso in cui due persone strette da vincolo di parentela siano portate nel consiglio mediante elezione, in modo, cioè, che chi entrò nell' ufficio dopo, venga escluso da chi vi era entrato prima.

Sentenza della Corte d'Appello di Macerata in data 5 luglio 1866.

Nella causa d' appello fra A..... marchese G..... fu E..... domiciliato in Ascoli-Piceno, contro la decisione 29 maggio 1866 della deputazione provinciale di Ascoli sulla perdita della qualità di consigliere comunale;

Ritenuto in fatto che il sig. D..... P..... nel 26 luglio 1863 fu eletto consigliere del comune di Ascoli-Piceno con voti n° 51, e che li 30 luglio 1865 venne eletto al medesimo ufficio anche il signor marchese G..... A..... alla di cui elezione concorsero 89 suffragi;

Che nel 20 maggio 1866 il march. G..... A..... si unì in matrimonio alla sig. A..... figlia del signore D..... P.....;

Che portato un tal fatto a cognizione della Prefettura, la deputazione provinciale, nella seduta del 29 maggio suddetto, dichiarò doversi ritenere che il marchese G..... A..... aveva perduta la qualità di consigliere per essere divenuto genero del signor D..... P..... essendo stabilito dalla legge per l' unificazione amministrativa del Regno d' Italia 20 marzo 1865, n° 2248, allegato A, art. 27, che non possano essere contemporaneamente consiglieri nello stesso comune lo suocero ed il genero;

Che avverso tale dichiarazione il march. A...., valendosi delle facoltà accordategli dall' art. 39 della citata legge, ha reclamato a questa Corte di Appello onde ottenere la revoca, con la dichiarazione se occorra, che non egli, ma invece lo suocero signor D..... P.... dee ritenersi aver perduta la qualifica di consigliere;

Considerato in diritto che, come nel surriferito art. 27 la legge ha precisato quali siano i congiunti e gli affini che non possono contemporaneamente far parte dello stesso consiglio, nel successivo art. 72 ha determinato quali debbano essere le norme da osservare per accordare la prevalenza all' uno o all'altro di quelli eletti che non potrebbero trovarsi insieme, disponendo che se la elezione porta nel consiglio alcuno dei congiunti, di cui all' art. 27, il consigliere nuovo viene escluso da chi è in ufficio, quello che ottenne meno voti da chi ne ebbe maggior numero, il giovane dal provetto.

Vero è che la legge non ha espressamente contemplato il caso di due persone che si trovino già a far parte del consiglio nel quale furono ammesse, non ostando alcuno degli impedimenti che ne rendesse incompatibile la simultanea presenza, e rispetto a cui l' impedimento sopravvenga di poi, tal che necessario addivenga che l' una o l'altra perda la qualità che legittimamente aveva acquistata da prima. Ma se non potrebbe negarsi che, verificandosi un tale avvenimento, *res incidit in eum casum a quo incipere non poterat*, uopo è concludere che per decidere quale delle due persone sia quella che dee perdere la qualità di consigliere, non altro deve cercarsi se non quale di esse non avrebbe potuto acquistarla, se lo impedimento avesse esistito fin dal principio. Lo che, implicitamente almeno, è confortato dalla disposizione contenuta nell' art. 208 della stessa legge, ove è detto che la qualità di

Digitized by Google

consigliere si perde verificandosi alcuno degli impedimenti di cui agli articoli 25, 26 e 27, disposizione il cui concetto, e logicamente e giuridicamente parlando, non può esser altro che quello di portar sempre l'impedimento a carico di colui contro del quale sarebbe stato da prima.

Ora se il march. G..... A .... fu eletto consigliere circa due anni dopo che il sig. D..... P..... e quando questi si trovava già in ufficio; se non potrebbe contendersi che a termini dell'art. 72 l'A..... sarebbe rimasto perciò escluso dal consiglio fin dal momento della di lui elezione se fino d'allora ei fosse stato il genero del P..... giustamente la deputazione provinciale ritenne che la qualità di consigliere fosse perduta per lo stesso march. A..... allorchè disposatosi alla figlia del P..... divenne suo genero.

Considerato che inopportunamente il reclamante faceva ricorso alle disposizioni dell'art. 203 per dedurne che, come nella rinnovazione dei consigli l'anzianità determina la scadenza di quelli che debbono uscirne, così pure nel caso di cui è questione l'anzianità doveva esser norma onde risolvere se il genero o lo suocero dovesse cessare di appartenere al consiglio, per cui essendo certo che il P..... era consigliere assai più anziano di A....., doveva ritenersi che il P..... e non A..... avesse perduta la qualità di Consigliere.

Nell'art. 203 si provvede alla durata dell'ufficio di consigliere, e al modo di rinnovare i consigli. Ivi si stabilisce che, per modo di regola, le funzioni di consigliere durano cinque anni, e che in ciascun anno una quinta parte dei consiglieri deve uscire dal consiglio e cedere il luogo a nuovi eletti; che pei primi quattro anni, essendo indispensabile una eccezione alla regola, che non potrebbe osservarsi perchè il quinquennio non è ancora decorso, la sorte decide quali sian quelli che debbono costituire il quinto da rinnovarsi; e che in appresso la scadenza è determinata dall'anzianità; lo che val quanto dire che dopo i primi quattro anni debbono sempre uscire dal consiglio quelli che sono rimasti in funzione per un quinquennio. E basterebbe ciò a mettere in evidenza la inapplicabilità e la incongruenza dell'art. 203 col caso di cui è proposito; inapplicabilità e incongruenza che tanto maggiormente risultano quando si riflette che l'anzianità assoluta (vale a dire quella che non sia relativa all'esercizio quinquennale) anzichè essere un titolo od una causa di decadenza, come il ricorrente pretenderebbe, è considerata dalla legge per titolo e causa di prevalenza, subitochè nel sopraccitato articolo 72 voleva che fra gli eletti, impediti a far parte contemporaneamente di uno stesso consiglio, il consigliere nuovo venisse escluso da chi si trovava in ufficio.

Considerato che avendo la legge determinato in quali casi il maggior numero dei riportati suffragi costituire dovesse il criterio per determinare la prevalenza dell'uno sull'altro eletto, ed essendo indubitabile che la legge ha voluto doversi tener conto di ciò unicamente ne' casi di elezioni contemporanee, sarebbe affatto fuori di proposito nella controversia presente il prendere a calcolo la maggioranza de' voti con cui l'A.... fu eletto in confronto del P.... subito che la elezione non avvenne contemporaneamente e subito che la legge stessa ne fornisce tutt' altro criterio che quello della maggiorità de' voti, riservato soltanto al caso di contemporanee elezioni.

Per questi motivi

Visti gli articoli 39 e seguenti della legge 20 marzo 1865 n° 2248, allegato A:

Rigetta il ricorso interposto dal march. G.... A...., contro la deliberazione 29 maggio 1866 della deputazione provinciale di Ascoli-Piceno, e, confermando la deliberazione medesima, ordina che sia eseguita secondo la sua forma e tenore.

Incanti. - Offerta del ventesimo.

L'accettazione dell'offerta di vigesima per l'appalto di opere comunali constatata da regolore verbale importa una presunzione delle condizioni cui l'accettazione dell'offerta era subordinata.

La nullità dell'offerta, secondo i principii generali del diritto civile e amministrativo, non può in ogni caso essere invocata se non se a nome ed a vantaggio del corpo amministrativo, e mai a vantaggio dei primi deliberatarii.

Parere del Consiglio di Stato in data 29 giugno 1866, adottato.

La Sezione, ecc;

Veduta la relazione del ministero dell'interno del 20 corrente, div. V, sez. II, n° 39777-7470, colla quale rimette per avviso un ricorso della giunta municipale di Potenza-Picena (provincia di Macerata) contro decreto del prefetto dell' 8 marzo 1866 che dichiara nulla la offerta di vigesima presentata da Eugenio Canevacci per lo appalto del mantenimento di alcune strade nel territorio comunale di Potenza, ed è pure annullata la deliberazione

Digitized by Google

della giunta del 5 febbraio ultimo, relativa all'appalto in parola;

Visti i documenti tutti rimessi;

Considerato che il prefetto riteneva nulla la offerta del Canevacci, perchè nè dal verbale di accettazione della stessa redatto dal sindaco li 31 gennaio (ultimo giorno del termine accordato per tale offerta) nè da altro documento risultava del fatto deposito del decimo del ribasso, e di essersi presentata la sicurtà di un fideiussore: condizioni richieste per la validità dell' offerta dallo avviso d'incanto e dall' art. 84 del regolamento 13 dicembre 1863 per l'appalto delle opere dello stato, regolamento reso comune agli appalti delle opere comunali colla legge 20 marzo 1865;

Considerato che dai documenti prodotti dalla giunta col ricorso, de' quali non ebbe notizia il prefetto (come egli stesso dichiara nella sua replica al ricorso diretta al ministero con nota del 6 corrente mese) si ha la prova del fatto deposito e della presentazione del fideiussore nella persona di Pio Pieranderi, oltrechè l'accettazione dell' offerta del Canevacci, constatata da regolare verbale del 31 gennaio, importava una presunzione dell'adempimento delle condizioni cui l'accettazione dell'offerta era subordinata;

Che se, mosso dubbio sulla sufficienza della garanzia di Pieranderi, sostituivasi la persona di Carlo Basilici accettata dalla giunta municipale con deliberazione del 1 febbraio, non può dirsi l'offerta del giorno precedente mancante della presentazione della sicurtà, perchè non vi fu deliberato della giunta che respingesse la persona del Pieranderi, ed è invece il fatto della stessa giunta che il dimani consentiva alla surrogazione del Basilici;

Considerato che se anco vi fosse stata nell' offerta del Canevacci omissione della presentazione di solvibile fideiussore, e supposto per poco che questa omissione portasse la nullità della sua offerta, egli è certo secondo i principii generali del diritto civile ed amministrativo, e ritenuti come massima in casi simili dal consiglio di stato, questa nullità non può essere invocata se non se a nome ed a vantaggio del corpo amministrativo, non mai (come si è fatto nella specie) a vantaggio dei primi deliberatarii, e per privare il comune del profitto del non tenue ribasso ottenuto nei secondi incanti aperti sulla offerta del Canevacci;

È d'avviso:

Farsi diritto al ricorso della giunta di Potenza Picena e annullarsi il decreto del prefetto dell' 8 marzo 1866.

Tassa per occupazione di suolo pubblico.

È contraria al disposto dell' art. 118 della vigente legge comunale la tassa che si volesse imporre dal comune a titolo di occupazione di suolo pubblico su tutti i legni e altri veicoli da traffico che vengono nel territorio del comune, *esclusi quelli di* semplice ed immediato passaggio.

Parere del Consiglio di stato in data 21 luglio 1866, adottato.

La Sezione, ec.,

Vista la relazione del ministero dell'interno in data ecc.;

Visto il ricorso al Re del consiglio comunale del Vallo di Lucania contro la deliberazione della deputazione provinciale di Salerno del 3 gennaio anno corrente:

Vista la deliberazione sopraccitata e l'altra del 26 marzo successivo che combatte gli argomenti del ricorso;

Sentito il relatore;

Ritenuto che il consiglio comunale di Vallo per sopperire alla deficienza della parte attiva del suo bilancio, oltre ad altre tasse sulle quali non cade disputa, deliberò d' imporne una a titolo *di occupazione di suolo pubblico su tutti i legni ed altri veicoli da traffico che vengono nel territorio del Comune, esclusi quelli di semplice ed immediato passaggio;*

Considerato come l' imporre siffatta tassa contraddica al disposto dell' articolo 118 della vigente legge comunale e provinciale, inquantochè se è lecito ai comuni in virtù del § 3 di quell' articolo d' imporre tasse di occupazioni di suolo pubblico, è altresì vietato al § 4 d' imporre oneri al transito;

Considerando come indarno si alleghi la limitazione fatta dal comune alla nuova tassa, escludendone i veicoli di immediato passaggio, per ritenerla compresa nella citata disposizione di legge, giacchè i veicoli da traffico sui quali si vende una merce qualunque non possono dar luogo che ad occupazioni di suolo transitorie e iscusabili, sulle quali a volere imporre una tassa al pari delle occupazioni permanenti e fisse si darebbe luogo a continue ed odiose vessazioni, e la stessa esazione della tassa per sua natura difficile si convertirebbe in un vero ostacolo alla libertà dei traffici;

Per questi motivi, è d' avviso che sia da rigettare il ricorso del comune di Vallo di Lucania.

CARLO ASTENGO, *Direttore-Gerente.*

FIRENZE. — TIP. DELLE MURATE.

Digitized by Google

Anno V. -- N. 20. 15 Ottobre 1866

MANUALE

DEGLI

AMMINISTRATORI COMUNALI E PROVINCIALI.

SOMMARIO.

Decreto 29 agosto 1866, N.° 3202. — Operazioni censuarie in Lombardia.

EUGENIO PRINCIPE DI SAVOJA-CARIGNANO
Luogotenente Generale di S. M.
VITTORIO EMANUELE II, ECC., RE D'ITALIA.

In virtù dell'autorità a Noi delegata,

Veduti i regolamenti del 7 febbraio 1838 e 7 maggio 1839, sul censimento lombardo, ai di cui lavori eran fra gli altri chiamati a prender parte i commissari distrettuali, le congregazioni provinciali, e la congregazione centrale di Lombardia;

Ritenuto che per effetto del nuovo ordinamento amministrativo del regno, i detti funzionari e corpi morali più non esistono:

Volendo provvedere alla loro sostituzione per quanto ha tratto alle operazioni del nuovo censimento così nello interesse dell' amministrazione che dei censiti;

Sulla proposizione del presidente del consiglio ministro dell' interno e del ministro delle finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Art. 1. Le incombenze già affidate dai regolamenti 7 febbraio 1838 e 7 maggio 1839, tuttavia vigenti in Lombardia, ai soppressi commissari distrettuali, saranno invece attribuite agli agenti delle tasse.

In quei circondari però dove in dipendenza della speciale circoscrizione delle agenzie delle tasse, l'opera degli agenti, per la distanza dei luoghi, non possa riuscir pronta ed efficace nel disimpegno degli incarichi anzidetti, saranno chiamati eccezionalmente a disimpegnarli i sindaci dei capoluoghi di mandamento, o di altri comuni espressamente designati dalle direzioni provinciali delle tasse e del demanio di concerto con le prefetture locali.

Art. 2. Le incumbenze e le attribuzioni già devolute per effetto dei regolamenti sopracitati alle congregazioni provinciali saranno deferite alle deputazioni provinciali e quelle già esercitate dalla congregazione centrale in Lombardia saranno disimpegnate dalla giunta del censimento in Milano, la quale, intese alle occorrenze le varie deputazioni provinciali, pronunzierà il suo definitivo giudizio sui reclami, secondo le prescrizioni delli suindicati regolamenti.

Ordiniamo che il presente ecc.

Dato a Firenze, addì 29 agosto 1866.

EUGENIO DI SAVOJA.

A. SCIALOJA.
B. RICASOLI.

Decreto 1° settembre 1866 N° 3203. — Facoltà all' amministrazione delle tasse e del demanio di concedere discarichi e riduzioni di tasse quando le domande siano fondate sulle leggi in vigore.

EUGENIO PRINCIPE DI SAVOJA-CARIGNANO
Luogotenente Generale di S. M.
VITTORIO EMANUELE II, ECC., RE D'ITALIA.

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Veduta la legge 20 marzo 1865, n° 2248, allegato *E;*

Attesochè per le disposizioni dell'articolo 6 di tale legge tutte le controversie relative all' estimo catastale ed alle imposte dirette, sono devolute alla giurisdizione ordinaria dopo la pubblicazione dei ruoli;

Considerando che ove l'amministrazione delle tasse non abbia ragionevoli motivi da opporre alle domande per isgravio qualunque di tassa, non può dirsi propriamente esistere alcuna questione da essere conosciuta e decisa dai magistrati giudiziari;

Sulla proposizione del ministro delle finanze:

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Art. 1. È data facoltà all'amministrazione delle tasse

Digitized by Google

e del demanio di concedere, sulle domande degli interessati, discarichi, riduzioni, bonifiche e moderazioni di tasse, quante volte dalle verifiche eseguite a cura della stessa amministrazione risultino le domande di sgravio appieno fondate sulle leggi e regolamenti localmente in vigore.

Art. 2. Tutti coloro che si credessero in diritto di conseguire disgravi di tasse, prima di ricorrere a' magistrati giudiziari ne dovranno rivolgere la domanda all'amministrazione delle tasse e del demanio.

Nel caso in cui l'amministrazione suddetta non fosse di accordo con gli interessati sui disgravi da loro richiesti, potranno costoro adire i tribunali ordinari a termini della legge 20 marzo 1865, n° 2248, allegato *E*.

Art. 3. Il ministro delle finanze provvederà con apposite istruzioni all' esecuzione ed applicazione di questo decreto.

Ordiniamo che il presente ecc.

Dato a Firenze, addì 1 settembre 1866.

EUGENIO DI SAVOJA.

A. Scialoja.

Decreto in data 12 settembre 1866 N° 3208. — Approvazione dei conti preventivi e consuntivi delle città regie del veneto e di quelle aventi una congregazione municipale.

EUGENIO PRINCIPE DI SAVOJA-CARIGNANO
Luogotenente Generale di S. M.
VITTORIO EMANUELE II, ecc., Re d'Italia.

In virtù dell'autorità a Noi delegata,

Visti i reali decreti del 18 luglio e 1° agosto 1866, numeri 3064 e 3130;

Sentito il consiglio dei ministri;

Sulla proposizione del ministro segretario di stato per gli affari dell' interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. Nelle provincie venete liberate dalla occupazione austriaca i conti preventivi e consuntivi delle città regie, e di quelle aventi una congregazione municipale, saranno fino a nuove disposizioni approvati come quelli delle altre comuni dalle rispettive congregazioni provinciali.

Art. 2. La disposizione dell' articolo precedente si applica a tutti i conti che fossero ancora pendenti delle annate decorse.

Ordiniamo che il presente ecc.

Dato a Firenze, addì 12 settembre 1866.

EUGENIO DI SAVOJA.

Ricasoli.

Decreto in data 29 settembre 1866 N° 3235. — Prestito nazionale forzato.

EUGENIO PRINCIPE DI SAVOJA-CARIGNANO
Luogotenente Generale di S. M.
VITTORIO EMANUELE II, ecc., Re d'Italia.

In virtù dell' autorità a Noi delegata,

Vista la legge 28 giugno 1866, n° 2987;

Visti i decreti 28 luglio 1866, n° 3108, 4 agosto, n° 3162 e 22 settembre n° 3218;

Sulla proposizione del ministro delle finanze;

Sentito il consiglio dei ministri;

Abbiamo ordinato ed ordiniamo:

Art. 1. Per quei comuni o consorzi e per quelle provincie, che non abbiano nel termine stabilito dai citati decreti assunto o fatto assumere il respettivo ammontare del prestito nazionale, detto termine è protratto a tutto il 3 ottobre prossimo.

Art. 2. Non più tardi del giorno 5 sarà fatta la notificazione, di cui all' art. 16 del decreto 28 luglio, e staranno aperte per 5 giorni le liste di sottoscrizione per quei contribuenti, che vorranno pagare la loro quota individuale di prestito.

Art. 3. Chiusa la sottoscrizione i comuni o consorzi e le provincie dichiareranno se vogliono rispondere verso lo stato per l' ammontare delle quote sottoscritte, a termini del decreto 22 settembre; ed eseguiranno o faranno eseguire i versamenti in tesoreria non più tardi del 15 ottobre, termine ultimo assegnato al pagamento della prima rata del prestito.

Art. 4. Quando il comune o consorzio o la provincia abbiano assunto anche il versamento dell' ammontare delle quote individuali sottoscritte, spetterà ad essi la riscossione di queste quote dai sottoscrittori: in tal caso potranno prolungare i termini della riscossione.

Ordiniamo che il presente ec.

Dato a Firenze, addì 29 settembre 1866.

EUGENIO DI SAVOJA.

A. Scialoja.

Istruzioni del Ministero delle Finanze (Direzione gen. delle tasse e del demanio) in data 25 settembre 1866.

Esecuzione dell' art. 18 del decreto reale in data delli 8 settembre 1866, n° 3201, relativo al prestito nazionale.

Art. 1. In forza del disposto dell' art. 18 del reale decreto dell' 8 settembre 1866, n° 3021, sono ammesse come numerario ed a valore nominale nei pagamenti di qualunque rata del prestito nazionale di 350 milioni di lire le cedole delle cartelle al portatore e le ricevute dei certificati nominativi del consolidato 5 per 0/0 pel semestre scadente al 1° gennaio 1867.

Art. 2. I possessori dei certificati nominativi di rendita, il cui pagamento a scadenza non sia vincolato da speciali disposizioni, potranno, a cominciare dal giorno 1° di ottobre prossimo, presentare i certificati medesimi alle casse del debito pubblico, al banco di Napoli, alla banca nazionale di Torino, alle tesorerie provinciali ed alle ricevitorie circondariali nelle provincie napoletane e siciliane, presso cui trovinsi assegnati i pagamenti delle relative rendite, per ritirarne le ricevute.

Art. 3. Il cassiere, tesoriere o ricevitore circondariale apporrà a tergo del certificato nominativo il bollo prescritto per constatare il pagamento del semestre 1° gennaio 1867, e consegnerà poscia il relativo modulo di ricevuta al presentatore del certificato, previa applicazione su questa ricevuta del suggello dell' ufficio.

Digitized by Google

Riservando la scritturazione in uscita di tali ricevute allorchè saranno versate come danaro, i cassieri, tesorieri o ricevitori circondariali prenderanno intanto nota della fattane consegna in margine ai relativi articoli del ruolo semestrale trasmesso dall' amministrazione del debito pubblico.

Art. 4. Gli agenti della riscossione non accetteranno ricevute di tale natura in pagamento di quote di prestito se non in quanto quelle ricevute provengano dalla tesoreria o ricevitoria circondariale presso la quale devono eseguire i versamenti delle loro riscossioni, e siano rivestite del suggello della tesoreria medesima.

Si faranno inoltre presentare il certificato d' iscrizione per riconoscere se il numero e la somma di esso corrispondano colla ricevuta, e se a tergo del certificato risulti del bollo del pagamento.

Le ricevute dovranno essere firmate dai presentatori e rivestite della firma degli agenti della riscossione, senza del che saranno rifiutate nei versamenti.

Le ricevute dei certificati nominativi ritirate in Torino dalla banca nazionale, in Napoli dal banco, in Firenze, Milano e Palermo dalle casse di debito pubblico, saranno egualmente accettate dagli agenti della riscossione della rispettiva provincia, osservati i riscontri e le formalità di cui sovra, e saranno dagli agenti stessi versate alla competente tesoreria provinciale che regolerà i conti con detti stabilimenti.

Art. 5. Le ricevute de' certificati nominativi che fossero direttamente presentate alle tesorerie e ricevitorie circondariali dai comuni, consorzi e dalle provincie in pagamento delle quote di prestito da essi assunte, saranno accettate senza l' ispezione contemporanea dei certificati, purchè siano esse debitamente quietanzate e rivestite a tergo della firma del cassiere del comune, consorzio o provincia per di cui conto viene effettuato il versamento.

Art. 6. Nel caso in cui l' importo delle ricevute di una rendita nominativa si volesse versare come danaro in conto prestito in una provincia che non sia quella nella quale la rendita relativa è assegnata pel pagamento degl' interessi semestrali, gli agenti del tesoro, per facilitare l' operazione, sulla richiesta delle parti autorizzeranno i tesorieri ad accettare quei moduli di ricevuta quietanzati ed a rilasciare in cambio uno o più vaglia del tesoro sulle tesorerie ed a favore delle persone indicate dal presentatore del certificato di rendita.

Questi vaglia dovranno essere rivestiti dell' impronta — *Commutabile in quietanza* — e saranno ricevuti come contante in pagamento delle quote di prestito, previa quietanza dei titolari dei vaglia medesimi.

I collettori del prestito riversando nella tesoreria i vaglia del tesoro anzidetti dovranno apporvi a tergo la propria firma con indicazione della loro qualità e residenza.

Art. 7. Non saranno accettate le cedole e le ricevute, il cui importo superi la somma di cui intendesi eseguire il pagamento, essendo vietato agli agenti della riscossione ed ai tesorieri di dare resti.

Tuttavia le cedole e le ricevute potranno combinarsi in guisa da servire cumulativamente al pagamento di più quote di prestito anche dovute da contribuenti diversi.

Art. 8. I tesorieri provinciali porteranno in uscita nelle loro contabilità quali pagamenti per conto dell'amministrazione del debito pubblico le cedole e le ricevute, a misura che le hanno dagli agenti della riscossione, dai ricevitori circondariali e dalle provincie, comuni o consorzii, o da altri per loro conto.

Art. 9. Le ricevute di certificati nominativi ritirate, e che per avventura non fossero state impiegate in pagamento delle quote di prestito, saranno il primo gennaio 1867 pagate dietro loro presentazione dalle casse che le consegnarono agli interessati.

Art. 10. Le ricevute dei certificati nominativi ritirate come sopra venendo ad acquistare la qualità di titoli al latore, restano a rischio e pericolo dei possessori, ed in caso di dispersione o di distruzione non si fa luogo a duplicata. *Il Ministro* — A. SCIALOJA.

Circolare del Ministero di Grazia e Giustizia e dei Culti, in data 15 luglio 1866, div. 6ª, ai procuratori del Re.

Esenzione dalla tassa di bollo dei certificati che si presentano all' uffizio dello stato civile da persone povere ad oggetto di matrimonio.

Alcuni prefetti e procuratori del Re hanno fatto conoscere a questo ministero i frequenti ostacoli che incontrano alla celebrazione del matrimonio davanti all' uffiziale dello stato civile le persone che, stante la loro povertà, non sono in grado di sostenere la spesa per la tassa di bollo relativa ai certificati che esse devono presentare al detto uffiziale.

Gravissimi sarebbero gl' inconvenienti che potrebbero derivare dalle accennate difficoltà qualora non fossero subito rimosse.

A tale scopo il sottoscritto, d' accordo col ministero delle finanze, invita i signori procuratori del Re a volere tosto chiamare l' attenzione dei signori uffiziali dello stato civile sull' art. 25, N.° 25 della legge 21 aprile 1862, N° 586, sulle tasse di bollo (1), il quale tra gli atti che si possono stendere in carta libera annovera espressamente gli estratti dei registri dello stato civile ed alcuni altri certificati che si rilasciano alle persone povere, ed a volere significare agli uffiziali stessi che in virtù della disposizione contenuta nell' articolo succitato, essi non possono rifiutarsi dall' ammettere in carta libera i certificati che le persone povere loro presentano ad oggetto di matrimonio.

Pel Ministro — CESARINI.

Circolare del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio in data 22 agosto 1866, alle prefetture ed alle ispezioni forestali.

Norme da osservarsi per l' accettazione delle offerte di transazione in materia forestale.

Dallo esame degli stati delle contravvenzioni forestali questo ministero ha rilevato con dispiacere che

(1) Identico al N° 25 dell'art. 21 della nuova legge sul bollo 14 luglio 1866.

quelle alle quali si pone termine mediante componimento pecuniario raggiungono una cifra considerevole.

Ciò dà luogo ad un doppio inconveniente. L'uno si è di incoraggiare le devastazioni nei boschi, nella certezza per chi contravviene, che se non riesce a deludere la sorveglianza governativa, gli rimane la risorsa del pecuniario componimento che lascia quasi sempre il tornaconto del reato; l'altro si è di dare allo stato un minore introito, ciò che pregiudica lo interesse del pubblico erario.

Mosso da siffatte considerazioni questo ministero più volte ha prescritto agli agenti forestali di non dare parere favorevole sulle dimande di transazione se non nei casi in cni *speciali* e *vere* circostanze attenuanti assistessero l'accusato o quando l'esito del giudizio impegnato presentasse gravi dubbiezze.

Nonostante tali prescrizioni il ministero stesso ha dovuto convincersi, in seguito all' esame delle carte trasmessegli, che il più delle volte nessuna circostanza attenuante assisteva lo imputato e che qualche altra fiata si verificava il caso della recidività.

Ben sovente le autorità delegate a ricevere le offerte di transazioni hanno fatto conoscere di credersi in debito di accettarle *perchè la legge lo permette*.

Ciò rende necessario di dichiarare che con la facoltà concessa dalla legge non viene imposto l' obbligo di transigere, e che perciò questa facoltà deve essere usata non per rendere inefficace la legge stessa, e per incoraggiare i reati, ma per venire in soccorso di coloro a favore dei quali milita specialmente la buona fede e le altre circostanze attenuanti di cui sopra si è discorso.

Sulle quali cose questo ministero ha stimato di intrattenere i signori prefetti ed i signori ispettori perché vogliano, ciascuno per quanto li riguarda, concorrere ad impedire che lo inconveniente lamentato più oltre non abbia a verificarsi, non consentendo transazioni se non che nei soli casi in cui lo consigliano *vere* circostanze attenuanti, buona fede, e dubbio esito del giudizio.

Per il Ministro
OYTANA.

Circolare del Ministero delle Finanze, in data 27 agosto 1866 ai prefetti, sindaci, direttori, ispettori, ed agenti delle tasse.

Riduzione al decimo del loro ammontare delle ammende o multe incorse dai contribuenti.

Con decreto di S. A. R. il Luogotenente di S. M. in data del 15 corrente, *(riportato nella dispensa del 15 settembre)* furono ridotte al decimo del loro ammontare le multe incorse dai contribuenti per mancata od inesatta dichiarazione dei redditi di ricchezza mobile per l'imposta del 1865, dei fabbricati per quella del 1866 e delle rendite dei terreni nelle provincie di Piemonte e Liguria per l'imposta del 1865.

A scanso di ogni equivoco, crede il sottoscritto opportuno di dover dichiarare che la riduzione al decimo deve eseguirsi per tutte indistintamente le ammende o multe dai contribuenti incorse; e quindi anche per quelle incorse per aver fatta dichiarazione tardiva, o confermata o rettificata la dichiarazione fatta d'ufficio dallo agente delle tasse, avvegnachè anche tali multe derivino da mancata dichiarazione.

Per quei comuni, nei quali i ruoli dell' imposta di ricchezza mobile pel 1865 si trovassero già in riscossione, i direttori ordineranno agli agenti della riscossione di limitare al decimo del loro ammontare l'esazione delle ammende o multe. Se poi l' esazione fosse già in parte effettuata, e che fossero già riscosse multe, allora è d' uopo che siano prontamente restituiti ai contribuenti nove decimi delle multe riscosse.

I signori direttori inviteranno i signori sindaci ad avvertire i contribuenti del rispettivo comune che loro è dovuta siffatta restituzione.

Laddove i ruoli dell' imposta sui fabbricati non siano ultimati, gli agenti delle tasse non dovranno comprendere nei ruoli stessi le multe che per il decimo del loro ammontare.

Altrettanto si farà nelle provincie di Piemonte e Liguria a riguardo dei ruoli non ultimati dei terreni.

Se i ruoli siano ultimati, ma non messi in riscossione, sarà ridotta ad un decimo la somma iscritta nella colonna delle multe; e la differenza sarà dedotta dalla cifra inscritta nella colonna del totale. Le nuove cifre saranno possibilmente scritte in inchiostro rosso; od anche con inchiostro nero, in modo però che lascino sempre visibili le primitive cifre inscritte nei ruoli.

I signori direttori dovranno curare che per parte degli agenti delle tasse e degli esattori siano osservate le presenti disposizioni.

Pel Ministro
G. FINALI.

Circolare del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio in data 5 settembre 1866 ai prefetti.

Rielezione dei membri delle camere di commercio.

Spirando fra breve il biennio dell' epoca della prima composizione delle camere di commercio, a norma dell' articolo 7 della legge 6 luglio 1862, s' approssima il tempo della rielezione della metà dei membri, che presentemente ne fanno parte. In quest' occasione il ministero trova opportuno il raccomandare ai signori prefetti tanto di vigilare a che dette elezioni abbiano a seguire regolarmente ed in conformità alla legge, quanto di dar opera a che l' elezione si compia col concorso il più numeroso dei commercianti ed industriali, onde ogni classe di essi possa dirsi rappresentata ed ogni interesse abbia quindi ad avere sede e voce. È necessario che il ceto commerciale sia ben penetrato dell' utilità di questa istituzione, la quale già fin d' ora ebbe a produrre buoni risultati e che, ravvivata e bene alimentata, non può che darne de' maggiori in futuro.

L' Italia entra oggidì in una nuova fase, e lo sviluppo dei commerci e delle industrie debb' essere il principale suo compito: importa dunque che siano ben accertati i bisogni particolari dei singoli centri e piazze che al-

Digitized by Google

l' indirizzo degli affari e delle operazioni mercantili, presieda un numero di operose persone, le quali godano insieme la fiducia dei loro mandanti. Le istituzioni, che sono il frutto della libertà, debbono essere di continuo sorrette dal buon volere e dall'attività dei cittadini chiamati a concorrervi. L'energia di oguno vuol esser sollecita e ad ogni modo l'istituzione va sottratta al pericolo di venir meno al suo ufficio per lassitudine o per inerzia di elettori.

Lo scrivente si dirige alla nota solerzia dei signori prefetti, pregandoli a nulla ommettere tanto direttamente quanto in via indiretta, affinchè al prossimo rinnovamento delle camere di commercio comprese nelle provincie da essi amministrate, l' intervento degli interessati abbia ad essere ragguardevole e tale da dare alla rappresentanza eletta la base di un suffragio ampio e vitale.

Per il Ministro
OYTANA.

Circolare del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio in data 14 settembre 1866, ai prefetti.

Indennità spettanti agli agenti forestali.

È sorto il dubbio se le indennità dovute agli agenti forestali nelle provincie meridionali, per la compilazione del lavoro de' terreni a pendio prescritto dall'art. 22 della legge forestale 21 agosto 1826, debbano tuttora annoverarsi tra quelle obbligatorie a carico de' comuni a' termini dell'ultimo alinea dell'art. 116 della legge comunale e provinciale del 20 marzo 1865.

Questo ministero tenendo presente le disposizioni del cessato governo napolitano, del 13 maggio 1831, del 18 febbraio 1832, del 7 aprile 1833, del 20 marzo 1834, non che il R. rescritto del 31 dicembre 1837 ha creduto sentire il consiglio di stato.

Coerentemente all'avviso emesso da esso consiglio: Considerando che con la sovrana risoluzione del 31 dicembre 1837 si sarebbe ordinato che nella parte dei R. dominii al di là del Faro sia a spese de' comuni pagata ai guardia generali forestali una eguale indennità di viaggio, cioè come pel napolitano, per gli stati che si compilano de' terreni da rinsaldirsi o rimboschirsi a termini dell'art. 22 della legge forestale, perocchè comuni essendo le disposizioni della legge de' boschi, comuni i modi di esecuzione esser denno :: che cosiffatto provvedimento constata sufficientemente essere obbligatoria a' comuni della provincie meridionali la spesa di cui si tratta in senso dell'ultima alinea dell'art. 116 della legge del 20 marzo 1865.

Questo ministero notifica ai signori prefetti delle provincie meridionali, che ritiene obbligatorie pe' comuni di esse provincie le indennità di via agli uffiziali forestali per la compilazione degli stati delle terre a pendio prescritte dell'articolo 22 della legge forestale 21 agosto 1826.

Vogliano i signori prefetti compiacersi d' informarne i municipii delle respettive provincie, e di accusare intanto ricevuta della presente.

Per il Ministro — OYTANA.

Circolare del Ministero dell' Interno (Direzione generale amministrativa) in data 25 settembre 1866, div. 5ª, sez. 2ª. nº 59, ai prefetti.

Rogito degli atti di interesse comunale.

In risoluzione di alcuni dubbi sollevati da qualche prefettura, questo ministero, di concerto con quello di grazia e giustizia, ebbe a dichiarare che la patente, di cui debbono essere muniti a termini dell'art. 18 del regolamento 8 giugno 1865 N. 2321, coloro che aspirano alla nomina di segretario comunale, non dispensava tali impiegati dall'obbligo di riportare una speciale autorizzazione del governo pel rogito degli atti dipendenti dall'amministrazione del comune, pei quali fosse richiesto il ministero di un pubblico notaio.

E ciò in base alla considerazione che se l'esame, e la patente dei segretari comunali possono bastare a far fede della loro attitudine nei rapporti esclusivi dell'amministrazione, non erano egualmente guarentigia sufficiente di tutte le altre qualità e requisiti che si richiedono, anche nell'interesse dei terzi, in chi sarebbe chiamato ad essere depositarlo della fede pubblica.

A meglio chiarire per altro un tale concetto, e prevenire ogni meno retta interpretazione sulla emessa disposizione crede il sottoscritto non inutile dichiarare ai signori prefetti che essa deve intendersi limitata a quelle provincie del regno in cui da speciali prescrizioni legislative è consentito l'autorizzare i segretari comunali al rogito di tutti gli atti e di qualsiasi contratto interessanti l'amministrazione municipale, e che nelle altre provincie se il difetto di special abilitazione *ad acta* impedisce che i segretari possono rogare tutti gli atti e contratti suddetti per i quali richiedesi il ministero notarile, non li priva però della facoltà di ricevere quelli tra essi, pei quali sono esplicitamente autorizzati dalla legge comunale, o da altra disposizione legislativa.

I signori prefetti sono pregati di portare quanto sopra a cognizione dei sotto-prefetti e sindaci per norma dei segretari comunali della rispettiva provincia, e di curarne l'osservanza nella contingenza dei casi.

Il Direttore Superiore
DEL CARRETTO.

Circolare del Ministero dell' Interno (Direzione generale amministrativa) in data 25 settembre 1866, div. 6ª, sez. 2ª, nº 57, ai prefetti.

Circa ai cognomi che si appongono ai trovatelli.

Da alcune informazioni testè ricevute dal ministero della guerra il sottoscritto ebbe luogo di osservare come l'uniformità del casato imposto ai trovatelli di uno stesso ospizio o di uno stesso comune generi di sovente effetti assai incresciosi, massime in rapporto alle leve.

Le difficoltà di accertare la loro identità personale non può che produrre errori ed equivoci; e più d'una volta è succeduto che fosse catturato come renitente colui che tale non era. E la ragione di ciò è facile a comprendersi, in quantochè apponendo ai trovatelli i

Digitized by Google

medesimi nomi di battesimo, e non potendosi sempre per via di figliazione l' uno dall' altro distinguere, è inevitabile la confusione.

Sebbene per disposizioni ormai antiche dei passati governi non dovrebbero più tali inconvenienti accadere, perchè fu dovunque da quelli provveduto di doversi imporre un cognome diverso e ciascuno degli esposti, nondimeno risulterebbe che in alcune provincie il riprovato sistema di questi omonimi dura tuttora.

Anzi risulterebbe, per di più, che pur anco in quelle provincie, dove si osserva la prescrizione del variare i casati, avvi alcun ospizio o comune in cui ai gettatelli vennero dati cognomi strani e tutt'affatto disformi dall'indole nativa della patria favella, come per esempio di *Ekasta, Echif, Lagable, Regak*, ec. riscontratisi in talune liste di leva.

Importando di far cessare questi sconci, si fa speciale invito a ciascuno dei signori prefetti di verificare se nella rispettiva provincia si mantengano tuttora pratiche e sistemi di simil genere, e provvedere che vengano smessi, richiamando in osservanza le prescritte discipline.

Il Direttore Superiore
DEL CARRETTO.

GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA

Guardie campestri - Interessi dei privati - Obbligatorietà - Spesa.

Può il consiglio comunale ordinare lo stabilimento delle guardie campestri nell' interesse generale anche dei privati proprietari, sebbene questa spesa non sia obbligatoria per legge.

Alla spesa delle guardie campestri, deve il comune provvedere nei modi consueti per le altre spese comunali.

Parere del Consiglio di Stato in data 5 maggio 1866, adottato.

La Sezione, ecc.,

Vista la deliberazione del comune di Rutigliano, 17 dicembre 1865, colla quale si stabilì che vi sia una guardia campestre a vantaggio di tutto l' agro del comune, obbligatoria pei privati, si formulò il relativo regolamento, si stanziarono lire 4000 per tale spesa da riscuotersi mediante centesimi addizionali sulla rispettiva proprietà fondiaria;

Vista la deliberazione della deputazione provinciale di Bari del 9 gennaio 1866, colla quale si negò l' approvazione, sia della somma suddetta stanziata in bilancio, sia del regolamento per l'attuazione di detta guardia campestre; perchè la custodia dei predii rustici deve lasciarsi ai privati proprietari, e non convertirsi in un fatto obbligatorio, ed in un' imposta, come pure perchè in ogni caso i centesimi addizionali per far fronte a questa imposta devono imporsi non soltanto sulla contribuzione fondiaria, ma anche sopra le altre contribuzioni dirette;

Visto il richiamo al Re, del consiglio comunale di Rutignano, col quale si chiede l' annullamento della decisione della deputazione provinciale, 9 gennaio ultimo scorso, siccome lesiva delle attribuzioni del comune;

Vista la relazione del ministero dell' interno 21 scorso aprile divisione V, sezione II, n° 1390, colla quale si chiede il parere del consiglio di stato sul predetto richiamo al Re del comune di Rutigliano;

Viste le altre carte della pratica;

Udito il relatore:

Considerato:

Che in ordine allo stabilimento della guardia campestre nell' interesse generale anche dei privati proprietari, se tale spesa non è obbligatoria per legge, può essere facoltativa, inquantochè non può negarsi al consiglio comunale l' attribuzione di esaminare e di apprezzare la vera necessità delle proprietà poste nel fondo comunale, e di provvedere alla loro tutela e difesa nell' interesse generale del comune colla guardia campestre;

Che a questo scopo tende il diritto accordato dall' articolo 87, n° 6 della legge 20 marzo 1865 al consiglio comunale di formare regolamenti per la polizia locale, sia urbana che rurale, e che nello stabilire il regolamento della polizia rurale, secondo l' articolo 68 del regolamento 8 giugno 1865 per l' esecuzione di detta legge comunale, si deve provvedere per impedire i passaggi abusivi, e prevenire i furti di campagna;

Che l' istituzione della guardia campestre costituisce appunto il mezzo più efficace per raggiungere quest'intento: perciò la facoltà del consiglio comunale di dotare il paese di questo comune beneficio trova pure appoggio nelle disposizioni della legge;

Che quindi in ordine all' istituzione di questa guardia può essere questione di apprezzamento nei suoi elementi, cioè quanto alle circostanze locali, ma non già del diritto del consiglio comunale di portare giudizio circa il vero interesse generale del comune, al quale devono pure sottoporsi i privati proprietari, poichè altrimenti si renderebbe impossibile questo potente mezzo di polizia rurale, e d' altronte la volontà privata non può opporsi al bene pubblico e generale:

Digitized by Google

Che perciò in tal parte non sussiste ed è lesiva delle attribuzioni del consiglio comunale di Rutigliano la decisione della deputazione provinciale di Bari, che nega al medesimo il diritto di stabilire una guardia campestre a vantaggio del territorio comunale e quindi anche delle proprietà private, e deve perciò essere annullata;

Che stabilita la guardia campestre, siccome richiesta dall'interesse generale del comune, ne segue che la spesa di L. 1000 riconosciuta necessaria pel servizio della medesima deve avere il carattere di qualunque altra spesa comunale, e farsi perciò fronte alla medesima coi proventi ottenuti secondo le regole generali del bilancio comunale, cioè coi redditi delle altre fonti d'imposta ed infine coi centesimi addizionali sopra tutte le imposte dirette, e non può ammettersi il sistema adottato dal consiglio comunale di Rutigliano di far fronte a questa spesa mediante un cespite nuovo d'imposta speciale, cioè con centesimi addizionali alla sola contribuzione fondiaria, il quale sistema di imposte d'altronde sarebbe escluso in modo esplicito dall'articolo 230 della legge comunale 20 marzo 1865;

Che quindi in tal parte è fondata la non approvazione della spesa comunale per parte della deputazione provinciale, la quale doveva perciò limitarsi a correggerla sotto questo punto di vista, dando le opportune norme al comune;

Che perciò è il caso che l'autorità amministrativa centrale provveda nel modo sopra indicato, e supplisca alla mancanza della deputazione provinciale di Bari;

Per questi motivi,

È di parere che si debba annullare la deliberazione della deputazione provinciale di Bari 9 gennaio 1866, della quale si tratta, che si approvi il regolamento e lo stanziamento in bilancio delle L. 1000 per la guardia campestre di Rutigliano, con che però si faccia fronte a queste spese, non con centesimi addizionali sulla sola contribuzione fondiaria, ma bensì coi proventi generali del comune ottenuti secondo le norme stabilite dall'articolo 118 della legge comunale, ed in caso di centesimi addizionali, siano questi aggiunti a tutte le contribuzioni dirette.

Veterinario - Stipendio - Provincia - Obbligatorietà.

Lo stipendio del veterinario non è compreso tra le spese obbligatorie provinciali.

I sovrani provvedimenti 27 *aprile* 1836 *e* 25 *agosto* 1852 *riguardanti la detta spesa a carico delle provincie debbono ritenersi quali determinazioni amministrative prese dal re di Napoli non come legislatore, ma come supremo amministratore delle provincie e possono essere modificate dall'autorità in cui è concentrata adesso l'amministrazione provinciale.*

Parere del Consiglio di Stato in data 22 agosto 1866, adottato.

La Sezione, ecc.;

Veduta la nota del ministero dell'interno del 9 agosto 1866, divisione V, sezione IV, n° 53172-10017, sul ricorso del consiglio provinciale di Chieti contro il decreto del prefetto del 7 dicembre 1865 che annullava la deliberazione di eliminare dal bilancio il fondo occorrente per lo stipendio del veterinario Pasquale Carosello;

Riveduta l'altra relazione del ministero stesso, divisione V, sezione IV, n° 28347-4811, in data 26 scorso aprile, col parere preparatorio emesso dalla sezione nell'adunanza 21 maggio successivo;

Vedute le carte e documenti annessi;

Sentito il relatore;

Ritenuto che a termini dell'articolo 174 della legge 20 marzo 1865 sull'amministrazione provinciale sono obbligatorie per la provincia le singole spese ivi enumerate e *generalmente* quelle *per gli altri titoli poste dalle leggi del regno* a carico della provincia;

Che l'ammessibilità del ricorso inoltrato dal consiglio provinciale di Chieti contro il decreto del prefetto portante annullamento della deliberazione per cui si rifiutò lo stanziamento in bilancio dell'onorario attribuito al veterinario Carosello, dipende dallo stabilire se tale spesa sia o no obbligatoria;

Che da nessuna legge in vigore pubblicata anteriormente, o posteriormente alla costituzione del regno d'Italia, è imposto l'onere alle provincie meridionali di stipendiare un veterinario, e quindi tale onere non espressamente enunciato nell'articolo 174 della legge provinciale, nemmanco può dirsi virtualmente compreso nella generica locuzione dell'ultimo alinea dell'articolo stesso;

Che i sovrani provvedimenti del 27 aprile 1836 e 25 agosto 1852, e le altre disposizioni allegate a sostegno dell'onere addossato alla provincia non possono tener luogo della legge richiesta dal citato articolo, e sono evidentemente determinazioni amministrative prese dal Re, non come legislatore, ma come supremo amministratore delle provincie,

Digitized by Google

e possono modificarsi dall' autorità in cui è concentrata in ora l'amministrazione provinciale;

Che l' indole di quei provvedimenti è chiarita dal richiamo che in essi si fa del voto del consiglio provinciale, e traspare meglio che in ogni altro dal rescritto del 25 agosto 1852, dove il Re nella sua qualità di supremo amministratore delle provincie impone al distretto di San Severo di pagare al veterinario Leonardo Del Re, non ostante la soppressione della condotta veterinaria, la somma a lui prima corrisposta a titolo di stipendio, ed ordina che per quelle provincie in cui *dietro il voto del consiglio provinciale* è stata sovranamente disposta la soppressione delle condotte veterinarie, ciò abbia luogo ad eseguirsi alla prima vacanza;

Che a difetto di legge si chiarisce facoltativa e non obbligatoria alle provincie la spesa del veterinario, e si appalesa fondato il reclamo del consiglio provinciale di Chieti;

Che in contrario non si può invocare nè il parere del consiglio di stato degli 11 gennaio, nè il reale decreto 2 febbraio 1862 per cui si manteneva nel bilancio provinciale di quell' anno lo stanziamento pel veterinario, poichè come si riscontra dalla nota del ministero dell' interno del 12 febbraio 1862 si faceva fondamento sulla necessità di non sconvolgere importanti pubblici servigi con turbare ordinamenti esistenti in attesa di una legislazione conforme per tutto il regno, in ora sopravvenuta;

Opina, che non sia obbligatoria alle provincie la spesa pella condotta veterinaria, e che facendo diritto al ricorso del consiglio provinciale di Chieti si debba annullare il decreto di quel prefetto in data del 7 dicembre 1865.

Spese Comunali - Pigione dell'Uffizio del Registro.

Il concorso dei comuni alla spese per la pigione dell'uffizio del registro non può essere che volontario, e l'essersi verificato una volta non importa un obbligo per gli anni ulteriori e molto meno la costituzione d'un consorzio.

Parere del Consiglio di Stato in data 25 luglio 1866, adottato.

La Sezione, ecc.,

Veduta la nota del ministero dell' interno del 13 corrente mese, divisione V, sezione II, n° 44635 4889, colla quale rimette per parere il ricorso del comune di Paduli (Benevento) contro il decreto del prefetto, che ripartiva fra varii comuni e mandamenti compresi nel distretto dell' ufficio del registro e del bollo di Benevento le spese occorse per l' anno 1865 ed anticipate dal comune di Benevento per pigione del locale, ed altri oggetti ad uso di detto ufficio;

Considerato che la direzione generale delle tasse e del demanio, colla nota del 26 caduto giugno, conviene che non vi sia legge nelle provincie meridionali, per la quale i comuni fossero obbligati a concorrere alle spese di locale ed altre dell' ufficio di registro del proprio distretto, e fu perciò che nell' interesse delle finanze spinse pratiche per ottenere volontariamente questo concorso, come difatti riuscì con molti comuni, e per l'anno 1864 lo stesso comune di Paduli pagò le sue rate;

Che però questo pagamento non può importare un obbligo per gli anni ulteriori e molto meno la costituzione di un consorzio che desse diritto al prefetto di fare un riparto delle spese;

Che se anche si trattasse di una spesa obbligatoria a carico del comune, avrebbe dovuto provvedervi la deputazione provinciale ai termini dell' articolo 141 e seguenti (legge 20 marzo 1865);

È d' avviso: Farsi diritto al ricorso del comune di Paduli ed annullarsi il decreto del prefetto di Benevento.

Spese facoltative - Spese di culto.

La deliberazione, che intende a ristabilire nel bilancio comunale una spesa facoltativa stata abolita, convien che porti menzione espressa e chiara della revoca che si fa della deliberazione con la quale la spesa predetta fu abolita; altrimenti è nulla.

Sebbene sia da ammettere che le spese di culto possano aver luogo nei bilanci comunali come spese facoltative, nondimeno ciò deve intendersi di quelle spese di culto le quali importano un servizio pubblico col dare alle popolazioni il modo di soddisfare al loro sentimento religioso, non di quelle spese le quali valgono soltanto a procurare al consiglio comunale il modo di fare per suo conto un atto di dimostrazione religiosa, che non abbia per le popolazioni nessun utile risultato.

Decreto della Prefettura di Ascoli Piceno in data 21 giugno 1866.

Il Prefetto ecc.;

Visto il verbale della seduta consigliare del municipio di Monterubbiano del 13 maggio 1866, in cui deliberava di rimettere in vigore a carico del

Digitized by Google

bilancio comunale le offerte a favore della Madonna del Soccorso;

Visto il decreto del sotto-prefetto del circondario di Fermo, del 1° giugno corrente, col quale sospendeva la detta deliberazione;

Visti gli articoli 221, 116, 117 della legge comunale e provinciale:

Ritenuto che come le offerte alla Madonna del Soccorso, delle quali si tratta, erano state abolite dal consiglio comunale di Monterubbiano in adunanza del 12 novembre 1863 con deliberazione divenuta esecutoria; così, per deliberare nelle debite forme il ristabilimento delle offerte stesse, conveniva che la deliberazione del 16 maggio 1866 portasse menzione espressa e chiara della revoca che si intendeva di fare della deliberazione del 12 novembre 1863: la qual menzione mancando, la deliberazione del 13 maggio 1866 si deve avere come non avvenuta, a termini dell'art. 221 della legge comunale e provinciale;

Ritenuto, in oltre, nel merito, che sebbene sia da ammettere che le spese di culto possano aver luogo ne' bilanci comunali come spese facoltative, nondimeno ciò deve intendersi di quelle spese di culto le quali importano un servigio pubblico col dare alle popolazioni il modo di soddisfare al loro sentimento religioso, non di quelle spese le quali, in sostanza, valgono soltanto a procurare al consiglio comunale il modo di fare per suo conto un atto di dimostrazione religiosa che, nell'ordine dei servigi pubblici amministrativi, non abbia per le popolazioni nessun utile risultato.

Decreta

È annullata la deliberazione 16 maggio 1866 con cui il consiglio comunale di Monterubbiano intese a ristabilire le offerte alla Madonna del Soccorso, abolite nel 12 novembre 1863.

Il signor sindaco è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Diritto di piazza - Regolamenti di Polizia - Peso e misura pubblica - Privativa - Coattività.

L'esercizio del diritto di piazza è subordinato ai regolamenti di polizia urbana.

Gli attributi del peso pubblico consistono nel fornire ai privati un pesamento autentico e garantito dalla fede pubblica nella sua esattezza e nel certificare il peso della derrata mercè apposito registro e il rilascio di bollette.

La privativa consiste in ciò che nessun privato possa nel comune tenere uno stabilimento di peso che sia posto, mercè correspettivo, al servizio del pubblico, offra le garanzie predette e verifichi i pagamenti; mentre la coattività consiste nel rendere indispensabile il ricorso al peso pubblico per chiunque venda la sua merce. I principii predetti si applicano alla misura del vino.

Sentenza della Corte d'Appello di Casale in data 17 aprile 1866.

La Corte, ecc.,

Ritenuto in fatto che Antonio Frascara, in virtù di convenzione 29 dicembre 1862 col municipio di Ovada, tenne in appalto per li anni 1863, 1864 e 1865 l'esercizio del dazio di consumo, del peso pubblico grosso e piccolo, della misura del vino e del diritto di piazza, ossia concessione di occupazione del suolo pubblico, mediante l'annuo prezzo di lire 8575;

Ritenuto che in seguito alla bolletta d'alloggio militare per lire 2931,31, non che le lire 30, spesa compulsiva spiccata contro di lui il 6 ottobre 1864 dall'esattore delle entrate comunali, Antonio Frascara iniziò la presente causa, in cui emanò la sentenza 19 giugno 1865 del consiglio di prefettura di Alessandria, cessato come tribunale amministrativo, e la sentenza 19 settembre 1865 di questa corte, che dichiarata nulla la sentenza del predetto consiglio ammise prima d'ogni cosa gli articoli di prova testimoniale e l'interrogatorio da Frascara dedotti;

Ritenuto che l'oggetto della causa si limita all'esercizio dei detti diritti di peso, di misura e di piazza, non parlandosi di quello del dazio consumo, esercizio dipendente dai regolamenti municipali approvati col R. decreto 28 gennaio 1859 in conformità della legge comunale 7 ottobre 1848, che coll'art. 129 dava facoltà ai comuni di dare in appalto l'esercizio con privativa del diritto di peso pubblico e di misura pubblica, purchè non vestissero carattere coattivo e di imporre una tassa per le occupazioni del suolo pubblico, con che venisse unicamente ragguagliata alla estensione del sito occupato ed alla posizione più o meno favorevole per lo smercio;

Ritenuto che la complessiva indennità proposta dall'appaltatore Frascara verso il comune manca, per confessione del medesimo, di fondamento rispetto al peso piccolo, non avendo le deposizioni dei testimoni fornito alcun dato favorevole al di lui intento in ordine ai vizii ed al discredito del peso stesso, che Frascara aveva assunto di provare, come quelli che avessero dissuaso i privati dal ricorrere al medesimo;

Digitized by Google

Atteso circa l'esercizio del peso grosso che dal detto dei testimoni e dalle risposte del sindaco si raccoglie che furono sin dal principio dell'appalto fatte instanze per la correzione di alcune imperfezioni del peso grosso; che le riparazioni si fecero entro i primi tre mesi; che non fu mai interrotto o pregiudicato l'uso del peso, se non quando s' introdussero secondo il desiderio dell'appaltatore miglioramenti che richiesero una sospensione eccedente di alcuni giorni i quindici presunti; ma ciò avvenne in tempi e modi stabiliti d'accordo collo stesso appaltatore; e quindi non può nemmeno per questo capo ravvisarsi fondata la domanda di indennità, tanto più che le deposizioni dei testimoni non riescono a stabilire che i privati ricorrenti al peso abbiano mosso positive lagnanze specifiche circa la inesattezza del peso e non piuttosto del pesatore, od abbiano cessato di ricorrervi;

Atteso in effetto, che il peso grosso non può a meno di andar soggetto coll'uso ad imperfezioni ed anche a guasti, e che l'appaltatore deve sopportare, secondo i generali principii del diritto quelle leggiere privazioni ed incomodi che siano necessarii per le riparazioni occorrenti, e che rimane escluso che il comune si debba tenere in colpa di non averle in tempo debito eseguite, o di avere col proprio fatto od ommissione o trascuranza impedito l'appaltatore nell' esercizio del peso;

Atteso circa il deposito di grani che da Frascara si lamentò dal magazzino daziario trasferito nel gennaio 1864 in una bottega privata, nella quale si faceva uso di pesi particolari; che per quanto sia stabilito il fatto non poteva nascerne ragione di risarcimento se non quando avesse il carattere di una contravvenzione; epperò osta alle relative instanze di indennità dallo appaltatore proposte verso il comune in lire 20 per ciascun giorno in cui durò il detto smercio, il di lui recesso 7 gennaio stesso dalla querela porta per la contravvenzione che si fosse commessa ai regolamenti sovracitati; recesso, che unito alla promessa dei pretesi contravventori di cessare dal fatto querelato, fa presumere la composizione del danno al contravventore: senza che occorra di notare che il detto di alcuni consiglieri del comune potersi dal comune stesso consentire una indennità di lire 40, mentre non basta a chiarire la ragione di risarcimento invocata da Frascara, dimostra di per sè la tenuità del danno del quale in ogni caso si sarebbe trattato, e come non altrimenti Frascara avrebbe potuto rivolgersi al comune se non quando il medesimo avesse promesso in ordine al fatto dei privati ciò che giuridicamente non si potesse conseguire;

Attesochè se oggetto dei regolamenti di polizia urbana è l'assegnare i siti pubblici per l'esposizione di varii generi di derrate e merci, da questi non può trarre l'appaltatore del diritto di piazza alcuna ragione per accrescere le proprie riscossioni, le quali dipendono dalla effettiva occupazione del suolo pubblico, nè possono aver luogo se questa non avvenga per volontario fatto di chi espone la sua merce, ma egli deve allo incontro considerare l'esercizio del diritto di piazza come subordinato ai regolamenti di polizia in quanto fissano i luoghi dei mercati e delle fiere; — laonde è lecito ai privati il rinunciare alla pubblica mostra della propria merce e lo astenersi dallo occupare per questo fine il suolo pubblico per esso determinato per quanto riguarda il diritto di piazza, senza che da ciò nasca ragione d'indennità all'appaltatore verso il municipio;

Atteso in ordine agli articoli dedotti dal Frascara dal n.° 3 all'8, che due fatti egli comprendeva tra loro distinti, cioè l'uso per parte dei privati di pesi messi da privati, messi a disposizione del pubblico in varii cortili a danno del peso pubblico tenuto dall'appaltatore; l'altro della irregolarità ed inesattezza dei pesi medesimi, e di questo secondo fatto non ha da occuparsi la corte come quello che pur sussistendo non dà luogo a veruna ragione di indennità a favore del Frascara verso il comune appaltante;

Atteso in ordine al primo fatto che fu bensì provato che molti ed in varii luoghi pubblici per la vendita delle loro derrate si servirono di pesi particolari o proprii o da altri somministrati, senza ricorrere al peso pubblico, tenuto dall'appaltatore, ma non fu menomamente accertato che vi fossero pesi stabiliti a disposizione del pubblico, e che per l'uso dei medesimi si riscuotesse un particolare correspettivo;

Attesochè dalla sentenza 10 aprile 1865 del giudice del mandamento di Ovada emerge che per cura del sindaco furono denunciati come contravventori molti che si valsero di pesi privati per le merci e derrate da essi recate in mostra per vendere, e che i medesimi furono assolti sul fondamento che la legge comunale sia del 7 ottobre 1848, sia del 28 ottobre 1859 non consente che la libertà del commercio sia in siffatta guisa inceppata;

Atteso in diritto che Frascara esercitava l'appalto sulla base del già citato regolamento 28 gennaio 1859, il quale era subordinato alla legge

Digitized by Google

7 ottobre 1848, e così godeva di una privativa che doveva essere scevra di qualunque carattere coattivo;

Attesochè gli attributi del peso pubblico consistono in ciò di fornire ai privati un pesamento autentico e garantito dalla fede pubblica nella sua esattezza e di certificare il peso della derrata mercè apposito registro, e il rilascio di bollette, e la privativa consiste in ciò che nessun privato possa nel comune tenere uno stabilimento di peso che sia posto mercè correspettivo al servizio del pubblico, offra le medesime garantie e certifichi i pesamenti, mentre la coattività consiste nel rendere indispensabile il ricorso al peso pubblico per chiunque venda la sua merce;

Attesochè il regolamento municipale garantisce la privativa; ma soggetta alla tassa divisata nell' annessa tariffa solo chiunque *vorrà* far pesare merci o derrate, e così esclude ogni ragione dell' appaltatore verso chi non voglia far pesare, mentre gli salva ogni diritto verso chi assumesse di pesare le merci altrui nelle condizioni sovra spiegate; laonde a buon diritto il giudice di mandamento dichiarò mancare nei fatti a lui denunciati gli estremi della contravvenzione;

Attesochè manca per conseguenza la prova di quella concorrenza che la sentenza di questa corte aveva in mira nello ammettere colla clausola prima di ogni cosa i relativi articoli di prova testimoniale, e diviene superfluo lo esaminare se il municipio abbia dal suo canto trascurato di mantenere all' appaltatore la integrità dell' esercizio della privativa, tanto più che sulle denuncie allegate da Frascara come fatte ripetutamente e formalmente da lui vaghi ed incerti risultarono i riscontri, e la sentenza del giudice dimostra che il sindaco nello accusare le contravvenzioni andò persino oltre i limiti della privativa.

Attesochè gli stessi principii e le stesse considerazioni si applicano alla misura del vino, e le disposizioni avutesi sul nono articolo escludendo anche esse che siasi da privati messa a servizio del pubblico mediante correspettivo la misura del vino col rilascio di autentici attestati della misura, essendo invece risultato che volontariamente i venditori e i compratori si astennero dal richiedere la garantia della misura pubblica che costituisce la privativa data in esercizio al Frascara;

Attesochè i capitoli dell' appalto escludono che il municipio avesse obbligo di fornire all' appaltatore le misure pel vino, mentre fanno espressa menzione del peso grosso e del piccolo che gli furono rimessi;

Attesochè falliti al paragone delle prove i fondamenti dei richiami promossi da Frascara contro il municipio di Ovada in ordine allo esercizio dell' appalto dei diritti sulla occupazione del suolo pubblico, sulle privative di peso e di misura, ne segue che manchi la ragione pretesa ad una riduzione del prezzo di appalto, il quale fu a lui conceduto per annue lire 8575 per privata trattativa dopo gli infruttuosi tentativi dell' asta pubblica sulla base di un prezzo di lire 10 mila, spirando l' appalto per lire 12 mila dato al Moiso; — Che se i ribassi accennati già dimostrano come il municipio ed il Frascara si fossero fatto carico della giuridica definizione della portata della privativa su cui nell' appalto Moiso erasi fatto per avventura più largo assegnamento, e se tuttavia abbia il Frascara luogo di lamentare un esito svantaggioso, egli non può riversarne le dannose conseguenze sul municipio che non venne meno dal proprio canto alle obbligazioni contratte, e dee subirle come derivanti dal non avere il successo corrisposto alle di lui previsioni;

Atteso perciò che non accade discendere allo esame della conclusione di Frascara circa i modi e le basi della determinazione della indennità non dovuta;

Attesochè il municipio conchiudeva in appello domandando il pagamento della somma di lire 2961, 31 risultante dalla bolletta 6 ottobre 1864 dell' esattore, in rettificazione del dispositivo della sentenza 19 giugno 1865, del consiglio di prefettura di Alessandria, e dopo la sentenza 19 settembre di questa corte conchiuse esprimendo la somma di lire 2932,28, senza dar ragione della differenza, e quindi non può non riputarsi inesatta la seconda domanda;

Attesochè la somma del debito per cui era ingiunto Frascara era quella di lire 2931,31 ed a questa si aggiunge l' altra di lire 30 per ispese di compulsione;

Epperò, non tenuto conto di quest' aggiunta che perdè la sua ragione di esistere a fronte della opposizione mossa in giudicio da Frascara, resta la somma suddetta di lire 2931,31, non quella di lire 2932,28;

Per questi motivi

La Corte

Reietta ogni contraria e maggiore instanza e deduzione, dichiara Frascara Antonio tenuto al pagamento a favore del comune di Ovada della somma di lire 2931, 31 cogli interessi dalla domanda giudiciale.

Digitized by Google

Ricorso - Interesse collettivo - Interesse individuale. Riparto dei consiglieri.

Secondo i principii generali ai quali s' informa la legge comunale e per l' espressa disposizione degli articoli 143 e 231 il diritto a ricorrere contro deliberazioni della deputazione provinciale per materie riguardanti il comune o l' interesse collettivo dei suoi abitanti appartiene esclusivamente al consiglio comunale e non può essere esercitato dai privati ancorchè rivestiti della qualità di consiglieri comunali.

Questo diritto non appartiene neppure alla giunta municipale, meno il caso d' urgenza p. es. la decadenza dei termini.

Il riparto pei consiglieri comunali è d' interesse collettivo e non individuale e non è ammissibile per esso il ricorso dei privati.

Parere del Consiglio di Stato in data 18 luglio 1866, adottato.

La Sezione, ecc.,

Vedute le relazioni del ministero dell' interno del 30 marzo e 29 giugno 1866, divisione V, sezione II, n° 43142-8220, riguardanti il ricorso prodotto da alcuni consiglieri, ed estimati del comune di Costa Serina (provincia di Bergamo) contro decreto del 27 luglio 1865, di quella deputazione provinciale, che sulle istanze degli abitanti della borgata Assunzione ordinava il riparto dei consiglieri comunali tra le frazioni anzidette e il capoluogo Costa Serina secondo la rispettiva popolazione;

Udito il relatore;

Considerando, che secondo i principii generali ai quali s' informa la legge comunale, e per le espresse disposizioni degli articolo 143 e 231 il diritto a ricorrere contro le deliberazioni della deputazione provinciale per materie riguardanti il comune, o l' interesse collettivo de' suoi abitanti si appartiene esclusivamente al consiglio comunale, e non può essere esercitato dai privati ancorchè rivestiti delle qualità di consiglieri comunali. Neanco può esercitarsi dalla giunta municipale, meno i casi d' urgenza come di decadenza di termini, e quando sia impossibile la riunione del consiglio comunale;

Considerato, che il riparto dei consiglieri comunali è d' interesse collettivo e non individuale de' privati, e però non è ammissibile il ricorso di che si tratta stato prodotto da individui, alcuni dei quali si aveano la qualità di assessori e di consiglieri comunali, ma non potevano agire, ne agivano come corpo legittimamente costituito e deliberante; e quindi il loro reclamo deve ritenersi e giudicarsi come quello di qualsiasi altro privato.

Aggiungesi che in esecuzione del decreto contro cui si ricorre, si è già proceduto alle nuove elezioni del consiglio comunale di Costa Serina, e questo si trova regolarmente insediato, talchè è venuta anche meno nei ricorrenti la qualità di consiglieri e di assessori;

Per tali considerazioni, è d'avviso: di non potersi ammettere il ricorso del 20 ottobre 1865.

Strade vicinali - Competenza amministrativa - Competenza giudiziaria.

La competenza amministrativa per la conservazione e riparazione delle strade vicinali è chiaramente stabilita dal disposto degli articoli 51 e 52 della legge 20 marzo 1865 all. F. sui lavori pubblici, i quali escludono l' intervento del consiglio provinciale e in via ordinaria anche del ministero.

L' autorità giudiziaria non interviene in alcuna guisa nelle deliberazioni relative alle opere da eseguire, e non interviene direttamente nemmeno nel riparto della spesa, il quale può rimanere modificato soltanto in conseguenza del giudizio al quale si ricorre pel rimborso a norma dell' articolo 52.

Ai consorzi per le strade vicinali non sono applicabili le regole stabilite dalla legge dei lavori pubblici sui consorzi per le strade comunali e per i lavori idraulici.

Quando il consorzio per una strada vicinale fosse ordinato e reso esecutivo, e si dovesse provvedere alla sua amministrazione, sarebbero applicabili l' articolo 47 della legge sui lavori pubblici per il consiglio amministrativo e l' articolo 48 per l'ordine della vigilanza della tutela.

Parere del Consiglio di Stato in data 7 luglio 1866, adottato.

Il Consiglio, ecc.,

Veduta la relazione del ministero dei lavori pubblici del 15 giugno 1866, direzione acque e strade, divisione IV, sezione IV, n° 4827, colla quale chiede il parere delle sezioni riunite intorno alla competenza di stabilire il riparto delle spese per le strade vicinali;

Veduto il parere della sezione dell' interno del 22 aprile 1866, col quale opinava per l' annullamento di un decreto della deputazione provinciale

di Torino oppugnato da utenti della strada vicinale di Pinerolo detta della Vigna, o delle Fornaci;

Udito il relatore;

È da premettere che fra gli utenti di quella strada vicinale convocati nell'adunanza del 4 marzo 1865 alcuni si opposero al concorso della spesa pel terzo tronco, riferendosi ad una transazione avvenuta nel 1845;

Che la maggioranza degli utenti rigettò l'opposizione, dispose la formazione de'ruoli ed incaricò una commissione per gli appalti e per terminare una vertenza;

Che i reclami degli opponenti furono respinti dalla commissione, dalla giunta municipale, e dalla deputazione provinciale, essendosi ritenuta regolare la procedura, ed efficace la deliberazione presa dagli utenti intorno al riparto delle spese;

Che essendosi ricorso per l'effetto dell'articolo 9 della legge, il consiglio di stato ebbe a considerare come i soli riparti stabiliti in virtù dell'articolo 53 della nuova legge sulle opere pubbliche fossero obbligatorii, e come per la stessa legge la giunta comunale fosse chiamata o ad eseguire le risoluzioni del consiglio a norma dell'articolo 52 od a provvedere per la formazione di una consorzio e a deciderne le questioni a norma dell'articolo 54, onde non aveva facoltà di ordinare l'esecuzione di ruoli fatti da una commissione eletta con mandato circoscritto ad altre incumbenze;

Che senza interloquire sul merito della pretesa transazione si opinava per l'annullamento del decreto, col quale la deputazione provinciale rigettava i fatti richiami;

Che il ministero *trattandosi di una questione di principii e di una soluzione che stabilir deve un precedente da cui prender norma per ogni caso simile che in avvenire si potrà presentare*, chiede il voto del consiglio di stato sui dubbi che la materia può presentare, i quali sostanzialmente si riassumono nei seguenti punti:

1° Sulla legittimità delle deliberazioni degli utenti, delle giunte municipali e delle deputazioni provinciali;

2° Sui limiti della ingerenza di ciascuno, non esclusa quella del ministero dei lavori pubblici per le questioni che sono relative alle strade vicinali, e *sembrano abbandonate alla sorveglianza ed alla tutela delle deputazioni e de' consigli provinciali senz' altro appello quando non sia costituito il regolare consorzio che pare facoltativo e non obbligatorio;*

3° Sul dubbio di applicare alle strade vicinali, non prescrivendo per esse la legge *in modo assoluto la costituzione di un consorzio*, le discipline prescritte intorno ai consorzi pei lavori delle strade comunali e pei lavori idraulici;

Per riconoscere la legittimità delle deliberazioni prese dagli utenti, dalla giunta municipale e dalla deputazione provinciale saranno da esaminare nei casi speciali quelle medesime deliberazioni in rapporto colla legge vigente sulle opere pubbliche;

Dall'articolo 55 è disposto che la riparazione e conservazione delle strade vicinali è a carico degli utenti, e che il municipio concorre alla spesa per le strade più importanti.

Codesto concorso può dare occasione ad una divergenza fra il municipio e gl'interessati; la divergenza può nascere intorno all'obbligo di contribuire per la qualità ed importanza della strada e intorno alla quota del contributo, e spetta alla deputazione provinciale il decidere.

La ingerenza degli utenti, del sindaco, del consiglio, della giunta municipale e della deputazione provinciale sono determinate dall'articolo 52.

Il sindaco chiama gli utenti per deliberare intorno ai modi di dare esecuzione all'opera riconosciuta necessaria e intorno al riparto delle spese. Il consiglio comunale risolve qualora non sia intervenuta la metà degli utenti, o la maggioranza degli intervenuti non abbia deliberato, o la presa deliberazione non sia stata eseguita. La giunta provvede d'ufficio all'esecuzione dei lavori, se non vennero eseguiti entro il termine stabilito dal consiglio e contro la deliberazione di questo è ammesso il ricorso alla deputazione provinciale.

Tuttociò apparisce abbastanza chiaro nei rapporti della competenza amministrativa per la quale rimane escluso l'intervento del ministero.

Intorno alla competenza giudiziaria il dubbio che potrebbe nascere, mentre si dispone che la deputazione provinciale decide definitivamente e che agli interessati rimane salvo il diritto di chiamare gli altri utenti in giudizio, cesserebbe ben tosto col riflettere che la deputazione provinciale decide definitivamente laddove si ricorre contro al consiglio, il quale può avere deliberato tanto sul modo di eseguire le opere quanto sul riparto della spesa. Si tratta quindi di provvedere ad un interesse di ordine amministrativo senza pregiudizio dei diritti ai quali si allude dall'articolo 51 in riguardo al carico da sostenere e dall'articolo 52 in riguardo a titoli di rimborso.

L'ultimo paragrafo dell'articolo 52 volendo riservato il diritto degli interessati di chiamare gli altri utenti in giudizio pel rimborso della spesa

Digitized by Google

viene chiarito e confermato dal successivo art. 53 pel quale il riparto fra gli utenti resta obbligatorio, finchè a norma de' casi riferiti *non sia modificato o nella riunione degli interessati o del consiglio comunale o della deputazione provinciale o in conseguenza di sentenza giudiziale.*

L' autorità giudiziaria non interviene in alcuna guisa nella deliberazione relativa alle opere da eseguire, e non interviene direttamente nemmeno nel riparto della spesa, il quale può rimanere modificato soltanto in conseguenza del giudizio al quale si ricorre pel rimborso a norma dell' articolo 52.

Sul terzo quesito é da considerare che la costituzione di un consorzio permanente può essere resa obbligatoria nei termini stabiliti dall' art. 54, vale a dire per deliberazione del consiglio comunale se il comune concorra nella spesa o per richiesta di utenti i quali rappresentino il terzo del contributo provvedendosi dalla giunta municipale alla formazione dei consorzi medesimi e decidendosi le questioni salvo ricorso alla deputazione.

Muovendosi poi un dubbio in riguardo all' applicare ai consorzi per le strade vicinali le discipline prescritte per le strade comunali e pei lavori idraulici, è da considerare che provvedendosi dall' articolo 54 alla costituzione definitiva dei consorzi per le strade vicinali non si possono ritenere applicabili gli articoli 43, 44 e 45 relativi alla costituzione dei consorzi per le strade comunali e gli articoli 108, 109 e 110 relativi ai consorzi per lavori idraulici.

Ma quando il consorzio fosse ordinato e reso esecutivo e dovesse provvedere all'amministrazione del medesimo, allora sarebbero applicabili l' articolo 48 per l' ordine della vigilanza e della tutela, essendo anche per la minore corrispondenza ed analogia meno opportuno di riferirsi agli altri articoli, i quali trattano in modo speciale de' consorzi pei lavori idraulici.

Riguardo poi al caso speciale della strada vicinale in territorio di Pinerolo è vero che l' autorità comunale e la provinciale operarono illegalmente perchè fuori dei casi contemplati dalla legge.

Tale é l' avviso della sezione intorno ai quesiti proposti dal ministero dei lavori pubblici colla nota del 15 giugno 1866.

Tassa sulle bestie bovine da tiro.

Per l' art. 118, *alinea* 4, *della legge comunale* 20 *marzo* 1865 *potendo i comuni imporre una tassa* sulle bestie da tiro, da sella o da soma, *devonsi ritenere comprese fra queste anche le* bestie bovine da tiro. — *Quindi è valida quella deliberazione con cui fosse stabilita una tassa sulle bestie bovine da tiro* (1).

Parere del Consiglio di Stato in data 31 luglio 1866, adottato.

La Sezione, ecc.,

Visto il processo verbale della seduta 23 novembre 1865 del consiglio comunale di Radicondoli, nella quale venne deliberata una tassa sulle bestie bovine da tiro ed inscritta quindi in bilancio l' entrata di L. 3000;

Visti i processi verbali delle successive sedute del 27 dicembre 1865 e 15 gennaio 1866, in cui lo stesso consiglio adottò il regolamento per l' imposizione e la riscossione della tassa;

Visto il decreto 16 febbraio 1866 della deputazione provinciale di Siena, col quale venne rigettato il regolamento medesimo;

Visto il ricorso al Re in data 22 marzo, col quale il consiglio comunale di Radicondoli insta per l'annullamento del decreto e per l'approvazione del regolamento suddetto;

Vista la relazione del ministero delle finanze (segretariato generale) in data 20 giugno p. p., colla quale si chiede il parere del consiglio di stato sul merito di tale ricorso;

Visti tutti i documenti della pratica;

Udito il relatore;

Considerato che per l' art. 118 della legge comunale e provinciale possono i comuni stabilire

(1) Crediamo utile di mettere in avvertenza i nostri lettori su questa massima affatto nuova, la quale cambia così la giurisprudenza finora adottata sulla materia, e che, a dir vero, noi persistiamo a credere la più logica. — Ammettiamo che la locuzione della legge comunale non sia troppo chiara, ma é certo che il legislatore non ha avuto in mira di gravare con questa disposizione l'agricoltura già oberata di altri carichi. Coll' alinea 4 dell' art. 118 non solo non si intese di colpire altri animali fuor quelli ivi indicati, cioè le sole bestie di razza cavallina ed asinina, impiegate essenzialmente nei trasporti, ma volle anche fare fra questi animali una qualche eccezione. Diffatti il ministero delle finanze con nota 3 giugno 1855 osservava « che fra le bestie tassabili a termini del § 5 dell'art. 129 della legge comunale 7 ottobre 1848 (*identico all' alinea 4 dell' art.* 118 *della legge vigente*) non solo non sono classificabili le vacche, i vitelli, i maiali, capretti e simili, ma non vi si possono nemmeno comprendere i buoi, perocchè i medesimi essendo impiegati quasi esclusivamente nei lavori inerenti all' agricoltura, debbono andare esenti da ogni balzello, onde non aggravarla da straordinari pesi. E (soggiungeva) converrà pertanto che questa tassa sia limitata ai soli *cavalli, muli* ed *asini*. » — E la decisione del ministero delle finanze, data nel 1855, ci pare, ripetiamo, più consentanea e più logica della nuova massima ora adottata.

Digitized by Google

le imposte ivi menzionate, fra le quali vedesi al num. 4 annoverata la tassa sulle bestie da tiro, e che non si potrebbe ammettere distinzione fra le bestie bovine e le altre;

Considerato che il regolamento, di cui si tratta, per l'attivazione di quella tassa, proposta dal consiglio comunale di Radicondoli, è nelle disposizioni di ciascuno dei dieci articoli di cui si compone, conforme ai principii ed alle norme da seguirsi in materia di imposte dirette;

Considerato, ciò stante, che privo di legale fondamento si appalesa il denunciato decreto della deputazione provinciale, la quale invece di addurre i motivi della denegata approvazione si restrinse ad osservare vagamente e genericamente, che la stessa, deliberata dal municipio di Radicondoli, sarebbe contraria alla lettera ed allo spirito della legge;

Per queste considerazioni, è d'avviso:

Che, con decreto reale, da emanare a relazione del ministero dell'interno, si debba annullare l'impugnato decreto della deputazione provinciale di Siena ed approvare il regolamento adottato dal consiglio comunale di Radicondoli, per la tassa sulle bestie bovine da tiro.

Guardie municipali e campestri – Nomina e licenziamento – Approvazione governativa.

Le guardie municipali e campestri sono veri impiegati dei comuni e per la loro nomina e licenziamento non fa di mestieri dell'approvazione governativa.

Parere del Consiglio di Stato, in data 10 luglio 1866, adottato.

La Sezione, ecc.,

Veduta la relazione del ministero dell'interno delli 23 giugno 1866, div. IV, sez. I, num. 39158-13919, colla quale interpretando gli articoli 87 e 93 della legge comunale e provinciale ritiene che le guardie municipali e campestri non sieno da considerare come veri impiegati dei comuni e che per la nomina e pel licenziamento di esse sia necessaria l'approvazione governativa.

Udito il relatore;

È prima di tutto da notare che gli argomenti allegati nella relazione ministeriale a sostegno del nuovo sistema d'interpretazione ora proposto si possono ridurre a questi capi principali:

1. Le guardie campestri e municipali sono stipendiati dal comune a norma degli art. 87 e 93 della legge comunale perchè l'articolo 87 non può comprendere fra gl'impiegati le guardie predette le quali prestano servizii fuori dell'ufficio e della segreteria, e sono agenti incaricati della forza pubblica per l'osservanza dei regolamenti, e perchè l'art. 93 non acconsente di confondere i serventi del comune cogli agenti della forza pubblica;

2. Gli articoli 87 e 93 della legge sopra citata si devono spiegare colle precedenti istruzioni mantenute in vigore, rammentandosi a questo proposito le istruzioni 1° aprile 1838, *già vigenti nelle antiche provincie;*

3. Il servizio delle guardie campestri e municipali si estende ad interessi di ordine pubblico come sono la economia dei boschi, la polizia, la sanità, ecc. Soggiungendosi non potersi concepire che un processo verbale compilato da esse faccia fede in giudizio qualora i cittadini non sappiano con certezza che gli agenti predetti vennero riconosciuti dal governo;

4. Le guardie campesti possono essere incaricate della vigilanza boschiva, e quindi per la nomina delle *guardie campestri e municipali* si potrebbe applicare il sistema *quasi universalmente* applicato nelle varie provincie del regno facendosi la nomina dalle giunte, e concedendosi la patente dall'autorità politica, la quale pure interverrebbe nei casi di licenziamento, sospensione e destituzione;

5. Un tale procedimento si ritiene corroborato dall'art. 17 della legge sulla pubblica sicurezza, in virtù del quale il prefetto approverebbe le nomine che *sono revocabili come si osserva per le guardie dei privati;*

6. L'amministrazione della pubblica sicurezza dipende dal ministero dell'interno, il quale per le facoltà concedute dall'art. 30 della legge sulla sicurezza pubblica *non potrebbe rimanere estraneo alla nomina degli agenti municipali non solo pel loro numero, ma ancora per le qualità personali dei medesimi.*

Gli argomenti allegati per introdurre un sistema d'interpretazione e di applicazione affatto diverso dagli introdotti ed applicati fino ad ora in riguardo alla nomina, ai regolamenti ed al congedo delle guardie municipali e campestri lasciano luogo a considerare, che mentre si tratta di guardie nominate e stipendiate dal comune sarebbe difficile comprendere come si vogliano escluse dal novero degli impiegati comunali. Il prestare servizio al comune fuori dell'ufficio e della segreteria non porge occasione a negare la qualità d'impiegato del comune, e se alcuni im-

Digitized by Google

piegati comunali sono pure agenti della forza pubblica non è da supporre che s' intenda di conchiudere per una specie d' incompatibilità, laddove quei due uffici vengono uniti in forza di legge.

Gli articoli 87 e 93 della legge comunale e provinciale applicata a tutto il regno si spiegano abbastanza pel loro concetto, ma occorrendo di interpretarli in caso di dubbio o di controversia non si potrebbe mai ricorrere ad istruzioni *già vigenti nelle antiche provincie*, quasichè fossero poi state pubblicate e mantenute in vigore in tutte le provincie d' Italia.

Se la legge comunale con l'art. 144 ammette fino a prova contraria il giuramento degli agenti del comune per l'accertamento delle semplici contravvenzioni, e se la legge sulla pubblica sicurezza considera come agenti di pubblica sicurezza non solo le guardie di pubblica sicurezza nominate dal prefetto a norma dell'art. 5 ma ben anche le guardie forestali campestri e municipali, non sembra che molto rimanga a disputare intorno alle qualità dalla legge attribuite e riconosciute.

Fosse pure universalmente e non già *quasi universalmente* applicato nelle varie provincie del regno il sistema di conferire alla giunta la nomina delle guardie boschive coll'approvazione dell'autorità politica; da ciò non deriverebbe per necessaria e legittima conseguenza che il sistema applicato alle guardie boschive si debba applicare alle guardie campestri incaricate talvolta della vigilanza boschiva, ed estendere alle nomine delle guardie municipali ed ai casi di licenziamento, sospensione e destituzione.

Il sistema proposto non è corrobato dall'art. 47 ma è contraddetto dall'art. 7 della legge di pubblica sicurezza la quale non acconsente di equiparare le condizioni delle guardie dei comuni colla condizione delle guardie nominate dai privati, per le quali appunto dalla legge si richiede l'approvazione del prefetto.

L'art. 30 della medesima legge sulla pubblica sicurezza vuole la licenza dell'autorità governativa per eseguire arruolamenti, ingaggi, accolta d'uomini d'armi e munizioni da guerra, onde non riesce punto a confermare il sistema divisato nella nota ministeriale.

Per tali considerazioni

È d'avviso:

Che la nuova interpretazione degli art. 87 e 93 della legge comunale e provinciale come è proposta nella nota surriferita, non sia conforme al tenore della stessa legge comunale e provinciale e della legge sulla pubblica sicurezza.

Lavori ad economia. - Incanti.

Se i lavori che un Comune vuol fare eseguire non oltrepassano il valore di L. 500, in tal caso il Comune è libero di farli anche eseguire ad economia. Se però il valore delle opere oltrepassa tale somma, allora è obbligatoria l'asta pubblica.

Il sistema dell' esecuzione dei lavori ad economia è assolutamente escluso ogni qual volta si tratti di opere eccedenti la somma di lire 500.

Dispaccio del Ministero Interni, 22 marzo 1866 div. 5ª, sez. 2ª, nº 2649, al prefetto di . . .

O l' opera che un comune vuol far eseguire ad economia non oltrepassa il valore di L. 500, ed in questo caso, non eccedendosi il limite fuori del quale l'articolo 128 della legge 20 marzo 1865, allegato *A*, rende obbligatoria l' asta pubblica, il comune è libero di tenere quel sistema che meglio crede.

Ovvero il valore dell' opera oltrepassa le L. 500, ed allora, stante la tassativa disposizione della legge, il comune non ha diritto di appigliarsi al sistema dell' esecuzione in via economica.

Infatti se soltanto la licitazione o trattativa, la quale meno si discosta dall' asta pubblica può essere permessa con autorizzazione del prefetto nei casi eccezionali ai termini del precitato articolo, è forza conchiudere che il sistema dell'esecuzione dei lavori ad economia, più pericoloso agli interessi del comune, sia stato assolutamente escluso ogni qual volta si tratti di opere eccedenti la indicata somma di L. 500.

E se tale non fosse stata la mente del legislatore non saprebbesi spiegare come siansi obbligati i comuni a domandare l' approvazione della licitazione o trattativa privata, quando fosse poi nei loro diritti di eseguire le opere ad economia anche quando eccedono le L. 500; mentre abbracciando un tale sistema, potrebbero sempre rendere illusoria la prescrizione dell' asta pubblica di cui nel precitato articolo.

In conferma di questa opinione che venne sempre mantenuta da questo ministero anche sotto l' impero della legge comunale 23 ottobre 1859, la quale in questa parte non è punto differente dalla nuova legge 20 marzo 1865, il ministero dell' interno cita un regio decreto 16 novembre 1862, col quale, giusta il parere del consiglio di stato, vennero respinti i reclami di un comune contro decreto del prefetto che non approvò la deliberazione comunale per l' esecuzione ad economia, anzichè per appalto, di lavori di manutenzione stradale, la di cui spesa superava la somma di L. 500.

Carlo Astengo, *Direttore-Gerente*.

Firenze. — Tip. delle Murate.

Digitized by Google

Anno V. — N. 21. 1 Novembre 1866

MANUALE

DEGLI

AMMINISTRATORI COMUNALI E PROVINCIALI.

SOMMARIO.

Decreto 5 *settembre* 1866 *n°* 3207. — *Pubblicazione nelle provincie venete delle vigenti disposizioni sui tiri a segno* (1).

EUGENIO PRINCIPE DI SAVOJA-CARIGNANO
Luogotenente Generale di S. M.
VITTORIO EMANUELE II, ECC., RE D'ITALIA.

In virtù dell'autorità a noi delegata,

Sulla proposizione del presidente del consiglio dei ministri, ministro dell'interno;

Sentito il consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. Saranno pubblicati ed avranno vigore nelle provincie italiane liberate dall'occupazione austriaca la legge ed il decreto infracennati relativi ai tiri a segno.

Legge 4 agosto 1861, n° 138, che autorizza l'iscrizione nel bilancio del ministero dell'interno di una somma annua per sussidii ai tiri a segno e ne determina il riparto.

Regio decreto 11 ottobre 1863, n° 1510, col quale è autorizzata la costituzione di società per promuovere l'attivazione di tiri a segno.

Ordiniamo che il presente ecc.

Dato a Firenze, addì 5 settembre 1866.

EUGENIO DI SAVOJA.

B. RICASOLI.

(1) Sono riportate a pag. 49 del vol. 1862, e a pag. 361 del vol. 1863.

Decreto 6 *ottobre* 1866 *n°* 3254. — *Abrogazione delle disposizioni del cessato governo austriaco richiedenti un censo speciale per la nomina all'ufficio di deputato provinciale.*

EUGENIO PRINCIPE DI SAVOJA-CARIGNANO
Luogotenente Generale di S. M.
VITTORIO EMANUELE II, ECC., RE D'ITALIA.

In virtù dell'autorità a noi delegata,

Visti i reali decreti 18 luglio e 1° agosto 1866, numeri 3064 e 3130;

Sulla proposta del presidente del consiglio dei ministri, ministro dell'interno;

Udito il consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. Sono abrogate nelle provincie liberate dall'occupazione austriaca le disposizioni del cessato governo che richiedono un censo speciale per la nomina all'ufficio di deputato provinciale.

Ordiniamo che il presente ecc.

Dato a Firenze, addì 6 ottobre 1866.

EUGENIO DI SAVOJA.

B. RICASOLI.

Decreto 10 *ottobre* 1866 *n°* 3250. — *Estensione alle provincie di Verona, Mantova e Venezia dei decreti pubblicati nelle altre provincie già liberate dall'occupazione austriaca, e disposizioni transitorie per alcuni servizi pubblici nel Veneto.*

EUGENIO PRINCIPE DI SAVOJA-CARIGNANO
Luogotenente Generale di S. M.
VITTORIO EMANUELE, ECC., RE D'ITALIA.

In virtù dell'autorità a Noi delegata,

Sentito il consiglio dei ministri;

Sulla proposta del presidente del consiglio, ministro dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. S'intendono estesi e verranno immediatamente resi pubblici dai rispettivi commissari del Re in quei territorii delle provincie di Verona, di Mantova e di Venezia che non vennero temporaneamente aggregati ad altre provincie della Venezia, i seguenti reali decreti già promulgati per tutte le provincie italiane liberate dall'occupazione austriaca e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*:

1° Il regio decreto organico del 18 luglio p. p., n° 3064;

Digitized by Google

2° Il regio decreto del 19 luglio, n° 3065, che determina la formula per l'intitolazione delle leggi e stabilisce le norme per la pubblicazione ed attuazione di esse;

3° Il regio decreto del 28 luglio, p. p. n° 3088, che pubblica lo statuto del regno;

4° Il regio decreto del 28 luglio p. p., n° 3089, che abolisce il concordato e le leggi pubblicate per la sua attuazione e richiama in vigore le preesistenti;

5° Il regio decreto del 28 luglio p. p., n° 3090, che pubblica la legge sulla soppressione delle corporazioni religiose e sull'asse ecclesiastico ed il regolamento relativo;

6° Il regio decreto del 1° agosto p. p., n° 3110, che estende il corso forzato dei biglietti della banca nazionale;

7° Il regio decreto del 1° agosto p. p., n° 3111, che pubblica la legge di pubblica sicurezza del 20 marzo 1865, e dà le norme per la sua attuazione;

8° Il regio decreto del 21 luglio p. p., n° 3072, che stabilisce il ragguaglio delle monete d'oro, d'argento e di bronzo del regno a quelle dell'impero austriaco;

9° Il regio decreto del 1° agosto p. p., n° 3135, che fissa a vent'un anno l'epoca dell'età maggiore;

10° Il regio decreto del 4 agosto p. p., n° 3126, che stabilisce l'eguaglianza di tutti i cittadini in faccia alla legge senza riguardo al culto che professano;

11. Il regio decreto del 4 agosto p. p., n° 3127, che pubblica le disposizioni vigenti nel regno relative al *placito* ed all'*exequatur*, e le disposizioni penali relative;

12. Il regio decreto del 1° agosto p. p., n° 3128, che pubblica le leggi ed i regolamenti relativi all'istituzione della guardia nazionale;

13. Il regio decreto 8 agosto p. p., n° 3151, che abolisce la pena del bastone e delle verghe;

14. Il regio decreto 11 agosto p. p., n° 3149, che pubblica il regolamento per l'attuazione della legge sulla pubblica sicurezza;

15. Il regio decreto del 22 agosto p. p., n° 3163, che pubblica le leggi sulla stampa vigenti nel regno;

16. Il regio decreto del 25 agosto p. p., n° 3182, che abroga alcune disposizioni relative alla delazione e ritenzione d'armi;

17. Il regio decreto del 25 agosto, p. p., n° 3185, che determina le attribuzioni del ministero di agricoltura e commercio;

18. Il regio decreto del 5 settembre p. p., n° 3207, che pubblica le norme vigenti nel regno relative ai tiri a segno.

Tali decreti avranno vigore nelle dette provincie dal giorno successivo alla pubblicazione del presente decreto, ad eccezione del regio decreto del 1° agosto, n° 3135, relativo alla maggiore età, pel quale decorrerà pure dalla pubblicazione del presente decreto il termine di tre mesi fissato per la sua attuazione.

Art. 2. S'intenderanno pure estesi e verranno immediatamente resi pubblici nei territorii menzionati nell'art. 1°, i seguenti regi decreti già promulgati per le provincie venete e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*. e cioè:

1° Il regio decreto 19 luglio p. p., n° 3067, riguardante gl'impiegati delle provincie venete che avessero seguita l'armata austriaca o si fossero allontanati dalla residenza all'avvicinarsi dell'esercito nazionale.

2° Il R. decreto del 1° agosto p. p., n° 3130, che pubblica le disposizioni relative alla elezione e costituzione delle autorità comunali.

3° Il R. decreto del 1° agosto p. p., n° 3138, che affida la vigilanza e la ispezione della istruzione primaria a direttori scolastici provinciali e distrettuali.

4° Il R. decreto del 15 agosto p. p., n° 3158, che abolisce la competenza speciale del tribunale di Venezia pei reati d'indole politica.

5° Il R. decreto del 15 agosto p. p., n° 3167, che pubblica le leggi vigenti nel regno relative ai telegrafi.

6° Il R. decreto del 1° settembre p. p., n° 3201, che dà facoltà ai commissari del Re di abbreviare i termini pel compimento delle operazioni elettorali ed amministrative.

7° Il R. decreto del 12 settembre p. p., n° 3208, che sostituisce le congregazioni provinciali alla centrale nelle attribuzioni di approvare i conti preventivi e consuntivi delle città regie e di quelle aventi una congregazione municipale.

Tali decreti avranno vigore nelle dette provincie dal giorno successivo alla pubblicazione del presente decreto.

Art. 3. Coll'attuazione del presente decreto cessa la temporanea aggregazione amministrativa e finanziaria del distretto di Cologna alla provincia di Vicenza stabilita col R. decreto 8 agosto p. p., n° 3134, e cessa pure il provvisorio incarico affidato ai commissarii del re a Rovigo, a Padova, a Treviso e ad Udine coi regi decreti del 28 luglio, 4, 11 e 25 agosto p. p. num. 3125, 3136, 3137, 3156 e 3189, di amministrare rispettivamente i distretti mantovani, quelli di Dolo, di Mirano con Noale, di Mestre, di San Donà e di Portogruaro e della parte libera di Chioggia.

I commissari del re suddetti trasmetteranno immediatamente ai commissarii del re competenti gli atti relativi agli affari dei distretti suindicati, curando che la trattazione di essi non soffra ritardo.

Art. 4. La luogotenenza lombardo-veneta è sciolta.

All'esercizio delle attribuzioni alla medesima spettanti provvede l'art. 13 del R. decreto 18 luglio p. p., num. 3064.

Agli ufficii speciali costituiti presso la luogotenenza ed agli affari pendenti presso la medesima provvedono le disposizioni seguenti.

Art. 5. La commissione sanitaria permanente è mantenuta come corpo consultivo.

Il commissario del re in Venezia la convoca e la presiede, od in sua vece uno dei membri della commissione stessa da lui nominato.

Essa dà il suo avviso ai commissarii del re ed ai ministeri negli affari che sono demandati alla rispettiva loro competenza, ai termini dell'articolo precedente.

Digitized by Google

Art. 6. È pure mantenuta la sezione tecnico-scientifica costituita presso la luogotenenza.

Essa assume il titolo di ufficio centrale delle pubbliche costruzioni in Venezia, e dipende immediatamente dal ministero dei lavori pubblici.

Art. 7. Gli attuali membri della commissione per l'allodializzazione dei feudi cessano dall'ufficio.

La commissione stessa è però mantenuta e sarà ricomposta a termini delle leggi vigenti, sotto la presidenza del commissario del re in Venezia.

Art. 8. In Venezia e sotto la sorveglianza di quel commissario del re, rimane un ufficio di stralcio per la istruttoria degli affari che si troveranno pendenti negli ufficii della luogotenenza lombardo-veneta nel giorno della attuazione del presente decreto.

Questi affari saranno trasmessi ai rispettivi ministeri secondo le loro competenze e dai medesimi decisi.

Art. 9. La direzione di polizia residente in Venezia è soppressa.

Gli ufficii di pubblica sicurezza sono ordinati a termini della legge 20 marzo 1865, n° 2248, pubblicata nelle provincie venete col R. decreto 1° agosto p. p., n° 3111.

La trattazione degli affari pendenti presso la suddetta direzione di polizia è affidata alla Questura di Venezia.

Art. 10. La congregazione centrale lombardo-veneta è sciolta.

I deputati alla congregazione centrale cessano immediatamente dal loro ufficio.

Art. 11. Una commissione centrale composta di sei membri nominati dal Re sopra proposta del ministro dell'interno è istituita in Venezia e presieduta da quel commissario del re coll'incarico :

1° di amministrare il fondo del dominio, secondo le attribuzioni e colle modalità stabilite per la congregazione centrale lombardo-veneta dal § 1 della ordinanza imperiale 2 novembre 1856 n° 205 e dal n° 3 dell'ordinanza imperiale 31 maggio 1860 ;

2° di istruire tutti gli affari contemplati dall'art. 16 del decreto n° 3064 che si trovassero pendenti presso la congregazione centrale all'epoca dell'attuazione del presente decreto, e trasmetterli col suo voto al consiglio di stato per la decisione.

Art. 12. Ogni altra attribuzione di ordine amministrativo spettante alla congregazione centrale lombardo-veneta è demandata alle congregazioni provinciali.

Art. 13. I membri della suddetta commissione avranno diritto ad una medaglia di presenza di lire 15 al giorno, oltre al rimborso delle spese effettive di viaggio pei membri residenti fuori di Venezia.

Art. 14. I consiglieri di luogotenenza, i consiglieri di polizia ed i commissarii superiori di polizia cessano da ogni ufficio.

A quelli però fra essi che non ne fossero privati per motivi personali nei sensi dell'art. 4 del R. decreto 18 luglio p. p., n° 3064, è temporaneamente concesso un assegno di un terzo dell'ultimo stipendio, se hanno un servizio minore degli anni dieci, e di una metà se lo hanno maggiore.

Questa disposizione è applicabile altresì ai delegati e vice-delegati provinciali contemplati nell'art. 2° del R. decreto 18 luglio suddetto.

L'assegno temporaneo decorre a favore dei detti funzionarii dal 1° del mese successivo a quello nel quale hanno cessato da ogni ufficio.

Art. 15. Salva la facoltà della sospensione e della rimozione prevista dall'art. 4 del R. decreto 18 luglio p. p., n° 3064, e salve le disposizioni del R. decreto 19 luglio N.° 3065, e del presente decreto, tutti gli altri impiegati sì d'ordine che di concetto addetti alla luogotenenza, alla congregazione centrale ed alla direzione di polizia sono posti a disposizione del commissario del Re in Venezia, coll'attuale loro stipendio, per valersene nella trattazione degli affari menzionati nei precedenti articoli, e negli altri uffici dal medesimo dipendenti.

La stessa disposizione è applicabile agli impiegati degli uffici soppressi col R. decreto 18 luglio suddetto, o non contemplati nel precedente articolo, i quali rimangono a disposizione dei rispettivi commissarii del Re.

Art. 16. Sono conservati coll'attuale ordinamento e colla rispettiva competenza :

1° La prefettura delle finanze ed uffici annessi o dipendenti come delegazione per le finanze venete ;

2° La procura di finanza ;

3° La contabilità di stato ;

4° La direzione del censo ;

5° La direzione della zecca ;

6° La direzione del lotto ;

7° L'ispettorato della fabbrica dei tabacchi.

Questi uffici sono posti alla immediata dipendenza del ministero delle finanze e corrispondono con lui direttamente, e nei modi prescritti dalle vigenti leggi.

Art. 17. La direzione delle poste residente in Venezia è conservata.

Essa è messa alla immediata dipendenza del ministero dei lavori pubblici e corrisponde con esso direttamente.

Art. 18. L'ispettorato dei telegrafi è soppresso.

L'amministrazione dei telegrafi è regolata a norma dei decreti organici pubblicati col R. decreto 15 agosto p. p., n° 3167.

Art. 19. L'ufficio centrale di porto e sanità marittima in Venezia conserva provvisoriamente l'attuale ordinamento e dipende dal ministero della marina. Per quanto concerne la sanità marittima però dipende dal ministero de l'interno.

Art. 20. L'istituto di scienze, lettere ed arti e l'accademia di belle arti residenti in Venezia dipendono dal ministero dell'istruzione pubblica. Essi però corrisponderanno col detto ministero per mezzo del commissario del Re.

Art. 21. L'archivio generale del regno lombardo-veneto, e l'archivio giudiziario di Mantova sono mantenuti. Essi corrisponderanno coi ministeri dai quali dipendono per mezzo del rispettivo commissario del Re.

Art. 22. È pure mantenuto il capitanato montanistico di Belluno, e dipende da quel commissario del Re.

Art. 23. Una commissione nominata per decreto reale è incaricata di studiare e di riferire sulla parificazione dei gradi degl'impiegati degli uffici centrali residenti in

Digitized by Google

Venezia, ed in particolar modo di quelli addetti agli uffici soppressi, coi gradi analoghi degl' impiegati delle altre provincie del regno, e di proporne la distribuzione e l'applicazione ai diversi ministeri ed agli uffici dai medesimi dipendenti, secondo la natura delle funzioni sostenute e degli affari trattati negli uffici attuali.

Art. 24. Nulla è innovato per quanto riguarda l'amministrazione e la sorveglianza delle carceri giudiziarie e delle carceri di pena.

Esse continueranno a corrispondere cogli uffici superiori e coi ministeri dai quali dipendono, secondo le leggi vigenti nel Veneto; e tale corrispondenza si terrà per mezzo dei commissari del Re.

Art. 25. La facoltà di sospendere dall' ufficio e dallo stipendio, attribuita ai commissari del Re coll' articolo 4 del R. decreto 18 luglio p. p., n° 3064, è limitata agli impiegati addetti agli uffici dai medesimi immediatamente dipendenti.

Per tutti gli altri impiegati tale facoltà è riservata ai ministeri dai quali essi rispettivamente dipendono.

Art. 26. Il presente decreto avrà vigore col giorno successivo alla sua pubblicazione.

Ordiniamo che il presente ec.

Dato a Firenze, addì 10 ottobre 1866.

EUGENIO DI SAVOJA.

RICASOLI.

Decreto in data 13 ottobre 1866 n° 3282. — Pubblicazione nelle provincie venete della legge elettorale politica, e circoscrizione di quelle provincie.

EUGENIO PRINCIPE DI SAVOJA-CARIGNANO
Luogotenente Generale di S. M.
VITTORIO EMANUELE II, ECC., RE D'ITALIA.

In virtù dell'autorità a Noi delegata,

Sulla proposta del presidente del consiglio dei ministri, ministro dell' interno, di concerto col ministro della giustizia;

Sentito il consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. È pubblicato ed avrà vigore nelle provincie della Venezia e di Mantova la legge elettorale politica del regno del 17 dicembre 1860, n° 4513.

Il numero dei deputati per le dette provincie è di cinquanta, distribuito come segue:

La provincia	di Belluno	ne elegge	N° 3
Id.	di Mantova	id. . .	» 3
Id.	di Padova	id. . .	» 6
Id.	di Rovigo	id. . .	» 4
Id.	di Treviso	id. . .	» 6
Id.	di Udine	id. . .	» 9
Id.	di Venezia	id. . .	» 6
Id.	di Verona	id. . .	» 6
Id.	di Vicenza	id. . .	» 7
		Totale	N° 50

La distribuzione dei collegi elettorali è regolata nel modo apparente dalla tabella suppletiva che va unita al presente decreto, e fa parte integrante di esso.

La numerazione dei collegi elettorali è fatta in continuazione a quella apparente dalla tavola annessa alla legge del 17 settembre 1860 suddetta.

Art. 2. In quei comuni nei quali non è ancora attuato il regio decreto del 1° agosto, n° 3130, sulla elezione e costituzione delle autorità comunali, le funzioni demandate alle giunte municipali nella composizione e revisione delle liste elettorali politiche sono esercitate in conformità dell'art. 110 della legge dalle congregazioni municipali, e dalle deputazioni comunali.

Il termine fissato dall'art. 20 della legge decorre dalla attuazione del presente decreto ed è ridotto a giorni dieci.

Art. 3. Per le prime elezioni il giudizio sui reclami presentati contro le liste elettorali formate in conformità alle disposizioni dell'art. 26 della legge e del presente decreto spetta ai commissari del re, i quali pronunziano entro tre giorni dalla presentazione di essi.

Art. 4. Fino all'attuazione nelle dette provincie della legge sull' ordinamento giudiziario del regno l' azione di cui parla l'art. 54 della legge verrà promossa avanti il tribunale di appello di Venezia; ed il ricorso menzionato dall'art. 57 sarà deciso dalla autorità giudiziaria alla quale è demandata la giurisdizione di terza istanza.

Art. 5. Tanto il tribunale d'appello che il giudizio di terza istanza nell'esercizio della giurisdizione ad essi attribuita col precedente articolo seguono la procedura prescritta nell'articolo 55 della legge.

Le funzioni del pubblico ministero al tribunale di appello sono esercitate dalla procura superiore di stato, e presso il giudizio di 3ª istanza dal consigliere meno anziano.

Art. 6. I reati contemplati negli articoli 73, 74, 75 e 76 della legge elettorale saranno trattati come delitti e giudicati secondo le competenze e colla forma della procedura penale vigente nelle provincie suddette.

Art. 7. Il presente decreto avrà vigore cinque giorni dopo la sua pubblicazione.

Ordiniamo che il presente ecc.

Dato a Firenze, addì 13 ottobre 1866.

EUGENIO DI SAVOJA.

B. RICASOLI.

Tabella suppletiva delle circoscrizioni territoriali dei collegi elettorali per le provincie venete.

PROVINCIA DI BELLUNO

PROVINCIA	NUMERO DEL COLLEGIO	SEDE DELL' UFFICIO PRINCIPALE	DISTRETTI E COMUNI CHE COMPONGONO I COLLEGI
BELLUNO	444	Belluno . . Com. 23. —	Belluno, Capo di Ponte, Chiès, Farra, Limana, Pieve d' Alpago, Puos, Sedico, Sospirolo, Tambre, Mel, Trichiana, Agordo, Cencenighe, Falcade, Forno di Canale, Gosaldo, La Valle, Riva, San Tomaso, Taibon, Vallada, Voltago.

Digitized by Google

Segue PROVINCIA DI BELLUNO

PROVINCIA	NUMERO DEL COLLEGIO	SEDE DELL' UFFICIO PRINCIPALE	DISTRETTI E COMUNI CHE COMPONGONO I COLLEGI
BELLUNO	445	Feltre . . . Com. 14 —	Feltre, Alano, Cesio, Santa Giustina, San Gregorio, Pedevena, Quero, Serene, Vas, Cesana, Fonzaso, Arsiè, Lamon, Servo.
	446	Pieve di Cadore . . . Com. 29 —	Pieve di Cadore, Borca, Calalzo, Cibiana, Domegge, Perarolo, Selva, Valle, San Vito, Ospitale, Vodo, Zoppè, Longarone, Castello Lavazzo, Forno di Zoldo, San Tiziano, Soverzene, Auronzo, Comelico superiore, Comelico inferiore, Danta, Lorenzago, Lozzo, San Niccolò, San Pietro, Vigo, Sappada, Alleghe, Rocca.

Riassunto:
Collegi n° 3, Comuni n° 66, Popolazione n° 167,229.

PROVINCIA DI MANTOVA

PROVINCIA	NUMERO DEL COLLEGIO	SEDE DELL' UFFICIO PRINCIPALE	DISTRETTI E COMUNI CHE COMPONGONO I COLLEGI
MANTOVA	447	Mantova . . Com. 9 —	Mantova, Bigarello, Castelbelforte, Castellaro, Porto, Marmirolo, Roncoferraro, Roverbella con Pozzolo, San Giorgio.
	448	Gonzaga . . Com. 8 —	Gonzaga, Borgoforte a destra del Po, San Benedetto, Suzzara, Bagnolo, San Vito, Borgoforte a sinistra del Po, Curtatone, Quattroville.
	449	Ostiglia . . Com. 16 —	Ostiglia, Serravalle, Sustinente, Villimpenta, Revere, Borgofranco, Mulo, Pieve, Quingentole, Quistello, Schivenoglia, Sermide, Carbonara, Fellonica, Magnacavallo, Poggio.

Riassunto:
Collegi n° 3, Comuni n° 33, Popolazione n° 154,800.

PROVINCIA DI PADOVA

PROVINCIA	NUMERO DEL COLLEGIO	SEDE DELL' UFFICIO PRINCIPALE	DISTRETTI E COMUNI CHE COMPONGONO I COLLEGI
PADOVA	450	Padova I° .	Padova (città e frazioni snburbane).
	451	Padova II°. Com. 28 —	Abano, Albignasego, Cadoneghe, Casal di Ser Ugo, Limena, Maserà, Mestrino, Noventa, Ponte San Nicolò, Rubano, Soanara, Selvazzano, Vigo d'Arzere, Vigonza, Carrara San Giorgio, Carrara Santo Stefano, Piazzola, Campolongo, Villafranca, Gervarese S. Croce, Saccolongo, Torreglia, Veggian, Campo San Martino, Curtarolo, Campo d'Arsego, Villanova.
	452	Montagnana Com. 19 —	Montagnana, Casale, Masi, Megliadino San Fidenzio, Megliadino S. Vitale, Merlara, Saletto, Santa Margherita, Urbana, Castelbaldo, Barbona, Carceri, Piacenza di Este, Ponso, Santa Elena, Santo Urbano, Vescovana, Vighizzolo, Villa di Villa.
	453	Este . . . . Com. 18 —	Este, Baone, Cinto, Lozzo, Vò, Ospedaletto, Teolo, Rovolone, Monselice, Boara, Pozzonovo, San Pietro Viminario, Solesino, Stanghella, Battaglia, Arquà, Galzignano, Pernumia.

Segue PROVINCIA DI PADOVA

PROVINCIA	NUMERO DEL COLLEGIO	SEDE DELL' UFFICIO PRINCIPALE	DISTRETTI E COMUNI CHE COMPONGONO I COLLEGI
PADOVA	454	Piove . . . Com. 19 —	Piove, Arzer Grande, Bovolenta, Brusene, Codevigo, Correzzola, Legnaro, Polverara, Pontelongo, Sant'Angelo, Conselve, Agna, Anguillara, Arre, Bagnoli, Cartura, Pontecasale, Terrazza, Trabano.
	455	Cittadella. . Com. 20 —	Cittadella, Fontaniva, Galliera, Tombolo, San Martino di Lupari, Carmignano, San Pietro Engù, Gazzo, Grantorto, San Giorgio in Bosco, Camposampiero, Loreggia, Massanzago, Santa Eufemia, San Giorgio delle Pertiche, Santa Giustina in Colle, San Michele delle Badesse, Villa del Conte, Trebaseleghe, Piombino.

Riassunto:
Collegi n° 6, Comuni n° 104, Popolazione n° 304,732.

PROVINCIA DI ROVIGO

PROVINCIA	NUMERO DEL COLLEGIO	SEDE DELL' UFFICIO PRINCIPALE	DISTRETTI E COMUNI CHE COMPONGONO I COLLEGI
ROVIGO	456	Rovigo . . . Com. 18 —	Rovigo, Arquà, Boara, Borsèa, Buso, Conca, Ceregnano, Grignano, San Martino, Sant' Apollinare, Villadose, Polesella, Bosaro, Guarda Veneta, Crespino, Gavello, Pontecchio, Villa Marchesana.
	457	Lendinara . Com. 17 —	Lendinara, Castelguglielmo, Fratta, Lusia, Ramo di Palo, Saguedo, San Bellino, Villanova del Ghebbo, Costa, Villamarzana, Occhiobello, Fiesso, Gaiba, Stienta, Canaro, Frassinelle, Pincara.
	458	Badia . . . Com. 16 —	Badia, Bagnolo, Canda, Crocetta, Giacciano, Salvaterra, Trecenta, Villabona, Ficcarolo, Massa, Bergantino, Calto, Castelnovo, Ceneselli, Melara, Salara.
	459	Adria . . . Com. 13 —	Adria, Bottrighe, Fasana, Papozze, Pettorazza Grimani, Loreo, Contarina, Donada, Rosolina, Ariano, Corbola, San Nicolò, Taglio di Po.

Riassunto:
Collegi n° 4, Comuni n° 64, Popolazione n° 180,646.

PROVINCIA DI TREVISO

PROVINCIA	NUMERO DEL COLLEGIO	SEDE DELL' UFFICIO PRINCIPALE	DISTRETTI E COMUNI CHE COMPONGONO I COLLEGI
TREVISO	460	Treviso . . Com. 13 —	Treviso, Canizzano, Carbonera, Casale, Casiero, Melma, Mogliano, Paese, Preganziolo, Quinto, Roncade, Spercenigo, Zero Branco.
	461	Oderzo . . Com. 20 —	Oderzo, Cimadolmo, Fontanelle, Mansuè, Ormelle, Piavon, Ponte di Piave, Portobuffolè, Salgareda, San Polo, Motta, Cessalto, Chiarano, Gorgo, Meduna, Zenson, Monastier, San Biagio di Caltalta, Breda, Maserada.
	462	Conegliano. Com. 19 —	Conegliano, Codognè, Godega, Mareno, Orsango, Refrontolo, San Fior, Santa Lucia, San Pietro di Feletto, San Vendemiano, Susegana, Varrola, Gajarine, Pieve di Soligo, Farra, Sernaglia, Moriago, Vidore, Spresiano.

Digitized by Google

Segue PROVINCIA DI TREVISO

PROVINCIA	NUMERO DEL COLLEGIO	SEDE DELL' UFFICIO PRINCIPALE	DISTRETTI E COMUNI CHE COMPONGONO I COLLEGI
TREVISO	463	Ceneda . . Com. 16 —	Ceneda, Serravalle, Cappella, Cisone, Follina, Fregona, Lago, Revine, Sarmede, Colle, Cordignano, Tarzo, Valdobbiadene, Miane, San Pietro di Barbozza, Segusino.
	464	Montebel-luna Com. 17 —	Montebelluna, Arcade, Caerano, Cornuda, Nervesa, Pederobba, Trivignano, Volpago, Masser, Cavaso, Altivole, Povegliano, Istrana, Podernello, Morgano, Ponzano, Villorba.
	465	Castelfranco Com. 17 —	Castelfranco, Albaredo, Fossalunga, Godego, Loria, Riese, Vedelago, Resana, Asolo, Borso, Crespano, Fonte, San Zenone, Castelcucco, Paderno, Possagno, Monfumo.

Riassunto:
Collegi n° 6, Comuni, n° 102, Popolazione n° 308,483.

PROVINCIA DI UDINE

PROVINCIA	NUMERO DEL COLLEGIO	SEDE DELL' UFFICIO PRINCIPALE	DISTRETTI E COMUNI CHE COMPONGONO I COLLEGI
UDINE	466	Udine . . . Com. 13 —	Udine, Campoformido, Feletto, Martignacco, Meretto di Tomba, Pagnacco, Pasian di Prato, Pasian Schiavonesco, Pavia di Udine, Pozzuolo, Pradamano, Tavagnacco, Reana.
	467	Cividale . . Com. 23 —	Cividale, Buttrio, Castel del monte, Corno di Rosazzo, Ipplis, Manzano, Maimacco, Premariacco, Prepotto, Remanzacco, San Giovanni di Manzano, Torreano, Faedis, Attimis, Povoletto, San Pietro, Drenchia, Grimacco, Rodda, San Leonardo, Savogna, Stregna, Tarcetta.
	468	Gemona . . Com. 18 —	Gemona, Artegna, Bordan, Buja, Montenars, Osoppo, Trasaghis, Venzone, Tarcento, Tricesimo, Magnano, Cassacco, Ciseriis, Collalto, Lusevera, Treppo, Nimis, Platischis.
	469	Tolmezzo . Com. 36 —	Tolmezzo, Amaro, Cavazzo, Cesclans, Lauco, Verzegnis, Villa, Paluzza, Arta, Cercivento, Paularo, Suttrio, Treppo, Ligusullo, Zuglio, Rigolato, Comeglians, Forniavoltri, Mione, Ovaro, Prato, Ravascletto, Ampezzo, Enemonzo, Forni di sopra, Forni di sotto, Preone, Raveo, Sauris, Socchieve, Moggio, Chiusa, Dogna, Pontebba, Raccolana, San Giorgio di Resia, Resiuta.
	470	S. Daniele . Com. 18 —	San Daniele, Colloredo di Monte Albano, Coseano, Dignano, Fagagna, Majano, Moruzzo, Ragogna, Rive d'Arcano, San Teodorico, San Vito di Fagagna, Codroipo, Bertiolo, Camino di Codroipo, Passariano, Sedegliano, Talmassons, Varmo.
	471	Spilimbergo Com. 23 —	Spilimbergo, Castelnovo, Clauzetto, Forgaria, Meduno, Pinzano, Sequals, Tramonti di sopra, Tramonti di sotto, Travesio, Vito d'Asio, Maniago, Andreis, Arba, Barcis, Cavasso, Cimolais, Claut, Erto con Casso, Fanna, Frisanco, Vivaro.

Segue PROVINCIA DI UDINE

PROVINCIA	NUMERO DEI COLLEGI	SEDE DELL' UFFICIO PRINCIPALE	DISTRETTI E COMUNI CHE COMPONGONO I COLLEGI
UDINE	472	Pordenone . Com. 15 —	Pordenone, Cordenons, Fontanafredda, Porcia, Prata, Roveredo, Vellenoncello, Aviano, Montereale, San Quirino, Sacile, Brugnera, Budoja, Caneva, Polcenigo.
	473	San Vito . . Com. 15 —	San Vito, Arzene, Casarsa, Cordovado, Morsano, Valvasone, Zappola, San Giorgio, Azzano, Fiume, Pasiano, Chions, Pravisdomini, San Martino, Sesto.
	474	Palma . . . Com. 21 —	Palma, Bagnaria, Bicciniocco, Carlino, Castions di strada, Gonars, Marano, Porpetto, San Giorgio di Nogaro, Santa Maria la Longa, Trivignano, Latisana, Muzzana, Palazzolo, Pocenia, Precenico, Rivignano, Ronchis, Teor, Montegliano, Lestizza.

Riassunto:
Collegi n° 9, Comuni n° 182, Popolazione n° 437,512.

PROVINCIA DI VENEZIA

PROVINCIA	NUMERO DEI COLLEGI	SEDE DELL' UFFICIO PRINCIPALE	DISTRETTI E COMUNI CHE COMPONGONO I COLLEGI
VENEZIA	475	Venezia . .	Venezia.
	476	Id.	Burano.
	477	Id. Com. 11 —	Murano, Malamocco, Mestre, Chirignago, Favaro, Marcon, Martellago, Spinea, Zellarino.
	478	Mirano . . . Com. 17 —	Mirano, Pianiga, Santa Maria di Sala, Noale, Salzano, Scorzè, Dolo, Campagna, Campolongo, Camponogara, Fiesso, Fossò, Gambarare, Mira, Oriago, Strà, Vigonovo.
	479	Chioggia . . Com. 4	Chioggia, Cavarzere, Cona, Pellestrina.
	480	Portogruaro Com. 21 —	Portogruaro, Annone, Caorle, Cinto, Concordia, Fossalta, Gruaro, Pramaggiore, San Michele, San Stino, Teglio, San Donà, Cava, Zuccherina, Ceggia, Fossalta, Grisolera, Meolo Musile, Noventa, San Michele del Quarto, Torre di Mosto.

Riassunto:
Collegi n° 6, Comuni n° 53, Popolazione n° 294,451.

PROVINCIA DI VERONA

PROVINCIA	NUMERO DEI COLLEGI	SEDE DELL' UFFICIO PRINCIPALE	DISTRETTI E COMUNI CHE COMPONGONO I COLLEGI
VERONA	481	Verona . . .	Verona (città).
	482	Id. Com. 25 —	Avesa, Bosco, Bussolengo, Buttapietra, Ca di David, Castel d'Azzano, Cerro, Erbezzo, Grezzana, Mercelise, Mizzole, Montorio, Parona, Pastrengo, Quinto, Quinzano, Santa Maria in Stelle, San Martino buon Albergo, San Massimo, San Michele, Sona, Lavagno, Zevio, San Giovanni Lupatoto.
	483	Legnago . . Com. 16 —	Legnago, Angiari, Bevilacqua, Bonavigo, Boschi, Sant'Anna, Castagnaro, Minerbe, Roverchiara, Terrazzo, Villa Bartolomea, Cologna, Albaredo, Cucca, Pressana, Roveredo, Santo Stefano.

Digitized by Google

Segue PROVINCIA DI VERONA

PROVINCIA	NUMERO DEL COLLEGIO	SEDE DELL' UFFICIO PRINCIPALE	DISTRETTI E COMUNI CHE COMPONGONO I COLLEGI
VERONA	484	Isola della Scala. Com. 21 —	Isola della Scala. Bovolone, Erbè, Salizzole, Sorgà, Trevenzuolo, Vigasio, Nogara, Sanguinetto, Casaleone, Cerea. Concamarise, Correzzo, Gazzo, San Pietro di Morubio, Villafranca, Mozzecane, Nogarole, Povegliano, Sommacampagna, Valleggio.
	485	Bardolino. . Com. 29 —	Bardolino, Garda, Lazise, Torri, Malcesine, Castelletto, Castelnuovo, Peschiera. Ponti, San Pietro Incariano, Breonio, Dolcè, Fumane, Marano, Negarine, Negrar, Pescantina, Pruo, Sant'Ambrogio, Caprino, Afi, Belluno, Brentino, Castione sopra Garda, Cavaione, Costermano, Ferrara di Montebaldo, Montagna di Montebaldo, Rivoli.
	486	Tregnago. . Com. 23 —	Tregnago, Badia Calavena, Roverè, Saline, Selva di Progno, Vestena nova, Velo, Illasi, Mezzane di sotto, San Bonifacio, Arcole, Montecchia, Monteforte, Roncà, Soave, Belfior di porcile, Caldiero, Cazzano, Colognola, Ronco, Palù, Oppeano, Isola porcarizza.

Riassunto:
Collegi n° 6, Comuni n° 114, Popolazione n° 347,855.

PROVINCIA DI VICENZA

PROVINCIA	NUMERO DEL COLLEGIO	SEDE DELL' UFFICIO PRINCIPALE	DISTRETTI E COMUNI CHE COMPONGONO I COLLEGI
VICENZA	487	Vicenza . . Com. 7 —	Vicenza, Altavilla, Arcugnano, Brendola, Creazzo, Montecchio Maggiore, Sovizzo.
	488	Bassano . . Com. 15 —	Bassano, Cartigliano, Cassola, Cismon, Mussolente, Pove, Romano, Rosà, Rossano, San Nazario, Solagna, Tezze, Campolongo, Valstagna, Valrovina.
	489	Marostica . Com. 27 —	Marostica, Molvena, Nove, Pianezze di Marostica, Schiavon, Breganze, Farra, Mason, Mure, Pozzo, Conco, Vallonara, Crosara, Sandrigo, Bolzano, Bressanvido, Dueville, Longare, Montecchio precalcino, Monticello del Conte Otto, Camisano, Grisignano, Grumolo delle Badesse, Montegalda, Montegaldella, Quinto, Torri di Quartesolo.
	490	Thiene . . . Com. 19 —	Asiago, Enego, Foza, Gallo, San Giacomo di Lusiana, Roana, Rotzo, Treschè, Conca, Thiene, Caltrano, Calvene, Carrè, Cogollo, Lugo, Marano, Sarcedo, Villaverla, Zanè, Zugliano.
	491	Schio . . . . Com. 20 —	Schio, Arsiero, Laghi, Forni, Magrè, Sant' Orso, Piovene, Posina, Torre di Belvicino, Sant' Ulderico di Tretto, Valle dei Signori, Velo, Laste basse, Malo, Monte di Malo, San Vito, Caldogno, Costalbissara, Garbugliano, Isola di Malo.

Segue PROVINCIA DI VICENZA

PROVINCIA	NUMERO DEL COLLEGIO	SEDE DELL' UFFICIO PRINCIPALE	DISTRETTI E COMUNI CHE COMPONGONO I COLLEGI
VICENZA	492	Valdagno . . Com. 16 —	Valdagno. Brogliano, Castelgomberto, Cornedo, Novale, Recoaro, Trissino, Arzignano, Altissimo, Chiampo, Crespadoro, Montorso, Nogarole, San Giovanni Ilarione, San Pietro, Mussolino, Zermeghedo.
	493	Lonigo . . . Com. 20 —	Lonigo, Agugliaro, Alonte, Campiglia, Montebello, Noventa, Orgiano, Poiana, Maggiore, Sarego, Gambellara, Barbarano, Albettone, Castagnero, Grancona, Mossano, Nanto, Sossano, Villaga, Zovenzedo, S. Germano.

Riassunto:
Collegi n° 7, Comuni n° 124, Popolazione n° 327,674.

Decreto 18 *ottobre* 1866 *n°* 3285. — *Pubblicazione nelle provincie venete di alcuni articoli del codice penale italiano relativi all' esercizio dei diritti elettorali.*

EUGENIO PRINCIPE DI SAVOJA-CARIGNANO
Luogotenente Generale di S. M.
VITTORIO EMANUELE II, ECC., RE D' ITALIA.

In virtù dell' autorità a Noi delegata,
Udito il consiglio dei ministri;
Sulla proposta del guardasigilli, ministro di grazia e giustizia e dei culti;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. Sono pubblicati ed avranno vigore di legge nelle provincie della Venezia e di Mantova gli articoli 190, 191, 192, 193, 268 e 269 del codice penale del regno del 20 novembre 1859, i quali sono del tenore seguente:

« Art. 190. Allorchè con violenze e vie di fatto o minacce o tumulti sarà stato impedito ad uno o più cittadini l' esercizio dei proprii diritti politici, i colpevoli saranno puniti col carcere estensibile a due anni, e con multa maggiore o minore secondo la gravità e conseguenze del reato.

« Qualora i diritti, di cui siasi come sopra impedito l' esercizio, fossero diritti elettorali, alle dette pene verrà sempre aggiunta la sospensione dall' esercizio dei pubblici uffizi.

« Le disposizioni del presente articolo hanno luogo salve sempre le pene maggiori in caso di reato più grave e salve eziandio le speciali disposizioni delle leggi sulle elezioni.

« Art. 191. Chiunque nel corso delle operazioni elettorali sarà sopreso in atto o di sottrarre o di aggiungere schede, o di falsificarne il contenuto, sarà punito colla reclusione e coll' interdizione dai pubblici uffizi.

« Se il reato sarà stato commesso da un membro dell' ufficio elettorale, la pena della reclusione non sarà minore degli anni cinque.

« Art. 192. Chiunque abbia al tempo delle elezioni

Digitized by Google

comprato o venduto un voto a qualsiasi prezzo, incorrerà nella pena dell' interdizione dai pubblici uffizi, ed in una multa maggiore o minore secondo la gravità e conseguenza del reato.

« Art. 193. Fuori dei casi preveduti nei tre precedenti articoli, i pubblici uffiziali od impiegati che con abuso delle rispettive funzioni avranno cercato di vincolare i suffragi degli elettori in favore od in pregiudizio di determinate candidature, saranno puniti colla esclusione dall' esercizio dei diritti elettorali per tempo non minore di cinque anni, nè maggiore di dieci, se il reato è stato commesso nelle elezioni dei deputati al parlamento nazionale; non minore di tre nè maggiore di sei, se è stato commesso nelle altre elezioni, e con una multa di lire duecento cinquanta a due mila nel primo caso, e di cento a mille nel secondo.

« La stessa pena è applicabile ai ministri della religione dello stato, o dei culti tollerati, i quali avranno cercato di vincolare i suffragi degli elettori in favore od in pregiudizio di determinate candidature, sia con istruzioni dirette alle persone da essi in via gerarchica dipendenti, sia con discorsi tenuti nei luoghi consacrati al culto, od in riunioni aventi carattere religioso, sia con promesse o minacce spirituali.

« Pei fatti in questo articolo preveduti, semprechè non siano connessi con reati comuni, non si potrà procedere ad istruzione giudiziaria se non dopo che le operazioni elettorali saranno compiute colla chiusura del relativo verbale.

« Art. 268. I ministri della religione dello stato, o dei culti tollerati, che, nell' esercizio del loro ministero, pronuncino in pubblica adunanza un discorso contenente censura delle istituzioni o delle leggi dello stato, o commettono fatti che siano di natura da eccitare il disprezzo ed il malcontento contro le medesime, o coll' indebito rifiuto dei propri uffizi turbino la coscienza pubblica o la pace delle famiglie, sono puniti colla pena del carcere da tre mesi a due anni.

« La pena sarà del carcere da sei mesi a tre anni, se la censura sia fatta per mezzo di scritti, d' istruzioni o d'altri documenti di qualsivoglia forma, letti in qualsiasi adunanza od altrimenti pubblicati.

« In tutti i casi dal presente articolo contemplati alla pena del carcere sarà aggiunta una multa che potrà estendersi a lire duemila.

« Art. 269. Se il discorso, lo scritto o gli atti mentovati nell' articolo precedente contengono provocazione alla disobbedienza alle leggi dello stato, o ad altri provvedimenti della pubblica autorità, la pena sarà del carcere non minore di tre anni, e di una multa non minore di lire due mila.

« Ove la provocazione sia susseguita da sedizione o rivolta, l' autore della provocazione sarà considerato come complice. »

Art. 2. I reati contemplati negli articoli 190, 193, 268 e 269 del codice penale, pubblicati a termini del precedente articolo saranno trattati come delitti; quelli contemplati negli articoli 191 e 192 verranno considerati come crimini.

E gli uni e gli altri saranno giudicati secondo le competenze e colle forme ordinarie della procedura penale vigente nelle dette provincie.

Art. 3. Finchè rimane in vigore nelle provincie summentovate il codice penale austriaco del 27 maggio 1852, ed al solo effetto dell' attuazione delle disposizioni penali pubblicate coi precedenti articoli, e nell' applicazione delle pene che vi sono sancite si osserveranno le norme seguenti:

1° La pena della reclusione corrisponde a quella del duro carcere nella misura da tre a dieci anni.

Nei casi di commutazione di pena in forza del § 54 del codice penale austriaco la pena del carcere duro sarà mutata in quella del carcere semplice.

2° La interdizione dai pubblici ufficii consiste:

Nella esclusione perpetua dal diritto di elettore e da quello di eleggibilità in qualsiasi comizio elettorale e in generale da ogni altro diritto politico.

Nella esclusione perpetua da ogni funzione, impiego od uffizio pubblico.

Nella decadenza dal benefizio ecclesiastico di cui il condannato fosse provvisto.

Nella perdita di tutte le decorazioni nazionali ed estere, di tutti i distintivi d' onore civili e militari, di tutti i gradi e le dignità accademiche.

Nella incapacità di essere tutore o curatore o di concorrere negli atti relativi alla tutela, tranne pei propri figli nei casi dalla legge contemplati.

In caso di mitigazione la pena della interdizione sarà commutata in quella della sospensione dai pubblici uffizi.

3° La sospensione dai pubblici uffizi consiste nella privazione non minore di sei mesi e non maggiore di tre anni dell' esercizio dei diritti politici e di qualunque funzione od impiego pubblico, salve le disposizioni dell' art. 193 del codice penale del regno, pubblicato coll' articolo 1° del presente decreto.

Art. 4. Il presente decreto avrà vigore cinque giorni dopo la sua pubblicazione.

Ordiniamo che il presente ecc.

Dato a Firenze, addì 18 ottobre 1866.

EUGENIO DI SAVOJA.

BORGATTI.

Circolare del Ministero dell'Interno in data 14 maggio 1866, ai prefetti delle provincie meridionali.

Privative a favore dei comuni nelle provincie meridionali.

Da vari prefetti delle provincie meridionali essendosi fatto il quesito a questo ministero se a fronte della nuova legge comunale 20 marzo 1865, potesse ancora intendersi lasciata ai comuni delle provincie meridionali la facoltà d'imporre le privative del macello, della pizzicheria, della neve, il sottoscritto si fece carico di promuovere in proposito il parere del consiglio di stato, il quale in adunanza del 22 p. p. marzo, muovendo più specialmente dalla considerazione che in conformità ai principî generali di diritto la nuova legge comunale

succitata non ammette le privative con carattere coattivo, e che se non si trovano queste abrogate da un articolo esplicito di detta legge, deve questa abrogazione ritenersi per stabilita dallo spirito e dai principii che reggono la nuova legge, dalla limitazione che di dette privative si è fatta a certi casi, e dentro a certi limiti ed in fine dalla regola consacrata dall'artic. 5 del codice civile secondo la quale la nuova legge regolando tutta la materia dell'amministrazione comunale e provinciale s'intende aver escluso tutte le disposizioni della legge anteriore che non si riscontrano rinnovate e comprese nella nuova legge, quali sono le disposizioni generali relative alle privative ed all'annona, ha ritenuto che nelle provincie meridionali a fronte della legge comunale 20 marzo 1865, non può intendersi lasciata ai comuni la facoltà di imporre le privative della panatica, del macello, della pizzicheria, della neve, ed altre simili, salvo al governo di dare le opportune misure per provvedere all'ordine e sanità pubblica qualora in certi comuni per circostanze locali eccezionali venisse a verificarsi la mancanza di oggetti d'annona necessari alla consumazione.

Il sottoscritto pertanto, d'accordo col ministero delle finanze avendo ravvisato opportuno di adottare il surriferito parere, si fa premura di renderne intesi i signori prefetti delle provincie meridionali per conveniente loro norma ed a riscontro delle domande dagli stessi indirizzate a questo ministero; salvo bensì le autorizzazioni già concedute, ed i contratti in corso nei diversi comuni, e fermo anche il disposto dell'art. 28 della legge 3 luglio 1864, colla quale venne concessa alla città di Napoli e i suoi casali la privativa della neve.

A maggiore schiarimento poi della materia il sottoscritto si fa debito di aggiungere che qualora per circostanze locali eccezionali si verificasse la mancanza in certi comuni di oggetti di annona necessari alla consumazione, per cui a tenore del citato parere del consiglio di stato occorresse provvedere con speciali provvidenze, sarà cura dei signori prefetti di promuoverle dai comuni a senso dell'articolo 87 della legge comunale più volte citata ed art. 67 del relativo regolamento 8 giugno stesso anno, sottoponendole poi all'approvazione della deputazione provinciale, e rimettendole in seguito al competente ministero a senso dell'art. 138 della legge 20 marzo 1855.

Sarà cura dei prefetti di far diramare analoghe istruzioni ai comuni da essi dipendenti e di accusare ricevuta della presente.

Pel Ministro, ALASIA.

Circolare del Ministero delle Finanze (Direz. gen. delle tasse e del demanio) in data 3 *agosto* 1866, *n°* 31.

Sulle multe comminate per mancata od infedele dichiarazione dei fabbricati.

Fu fatto il quesito se pei fabbricati che, a senso dell'art. 18 della legge del 26 gennaio 1865, devono godere della biennale esenzione da imposta, debbano applicarsi le multe comminate per mancata od infedele dichiarazione.

L'articolo 8 della citata legge stabilendo che si incorre in multa tuttavolta che non sia fatta dichiarazione nei termini e nei modi stabiliti, senza che sia fatta distinzione tra fabbricati che sieno tosto soggetti ad imposta, e quelli che per essere di nuova costruzione ne sono esenti per un biennio, ne deriva per necessaria conseguenza che la multa deve applicarsi tanto pei primi, quanto pei secondi; ragguagliandola per questi ultimi, come pei primi, alla imposta cui dovrebbero sopportare senza la temporanea esenzione....

Per il Ministro, G. FINALI.

Circolare del Ministero dell' Interno (Direzione generale amministrativa) in data 6 *ottobre* 1866, *div.* 6ª, *sez.* 1ª, *n°* 63, *alle prefetture del regno.*

Applicazione della legge 7 *luglio* 1866 *ai conservatorii e ritiri.*

Dalle prefetture di alcune provincie del regno, dove esistono conservatorii e ritiri, vennero giustamente fatte premure a questo ministero onde non fossero compresi nella soppressione ordinata dalla legge 7 luglio 1866 quei conservatorii e ritiri, che, *non importando vita comune e non avendo carattere ecclesiastico*, mancherebbero delle qualità volute per essere annoverati fra gli enti morali cui accenna l' art. 1° della legge stessa.

Preoccupandosi il sottoscritto dell' importanza della cosa, ha creduto opportuno di deferirla all' esame dell' amministrazione del fondo pel culto, a cui l' art. 16 della citata legge e l' art. 4°, N. 1°, del relativo regolamento 21 luglio ultimo attribuiscono la facoltà di deliberare sopra tali controversie.

Ora la detta amministrazione, muovendo dal principio che sia intendimento della legge di togliere la giuridica esistenza soltanto alle *associazioni religiose perpetue*, si fece a considerare che duplice essendo la specie dei conservatorii e ritiri, il legislatore non ha punto dimenticata l' esistenza di quelli di *natura meramente laicale*, i quali indirizzati allo scopo esclusivo di beneficenza, o d' istruzione, o di altre opere di culto e di pietà, debbono di certo sfuggire alla soppressione, e cadere sotto la tutela delle deputazioni provinciali a sensi della legge 3 agosto 1862.

Ma soggiunge la detta amministrazione del fondo pel culto: « che se da un lato si hanno conservatorii « e ritiri che siano luoghi pii o stabilimenti laicali, dall' « l'altro non potrebbonsi disconoscere quei conservatorii « e ritiri aventi carattere ecclesiastico (Const. d'Inn. X. « Instaurandae), di sorta che i beni assegnati a questi « vanno senza dubbio ad accrescere il patrimonio della « chiesa.

« E se le fondazioni debbono essere la guida a rin- « tracciare la vera indole e natura di simili enti mo- « rali, il legislatore volle porre in rilievo come l' esi- « stenza dei due requisiti sostanziali, *vita comune* cioè « e *carattere ecclesiastico*, debba nei singoli casi far « dichiarare *soppresso l' ente morale* in questione.

Digitized by Google

« Se i conservatorii e ritiri contemplati nell' art. 1° della ripetuta legge non debbonsi ritenere per ordini monastici o congregazioni secolari e regolari, non è dubbio però che vanno considerati come *istituzioni perpetue religiose.*

« E quindi senza avere la sanzione pontificia, siffatte istituzioni addiventano issofatto *perpetue*, se alla volontà del fondatore concorra il consentimento della podestà ecclesiastica mercè *decreto vescovile accolto e ricevuto legalmente dall' autorità sovrana nei dominii dei principi cristiani.*

« E il decreto vescovile appunto si è quello che sanziona la *perpetuità dell'ente morale*, ne *spiritualizza* i beni, e sancisce una regola permanente, formulata dallo stesso vescovo, o modellata sulle prime, che sono tipo de' quattro ordini di religiosi regolari. E questo decreto appunto imprime quel *carattere ecclesiastico*, il quale non fa che render *sacra* un' istituzióne profana nella sua origine; sicchè la *ecclesiasticità* o *non ecclesiasticità* viene *ex auctoritate ac promissione Episcopi vel accedente vel deficiente.* (Gelasio in can. piae mentis 26 e can. Frigentius 27 cap. 16 9 7 e Clem. III in cap. Nobis fuit 25 de iure patr.)

« Fissato il *carattere ecclesiastico* ne viene di conseguenza l' emissione dei voti di povertà, castità ed obbedienza, i quali si riassumono nella formula giuridica di *vita comune*. E per fermo, l' ecclesiasticità vuole la perfezione *evangelica* che tutta è compendiata nel precetto di povertà, ammessa la quale ne consegnita la *vita comune* negli stabilimenti religiosi, qualunque essi siano.

« La emissione de' voti però assume una diversa importanza di variabili proporzioni nei varii rapporti dello scopo delle molteplici istituzioni.

« E poichè la professione comprende ogni maniera di vincolo personale all' osservanza di una vita di espiazione o di raccoglimento, di penitenza o di lavoro, o come la distinguono i canonisti in contemplativa, attiva e mista, ne deriva che siffatto vincolo non rileva la sua ragione di esistenza dalla perpetuità ed irrevocabilità, ma sivvero dalla solenne promessa fatta nelle mani del legittimo superiore di osservare le regole dell' istituto prescelto. Questo vincolo *sempre sacro*, prende tutta la sua forza dalla giurata ubbidienza ai dettami dell' adottata istituzione, e ne scema o cresce la forza secondo la maggiore o minore solennità dei voti professati; dappoichè se la solennità e perpetuità de' voti ha talune distinzioni nelle forme esterne, ritiene sempre la sostanza dell' irrevocabilità come debito però di religione e di coscienza, sia che questi voti siano pur taciti o espressi, temporanei o perpetui, volontarii o irrevocabili; avvegnachè tutte queste distinzioni non valgono a mutare la condizione religiosa dell' uomo o della donna che li professi solennemente o semplicemente.

« Quanto poi alla chiusura, si deve considerare che essa è estranea ai voti, e forma piuttosto il soggetto di *una materia disciplinare, variabile* nella severità della sua attuazione, e dipendente nella specie dal *potere discrezionale dell'ordinario diocesano*, che vi provvede *iure proprio;* avvegnachè la clausura vien comandata da riguardi alla custodia della morale, ed alla perfezione de' costumi, come nell' ordine delle civili amministrazioni viene applicata a tutti gli stabilimenti meramente laicali sotto qualunque titolo essi vanno, sia di conservatorii, sia di ritiri, sia di orfanotrofi, e di qualsivoglia istituto femminile di educazione o di beneficenza.

« Spesso però nell' impartizione del regio assenso all' atto fondativo degli enti morali di che trattasi s' incontra che *laicità* debba precipuamente spiccare. A quale uopo giova ricordare come la storia dei politici ordinamenti in Italia non offre, da più di un secolo, alcuno esempio d' istituti (tranne gli ordini monastici e le congregazioni religiose) assolutamente sottratti al potere *laicale;* e se vi fu tempo in cui prevalse il predominio dei pastori della chiesa, non fu mai da tanto da escludere del tutto la interferenza governativa, o per la immediata direzione della parte amministrativa, o almeno per la vigilanza nella parte economica, esercitata con l' esame e l' approvazione di *stati discussi.*

« Sicchè *la laicità* in discorso non rifletteva l' ente morale cui erasi impresso il carattere ecclesiastico pel decreto vescovile accolto e ricevuto legalmente dall' autorità civile; non distruggeva la spiritualizzazione dei beni ormai consecrati in virtù del prefato decreto dell'autorità ecclesiastica; ma solo riguardava l' amministrazione temporale delle rendite, la quale veniva dichiarata *laica* sol perchè si apparteneva ad un *conservatorio o ritiro eretto e fondato con l' autorità dell'ordinario diocesano senz'alcuna ingerenza della santa sede.* »

Per queste premesse conchiudeva la detta amministrazione del fondo pel culto che quando in questi conservatorii e ritiri « si avesse la fondazione vescovile, si dovrebbe, generalmente parlando, presupporre l' esistenza dei due requisiti sostanziali della vita comune e del carattere ecclesiastico, i quali traggono la loro ragione di essere dalla regola ecclesiastica, dall' emissione di voti sotto qualunque forma essi siano, non che dalla perpetuità dell'istituzione avente scopo religioso mercè l' azione complessiva dell' intera corporazione.

« E ritenuto che in siffatto caso la *laicità* dell' amministrazione non potrebbe da sè sola menomare e distruggere l'ecclesiasticità dell' ente morale, n'emerge che l' articolo 1° della legge 7 p. luglio, per essere in diritto a colpire indistintamente *le religiose istituzioni nella loro perpetuità*, che tanta parte di braccia e d' intelligenze sottrae allo sviluppo delle forze sociali, e tanta parte di beni invola ai progressi del commercio ed alla prosperità dell' agricoltura, ammortizzandoli, dovesse, salvo le eccezioni di conservatorii e ritiri senza fondazioni ecclesiastiche, colpire indistintamente quelli che troverebbonsi, per le ragioni svolte di sopra, nelle condizioni di soggiacere a tutte le conseguenze giuridiche della proclamata soppressione. »

Digitized by Google

Ciò stante il sottoscritto deve invitare i signori prefetti, perchè, sentite dove occorra le deputazioni provinciali, procurino d'insinuare ai singoli conservatorii e ritiri a fare le denunzie prescritte dall'art. 13 della succitata legge del 7 luglio 1866 e del relativo regolamento del 21 dello stesso mese, e di esibire agli agenti demaniali incaricati della presa di possesso, tutti i titoli che potessero riguardare le rispettive fondazioni; dappoichè gli è da questi documenti, diligentemente esaminati e discussi dalla predetta amministrazione del fondo pel culto, che si potrà riconoscere quali fra i mentovati istituti dovranno essere sottratti dall'applicazione della legge di soppressione e quali no.

Nel fare quest'invito, il quale non ha altro scopo che di provvedere all'osservanza della legge senza offesa delle ragioni legittime degl'istituti stessi, questo ministero soggiunge che da parte sua non si ricuserà di propugnare presso la prelodata amministrazione la loro causa ogni qualvolta si ravvisasse conforme a giustizia.

Verrà accusata ricevuta della presente circolare.

Il Ministro, RICASOLI.

Circolare del Ministero dell' Interno (Direzione generale amministrativa), *div.* 5ª, *sez.* 3ª, *n°* 64, *in data* 12 *ottobre* 1866, *ai prefetti del regno.*

Provvedimenti per la guardia nazionale.

È qualche tempo che il ministero, conscio delle attuali condizioni della guardia nazionale del regno, e della necessità di mettere questo distinto corpo in grado di rendere quegli utili servigi che il paese ed il governo hanno diritto ad attendersi dalla sua situazione, si occupa delle riforme che una lunga esperienza e le mutate condizioni dello stato consigliano di recare alle antiche leggi sulla guardia nazionale, e che sono ad un tempo reclamate dalle autorità, dal parlamento e dalla pubblica opinione.

Il lavoro sarebbe a quest'ora al suo termine se le recenti commozioni politiche non avessero richiamato l'opera del governo sopra bisogni più urgenti. Il sottoscritto confida che la desiderata riforma possa essere compiuta fra breve: non lascia però di osservare che se taluni degli inconvenienti dell'attuale organizzazione della milizia son dovuti alla legge che la governa, ve n'ha d'altro canto una buona parte che voglionsi attribuire all'inosservanza della legge o alla poco esatta cognizione di essa.

Aspettando perciò che si possano introdurre nelle leggi sulla guardia nazionale quelle riforme che, mutandola sostanzialmente, necessitano il concorso del potere legislativo, il sottoscritto crede utile invocare l'efficace concorso dei signori prefetti acciò richiamino le autorità della guardia nazionale alla rigorosa osservanza dei loro doveri, e promuovano con tutti i mezzi che sono in loro potere il migliore ordinamento delle milizie delle rispettive provincie.

Così per esempio: si lamentano generalmente gli abusi dei consigli di ricognizione nello stabilire su quali individui debba gravare il servizio ordinario. La legge limitandosi a fissare alcune norme (art. 19 e seguenti legge 4 marzo 1848), lascia pel resto al criterio dei consigli di ricognizione il giudicare quali persone debbono concorrere a tale servizio. Dall'abuso che si fa di questo potere discrezionale, nascono tre inconvenienti: 1° che non sempre i detti consigli hanno il coraggio di eliminare dal numero dei militi i soggetti tristi che indeboliscono e disonorano il corpo; 2° che spesso per riguardi personali o sotto la pressione di potenti influenze essi accordano indebite dispense che generano malumore e rilasciatezza degli altri obbligati a servire; 3° finalmente che per colmare i vuoti prodotti da simili esenzioni, costringono al servizio persone alle quali riesce soverchiamente gravoso per la loro salute, per le loro occupazioni, o perchè costretti a procurarsi col lavoro giornaliero il sostentamento proprio e della loro famiglia. Evidentemente non è questo lo scopo della legge; i signori prefetti faranno perciò le debite avvertenze ai consigli di ricognizione perchè non abusino della facoltà che loro è accordata, e pronunzino con imparzialità e colla dovuta oculatezza le esenzioni, le dispense e le ammessioni al servizio.

Similmente la libertà che in forza della legge hanno i militi d'intervenire, o non, alle elezioni degli ufficiali, è causa che spesso in detta elezione prevalga l'intrigo astenendosi la parte onesta dei militi che d'ordinario è indifferente e poco accessibile alle mene di partito, per modo che l'esito delle votazioni non sempre esprime l'opinione della maggioranza della milizia, e stà talora in mano di agitatori che per la loro morale, per la condotta politica o pei loro procedimenti non sono la miglior guarentigia nell'interesse dell'ordine. Questo spiega perchè il personale degli ufficiali di nomina elettiva lasci in alcuni comuni molto a desiderare: da ciò le frequenti sospensioni di ufficiali che i sigg. prefetti sono obbligati ad infliggere. E però il sottoscritto non sa abbastanza raccomandare ai sigg. prefetti, ai municipi ed alle autorità della guardia nazionale che promuovano con incitamenti e con altri mezzi indiretti l'intervento dei cittadini onesti alle votazioni.

Altra causa d'inconvenienti è la mancanza quasi generale del regolamento per servizio ordinario, per gli esercizi e per le riviste, di cui l'art. 63 della legge 4 marzo 1848 prescrive la formazione. Sono difatti frequenti le collisioni che nascono o fra i membri della stessa milizia, o fra i suoi comandanti e le autorità municipali, dalla mancanza di una norma che stabilisca quali servizi siano obbligatori per la guardia nazionale. In taluni comuni si è creduto che la formazione di tale regolamento fosse facoltativa, e perciò si è ritenuto di poterla impunemente trascurare: ma i termini nei quali il citato articolo della legge ed il susseguente art. 64 sono concepiti non possono far dubitare che la prescrizione ivi contenuta sia obbligatoria. I signori prefetti sono quindi pregati di richiamare su questa parte i signori sindaci e i comandanti delle milizie alla esatta esecuzione della legge, e provvedere che entro il termine di 3 mesi la guardia nazionale di ciascun comune sia fornita del proprio regolamento debitamente approvato.

Digitized by Google

Un' altra poco esatta interpretazione della legge riesce di nocumento al servizio. L' art. 27 della legge citata dà facoltà ai militi della stessa compagnia di scambiarsi turno al servizio; il senso di tale disposizione non potrebbe essere dubbio. Eppure taluni comandi han creduto che lo scambio nel turno del servizio debba intendersi limitato alla facoltà che hanno i militi che trovansi comandati di cambiare fra loro le ore delle fazioni, e non si estenda alla facoltà di sostituirsi a vicenda nel servizio di guardia. Da ciò i numerosi vuoti nei posti di guardia, cagionati dai militi obbligati per motivi personali a mancare al servizio, ma che avrebbero certamente preferito di farsi surrogare anzichè incorrere nella punizione. La sede dell' accennata disposizione di legge al capitolo delle surrogazioni, e la considerazione che per autorizzarsi i militi a cambiare fra loro le ore delle fazioni non occorre un provvedimento di legge, bastando all'oggetto il consenso del capo del posto, dimostrano chiaramente quand' anche la locuzione fosse equivoca, che si son voluti autorizzare i militi di una stessa compagnia a surrogarsi fra loro nel servizio di guardia. Si compiaceranno perciò i sigg. prefetti di fare in questo senso opportune dichiarazioni alle guardie nazionali delle rispettive provincie.

Finalmente il sottoscritto desidererebbe che siano promosse con ogni studio le ispezioni provinciali e l'istituzione dei tiri a segno. Le ispezioni provinciali hanno dato infatti utili risultamenti; benchè gl' ispettori non abbiano facoltà proprie, nondimeno l' opera loro mettendo in rilievo i difetti e le anormalità delle singole milizie tanto nell' andamento del servizio quanto nell'organizzazione, pone le competenti autorità in grado di correggerle, e di richiamare in osservanza la legge nei punti dove se ne è constatata la trasgressione. Il sottoscritto raccomanda perciò caldamente ai sigg. prefetti di volere agevolare con tutti i mezzi il cómpito degli ispettorati nelle provincie ove esistono, e di adoperarsi per ottenerne l'istituzione in quelle altre, le cui rappresentanze si sono mostrate sinora restie a sostenerne la spesa. In quanto poi ai tiri a segno, la loro utilità è abbastanza conosciuta perchè i sigg. prefetti comprendano l'interesse che ha il ministero di vederne promossa la fondazione e lo sviluppo. Useranno quindi di tutta la loro influenza per raggiungere tale scopo, e potranno assicurare le società, occorrendo, che il ministero farà dal suo canto il possibile per venire in loro sussidio coi mezzi dei quali dispone.

Un'ultima avvertenza prima di finire. La guardia nazionale è già abbastanza gravata dai servizi che le sono affidati dalla legge, ed una delle riforme che probabilmente verranno introdotte nella sua organizzazione sarà quella di alleviarla di una parte dei servizi ordinari ai quali attualmente è chiamata. Però ad accrescerne il peso contribuiscono molti altri servizi che non sono imposti dalle leggi sulla guardia nazionale, ma che le si son voluti posteriormente addossare, e che si riducono o a funzioni di mera pompa come per esempio il servizio alla corte d'assisie a cui potrebbe bastare la forza pubblica, o il servizio di onore che i consigli provinciali hanno facoltà di richiedere; ovvero ad uffici che non si addicono alla sua nobile istituzione, come, per citare un esempio solo, il destinarla a far la guardia alle tabelle dei contribuenti della ricchezza mobile e della tassa sui fabbricati, siccome spesso è avvenuto, tramutando quasi la milizia cittadina in una guardia municipale. Il sottoscritto quindi, mentre si adopererà dalla sua parte presso il ministero di grazia e giustizia e gli altri rami dell'amministrazione centrale onde ottenere che la guardia nazionale sia possibilmente alleviata dal servizio alle corti d'assisie e di taluni altri che non sarebbero della sua istituzione, prega dall'altro canto i signori prefetti a fore opera presso i municipi e le rappresentante provinciali affinchè il concorso della guardia nazionale sia esclusivamente richiesto per servizi utili e compatibili col decoro del corpo.

Sicuro che i signori prefetti coopereranno con tutta la loro efficacia per lo adempimento delle disposizioni accennate, il sottoscritto aspetterà di essere informato a suo tempo dei risultamenti delle pratiche fatte a tale oggetto, e li prega di inviare frattanto un cenno di ricevuta della presente.

Il Ministro, RICASOLI.

Circolare del Ministero dell'Interno (Direzione generale amministrativa), div. 5,ª sez. 2,ª n° 65, in data 20 ottobre 1866, ai prefetti del regno.

Quesito sulle tasse di bollo concernenti le deliberazioni dei consigli provinciali e comunali.

Relativamente all'attuazione della nuova legge sulle tasse di bollo 14 luglio 1866, entrata in vigore col primo del corrente mese, fu proposto a questo ministero il seguente quesito:

« Se per effetto dell'art. 20 N. 23 della legge medesima si debbano trasmettere all'autorità superiore,
« pel *visto*, o per la approvazione, gli originali in carta
« bollata, delle deliberazioni dei consigli provinciali e
« comunali, ovvero possano ancora inviarsi semplicemente gli estratti o le copie delle stesse deliberazioni,
« in carta libera, come si è praticato sinora a norma
« dell'art. 60 del regolamento 8 giugno 1865, N. 2321 ».

Il dubbio sorse da che nella redazione del citato articolo di legge esprimendosi che tra gli atti soggetti alla tassa di cent. 50, devono comprendersi anche gli originali dei detti processi verbali *che debbano essere muniti del visto o dell'approvazione dell'autorità superiore*, parve ad alcuni potersi da ciò dedurre che il *visto* o l'approvazione dovesse apporsi, non già più negli estratti, ma bensì negli originali delle deliberazioni, e che in conseguenza con tale disposizione si fosse voluto apportare un'implicita deroga al succitato art. 60 del regolamento provinciale e comunale.

Questo ministero, d'accordo con quello delle finanze, ritenuto che l'art. 20, N. 23 della predetta legge sul bollo deve combinarsi col successivo art, 21. N. 19 della legge medesima, il quale annovera precisamente *le copie o estratti dei processi verbali che si trasmettono all'autorità superiore per essere muniti del visto o del decreto di approvazione,*

Digitized by Google

tra gli atti che non sono soggetti al bollo se non quando occorra farne uso a termini dei primi tre numeri dell'art. 2° della stessa legge, ha dichiarato sul riguardo che le suaccennate disposizioni di legge devono intendersi nel senso che le copie od estratti dei processi verbali che devono essere inviati all'autorità superiore per il *visto* o l'approvazione prescritta dalla legge sull'amministrazione provinciale e comunale sono esenti dalla tassa di bollo, salvo il caso che se ne faccia uso nel senso dell'art. 2° sovra citato, e che la tassa medesima debba applicarsi agli originali dei processi verbali di cui si tratta soltanto quando le deliberazioni in esse contenute siano tali da richiedere il *visto*, o l'approvazione dell'autorità superiore a norma della legge suddetta.

Da ciò è ovvio il dedurre che nulla possa dirsi innovato dalla legge sul bollo 14 luglio 1866 a quanto è prescritto dal predetto regolamento 8 giugno 1865, circa l'invio degli atti in discorso alle autorità superiori per le occorrenti disposizioni a termini di legge, e per la conservazione dei medesimi negli archivi provinciali e comunali.

Epperò il sottoscritto, nel partecipare quanto sopra ai signori prefetti per opportuna loro norma, li prega di favorire un cenno di ricevuta della presente.

Pel Ministro, BIANCHI.

GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA

Sindaci - Sicurezza e igiene pubblica - Provvedimenti - Giunta.

Per virtù degli articoli 104 e 140 della legge comunale i sindaci non solo possono, ma debbono provvedere per tutto ciò che riguarda la sicurezza ed igiene pubblica, ed i contravventori ai loro ordini vanno soggetti alle pene di polizia sancite dal codice penale.

Può il sindaco prendere tali provvedimenti di concerto e insieme colla giunta municipale.

Sentenza della Corte di Cassazione di Torino in data 31 luglio 1866.

Sul ricorso di Nasoni Domenico del fu Paolo tendente ad ottenere l'annullamento della sentenza proferita dal pretore del mandamento VIII di Milano in data 7 maggio scorso, nella quale venne condannato all'ammenda di lire 20 e sussidiariamente a dieci giorni di arresto e nelle spese siccome colpevole di contravvenzione all'avviso municipale 20 ottobre 1864, per omessa pulitura di cammino in cui si apprese il fuoco nel dì 13 marzo precedente.

La Corte, ecc.,

Ritenuto che Domenico Nasoni sostiene la nullità della denunziata sentenza in quanto che l'avviso municipale 20 ottobre 1864, e della cui contravvenzione si tratta, venne emanato dalla giunta municipale la quale non aveva facoltà di emettere un simile provvedimento e quindi il pretore non potesse all'appoggio del medesimo infliggergli alcuna pena;

Attesochè dal combinato disposto degli articoli 101 e 139 della legge comunale 23 ottobre 1859 pari agli articoli 104 e 140 della legge attuale, risulta chiaro che i sindaci non solo possono, ma debbono provvedere in tuttociò che riguarda la sicurezza ed igiene pubblica, ed i contravventori ai loro ordini vanno soggetti alle pene di polizia sancite dal codice penale;

Attesochè il sostenere che l'avviso 20 ottobre 1864 su cui si poggia la sentenza denunciata sia puramente emanato dalla giunta municipale cui sia rimasto estraneo il sindaco è una supposizione legalmente impossibile, imperocchè la giunta non può adunarsi e prendere alcuna deliberazione senza il concorso del sindaco: questi avrebbe potuto senza consultare la giunta, dare da sè solo un simile provvedimento; ma dallo averla consultata e fatta figurare nell'avviso, non tolse all'avviso medesimo intestato, firmato e notificato dal sindaco la natura di provvedimento emanato dal sindaco stesso.

Non ha pertanto fondamento la censura fatta alla denunziata sentenza.

Per questi motivi,

Rigetta il ricorso pell'annullamento della sentenza del pretore di Milano, e della quale si tratta, condannando il ricorrente al pagamento della multa di lire 37,50 ed alle spese.

Deliberazione comunale - Sospensione - Prefetto - Annullamento - Decime.

Sospesa dal sotto-prefetto una deliberazione comunale, non può il prefetto approvare questa determinazione dichiarando non esservi luogo a provvedere sul ricorso del comune; ma deve annullare in tutto o in parte l'atto comunale sempre che lo trovi contrario alla legge.

Le decime sono escluse dai mezzi per far fronte alle spese comunali, e sono poi abolite dalla legge d'imposta sui redditi della ricchezza mobile.

Parere del Consiglio di Stato in data 8 giugno 1866, adottato.

La Sezione, ecc.,

Veduta la relazione 25 maggio 1866 del ministro dell'interno, divis. V, sez. II, num. 33016-

Digitized by Google

1589, coi documenti uniti al ricorso del comune di Cannero contro decreto del prefetto di Novara del 30 novembre 1865 con cui fu respinto il reclamo di esso comune contro la sospensione ordinata dal sotto-prefetto di Pallanza della esecuzione del ruolo delle primizie parrocchiali sul secondo semestre del 1865;

Ritenuto che avendo Luigi Marioni legata alla parrocchia di Cannero una somma di lire 8,000 di cui era creditore contro il comune, per affrancare quegli abitanti della primizia o decima che annualmente corrispondevano al parroco in vino, castagne o denaro, il detto affrancamento fu parzialmente eseguito con atto del 30 giugno 1842 tra il comune ed il parroco, avendo egli stipulato di ricevere una congrua fissa ed un modico interesse della somma legatagli dal Marioni, e ceduto dal canto suo ogni diritto di decima o primizia a favore dell' amministrazione comunale; che invece di sopprimere, come doveva, l' intiera decima fuocatica di lire 8,60, la ridusse a sole lire 3,60, per ogni famiglia;

Che continuando nella percezione di tale annua prestazione, ed avendo compilati i ruoli per l' esercizio del 1865, il sotto-prefetto di Pallanza ne impediva la esecuzione dal 1° luglio 1865 in poi, epoca in cui entrò in vigore la nuova legge comunale e cessò la tolleranza delle antiche forme di contribuzione che erasi mantenuta per una larga interpretazione delle eccezioni transitorie al regolare sistema de' tributi comunali fatte dalla legge del 23 ottobre 1859;

Che il prefetto di Novara con l' impugnato decreto del 30 novembre dichiarava non essere il caso di alcun provvedimento sul reclamo del consiglio comunale di Cannero;

Osserva preliminarmente che il decreto 13 agosto del sotto-prefetto di Pallanza non è stato comunicato; che dal decreto del prefetto, in cui si cita l' art. 7 della legge del 20 marzo 1865, risulterebbe forse che il sotto-prefetto di Pallanza impedì l' esecuzione del ruolo per delegazione fattagli dal prefetto, il quale approvando la determinazione dell' autorità circondariale avrebbe poi dichiarato di non esservi luogo a provvedimento alcuno sul ricorso del consiglio comunale;

Che sarebbe questo un modo indiretto, se mai prevalesse nella pubblica amministrazione di eludere la legge, la quale negli articoli 131 e seguenti attribuisce al sotto-prefetto la sola facoltà di sospendere l' esecuzione delle deliberazioni comunali e non consente al prefetto di adottare la formola di non trovar luogo a provvedere, dovendo annullare in tutto o in parte l' atto comunale. semprechè lo trovi contrario alla legge;

Considerando quindi che la decima o primizia che gli abitanti di Cannero contribuivano al parroco era una prestazione personale e fuocatica, corrispettiva all' amministrazione de' sacramenti, la quale non poteva competere che all' autorità ecclesiastica avente la cura delle anime, finchè non fosse provveduta della competente dote congrua;

Che ceduta al comune di Cannero (eludendo in parte il fine della pia liberalità di Luigi Marioni, per accrescere l' entrata dell' amministrazione comunale, senza il riguardo dovuto al diritto de' singoli contribuenti sollevati dal suo testatore ed agli interessi economici della popolazione e dell' agricoltura), la decima suddetta non potè validamente durare ad essere percepita dall' amministrazione comunale che come contribuzione fuocatica e personale, quando la legge non aveva testualmente vietate simili contribuzioni;

Che le decime trovansi ora escluse dai mezzi di far fronte alle spese comunali tassativamente indicate dall' art. 118 della legge comunale, e sono poi esplicitamente abolite dalla legge d' imposta sui redditi della ricchezza mobile;

È d'avviso: Che debba rigettarsi il ricorso del comune di Cannero contro il decreto 30 novembre 1865 del prefetto di Novara.

Opere pie.

Dopo la pubblicazione della legge 3 *agosto* 1862 *sulle opere pie debbono ritenersi come prive di efficacia le clausule e condizioni apposte all' atto di fondazione dei pii stabilimenti e che sono intese a renderli esenti dalla tutela, alla quale la legge suddetta li sottopone.*

Parere del Consiglio di Stato in data 10 agosto 1866, adottato.

La Sezione, ec.,

Veduta la nota del ministero dell' interno delli 3 corrente mese, divis. VI, sez. II, num. 50796-4067, colla quale chiede l' avviso sulla proposta della deputazione provinciale di Siracusa di scioglimento delle amministrazioni dell' albergo dei poveri e del reclusorio delle Addolorate in Modica per essersi rifiutato all' adempimento degli obblighi loro imposti dalla legge 3 agosto 1862 di formazione dello statuto organico, inventario, presentazione dei conti, malgrado ripetuti eccitamenti sin da dicembre 1863;

Veduta la nota del 29 dicembre 1863 della pro-

Digitized by Google

vincia, colla quale si fa intimare alle due amministrazioni che la deputazione provinciale aveva deliberato di dovere le stesse sottostare alle disposizioni della legge 3 agosto 1862, non potendosi ritenere efficace ed estendere qualsiasi clausula apposta alle fondazioni ed escludere la tutela dell' art. 11 attribuita alle deputazioni provinciali, e ad esimerle dalli obblighi imposti dalla legge stessa a tutte le opere pie; e però s'insiste perchè le amministrazioni medesime si uniformino a quanto la legge ed il regolamento prescrivono per lo inventario, conti, ecc.;

Veduto l'atto di citazione del 9 aprile 1866 ad istanza degli amministratori dell'albergo dei poveri, col quale si chiama innanti il tribunale circondariale di Modica la deputazione provinciale per sentir dire che il surriferito albergo *non è sottoposto alla cennata deputazione provinciale*, *e non è obbligato* pagarle contributo alcuno, perchè ai termini della fondazione lo stabilimento non era sotto la dipendenza del consiglio degli ospizii;

Veduta la nota del fidecommissario del reclusorio delle Vergini del 18 giugno 1866 diretta al sindaco, colla quale rinvia la intimazione rilasciatagli di dare i conti alla deputazione provinciale, allegando che insiste nella risposta già altre volte data che nello stabilimento per la legge della fondazione non si deve ingerire alcuna autorità ecclesiastica o secolare;

Considerato che la negativa delle due amministrazioni all'andamento degli obblighi imposti dalla legge sulle opere pie e dal regolamento, risulta evidente dai documenti sopraenunciati, dai quali altresì rilevasi che a nulla valsero li eccitamenti ripetuti per due anni. Ond'è che senza dubbio sia il caso dell'applicazione dell' articolo 21 della legge 3 agosto 1862;

Considerato che non può attendersi, nè anco come un motivo di scusa della colpa delle amministrazioni, la clausula opposta nelle rispettive fondazioni « che le opere pie in discorso non sieno soggette a veruna autorità, nemmeno al consiglio degli ospizii » perchè questa condizione, come si dichiarava espressamente nel decreto di approvazione della fondazione del reclusorio delle zittelle, non poteva pregiudicare la suprema vigilanza che al governo appartiene come tutore di ogni opera pubblica;

Che se nel decreto di autorizzazione della fondazione dell' albergo dei poveri « di dovere restare lo stesso sempre indipendente da qualsiasi autorità e particolarmente da quella del consiglio degli ospizii » questa esenzione e qualsiasi simile condizione non possono ritenersi efficaci dopo la pubblicazione della legge 3 agosto 1862, che alle sue disposizioni e alla tutela della deputazione provinciale sottopone *ogni opera pia*, e soltanto ammette dispensa di alcuni obblighi e formalità in favore de' *fondatori degli istituti medesimi*, *che ne ritengono personalmente l'amministrazione (art. 25)*. La inefficacia di simili condizioni derivate dai principii generali del diritto pubblico e dalle leggi civili è ormai una massima di regola sempre seguita e dai consigli di stato e dal ministero;

Considerato che sebbene per le premesse osservazioni si abbia il diritto di procedere sin d'ora alla ricostituzione delle amministrazioni delle due opere pie in discorso, pur non di meno è di maggiore convenienza la proposta del ministero di limitarsi soltanto allo scioglimento delle stesse, e all' affidamento temporaneo sia alla congregazione di carità, sia ad altro straordinario commissario, e per la ricostituzione sentirsi il consiglio comunale, imperocchè se gli attuali amministratori meglio avvertiti dalla sovrana determinazione della illegalità della loro pretesa si prestassero obbedienti a quanto la legge 3 agosto 1862 ed il regolamento esigono, e non vi fossero altri motivi di mala amministrazione, sarebbe prudente consiglio richiamarli alle loro funzioni in omaggio alla volontà delle sue fondatrici;

Per questi motivi è d'avviso di potersi dar corso alle provvidenze proposte dal ministero.

Guardie campestri - Consorzio.

Secondo l'indole del corpo comunale quando si stabilisce una istituzione tendente ad escludere inconvenienti che si manifestano od a procurare un maggiore benessere, deve questa essere ordinata in modo che ne goda la generalità degli abitanti o almeno tutti quelli che sono nelle condizioni di giovarsene; e con tal condizione soltanto se ne può far pesare la spesa sulla generalità degli abitanti.

In virtù del principio predetto spetterebbe a un consorzio di comunisti e non al comune provvedere alla spesa della guardia campestre per una sola parte del territorio comunale.

Parere del Consiglio di Stato in data 18 ottobre 1866, adottato.

La Sezione, ecc.,

Veduta la deliberazione della deputazione provinciale di Bari del 17 febbraio ultimo scorso colla quale mentre si approvava la deliberazione del co-

Digitized by Google

mune di Corato del 28 dicembre 1865, con cui si istituì una guardia campestre per l'agro ristretto di detto comune e si approvò il relativo regolamento per la sua esecuzione, si rigettò la proposta d'imporre L. 7276 necessarie pel pagamento della guardia, con centesimi addizionali su tutte le proprietà rurali del comune, sebbene molte di queste fossero escluse dal benefizio della custodia della guardia campestre;

Veduta la deliberazione del comune di Corato del 17 marzo ora scorso colla quale vennero i centesimi addizionali, per ottenere le L. 7278, imposti su tutte le contribuzioni dirette a termini dell'articolo 230 della legge comunale 20 marzo 1865, ma si mantenne la prima deliberazione che la guardia campestre riguardi soltanto la custodia dell'agro ristretto e non si estenda a tutto il territorio, richiamandosi al ministero dell'interno acciò provveda contro la deliberazione della deputazione provinciale di Bari a questo riguardo;

Veduta la deliberazione della deputazione provinciale di Bari del 21 luglio ultimo scorso colla quale esso persiste nel suo primo decreto, inquantochè sussiste sempre il concetto che una spesa riguardante alcuni particolari proprietari e non la generalità degli abitanti debba essere soddisfatta da tutti i contribuenti;

Veduta la nota del ministero interni del 31 scorso agosto, divisione V, sezione II, n° 59058-9870, colla quale si richiede il parere del consiglio di stato sul richiamo sporto dal comune:

Considerato che la questione consiste nel determinare se un consiglio comunale possa istituire una guardia campestre per sorvegliare una parte del territorio comunale, escluso il rimanente, ed intanto quale spesa comunale imporne il pagamento a tutti i contribuenti del comune;

Considerato in fatto risultare dalla deliberazione 21 luglio della deputazione provinciale di Bari che *l'agro ristretto* di Corato rappresenta forse nemmeno il terzo del territorio comunale inquantochè si estende a quattro chilometri circa dalla città, mentre l'agro intiero di Corato si estende a levante a sette chilometri, a mezzogiorno a trenta chilometri ed a ponente a dieci;

Considerato in diritto che se il comune di Corato ha la facoltà di istituire una guardia campestre deve però crearla in modo consentaneo alle istituzioni comunali ed ai principii di giustizia;

Che secondo l'indole del corpo comunale quando si stabilisse una istituzione tendente ad escludere inconvenienti che si manifestano od a procurare un maggiore benessere deve essere ordinata in modo che ne gioisca la generalità degli abitanti od almeno tutti quelli che sono nella condizione di giovarsene;

Che quindi trattandosi di una guardia campestre per la custodia delle proprietà privata onde preservarle dai furti e dai danni, per assumere il carattere comunale deve necessariamente estendersi a tutte le proprietà del territorio onde così se ne prevalgano tutti quelli che sono in condizione di giovarsene, ed in questo caso soltanto la spesa può ravvisarsi comunale a carico di tutti i contribuenti;

Che se alla guardia campestre in questione si dovesse provvedere coi fondi comunali si creerebbe un privilegio a favore di pochi proprietari favoriti a preferenza di tutti gli altri;

Che infine si violerebbe nel sistema del comune i principii di giustizia poichè si obbligherebbero i proprietari esclusi a concorrere al pagamento per favorire alcune proprietà mentre dovrebbero vedere le loro sostanze in ogni modo manomesse;

Considerato che se nel comune di Corato vi sono ragioni particolari per le quali non convenga estendere la guardia campestre a tutto il territorio e farne una istituzione comunale, ma bensì debba limitarsi all'agro ristretto, allora non è più il caso di spesa comunale, ma bensì devono i proprietari di quell'agro formare un consorzio volontario per sostenere la spesa della guardia campestre secondo i principii generali di associazione;

Considerato risultare dalle premesse considerazioni che non può ammettersi l'istituzione della guardia campestre fatta dal comune di Corato con deliberazione 28 dicembre 1865, e che quindi non sussiste anche l'approvazione data in questa parte dalla deputazione provinciale colla sua deliberazione del 17 febbraio ultimo alla deliberazione comunale predetta;

Per questi motivi, è di parere che sia il caso di annullare la deliberazione comunale di Corato 28 dicembre 1865 e la deliberazione della deputazione provinciale del 17 febbraio ultimo scorso.

AVVISO

Avvertiamo che si sta preparando il promesso INDICE GENERALE ALFABETICO e CRONOLOGICO dei volumi 1862, 1863, 1864, 1865 e 1866. — La Direzione procurerà che riesca più esatto che sia possibile. — Questo indice in un bel volumetto sarà distribuito gratuitamente agli associati; ne sarà solamente sospeso l'invio a coloro che risulteranno debitori di qualche annualità.

CARLO ASTENGO, *Direttore-Gerente*.

FIRENZE. — TIP. DELLE MURATE.

Digitized by Google

Anno V. -- N. 22. 15 Novembre 1866

MANUALE
DEGLI
AMMINISTRATORI COMUNALI E PROVINCIALI.

SOMMARIO.

Decreto **24** *ottobre* **1866, n° 3305.** — *Norme per l' applicazione nel Veneto della legge elettorale politica.*

EUGENIO PRINCIPE DI SAVOJA-CARIGNANO
Luogotenente Generale di S. M.
VITTORIO EMANUELE II, ECC., RE D' ITALIA.

In virtù dell' autorità a noi delegata,

Veduto il decreto 13 ottobre 1866, n° 3282, con cui fu pubblicato nelle provincie della Venezia e di Mantova la legge per le elezioni politiche 17 dicembre 1860, n° 4513;

Veduti gli articoli 64, 65, 66 e 109 di essa legge;

Veduto il R. decreto 5 gennaio 1861, n° 4576, con cui per l' attuazione della medesima legge vennero accordate alcune speciali facoltà ai capi delle provincie;

Sulla proposta del ministro segretario di stato per gli affari dell' interno;

Udito il consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. Per quanto concerne l' applicazione della legge 17 dicembre 1860, n° 4513, nelle provincie della Venezia e di Mantova si intenderà sostituita alla circoscrizione territoriale del mandamento quella degli attuali distretti delle preture.

Art. 2. I commissari del Re nelle sovraindicate provincie potranno con appositi decreti aggregare al distretto più vicino quei distretti dei quali il numero degli elettori fosse inferiore a quello di quaranta, prescritto dall' articolo 64 della legge suddetta.

Art. 3. I commissarii del Re potranno stabilire in quei luoghi pei quali ne fosse fatta richiesta dai comuni interessati, una o più sezioni di collegio, con sede in un comune diverso da quello che è capoluogo del distretto, purchè ne sia comprovata la necessità; e le sezioni così stabilite non contino meno di dugento elettori.

Ordiniamo che il presente ecc.

Dato a Firenze, addì 24 ottobre 1866.

EUGENIO DI SAVOJA.

RICASOLI.

R. Decreto 4 novembre 1866, n° 3301. — Gli impiegati civili di nazionalità italiana, privati dal governo austriaco del loro impiego per cause politiche, sono reintegrati nei loro gradi all' effetto di poter essere ammessi alla pensione che possa loro competere.

VITTORIO EMANUELE II, ECC., RE D' ITALIA.

Sentito il consiglio dei ministri;

Sulla proposta dei Nostri ministri segretari di stato per gli affari dell' interno, di grazia e giustizia, e delle finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Art. 1. Gli impiegati civili di nazionalità italiana, privati del loro impiego per cause politiche relative alla libertà ed indipendenza italiana sotto il cessato governo austriaco, sono reintegrati nei loro gradi, all' effetto di poter essere ammessi alla pensione che avesse potuto loro competere secondo le disposizioni in vigore nelle provincie già soggette al governo stesso, se avessero continuati i loro servigi.

La reintegrazione medesima per l' effetto del trattamento per la pensione potrà essere invocata anche da quei funzionari, che, privati dal governo austriaco per le dette cause del loro impiego, fossero stati o venissero impiegati dal governo nazionale.

Art. 2. Coloro i quali furono dal governo austriaco privati per le cause suindicate di una pensione o di altro assegno equivalente sono reintegrati nel diritto di goderne.

Art. 3. Le vedove e i figli d' impiegati morti dopo essere stati privati dal governo austriaco dell' impiego per le cause politiche suddette avranno diritto alla pen-

Digitized by Google

sione o all'assegno che possa loro competere a termini delle disposizioni in vigore nelle provincie già soggette al governo medesimo.

E qualora non abbiano diritto a verun assegno e si trovino in condizioni economiche ristrette, sarà loro conceduto un compenso per una volta tanto non maggiore di un'annata dell'ultimo stipendio.

Art. 4. Il godimento delle pensioni e degli assegni equivalenti che si concederanno o si ripristineranno in virtù del presente decreto comincierà a decorrere da questo giorno.

Il nostro ministro dell'interno nominerà una commissione colla sede a Venezia per l'esame dei titoli e per promuovere le decisioni del ministro medesimo, cui è affidata l'esecuzione del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto ecc.

Dato a Torino addì 4 novembre 1866.

VITTORIO EMANUELE.

Ricasoli.
Borgatti.
Scialoja.

R. Decreto 4 novembre 1866, nº 3303. — Sono soppressi i processi pendenti nelle provincie venete e in quella di Mantova per contravvenzioni di finanza e sono condonate le multe non ancora riscosse.

VITTORIO EMANUELE II, ecc., Re d'Italia.

Sulla proposta del ministro delle finanze di concerto con quello di grazia e giustizia;

Sentito il consiglio dei ministri;

Abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

Articolo unico. Tutti i processi pendenti nelle provincie venete e in quella di Mantova per contravvenzioni di finanza sono soppressi, le multe non ancora riscosse, come pure le altre pene inflitte in via principale e supplementare, sono condonate.

Rimane però fermo l'obbligo del pagamento delle imposte defraudate e delle spese anticipate dal tesoro dello stato.

Ordiniamo che il presente ecc.

Dato a Torino, addì 4 novembre 1866.

VITTORIO EMANUELE.

Borgatti.
Scialoja.

R. Decreto 4 novembre 1866, nº 3304. — Condono delle pene pecuniarie incorse per contravvenzioni alle leggi sul registro e sul bollo del 1862.

VITTORIO EMANUELE II, ecc., Re d'Italia.

Sulla proposta del nostro ministro delle finanze, di concerto con quello di grazia e giustizia e dei culti:

Abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

Articolo unico. È concesso il condono delle pene pecuniarie e di ogni altra specie incorse e non pagate in tutto il territorio del regno alla pubblicazione del presente decreto, per contravvenzioni alle leggi sul registro e sul bollo in data 21 aprile e 14 settembre 1862, num. 585, 586 e 910 per le quali pende la procedura.

Il condono non avrà più effetto se a tutto gennaio 1867 non sia stato eseguito il pagamento delle tasse dovute e la reintegrazione delle spese anticipate dal tesoro dello stato.

Ordiniamo che il presente ecc.

Dato a Torino, il 4 novembre 1866.

VITTORIO EMANUELE.

Borgatti.
Scialoja.

Circolare del Ministero di Grazia e Giustizia e dei Culti in data 15 giugno 1866, alle autorità giudiziarie.

Alienazione di beni delle fabbricerie.

Di seguito alla promulgazione del decreto reale dei 22 marzo u. s. n. 2832, venne a questo ministero proposto il quesito, se dovesse il medesimo decreto applicarsi alle pratiche di alienazione dei beni delle fabbricerie, delle confraternite e delle cappellanie laicali.

In questo proposito io ho, d'accordo col consiglio di stato, considerato: Che nel linguaggio legislativo, giuridico ed amministrativo le parole « istituti ecclesiastici » furon finora adoperate ed intese nel proprio e stretto lor significato, onde designare cioè, colla prima quegli enti e corpi morali che avessero assunta la qualità di ecclesiastici mercè la erezione canonica in titolo beneficiario, e colla seconda ristrettivamente i beni appartenenti a tali enti e corpi morali.

E siccome il fondamento del citato reale decreto riposa esclusivamente sull'art. 434 del nuovo codice civile il quale tratta soltanto degl'istituti ecclesiastici; io deggio, in risposta a quella interpellanza e ad opportuna norma generale dichiarare alla S. V. come non debba il ripetuto reale decreto 22 marzo 1866 applicarsi alle pratiche di alienazione di beni delle fabbricerie, opere parrocchiali, confraternite, cappellanie laicali, ed altri enti morali i cui beni non siano stati per effetto della canonica erezione in titolo, uniti all'ufficio, dovendo le pratiche di alienazione di tali beni esser condotte colle norme speciali ad esse relative fin qui vigenti in coteste provincie.

Il Ministro
G. De Falco.

Estratto delle Istruzioni Ministeriali in data 28 giugno 1866 per l'eseguimento della tariffa in materia penale approvata con decreto 20 dicembre 1865.

.....Capo IX. *Dell'attribuzione delle pene pecuniarie e del riparto delle spese di giustizia.*

....118. Ai termini dell'art. 1 della legge 26 gennaio 1865, allegato Q, il provento delle pene pecuniarie, e quello delle oblazioni e transazioni legittimamente approvate, appartiene all'erario nazionale. — È però concessa dall'art. 3 agli agenti della forza pubblica e di basso servizio, che scoprissero le contravvenzioni, una

Digitized by Google

partecipazione eguale al quarto del prodotto netto delle relative pene pecuniarie. — Gli agenti delle tasse e del demanio avvertiranno che questo nuovo ed uniforme modo di attribuzione è soltanto applicabile alle pene pecuniarie dovute in dipendenza di sentenze o provvedimenti emanati, ovvero di oblazioni o transazioni approvate a cominciare dal giorno in cui la detta legge prese vigore nelle diverse provincie del regno, giusta l'annessavi tabella, allegato B. — In conseguenza le pene relative a sentenze o provvedimenti emanati prima di dett'epoca, od a transazioni od oblazioni anteriormente approvate, continueranno ad essere attribuite secondo le norme precedentemente in vigore.

119. Fra gli agenti della forza pubblica ammessi dalla legge alla partecipazione delle pene pecuniarie, debbono annoverarsi i carabinieri reali, le guardie di pubblica sicurezza, le guardie doganali, forestali e telegrafiche, delle strade ferrate, i cantonieri e le guardie municipali e campestri, e simili agenti stipendiati dai comuni, od anche dai privati, purchè debitamente autorizzati. — Fra gli agenti di basso servizio debbono ritenersi compresi i pesatori, bollatori, custodi e gli inservienti che prestano servizio nelle diverse amministrazioni governative.

120. Per ridurre al netto il quarto del prodotto delle pene pecuniarie devolute agli scovritori, gli agenti contabili diffalcheranno il 10 per cento dal quarto devoluto allo scovritore onde rimborsare l' amministrazione delle spese inerenti alla riscossione, cioè per l'aggio e per la provvista degli stampati e registri, ecc.

121. Qualora non si fosse potuto riscuotere per intiero la pena pecuniaria inflitta ai condannati, i ricevitori avvertiranno che il quarto della pena devoluto agli scovritori della contravvenzione dovrà esser calcolato soltanto sulla somma riscossa, ferma sempre la riduzione al netto prescritta dall'articolo precedente.

122. Giusta il cenno già fatto ai precedenti articoli 73 e 117, le somme spettanti in netto agli agenti scovritori sul prodotto delle pene pecuniarie riscosse tanto dai cancellieri, quanto dai ricevitori, non devono portarsi in riscossione sul registro mod. 5, ma i ricevitori ne terranno un conto speciale sopra un registro conforme al mod. L, e mod. n. 69 della serie demaniale, annesso alle presenti, nel quale, in base alle indicazioni degli elenchi dei cancellieri, ed alle risultanze delle sentenze di condanna o dei verbali, descriveranno i singoli articoli di pene pecuniarie per cui si fa luogo al riparto del quarto agli scovritori, depurato del 10 per cento, non omettendo di far risultare di tutte le nozioni richieste dal modello del registro medesimo.

123. Descritte regolarmente in tale registro le dette partite di pene pecuniarie, i ricevitori entro 10 giorni dall'incasso delle relative somme procederanno alla ripartizione delle quote devolute agli agenti scovritori a sensi delle surriferite disposizioni, e le singole somme saranno annotate nel registro medesimo nell' apposita colonna e di fronte al nome dell' agente scovritore cui devesene fare il pagamento. — Tale pagamento si effettuerà nei modi stabiliti dai seguenti articoli e non dovrà essere ritardato oltre il termine di giorni 20 dalla data della riscossione.

124. Liquidate le quote di compartecipazione a favore degli aventi diritto, se questi risiedono nel luogo dell'ufficio del registro dal quale devono esser pagate, il ricevitore ne darà loro sollecito avviso onde si portino a ritirare le somme ad essi rispettivamente dovute. I pagamenti devono farsi a mani degli aventi diritto o di chi li rappresenta regolarmente, e debbono essere accompagnati da regolare quietanza che sarà scritta a margine delle corrispondenti partite e nell'apposita colonna del registro.

125. Se gli scovritori non risiedono nel comune dove ha sede l'ufficio pagatore, i ricevitori faranno loro tenere per mezzo di vaglia postale le rispettive quote depurate anche delle spese postali accompagnando il vaglia con lettera spiegativa. — La data del vaglia postale e della sua spedizione verrà notata in margine degli articoli iscritti sul registro, e il corrispondente scontrino rimesso dall'ufficio postale sarà conservato in ufficio a scarico dei ricevitori.

126. Le somme dovute ai carabinieri reali devono essere pagate all'ufficiale pagatore della legione a cui appartengono; però nella relativa quietanza o nella spedizione del vaglia si farà constare del nome e cognome dei carabinieri che accertarono le contravvenzioni, per conto dei quali viene fatto il pagamento.

127. Le copie dei verbali e delle sentenze, non che tutti i documenti trasmessi dai cancellieri relativi a pene pecuniarie per cui si è dovuto procedere al riparto delle quote agli aventi diritto, saranno riuniti in appositi fascicoli distinti per mese ed anno e per cancelleria, e con queste carte saranno conservati gli scontrini dei vaglia postali comprovanti il seguito pagamento delle quote.

128. Le operazioni relative alle ripartizioni delle pene pecuniarie non presentando alcuna difficoltà, i ricevitori saranno responsabili d' ogni errore occorso a danno dell'erario e delle parti; quindi i medesimi sono tenuti a rimborsare del proprio alle finanze le somme in più pagate agli scovritori, ed a questi le somme liquidate in meno delle quote loro spettanti a termini di legge, salvo nel primo caso il diritto di regresso verso gli stessi scovritori.

129. Gl'ispettori e sott' ispettori in occasione delle verifiche si assicureranno dell' esatta osservanza delle surriferite prescrizioni, accertando la regolarità delle ripartizioni delle multe e del pagamento delle quote agli aventi diritto, ed all'occorrenza addebiteranno senz'altro i contabili delle somme in più pagate.....

Circolare del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio, in data 15 agosto 1866, alle camere di commercio.

A quale autorità spetti di proporre la tariffa dei pubblici mediatori.

L'art. 57 del nuovo codice di commercio dichiarando che « la tariffa dei pubblici mediatori è fatta

« dalla camera di commercio ed in mancanza dal municipio », lasciava qualche dubbio rispetto all'autorità che doveva proporla. Questo ministero però credette opportuno di richiamare sopra tal punto l'attenzione del consiglio di stato, il quale si è pronunziato di parere che l'articolo anzidetto deve essere inteso in guisa che la tariffa sia proposta dall'autorità del luogo ove la mediazione è eseguita, e perciò dalla camera di commercio, nel comune ove la medesima risiede, e dal municipio, negli altri comuni del distretto.

Questo significato si appoggia all'art. 22 del R. decreto del 23 dicembre 1864, dal quale è stabilito, che nei comuni dove non esiste camera di commercio, per compiere l'ufficio di sindacato dei pubblici mediatori, il comune debba averne le attribuzioni, onde ne segue che per questa autentica interpretazione la mancanza della camera di commercio, di cui parla l'art. 57 del codice, è relativa al fatto materiale della presenza sul luogo di una camera.

Questo concetto è d'altronde avvalorato dal fatto che le camere di commercio estendono la loro giurisdizione su tutto il regno, laonde nessun luogo è veramente privo di camera di commercio, e la disposizione del codice sarebbe nulla, adottando una interpretazione diversa da quella accettata, la quale ha anche il vantaggio di lasciare l'argomento delle tariffe alla deliberazione del comune che meglio conosce la vera condizione delle cose e meglio può valutare i moltiplici interessi che si svolgono nella cerchia della sua azione.

Lo schiarimento del dubbio insorto nella interpretazione dell'art. 57 del codice essendo importante che sia conosciuto dalle camere di commercio, il sottoscritto ha creduto bene significarlo alle camere stesse, affinchè possano all'occorrenza serbare coi comuni dei loro distretti una condotta uniforme, nè abbiano a sorgere conflitti di competenza.

Per il Ministro, OYTANA.

Circolare del Ministero delle Finanze (Dir. Gen. delle tasse e del demanio) in data 18 agosto 1866, ai prefetti.

Intorno ai sussidi per gravi danni negli stabili soggetti all'imposta fondiaria.

Dopo la pubblicazione della legge 14 luglio 1864, n° 1831, sorsero i seguenti dubbi:

1° Se il sistema dei sussidii per danni gravi e straordinari negli stabili soggetti all'imposta fondiaria si potesse continuare nelle provincie piemontesi;

2. Se si dovessero per tali sussidii osservare le regole precedentemente stabilite;

3. Se il sussidio in caso di grandine od altro disastro generale debitamente provato non dovesse eccedere il montare dell'imposta dovuta sopra i terreni devastati; od in caso d'incendio, il decimo del danno sofferto;

4. Se i pagamenti di siffatti sussidii si potessero eseguire sul fondo destinato in bilancio al rimborso delle quote inesigibili;

5. Finalmente se la somma di cotali sussidii, siccome equipollenti a disgravi di tassa, si possa reimporre nell'anno seguente sulla somma dei contribuenti di ciascuna provincia.

Inteso in proposito il consiglio di stato ha questo consesso considerato che i sussidii per infortunii che non poteano oltrepassare la quota del tributo gravitante sullo stabile danneggiato altro in realtà non erano che moderazioni o rilasci, come in altre parti del regno venivano chiamati; che la legge italiana del 1864 di sopra citata ha riconosciuto e confermato cotali rilasci e moderazioni; che non può conseguentemente ravvisare cangiata la condizione dei contribuenti piemontesi rispetto ai sussidii in discorso; che lo stesso ha manifestamente luogo pei sussidii ai danneggiati da incendi, sintanto che i medesimi stanno entro i limiti delle quote dovute dai contribuenti; che essendo stato per effetto della suddetta legge di luglio 1864 introdotto nel bilancio delle finanze un capitolo apposito per le quote inesigibili, e per gli scarichi, le moderazioni e rilasci, egli è evidente che con la somma iscritta in tale capitolo debba il ministero sopperire alle moderazioni ed ai rilasci, che sotto nome di sussidii si concedevano ai contribuenti delle antiche provincie e quindi per tutto l'anzidetto e per diverse altre savissime considerazioni ha portato opinione:

1. Che più non si possa continuare il sistema dei sussidii che sul prodotto del mezzo centesimo addizionale all'imposta fondiaria si largivano in Piemonte alle provincie ed ai comuni in compenso di danni gravissimi ed estraordinarii;

2. Che ai sussidii che sul fondo provinciale proveniente da un altro centesimo e mezzo addizionale alla fondiaria si distribuivano ai contribuenti danneggiati, si debba ora sopperire dal ministero delle finanze con la somma inscritta nel bilancio dello stato per provvedere alle quote inesigibili, agli scarichi, alle moderazioni ed ai rilasci, e ciò anche in caso d'incendio sino alla concorrenza della quota d'imposta;

4. Che i contribuenti debbano indirizzare al ministero le loro domande, e che queste debbano essere istrutte sotto la direzione e la vigilanza del direttore delle tasse e del demanio nelle forme medesime e nei modi stabiliti dalle leggi e dai regolamenti sardi;

4. Finalmente che le somme corrispondenti ai sussidii dei quali si tratta si debbano rispettivamente reimporre per ogni provincia.

Questo ministero trovato cotale avviso conforme alla legge lo ha approvato, e quindi ne dà comunicazione a codesta prefettura per opportuna sua intelligenza e regolamento.

Per il Ministro, G. FINALI.

Circolare del Ministero di Grazia e Giustizia e dei Culti, in data 27 agosto 1866, div. 6ª, ai procuratori generali e procuratori del Re.

Dispense civili da impedimenti di parentela e di età a contrarre matrimonio.

Le dispense civili da impedimenti di parentela e di età, i quali si oppongono al contratto pel matrimonio,

costituiscono un argomento che richiama tutto l'interesse e la sollecitudine del governo.

La legge vuole che tali dispense si concedano unicamente per gravi motivi. Se il numero e la varietà dei medesimi possono in massima consigliare di rilasciarne, la prudente valutazione ed il giudizio ai magistrati incaricati della istruzione preparatoria di tali affari, non per questo vien meno il bisogno di avere delle norme direttive, le quali servano di guida nella trattazione e risoluzione degli affari medesimi.

Questo bisogno che fu pure sentito quando la materia era regolata da leggi diverse, e prima che fosse introdotta tra noi la istituzione del matrimonio civile (vedasi la circolare 5 aprile 1864), è reso maggiore oggi da considerazioni che si riferiscono alle conseguenze dello stato di transizione da una ad altra legislazione.

Se prima d'ora, infatti, si credette conveniente di facilitare tali concessioni, ciò non avvenne senza gravi motivi.

Prima di tutto la facilità con la quale la Dateria romana, sotto l'impero del diritto canonico, dispensava da quegli impedimenti, il che poteva consigliare lo stato a non esser più severo di quello che la chiesa non fosse. — Poi la convenienza politica di agevolare l'attuazione del matrimonio civile, eliminando qualunque ostacolo che avesse potuto frapporsi alla piena accoglienza di questa importantissima istituzione. — Finalmente lo spirito delle nuove leggi entrate in vigore nel regno col 1° gennaio 1866, per le quali la condizione dei figli illegittimi veniva ad essere maggiormente protetta.

Queste ragioni che hanno senza alcun dubbio il loro valore, non credo possano però prevalere ad altre considerazioni di un ordine più elevato, le quali si sostanziano nella tutela del buon costume, nei riguardi dovuti alla igiene ed alla pubblica moralità, e nell'obbligo che ha lo stato di mantenere rispettata ed autorevole la gerarchia della famiglia curando, per quanto sta in lui, che la vita domestica rimanga incontaminata negli affetti ed illesa nelle sue più sacre prerogative.

E questa mia fede si conferma riflettendo come tutto quello che poteva farsi onde rendere agevole l'accettazione del matrimonio civile si dimostri oggimai inopportuno, essendo ognuno di noi spettatore soddisfatto e lieto del modo con cui questo instituto, che segna un notabilissimo progresso nella civiltà, sia già entrato nei costumi e nelle abitudini della nazione.

Ciò premesso, possono tracciarsi i criteri secondo i quali devono determinarsi le proposte e le concessioni delle dispense civili.

Quanto agli impedimenti di parentela, è prima di ogni altra cosa a notarsi come la remozione del pubblico scandalo a cui dia luogo la illecita convivenza di consanguinei od affini non possa considerarsi come ragione sufficiente a proporre e concedere la dispensa, sia perchè il costume pubblico rimarrebbe offeso dalla serbata facile speranza di riparare ai trascorsi, sia ancora perchè la regolare costituzione della famiglia cadrebbe compromessa per la moltiplicità di unioni contrarie ai vincoli naturali, e sia finalmente perchè si cadrebbe nell'assurdo di ritenere la violazione della legge come un congruo motivo per declinarne la osservanza. Le circostanze che in questa parte potrebbero essere considerate come gravi ed apprezzabili sarebbero, ad esempio, l'interesse di figli in minore età bisognosi di protezione e assistenza, il procacciare uno stato od i mezzi di fortuna ad uno dei coniugi, il troncare od il prevenire un litigio o una divisione dannosa, la facilitazione di famigliari accomodamenti, la legittimazione infine della prole naturale quando però rimanesse escluso ogni sospetto di precedenti relazioni adulterine. Per ciò poi che riguarda i matrimoni fra zii e nipoti e prozii e pronipoti, le cause impellenti alla dispensa dovranno essere sempre speciali e gravissime, escludenti qualunque pressione od abuso d'autorità, non avversate dall'effetto morale che il matrimonio da contrarsi possa avere fatto sullo spirito della popolazione del paese, e quasi mai secondabili nel caso di relazioni incestuose o di grave diseguaglianza di età.

Quanto finalmente agli impedimenti di età, dovrà aversi cura di evitare unioni sproporzionate, e specialmente quelle non guarantite da sufficiente sviluppo fisico o morale dei coniugi onde assicurare la forza e la prosperità della popolazione, la esistenza e la direzione morale della famiglia. Su questo però altro non può darsi una regola sicura e uniforme, dipendendo tutto dall'apprezzamento di circostanze particolari di fatto che si appalesano nei singoli casi, e possono aver relazione alle abitudini, ai costumi, al clima e alle condizioni fisiche degli abitanti delle varie provincie del regno.

Tali sono, a mio avviso, le considerazioni che debbono servir di norma nella trattazione e risoluzione degli affari di questo genere, ed io, mentre faccio grandissimo assegnamento sullo zelo delle SS. LL., sarò lieto se in materia di tale importanza vorranno adoperare ogni studio e sollecitudine, onde il governo possa più agevolmente raggiungere il nobilissimo fine cui intende, quello cioè di tutelare l'osservanza della legge, promuovere il rispetto alla pubblica morale, ed assicurare alla società l'azione benefica delle sue più importanti e vitali istituzioni.

Il Ministro, Borgatti.

Circolare del Ministero dei Lavori Pubblici, in data 18 settembre 1866, ai prefetti.

Obbligo di rimuovere le cause d'insalubrità nella costruzione delle ferrovie e delle strade ordinarie.

Nell'eseguimento dei grandi lavori di rinterro per gli argini stradali, siano per la costruzione delle ferrovie, siano per quella delle strade ordinarie, sogliono ben soventi ritrarsi le materie di ripieno da fosse più o meno profonde scavate nei terreni laterali a poca distanza dal piede dell'argine. Ora accadendo di frequente che in tali fosse o per infiltrazioni, o per pioggie si raccolgano acque che a danno dell'igiene pubblica rimangono stagnanti e si corrompono col tempo, furono fatte al mini-

Digitized by Google

stero sollecitazioni vivissime per provvedimenti relativi alla tutela della salute pubblica.

In quanto alle strade ferrate l'articolo 229 della legge 20 marzo 1865, il quale letteralmente corrisponde all'articolo 188 della precedente legge 20 novembre 1859, dichiara l'obbligo a chiunque costruisca una ferrovia di *ristabilire in convenienti condizioni, a proprie spese, lo scolo ed il libero corso delle acque, i cui condotti naturali od artefatti rimanessero od interrotti od alterati dalle opere nuove.* Il costruttore deve inoltre in ogni tempo guarentire la regolarità del corso medesimo, malgrado anche la rinunzia degli interessati, quando *dal ristagno delle acque fosse per soffrirne nocumento la pubblica igiene.*

Benchè le disposizioni di quest'articolo siano abbastanza ampie da comprendere qualsiasi ristagno pregiudizievole alla salute pubblica, pure taluna società concessionaria di ferrovie oppone che non si possono applicare alle fosse scavate lateralmente ai terrapieni delle ferrovie quando si riempiono di acque per filtrazioni o per pioggie, e non per deflusso da canali di scolo o da correnti stabili e permanenti. Il sottoscritto preoccupatosi di questo stato di cose, ed in ogni guisa volendo farlo cessare coi mezzi efficaci e legali nei limiti delle sue facoltà e di quelle che al governo possono venire dalla legge sulla sanità pubblica, ha consultato sull'argomento il consiglio di stato, il cui responso comunica alle società interessate, ed ai funzionari dello stato che ne debbono curare l'esecuzione, essendo ferma intenzione del governo di richiedere l'esatta osservanza degli obblighi che alle società medesime sono imposti dalla legge.

In quanto poi alle strade ordinarie a qualunque classe appartengano, che sono eseguite per conto del governo, o dei corpi morali, affinchè una responsabilità di tal genere non ricada mai a carico dei medesimi, dovranno dagli uffici tecnici essere nei capitolati d'appalto previste le conseguenze del fatto di cui è questione, perchè abbia il costruttore prima di essere liberato da ogni obbligo ad eseguire a sue spese tutti i lavori che possono essere necessari per prevenire gli effetti di ogni ristagno che sia per tornare pregiudicievole alla pubblica igiene.

Il Ministro, S. Jacini.

Estratto del parere emesso dal Consiglio di Stato, sezione dell'interno, nell'adunanza del 1° settembre 1866.

La sezione opina che il ministero dei lavori pubblici possa imporre, sotto la sanzione dell'art. 291 della legge del 20 marzo 1865, alle società concessionarie di ferrovie l'obbligo di rimuovere i ristagni d'acqua che siano causa d'infezione formati in dipendenza della costruzione di tali strade, quand'anche simile obbligazione non fosse espressamente scritta negli atti di concessione, salvo i reclami in via contenziosa;

E ciò indipendentemente dall'azione spettante all'autorità politica in senso delle leggi sulla sanità e sicurezza pubblica per la remozione delle cause d'insalubrità.

Circolare del Ministero delle Finanze (Direz. gen. delle gabelle) in data 18 settembre 1866, div. 2ª, ai prefetti.

Distribuzione del canone daziario pei comuni chiusi fra la popolazione agglomerata e la sparsa.

Alcuni comuni nel discutere sugli aumenti al canone daziario attuale loro richiesti colla circolare 27 luglio pº pº, in esecuzione del luogotenenziale decreto nº 3018, del 28 giugno 1866, osservarono che quantunque appartenessero alla categoria dei chiusi, pure contavano una popolazione piuttosto numerosa fuori del circuito daziario, alla quale non si possono applicare che i dazi ed il metodo di riscossione dei comuni aperti, e quindi relativamente alla medesima il nuovo canone non avrebbe potuto fissarsi nei 21/10 dell'attuale, come è stabilito per la popolazione agglomerata dei comuni chiusi, ma deve stabilirsi nei 17/10 come venne sancito pei comuni aperti.

Non tardò il ministero a far ragione a tali domande; ma riconosciuta la giustizia ed ammissibilità del principio, è ovvio che non si possa applicare a guisa di favore ad uno piuttosto che ad altro comune, ma debbasi estendere a tutti quei municipi che per trovarsi in condizione identiche hanno diritto ad un trattamento eguale.

Per riuscire a ciò non rimane che di ripartire pei comuni chiusi che hanno porzioni aperte il canone attuale fra la popolazione agglomerata e quella sparsa secondo la statistica ufficiale, per determinare poi il nuovo canone per la prima nei 21/10, e per la seconda nei 17/10 di quello ora in corso.

Ma nel compiere tale distribuzione s'incontrano delle incertezze, attesa la somma diversità che pei risultati finanziari si verifica nella riscossione dei dazi di consumo governativi fra i comuni chiusi e gli aperti. In seguito ad accurati computi sarebbesi adottato, salve le eccezioni per circostanze affatto peculiari, il seguente criterio generale:

Ragguagliare il canone complessivo al totale della popolazione per stabilire la contribuzione individuale comune; questo quoto per testa complessivo si applica per tre settimi alla popolazione sparsa e moltiplicandolo per l'entità numerica di questa si stabilisce la corrispondente porzione del canone attuale, sulla quale si ragguaglia in 17/10 il canone nuovo. Sulla rimanente somma del canone in corso che rappresenta la porzione attribuibile alla popolazione agglomerata si determina il nuovo canone applicandovi i 21/10.

Di ciò si affretta lo scrivente a darne partecipazione alla S. V., annettendo l'elenco dei canoni ridotti pei comuni di codesta provincia, affinchè si compiaccia di renderli informati, osservando loro che quando anche avessero già stipulato il contratto sulla base dei 21/10 su tutto il canone attuale, la riduzione di canone che loro spetta sarà fatta egualmente nel relativo decreto di approvazione.

Non occorre dire che rimangono ferme le distribuzioni del canone attuale pel titolo in discorso già stabilito per singoli comuni in considerazione delle speciali condizioni in cui si trovano nei riguardi della consumazione di generi soggetti a dazio.

Per il Ministro, Cappellari.

Digitized by Google

Circolare del Ministero di Grazia e Giustizia e de' Culti, in data 29 settembre 1866, div. 2ª, ai procuratori del Re.

Esecuzione delle sentenze dei conciliatori; quali atti di usciere competano ai serventi comunali.

Dopo l' attuazione del nuovo codice di procedura civile e del decreto sull' ordinamento giudiziario 6 dicembre 1865 n° 2626, fu elevato il dubbio se i serventi comunali, possono fare atti di pignoramento e di vendita di mobili in esecuzione delle sentenze dei conciliatori, presso i quali esercitano le funzioni di usciere.

Questo ministero ritiene che tale facoltà non spetti ai medesimi.

L' art. 593 del detto codice di procedura stabilisce che il pignoramento è fatto dall' usciere, ma i serventi anzidetti non sono propriamente uscieri; essi a norma dell' articolo 173 del decreto sull' ordinamento giudiziario, esercitano soltanto in via di eccezione le funzioni di usciere presso i conciliatori. Questi però non possono mai conoscere dei procedimenti di esecuzione forzata, ond' è che i serventi comunali, ancorchè esercitino funzioni di usciere, non possono compiere atti che riguardano procedimenti esclusi dalla competenza dell' autorità giudiziaria cui sono addetti.

Vuolsi ancora notare che la tariffa civile, per gli atti di procedura che si possono eseguire dai ridetti serventi, stabilisce un diritto speciale pei medesimi, mentrechè nella materia dei pignoramenti fissa solamente il diritto ordinario dovuto all' usciere. Ponendo pertanto le disposizioni sull' ordinamento giudiziario in relazione con quelle del codice di procedura e della tariffa civile, sembra palese che i serventi comunali non hanno facoltà di compiere alcun atto relativo ai procedimenti di esecuzione forzata.

Il sottoscritto crede opportuno di portare a conoscenza dei signori procuratori del Re le osservazioni avanti espresse, affinchè, occorrendo, diano conformi direzioni ai conciliatori.

Pel Ministro, CESARINI.

Circolare del Ministero dell' Interno, in data 1 ottobre 1866 n° 556 di Gabinetto, ai prefetti e sotto-prefetti.

Fondazione di asili rurali per l'infanzia.

Nessuna opera, la quale possa riuscire utile al bene della nazione, debbe considerarsi estranea agli intendimenti del governo d'Italia; e nessuna potrebbe dichiararsi a quel bene più necessaria dell'educazione di quella gran parte d'italiani, che hanno urgente bisogno di levarsi all'altezza delle condizioni civili, a cui la nazione è chiamata. La statistica ha fatto sventuratamente conoscere come circa 17 milioni di analfabeti si contino ancora in Italia, e più che 13 di essi nelle campagne. Con tanta moltitudine di cittadini estranei a quella coltura educativa, che farebbe loro conoscer bene i doveri e i diritti proprii, non è sperabile che la nazione nostra abbia piena coscienza della missione a lei assegnata nel convegno delle altre nazioni civili; non è sperabile che la moralità pubblica e la operosità intellettuale ed economica sorgano a quell'altezza, ch'è richiesta dai tempi nuovi; non è sperabile che l' autorità del governo e la libertà del popolo si accordino bene fra loro, e producano quella crescente prosperità, quella vita dignitosa ed onesta, quel valore abituale, quell'assennato ardimento, quella concordia cittadina, che formano i grandi popoli e le nazioni rispettate e gloriose.

Vedendo perciò il sottoscritto come tutte le più belle istituzioni educative non potrebbero bastare al conseguimento graduale di questo nobile scopo, senza che si scendesse fino ai primi passi, che le nuove generazioni muovono per le vie della vita; e ricordando che tutte le instituzioni di pubblica beneficenza hanno immediata relazione con le attribuzioni amministrative del ministero a lui confidato; crede suo debito raccomandare, per vedute di comune utilità, alla S. V. *l'Associazione nazionale per la fondazione di asili rurali per la infanzia,* che alcuni benemeriti cittadini, all' opera dei quali il sottoscritto onorasi di unire la sua, vorrebbero costituire, e di cui le si spedisce il programma e la proposta di Statuto fondamentale. Questa associazione mira a gittare negli animi infantili i primi germi di virtù e di coltura, specialmente tra quelle classi, che sono più lontane dai centri molto popolosi; e si propone uno scopo determinato e particolare, il quale nella sua modestia racchiude un concetto fecondo di grandi e necessarie riforme sociali. Bisogna pertanto caldeggiarne la fondazione e la diffusione in tutti i comuni del regno, come di una instituzione, la quale, restringendosi in un campo accessibile a tutti, non ha bisogno che di piccoli mezzi, di cui potranno disporre in varie proporzioni tutte le classi de' cittadini. Sarà un grande scopo da conseguirsi pel bene di tutti, e con la comune cooperazione, senza guardare a varietà di opinioni, a differenze di partiti, a nome di persone. Riuniamo in un fascio tutte le forze benefiche, di cui l'Italia può disporre; e senza nuocere ad altre associazioni, senza gelosie, senza fini men che retti chiamiamo tutti all'opera generosa, dalla quale le crescenti generazioni raccoglieranno frutti copiosi di moralità e di civiltà. Così la nazione italiana potrà divenire degna della sua storia, e pari alle novelle sorti, che le sono serbate in un avvenire non lontano, se con forti propositi e con perseveranza instancabile saprà avanzarsi concorde nelle vie della verace libertà e del sincero progresso.

Il Ministro
RICASOLI.

Programma.

Uno dei precipui bisogni d'Italia è quella redenzione delle plebi, che dee formar parte del suo nazionale rinnovamento. Le istituzioni civili costituiscono il fondamento più saldo dell'edifizio politico, ogni governo non essendo fine a sè stesso, ma moderatore supremo dei diritti e degli interessi sociali. Fra questi diritti ed interessi è senza dubbio principale la educazione o la

Digitized by Google

istruzione di tutte le classi, specialmente di quelle che dell'una e dell'altra difettano grandemente o del tutto. È una dolorosa verità che l'Italia conti nelle sue campagne 13,110,027 analfabeti, ed è ancor vero che non bisogna nè attender tutto dai reggitori dello Stato, nè agitarsi senza posa in questioni politiche, trascurando le opere eminentemente morali e sociali, che debbono essere promosse anche più, o al meno egualmente che la costituzione politica della nazione.

Mossi da cosiffatto pensiero, ed osservando come nelle città e nei comuni più popolosi vada svolgendosi la educazione e la istruzione delle plebi per iscuole di varia forma, e per asili d'infanzia, crediamo di dover proporre un'opera, la quale aiuti e compia tutto questo lavoro educativo promosso dal governo italiano, chiamando l'attenzione di tutti i cittadini amanti di amore operoso la patria loro, al bisogno che hanno di essere istrutte ed educate le genti di campagna, ed alla grande utilità che verrebbe al nostro popolo, dalla istituzione di asili e di scuole rurali. Il perchè noi sottoscritti invitiamo quanti approvano l'opera da noi proposta, a volerci confortare del loro concorso: così riuniti potremo costituire un comitato promotore della educazione e della istruzione del popolo nelle campagne. In tutte le provincie italiane si stabilirebbero ancora altri comitati somiglianti, i quali rimanendo nella maggior possibile libertà di azione, operassero in concordia amorosa e civile con quello che qui si costituirebbe, per render possibile in tutta Italia il conseguimento di un bene, del quale ci saranno grate le novelle generazioni. — Proponiamo pertanto, che ciascuno dei cittadini, i quali rispondano alla nostra chiamata, faccia il tenue sagrificio dell'azione di due lire in ogni anno, e che ognuno di essi abbia il diritto di concorrere alla scelta del comitato permanente e definitivo, che diffonderà per entro alla intera nazione un benefizio così necessario a tanta parte di quel popolo, che tutti dicono di amare, ma che non tutti amano operosamente. — Possa il nostro invito riuscir caro a tutti gl'italiani! Saremo lieti di aver meditato e promosso una opera, la quale potrebbe riuscire una delle più pure glorie del nostro rinnovamento.

GINO CAPPONI - BETTINO RICASOLI - CARLO MATTEUCCI
TERENZIO MAMIANI - OTTAVIO GIGLI.

Avvertenze.

L'istruzione del popolo è da tutti riconosciuta come il primo bisogno dell'Italia libera. Ma se a diffonderla si procede abbastanza bene e celermente nelle città, non così accade nella campagna, cioè tra la grande maggioranza della popolazione. Ivi ogni cosa cammina con soverchia lentezza, siavi pure il concorso del governo, delle provincie e dei comuni; nondimeno è là, dove il bisogno è molto maggiore. Una delle cause principali, per cui l'istruzione elementare nelle campagne va così a rilento con tutte le scuole aperte in quasi tutti i comuni, si è che i bambini non si trovino preparati in quella età, nella quale i genitori li manderebbero volentieri alla scuola, e che non si scelgono i mezzi convenienti alle varie condizioni dei paesi. Una legge generale, un decreto, un regolamento emanato dal ministero non bastano a creare l'istruzione popolare nelle campagne. Ci vuole per questo l'iniziativa spontanea, la cura costante e l'azione locale di tutte le persone più illuminate e patriottiche, le quali si associno a promuovere quest'opera redentrice.

Nelle campagne è più utile l'asilo infantile, che prenda i bambini dai quattro agli otto anni, che non la scuola per quelli da dieci a dodici, alla quale i genitori non mandano di buon animo i loro figliuoli, vedendo in essi tanti piccoli operai tolti alle opere campestri. Aprite un asilo pei bambini in ogni villaggio, in ogni gruppo di abitazioni, e voi vedrete non soltanto i genitori contentissimi che ivi siano custoditi i loro bambini, ma pronti anche a contribuire una data quota in prodotti de'campi pel mantenimento dei bambini e degli asili. La sola custodia de'bimbi è un vantaggio per le famiglie di contado, perchè lascia libero agli adulti il tempo di attendere ai loro lavori. Accompagnate la custodia coll'istruzione del leggere e dello scrivere e de'primi calcoli, e voi avrete resa possibile per quei bambini un'ulteriore istruzione nelle altre scuole comuni, e nelle serali e festive che ne saranno il complemento. Adunque gli asili infantili rurali, che dovrebbero in un decennio trovarsi diffusi in tutta Italia, sarebbero la vera preparazione della istruzione popolare: e che cotesti buoni frutti noi ci possiamo ripromettere ne dà consolazione ed esempio l'Asilo infantile rurale di Castello e Quarto fondato fin dal 1862 dal sig. Ottavio Gigli, che in quell'anno promoveva la *Società Nazionale* con questo scopo in Italia (1). Da quattro anni che questo asilo fa prova di sè ha mostrato possibile ciò, che molti credettero una utopia. In esso ha luogo la contribuzione mista del comune, del privato, dei padri stessi di famiglia, che mandano i loro figli all'asilo, e pagano una piccola contribuzione o in denaro, o più spesso in derrate, e a ciascun fanciullo danno il panierino della refezione. È quindi imitabile l'esempio di un asilo, che potendo educare ed istruire 100 alunni, per fondarlo costò mille lire, per mantenerlo appena 800. E noi tutti sappiamo che la fondazione di un asilo in città non costa meno *di 4 a 5 mila lire*, e per mantenerlo dalle 8 fino alle 10 mila lire.

La fondazione di un asilo rurale dipenderà il più delle volte da qualche persona del luogo che se ne occupi, e che ad occuparsene sappia di esser incoraggiata da un'associazione italiana o provinciale; dall'agevolezza di trovare una o due stanze adatte, il cui uso sarà conceduto spesso anche gratuitamente da qualche ricco proprietario, da qualche amministrazione comunale, parrocchiale o dei conventi soppressi; dalla possibilità data a qualche buona donna d'istruirsi convenientemente per poter insegnare. Ora tutto questo deve trovarsi in ogni paese, se giovandosi della massima varietà di mezzi e di modi, e non pretendendo di fare ad un tratto le cose perfette, ed accontentandosi delle

(1) Vedi *Letture serali del popolo*, an. I, nº 27, p. 213.

Digitized by Google

Dunque si manifesti dovunque l'azione iniziatrice d'una società costituita con quest'unico e semplicissimo scopo.

Ci consola che la generosa Milano, Siena, Como ed altre città abbiano anche esse il proposito di migliorare la condizione morale e intellettuale del popolo nella campagna; ma aderendo allo statuto del comitato milanese (1), che ha per iscopo di sussidiare, e di premiare, non hanno il nostro che è quello di fondare e promuovere asili rurali ove non sono.

La società nostra promotrice intende appunto di esercitare questa azione secondo le norme indicate. Essa è un centro, a cui fanno capo tutte le informazioni, e da cui si diffondono consigli ed aiuti; ma agisce mediante l'azione personale di tutti i suoi in tutte le provincie dello stato. La cognizione di quello che si è fatto, si fa e si medita di fare, resa comune a tutti; i consigli, gli incoraggiamenti e gli aiuti a quelli che vogliono fare; la propaganda locale fatta in opportuni comizii tenuti sovente nelle varie parti d'Italia; l'intervento della società presso il governo, presso le rappresentanze provinciali e comunali e le autorità scolastiche, od altre, e l'azione individua di ciascun socio gioveranno certo d'assai a cominciare per bene quest'opera. L'esempio, l'emulazione, i risultati ottenuti e trovati utili faranno il resto.

La semplicità dello scopo della società è una delle guarentigie di maggior sicurezza per raggiungerlo. Lo scopo doveva essere tanto più semplice, quanto più esteso era il campo d'azione della società promotrice.

Allorquando non ci sia in Italia villaggio, il quale non abbia il suo asilo infantile, la società non mancherà per questo del suo scopo e potrà trasformarsi. Possono diventare suo scopo le scuole serali e festive dirette a supplire alla mancata istruzione, ed a completare quella che venne dai giovanetti ricevuta; la pubblicazione e la diffusione nelle campagne di libri di lettura per il popolo; la fondazione di biblioteche circolanti nei singoli comuni, e ogni cosa che serva per via diretta od indiretta all'educazione del popolo. Ma giova intanto di porre una buona base a tutta l'istruzione popolare, raccogliendo negli asili rurali i bambini della classe più numerosa della società, da cui escono i martiri del lavoro e i difensori della patria.

I comuni potranno dedicare a questa opera taluna delle somme stabilite nei loro bilanci, perchè non avranno così sprecate quelle che spendono per le altre scuole.

I consigli provinciali potranno agevolare soprattutto la istruzione delle maestre. Il governo potrà aiutare in mille modi il crescere spontaneo di questa buona pianta subito che prometta buoni frutti. Gli istituti di beneficenza e quelli di credito potranno sussidiarla nella certezza che bene ne verrà ad essi pure.

Noi con ciò non avremo ottenuto soltanto l'istruzione intellettuale e l'educazione morale della crescente generazione; ma avremo agevolezza di vegliare alla salute fisica ed alla robustezza di essa, aumentando così la forza e con la forza la ricchezza della nazione.

Ecco intanto lo schema dello Statuto sociale quale viene proposto da' suoi promotori.

Società promotrice della fondazione di asili rurali per l'infanzia in Italia.

Statuto.

1. La società avente per iscopo la fondazione di asili rurali per l'infanzia in tutta Italia, ed il preparare così nel modo più facile e più conveniente al contado l'istruzione del popolo, ha la sua sede in Firenze come nella capitale del regno.

2. La società si compone di tutti quelli che si uniscono a tale scopo e secondo questo Statuto, soscrivendo per un'azione almeno di lire due l'anno per un quinquennio.

3. I mezzi, di cui la società dispone per giovarsene al conseguimento del suo scopo, oltre la contribuzione obbligatoria dei socii soscrittori, sono le offerte ordinarie e straordinarie dei socii e di tutti i benemeriti della associazione, e i sussidi che governo, provincie e comuni potessero dare per la fondazione e il mantenimento degli asili; tali sarebbero danaro, locali, suppellettili, libri, istruzione fatta impartire alle maestre, oggetti in natura di qualunque sorte specialmente per parte dei genitori, dei fanciulli, prodotti di rappresentazioni, di letture, feste, fiere, ecc.

8. Il comitato tiene le sue adunanze ordinarie una volta ogni due mesi ad epoca determinata; è in arbitrio della direzione o di un terzo de' suoi membri il chiedere una convocazione straordinaria. Le convocazioni ordinarie sono fatte a tempo determinato secondo il regolamento interno: le straordinarie devono essere fatte conoscere ai membri del comitato con circolare quindici giorni prima.

9. Per la parte deliberativa è necessaria alla validità delle radunanze del comitato la presenza di due quinti dei membri. Ogni membro però può farsi rappresentare, mediante lettera di procura, da un socio qualunque in Firenze.

10. Il comitato ascolta ed approva l'operato della direzione, delibera sulle proposte della direzione e dei suoi membri in tutto quello che riguarda la disposizione dei mezzi pecuniarii e materiali della società, fissa uno stipendio al segretario, i compensi ai collettori ed ogni altra spesa necessaria alla gestione della società.

Il comitato inoltre discute su tutti i punti importanti dell'azione della società, approva il processo verbale dell'assemblea generale e quelli delle proprie adunanze, affida a taluno de' suoi membri incombenze straordinarie, come ispezioni particolari sullo stato della istru-

(1) L'Associazione nazionale per l'istruzione popolare ha per iscopo di promuovere l'istruzione nelle campagne coll'elargire sussidii agli asili infantili, col fornire alle scuole primarie le suppellettili scolastiche necessarie, ed agli alunni i libri occorrenti, col diffondere buoni libri elementari da distribuirsi gratuitamente, od al minimo prezzo, e coll'incoraggiare mediante premi e sovvenzioni i maestri più diligenti ed idonei. — *Atti del Quarto Congresso Pedagogico Italiano*, Milano 1861, pagina 51-52.

Digitized by Google

zione e sui modi di promuovere lo scopo della società in qualche regione o provincia o parte qualunque d'Italia, o la presidenza dei comizii da tenersi dai soci delle singole regioni, provincie o parti del nostro paese per viemaggiormente far sentire alle popolazioni i vantaggi dell'attuare gli asili rurali, e disporle ad aiutare gli intendimenti della società; in fine delibera sulle pubblicazioni da farsi, e specialmente su quella di un bollettino bimestrale coi processi verbali della assemblea generale e delle radunanze del comitato, e colle notizie risguardanti i risultati ottenuti e le indicazioni opportune per gli scopi della società.

11. La direzione della società è nominata a maggioranza assoluta dal comitato nel suo seno, ed è composta di cinque persone, le quali si eleggono fra loro il presidente.

La direzione costituisce l'organo esecutivo del comitato e della società. Essa tiene l'ufficio della società ed ha sotto la sua dipendenza il segretario, fa tenere il protocollo e custodire gli atti sociali, le corrispondenze, la cassa ed ogni cosa appartenente alla società. Corrisponde servendosi del suo segretario, col governo, coi consigli provinciali e comunali e giunte relative, colle autorità scolastiche, coi capi d'istituti educativi, coi singoli socii e con qualunque possa giovare agli intendimenti della società.

Essa tiene i registri d'ogni cosa e specialmente quello dei socii, dei loro obblighi verso la società, invitandoli a soddisfarli. Così pure la nota delle offerte, tanto se abbiano avuto, come se abbiano da avere effetto, come d'ogni altra cosa che riguardi l'ordinato e pronto andamento dalla società.

La direzione, come dispone per la riscossione della tassa dei soci e delle offerte, così cerca che le somme dal cassiere raccolte sieno depositate in qualche cassa di risparmio fino al momento di servirsene, ed intanto custodisce le carte relative. Ogni ordine e regolamento interno dell'ufficio dipende da lei. D'accordo col comitato stabilisce le cose, le quali sono da spedirsi direttamente da lei, salvo a farne al comitato il resoconto bimestrale, e quelle sulle quali debbon farne preventiva proposta al comitato stesso. È suo obbligo poi di proporre al comitato tutto quanto essa crede utile al buon andamento della società.

12. La direzione tiene le sue adunanze ordinarie nell'ufficio della società una volta per settimana, in giorno determinato. Il presidente può convocare altre radunanze straordinarie della direzione ogni volta che occorra. Le deliberazioni collegiali sono prese almeno da tre direttori. I direttori possono dividersi fra loro certe incombenze della direzione, assumendosi ciascuno de'membri un particolare referente.

Il bullettino bimestrale è pubblicato per cura della direzione e del segretario. Ogni atto pubblico della società si fa mediante la direzione, e colla soscrizione dei direttori e del segretario.

Il presidente della direzione conferisce col presidente del comitato e col cassiere pei relativi accordi sul comune operare.

13. Il cassiere è uno dei membri del comitato eletto da esso, il quale agisce dietro le norme stabilite dal comitato stesso e dalla direzione: il suo ufficio, come tutti gli altri della società fuor che quello del segretario, è gratuito.

14. La cassa sarà tenuta dalla *Banca del Popolo*.

15. Il segretario viene eletto dal comitato e riceve uno stipendio conveniente all'assidue sue cure, egli sotto la dipendenza della direzione, tiene l'ufficio ed ogni cosa che riguarda la società ed eseguisce gli ordini della direzione, e per essa del presidente, secondo il regolamento d'ufficio fatto dalla direzione. Dipendono da lui, se ci sono e se occorrono, scrivani od altri impiegati. Egli tiene il protocollo, compila i processi verbali, scrive la corrispondenza, fa eseguire la stampa delle cose da pubblicarsi.

16. Il segretario sotto la sua responsabilità potrà avere un *vice-segretario* se credesse di non potere adempiere a tutti gli obblighi che gli vennero imposti dall'articolo antecedente.

17. S'intende che la società sia costituita quando saranno sottoscritte almeno mille azioni.

18. La società è stabilita intanto per un quinquennio, e non disdetta si rinnuova di quinquennio in quinquennio, fino a tanto che abbia esaurito lo scopo per il quale venne costituita; potendo modificarsi ed allargarsi col consenso dell'assemblea alla fine d'ogni quinquennio.

Per lo scioglimento della società, che non può accadere che alla fine del quinquennio, occorre il voto di due terzi dei soci.

Circolare del Ministero dell' Interno (Dir. gen. amministrativa) in data 28 ottobre 1866, div. 6ª, sez. 1ª, nº 66, ai prefetti.

Spesa degli esposti. — Relazione sugli effetti del riparto stabilito pel 1866. — Nuove proposte di riparto pel 1867.

I signori prefetti ebbero già a ricevere a suo tempo il regio decreto con cui in osservanza del disposto dell' art. 237 della legge 20 marzo 1865, allegato A, si stabiliva la proporzione con cui si dovesse ripartire fra provincia e comuni la spesa degli esposti per l' esercizio 1866.

Ebbero essi altresì a ricevere la circolare di questo ministero del 24 marzo ultimo n.° 14, con la quale si emettevano risoluzioni sopra alcuni dubbi che potevano sorgere sull' applicazione di quel riparto, e si accennava al desiderio di avere poi un rapporto sul modo con cui si fosse adempiuto alle date disposizioni.

Pochi di loro sonosi però curati d' inviare siffatto rapporto. Eppure le innovazioni che, in forza della citata legge, venivano introdotte nella competenza dell'accennata spesa erano abbastanza importanti per comprendere la necessità di farne conoscere gli effetti, onde il governo del Re avesse così il mezzo d' apportarvi quei rimedi e quei temperamenti di equità, che per avventura fossero stati richiesti dai consigli dell' esperienza e delle ragioni della giustizia.

Digitized by Google

Frattanto l'anno si approssima al suo fine, ed è pur forza di preparare l'applicazione del detto art. 237 della legge comunale e provinciale pel vegnente 1867.

Deve perciò il sottoscritto richiamare l'attenzione dei signori prefetti su questo emergente, nel doppio scopo che procurino la spedizione di quel rapporto, e che promuovano le deliberazioni delle rappresentanze provinciali sull'opportunità di variare o no, pel nuovo anno, le norme di riparto adottate per l'anno in corso.

Al ministero sembra (se deve giudicare dalla mancanza di reclami, salvo uno o due) che poco o nulla vi sia da immutare circa a quelle norme. Tuttavia, volendo procedere con piena cognizione di causa, ed avendo l'obbligo di rimediare a qualche inconveniente che ne avesse potuto scaturire, desidera conoscere qual sia in proposito il parere delle rispettive rappresentanze provinciali.

Nulla osta che contemporaneamente gli siano spediti ed il rapporto, e le deliberazioni dei consigli provinciali; ma ciò che importa si è che la loro spedizione abbia luogo prima della scadenza del corrente anno, affinchè si sia in tempo di provvedere innanzi che sopravvenga il prossimo esercizio.

Accuseranno frattanto ricevuta della presente.

Pel Ministro, Bianchi.

Circolare del Ministero dell'Interno (Direzione generale amministrativa) in data 30 ottobre 1866, div. 6ª, sez. 1ª, n.° 67, ai prefetti.

Iscrizioni ipotecarie a favore delle opere pie e loro rinnovazioni secondo il nuovo codice civile italiano (1).

Alcune deputazioni provinciali portando giustamente il pensiero sulle modificazioni introdotte dal nuovo codice civile italiano circa alle precedenti discipline che regolavano la materia delle ipoteche, furono sollecite di diramare apposite istruzioni alle amministrazioni delle opere pie, nello scopo di ovviare ai danni che avrebbero loro potuto derivare dall'incuria e dal ritardo di uniformarsi alle nuove prescrizioni.

Nel mentre il sottoscritto non può che commendare questa sollecitudine crede opportuno di eccitare ad imitarla quelle deputazioni che non ancora vi abbiano dato opera; e per agevolar loro un tale cómpito si fa a mettere in rilievo alcuni punti principali che gli paiono più meritevoli di speciale attenzione.

Per maggior chiarezza si divide l'argomento in altrettanti paragrafi.

§ 1° **Ipoteca legale.** — In massima generale veniva, pei codici già vigenti negli antichi stati d'Italia, accordata alle opere pie, al pari che ad altri corpi morali, l'*ipoteca legale* sui beni dei loro tesorieri cassieri ed altri amministratori; e per di più era stabilito che l'ipoteca stessa prendesse grado dal giorno della nomina di detti agenti, o da quello della sua approvazione.

(1) Queste istruzioni sono perfettamente applicabili anche ai Comuni.

Pel nuovo codice civile invece l'*ipoteca legale* fu ristretta ai casi particolarmente nominati nell'art. 1969, ed in esso più non si fa menzione nè delle opere pie, nè di altri corpi morali.

Incumbe dunque alle pie amministrazioni di provvedere altrimenti per guarentirsi contro le malversazioni dei cassieri, tesorieri ed altri amministratori o agenti responsabili, regolarizzando cioè con formali iscrizioni (secondo il nuovo codice e le disposizioni transitorie citate qui appresso al § 5°) le ipoteche preesistenti in quanto a quelli che si trovassero già in funzione, ovvero esigendo per quelli di nuova nomina una adeguata cauzione o malleveria secondo le prescrizioni portate dall'art. 11 della legge 3 agosto 1862.

§ 2° **Ipoteca generale.** — Una non meno grave modificazione fu introdotta dal nuovo codice con gli articoli 1965 e 1979, pei quali è stabilito che l'ipoteca non ha effetto se non cade sopra beni *specialmente* indicati e per *somma determinata* in danaro, e se non è *resa pubblica* mediante iscrizione nell'uffizio delle ipoteche del luogo in cui si trovano i beni stessi.

È venuta in conseguenza a cessare ogni *ipoteca generale*, che secondo le antiche leggi potevasi esercitare in certi casi dalle opere pie sopra tutti gli immobili presenti e futuri del debitore; com'è venuta altresì a cessare ogni dispensa dalla formalità dell'*iscrizione*.

Quindi laddove esistessero ipoteche generali non rimane altro partito che osservare le formalità prescritte dalle disposizioni transitorie portate dal R. decreto 30 novembre 1865, nº 2606, e di cui più sotto al § 6.

§ 3° **Rinnovazione delle iscrizioni ipotecarie.** — Altra modificazione arrecata dal nuovo codice civile si è la *durata delle iscrizioni ipotecarie*. Esse non producono effetto oltre il termine di trent'anni, giusta l'art. 2001; epperò non sono durature indefinitivamente contro i debitori delle opere pie, e contro i loro contabili, cassieri, tesorieri e amministratori, ma vanno soggette alla regola generale stabilita dal detto articolo che vuole sia *rinnovata* ogni iscrizione prima della scadenza del trentennio.

Che se trattasi d'iscrizioni *già esistenti*, e che secondo le leggi anteriori fossero dispensate dalla rinnovazione, devono rinnovarsi nel termine di quindici anni computabili dall'attuazione del nuovo codice (art. 41 del detto R. decreto 30 novembre 1865 nº 2606).

§ 4° **Ipoteche sopra beni passati dal debitore in altre mani** — Non meno notevole è la modificazione di cui agli articoli 1996 e 2006 del nuovo codice, pei casi di iscrizione sopra beni di un defunto, ovvero di rinnovazione di iscrizione qualunque, e per cui i beni già ipotecati o da ipotecarsi appariscano nei registri censuari da tre mesi passati agli eredi o ad altri aventi causa del debitore.

In tali casi tanto la iscrizione quanto la rinnovazione debbono anche esser fatte contro questi ultimi, siccome verrà detto infra al § 7.

§ 5° **Mezzi per conservare le preesistenti ipoteche.** — A malgrado però queste ed altre modificazioni apportate al precedente ordine di cose in materia di ipo-

Digitized by Google

techè, non ha mancato il nuovo codice di provvedere che restassero tutelati i diritti acquisiti; e quindi coll'art. 26 delle disposizioni transitorie contenute nel summentovato regio decreto 30 novembre 1865 n° 2606 è stabilito che i privilegi, le ipoteche e le prenotazioni efficaci giusta le leggi anteriori, sono conservati in conformità di dette leggi mediante l'osservanza di alcune formalità.

Importa dunque che le amministrazioni delle opere pie pongano ben mente a ciò, e procurino:

1° Che siano iscritti, entro tutto il corrente anno 1866, i privilegi e le ipoteche che secondo le leggi anteriori potevano avere efficacia riguardo ai terzi benchè non ne fosse stata fatta iscrizione, o per la quale il termine utile scadesse col finire dell'anno corrente.

2° Che tale iscrizione debbe essere fatta nelle forme e colle indicazioni stabilite dal nuovo codice (art. 37 del citato R. decreto).

§ 6° **Ipoteche iscritte senza determinazione di somma e designazione degli immobili.** — Trattandosi poi di privilegi o di ipoteche che secondo le leggi anteriori e sotto l'impero di queste furono iscritti senza determinazione di una somma di danaro, o senza specifica designazione degli immobili, debbe farsi prima della scadenza dell'anno venturo 1867 una nuova iscrizione colle indicazioni stabilite dallo stesso codice (art. 37 del citato R. decreto).

§ 7° **Casi in cui gli immobili più non siano posseduti dal debitore.** — Che se al giorno dell'attuazione del nuovo codice gli immobili, su cui competeva il privilegio, l'ipoteca o la prenotazione, fossero passati agli eredi o ad altri aventi causa del debitore secondo le risultanze dei libri catastali; in tal caso il privilegio, la ipoteca o la prenotazione che non siano stati iscritti contro questi nuovi possessori, devono essere anche contro di loro, giusta l'art. 2006 dello stesso codice, entro tutto il 1867, per conservare il loro grado (art. 38 del citato R. decreto).

Possono qui sorgere i seguenti dubbi, cioè:

1° Dato che sul catasto apparisca per possessore del fondo chi in fatto non lo è più, l'iscrizione, in ordine all'ultimo alinea dell'art. 38 del R. decreto predetto, deve essere presa contro il vero possessore attuale o contro chi tale apparisca dai libri censuari?

2° E qualora il fondo ipotecato sia passato in proprietà di un terzo che lo possiede per franco e libero da più di 30 anni, si dovrà prendere iscrizione contro di lui?

Quanto al primo quesito è forse il caso di attenersi non solo alle disposizioni letterali di legge, ma anche alle ordinarie regole di prudenza e di cautela. La legge ordina che l'iscrizione debba essere presa contro chi apparisce possessore dai libri censuari, onde sono da invitarsi gli amministratori all'osservanza di questo precetto. Sarà però sempre misura cautelativa il prendere iscrizione anche contro il possessore di fatto, attuale. Dall'opposizione che questi per avventura facesse non sarà certo pregiudicato mai l'interesse dell'opera pia, la quale se non altro giungerà così a veder regolarizzata sui libri censuari l'intestazione del possesso, e a saper quindi con certezza contro chi debba iscrivere.

Quanto al secondo quesito è evidente che si riferisce all'antica legislazione, e che colle disposizioni di questa dovrà essere sciolto. Infatti quando il citato R. decreto 30 nov. 1865 ha parlato di nuove iscrizioni o di rinnovazioni d'iscrizioni ha avuto, e non poteva avere, in mira che le ipoteche realmente esistenti. Ora la questione se l'ipoteca sia o no prescritta di fronte al terzo che possegga il fondo per franco e libero da più di 30 anni, e quindi se convenga o no iscrivere contro di lui, è da risolversi colle leggi antiche sotto la cui influenza si costituì l'ipoteca e si avverò il possesso. Il più volte citato R. decreto per le disposizioni transitorie de' 30 novembre 1865 nulla ha che fare con questa quistione.

§ 8° **Conseguenze dell'inosservanza delle avvertite prescrizioni.** — Le pie amministrazioni che lasciassero trascorrere il tempo utile di cui nei tre precedenti paragrafi 5, 6 e 7, senza fare le iscrizioni ivi accennate e con le forme stabilite, correrebbero il pericolo di veder mancata all'opera pia la necessaria cautela dei propri averi, poichè il privilegio, l'ipoteca, la prenotazione non prenderebbero grado se non dal giorno della iscrizione fatta secondo il nuovo codice (art. 39 citato R. decreto).

§ 9° **Ipoteca sui beni futuri.** — Così anche nel caso in cui l'ipoteca colpisca beni futuri giusta le leggi anteriori, essa non ha effetto o non prende grado sui beni che vengono acquistati dal debitore dopo decorsi i termini di cui negli art. 37 e 38 del R. decreto suddetto, se non a misura che è iscritta sui beni medesimi (articolo 39 R. decreto medesimo).

§ 10° **Iscrizioni prese prima del nuovo codice — Epoca e forma della loro rinnovazione.** — Due cose sono da notare per la rinnovazione di quelle iscrizioni che siano state prese prima dell'attuazione del nuovo codice, cioè prima della scadenza dell'anno 1865, e sono le forme e l'epoca della rinnovazione.

Circa le forme di questa rinnovazione è a ritenersi che debbono osservarsi quelle stabilite dal nuovo codice, corredandola di quelle indicazioni menzionate negli art. 1987 e 2006 del codice istesso.

Circa poi il termine entro il quale occorra di rinnovare tali iscrizioni, avvertesi che di regola dovrà osservarsi il termine stabilito dalle leggi anteriori, salvo quanto si è detto di sopra al § 3° rispetto a quelle iscrizioni che secondo le dette leggi anteriori fossero dispensate dalla rinnovazione. In questo caso, giusta il riportato, debbe praticarsi la rinnovazione nel termine di quindici anni computabili dall'attuazione del codice nuovo.

Messi così in rilievo i punti principali, e ricordate le più generali disposizioni, non resta al ministero che di raccomandare ai signori prefetti perchè, d'accordo colle deputazioni provinciali, si facciano senza indugio ad eccitare le singole amministrazioni di beneficenza a prendere nel più attento esame le note delle iscrizioni esistenti a favore delle opere pie, per rilevare quali di esse debbano essere regolarizzate nella forma, quali abbiano uopo d'iscrizione, e quali di rinnovazione.

Digitized by Google

Al qual fine dovranno esse amministrazioni di beneficenza:

a) — Esaminare una per una le iscrizioni, per riconoscere quali di esse siano prese senza determinazione di somma, o senza indicazione speciale di beni, annotando fra queste ultime quelle prese sui beni futuri senza determinazione, oppure mancanti delle notizie richieste dall' art. 1979 del codice; ricercare, nel caso d' ipoteca presa sui beni futuri, se il debitore possegga ora dei beni; laddove l' ipoteca sia generale e senza designazione di fondi accertare i beni speciali del debitore colle indicazioni richieste dallo stesso art. 1979; e laddove sia presa per somma indeterminata, determinarsi giusta le norme stabilite dall' art. 1992;

b) — Esaminare accuratamente sui libri catastali se i fondi ipotecati siano tuttavia intestati a debitori contro de' quali fu presa la iscrizione o siano intestati ad altri, e provvedere secondo è detto sopra al § 7°.

c) — Aver presente per le iscrizioni a rinnovarsi quanto è detto anche sopra al § 10° e per le ipoteche non iscritte ai §§. 1° e 2°.

d) — Avvertire infine che tutte queste formalità e prescrizioni si adempiano senza ritardo e nei termini di legge, perocchè ove si trascurassero e danno ne venisse alle opere pie, grave responsabilità ne avrebbero i componenti le rispettive amministrazioni.

Vogliano i signori prefetti favorire di un cenno di ricevuta della presente.

Il Direttore Superiore, Del Carretto.

Circolare del Ministero dell' Interno (Direzione generale amministrativa) in data 5 *novembre* 1866 *div.* 5ª *sez.* 3ª, *n°* 68, *ai prefetti.*

Revisione dei ruoli della guardia nazionale mobile.

L' esperienza ha ripetutamente dimostrato, e massime in occasione della mobilizzazione dei battaglioni di guardia nazionale che nel volgente anno occorse di ordinare quanto importi che le operazioni tutte prescritte dalla legge per la formazione e revisione annuale dei ruoli della guardia nazionale mobile, siano in tempo e colla voluta cura eseguite a scanso di molti inconvenienti e di richiami non sempre infondati.

Perciò il sottoscritto si fa carico di raccomandare caldamente ai signori prefetti di provvedere in tempo all' uopo.

Ed anzitutto dovrassi chiamare l' attenzione dei consigli di ricognizione sugli obblighi che loro incombono a termini delle leggi 4 marzo 1848 e 4 agosto 1861, e del regolamento 24 settembre 1864, nè sarà inopportuno di prefiggere loro un termine, a seconda della loro importanza, entro il quale dovranno compiere le loro operazioni.

Qui cade acconcio l'osservare coerentemente a quanto già si accennava nella circolare 12 ottobre p. p. n° 64, che sebbene la base per l' iscrizione dei cittadini nella matricola e nel controllo del servizio ordinario sia il censo, tuttavia i consigli di ricognizione hanno dalla legge tale facoltà discrezionale da potere escludere dai ruoli della guardia nazionale tutti i cattivi elementi che giudicheranno poter recare sfregio o nocumento all' istituzione stessa.

Con apposito manifesto del sindaco si manderanno quindi a pubblicare le liste dei militi mobilizzabili divisi in tre categorie con diffidamento a coloro che crederanno aver richiami da presentare, di far valere le loro ragioni in prima istanza entro un termine da determinarsi. Successivamente si raduneranno i consigli di revisione e stabilirassi un termine entro il quale dovranno presentarsi i richiami in via d' appello.

Dopo ciò potranno ritenersi come definitivi i ruoli della guardia nazionale mobile, e mentre per cura dei consigli di revisione si trasmetteranno nei prescritti modi al ministero della guerra i ruoli nominativi dei battaglioni e frazioni di battaglioni, sarà cura dei signori prefetti di ragguagliare questo ministero del compimento di tali operazioni trasmettendo un semplice quadro numerico riepilogativo dei militi mobilizzabili nella rispettiva provincia distinti in tre categorie secondo il prescritto della legge. Tutte le accennate operazioni dovranno essere ultimate non più tardi del mese di aprile.

Il sottoscritto s' affida al ben conosciuto zelo dei signori prefetti per l' esecuzione delle sovratenorizzate disposizioni e li prega non solo di volergli accusare ricevuta della presente, ma di volerlo altresì ragguagliare delle disposizioni fatte a sua esecuzione.

Il Direttore Superiore, Del Carretto.

GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA

Stato civile — Figlio naturale.

L' ufficiale dello stato civile non può ricevere un atto di riconoscimento di un figlio naturale se questo non viene fatto contemporaneamente alla dichiarazione di nascita od alla celebrazione del matrimonio. — Fuori di questi casi è necessario un atto autentico per mezzo di notaio.

Dispaccio del Ministero Interni, 5 giugno 1866, div. 6ª, al prefetto di . . . . .

Al ministero di grazia e giustizia a cui spetta, per ragione di competenza, tutto ciò che ha attinenza allo stato civile, ho deferito l' esame delle osservazioni che la S. V. mi comunicava col foglio controsegnato in ordine agli ostacoli che talvolta incontra il riconoscimento di figli naturali da parte de' loro genitori i quali si astengono dall'addivenire a questo atto per non sottostare alla relativa spesa dell' atto medesimo.

Ed ecco la risposta che ebbi dal dicastero suddetto:

« Il riconoscimento di un figlio naturale si fa

nell'atto di nascita o con un atto autentico anteriore o posteriore alla nascita.

« Una dichiarazione di riconoscimento fatta davanti agli amministratori dell' ospizio presso cui fu riconosciuto il figlio, non può aversi per atto autentico.

« Di questa dichiarazione potrebbe valersi occorrendo il figlio per reclamare gli alimenti dai genitori che lo emisero (articolo 193 codice civile) ma egli non lo potrebbe mai invocare per rivendicare la qualità di figlio riconosciuto. Quindi è che la medesima non potrebbe mai essere trascritta dall'uffiziale dello stato civile ne'suoi registri non essendo a ciò autorizzato nè dalla legge nè dal regolamento.

« Autentica al certo sarebbe la dichiarazione che i genitori facessero direttamente davanti allo ufficiale dello stato civile, ma qui si incontra una difficoltà di un altro genere ed è che il medesimo non ha veste legittima per ricevere siffatte dichiarazioni che non facciano parte di un atto dello stato civile.

« L'ufficiale dello stato civile è ufficiale pubblico in quanto riceve un atto di stato civile, ossia un atto di nascita, di matrimonio, di morte. Egli quindi può ricevere un atto di riconoscimento se questo viene fatto contemporaneamente alla dichiarazione di nascita od alla celebrazione di matrimonio.

« Ma se l'atto di riconoscimento viene fatto isolatamente e separatamente dalle dichiarazioni anzidette, egli non è autorizzato a riceverlo.

« Questa fu anzi questione discussa nel seno della commissione incaricata della compilazione del regolamento sullo stato civile. Ma non fu precisamente inserta nel regolamento alcuna disposizione a questo proposito, siccome pure sarebbe stato necessario, per regolare il modo di queste dichiarazioni separate, perchè fu riconosciuto non essere l'ufficiale dello stato civile competente a riceverle.

« Il sottoscritto non disconosce che il dovere ricorrere ad un notaio possa talvolta in gente povera essere causa che un figlio naturale non sia riconosciuto, ma pare che in questi casi eccezionali l'ospizio potrebbe provvedere esso stesso alla spesa occorrente, trovando egli un compenso nel rimanere sollevato della cura e del mantenimento del figlio. »

Associandomi a queste considerazioni debbo anch'io far notare che, ove il riconoscimento non restasse impedito che da mancanza di mezzi nei genitori per sopperire alla spesa dell'atto (spesa che d'altronde non è tanto grave e diverrà minima ove possano attuarsi le riforme progettate in materia di tasse di registro) ben potrebbe lo stesso istituto assumere il carico, poichè agevolando i riconoscimenti libera sè stesso da un peso morale e materiale ad un tempo.

Tesorieri comunali - Provincie meridionali - Resoconto.

Le disposizioni già vigenti nelle provincie meridionali contro i tesorieri comunali morosi alla reddizione dei conti, non sono più applicabili dopo la pubblicazione della legge del 20 marzo 1865, che unificava per tutto il regno il servizio della contabilità municipale.

Nel silenzio della legge il provedere in proposito spetta però sempre all' autorità amministrativa in forza dei principii generali di diritto secondo i quali ogni giurisdizione comprende implicitamente il potere necessario per la sua applicazione.

Esclusa affatto ogni competenza dei tribunali ordinari, debbonsi però per analogia ritenere applicabili al caso le norme degli articoli 35 e 36 della legge sulla corte dei conti relative ai contabili dello stato, e conseguentemente deve ritenersi che possano provvedere pei contabili comunali i consigli di prefettura, salvo ricorso alla corte dei conti.

Parere del Consiglio di Stato in data 29 giugno 1866, adottato.

La Sezione, ecc.,

Veduta la relazione del ministero dell' interno del 10 corrente giugno (div. V. sez. II, n° 33850-6337), nella quale, supposto il caso di un esattore comunale il quale sia moroso a rendere il conto della sua gestione malgrado tutti gli eccitamenti, si chiede quale sia l' autorità ed il procedimento a tenersi contro l' esattore per ottenere la resa del conto, se cioè si debbano applicare anche agli esattori comunali le norme stabilite negli articoli 35 e 36 della legge 14 agosto 1862 contro i contabili dello stato, come opina il prefetto di Messina, ovvero se si debba piuttosto ricorrere all'autorità giudiziaria ordinaria come opina il ministero;

Veduta la memoria del prefetto di Messina del 10 ultimo scorso maggio;

Veduto il procedente parere 29 settembre 1865 del consiglio di stato;

Udito il relatore;

Considerato che prima di tutto occorre stabilire quale sia l' autorità alla quale è concessa

Digitized by Google

l' attribuzione di risolvere le varie questioni che possano sorgere circa le contabilità degli esattori comunali;

Che a questo riguardo prima della legge abolitiva della giurisdizione del contenzioso amministrativo 20 marzo 1865 non eravi dubbio che le questioni relative ad una tale contabilità appartenevano alle giurisdizione del contenzioso amministrativo, in guisa però che in prima istanza ne conoscevano i consigli di prefettura ed in appello la corte dei conti;

Che, abolito il contenzioso colla legge 20 marzo 1865, allegato E, le controversie relative ai conti degli esattori comunali non sono devolute alla giurisdizione ordinaria in forza dell' art. 2 di detta legge, ma bensì in virtù del successivo art. 3 demandate alla giurisdizione dell' autorità amministrativa, da esercitarsi nel modo ivi indicato. Imperocchè l' art. 125 della legge comunale della stessa data 20 marzo 1865 stabilisce che i conti delle entrate e delle spese riveduti dal consiglio comunale saranno approvati dal consiglio di prefettura, salvo ricorso alla corte dei conti, onde ne segue che nelle controversie relative a queste contabilità si volle mantenere la giurisdizione dell' autorità amministrativa da esercitarsi però secondo le norme compatibili col nuovo ordinamento;

Considerato però che nel caso in cui un esattore comunale si rifiuti di dare il conto e di sottoporre così le controversie relative alle decisioni dell' autorità amministrativa, sorge il dubbio se questa autorità sia pure investita delle attribuzioni necessarie per rimuovere questo ostacolo all'esercizio della sua giurisdizione. Quantunque l' articolo della legge comunale sovra riferito non completi questo caso e non dia le norme opportune come fece la legge 14 agosto 1862 sull' istituzione della corte dei conti quanto ai contabili verso lo stato agli articoli 35 e 36, tuttavia sembra preferibile l' opinione che questa giurisdizione competa pure all' autorità amministrativa in forza dei principii generali di diritto, secondo i quali ogni giurisdizione comprende implicitamente il potere necessario per la sua applicazione, e così per rimuovere gli ostacoli materiali al suo esercizio, quale sarebbe nel nostro caso il rifiuto del contabile comunale di presentare i conti sui quali deve pronunciare l' autorità amministrativa;

Considerato che, ammessa questa giurisdizione, occorre stabilire il procedimento occorrente per raggiungere lo scopo, ed in tal parte possono desumersi per analogia norme dagli articoli 35 e 36 della legge 14 agosto 1862, osservando però quelle modificazioni che vengano richieste dall' indole delle diverse autorità;

Che perciò il consiglio comunale può ricorrere al prefetto acciò provveda contro la morosità dell' esattore a dare il conto;

Che dietro analogo eccitamento il consiglio di prefettura deve intimare al contabile di dare il conto entro un dato tempo determinato, diffidandolo che in caso diverso il conto verrà fatto compilare d' ufficio a sue spese e che sarà tenuto ai danni verso il comune. E questo conto può certemente farsi compilare a carico dell' esattore comunale come a carico di altro contabile dello stato, essendo l' autorità amministrativa in possesso dei principali elementi del conto ed in specie di quelli del caricamento;

Che, compilato il conto, questo deve essere comunicato al contabile per le sue osservazioni, quindi riveduto dal comune ed approvato dal consiglio di prefettura, contro le cui deliberazioni può sempre il contabile ricorrere alla corte dei conti, e mediante gli opportuni schiarimenti ed anche colla produzione di documenti giustificativi ottenere la correzione degli errori che abbiano potuto aver luogo;

Considerato che il consiglio di prefettura quando impone al contabile l' obbligo di presentare il conto entro un dato tempo perentorio, può secondo i principii generali aggiungere qualche comminatoria di pena pecuniaria per far rispettare la propria ingiunzione traendo anche un argomento dall' art. 36 della legge 14 agosto 1862 sulla corte dei conti;

Considerato che, col metodo proposto, quale modo di esecuzione generale della legge comunale ed in conformità alle disposizioni di detta legge e dei principii generali di diritto, si provvede col solo intervento dell' autorità amministrativa ai veri interessi dei comuni onde togliere l' ostacolo dell' ostinata morosità degli esattori a rendere i conti qualora questo caso si verifichi, sebbene debba ritenersi ben raro, bastando in regola generale gli altri mezzi indicati nel precedente parere del consiglio di stato 29 ultimo scorso settembre (1).

Per questi riflessi, è di pare risolvere nel modo sovraindicato il quesito che gli venne proposto.

Consiglieri comunali - Entrata in carica.

La disposizione dell' art. 209 *della legge comunale per la quale* i Consiglieri entrano in carica nel primo giorno della sessione ordinaria del con-

(1) Ved. a pag. 7 della dispensa 1ª gennaio 1866.

siglio che ha luogo dopo l'elezione, è assoluta e non ammette distinzione tra gli eletti per la ordinaria scadenza dei consiglieri e quelli che surrogano semplicemente funzionarii anzi tempo scaduti.

Però se un consigliere sia entrato in carica prima del tempo stabilito dall'art. predetto e abbia concorso col suo voto a formare la maggioranza, la deliberazione per tal modo presa deve essere annullata ancorchè sia stata munita del visto *del prefetto.*

Parere del Consiglio di Stato in data 21 settembre 1866, adottato.

La sezione ecc.,

Veduta la relazione del ministero dell'interno in data 1 settembre 1866, n° 57818-10571:

La deliberazione del consiglio comunale di Ospitaletto (Brescia) presa nella sezione straordinaria del 27 luglio 1866;

Il memoriale sporto dal ministero da sette consiglieri contro la validità della suddetta deliberazione;

Sentito il relatore:

Ritenuto che nell'accennata adunanza ordinaria, il consiglio in seguito a pubblicazione di concorso al posto di medico condotto di esso comune dopo di avere respinto l'unica domanda del dott. Loro passò nominare *motu-proprio* il dott. Leonardo Barzani;

Ritenuto che i ricorrenti chiederebbero che si abbia come non avvenuta la fatta nomina non ostante che la relativa deliberazione sia stata munita del *visto* del prefetto pei seguenti motivi:

1. Perchè non era stata presentata veruna domanda nel termine fissato nell'avviso di concorso;

2. Perchè si sarebbe deliberato sopra questa unica domanda presentata dopo ch'era trascorso il termine prefisso;

3. Perchè sulla proposta fattane dal sindaco nella stessa seduta si sarebbe proceduto alla nomina del Barzani che non aveva presentata domanda;

4. Perchè chiamato intervenne alla seduta il consigliere Orizio, il quale essendo stato per solo poco prima eletto non poteva entrare in carica fuorchè nella prima sessione ordinaria di autunno a tenore dell'art. 209 della legge;

Senza entrare a discutere la validità dei tre primi motivi come sovra adotti;

Ritenuto che il disposto dell'art. 209 sarebbe assoluto senza distinguere tra gli eletti per la ordinaria scadenza dei consiglieri e quelli che surrogano semplicemente funzionari anzi tempo scaduti;

Opina:

Concorrendo nell'avviso spiegato dal ministero, che posto che il voto del consigliere Orizio sia concorso a formare la maggioranza, la deliberazione di cui è caso, non ostante il *visto* del prefetto, debba per motivo della violazione della legge essere annullata.

Patente d'idoneità dei segretari comunali.

Chi in atto sia segretario di un comune e voglia passare a servire un altro comune con la stessa qualità, ha d'uopo della patente d'idoneità, non valendogli l'esercizio di funzioni analoghe dell'impiego altrove sostenute.

Dispaccio del Ministero dell'Interno (Direz. generale amministrativa) div. 6ª, in data 2 maggio 1866. al prefetto di . . . . .

Pervenne a questo ministero un riscorso di.... il quale rappresentando che con deliberazione del consiglio comunale è stato nominato segretario del comune di . . . . . . ma che tale deliberazione sarebbe poi stata annullata dalla prefettura con decreto 28 decembre 1865 per mancanza nel ricorrente della patente voluta dall'articolo 18 del regolamento 8 giugno 1865: chiede che siffatta decisione venga annullata poichè il ricorrente medesimo esercitò già la qualità di segretario comunale a....

Il sottoscritto nel comunicare l'anzidetto ricorso al signor prefetto di . . . . . deve dichiarare che la dispensa degli esami di cui nella circolare di questo ministero in data 27 settembre 1865 e nel parere del consiglio di stato a cui si appoggia il ricorrente, vuolsi intendere per quei segretari che fossero già stati nominati, e si sono trovati in carica all'epoca dell'attivazione della nuova legge comunale, ma non per coloro che per la prima volta vengono eletti in un dato comune.

Quindi sebbene il sig. . . . . . avesse già coperta la qualità di segretario del comune di. . . la nuova sua nomina però nel comune di. . . . essendo avvenuta quando già vigeva la legge del 20 marzo 1865 non poteva a meno di andare soggetta alla condizione dell'esame.

CARLO ASTENGO, *Direttore-Gerente.*

FIRENZE. — TIP. DELLE MURATE.

Digitized by Google

Anno V. -- N. 23. 1 Dicembre 1866

MANUALE

DEGLI

AMMINISTRATORI COMUNALI E PROVINCIALI.

SOMMARIO.

Decreto in data del 24 ottobre 1866, nº 3306. — Riordinamento degli uffici dell' amministrazione centrale e di quelli da essi immediatamente dipendenti.

ALTEZZA REALE,

Negli ordinamenti dell'amministrazione del nuovo regno ci è parso scorgere alcuni principali vizi che verremo brevemente accennando.

Prevale in certi ordini centrali la esagerazione del principio astratto della responsabilità individuale del ministro per tutti gli atti amministrativi, i quali si è voluto fingere che sieno fatti dal ministro, mentre che realmente non possono essere. Questa esagerazione di un principio giusto ha scemato in pratica la responsabilità de' capi di amministrazione, ch' è garanzia più immediata e più efficace al buon andamento dell'amministrazione ordinaria.

Un secondo vizio è il difetto di consiglio in alcune amministrazioni, dove sono prese risoluzioni gravi per giudizio di un solo; ed in altre, il modo pratico e poco utile dell'ordinamento e dell'azione de' consigli già costituiti.

D'onde in alcuni casi atti poco ponderati, ed in altri o troppo ritardo ed imbarazzo nell'azione governativa, od anche scemata responsabilità di chi è chiamato ad operare.

In parecchie materie finanziarie assai complicate e tali nella pratica loro applicazione da toccare svariati interessi e diritti privati, vi è per lo appunto difetto di consiglio. Nè intendiamo con ciò menomare la importanza del consiglio di stato, perchè facciamo allusione a quel consiglio intimo, quotidiano, immediato che tanto giova a dar luce e quindi forza all'azione, e che la precede senza ritardarla.

In altre amministrazioni per lo contrario la mole delle attribuzioni, o degli ordini consultivi è troppo grande o troppo complicata, e perciò impotente o poco efficace.

Un terzo vizio è in certi casi la molteplicità di alcune ruote che si sono introdotte nella macchina amministrativa, talvolta con l'intento di distribuire meglio gli uffici e renderli il più che si possa locali. Perciocchè l'esperienza ha chiarito che per molte materie, come sono, per esempio, quelle concernenti la contabilità dello stato, una soperchia divisione complica e ritarda l'azione del governo; ed infrange l'unità ch'è pregio prevalente soprattutto in fatto di conti e di maneggio di danari.

Si è del pari avvertito nell'amministrazione un altro inconveniente.

L'opera della intelligenza non essendo abbastanza distinta da quella delle braccia, perchè non le fu assegnata una parte propria, non frutta quanto dovrebbe, e lo spirito rimane quasi sopraffatto da un congegno che non risponde bene ai fini elevati che si propone l'amministrazione della cosa pubblica.

Nelle provincie lombarde e venete si era pensato a rimediare a questo inconveniente con la instituzione di due ceti d'impiegati, l'uno detto di *concetto*, l'altro di *ordine*.

Questa distinzione era troppo esclusiva, ed aveva perciò originato due specie di caste. È quasi soperchio fermarsi a porre in rilievo i danni di questa sistematica divisione. Il ministero quindi ha posto mano a correggere da una parte il vizio della presente confusione, cercando di evitare dall'altra gl'inconvenienti della troppo assoluta distinzione.

Il decreto che ho l'onore di sottoporre alla sottoscrizione dell'A. V. R. in parte rimuove gli ostacoli che qualche legge o regolamento in vigore mette alla emendazione di quegli ordini che peccano ne' punti sopraddetti, ed in parte direttamente vi provvede.

Digitized by Google

E l'una cosa e l'altra fa ne' limiti permessi dalla legge del 28 giugno, e salva l'approvazione del parlamento.

Si restringe perciò agli uffici dell'amministrazione centrale, nella quale sono presentemente comprese le direzioni generali e certi consigli, ed a quelli che immediatamente ne dipendono come sono le prefetture, certe direzioni, e certi uffici scolastici amministrativi che corrispondono, senza intermedi coll'amministrazione centrale.

Se ne eccettui certe massime principali le quali rivelano come gli ordinamenti particolari delle varie amministrazioni debbano tendere a conseguire i primi due intenti esposti in questa relazione, cioè, quelli di accrescere la responsabilità de'capi di amministrazione, e cercare di migliorare il consiglio che debbe confortare l'azione amministrativa; quelle riforme che sono da fare mediante riordinamento o sopressione di uffici saranno compiute con decreti i quali terranno dietro al presente.

E questo e quelli sono diretti al conseguimento de'fini che furono sin dal cominciamento di quest'anno accennati dal ministero in parlamento, e che vennero con maggiori esplicazioni accolti dalla commissione che la camera elettiva deputava ad esaminare i provvedimenti finanziari.

La parte alla quale, siccome è detto, si provvede più direttamente è quella che concerne le persone.

Ad evitare da una parte le caste degl'impiegati e e dall'altra la confusione del lavoro meccanico col lavoro intelligente, si è pensato di distinguere gl'impiegati di ordine superiore da quelli di ordine inferiore, senza chiudere a coloro ch'entrano in questo la facoltà di cimentarsi nelle prove dimandate a chi vuol entrare in quello.

E perchè questa facilità o non diventasse soperchia o non fosse tanto scemata da correre il rischio di renderla illusoria, si è cercato di evitare che dalla carriera superiore fossero esclusi, per effetto di troppi rigori, gl'impiegati nella inferiore, o che questi avessero da progredire illimitatamente una volta entrati in quella.

Avendo introdotto il posto di vice segretario, dove può giungere anche l'impiegato di mezzana abilità e trovarci un discreto aumento periodico di stipendio, si è fatto di questo posto un anello tra i due ordini, che però appartiene al primo, ed è come posto d'onore per gli uni e d'inizio a più onorevoli avanzamenti per gli altri.

Oltre di che evitando la formazione di uffici distinti per gl'impiegati de'due ordini; questi, così sotto l'aspetto burocratico, come sotto l'aspetto morale ed economico, si continueranno a considerare come componenti un corpo solo di cui è pregio e merito comune servire lo stato con zelo e con onore.

Non è stata ultima cura del ministero quella di procurare che il passaggio dal presente stato al nuovo non sia nè così istantaneo ed aspro che riesca troppo grave a coloro che sono in ufficio, nè così lento e scarso da ritardare di soperchio l'attuazione di provvedimenti reputati utili al miglioramento dell'amminstrazione dello stato.

Quando codesto passaggio sarà compiuto, e quando il natural corso delle cose avrà portato a'posti più alti individui fatti al nuovo sistema, allora sarà veramente praticabile il concetto finale a cui deve essere informata la sistemazione del lavoro amministrativo: il quale concetto è che la parte intellettiva, sia nella direzione, sia nella esecuzione degli atti amministrativi, venga confidata ad impiegati del governo ne'due ordini stabiliti, e quella che quasi potrebbe dirsi puramente manuale, o che non essendo tale non è però costante e perenne, sebbene sia molto considerevole, venga disimpegnata da gente compensata secondo la prestazione del suo temporaneo lavoro.

Gli esami di concorso prescritti con varia misura per l'ammissione ad entrambi gli ordini d'impieghi, e richiesti per gli avanzamenti nei primi gradi della carriera superiore, sono garanzia di avere in queste persone intelligenti e meritevoli di salire a posti dove non possono ben sedere se non coloro i quali abbiano a principal titolo, per soprastare a' dipendenti, quello di un merito sperimentato e riconosciuto; evitando così quella principalissima causa di disordine che consiste nel veder talvolta per sola ragione di tempo elevato a dirigere altri chi era appena acconcio a fare il suo cómpito sotto l'altrui direzione.

E perchè veramente a questi posti più elevati hanno da farsi strada non solamente coloro che meglio sanno le cose per pura cognizione astratta, ma che sanno praticarle e farle praticare, si è aggiunto all'esame, che potrebbe dirsi dottrinale, non solo un esperimento sulla parte pratica degli uffici a cui si vuol concorrere, ma anche, come prova di merito, l'attitudine mostrata col fatto nel disimpegno dell'ufficio precedente.

Altezza, ci ha riforme che, sotto modeste apparenze, sogliono riuscire di molto frutto nella loro applicazione; tali riputiamo quelle di cui concernono la parte positiva ed attuale dell'amministrazione, e perciò escono dal dominio della teorica ed entrano in quello dell'arte.

Appariranno anche meno rilevanti, ma pur in pratica faranno ottima prova le poche aggiunte che nella seconda parte del decreto si fanno ai provvedimenti disciplinari già in vigore.

Nei grandi rivolgimenti politici avviene che i rapidi mutamenti nelle persone, le pretensioni smodate, i confronti non sempre ragionevoli, i dispetti personali, che non sono uno dei tanti effetti degli attriti d'interessi spostati, e le subite ambizioni facilmente accese, ma non sempre soddisfatte, risvegliano ne' minori un certo spirito d'insubordinazione che si vuol confondere malamente col sentimento della libertà, e che sovverte l'amministrazione, sconcertando o rallentando la dipendenza gerarchica negli uffici, senza la quale la macchina della pubblica amministrazione diventa un'accozzaglia di ruote e di congegni in disordine, con grave discredito dell'autorità che ne rimane guasta e corrotta.

Questi tristi effetti cominciano a farsi avvertire nei pubblici uffici in proporzioni abbastanza notevoli, perchè s'indugi a porvi riparo.

Digitized by Google

Oggi il paese ha brama di governo autorevole e forte — e nessun governo potrà esser tale se manca di forza e di autorità per tenere in assetto gli uffici suoi e per servirsi de' suoi agenti come strumenti efficaci ed operosi per ottenere il fine che si propongono coloro i quali vengono dal Re e dal paese preposti all'indirizzo della cosa pubblica.

Migliore distribuzione di responsabilità e di lavoro, ordinamento più razionale e più spedito, e disciplina più ferma e più sicura — ecco i fini che il ministero intende che si possano raggiungere col presente decreto, il quale avrà il suo compimento negli altri che per ciascuno dei dicasteri saranno in seguito di questo preparati e sottoposti alla sovrana sanzione.

EUGENIO PRINCIPE DI SAVOJA-CARIGNANO
Luogotenente Generale di S. M.
VITTORIO EMANUELE, ECC., RE D'ITALIA.

Sulla proposizione del consiglio dei ministri fatta per mezzo del suo presidente;

Veduto l'articolo 2 della legge 28 giugno 1866;

Volendo modificare le precedenti disposizioni legislative e regolamentarie in quelle parti che impediscono la riforma di alcune amministrazioni centrali e prescrivere alcune norme principali che la preparino;

Abbiamo decretato e decretiamo:

TITOLO PRIMO.

Norme pel riordinamento amministrativo degli uffici.

Art. 1. Le amministrazioni centrali e gli uffici che ora sono ordinati in direzioni generali, in consigli od altrimenti, e quelle amministrazioni che potrebbero in avvenire essere composte d'uffici centrali raccolti sotto un sol capo, potranno essere con decreti reali, e previa deliberazione del consiglio dei ministri, composte ed ordinate variamente fra loro, ed in modo diverso da quello prescritto dagli articoli 1 e 2 della legge 13 novembre 1859, n° 3746, o da altre speciali disposizioni di legge.

Art. 2. Le direzioni generali e gli altri uffici generali che potranno essere sostituiti o aggiunti, faranno parte dell'amministrazione centrale, ma non saranno considerati come costituenti uffici interni del ministero, eccetto il caso che venga altrimenti stabilito sia nell'ordinamento generale di un ministero, sia nell'ordinamento particolare di alcuno di codesti uffici.

Art. 3. Ai capi di amministrazioni generali centrali, le quali non costituiscono uffici interni del ministero, sieno denominati direttori generali o altrimenti, appartiene la trattazione di tutti gli affari a cui attendono gli uffici riuniti sotto la loro direzione.

Essi risolvono definitivamente gli affari di loro competenza nei quali non è necessario che preceda volta per volta l'approvazione ministeriale e quelli la cui approvazione può per legge o regolamento essere delegata dal ministro, esclusi gli affari che il ministro riserva a sè stesso.

Contro le risoluzioni dei capi suddetti si può sempre in via amministrativa presentare richiamo al ministro, al quale devono rispondere di ogni atto della loro amministrazione.

Art. 4. Nelle amministrazioni generali centrali potrà essere istituito per decreto reale un consiglio di amministrazione composto del capo dell'amministrazione e di ufficiali superiori della medesima con titoli di consiglieri d'amministrazione, i quali sieno altresì preposti a reggere una parte dell'amministrazione centrale cui appartengono.

Nel decreto organico che istituisce un consiglio di amministrazione sarà pure stabilito in quali affari dovrà essere richiesto il suo parere.

Art. 5. Potranno pure essere ordinati in consigli di amministrazione od in altro modo i vari consessi già istituiti presso le amministrazioni centrali, presieduti o dipendenti dai ministri.

Art. 6. Con regio decreto saranno determinate le attribuzioni dei vari uffici che compongono ciascuna delle amministrazioni generali centrali, ed il modo di esercitarle e di rispondere del loro esercizio.

Art. 7. I mandati pel pagamento delle spese ordinate dai capi d'amministrazione centrale, saranno spediti sulla loro richiesta, e nel modo prescritto dal regolamento di contabilità dello stato.

Art. 8. Con decreto del ministro, a proposta del capo d'amministrazione centrale, saranno approvati e resi eseguibili i contratti pei quali fu sentito, a norma dei vigenti ordini, il consiglio di stato.

Art. 9. Con regolamenti speciali e sanciti per decreti reali saranno determinati gli altri affari che i capi d'amministrazione dovranno presentare all'approvazione del ministro.

Art. 10. Con regolamento speciale per ciascun ministero, da approvarsi con decreto reale, saranno determinati i casi in cui i capi delle amministrazioni centrali dovranno udire il consiglio di amministrazione.

Un capo d'amministrazione centrale potrà però consultare il consiglio in qualunque altro caso.

Art. 11. Il parere del consiglio sarà unito alle proposte dei capi d'amministrazione negli affari pei quali occorre la decisione del ministro.

Art. 12. Alla fine di ogni anno il consiglio presenterà al ministro una relazione sull' andamento dei varii servizi, e sul risultato dell' applicazione delle leggi e dei regolamenti, sulle principali osservazioni occorse e sui provvedimenti fatti dall'amministrazione o proposti al ministro.

Art. 13. Nei primi tre mesi di ciascun anno il capo dell'amministrazione formerà il conto di amministrazione dell'anno precedente, e lo trasmetterà al ministero, col corredo dei documenti, delle spiegazioni ed osservazioni reputate opportune.

Questo conto comprenderà:

a) L'elenco delle spese ordinate dal capo dell'amministrazione ed approvato a sua proposta;

b) L'elenco dei contratti, dai quali sieno derivate entrate o spese per lo stato;

Digitized by Google

c) L'elenco delle massime stabilite e delle istruzioni generali date entro l'anno;

d) Un prospetto dei mutamenti organici e dei movimenti seguiti nel personale coll'indicazione dei motivi, pei quali furono deliberati;

e) Un prospetto delle liti agitate coi risultamenti ottenuti, delle transazioni stipulate, delle transazioni e remissioni e delle dilazioni accordate;

f) Un elenco degli agenti dell'amministrazione che per fatti o per ommissioni colpevoli debbono rispondere dei danni arrecati all'erario pubblico, o a carico dei quali furono accertate deficienze di cassa, o di materie, o irregolarità di gestione, dei procedimenti per tali cause iniziati e degli effetti ottenuti;

g) Un sommario delle relazioni periodiche degli ispettori alle casse ed ai magazzini;

h) L'esposizione dei risultati conseguiti dalla applicazione delle leggi e dei regolamenti, segnatamente nella parte che concerne la riscossione delle pubbliche entrate.

Art. 14. Saranno trasmessi alla corte dei conti, unitamente alle osservazioni che il ministro credesse aggiungervi, i conti d'amministrazione, di cui è detto nell'articolo precedente.

Ciascuno di questi conti sarà esaminato dalla corte per ogni effetto legale nel senso del disposto dell'articolo 47 del regolamento 3 novembre 1864 (n° 302), e per averne ragione nella sua relazione annuale prescritta dall'art. 31 della legge 15 agosto 1862 (n° 800).

Art. 16. Le precedenti disposizioni saranno applicate alle singole amministrazioni centrali per quelle parti che le riguardano dal giorno in cui entreranno in vigore i decreti che le riordinano.

TITOLO SECONDO.

Ordini, gradi e disciplina degli ufficiali delle amministrazioni centrali e degli uffici da esse immediatamente dipendenti.

Capitolo 1. — *Ordini e gradi degli impiegati delle amministrazioni centrali.*

Art. 16. I pubblici impieghi nelle amministrazioni centrali e negli uffici immediatamente dipendenti si distingono in impieghi di ordine superiore e di ordine inferiore.

Gli impiegati dei due ordini prendono il nome di:

Commessi.
Primi commessi.
Volontari.
Vice segretari.
Segretari.

Sopra i segretari vi sono capi di sezione, capi di divisione ed altri impiegati preposti a più uffici riuniti o ad intera amministrazione generale.

Nei quadri organici delle varie amministrazioni saranno designate le qualità o le attribuzioni di questi ufficiali.

Ogni loro grado potrà pure essere diviso in classi.

Nei ministeri e nelle amministrazioni generali possono esservi consigli, ispettori centrali ed ispettori generali dipendenti direttamente dal ministro.

Art. 17. Aspirano agli uffici d'ordine superiore i volontari, e vi appartengono i segretari e tutti gli altri ufficiali che sono sopra di essi.

Si preparano agli uffici d'ordine superiore i vice segretari.

Appartengono all'ordine inferiore i commessi.

Art. 18. I commessi sono di tre classi con lo stipendio di lire 1,200, di lire 1,500, e di lire 1,800.

I primi commessi hanno lo stipendio di lire 2,000 che si accresce di lire 200 per ogni cinque anni di servizio, e non potrà diventar maggiore di 2,600 lire.

I volontari non hanno stipendio.

I vice segretari hanno lo stipendio di 2,200 lire, e restando più di cinque anni in ufficio senza promozione godono di un aumento di 250 lire, e dopo altri cinque anni di un altro aumento di 350 lire.

I segretari sono di due classi, con lo stipendio rispettivamente di 3000 e di 3500 lire.

Nei quadri organici che, conforme a ciò che è disposto all'art. 16, designeranno la qualità e le attribuzioni degli ufficiali che sono sopra i segretari, saranno indicati gli stipendi di cui essi ufficiali possono essere provveduti; e questi stipendi potranno da 4000 lire crescere sino ad 8000 pel grado più alto.

Ai componenti i consigli di cui agli articoli 4 e 5 potrà essere assegnato stipendio ed indennità, ovvero sola indennità o solo stipendio, da stabilire co'decreti organici speciali.

Art. 19. I commessi entrano in ufficio per nomina ministeriale, dopo aver dato prova con esame di concorso, di avere buona calligrafia, di conoscere l'aritmetica, gli elementi della geografia, i fatti principali della storia nazionale, le disposizioni dello statuto, e di sapere scrivere una breve e corretta composizione. — Dovranno inoltre, secondo i casi, mostrarsi atti a tenere i registri, formare specchi statistici, e fare simili altri lavori.

Non si ammettono commessi che abbiano meno di 18 anni di età, o più di 30, e che non provino la loro buona condotta precedente.

Art. 20. L'ammissione all'impiego di volontario ha luogo per esame di concorso con esperimento scritto ed orale, sulle materie letterarie e sulle parti teoriche e applicate, delle discipline relative all'ufficio.

A parità di merito sono considerati come titoli di preferenza per l'ammissione i diplomi universitari, gli scritti pubblicati, i servizi resi all'amministrazione, ed il pubblico insegnamento professato con onore.

Prima di 18 anni di età, e dopo 28 non si può essere ammessi come volontari.

Per l'ammissione è necessaria anche la prova della buona condotta.

Art. 21. I volontari dopo due anni dalla loro ammissione possono concorrere al posto di vice segretario.

Scorsi i due anni, i volontari, qualunque sia la loro anzianità relativa, sono ammessi a concorrere; e sono

Digitized by Google

pure ammessi con loro al concorso i commessi, purchè siano rimasti più di tre anni in ufficio.

Gli esami per vice segretario si fanno sopra un programma da determinarsi con decreto reale da ciascun ministero.

Nel concorso si terrà conto delle prove di assiduità, zelo e perizia mostrata dai concorrenti nell'adempimento dell'uffizio.

Un quinto del numero dei punti di cui dispone ciascun esaminatore è destinato ad esprimere il voto su questi speciali requisiti di merito.

Art. 22. I volontari che non ottengono il posto di vice segretario, se sono dichiarati non idonei, escono d'ufficio, o possono essere nominati commessi, se hanno i necessari requisiti.

Se sono dichiarati idonei ed hanno inoltre i requisiti necessari alla nomina di commesso, hanno diritto di preferenza per essere nominati ai posti di commesso di 3ª classe vacanti.

I commessi dichiarati non idonei perdono il diritto di provarsi in altri concorsi.

Art. 23. I posti di segretario di 2ª classe si conferiscono per concorso di esame trà soli vice segretari che saranno stati almeno un anno in ufficio.

Art. 24. I posti di capi sezione, di divisione e di ufficiali di ordine più elevato, e quello di ispettore generale sono conferiti per merito, ed a libera scelta sulla proposizione dei ministri, la quale pei capi delle amministrazioni generali sarà deliberata in consiglio dei ministri.

Art. 25. Gli impiegati dell'amministrazione centrale possono essere trascolati nelle amministrazioni dipendenti e viceversa, secondo le regole e nei limiti che saranno indicati negli speciali regolamenti organici approvati con decreti reali.

Nulla è innovato per il ministero di grazia e giustizia rispetto alle disposizioni vigenti in conformità della legge sull'ordinamento giudiziario 16 dicembre 1865, n° 2626, e del relativo regolamento generale.

I membri del corpo diplomatico e consolare, i magistrati, gli insegnanti, ed in genere gli ufficiali militari e civili, possono essere chiamati ad esercitare funzioni temporanee nall'amministrazione centrale da cui dipendono. — Essi conserveranno il loro stipendio durante la loro nuova destinazione, ed avranno le indennità a norma dei regolamenti di ciascun ministero.

In alcuni servigi speciali, de'quali l'ordine e la qualità degli uffici il consenta, potrà formarsi un ruolo unico tra gli uffici centrali e quelli immediatamente dipendenti.

Gli esami di concorso ed i requisiti per gli uni e gli altri uffici saranno in questo caso identici.

Capitolo II. — *Sanzioni disciplinari degli impiegati delle amministrazioni centrali e degli uffici da esse immediatamente dipendenti.*

Art. 26. Le pene disciplinari che possono applicarsi agli impiegati delle amministrazioni centrali e degli uffici da esse immediatamente dipendenti sono:

1° La censura;

2° La sospensione da 15 giorni a sei mesi, con perdita di tutto lo stipendio, o di parte di esso;

3° La revoca dall'ufficio;

4° La destituzione con perdita della pensione.

Art. 27. La censura è una dichiarazione di biasimo per la mancanza commessa, e si dà per iscritto dal ministero. È notificata a tutti gli ufficiali del ministero con un ordine del giorno, e n'è fatta notazione nei registri del personale.

Art. 28. La sospensione è ordinata per decreto ministeriale.

La revoca e la destituzione dal servizio sono ordinate per decreto reale.

Art. 29. Incorre nella censura, e pei casi più gravi nella sospensione:

1° Chi non attende con diligenza all'ufficio e non osserva l'orario e la disciplina.

2° Chi non tiene una condotta morale lodevole.

3° Chi manca al segreto negli affari d'ufficio.

4° Chi censura pubblicamente gli atti de'suoi superiori e quelli dell'amministrazione cui appartiene.

5° Chi è condannato ad una pena correzionale quando il fatto che la produsse non sia tale da meritare la revoca dall'ufficio o la destituzione.

Art. 30. È punito con la revoca dall'ufficio:

1° Chi trascura per abito i doveri di quello.

2° Chi persiste nelle mancanze che provocarono la sua sospensione.

3° Chi propala dolosamente i provvedimenti dati o le informazioni avute.

4° Chi manifesta pubblicamente opinioni contrarie alle leggi fondamentali dello stato od irreverenti al Re, alla famiglia reale ed alle camere legislative.

5° Chi spinge la censura di cui al § IV dell'art. 29 sino al disprezzo e allo scherno.

Art. 31. Incorre nella pena della destituzione cogli effetti stabiliti dall'art. 22 della legge sulle pensioni:

1° Chi è condannato a qualche pena criminale quando anche non fosse aggiunta alla condanna la interdizione dai pubblici uffici.

2° Chi è condannato ad una pena correzionale per reato di falso, furto, truffa, approvazione indebita, corruzione, concussione, malversazione, od attentato ai costumi.

3° Chi commette dolosamente mancanza di riserva che porti altrui pregiudizio.

4° Chi manca contro l'onore.

5° Chi accetta doni o partecipa a lucri sperati da chi ha interesse alla risoluzione di un affare o dai suoi mandatari.

Capitolo III. — *Disposizioni transitorie.*

Art. 32. L'attuale ordinamento degli impiegati delle amministrazioni centrali si andrà gradatamente modificando nel modo che sarà detto qui appresso sino a che non si sarà intieramente convertito in quello stabilito col presente decreto.

Art. 33. Fra due mesi dalla pubblicazione del pre-

Digitized by Google

sente decreto, i volontari e gli applicati di qualunque classe dovranno dichiarare se intendono essere ascritti all'ordine superiore o all'inferiore.

Coloro che dichiarano di voler appartenere al secondo dei due ordini, saranno classificati tra commessi o primi commessi, secondo il loro stipendio e la loro anzianità.

Quelli che intendono di essere ascritti all'ordine superiore, se applicati di 1ª classe faranno entro due mesi l'esame per vice segretari; se applicati di 2ª, 3ª o 4ª faranno nei casi di vacanza, l'esame di concorso de'posti di vice segretario: ed i volontari saranno chiamati a concorrere pei posti medesimi, dopo il collocamento degli applicati.

I concorrenti i quali non riportano i tre quarti de'punti di cui dispongono gli esaminatori, se sono volontari escono dall'amministrazione; se applicati di 4ª, 2ª o 3ª classe, diventano commessi; se applicati di 1ª classe, diventano primi commessi.

Avverrà immediatamente il medesimo di quei volontari o di quelli applicati che non concorrono, e di quelli che dichiarano non volersi esporre al concorso.

In questa ultima ipotesi i volontari per diventare commessi dovranno provare di avere i requisiti necessari.

Gli applicati che diventeranno commessi, perchè dichiarati non idonei negli esami di concorso, non saranno più ammessi a concorrere ai posti di vice segretari: ma vi saranno ammessi coloro che scelgono volontariamente di essere ascritti all'ordine inferiore purchè quando si presenteranno al concorso abbiano tre anni di servizio, computandoli dalla prima nomina ad applicato.

Art. 34. Quando la conversione dell'ordine attuale nel nuovo si sarà compiuta, il numero degli impiegati dell'ordine superiore sarà con nuovi quadri organici ridotto al numero che l'esperienza chiarirà strettamente necessario; e così pure dei commessi e primi commessi, assegnando a ciascuna amministrazione una somma per ispesa di scrivani o giornalieri che potranno essere chiamati secondo il bisogno, e pagati in ragione del temporaneo lavoro.

Art. 35. Gli stipendi dei quali sono presentemente provveduti coloro che per effetto della immediata applicazione di questo ordinamento e non degli esami da esso introdotti, sono chiamati ad occupare posti meno retribuiti, saranno conservati *ad personam* col titolo e e con gli onori del posto precedentemente occupato, sino a che l'impiegato non venga promosso o chiamato ad altro ufficio.

Gli applicati di 1ª classe che volontariamente o per l'effetto dell'esame prescritto diventino primi commessi conservano lo stipendio di lire 2200, ma non godranno dell'aumento di altre 200 lire se non dopo dieci anni dacchè furono nominati applicati di 1ª classe, ed in ogni modo dopo 5 anni dalla loro nomina a primi commessi.

CAPITOLO IV.

Articolo unico. Le leggi ed i regolamenti precedenti sono derogati in tutte le parti che non concordano con le disposizioni comprese nel presente decreto, il quale sarà sottoposto all'approvazione del parlamento.

Ordiniamo che il presente decreto, ecc.

Dato a Firenze, addì 24 ottobre 1866.

EUGENIO DI SAVOJA.

RICASOLI.

Decreto in data 3 novembre 1866, n° 3319. — Aumento dell'annuo assegnamento per le spese di ufficio delle prefetture, sotto-prefetture e questure.

EUGENIO PRINCIPE DI SAVOJA-CARIGNANO

Luogotenente Generale di S. M.

VITTORIO EMANUELE II ECC., RE D'ITALIA.

In virtù dell'autorità a noi delegata,

Veduto il regio decreto 22 febbraio 1866, col quale è stato stabilito il fondo per soddisfare alle spese d'ufficio delle prefetture, sottoprefetture e questure di pubblica sicurezza, e fu determinata la misura degli assegni ai capi d'ufficio a loro utile e danno senza resa di conto;

Veduto l'altro regio decreto 24 giugno p. p., col quale veniva ridotto a lire 6,000 il fondo a libera disposizione del ministero dell'interno per le occorrenze straordinarie, e più specialmente per le gratificazioni agli impiegati;

Ritenuto che per taluni uffici gli assegni espressi nella tabella annessa al regio decreto 22 febbraio scorso furono trovati troppo inferiori alla effettiva consistenza della spesa, malgrado tutte le economie introdotte nella gestione;

Ritenuto che nella formazione della tabella degli assegni non venne tenuto conto della spesa della illuminazione dei cortili, delle scale e delle corridoia che danno accesso ai suddetti uffici;

Ritenuto che a sopperire a siffatta spesa non potrebbero essere chiamate le amministrazioni provinciali, cui incumbe soltanto l'obbligo di fornire i locali ed il mobiliare ad uso delle prefetture e delle sottoprefetture, e degli alloggi de' prefetti e sottoprefetti;

Ritenuto il bisogno in genere di elevare il fondo delle spese d'ufficio per modo che abbia a rispondere pienamente ai bisogni;

Rimandando a più maturo esperimento la riforma degli assegni in corso, in quanto sia necessaria;

Sulla proposta del ministro dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Articolo unico. L'annuo assegnamento complessivo di lire 542,900, stabilito col reale decreto 22 febbraio 1866 per soddisfare alle spese d'ufficio delle prefetture, sottoprefetture e questure di pubblica sicurezza, viene aumentato alla somma di lire 605,000 dal 1867 in poi.

Ordiniamo che il presente ecc.

Dato a Torino addì 3 novembre 1866.

EUGENIO DI SAVOJA.

RICASOLI.

Digitized by Google

Decreto 4 novembre 1866, n° 3314. — Pubblicazione nelle provincie venete della legge 5 giugno 1850 e del regio decreto 26 giugno 1864 (1).

EUGENIO PRINCIPE DI SAVOJA-CARIGNANO
Luogotenente Generale di S. M.
VITTORIO EMANUELE II, ECC., RE D'ITALIA.

In virtù dell'autorità a noi delegata,

Sulla proposta del nostro guardasigilli ministro di grazia e giustizia e dei culti;

Udito il consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. È pubblicata nelle provincie italiane liberate dalla dominazione austriaca la legge 5 giugno 1850, n° 1037, circa la proibizione agli stabilimenti o corpi morali siano ecclesiastici o laicali di acquistare stabili od accettare donazioni tra vivi o disposizioni testamentarie senza l'autorizzazione del governo.

Art. 2. È pure pubblicato ed avrà vigore nelle dette provincie il regio decreto 26 giugno 1864, n° 1817, in esecuzione della legge medesima.

Art. 3 Sino all'attuazione nelle suaccennate provincie della legge sull'ordinamento giudiziario del regno, le attribuzioni demandate dalla suddetta legge e decreto ai procuratori generali saranno esercitate dalle presidenze del tribunale d'appello in Venezia.

Ordiniamo che il presente ecc.

Dato a Torino, addì 4 novembre 1866.

EUGENIO DI SAVOJA.

BORGATTI.

Circolare del Ministero dei Lavori Pubblici, in data 6 ottobre 1866, ai prefetti del regno.

Istruzioni intorno all'esame dei progetti di strade comunali da approvarsi dalle deputazioni provinciali.

Da varie rappresentanze comunali è stata fatta domanda se, per l'osservanza dell'art. 27 della legge 20 marzo 1865 sulle opere pubbliche, la deputazione provinciale, cui spetta l'approvazione dei progetti di strade comunali, debba richiedere il preventivo parere dell'uffizio del genio civile governativo, o piuttosto dell'uffizio tecnico di che è attualmente provveduta la provincia.

Questo ministero, in seguito di parere emesso dal consiglio di stato ha adottato il principio che le deputazioni provinciali possano valersi dell'ufficio tecnico della provincia, anzichè dell'ufficio del genio civile del governo, concordando in tal modo le disposizioni del precitato articolo 27 alle altre dell'articolo 138 della legge comunale e provinciale.

Si pregano i signori prefetti a fare la debita comunicazione ai municipi che da essi rispettivamente dipendono, onde si possano uniformare alla massima generale superiormente accennata.

Per il Ministro, OBERTY.

(1) La legge 5 giugno 1850 è riportata a pag. 282 del vol. 1862 e il decreto 26 giugno 1864 a pag. 209 del volume 1864.

Circolare del Ministero delle Finanze in data 12 ottobre 1866, ai prefetti e sotto-prefetti.

Richiamo ai comuni sui provvedimenti legislativi sul dazio di consumo promulgati col decreto luogotenenziale del 28 giugno 1866.

Viene riferito a questo ministero che alcuni comuni provvedono per appaltare la riscossione dei proprii dazii di consumo dal 1 gennaio 1867 senza tener conto dei provvedimenti legislativi che furono in tale materia approvati e promulgati col luogotenenziale decreto del 28 gennaio p. p. n. 3018, ed in forza dei quali alcuni generi che possono ora essere colpiti da dazio esclusivamente comunale, col nuovo anno saranno soggetti a dazio governativo, e quindi sui medesimi non potranno i municipi che imporre delle addizionali entro i limiti stabiliti nel succitato decreto.

Lo scrivente reputa opportuno richiamare su di ciò l'attenzione della S. V. nei provvedimenti che credesse necessari a prevenire che taluno dei comuni di codesto circondario assumesse pei dazii, ora proprii, impegni che poi fosse per legge impossibilitato a mantenere.

Per il Ministro, CAPPELLARI.

Circolare del Ministero dell' Interno (Direzione generale amministrativa) in data 10 novembre 1866, div. 5ª, sez. 1ª, n.° 71, ai prefetti.

Circoscrizione territoriale.

Colla circolare 27 gennaio scorso, n° 979, si eccitavano i signori prefetti a voler iniziare le opportune pratiche per l'applicazione degli art. 12 e 14 della legge comunale e provinciale, dirigendosi in pria ai comuni per ottenerne la spontanea loro aggregazione, e valendosi quindi delle facoltà concesse dal predetto art. 14 per promuovere dai consigli provinciali le proposte di riunione forzata di quelli che, anteponendo al loro vero interesse un mal inteso sentimento di autonomia, si rifiutassero di spontaneamente concentrarsi con altri finitimi.

Non essendosi finora avuto che pochissime di tale proposte, e premendo d'altro canto a questo ministero di provvedere sulla bisogna prima che trascorra il termine a ciò fissato dall'art. 250 della legge predetta, il sottoscritto si rivolge nuovamente ai signori prefetti del regno e li prega a voler il più presto possibile promuovere le deliberazioni indicate negli articoli sovramenzionati, rimettendole a questo ministero per le sue risoluzioni definitive.

Il Direttore Superiore
DEL CARRETTO.

Circolare del Ministero dell' Interno, in data 15 novembre 1866, div. 5ª, sez. 2ª, n° 70, ai prefetti e sotto-prefetti.

Circa il modo di procedere pel versamento dei prodotti degli immobili concessi a temporaneo uso delle varie amministrazioni dello stato.

Al ministero delle finanze, direzione generale delle tasse e del demanio, è più volte occorso di rimarcare

Digitized by Google

che le diverse amministrazioni dello stato, cui sono ceduti in temporaneo uso fabbricati o altri immobili demaniali, dovendo versare prodotti ritratti dalla parte fruttifera di detti immobili, usano rivolgersi al ministero delle finanze (direzione generale del tesoro) chiedendo che sieno autorizzati i tesorieri delle provincie a riceversi i versamenti di cui è parola.

Questo procedimento però è erroneo imperocchè i prodotti degl'immobili demaniali sovraccennati, come tutti gli altri della specie, debbono essere versati presso i rispettivi uffici del demanio.

Premesso ciò il sottoscritto prega i signori prefetti e sottoprefetti del regno ad avvertire tutte le amministrazioni dipendenti perchè quando occorra abbiano a rivolgere le loro domande alla direzione delle tasse e demanio nel cui circolo è situato l'immobile produttivo, giacchè da questa sarà loro indicato l'uffizio di riscossione nella cui cassa dovrà essere eseguito il versamento della somma ritratta dalla parte fruttifera degli immobili alle diverse amministrazioni concessi in uso temporaneo.

In tale richiesta sarà necessario specificare esattamente chi deve fare il versamento e quale ne sia l'ammontare preciso e la causa.

Pel Ministro, BIANCHI.

Circolare del Ministero dell'Interno (Direzione generale amministrativa) in data 15 novembre 1866, div. 5ª, sez. 1,ª n.° 72, ai prefetti.

Regolamenti di polizia locale.

Questo ministero e quello per i lavori pubblici hanno entrambi avvertito, come ben sovente i consigli comunali nel formare regolamenti per la polizia locale frammischiano, senza tener conto della rispettiva loro competenza, disposizioni di polizia urbana e d'igiene a disposizioni concernenti la polizia edilizia, e viceversa. Questo sistema non solo incaglia l'azione dei due ministeri ed impedisce il sollecito andamento di questo ramo di pubblico servizio, ma è pur anche contrario al disposto dell'art. 138 della legge comunale e provinciale. Infatti quell'articolo, dopo aver dichiarato che i regolamenti, di cui si tratta, sono soggetti all'approvazione della deputazione provinciale, stabilisce all'ultimo alinea che se ne debba trasmettere copia al competente ministero. Ora il ministero competente in materia edilizia è quello dei lavori pubblici, come lo è questo dell'interno per la polizia urbana e l'igiene, e quello d'agricoltura e commercio per la polizia campestre.

Importando pertanto d'ovviare a tale inconveniente, il sottoscritto d'accordo col predetto ministero per i lavori pubblici ritiene, che il mezzo all'uopo più acconcio sia quello di compilare distintamente e con numerazione propria ogni specie di regolamento relativo alla polizia locale. Nè con questo si riuscirebbe soltanto allo scopo voluto, ma si otterrebbe eziandio il vantaggio di semplificare ogni speciale regolamento e renderne così più agevole la conoscenza e l'osservanza.

Il sottoscritto interessa quindi la cortesia dei signori prefetti a voler impartire alle rispettive deputazioni provinciali ed amministrazioni comunali le opportune direzioni, perchè quinci innanzi si osservi il metodo sovradditato, per il quale più sollecitamente potranno i ministeri competenti emettere le loro determinazioni, ed i municipi porre in esecuzione i propri regolamenti, giusta quanto venne disposto colla lettera circolare del 10 agosto scorso, N. 54841.

I signori prefetti si compiaceranno d'accusare ricevuta della presente.

Il Direttore Superiore, DEL CARRETTO.

AVVERTENZA.

Nel passato numero alla pubblicazione degli atti che facemmo sull'Associazione nazionale per la fondazione di asili rurali per l'infanzia, mancammo di pubblicare nello Statuto i seguenti quattro articoli, i quali hanno i numeri di ordine 4, 5, 6 e 7 stati per errore ommessi nella circolare ministeriale.

4. La società si raduna in assemblea generale ordinaria una volta l'anno nell'autunno dietro invito del comitato centrale pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il comitato può richiedere la convocazione straordinaria dell'assemblea generale dei soci in altri tempi dell'anno.

5. L'assemblea generale è fatta in luogo pubblico, salva la separazione dei soci dai non soci. L'assemblea ascolta il resoconto annuale della direzione, già approvato dal comitato, essendo libero ai soci di farvi sopra le loro osservazioni: ascolta e discute le proposte dei singoli soci da trasmettersi al comitato; discute sui migliori mezzi di promuovere lo scopo della associazione: nomina tra i socii ed a maggioranza relativa i membri del comitato e i revisori de' conti.

6. Ogni socio qualunque sia il numero delle azioni da lui soscritte, non ha che un voto.

7. Il comitato è composto di settantacinque soci, appartenenti indistintamente a tutte le provincie del regno. Esso costituisce il consiglio direttivo e la rappresentanza deliberativa della società, e stabilisce definitivamente le norme della sua azione, ne compone e varia il regolamento interno, ne ha la suprema responsabilità, eleggendo dal suo seno cinque direttori ed un cassiere, ed il segretario tra i soci.

GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA

Segretario comunale - Licenziamento.

Se un segretario comunale, munito di regolare capitolazione, intempestivamente licenziato dal consiglio comunale, ebbe ricorso alla autorità giudiziaria per ottenere il conseguimento dell' indennità che per questo fatto gli potesse competere, e il comune convenuto oppose ed allegò

Digitized by Google

motivi a giustificazione del suo operato, per l'apprezzamento dei quali si ordinò una perizia all'oggetto di constatare se le accuse addebitate al segretario presentassero un evidente carattere di gravità continuata ed imputabile al medesimo, non rimane più al tribunale che di indagare se dal risultato della perizia siano accertati i disordini e le irregolarità imputate al segretario licenziato, o se la relazione di perizia sia incompleta od erronea in alcuna sua parte.

Gli appunti fatti dal comune che il segretario non abbia tenuto a dovere il catasto per avere ommesso nella maggior parte delle colonne cadastrali la designazione della superficie dei beni, per essere risultati erronei alcuni di essi totali, siccome sono irregolarità di poca importanza e gravità, non varrebbero ad infirmare la dichiarazione del perito che ebbe a riconoscere il catasto regolarmente tenuto, gli ordinati per le mutazioni di proprietà fatti a tempo debito, chiarezza negli accollonamenti, e sotto tutti i rapporti essere stato questo più importante affare di segreteria così bene disimpegnato da meritare encomii.

Nè maggior riguardo si possono avere gli appunti della mancanza di approvazione di postille e l'esistenza di cancellature nei verbali e specialmente la confusione nelle lettere e circolari, quando, ancorchè rilevate dal perito, questi ebbe però a dichiarare che esso giudicava ciò nullameno ben disimpegnate le funzioni di segretario comunale per non recare siffatte irregolarità nocumento alcuno all'andamento dei servizi comunali, e quando risulta che le postille nei verbali precedono le sottoscrizioni dei consiglieri, e che nel comune non esiste archivio e tutte le carte si tengono nella sala comunale.

La conseguenza giuridica dell'intempestivo licenziamento dato al segretario comunale consiste in una indennità ragguagliata ai correspettivi in somma certa, non che ai vantaggi, cui in dipendenza del contratto avrebbe egli avuto un positivo ed esclusivo diritto.

Sentenza del Tribunale Civile di Torino in data 30 giugno 1866.

Il causidico Marchetti a nome del dottore Girone.

Chiese e conchiuse:

Rigettata ogni avversa istanza, eccezione e deduzione,

Condannarsi il comune di Sciolze al pagamento a favore dell'attore Girone, da eseguirsi nei modi e termini contemplati nella capitolazione 1° maggio 1863, delle seguenti somme, cioè:

1° Dello stipendio dovutogli dal 1° ottobre 1864 a tutto dicembre 1866 in lire 1350;

2° Di lire 144,44 per indennità d'alloggio a tutto l'anno 1866;

3° Di lire 209, eventuale provento dell'ufficio di catastraro a cominciare dal 30 novembre 1864 a tutto dicembre 1866;

4° Ed infine di lire 34 dovutegli in corrispettivo della formazione del ruolo delle decime dal 1° gennaio 1865 a tutto il 1866;

Il tutto cogl'interessi e colle spese;

Con sentenza esecutiva non ostante appello e senza cauzione.

Il causidico Dogliotti nell'interesse del comune di Sciolze,

Conchiuse:

Reietta ogni istanza ed eccezione in contrario,

Niun riguardo avuto alla relazione del notaio Mossi 14 febbraio 1866, commettersi ad altro perito di procedere alle operazioni prescritte dalla sentenza 27 giugno 1865 del consiglio di prefettura di Torino, colle spese.

Il Tribunale:

Intesa la relazione degli atti e sentite le parti come sovra comparse in persona del rispettivo loro procuratore in udienza pubblica dell'11 giugno 1866;

Ritenuto che il consiglio di prefettura di questa città colla sua sentenza in questa causa proferta sotto il 27 giugno 1865, passata in cosa giudicata, esaminando i singoli motivi all'appoggio dei quali la comunità di Sciolze cercava di legittimare il congedo dato al dottore Girone dalla carica di segretario comunale colla deliberazione contenuta nel verbale 6 novembre 1864, faceva riflesso che la sola accusa suscettiva d'apprezzamento giuridico doveva dirsi quella segnalata col n° 1° del memoriale 18 febbraio 1865 del comune convenuto versante in materia relativa agli obblighi imposti allo stesso segretario Girone colle capitolazioni con esso conchiuse; disse il consiglio in proposito che i disordini, le irregolarità ed omissioni nella tenuta o forma dei registri per cui si chiedeva dal comune una visita di ispezione, allora soltanto potessero essere valutati come una causa legittima per far rescindere il contratto, quando i fatti di omissione e negligenza presentassero un evidente carattere di gravità continuata ed assolutamente imputabile in modo positivo ed esclusivo al dottore Girone, attalchè ne emergesse l'i-

Digitized by Google

inadempimento integrale della complessiva obbligazione da esso assunta; soggiunse ancora che comunque, a fronte della deliberazione di cui il verbale 11 maggio 1863, nascesse un altissimo dubbio sulla realtà di tali fatti di negligenza, tuttavia non si potesse negare nei limiti e per l'apprezzamento come sovra circoscritto libero corso al comune di Sciolze di far seguire l'unico incumbente di prova ammessibile nella specie, quello, cioè, dell'instata visita di iscrizione;

Che dietro a questi riflessi il prefato consiglio dichiarava farsi luogo prima d'ogni cosa all'ispezione dei registri e carte relative all'ufficio di segretario e cadastraro per accertare, in conformità delle premesse considerazioni, i fatti denunciati al n° 1° del citato memoriale 28 febbraio 1865;

Ritenuto che, confrontando i motivi col disposto della surriferita sentenza, chiaro appare essere cosa irrevocabilmente giudicata, che non altrimenti le irregolarità ed omissioni nella tenuta o forma dei registri potrebbero considerarsi come causa legittima del dato congedo, salvo che i fatti stessi presentassero un evidente carattere di gravità, e fossero assolutamente ed esclusivamente imputabili al Girone, e che implicassero lo inadempimento integrale della complessiva sua obbligazione;

Ritenuto che avendo in oggi avuto luogo per mezzo del notaio Mossi la ordinata visita d'ispezione, rimane ad indagare se dal risultato della medesima siano accertati quei gravi disordini a cui accennò il consiglio di prefettura, o se quanto meno la presentata relazione di perizia sia erronea, incompleta ed inattendibile, per cui si debba procedere a nuova perizia, siccome si chiede dalla convenuta comunità;

Ritenuto che quanto all'ufficio di cadastraro avrebbe il perito dichiarato essere il catasto regolarmente tenuto, gli ordinati per le mutazioni di proprietà fatti a tempo debito colle relative pubblicazioni, chiarezza negli accolonnamenti, e sotto tutti i rapporti essere stato questo più importante affare di segreteria così ben disimpegnato da meritare encomii;

Che a fronte di siffatta dichiarazione del perito niun riguardo possono meritarsi gli appunti fatti in proposito dal comune di Sciolze, e consistenti in che la maggior parte delle colonne cadastrali manchino della designazione dei totali della superficie dei beni, che alcuni di questi titoli siano erronei e che le nuove colonne siano in gran parte riprodotte senza specificazione particolare dei beni, facile essendo lo scorgere come le avvertite irregolarità, o siano di ben poca importanza e gravità, o non possono dirsi esclusivamente imputabili al dottore Girone;

Ritenuto poi in ordine all'ufficio di segretario comunale, che il perito avrebbe riferito che ispezionato avendo attentamente tutti i registri ordinati e tutte le altre carte relative a detto ufficio, mentre tale qualità si copriva dal dottore Girone, trovò qualche irregolarità, come per esempio qualche postilla e cancellature non approvate, non rubricati nè affogliati gli ordinati, e le circolari e le lettere d'ufficio un po' confuse; ma che ciò nullameno giudicava che il dottor Girone avesse disimpegnate le attribuzioni di segretario comunale con zelo ed abilità, e perciò non fosse meritevole di censura, non recando siffatte irregolarità alcun nocumento all'andamento degli affari comunali;

Ritenuto che a questo riguardo pretenderebbe la convenuta comunità che si dovesse dare alle irregolarità rilevate dal perito una ben maggiore importanza di quella loro attribuita dal perito stesso, e che inoltre la seguita perizia sia imperfetta ed inattendibile perchè non siasi fatto constare delle osservazioni delle parti, e se il dottor Girone avesse o tenesse tutti i libri e registri prescritti dalle leggi, dai regolamenti ed istruzioni;

Ritenuto che se la notata mancanza di approvazione di postille e cancellature nei verbali e specialmente la confusione nelle lettere e circolari sono certamente fatti che possono meritare censura, ove però si consideri che la comunità convenuta non avrebbe saputo in atti contestare che dette postille precedono le sottoscrizioni dei consiglieri comunali, ove si rifletta che sarebbe in atti accertato che nel comune di Sciolze non vi esiste un archivio e che tutte le carte si tengono nella sala comunale, e che da molto tempo non era più l'ufficio tenuto dal Girone, non puossi disconoscere come venga meno d'assai la gravezza di tali irregolarità e l'imputabilità dello stesso Girone, e come quindi giusto è fondato debba dirsi il giudizio del perito a favore del medesimo;

Ritenuto che maggior peso non potrebbe avere l'appunto che dal comune di Sciolze si fa al perito Mossi di non avere confrontato il disposto della legge e regolamenti collo stato della segreteria, ed indicato quali erano i libri e registri prescritti e quali erano quelli effettivamente tenuti dal segretario Girone, giacchè essendo ammesso in atti che in occasione della visita fu dal perito presa nota dei libri e registri tenuti dal segretario Girone, presunzione vuole che il perito stesso il quale disse di aver ispezionato attentamente tutti i re-

Digitized by Google

gistri ordinati e tutte le carte dell'ufficio e rilevò altri difetti, nulla poi a quel riguardo abbia trovato d'irregolare e mancante, e d'altronde il non avere il comune di Sciolze saputo in atti indicare per mancante alcuno di detti registri, dimostra vieppiù l'insussistenza della fatta eccezione;

Ritenuto pertanto che o si considerino separatamente, o si guardino nel loro complesso le irregolarità notate dal perito e le censure fatte dal comune di Sciolze, niuna però di esse costituendo fatti aventi quel carattere di gravità e d'imputabilità pel Girone che a termini della citata sentenza del consiglio di prefettura potevano solo considerarsi come cause legittime di rescissione del contratto, irricevibile si rende la instanza della convenuta per una nuova perizia, la quale non farebbe che inutilmente protrarre con maggior dispendio delle parti la definizione d'una lite, *che con tanto impegno, ma non con pari interesse e profitto della comunità di Sciolze*, si sostiene da una lieve maggioranza di consiglieri;

Che allo stato delle cose non sarebbe nemmeno necessario che si mandi al perito Mossi di dare oralmente all'udienza maggiori schiarimenti come si accennò in atti dal dottor Girone;

Ritenuto che, ciò posto, rimane ad esaminare il merito delle varie domande d'indennità dal dottor Girone proposte;

Ritenuto al riguardo, che il consiglio di prefettura nella menzionata sua sentenza già ebbe ad indicare quali dovevano essere le giuridiche conseguenze dell'intempestivo congedo dato al Girone, dicendo non potersi a questi negare un'indennità ragguagliata ai correspettivi convenuti in somma certa, non che ai vantaggi cui in dipendenza del contratto avrebbe egli avuto un positivo ed esclusivo diritto;

Ritenuto che le lire mille trecento cinquanta chieste dal Girone per stipendio dovutogli dal 1° ottobre 1864 a tutto dicembre 1866, rappresentando un correspettivo convenuto in una somma certa e determinata colla capitolazione 1° maggio 1863, nulla può ostare a che la relativa domanda sia fin d'ora accolta col favore della chiesta esecutorietà della sentenza;

Che lo stesso però non potrebbe dirsi delle altre domande di indennità, giacchè quand'anche queste potessero in genere esser dovute al Girone, non sarebbero però dallo stato degli atti accertate nel loro quantitativo ed ammontare, per cui è necessario che la convenuta comunità dia prima in proposito le sue deliberazioni e sia la causa ulteriormente fra le parti discussa;

Per questi motivi,

Reietta ogni contraria instanza ed eccezione,

Condanna il comune di Sciolze al pagamento a favore del dottor Girone dello stipendio dovutogli dal 1° ottobre 1864 a tutto dicembre 1866 in lire 1350, da eseguirsi nei modi e termini contemplati nella capitolazione 1° maggio 1863, cogli interessi dalle rispettive scadenze; e con sentenza esecutoria non ostante appello senza cauzione.

Nel resto manda alle parti di ulteriormente maturare la causa secondo le premesse considerazioni.

Cimiteri - Consuetudini e leggi speciali.

Non è contraria alla legge e quindi non è annullabile la deliberazione colla quale il comune, rispondendo ad un eccitamento fattogli dal prefetto per l'esecuzione di cosa che importa spesa (cimitero nella fattispecie) dichiara di rimettersene all'autorità superiore per una migliore intelligenza delle disposizioni di legge.

L'obbligo imposto dalla legge comunale vigente ai comuni per la costruzione e mantenimento dei cimiteri è d'ordine pubblico.

Dopo la promulgazione della legge comunale hanno cessato d'aver vigore le consuetudini e disposizioni speciali sui cimiteri che regolavano questa materia nelle diverse provincie del regno.

Tuttavia la legge non ha annullato i diritti perfetti od altri titoli acquisiti dai comuni.

Parere del Consiglio di Stato in data 18 settembre 1866, adottato.

La sezione, ecc.,

Veduta la deliberazione del consiglio comunale di Cerreto Guidi 23 maggio 1866, colla quale all'eccitamento della prefettura di procedere alla costruzione di un cimitero per la parrochia di Stabia, secondo il disposto dell'articolo 116, num. 11, della legge comunale 20 marzo 1865, rispose di sottomettere la pratica alla autorità superiore per una migliore intelligenza di detto articolo di legge, il quale non è, a suo avviso, applicabile in quei luoghi nei quali la spesa viene addossata ad altri con titoli speciali, e nel presente caso incombe al capitolo della cattedrale di Prato, e ciò prima di costringersi il comune ad adire le vie giuridiche;

Veduto il decreto del prefetto di Firenze delli 7 giugno scorso, col quale la predetta deliberazione del comune fu annullata siccome contraria alla legge comunale 20 marzo 1865;

Veduto il ricorso al re del comune di Cerreto Guidi delli 6 luglio scorso, col quale si chiede l'annullamento del decreto prefettizio, perchè la sua deliberazione chiedeva un nuovo esame della questione e non si opponeva alla legge, ed intanto si pronunciasse di nuovo sulla vera intelligenza della legge;

Veduta la nota del ministero interni delli 31 agosto ultimo scorso, div. 5ª, sez. 2ª, nº 55772-10320, colla quale si chiede il parere del consiglio di stato:

1° Sul chiesto annullamento del decreto del prefetto;

2° Se l'onere imposto ai comuni circa ai cimiteri dall'art. 116, num. 11, della legge comunale 20 marzo 1865 incombe in modo che non possano più ritenersi in vigore le speciali consuetudini e disposizioni nei singoli stati, salvo al comune ogni diritto ed azione che può avere verso i terzi circa la spesa;

Vedute le altre carte della pratica;

Sentito il relatore;

Considerato in ordine alla prima domanda che la deliberazione 23 maggio scorso del comune di Cerreto non si può ravvisare contraria alla legge.

Difatti non può considerarsi tale l'instanza del Comune, acciò il ministero dell'interno esaminasse le ragioni per le quali il medesimo non si credeva obbligato a sopportare la spesa del cimitero in questione, mentre a termini dell'art. 251 il comune ha diritto contro una deliberazione del prefetto di ricorrere al ministero dell'interno, qualora crede che la medesima non sia conforme alla vera intelligenza della legge, ed in qualunque modo leda i suoi interessi; nemmeno può avere questo carattere la deliberazione, perchè manifestò il pensiero di adire i tribunali per decidere la questione se a termini di legge gli incombesse l'obbligo della spesa del cimitero, dappoichè l'interpretazione delle leggi dubbie, circa gli obblighi giuridici dalle medesime imposti, entra nelle attribuzioni del potere giudiziario, e perciò la riserva di adirlo non può dirsi contraria alla legge, che il comune non si rifiutò di eseguire secondo la più vera intelligenza.

Epperciò non sussiste il decreto prefettizio che annullò le deliberazioni come contrarie alle leggi.

Considerato in ordine alla seconda questione che la legge comunale 20 marzo 1865, all'art. 116, num. 11, impone ai comuni in modo assoluto la spesa obbligatoria relativa ai cimiteri;

Che quest'obbligo deve ritenersi d'ordine pubblico, in quanto che lo stabilimento regolare dei cimiteri interessa l'igiene pubblica acciò si osservino le norme dell'arte sanitaria, e quindi devono i comuni provvedere nell'interesse di tutta la popolazione a quanto è necessario alla costruzione e mantenimento dei cimiteri;

Che quindi devono cessare le consuetudini e le disposizioni speciali che fossero prima in vigore nei vari stati, dappoichè la legge non fa a questo riguardo riserva ed eccezione;

Che nemmeno può invocarsi in senso contrario l'art. 252 della legge comunale 20 marzo 1865 in quantochè riserva in vigore le leggi speciali anteriori, perchè l'assunto del comune non è appoggiato ad alcuna legge speciale, ma bensì ad una convenzione; ed in ogni caso questa legge speciale sarebbe contraria alla disposizione della nuova legge comunale sui cimiteri, e perciò non potrebbe più sussistere;

Considerato che se la legge comunale impose a tutti i comuni l'obbligo di provvedere ai cimiteri e non ammette più disposizioni legislative contrarie, non intende però di sopprimere i diritti perfetti acquistati dai comuni.

Fu di parere:

Che possa ammettersi il decreto del prefetto di Firenze dell'ultimo scorso giugno, secondo il richiamo del comune di Cerreto Guidi. — Inoltre che la spesa obbligatoria imposta ai comuni coll'art. 116, num. 11 della nuova legge comunale incombe in modo che non possano più dirsi in vigore le speciali consuetudini e disposizioni nei singoli stati, salvo però ogni diritto al comune verso chi di ragione e avanti il potere giudiziario.

Spesa obbligatoria - Rifiuto - Mandato di ufficio

Basta il rifiuto del comune di allocare una spesa in bilancio perchè la deputazione provinciale possa spedire il mandato di ufficio senza bisogno di alcun decreto preventivo.

Parere del Consiglio di Stato in data 29 giugno 1866, adottato.

La sezione ecc.,

Veduta la deliberazione della deputazione provinciale di Pavia 15 marzo 1865, colla quale dietro costante opposizione del consiglio comunale di Ottone di pagare la quota annua di concorso di lire 1000, per anni 20, per la strada nazionale da Genova-Piacenza, si mandarono stanziare d'ufficio nel bilancio del comune le somme occorrenti, sul

Digitized by Google

pagamento di detta quota di concorso; sul rifiuto poi della giunta comunale di spedire gli opportuni mandati di pagamento, questi vennero spediti dalla deputazione provinciale nell'atto che accordava al comune la facoltà di sostenere la lite relativa a detta strada contro il governo onde essere prosciolto dall'assunto impegno;

Veduto il ricorso al re del comune di Ottone contro la predetta deliberazione della deputazione provinciale, in data 4 febbraio 1866, col quale si chiede acciò sieno dichiarati nulli e come non avvenuti i mandati spediti dalla deputazione, si sospenda ogni contributo sino a che il governo non dia guarentigia per ultimare la strada entro un dato termine, e che vengano restituite alla cassa comunale tutte le somme che sono già state pagate dalla tesoreria in dipendenza dei mandati;

Veduta la relazione del ministero interni 21 corrente giugno, div. 5ª, sez. 2ª, nº 39114-7419, colla quale viene chiesto il parere del consiglio di stato, in ordine al sovracitato richiamo del comune di Ottone;

Vedute le altre carte della pratica;

Udito il relatore;

Considerato che due sono i motivi del richiamo, uno di merito, l'altro di forma;

Il motivo di merito consiste nel sostenere che l'obbligazione assunta dal municipio è alligata alla condizione che il governo doveva eseguire fra breve termine questa strada, e perciò non essendosi dal governo adempita questa condizione nè curandosi di attivarla sarebbe pure cessato nel comune ogni obbligo di concorso, se non si accerta prima che la strada sarà entro breve termine ultimata;

Che a questo riguardo giova ritenere che nella deliberazione 1º luglio 1866, in cui il comune assunse l'obbligo del concorso, dopo di aver determinato quanto è relativo al medesimo si aggiunse: *delibera di esternare un voto al governo onde i lavori sieno incominciati in certi punti ivi indicati ed entro il più breve termine possibile;*

Che quindi a fronte di questo semplice desiderio, mentre il governo continua la costruzione della strada, quantunque non abbia ancora soddisfatto al voto del comune, non sembra che amministrativamente possa sottrarsi il comune al pagamento dell'annuo contributo promesso, salva la decisione dei tribunali da ottenersi dal comune dietro l'impartitagli autorizzazione;

Considerato che il motivo opposto di forma riguarda il difetto di un apposito decreto della deputazione provinciale intimato al comune col quale questi sia diffidato che saranno spediti i mandati mentre in fatti non esistono che i decreti che spediscono i mandati;

Che secondo l'art. 141 della legge comunale 20 marzo 1865, la deputazione provinciale, sentito il consiglio comunale, può fare di ufficio in bilancio le allocazioni necessarie per le spese obbligatorie; e qualora la giunta municipale non spedisca i mandati provvederà pure la deputazione provinciale; in guisa che per la legalità delle deliberazioni della deputazione provinciale è necessario che si senta il consiglio comunale prima di fare l'allocazione in bilancio; basta però il rifiuto della giunta comunale per far luogo alla spedizione dei mandati senza che si prescriva alcun decreto preventivo;

Che nel caso in esame fino dalla deliberazione 31 maggio 1863 e successive sempre il consiglio comunale di Ottone dichiarò di non voler più far luogo al pagamento del promesso contributo sino a che il governo non eseguisse la strada di quel territorio, e che costantemente si rifiutò a tutti gli eccitamenti fatti dall'autorità amministrativa, onde fu ripetutamente sentito il consiglio comunale prima di fare l'allocazione in bilancio;

Che la giunta comunale essendosi rifiutata con deliberazione 13 agosto 1865 a spedire i mandati richiesti dall'autorità amministrativa per pagare gli arretrati e l'annualità in corso, meritamente poteva senz'altro provvedere la deputazione provinciale senza emettere altri preventivi voti, bastando la sola spedizione dei mandati comunicata al municipio, per far luogo al suo richiamo al re come si è fatto;

Che quindi sono insussistenti i motivi di richiamo del comune di Ottone;

Per questi motivi:

È di parere che sia il caso di rigettare il richiamo del comune di Ottone del quale si tratta.

Diritto elettorale - Abbandono - Prove - Presunzioni Elezione - Nullità.

Il diritto elettorale può ritenersi abbandonato allora soltanto che si sono raccolti tutti gli elementi che conchiudono alla certezza del volere.

E perciò, se non è dimostrato coi modi legali che la giunta, nel termine fissato dall'art. 46 della legge comunale, abbia designato agli elettori il luogo, il giorno e l'ora della riunione, non può presumersi l'abbandono dell'esercizio di tal diritto.

Questa rinunzia non si può neppure presumere dal poco numero degli elettori presentatisi a vo-

Digitized by Google

tare, non essendovi disposizione di legge che limiti il numero necessario per la votazione.

Produce la nullità dell'elezione la riunione dell'ufficio elettorale in luogo diverso da quello designato nel manifesto, e l'abbandono del seggio prima d'un'ora pomeridiana.

Decreto della Deputazione Provinciale di Molise in data 20 agosto 1866.

La deputazione provinciale di Molise, riunitasi in seduta pubblica nella sala del palazzo di prefettura, in seguito al manifesto del signor prefetto della provincia pubblicato nel giorno 11 corrente mese, ed in esecuzione del disposto dall'art. 160 della legge del 20 marzo 1865 ha proceduto all'esame dei verbali delle elezioni amministrative seguite nei comuni dei mandamenti di Jelsi, di Termoli, di Civitacampomarano, di Trivento, di Carovilli, di S. Croce di Magliano, di Agnone, di Sepino, di S. Giovanni in Galdo per la rinnovazione del quinto dei consiglieri provinciali, e per lo rimpiazzo del sig. Fioravante Lemme dimissionario, ha verificato:

1. Pel mandamento di Termoli, che negativi sono i verbali dell'uffizio elettorale di Termoli e Campomarino per non essersi presentati gli elettori; ma che manca per Termoli la copia del manifesto di convocazione, che doveva essere inviata al prefetto prima della pubblicazione del manifesto stesso, sicchè non è dimostrato che l'uffizio elettorale si riunì nel luogo, nel giorno e nell'ora designati nel manifesto, come per Campomarino è provato dagli atti in processo, che l'uffizio elettorale si riunì in luogo diverso da quello designato nel manifesto, e non si intrattenne sino ad un'ora dopo il mezzodì;

2. Che pel mandamento di Civitacampomarano nei verbali dei comuni di Civitacampomarano, di Guardialfiera e di Lucito è segnato che ebbe luogo il primo appello varie ore prima del mezzodì, e non si attese fino ad un'ora dopo il mezzodì pel secondo appello;

3. Che pel mandamento di Triventi, il comune di Salcito non procedette ad elezione, perchè l'uffizio elettorale definitivo credette non poter raccogliere la votazione, essendo troppo limitato il numero degli elettori riuniti, stante che di 105 se ne presentarono 18;

Che l'uffizio elettorale di Bagnoli annullò due voti perchè non bene espressi nelle schede.

4. Che pel mandamento di Carovilli nel verbale di Pescolanciano è segnata la riunione alle ore dodici in concordanza del manifesto della giunta, ed intanto manca la dichiarazione di essersi praticato il secondo appello un'ora dopo il mezzodì;

5. Che pel mandamento di Agnone manca pure la dichiarazione di aver avuto luogo il secondo appello un'ora dopo il mezzodì nei verbali di Pietrabbondante e di Castelluccio in Verrino, non ostante il primo appello si fosse praticato nell'uno alle ore 12 e nell'altro alla ore 15;

6. Che la stessa irregolarità si osserva nel verbale del comune di S. Giuliano del mandamento di Sepino;

7. Che regolari sono le operazioni dei verbali di elezione de' comuni de' mandamenti di S. Giovanni in Galdo, di Jelsi e di S. Croce di Magliano.

Visti gli articoli 46, 63, 67, 69 della legge 20 marzo 1865.

Ha considerato:

Che se in fatto di esercizio di diritto elettorale può riconoscersi la volontà di non esercitarlo non *solum verbis, sed etiam re, et alio quovis indicio voluntatis*, pure trattandosi di un diritto, che è cosa sacra per un cittadino, allora può supporsi abbandonato quando si sono raccolti tutti gli elementi legali che conchiudono alla certezza del volere;

Che pel comune di Termoli non può presumersi l'abbandono dell'esercizio di tal diritto, perchè non è dimostrato ne' modi legali che la giunta, nel termine fissato dall'art. 46, designò agli elettori il luogo, il giorno e l'ora della riunione;

Che pel comune di Campomarino è provato dal verbale stesso che l'uffizio elettorale si riunì in luogo diverso da quello indicato nel manifesto, nè si intrattenne sino ad un'ora dopo il mezzodì;

Che assegnato dalla legge un termine per lo esercizio di un diritto, non è dato all'uffizio elettorale accorciarlo a piacimento; che essendo dall'art. 63 prescritto il secondo appello un'ora dopo il mezzodì, l'elettore ha la facoltà di presentarsi fino a che non decorresse il termine legale; l'uffizio quindi che procedette alla seconda chiamata prima del termine precluse al cittadino lo esercizio di tal diritto, sicchè simile operato non può essere omologato.

Tale violazione di legge si ravvisa ne' verbali de' comuni di Campomarino, di Civitacampomarano, di Guardialfiera, di Lucito, di Pescolanciano, di Pietrabbondante, di Castelluccio in Verrino e di San Giuliano del Sannio.

Che non si può presumere rinunzia al diritto di elezione pel comune di Salcito pei 18 elettori

Digitized by Google

che si presentarono innanzi l'uffizio elettorale; anzi il fatto è troppo eloquente in contrario, nè vi è legge che limita il numero necessario per la votazione;

Che son troppo chiare le scritture nelle schede del comune di Bagnoli annullate da quell'uffizio elettorale, e la minoranza che volea assegnarli ad Ant. Ciafardini onora la delicatezza del presidente dell'uffizio, che dichiara fossero aggiunti al Ciafardini, che gli risultava secondo in numero di voti;

Che il numero degli elettori ne' diversi comuni, che non praticarono legale votazione, influisce per conoscere chi sarà il candidato che otterrà maggior numero di voti;

Che annullati i verbali per difetto di forma, debbono le elezioni essere rinnovate;

Che fatto lo spoglio dei voti, deve proclamarsi a consigliere provinciale quello che ottenne maggior numero di voti dai comuni dei rispettivi mandamenti;

Alla unanimità:

1. Annulla le elezioni dei consiglieri provinciali, seguite nello scorso luglio nei comuni di Campomarino, di Termoli, di Civitacampomarano, di Guardialfiera, di Lucito, di Pescolanciano, di Pietrabbondante, di Castelluccio in Verrino, di S. Giuliano del Sannio e di Salcito, e quindi sospende di proclamare i consiglieri provinciali del mandamento di Agnone, di Trivento, di Civitacampomarano, di Termoli, di Carovilli e di Sepino fino a che non perverranno i verbali constatanti la nuova votazione;

2. Proclama poi eletti a consiglieri provinciali, per aver ottenuto maggior num. di voti, i signori:

1. De Marco Giandomenico, di anni 38, dottor fisico in Campolieto, pel mandamento di S. Giovanni in Galdo con voti num. 151; — 2. Campensa Aurelio, di anni 40, dottor fisico in Gildone, pel mandamento di Jelsi con voti num. 99; — 3. Petrella Nicola, di anni 49, di Montelongo, avvocato, pel mandamento di S. Croce di Magliano con voti num. 85.

Ordina notificarsi la presente agli eletti consiglieri ed ai comuni interessati, onde ne abbiano conoscenza per gli effetti di legge.

Fatta e pubblicata in Campobasso nella sala del palazzo di prefettura in pubblica seduta oggi soprascritto giorno, mese ed anno.

Stato civile. - Matrimonio di Religiosi.

La collazione degli ordini sacri o la professione solenne di voti religiosi non sono contemplate fra le cause che valgano ad impedire la celebrazione del matrimonio.

Sentenza della Corte d'Appello di Genova, in data 20 luglio 1866.

La Corte. ecc.;

Attesochè il matrimonio, considerato dal lato giuridico e sociale, nel vigente codice civile italiano, è regolato nella sua integrità; ed in nessuna delle disposizioni che si leggono sotto il relativo titolo, e segnatamente nel capo 1, sezione 2 delle condizioni necessarie per contrarre matrimonio, nè nel capo 6 delle domande di nullità del matrimonio, la collazione degli ordini sacri o la professione solenne di voti religiosi non sono contemplate tra le cause che valgano ad impedire la celebrazione del matrimonio;

Che di fronte al diritto matrimoniale in tal forma costituito, ed alla niuna relazione fattasi dal codice civile italiano alle discipline della chiesa nelle materie in esso regolate, il silenzio da esso osservato relativamente agli ordini sacri ed alla emissione di voti religiosi, dee riguardarsi come equivalente all'esclusione di tali cause dal novero degli impedimenti al matrimonio;

Che la legittimità di tale conseguenza può tanto meno mettersi in dubbio, inquantochè, in diritto, non può controvertirsi, che se gli ordini sacri e l'emissione di voti religiosi e solenni formarono prima dell'emanazione del vigente codice un impedimento a contrarre un valido matrimonio, non altrimenti ciò aveva luogo se non perchè le discipline della chiesa in materia di matrimonio erano considerate come legge dello Stato; e che ad un tal principio fosse informata la legislazione del tempo, lo si evince chiaramente da che tanto il codice civile Albertino, come quelli del già regno delle Due Sicilie e dei ducati di Parma e di Modena espressamente prescrivevano, per la validità dei matrimoni, l'osservanza delle prescrizioni del Concilio di Trento;

Attesochè da tal principio unicamente essendo sorretto quell'impedimento che incontrato avrebbe la celebrazione del matrimonio del Gio. Battista Odero sotto l'anteriore sistema di legislazione, per identità di ragione, sottentrato il sistema che per intiero ha sottomesso alla legge civile quanto ha tratto alla capacità di contrarre matrimonio, senza che vi s' incontri il divieto dianzi rammentato, cade l'ostacolo che sotto l'anteriore legislativo ordinamento, il matrimonio avrebbe incontrato nella legge canonica. Il che viemmeglio rimane chiarito ove le disposizioni che il codice civile italiano ed

Digitized by Google

il codice civile Albertino, fra gli altri cessati codici rispettivamente racchiudono sotto il titolo del matrimonio, si raffrontino colle disposizioni che esistono nell'uno e nell'altro codice sotto il titolo della paternità e della figliazione relativamente alla legittimazione ed al riconoscimento della prole nata fuori di matrimonio; perocchè dovendo da siffatto beneficio restare esclusa la prole nata da unioni riprovate, il codice civile Albertino (art. 172, n° 3, e 180) fra questi figli novera espressamente quelli nati da persone di cui anche una soltanto fosse legata da ordini sacri o da voto solenne; e nulla di somigliante s'incontra nelle disposizioni corrispondenti del cod. civ. italiano (art. 180 e 195);

Attesochè per isfuggire alle conseguenze ineluttabili di tali premesse, invano si ricorre a due ordini di principii, gli uni concernenti ai rapporti che lo statuto politico ha creato o mantenuto tra la chiesa e lo stato, gli altri desunti dalla sfera della pubblica moralità;

Che l'art. dello statuto del regno proclamando la religione cattolica, religione dello stato, non porti seco la necessaria conseguenza che in tutte le materie nelle quali la chiesa ha formolato qualche divieto, lo stato vi abbia a subordinare le sue disposizioni, quand'anche giustissime ragioni politiche e sociali diversamente consiglino, è tanto evidente dalla diversità di scopo cui si informano le discipline della chiesa e la civile legislazione che non abbisogna di dimostrazione e senza uscire dall'argomento del matrimonio e di quanto concerne agli impedimenti in ispecie, lo si fa palese in riguardo agli impedimenti che nascono da diversità di culto e da certi gradi od imagini di parentela dei quali niuna traccia s'incontra nel codice civile italiano.

Senonchè l'esposizione dei motivi coi quali la commissione senatoria ha illustrato il proprio progetto in quella parte che passò appunto nel testo del codice, e della quale si tratta, non ha lasciato dubbio sulle massime da essa seguite, mentre in riguardo all'influenza da attribuirsi al principio religioso cattolico in fatto di impedimenti al matrimonio, stimò doversi contenere nei limiti di quelli che nascono dal diritto divino e da cui la chiesa non può dispensare e che, osserva la prelodata commissione, essere altronde equivalenti a quelli che nascono dal diritto naturale.

Nè con maggiore fondamento s'invocano i riguardi di pubblica moralità, inquantochè pur ammettendo che violi i doveri contratti verso la chiesa coll'assunzione degli ordini sacri e coll'emissione di voti solenni, chi senza esserne stato legittimamente sciolto passi a contrar matrimonio, obblighi di tal natura che aggiransi nella sfera della coscienza individuale non sono tra quelli di cui a titolo di pubblica moralità lo stato abbia, salve particolari circostanze, a farsi mallevadore a costo del rispetto al principio di libertà dell'umana coscienza, la prima fra le libertà tutte. Come alla pubblica moralità male pur si appellerebbe per le conseguenze che dalla violazione di vincoli dell'indicata natura possano derivarne, niun conto fatto di quel freno che alla frequenza di tali casi è atta a porre la pubblica opinione e l'azione spirituale che la chiesa è libera di spiegare giusta le proprie discipline;

Attesochè a corroborare la dimostrazione che precede, ove pur ne fosse d'uopo, sta il chiaro disposto dell'art. 48 delle disposizioni transitorie per l'attuazione del codice civile italiano, giusta il quale, dall'istante di detta attuazione, hanno cessato di aver forza di legge nelle materie che formano soggetto di esso codice, tutte le altre leggi generali o speciali a cui il codice stesso espressamente non si riferisca;

Attesochè pertanto la questione è di ordine essenzialmente giuridico; e riducendosi in sostanza a vedere di quali leggi debba intendersi il testo dell'art. 98 del vigente codice civile allorchè stabilisce che l'ufficiale dello stato civile non può rifiutare la celebrazione del matrimonio se non per causa ammessa dalla legge; egli è evidente che di altre leggi non può intendersi tale rubrica salvo di quelle racchiuse in esso codice;

Che se l'ultimo capoverso dello stesso art. 98, rimette in caso di dubbio al tribunale civile, sentito il pubblico ministero, il provvedere, l'ufficio da esercitarsi dal tribunale non può ammettere altre norme che quelle che regolano in generale l'applicazione delle leggi;

Quindi non doveva il tribunale dimenticare che di fronte al chiaro senso della legge male si argomenta il giudice colla scorta di considerazioni attinte a fonti diverse di mostrarsi più sapiente del legislatore.

In riparazione perciò del decreto come sovra reso dal tribunale civile di questa città.

Dichiara ingiusto ed illegale il rifiuto dell'ufficiale dello stato civile, oggetto del riclamo, e doversi mandare come manda allo stesso ufficiale dello stato civile di Genova di procedere alla celebrazione del matrimonio dei ricorrenti.

CARLO ASTENGO, *Direttore-Gerente.*

FIRENZE. — TIP. DELLE MURATE.

Digitized by Google

Anno V. -- N. 24. 15 Dicembre 1866

MANUALE

DEGLI

AMMINISTRATORI COMUNALI E PROVINCIALI.

SOMMARIO.

AI LETTORI.

Colla presente dispensa, alla quale è unito l'indice generale alfabetico e cronologico e la copertina da servire per la legatura, è ultimato il volume del *Manuale* per l'anno 1866.

Rimane a distribuire agli associati — secondo le fatte promesse — l'indice generale alfabetico e cronologico dei volumi del *Manuale* dal 1862 fino ad oggi, costituenti la prima serie dell'Opera nostra. Questo indice è in corso di stampa e ci riserviamo di spedirlo entro il venturo mese di gennaio a tutti gli antichi nostri associati che non sono rimasti in debito d'alcuna annualità.

E ora ci sia concesso di rivolgere di nuovo una parola di ringraziamento a coloro che ci furono larghi del loro concorso e ci sorressero nel cammino non facile che abbiamo intrapreso e che abbiamo in animo di continuare con costanza. Noi facciamo assegnamento anche per l'avvenire su questo concorso e speriamo che non ci verrà mai meno.

Niuno è che non veda l'importanza della conoscenza delle leggi amministrative, importanza di indole permanente, ma viva più che mai nelle presenti congiunture. Infatti, compiuto ormai il mirabile rivolgimento per il quale tutte le provincie d'Italia si trasformarono nel nuovo regno, viene subentrando il non meno malagevole cômpito amministrativo di innalzare su gli antichi ordini, altri che sieno in armonia colle nuove condizioni dei tempi.

È in questa èra eminentemente legislativa che riteniamo più che mai opportuna la pubblicazione di questo periodico, destinato in modo speciale a materie puramente risguardanti l'amministrazione comunale e provinciale onde costituire in questo modo, se così può dirsi, un completo codice comunale.

E noi aiutati dai suffragi benevoli dei nostri associati continueremo fiduciosi la via fin qui battuta procurando colla ricerca costante, indefessa e colla pubblicazione di tutto ciò che può tornare giovevole all'amministrazione comunale e provinciale che non ci venga meno quella stima e quel pubblico favore che sono il premio più caro e più ambito delle nostre fatiche.

Certamente se questo modesto periodico ha potuto mantenersi in vita — non ostante il tenuissimo prezzo d'associazione — colle sole sue forze, e procedere alacre e sicuro nel cammino che si è tracciato, noi riconosciamo di andarne debitori, più che a merito nostro, alla indulgenza grandissima dei nostri associati.

Noi quindi preghiamo tutti coloro che vorranno proseguire, come speriamo, ad onorarci del loro concorso anche per l'anno nuovo, di volerci inviare anticipatamente l'importo dell'associazione. Come abbiamo già dichiarato l'anno scorso, una dolorosa esperienza ci ha fatto persuasi essere questa una indeclinabile necessità perchè un periodico possa procedere sicuro nel suo cammino, e noi siamo certi che si riconoscerà giustissima la nostra determinazione.

LA DIREZIONE.

R. Decreto 2 *dicembre* 1866 *N°* 3252. — *Pubblicazione nelle provincie venete e in quella di Mantova della legge comunale e provinciale.*

VITTORIO EMANUELE II ECC., RE D'ITALIA.

Visto l'articolo 82 dello statuto;

Sulla proposizione del presidente del consiglio, ministro dell'interno;

Sentito il consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. Sono pubblicate ed avranno vigore nelle provincie della Venezia e in quella di

Digitized by Google

Mantova le disposizioni seguenti della legge sull'amministrazione comunale e provinciale del 20 marzo 1865, n° 2248, allegato *A*.

. . . .

. . . .

Ordiniamo che il presente ecc.

Dato a Firenze addì 2 dicembre 1866.

VITTORIO EMANUELE

RICASOLI.

La legge comunale e provinciale del 20 marzo 1865 essendo riportata nel Manuale *di quell'anno, e i nuovi nostri associati del Veneto avendo anche acquistato quel volume, crediamo inutile di riportare qui di nuovo la legge pubblicata nel Veneto, pressochè identica a quella in vigore nel rimanente del regno. Perchè però possano i lettori formarsi un chiaro concetto delle modificazioni arrecate alla legge che deve avere vigore nel Veneto, crediamo utile di riportare la seguente relazione sul progetto del detto decreto presentata dalla commissione consultiva per l'ordinamento delle provincie venete al presidente del consiglio dei ministri.*

Eccellenza,

Nel presentare il testo leggermente variato della legge comunale e provinciale 20 marzo 1865, allegato *A*, quale si proporrebbe di pubblicare nelle provincie testè felicemente ricongiunte al regno d'Italia, la commissione incaricata da V. E. di fare gli studi relativi, al rapporto del suo presidente ove sono tracciati i principii generali che le servirono di guida in questo lavoro, aggiunge (per quanto la brevità del tempo lo consente) alcuni cenni esplicativi delle suggerite variazioni; e perchè questa esposizione, per così dire analitica, del risultato dei suoi studi, riesca più completa e nulla si trascuri di notare, segue l'ordine stesso della legge, accennando ad ogni articolo che venne modificato la ragione del cambiamento.

TITOLO I.

Divisione del territorio e autorità governative.

La prima e una delle più gravi questioni che si presentavano all'esame della commissione era quella della circoscrizione territoriale.

La commissione ha creduto d'interpretare il pensiero del governo mantenendo l'attuale riparto territoriale delle provincie venete in distretti e comuni.

Il riparto per circondari e lo stabilimento delle sottoprefetture parve doversi escludere, sia perchè la questione del definitivo assetto territoriale non è tampoco decisa per le altre parti del regno poichè pende davanti al parlamento e venne anzi deliberato da uno de' suoi rami di togliere le sottoprefetture, sia perchè la soppressione del subcentro distrettuale, al quale s'incardinano molteplici e svariati servizi di amministrazione e di finanza, turberebbe da capo a fondo tutto l'attuale ordinamento amministrativo e finanziario, e renderebbe necessaria, contro il principio stabilito di unificare gradualmente le nuove provincie, la contemporanea e disordinata pubblicazione di moltissime disposizioni legislative e regolamentari.

La commissione ha anzi ritenuto che il mantenimento dei commissariati distrettuali con tutte le antiche loro attribuzioni, meno quelle che cessano colla ristabilita autonomia e parificazione dei comuni, e meno la pubblica sicurezza per la quale venne già provvisto coll'introduzione nel veneto delle delegazioni esistenti nel resto del regno, potessero servire di non spregevole esperimento agli studi della camera che sarà chiamata a provvedere sul delicato e grave argomento delle circoscrizioni territoriali.

Certo è che il mantenimento dei commissari distrettuali, che avrebbero la triplice funzione di conservatori dei registri del censo, di agenti del ministero delle finanze per l'esazione delle imposte dirette e di agenti del ministero dell'interno per la sorveglianza immediata de' comuni, e potrebbero un giorno cumulare le funzioni politiche e di pubblica sicurezza, risultava, dopo un minuzioso esame di tutto il congegno amministrativo, pienamente compatibile col novello ordinamento comunale e provinciale.

Quanto ai *mandamenti*, non esistendo questa suddivisione territoriale nelle nuove provincie, nè sotto il rapporto amministrativo nè sotto il rapporto giudiziario, la commissione non ebbe ad occuparsene, se non in quanto era necessario di rettificare pochi articoli della legge ove è previsto il riparto per mandamenti, cui sostituivansi senza alcun inconveniente i distretti; e solo ebbe ad osservare in questa circostanza come la circoscrizione assai più lata delle preture venete, che corrisponde con poco divario alla circoscrizione amministrativa dei distretti, presenti molta più convenienza ed opportunità delle ristrette circoscrizioni giudiziarie del regno, per le quali si sono moltiplicati senza una vera necessità gli organi del potere giudiziario, con aggravio delle finanze e con danno della stessa dignità di quelle piccole magistrature.

È in base a queste considerazioni che la commissione modificava radicalmente l'articolo 1, (*) e conseguentemente rettificava tutti gli altri successivi della legge, ove si accenna alla circoscrizione dei mandamenti e dei circondari del regno, cui sostituivasi quella unica del *distretto veneto*, il quale è generalmente, per estensione di territorio, una circoscrizione mezzana fra il mandamento e il circondario.

Ammesso il principio di conservare l'antica circoscrizione, non v'era alcuna forte ragione che consigliasse di mutare il titolo del funzionario preposto al distretto, e sostituivasi quindi in tutti gli articoli della legge alla parola *sottoprefetto* quella di *commissario distrettuale*, sancita dalle consuetudini locali, e da una immensa congerie di leggi speciali che in gran parte continueranno ancora ad essere in vigore.

Sono nel resto mantenuti tutti gli altri articoli del titolo 1° (1-9), meno il secondo alinea dell'articolo 3,

(*) Art. 1. Le provincie venete e quella di Mantova si dividono in distretti e comuni.

Digitized by Google

ove viene levata la parte che riguarda la facoltà dei prefetti di promuovere i conflitti di giurisdizione secondo la legge 20 novembre 1859 n° 3780, la quale non si crederebbe potesse applicarsi senza qualche difficoltà nel veneto finchè non se ne modifica l'ordinamento giudiziario.

Occorre solo un' avvertenza sull'articolo 9 circa il personale degli uffizi distrettuali come vengono mantenuti nel veneto. — A reggere questi uffizi, spogliati delle attribuzioni di pubblica sicurezza e dell'amministrazione diretta de' comuni rurali, deve bastare, come impiegato di concetto, il solo commissario, ricondotto così quasi affatto al tipo antico e primitivo di cancelliere del censo, e possono quindi togliersi i così detti *aggiunti di commissariato* la cui opera sembra superflua colle menomate attribuzioni dell'ufficio.

Titolo II.

Dell' amministrazione comunale.

Capo I. — *Del comune.*

Gli articoli 10, 11 e 12 della legge sono già stati pubblicati col regio decreto 1° agosto prossimo passato n° 3130, (*) e nulla avvi ad osservare intorno quelle disposizioni, colle quali si attuava nel veneto la parificazione dei comuni nella costituzione degli uffici e nella forma delle loro rappresentanze.

Colla legge austriaca, le città regie, le città non regie con congregazioni municipali, i grossi comuni *aventi ufficio proprio*, i comuni rurali con consiglio e i comuni amministrati dal convocato generale degli estimati si reggevano con carichi, poteri, dignità e intitolazioni assai differenti.

Si poteva discutere sul merito intrinseco del principio, e fare il dubbio se convenisse di rovesciare d'un tratto tutte queste distinzioni che sono profondamente radicate nelle abitudini del paese, o se non fosse invece più savio partito di procedere per gradi, mantenendo (in quanto le nostre istituzioni lo permettono), e mediante classificazioni più logiche e più semplici, un sistema che fino ad un certo punto trova giustificazione nella natura stessa delle cose.

Senonchè la questione essendo ormai pregiudicata dalla pubblicazione del regio decreto 1° agosto prossimo passato, non parve il caso di occuparsene.

Si riproducono nel progetto gli articoli 13, 14 e 15 della legge, che non venivano promulgati col decreto del 1° agosto, e che possono essere utilmente applicati in alcune provincie del veneto.

Capo II. — *Delle elezioni.*

Tutto il capo 2° del titolo 2° che è la parte più vitale della legge, come quella che statuisce sul principio delle elezioni ed innova radicalmente l'antico sistema che faceva dell'elettorato un privilegio della possidenza immobiliare, restringendo il concetto del comune ad una materiale amministrazione di interessi, venne già pubblicato col regio decreto del 1° agosto prossimo passato, ed ebbe anche la sua applicazione con ottimo risultato fra le svegliate popolazioni della Venezia.

I diversi numeri di questo capo, che comincia coll'articolo 17 e va fino al 76, venivano mantenuti nella sostanza e solo leggermente modificati nella forma per adattare il nuovo sistema elettorale agli ordini coesistenti.

Così gli articoli 30, 40, 41, 42 che regolano il procedimento dei ricorsi in materia elettorale vennero riformati, sostituendo alla *Corte* d'appello che non esiste sotto questo nome nel Veneto, il *Tribunale* d'appello che vi corrisponde, e alla Corte di *Cassazione*, la sezione istituita presso lo stesso tribunale d' appello in Venezia col regio decreto 13 ottobre 1866, n° 3251, cui vennero demandati, a norma delle forme processuali della legislazione veneta, i giudizi di terza istanza.

Per ragioni della stessa natura eliminavasi dall'articolo 40 la parola *causidico* che non ha riscontro nella legislazione austriaca, e rettificavansi gli articoli 40 e 41 in quanto accennano al pubblico ministero chiamato ad intervenire nelle cause sommarie elettorali, sostituendovi il *procuratore superiore di stato*, il quale, non tenuto conto della diversità di sistema fra le due legislazioni, corrisponde al pubblico ministero italiano.

Rettificavasi infine il penultimo alinea dell'articolo 18, togliendovi la parola *geometri* che non è usata nel veneto, e sostituendovi quella di *agrimensori;* ed escludevansi dall' articolo 44 i *ricevitori delle contribuzioni dirette e i tesorieri comunali* che non si conoscono sotto questo titolo nel veneto, sostituendovi gli *esattori comunali*, i quali tengono i ruoli o *quinternetti* delle imposte dirette e possono quindi rilasciare gli estratti di cui ivi è parola.

In tutto questo capo, solo gli articoli 18 e 26 furono oggetto di qualche dubbio in seno alla commissione.

Proponevasi di cambiare la locuzione *impiegati nominati dal Re* del 3° alinea dell'articolo 18 che determina il diritto elettorale rispetto all'elemento morale della capacità, per introdurvi una frase che fosse comprensiva di tutti gli impiegati che qui sono di nomina regia, mentre nell'ex-regno lombardo-veneto, ove il discentramento del potere in questo come in altri casi era molto più largamente applicato, i corrispondenti pubblici ufficiali erano nominati dal governo regionale di Venezia.

Proponevasi pure di modificare l'articolo 26 che sancisce l'esclusione dall'elettorato delle persone che non presentano le necessarie garanzie di capacità e di moralità, adducendosi che i titoli dell'esclusione indicati in quell'articolo, e desunti dai codici italiani, non corrispondono nominalmente ai titoli equivalenti nelle leggi civili e penali vigenti nella Venezia.

Se non che osservavasi che questi due articoli figuravano già integralmente nella legge comunale e provinciale del 23 ottobre 1859, la quale veniva attuata in Lombardia prima della avvenuta unificazione dei codici: e che la costante giurisprudenza dei tribunali ha già stabilito la corrispondenza fra le disposizioni austriache e le italiane dei titoli di esclusione indicati nell'arti-

(*) È riportato nel Manuale di quest' anno a pag. 277.

Digitized by Google

colo 26; come ha pure definita la questione dei pubblici ufficiali che possono esercitare l'elettorato, comprendendovi tutti gli impiegati del cessato governo che hanno grado e funzioni presso a poco equivalenti a quelle degl' impiegati che per le leggi del regno sono nominati dal Re.

Osservavasi pure, quanto al terzo alinea dell' articolo 18, che sarebbe stato difficile di trovare una formola generale che comprendesse nè più nè meno degl' impiegati veneti corrispondenti a quelli che nelle altre provincie sono di nomina regia, e che s' incorrerebbe nel rischio, variando la legge, di creare una differenza fra il decreto da pubblicarsi e la legge medesima.

Per questi motivi, ed in omaggio alla massima impostasi dalla commissione di non alterare la legge se non in quanto fosse strettamente necessario, essa manteneva nella loro dizione i due articoli sopra citati.

Capo III, IV e V. — *Dei consigli comunali, delle giunte municipali e dei sindaci.*

Poche osservazioni occorrono sui capi 3°, 4° e 5° del titolo II della legge, dai quali è determinata la sfera d'azione dei consigli comunali, delle giunte municipali e dei sindaci.

Col regio decreto 1° agosto p. p., conformemente al piano primamente tracciato dal decreto organico del 18 luglio n° 3064, pubblicavasi nella Venezia, di questi 3 capi solo la parte che si riferisce alla costituzione delle autorità comunali; mantenendosi così virtualmente intatto il complicato meccanismo amministrativo, con cui l'occhio sospettoso del governo straniero, o direttamente o col mezzo di troppo ligie rappresentanze elettive, vegliava assiduo sulle più insignificanti manifestazioni della vita municipale. Ognun sa come la tutela austriaca sui comuni, iniziata colla patente sovrana del 24 aprile 1816, e ribadita poi da una infinità di circolari, notificazioni e declaratorie che entravano a regolare i più minimi particolari dell'amministrazione, con forme diverse a seconda del grado dei municipi, giungesse fino al punto della completa loro negazione pei comuni *senza ufficio proprio* che erano amministrati direttamente dai commissari dei distretti.

Restituendosi ora cogli articoli 87, 93, 102 e 103 ai consigli comunali, alle giunte municipali, ed ai sindaci le naturali loro competenze, più logicamente ripartite secondo il criterio del nostro legislatore, si fa un gran passo verso l' unificazione dei municipi veneti che vengono così pareggiati fra loro nei poteri e nelle attribuzioni, e rilevati tutti insieme, come si conviene alla loro civiltà, se non superiore certo eguale a quella degli altri comuni del regno, al grado di dignità e di autonomia assicurate a questi ultimi dalla legge del 20 marzo 1865.

Di questi tre capi della legge non si rettificavano che l'articolo 81 ove si parla del *sottoprefetto*, e l'articolo 87 che accenna ai *tesorieri dei comuni*, sostituendovi il commissario distrettuale e gli esattori comunali. Omettevasi pure il n° 1 dell'articolo 102 in cui si demanda al sindaco di *attendere alle operazioni censuarie secondo il disposto delle leggi*, perchè i catasti, che sono nelle nuove provincie molto bene regolati, formano una delle principali attribuzioni dei commissariati distrettuali.

Capo VI. — *Dell'amministrazione e contabilità comunale.*

All'ultimo alinea dell'articolo 111 facevasi la solita sostituzione della parola sottoprefetto con quella di *commissario distrettuale*: e siccome questa rettificazione si ripete in molti altri articoli della legge, pare quind'innanzi inutile di farne menzione.

L'articolo successivo 112 presentava una seria questione. — Si ammette ivi che in certi casi possano i consigli comunali concedere alla generalità degli abitanti il godimento in natura dei beni comunali, salvo di farne oggetto di speciale regolamento e di subordinare il diritto a pagamento d'un correspettivo.

Le leggi sui beni comunali, coll'ordinamento del censo cui abbiamo accennato, sono fra le poche istituzioni che indipendentemente dalle traccie lasciate dalla sapienza del primo regno italico, meritino d'essere studiate negli ordinamenti amministrativi che il governo nazionale trova nelle nuove provincie.

La notificazione 10 luglio 1839, confermata poi da diverse altre disposizioni legislative e regolamentari del 1840 e 1842, vieta ogni uso promiscuo sui beni comunali e rende obbligatoria pei municipi l'alienazione, non solo dei beni incolti, ma anche, in date circostanze, dei coltivati.

L'alienazione di questi beni, in gran parte compinta, procede tutti i giorni, e non parrebbe opportuno arrestare ora il corso di una disposizione di cui è superfluo dimostrare l'alta convenienza sotto ogni rapporto amministrativo ed economico.

È per ciò che la commissione propone di sopprimere i due articoli 112 e 113, sostituendo quelli formulati nel progetto (*), con cui si mantiene forza nella materia dei beni comunali alle leggi vigenti.

Toglievasi dall'articolo 116, che stabilisce le spese obbligatorie comunali, quella indicata al numero 2 per la sala d'arresto e per la custodia dei detenuti, perchè nel Veneto questa spesa è a carico dello Stato, nè sembra opportuno innovare in questo particolare finchè non si riformi ed unifichi tutto il servizio carcerario di quelle provincie.

Si eliminavano le ultime parole dell'articolo 120, *ove manchi il tesoriere del comune*, perchè nel veneto l'esazione delle rendite e il pagamento delle spese comunali si fa per tutti i municipi dagli esattori comunali.

Era pure necessario di modificare l' articolo 125, poichè la legge sulla corte dei conti non è peranco pubblicata, nè si potrà pubblicare nelle nuove provincie senza contemporaneamente riformare l'ordinamento della

---

(*) Art. 112. Nulla è innovato per quanto riguarda il godimento e l'amministrazione dei beni comunali.

Art. 113. L'alienazione dei beni comunali continua ad essere obbligatoria a norma delle leggi vigenti.

Digitized by Google

finanze e il sistema generale di contabilità attualmente in vigore.

Dopo maturo esame la commissione ha creduto potersi provvisoriamente sostituire alla corte dei conti per questi giudizi in via d'appello contro i consigli di prefettura — la contabilità di stato in Venezia, quando si contesti la regolarità dei conti, poichè quest'ufficio (che viene per ora conservato), aveva analoghe attribuzioni anche sotto il cessato governo — e il consiglio di stato in tutti gli altri casi, perchè la contabilità di stato è per sua natura un ufficio contabile che non ha competenza di conoscere sulla convenienza in merito delle spese comunali.

Si è reputato opportuno di far intervenire il consiglio di stato in questi giudizi anche in analogia al disposto dall'articolo 16 del regio decreto 18 luglio 1866 che concentrava nello stesso consiglio di stato gli affari che erano di competenza della disciolta congregazione centrale a termini dei numeri 1 e 2 dell'ordinanza imperiale 31 maggio 1860.

Si dovette inoltre sostanzialmente variare l'articolo 129 (*), che statuisce sugl'incanti per vendite di tagli di boschi, per metterlo in armonia colle leggi forestali del Veneto.

I boschi comunali a norma di quella legislazione, che rimonta al regno italico e venne leggermente modificata nel 1830, sono posti sotto la vigilanza delle delegazioni provinciali, gli erariali sono amministrati dalla stessa intendenza di finanza, e le vendite dei tagli debbono per questi e per quelli farsi, sotto pena di nullità, col concorso degl' ispettori forestali subentrati agli antichi conservatori boschivi del regno d'Italia.

Affine di conciliare queste disposizioni, che tendono a concentrare nelle autorità provinciali l' ingerenza sui boschi, coll'articolo 129 che autorizza i sottoprefetti ad aprire le aste e a stipulare i contratti relativi, la commissione adottava il temperamento di limitare questa facoltà al capo della provincia; salvo ad esso di farne di volta in volta, e quando le circostanze lo richiedono, speciale delegazione ai commissari distrettuali: e perchè non potesse cader dubbio sulla piena osservanza in cui rimangano le altre saggie provvigioni che regolano nelle nuove provincie questa materia, aggiungeva sulla fine del secondo alinea la frase *osservate nel resto le leggi vigenti.*

Sopprimevasi infine l'alinea terzo dell'articolo medesimo, perchè nella Venezia tutti gli atti che emanano da qualsiasi pubblico ufficio hanno forza e carattere di atti pubblici — non senza manifestare la commissione in questa circostanza il suo avviso contro l'uso, che dalle antiche provincie venne esteso a tutto il regno, di esigere una forma particolare per dar forza agli atti che intervengono davanti le autorità, sistema questo che mentre reca poco vantaggio all'erario, deroga alla dignità degli uffici pubblici dello stato.

(*) Art. 129. Il prefetto ha facoltà di far seguire gl'incanti e le stipulazioni di contratti per vendita di taglio di boschi nel suo ufficio, e nei casi speciali può anche delegare questa sua facoltà ai commissari distrettuali. — Il prefetto o il commissario delegato presiederanno in tal caso agl'incanti, e i contratti saranno stipulati innanzi a loro da uno o più dei membri delegati dalla giunta municipale, osservate nel resto le leggi vigenti.

Capo VII. — *Dell'ingerenza governativa nella amministrazione comunale e delle deliberazioni dei comuni soggette ad approvazione.*

Nel capo 7° del titolo 2° si fecero solo alcune variazioni di forma. — Oltre la rettificazione della parola *sottoprefetto* con quella di *commissario distrettuale* negli articoli 130, 132, 133, 134 e 145, si cambiò al numero 2 dell'articolo 138 la frase *degli ufficiali del genio civile* con quella *il parere dell'ufficio delle pubbliche costruzioni*, essendo questo il titolo che porta l'ufficio tecnico provinciale nella Venezia; e all'articolo 145 si cambiò il nome dell'incaricato che l'autorità politica ha facoltà d'inviare presso i comuni per la spedizione degli affari in ritardo, sostituendo a quello di *commissario* il titolo di delegato speciale, onde evitare che si confonda col commissario del distretto.

Capo VIII. — *Disposizioni generali per l'amministrazione comunale.*

All'articolo 146, in luogo di accennare genericamente *alle pene di polizia sancite dal codice penale*, era necessario di determinarle espressamente, poichè il codice italiano, cui si riferisce la legge, non è promulgato nella Venezia. Si tolse perciò quella frase, sostituendosi le parole *alla pena dell'arresto fino a cinque giorni e della multa fino a lire 50*, che sono appunto le penalità previste in quest'articolo dal legislatore.

Fra le contravvenzioni indicate nello stesso articolo si aggiunsero anche quelle contro i regolamenti dell'igiene, che la giurisprudenza non vuole comprendere nelle frase generica de'regolamenti di *polizia locale*, essendo anche per le contravvenzioni contro l'igiene necessario di stabilire la sanzione penale.

All'articolo 147, si cancellarono le ultime parole *contemplati dal codice di procedura criminale*, perchè gli agenti della pubblica forza, cui ivi si accenna, , sono naturalmente quelli citati nel codice italiano, che non venne pubblicato nel veneto. La soppressione di questa frase nulla toglie alla disposizione sostanziale della legge.

Infine all'articolo 149 si sostituì *al giudice di mandamento, il pretore* che presso a poco vi corrisponde nelle provincie venete, correzione questa che è applicabile anche al resto del regno dopo il recente riordinamento delle giudicature mandamentali.

Titolo III.

Dell'amministrazione provinciale.

Capo I, II, III, IV e V. — *Delle provincie, del consiglio provinciale, della deputazione provinciale, dell' ingerenza governativa nell'amministrazione provinciale, e disposizioni generali riguardanti l'amministrazione provinciale.*

Ma la parte più importante della legge da pubblicarsi nella Venezia è senza dubbio il titolo 3°, con cui

Digitized by Google

si crea l'autonomia della provincia, che non vi esiste ora se non come congegno meccanico di governo, come organo di amministrazione dei corpi dipendenti.

Col decreto 1° agosto prossimo passato si conservavano perfino di nome le antiche congregazioni provinciali, pel motivo, allora addotto, che la nomina delle deputazioni provinciali secondo la legge italiana suppone l'elezione dei consigli provinciali, i quali senza la contemporanea costituzione della provincia sarebbero rimasti una rappresentanza illusoria e senza competenza alcuna.

Volendo ora costituire la provincia autonoma coi suoi bilanci e le sue spese, la difficoltà stava in ciò, di trovar modo di farlo senza sconvolgere l'attuale ordinamento finanziario, che non può demolirsi ed essere ricostituito se non nel suo complesso e dopo serio esame, e particolarmente senza distruggere il fondo comune detto del *dominio*, il quale, creato nel 1853, provvede a diverse spese di competenza parte delle provincie medesime e parte del governo, ed ammonta già nel bilancio pel 1866 alla somma considerevole di quasi sei milioni, cui le finanze dello stato non possono rinunciare senza esserne altrimenti compensate.

Due spedienti diversi si presentavano:

Quello di sciogliere il fondo del dominio accollando fin d'ora alle provincie ed allo stato le spese che loro rispettivamente appartengono per le nostre leggi;

Quello di mantenere il fondo stesso provvisoriamente e finchè non siasi attuata l'unificazione delle imposte, sollevando nel frattempo le provincie da tutte le spese che sarebbero a loro carico per l'articolo 174 della legge, meno quella, accennata al n° 1, degli stipendi degli impiegati delle amministrazioni provinciali e dei loro uffici.

Il primo sistema veniva vivamente propugnato in seno alla commissione, e consisterebbe in sostanza nel riversare immediatamente sulle provincie le spese di loro spettanza, particolarmente quelle più considerevoli dei mentecatti poveri e degli uffici governativi provinciali, con che lo stato assuma alla sua volta quelle del sussidio per gli esposti, del mantenimento dei forzati e dei trasporti ed acquartieramenti militari, colle altre minori che per le nostre leggi stanno a suo carico.

Alla commissione centrale, da nominarsi a termini del regio decreto 10 ottobre prossimo passato, non rimarrebbe, secondo questa proposta, che il còmpito di liquidare il bilancio dell'esercizio in corso e di sciogliere le pendenze degli arretrati, salvo (come si sosteneva in via subordinata) di mantenere il consorzio per le spese di natura essenzialmente comune, come quelle dei manicomii centrali di San Servilio e San Clemente.

Questo progetto segnerebbe un passo di più verso l'unificazione. — Senonchè è malagevole il prevedere sino da oggi il risultato di questo scambio di pesi, non avendosi dati sufficienti per stabilire l'attivo ed il passivo delle partite che s'intenderebbero così reciprocamente compensate; e la commissione preoccupavasi anzitutto della convenienza, tanto nell'interesse dell'erario che in quello delle provincie, di non alterare lo stato attuale di cose, finchè, premessi gli studi necessari, non si possa fare l'unificazione delle imposte, cui attende un'apposita commissione recentemente nominata dal ministero delle finanze.

Appigliavasi perciò la commissione al secondo partito, il quale poneva in atto:

1° Mantenendo integramente nel progetto i cinque capi del titolo 3° sull'amministrazione delle provincie, compreso l'articolo 174, che determina tassativamente le spese provinciali;

2° Formulando fra le disposizioni transitorie due articoli (236 e 237), col primo dei quali si sancisce che le spese obbligatorie, indicate dal n° 2 e seguenti dell'articolo 174, continueranno ad essere regolate colle norme attuali finchè non sia provveduto per legge all'unificazione delle imposte dirette; e col secondo si dichiara che nel frattempo, e per sostenere le spese finora poste a carico del fondo del dominio, si continuerà a riscuotere dalla commissione centrale, sostituita, per l'articolo 11 del regio decreto 10 ottobre prossimo passato, alla disciolta congregazione, l'imposta territoriale, diminuita dell'importo delle spese per gli stipendi degl'impiegati delle nuove amministrazioni provinciali e dei loro uffici.

Non è che la commissione non riconoscesse la discutibilità dell'altro sistema, e non vedesse tutti gli argomenti che possono addursi in favore di esso. Prevalse però questo partito con cui si semplifica di molto la questiono della costituzione della provincia, indipendentemente dalla forma dell'ordinamento finanziario, edificio complicato su cui sarebbe imprudente di por mano in modo parziale.

A chi obbietta essere illusoria la creazione in queste condizioni della provincia, che sorge così alleggerita delle spese obbligatorie, ma spogliata nello stesso tempo delle legittime sue ingerenze nei molteplici servizi relativi, si osserva che latissimo ancora rimane il campo d'azione dei consigli provinciali, oltrechè nelle spese e in tutti i provvedimenti di carattere facoltativo, nelle svariatissime attribuzioni che sono loro demandate da questa e dalle altre leggi del regno che vanno successivamente pubblicandosi nella Venezia.

Osserva infine la commissione che questo sistema meglio risponde all'idea di procedere nell'unificazione per gradi e con prudente cautela, concetto questo saggissimo, da cui sono informati tutti i provvedimenti emessi dal governo fin qui per le nuove provincie, e e dal quale essa spera che il governo medesimo non vorrà ora discostarsi.

Risoluta in questo senso la questione capitale sulle spese obbligatorie e sul fondo del dominio, pochissime variazioni di forma occorrevano nei cinque capi del titolo terzo.

Solo al numero primo dell'articolo 154 cancellavansi le parole *e dei suoi circondari*, perchè i distretti veneti non hanno beni ed attività patrimoniali.

Al numero due dello stesso articolo sostituivansi alle parole *o dei suoi circondari*, quelle *o di parte di essa*, perchè i circondari non esistono nel veneto, e la frase

Digitized by Google

che viene sostituita mantiene, quando occorra, l'efficacia della disposizione per le istituzioni e i pubblici stabilimenti ivi previsti che esistessero in quelle provincie.

Agli articoli 156 e 158 sostituivasi senza inconveniente al mandamento il distretto; e consimili rettificazioni venivano per le stesse ragioni fatte anche agli articoli 176 e 177.

Infine all'articolo 196 sostituivasi la parola *cassiere* a quella di *tesoriere*, che non si usa nelle nuove provincie: e all'articolo stesso (ove parlasi della corte dei conti, che non ha ancora giurisdizione nella Venezia, non essendovisi pubblicata la legge relativa) si determinava il procedimento, pei ricorsi contro i giudizi dei consigli di prefettura in materia di conti, come all'articolo 125.

Titolo IV.

Disposizioni comuni all'amministrazione comunale e provinciale.

In questo capo non occorse alcun cambiamento, meno la solita rettificazione della parola *sottoprefetto* con quella di *commissario distrettuale* agli articoli 214 e 224.

Titolo V.

Disposizioni transitorie.

Questo titolo è naturalmente la parte della legge nella quale dovevansi fare maggiori modificazioni.

All'articolo 236 si determina il giorno in cui il decreto va in vigore, che viene generalmente fissato pel primo gennaio 1867, meno per le disposizioni riguardanti le elezioni comunali e provinciali, che andrebbero in vigore cinque giorni dopo la loro pubblicazione.

Questa eccezione credette di fare la commissione pel motivo che tre provincie, e molti comuni al di là della linea dell'armistizio nel Friuli, non hanno ancora fatto le elezioni comunali, e perchè non parrebbe opportuno prorogare sino all'anno nuovo queste elezioni, nè lasciare che si facciano, per poi subito dopo rinnovarle, come è prescritto dall' articolo 60 del decreto 1° agosto prossimo passato, ora vigente.

Gli articoli 237 e 238 completano le disposizioni relative al fondo del dominio e alle spese obbligatorie provinciali di cui si disse al titolo IV.

All'articolo 238 si credette opportuno di stabilire che il bilancio della commissione centrale per l'amministrazione del fondo del dominio venga approvato con decreto reale, così per seguire le norme di prima, per le quali il bilancio stesso, preparato dalla congregazione centrale, veniva approvato dall'autorità governativa, come perchè non sarebbe stato conveniente di rimettersi pienamente per la compilazione di questo bilancio, che interessa direttamente le finanze dello stato, ad una commissione che, composta di soli sei membri, non si può dire che rappresenti nemmeno il consorzio delle provincie.

Coll'articolo 239 si permette provvisoriamente l'esazione delle tasse e imposte locali finora in vigore. Questo provvedimento, che viene quasi testualmente riprodotto dall'articolo 230 della legge 23 ottobre 1859, era necessario d'inserire *in via transitoria*, perchè i comuni non possono attingere a tutte le fonti di reddito ammesse nel corpo del decreto finchè non viene unificato il sistema generale delle imposte.

Gli articoli 240, 241 e 242 determinano il modo con cui si dovrà procedere questa prima volta all'elezione dei consigli comunali e provinciali. Si dovette qui naturalmente distinguere, e sancire differenti disposizioni, pei comuni delle sei provincie che furono prima liberate e che hanno già tutte eletto i loro consigli comunali, e le altre tre provincie coi comuni al di là del Tagliamento, in cui tali elezioni non sono ancora avvenute, e ove pendono le operazioni per l'approvazione delle liste.

Non occorre avvertire che la commissione, attenendosi al disposto dell'articolo 60 del regio decreto 1° agosto prossimo passato, tenne fermo il principio della rinnovazione di tutte le elezioni compiute in base al decreto medesimo.

Gli articoli 239, 240 e 241 della legge vennero integralmente mantenuti, togliendo solo dall'articolo 239 le parole *e provinciali*, poichè non avendo le nuove provincie un'amministrazione autonoma, non rimangono conti provinciali da rivedere e da approvare.

Non occorre alcuna osservazione sugli articoli 240 e 241, motivato il primo da ragioni di convenienza e d'interesse comunale, il secondo da principii d' equità e di diritto comune.

L'articolo 242 della legge venne soppresso, non potendo avere alcuna applicazione nella Venezia ove le provincie non hanno un'amministrazione propria.

Gli articoli 246, 247, 248, 249, 250, 251 e 252 regolano il passaggio degl'impiegati addetti ai servizi che dallo stato passano alle provincie.

Quantunque questo passaggio non debba avvenire che più tardi e quando coll'unificazione delle imposte le provincie potranno assumere tutte le loro spese obbligatorie, la commissione ha creduto ciononostante opportuno di mantenere nel decreto questi articoli (che corrispondono agli articoli 243, 244, 245, 246, 247, 248 e 249 della legge) i quali avranno a tempo debito la loro applicazione.

Coll'articolo 253 si prescrive che nelle città capiluogo di provincia le funzioni demandate ai commissari distrettuali debbano esercitarsi direttamente dal prefetto.

Ciò si fece per non derogare a questo riguardo, e in cosa che tocca la dignità dei principali municipi, alle leggi di prima, per le quali i municipi stessi in fatto d'amministrazione e di alta sorveglianza dipendevano direttamente dai delegati provinciali.

A questa massima generale si fece solo eccezione pel caso previsto dall'ultimo alinea dell'articolo 84, ove trattasi di competenze che per la loro natura sembra più opportuno di rimettere ai commissari distrettuali anche nelle maggiori città.

All'articolo 254 si sancisce che le attribuzioni delle antiche congregazioni provinciali passano nelle deputazioni provinciali. Parve necessaria una dichiarazione esplicita in proposito affine di togliere ogni dubbiezza

Digitized by Google

nell'applicazione delle moltiissime leggi speciali che rimangono ancora in vigore.

Coll'articolo 255 si conservano fino a nuova disposizione le *ragionerie* provinciali che prestano un ottimo servizio nelle contabilità dello stato del fondo territoriale e delle opere pie; e nell'articolo successivo — affine d'eliminare qualsiasi dubbio sul procedimento da tenersi pei reati accennati negli articoli 57 e 58, atteso lo speciale ordinamento delle preture e dei tribunali veneti — si dichiara che i reati stessi saranno trattati come *delitti* e giudicati colle forme della procedura penale ivi vigente.

Gli articoli 257 e 258 sono testualmente riprodotti dai corrispondenti articoli 250 e 251 della legge, che sono perfettamente applicabili anche per la Venezia.

Così pure venne riprodotto dalla legge l'articolo 259, meno la dichiarazione dell'epoca in cui va in vigore il decreto, che venne già stabilita nell'articolo 236; e meno la frase e *sulle disponibilità dei beni delle provincie e dei comuni,* la quale è superflua per quanto riguarda i beni dei comuni, e non è applicabile per quanto riguarda i beni delle provincie venete che non avevano bilanci proprii e amministrazione autonoma.

Un'ultima osservazione deve farsi sul sistema adottato dalla commissione nella redazione del decreto. — Due metodi diversi potevano tenersi: riprodurre integralmente la legge del regno, formulando a parte le variazioni introdotte per la sua applicazione nella Venezia: o pubblicarne un nuovo testo accomodato e corretto nei singoli articoli. Il primo sistema avrebbe il vantaggio di diffondere il testo preciso della legge, senz'uopo di un'altra generale pubblicazione, quando, compiuta la unificazione, cesseranno d'aver forza le disposizioni sancite temporaneamente ed in via di eccezione. Senonchè la commissione ha considerato che la decretazione separata delle provvisioni eccezionali avrebbe reso meno facile e meno popolare l'intelligenza della legge, di cui primo ed essenziale requisito è quello d'essere chiara, precisa e completa in ogni sua parte. È perciò ch'essa appigliavasi al secondo partito nel progetto di decreto reale che ha l'onore di presentare all'E. V...

Firenze, 1° dicembre 1866.

Il Relatore della Commissione, G. Marsiaj.

Decreto in data 25 *ottobre* 1866, *n°* 3343 *che estende a tutti gli impiegati e funzionari civili dello stato le disposizioni degli articoli* 208, 209 *e* 210 *della legge sull'ordinamento giudiziario.*

EUGENIO PRINCIPE DI SAVOJA-CARIGNANO
Luogotenente Generale di S. M.
VITTORIO EMANUELE, ecc., Re d'Italia.

In virtù dell'autorità a Noi delegata, e della facoltà conceduta al governo del Re colla legge del 28 giugno 1866, n° 2987;

Sulla proposizione del presidente del consiglio, ministro dell'interno, e del ministro delle finanze;

Sentito il consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo;

Art. 1. Sono estese a tutti gli impiegati e funzionari civili dello stato le disposizioni contenute negli articoli 208, 209 e 210 della legge 6 dicembre 1865, n° 2626, riguardanti gli impiegati dell'ordine giudiziario.

Art. 2. La facoltà di concedere un assegno alimentare al funzionario od impiegato ed alla sua famiglia compete al ministero dal quale l'impiegato stesso dipende.

Il presente decreto sarà proposto per la sua conversione in legge nella prossima sessione parlamentare.

Ordiniamo che il presente ecc.

Dato a Firenze addì 25 ottobre 1866.

EUGENIO DI SAVOJA.

Ricasoli — Scialoja.

Legge 6 dicembre 1865.

..... Art. 208. Ogni funzionario, condannato a pene correzionali, eccettuate le pecuniarie, è inabilitato all'esercizio delle sue funzioni, anche in pendenza di appello, fino a che la sentenza sia stata riparata coll'assolutoria o colla dichiarazione di non essere luogo a procedimento, o ne siano pienamente cessati gli effetti.

Art. 209. Il funzionario, contro cui sia emesso mandato di cattura, è inabilitato all'esercizio delle sue funzioni sino a giudizio definitivo.

Art. 210. Durante l'inabilitazione non decorre lo stipendio del funzionario, ma gliene vengono corrisposti gli arretrati quando il processo sia definito senza condanna purchè non sia intervenuto decreto di sospensione.

Il ministro della giustizia può concedere al funzionario inabilitato od alla sua famiglia un assegno alimentare non eccedente metà dello stipendio.

Decreto in data 4 novembre 1866 n° 3323 che pubblica nel Veneto il codice penale militare, le leggi e regolamenti sul reclutamento dell'esercito e la legge sui sequestri dello stipendio degli uffiziali.

EUGENIO PRINCIPE DI SAVOJA-CARIGNANO
Luogotenente Generale di S. M.
VITTORIO EMANUELE II, ecc., Re d'Italia.

In virtù dell'autorità a noi delegata,

Sulla proposta del ministro della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. Sono rese esecutorie nelle provincie venete le seguenti leggi:

1° Codice penale militare stato pubblicato il 1° ottobre 1859;

2° Legge portante modificazione al detto codice penale militare in data dell'11 febbraio 1864;

3° Legge sul reclutamento dell'esercito in data del 20 marzo 1854, colle modificazioni delle leggi successive 12 giugno e 13 luglio 1857, 24 agosto 1862 ed 8 agosto 1863;

4° Legge relativa ai sequestri dello stipendio degli uffiziali in data del 17 giugno 1864.

Ordiniamo che il presente ecc.

Dato a Torino, addì 4 novembre 1866.

EUGENIO DI SAVOJA.

E. Cugia.

Digitized by Google

Circolare del Ministero di Agricoltura e Commercio in data 26 ottobre 1866, ai prefetti ed agli ispettori forestali delle provincie meridionali.

Scioglimento della difesa dei boschi.

Qualche ispettore forestale fa invio a questo ministero dei verbali elevati per lo scioglimento della difesa nei boschi, tanto nel caso che la stessa fosse stata prescritta in conseguenza di tagli regolari, ai termini dell'art. 35 della legge del 21 agosto 1826, quanto, in tutti gli altri in cui lo fosse stata per effetto dell'articolo 36 della detta legge e del rescritto del 13 ottobre 1833.

Nello scopo di rendere sempre più spedito lo andamento del servizio forestale, e perchè il medesimo sia da per tutto regolato con discipline uniformi, credo conveniente disporre, che i verbali di cui è parola sieno inviati alle prefetture, le quali decideranno, tenuto calcolo del parere dell'ispettore forestale.

Il ministero si riserba la conoscenza e la risoluzione di quei casi in cui vi fosse disparere tra i signori prefetti ed i signori ispettori.

I signori ispettori rimangono responsabili per questo, come per ogni altro atto della loro amministrazione, delle conseguenze dell'avviso dato.

Il Ministro, CORDOVA.

Circolare del Ministero dell'Interno in data 15 novembre 1866, div. 2ª, sez. 2ª, n° 70, ai prefetti e sottoprefetti.

Circa il modo di procedere pel versamento dei prodotti degli immobili concessi a temporaneo uso delle varie amministrazioni dello stato.

Al ministero delle finanze, direzione generale delle tasse e del demanio, è più volte occorso di rimarcare che le diverse amministrazioni dello stato cui sono ceduti in temporaneo uso fabbricati o altri immobili demaniali, dovendo versare prodotti ritratti dalla parte fruttifera di detti immobili, usano rivolgersi al ministero delle finanze (direzione generale del tesoro) chiedendo che sieno autorizzati i tesorieri delle provincie a riceversi i versamenti di cui è parola.

Questo procedimento però è erroneo imperocchè i prodotti degli immobili demaniali sovraccennati, come tutti gli altri della specie, debbono essere versati presso i rispettivi uffici del demanio.

Premesso ciò il sottoscritto prega i signori prefetti e sottoprefetti del regno ad avvertire tutte le amministrazioni dipendenti, perchè quando occorra, abbiano a rivolgere le loro domande alla direzione delle tasse e demanio nel cui circolo è situato l'immobile produttivo, giacchè da questa sarà loro indicato l'uffizio di riscossione nella cui cassa dovrà essere eseguito il versamento della somma ritratta dalla parte fruttifera degli immobili alle diverse amministrazioni concessi in uso temporaneo.

In tale richiesta sarà necessario specificare esattamente chi deve fare il versamento e quale ne sia l'ammontare preciso e la causa.

Pel ministro, BIANCHI.

Circolare del Ministero dell'Interno in data 23 novembre 1866, div. 7ª, sez. 1ª, n° 73, ai regi commissarii delle provincie venete, ed ai prefetti del regno.

Uccisione immediata degli animali infetti ed anche solamente sospetti di tifo bovino.

Nei primi giorni del prossimo passato mese di ottobre, il governo del Re essendo stato informato con tutta certezza dell'esistenza del tifo bovino in alcuni cantoni della Svizzera e nel Tirolo Tedesco, il sottoscritto vietò immediatamente l'introduzione del bestiame nel nostro territorio da qualsiasi punto del confine della Confederazione e del Tirolo Italiano.

Essendosi in seguito riconosciuto che il morbo epizootico, limitatosi a pochi casi mercè le pronte ed efficaci misure sanitarie praticate nei territorii infetti, era completamente scomparso, in data del 3 corrente quel divieto fu tolto e permessa l'introduzione del bestiame dai confini della Svizzera e del Tirolo — salva la osservanza di alcune cautele raccomandate in tali casi dalla scienza e dall'esperienza e di pochissimo ostacolo al commercio.

Avuto dunque riguardo alle buone condizioni sanitarie degli altri territorii esteri al confine del regno, si può ragionevolmente ritenere che colla cessazione della epizoozia nella Svizzera e nel Tirolo, sia cessato ogni pericolo della importazione nel territorio italiano di quel morbo che venutoci sul finire del 1862 dalle coste della Dalmazia e dell'Illiria menò molta strage nel nostro bestiame bovino.

Tuttavia, per quanto sieno pure rassicuranti le attuali condizioni sanitarie della penisola sotto il rapporto di cotesta epizoozia, il sottoscritto, sentito il parere del consiglio superiore di sanità, stima necessario non solamente di richiamare su di essa l'attenzione dei regi commissarii delle provincie venete e dei signori prefetti delle altre provincie del regno onde esercitino e raccomandino la più accurata sorveglianza sullo stato sanitario del bestiame introdotto dall'estero, ma eziandio e sopratutto, di premunire il nostro territorio contro un novello attacco rendendo obbligatorio per tutti i proprietarii del bestiame un provvedimento che la esperienza di questi ultimi anni ha dimostrato come il più efficace e forse unico mezzo di arrestare la difusione del tifo bovino: — la uccisione cioè degli animali infetti od anche solo sospetti al primo manifestarsi della malattia.

Affidata com'è l'esecuzione del decreto alle autorità superiori delle provincie, il sottoscritto non dubita che esse, entro i limiti della loro rispettiva giurisdizione, vorranno adoperare in guisa da raggiungere lo scopo che il governo si è proposto.

Stimando perciò superfluo ogni eccitamento, e lasciando a ciascuno dei regi commissarii delle provincie venete e dei signori prefetti del regno la libertà di dare,

Digitized by Google

per l'esatto adempimento del decreto, tutte quelle disposizioni che la natura dei luoghi e le condizioni speciali del bestiame dimorante nella provincia da ciascuno di loro amministrata potranno suggerire, il sottoscritto si limita a raccomandare che sia data la maggiore possibile pubblicità al decreto stesso in ogni comune del regno.

Quanto agli altri provvedimenti sanitari che dovranno prendersi sia per prevenire lo sviluppo del tifo bovino, sia per arrestare la diffusione qualora il morbo sventuratamente si fosse sviluppato in qualche punto del territorto del regno, i regi commissarii delle provincie venete li trovano indicati con ogni chiarezza e precisione nei regolamenti ed istruzioni sul tifo bovino emanati dal cessato governo austriaco tuttavia in vigore in quelle provincie, ed i signori prefetti delle altre provincie del regno nel regolamento per l'esecuzione della legge 20 marzo 1865 sulla sanità pubblica e nelle istruzioni diramate dalle autorità governative e municipali in occasione dell'epizoozia di tifo bovino da cui fu travagliata l'Italia nel 1863. (*)

Il sottoscritto raccomandando ai regi commissarii delle provincie venete ed ai signori prefetti delle altre provincie del regno l'esatta osservanza di tutte le disposizioni contenute negli atti di sopra accennati, li prega in modo speciale di vigilare onde l'isolamento degli animali infetti o sospetti di tifo bovino per tutto il tempo che dovrà decorrere dalla denunzia alla uccisione o alla morte di essi sia completo, ed il sotterramento sia eseguito immediatamente, alla profondità prescritta dai regolamenti, ed in modo da esser sicuri della pronta e totale distruzione dell'animale.

I regi commissarii delle provincie venete ed i signori prefetti delle altre provincie del regno sono pregati di volere accusare ricevuta della presente circolare e di rimettere senza ritardo al ministero esatti ragguagli intorno le attuali condizioni sanitarie del bestiame dimorante nella provincia da loro rispettivamente amministrata massime in ciò che concerne l'epizoozia di tifo bovino.

Il Ministro, RICASOLI.

Il Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno

Visto l'art. 1° della legge 20 marzo 1865 sulla sanità pubblica;

Vista la circolare del governo veneto n° 2021-199 in data 31 gennaio 1845 e quella del governo lombardo n° 2578-208 in data 6 marzo dello stesso anno;

Considerando che l'esperienza ha dimostrato in modo non dubbio che il più efficace e forse l'unico mezzo d'impedire la diffusione del tifo bovino si è la uccisione degli animali infetti ed anche solamente sospetti, al primo manifestarsi della malattia:

Sentito il consiglio superiore di sanità;

Decreta:

Art. 1. Al primo manifestarsi del tifo bovino in qualsiasi parte del regno, gli animali riconosciuti infetti ed anche solamente sospetti verranno uccisi, dietro ordine e per cura del sindaco del comune dove essi si trovano.

Sono ritenuti sospetti, ancorchè nello stato sano, tutti gli animali bovini, pecorini e caprini che hanno avuto contatto immediato con gli animali riconosciuti infetti.

Art. 2. Pel sotterramento degli animali uccisi si osserveranno le cautele prescritte dalla commissione municipale di sanità.

Art. 3. Il sindaco avendo constatato, conformemente a quanto è disposto dai regolamenti sulla sanità pubblica, che l'animale denunziato all'ufficio comunale è infetto, od anche solamente sospetto di tifo bovino, farà stimare l'animale da un perito da esso nominato di comune accordo col proprietario o guardiano del medesimo.

Il prezzo di stima se si tratta di animali sani ma che hanno avuto contatto immediato con animali infetti, come se si tratti d'animali infetti, verrà calcolato a valore intiero.

Art. 4. Il prezzo di stima degli animali uccisi verrà pagato al proprietario di essi sul bilancio del ministero dell'interno, al capitolo assegnato alle spese diverse di sanità interna, non appena il sindaco avrà spedita la parcella relativa.

Art. 5. La mancanza da parte del proprietario o guardiano di bestiame ed anche la sola tardanza non giustificata della denunzia di cui è parola nell'art. 119 del regolamento 5 giugno 1865 sulla sanità pubblica e nei corrispondenti regolamenti del cessato governo lombardo-veneto, toglie ogni diritto al prezzo degli animali uccisi come infetti o sospetti di tifo bovino, e ciò senza pregiudizio delle multe e delle pene alle quali i contravventori potessero andare soggetti in forza delle leggi e regolamenti in vigore.

I regi commissari delle provincie venete ed i signori prefetti delle altre provincie del regno, ciascuno entro i limiti della sua giurisdizione, sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto.

Firenze, 23 novembre 1866.

Il Ministro, RICASOLI.

Circolare del Ministero dell' Interno (Uffizio centrale di contabilità) in data 6 dicembre 1866, div. 2ª, sez. 3ª, n° 77, ai prefetti, direttori di sanità marittima, ed altri funzionari investiti della qualità di ufficiali delegati.

Cessazione di emettere ordini di pagamento sopra crediti aperti e richiesta di prospetti di situazione finale dei medesimi al 1° gennaio 1867.

In seguito alla soppressione delle direzioni compartimentali del tesoro e degli uffizi di riscontro disposta col reale decreto del 3 novembre u. s. n° 3321 a partire dal 1° gennaio prossimo, cessa dalla stessa epoca la facoltà agli uffiziali delegati di emettere ordini di pagamento sopra i crediti aperti in loro capo in conto dell'esercizio 1866, e siccome in dipendenza di tale soppressione sono state per cura del ministero delle finanze introdotte nel regolamento sulla contabilità generale dello stato del 13 dicembre 1863, modificazioni mediante le quali sono richiamate all'amministrazione cen-

(*) Vedi *Manuale* 1863 pag. 102 e 381.

Digitized by Google

trale le facoltà di anzi delegate ai funzionari dipendenti, rendesi indispensabile la ripresa dei fondi che a mezzo dei crediti furono posti a disposizione dei funzionari medesimi, sempre quando non risultino intieramente esauriti.

Sono quindi prevenuti li signori prefetti e gli altri funzionari aventi la qualità di ufficiali delegati di astenersi dall'emettere ordini di pagamento dopo il 31 del corrente mese sui crediti aperti in loro capo, e sono contemporaneamente pregati di far pervenire in doppio originale, e con tutta sollecitudine a questo ministero (uffizio centrale di contabilità) tanti prospetti finali di situazione al 1° gennaio prossimo, quanti sono i crediti aperti, secondo le modalità stabilite dalla circolare del 16 marzo 1855 n° 10, affinchè dalle risultanze dei medesimi si possa desumere l'entità, ove siane il caso, delle somme ancora disponibili, ed i limiti entro i quali dovranno essere ristretti i crediti con apposite note di variazione in diminuzione, onde riprendere i fondi sopravanzati, mediante i quali far fronte alle ulteriori emergenze; rimanendo inteso l'obbligo ai funzionari già aventi la qualità di uffiziali delegati di inviare dal 1° gennaio del 1867 in poi all'amministrazione centrale tutti i titoli di spesa all'estinzione dei quali era per lo passato delegata ad essi la facoltà.

Si lusinga il sottoscritto di veder secondata colla premura voluta dal caso la richiesta contenuta nella presente della quale attende intanto un pronto cenno di ricevuta.

Pel Ministro, BIANCHI.

GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA

Segretari comunali - Esame - Dispensa.

La dispensa dagli esami, di cui è fatto menzione nella circolare del ministero dell'interno 27 settembre 1865, s'intende ristretta a quei segretari comunali che si sono trovati in carica all'epoca dell'attivazione della nuova legge comunale.

Parere del Consiglio di Stato in data 7 settembre 1866, adottato.

La Sezione, ecc.,

Veduta la relazione ecc.

Il memoriale dell'Antonio Stefanoni col quale chiede l'annullamento del decreto della prefettura dell'Umbria in data 28 dicembre 1865 il quale a sua volta annullava la deliberazione del consiglio comunale di Collestatte portante la nomina dello stesso Stefanoni a segretario di quel comune per difetto del decreto d'idoneità prescritto dall'art. 18 del regolamento 8 giugno 1865;

Ritenuti i motivi spiegati nello stesso decreto;

Concorrendo nell'avviso spiegato dal ministero che la dispensa dagli esami di cui nella circolare 27 settembre 1865 s'intende ristretta a quei segretari che si sono trovati in carica all'epoca dell'attivazione della nuova legge comunale.

Indipendentemente dalla questione dell'ammissibilità del ricorso, opina non potersi accogliere l'istanza dello Stefanoni.

Maestri elementari.

Perchè il maestro elementare possa essere retribuito con uno stipendio minore di quello stabilito dalla legge non basta la presunta annuenza di lui dedotta dal fatto che altra volta si contentò di quel minore stipendio, ma fa d'uopo d'una special convenzione.

Parere del Consiglio di Stato in data 13 agosto 1866, adottato.

La Sezione, ecc.

Veduta la nota 9 agosto 1866 del ministero dell'interno colla quale accompagnasi per averne l'avviso del consiglio di stato una istanza del comune di San Giovanni Sipioni, tendente ad ottenere la revoca di un decreto della deputazione provinciale di Chieti, che elevava lo stipendio del maestro elementare da L. 102 alle L. 500 come è prescritto per legge;

Considerando che il municipio non adduce altra ragione se non che la presunta annuenza del maestro, il quale essendo stato pagato nell'anno 1863 colle L. 102, e non avendo reclamato, dovea, secondo suppone il comune, ritenersi contento dello stesso stipendio anche per l'anno 1864;

Che contro questa ragione sta il fatto, che non esiste veruna speciale convenzione dalla quale risulti che il maestro stesso accetti di buon grado la condizione fattagli dal comune, ed in mancanza di questa ha diritto a quella somma che per legge dev'essere accordata;

E quindi la sezione trovando fondato in legge il provvedimento della deputazione provinciale di Chieti, opina che debba essere rigettato il ricorso del comune di S. Giovanni Sipioni.

Servizio di P. S. nei Comuni.

I comuni nei quali non sia stabilito un funzionario governativo per la pubblica sicurezza, ed il sindaco non sia in grado di attendere a tale servizio, possono provvedere in due modi al regolare andamento del servizio stesso.

Il primo consiste nella nomina da parte del con-

Digitized by Google

siglio comunale di un apposito impiegato che attenda al servizio di P. S. senza rivestire però il carattere e la qualità di delegato di P. S. Il secondo consiste nella nomina da parte del governo di un ufficiale effettivo di P. S. scelto fra gli impiegati di questa amministrazione in disponibilità, purchè il comune ne faccia dimanda e si obblighi a sostenere le spese occorrenti per un periodo non minore di tre anni.

Dispaccio del Ministero Interni in data 20 dicembre 1865, div. 3ª, sez. 1ª, nº 12213 al prefetto di.....

I comuni nei quali non sia temporariamente stabilito un funzionario governativo per la pubblica sicurezza, ed il sindaco non sia in grado di attendere personalmente e direttamente a tale servizio, possono provvedere in due modi al regolare andamento del servizio stesso.

Il primo modo, che sarebbe anche il più consentaneo ai vigenti ordinamenti e il meno dispendioso, consiste nella nomina da parte del consiglio comunale di un apposito impiegato, il quale alla immediata dipendenza e sotto la personale responsabilità del sindaco, o di chi ne fa le veci, attenda al disimpegno del servizio di pubblica sicurezza e della polizia municipale allo stesso modo che il segretario del comune provvede alla trattazione degli affari amministrativi. L'impiegato così nominato però non rivestirebbe il carattere e la qualità di delegato di pubblica sicurezza e potrebbe solo godere le prerogative inerenti alle guardie municipali e divenirne per natura sua il capo, quando adempisse alle richieste condizioni e prescrizioni.

L'altro modo consiste nella nomina da parte del governo e per regio decreto d'un ufficiale effettivo di pubblica sicurezza in servizio del comune che ne faccia domanda obbligandosi con deliberazione della legale rappresentanza a sostenere, per un periodo non minore di tre anni, tutte le relative spese a termini di legge, compresa quella per lo stipendio e per l'alloggio del funzionario. Questi però non potrebbe essere proposto dal comune, ma verrebbe scelto fra gl'impiegati di pubblica sicurezza in disponibilità.

Crede del resto il ministero di fare fin d'ora presente che, quando la rappresentanza comunale si appigliasse nelle sue deliberazioni al partito di nominare essa medesima un apposito impiegato per attendere al servizio della pubblica sicurezza e della polizia municipale sotto l'immediata dipendenza e responsabilità del sindaco, o di chi ne fa le veci, spetterebbe al signor prefetto di approvare e rendere esecutorio nei modi di pratica il deliberato provvedimento. Nel caso poi che il comune si obbligasse a far fronte a tutte le spese necessarie per un triennio almeno, onde avere un ufficiale effettivo di pubblica sicurezza, il signor prefetto dopo approvata a termini di legge la relativa deliberazione del consiglio per quanto riguarda l'assunta spesa a carico comunale, vorrà trasmettere le carte al ministero per le sue determinazioni, e proporre in pari tempo anche l'impiegato di pubblica sicurezza da scegliersi fra quelli che trovansi in disponibilità, che egli giudicherebbe opportuno di destinare in servizio dello stesso comune.

Naturalità italiana.

Per effetto dell'art. 14 del Trattato di Vienna 3 ottobre 1866, tutti gli abitanti *delle provincie cedute, sebbene nati nelle altre provincie dell'impero austriaco, divennero senz'altro cittadini italiani, salva ai medesimi la facoltà concessa dall'articolo suddetto, qualora desiderino di conservare la naturalità austriaca.*

Dispaccio del ministero interni in data 5 decembre 1866, div. 4ª, sez. 1ª, nº 28354, al prefetto di...

Dalle carte prodotte dal sig. . . . . . all'oggetto di ottenere la naturalità nel regno italiano, risulta che il medesimo, prima e dopo il recente trattato di Vienna del 3 ottobre ora scorso dimorò costantemente nelle provincie venete. Trattandosi pertanto di persona abitante nelle provincie cedute col suddetto trattato, pare provveda al caso dell'....., in rapporto alla desiderata cittadinanza italiana, l'art. 14 del trattato stesso, e per tal modo egli viene a profittare dei diritti più estesi di quelli che conseguirebbe ottenendo la cittadinanza con semplice decreto di naturalità a norma del codice civile.

Ciò stante il sottoscritto prega il sig. prefetto a voler dare al ricorrente le necessarie direzioni nella premessa conformità; avvertendo ad ogni buon fine che nella relativa dichiarazione da farsi dall' . . . . nanti l'uffiziale dello stato civile, dovrà risultare che l'elezione della cittadinanza italiana viene fatta per effetto dell'art. 14 del ridetto trattato.

Questa opinione pare conforme al letterale disposto del trattato stesso, ma se il ricorrente non resta persuaso, potrà rivolgersi alla autorità giudiziaria alla quale compete in ogni caso di risolvere consimili quistioni.

CARLO ASTENGO, *Direttore-Gerente.*

Digitized by Google

INDICE GENERALE ALFABETICO

DELLE MATERIE CONTENUTE IN QUESTO VOLUME.

(1866)

A

B

C

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

F

G

Digitized by Google

I

Digitized by Google

L

M

Digitized by Google

N

O

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

INDICE CRONOLOGICO DELLE LEGGI E DEI DECRETI REALI. (Vol. 1866)

Digitized by Google

INDICE CRONOLOGICO DELLE ISTRUZIONI E DELLE CIRCOLARI (Vol. 1866)

1826.

1865.

1866.

FIRENZE. — TIP. DELLE MURATE.

Digitized by Google